RACCOLTA DEI RR. DECRETI, ORDINANZE MINISTERIALI ED ALTRI ATTI...

RACCOLTA

DEI

RR. DECRETI, ORDINANZE MINISTERIALI

ED ALTRI ATTI OFFICIALI

PUBBLICATI NELLE PROVINCIE TOSCANE

DURANTE LA LUOGOTENENZA

DI S. A. R.

IL PRINCIPE EUGENIO DI SAVOIA CARIGNANO

DAL 25 MARZO 1860 A TUTTO FEBBRAIO 1861.

Parte Prima

dal 25 *Marzo a tutto Agosto* 1860.

FIRENZE

—

Stamperia Reale

1860-1861.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Visti i nostri Decreti 18 e 22 Marzo 1860, i quali stabiliscono che le Province dell' Emilia e della Toscana abbiano a far parte integrante dello Stato:

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sono aboliti i confini telegrafici che separavano le Provincie dell' Emilia e della Toscana fra loro nonchè dal Piemonte e dalla Lombardia, e le distanze fra tutti gli Uffcj telegrafici dello Stato si misureranno direttamente e senza interruzioni.

Art. 2. Sarà pubblicato e dovrà osservarsi nelle Province suddette unite ai Regii Stati il Regolamento e Tariffa approvato

con Decreto 17 Aprile 1850 per la corrispondenza telegrafica dei Privati nell' interno dello Stato.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì venticinque Marzo milleottocentosessanta.

VITTORIO EMANUELE.

JACINI.

Circolare del Ministero della Guerra di Torino
del 27 Marzo 1860.

Illustrissimo Signore

Con decreti del 25 corrente mese, di cui mi pregio trasmettere copia a V. S., S. M. si è degnata.

1.° Di riunire in un solo e stesso Esercito gli Eserciti delle Province dell' Emilia e della Toscana coll' Esercito Sardo.

2.° Di sciogliere il Comando generale delle truppe della Lega dell' Italia centrale.

3.° Di determinare la forma della bandiera di cui deve far uso il suo esercito.

4.° Di istituire cinque *Grandi Comandi militari* che avranno la sede loro in Alessandria, Brescia, Parma, Bologna e Torino, sopprimendo le attuali Divisioni militari di Torino, Alessandria, Brescia, Cremona, e le Sotto-Divisioni militari di Novara e Pavia.

5.° Di ordinare l' esercito attivo in Divisioni attive.

6.° Di creare uno Stato maggior generale delle truppe, di cui è capo il Generale *Fanti,* Ministro della Guerra, e Sotto-capo il Maggior generale Conte *Petitti.*

7.° E finalmente di dichiarare che i Comandanti di circondarj di Torino, Milano, Firenze, Genova e Bologna potranno esser del grado di Colonnello e Maggior generale.

Con altri Decreti dello stesso giorno S. M. si è degnata di fare per l' attuazione dei suddivisati provvedimenti le disposizioni seguenti.

A Ha nominato ai grandi Comandi militari cioè:

Al 1.° Comando il Generale d' armata cav. *Ettore Gerbaix de Sonnax*, ora comandante generale della Divisione militare di Torino;

Al 2.° Comando il Generale d' armata cav. *Alfonso Ferrero Della Marmora*, ora in disponibilità, richiamato in servizio effettivo.

Al 3.° Comando il Luogotenente generale cav. *Giovanni Durando*, ora comandante delle truppe in Toscana.

Al 4.° Comando il Luogotenente generale cav. *Enrico Cialdini*, ora comandante del Corpo d' armata dell' Emilia.

Al 5.° Comando il Luogotenente generale conte *Enrico Morozzo della Rocca*, continuando ad essere 1.° Ajutante di campo di S. M.

B Ha nominato ai Comandi delle Divisioni attive i seguenti Uffiziali generali, cioè:

1.ª Divisione, conte *Gianotti Marcello*, Luogotenente generale, ora a disposizione del Ministero della guerra.

2.ª Divisione, *Gozani di Treville* cav. *Luigi Filippo*, Maggior generale, ora comandante la seconda Divisione dell' armata.

3.ª Divisione, cav. *Mollard Filiberto*, Luogotenente generale, ora comandante la 3.ª Divisione dell' armata.

4.ª Divisione, *Pes di Villamarina del Campo* conte *Bernardino*, Maggiore generale, ora comandante della 1.ª Divisione del Corpo d' armata dell' Emilia.

5.ª Divisione, *Cucchiari* cav. *Domenico*, Luogotenente generale, ora comandante della 5.ª Divisione dell' armata.

6.ª Divisione. *Cerale* cav. *Enrico*, Maggior generale, ora comandante della brigata Aosta.

7.ª Divisione, *De-Cavero* cav. *Paolo*, Maggior generale ora comandante della 2.ª Divisione del Corpo d' armata dell' Emilia.

8.ª Divisione, *De Genova di Pettinengo* cav. *Ignazio*,

Maggior generale; continuando a rimanere presso il Ministero della guerra quale incaricato della Direzione generale del materiale e dell'amministrazione militare.

9.ª Divisione, *Stefanelli* cav. *Luigi*, Maggior generale, ora comandante la 9.ª Divisione (Toscani).

10.ª Divisione, *Mezzacapo* cav. *Luigi*, Luogotenente generale, ora comandante della Divisione militare di Modena e Parma.

11.ª Divisione, *Carderina* cav. *Giacomo*, Luogotenente generale, ora comandante generale della Divisione militare di Alessandria.

12.ª Divisione, *Ribotti di Molières* cav. *Ignazio*, Luogotenente generale, ora comandante della Divisione alla frontiera delle Marche.

13.ª Divisione, *Roselli* cav. *Pietro*, Luogotenente generale, ora comandante la Divisione militare delle Romagne.

Divisione di cavalleria, *Gerbaix de Sonnaz* conte *Maurizio*, Maggior generale, ora a disposizione del Ministero della guerra.

C Ha nominato al Comando:

a) della prima Brigata di Corazzieri, *Bracorens di Savoiroux* conte *Carlo*, Maggior generale, ora a disposizione del Ministero.

b) della seconda Brigata corazzieri, *Brunetta d'Usseaux* cav. *Carlo Augusto*, Maggior generale, ora a disposizione del Ministero.

c) della Brigata Aosta, *Cadorna* cav. *Raffaele*, Maggior generale.

d) della Brigata Siena, *Porro* cav. *Carlo Luigi*, Colonnello, ora comandante del 18.º reggimento di fanteria, Brigata Acqui.

e) della Brigata Ravenna, *Pernot* cav. *Augusto*, Colonnello ora comandante del 1.º reggimento di fanteria, Brigata Savoia.

f) della Brigata Modena, *Incisa Beccaria di S. Stefano* cav. *Luigi*, Colonnello, ora comandante del 1.° reggimento granatieri.

D Finalmente S. M. con Decreto dello stesso giorno 25 corrente si è degnata di promuovere al grado di Maggior generale, continuando nel comando a ciascuno di loro attualmente affidato, i signori:

Leotardi barone *Alberto*, Comandante la brigata Pinerolo.

Bozoli cav. *Enrico*, Comandante la brigata Cremona.

Regis cav. *Gioachino Matteo*, Comandante la brigata Savona.

Vialardi di Verrone cav. *Augusto*, Comandante la brigata di Como.

Della Chiesa della Torre cav. *Camillo*, Comandante la brigata Piemonte.

Brignone cav. *Filippo*, Comandante la brigata granatieri di Lombardia.

Mentre ora prego V. S. di uniformarsi in quanto la concerne alli mentovati Sovrani provvedimenti, passo a soggiungerle, per ciò che specialmente riguarda l'istituzione dei Grandi Comandi militari e delle nuove divisioni attive, le disposizioni seguenti.

§ 1. I Grandi Comandi militari si intenderanno istituiti a far tempo dal primo Aprile p. v., e da quell'epoca in poi essi avranno su tutte le truppe, autorità, e funzionarj militari, che si trovino nel territorio rispettivamente assegnato a ciascuno di essi Comandi, la stessa autorità che avevano prima i Comandanti generali delle Divisioni militari, ed i Generali comandanti dei Corpi d'armata.

§ 2. Il territorio sottoposto a ciascun Gran Comando sarà designato colla denominazione di *dipartimento militare*: cosicchè:

Il Gran Comando di Alessandria costituirà il 1.° dipartimento militare.

Il Gran Comando di Brescia costituirà il 2.°

Il Gran Comando di Parma costituirà il 3.° dipartimento militare

Il Gran Comando di Bologna costituirà il 4.° dipartimento militare

Il Gran Comando di Torino costituirà il 5.° dipartimento militare

e i Generali che reggono detti Grandi Comandi saranno designati colla denominazione di *Generale comandante* il 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 5.° *dipartimento militare.*

§ 3. Mentre mi riservo di far conoscere quali abbiano ad essere i Capi di stato maggiore dei detti generali Comandi e delle Divisioni attive, non che il quadro del personale assegnato ad essi Stati maggiori, ho determinato che intanto i capi dello Stato maggiore delle Divisioni militari soppresse coll'art. 3.° del R. Decreto, e gli uffiziali ai medesimi addetti, continuino, sotto gli ordini del Generale comandante del rispettivo dipartimento, ad adempiere alle incumbenze finora loro affidate.

§ 4. In conseguenza del disposto dal precedente § 1.° faranno parte:

Del 1.°	Gran Comando	le Divisioni,	2.ª, 10.ª, e l' 11.ª
Del 2.ª	id.	id.	3.ª, 6,ª, 9.ª
Del 3.ª	id.	id.	5.ª, 8.ª 12.ª
Del 4.°	id.	id.	4.ª, 7.ª, 13.ª

Del 5.° id. la 1.ª Divisione, le brigate Savoia, i Cacciatori delle Alpi, e la Divisione di cavalleria.

§ 5. Faranno parte dei Grandi Comandi e delle Divisioni suddette i seguenti reggimenti di cavalleria leggera ed altri, cioè:

1.° Gran Comando.

La 2.° Divisione avrà seco i cavalleggeri d' Aosta, la 10.ª avrà gli usseri di Piacenza, quando ne sia compiuto l'ordinamento, e l' 11.ª i Cavalleggeri d' Alessandria.

2.° Gran Comando.

Faranno parte della 3.ª Divisione i cavalleggeri di Monferrato, della 6.ª quelli di Lodi, e della 9.ª quelli di Firenze.

3.° Gran Comando.

La 5.ª Divisione avrà seco i cavalleggeri di Saluzzo, l'8.ª quelli di Montebello, e la 12.ª quelli di Lucca.

4.° Gran Comando.

La 4.ª Divisione avrà seco i cavalleggeri di Novara, la 7.ª i cavalleggeri di Milano, e la 13.ª il reggimento Vittorio Emanuele.

Provveda V. S. Illustriss. per quanto può spettarle pell' eseguimento delle presenti determinazioni.

Per copia conforme
Il Segretario Generale

Il Ministro
M. Fanti.

SEGUONO I R. DECRETI

CITATI

NELLA PRECEDENTE CIRCOLARE

RELAZIONE A S. M.

(IN DATA 25 MARZO 1860)

SIRE,

I popoli dell' Italia centrale, nella pienezza del sentimento nazionale, e con una spontaneità che non ha esempio nella storia, vollero divenire sudditi di V. M.

Essi recano allo Stato quattro milioni di abitanti intelligenti ed energici, un paese ricco di suolo e di gloriose memorie, una armata di 50,000 uomini in parte veterana con tradizioni di disciplina e di valore; l'altra nuova negli ordinamenti, ma valente perchè di uomini che combatterono nella Venèzia, nella Lombardia e nelle Romagne, e di giovani pieni di ardire e di patriottismo.

V. M., nell'accogliere i popoli dell' Emilia e dell'Etruria siccome figli di una stessa Patria, come sudditi del medesimo Reame, non poteva a meno di accettarne senza riserva anche le conseguenze, e così riconoscere ogni cosa civile e militare sanzionata da quei Governi.

E dacchè la scarsità di uffiziali ha lasciato dimagrati i quadri delle truppe dell' Emilia, questa deficenza offrirà occasione di nuovi avanzamenti all' esercito, e così la convenienza politica si collegherà agli interessi generali e particolari dell' armata.

Il Ministro sottoscritto ha quindi l' onore di proporre all' approvazione di V. M. il Decreto seguente.

sposizioni siasi potuto provvedere ad un ordinamento generale di tutti gli istituti militari del Regno.

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dat. Torino addì 25 marzo 1860.

VITTORIO EMANUELE

M. Fanti.

R. Decreto *con cui viene sciolto il Comando Generale delle Truppe della Lega dell' Italia Centrale.*

VITTORIO EMANUELE II, Re di Sardegna, ecc. ecc.

Sulla proposta del Ministro della guerra;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

A far tempo dal primo Aprile resta sciolto il Comando genele delle truppe della Lega dell'Italia centrale.

Il Ministro predetto provvederà all'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dat. Torino, addì 25 Marzo 1860.

VITTORIO EMANUELE.

M. Fanti.

R. Decreto *con cui vien determinata la forma della Bandiera di cui deve far uso l' Esercito.*

VITTORIO EMANUELE II, Re di Sardegna, ecc. ecc.

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri riguardo alla convenienza di assegnare al nostro benemerito Esercito una Bandiera la quale sia l' espressione delle attuali condizioni delli Stati appartenenti alla Nostra Corona;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

È adottata per la Nostra armata una bandiera conforme al modello approvato di Nostra mano, e secondo le norme seguenti:

Art. 2.

La Bandiera si comporrà di
Un' asta,
Un drappo,
Una fascia,
Un cordone,
Una freccia.

Art. 3.

La freccia deve essere considerata come la parte importante e morale della Bandiera, su di essa saranno scolpiti il nome del Reggimento, l'epoca di sua creazione, delle successive sue formazioni ed ordinamenti, i fatti d' armi cui prese parte il

Corpo, e quelle altre onorifiche indicazioni che siano per occorrere, secondo che verrà determinato dal Nostro Ministro della guerra per speciale Decreto.

ART. 4.

Le bandiere per le fortezze, le torri, e per gli stabilimenti militari che debbano farne uso, saranno formate di tela stamina, larghe i due terzi della propria lunghezza.

Di esse ne saranno due categorie, cioè:

a) 1.ª categoria — lunghezza metri 7,50 larghezza metri 5.
b) 2.ª id. id. » 4,50 id. » 3.

ART. 5.

Le bandiere dei Reggimenti di fanteria saranno di stoffa di seta, e di forma quadrata, delle dimensioni cioè di metri 1, 20 di lato scompartiti in tre bande uguali portanti i colori nazionali *verde, bianco e rosso,* ciascuna della larghezza di metri 0, 40.

La parte bianca sarà nel mezzo.

ART. 6.

Le bandiere pei Corpi di cavalleria saranno pure di stoffa di seta, quadrate, della dimensione di metri 0, 60 di lato, e scompartite come sovra in tre bande uguali, *verde, bianea e rossa,* cadauna di metri 0, 20.

ART. 7.

Tanto le bandiere per le fortezze, come quelle per i Corpi di fanteria e di cavalleria, porteranno improntato sul centro del campo bianco, ad ugual distanza dei lembi inferiore e superiore, lo scudo di Savoia con croce bianca in campo rosso, con con-

torno azzurro, e sormontato dalla Corona Reale ricamata in seta, ed avente le seguenti proporzioni:

a) Altezza dello scudo, compreso il contorno azzurro, uguale alla larghezza del campo bianco;

b) Larghezza uguale a 9/10 del campo bianco;

c) Larghezza del contorno azzurro uguale a 1/10 del campo bianco;

d) Larghezza dei rami della croce uguale a 1/10 del campo bianco;

e) Altezza della Corona, compresa la crocetta, uguale a 5/10 del campo bianco;

f) Massima larghezza delle medesime, uguale a 7/10 del campo bianco;

g) Larghezza del frontale, uguale a 4/10 del campo bianco.

Art. 8.

Le aste delle bandiere delle fortezze saranno dell' altezza conveniente al sito ove deve essere inalberato lo stendardo.

Quelle per la fanteria sono dell' altezza di metri 2,50 compreso il calcio (0,10) e la parte che si conficca nella freccia (0,10).

Quelle per la cavalleria 1,38.

Art. 9.

Le aste delle bandiere per i Corpi di truppa saranno fasciate di velluto turchino azzurro, ornate di bullette d'ottone poste a linea spirale.

Art. 10.

Le aste saranno sormontate dalla freccia, la quale ha nel centro lo Stemma reale, e portante le iscrizioni indicate al precedente art. 3.

ART. 11.

Alla parte inferiore della freccia è avvolta una fascia di seta di colore turchino azzurro a nodo, e con due strisce.

ART. 12.

Saranno così pure avvolti due cordoni in argento della dimensione di millimetri 4, e della lunghezza totale di 1, 50, terminati con fiocchi.

ART. 13.

Le bandiere nuove di prima istituzione saranno sempre provvedute ai Corpi dal Ministero della guerra.

Occorrendo però rinnuovazioni e riparazioni all' asta, al drappo, alla fascia, vi provvederà direttamente il Corpo prelevando le stoffe occorrenti dal magazzino dell' amministrazione centrale per perfetta uniformità di tessuto e di colore.

ART. 14.

Nell' occorrenza di distribuzione di bandiere di prima istituzione si osserveranno le norme divisate dai regolamenti.

Il Ministro predetto è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dat. Torino addì 25 Marzo 1860.

VITTORIO EMANUELE

M. FANTI.

R. DECRETO *con cui sono instituiti* cinque Grandi Comandi Militari

---

VITTORIO EMANUELE II, RE DI SARDEGNA, ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro della guerra,
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

ART. 1.

Sono creati *cinque grandi Comandi militari*, i quali avranno da loro dipendenti le truppe ed i Comandi militari di circondario che si trovano nella zona a ciascuno di essi rispettivamente assegnata.

ART. 2.

Il primo Comando avrà il Quartier generale in Alessandria, e comprenderà la divisione militare territoriale attuale di Alessandria colle sotto-divisioni di Novara e Pavia.

Il secondo Comando avrà il suo Quartier generale a Brescia, si estenderà fra il Mincio e l'Adda, e comprenderà le attuali divisioni militari territoriali di Brescia e Cremona.

Il terzo si estenderà tra la Trebbia ed il Panaro, ed avrà il Quartier generale in Parma.

Il quarto si estenderà tra il Panaro ed il Paullo, ed avrà il Quartier generale in Bologna.

Il quinto Comando avrà suo Quartier generale in Torino, e comprenderà l'attuale divisione territoriale di Torino.

Art. 3.

I Comandi generali delle divisioni militari territoriali summentovati sono per ora soppressi. Sono invece per ora mantenute quali sono le divisioni militari territoriali di Savoia, di Genova, di Milano e di Sardegna, come pure la sotto-divisione di Nizza.

Art. 4.

La Toscana col Ducato di Massa e Carrara farà per intanto una sola Divisione militare territoriale.

Il Ministro della guerra darà le istruzioni necessarie, e provvederà con particolari disposizioni alla piena esecuzione del presente Decreto che sarà comunicato alla Corte dei Conti.

Dat. Torino 25 Marzo 1860.

VITTORIO EMANUELE.

M. Fanti.

R. Decreto *con cui l'Esercito attivo vien ordinato in 13 Divisioni attive.*

VITTORIO EMANUELE II, Re di Sardegna, ecc. ecc.

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra,
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Le truppe del Nostro Esercito saranno riunite in Divisioni nel modo seguente: cioè formeranno

La 1.ª	Divisione	le due brigate granatieri.
» 2.ª	id.	le due brigate di Piemonte ed Aosta.
» 3.ª	id.	le due brigate di Cuneo e Pinerolo.
» 4.ª	id.	le due brigate della Regina e di Savona.
» 5.ª	id.	le due brigate di Casale ed Acqui.
» 6.ª	id.	le due brigate di Brescia e Cremona.
» 7.ª	id.	le due brigate di Bergamo e Como.
» 8.ª	id.	le due brigate di Pavia e Siena.
» 9.ª	id.	le due brigate di Pisa e Livorno.
» 10.ª	id.	le due brigate di Pistoia e Ravenna.
» 11.ª	id.	le due brigate di Bologna e Reggio.
» 12.ª	id.	le due brigate di Modena e Forlì.
» 13.ª	id.	le due brigate di Ferrara e Parma.

Art. 2.

I quattro reggimenti di cavalleria di linea, ossiano corazzieri di *Piemonte,* di *Nizza*, di *Savoia*, di *Genova*, forme-

ranno una Divisione di Cavalleria di riserva, divisa in due brigate, formate:

La 1.ª dai corazzieri di Nizza e Piemonte;

E la 2.ª dai corazzieri di Savoia e Genova.

ART. 3.

Le brigate di Savoia e dei Cacciatori delle Alpi rimangono in brigate separate come sono attualmente.

ART. 4.

Particolari disposizioni del Ministro della guerra assegneranno alle mentovate Divisioni i reggimenti di cavalleria, i battaglioni di bersaglieri, le truppe del genio, le batterie d' artiglieria che ne debbono far parte, come pure i capi ed uffiziali di stato maggiore, i funzionarj ed impiegati dell' Intendenza militare e degli altri diversi servizj amministrativi e sanitarj, occorrenti, e provvederanno a tutti i minuti particolari necessarj al pieno eseguimento e compimento del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dat. Torino, addì 25 Marzo 1860.

VITTORIO EMANUELE.

M. FANTI.

R. Decreto *con cui è creato uno Stato Maggiore Generale delle Truppe ordinate in Divisioni.*

VITTORIO EMANUELE II, Re di Sardegna, ecc. ecc.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

È instituito *uno stato maggiore generale* per le truppe ordinate in divisioni, di cui sarà Capo il luogotenente generale *Manfredo Fanti,* conservando tuttavia il portafoglio della guerra.

Art. 2.

Sarà Sotto-capo di questo stato maggiore il maggior generale conte *Petitti*, ora a disposizione del Ministero della guerra.

Art. 3.

Il quadro di tale stato maggiore, ed il personale che ne dovrà far parte, saranno oggetto di speciali disposizioni del Ministro della guerra.

Il Ministro predetto è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto, che sarà registrato presso la R. Corte dei Conti.

Dat. Torino, addì 25 Marzo 1860.

VITTORIO EMANUELE.

M. Fanti.

R. **Decreto** *con cui viene stabilito che i Comandanti dei Circondarj di Torino, Milano, Firenze, Genova e Bologna potranno esser del grado di* Colonnello *o di* Maggior Generale.

VITTORIO EMANUELE II, Re di Sardegna, ecc. ecc.

Sulla proposta del Ministro della guerra,
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

I comandanti militari dei circondarj di Torino, Milano, Firenze, Genova e Bologna potranno essere del grado di Colonnello o di Maggior generale, a norma dei loro servizj, e della loro anzianità.

Nel caso che ve ne sieno di Maggiori generali, il numero dei Colonnelli dello Stato maggiore delle piazze sarà diminuito di altrettanti quanti saranno gli Uffiziali generali comandanti di circondario.

La paga dei Maggiori generali comandanti di circondario sarà di annue di Lire 6400.

Il Ministro predetto è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dat. Torino, addì 25 Marzo 1860.

VITTORIO EMANUELE.

M. Fanti.

VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna,

Di Cipro e di Gerusalemme ec. ec. ec.

Veduto il Reale Decreto del 20 Novembre milleottocentocinquantanove, col quale il Governo è stato autorizzato a guarentire il pagamento, sino alla concorrente di due milioni di lire in rendite, dei prestiti che la Toscana e le altre Province dell' Unione doganale intendevano di contrarre sotto tal garanzia; cioè per un milione e mezzo a favore della Toscana e per l' altro mezzo milione a favore delle Province dell' Unione medesima;

Veduto il Decreto del già Governatore della Province dell' Emilia, in data venti Gennajo milleottocentosessanta per la creazione di una rendita di lire cinquecentomila;

Veduto il contratto in data del ventisei detto mese di Gennajo, col quale il Marchese Gioachino Pepoli, in qualità di Ministro delle Finanze delle Province dell' Emilia, ha alienato una rendita cinque per cento di lire cinquecentomila a favore delle Case bancarie Giulio Belinzaghi di Milano, Raffaelle Rizzoli e Compagnia di Bologna, e David Pietro Adami di Livorno, da

emettersi con decorrenza dal 1.° Gennajo 1860, mediante titoli al portatore da lire venticinque, cinquanta, cento, duecentocinquanta, cinquecento e mille di rendita, nella proporzione convenuta; il pagamento di quale complessiva rendita venne nell'atto stesso d' alienazione guarentito dal Governo Nostro a senso del precitato R. Decreto 20 Novembre 1859;

Veduto il R. Decreto del 18 andante mese di Marzo, in virtù del quale le Province dell' Emilia furono ammesse a far parte integrante dello Stato dalla data del Decreto stesso;

Sulla proposizione del Ministro delle finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La rendita cinque per cento di lire cinquecentomila, creata per Decreto del già Governatore delle Province dell' Emilia del venti Gennajo milleottocentosessanta, alienata per atto di convenzione del ventisei stesso mese a favore delle Case bancarie Giulio Belinzaghi di Milano, Raffaele Rizzoli e Compagnia di Bologna, e David Pietro Adami e Compagnia di Livorno, e guarentita pel pagamento dal Governo nell' atto stesso d' alienazione in forza del Decreto del venti Novembre milleottocentocinquantanove, sarà inscritta sul gran Libro del debito pubblico dello Stato in aggiunta al debito di creazione 7 Settembre 1848.

Art. 2. Sono applicabili a questa ulteriore emissione di rendita le stesse regole per la sua estinzione, e le altre disposizioni vigenti per quella summentovata del 7 Settembre 1848, ad eccezione di quanto è col presente stabilito.

Art. 3. L' anzidetta rendita avrà la decorrenza del semestre in corso, cioè dal primo andante Marzo, e sarà emessa mediante cedole al portatore da lire venticinque, cinquanta, cento, duecentocinquanta, cinquecento e mille, nella proporzione convenuta nel citato atto di alienazione del 26 Gennajo 1860, e l' interesse semestrale dovuto ai termini del medesimo pei mesi di Gennajo e Febbrajo ultimi scorsi, sarà pagato mediante rilascio di un Buono al portatore.

Art. 4. Le cedole al portatore da emettersi per questa nuova creazione di rendita avranno annessi i vaglia relativi ai sette ultimi semestri, che rimangono a compimento del corrente quinquennio, alla cui scadenza saranno, sulla presentazione delle medesime, rimessi nuovi titoli corredati di nuova serie di vaglia.

Le stesse cedole vanno esenti per la prima emissione dal pagamento del dritto del bollo.

Art. 5. Le cedole al portatore del debito redimibile 7 Settembre 1848 avranno d' or innanzi la forma delle cedole al portatore del debito dodici-sedici Giugno milleottocentoquarantanove, salvo il colore della carta, che per le prime continuerà ad essere giallognolo, e porteranno sul rovescio la traduzione del testo italiano in testo francese, in conformità dell' unito Modulo.

Conseguentemente, le cedole al portatore da rilasciarsi tanto per la presente, quanto per altre successive emissioni, come pure quelle che si rilasceranno per trapassi e conversioni, saranno spedite nella nuova forma come sopra determinata.

Art. 6. Le cedole nominative del debito 7 Settembre 1848 continueranno ad essere stampate nella forma già stabilita; ma porteranno sul rovescio, cioè sulla quarta facciata, i compartimenti semestrali per l' annotazione dei relativi pagamenti.

Art. 7. Il pagamento semestrale delle rendite del debito 7 Settembre 1848, la cui scadenza ha luogo con tutto Febbrajo e con tutto Agosto, si opererà al primo di Marzo ed al primo di Settembre d' ogni anno presso la Cassa dell' Amministrazione e presso le altre Tesorerie dello Stato.

Art. 8. Pel servizio della rendita di cui all' Articolo 1, e per quello della relativa estinzione, è fatta sulla Tesoreria generale dello Stato, incominciando dal primo Marzo 1860, l'annua assegnazione di lire seicentomila cioè:

Pel servizio della rendita	L.	500,000
Pel servizio dell'estinzione in ragion dell'uno per cento del capitale nominale della rendita.	»	100,000
Totale eguale .	L.	600,000

È pure assegnato sulla Tesoreria generale predetta il fondo occorrente pel pagamento del prorata degli interessi relativi ai mesi di Gennajo e Febbrajo ora scorsi, di cui all' Art. 3.

Art. 9. La spesa riferibile all' anno 1860 pel servizio della rendita suddetta e dell' estinzione relativa verrà inscritta nel Bilancio delle antiche Province del Regno in aggiunta a quella già ivi stanziata per il debito di creazione 7 Settembre 1848.

L' assegnazione però fatta nel Bilancio 1860 delle Province dell' Emilia pel servizio della rendita creata col Decreto del già Governatore di quelle province in data 20 Gennajo p. p., e per quello dell' estinzione, è mantenuta, ed il relativo ammontare sarà versato al Tesoro Sardo ed inscritto in apposita categoria del Bilancio attivo delle antiche Province del Regno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì ventotto Marzo milleottocentosessanta.

VITTORIO EMANUELE.

F. S. Vegezzi.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Visto il Nostro Decreto del 18 Marzo 1860 che dichiara parte integrante dello Stato le Provincie dell' Emilia;

Visto il Nostro Decreto del 22 Marzo 1860 che dichiara parte integrante dello Stato le Provincie della Toscana;

Visto il Decreto nostro del 4 Marzo 1860 che ristabilisce nei gradi loro i militari privati d' impiego per titolo politico dal Governo austriaco, e li ammette al conseguimento di una pensione;

Visto il Nostro Decreto in data pure del 4 Marzo 1860 che ammette le vedove e gli orfani dei militari privati d' impiego per titolo politico dal Governo austriaco al conseguimento di una pensione o di un sussidio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Ministro della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Agl' individui delle antiche e nuove Province dello Stato, i quali, militando al servizio del Governo Pontificio, e dei cessati Governi Granducale di Toscana e Ducali di Modena e Parma, incorsero, per titolo meramente politico, nella perdita del loro impiego, sono rese estensive le disposizioni contenute nel primo dei due Decreti 4 Marzo sopra citati.

Art. 2. Sono egualmente rese estensive le disposizioni contenute nel secondo dei mentovati Nostri Decreti 4 Marzo 1860, alle vedove ed agli orfani dei militari menzionati nel precedente articolo.

Art. 3. Le disposizioni del presente Decreto saranno presentate al Parlamento nella prossima sessione per essere convertite in Legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino li 29 Marzo 1860.

VITTORIO EMANUELE.

M. Fanti.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Visti i Nostri Decreti delli 18 e 22 Marzo coi quali le Provincie dell' Emilia e della Toscana sono aggregate ai Nostri Stati;

Visto l' art. 3 della Legge Consolare del 15 Agosto 1858 e la Tabella A annessa al Regolamento approvato col Nostro Decreto del 16 Febbrajo 1859;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

Sono aboliti dal giorno d' oggi i Nostri Consolati in Bologna e Livorno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, il primo Aprile 1860.

VITTORIO EMANUELE.

C. CAVOUR.

Officiale di S. E. il Governator generale al Prefetto di Firenze del 2 Aprile 1860.

Illustrissimo Signore

Nell' anno 1858 venne promossa in Firenze una nobile impresa alla quale non mancò il pubblico favore. Per mezzo di una volontaria Associazione si volle sodisfare il voto di tanti secoli, decorando con una facciata rispondente al gran concetto di Arnolfo e di Brunellesco, il nostro maraviglioso Tempio di Santa Maria del Fiore. La guerra nazionale e le mutate sorti della Toscana, contrastarono il progresso di questa Associazione, non così però da spegnerla affatto, come si rileva dalle esigue ma continue offerte che sempre si fanno dai più zelanti Collettori alla Cassa di Risparmio.

Ora che la Toscana ha definito i suoi destini, ed entra fiduciosa e plaudente nella nuova vita nazionale, è mio pensiero di ridestare l' Impresa della facciata di S. Maria del Fiore, e ponendola sotto il patrocinio del Re, darle un nuovo prestigio ed assicurarle la cooperazione dei cittadini. Più fausto momento della prossima venuta di Sua Maestà non si potrebbe desiderare per riprendere l' opera interrotta e per inaugurarla degnamente. La Religione ed il patriottismo ispirarono i nostri maggiori ad innalzare questo Tempio, che forma l' ammirazione del mondo; uguali sentimenti debbono ispirare noi a condurlo a compimento.

Per colorire questo mio disegno mi occorrono informazioni precise sullo stato in cui trovasi oggi l' Associazione, sul valore delle somme raccolte, sulle intenzioni del Comitato promotore. So bene che il Governo non ebbe fin qui nessuna diretta intro-

missione nell' impresa, nè io intendo di uscire da questo prudente riservo; ma credo al tempo stesso che sia mio dovere di richiamare oggi la pubblica attenzione sopra un' opera quasi abbandonata, e di eccitare i cittadini a riprenderla.

Ora che le glorie municipali sono fatte patrimonio della Nazione risorta, dobbiamo più che mai studiarci di mantenerle, anzi le accresceremo. E delle glorie italiane auspice degnissimo è il nostro Re Vittorio Emanuele, il quale coll' indipendenza rivendicata tutte ha saputo illustrarle di nuova e splendida luce.

Attendo dalla S. V. con la maggiore sollecitudine le desirate informazioni, unitamente alle proposte che crederà più convenienti per riuscire al fine che ho esposto.

Accolga il sentimento del mio profondo ossequio.

Il Governatore Generale
delle Province della Toscana
B. Ricasoli.

NOI EUGENIO DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE IN TOSCANA

PER S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Considerando che dopo l' introduzione in Toscana della lira italiana come unica moneta legale le inscrizioni nominative di rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico, convertite nel nuovo sistema, presentano nella maggior parte frazioni della nuova unità monetaria, e che per ciò cessa affatto di avere oggetto la disposizione del Decreto de' 3 Novembre 1852, colla quale, nella veduta di evitare le frazioni, fu prescritto che le dette inscrizioni non potessero procedere che per multipli di lire trenta toscane.

Considerando che conviene pure di mettere in armonia col nuovo sistema monetario tanto il diritto di registro degli Atti di cessione della rendita, quanto la Tariffa degli emolumenti dell' Uffizio del Debito Pubblico annessa al Regolamento de'16 Maggio 1853;

Sulla proposta del Governatore Generale delle Province di Toscana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il disposto del Decreto de' 3 Novembre 1852, col quale non si permette che le inscrizioni nominative della rendita 3 per cento creata col Decreto medesimo procedano diversamente che per somme multiple di lire trenta toscane, è abolito.

Art. 2. D'ora innanzi le dette inscrizioni potranno comprendere qualsivoglia somma espressa tanto in unità intere che in frazioni di lira italiana, purchè queste frazioni non contengano che diecine intere di centesimi.

Art. 3. Il diritto fisso di registro al quale sono soggetti gli atti di cessione della rendita sarà di una lira italiana.

Art. 4. Alla Tariffa degli emolumenti che si percipono dall'Ufizio del Debito Pubblico annessa al Regolamento de' 16 Maggio 1853, è sostituita quella unita al presente Decreto.

Art. 5. Il Governatore Generale delle Province di Toscana è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li tre Aprile milleottocentosessanta.

EUGENIO DI SAVOJA.

Il Governatore Generale
delle Province della Toscana
B. Ricasoli.

TARIFFA

degli emolumenti da percipersi dall' Ufizio del Debito Pubblico approvata con Decreto del 3 Aprile 1860.

Art. 1. Per ogni ricerca e per ogni volume che occorra esaminare sul Gran Libro del Debito Pubblico sarà corrisposto il diritto di centesimi venticinque.

Art. 2. Per ogni Certificato di rendita nominativa l'emolumento è fissato ad una lira italiana oltre ai diritti dell' articolo precedente, qualora, prima di emettere il Certificato, abbiano avuto luogo delle ricerche.

Art. 3. Per ogni voltura di rendita nominativa da farsi sul Gran Libro sarà pagata una lira italiana.

Art. 4. È fissato pure ad una lira italiana l'emolumento per ogni Certificato al portatore che si voglia cambiare in iscrizione nominativa.

Art. 5. Nelle conversioni di inscrizioni nominative in rendita al portatore sarà corrisposto l'emolumento di una lira italiana per ogni Certificato al portatore che debba rilasciarsi dall' Ufizio del Debito Pubblico.

NOI EUGENIO DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE IN TOSCANA

PER S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Considerando come da una troppo lata interpetrazione data dai Tribunali all' Art. 114 della Legge doganale del 19 Ottobre 1791 risenta notabile danno la Finanza, e vadano impunite le frodi:

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato:

Sulla proposta del Governatore generale delle Province di Toscana:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L' arresto fatto dagli Agenti doganali di merci non gabellate, regolarmente constatato da processo verbale, esclude i frodatori dal benefizio concesso dall' art. 114 della Legge del 19 Ottobre 1791 a chi fa spontanea denunzia delle merci introdotte in frodo, ed offre alla Dogana il pagamento della gabella a cui vanno soggette.

Art. 2. Il Governatore Generale delle Province di Toscana è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li quattro Aprile milleottocentosessanta.

EUGENIO DI SAVOJA.

Il Governatore Generale
delle Province della Toscana
B. Ricasoli.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I Costruttori navali di seconda classe potranno da ora innanzi costruire navi dall' infima portata sino alla capacità di centocinquanta tonnellate.

I Maestri carpentieri avranno facoltà di costruire bastimenti non maggiori della portata di venticinque tonnellate.

Art. 2. Gli aspiranti al grado di Costruttore navale di prima classe saranno ammessi a subire gli esami per ottenere le patenti, purchè abbiano compiuto il ventiduesimo anno di età.

Per gli aspiranti al grado di Costruttore di seconda classe sarà richiesta soltanto l' età di ventun' anno compiti.

Art. 3. L'Art. 38 del Regolamento per la Marina mercantile in data 13 Gennajo 1827, gli articoli 15, 16, 20 e 24 del Regolamento sui Cantieri navali in data 9 Settembre 1846 e l'art. 2 del R. Decreto 20 Agosto 1859 circa l'ammissione agli esami da Costruttore navale, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Torino addì quattro Aprile milleottocentosessanta.

VITTORIO EMAMUELE.

C. Cavour.

NOI EUGENIO DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE IN TOSCANA

PER S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Visto l' artiicolo 5 del Decreto Reale in data del 25 Marzo ultimo perduto, col quale viene ordinato che a ciascuno dei rami di Governo e di pubblica amministrazione di competenza respettivamente dei cessati Ministeri dell' Interno, di Grazia e Giustizia, degli Affari Ecclesiastici, delle Finanze Commercio e Lavori pubblici, e della Pubblica Istruzione, debba presiedere un Direttore sotto la dipendenza immediata del Governatore Generale della Toscana;

Sulla proposizione del Governatore Generale, e previo l' assenso di che nell' articolo 6 del citato Reale Decreto,

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Art. 1. Sono nominati alle varie Sezioni di Governo e di pubblica amministrazione come Direttori, sotto la immediata dipendenza del Governatore,

Per gli affari di Giustizia e Grazia

Avvocato Casimiro Isolani, attuale Regio Procuratore Generale alla Corte Regia di Firenze.

Per gli affari Ecclesiastici

Dott. Lorenzo Nelli, Regio Procuratore al Tribunale di Prima Istanza di Firenze.

Per gli affari delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici

Sansone d' Ancona, Deputato al Parlamento nazionale.

Per gli affari della Istruzione Pubblica interinalmente

Avvocato Marco Tabarrini, Consigliere di Stato in servizio ordinario.

Art. 2. Tutti gli affari che erano di competenza del cessato Ministero dell' Interno sono devoluti completamente al solo Governatore Generale.

Art. 3. Il Governatore Generale della Toscana è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li cinque Aprile milleottocentosessanta.

EUGENIO DI SAVOIA.

Il Governatore Generale
delle Provincie della Toscana
B. Ricasoli.

IL GOVERNATORE DELLA TOSCANA

Considerando come la convocazione dei Consigli distrettuali fatta per il dì sedici del corrente mese coincida appunto con la venuta di S. M. il Re Vittorio Emanuele;

Considerando come in così fausta occorrenza i Cittadini non debbano trovare impedimento nei loro ufficj, che li trattenga dal partecipare alle solenni accoglienze che la Toscana prepara al suo Re,

ORDINA:

Art. 1. La convocazione dei Consigli distrettuali sarà trasferita al dì 30 Aprile, e la susseguente convocazione dei Consigli compartimentali al dì 21 Maggio.

Art. 2. I Prefetti provvederanno all' esecuzione della presente Ordinanza.

Li sei Aprile milleottocentosessanta.

Il Governatore Generale
delle Province della Toscana
B. RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Sulla proposta del Ministro, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

ARTICOLO 1.

§ 1.° La divisa della *fanteria di linea*, eccettuatine i Granatieri, d' ora innanzi sarà *una stessa e sola* per tutto l' esercito.

§ 2.° Tale divisa consterà bensì di una tunica di panno turchino scuro, tale quanto alla forma ed alle dimensioni che infin qui era stabilita, se non che:

a) Avrà la goletta di *velluto nero*, ornata alla base ed ai due lati anteriori, di una pistagna scarlatta:

b) Sarà ornata della stessa oradetta pistagna lungo la linea di abbottonatura sul petto, alle mostre alle saccoccie, ed alle mostre alle maniche, sulle quali sarà *una lingua pure di velluto nero a tre punte* corrispondenti ai bottoni, ornata similmente della mentovata pistagna.

§ 3.° I bottoni continueranno ad essere in metallo bianco coll' impronta del numero assegnato a ciascun reggimento.

§ 4.° Tutta la fanteria di linea farà uso d'ora innanzi di cravatta in *lana scarlatta,* ornata di pistagna bianca, invece di cravatta in lana nera.

§ 5.° I sott' uffiziali, caporali e soldati della fanteria stessa adopereranno in gran montura, tanto sulla tunica, quanto sul cappotto, *spallini in lana rossa,* conformi al modello dal Ministero approvato.

I berretti da fatica saranno conformi anche al modello per tal fine approvato.

§ 6.° Il cappotto, i pantaloni, i keppy, e tutte le altre parti della montura e del corredo, continueranno ad essere tali che fin qui erano determinati, se non che le mostre al cappotto saranno in *velluto nero,* ornate di pistagna scarlatta.

Le nappe del keppy saranno *rosse* col disco *turchino* e numero *rosso.*

ARTICOLO 2.

§ 7.° I quattro reggimenti Granatieri conserveranno la stessa attuale loro divisa e montura; se non che:

1.° Faranno uso, tanto sulla tunica, quanto sul cappotto, di spallini in lana rossa come la rimanente fanteria;

2.° Sul keppy useranno tutti la nappa *rossa* col disco *turchino* in mezzo a cui il numero *rosso.*

§ 8.° I Bersaglieri, la Cavalleria, l' Artiglieria, il Genio, il Corpo d' amministrazione, il Treno e generalmente tutti gli altri Corpi dell' Armata conserveranno le stesse loro divise attuali senza alterazione.

Il Ministro predetto è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dat. Torino addì 9 Aprile 1860.

VITTORIO EMANUELE.

M. Fanti.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Visti i Nostri Decreti delli 18 e 22 dello scorso mese di Marzo, con cui le Province dell' Emilia e della Toscana vennero annesse ai nostri Stati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le navi a vela ed a vapore nei porti e spiagge dell' Emilia e della Toscana sono assoggettate alle discipline in materia sanitaria marittima vigenti nelle antiche province del Regnó.

Art. 2. Gli Agenti ed Impiegati di Sanità marittima di qualunque grado nel littorale dell' Emilia e della Toscana hanno, come quelli delle antiche Province del Regno, immediata dipendenza dalla Direzione Generale di Sanità marittima sedente in Genova.

I Consoli, Vice-Consoli e Delegati della Marina mercantile nel suddetto littorale, per la parte ai medesimi commessa nel disimpegno del servizio sanitario marittimo, dipendono egualmente dalla Direzione Generale della Sanità marittima che ha sede in Genova.

Art. 3. La circoscrizione degli Uffizj di Sanità marittima nei diversi scali d'approdo del littorale dell'Emilia e della Toscana sarà determinata con successivi provvedimenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì nove Aprile milleottocentosessanta.

VITTORIO EMANUELE

CAVOUR.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Visti i nostri Decreti delli 18 e 22 dello scorso mese di Marzo, con cui le Province dell' Emilia e della Toscana vennero annesse ai nostri Stati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È applicato alla marina mercantile dell' Emilia e della Toscana il sistema di amministrazione in vigore per la marina mercantile delle antiche province del Regno.

La circoscrizione delle Direzioni Consolari da istituirsi nel littorale dell' Emilia e della Toscana sarà fissata con successivi provvedimenti.

Art. 2. I bastimenti della marina mercantile di quelle nuove province inalbereranno la bandiera stabilita per gli altri basti-

menti nazionali, e saranno al paro dei medesimi muniti delle stesse carte di bordo.

La spedizione delle nuove carte di bordo in sostituzione di quelle di cui sono ora muniti avrà luogo senza costo di spesa.

Art. 3. La marineria dell' Emilia e della Toscana sarà inscritta in appositi registri, e ad ogni individuo ne sarà rilasciato gratuitamente un estratto, nel quale si annoteranno tutti i movimenti di navigazioue.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì nove Aprile milleottocentosessanta.

VITTORIO EMANUELE

C. Cavour.

Circolare ai Governatori Prefetti, e Sotto-Prefetti.

Illustrissimo Signore

I Decreti del 25 Aprile 1851 e 16 Novembre 1852, i quali attribuivano alle Autorità di Polizia poteri eccezionali, e competenze proprie dell'Autorità Giudiciaria, sono assolutamente incompatibili coi principj consacrati dallo Statuto fondamentale, e debbono perciò considerarsi come virtualmente abrogati, ora che la Toscana fa parte integrante del Regno.

Ella comprende quindi come l' ufficio delle Magistrature di Polizia debba d' ora innanzi esser circoscritto nei limiti dell' azione meramente preventiva tracciati nella prima parte del Regolamento del 22 Ottobre 1849, conservata dal successivo Decreto del 20 Giugno 1853.

Non per questo ha da credersi che la Polizia resti disarmata dei poteri necessarii per provvedere alla conservazione della pubblica tranquillità. Ristretta nei suoi naturali confini, la sua azione sarà più efficace, perchè più legittima e rispettata. Occorre però a quest' effetto che le Autorità governative si penetrino del bisogno di raddoppiare di zelo e di energia nell' esercizio dei loro difficili doveri, adoperando alacremente a tutela dell' ordine tutti i mezzi d' influenza e di prevenzione di cui possono disporre, e accordando intiera la loro cooperazione alle Autorità giudiciarie, cui solo spetta la repressione dei delitti.

La prego a volere uniformarsi a queste istruzioni, cui potrà dare più amplo e particolareggiato sviluppo nel raccomandarne la esecuzione alle Autorità da lei dipendenti.

Intanto ho l' onore di segnarmi con ossequio distinto

Li 10 Aprile 1860.

Il Governatore Generale
delle Province della Toscana
B. Ricasoli.

Circolare del Ministero della Guerra.

Illustrissimo Signore

Con Decreto in data di ieri S. M. si è degnata di prescrivere, che la divisa della fanteria di linea, ad eccezione delle brigate di granatieri, le quali conservano l'attuale loro divisa, sia una stessa e sola per tutto l'esercito nel modo indicato dal summentovato regio Decreto.

La nuova divisa sarà osservata a far tempo dal 1.° del prossimo mese di Giugno; intanto ne faranno uso fin d'ora gli ufficiali nuovi promossi, e generalmente tutti i militari cui tocchi cambiarla per promozione e trasferta da uno ad altro Corpo.

Il corpo dei Bersaglieri, la Cavalleria, l'Artiglieria, il Genio, il corpo d'Amministrazione, i Cacciatori franchi, il corpo del Treno, e generalmente tutti gli altri corpi dell'armata conserveranno le stesse loro divise attuali senza alterazione.

Trasmetto pertanto copia del citato reale Decreto alla S. V. Illustrissima per occorrente sua intelligenza, e perchè, per quanto la concerne, le piaccia curarne l'eseguimento.

Torino, 10 Aprile 1860.

Il Ministro della Guerra
FANTI.

Circolare del Ministero della Guerra

Medaglia commemorativa della Campagna 1859.

S. M. l' imperatore dei Francesi si è degnato di concedere la medaglia commemorativa della campagna d' Italia ai militari del R. esercito che presero parte alle relative operazioni, e premendo quindi che la distribuzione delle medaglie in discorso abbia luogo colla maggiore regolarità possibile, io ho determinato quanto segue:

1.° La medaglia commemorattva francese è devoluta (salve le eccezioni più sotto indicate) ai militari cui compete l'annotazione della campagna del 1859, vale a dire:

a) Che si trovarono presenti ai battaglioni, squadroni o batterie attive nello spazio di tempo dal primo Maggio a tutto il 13 Luglio 1859, ancorchè non si sieno costantemente trovati presenti in tutto intero tale spazio di tempo, ma soltanto in parte di esso.

b) Che si trovavano nelle fortezze di Casale e di Alessandria all' epoca dell' invasione austriaca, vale a dire dal primo Maggio al 4 Giugno, giorno della battaglia di Magenta.

2.° Sarà formato e trasmesso a questo Ministero non più tardi del 10 Maggio prossimo uno specchio nominativo in doppio esemplare, conforme all'annesso modello, dei militari a cui, a seconda delle norme suddivisate, compete la medaglia commemorativa cioè:

a) Dai Comandanti dei reggimenti di fanteria e di ca-

valleria e della brigata cacciatori delle Alpi, per gli ufflziali caporali e soldati dei reggimenti e brigata respettivi.

b) Dal comandante generale del corpo reale di artiglieria, per gli ufficiali, i sott' uffiziali, i caporali ed i soldati dell' arma, non che pel personale contabile d' artiglieria.

c) Dal Comandante Generale del Real Corpo di Stato-Maggiore, per gli uffiziali d' ogni grado che erano addetti alle divisioni dell' armata.

d) Dal Presidente del Consiglio superiore del Genio militare per gli uffiziali d'ogni grado dell'Arma, per i sott' uffiziali, caporali e soldati, non che del reggimento zappatori, e pel personale contabile per gli aiutanti ed aspiranti aiutanti del Genio militare.

e) Dai Comandanti dei corpi del treno d' armata, dei bersaglieri e d' amministrazione, per gli uffiziali ed i soldati del Corpo rispettivo.

f) Dal Comandante il corpo dei carabinieri Reali per gli uffiziali i sott' uffiziali ed i carabinieri dell' Arma.

g) Dall' Intendente generale d' Armata, pei personali amministrativi da esso dipendenti.

h) Dal Presidente del Consiglio superiore militare di sanità pel personale sanitario o farmaceutico addetto agli spedali ed ambulanze.

3.° Negli Specchi summentovati non saranno compresi coloro che siano stati soggetti a condanne per reati militari commessi durante la campagna, o per mancanze tali commesse durante la medesima per cui siano stati mandati al Corpo franco.

4.° Saranno proposti per la medaglia non solo gl' individui attualmente presenti sotto le armi, ma quelli eziandio che si trovino in congedo illimitato, od in altre posizioni, o furono congedati, giubbilati, o riformati, purchè ancora viventi.

5.° I militari aventi diritto alle medaglie commemorative, i quali dopo la campagna transitarono in altro Corpo, saranno compresi nell' elenco del corpo col quale fecero la campagna,

e non in quello del Corpo a cui furono posteriormente trasferiti.

6.° Delle due copie dello Specchio una sola sarà firmata: l'altra, dovendo servire a formare l' elènco generale che sarà inviato in Francia, occorrerà sia scritta colla maggiore diligenza possibile, e non avrà sottoscrizione.

Io prego la S. V. di provvedere, in quanto concerne le truppe ed i personali da Lei dipendenti, per l' eseguimento delle presenti disposizioni, al quale oggetto io Le volgo l' occorrente numero di stampati.

Torino li 12 Aprile 1860.

Il Ministro della Guerra
M. Fanti.

Proclama del Governator Generale ai Popoli della Toscana

POPOLI DELLA TOSCANA!

Posso alfine annunziarvi un faustissimo avvenimento promettitore di più grandi felicità per voi e per l' Italia tutta. Sarà in breve tra voi il vostro Re, il Re del Regno Italiano.

Noi Popoli emancipati, raccogliendoci unanimi e risoluti intorno al RE prode e leale, fondammo colla nostra unione l' Indipendenza d' Italia, ponemmo le fondamenta della Nazione, assicurammo col riposo d'Europa i diritti e le prerogative della dignità e della civiltà umana.

Questo Regno Italiano, Arca sacra delle speranza della Patria, fu l' opera del senno, della concordia, della perseveranza, della fortezza dei Popoli Italici. L' Arca sacra non dev' essere abbandonata a mezzo il suo cammino inonorata e deserta. Circondata e difesa or più che mai da quelle virtù, ella dee levarsi splendida agli occhi di tutti, presidio e tutela della civiltà comune intorno a cui si rannodino per pugnare contro qualsiasi nemico tutti i figli d' Italia.

VITTORIO EMANUELE è la mano del Signore per questa grand' Opera Nazionale: EGLI che dei destini della Patria è vindice, custode e campione.

Popoli della Toscana! sorgete all' altezza del vostro RE, e fate vostro dovere e gloria vostra di essergli cooperatori fedeli e sapienti nel compimento della grandezza d' Italia.

Vegga EGLI in voi, e ne gioisca, i frutti delle virtù politiche e civili, che fin quì vi condussero a glorioso porto, ed abbia la certezza cara al SUO cuore che, in esse perseverando, direte un giorno coi Popoli fratelli e con LUI — L' Italia è opera degl' Italiani!

Firenze, li 12 Aprile 1860.

Il Governatore Generale
delle Provincie di Toscana
B. Ricasoli.

NOI EUGENIO DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE IN TOSCANA

PER S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Visto il Decreto del R. Governo della Toscana in data del 9 Gennaio 1860, col quale venne approvato il Regolamento della Camera di Commercio di Livorno;

Visto l'art. 17 del Regolamento stesso;

Nell'interesse del Contenzioso commerciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È data facoltà alla Camera di Commercio di Livorno di nominare i Periti di Scrittura, o Ragionieri, ai quali soltanto, e non ad altri, potranno esser commessi dal Tribunale di Prima Istanza di Livorno le perizie nelle questioni commerciali.

La nomina dei Periti dovrà esser fatta dalla Camera nel mese di Novembre di ogni anno; e l'elenco dei Periti deve essere rimesso al Tribunale di Prima Istanza di Livorno dentro la prima decade di Dicembre al più tardi.

Art. 2. Il presente Decreto si intenderà promulgato mediante l'inserzione nel *Monitore toscano,* e col deposito di una copia firmata dai Direttori delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e di Giustizia e Grazia, nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di Livorno.

Art. 3. I Direttori delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e di Giustizia e Grazia sono incaricati, ognuno nella parte che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto, che avrà effetto a contare dal primo Maggio prossimo.

Dato in Firenze li quattordici Aprile milleottocentosessanta.

EUGENIO DI SAVOJA.

Il Governatore Generale
delle Provincie della Toscana
B. RICASOLI.

NOI EUGENIO DI SAVOJA CARIGNANO

LUOGOTENENTE IN TOSCANA

PER S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Volendo solennizzare il fausto arrivo di S. M. VITTORIO EMANUELE II, Nostro RE.

Sulla proposizione del Governatore Generale delle Province della Toscana

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il giorno sedici del corrente Mese di Aprile è dichiarato Feriato solenne in Firenze e Livorno per tutti gli effetti legali, non escluso quanto si riferisce al protesto delle Cambiali.

La Direzione degli Affari di Giustizia e Grazia è incaricata della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li quattordici Aprile milleottocentosessanta.

EUGENIO DI SAVOJA.

Il Governatore Generale
delle Province della Toscana
B. RICASOLI.

Circolare ai Gonfalonieri

Illustrissimo Signore

La Toscana uscendo dalle strettezze di un Governo Municipale, ed allargando i suoi confini con quelli del Regno Italico, è già fatta segno alle sollecitudini del RE, il quale saviamente intende a che tutte le province del nuovo Stato cospirino allo svolgimento dei grandi interessi nazionali. Le condizioni svariatissime che la natura diede alle diverse province Italiane, sono cagione che ciascuna vantaggiando se stessa possa in particolar modo giovare al bene comune; e ad un Governo sapiente è agevole operare in guisa che la Nazione ritrovi in se tutte le forze che le abbisogna.

Ora che l'Italia ha necessità di porsi in compiuto assetto di guerra per difendere la propria indipendenza, prendono grande importanza le razze dei Cavalli, essendo molto conveniente che l'esercito nazionale possa fornirsi anco in questo coi prodotti dello Stato. La Toscana ha molte felici condizioni per migliorare ed accrescere il bestiame cavallino, ed il RE che già fece prova della bontà dei cavalli toscani nella guerra del 1848 e nella recente, ha volto subito il suo pensiero a questo argomento di civile e militare economia.

Ma per avere un giusto concetto di ciò che sia la Toscana nella produzione dei Cavalli, e di ciò che possa divenire, occorre innanzi tutto conoscere il numero e la qualità del bestiame cavallino che oggi possiede. A questo fine sodisfacendo ad una

espressa ingiunzione di S. A. REALE il PRINCIPE LUOGOTENENTE accompagno alla S. V. un Prospetto nel quale sotto le respettive indicazioni la prego a porre le cifre raccolte colla maggiore possibile accuratezza nella sua Comunità.

Quanto prima la S. V. potrà adempire questo incarico del quale non le sfuggirà l' importanza, tanto più meriterà del nostro RE, e giustificherà la mia fiducia.

Mi pregio frattanto di professarmi ec.

Di VS. Illustrissima

Li 14 Aprile 1860.

Devotissimo Servitore
B. RICASOLI.

PROSPETTO *del Bestiame Cavallino e Mulino della Comunità di*

	NUMERO						NUMERO TOTALE	OSSERVAZIONI
	DELLE		DEGLI	DEI		DEI		
	CAVALLE DA CORPO AL DI SOPRA DI TRE ANNI	CAVALLE AL DI SOTTO DEI TRE ANNI	STALLONI	CAVALLI SOTTO I TRE ANNI	CAVALLI DOMATI AL DI SOPRA DI TRE ANNI	MULI E MULE		

NB. Si desidera nelle Osservazioni conoscere la razza degli Stalloni.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Visto le Sovrane determinazioni del primo Marzo 1836 e 25 Marzo 1847, colle quali fu instituita una medaglia destinata a ricompensare le azioni generose compiute dalla gente di mare verso persone in pericolo di naufragare;

Considerato essere conveniente che quel distintivo sia in oggi reso più conforme, tanto nelle dimensioni che nelle impronte che lo caratterizzano, a quelli che si concedono pel valor militare e civile, e venga esteso anche ad altre classi di cittadini che si distinguono nelle stesse azioni generose;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La medaglia destinata a ricompensare gl' individui che si distinguono per atti di coraggio, e col rischio della pro-

pria vita, verso di persone pericolanti in mare, sarà d'oro o d'argento ed avrà il diametro di millimetri trentatre.

La medaglia in oro sarà accordata in ricompensa delle azioni più segnalate.

Art. 2. Sopra un lato sarà effigiata la croce di Savoia con intorno il motto: *Al valore di Marina*; e sull' altro sarà inciso in mezzo a due rami di quercia il nome del rimeritato, con indicazione del luogo e del giorno in cui è seguita l' azione.

Art. 3. Il nastro, al quale sarà appesa, avrà la dimensione di trentasei millimetri, e sarà di colore azzurro, con due piccoli filetti in bianco ai lati, uno di millimetri tre, l' altro di un millimetro.

Art. 4. Il decorato potrà fregiarsi di detto distintivo nella stessa guisa che è stabilito per le medaglie al valore militare e civile.

Art. 5. Farà fede del conferimento un decreto rilasciato d'ordine Nostro dal Ministro della Marina, in cui sarà specificata l' azione premiata ed il giorno e luogo nei quali avvenne.

Art. 6. Le persone, a cui verrà accordata, la riceveranno in modo solenne dall' Autorità civile o militare, a seconda dei casi, e giusta quanto sarà in proposito determinato dal prefato Nostro Ministro.

Art. 7. I documenti constatanti l' azione generosa che dà luogo ad una tale ricompensa, dovranno pervenire al Ministero non più tardi di tre mesi dal giorno in cui fu operata, salvi i casi eccezionali, e nelle circostanze che venga compita in mari lontani ed all' estero.

Il Consiglio consultivo per la Marina mercantile, ovvero il Congresso permanente della Marina militare, saranno, a seconda dei casi, chiamati ad esaminare i titoli delle persone additate come meritevoli di ricompensa per le azioni generose contemplate nel presente Decreto, ed a fare al Ministero le relative proposte.

Art. 8. Verrà irremissibilmente privato dell' onorifico distin-

tivo della medaglia colui che per qualsiasi motivo venisse condannato a pena infamante.

Sarà parimente tolto questo distintivo di onore a colui che sarà incorso nella contravvenzione di cui all' art. 15 della Legge penale per la Marina mercantile 13 Gennajo 1827, ed al N. 8.° dell' art. 685 del Codice penale comune in data 20 Novembre 1859, ricusando di adoperarsi in soccorso delle persone pericolanti per cagione di naufragio, d' inondazione, d' incendio o d'altra calamità.

Cesserà finalmente la facoltà di fregiarsi della medaglia a quel militare o marinaro del Corpo R. Equipaggi che ne fosse insignito, nel caso di passaggio nel Corpo franco o di condanna ad altra pena eccedente sei mesi di carcere, e sarà quindi da Noi determinato se l' individuo stato sottoposto a tale castigo meriti o no di essere riammesso successivamente al godimento del perduto favore.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Torino, addì 15 Aprile 1860.

VITTORIO EMANUELE.

C. Cavour.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato l' annesso Regolamento per la Suprema Corte di Cassazione, visato d' ordine Nostro dallo stesso Guardasigilli.

Questo Regolamento avrà vigore il 1.° del prossimo mese di Maggio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Torino, addì 15 Aprile 1860.

VITTORIO EMANUELE.

G. B. CASSINIS.

REGOLAMENTO PER LA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

DISPOSIZIONI DI PROCEDURA.

Art. 1. Gli Avvocati non residenti in Milano, ove non facciano l' elezione di domicilio prescritta dal primo alinea dell' art. 602 del Codice di Procedura Civile, debbono, sottoscrivendo il ricorso, aggiungervi l' indicazione del loro indirizzo.

La persona presso la quale è fatta l' elezione di domicilio in Milano s' intenderà per ciò solo autorizzata a ritirare, sotto la risponsabilità dell' Avvocato, i documenti che debbono essere comunicati.

Art. 2. Le significazioni e gli avvisi relativi ai ricorsi o controricorsi sottoscritti da più Avvocati si faranno a quello di essi che risieda in Milano od abbia ivi eletto domicilio; in difetto, a quello che è il primo sottoscritto al ricorso, coll' indicazione di cui all' articolo precedente.

Art. 3. Le notificazioni e gli avvisi che, a termini dell' ultimo alinea dell' art. 602 del Codice di Procedura Civile, devono aver luogo alla Segreteria della Corte, saranno per cura dei Segretarj inviati all' Avvocato cui sono diretti.

L' invio si farà mediante consegna ad uno degli Uscieri della Corte del documento, per essere da lui rimesso alla posta.

L' Usciere farà constare alla Segreteria dell' invio eseguito e del giorno in cui ebbe luogo col mezzo di annotazione da lui firmata sul registro a ciò destinato.

Art. 4. Le notificazioni e gli avvisi prescritti dal Codice di Procedura Penale saranno eseguiti agli Avvocati nei modi sopra stabiliti per le cause civili.

Art. 5. Ove il ricorrente od il controricorrente ne faccia la domanda, dovranno ritenersi nella Segreteria per la sola visione quei documenti pei quali già si fosse osservata la stessa cautela nel giudizio in cui emanò la sentenza impugnata, indicandoli specificamente in fine dell' elenco.

In questo caso la Segreteria ne spedisce copia all' altra parte a spese di chi li presenta.

Potrà sempre la parte che riceve le copie farne il raffronto cogli originali e prendere nella Segreteria le note che ravvisasse opportune.

Art. 6. Se il ricorso o il controricorso sono diretti contro due o più persone non rappresentate dallo stesso Avvocato, le carte depositate alla Segreteria non potranno essere comunicate, ma dovranno rimanere nella medesima per la sola visione, a meno che la comunicazione sia domandata da persona munita di richiesta anche per semplice lettera sottoscritta da tutti gli Avvocati delle parti cui deve esser fatta la comunicazione.

Art. 7. Sulle copie dei provvedimenti di ammessione di cui all'art. 607 del Codice di Procedura Civile, che il Segretario rimette agli Avvocati, dovrà essere indicato con annotazione da lui firmata il giorno della consegna fattane ai medesimi, ovvero all' Usciere per la trasmissione prescritta dall' art. 3 del presente Regolamento.

Art. 8. Il difetto di consegna della relazione di notificazione nel caso contemplato dall' ultimo alinea dell' articolo 614 del Codice di Procedura Civile dovrà essere giustificato col mezzo di dichiarazione stesa del Segretario a piè del ricorso e da lui sottoscritta.

Art. 9. Trascorsi giorni trenta dalla scadenza del termine fissato dal provvedimento di ammessione senza che il ricorrente

abbia chiesto il certificato di cui all' articolo 23 del Codice di Procedura Civile, il Segretario dovrà rilasciarlo d' ufficio.

Art. 10. Di tutte le udienze della Corte e delle sezioni è steso verbale ove è fatta menzione dei Consiglieri e degli Ufficiali del Pubblico Ministero intervenuti, degli affari trattati, delle sentenze pubblicate e di ogni incidente presentatosi nella seduta.

Il verbale viene chiuso e firmato dal Presidente e dal Segretario prima che si sciolga l' adunanza.

Art. 11. Il Pubblico Ministero dovrà aver preparate non più tardi di giorni 15 dalla comunicazione degli atti le conclusioni prescritte dall' art. 604 del codice di procedura Civile.

Le conclusioni menzionate nell' art. 622 dello stesso Codice dovranno esser date negli affari urgenti non più tardi di un mese, ed in quanto alle cause ordinarie non più tardi di due mesi dalla consegna delle carte alla Segreteria del Procuratore generale.

Art. 12. La spedizione delle conclusioni in materia civile si farà dal Pubblico Ministero secondo l' ordine progressivo della causa i cui atti gli saranno rimessi, dando però la prelazione agli affari urgenti.

Art. 13. I Consiglieri Relatori dovranno preparare le loro relazioni negli stessi termini fissati per le conclusioni del Pubblico Ministero dall' art. 11 del presente Regolamento, e dovranno non più tardi di giorni 20 dalla pubblica discussione della causa rimettere alla Segreteria la minuta dei motivi e del dispositivo delle sentenze.

Art. 14. I decreti del primo presidente sulle domande per l' inscrizione di una causa sul ruolo d' urgenza saranno motivati.

Art. 15. Saranno considerati di pien diritto come affari urgenti, ed inscritti come tali nel relativo ruolo:

1. Le requisitorie del Pubblico Ministero;

2. Le cause in cui abbia interesse il Demanio dello Stato;

3. Le cause civili o commerciali in cui sia stato pronunziato l' arresto personale della parte ricorrente;

4. I ricorsi in materia elettorale;

5. Gli affari penali in cui siasi pronunciata la pena capitale;

6. I ricorsi contro le sentenze della sezione di accusa;

7. Gli affari disciplinali;

8. Tutti quelli in cui per disposizione di legge sia prescritta una speciale celerità.

Art. 16. Tanto nelle sentenze che nei decreti di ammessione si accennerà se le conclusioni del Pubblico Ministero furono favorevoli o contrarie alla domanda.

Art. 17. Le copie delle sentenze per le notificazioni devono essere spedite dalla Segreteria della Corte.

Art. 18. La trasmissione delle copie delle sentenze di annullamento prescritta dall' art. 634 del Codice di procedura civile e dall' art. 670 del Codice di procedura penale sarà indirizzata al Ministero pubblico presso la Corte od il Tribunale che pronunciò la sentenza annullata.

Il Ministero Pubblico comunicherà tosto la sentenza di Cassazione alla Corte od al Tribunale rispettivamente, e curerà che ne venga eseguita dal Segretario della Corte o del Tribunale l'annotazione menzionata nei detti articoli.

Parimente ed al fine suddetto, ove si tratti di sentenze di un Giudice di Mandamento, o di un Consiglio di disciplina della Milizia Nazionale, la copia della sentenza di Cassazione sarà trasmessa al medesimo Giudice od al Relatore dello stesso Consiglio.

Art. 19. Entro le 24 ore dalla ricevuta degli atti e documenti del processo trasmessi dalla Corte di Cassazione giusta il disposto dall' art. 645 del Codice di procedura penale, il Segretario della Corte ne darà avviso all' Ufficiale del Pubblico Ministero che ne avrà fatta la trasmissione.

Art. 20. Le instanze proposte nel solo interesse della legge,

e quelle per risoluzione di conflitti di giurisdizione in materia civile non saranno soggette all' esame della sezione dei ricorsi.

Per le instanze relative a conflitti di giurisdizione per regolamento di competenza, e recati direttamente dinanzi alla Corte di Cassazione, non è necessario il deposito prescritto dall'art. 599 del Codice di procedura civile e dall'art. 641 del Codice di procedura penale.

SEZIONE SECONDA

DISPOSIZIONI CIRCA L' ORDINE DEL SERVIZIO.

CAPO I.

Delle adunanze della Corte ed altre disposizioni relative.

Art. 21. Ciascuna sezione della Corte tiene non meno di quattro udienze pubbliche per settimana.

I giorni e le ore delle sedute vengono fissati con apposita deliberazione della Corte, in occasione della tornata annuale dopo le ferie.

Art. 22. Allorchè la natura, il numero, o l'urgenza degli affari lo richiedano, si terranno udienze pubbliche straordinarie; il giorno e l' ora ne saranno determinati dal primo Presidente, sentito il Procurator generale.

Le udienze a sezioni riunite devono aver luogo nei giorni non destinati per quelle ordinarie delle singole sezioni.

Art. 23. Nel caso che, per legittimo impedimento, manchi in una sezione il numero legale dei Membri, il Primo Presidente vi supplisce destinandovi Consiglieri meno anziani di altra sezione.

Alle sezioni civile e dei ricorsi sono chiamati i Consiglieri addetti alla sezione penale, a questa i Consiglieri della sezione dei ricorsi od anche della sezione civile.

Nelle ferie si supplisce chiamando i Consiglieri suddetti che possono con maggior facilità e prontezza essere avvertiti.

Art. 24. Il tempo delle ferie sarà diviso in due parti eguali; durante l'una di esse siederà la sezione civile, nell'altra siederanno la sezione dei ricorsi e quella penale.

Ciascuna di esse rimarrà composta dei Consiglieri che per quell'anno giuridico ne fanno parte, e proseguirà a giudicare delle materie di sua competenza.

La sezione civile però giudicherà eziandio in materia penale nei casi in cui siavi urgenza, e sempre quando ne sia fatta richiesta dal Procuratore Generale.

Art. 25. La Corte si riunisce in assemblea generale per ricevere il giuramento de'suoi Membri e di quelli del Pubblico Ministero presso la medesima.

Gli altri funzionari addetti alla Corte presteranno giuramento avanti la sezione presieduta dal primo Presidente.

Art. 26. La Corte quando è riunita in assemblea generale, o quando interviene a qualche solennità in divisa, non che le sezioni quando trovansi in seduta, hanno il diritto di chiedere, per mezzo del Presidente, o di chi ne fa le veci, e di concerto col Procuratore Generale, la forza pubblica per la polizia delle udienze o per proprio decoro.

CAPO II.

Del Pubblico Ministero.

Art. 27. Nella prima tornata dopo le ferie, all'apertura d'ogni anno giuridico, e nell'occasione in cui la Corte si trova riunita in assemblea generale per la lettura del Decreto Regio che com-

pone le sezioni, il Procuratore Generale, o quello dei Sostituti che sarà da lui designato, fa un discorso d'inaugurazione.

Art. 28. Il Procuratore Generale destina i Sostituiti a quella delle sezioni in cui crede più utile il loro servizio, e può impiegarveli per il tempo che stima conveniente, e per gli affari che ravvisa opportuno di affidar loro.

Art. 29. Nel caso di assenza o impedimento del Procuratore Generale, ne fa le veci l'Avvocato Generale, od altro dei Sostituiti per ordine di anzianità.

Art. 30. Il Procuratore Generale assiste in persona alle assemblee generali e alle udienze delle sezioni riunite; interviene pure, all'uopo, alle udienze delle sezioni.

Art. 31. Il Pubblico Ministero fa quelle osservazioni, rimostranze e requisitorie che crede necessarie nell'interesse della giustizia, ed, ove lo chiegga, la Corte gliene dà atto nel verbale d'udienza,

Art. 32. Le sentenze di annullamento pronunciate nel solo interesse della Legge, saranno dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione recate a pronta cognizione del Procuratore Generale presso le Corti d'Appello, acciocchè le renda note alle rispettive Corti ed ai Tribunali e Giudici del Distretto; e saranno sollecitamente recate anche a conoscenza del Ministro di Grazia e Giustizia, il quale all'uopo, e specialmente in materia penale, ne riferirà al Re per i provvedimenti che fossero opportuni.

Art. 33. Il Segretario del Pubblico Ministero annoterà in apposito registro in carta libera tutti gli affari che gli sono trasmessi per la distribuzione, la data di questa e della restituzione alla Segreteria della Corte, indicando succintamente la materia su cui versano.

Art. 34. In caso di assenza o d'impedimento del Segretario del Procuratore Generale, ne compie le funzioni il primo Scrivano dell'Uffizio.

CAPO III.

Della Segreteria.

Art. 35. Il Segretario Capo è risponsale del servizio della Segreteria.

In caso di assenza od impedimento del Segretario Capo, ne fa le veci il Segretario anziano della Corte.

Art. 36. Il Segretario Capo assiste alle udienze delle sezioni unite ed alle adunanze generali della Corte, ed all'uopo alle udienze delle sezioni.

I Segretarj assistono alle udienze delle sezioni.

Art. 37. La Segreteria della Corte deve restare aperta al pubblico dalle otto del mattino alle quattro pomeridiane.

Nei dì festivi viene chiusa al mezzodì.

Art. 38. Si terranno nella Segreteria i seguenti registri:

I. Registro in carta semplice per l'inscrizione degli affari civili. In questo registro si faranno le annotazioni prescritte dagli articoli 603 e 614 del Codice di Procedura Civile, e tutte le altre che occorrono per accertar esattamente l'introduzione ed il corso di ciascun affare, le significazioni, le comunicazioni, le presentazioni e le restituzioni de' documenti, ed i provvedimenti emanati, non che la data della trasmissione delle copie delle sentenze alle Autorità Giudiziarie, le cui sentenze siano state annullate (*Art.* 631 *del Codice di Procedura Civile*). Sarà pure ivi notata la data della ricevuta che i Segretarj delle dette Autorità giudiziarie dovranno indirizzare alla Segreteria della Corte;

II. Registro in carta semplice per l'inscrizione degli affari penali, nel quale, oltre le annotazioni prescritte dagli articoli 646 651 del Codice di Procedura Penale, si faranno anche tutte le altre sovra prescritte per gli affari civili;

III. Ruolo in carta semplice delle cause chiamate in ispedizione in via ordinaria in ciascuna sezione;

IV. Ruolo in carta semplice delle cause che debbono essere spedite in via d'urgenza in ciascuna sezione;

V. Ruolo in carta semplice delle cause che devono essere decise a sezioni riunite;

VI. Registro in carta semplice dei verbali dell' udienza per ciascuna sezione;

VII. Registro in carta semplice per le udienze delle sezioni riunite e delle assemblee generali;

VIII. Registro o minutario delle sentenze civili;

IX. Registro o minutario in carta semplice delle sentenze penali;

X. Registro dei decreti e provvedimenti;

XI. Registro delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero;

XII. Registro in carta semplice per l'inscrizione degli Avvocati ammessi al patrocinio avanti la Corte di Cassazione;

XIII. Registro in carta semplice per le dichiarazioni degli Uscieri di cui all' articolo 3 del presente Regolamento.

I registri di cui alli numeri 1 e 2 verranno vidimati su ciascun foglio dal Primo Presidente o da un Consigliere da lui deputato, con indicazione in fine del numero dei fogli di cui consta il registro.

Oltre i suddetti registri il Segretario dovrà tener quegli altri registri che fossero prescritti da leggi, regolamenti od istruzioni speciali, o che fossero necessarj pel buon andamento del servizio.

Art. 39. La Corte, sentito il Segretario Capo, e salva l' approvazione del Ministero di Grazia e Giustizia, provvederà con apposita deliberazione circa il numero degli Scrivani che sia necessario al pronto e regolare corso di ogni parte del servizio, circa lo stipendio da retribuirsi ai medesimi, circa la loro applicazione, circa il riparto delle competenze fra il Segretario Capo ed i Segretarj, e circa tutto ciò e quanto può risguardare l' andamento della Segreteria od il servizio della Corte. Il Procuratore Generale dovrà vegliare all' esatta osservanza di queste de-

liberazioni, e richiedere alla Corte i provvedimenti che occorressero.

Si osserveranno inoltre a questo riguardo le istruzioni e disposizioni che vengano date dal Ministero della Giustizia.

Art. 40. Il Segretario Capo ed i Segretarj che contravvenissero agli obblighi loro imposti, saranno puniti con un' ammenda o multa da lire venticinque a trecento, ed anche, secondo le circostanze, con la sospensione dall' impiego.

Queste pene saranno applicate dal Magistrato sulla istanza del Pubblico Ministero.

Disposizioni generali.

Art. 41. L' ammessione al beneficio dei poveri pei giudizi che debbono vertire avanti la Corte di Cassazione sarà fatta con decreto del Primo Presidente della stessa Corte, previe conclusioni dell' Avvocato dei poveri del Distretto nel quale ha sede l' Autorità giudiziaria che pronunciò la sentenza denunciata in cassazione.

Però nei casi urgenti l' ammessione al gratuito patrocinio potrà intanto, e salve le ulteriori determinazioni del Primo Presidente della Corte di Cassazione, farsi con Decreto del Primo Presidente della Corte d'Appello nel cui Distretto emanò la sentenza che dà luogo al giudizio di cassazione.

Art. 42. Per l' esecuzione del disposto dall' art. 167 della Legge sull' Ordinamento giudiziario in data 13 novembre 1859 dovranno i Procuratori Generali presso le Corti d' Appello trasmettere nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione un ragguaglio distinto delle sentenze civili e penali proferite dalle Corti d' Appello, le quali sembrino andar soggette a cassazione per gravi motivi, senzachè sia intervenuto contro le medesime ricorso delle parti. Il Procurator Generale presso la Corte di Cassazione

ne promuoverà l' annullamento nell'interesse della legge, ove lo stimi conveniente.

Art. 43. Le divise dei Membri della Corte di Cassazione sono determinate con ispeciale Regolamento.

Art. 44. Il Presidente della sezione penale e quello della sezione dei ricorsi hanno il grado e le onorificenze dei primi Presidenti di Corte d'Appello.

Il Presidente della sezione penale ha la precedenza su quello della sezione dei ricorsi.

Il Procuratore Generale ha il grado e le onorificenze del Primo Presidente.

L' Avvocato Generale ha grado ed onorificenze eguali ai Presidenti di sezione.

La precedenza dei Consiglieri tra loro è determinata dall' anzianità.

Lo stesso si osserverà tra i Sostituiti del Procuratore Generale.

Art. 45. Gli Avvocati che si presentano all' udienza dovranno vestire le divise loro prescritte da speciali Regolamenti.

Art. 46. Per i diritti di Segreteria e degli Uscieri, anche relativi ai provvedimenti delle sezioni dei ricorsi, verrà osservata la tariffa di cui nella Legge 26 aprile 1848, n. 709.

Art. 47. Si osserveranno nella Corte di Cassazione per tutto ciò che concerne all' ordine e alla disciplina delle udienze, alle votazioni, alla forma delle deliberazioni ed alla pubblicazione delle sentenze, ed in ogni altra relativa materia le disposizioni dei Codici di Procedura civile e penale e dei relativi Regolamenti in quanto vi sieno applicabili.

Disposizioni transitorie.

Art. 48. Finchè non sia pubblicato lo speciale Regolamento per le divise della Magistratnra, nelle pubbliche udienze e nelle adunanze solenni i membri della Corte di Cassazione, del Pub-

blico Ministero e della Segreteria della stessa Suprema Corte continuano a vestire le divise stabilite dall'art. 7. delle RR. PP. 27 Novembre 1847.

Però il Procuratore Generale, l'Avvocato Generale e gli altri sostituiti avranno i distintivi corrispondenti a quelli del primo Presidente, del Presidente di Sezione e dei Consiglieri, ai quali sono rispettivamente pareggiati nel grado e nelle onorificenze.

V. d'ordine di S. M.
Il Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia
G. B. CASSINIS.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO

Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intiera esecuzione all' articolo primo del Regio Decreto delli 22 Marzo 1860, del tenore seguente:

» *Le Province della Toscana faranno parte integrante dello Stato dal giorno della data del presente Decreto* ».

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino, addì quindici Aprile milleottocentosessanta.

VITTORIO EMANUELE.

C. CAVOUR.

NOI EUGENIO DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE IN TOSCANA

PER S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Volendo segnalare con un atto di clemenza il fausto arrivo in Toscana di S. M. VITTORIO EMANUELE II Nostro RE

Sulla proposizione del Governatore Generale delle Province di Toscana,

Abbiamo Decretato e Decretiamo:

Art. 1. È concessa grazia e perdono a chiunque trovisi sottoposto ad azione penale, o a condanna, o a pena per alcuno dei seguenti delitti o trasgressioni di cui siasi reso debitore fino al presente giorno.

a) Ragion fattasi di propria autorità senza violenza, di che nell' Articolo 146 § 1 del Codice Penale.

b) Matrimonio tumultuario, di che nell' Articolo 217 del detto Codice.

c) Inosservanza di pena, di che negli Articoli 163 e 164 del detto Codice.

d) Lesioni personali semplicemente colpose, di che nell' Articolo 337 del detto Codice.

e) Trasgressioni di ogni maniera contemplate e punite, sia dal Regolamento di Polizia punitiva del 20 Giugno 1853, sia dalle Leggi e Regolamenti da esso mantenuti in vigore, o al medesimo sopravvenuti, eccettuati per altro: 1.° la delazione di Armi vietate, quando sia connessa con altro delitto — 2.° le trasgressioni contemplate dagli Articoli 197 e 208 di detto Regolamento — 3.° e quelle concernenti la regalìa del Tabacco.

Art. 2. Chi intenderà di profittare del presente Indulto dovrà dentro il termine di tre mesi esibirne dichiarazione avanti il Tribunale competente, ed esibire in pari tempo, ed ove sia luogo, il documento della quietanza riportata dai terzi interessati.

A questo effetto durante il detto termine resta sospeso ogni atto del Processo o di esecuzione, nè decorre la relativa prescrizione.

Art. 3. L'attuale Indulto non pregiudica alle indennità cui possono aver diritto le parti offese, all'interesse dei partecipanti alle Multe, al rimborso delle spese processali, al pagamento del dazio nelle trasgressioni Doganali, nè alla disposizione che prescrive nei contrabbandi la perdita del genere e degli istrumenti serviti al contrabbando.

Art. 4. Nel dubbio se alcun delitto o trasgressione resti compreso nel presente Indulto, apparterrà il deciderne al Tribunale competente in ragione del delitto o trasgressione di cui si tratti.

La Direzione degli Affari di Giustizia e Grazia è incaricata della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quindici Aprile milleottocentosessanta.

EUGENIO DI SAVOJA.

Il Governatore Generale
delle Province di Toscana
B. Ricasoli.

Circolare alle Autorità Governative e Municipali

Illustrissimo Signore

Occorre che le Autorità Governative e Municipali si persuadano essere di suprema necessità che sia frenata la popolare intemperanza per le feste ed esultanze pubbliche per causa di avvenimenti politici, le quali sovente si fanno per compiacere a delle vanità Municipali, o per secondare le improntitudini di pochi esaltati faccendieri, che tutto il patriottismo riducono ai clamori e alle manifestazioni di piazza.

Se si pon mente agli inconvenienti e al danno gravissimo che viene da cosiffatto abuso, è facile persuadersi che molto saggiamente fu per Legge ordinato che nessuna festa pubblica sacra o profana possa farsi nè ordinarsi senza l' autorizzazione del Superior Governo.

Oltrechè infatti si esaurisce l' entusiasmo pubblico con troppo frequenti e non sempre disciplinate riunioni di popolo, si ha poi il danno gravissimo di distrarre la classe bisognosa dal lavoro, da cui ritrae la sussistenza, e di assoggettarla invece a delle spese le quali, fossero pur tenui, non possono non recare sensibile aggravio. Inoltre, e ciò vuol essere più che tutto considerato, queste agitazioni popolari finiscono col rendere il popolo stesso insofferente d' ogni freno, inobbediente alle Leggi ed alle Autorità; e lo conducono ad eccessi lamentevoli con offesa dell' ordine e della tranquillità pubblica: sicchè invece di servire come mezzo opportuno per riunire gli animi nella concordia dei sentimenti, producono irritazione e disgusto; e danno pretesto a discreditare quella libertà che a noi deve premere di sostenere;

ma che pur non può esistere senza l' ordine e la rigorosa osservanza delle Leggi.

Tali considerazioni, unicamente dirette a persuadere la necessità di indurre moderazione nelle festive popolari manifestazioni, io sono certo saranno intese e apprezzate dalle Municipali Rappresentanze e dalle Autorità Governative. Le quali, avuto presente quanto dispone il Decreto de' 3 Luglio 1859, mentre si dovranno astenere sempre dall' invocare la autorizzazione del Governo Superiore per feste ed esultauze pubbliche quando non ne ricorra una evidente opportunità, dovranno poi riflettere seriamente alla responsabilità che anderebbero ad assumere per la non osservanza delle forme da quella Legge prescritte.

Pregandola a porgermi riscontro della presente ho l' onore di ripetermi con distinto ossequio

Di VS. Illustriss.

Dalla Prefettura di Firenze li 16 Aprile 1860.

Devotissimo Servitore
A. BOSSINI.

IL GOVERNATOR GENERALE

DELLE PROVINCIE DELLA TOSCANA

Considerando come la fausta venuta di S. M. il Re in Firenze sia occasione proprizia per rianimare l' impresa della Facciata di S, Maria del Fiore, rimasta interrotta per gli avvenimenti che hanno mutato la condizione del Paese e del Governo;

Considerando come sia conveniente che all' antica Deputazione la quale si è scusata dal rimanere in ufficio, ne sia sostituita una nuova;

Considerando che sebbene il Governo non voglia ingerirsi nell' associazione, pure è necessario in mancanza di altri mezzi, che per sua autorità la nuova Deputazione sia costituita,

Ordina:

Art. 1. La nuova Deputazione promotrice della Facciata di S. M. del Fiore sarà composta come appresso:

Il Gonfaloniere di Firenze Vice Presidente.
Il Presidente della Camera di Commercio.
Il Conte Ugolino della Gherardesca.
Il Principe Ferdinando Strozzi.
Il Cav. Giuseppe Gasbarri Tesoriere.
Il Marchese Lottaringo della Stufa Segretario.

Art. 2. La Contabilità dell' associazione continuerà ad aver sede come per il passato nell' Uffizio del Debito Pubblico, rinnuovando agli Impiegati la facoltà di prestarsi alle ingerenze che vennero loro affidate nel primo impianto dell' Impresa.

Data li 18 Aprile 1860.

Il Governatore Generale
delle Province della Toscana
B. Ricasoli.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Visto il messaggio in data dei 13 Aprile corrente col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notifica che per l'effetto di opzioni, annullamento di elezioni, demissioni ecc., rimangono vacanti i seguenti Collegj elettorali:

N.° 18 Novi
30 Bergamo 1.°
36 Sarnico
42 Brescia 1.°
47 Chiari
48 Adro
52 Preseglie
60 Decimomannu
66 Ales
80 Como 1.°

N.° 87 Varese
91 Lecco
95 Cremona 1.°
96 Cremona 2.°
98 Soresina
100 Crema 1.°
105 Bozzolo
116 Mondovì
127 Genova 2.°
137 Albenga

148 Milano 1.°
151 Milano 4.°
154 Corpi Santi Milano
157 Cassano
163 Borghetto
175 Abbiategrasso
182 Oneglia
193 Cossato
198 Intra
200 Vercelli
205 Pavia 1.°
206 Pavia 2.°
217 Broni
218 Stradella
222 Nuoro
223 Bitti
225 Tempio
227 Morbegno
228 Chiavenna
234 Torino 5.°
235 Torino 6.°
238 Chieri
239 Gassino
261 Bologna 1.°
270 Imola
271 Castel S. Pietro
273 Ferrara 1.°
274 Ferrara 2.°
276 Argenta
279 Comacchio
281 Meldola
282 Cesena 1.°
286 S. Arcangelo
289 Fivizzano
291 Modena 1.°
301 Parma 1.°
305 Borgo S. Donnino
309 Piacenza
310 Castel S. Giovanni
311 Rivergaro
318 Ravenna 3.°
321 Faenza
327 Scandiano
329 Guastalla
334 S. Casciano
335 Firenze 1.°
338 Firenze 4.°
351 S. Miniato
369 Montalcino
372 Montepulciano
375 Arezzo 2.°
376 Bibbiena
377 Castiglion Fiorentino
384 Livorno 1.°

Vista la Legge 20 Novembre 1859;

Sulla proposta del Presidente del Nostro Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

I Collegj elettorali sovra indicati sono convocati pel giorno 6 del prossimo mese di Maggio al fine di procedere alla elezione del rispettivo Deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 10 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Firenze, addì diciannove Aprile milleottocentosessanta.

VITTORIO EMANUELE.

C. Cavour.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Visto il bisogno di provvedere di foraggi le nostre Truppe stanziate nelle Romagne;

Sulla Proposta dei Nostri Ministri della Guerra e delle Finanze.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

ARTICOLO UNICO.

È temporariamente vietata la esportazione della paglia dalle frontiere della Romagna.

Il presente Decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in Legge.

Il Nostro Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione di questo Decreto, che verrà munito del Sigillo dello Stato, ed inserto nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. a Firenze, addì 19 Aprile 1860.

VITTORIO EMANUELE.

F. S. VEGEZZI.
M. FANTI.

Circolare del Ministero della Guerra ai Comandanti dei Corpi dell' Esercito.

Illustrissimo Signore

Alcune voci vanno insinuandosi fra i Volontarj che il Governo voglia costringerli ad una ferma diversa da quella che hanno.

Ad ogni buon fine il Ministero dichiara che d' ora innanzi si atterrà per nuovi arruolamenti volontarj alle prescrizioni vigenti, le quali fissano ad *anni tre* il *minimum* della durata del servizio contratto volontariamente; ma dichiara pure ed assicura ai bravi Volontarj, i quali trovansi attualmente sotto le armi, che la ferma da loro contratta non sarà mai alterata nè in meno nè in più di quella per cui si sono già obbligati.

Si compiaccia V. S. Illustrissima di rendere nota siffatta dichiarazione nell' ordine del giorno del Corpo che sarà letto alle compagnie riunite alla chiamata della sera per due giorni consecutivi.

Torino li 20 Aprile 1860.

Il Ministro della Guerra
FANTI.

Circolare ai Comandanti delle Piazze.

Illustrissimo Signore

Gli arruolamenti volontarj degli individui aventi la età inferiore ai 17 anni compiti sono d' ora in poi vietati.

I Signori Comandanti di Piazza nel conformarsi strettamente alle prescrizioni dell' art. 95 della Legge di Reclutamento Militare, emanata nel 18 Gennaio anno corrente, si asterranno ancora da ogni interpellanza diretta ad ottenere simili arruolamenti.

Firenze li 21 Aprile 1860.

Il Luogotenente Generale incaricato
Giovanni Durando.

NOI EUGENIO DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE IN TOSCANA

PER S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Visto il Decreto de' 21 Marzo prossimo passato con cui venne prorogato a tutto il corrente mese di Aprile il termine stabilito con precedente Decreto alla presentazione di Studj di Strade Ferrate tra Firenze e le Città di Romagna.

Considerando che le piogge verificatesi durante il periodo suaccennato hanno impedita l' esecuzione degli studj suddetti,

Sulla proposta del Governatore Generale delle Province di Toscana,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È accordata un' ultima definitiva proroga d'un mese al termine come sopra prefisso per presentare all' Autorità Governativa gli Studj per Strade Ferrate tra Firenze e le Città di Romagna.

Art. 2. La Direzione delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricata della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li 23 Aprile 1860.

EUGENIO DI SAVOJA.

Il Governatore Generale
delle Provincie della Toscana
B. Ricasoli.

NOI EUGENIO DI SAVOJA CARIGNANO

LUOGOTENENTE IN TOSCANA

PER S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Visto il Decreto dei 24 Dicembre 1859 col quale veniva prorogato fino al primo Maggio prossimo il corso legale già mantenuto al *quattrino*, al *duetto*, al *soldo* e al *doppio soldo*, di moneta toscana col precedente Decreto dei 17 Ottobre 1859;

Considerando che le ragioni della proroga durano tuttavia per non essere ancora pronta una quantità sufficiente della nuova moneta centesimale, con la quale devesi operare il baratto delle antiche specie suddette;

Considerando che nell'atto di protrarre il termine della proroga stessa convenga insieme provvedere a che il ritiro di quelle antiche monete proceda con la massima regolarità e col minor possibile disturbo del minuto commercio;

Sulla proposizione del Governatore Generale delle Province di Toscana,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il *quattrino*, il *duetto*, il *soldo*, e il *doppio soldo* di moneta toscana, continueranno fino a tutto il quindici Luglio dell'anno corrente ad avere lo stesso valore legale che in passato, a forma dei sopracitati Decreti dei 17 Ottobre e del 24 Dicembre 1859.

Art. 2. Spirato il termine suddetto le specie indicate nell'articolo precedente cesseranno di aver corso come moneta nelle province toscane; nè potranno essere usate nelle contrattazioni sotto le pene stabilite dalle Leggi vigenti.

Art. 3. Le Casse Regie però e tutti i Camarlinghi Comunitativi proseguiranno a ricevere le monete suddette per il respettivo loro valore nominale fino a tutto il trentuno Luglio prossimo avvenire; e principiando dal dì primo del mese stesso ne faranno il baratto con la nuova moneta decimale di rame, a ragione di *sette* centesimi di lira italiana per ogni *cinque* quattrini di moneta toscana, in *soldi, doppi soldi, duetti* e *quattrini*.

Art. 4. Il Direttore delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e il Direttore di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventiquattro Aprile milleottocentosessanta.

EUGENIO DI SAVOJA.

Il Governatore Generale
delle Province di Toscana
B. RICASOLI.

Circolare ai Gonfalonieri

Illustrissimo Signore

Alcune Deputazioni Municipali di Reclutamento credendo che con la trasmissione ai Comandi delle Piazze Compartimentali del-l' Elenco, modello A, di cui è parola nella Lettera circolare a stampa del 21 Marzo decorso, potesse considerarsi sodisfatto totalmente al disposto dall'Art. 54 della Legge del 18 Gennaio 1860, sonosi astenute dallo inviare ai detti Comandi i Coscritti che formano il Contingente, forniti di tutte le Carte giustificative.

La compilazione di quell' Elenco, ed il successivo invio del medesimo sodisfa in parte ai reclami del precitato Articolo, ma non può sodisfarvi pienamente, quando manifesto apparisce che con tale Elenco, si tende, non a fornire i Comandi delle Piazze dei dati occorrenti per la identificazione della persona dei Coscritti inviati alla visita di riscontro, ma sibbene a stabilire un modo semplice di corrispondenza fra essi Comandi e le respettive Deputazioni sull' esito di siffatte visite, ed a porgere i materiali opportuni pel Ministero della Guerra, onde designi in qual Corpo, all' epoca della riunione e della consegna del contingente alle Bandiere, dovrà ciascun Coscritto essere arruolato (*assentato*).

Ed è pertanto che, al seguito del Dispaccio della Direzione provvisoria della Guerra in Toscana del giorno decorso, mi occorre richiamare le Deputazioni del Compartimento a fornire i Coscritti che debbono presentarsi per la visita al Comando di Piazza delle carte premenzionate, ottemperando così alla stessa Lettera Circolare succitata, con la quale era stato pure loro ingiunto di assumere tutte le pratiche e le forme procedurali già proprie dei Consigli di Reclutamento, chiamati ad applicare la Legge del 18 Febbraio 1853.

Tali carte giustificative, per formare il così detto *foglio di accettazione*, adesso debbono corrispondere alla regolare fede di nascita per giustificare la Rubrica N.° 3 dell' Elenco, cioè la filiazione del Coscritto, e ad un esatto attestato parrocchiale vidimato dal Gonfaloniere per giustificare non tanto la Rubrica N.° 5 che riguarda il di lui domicilio, quanto quella di N.° 8 che si riferisce al di lui stato civile, cioè, se celibe, se vedovo, con o senza prole, se ammogliato e con chi, e alla religione da esso professata.

A chiarire vie meglio lo scopo che si vuole raggiungere con dette fedi, riporto in calce alla presente una particella di Ruolo di Matricola, onde si vegga appunto, come senza di esse i Comandi delle Piazze non potrebbero procedere alle definitive operazioni dell' Arruolamento.

Onde poi non si frappongano nuove cause di ritardo nelle operazioni della Leva, debbo richiamare le predette Deputazioni a compilare esattamente l'Elenco preindicato di lettera A, per evitare il caso che dai Comandi di Piazza non venga loro respinto, come è stato ad essi ordinato di respingere sempre quelli che non fossero esatti.

Inoltre essendo stato verificato che alcune Deputazioni di altri Compartimenti non replicano che per modo generico alle richieste contenute nelle diverse rubriche, e singolarmente a quelle della rubrica N.° 7, la SV. Illustrissima faccia sentir loro, che l' Elenco sarà rigettato ogni qualvolta non vi si legga, di fronte al nome di ciascun coscritto, un giudizio esatto sulla di lui salute, sulla di lui complessione, sulla di lui disinvoltura, e finalmente sulla di lui intelligenza.

Le formule che dovranno usare le Deputazioni per i giudizj richiesti dalla Rubrica N.° 7 saranno le seguenti:

1.° Per la salute . . . . . . { mediocre / buona / ottima }

2.° Per la complessione. . . { sottile, comune, robusta, tarchiata

3.° Per la disinvoltura. . . { poca, comune, molta

4.° Per la intelligenza. . . { ottusa, comune, pronta

Dovranno astenersi le Deputazioni ancora dal rendere esteso per mezzo di un « *Idem* » (come hanno già fatto alcune) il giudizio dato sopra un Coscritto, al Coscritto che nell' Elenco gli succedesse immediatamente, non solo perchè vuolsi di fronte al nome di ciascun Coscritto leggere il giudizio che lo riguarda, ma ben anco perchè non si può ammettere che fra diversi giovani, ed in rapporti così disparati fra loro, si riscontri una perfetta uguaglianza di salute, di complessione e di intelligenza.

Si compiaccia accusarmi il ricevimento della presente, e mentre mi riservo di indicarle il giorno in cui Ella dovrà inviare i Coscritti del suo Comune al più volte rammentato Comando della Piazza, mi è grato ripetermi ossequiosamente

Di VS. Illustrissima

Dalla Prefettura di Firenze li 24 Aprile 1860.

Devotiss. Servitore
A. Bossini.

N.° d' Ordine	1.° Cognome e Nomi. 2.° Filiazione, Domicilio, Nascita, Contrassegni ed altre indicazioni. 3.° Se celibe, vedovo con o senza prole, od ammogliato e con chi.
	1.° 2.° Figlio di e di domiciliato a Compartimento di nato il a Comunità di Compartimento di statura metri 1 e cent. capelli sopracciglia occhi fronte naso bocca mento viso colorito segni particolari di Religione di professione e condizione Prima dell' assento domiciliato a Comunità di Compartimento di 3.°

NOI EUGENIO DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE IN TOSCANA

PER S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Considerando come al seguito delle giubbilazioni concesse ad alcuni membri del Consiglio di Stato, si fa sentire il bisogno di provvedere sollecitamente al riordinamento del servizio, affinchè gli affari del contenzioso amministrativo non abbiano a soffrire interruzione nel loro corso.

Sulla proposizione del Governatore Generale delle Province della Toscana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L' Avvocato Leopoldo Pelli-Fabbroni primo Consigliere al Consiglio è investito provvisoriamente delle facoltà direttive o disciplinari che competono al Presidente del Consiglio stesso in ordine alle Leggi vigenti.

Art. 2. La Commissione di Revisione instituita nel seno del Consiglio di Stato per giudicare dei ricorsi interposti contro

i Decreti della R. Corte dei Conti si comporrà per il corrente anno dei Consiglieri

Avvocato Leopoldo Pelli-Fabbroni facente funzioni di Presidente,

Cav. Professore Pietro Capei,

Commend. Girolamo Gargiolli,

Cav. Avvocato Leopoldo Galeotti,

Cav. Donato Sanminiatelli,

Sono nominati supplenti nella Commissione stessa:

Il Cav. Avvocato Ranieri Lamporecchi, e

Il Cav. Presidente Enrico Sabatini.

Art. 3. La Sezione dell' Interno, come si trova attualmente costituita, continuerà nell' esercizio delle attribuzioni conferitele dalla Legge.

La Direzione degli affari di Giustizia e Grazia è incaricata della esecuzione del presente Decreto.

Dato li venticinque Aprile 1860.

EUGENIO DI SAVOJA.

Il Governatore Generale
delle Province di Toscana
B. RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna,

Di Cipro e di Gerusalemme ec. ec. ec.

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Le Sentenze pronunciate dalle Autorità Giudiziarie delle Province della Toscana saranno intestate nel seguente modo:

« In Nome di S. M. (quindi il nome del Re)

« La Corte . . . .

« Il Tribunale . . . . . .

od

« Il Pretore di . . . . .

« Ha pronunziato la seguente Sentenza »

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 Aprile 1860.

VITTORIO EMANUELE.

G. B. Cassinis.

Circolare ai Prefetti

Illustrissimo Signore

Colla mia Circolare del di 29 Febbraio di quest' anno, accennai sommariamente i principii che dovevano informare l' azione delle Rappresentanze Provinciali che per la prima volta si instauravano fra noi. Ora che siamo giunti alla convocazione dei Consigli distrettuali, mi giova riprendere quell' argomento, e determinare anche più chiaramente i concetti che si ebbero nell' anticipare per modo provvisorio alla Toscana il benefizio di quelle istituzioni, che le Leggi generali del Parlamento nazionale renderanno poi comuni a tutte le province del regno.

Libertà civile e politica male saprebbesi concepire senza larghe franchigie locali; e se ciò è vero in ogni paese, lo è anche a maggior ragione in Italia, dove così splendide e vive sono le tradizioni municipali, dove è sì rara la muta acquiescenza a ciò che tocca più da vicino gli interessi, e dove l'uomo civile sente bisogno di trovar modo di impiegare quelle forze morali che gli avanzano ai bisogni della vita privata. Nè questo contrasta all' unità nazionale cui tutti gli Italiani aspirano, ed alla quale noi più fortunati siamo giunti, quando si pensi che quella unità esige veramente che sia una e poderosa la mano che dirige e governa le forze della nazione, una la voce che detta le Leggi all' interno e parla allo straniero, ma non si oppone al libero svolgimento degli interessi locali, nei limiti consentiti dalle Leggi e sotto la vigilanza dell' autorità centrale.

La pedanteria dei regolamenti, l'amore di una artificiale uniformità in tutti gli ordini amministrativi, ha prodotto quelle forme di governo costose per il numero di braccia salariate che richiedono, lente per i troppo complicati meccanismi, sotto i quali la libertà individuale e la libertà dei Comuni e delle province ri-

mane miseramente schiacciata. Ora che sta per costituirsi il nuovo Stato nel quale prenderà persona la nazione risorta, non si possono accettare alla cieca quei sistemi che hanno perduto di credito anche nei paesi ove ne fu fatta lunga esperienza. Le franchigie comunali e provinciali debbono in Italia temperare gli effetti di una troppo stretta centralità; ed è però necessario che le istituzioni le quali mirano ad iniziare fra noi l' esercizio di quelle franchigie, facciano oggi buona prova anche in queste forme provvisorie, finchè il Parlamento altre non ne assegni definitive e comuni a tutto il Regno.

I Consigli distrettuali che sono il legame naturale che ricongiunge il Comune alla Provincia, sebbene per natura loro non possano avere l' importanza dei Consigli compartimentali, pure hanno un molto nobile ufficio da compiere. Uscendo dalla stretta periferia degli interessi del Comune, i Consigli distrettuali debbono mirare a due fini; compiere in benefizio della consorteria, quello che un solo Comune non varrebbe a sopportare: proporre tutte quelle provvidenze che possono accrescere la prosperità economica e morale del Distretto.

I Consiglieri distrettuali si guardino attorno e troveranno ampia materia ai loro studj ed alle loro deliberazioni. Ovunque sono strade da ricongiungere, ponti da costruire per la facilità dei commercj da valle a valle; ovunque sono scuole da creare, da ampliare, da migliorare; ovunque sono Spedali ed Istituti di carità da rendere meno esclusivi o da ricondurre al loro fine. Tutto quello che interessa il progresso economico e morale del Distretto è di loro competenza. Esaminino e propongano; i Consigli compartimentali giudicheranno le loro proposte, ed il Governo del Re illuminato dalli studj fatti provvederà secondo le occorrenze.

Quando i cittadini abbiano preso amore agli interessi locali e pratica a ben condurli, il potere esecutivo potrà a poco a poco discaricarsi di molte cure che oggi l' assediano. Riserbando a se la suprema direzione degli interessi generali e la esecuzione delle Leggi, potrà chieder facoltà al Parlamento di lasciare tutte le am-

ministrazioni secondarie nelle mani degli interessati. Rinunziando alla pretensione che ogni cosa debba farsi per cenno del governo centrale, il Parlamento potrà agevolmente consentire che le Rappresentanze Comunali e Provinciali allarghino di mano in mano le loro competenze, e che senza sottrarsi ad un necessario sindacato superiore, regolino la amministrazione di tutti quegli Istituti di istruzione e di beneficenza, i quali non hanno il carattere di vere istituzioni dello Stato, ma servono unicamente ai bisogni del Comune e della Provincia.

Per tal modo oltre a rendere più semplice e più spedita l'azione del governo, si restituirà alla vita Municipale, quell'importanza che ne rende accetti i doveri, e ne fa dignitoso l'esercizio; e riducendo il numero delle funzioni salariate, nascerà la vera operosità civile che è la condizione essenziale della prosperità e grandezza delle nazioni.

Nè sarà questa una abdicazione di potere, ma una fruttuosa preparazione a quegli ordini di governo verso i quali sembra diretta la civiltà dei popoli. Spente le libertà antiche, tutti i poteri si concentrarono nel Principe o nello Stato. È ormai tempo che ciascun potere ritorni ove è la sua ragione di essere, e le nazioni governino se stesse. A questo gran fine mirano le istituzioni Comunali e Provinciali, e per questo appunto debbono considerarsi come le pietre angolari del nuovo regno nazionale che vogliamo costituire. È da sperare che questi concetti saranno accolti dal Parlamento, quando riescano a bene le esperienze delle istituzioni provvisorie delle quali convenne dotare senza indugio la Toscana, non solo per sodisfare legalmente al desiderio di libertà, ma ancora per ordinare il paese, e trovare nelle pubbliche amministrazioni un aiuto e non un inciampo alla causa nazionale. I buoni effetti che si ebbero dalla efficace cooperazione dei nuovi Municipii alle elezioni ed agli atti politici che si consumarono nei mesi scorsi, giustifica questo provvisorio assetto amministrativo dato alle nostre province, il quale durerà finchè il Parlamento non abbia sancito le Leggi generali del regno.

Queste considerazioni sebbene versino piuttosto sui principii che sulla loro applicazione, debbono però spiegare tutta l' importanza che vuolsi attribuire alle istituzioni provinciali, per ciò che concerne l' ordinamento amministrativo dello Stato. In esse è un germe fecondo di molto avvenire; e qualunque sieno per essere le forme che il Parlamento vorrà dar loro con le leggi generali, sarà sempre bene che il paese vi prenda amore e ne faccia prova.

Il tempo dei governi faccendieri che a tutto provvedono, togliendo ai popoli anche la facoltà di pensare e di muoversi, è felicemente passato. E se la massima dei nostri vecchi statisti « *chi governa troppo governa male* » parve accettabile quando prevalevano i governi assoluti, deve ritenersi come sacramentale oggi che prevalgono gli ordinamenti di libertà.

La presente Circolare esplica e compie quella del 29 Febbraio; e la S. V. provvederà a che i Consigli Distrettuali e Compartimentali abbiano cognizione dell' una e dell' altra. La Legge provvisoria che istituì le Rappresentanze Provinciali, è assai indeterminata nel definire il loro campo d' azione. E così doveva essere, trattandosi di istituzioni le quali non potevano tra noi aiutarsi di alcuna tradizione. Ma appunto in quella indeterminatezza della Legge, il senno dei Rappresentanti Provinciali può trovare l' opportunità di svolgere largamente i principii accennati nelle due Circolari, e mostrare così di avere appreso le necessità dei tempi ed il vero fondamento che deve darsi al nuovo Stato nazionale.

Mi pregio frattanto di professarmi ec

Li 28 Aprile 1860.

Il Governatore Generale
delle Provincie della Toscana
B. Ricasoli.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Visti i Capi III. Tit. I, IV. Tit. II, VII e XI. Tit. III. par. II. lib. I. del Codice Penale Militare;

Sulla proposizione del Ministro per gli Affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO

È approvato l' unito Regolamento per il Tribunale Supremo di Guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto coll' annesso Regolamento sia registrato alla Regia Corte dei Conti, munito del Sigillo dello Stato, pubblicato ed inserto nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dato a Bologna, addì due Maggio milleottocentosessanta.

VITTORIO EMANUELE.

M. FANTI.

REGOLAMENTO

PER IL TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA.

TITOLO PRIMO

Del procedimento preliminare.

Art. 1. Nelle cause penali da sottoporsi al Tribunale Supremo di Guerra, oltre alle regole stabilite dal Codice Penale Militare, si osserveranno le seguenti norme.

Art. 2. Presso la Segreteria di ciascun Tribunale Militare territoriale vi sarà un registro destinato ad inscrivervi le dichiarazioni di ricorrere in nullità.

Quel registro sarà pubblico, e chiunque avrà diritto di farsene dare estratti.

Art. 3. Nel caso di ricorso in nullità per parte del condannato o dell' accusato, la scelta del difensore davanti al Tribunale Supremo di Guerra dovrà farsi nell' atto della dichiarazione di cui negli articoli 469 e 508 di esso Codice.

Art. 4. Se la domanda di annullamento è proposta dal Pubblico Ministero, la scelta del difensore avrà luogo nel relativo atto di notificanza.

Potrà anche farsi per atto separato nel termine dei tre giorni successivi, ed in questo caso sarà pure ricevuta dal Segretario.

Art. 5. Oltre al diffidamento, di cui nel successivo art. 509 2 alinea, dovrà il Segretario avvertire il condannato o l' accusato che, in conformità all' art. 301 dello stesso Codice, il difensore dev' essere o l' Avvocato dei Poveri, od uno degli Av-

vocati ammessi al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione, od alla Corte d' Appello sedente nella Capitale.

Art, 6. Operandosi la trasmissione, di cui nella prima parte dell' art. 510 del citato Codice Penale Militare, s' uniranno copia autentica della sentenza, il verbale d' udienza, le dichiarazioni di ricorrere in nullità, e tutte quelle memorie e documenti che il Pubblico Ministero e l' accusato o condannato avranno creduto di unirvi nel rispettivo loro interesse.

Quella trasmissione sarà accompagnata da un distinto elenco dei relativi documenti firmato dallo stesso Segretario.

Art. 7. Tosto pervenuti gli atti e documenti, di cui nel precedente articolo, saranno dal Segretario dell' Avvocato Generale militare annotati sovra apposito Registro.

Art. 8. Il Pubblico Ministero, salvo il disposto dall' art. 24 di questo Regolamento, esaminerà gli atti del processo entro il termine di giorni cinque dalla fattagliene comunicazione.

Art. 9. L' Ufficio dell' Avvocato Generale notificherà per lettera al difensore la sua nomina, invitandolo a presentarsi personalmente alla Segreteria del Pubblico Ministero, onde ricevere in comunicazione gli atti della causa.

Art. 10. Qualora il difensore non si presenti nel termine di 24 ore per ritirare gli atti, e non adduca nello stesso termine, anche per iscritto, all' Avvocato Generale Militare le giuste ragioni di astenersi dall' assumere il patrocinio, il Presidente nominerà d' ufficio un altro difensore.

Art. 11. Essendo eletto a difensore l' Avvocato dei Poveri, dovrà il medesimo provvedere nello stesso termine, onde gli atti della causa siano ritirati da uno degli Impiegati responsabili dello stesso officio.

Art. 12. Il ministero dell' Avvocato dei Poveri non è obbligatorio presso il Tribunale Supremo di Guerra, quando l' accusato o condannato avrà scelto un altro Avvocato nei termini e modi stabiliti dalla Legge, oppure gli sarà stato nominato di officio.

Art. 13. Spirato il termine fissato dal citato art. 510 alinea, e restituiti dal difensore gli atti, il Segretario dell' Avvocato Generale Militare dovrà consegnargli al Segretario del Tribunale Supremo di Guerra.

Art. 14. Fatta la consegna, il Segretario del Tribunale Supremo procederà alle opportune iscrizioni sopra apposito registro, e rimetterà gli atti al Presidente, il quale con suo Decreto deputerà uno dei Giudici a Relatore, e stabilirà il giorno dell' udienza.

Art. 15. Lo stesso Segretario del Tribunale curerà, pel mezzo dell' Usciere, la notificanza del Decreto, di cui nel precedente articolo, facendone constare per mezzo di relazione, ne darà avviso alla Segreteria del Pubblico Ministero, e contemporaneamente rimetterà gli atti al Giudice deputato a Relatore.

Art. 16. Trattandosi di domanda d' annullamento, nel solo interesse della Legge, ovvero di revisione o di conflitti di giurisdizione, il Segretario dell' Avvocato Generale Militare, e quello del Tribunale Supremo, procederanno alle opportune iscrizioni ed annotazioni sovra appositi registri.

Art. 17. I registri, di cui fanno menzione gli art. 7, 14 e 16, saranno tenuti in conformità al prescritto degli art. 52 e 53.

TITOLO SECONDO

Del procedimento avanti al Tribunale Supremo di Guerra.

Art. 18. Oltre ai registri di cui nei citati articoli 7, 14 e 16, il Segretario del Tribunale Supremo dovrà tenere un ruolo di distribuzione degli affari urgenti.

Art. 19. Si considerano come affari urgenti:

Le requisitorie del pubblico Ministero nel caso preveduto dall' art. 325 del Codice penale Militare;

Le cause penali in cui siasi pronunciata condanna a pena di morte;

I reati d' insubordinazione, di ammutinamento, di rivolta, di spionaggio e di arruolamento;

Il reato di diserzione, previo complotto.

Art. 20. L' inscrizione sul ruolo d' urgenza avrà luogo in forza d' un Decreto del Presidente.

Art. 21. Sullo stesso ruolo saranno inscritte la deputazione del Relatore e la data della distribuzione degli affari urgenti.

Art. 22. Trattandosi di una causa, di cui l' Avvocato Generale Militare creda urgente la spedizione, ne preverrà il Presidente del Tribunale acciò, ove lo stimi, possa valersi della facoltà concessagli dal seguente art. 24.

Art. 23. Spetterà al Presidente il determinare quale, tra le cause inscritte sul ruolo d' urgenza, debba avere la priorità nella spedizione.

Art. 24. Il Presidente, ove lo creda necessario nell' interesse della disciplina militare, potrà, anche d' officio, fissare al Pubblico Ministero un termine più breve di quello previsto dall'art. 8 del presente Regolamento.

TITOLO TERZO

Dell' ordine delle sedute del Tribunale Supremo di Guerra.

Art. 25. Il Presidente provvederà a che le sedute abbiano luogo in quei giorni ed ore che crederà più convenienti nell'interesse del servizio.

Art. 26. Nel giorno precedente alla seduta, il Segretario del Tribunale rimetterà al Presidente un elenco delle cause chiamate in spedizione coll' indicazione del Relatore Deputato.

Art. 27. Tosto emanato il Decreto di cui nel precedente

art. 14, verrà nella sala d' ingresso affissa una tabella, in cui saranno inscritte le cause chiamate in spedizione col nome del relativo difensore.

Art. 28. Il giorno e l' ora della seduta saranno dal Presidente partecipate all' Autorità Militare superiore, con richiesta di provvedere a che una guardia d' onore venga apposta alla porta esteriore del Tribunale Supremo di Guerra.

Art. 29. Nelle sedute pubbliche il Presidente ed i Giudici Militari vestiranno in grande tenuta con sciarpa.

I Giudici non militari vestiranno l' uniforme della rispettiva carica.

Il rappresentante il Pubblico Ministerò ed il Segretario vestiranno il respettivo loro uniforme.

Art. 30. I membri del Tribunale Supremo non entreranno a prender posto nella sala al medesimo destinata, se non dopo siavisi già accordato l' accesso al pubblico.

Art. 31. L' Uffiziale del Pubblico Ministero ed il difensore prenderanno la parola stando in piedi.

Art. 32. Il Presidente, nel leggere il dispositivo della sentenza, e l' Ufficiale del Pubblico Ministero, nél fare le sue istanze e proporre le conclusioni, si terrannò col capo coperto.

Art. 33. Quanto alla forma della deliberazione ed alla sentenza si osserverà, oltre al disposto dell' art. 478, quello degli articoli 456, 457 e 460 alinea del Codice Penale Militare.

Art. 34. Il Segretario formerà, per ogni seduta, un verbale in cui si esprimerà il nome dei Giudici intervenuti, del rappresentante il pubblico Ministero, del difensore; e si farà constare delle cause spedite, dell' ora della riunione, di quella dello scioglimento, e dei provvedimenti dati.

Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO QUARTO

Dell' Avvocato Generale Militare.

Art. 35. Nel caso d' assenza o d' impedimento dell' Avvocato Generale Militare ne farà le veci il sostituto più anziano tra i presenti.

Art. 36. Gli Avvocati fiscali presso i respettivi Tribunali territoriali, e gli Ufficiali Istruttori corrisponderanno esclusivamente coll' Avvocato Generale Militare per quanto concerne il personale del loro officio, e per tutti gli atti del loro ministero, i quali debbono eseguirsi fuori della Divisione o Sotto-Divisione in cui essi risiedono; e tosto che sarà pervenuto a cognizione dell' Avvocato fiscale un reato di competenza militare, dovrà trasmetterne un' esatta informativa all' Avvocato Generale.

Art. 37. Dagli stessi Avvocati fiscali verrà pure trasmessa all' Avvocato Generale copia autentica delle sentenze della Commissione d' inchiesta in cui siasi dichiarato non esservi luogo a procedere contro l' imputato, e di quelle definitive pronunciate dal Tribunale Militare territoriale tostochè saranno divenute irrevocabili.

Art. 38. Nell' officio dell' Avvocato Generale Militare vi saranno volontarj in quel numero che, sulla proposta del medesimo, verrà determinato dal Ministro per gli Affari della Guerra.

I volontarj potranno, all' occorrenza, essere applicati ad un Ufficio di Avvocato fiscale.

Art. 39. I volontarj saranno scelti esclusivamente tra i regnicoli, i quali, dopo conseguita con distinzione la laurea in legge in una Università dello Stato, avranno compiti i prescritti anni di pratica, e dato sodisfacente prova di capacità nell' esame di cui nel R. Decreto in data 17 Ottobre 1854.

Art. 40. Le domande di ammissione al volontariato, corre-

date dagli opportuni certificati comprovanti il conseguimento della laurea, la percorsa pratica, ed il subìto esame, saranno rivolte all' Avvocato Generale Militare, il quale le trasmetterà col suo avviso al Ministro per gli Affari della Guerra.

Art. 41. L' ammissione a volontario avrà luogo per determinazione sovrana, sulla proposta che ne verrà fatta dal Ministro della Guerra.

Art. 42. L' ammissione al volontariato non costituisce un titolo definitivo alla carriera giudiziaria militare.

Art. 43. Il volontario non potrà essere nominato ad una carica nell' ordine giudiziario militare, salvo abbia percorso due anni di volontariato, dato buon conto di se durante il tirocinio, o sia stato riconosciuto idoneo in altro esperimento.

Art. 44. Ove però vi fosse urgenza di provvedere alla vacanza di una carica, potranno essere ammessi a quest' ultimo esperimento anche i candidati, i quali contino un anno soltanto di volontariato, salvo nel resto il disposto dall' articolo precedente.

Art. 45. Il volontario, il quale non sia riconosciuto idoneo in questo esperimento, sarà ancora ammesso a concorrere in un secondo esame, e non riescendo in questo cesserà dal far parte dei volontarj.

Art. 46. Le disposizioni, di cui negli articoli 43, 44, e 45, saranno comuni agli attuali applicati e volontarj.

Art. 47. La Commissione esaminatrice sarà nominata con Decreto Reale sulla proposta del Ministro pegli affari della Guerra, e verrà presieduta dall' Avvocato Generale Militare.

Art. 48. L' Avvocato Generale Militare, di concerto col Tribunale Supremo di Guerra, formerà il programma per gli esami di cui all' articolo 43, che sarà approvato dal Ministro della Guerra.

Art. 49. Gli esami avranno luogo nella capitale, sede del Tribunale Supremo.

Art. 50. Apparterrà all' Avvocato Generale Militare il provvedere a che per mezzo di circolare siano resi noti agli interes-

sati il programma degli esami, il giorno, l'ora ed il luogo in cui si procederà ai medesimi.

Art. 51. In questo esperimento si terrà conto della totalità dei punti conseguiti da ciascun volontario negli esami, scritto e verbale.

Il Presidente della Commissione trasmetterà il resultato al Ministro della Guerra, con una tabella nella quale i Candidati saranno classificati nell' ordine del numero totale dei punti conseguiti.

Questa Tabella servirà per stabilire l' anzianità rispettiva dei Candidati.

TITOLO QUINTO

Del Segretario presso il Tribunale Supremo di Guerra, e di quello del Pubblico Ministero.

Art. 52. Il registro contemplato negli articoli 7 e 14 presso la rispettiva Segreteria del Tribunale Supremo di Guerra, e del Pubblico Ministero, sarà tenuto, giusta il modulo N. 1., e dovrà essere numerato e parafato sopra ciascun foglio.

Il primo sarà parafato dal Presidente del Tribunale o da uno dei Giudici da esso delegato.

Il secondo dall' Avvocato Generale Militare o da uno dei suoi Sostituti, e ciò da esso incaricato.

Non potranno farsi interlinee nè abrasioni; se occorrerà di fare cancellature, queste si faranno in modo che si possano distintamente leggere le parole cancellate.

Non si potrà nemmeno lasciare alcun vacuo che non sia lineato.

Ogni pratica avrà sul registro un numero progressivo, il quale si apporrà contemporaneamente sovra i relativi atti della causa.

Nello stesso registro verrà di mano in mano scritto esattamente il corso della causa insino e compresi la data e tenore della sentenza o provvedimento del Tribunale Supremo, e nel caso di rinvio, la data e tenore della sentenza del Tribunale Militare stato chiamato a pronunziare un nuovo giudizio.

Art. 53. Il Segretario del Tribunale Supremo, e quello dell' Avvocato Generale Militare terranno, oltre il registro della corrispondenza, inscritte in distinti registri le domande di annullamento, nel solo interesse della legge, quelle di revisione, ed i conflitti di giurisdizione fra Tribunali Militari.

Quei registri saranno tenuti giusta i modelli numeri 2, 3 e 4.

Art. 54. Il Segretario del Tribunale Supremo terrà inoltre un registro del ruolo d' urgenza, dei verbali delle sedute, e delle sentenze o provvedimenti.

Art. 55. I due Segretarj avranno la direzione degli impiegati della rispettiva Segreteria, e provvederanno rispettivamente all' esatto e regolare andamento del servizio, in conformità agli ordini del Presidente, o dell' Avvocato generale militare.

Art. 56. La Segreteria del Tribunale Supremo, e quella del Pubblico Ministero rimarranno aperte ogni giorno, e durante le ore che verranno rispettivamente fissate dal Presidente, e dall'Avvocato generale militare.

I Segretarj provvederanno a che, nell' intervallo di loro assenza, dal mezzodì ad un' ora, si abbia nella rispettiva Segreteria la presenza di un sostituto Segretario e di uno scrivano.

Art. 57. Entro il mese di Gennajo di ciascun anno il Segretario del Tribunale Supremo formerà, secondo i moduli che gli saranno trasmessi dai Ministeri della Guerra, e di Grazia e Giustizia, uno Stato contenente l' indicazione di tutti gli affari introdotti e definiti nell' anno precedente.

Tale Stato, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Tribunale, sarà dallo stesso Presidente trasmesso al Ministero.

Art. 58. Nella percezione dei diritti dovuti alle Segreterie si osserverà la tariffa in vigore presso le Corti d' Appello, e nei casi ivi non espressamente contemplati, se ne farà l'applicazione per analogia.

TITOLO SESTO.

Delle spese d' Ufficio.

Art. 59. L' assegnamento per le spese d' ufficio sarà esatto dal Segretario del Tribunale Supremo, il quale lo impiegherà giusta gli ordini del Presidente o dell' Avvocato generale militare, rendendone rispettivamente conto in ogni trimestre.

Art. 60. Le spese debbono risultare da una regolare dimostrazione delle opere e provviste fatte, o da una circostanziata indicazione del servizio eseguito.

Art. 61. Le somme che in fine di ogni esercizio non risultino regolarmente impiegate, continueranno ad essere ritenute e custodite presso il Segretario.

TITOLO SETTIMO

Dei doveri dell' Uscere.

Art. 62. Presso il Tribunale Supremo di guerra vi saranno due Usceri.

Art. 63. Dovrà l' Uscere prestare il suo servizio tanto alle Udienze quanto ad ogni altra riunione sia del Tribunale che di qualsiasi Commissione, della quale faccia parte alcuno dei Giudici del medesimo.

Art. 64. L' Uscere si renderà al luogo della seduta un' ora

prima che incominci l'udienza, e ricevere dal Segretario uno Stato delle cause che debbono chiamarsi.

Art. 65. Non permetterà che alcuno s' introduca nella sala del Tribunale con armi, ombrelli, ed altro ingombro, e che in tempo delle deliberazioni penetri nella sala non autorizzato, od in tempo d' udienza oltrepassi i cancelli che separano la parte della sala riservata al Tribuuale.

Invigilerà, sotto gli ordini del Presidente, alla polizia, al buon ordine ed al silenzio nell' uditorio.

TITOLO OTTAVO

Delle ferie.

Art. 66. Ogni Giudice del Tribunale Supremo avrà 45 giorni di ferie nei modi e tempo che verranno determinati dal Presidente, senza che possa essere interrotta la spedizione degli affari.

Art. 67. Al personale della Segreteria del Tribunale potrà essere accordato un congedo di trenta giorni.

Art. 68. Il Presidente del Tribunale potrà anche concedere licenze a breve termine per gravi circostanze debitamente giustificate.

Art. 69. Le ferie pegli Ufficiali del Pubblico Ministero, e pel personale della Segreteria del medesimo, verranno determinate dall' Avvocato Generale Militare nei modi e tempi che ravviserà opportuni nell' interesse del servizio, senza che però le ferie di ciascuno possano eccedere i termini di cui nei precedenti articoli.

Dato a Bologna, addì due Maggio milleottocentosessanta.

Visto d' ordine di Sua Maestà.

Il Ministro della Guerra
M. FANTI.

NOI EUGENIO DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE IN TOSCANA

PER S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Visto il Decreto del cessato R. Governo della Toscana in data del dì 11 Gennaio 1860:

Riconosciuta la necessità di ritardare l'introduzione legale del sistema dei pesi e misure metrico-decimale in Toscana, attesochè non abbiano potuto essere ancora approntate le serie tipiche prescritte dall'art. 20 del succitato Decreto;

Sulla proposizione del Governatore Generale delle Province di Toscana,

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. I. È ritardata di mesi quattro la esecuzione di quanto dispongono i seguenti articoli 1 4 e 6 del Decreto del dì 11 Gennaio 1860.

» Art. 1. A contare dal primo Aprile del corrente anno,
» il sistema dei pesi e misure metrico-decimale, sarà il sistema
» legale della Toscana. Desso componesi dei pesi e delle misure
» indicati nella tavola annessa al presente Decreto ».

» Art. 4. Le persone indicate nel precedente articolo, a
» cominciare dal primo Marzo 1860, dovranno tenere esposta
» alla vista degli avventori una tavola del nuovo sistema di pesi
» e misure col ragguaglio ai pesi e alle misure presentemente
» in uso in Toscana. Una tavola consimile si terrà esposta per
» uso del pubblico nell'Uffizio di ogni Comunità della Toscana ».

» Art. 6. Parimente a contare dal 1.° Marzo 1860 in tutti
» gli Atti pubblici, negli Atti notariali e nei giudiciarj ad ogni
» denominazione di pesi e misure presentemente in vigore, do-
» vrà aggiungersi il ragguaglio coi pesi e colle misure del si-
» stema metrico-decimale ».

Art. II. La Direzione delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici provvederà alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li tre Maggio milleottocentosessanta.

EUGENIO DI SAVOJA.

Il Governatore Generale
delle Province di Toscana
B. RICASOLI.

Circolare ai Gonfalonieri

Illustrissimo Signore

Se per le difficili condizioni in cui versava la patria, non potè nello scorso 1859 essere solennizzata la festa dello Statuto instituita dalla legge del 5 Maggio 1851, si è però compreso che essendosi fatte migliori quelle condizioni non vi sarebbe stato motivo per rilasciar inosservato anche in quest' anno il prescritto della sopraccennata legge.

Consta infatti a questo Ministero che in molte località delle antiche Province del Regno, ed anche in alcune delle Province nuove, già sonosi prese le opportune disposizioni per celebrare col dovuto decoro il giorno 13 del corrente mese, che si è appunto quello fissato dalla predetta legge per tale solennità nazionale.

Trattandosi di una festa della quale volle la legge lasciare ai singoli Comuni la cura e la spesa, il Governo non intende di assumere alcuna ingerenza circa il modo e la misura che ciascun Municipio seguir debba per compiere al proprio dovere, bastando il ricordare come non si possa prescindere dalla funzione religiosa, per la quale debbono i Comuni pigliare gli opportuni concerti colle Autorità ecclesiastiche acciò abbia luogo in solenne forma il canto del *Te Deum* nella Chiesa principale.

Si farà invece lo scrivente ad accennare, secondo il sin qui praticato, le norme che giova siano osservate nella funzione per evitare conflitti in materia di precedenza.

A quest' effetto crede opportuno di riassumere quelle direzioni che d' anno in anno vennero date sulla materia, riferendosi, per quello che riguarda i signori Governatori, alle norme provvisorie diramate dal Ministero di Guerra con circolare del 2 ultimo scorso gennajo.

E così, premesso come la festa essendo affidata ai Municipi, ad essi per giusta ragione si appartenga d' invitarvi i Corpi e le Autorità il cui intervento è richiesto dalla legge, e di estendere, ove così loro piaccia, l' invito ad altri personaggi la cui presenza ravvisino possa tornar opportuna, converrà siano tenute le seguenti regole nella destinazione dei posti in Chiesa per le Autorità chiamate ad assistere alla funzione religiosa, cioè:

1.° Si conserva ai Magistrati giudiziarj il posto dal lato dell' Evangelio collocando i banchi in direzione longitudinale; e si collocano invece in direzione trasversale di fronte all' altare in due linee parallele i banchi delle Autorità ed Uffiziali militari, e delle Autorità ed impiegati amministrativi.

Quanto alle precedenze fra loro dei membri e dei Corpi appartenenti a ciascuno dei tre ordini sovradetti, si lascia al Capo di ciascun ordine, cioè ai Presidenti, ai Governatori ed Intendenti, ai Comandanti militari di distribuire alle respettive categorie i posti dei funzionarj che ne dipendono.

2.° Ai Municipj è riservato il diritto di scegliersi un posto separato fuori ordine.

3.° Il Corpo insegnante, pei luoghi in cui è costituito ad Università, piglia posto dopo la Corte d' Appello, o per gli altri Comuni nella linea assegnata ai funzionarj amministrativi.

4.° Dopo i tre ordini suddetti pigliano posto gli Studenti.

5.° Nessuna regola di precedenza è da osservarsi nè all' entrata nè all' uscita della Chiesa.

6.° Quanto all' intervento dei Corpi armati, siano essi della Guardia Nazionale o delle Regie truppe, spetta all' Autorità politica del luogo di prendere gli opportuni concerti coi respettivi

Comandanti militari, secondo le particolari circostanze di località.

7.° Circa gli onori militari da rendersi alle Autorità intervenienti alla festa, si osserverà che allorquando i Magistrati e Tribunali, ovvero i Governatori ed Intendenti si recheranno alla funzione colle divise loro proprie ed in forma pubblica, le truppe schierate, al loro apparire ed in segno di onorificenza, porteranno le armi in parata. Le stesse onorificenze si renderanno dai posti di guardia innanzi cui debbono passare le dette Autorità.

8.° Eguali onori sono dovuti dalla Guardia Nazionale al Sindaco ed al Consiglio comunale allorchè si recano in corpo alla funzione.

9.° Al passaggio delle Autorità militari la Guardia Nazionale renderà gli onori dovuti all' Ufficiale superiore in grado che interviene alla funzione.

10.° Terminata la funzione religiosa la Guardia Nazionale e la truppa di linea sfileranno rispettivamente innanzi alle Autorità civili e militari.

Per questo fine le Autorità civili prenderanno posto alla parte destra della colonna per presenziare lo sfilamento della Guardia Nazionale, ed assistere quindi a quello della truppa; e l' Autorità militare prenderà posto alla sinistra, per assistere allo sfilamento della Guardia Nazionale e per presenziare quindi quello della truppa.

Durante lo sfilamento la musica ed i tamburi della Guardia Nazionale si collocheranno alla sinistra delle Autorità militari, e reciprocamente la musica ed i tamburi della truppa si collocheranno a suo tempo alla sinistra dell' Autorità politica.

Il sottoscritto non crede necessario di discendere a più minute spiegazioni, nella certezza che qualunque difficoltà potesse insorgere pell' esecuzione delle sovra enunciate norme verrà appianata mediante lo spirito conciliativo a cui debbono informarsi più particolarmente le Autorità in simili contingenze.

Vorranno i signori Governatori emettere le occorrenti direzioni nella suaccennata conformità, e rivolgere un esemplare della presente ai signori Intendenti dei Circondarj della Provincia.

Torino, Addì 3 Maggio 1860.

Pel Ministro
GUGLIANETTI.

†

ALTARE

Magistrati

Autorità e Funzionarj militari

Autorità e Funzionarj amministrativi

NOI EUGENIO DI SAVOJA CARIGNANO

LUOGOTENENTE IN TOSCANA

PER S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Visto il R. Decreto del cessato Governo della Toscana de' 15 Marzo 1860;

Volendo regolare in un modo uniforme la pratica esecuzione di detto Decreto, e somministrare al tempo stesso nuove facilitazioni a quelli che si trovano nel caso di approfittarsi delle facoltà col medesimo concesse;

Sulla proposta del Governatore Generale delle Province di Toscana,

ABBIAMO ORDINATO E ORDINIAMO:

Art. 1. Le affrancazioni permesse col R. Decreto de' 15 Marzo 1860, potranno essere operate con qualsivoglia delle diverse rendite tre per cento, inscritte sul Gran-Libro del Debito Pubblico della Toscana; e all'oggetto medesimo potrà destinarsi tanto la rendita al portatore, quanto quella per inscrizioni nominative.

Art. 2. Se la rendita da voltare in nome della manomorta sarà al portatore, dovranno depositarsi nell'Uffizio del Debito Pubblico i relativi titoli al portatore. Se la rendita consisterà in una inscrizione nominativa, dovrà esibirsi dal proprietario la dichiarazione munita delle formalità prescritte per gli ordinarj atti civili, di volere risegnare in nome della manomorta.

Art. 3. Se i titoli al portatore depositati come sopra, conterranno una rendita superiore a quella che deve servire all'affrancazione, la rendita che avanzerà sarà inscritta in nome dell'affrancante.

Art. 4. La divisione o frazionatura della rendita di che nell'articolo precedente, dovrà esser fatta secondo le norme stabilite per ciascuna specie di rendita. Così, se si tratterà della rendita creata col R. Decreto de' 3 Novembre 1852, le inscrizioni relative tanto in nome della manomorta che dei privati, potranno avere frazioni di Lira italiana, purchè in diecine intere di centesimi. Se si tratterà della nuova rendita costituita col R. Decreto de'25 Gennaio 1860, tenuta ferma a favore della manomorta la eccezione ammessa dall'articolo 2 del R. Decreto de' 26 Gennajo 1860, che permette nelle inscrizioni a favore della Causa Pia le frazioni di Lira italiana, purchè siano espresse in diecine di centesimi, le inscrizioni in faccia dei privati non potranno contenere frazioni di lira, nè essere inferiori a Lire dieci, a forma dell'articolo 2 del sopracitato Decreto de' 25 Gennaio 1860. Nello stesso modo si procederà per la rendita costituita col Decreto de' 19 Novembre 1859 per la costruzione della Strada ferrata da Asciano a Grosseto.

Art. 5. Nonostante il disposto dei precedenti articoli 3 e 4, coloro che si trovassero nel caso di eseguire delle affrancazioni per una quantità di rendite di cui non esistano in circolazione titoli esattamente corrispondenti, saranno in facoltà di versare nella Cassa dell' Uffizio del Debito Pubblico la somma che al saggio che verrà dall' Uffizio stesso indicato, potrà occorrere al-

l' acquisto di quella porzione di rendita della quale non si trovano in circolazione titoli corrispondenti.

Art. 6. Nel caso contemplato nell'articolo precedente, l'Uffizio del Debito Pubblico aggiungerà alle somme versate nella sua Cassa quel più che sarà necessario per l'acquisto dei titoli al portatore occorrenti alle inscrizioni richieste, e la rendita che avanzerà sarà inscritta provvisoriamente in faccia dell'Uffizio per essere impiegata in altre operazioni simili successive.

Art 7. La Direzione delle Finanze del Commercio e dei Lavori pubblici provvederà all'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li quattro Maggio milleottocentosessanta.

EUGENIO DI SAVOJA.

Il Governatore Generale
delle Province della Toscana
B. Ricasoli.

NOI EUGENIO DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE IN TOSCANA

PER S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Veduta la Legge de' 15 Marzo 1860 relativa all' affrancazione dei Canoni enfiteutici, ed altre responsioni attive alle mani morte esenti e non esenti, ecclesiastiche e laicali,

Considerando che per raggiungere completamente il lodevole scopo preso di mira da quella Legge, e per sollecitarne l' attuazione, si rende necessario il fissare un modo uniforme con cui debba generalmente essere eseguita.

Sulla proposizione del Governatore Generale delle Province della Toscana,

ORDINIAMO:

Art. 1. È dichiarato che la media sul ventennio delle tasse stabilite dall' art. 2 di detta Legge per base di detrazione al Canone da affrancarsi, nei casi ivi contemplati, non è applicabile a quei livelli che hanno subita o possono subire la consue-

tudinaria detrazione leopoldina delle toscane lire 11 — 6 per ogni antico fiorino di decima, la quale rimane in pieno vigore.

Art. 2. Il frazionamento della rendita autorizzata dall'articolo 10 della Legge non potrà farsi che per diecine di centesimi, e conseguentemente le unità mancanti dovranno aggiungersi a favore della mano morta. La differenza che intercederà tra le divisioni normali delle rendite stabilite dalla Legge, e la rendita da risegnarsi a favore della mano morta, sarà portata in una inscrizione nominativa a favore dell'affrancante.

Art. 3. Qualora in fatto la mano morta si rifiutasse a prestare li assensi di che nell'articolo 12 della Legge, l'affrancante le farà l'offerta reale della risegnata e ceduta inscrizione nominativa, ed il Tribunale procedendo in via sommarissima ordinerà le volture e le radiazioni contemplate nel detto articolo.

Art. 4. È dichiarato che i frutti dei grossi laudemii rilasciati nelle mani dei Livellari, s'intendono affrancabili nel modo, e con le norme stesse dei Canoni.

Le Direzioni di Giustizia e Grazia, degli Affari Ecclesiastici, e delle Finanze provvederanno, per quanto spetta a ognuna di esse, alla esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattro Maggio milleottocentosessanta.

EUGENIO DI SAVOJA.

Il Governatore Generale
delle Province della Toscana
B. RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Sulla proposizione del presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;
Udito il Nostro Consiglio dei Ministri,
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione conchiusa fra la Sardegna e la Spagna per la proprietà delle opere di scienze, lettere ed arti, sottoscritta a Torino addì 9 Febbraio 1860, e le ratificazioni furono ivi scambiate il 3 Maggio stesso anno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino il 9 Maggio 1860.

VITTORIO EMANUELE.

C. CAVOUR.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute!

Una Convenzione essendo stata conchiusa tra Noi e Sua Maestà la Regina di Spagna, e sottoscritta dai rispettivi Plenipotenziari in Torino addì 9 del mese di Febbraio dell'anno mille ottocento sessanta, per assicurare nei nostri Stati e in quelli di Sua Maestà Cattolica il godimento dei diritti di autore per le opere di scienze, lettere e belle arti,

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il Re di Sardegna e Sua Maestà la Regina di Spagna, mossi dal desiderio di assicurare nei due Paesi il godimento dei diritti di autore per le opere di scienze, lettere e belle arti, che saranno pubblicate per la prima volta nell'uno dei due Stati, hanno ravvisato conveniente di conchiudere a tal fine una

speciale Convenzione, ed hanno nominato per loro Plenipotenziari, cioè:

S. M. il Re di Sardegna, il Cavaliere Domenico Carutti di Cantogno, Commendatore dell' Ordine de' SS. Maurizio e Lazzaro, Cavaliere del Merito Civile di Savoia e dell' Ordine di Leopoldo del Belgio, Socio residente della R. Accademia delle Scienze, Membro e Segretario del Consiglio del Contenzioso Diplomatico, ec. Segretario Generale del Ministero per gli Affari Esteri;

E S. M. la Regina di Spagna, Sua Eccellenza il sig. Don Diego Coello de Portugal y Quesada, Cavaliere Gran Croce degli Ordini d' Isabella la Cattolica e Costantiniano di San Giorgio, Commendatore dell' Ordine di Carlo III, Ufficiale della Legion d' Onore, Cavaliere dell' Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, Deputato alla Cortes Spagnuole; e Suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso S. M. il Re di Sardegna;

I quali, dopo essersi comunicate reciprocamente le loro plenipotenze, ed averle trovate in buona e debita forma, hanno convenuto degli articoli seguenti:

Art. 1. Dal giorno in cui, conforme alle stipulazioni dell'articolo decimoquinto, la presente Convenzione diventerà esecutoria, gli autori di opere scientifiche, letterarie ed artistiche, ai quali le leggi dei due Paesi guarentiscono attualmente o guarentiranno per l' avvenire il diritto di proprietà o di autore, avranno facoltà di esercitare esso diritto nei dominii dell' altro Paese durante lo stesso spazio di tempo e negli stessi limiti in cui si eserciterebbe in quest' altro Paese il diritto conferito agli autori di opere della stessa natura, le quali vi fossero pubblicate.

Perciò la riproduzione e la contraffazione nell' uno dei due Stati di qualsivoglia opera scientifica, letteraria od artistica pubblicata nell' altro, sarà trattata nella stessa maniera colla quale si tratterebbe la riproduzione o la contraffazione di opere della stessa natura pubblicate per la prima volta nell' altro Stato; e gli autori dell' uno dei due Paesi avranno innanzi ai Tribunali la stessa azione e godranno, quanto alla contraffazione o alla ri-

produzione non autorizzata, di quelle guarentigie stesse che la legge concede o potrebbe concedere per l'avvenire agli autori dell'anzidetto paese.

Rimane fermo che le parole « *opere scentifiche , artistiche o letterarie* » adoperate in principio di quest' articolo, comprendono le pubblicazioni di libri, di opere drammatiche, di componimenti musicali, di disegni, di pittura, di scultura, d'incisione, di litografia e di qualunque altra produzione scientifica, letteraria, od artistica di pari natura eseguita con qualsivoglia mezzo.

I mandatarj legittimi o aventi causa dagli autori, traduttori, compositori, pittori, scultori, incisori od artisti qualunque, ai quali si rapporta questa stipulazione, godranno, senza eccezione alcuna, dei medesimi diritti che la presente Convenzione conferisce agli autori stessi, traduttori, compositori, pittori, scultori, incisori od artisti qualunque.

Art. 2. La protezione concessa alle opere originali, si estende pure alle traduzioni. Tuttavia rimane inteso che il presente articolo ha per oggetto di proteggere il traduttore solamente riguardo alla sua propria traduzione, e non già di conferire il diritto esclusivo di traduzione al primo traduttore di un' opera qualunque, fuorchè nel caso e nei limiti previsti dall' articolo seguente.

Art. 3. L' autore di un'opera qualunque pubblicata nell' uno dei due Paesi, il quale avrà voluto riserbare il suo diritto di traduzione, godrà (durante cinque anni a far tempo dalla prima pubblicazione della traduzione della propria opera da lui autorizzata) dei diritti e guarentigie di cui in questa Convenzione, contro la pubblicazione nell' altro Paese di ogni traduzione dell' opera stessa non autorizzata da lui, e ciò sotto le seguenti condizioni:

§ 1. L' opera originale sarà registrata e depositata nell' uno dei due Paesi nel termine di tre mesi a far tempo dal giorno della sua prima pubblicazione nell' altro Paese.

§ 2. L'autore dovrà indicare in capo dell' opera sua l' intenzione di riserbarsi il diritto di traduzione.

§ 3. La detta traduzione autorizzata dovrà essere pubblicata, almeno in parte, nel termine di un anno da computarsi dalla data della registrazione e del deposito dell' originale, e in totalità nel termine di tre anni dal giorno del fatto deposito.

§ 4. La traduzione dovrà essere pubblicata nell' uno dei Paesi, ed essere registrata e depositata in conformità delle disposizioni dell' art. 8.

Quanto alle opere pubblicate per dispense basterà che la dichiarazione dell' autore, che intende riserbarsi il diritto di traduzione, sia fatta nella prima dispensa. Nulladimeno riguardo ai cinque anni stabiliti da quest' articolo per l'esercizio del diritto privilegiato di traduzione, ciascuna dispensa sarà considerata come un' opera separata, e ciascuna di esse sarà registrata e depositata nell' uno dei due Paesi nello spazio dei tre mesi a far tempo dalla sua prima pubblicazione nell' altro.

Art. 4. Le stipulazioni degli articoli precedenti si applicheranno parimente alla rappresentazione delle opere drammatiche e all' esecuzione dei componimenti musicali, semprechè le leggi di ciascuno dei due Paesi siano o siano per essere applicabili sotto questo rapporto alle opere drammatiche e musicali rappresentate ed eseguite pubblicamente per la prima volta in questi Paesi.

Tuttavia per aver diritto alla protezione legale circa la traduzione di un' opera drammatica, l' autore dovrà pubblicare la sua traduzione tre mesi dopo la registrazione e il deposito dell' opera originale.

Rimane fermo che la protezione stipulata nel presente articolo non ha per fine di vietare le imitazioni fatte in buona fede o gli adattamenti di opere drammatiche alle scene della Sardegna e della Spagna rispettivamente, ma soltanto d' impedire le traduzioni in contraffazione.

La questione d' imitazione o di contraffazione sarà determi-

nata in tutti i casi dai Tribunali dei Paesi rispettivi, secondo la legislazione vigente in ciascuno dei due Stati.

Art. 5. Non ostante le stipulazioni degli articoli 1 e 2 della presente Convenzione, gli estratti dei giornali o delle raccolte periodiche pubblicate nell'uno dei due Paesi, potranno essere riprodotti o tradotti nei giornali o nelle raccolte periodiche dell'altro Paese, purchè vi si indichi la fonte da cui saranno stati attinti.

Nulladimeno questo permesso non comprenderà la riproduzione, nell'uno dei due Paesi, di quegli articoli di giornali o di raccolte periodiche pubblicate nell'altro, di cui gli autori avessero dichiarato esplicitamente nel giornale o nella raccolta stessa, nella quale gli avranno pubblicati, che ne interdicono la riproduzione.

Quest'ultima disposizione non è applicabile agli articoli di politica discussione.

Art. 6. L'introduzione e la vendita in ciascuno dei due Stati di opere o di oggetti di riproduzione non autorizzata, contemplata negli articoli 1, 2, 3 e 4 di questa Convenzione, sono vietate, sia che le riproduzioni non autorizzate provengano dall'uno dei due Paesi ove l'opera venne pubblicata, sia che esse provengano da un paese straniero qualunque.

Art. 7. In caso di contravvenzione alle disposizioni degli articoli precedenti, le opere e gli oggetti contraffatti saranno sequestrati e distrutti, e gl'individui che si saranno resi colpevoli di queste contravvenzioni saranno passibili in ciascun Paese delle pene e degli atti che sono o saranno prescritti dalle Leggi di questo paese contro il medesimo delitto commesso a proposito di opere o riproduzioni di origine nazionale.

Art. 8. Gli autori e i traduttori, del pari che i loro rappresentanti o aventi causa legalmente nominati, non avranno diritto, nell'uno o nell'altro Paese, alla protezione stipulata cogli articoli precedenti, e il diritto di autore non potrà essere invo-

cato nell' uno dei due paesi, se non dopo che l' opera sarà stata registrata nel seguente modo cioè:

1. Se l'opéra è stata pubblicata per la prima volta in Sardegna, dovrà essere registrata al Ministero del Fomento a Madrid;

Se l'opera è stata pubblicata per la prima volta in Ispagna, dovrà essere registrata al Ministero dell'Interno a Torino;

Niuno avrà diritto alla protezione in discorso se non avrà fedelmente osservate le leggi e i regolamenti in vigore nei Paesi rispettivi, relativamente all' opera in di cui favore sarebbe invocata la protezione. I libri, le carte e le stampe, come pure le opere drammatiche e le pubblicazioni musicali (eccettochè le opere drammatiche e le composizioni musicall fossero ancora manoscritte) non godranno della protezione anzidetta, se non sarà stato consegnato gratuitamente nell' uno o nell' altro dei depositi prementovati, secondo i respettivi casi, un esemplare della miglior edizione e nel migliore stato, per essere depositato nel luogo indicato a quest' oggetto in ciascuno dei due Paesi, vale a dire in Sardegna al Ministero dell' Interno in Torino, ed in Ispagna alla Biblioteca nazionale di Madrid.

In ogni caso le formalità del deposito e della registrazione dovranno essere adempiute nello spazio di tre mesi che seguiranno la prima pubblicazione dell'opera nell' altro Paese. Quanto alle opere pubblicate per dispense, ciascuna dispensa sarà considerata come un'opera separata.

Una copia autentica dell' iscrizione sul registro del Ministero dell'Interno a Torino conferirà in Sardegna il diritto esclusivo di riproduzione insino a che qualche altra persona abbia fatto riconoscere innanzi ai Tribunali un diritto più fondato.

Il certificato rilasciato in conformità delle leggi Spagnuole, e comprovante la registrazione di un' opera in questo Paese, avrà la stessa forza e valore in tutto il territorio del Regno Spagnuolo.

Nell' atto della registrazione di un' opera nell'uno dei due Paesi, e sulla domanda che ne venisse fatta, ne sarà rilasciato un certificato o copia autentica, e questo certificato riferirà la data precisa in cui ebbe luogo la registrazione.

Il costo di registrazione di una sola opera, conforme alle stipulazioni del presente articolo, non potrà oltrepassare nella Sardegna la somma di un franco o venticinque centesimi, e nella Spagna quella di cinque reali; e le spese addizionali pel certificato di registrazione non dovranno mai eccedere in Sardegna la somma di sei franchi e venticinque centesimi, e nella Spagna quella di venticinque reali.

Le presenti stipulazioni non si estenderanno agli articoli di giornali o raccolte periodiche, per cui il semplice avviso dell' autore, quale vien prescritto dall' articolo 5, sarà bastevole per guarentire il suo diritto contro la riproduzione o la traduzione. Ma se un articolo o un' opera che fosse stata pubblicata per la prima volta in un giornale o in una raccolta periodica venisse in seguito riprodotta a parte, dovrà in questo caso andar soggetta alle stipulazioni del presente articolo.

Art. 9. Per ciò che riguarda altri oggetti di scienze, lettere od arti diversi dai libri, stampe, carte e pubblicazioni musicali, pei quali si potesse invocare la protezione in virtù dell' art. 1.° della presente Convenzione, rimane inteso che qualunque altro modo di registrazione diverso da quello prescritto dall' articolo precedente, che sia o possa essere applicato dalla legge, nell' uno dei due paesi, collo scopo di guarentire il diritto di proprietà a qualsivoglia opera o articolo pubblicato per la prima volta in questo paese, il predetto modo di registrazione sarà esteso, sotto le condizioni eguali, ad ogni opera od oggetto similare pubblicato per la prima volta nell' altro paese.

Art. 10. Rimane fermo che se in una Convenzione qualunque per guarentire la proprietà letteraria e artistica, fossero concessi maggiori favori dall' una delle due alte Parti contraenti

a una terza Potenza, l'altra Parte contraente sarà ammessa al godimento degli stessi vantaggi ed alle stesse condizioni.

Art. 11. Nell'intento di agevolare l'esecuzione della presente Convenzione, per ciò che riguarda l'origine dei libri pubblicati in ciascuno dei due paesi, il titolo di questi libri dovrà indicare il luogo in cui saranno stati pubblicati.

Art. 12. Nell'intento pure di agevolare l'esecuzione della presente Convenzione, le due alte Parti contraenti promettono di comunicarsi mutuamente le leggi e regolamenti che potessero essere ulteriormente stabiliti negli Stati rispettivi intorno ai diritti di autore per le opere e le produzioni protette in virtù delle stipulazioni della presente Convenzione.

Art. 13. Le stipulazioni della presente Convenzione non potranno in alcuna guisa pregiudicare il diritto che ciascuna delle due alte Parti contraenti si riserba espressamente di sorvegliare o di vietare, per mezzo di provvedimenti legislativi o di polizia interna, la vendita, la circolazione, la rappresentazione, e l'esposizione di quelle opere o di quelle produzioui riguardo alle quali l'uno o l'altro Paese giudicasse conveniente di esercitare questo diritto.

Art. 14. Nessuna stipulazione della presente Convenzione potrà interpretarsi in guisa da pregiudicare il diritto dell'una o dell'altra delle due alte Parti contraenti di vietare l'importazione ne' suoi proprj Stati dei libri che, a norma delle leggi interne o in virtù di stipulazioni esistenti con altre Potenze, sono o saranno dichiarate contraffazioni o violazioni del diritto di autore.

Art. 15. La presente Convenzione entrerà in vigore nel giorno che dalle alte Parti contraenti verrà rispettivamente fissato dopo lo scambio delle ratifiche. Le stipulazioni in essa contenute non saranno applicabili che alle opere ed agli articoli pubblicati dopochè la Convenzione sarà posta in vigore.

La Convenzione rimarrà in vigore sei anni, a far tempo dal

giorno in cui potrà essere posta in vigore: e nel caso in cui l'una delle due Parti contraenti non avesse significato dodici mesi prima del termine del periodo anzidetto di sei anni, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, la Convenzione continuerà a rimaner in vigore un anno ancora; e così di anno in anno successivamente sino allo spirare di un anno, a far tempo dal giorno in cui l'una o l'altra delle Parti l'avrà denunciata.

Le alte Parti contraenti si riservano tuttavia la facoltà d'introdurre nella presente Convenzione, di comune accordo, tutte quelle modificazioni che non saranno incompatibili collo spirito e coi principii che ne sono la base, e di cui l'esperienza avrà dimostrata l'utilità.

Art. 16. La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratificazioni saranno scambiate a Torino nello spazio di tre mesi, a far tempo dal giorno della segnatura, o più presto, se sarà possibile.

In fede di che i suddetti Plenipotenziarii l'hanno firmata in doppio originale, e vi hanno apposto il Sigillo de' loro stemmi.

Torino, addì 9 del mese di Febbraio 1860.

(*L. S.*) Ceruti.
(*L. S.*) Diego Coello de Potugal y Queseda.

Noi avendo veduto ed esaminato la qui sopra scritta Convenzione, ed approvandola in ogni sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare. In fede di che Noi abbiamo firmato di

Nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Sigillo delle Nostre Armi.

Dat. in Torino addì 22 del mese di Marzo l'anno del Signore 1860.

VITTORIO EMANUELE.

Da parte del Re
Il Presidente del Consiglio
Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
C. Cavour.

Per copia conforme all'originale
Il Segret. Gen. del Ministero per gli Affari Esteri
Carutti.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto il Nostro Decreto in data 13 Novembre 1857.

Visti gli articoli 2, e 8, di quello in data 25 Marzo ultimo scorso.

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.°

Il Nostro Reale Decreto regolamentare dei passaporti, in data 13 Novembre 1857, sarà pubblicato e messo in esecuzione in Toscana dal giorno della pubblicazione del presente.

Articolo 2.°

Il predetto Nostro Ministro, ed il Ministro delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino addì 9 Maggio 1860.

VITTORIO EMANUELE.

C. CAVOUR.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME.

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visti gli articoli 6 e 7 della Legge 19 Luglio 1857 approvativa del Bilancio per l'anno 1858;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro per gli Affari Esteri, e di concerto coi Ministri per gli Affari dell' Interno, delle Finanze, della Guerra e Marina;

Noi abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

I passaporti sono dati in nome del Re;

Nell' Interno, dal Ministro per gli Affari Esteri, e per sua delegazione dagli Uffizii d' Intendenza in ogni Capo-luogo di Provincia, o dai Delegati di pubblica Sicurezza che ne abbiano speciale incarico in altre Città;

All' estero, dagli Agenti Diplomatici Capi di missione, dai Consoli Generali e dai Consoli.

Art. 2.

Il passaporto deve contenere l'indicazione del luogo di nascita, il nome, cognome, domicilio, qualità o professione della persona cui è concesso, i contrassegni e la firma di essa, o l'indicazione d'illetterato per le persone che non sanno scrivere; infine il luogo di destinazione.

Il passaporto è valido per un anno.

Art. 3.

I Membri del Corpo Diplomatico sì nazionale che straniero, I Consoli Generali e Consoli, le persone incaricate di una missione governativa, ed i Grandi Uffiziali dello Stato possono ottenere un passaporto speciale colla semplice indicazione del nome e cognome, dignità o grado, e luogo di destinazione. Questi passaporti sono dati dal solo Ministro per gli Affari Esteri.

Venendo a cessare nelle persone contemplate dal presente articolo la qualità o la missione per cui fu loro conceduto uno speciale passaporto, tale passaporto cesserà di essere valido ancorchè non fosse trascorso un anno dalla sua data.

Art. 4.

Il passaporto di cui all'articolo 2 viene concesso sulla personale conoscenza o sulla presentazione di un *nulla-osta* per parte dell'Autorità di pubblica Sicurezza.

I Sindaci, qualora vi esista legittima causa, potranno fare direttamente domanda di passaporti a favore d'individui abitanti o di passaggio del loro Comune rispettivo, e da loro personalmente conosciuti.

Questa domanda dovrà specificare i motivi che la consigliano, e contenere tutte le altre indicazioni prescritte nell'articolo secondo.

Il passaporto verrà trasmesso al Sindaco per essere da lui consegnato al richiedente dopochè questi vi avrà apposta la sua firma.

Art. 5.

Gli Impiegati civili e militari in attività di servizio od in aspettativa, i Tesorieri od Impiegati contabili delle Comunità, delle Opere pie o di altri Corpi morali, posti sotto la dipendenza governativa, gli interdetti, i minori non abilitati, le persone soggette alla patria potestà che non abbiano compito il 25.° anno d'età, e la moglie non legalmente separata, per ottenere il passaporto dovranno anche far fede, in modo che ne provi la verità, del consenso dato dal rispettivo Capo d'Amministrazione, dal tutore, padre o marito.

Art. 6.

I giovani dacchè saranno entrati nel 16.° anno di età, e sintantochè non abbiano soddisfatto all'obbligo della leva, non possono ottenere passaporto per l'estero senza il consenso dell'Intendente della Provincia.

Art. 7.

Quando trattisi di passaporto per le Americhe o per le Indie, i predetti giovani non potranno ottenerlo se prima non siasi prestata per loro conto una cauzione in cedole dello Stato del reddito di L. 200.

Art. 8.

Le disposizioni dei due articoli precedenti non sono applicabili agli inscritti marittimi, ai quali provvede una legge speciale.

Art. 9.

I militari di qualunque grado in effettivo servizio non possono ottenere il passaporto senza il permesso del Ministero di Guerra, ed i Sotto Uffiziali e Soldati in congedo illimitato senza il permesso del Comandante di loro Provincia.

Art. 10.

Sulla richiesta dell' Autorità giudiziaria sarà ricusato il passaporto agli inquisiti di crimini o delitti punibili colla pena del carcere o maggiore.

Si potrà egualmente, ad istanza degli interessati, sospendere la concessione del passaporto alle persone contro cui esista mandato d' arresto personale per debiti o per ragioni di commercio.

In tale caso però gli interessati dovranno presentare copia autentica della relativa ordinanza d' arresto.

Le Autorità di pubblica sicurezza potranno esigere dalle persone aventi titolo ad un passaporto da operaio, ovvero ad un passaporto gratuito per causa di indigenza, ch' esse provino d' aver mezzi sufficienti per fare il viaggio sino a destinazione.

Art. 11.

Sullo stesso passaporto si possono inscrivere la moglie, i figli minorenni, le figlie non maritate, e le persone di servizio del richiedente, purchè nazionali. Possono aver un passaporto unico un tutore coi suoi amministrati, un fratello ed una sorella colle sorelle non maritate o coi fratelli minorenni, e le sorelle conviventi insieme.

Art. 12.

Non si potrà concedere passaporto agli stranieri i quali abbiano Ministri od altri Agenti del loro Governo accreditati o riconosciuti nei Regii Stati.

Agli stranieri che non abbiano rappresentante del loro Governo potrà concedersi passaporto dal Ministero degli Affari Esteri o dai Delegati nelle Provincie in seguito a speciale autorizzazione per ogni singolo caso.

La concessione di passaporto agli emigrati politici, riconosciuti come tali dall'Autorità competente, potrà farsi dal solo Ministro degli Affari Esteri a richiesta del Ministero dell'Interno.

Rimane espressamente vietato agli Agenti Diplomatici e Consolari del Re all'estero di dare passaporti ad individui non sudditi, senza prima averne ottenuta, per ciascun caso speciale, l'autorizzazione del Ministero per gli Affari Esteri.

Art. 13.

Salve le speciali eccezioni autorizzate dal presente Decreto, i passaporti sono soggetti al pagamento di una tassa unica la quale è di due sorta;

Di lire dieci e di lire una.

Sono soggetti alla tassa di lire *dieci* i passaporti che si concedono.

Ai possidenti, ai negozianti, agli esercenti una professione liberale, agli impiegati civili e militari, ed in genere ad ogni altra persona di civile ed agiata condizione.

Sono soggetti alla tassa di lire *una*

I passaporti che si danno agli operai, ai braccianti, ai giornalieri, ai merciai ambulanti, e ad ogni altra persona che, per dichiarazione della competente Autorità locale, provi di non essere in grado di sottostare alla tassa maggiore.

Art. 14.

Sono esenti dalla tassa

1.° I passaporti speciali conceduti alle persone contemplate nell'art. 3 del presente Decreto;

2.° I passaporti conceduti alle persone che viaggiano per regio servizio;

Ai sott'uffiziali e soldati che rientrano nel Regno per ragione di servizio;

Ai religiosi e religiose degli Ordini mendicanti, non che ai religiosi e religiose che prestano servizio negli ospedali;

Alle persone munite di certificati di povertà.

Il certificato di povertà dovrà essere rilasciato od autenticato da un'Autorità amministrativa.

Art. 15.

I passaporti conceduti da Governi esteri o da Agenti esteri nel Regno, per aver valore nei Regii Stati, saranno, salvo il disposto dell'art. 19, soggetti ad una sola vidimazione di un'Autorità competente, ed al pagamento di una tassa di lire 3.

Art. 16.

Questa tassa verrà percepita per ogni passaporto una sola volta all'anno, o dagli Agenti Diplomatici e Consolari all'estero, o dalle Autorità di dogana ai confini dei Regii Stati, nell'atto stesso in cui avrà luogo la vidimazione prescritta dall'articolo precedente.

Art. 17.

Vanno esenti dalla tassa stabilita coll'art. 15

Le persone della classe indicata all'ultimo alinea dell'art.

13, che si recano ad uno stabilimento di bagni nei Regii Stati per provati motivi di salute;

Coloro che per via di mare approdano ad un porto dei Regii Stati, e non vi soggiornano più di ventiquattro ore, ripartendo per via di mare;

I contadini che per lavori rurali vengono nei Regii Stati.

Le speciali convenzioni che già esistessero o che venissero stipulate con Governi esteri, e gli usi internazionali in vigore regoleranno le esenzioni o le riduzioni di tassa per vidimazione, che a titolo di reciprocità potranno aver luogo a favore di stranieri.

Art. 18.

Di regola generale, e salvi i casi speciali di cui all'art. 19, i passaporti nazionali non vanno soggetti ad alcuna vidimazione.

All'entrata nei Regii Stati i viaggiatori nazionali o stranieri debbono presentare i loro passaporti alla Autorità di frontiera che ne accerta la regolarità.

Lo straniero è anche tenuto, in conformità delle leggi in vigore (art. 13 R. Patenti 30 ottobre 1821), di presentare il passaporto all'Autorità di pubblica Sicurezza del luogo ove prende dimora.

Art. 19.

Allorchè per circostanze speciali, o per mutazione di destinazione di un passaporto, venisse richiesta una vidimazione di una R. Autorità all'interno od all'estero, tale vidimazione sarà rilasciata gratuitamente, purchè siasi, quanto ai passaporti esteri, adempiuto al disposto dell'art. 16.

Art. 20.

La percezione delle tasse di cui agli articoli 13 e 15 verrà indicata sui passaporti all'estero, per mano degli Agenti Diplomatici e Consolari, all'interno, per mezzo di un franco-bollo.

Art. 21.

I franco-bolli sono di tre differenti colori: rosso, verde, e turchino; portano lo stemma Reale, l'indicazione della tassa, e la leggenda Passaporto - Stati Sardi, conforme al seguente modello

Il franco-bollo di color rosso serve per la tassa di lire 10, quello di color verde per la tassa di lire 1, e quello di color turchino per la tassa di lire 3.

Art. 22.

Il franco-bollo viene applicato sul passaporto nell'atto del rilascio o della vidimazione; accanto al franco-bollo ed in modo che il medesimo resti parzialmente coperto, sarà apposto il sigillo ad inchiostro, o la vidimazione a mano dell'Uffizio che rilascia o vidima il passaporto.

Le esenzioni di tassa, di cui agli articoli 14 e 17, saranno indicate sul passaporto colla parola *gratis* scritta nello spazio in cui dovrebb'essere apposto il franco-bollo.

Art. 23.

La fabbricazione dei franco-bolli e la loro distribuzione agli Uffizii incaricati della percezione delle tasse dei passaporti sono esclusivamente riservate al Ministero delle Finanze.

Art. 24.

I Ministri dell'Estero, dell'Interno, delle Finanze, della Guerra e Marina, ciascuno per quantò lo riguarda, provvederanno con ispeciali istruzioni alla esecuzione di questo Decreto, il quale avrà effetto dal 1.° gennaio 1858, abrogando ogni altra disposizione contraria.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino addì 13 novembre 1857.

VITTORIO EMANUELE.

(*Luogo del Sigillo*)
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

C. CAVOUR.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Vista la Legge 27 Giugno 1850 sulle giubbilazioni militari;

Visto il Decreto Granducale sulle pensioni militari in Toscana del 22 Dicembre 1851;

Visto il R. Decreto 25 marzo prossimo passato per cui l'Esercito Toscano viene incorporato nell' Esercito Nostro, ed ha con esso comuni le stesse leggi e discipline;

Avendo riconosciuto la necessità di coordinare con apposita disposizione l' applicazione ai militari appartenenti già all' Esercito Toscano delle due leggi summentovate;

Sulla proposta del Ministro della Guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Art. 1. I militari ed altri loro assimilati appartenenti al già Esercito Toscano, siano essi in servizio effettivo od in disponibilità, od in altra posizione temporanea, i quali all' epoca del 25 Marzo prossimo passato avranno conseguito, a tenore delle leggi vigenti in Toscana, il diritto alla pensione di ritiro, sono am-

messi a far valere tale diritto in conformità delle leggi summentovate.

Coloro di essi che preferiranno invece di continuare nel servizio, potranno all' epoca della loro giubilazione, ritiro o riforma avvenire, invocare l' applicazione delle stesse leggi ora dette, ovvero della legge vigente pel Nostro Esercito; ma nel primo caso avranno ragione soltanto alla pensione stabilita pel grado e stipendio ond' erano provveduti all' epoca suddetta del 25 Marzo prossimo passato, e pel tempo di servizio che avranno prestato all' epoca della giubilazione, ritiro o riforma.

Art. 2. Le domande o proposte di collocazione a riposo state presentate od iniziate prima d' ora, e quelle che vengano presentate o proposte da militari attualmente in disponibilità nè più richiamati in servizio effettivo, saranno esaminate e liquidate secondo le norme per l' addietro vigenti in Toscana; ma quanto a quelle presentate dopo la detta epoca, si osserveranno, per l' accertamento dei titoli e per la liquidazione della pensione, le forme vigenti pel Nostro Esercito.

Il Nostro Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti ed inserto negli Atti del Governo.

Dato a Torino, li 14 Maggio 1860.

VITTORIO EMANUELE

M. Fanti.

VITTORIO EMANUELE II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

TITOLO PRIMO

DIRITTO ALLA GIUBILAZIONE.

Art. 1.

I Militari dell' Armata di terra hanno diritto alla giubilazione:

1.° Per anzianità di servizio;
2.° Per infermità o ferite incontrate per ragione di servizio.

Art. 2.

Hanno diritto alla giubilazione per anzianità di servizio.

Gli Ufficiali generali, gli Ufficiali superiori, ed i Capitani dopo trent'anni di servizio;

I Luogotenenti ed i Sottotenenti, i Bass'Ufficiali ed i Soldati dopo 25 anni di servizio.

Però il Tenente promosso Capitano, dopo 25 anni di servizio, conserva il diritto alla pensione di Tenente, finchè abbia l'anzianità richiesta per la pensione di Capitano.

Godranno del diritto a questa giubilazione, dopo vent'anni di effettivo esercizio delle loro funzioni, i Cappellani e gli Ufficiali sanitarii dell'Esercito.

Art. 3.

Le ferite ricevute in guerra od in servizio comandato, e le infermità provenienti in un modo ben accertato da fatiche, eventi o pericoli del servizio, danno diritto immediato alla giubilazione ogniqualvolta esse abbiano cagionata la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso d'uno o più membri, od infermità equivalenti a tali perdite.

Art. 4.

Le ferite od infermità meno gravi, procedenti pur sempre dalle cause accennate nell'articolo precedente, ed accertate come in esso, danno diritto alla pensione solo allorquando il militare è per esse divenuto inabile a continuare ed a riassumere più tardi il servizio.

Art. 5.

L'esercizio del diritto dei militari alla giubilazione per anzianità di servizio, è sospeso dall'aprirsi d'una guerra, fino al suo termine.

Art. 6.

Gli Ufficiali andranno soggetti ad una ritenenza sulle loro paghe, la quale sarà determinata da una legge generale intorno la ritenenza sugli stipendj dei pubblici funzionarii.

TITOLO SECONDO

TARIFFA DELLE PENSIONI.

SEZIONE PRIMA

Pensioni per anzianità di servizio.

Art. 7.

I militari giubbilati per anzianità di servizio hanno ragione al *minimum* della pensione assegnata al loro grado dalla tabella annessa a questa Legge, ed inoltre, per ogni anno di servizio eccedente il periodo rispettivamente determinato dall' articolo secondo, all' aumento annuo indicato dalla tabella medesima, sino al conseguimento del *maximum*.

SEZIONE SECONDA

Pensioni per ferite od infermità contratte per ragione di servizio.

Art. 8.

La cecità, l' amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, danno diritto al *maximum* della pensione di giubilazione aumentato della metà.

L' amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede, e le infermità dichiarate per Decreto Reale equivalenti a tale perdita, danno diritto al *maximum* della pensione.

Nell' uno e nell' altro caso non si ha riguardo alla durata qualunque sia dei servizii prestati.

Art. 9.

Le ferite e le infermità meno gravi danno diritto al *minimum* della pensione, se il militare non ha diritto a giubilazione per la sua anzianità di servizio.

SEZIONE TERZA

Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.

Art. 10.

La pensione di ritiro non può mai superare la paga di effettività che spetterebbe al militare al momento della sua giubilazione, eccettuato il caso previsto al primo alinea dell' articolo ottavo.

Per l' effetto del presente articolo, sono considerati far parte della paga gli assegnamenti in natura stabiliti dai Regolamenti pei Bass' Ufficiali e Soldati; e per gli Ufficiali dello Stato maggiore delle piazze le indennità d' alloggio.

TITOLO TERZO

DEL GRADO E DEL SERVIZIO CONSIDERATO COME NORMA NELLO STABILIRE LE PENSIONI DI RITIRO.

SEZIONE PRIMA

Del grado.

Art. 11.

Nell' assegnameuto della pensione si ha per norma il grado effettivo di cui è il militare rivestito, od a cui i Cappellani e gli Ufficiali di sanità sono assimilati.

Se però il militare domandi di essere giubilato, per anzianità di servizio, prima di avere esercito per due anni le funzioni del proprio grado, avrà soltanto ragione alla pensione del grado rispettivamente inferiore.

Tuttavia egli sarà ammesso a computare il tempo trascorso nel grado che occupa, in aggiunta a quello prestato nel grado inferiore, per l' effetto di cui nell' art. 13.

Art. 12.

I militari del Corpo dei Carabinieri Reali e dei Cavalleggeri di Sardegna, finchè questo Corpo attende alle incumbenze che gli sono attualmente affidate, e i Militari graduati dei Corpi Reali dello Stato Maggior Generale, dell' Artiglieria e del Genio, sino al grado di maggior Generale inclusivamente, hanno ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore, purchè, trattandosi di giubbilazione per anzianità, contino due anni di servizio nel grado loro in una di tali armi, e vent'anni di permanenza in una o più delle medesime.

I Marescialli d' alloggio dei Carabinieri Reali non hanno di-

ritto alla pensione del grado superiore nel caso di giubilazione per anzianità, qualora da essi non si contino sei anni di servizio nel loro grado.

Art. 13.

Tutti i militari graduati non contemplati nell' articolo precedente, se avranno compiti dodici anni di servizio attivo nello stesso grado, avranno diritto all' aumento di un quinto della pensione loro spettante.

Lo stesso diritto competerà ai Luogotenenti generali delle Armi indicate nel medesimo articolo, dopo due anni di attivo servizio nel grado loro, purchè ne contino venti di permanenza in quelle armi.

Art. 14.

È computato negli anni di grado il tempo scorso nel grado effettivo ed in servizio effettivo qualunque egli sia; non è computato però il tempo contemplato nell'articolo diciassette, o scorso in congedo illimitato. Il tempo scorso in aspettativa è computato secondo le norme indicate all' art. 20.

Art. 15.

Nell' applicazione della presente Legge sarà considerato come grado respettivamente superiore od inferiore quello cui giusta l' annessa tabella viene assegnata una pensione maggiore o minore.

SEZIONE SECONDA

Del servizio.

Art. 16.

Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno della prima ammessione al servizio militare per via di regolare arruolamento o di nomina.

Art. 17.

Non è computato nel servizio;

1.° Il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo è giubilato, od altrimenti cessa dal servizio militare, sino al giorno della sua riammessione.

2.° Il servizio prestato anteriormente alla surrogazione, quando sia trascorso più d'un anno dal giorno della cessazione dal servizio a quello della riammessione nella qualità di surrogato ordinario.

3.° Il servizio prestato anteriormente alla diserzione.

4.° Il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna.

5.° Il servizio di punizione prestato nelle compagnie di rigore del Battaglione Cacciatori Franchi.

Art. 18.

Il servizio prestato, e le campagne fatte in altre Armate regolari da militari ammessi nell'Esercito Nazionale anteriormente alla promulgazione della presente Legge, sarà ragguagliato al servizio prestato nell'Esercito medesimo. Il servizio prestato in tali Armate dai militari che saranno ammessi nell'Esercito Nazionale posteriormente alla promulgazione di questa Legge, o che si presterà dai militari che già vi appartengono, sarà tenuto in conto soltanto a favore dei Nazionali autorizzati, i quali abbiano prestato venti anni di servizio effettivo nell'Esercito Nazionale.

In tal computo però le campagne fatte in dette Armate estere non daranno diritto al beneficio stabilito dall'articolo 24. Non sarà parimenti tenuto alcun conto degli anni di servizio e delle campagne fatte contro la libertà e l'Indipendenza di Italia.

Art. 19.

È computato pel conseguimento della pensione militare il servizio prestato nelle carriere civili.

Il militare giubilato, che quindi venga ammesso ad un impiego civile, può, rinunciando alla sua pensione, conservare il diritto a che i servigi militari anteriori gli vengono computati per la pensione civile.

I militari ammessi alla giubilazione mentre adempiono a funzioni civili, e che hanno prestato servizj civili per oltre un decennio, sono ammessi a far valere i loro diritti alla pensione civile dovuta alla carica di cui adempiono le funzioni invece della pensione militare.

Art. 20.

Il tempo scorso in aspettativa dagli Ufficiali collocati in questa categoria in virtù del Decreto del ventitre luglio mille ottocento quarantanove, sarà computato nel modo determinato dal Decreto medesimo.

Quanto agli Ufficiali collocati in aspettativa anteriormente al detto Decreto, ed a quelli riformati giusta le norme attualmente in vigore, il loro servizio sarà computato nel modo prescritto dal Regolamento del trentuno di dicembre mille ottocento quindici.

Queste norme saranno osservate sino a che sia promulgata la Legge sullo stato degli Ufficiali.

Art. 21.

Il servizio provinciale scorso effettivamente sotto le armi è ragguagliato al servizio d' ordinanza: quello scorso in congedo illimitato è contatò per intiero nel computo degli anni necessarii per aver diritto alla giubbilazione, ma non è valutato che per un terzo nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione.

Art. 22.

Qualunque servizio effettivo si computa per intiero sino al compimento degli anni richiesti pel conseguimento del *minimum* della pensione, e quanto al tempo eccedente:

Il servizio dello Stato Maggiore delle piazze non classificate fra le piazze forti, fortezze e forti, nel Battaglione Veterani, e nei Veterani dell' Artiglieria e del Genio, è computato solo per metà.

Il servizio che il militare ha prestato come Ufficiale in soprannumero nel Battaglione Veterani o comunque nei Battaglioni Invalidi di terraferma o di Sardegna, non è computato.

Il servizio però degli Ufficiali e Bass' Ufficiali che fanno parte dello Stato Maggiore del Corpo Veterani ed Invalidi, ovvero sono addetti al Ministero di Guerra, agli Uffizii da lui dipendenti, all' Accademia militare, od al Collegio dei figli di militari, tuttochè appartenenti comunque agli anzidetti Corpi, è computato per intiero.

Il servizio prestato dai Commissarj di Leva in questa loro qualità, è per metà computato in aumento alla pensione che loro spetta, ove non sia loro applicato il primo alinea del presente articolo.

Art. 23.

Agli Ufficiali del Battaglione Cacciatori Franchi, ai Marescialli d' alloggio, Brigadieri e Carabinieri nei Carabinieri Reali, ai Bass' Ufficiali, Brigadieri e Cavalleggeri nei Cavalleggeri di Sardegna, finchè questo Corpo attende alle incumbenze che attualmente gli sono affidate, il servizio effettivo per essi prestato in dette Armi e qualità sarà aumentato di un quinto nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione.

Art. 24.

Gli anni di campagna sono computati in aggiunta alla durata del servizio necessario per aver diritto alla pensione.

Si considera servizio prestato in campagna quello delle truppe che, dopo di aver ricevuto l' ordine di formarsi sul piede di guerra, sono state disposte per agire contro il nemico, od un Corpo di esercito che occupi un paese estero, od a bordo in tempo di guerra marittima.

Ancorchè la campagna avesse durato meno di dodici mesi essa è calcolata per un anno intiero; ma nel mentovato periodo di dodici mesi non può computarsi più che una campagna, salvo per legge si dichiari che in quel periodo di tempo hanno avuto luogo due campagne.

Ai prigionieri di guerra il tempo della cattività è computato come servizio effettivo; ma qualunque ne sia la durata essi non hanno diritto ad aumento che per la sola campagna in cui rimasero prigionieri.

Agli Ufficiali dello Stato Maggiore di una piazza forte, agli Uffiziali delle varie armi in essa comandati, ed alle truppe che la presidiano, è pur calcolato come campagna il tempo durante il quale tale piazza sarà sottoposta a blocco od assedio, o si troverà nella zona delle operazioni di guerra in istato di difesa.

Il servizio militare a bordo in pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, è computato coll' aumento della metà sulla sua durata effettiva.

SEZIONE TERZA

Disposizioni comuni alle due sezioni precedenti.

Art. 25.

Il tempo eccedente gli anni intieri di servizio o di grado è computato per anno intiero quando oltrepassa la durata di mesi sei, altrimenti non è valutato.

Art. 26.

Sono eccettuati dai vantaggi fatti cogli articoli 12 e 23 ai

Corpi speciali, i Veterinarii, i Capi Sarto, Calzolaio, Sellaio e Morsaro, i Maniscalchi, i Sellai, il Trombettiere maggiore, il Capomusica, il Sergente ed i Caporali tamburini, i Tamburini, i Trombettieri ed i Vivandieri.

TITOLO QUARTO

PENSIONI DELLE VEDOVE E DELLE FAMIGLIE DEI MILITARI.

SEZIONE PRIMA

Vedove e famiglie di militari morti per ragioni di servizio.

Art. 27.

Le vedove dei militari morti in battaglia od in servizio comandato hanno diritto ad una pensione annua eguale alla metà del *maximum* fissato pel grado del marito, qualunque sia la durata dei servizj di lui.

Lo stesso diritto avranno le vedove dei militari morti in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio, ovvero per effetto di accidenti della guerra o delle malattie contagiose od endemiche, alle cui influenze siansi dovuti assoggettare in conseguenza del loro servizio, purchè il matrimonio sia anteriore all' epoca delle riportate ferite o malattie.

Art. 28.

I figli e le figlie nubili minorenni dei militari suindicati, qualora siano altresì privi di madre, o venga essa a mancare dopo la morte del marito, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla detta pensione.

La porzione dei figli giunti a maggiore età e delle figlie

maritate andrà a beneficio dei fratelli e sorelle nubili tuttavia minorenni.

Art. 29.

I figli dei militari suddetti avranno pure un titolo di preferenza ai posti gratuiti che si facessero vacanti negli Istituti militari di educazione dello Stato, compresovi il ritiro per le figlie dei militari, con che adempiano alle condizioni prescritte dai Regolamenti per l' ammissione ai medesimi.

Durante però il soggiorno loro in detti stabilimenti, eglino cesseranno di godere di quel sussidio o porzione di sussidio, che potesse personalmente loro spettare a tenore degli articoli precedenti. La detta porzione di sussidio andrà in accrescimento di quella onde godono i loro fratelli o sorelle seconde le norme anzi indicate.

Art. 30.

I figli dei militari menzionati all' articolo vigesimo ottavo avranno ancora un titolo di preferenza ai posti gratuiti, che a carico del bilancio della guerra saranno istituiti nei Collegj-convitti nazionali e negli Istituti agrarj forestali, veterinari, e di arti e mestieri.

Essi parimente andranno esenti da ogni diritto di Minervale od altro che potesse essere imposto a favore dello Stato a coloro che frequentano le scuole elementari e tecniche, e godranno dello stesso beneficio nelle scuole secondarie, se vi daranno prova d' idoneità.

Art. 31.

L' ammissione ai posti gratuiti indicati agli articoli vigesimonono e trentesimo avrà luogo preferibilmente a favore delle famiglie meno agiate, per decisione del Ministero di guerra e marina, dietro le norme che il Governo prescriverà con Decreto Reale.

Art. 32.

Se un militare figlio ed unico sostegno di un cieco, o di un quinquagenario, o di padre o madre vedovi, venisse a morte per le cagioni indicate nell' articolo vigesimosettimo della presente Legge, i genitori avranno ragione alla pensione stessa che è assegnata alla vedova, semprechè il militare non abbia lasciato vedova o figli.

Se il militare morto per le cagioni suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle nubili minorenni, avranno questi ragione al trattamento fissato dagli articoli vigesimo ottavo, vigesimo nono e trentesimo pei figli orfani di militari.

SEZIONE SECONDA

Vedove e figli di militari morti per cause indipendenti dal servizio.

Art. 33.

Le vedove dei militari morti o mentre godevano della pensione di ritiro, o comunque vi avevano diritto, e non contemplate all' art. 27 della presente Legge, avranno ragione al quarto della pensione che competeva al marito all' epoca in cui cessò dal servizio effettivo, o di aspettativa, purchè il matrimonio sia anteriore di due anni a detta epoca, o sia nata prole dal matrimonio contratto prima dell' epoca stessa.

Le vedove dei militari riformati dopo 25 anni di servizio, o morti in servizio effettivo dopo aver servito per egual tempo, avranno ragione al quarto dell' assegnamento di riforma concesso o spettante al marito alla stessa condizione che è indicata nell' alinea precedente.

Art. 34.

I figli dei militari contemplati nel precedente articolo, i quali fossero o rimanessero privi eziandio della madre, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla pensione sovra stabilita fino all' epoca, e nei modi indicati all' articolo vigesimo ottavo.

SEZIONE TERZA

Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.

Art. 35.

La vedova non ha diritto a pensione, se il di lei matrimonio contratto mentre il marito si trovava in servizio effettivo, od in aspettativa, non fu autorizzato nel modo allora prescritto dai Regolamenti militari.

Art. 36.

Nel caso di separazione di corpo definitivamente pronunciata contro la moglie, essa non ha ragione, diventando vedova, ad alcuna pensione.

Similmente la vedova o moglie o madre che passa ad altre nozze perde ogni ragione alla pensione di cui è provveduta.

Nell' uno e nell' altro dei detti casi, i figli, se ve ne sono, godranno del trattamento stabilito all' articolo trigesimo quarto.

Art. 37.

La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani, o congiunti di militari contemplati nel presente titolo, non potrà mai essere minore di lire cento.

Art. 38.

Il Governo stabilirà con apposito Decreto Reale la misura e

le norme secondo le quali la pensione dovrà andar divisa tra la vedova ed i figliuoli, nel caso che questi, o per esser prole di una prima moglie, o per qualsiasi altra cagione, non abitassero con lei.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 39.

Il militare che soffrì condanna, che trasse con sè la degradazione, non è più ammesso a far valere, pel conseguimento di una pensione, i servizii militari da lui prestati prima della condanna.

Il diritto alla pensione ed il godimento di essa è sospeso:

1.° Per condanna a pena eccedente sei mesi di carcere, durante il tempo della pena medesima.

2.° Per le circostanze che importano la perdita della qualità di cittadino, finchè l'individuo rimane privo di tale qualità.

3.° Per la residenza fuori del Regno senza l'autorizzazione del Re.

Art. 40.

Le pensioni militari sono vitalizie: sono considerate come debito dello Stato: nè esse nè gli arretrati di esse possono cedersi, o sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, e quelli previsti dagli articoli 116 e 118 del Codice civile. Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell' ammontare della pensione.

Art. 41.

Il Governo determinerà con Decreto Reale le forme ed il

modo con cui debbono accertarsi le cause, la natura e gli effetti delle infermità, e gli altri titoli che danno diritto a pensioni militari. Le forme ed il modo di procedere alla loro liquidazione, e di provvedere sui richiami che i pensionati potranno fare contro la liquidazione medesima, saranno stabiliti per legge speciale, e finchè non sarà sancita detta legge, si provvederà per Decreto Reale.

Art. 42.

Ai militari attualmente in servizio si applicano nel computo del servizio prestato anteriormente alla promulgazione della presente Legge le norme di essa o della legislazione anteriore, secondo che il risultato riesca loro più favorevole.

Art. 43.

I militari giubilati per ferite od infermità contratte in servizio nelle campagne dell' ultima guerra, e le vedove ed i figli di militari, che fossero morti nella guerra medesima, o per conseguenza immediata di essa, saranno ammessi a godere delle disposizioni di questa Legge, purchè cessino gli assegnamenti dei quali si trovassero provvisti allo stesso titolo in virtù di anteriori provvedimenti del Governo.

Art. 44.

Le disposizioni della presente Legge si applicheranno eziandio ai militari che furono collocati a riposo dal Governo, cui nel Decreto di giubilazione si fosse dato relativo affidamento.

Art. 45.

Con leggi speciali si accorderanno ricompense nazionali ai militari, che se ne rendessero degni con servizii eminenti e straordinarj resi alla patria.

Art. 46.

La tabella delle pensioni di ritiro annessa alla presente Legge sarà per l'avvenire applicata anche a tutti quegl'Impiegati che, a tenor di speciali regolamenti, hanno per assimilazione diritto alla pensione stabilita per un grado militare, seguendo per la durata del servizio le norme segnate nei medesimi regolamenti.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, da registrarsi al Controllo Generale, e da pubblicarsi ed inserirsi negli Atti del Governo.

Torino il 27 Giugno 1850.

VITTORIO EMANUELE.

V.° SICCARDI.
V.° NIGRA.
V.° COLLA.

Registrato al Controllo Generale
addì 28 *Giugno* 1850
Reg. 5 *Atti del Governo a c.* 324.
MORENO Capo Div.

ALFONSO LA MARMORA.

TABELLA

delle pensioni di ritiro pei militari d' ogni grado.

DENOMINAZIONE	MINIMUM	AUMENTO per ogni anno di servizio o campagna		MAXIMUM
Generale d' Armata . . . . L.	6000	100	»	8000
Luogotenente Generale. . . . . »	4200	90	»	6000
Maggior Generale. . . . . »	3300	60	»	4500
Colonnello . . . . »	2700	45	»	3600
Luogotenente Colonnello . . . . »	2160	42	»	3000
Maggiore . . . . »	1800	35	»	2500
Capitano . . . . »	1400	25	»	1900
Luogotenente . . . . » Veterinario in primo . . . . »	920	24	»	1400
Sottotenente. . . . . » Veterinario in secondo. . . . . »	720	22	50	1170
Guardarme . . . . » Maresciallo d' alloggio dei Carabinieri Reali » Furiere maggiore sottoaiutante di contabilità »	540	15	»	840
Tamburino maggiore, Trombettiere maggiore Capo musica . . . . »	360	14	50	650
Furiere. . . . . » Sergente, Capo armaiuolo, Infermiere maggiore »	300	11	»	520
Caporale maggiore . . . . » Caporale furiere, Caporale, Capo Sarto, Capo calzolaio, Capo Morsaro, Capo sellaio . » Brigadiere, Vice Brigadiere ed Appuntato dei Carabinieri Reali . . . . » Suonatore, Trombettiere di Cavalleria e di Artiglieria. . . . . » Sellaio, Morsaro, Armaiuolo, Infermiere, Maniscalco. . . . . »	220	9	»	400
Sotto-Caporale, Tamburo, Trombettiere, Soldato, Vivandiere . . . . »	200	7	50	350

Dat. Torino il 27 giugno 1850.

Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Guerra e Marina
ALFONSO LA MARMORA

Circolare ai Prefetti

Illustrissimo Signore

La prossima straordinaria sessione dei Consigli Compartimentali deve aiutare l'opera unificatrice a cui siamo accinti apparecchiando gli Studj per le riforme legislative che il Parlamento Nazionale sarà poi chiamato a sanzionare. Il Governo del Re intende di fondare con le nuove leggi generali la vera libertà amministrativa, la quale deve compiere la libertà politica assicurata dallo Statuto. Così il Regno Italico si anderà ordinando sul principio del governo del paese col paese; ed a questo grande intento tutte le province debbono portare il loro contributo, valendosi delle istituzioni provvisoriamente attuate come di modo legittimo per manifestare i pubblici voti. Il tempo che dovrà necessariamente intercedere tra il cadere delle legislazioni particolari e il sorgere delle Nuove Leggi unitarie, ci offre occasione favorevole a questi Studj preparatorj, dei quali sicuramente molto potranno vantaggiarsi le Commissioni legislative, e il Parlamento.

Per facilitare in questo senso la cooperazione dei Consigli Compartimentali, e per dare unità agli argomeuti delle loro discussioni, mi sembra opportuno il proporre frattanto al loro esame alcuni quesiti, i quali mirano appunto allo svolgimento di quei principii di libertà amministrativa che professa il Governo del Re, e che dovranno prevalere nelle leggi da presentarsi al Parlamento.

1.° Esaminare le proporzioni dei contributi assegnati a ciascuna Comunità del Compartimento per il mantenimento delle Strade Provinciali, e proporne la correzione ove si riconoscano ingiuste.

2.° Stabilire i principj sui quali dovrebbe fondarsi una

riforma delle Amministrazioni dei fiumi e fossi, notando quali parti dell' antica legislazione sarebbe utile di conservare.

3.° Esaminare quali fra gli Istituti di beneficenza esistenti nel Compartimento dovrebbero avere carattere di Comunali, quali di Provinciali, e quali di Governativi, e per qual modo le prime due classi potrebbero amministrarsi direttamente dai Comuni sotto la vigilanza del Governo e col sindacato dei Consigli Compartimentali.

4.° Ricercare con qual misura di sussidj stanziati nel Bilancio Compartimentale gli Spedali e gli Orfanotrofi già esistenti potrebbero abilitarsi a ricevere infermi ed orfani di una parte o di tutto il Compartimento.

5.° Esaminare quali insegnamenti speciali si dovrebbero dare nelle Scuole tecniche inferiori, da istituirsi per soccorrere alle industrie particolari del Compartimento.

6.° Esaminare quali sarebbero i modi più acconci per estendere almeno ad ogni Comune l' istituzione degli Asili d' infanzia, assicurandone l' esistenza per via di rendite fisse, senza peraltro escludere la carità privata, anzi associandola così nel mantenimento come nella direzione degli Asili, all' Autorità Municipale.

Ove per lo Studio di questi quesiti occorressero ai Consigli Compartimentali notizie Statistiche, la S. V. è autorizzato a procurar loro ogni desiderato schiarimento, o dall' Uffizio di Statistica generale, o dalla Direzione del pubblico censimento.

Augurandomi di essere secondato dalla S. V. e dai Consigli Compartimentali in queste mie sollecitudini, le quali, oltre a crescere importanza alle istituzioni provinciali, potranno molto giovare all' avvenire della patria, mi pregio di professarmi

Di VS. Illustriss.

Li 18 Maggio 1860.

Devotissimo Servitore
B. Ricasoli.

Circolare del Ministero dell' Interno alle Autorità Governative.

Illustrissimo Signore

Ad opportuna norma dei Signori Intendenti Generali ed Intendenti di Circondario, il Ministero dell'Interno loro partecipa, che furono testè adottate dal Governo Austriaco le determinazioni seguenti, cioè:

Di prescrivere che gli abitanti dell'Emilia e della Toscana diretti verso gli Stati Austriaci con passaporti rilasciati dalle regie Autorità, siano al loro arrivo alla frontiera muniti dalle Autorità imperiali di carte di passo per viaggiare in quegli Stati, lasciando però a loro mani i passaporti sopra mentovati.

Che sia mantenuto il divieto fatto alle Autorità imperiali di corrispondere direttamente con quelle dell'Emilia e della Toscana; ma che possano però aver corso in via diplomatica le rogatorie emanate dalle regie Autorità ora dette.

Finalmente che siano negli Stati imperiali riconosciuti come autentici i documenti spediti dalle competenti Autorità delle prementovate province, tuttavolta che siano legalizzati dal Ministero dell'Estero e dalla Legazione di Prussia in questa capitale.

Con questa partecipazione il sottoscritto stima conveniente di soggiungere ai signori Intendenti, che nella stessa guisa che la trasmissione delle rogatorie dirette ai Tribunali austriaci dalle Autorità giudiziarie di coteste province, oppure di documenti autentici rilasciati dalle Autorità medesime, dovrà essere fatta per mezzo del Ministero di Giustizia e Grazia, dovrà per mezzo del Ministero dell'Interno aver luogo l'invio dei documenti rilasciati dalle Autorità politiche.

Torino addì 22 Maggio 1860.

Pel Ministro
GUGLIANETTI.

Circolare a tutti i corpi dell' Esercito.

Illustrissimo Signore

Considerazioni di grave importanza hanno indotto il Governo del Re a determinare quanto in appresso:

1.° D' ora innanzi non potranno venir ammessi all' arruolamento volontario se non giovani appartenenti alle Province dello Stato, i quali riuniscano esattamente tutte le condizioni di età, di fisica attitudine e di moralità stabilite dall' art. 150 della Legge sul reclutamento.

2.° La ferma e durata di servizio a cui dovranno d' ora in poi assoggettarsi i volontarj sarà in modo esclusivo quella di anni otto in servizio d' ordinanza.

3.° Sono revocate tutte le anteriori disposizioni relative all' arruolamento di volontarj, e segnatamente la facoltà concessa a talun Comandante di Circondario di ammettere all' assento, o di dirigere ai Corpi, individui emigrati o disertori che non appartengano alle Province dello Stato.

I Comandanti dei Corpi ed i Consigli d' Amministrazione sono risponsabili del rigoroso eseguimento delle presenti determinazioni.

Torino, a dì 23 Maggio 1860.

Il Ministro della Guerra
FANTI.

NOI EUGENIO DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE IN TOSCANA

PER S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Visto il Decreto del Governo della Toscana in data del dì 8 Marzo di questo anno, col quale venne autorizzata la costruzione di una Strada Ferrata che staccandosi da Livorno e passando per Luciana, il Fitto di Cecina, S. Vincenzio, Follonica, Grosseto, e il lido a confine del promontorio conducente ad Orbetello, giunga al confine toscano-pontificio del Chiarone;

Considerando che in ordine all'Art. 3 del detto Decreto, rendesi ora necessario il determinare qual debba essere la Legge da applicarsi nelle relative espropriazioni;

Sulla proposizione del Governatore Generale delle Province della Toscana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La Legge da applicarsi per le espropriazioni che avranno luogo nella occasione della costruzione

della Strada Ferrata che sopra, sarà la Legge de' 18 Aprile 1857 concernente la Strada a rotaie di ferro da Firenze al Confine pontificio per Arezzo.

I Direttori di Giustizia e Grazia, delle RR. Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventitre Maggio milleottocentosessanta.

EUGENIO DI SAVOJA.

Il Governatore Generale
delle Province della Toscana
B. Ricasoli.

NOI EUGENIO DI SAVOJA CARIGNANO

LUOGOTENENTE IN TOSCANA

PER S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Visto il Regolamento per la Polizia dei Fiumi, Fossi e Canali della Provincia pisana dei 17 Giugno 1815;

Viste le Leggi de' 13 Novembre 1845 e 14 Aprile 1852 relative ai lavori di buonificamento delle Maremme;

Considerando che di somma importanza è il provvedere alla tutela e conservazione di tutte le opere d'arte, già fatte o da farsi per l'essiccazione del Lago di Bientina, con metterle sotto la tutela delle disposizioni legislative attualmente vigenti in Toscana rispetto ad opere congeneri;

Sulla proposta del Governatore Generale delle Province di Toscana,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le Leggi ed i Regolamenti, che contemplano Fiumi, Fossi ed altri corsi d'acqua, attualmente vigenti nella Provincia pisana, dovranno applicarsi al Canale Emissario in tutta la sua lunghezza dall'argine della Tura al Calambrone, e a tutte le sue adiacenze ed annessi ed opere d'arte, egualmente che a tutti gli altri fossi, canali, argini ed opere d'arte, che dovranno scavarsi o costruirsi in seguito, come preordinate alla essiccazione del Lago di Bientina, ed alla sistemazione idraulica di quella località.

Art. 2. Ferme stanti le regole stabilite dalle Leggi sul danno dato quanto alle persone civilmente responsabili, e solidalmente tenute col dannificante, è espressamente dichiarato che al pagamento delle multe incorse per le trasgressioni dagli agenti, lavoranti, custodi, guardiani, garzoni, inservienti e preposti qualunque, come alla relativa emenda dei danni cagionati dai medesimi, saranno solidalmente obbligati anco i padroni e preponenti.

Art. 3. La liquidazione dei danni sara in tutti i casi rimessa al giudizio dell' Ingegnere aggiunto alla Direzione delle Opere per l' essiccazione del Lago di Bientina, il quale appena avvisato del danno commesso dovrà trasferirsi sulla faccia del luogo, verificare il danno, e quindi inviare al Tribunale la sua perizia giurata, in cui comprenderà l'importare della spesa occorrente per riporre le cose nel pristino stato, e in questo caso i danneggiatori, saranno anche tenuti a sopportare le spese della perizia, tenuto fermo, rapporto alla tassazione di tali spese, il disposto degli ordini che sono attualmente in vigore. Oltre ciò sarà nell' obbligo dell' Ingegnere stesso di avere inviate o esibite al Tribunale nei primi otto giorni di ciascun mese tutte indistintamente le perizie per i danni che si fossero verificati occorsi nel mese antecedente, e dovrà ancora nello stesso termine avere trasmessa una copia delle dette perizie alla Direzione da cui dipende.

Art. 4. La denunzia delle guardie, comunque provvisorie, incaricate di sorvegliare alla tutela e conservazione delle opere relative all' essiccazione del Lago di Bientina, purchè sia confermata con giuramento, basterà a far prova della trasgressione, semprechè non sia eliminata dalla prova contraria da concludersi dall' incolpato.

Art. 5. Questa denunzia potrà essere esibita e giurata dalla guardia denunziante avanti al Pretore Civile e Criminale, o anche avanti al Pretore semplicemente Civile del luogo, nel quale la trasgressione è avvenuta, qualunque sia per essere il

Tribunale competente a giudicarne. Il Giusdicente presso cui sarà adempiuta questa formalità, dovrà cerziorare il denunziante della importanza e delle conseguenze dell'atto, facendo di ciò menzione nel relativo processo verbale.

Art. 6. Ognorachè la denunzia sia stata esibita e giurata avanti ad un Pretore Civile, questi rimetterà gli atti relativi al Pretore Criminale, il quale li riterrà e darà corso ai successivi procedimenti, quando a lui non manchi la competenza per giudicare; e li trasmetterà nel caso contrario al R. Procuratore del Tribunale di Prima Istanza del Circondario.

Art. 7. La procedura da seguirsi allorchè l'incolpato assuma a fare la prova contraria a quella resultante dalla denunzia giurata, sarà quella stessa tracciata dall'art. 142 e seguenti del Regolamento per l'istruzione dei processi criminali de' 22 Novembre 1849.

Art. 8. Le guardie non potranno procedere a veruna transazione, rinunzia, o quietanza senza l'autorizzazione della Direzione dei lavori d'essiccazione del Lago di Bientina, da rilasciarsi in scritto e da esibirsi al Tribunale.

Art. 9. Le multe che dai Tribunali saranno applicate ai contravventori apparterranno intieramente e sino a nuova disposizione alla suddetta R. Direzione delle opere di prosciugamento del Lago.

Art. 10. La Direzione delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quella di Giustizia e Grazia sono incaricate della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventiquattro Maggio milleottocentosessanta.

EUGENIO DI SAVOJA.

Il Governatore Generale
delle Province della Toscana
B. Ricasoli.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Viste le leggi in data 15 Aprile 1860, in cui le Province dell' Emilia e della Toscana sono dichiarate parte integrante dello Stato,

Considerando che i cittadini di quelle Province che furono requisiti pel servizio militare dai cessati Governi, hanno obbligo di ultimare nel Nostro Esercito il tempo di servizio cui sono tenuti a seconda delle regole che reggevano il loro arruolamento;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO 1.°

Tutti i Cittadini dell' Emilia e della Toscana, che a far tempo dall' anno 1852 vennero requisiti pel servizio militare dai cessati Governi, e che non furono regolarmente esentati o prosciolti per fine di ferma, per surrogazione, per inabilità, per ragioni di famiglia e per altri simili motivi, hanno debito di ultimare nel Nostro Esercito il tempo di servizio per cui furono arruolati.

ARTICOLO 2.°

Coloro che si resero disobbedienti alle coscrizioni o leve militari fatte dappoi l'anno 1852, in sino ad ora, sono in obbligo di presentarsi, nel termine di quaranta giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, all'Intendente del loro Circondario od al Prefetto del loro Compartimento, per essere ammessi ad ultimare nel Nostro Esercito quel tempo di servizio che loro rimarrebbe a compiere se fossero stati arruolati a tempo debito.

ARTICOLO 3.°

Gli individui già arruolati nelle Truppe Ducali di Parma e Modena, o nelle Truppe Granducali di Toscana, i quali mentre appartenevano a tali truppe incorsero nella diserzione, ed ora non trovansi incorporati nel Nostro Esercito, debbono nell'ugual termine di quaranta giorni costituirsi al Comando Militare del loro Circondario per essere assegnati ad un Reggimento, ed ivi compiere l'interrotto obbligo di servizio.

ARTICOLO 4.°

Ai refrattarii di cui all'art. 2. sarà concesso di far valere i diritti che potevano loro competere alla esenzione in epoca che furono compresi nella leva, e loro sarà lecito eziandio di farsi rimpiazzare nel servizio mediante surrogazione ordinaria da effettuarsi presso il Corpo cui verranno destinati, sotto l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 137, 138, 139, 140, 141 e 142 della Legge sul reclutamento 20 Marzo 1854.

Lo stesso diritto di farsi rimpiazzare colle identiche condizioni è pure accordato ai disertori di cui all'art. 3 del presente Decreto.

ARTICOLO 5.°

Spirato il termine di quaranta giorni i sovradetti disobbedienti alle leve, che non si siano presentati senza far valere motivi di legittimo impedimento, saranno considerati quai *renitenti,* incorreranno nelle disposizioni penali degli articoli 176 e 177 della legge sul reclutamento dianzi citata, ed inoltre la loro ferma di servizio sarà quella stabilita dall' art. 163.

I militari disertori di cui nell' art. 3 di questo Decreto, i quali nello stesso spazio di tempo di quaranta giorni non siansi costituiti, senza valida giustificazione, all' Autorità militare, verranno considerati quai disertori dal Nostro Esercito, e saranno passibili delle pene stabilite dal Codice Penale militare in data primo Ottobre 1859.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino, addì ventiquattro Maggio milleottocentosessanta.

VITTORIO EMANUELE.

M. Fanti.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Vista la Legge 20 Giugno 1851 sulle Pensioni dell' Armata di mare.

Visto il Decreto Granducale sulle Pensioni Militari in Toscana del 22 Dicembre 1851;

Visto il Regio Decreto 4 Aprile prossimo passato per cui la Marina da Guerra della Toscana viene incorporata in quella dello Stato, ed ha con essa comuni le stesse leggi e discipline;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. I Militari ed altri loro assimilati appartenenti alla già Marina da Guerra Toscana, siano in servizio effettivo, od in disponibilità, od in altra posizione temporanea, i quali all' epoca del 4 Aprile prossimo passato avranno conseguito a tenore delle

leggi vigenti in Toscana, il diritto alla pensione di ritiro, sono ammessi a far valere tale diritto in conformità delle leggi summentovate.

Coloro di essi che preferiranno invece di continuare nel servizio, potranno all'epoca della loro giubilazione, ritiro, o riforma avvenire, invocare l'applicazione delle stesse leggi ora dette, ovvero della Legge vigente per la Marina dello Stato; ma nel primo caso avranno ragione soltanto alla pensione stabilita pel grado e stipendio ond'erano provveduti all'epoca suddetta del 4 Aprile prossimo passato, e pel tempo di servizio che avranno prestato all'epoca della giubilazione, ritiro o riforma.

Art. 2. Le domande o proposte di collocazione a riposo state presentate od iniziate prima d'ora, e quelle che vengano presentate o proposte da Militari attualmente in disponibilità, nè più richiamati in servizio effettivo, saranno esaminate e liquidate secondo le forme per l'addietro vigenti in Toscana; ma quanto a quelle presentate dopo la detta epoca, si osserveranno per l'accertamento dei titoli e per la liquidazione della pensione, le forme vigenti per la Nostra Marina Militare.

Il Nostro Ministro della Marina è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti ed inserto negli Atti del Governo.

Dat. a Torino, addì 24 Maggio 1860.

VITTORIO EMANUELE.

C. Cavour.

VITTORIO EMANUELE II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato:
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

TITOLO I.

DIRITTO ALLA GIUBBILAZIONE.

Art. 1.

Tutti gl' Individui appartenenti ai seguenti Corpi della Regia Marina, cioè:

1. Lo Stato Maggiore Generale della R. Marina;
2. Il Corpo Reale Equipaggi;
3. Il Corpo Real Navi;

4. Lo Stato Maggiore e Personale militare dei Porti e Spiagge ed isola di Capraia;

5. Il Corpo R. Artiglieria di Costa;

6. La R. Scuola di Marina;

7. Il Corpo Sanitario e Personale degli Ospedali marittimi;

8. Il Personale addetto ai bagni marittimi;

Hanno dritto alla giubbilazione:

1. Per anzianità di servizio;

2. Per infermità o ferite riportate per ragione di servizio.

Art. 2.

Hanno diritto alla giubbilazione per anzianità di servizio:

Gli Ufficiali Generali, gli Ufficiali Superiori, i Luogotenenti di Vascello ed i Capitani dopo 30 anni di servizio;

I Sottotenenti di Vascello, i Luogotenenti e Guardia marina di prima classe, i Sottotenenti, i Bass' ufficiali, marinari, operai, cannonieri e soldati, e gli altri individui componenti la bassa forza della R. Marina, dopo 25 anni di servizio.

Avranno ugualmenle diritto alla giubilazione dopo 25 anni di servizio gli Uffiziali Generali, gli Uffiziali Superiori, i Luogotenenti di Vascello, ed i Capitani che contassero 15 anni di servizio di bordo. Tale pensione sarà diminuita di tanti trentesimi quanti sono gli anni di servizio che mancano a compiere ai 30 qui sopra stabiliti.

Il Sottotenente di Vascello promosso Luogotenente di Vascello, ed il Tenente promosso Capitano dopo 25 anni di servizio, conservano il diritto alla pensione di Sottotenente di Vascello e di Tenente finchè abbiano l'anzianità richiesta per la pensione di Luogotenente di Vascello e di Capitano.

Godranno del diritto a questa giubilazione dopo 20 anni di effettivo esercizio delle loro funzioni i Cappellani e gli Uffiziali Sanitarj della Regia Marina.

Art. 3.

Le ferite ricevute in guerra od in servizio comandato, e le infermità provenienti in un modo bene accertato da fatiche, eventi o pericoli del servizio, danno diritto immediato alla giubilazione ogni qual volta esse abbiano cagionata la cecità, l'amputazione, o la perdita assoluta dell'uso di uno o più membri, od infermità equivalenti a tali perdite.

Art. 4.

Le ferite od infermità meno gravi procedenti pur sempre dalle cause accennate nello articolo precedente, ed accertate come in esso, danno diritto alla pensione solo allorquando il militare è per esse divenuto inabile a continuare od a riassumere più tardi il servizio.

Art. 5.

L'esercizio del diritto dei militari alla giubbilazione per anzianità di servizio è sospeso dall'aprirsi di una guerra fino al suo termine.

Art. 6.

Finchè non vengano stabilite per Legge norme generali intorno alla ritenenza sugli stipendj dei pubblici Funzionarj, continueranno ad andar sottoposte alla ritenenza del due e mezzo per cento le paghe di tutti gli individui appartenenti ai Corpi della Regia Marina, tranne i bass'uffiziali, i caporali, i soldati del Corpo Reale Navi ed i bass'uffiziali, caporali e cannonieri del Corpo Reale d'Artiglieria di Costa.

Ogni altra ritenenza per lo addietro attribuita alla soppressa Cassa degli invalidi a carico del Personale dei varj Corpi militari della Regia Marina, dovrà cessare.

TITOLO II.

TARIFFA DELLE PENSIONI.

SEZIONE PRIMA

Pensioni per anzianità di servizio.

Art. 7.

I Militari giubbilati per anzianità di servizio hanno ragione al *minimum* della pensione assegnata al loro grado dalla Tabella annessa a questa Legge, ed inoltre per ogni anno di servizio eccedente il periodo rispettivamente determinato dall' articolo 2, all' aumento annuo indicato dalla Tabella medesima sino al conseguimento del *maximum*.

Art. 8.

I bass' uffiziali, i marinai del Corpo Reale Equipaggi, gli operai delle arti marittime dello stesso Corpo, i quali avendo compiuto l' età di anni 50 fossero giudicati inabili a proseguire la vita di mare o l' esercizio della loro arte, avranno ragione dopo 15 anni di effettivo servizio al *minimum* della pensione per anzianità, diminuita di tanti venticinquesimi quanti sono gli anni che loro mancano a compiere il tempo di servizio richiesto dall' art. 2.

Nel computo della pensione saranno fatti buoni gli aumenti degli articoli 14 e 24.

SEZIONE SECONDA

Pensioni per ferite od infermità incontrate per ragione di servizio.

Art. 9.

La cecità, l' amputazione o la perdita assoluta dell' uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, danno diritto al *maximum* della pensione di giubilazione aumentata della metà.

L' amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede, e le infermità dichiarate per Decreto Reale equivalenti a tale perdita, danno diritto al *maximum* della pensione.

Nell' uno e nell' altro caso non si ha riguardo alla durata qualunque sia dei servizj prestati.

Art. 10.

Le ferite e le infermità meno gravi danno diritto al *minimum* della pensione, se il militare non ha diritto a giubilazione per la sua anzianità di servizio.

SEZIONE TERZA

Disposizioni comuni alle Sezioni precedenti.

Art. 11.

La pensione di ritiro non può mai superare la paga di effettività che spetterebbe al militare al momento della sua giubilazione, eccettuati i casi previsti al primo alinea dell' art. 9, ed al terzo alinea dell' art. 14.

Per l' effetto del presente articolo i Cappellani e gli Ufficiali Sanitarj della Regia Marina, tranne i Cappellani, i Medici e Chirurghi locali, sono considerati come se le loro paghe fossero uguali a quelle dei Cappellani e degli Ufficiali Sanitarj dell' Esercito di terra.

Similmente sono considerati far parte della paga gli assegnamenti in natura od in danaro stabiliti dai Regolamenti pei bass' uffiziali, marinai, operai, cannonieri e soldati, e per gli Ufficiali addetti agli Stati Maggiori dei Porti, non che per gli Aiutanti la indennità d' alloggio.

TITOLO III.

DEL GRADO E DEL SERVIZIO CONSIDERATO COME NORMA NELLO STABILIRE LE PENSIONI DI RITIRO.

SEZIONE PRIMA

Del grado.

Art. 12.

Nell' assegnamento della pensione si ha per norma il grado effettivo di cui è il militare rivestito, od a cui i Cappellani e gli Ufficiali di Sanità sono assimilati.

Se però il militare domandi di essere giubilato per anzianità di servizio prima di aver esercitato per due anni le funzioni del proprio grado, avrà soltanto ragione alla pensione del grado rispettivamente inferiore.

Tuttavia egli sarà ammesso a computare il tempo trascorso nel grado che occupa in aggiunta a quello prestato nel grado inferiore, per l' effetto di cui nell' art. 14.

I Capi-mastri d' officina ammessi in virtù del Regio Brevetto del 27 gennajo 1846 alla paga di prima classe saranno giubilati quai Capi-mastri di prima classe, quando già da due anni abbiano conseguita tale paga.

Art. 13.

Gli Uffiziali di Marina in servizio attivo, sino al grado di Contrammiraglio inclusivamente, e tutti i graduati del Corpo

Reale Equipaggi, hanno ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore, purchè, trattandosi di giubilazione per anzianità, contino due anni di servizio nel grado loro nel Corpo, e venti anni di permanenza in esso, ovvero in una o più delle armi speciali.

Gli Uffiziali ed i militari graduati del Corpo Real Navi hanno pur ragione alla pensione fissata pel grado superiore dopo sei anni di servizio prestato nel loro grado in questo Corpo.

Sono eccettuati da queste disposizioni gli Uffiziali ed i bass' uffiziali di Maggiorità, non che il Capo-musica, i suonatori ed i trombettieri. Gli Uffiziali di Maggiorità saranno pensionati sul grado di cui si troveranno rivestiti da due anni, ed avranno diritto al beneficio di cui all' articolo seguente, il quale vien pure esteso ai bass' uffiziali di Maggiorità, al Capo-musica, ai suonatori ed ai trombettieri.

Art. 14.

Tutti i militari graduati non contemplati nel primo paragrafo dell' articolo precedente, se avranno compiti dodici anni di servizio attivo nello stesso grado, avranno diritto all' aumento di un quinto della pensione loro spettante.

Lo stesso diritto competerà ai Vice-ammiragli dopo due anni di servizio attivo nel grado loro, purchè ne contino venti di permanenza nelle armi speciali.

Il militare che all' epoca del suo passaggio al servizio dei porti e spiagge, o nell' artiglieria di costa od in altro corpo, avesse già acquistato il diritto ad una pensione maggiore di quella che potrebbegli spettare nella nuova sua posizione, conseguirà la prima coll' aumento cui potesse dargli ragione il successivo servizio.

Art. 15.

È computato negli anni di grado il tempo scorso nel grado effettivo ed in servizio effettivo, qualunque egli sia: non è com-

putato però il tempo contemplato all' articolo 18, o scorso in congedo illimitato.

Il tempo scorso in aspettativa è computato secondo le norme indicate all' articolo 21.

Art. 16.

Nell' applicazione della presente Legge sarà considerato come grado rispettivamente superiore od inferiore quello cui, giusta l' annessa Tabella, viene assegnata una pensione maggiore o minore.

SEZIONE SECONDA

Del servizio.

Art. 17.

Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno della prima ammissione al servizio militare per via di regolare arruolamento o di nomina.

Quello però anteriore ai quattordici anni compiuti non sarà computato per conseguire la pensione, ma bensì per l' aumento.

Non è considerato come servizio il tempo trascorso nel grado di guardia marina di seconda classe, salvo il caso d' imbarco in tempo di guerra, o per riempiere funzioni superiori a quelle di esso grado.

Art. 18.

Non è computato nel servizio:

1. Il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo è giubbilato, od altrimenti cessa dal servizio militare, sino al giorno della sua riammissione;

2. Il servizio prestato anteriormente alla surrogazione, quando sia trascorso più d' un anno dal giorno della cessazione

del servizio a quello della riammissione nella qualità di surrogato ordinario;

3. Il servizio prestato anteriormente alla diserzione;

4. Il tempo di pena, ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna;

5. Il servizio di punizione prestato nelle compagnie di rigore del battaglione Cacciatori Franchi.

Art. 19.

Il servizio prestato e le campagne fatte in altre armate regolari da militari ammessi nella nazionale Marina militare anteriormente alla promulgazione della presente Legge, sarà ragguagliato al servizio prestato nella Marina medesima.

Il servizio prestato in tali armate dai militari che saranno ammessi nella Marina dello Stato posteriormente alla promulgazione di questa Legge, o che si presterà dai militari che già vi appartengono, sarà tenuto in conto soltanto a favore dei nazionali autorizzati, i quali abbiano prestato venti anni di servizio effettivo nell' Esercito nazionale di terra o di mare.

In tal computo però le campagne fatte in dette armate estere non daranno diritto al beneficio stabilito dall' articolo 24. Non sarà parimente tenuto alcun conto degli anni di servizio e delle campagne fatte contro la libertà e l' indipendenza d' Italia.

Art. 20.

È computato pel conseguimento della pensione militare il servizio prestato nelle carriere civili.

Il militare giubbilato, che quindi venga ammesso ad un impiego civile può, rinunciando alla sua pensione, conservare il diritto a che i servigj militari anteriori gli vengano computati per la pensione civile.

I militari ammessi alla giubilazione mentre adempiono a funzioni civili, e che hanno prestato servigj civili per oltre un decennio, sono ammessi a far valere i loro diritti alla pensione

civile dovuta alla carica di cui adempiono le funzioni, invece della pensione militare.

Art. 21.

Il tempo scorso in aspettativa dagli Uffiziali collocati in questa categoria, in virtù del Decreto del 23 luglio 1849, sarà computato nel modo determinato dal Decreto medesimo.

Art. 22.

Il servizio provinciale che potesse aver prima prestato in un corpo dell'Esercito alcuno dei militari dei Corpi di Marina, sarà computato giusta le norme della Legge per le pensioni dell'Esercito di terra del 27 giugno 1850.

Art. 23.

Qualunque servizio effettivo si computa per intiero sino al compimento degli anni richiesti pel conseguimento del *minimum* della pensione: e quanto al tempo eccedente il servizio militare dei porti e quello dell' artiglieria di costa è computato solo per metà.

Il servizio però degli Uffiziali e bass' Uffiziali addetti al Regio Ministero, agli Uffici del Comando generale della Regia Marina, ed alla Regia Scuola di Marina, tuttochè appartenenti comunque agli anzidetti corpi, è computato per intiero.

Art. 24.

Gli anni di campagna di mare in tempo di guerra sono computati in aggiunta alla durata del servizio necessario per aver diritto alla pensione.

Si considera principiata la campagna di guerra marittima dal momento in cui l'individuo trovasi imbarcato su di un Regio legno armato e destinato ad agire contro il nemico, o ad altro servizio militare inerente alla guerra.

Ancorchè la campagna avesse durato meno di dodici mesi,

essa è calcolata per un anno intiero; ma nel mentovato periodo di dodici mesi non può computarsi più che una campagna, salvo per legge si dichiari che in quel periodo di tempo hanno avuto luogo due campagne.

Ai prigionieri di guerra il tempo della cattività è computato come servizio effettivo, ma qualunque ne sia la durata essi non hanno diritto ad aumento che per la sola campagna in cui rimasero prigionieri.

Il servizio prestato a difesa di una piazza forte sottoposta a blocco od assedio, ovvero compreso nella zona delle operazioni di guerra, è pure calcolato come campagna di guerra.

Il servizio prestato dalle truppe o da qualsiasi individuo della Regia Marina distaccate ad agire contro il nemico, o riunite ad un corpo di Esercito formato sul piede di guerra per l'oggetto medesimo, o per occupare un paese estero, è considerato come servizio di bordo in tempo di guerra marittima.

Il servizio militare a bordo dei Regj legni armati in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, è computato coll' aumento del terzo sulla sua durata effettiva.

Non è valutato per l' aumento di cui sopra il tempo trascorso in un porto o rada dei R. Stati a bordo di un bastimento in istato di commissione.

Art. 25.

È computato in aggiunta al servizio militare pel conseguimento della pensione di ritiro per la metà della sua durata la navigazione con retribuzione alla cassa invalidi mercantile sui bastimenti nazionali di commercio.

Dalla pubblicazione della presente Legge in poi, se in conformità della medesima sarà concessa una pensione ad individui della R. Marina, od a chi per essi, lo ammontare delle ritenzioni cui d' ora innanzi fossero andati soggetti durante il servizio prestato alla marina mercantile, sarà dalla cassa invalidi mercantile versato nel pubblico Erario; un simile versa-

mento sarà pur fatto da questo alla cassa invalidi nei casi di concessione di pensione fatta dopo la pubblicazione di questa Legge ad un marinaio mercantile, od a chi per esso, il quale durante il servizio effettivo prestato alla Marina militare sia andato soggetto a ritenzioni.

SEZIONE TERZA

Disposizioni comuni alle due Sezioni precedenti.

Art. 26.

Il tempo eccedente gli anni interi di servizio o di grado è computato per l'anno intiero quando oltrepassa la durata di mesi sei, altrimenti non è valutato.

Art. 27.

Sono eccettuati dai vantaggi fatti coll' art. 13 al corpo della R. Marina i caporali prevosti.

TITOLO IV.

PENSIONI DELLE VEDOVE E DELLE FAMIGLIE DEI MILITARI.

SEZIONE PRIMA

Vedove e famiglie di militari morti per ragione di servizio.

Art. 28.

Le vedove dei militari morti in battaglia od in servizio comandato hanno diritto ad una pensione annua eguale alla metà del *maximum* fissato pel grado del marito, qualunque sia la durata dei servizj di lui.

Lo stesso diritto avranno le vedove dei militari morti in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio, ovvero per effetto di accidenti della guerra o delle malattie contagiose od endemiche, alle cui influenze siansi dovuti assoggettare in conseguenza del loro servizio, purchè il matrimonio sia anteriore all' epoca delle riportate ferite o malattie.

Questa pensione sarà aumentata di un quinto alle vedove degli individui di bassa forza dei corpi della Regia Marina, sulle paghe dei quali viene praticata la ritenenza del due e mezzo per cento.

Art. 29.

I figli e le figlie nubili minorenni dei militari suindicati, qualora siano altresì privi di madre, o venga essa a mancare dopo la morte del marito, avranno ragione cumulativamente ad un sussidio equivalente alla pensione che sarebbe spettata alla vedova madre.

La porzione di pensione dei figli giunti a maggiore età, e delle figlie maritate, andrà a beneficio dei fratelli e sorelle nubili tuttavia minorenni.

Per l' orfano d' ambi i sessi che in qualunque modo si trovi solo al godimento del sussidio, non avrà luogo l' aumento del quinto di cui al 3.° alinea dell' articolo precedente.

Le vedove dei bass' uffiziali, marinai ed operai soggetti alla ritenenza del 2 e mezzo per cento sulle loro paghe, morti nei casi suindicati, alle quali il defunto marito abbia lasciato più di un figlio, otterranno un aumento alla pensione di lire cinque per ogni figlio convivente con esse, escluso il primo.

Siffatto aumento cesserà però nella rispettiva quota per i maschi pervenuti all' età di anni dodici, e per le femmine d' anni quindici.

Art. 30.

I figli dei militari suddetti avranno pure un titolo di prefe-

renza ai posti gratuiti che si facessero vacanti negli Istituti militari di educazione dello Stato, compresovi il ritiro per le figlie dei militari, conchè adempiano alle condizioni prescritte dai Regolamenti per l' ammissione ai medesimi.

Durante però il soggiorno loro in detti Stabilimenti, eglino cesseranno di godere di quel sussidio o porzione di sussidio che potesse personalmente loro spettare a tenore degli articoli precedenti. La detta porzione di sussidio andrà in accrescimento di quella onde godono i loro fratelli o sorelle, secondo le norme indicate.

Art. 31.

I figli dei militari menzionati all' art. 29, avranno ancora un titolo di preferenza ai posti gratuiti che a carico del bilancio della Marina saranno istituiti nei Collegj convitti nazionali e negli istituti agrarj, forestali, veterinari, e di arti e mestieri.

Essi parimente andranno esenti da ogni diritto di minervale od altro che potesse essere imposto a favore dello Stato a coloro che frequentano le scuole elementari e tecniche, e godranno dello stesso beneficio nelle scuole secondarie se vi daranno prova d' idoneità.

Art. 32.

L' ammissione ai posti gratuiti indicati agli articoli 30 e 31, avrà luogo per concorso fra individui appartenenti alle famiglie meno agiate, per decisione del Ministero di Marina, dietro le norme che il Governo prescriverà con Decreto Reale.

Art. 33.

Se un militare, figlio ed unico sostegno di un cieco, o di un quinquagenario, o di padre e madre vedova venisse a morte per le cagioni indicate nell' art. 28 della presente Legge, i genitori avranno ragione alla pensione stessa che è assegnata alla vedova, semprechè il militare non abbia lasciato vedova o figli.

Se il militare morto per le cagioni suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle nubili minorenni, avranno questi ragione al trattamento fissato dagli articoli 29, 30 e 31, pei figli orfani di militari.

SEZIONE SECONDA

Vedove e famiglie dei militari morti per cause indipendenti dal servizio.

Art. 34.

Le vedove dei militari morti, o mentre godevano della pensione di ritiro, o comunque vi avevano diritto, e non contemplate all' art. 28 della presente Legge, avranno ragione:

Quelle degli uffiziali, bass' uffiziali, caporali, cannonieri e soldati, al quarto;

Quelle dei bass' uffiziali, degli operai e marinai, sulle paghe dei quali si pratica la ritenenza del 2 e mezzo per cento, al terzo della pensione che competeva al marito all' epoca in cui cessò dal servizio effettivo o di aspettativa, purchè il matrimonio sia anteriore di due anni all' epoca suddetta, o sia nata prole dal matrimonio contratto prima dell' epoca stessa.

La pensione però delle vedove degli uffiziali non potrà mai essere minore di quella che spetterebbe alla vedova dei bass' uffiziali in eguali condizioni di servizio.

Le vedove dei militari riformati dopo 25 anni, e quelle dei militari contemplati all' art. 8, dopo 15 anni di servizio, o morti in servizio effettivo dopo aver servito egual tempo, avranno ragione, se di uffiziali, bassi uffiziali, caporali, cannonieri e soldati, al quarto; se di bass' uffiziali, operai, e marinai soggetti alla ritenenza, al terzo dell' assegnamento di riforma concesso o spettante al marito, alla stessa condizione che è indicata nell'alinea precedente.

Art. 35.

I figli dei militari contemplati nel precedente articolo, i quali fossero o rimanessero privi eziandio della madre, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla pensione sovra stabilita, fino all' epoca e nei modi indicati dall' art. 29.

SEZIONE TERZA

Disposizioni comuni alle Sezioni precedenti.

Art. 36.

La vedova non ha diritto a pensione, se il di lei matrimonio, contratto mentre il marito si trovava in servizio effettivo od in aspettativa, non fu autorizzato nel modo allora prescritto dai Regolamenti militari.

Art. 37.

Nel caso di separazione di corpo definitivamente pronunciata contro la moglie, essa non ha ragione, diventando vedova, ad alcuna pensione.

Similmente la vedova o moglie o madre che passa ad altre nozze perde ogni ragione alla pensione di cui è provveduta.

Nell' uno e nell' altro dei detti casi, i figli, se ve ne sono, godranno del trattamento stabilito all' art. 35.

Art. 38.

La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani o congiunti di militari contemplati nel presente titolo, non potrà mai essere minore di lire cento.

Art. 39.

Il Governo stabilirà con apposito Decreto Reale la misura e le norme secondo le quali la pensione dovrà andar divisa tra la

vedova ed i figliuoli, nel caso che questi o per essere prole di una prima moglie, o per qualsiasi altra cagione, non abitassero con lei.

SEZIONE QUARTA

Doti alle figlie dei bass' uffiziali, operai e marinari.

Art. 40.

Le figlie dei marinai ed operai pensionati, e quelle dei medesimi partecipanti ad una pensione in seguito alla morte del padre, riceveranno a titolo di dote, ed una volta tanto, un sussidio uguale alla metà di una annata della pensione assegnata al padre, purchè ne facciano domànda non più tardi di tre mesi dopo effettuato il matrimonio.

Art. 41.

Le orfane dei graduati di bassa forza di marineria pensionate, contraendo matrimonio, otterranno all' epoca indicata all' articolo precedente, e previa domanda, un sussidio a titolo di dote, uguale all' importo della quota individuale per cui esse partecipavano alla annua pensione, e non potrà in ogni caso tale sussidio dotale essere minore di lire cento.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 42.

Il militare che soffrì condanna che trasse con sè la degradazione non è più ammesso a far valere pel conseguimento di una pensione i servizj militari da lui prestati prima della condanna.

Il diritto alla pensione ed il godimento di essa è sospeso:

1. Per condanna a pena eccedente sei mesi di carcere, durante il tempo della pena medesima;

2. Per le circostanze che importano la perdita della qualità di cittadino, finchè l'individuo rimane privo di tale qualità;

3. Per la residenza fuori del Regno senza l'autorizzazione del Re.

Art. 43.

Le pensioni militari sono vitalizie, sono considerate come debito dello Stato, nè esse, nè gli arretrati di esse possono cedersi o sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, e quelli previsti dagli articoli 116 e 118 del Codice civile. Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione.

Art. 44.

Il Governo determinerà con Decreto Reale le forme ed il modo con cui debbono accertarsi le cause, la natura e gli effetti delle infermità, e gli altri titoli che danno diritto a pensioni militari.

Le forme ed il modo di procedere alla loro liquidazione, e di provvedere sui richiami che i pensionati potranno fare contro la liquidazione medesima, saranno stabiliti per Legge speciale, e finchè non sarà sancita detta Legge si provvederà per Decreto Reale.

Art. 45.

Ai militari attualmente in servizio si applicano nel computo del servizio prestato anteriormente alla promulgazione della presente Legge le norme di esse o della legislazione anteriore, secondo che il risultato riesca loro più favorevole.

Per l'effetto del paragrafo precedente e in relazione al

terzo alinea dell'art. 17, è valutato per servizio prestato il tempo trascorso nel grado di guardia marina di seconda classe anteriormente al ventitre febbraio mille ottocento quarant'uno, epoca dell'ultimo Regolamento della Regia scuola di marina.

Art. 46.

I militari giubilati per ferite od infermità contratte in servizio nelle campagne dell'ultima guerra, le vedove e figli di militari che fossero morti nella guerra medesima o per conseguenza immediata di essa, saranno ammessi a godere delle disposizioni di questa Legge, purchè cessino gli assegnamenti dei quali si trovassero già provvisti allo stesso titolo, in virtù di anteriori provvedimenti del Governo.

Art. 47.

Le disposizioni della presente Legge si applicheranno eziandio ai militari che furono collocati a riposo dal Governo, cui nel Decreto di giubilazione si fosse dato relativo affidamento.

Art. 48.

La pensione dei macchinisti continuerà ad essere regolata sulle basi del Regio Brevetto del cinque aprile mille ottocento quarantacinque, sino a che non venga altrimenti provveduto.

Art. 49.

Con Leggi speciali si accorderanno ricompense nazionali ai militari che se ne rendessero degni con servizj eminenti e straordinarj resi alla patria.

Art. 50.

Gli individui appartenenti ai Corpi ed Amministrazioni della Regia Marina, i quali, all'epoca della promulgazione della presente Legge, avessero retribuito alla Cassa Invalidi per un termine non minore di dieci anni, continueranno a tramandare alle

loro vedove ed orfani il diritto alla quota di pensione determinata dai Regolamenti marittimi sino ad ora vigenti; come pure a questi ultimi, se del sesso femminile, il diritto al sussidio finchè rimangono in stato nubile.

Art. 51.

La Tabella delle pensioni annessa alla presente Legge sarà per l'avvenire applicata anche a tutti quegli impiegati che, a tenore di speciali Regolamenti, hanno per assimilazione diritto alla pensione stabilita per un grado militare, seguendo per la durata del servizio le norme segnate nei medesimi Regolamenti.

Per l'effetto della presente Legge restano abrogate le leggi e le disposizioni anteriori concernenti le pensioni di ritiro della Regia Marina.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato di Marina, Agricoltura e Commercio è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. Torino addì 20 giugno 1851.

VITTORIO EMANUELE.

V.° Azeglio.
V.° Galvagno.
V.° Colla.

Registrata al Controllo Generale
addì 23 Giugno 1851
Reg. 6 Atti del Governo a. c. 325.
Moreno.

C. Cavour.

TABELLA

delle Pensioni di ritiro pei Militari d' ogni grado dei Corpi della Regia Marina.

GRADI	MINIMUM	AUMENTO per ogni anno di più di servizio o campagna	MAXIMUM
Ammiraglio . . . . L.	6000 —	100 —	8000 —
Vice-Ammiraglio — Luogotenente Generale »	4200 —	90 —	6000 —
Contrammiraglio — Maggior Generale . »	3300 —	60 —	4500 —
Capitano di Vascello — Colonnello . . »	2700 —	45 —	3600 —
Capitano di Fregata — Luogotenente Colonnello . . . . »	2160 —	42 —	3000 —
Capitano in 2.° di Vascello — Maggiore »	1800 —	35 —	2500 —
Luogotenente di Vascello — Capitano — Primo Piloto — Piloto di 1.ª classe . »	1400 —	25 —	1900 —
Sottotenente di Vascello — Luogotenente — Piloto di 2.ª classe. . . . . . . »	920 —	24 —	1400 —
Guardia Marina di 1.ª classe — Sottotenente — Primo Capo cannoniere — Primo nocchiere — Piloto di 3.ª classe — Segretario dei Dipartimenti . . . . . . »	720 —	22 50	1170 —
Nocchiere di 1.ª classe — Capo-mastro d'officina di 1.ª classe . . . . »	540 —	15 —	840 —
Nocchiere di 2.ª e 3.ª classe — Capo cannoniere di 1.ª e 2.ª classe — Secondo Piloto di 1.ª e 2.ª classe — Bass' uffiziale di Maggiorità — Mastro d' ascia di 1.ª e 2.ª classe — Capo-mastro di officina di 2.ª classe. . . . . »	450 —	15 —	750 —
Capo cannoniere di 3.ª classe — Mastro d' ascia di 3.ª classe — 2.° Capo-mastro d' officina di 1.ª classe — Sotto-Aiutante di contabilità — Mastro-veliere di 1.ª classe — Furiere maggiore — Capo-guardia di batteria — Capo-musica — Tromba maggiore — Tamburino maggiore . »	360 —	14 50	650 —

GRADI	MINIMUM	AUMENTO per ogni anno di più di servizio o campagna	MAXIMUM
2.° Nocchiere — 2.° Capo cannoniere — 2.° Capo-mastro di officina di 2.ª classe — Guardiano d' Arsenale — Mastro-veliere di 2.ª e 3.ª classe — 2.° Mastro d'ascia — 2.° Mastro calafato — 2.° Mastro armaiuolo — Sergente furiere — Allievo piloto — Sergente — Capo-sarto — Capo-calzolaio — Guardia batteria di 1.ª e 2.ª classe — Alcaide delle Torri — Capo-tromba — Infermiere maggiore — Quartier Mastro — Patrone di pontone — Caporal maggiore — Caporal furiere . . . . L.	300 —	11 —	520 —
Caporale — Suonatore — Trombettiere — Armaiuolo del Corpo Real Navi — Guardiano delle Torri di 1.ª e 2.ª classe — Guardia Palazzo — Infermiere . . . »	220 —	9 —	400 —
Operaio di 1.ª e 2.ª classe della Maestranza — Sotto-caporale — Tamburino — Marinaro — Cannoniere — Soldato — Vivandiere — Mozzo — Caporal prevosto . »	200 —	7 50	350 —

Torino il 20 giugno 1851.

Il Ministro Segretario di Stato
di Marina, Agricoltura e Commercio
C. CAVOUR.

Circolare del Prefetto di Firenze ai Gonfalonieri

Illustrissimo Signore

Il Ministero della Guerra con suo venerato Dispaccio de' 19 del corrente mese partecipatomi dalla Direzione provvisoria nel successivo dì 21 ha statuito quanto appresso:

« 1.° I Coscritti della leva attuale, i quali intendano farsi sostituire nel servizio militare da fratelli che già attualmente si trovano sotto le armi per arruolamento volontario contratto pel tempo della Guerra, potranno esser fatti paghi del loro desiderio, purchè i fratelli volontarj resultino liberi da ogni vincolo di Leva, ed acconsentano mutare l' attuale loro capitolazione in quella di anni otto di ordinanza, o di anni undici provinciale, la quale però (a similitudine di quanto si pratica per le antiche Province del Regno) s' intenderà decorrere dal giorno del primo Arruolamento.

« Tali sostituzioni saranno autorizzate dalla predetta Direzione dietro la presentazione di autentica dichiarazione del fratello del Coscritto che acconsenta sottostare alla nuova Capitolazione, ed a cura della Direzione stessa sarà rimessa al Ministero della Guerra la nota di questi Militari, affinchè sulla matricola o ruoli dei corpi sia notata la mutazione del loro assento (arruolamento).

« 2.° I Volontarj attualmente sotto le armi non possono essere autorizzati ad assumere servizio come Cambj ordinarj delle reclute di leva, finchè non abbiano ultimato il tempo di servizio per cui sono per proprio conto arruolati.

« 3.° Nessun provvedimento sarà adottato a carico delle Comunità che per mancanza d' inscritti idonei o designabili non

possono fornire il Contingente di prima categoria che venne loro imposto nel reparto.

Or mentre per norma sua, e per farne istruiti all'occorrenza i Coscritti di cotesto Distretto Comunale, rendo noto a VS. Illustrissima tali disposizioni, venendo richiesto dal prelodato Ministero della Guerra di conoscere l' andamento delle operazioni di Leva nelle Comunità della Toscana, colla indicazione del loro debito respettivo e dei motivi per cui talune di esse non poterono somministrare il Contingente, debbo rivolgermi a VS. Illustrissima per pregarla a volermi rimettere nei primi cinque giorni del prossimo futuro mese di Giugno la nota nominativa di tutti i Coscritti del di Lei Comune per ordine di tratta, colla indicazione altresì del nome dei Genitori, del giorno di nascita, della misura, del succinto resultato della visita fisica, e della risoluzione data alle loro domande di esenzione, a forma del modello qui annesso.

Aggiungerò inoltre per sua norma e regola che la Direzione provvisoria della Guerra, di sopra rammentata, previene che ove ai Sigg. Gonfalonieri occorressero notizie intorno ai Volontarj che trovansi sotto le bandiere durante la Guerra e sei mesi dopo, e che per appartenere alla classe del 1841 vengono designati a far parte del Contingente di Leva, potranno rivolgersi al Comando della Piazza cui sono state rimesse le note nominative con analoghe istruzioni.

Profitto di questo riscontro per ripetermi con distinto ossequio

Di VS. Illustrissima

Dalla Prefettura di Firenze, li 25 Maggio 1860.

Devotiss. Servitore
A. Bossini.

NOI EUGENIO DI SAVOJA CARIGNANO

LUOGOTENENTE IN TOSCANA

PER S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Inerendo alle istruzioni trasmesse dal Governo di S. M. il RE.

ORDINIAMO

Che sia pubblicato nelle Province della Toscana, per avervi la sua esecuzione, l'Articolo 155 della Legge Sarda del 15 Agosto 1858 così concepito:

» Gli Atti fatti, e le Sentenze pronunciate nel Regno non » potranno essere ammessi, ed eseguiti negli Ufficii consolari se » non sono stati legalizzati dal Ministero degli Affari Esteri. »

» Similmente gli Atti, e le Sentenze Consolari non pos» sono venire ammessi dalle Autorità del Regno, se prima non » sono stati legalizzati dal Ministero degli Affari Esteri. »

La Direzione di Giustizia, e Grazia è incaricata dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventinove Maggio milleottocentosessanta.

EUGENIO DI SAVOJA.

Il Governatore Generale
delle Province della Toscana
B. RICASOLI.

Circolare ai Corpi dell' Esercito, agli Intendenti Generali e di Circondario dell' Emilia, ai Prefetti di Compartimento in Toscana, ai Comandanti militari di Circondario dell' Emilia e della Toscana.

Illustrissimo Signore

Coll' annesso Sovrano Decreto 24 Maggio corrente il quale sarà pubblicato ed inserto nella Raccolta degli atti del Governo, vennero definiti gli obblighi militari che incombono nel Regio Esercito a quei cittadini dell' Emilia e della Toscana e che già furono requisiti pel servizio militare sotto i cessati Governi.

Esso Decreto prescrive in sostanza che gli individui ora detti debbono ultimare nell' Esercito di S. M. quel tempo di servizio cui sono tenuti, a seconda delle regole che reggevano il loro arruolamento.

E sulla considerazione che se debbono ultimare il loro obbligo di servizio quelli che ottemperarono regolarmente al debito della leva o coscrizione, ragion vuole che siano pure chiamati quelli che si resero disobbedienti o refrattarj alle leve, ed i quali ove fossero stati arruolati a tempo debito ora non avrebbero per anco ultimato il tempo di servizio, così nel Decreto medesimo è stabilito un termine perentorio entro cui questi refrattarj debbano presentarsi.

Il Governo di S. M. non ha da tener conto della refrattarietà verso le leggi di leva dei Governi cessati, ma è in diritto di esigere che coloro che si resero disobbedienti prestino sotto le R. Bandiere quel resto di servizio che rimane a compiere agli individui coi quali furono coscritti.

Siccome i requisiti prima dell' anno 1852 avrebbero a quest' ora ultimato il servizio obbligatorio, così vengono essi considerati come prosciolti da ogni obbligo ulteriore.

Similmente varii militari, mentre appartenevano alle truppe Ducali di Parma e Modena od alle truppe Gran Ducali di Toscana, si resero disertori; ed ora continuano a starsene alle case loro illegalmente immuni dal servizio.

Il Governo attuale ha diritto di pretendere che questi disertori, i quali se fossero rimasti sotto le armi ora non avrebbero finito il loro tempo, si presentino entro un termine perentorio per ultimarlo.

Svolti in questo modo i motivi del Decreto, e trattandosi di mandarlo ad esecuzione, il Ministero della Guerra prescrive quanto in appresso:

1.° Mediante apposito manifesto i Comandanti militari di circondario esistenti negli ex-ducati di Parma e Modena e nell' ex-granducato di Toscana, faranno noto ai refrattarj alle leve, ed ai disertori delle truppe Ducali che non siano ancora incorporati nel Regio Esercito, l' obbligo che loro corre di costituirsi entro il periodo di 40 giorni.

2.° Coloro che si resero refrattarj o disobbedienti alle leve fatte dal 1852 insino ad ora, dovranno presentarsi all' intendente del loro Circondario od al Prefetto del loro Compartimento.

3.° L' Intendente od il Prefetto, d' accordo col Comandante militare di Piazza, statuirà sulla sorte di questi refrattarii, accorderà la esenzione a coloro che facciano constare che avrebbero avuto diritto di essere esentati quando furono compresi nella coscrizione, e previa visita medica pronunzierà la riforma di coloro che risultino evidentemente inabili al servizio militare.

Gli individui riconosciuti abili saranno messi a disposizione del Comandante militare, il quale procederà a sottoporli

allo assento, arruolandoli pel tempo di servizio che era prescritto all' epoca della leva a cui si resero refrattarj.

Presentandosi nei 40 giorni, non si terrà conto della refrattarietà, e saranno solamente obbligati a compiere quel resto di servizio che ancora dovrebbero prestare se fossero stati arruolati a tempo debito: od in altri termini, la loro ferma si intenderà decorrere dalla stessa epoca che decorre per gli altri coscritti dell' antica loro coscrizione.

4.° I disertori delle truppe Ducali o Granducali dovranno presentarsi al Comando militare del rispettivo Circondario, il quale avrà autorità di riformarli quando risultino *evidentemente inabili*; ed in caso diverso li assoggetterà allo assento per riprendere quella ferma che essi hanno interrotto.

Presentandosi nei 40 giorni non si terrà conto della diserzione, e saranno semplicemente astretti a compiere quel resto di servizio che loro rimarrebbe ancora a fare se fossero sempre rimasti sotto le armi.

5.° Sia i refrattarj, sia i disertori che vengano dal Comandante del Circondario assoggettati all' assento, saranno per cura del Comandante medesimo diretti con foglio d' indennità di via al Deposito centrale di fanteria a Como, oppure al Deposito centrale di Novara, in modo che siano ripartiti in numero possibilmente eguale ai due depositi.

I Comandanti dei Circondarj, nel tempo stesso che avvieranno gli uomini al Deposito, spediranno al Deposito medesimo per mezzo della posta i relativi fogli di assento, in cui dovrà essere esattamente notata l'indicazione degli anni mesi e giorni di servizio che al refrattario o disertore assentato rimangono a compiere per ultimare la ferma.

Un accurato registro di tutti questi uomini sarà tenuto presso ciascun Comando.

6.° Trascorsi due mesi dalla data del presente Dispaccio, i Comandanti di Circondario spediranno al Ministero un breve

resoconto sul modo in cui il Sovrano Decreto ha ricevuto il suo effetto, trasmettendo un Elenco nominativo sia dei disertori sia dei refrattarii che in virtù del medesimo furono assentati, con indicazione del tempo di servizio che debbono ultimare.

7.° I Comandanti medesimi terranno coi Sigg. Intendenti o Prefetti di Compartimento gli opportuni concerti affinchè le presenti disposizioni possano essere con felice esito condotte a compimento.

Torino, addì 29 Maggio 1860.

Il Ministro
M. FANTI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Visto l'art. 3 della Legge Consolare del 15 Agosto 1858 e gli articoli 1 e 2 del Regolamento approvato col Reale Decreto 16 Febbrajo 1859;

Vista la Tabella A annessa al succitato Regolamento;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È instituito un Nostro Consolato nella Città di Bona (Algeria) con giurisdizione nella Provinca di Costantina, che viene perciò separata dal Circondario già assegnato al Consolato di Algeri.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, li 31 Maggio 1860.

VITTORIO EMANUELE.

C. CAVOUR.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Visto l'art. 3 della Legge Consolare 15 Agosto 1858 e gli ticoli 1 e 2 del Regolamento approvato col Nostro Decreto 16 Febbrajo 1859;

Vista la Tabella A annessa al succitato Regolamento;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È instituito un Nostro Consolato nella Città di Cadice (Spagna) con giurisdizione nelle Province di Cadice, Siviglia e Huelya (dal Capo Plata al litorale portoghese) che vengono perciò distaccate dal Circondario già assegnato al Consolato di Malaga.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, li 31 Maggio 1860.

VITTORIO EMANUELE.

C. CAVOUR.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Scuola Navale de' Novizi e Mozzi instituita col Decreto 26 Settembre 1858 è modificata e ricostituita a tenore delle seguenti nostre determinazioni.

Art. 2. L' insegnamento ai Novizi e Mozzi suddetti sarà dato a bordo delle nostre navi da guerra.

Essi saranno al 1.° Luglio p. v. imbarcati sopra una o più navi della Nostra Marina.

Sia pel servizio di bordo che per l' istruzione loro pratica e teorica verranno osservate le norme determinate da apposito Regolamento, approvato dal Nostro Ministro della Marina.

Art. 3. L' insegnamento, di cui nel precedente articolo, sarà per la parte teorica limitato alle seguenti materie:

1. Leggere e scrivere;

2. Elementi grammaticali;

3. Primi elementi d' aritmetica;

4. Primi elementi della navigazione e cognizioni sulla bussola e sul lock.

Per la parte pratica, si aggirerà sopra tutte le materie che sono atte a formare un esperto marinaro, ed oltre a ciò saranno dati insegnamenti sugli esercizj delle artiglierie, delle armi a mano, non che nel nuoto e nel maneggio del bastone.

L' istruzione di cui ai numeri 1, 2, 3 sarà data da due speciali Maestri che verranno presi a *servizio provvisorio* per cura del Comando Generale della R. Marina, dietro approvazione del Ministero, ed ai quali sono assegnate le competenze portate dalla Tabella N. 1 che fa seguito al presente, firmata d' ordine nostro dal Ministro della Marina.

La posizione dei detti Maestri, per ciò riguarda la gerarchia e la disciplina, sarà quella degli Ufficiali subalterni.

La istruzione anzidetta potrà essere anche affidata a persone appartenenti alla Nostra Marina da Guerra.

L' insegnamento relativo al N. 3 sarà affidato agli individui della categoria del pilotaggio.

La parte pratica a Sotto Ufficiali appositamente imbarcati.

L' istruzione religiosa sarà fornita da uno dei Cappellani della R. Marina.

Art. 4. L' insegnamento si compie in tre anni. — Il giovane che subisca felicemente l' esame del terz' anno, prima di essere entrato nel 18.° anno di età, cesserà dal far parte della Scuola, e verrà imbarcato sulle altre navi in armamento come facente parte del loro equipaggio. Agli altri rimane applicato il disposto dell' art. 16.

Art. 5. Le navi destinate per la Scuola dei Novizi e Mozzi,

saranno eccezionalmente armate, a seconda del servizio cui devono essere destinate.

La forza numerica degli equipaggi loro sarà dal Comando Generale della R. Marina proposta all' approvazione del Ministero.

Non vi saranno compresi Marinari di 3.ª classe.

Il numero dei Sotto Ufficiali sarà quale venga riputato necessario tanto pel servizio di bordo, quanto per quello speciale della Scuola.

Farà sempre parte di essi un Sergente del Reggimento R. Navi.

Il numero dei supplementi all' equipaggio verrà determinato in ogni occasione d' armamento dal Ministero, avuto riguardo alla portata del bastimento ed al numero degl' individui imbarcati.

Per l' illuminazione è assegnato un terzo di fanali in più del numero stabilito dalla Tab. II. approvata col R. Decreto 12 Dicembre 1858.

Art. 6. In apposita categoria del bilancio della Marina verranno stanziate le somme necessarie per la provvista dei libri ed oggetti varj di cancelleria occorrenti per la Scuola dei Novizj e Mozzi, come pure quella per premj da accordarsi in fin d' anno ai giovani che si saranno maggiormente distinti sì per condotta che per istudio.

La Tabella I sovracitata determina i supplementi e gli assegnamenti da accordarsi al personale preposto al loro insegnamento.

Art. 7. Un competente fondo di libri e di oggetti di cancelleria necessarj per la Scuola dei Novizi e Mozzi, sarà per cura del Consiglio d'Amministrazione consegnato a bordo del R. legno, ove fossero imbarcati, all' Ufficiale del dettaglio e Commissario di bordo, i quali ne cureranno la conservazione, e li restituiranno in fin di campagna al Consiglio, giustificando il consumo degli oggetti mancanti.

Qualora durante la campagna si verificasse il bisogno di provvederne altre quantità, esse verranno acquistate co' fondi di

scorta, colle norme e formalità stabilite per l'incetta di materiali all'estero dalle Istruzioni 4 Novembre 1850.

Art. 8. I Novizi ed i Mozzi faranno parte integrante del Corpo R. Equipaggi.

Il loro assento avrà luogo per parte del Consiglio di Amministrazione del suddetto Corpo, previa la visita sanitaria, e colle formalità prescritte dall' art. 2 delle Istruzioni che fanno seguito al Decreto 19 Maggio 1854.

Art. 9. Il numero dei Novizi e Mozzi sarà in complesso di 400.

Rimane tuttavia in facoltà del Ministero di portarlo ad una cifra maggiore allorquando le esigenze del servizio marittimo lo richiedano.

Art. 10. Tutti i cittadini dello Stato possono arruolare i loro figli nelle suddette due qualità purchè:

1. Abbiano compiuto il dodicesimo e non oltrepassato il quindicesimo anno dell' età loro;

2. Sieno stati vaccinati, od abbiano avuto il vaiuolo naturale;

3. Risultino di buoni costumi;

4. Abbiano un fisico robusto e sviluppato, e vengano dichiarati idonei al servizio militare marittimo.

I figli o parenti prossimi di persone attinenti alla Regia Marina avranno la preferenza sugli altri per ottenere l' arruolamento suddetto.

Art. 11. Le condizioni prescritte all' articolo precedente dovranno essere giustificate coi seguenti documenti che potranno essere stesi su carta libera, cioè:

1. Fede di nascita legalizzata;

2. Fede di vaccinazione, o di sofferto vaiuolo, autenticata dal Sindaco.

Art. 12. I parenti dovranno presentare essi stessi, o far presentare da persona munita di mandato, i loro figli all' assento.

Gli orfani di padre e madre dovranno esservi presentati

dal tutore, ed in difetto di esso dal congiunto più prossimo, o dalla persona che ne avesse la custodia.

Art. 13. Il Consiglio principale d'amministrazione del Corpo R. Equipaggi, prima di procedere all'assento dei Novizi e dei Mozzi, dichiarerà loro ed alle persone che li avranno presentati, che col fatto del loro arruolamento si obbligano, salvo la riserva espressa nell'articolo seguente, di prestare servizio nella R. Marina sino all'età di anni 26 compiti.

Art. 14. Occorrendo che per ragioni particolari, o per circostanze di famiglia, i parenti dei giovani arruolati chiedessero di ritirarli dal regio servizio, essi potranno ottenerlo, purchè il giovane non abbia compito il diciasettesimo anno di età, e vengano rimborsate tutte le spese fatte dall'Amministrazione Marittima dal dì dell'assento, sino al giorno in cui saranno licenziati, escluse però quelle relative al mantenimento.

Art. 15. Sui rapporti dei Comandanti dei regii legni, il Comandante Generale della Marina ordinerà il licenziamento dal regio servizio di quei giovani che per incondotta si giudicherà che debbano essere licenziati, purchè non abbiano ancor compiti i 17 anni di età. I Comandanti dei regii legni trasmetteranno al Comando Generale il rapporto del Medico di bordo, dichiarante lo stato di salute e le malattie di quei giovani i quali sono giudicati incapaci di proseguire nel servizio della Marina. Una Commissione composta del Comandante del Corpo; del Maggiore d'Amministrazione, del Medico in capo della R. Marina, o di un altro Medico, farà un circostanziato rapporto, dopo accurata visita dell'individuo, al Comandante Generale della R. Marina, il quale provvederà pel suo licenziamento quando lo creda conveniente.

Art. 16. I Mozzi entrati che siano nel 16.° anno d'età, saranno passati nella classe dei Novizi.

Questi ultimi, compiuto il 17.°, passeranno nella qualità di Marinari di terza classe, e cesseranno di far parte della scuola,

ancorchè non abbiano superato con successo l' esame del terzo anno.

Terminato il corso dei tre anni di scuola, coloro che avranno fatto maggior profitto, saranno preferiti per la carriera del Pilotaggio.

Art. 17. Le competenze assegnate tanto ai Novizi, quanto ai Mozzi, saranno, a partire dal primo Luglio, quelle stabilite dalla Tabella generale del Corpo, ossia dal riordinamento 28 Marzo 1840, sino a che non sia altrimenti provvisto.

La razione viveri sarà tale che è stabilita pei Marinari del Corpo R. Equipaggi; i Mozzi però non avranno ragione alla distribuzione di rhum ed acquavite.

Art. 18. Il vestiario si comporrà degli oggetti indicati nella qui unita Tabella II., firmata dal Ministro della Marina.

Art. 19. Per effetto delle presenti determinazioni, rimane abolito il Consiglio d'Amministrazione della scuola dei Novizi e Mozzi esistente in forza dell'art. 43 del Decreto 26 Settembre 1858 succitato.

Il medesimo prenderà quindi i necessarii concerti con quello permanente di Amministrazione dei Corpi della Real Marina per l'assestamento di tutti i conti e finanzà della scuola, che verranno liquidati sino al giorno precedente, in cui il primo cesserà dalla sua gestione, per essere passata dal dì successivo al secondo di essi.

Art. 20. Il Consiglio principale del Corpo Reale Equipaggi procederà poi nell'ammissione dei Novizi e Mozzi colle stesse norme stabilite per gli altri individui del Corpo Reale Equipaggi.

A questo servizio saranno addetti un Ufficiale di Maggiorità Comandante risponsale, un Sotto-Ufficiale ed un Allievo pure di Maggiorità, incaricati di tutto ciò che concerne l'interna amministrazione, le scritturazioni, come anche la disciplina.

Art. 21. (transitorio). Il personale attualmente addetto alla Scuola dei Novizi e Mozzi, riceverà altre destinazioni a seconda della rispettiva qualità degl' individui che lo compongono.

Gli assegnamenti e supplementi, dei quali attualmente fruissero, dovranno loro cessare dalla data del giorno in cui il presente Decreto è mandato ad effetto.

Art. 22. (transitorio). I parenti dei Novizi e Mozzi che fanno in ora parte della Scuola anzidetta, e che non intendessero mantenerli colle nuove disposizioni, potranno senz'altro richiedere il loro licenziamento, che verrà loro accordato purchè fatto entro il termine di due mesi, ed adempiano alle condizioni imposte dall'art. 14 del presente.

Art. 23. Rimane derogato ad ogni precedente disposizione contraria alle presenti, ed in ispecie al Regio Decreto 26 Settembre 1858 più volte citato.

Il prefato Nostro Presidente del Consiglio, Ministro della Marina, è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti ed inserto nella Raccolta degli Atti del Governo.

Torino, addì 31 Maggio 1860.

VITTORIO EMANUELE

C. Cavour.

I.

TABELLA dei supplementi od assegnamenti diversi accordati al Personale addetto alla Scuola dei Novizi e Mozzi a bordo delle R. Navi.

GRADI E QUALITÀ

Parte teorica.

		Paga annua Assegnamenti e Supplementi mensili.	
Maestro per la 1.ª classe (*)	L.	1000	—
Id. 2.ª classe (*)	»	1200	—
Agli individui della Marina che fossero incaricati di dette scuole, se per la 1.ª classe.	»	—	25
Id. id., se per la 2.ª classe	»	—	30
All'individuo della categoría del Pilotaggio incaricato della scuola di navigazione	»	—	30
Istruttore assistente all'insegnamento del leggere e scrivere.	»	—	15
Id. id. degli elementi grammaticali.	»	—	15
Id. id. dei primi elementi d'aritmetica	»	—	15
Id. id. della navigazione e delle cognizioni sulla bussola e sul lock	»	—	15

Parte pratica.

Sott' Ufficiale od altro individuo incaricato dell' insegnamento tecnico	L.	—	20
Id. id. del fucile ed armi da mano	»	—	20
Id. id. sugli esercizj delle artiglierie	»	—	20
Id. id. del maneggio del bastone	»	—	15
Id. id. della scuola del nuoto pei mesi di Luglio e Agosto	»	—	15
Supplementi da L. 3. cadauno per ricompensa ai Novizi e Mozzi — Uno per ogni 10 individui .	»	—	—

(*) Hanno inoltre diritto a bordo ad una razione viveri da marinaio ed al trattamento tavola di Lire 2. 15. al giorno.

II.

Composizione del vestiario per Novizio e Mozzo.

1 Cappotto panno.
1 Veste id.
2 Pantaloni id.
2 id. bianchi.
2 id. turchini.
2 Camice lana.
2 id. bianche.
1 id. fatica.
1 Bonetto panno.
1 Paia scarpe.
½ Fazzoletto seta nero per collo.
1 Cappello con nastro.
2 Brande di Tela Olona con una sola guarnizione.
1 Materasso di lana con fascia.
1 Coperta di lana.
1 Cappotto incerato.
1 Sacco id.
3 Spazzole diverse per brande, scarpe e panni.
1 Libretto.
1 Stoviglia di latta con cucchiaio e forchetta.
1 Cinturino di cuoio per pantaloni.

Torino, il 31 Maggio 1860.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
C. Cavour.

REGOLAMENTO

per conferire un Diploma temporaneo d' idoneità ai Maestri delle Scuole Elementari.

Essendo necessario di porgere senza indugio alle Comunità il modo di provvedersi di Maestri e Maestre per le Scuole Elementari, la cui idoneità sia in qualche modo certificata;

E non potendosi richieder subito negli aspiranti quel corredo di cognizioni e quel rigore di esame che sarà necessario, dopo che le Scuole Magistrali avranno loro offerto il modo di acquistare una piena istruzione teorica e pratica, si stabilisce temporaneamente quanto appresso:

I. Dalle Scuole Magistrali maschile e femminile di Firenze potranno essere conceduti Diplomi *temporanei* d'idoneità, da convertirsi entro un anno in Diplomi *definitivi*.

II. Per ottenere tali Diplomi, gli esami da sostenersi saranno i seguenti:

Per i Maestri

1. Lettura corrente, e a senso, di prosa e versi italiani, e di un pezzo della sacra scrittura latina.

2. Scrivere a dettatura correntemente, con carattere chiaro e ben formato, uno squarcio di prosatore italiano.

3. Comporre su tema dato una lettera o breve narrazione.

4. Rispondere a interrogazioni sulla Storia Sacra.

5. Ridurre quantità date in lire toscane con rotti, a lire italiane e centesimi, e viceversa. Inoltre sciogliere in iscritto un quesito di Aritmetica, dove ricorrano anche le operazioni sui rotti e la regola del tre.

6. Dar prova di avere le prime nozioni di disegno lineare.

Per le Maestre.

1. Lettura corrente, e a senso, di uno squarcio di prosatore italiano.

2. Scrivere a dettatura un brano di prosa italiana senza errori di ortografia, e con carattere intelligibile e ben formato.

3. Comporre un breve racconto di Storia Sacra sopra un tema dato.

4. Rispondere a voce ad interrogazioni, e sciogliere in iscritto un quesito intorno alle prime operazioui dell' Aritmetica, almeno sugli intieri.

5. Eseguire nel medesimo giorno o in due giorni consecutivamente lavori donneschi assegnati, dai quali si provi l' abilità della Aspirante

In ogni maniera di lavori a maglia

Nel tagliare e cucire camice da uomo e da donna

Nello smerlo e nel ricamo usuale detto a *sfondo o* all' *inglese.*

III. Gli esami saranno aperti in ambedue le Scuole Magistrali dal 10 al 30 Giugno nelle ore che verranno notificate ai Postulanti allorchè presenteranno la loro domanda. E successiva-

mente si terranno dal 15 al 20 di ogni mese, eccettuato il Settembre e Ottobre.

IV. I postulanti e le postulanti, quindici giorni avanti a quello in cui desiderano essere ammesse all' esame, presenteranno la loro istanza corredata di prove non dubbie della loro moralità. Potranno anco aggiungervi qualunque documento paia loro valevole a dimostrare la loro capacità ed esperienza.

V. Per cambiare dopo un anno il Diploma temporaneo in definitivo, dovrà il maestro o la maestra, sottoporsi a quella parte di esame sulle materie tutte stabilite dalla legge, su cui non furono esaminati per ottenere il Diploma temporaneo. Dovranno inoltre produrre un Certificato dell' Ispettore speciale per le Scuole elementari, il quale, prese le debite informazioni, attesti che la loro scuola fu condotta nell' anno lodevolmente.

VI. Le presenti disposizioni non impediscono che fin d' ora dalle dne Scuole Magistrali siano accordati Diplomi definitivi, purchè l'Aspirante che ne faccia richiesta, oltre il produrre le prove di moralità, adempia interamente le condizioni prescritte dalla Legge, tanto riguardo all' esame sulle materie tutte assegnate alle Scuole Elementari maschili e femminili, quanto per la pratica di sei mesi almeno.

Firenze 1. Giugno 1860.

per il Segretario impedito
V. Meini.

NOI EUGENIO DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE IN TOSCANA

PER S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Visto il Decreto del Governo della Toscana in data del 27 Febbraio anno corrente, il quale dichiarò a tutti gli effetti opera di pubblica utilità l' ingrandimento del Real Museo di Fisica e di Storia Naturale;

Visti gli atti iniziati in virtù del Decreto predetto per la espropriazione di una casa posta in Via Romana al N.° comunale 2305 di proprietà degli Eredi della fu Giulia Lemmi nei Bonelli Badossi;

Considerando come la compra della casa Lemmi per parte del Real Governo renda pur necessario l' acquisto della casa contigua di proprietà di Niccola Ficalbi, non tanto per provvedere con maggiore libertà alle ampliazioni del Real Museo, quanto per togliere ogni motivo di controversia, derivante dalle non poche servitù che questi due fondi debbono reciprocamente prestarsi;

Considerando come queste due espropriazioni siano preordinate al fine di ampliare il R. Museo, e che però vengano giustificate dal carattere di pubblica utilità che fu già dato a quell'Opera;

Sulla proposta del Governatore Generale delle Province Toscane,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Casa appartenente a Niccola Ficalbi necessaria all'ingrandimento del locale del R. Museo di Fisica e di Storia Naturale, sarà espropriata per causa di pubblica utilità.

Art. 2. Per la valutazione delle indennnità dovute al proprietario saranno osservate le norme stabilite con la Legge del 18 Aprile 1857, concernente la Strada Ferrata da Firenze al confine pontificio per Arezzo.

Il Governatore Generale provvederà all'esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattro Giugno milleottocentosessanta.

EUGENIO DI SAVOJA.

Il Governatore Generale
delle Province della Toscana
B. Ricasoli.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Visti i R. Decreti in data 25 Agosto, e 19 Ottobre 1859;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

ART. 1.

La *Cavalleria* dell' esercito sarà scompartita in
Cavalleria di linea,
Lancieri,
Cavalleggeri.

ART. 2.

Formeranno la *cavalleria di linea* gli attuali quattro reggimenti di *Corazzieri*, che prenderanno l'antica loro denominazione di:

Nizza cavalleria — Piemonte R. cavalleria — Savoia cavalleria, e *Genova cavalleria.*

Tali quattro reggimenti continueranno come oggidì ad essere armati di lancia, sciabola e pistolone.

ART. 3.

I *Lancieri* consteranno degli attuali reggimenti di:

Cavalleggeri di Novara — Cavalleggeri di Aosta — Cavalleggeri di Milano — Cavalleggeri di Montebello — Cavalleggeri di Firenze, e del reggimento *Vittorio Emanuele cavalleria.*

I quali reggimenti prenderanno la denominazione di:

Lancieri di Novara — Lancieri di Aosta — Lancieri di Milano — Lancieri di Montebello — Lancieri Vittorio Emanuele — Lancieri di Firenze; e saranno armati di sciabola, lancia e pistolone.

ART. 4.

I *Cavalleggeri* consteranno degli attuali reggimenti di cavalleggeri di *Saluzzo, Monferrato, Alessandria, Lodi, Lucca* ed *Ussari di Piacenza*, i quali conservano l'attuale denominazione, e saranno armati di sciabola ed arma da fuoco.

ART. 5.

L'ordinamento, sia dei reggimenti di cavalleria di linea, come dei lancieri e cavalleggeri, continuerà ad essere quello

stabilito colle tabelle annesse al R. Decreto in data 23 Febbrajo 1860.

ART. 6.

Speciali disposizioni ministeriali determineranno le variazioni di divisa che il caso sia per richiedere.

Il predetto Nostro Ministro della Guerra è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dat. Torino, addì 6 Giugno 1860.

VITTORIO EMANUELE.

M. FANTI.

NOI EUGENIO DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE IN TOSCANA

PER S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Visto il Decreto del cessato Governo della Toscana del 29 Settembre 1859, col quale fu stabilito che dal 1.° Novembre susseguente la lira italiana di argento pari al *franco* sarebbe divenuta la moneta legale del paese, e che tutte le antiche specie toscane sarebbero state gradatamente tolte dalla circolazione appena potessero di mano in mano venir surrogate dalle nuove monete italiane;

Visto il nostro Decreto del 24 Aprile 1860 che fissa al 15 Luglio prossimo il termine legale pel corso come Moneta dei *quattrini, duetti, soldi* e *doppi soldi* toscani, e stabilisce i modi del baratto di queste specie con la nuova moneta centesimale di rame;

Considerando che pel maggior comodo del pubblico, e perchè più facilmente s' accolga dal popolo l' uso delle nuove monete, giova che il ritiro delle antiche specie si operi quanto più si possa contemporaneamente pel maggior numero di esse;

Considerando che la quantità ormai pronta della nuova moneta così di rame come di argento, può reputarsi sufficiente ad effettuare il cambio, non solo delle specie suddette, ma eziandio

delle *Crazie, Doppie Crazie, Mezzi Paoli, Paoli e Doppi Paoli* di moneta Toscana.

Sulla proposta del Governatore Generale delle Province di Toscana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A contare dal 15 Luglio prossimo futuro cesseranno di aver corso in Toscana come moneta, e non potranno essere usate nelle contrattazioni sotto le pene stabilite dalle Leggi in vigore, le antiche specie seguenti;

Crazie
Doppie Crazie
Mezzi Paoli
Paoli e
Doppi Paoli.

Art. 2. Le Casse Regie però, e tutti i Camarlinghi Comunitativi, proseguiranno a ricevere le monete indicate nell' articolo precedente per il loro respettivo valor nominale fino a tutto il 31 Luglio avvenire; e principiando dal dì primo del mese stesso, ne faranno il baratto o con le nuove specie di rame e di argento, al ragguaglio stabilito dal sopracitato Decreto del 29 Settembre 1859, e con altre specie toscane non ancora demonetate, o finalmente con monete italiane e straniere sul tipo del franco, che ai termini del Decreto del 3 Giugno 1859, hanno corso legale nelle province toscane.

Art. 3. La Direzione delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, provvederà alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li nove Giugno milleottecentosessanta.

EUGENIO DI SAVOIA

Il Governatore Generale
delle Province della Toscana
B. Ricasoli.

IL GOVERNATORE GENERALE

DELLE PROVINCE DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del dì 9 giugno 1860.

Ordina:

Art. 1. Tutte le operazioni relative al baratto tra le antiche e le nuove specie di Monete, così di rame come di argento, sono affidate alle cure di una Commissione composta dei seguenti soggetti:

Cav. Luigi dei Marchesi Ridolfi, Direttore della Zecca;

Cav. Consigliere Augusto Duchoquè, R. Procuratore Generale alla Corte dei Conti;

Cav. Francesco Scatena Direttore dei Conti della R. Depositeria.

Art. 2. La Direzione delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici provvederà alla esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze li dieci giugno milleottocentosessanta.

Il Governatore Generale
delle Province della Toscana
B. Ricasoli.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo Unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intera esecuzione al Trattato conchiuso tra la Sardegna e la Francia per la riunione della Savoia e del Circondario di Nizza alla Francia, sottoscritto in Torino il giorno 24 del mese di Marzo dell' anno mille ottocento sessanta, le cui ratificazioni furono ivi scambiate addì 30 stesso mese ed anno.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino, addì 11 Giugno 1860.

VITTORIO EMANUELE.

C. CAVOUR.

IL GOVERNATORE GENERALE

DELLE PROVINCE DELLA TOSCANA

Considerando che l'anticipato pagamento dei varj titoli di debito pubblico in scadenza sì in questo mese che nel luglio e nell'agosto prossimi avvenire può essere sotto più rapporti utile e conveniente,

Ordina quanto segue:

Art. 1. La Cassa dell'Uffizio del Debito Pubblico aprirà a contare dal sedici giugno corrente il pagamento anticipato dei frutti in scadenza il 30 detto dell'imprestito dei 30 milioni creato col R. Decreto de' 31 ottobre 1849, della rendita tre per cento costituita col R. Decreto de' 3 novembre 1853 in scadenza il 1.° luglio prossimo avvenire, del capitale e dei frutti rimborsabili il 4 dello stesso mese di luglio, dell'imprestito Lucchese del dì 29 maggio 1847, della rendita tre per cento costituita col R. Decreto de' 25 gennaio 1860 in scadenza il 1.° agosto prossimo avvenire, e dell'altra rendita in scadenza il medesimo giorno costituita col R. Decreto de' 19 novembre 1859, per la costruzione della Strada Ferrata da Asciano a Grosseto.

Art. 2. Per conto della rammentata Cassa dell'Uffizio del Debito Pubblico gli stessi pagamenti saranno fatti ancora in Livorno dalla Cassa di quella R. Dogana, limitatamente però alla rendita ed ai frutti che sopra, escluso il capitale dell'Imprestito Lucchese.

Art. 3. I Possessori dei titoli di credito di sopra denunziati, i quali vogliano profittare dell'utile di questa anticipazione,

si sottoporranno allo sconto ragguagliato a ragione di un ottavo per cento al mezzo mese, dovendosi lo sconto calcolare di mezzo mese in mezzo mese, trascurata nel calcolo ogni altra frazione di tempo.

Art. 4. Le disposizioni che sopra non pregiudicano al diritto che i Possessori dei Titoli rammentati hanno di ritirare il loro credito alla scadenza tanto dalle Casse suindicate, quanto nelle altre Piazze designate dagli Ordini precedenti.

Art. 5. Il Direttore delle Finanze del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze li dodici giugno milleottocentosessanta.

Il Governatore Generale
delle Provincie della Toscana
B. RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri e del Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Sarà pubblicato ed avrà vigore nelle Provincie di Lombardia, dell' Emilia e di Toscana il R. Decreto 3 Dicembre 1854, N. 328, vigente nelle antiche Provincie del Regno, circa il modo di concessione, di rivocazione e di registrazione dell' *Exequatur* ai Consoli, Vice-Consoli ed Agenti Consolari di estere Potenze.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino, addì 17 Giugno 1860.

VITTORIO EMANUELE.

C. CAVOUR.
G. B. CASSINIS.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA ECC. ECC.

PPINCIPE DI PIEMONTE ECC. ECC. ECC.

Sulla proposta del Nostro Ministro per gli affari Esteri, di concerto col Nostro Ministro di Grazia e Giustizia,

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

La concessione e la rivocazione dell' *exequatur* alle patenti dei Consoli, Vice-Consoli, ed Agenti Consolari di estere Potenze verrà da Noi fatta sulla proposta del Nostro Ministro per gli affari Esteri.

Art. 2.

I Consoli, Vice-Consoli, ed Agenti Consolari faranno la domanda dell' *exequatur* al predetto Nostro Ministro, presentando a corredo la patente originale di loro nomina.

Art. 2.

Il decreto di concessione o di revoca di *exequatur* sarà presentato al Magistrato d' Appello del distretto ove il Console, Vice-Console, od Agente Consolare ha la sua residenza, per essere letto in pubblica udienza, registrato, e restituito quindi con copia del processo verbale comprovante la lettura e registrazione del medesimo.

Trattandosi di concessione, il decreto verrà presentato dal petente; in caso di revoca sarà trasmesso d' ufficio dal Ministro per gli affari Esteri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Moncalieri li 3 Dicembre 1854.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*)
V. Il Guardasigilli
U. RATTAZZI

DABORMIDA

IL GOVERNATORE GENERALE

DELLE PROVINCE

DI TOSCANA

Visti i Decreti de' 29 Settembre, 17 Ottobre e 24 Dicembre 1859;

Sul parere della Commissione incaricata di regolare il baratto delle antiche Monete Toscane colle nuove Italiane, in esecuzione dei Decreti del 24 Aprile e 9 Giugno dell'anno corrente;

Approva, ed ordina che siano pubblicate ed osservate, le seguenti

ISTRUZIONI

I.

La nuova Moneta, nelle varie sue specie, sarà repartita fra le Casse

della Zecca di *Firenze*
delle Dogane di *Pisa*
» di *Lucca*
» di *Siena*
» di *Arezzo*
» di *Pistoia*
» di *Livorno*
della Prefettura di *Grosseto*
e dell'Uffizio principale delle RR. Rendite di *Portoferraio*,

in ragione della popolazione compresa nelle corrispondenti Prefetture, Sotto Prefetture e Governi, a forma dei Prospetti preparati per cura della Direzione della Zecca.

II.

Alle suddette Casse si rivolgeranno, dal 25 Giugno corrente in poi, i singoli Camarlinghi delle Comunità per ricevere tanta quantità di ogni specie di nuova Moneta, quanta, secondo una

Nota già preparata, corrisponda alla respettiva popolazione. Dove le circostanze lo consentano i Camarlinghi attingeranno alle Casse Centrali in più volte ed a misura del bisogno, sicchè la moneta che avanzi all' uno possa mano a mano giovare all' altro.

Le Casse e gli Uffizj Regi, salvo i concerti che potranno esser presi nelle Città indicate all'Art. I, si provvederanno presso il Camarlingo Comunitativo della quantità di Moneta che sia loro per occorrere. I Camarlinghi inoltre potranno stabilire più e diversi centri per effettuare il baratto, valendosi per questo di persone di loro fiducia.

I Gonfalonieri procureranno che ciò abbia luogo, specialmente nelle Campagne, pel maggior comodo del Pubblico; ed in tutto sorveglieranno al buono e regolare andamento dell'operazione.

III.

Appena i Camarlinghi comunali abbiano presso di se le nuove specie di Monete, potranno incominciare il baratto delle antiche, anche avanti il primo Luglio prossimo, per continuarlo dipoi durante tutto questo mese.

Tale baratto delle antiche specie colle nuove sarà fatto secondo il ragguaglio legalmente stabilito di 84 centesimi di lira italiana per ogni lira toscana; e così verranno dati

7 Centesimi per 5 Quattrini
14 Lire italiane per 25 Paoli
21 Lire dette per 25 Lire toscane.

Nelle spezzature al disotto di 5 Quattrini sarà dato in cambio

per	1.	Quattrino	1	Centesimo
»	2	detti	2	detti
»	3	detti	4	detti
»	4	detti	5	detti.

IV.

Nel baratto delle antiche colle nuove specie dovranno possibilmente esser cambiati

i Quattrini i Duetti i Soldi le Crazie e i Doppj Soldi	in monete di	1. Centesimo 2. Centesimi 5 Centesimi
le Doppie Crazie i Mezzi Paoli i Paoli ed i Doppj Paoli	in monete di	50. Centesimi Una Lira italiana 2. Lire italiane

mantenendo nell' emissione di ciascuna specie delle nuove monete, in ogni singolo baratto, una certa proporzione con la respettiva loro quantità totale; sicchè le nuove specie medesime riescan fin da principio quanto più si possa uniformemente repartite nel paese a seconda dei bisogni locali.

Potranno essere usate nel baratto tutte le monete d' *argento* italiane o straniere sul tipo del *Franco*, le quali per il Decreto dei 3 Giugno 1859 hanno corso legale nelle province toscane; ed in caso di momentanea mancanza delle nuove monete, il baratto delle antiche sarà fatto con altre specie toscane non ancora demonetate.

V.

Saranno ricusate per il baratto non solo le monete *false*, ma quelle ancora manifestamente *alterate*, non dal lungo uso e consumo naturale, sibbene per effetto di fraudolente operazioni.

VI.

Le varie monete che si tolgono di corso saranno da ciaschedun Camarlingo e Cassiere scelte e separate specie per specie; e quando molta sia in qualche luogo o giorno l' affluenza del Pubblico potranno i Camarlinghi e Cassieri richiedere con opportuni avvisi che tale scelta e separazione di specie sia fatta, con molto minore incomodo, dai singoli detentori della moneta.

VII.

Fino a tutto il dì 10 del prossimo Luglio, chiunque porti alle Casse Regie e Comunali le antiche monete che si tolgono di corso, scelte e raccolte specie per specie nelle quantità qui

sotto indicate, avrà dai respettivi Cassieri e Camarlinghi i premj od abbuoni seguenti:

Per Lire it.	42 (L. 50 toscane)	in *Quattrini*	it. L.	0, 40
»	idem (idem)	in *Duetti*	»	0, 20
»	84 (L. 100 toscane)	in *Soldi*	»	0, 40
»	idem (idem)	in *doppj Soldi*	»	0, 20
»	126 (L. 150 toscane)	in *Crazie*	»	0, 40
»	252 (L. 300 toscane)	in *doppie Crazie*	»	0, 40
»	504 (L. 600 toscane)	in *mezzi Paoli*	»	0, 50
»	1008 (L. 1200 toscane)	in *Paoli*	»	0, 50
»	idem (idem)	in *doppj Paoli*	»	0, 25

Dopo il termine suddetto, e fino a tutto il 31 Luglio, tali premj od abbuoni, che dalla Depositeria Generale verranno pagati o rimborsati sull' intiera quantità della moneta tolta di corso, salvo le spezzature inferiori alle somme qui sopra indicate, rimarranno ad esclusivo profitto dei Cassieri e Camarlinghi ai quali resta affidato il cambio *a minuto* delle antiche monete colle nuove.

VIII.

Le antiche specie toscane, che al 15 Luglio prossimo cessano di aver corso come monete, saranno dai Camarlinghi Comunali di mano in mano versate, dopo il baratto, nelle Casse indicate all' Art. I; ed al termine dell' operazione i Camarlinghi medesimi effettueranno con queste Casse quel conguaglio finale

che sarà di ragione, tenuto conto dei premj stabiliti nell' Art. precedente. Lo stesso faranno con la R. Depositeria le Casse suddette; i Cassieri delle quali dovranno formare e trasmettere una esatta Nota dei versamenti fatti da ciascun Camarlingo per ogni specie delle antiche monete.

IX.

I Camarlinghi e Cassieri, per quanto possa occorrere nel recare all' atto queste Istruzioni, terranno carteggio col Direttore dei Conti della R. Depositeria Generale; il quale al bisogno ne referirà alla Commissione di cui fa parte.

La Direzione delle Finanze del Commercio e dei Lavori Pubblici provvederà alla esecuzione della presente Ordinanza, che verrà affissa presso tutti gli Uffizj Comunali, Delegazioni e Preture, e sarà inserita nel Monitore Toscano perchè ne siano universalmente note ed osservate le prescrizioni.

Data in Firenze li 19 Giugno 1860.

Il Governatore Generale
delle Province di Toscana
B. RICASOLI.

Circolare a tutte le Autorità Politiche e Municipali delle Provincie di Toscana.

Illustrissimo Signore

Il baratto delle antiche monete toscane con le nuove italiane, in esecuzione dei Decreti de' 24 Aprile e 9 Giugno di questo anno, essendo operazione che interessa per tante e sì svariate attinenze la universalità dei cittadini, ha bisogno di essere secondata con ogni maggiore sollecitudine da tutte le Autorità politiche e municipali, acciocchè si compia con successo e senza dar luogo al minimo inconveniente.

Sebbene io non abbia a dubitare che tutte generalmente comprendano questo loro dovere nella sua vera estensione, pure entra nel dover mio di dirigere ad esse una parola onde sia con ciascuna stabilita una intelligenza comune.

Con Ordinanza di questo giorno sono dettate alcune generali istruzioni che le vengono trasmesse con la presente. Ma sarebbe troppo lungi dal vero se alcuna delle Autorità politiche stimasse nulla dover fare perchè nulla le impongono le istruzioni; o se le Autorità municipali tutto credessero aver fatto quando alle istruzioni abbiano dato puntuale esecuzione.

Siccome la operazione per la sua universale importanza interessa intimamente l'ordine pubblico, le Autorità politiche sanno con ciò che esse debbono accompagnarla con la loro vigilanza continua e con ogni loro sollecitudine. Così sarebbero responsabili di qualsiasi inconveniente che, potendosi anco imminentemente prevedere, non avesse trovato la sua prevenzione, ed ove fosse stato imprevedibile, non avesse avuto quel riparo istantaneo suggerito dalla prudenza.

Nè ho bisogno di fare appello alla responsabilità delle Autorità municipali, che tante prove hanno dato del loro amore al servizio pubblico e della loro sagacia nel sodisfarvi.

Queste Autorità comprendono di per sè che quando il Governo ha messo a disposizione dei Municipj le nuove specie di moneta necessaria al baratto, tutto quanto si voglia a facilitarne la diffusione per comodo dei Comunisti, è ufficio essenzialmente delle Autorità municipali, dalle di cui cure è per dipendere il miglior successo della operazione.

Persuaso che anche in questa occasione le Autorità politiche e municipali coopereranno tutte all' effetto desiderato, tenendosi in quella intelligenza concorde che può far meglio riuscire ciascuna nell' adempimento del proprio dovere, ho l' onore di dichiararmi con distinto ossequio

Di VS. Illustriss.

Li 19 Giugno 1860.

Il Governatore Generale
delle Province della Toscana
B. Ricasoli.

Circolare a tutti i Capi delle regie e pubbliche Amministrazioni delle Province della Toscana.

Illustrissimo Signore

Accompagno a VS. Illustrissima un numero di esemplari delle Istruzioni che con Ordinanza di S. E. il Governatore Generale delle Province della Toscana, di quest'oggi, sono state approvate per regolare il baratto delle antiche monete toscane con le nuove italiane, secondo i Decreti de' 24 Aprile e 9 Giugno di quest'anno.

Nell' invitare VS. Illustrissima a trasmettere uno di quegli esemplari a ciascuno dei Contabili da Lei dipendenti, è mio dovere impegnarla personalmente a tener dietro con la sua superior vigilanza al movimento della operazione, acciocchè tutto proceda regolarmente, e ad ogni emergente sia provveduto in tempo con quelle previsioni e ripari che la di Lei saviezza e prudenza le suggerisse, dichiarandomi pronto per la mia parte a dare il concorso di cui fossi all' uopo richiesto.

In così vasta operazione, nella quale vanno più o meno direttamente a prender parte tutte le Autorità governative municipali e amministrative, ciascun Contabile dei RR. e PP. Uffizj deve intendere in quanto grave responsabilità incorrerebbe se per manco di suo zelo avesse luogo il più piccolo inconveniente.

Ma di questo non avendo ragione di dubitare, non mi resta che pregarla ad accusarmi ricevimento della presente, e ripetermi col più distinto ossequio

Li 19 Giugno 1860.

Devotissimo Servitore
A. Duchoqué.

Circolare del Direttore delle Finanze, Commercio, e Lavori pubblici ai Presidenti delle Camere di Commercio.

Illustrissimo Signore

Nel momento in cui sta per operarsi il baratto della maggior parte delle Monete antiche toscane, con quelle nuove coniate nel sistema decimale, questa Direzione non può non officiare premurosamente codesta Camera di Commercio perchè voglia, con tutto lo zelo di cui è capace nell' interesse del pubblico bene, contribuire al buono e regolare compimento dell'operazione di per se stessa delicata e scabrosa, per modo che la si effettui senza sconcerti o inconvenienti di sorta. La Direzione stessa coglie poi questa opportunità per invitare la prelodata Camera stessa, a volere adoperarsi perchè, dal 1.° luglio prossimo avvenire in poi, tutti i valori siano segnati nei Listini dei Cambj in lire italiane, ed a volere eziandio spendere la molta influenza di cui meritamente gode, acciò le Case di Commercio cantanti in codesta cospicua città vogliano dall' epoca surricordata tenere le loro scritture nella nuova moneta a somiglianza di quanto sarà praticato da quelle di questa città.

Le prove non dubbie di interesse alla cosa pubblica mai sempre state date da codesto rispettabile Consesso assicurano la Direzione scrivente dell' efficace concorso che il medesimo sarà per dare al Governo in questa circostanza, la quale perfeziona e prepara la completa assimilazione di queste Provincie con le più antiche del Regno.

Firenze, 21 giugno 1860.

Il Direttore delle Finanze,
del Commercio e dei Lavori pubblici
S. D' Ancona.

Circolare del Ministro della Guerra ai Generali Comandanti dei Dipartimenti Militari, delle Divisioni Territoriali ed attive; al Comando Generale d'Artiglieria, al Comandante Generale del Real Corpo di Stato Maggiore, ai Comandanti dei Reggimenti d' Artiglieria, all' Intendenza Generale d' Armata, agli Uffici d' Intendenza Militare Divisionali, al Direttore del R. Magazzino Merci, al Quartier mastro per l' Armata.

Illustrissimo Signore

S. M. in udienza del 17 corrente mese essendosi degnata di approvare con Sovrano Decreto un nuovo ordinamento pell'Arma di Artiglieria, questo Ministero ha determinato che pell' attuazione del medesimo si osservino le seguenti norme, cioè;

1. Gli Uffiziali e gli individui di bassa forza addetti ai Comandi locali, alle Direzioni e simili della Artiglieria Toscana e di quella dell' Emilia passeranno a far parte dello Stato Maggiore dell' Arma.

2. La Compagnia di Maestranza dell' Artiglieria Toscana sarà trasferita nel 1.° Reggimento, e costituirà la 3.ª Compagnia di Maestranza.

Per formare la 5.ª Compagnia Pontieri i Sott' uffiziali ed i Caporali saranno in parte di nuova nomina ed in parte tratti dalle altre Compagnie Pontieri; i Pontieri saranno tratti dalle altre Compagnie ripartitamente.

3. Sino a nuova disposizione del Ministero, la formazione della 12.ª Compagnia in ognuno dei Reggimenti 2.°, 3.°, e 4.° sarà sospesa, ed essi consteranno per ora di 11 sole Compagnie, oltre quella di Deposito.

4. Lo Stato Maggiore, e le otto prime Compagnie dell'attuale Reggimento da Piazza, la 1.ª e 2.ª Compagnia dell'Artiglieria da Piazza Toscana, e la 1.ª dell'Artiglieria dell'Emilia, faranno parte del 2.° Reggimento d'Artiglieria.

5. Le Compagnie 9.ª, 10.ª, 11.ª, 12.ª, 13.ª, 14.ª, 15.ª e 16.ª dell'attuale Reggimento da Piazza, la 3.ª e 4.ª Compagnia dell'Artiglieria da Piazza Toscana e la 2.ª dell'Artiglieria dell'Emilia faranno parte del 3.° Reggimento d'Artiglieria.

6. Le Compagnie 17.ª, 18.ª, 19.ª, 20.ª, 21.ª, 22.ª, 23.ª, 24.ª, dell'attuale Reggimento da Piazza, la 5.ª e 6.ª Compagnia dell'Artiglieria da Piazza della Toscana, e la 3.ª dell'Emilia faranno parte del 4.° Reggimento d'Artiglieria.

7. In ciascun Reggimento da Piazza le Compagnie prenderanno nell'ordine suindicato un numero progressivo dall'1 all'11, e saranno scompartite in tre Brigate di quattro Compagnie cadauna.

Le Brigate in ogni Reggimento prenderanno pure un numero progressivo dall'1 al 3.

8. La 1.ª Compagnia Deposito dell'attuale Reggimento da Piazza farà parte del 2.° Reggimento, e la 2.ª del 3.°; la Compagnia Deposito dell'Artiglieria Toscana farà parte del 4.° Reggimento.

9. La 4.ª, 5.ª e 6.ª Compagnia dell'Artiglieria da Piazza dell'Emilia saranno sciolte, ed i Sott'uffiziali e Cannonieri saranno trasferti, quelli della 4.ª nel 2.° Reggimento, quelli della 5.ª nel 3.° e quelli della 6.ª nel 4.°

10. Lo Stato Maggiore, la 1.ª, 2.ª Batteria a Cavallo, la 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª e 6.ª Batteria di Battaglia dell'attuale 1.° Reggimento da Campagna, la 1.ª e 2.ª Batteria dell'Artiglieria Toscana; e la 1.ª e 2.ª dell'Emilia costituiranno il 5.° Reggimento d'Artiglieria.

Le due Batterie a Cavallo conserveranno l'attuale loro numerazione, e formeranno la Brigata a Cavallo

Le dieci Batterie di Battaglia prenderanno nell'ordine

suindicato un numero progressivo dall' 1 al 10, e saranno scompartite in cinque Brigate di due Batterie caduna.

Dette Brigate prenderanno pure un numero progressivo dall' 1 al 5.

11. La 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª, 12.ª, 13.ª, 14.ª e 15.ª Batteria di Battaglia dell' attuale 1.° Reggimento da Campagna, la 3.ª Batteria dell' Artiglieria Toscana e la 5.ª e 6.ª dell' Emilia costituiranno il 7.° Reggimento d' Artiglieria.

12. Lo Stato Maggiore, la 1.ª, 2.ª 3.ª 4.ª, 5.ª 6.ª 7.ª e 8.ª Batteria di Battaglia dell' attuale 2.° Reggimento di Campagna, la 4.ª e 5.ª Batteria dell' Artiglieria Toscana e la 3.ª e 4.ª dell' Emilia costituiranno il 6.° Reggimento d' Artiglieria.

13. La 9.ª, 10 ª, 11.ª, 12.ª, 13.ª, 14.ª e 15.ª Batteria dell' attuale 2.° Reggimento da Campagna, la 6.ª Batteria dell' Artiglieria Toscana, la 7.ª, 8.ª e 9.ª dell' Emilia faranno parte dell' 8.° Reggimento d' Artiglieria. Sarà sospesa la formazione della dodicesima Batteria di questo Reggimento sino a nuova disposizione del Ministero, epperciò l' 8.° Reggimento consterà per ora di sole 11 Batterie attive e di una di Deposito.

14. In ciascuno dei Reggimenti 6.°, 7.° ed 8.° le Batterie prenderanno nell' ordine suindicato un numero progressivo dall' 1 al 12, e saranno scompartite in sei brigate di due Batterie caduna.

Le Brigate in ogni Reggimento prenderanno pure un numero progressivo dall' 1 al 6.

15. La 1.ª Batteria Deposito dell' attuale 1.° Reggimento da Campagna passerà Batteria Deposito nel 5.° Reggimento di Artiglieria, e la 2.ª nel 7.°.

La 1.ª Batteria Deposito dell' attuale 2.° Reggimento da Campagna passerà Batteria Deposito nel 6.° Reggimento d' Artiglieria, e la 2.ª dell' 8.°

16. La Batteria Deposito dell' Artiglieria dell' Emilia sarà sciolta; gli uomini e cavalli saranno trasferti nell' 8.° Reggimento d' Artiglieria.

17. La bassa forza delli Stati Maggiori addetti al personale dell' Artiglieria Toscana ed a quello dell' Artiglieria dell' Emilia saranno ripartiti fra diversi Reggimenti d' Artiglieria, a seconda della loro attitudine al servizio delle Compagnie da Piazza o Batterie di Battaglia.

18. Col personale summentovato ciascun Comandante di Reggimento attenderà a formare od a completare i quadri di ogni Stato Maggiore e di ogni Compagnia o Batteria col mezzo di passaggi e di nuove nomine, avvertendo che i Caporali e Cannonieri di ogni classe siano per quanto possibile egualmente repartiti per ciascuna Compagnia o Batteria.

19. Dagli attuali Reggimenti da Piazza e da Campagna saranno trasferti nei Reggimenti di nuova formazione,

1 Furiere Maggiore 2 Sergenti d' Amministraz. 1 Caporale Maggiore 3 Caporali d'Amministraz. 1 Caporale Trombettiere	Dal Reggimento da Piazza al 3.° e 4.° Reggimento d' Artiglieria.
1 Furiere Maggiore 3 Sergenti d' Amministraz. 1 Caporale Maggiore 3 Caporali d' Amministraz.	Dall' attuale 1.° Reggimento da Campagna al 7.° e dal 2.° all' 8.° Reggimento d' Artiglieria.

20. Le Compagnie e Batterie sia attive che di Deposito degli attuali Reggimenti d' Artiglieria destinate a formare i nuovi Reggimenti 3.° 4.°, 7.°, ed 8.°, come pure le Compagnie e Batterie dell' Artiglieria Toscana e dell' Emilia vi passeranno quali si troveranno all' epoca della formazione coi loro Uffiziali, Sott' uffiziali, Caporali e Cannonieri così presenti che assenti ed in congedo illimitato.

21. Le Compagnie e Battérie che dagli attuali Reggimenti passano in quelli di nuova formazione, e quelle della Toscana e

dell' Emilia che sono incorporate nei Reggimenti conserveranno i loro registri, regolamenti, effetti ec.

22 Le promozioni occorrenti per recare a numero i Sottoufficiali e Caporali delle Compagnie o Batterie saranno fatte non prima di un mese dopo la formazione di ciascun reggimento, affinchè i Comandanti dei medesimi possano procurarsi le liste di proposta dei Comandanti le Compagnie e Batterie, e ne possano partecipare i militari delle nuove Provincie; le nomine e promozioni però dei Sott' ufficiali e Caporali per coprire gli impieghi e gradi nello Stato Maggiore del Reggimento potranno essere fatte per questa volta in qualunque giorno del mese stesso in cui ebbe luogo la formazione del Reggimento.

23. Le sedi dei Reggimenti d' Artiglieria saranno le seguenti:

1.°	Reggimento	(*Operai*)	— Torino
2.°	id.	(*Piazza*)	— id.
3.°	id.	id.	— Genova
4.°	id.	id.	— Piacenza
5.°	id.	(*Campagna*)	— Venaria Reale
6.°	id.	id.	— Milano
7.°	id.	id.	— Modena
8.°	id.	id.	— Pisa

24. Le sovraespresse determinazioni andranno in vigore col primo del venturo mese di Luglio ed il Comandante del Personale Maggior Generale Barone *Debottini* è incaricato di dare le disposizioni occorrenti pel loro eseguimento anche dopo trascorsa quell' epoca.

Il Ministro della Guerra
M. FANTI.

NOI EUGENIO DI SAVOJA CARIGNANO

LUOGOTENENTE IN TOSCANA

PER S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Vista la domanda avanzata dai signori Professor Ingegnere Giuseppe Del Noce, Cav. Antonio Rossi, Conte Cav. Priore Mario Mori-Ubaldini Degli Alberti, Ferdinando Alinari, Tenente Carlo Magnani, David Pietro Adami e Comp., per ottenere l'approvazione degli Statuti di una Società anonima per la coltura e colonizzazione delle Maremme toscane, che si propongono di fondare in Firenze.

Considerando che l'intrapresa della colonizzazione della Maremma promette di riescire proficua a quella provincia e ai privati che vi prendano interesse.

Sulla proposta del Governatore Generale delle Provincie di Toscana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvata la formazione della Società anonima sotto il titolo di — *Società anonima per la coltura e colonizzazione delle Maremme toscane*; e sono egualmente approvati gli Statuti di essa annessi al presente Decreto.

Art 2. Il Governatore Generale delle Provincie di Toscana è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventitre giugno milleottocentosessanta.

EUGENIO DI SAVOJA.

Il Governatore Generale
delle Province della Toscana
B. RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Visto il Decreto Nostro del 27 p. p. aprile, inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, col quale all' art. 2 venne stabilito che gli impiegati delle Segreterie giudiziarie addetti al Ministero di Grazia e Giustizia per la contabilità delle Segreterie medesime e le relative spese d'ufficio avrebbero continuato ad essere corrisposti e pagati coi fondi stanziati alla categoria 16 del Bilancio passivo del Ministero predetto per l' anno corrente;

Considerando che per le disposizioni contenute nelle Leggi del 13 e del 20 novembre ultimo, ed in seguito agli avvenuti ordinamenti giudiziarj, cesserebbe negli impiegati predetti di Segreteria addetti al Ministero di Grazia e Giustizia per la contabilità surriferita, la qualità che prima avevano, ed occorre perciò che ne assumano un' altra corrispondente alle norme stabilite nelle Leggi sull' Amministrazione centrale;

Sulla proposizione dei Ministri per gli Affari Ecclesiastici di

Grazia e Giustizia e delle Finanze, a seguito di deliberazione presa nel Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia un Ufficio specialmente incaricato della contabilità delle Segreterie giudiziarie.

Art. 2. Il personale di detto Ufficio è composto come segue:

Di un Capo di Sezione con lo stipendio di	L.	4000 —	4000
Di un Segretario di 2.ª classe con . . .	»	3000 —	3000
Di un Applicato di 1.ª classe con . . .	»	2200 —	2200
Di un Applicato di 2.ª classe con . . .	»	1800 —	1800
Di due Applicati di 3.ª classe con . . .	»	1500 —	3000
Di due Applicati di 4.ª classe con . . .	»	1200 —	2400

Art. 3. Gli stipendj del personale dell' Ufficio di cui all'articolo precedente e le relative spese di materiale saranno corrisposti e pagati per l' anno 1860 coi fondi stanziati alla categoria 16 del Bilancio passivo del Ministero predetto di Grazia e Giustizia, a termini dell' art. 2 del succitato Decreto Nostro del 27 aprile ultimo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 24 giugno 1860.

VITTORIO EMANUELE.

G. B. Cassinis.
F. S. Vegezzi.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Vista la Legge del 23 Marzo 1853 ed il Regolamento approvato con Nostro Decreto del 23 ottobre stesso anno;

Visti i nostri Decreti dell' 11 dicembre 1858 e del 31 luglio 1859;

Viste le Leggi del 1.° settembre e del 6 novembre 1859;

Visto il nostro Decreto in data del 25 marzo ultimo scorso;

Visti i bilanci passivi per l' anno 1860 del Ministero dell' Interno, delle antiche Provincie dello Stato, e di quello dell'Emilia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. La pianta numerica degli Uffiziali ed impiegati del Ministero dell' Interno è stabilita nel modo seguente;

1 Ministro.

1 Segretario Generale.

1 Segretario particolare.

1 Ispettore Generale delle carceri.

3 Direttori Capi di Divisione di prima classe.

15 Capi di Sezione.

2 Ispettori delle carceri, con gradi di Capi di Sezione.

22 Segretarj di prima classe.

20 Segretarj di seconda classe.

68 Applicati, de' quali 18 di prima, 18 di seconda, 16 di terza e 16 di quarta classe.

13 Inservienti.

Art. 2. Indipendentemente dalle attribuzioni proprie loro assegnate dalle vigenti leggi, o che saranno determinate da ulteriori provvedimenti, l' Ispettore Generale, e li due Ispettori delle carceri, di cui all' articolo precedente, disimpegneranno quelle altre funzioni che, nell' interesse del servizio, loro saranno affidate dal Ministro.

Art. 3. Il Ministero dell' Interno sarà quindi innanzi composto di un Uffizio di Gabinetto, di sei Divisioni, e di un Uffizio isolato di servizio interno.

Art. 4. Il riparto di detto personale fra gli Uffizj e le Divisioni, non che la distribuzione fra quelli e queste delle materie devolute al Ministero dell' Interno, avrà luogo per cura e per Decreto del Ministro, sentiti, ove d' uopo, il Segretario Generale ed i Capi dei rispettivi uffizj

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che munito del Sigillo dello Stato, mandiamo pubblicarsi ed inserirsi nella Raccolta degli Atti del Governo, previa registrazione alla Corte dei Conti, per essere osservato e fatto osservare da chiunque spetti.

Dato a Torino, addì 10 giugno 1860.

VITTORIO EMANUELE

FARINI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo:

Art. 1. È instituita presso il Consiglio di Stato una Commissione straordinaria e temporanea per lo studio e la formazione dei Progetti di Legge dei quali verrà dal Ministero incaricata.

Ella potrà dividersi in più sotto-Commissioni secondo le materie.

Art. 2. È autorizzata l'iscrizione nel Bilancio del Ministero dell'Interno per l'anno 1860 della somma di lire 63,000 destinata a sopperire alle spese occorrenti per la detta Commissione.

Questa somma sarà stanziata fra le spese straordinarie del Bilancio in apposita Categoria colla denominazione di — *Spese di Commissioni per studj legislativi.* —

Ordiniamo che la presente munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato in Torino addì 24 giugno 1857.

VITTORIO EMANUELE.

FARINI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La dotazione del Re, per la parte che concerne l'assegnamento in beni mobili ed immobili, comprenderà, oltre quelli menzionati negli articoli 2, 3 4 della Legge 16 Marzo 1850, anche gli altri indicati nell'elenco unito alla presente Legge.

Art. 2. A spese delle finanze ed in contradittorio del Ministro della Real Casa sarà compilato, colle formalità e sotto le condizioni espresse nell'art. 4 della Legge 16 marzo 1850, un inventario così dei beni stabili col relativo piano figurativo, come dei beni mobili aggiunti alla dotazione in virtù dell'articolo precedente.

Al precedente inventario ne sarà aggiunto altro, il quale indicherà gli oggetti d'arte che, sebbene appartengano al pub-

blico demanio, pure sono temporaneamente depositati in alcuni edificj compresi nella dotazione.

Però le raccolte d' oggetti d' arte esistenti nei Reali Palazzi ora assegnati alla Corona conserveranno nelle attuali loro sedi la loro destinazione all' uso pubblico, ed al servizio delle arti.

Art. 3. L' assegnazione sopra le finanze per la dotazione della Corona è fissata, a contare dal 1.° gennaio 1860, in L. 10,500,000.

Art. 4. La Regia Accademia Albertina e la Regia Pinacoteca di Torino, come gli altri stabilimenti di ugual natura, saranno d' ora in poi a carico della regia finanza, e sotto la direzione dello Stato.

Art. 5. Sarà a carico della regia finanza il pagamento residuale dell' imprestito di Francoforte, dipendente dal contratto del 10 dicembre 1844, e rimane estinto il credito residuale della stessa regia finanza accertato coll' istromento dell' 8 giugno 1853.

Art. 6. Le disposizioni contenute nella Legge 16 marzo 1850 sono applicabili alla nuova dotazione nelle parti in cui non sono state modificate dalla presente Legge.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino, li 24 giugno 1860.

VITTORIO EMANUELE

F. S. VEGEZZI.

ELENCO

dei beni stabili che vengono assegnati alla dotazione della Corona in aggiunta a quelli già assegnati colla Legge del 16 *Marzo* 1850.

Milano. Palazzo di Corte sulla piazza della Metropolitana, con i locali annessi del Casino e della soppressa chiesa di S. Giovanni in Conca. Villa reale presso i pubblici giardini. Casino e palchi di Corte nel R. Teatro della Scala, palco di rappresentanza, numeri 1 e 2 nella seconda fila a sinistra. Palchi di Corte nei teatri della Canobbiana e Carcano. Pulvinare nell' anfiteatro dell' Arena.

Monza. Palazzo di Corte. Villetta di Mirabello. Villetta di Mirabellino. Parco Regio dell' estensione di pertiche milanesi 10,582. Giardino o *serre* della superficie di pertiche 558. Vivaio Regio delle piante di pertiche 113 presso la stazione della ferrovia di Monza.

Cremona. Palazzo ereditario Ala Ponzoni. (Alle spese di manutenzione di questo palazzo provvede la sostanza ereditaria, per disposizione del testamento del marchese Giuseppe Sigismondo Ala di Ponzone del 30 luglio 1836).

Modena Palazzo R. con giardini e scuderie.

S. Felice. Tenuta e bosco.

Reggio. Palazzo Regio con piccolo giardino.

Pentatore. Tenuta e bosco.

Parma. Palazzo Reale, scuderie e alloggi per la servitù. Palazzo del Giardino e giardino annesso. Palco grande e sei palchetti di seconda fila nel Teatro Reale di Parma.

Colorno. Palazzo Reale con giardino e parco.

Sala. Casino dei Boschi con giardino inglese. Casino del Ferlaro con giardino inglese. Podere S. Anselmo o di Pasciuti. Possessione Capanna Baiardi. Possessione Case nove col prato grande. Podere Meriglia colla vigna del Ferlaro.

Sala e Collecchio. Possessione del Monte e fornace Fedolfi. Boschi cedui da castagni e da pini.

Collecchio. Proprietà Montecope. Podere vigña Bousbel. Serraglio col campo Savi. Fabbricato del nuovo castello di Montecope basso.

Colorno. Tenuta del parco e serraglio. Bosco ceduo.

Bologna. Villa di S. Michele in Bosco.

Firenze. Palazzo Pitti con tutte le sue dipendenze e col giardino di Boboli.

Pisa. Palazzo di residenza. Fabbrica nuova e casa delle Vedove. Palazzo Battaglia e casa Cecconi. Fabbrica nuova di S. Vito e palazzina annessa. Magazzino delle Gondole. Tenuta di S. Rossore e Coltano.

Livorno. Palazzo di residenza. Stabile detto la Paggeria. Scuderia in via del Leon d' oro.

Siena. Palazzo di residenza.

Arezzo. Palazzo di residenza con piccola fabbrica annessa.

Lucca. Palazzo di residenza. Palazzina detta di S. Romano con scuderie. Casa Bicchierai.

Poggio a Caiano. Villa, giardino e fabbriche dipendenti. Capanna rustica a Bonistallo. Fabbriche staccate.

Castello Petraia. Villa, giardino e fabbriche dipendenti. Villa, parco, giardino ed annessi.

Marlia. Villa Reale con tutte le sue dipendenze.

Si riserva inoltre il diritto alla Corona di servirsi parzialmente delle scuderie di S. Marco in Firenze e della Cavallerizza di Pisa colle attigue rimesse e stalle ogniqualvolta S. M. abbia a recarsi in quelle due residenze.

V. *Il Ministro delle Finanze*
F. S. VEGEZZI.

Si riporta qui appresso la legge per la dotazione della corona del 16 Marzo 1850, alla quale questa del 24 Giugno 1860 serve di complemento.

VITTORIO EMANUELE II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

CAPO PRIMO

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

La dotazione di cui il Re dovrà godere durante il suo Regno, a termini dell' articolo diecinove dello Statuto, si comporrà di un determinato assegnamento in beni mobili ed immobili, e della corresponsione di un' annua somma dalle Finanze dello Stato.

CAPO SECONDO

Della dotazione in beni immobili ed in beni mobili.

Art. 2.

La dotazione in beni immobili comprenderà i palazzi, i fabbricati ed i terreni indicati nell' Elenco segnato **A** unito alla presente, che sarà vidimato dal Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

S' intenderanno far parte di ciascuno dei suddetti loro immobili le loro dipendenze tutte, sì e come risulteranno dal Quadro che ne sarà formato a termini dell' articolo quarto.

Art. 3.

La dotazione in beni mobili comprenderà le gioie, perle, pietre preziose, le statue, i quadri, compresi quelli della Reale Galleria, i medaglioni, le armerie antiche ed altri oggetti d'arte, le biblioteche, il vasellame e gli oggetti tutti in argento ed oro, le biancherie, e gli arredi ed effetti mobili d' ogni sorta esistenti nei palazzi, castelli, fabbriche, parchi e giardini indicati nel detto Elenco non che nei guardamobili.

Di questa dotazione faranno parte gli oggetti d' arte esistenti negli immobili che giusta l' articolo decimo passeranno al Demanio dello Stato, come altresì i palchi riservati alla Real Casa nel Teatro annesso alle Segreterie.

La Galleria Reale dovrà rimanere aperta al Pubblico e specialmente agli artisti nei giorni e nelle ore che saranno determinate dalla Intendenza della Casa Reale con apposito Regolamento.

Art. 4.

Sarà formato a spese delle Finanze, ed in contradittorio del Sovr' Intendente Generale della Real Casa, un inventario tanto dei

beni stabili col relativo piano figurativo, quanto di tutti gli oggetti mobili che costituiranno la dotazione come al precedente articolo.

A quelli degli oggetti mobili che per l' uso sono soggetti a deterioramento sarà fatto l' estimo del loro valore.

I suddetti inventarj, piani ed estimi saranno estesi in quattro originali, e debitamente certificati e firmati dal Ministro di Finanze, saranno consegnati uno al Senato, uno alla Camera dei Deputati, uno al Ministero delle Finanze, ed uno all' Amministrazione della dotazione della Corona, per essere conservati nei proprii Archivii.

CAPO TERZO

Condizioni del godimento dei beni costituenti la dotazione della Corona.

Art. 5.

Il re potrà fare ai palazzi, ai castelli, alle ville, alle fabbriche ed ai parchi costituenti la dotazione tutte quelle variazioni che giudicherà convenienti per la loro conservazione e pel loro abbellimento.

Art. 6.

Le spese tutte per la manutenzione e per la conservazione in buono stato dei beni, tanto immobili, quanto mobili di cui si si compone questa dotazione, rimangono a carico della Corona. Tuttavia i mobili portati nell' inventario con estimo potranno essere permutati od alienati a condizione di essere surrogati.

Art. 7.

I boschi facienti parte della dotazione saranno soggetti alle prescrizioni delle leggi forestali in quanto può concernerli.

Per tagli ordinarii sarà stabilito un turno regolare periodico.

Per tagli straordinarii e per quelli di alberi d' alto fusto dovrà riportarsi l' assenso del Ministro delle Finanze.

Art. 8.

Per quanto riguarda alla durata delle locazioni dei beni che formano la dotazione della Corona, si osserveranno, avvenendo il caso di successione al Regno, le disposizioni stabilite in materia di usufrutto dagli articoli 506 e 507 del Codice civile.

CAPO QUARTO

Dell' assegnazione d' un annua somma sovra le Finanze.

Art. 9.

L' assegnazione sopra le Finanze per la dotazione della Corona è stabilita nella somma di annue lire *quattro milioni.*

Art. 10.

Tale somma sarà pagata repartitamente per dodicesimi, ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dal Re.

CAPO QUINTO

Dei beni immobili e delle spese che dalla dotazione della Corona passeranno allo Stato.

Art. 11.

I beni immobili attualmente amministrati dall' Azienda Generale della Real Casa ed inscritti nell' unito Specchio notato **B** saranno da questa rimessi al Demanio di cui faranno parte, insieme a tutti gli altri che non trovansi inscritti nell' Elenco segnato **A**.

Art. 12.

Le azioni attive o passive relative alla dotazione della Corona saranno intentate e sostenute dal Sovr' Intendente Generale della Real Casa.

Art. 13.

Le spese inscritte nel quì unito Specchio, notato **C**, le quali erano stanziate nel Bilancio passivo dell' Azienda Generale della Real Casa, e che continuarono finora ad essere a carico della dotazione della Corona, saranno trasferite su quelli dei diversi Bilanci passivi dello Stato cui per loro natura debbono appartenere.

In nessun caso d' ora in avanti l' Erario dello Stato potrà essere gravato da pensioni accordate dall' Amministrazione della dotazione della Corona.

CAPO SESTO

Disposizioni diverse.

Art. 14.

La costituzione della dotazione della Corona, a termini della presente Legge, avrà effetto cominciando dal primo gennaio mille ottocento cinquanta.

Art. 15.

Per tutto l' anno 1849, la dotazione della Corona sarà regolata sulla stessa base del decennio, riservata per sè dal Magnanimo Carlo Alberto, coll' articolo diecinove dello Statuto, sotto deduzione però di lire diecisette mila settecento, per il prorata dal primo aprile a tutto dicembre passato, e delle lire ventitre mila seicento, montare, giusta lo Specchio notato **D**, delle spese

cessate per la dotazione della Corona e per lo Stato; ma per altra parte saranno sopportate dalla Corona tutte le spese relative al Magnanimo Re Carlo Alberto dall' epoca della di lui abdicazione, e saranno ritenute pure per tutto l' anno suddetto a carico della stessa dotazione della Corona, tanto le spese tutte riguardanti gli immobili di cui all' articolo undecimo, quanto quelle di cui all' articolo decimoterzo.

Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze è incaricato dell' esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata, ed inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. a Torino il sedici marzo mille ottocento cinquanta.

VITTORIO EMANUELE

V.° Siccardi.
V.° Galvagno.
V.° Colla.

Registrata al Controllo Generale
addì 19 marzo 1850
Reg. 5 Atti del Governo a. c. 215.
Moreno.

Nigra.

A.

ELENCO DEI BENI IMMOBILI

per la dotazione della Corona

Palazzo Reale coll' attiguo giardino.

Palazzo vecchio e fabbriche del così detto *Bastion verde* esclusa la porzione di queste che debbe far parte dell' appannaggio del Duca di Genova.

Casa e Giardino Spalla.

Cavallerizza, nuove scuderie e fabbriche attigue.

Real chiesa di S. Lorenzo con le fabbriche attigue escluso il palazzo genevese, sempre quando sia destinato in appannaggio ai Principi della R. Famiglia.

Palazzi Reali in Ciamberì, Genova, Nizza, Alessandria e Cagliari conservati gli attuali oneri di pubblico servizio.

Villa detta *della Regina* presso questa capitale co' suoi giardini e boschi.

Castello e giardino di Moncalieri.

Castello e parco di Racconigi coi boschi denominati di *Racconigi* siti parte su quel territorio, parte su quello di Cavallermaggiore, e parte su quello di Cavallerleone.

I fabbricati della Mandria di Veneria Reale, coi terreni che ne formano la dipendenza, a tenore del sin quì praticatosi per l' esercizio della Mandria stessa.

La palazzina di Stupinigi con i giardini e le dipendenze.

La basilica di Superga con gli adiacenti fabbricati.

Locali del palazzo dell' Accademia di belle arti destinati alle scuole ed alle gallerie, esclusi tutti gli altri aventi usi estranei.

Visto il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
NIGRA.

B. **ELENCO DEI BENI IMMOBILI**

che si distraggono dalla dotazione della Corona
per esser incorporati al Demanio dello Stato.

Palazzo di Madama in Torino.

Palazzo delle Regie Segreterie di Stato e degli Archivj di Corte coll' attiguo Teatro in Torino.

Palazzo della Reale Accademia militare in Torino.

Quartiere delle Guardie del Corpo in Torino.

Quartiere delle Guardie Svizzere e del Real palazzo in Torino.

Palazzo dell'Accademia di belle arti in Torino, meno i locali di esso contemplati nell' elenco A.

Castello del Valentino Reale presso Torino.

Fabbricato della Stamperia Reale.

Chiesa e convento del Monte sui colli di Torino.

Visto il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
NIGRA.

C.

SPECCHIO DELLE SPESE

che dall' Azienda Generale della Real Casa debbono trasferirsi sui bilanci passivi della Stato, ed in parte essere poste a peso dell' appannaggio di S. A. R. il Duca di Genova.

Spese ordinarie			
Spese per il palazzo delle Regie Segreterie di Stato e degli Archivj di Corte . . . . L.	6,674	07	1/10
Spese per le fabbriche della Guardia svizzera, del Real palazzo, del Real castello di Madama, della Reale Accademia militare, e del quartiere delle Guardie del Corpo in Torino »	12,798	15	1/10
Id. il Valentino Reale presso Torino . . . . . . »	3,809	83	7/10
Id. il Teatro di Torino . . . . »	22,467	»	»
Fitto del quartiere delle Guardie del Corpo, e del Real palazzo in Torino . . . . »	15,841	66	8/10
Segreteria di gabinetto e privata di S. M. il Re Carlo Felice. . . . . »	6,400	»	»
Stipendj, trattenimenti e pensioni, comprese quelle di riposo della Corte nobile riordinata col Regio Decreto del 24 gennaio 1849 . . . . »	213,340	»	»
Spese straordinarie			
Spese per il Real castello di Madama e della Regia Accademia militare in Torino . . . . »	7,954	23	1/10
Id. Valentino Reale presso Torino . . . . »	383	36	8/10
TOTALE a carico dei bilanci dello Stato. . . . . . L.	289,668	34	»
Spese per il palazzo Genevese in Torino da porsi a carico dell' appannaggio di S. A. R. il Duca di Genova . . »	3,473	04	3/10
Totale L.	293,141	38	3/10

Visto il Ministro Segretario di Stato per le Finanze

NIGRA.

D. **SPECCHIO DELLE SPESE CESSATE**

per la dotazione della Corona e per lo Stato.

Spese di Guardaroba di S. A. R. la Duchessa di Savoia .	L.	17000	»
Carta, penne ec. per il cessato Uditore Generale di Corte	»	600	»
Anticipazione Colla ed Odetti	»	6000	»
Totale	L.	23600	»

Visto il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
NIGRA.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, e vista la Legge delli 20 novembre 1859, n. 3754;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il numero degli Ispettori del Genio Civile stabilito colla pianta annessa alla Legge 20 novembre 1859 numero 3754 è aumentato, a partire dal primo del venturo mese di luglio, e recato in complesso a quello di venti, dei quali nove saranno Ispettori di 1.ª classe, ed undici di 2.ª classe, retribuiti nella misura rispettivamente fissata nella pianta suddetta.

Il predetto Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti, munito del Sigillo dello Stato, pubblicato ed inserto nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. a Torino, addì 24 giugno 1860.

VITTORIO EMANUELE.

JACINI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Vista la Legge del 13 novembre 1859;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Il Regolamento per le Scuole normali e magistrali degli Aspiranti Maestri e delle Aspiranti Maestre, annesso al presente Decreto, e firmato d' ordine Nostro dal Ministro della Pubblica Istruzione, è approvato.

Art. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie allo stesso Regolamento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 24 giugno 1860.

VITTORIO EMANUELE.

TERENZIO MAMIANI.

REGOLAMENTO

Per le Scuole normali e magistrali degli Aspiranti Maestri e delle Aspiranti Maestre.

CAPO I.

Ripartimento delle Scuole normali dello Stato.

Art. 1. La distribuzione delle scuole normali regie fra le varie Province del Regno sarà fatta con ispeciali Decreti Reali, tenendosi conto della popolazione e delle peculiari condizioni delle Province medesime.

Art. 2. Nello scegliere la sede d' una di tali scuole il Governo vorrà preferire quella città in cui la Provincia od il Comune abbia dichiarato il proposito di aprire un Convitto, nel quale raccogliere gli alunni o le alunne della scuola stessa.

CAPO II.

Delle Scuole normali pareggiate alle regie.

Art. 3. Si potrà autorizzare per Decreto Reale la fondazione di scuole normali provinciali o comunitative, e pareggiarle nei loro effetti a quelle dello Stato, purchè siano ordinate a norma della Legge e del presente Regolamento.

Così pure per Decreto Reale, e col previo parere del Consiglio Superiore di pubblica Istruzione, si potranno pareggiare nei loro effetti a quelle dello Stato le scuole normali istituite da altri Corpi morali o da associazioni private, purchè siano gratuite e si conformino alle veglianti discipline.

CAPO III.

Delle Scuole normali private.

Art. 4. Coloro che intendessero aprire un istituto d' insegnamento normale per Aspiranti Maestri od Aspiranti Maestre, osserveranno le disposizioni degli articoli 246, 247, 248, 249 della Legge 13 novembre 1859 (*a*). In tal caso le incumbenze del R. Prov-

(*a*) I citati articoli della Legge 13 Novembre 1859 sono i seguenti:

Art. 246. È fatta facoltà ad ogni cittadino che abbia l'età di venticinque anni compiti ed in cui concorrono i requisiti morali necessarj, di aprire al pubblico uno Stabilimento d' istruzione secondaria, con o senza convitto, purchè siano osservate le seguenti condizioni:

1.° Che le persone cui saranno affidati i diversi insegnamenti abbiano rispettivamente i requisiti voluti da questa legge per aspirare ad insegnare in una scuola secondaria pubblica, o titoli equipollenti.

2.° Che gli insegnamenti siano dati in conformità del programma in cui sarà annunciata al pubblico l'apertura dello stabilimento, e che ad uno stesso insegnante non possono essere affidate più di due materie d' insegnamento.

Le modificazioni che potessero essere in progresso recate al sovr' indicato programma dovranno essere annunciate con uguale pubblicità;

3.° Che lo Stabilimento sia aperto in ogni tempo alle Autorità cui è commessa l' ispezione ordinaria delle scuole secondarie, come altresì alle persone cui il Ministro avrà data una delegazione a questo fine.

Art. 247. Il cittadino che vorrà usare di questa facoltà farà conoscere, con una dichiarazione per iscritto, la sua intenzione al Provveditore della rispettiva Provincia.

A questa dichiarazione, in cui sarà indicato il Comune ed il locale dove lo Stabilimento sarà aperto, saranno annessi il programma degli insegnamenti ed i nomi degli insegnanti coi titoli di cui sono muniti.

Il Provveditore dovrà accertarsi col mezzo dell'Autorità municipale della salubrità del locale, e della sua opportunità per le vicinanze, ed assumere tutte le informazioni necessarie sulla moralità dell' individuo che fa la richiesta, e delle persone secolui conviventi.

Se entro due mesi dalla fatta dichiarazione non interviene per parte del Provveditore un'opposizione motivata, officialmente notificata al dichiarante, lo Stabilimento potrà essere aperto: e finchè si mantiene nelle condizioni accennate all'articolo precedente non potrà essere chiuso se non se per cause gravi, in cui sia impegnata la conservazione dell' ordine morale e la tutela dei principii che governano l'ordine sociale pubblico dello Stato o la salute degli allievi.

Se però lo Stabilimento non sarà aperto entro sei mesi dal giorno in cui, a tenore di quest'articolo, può esserlo, la dichiarazione precitata sarà considerata come non avvenuta.

veditore spetteranno al R. Ispettore provinciale; e gli insegnanti dovranno sodisfare alle medesime condizioni che si ricercano per insegnare in una scuola normale pubblica.

CAPO IV.

Delle attribuzioni del Consiglio provinciale sopra le Scuole.

Art. 5. Il Consiglio provinciale esercita sulle scuole normali, sì pubbliche come private, aperte nella Provincia, l' autorità che gli attribuiscono la Legge 13 novembre 1859 ed i veglianti Regolamenti.

Art. 6. Esamina ancora le deliberazioni del Consiglio direttivo quando importino il privare del sussidio o l' escludere dalla scuola allievi sussidiati; e, qualora riconosca che nel giudizio è occorsa qualche irregolarità, trasmette al Ministero la deliberazione del Consiglio stesso colle proprie osservazioni.

Se invece riconosce regolarmente applicata la pena, conferma la deliberazione, ne dà avviso al Consiglio, e la trasmette al Ministro, a cui può l' allievo punito ricorrere in via di appello.

Art. 7. Il Consiglio provinciale comunica alla Deputazione provinciale, colle proprie osservazioni e proposte, la relazione ricevuta dal Consiglio direttivo sui progressi fatti durante l'anno da quegli allievi che fossero sussidiati dalla Provincia.

Art. 248. I motivi dell' opposizione all' apertura di uno di questi Stabilimenti potranno essere sottoposti, sull' istanza del dichiarante, al giudizio del Consiglio provinciale per le scuole.

Al giudizio dello stesso Consiglio saranno sempre sottoposte le cause che possono rendere necessaria la chiusura di questi Stabilimenti.

In ogni caso tale chiusura non si farà che per Decreto ministeriale, sentito il Consiglio Superiore.

Art. 249. Nei casi d' urgenza il Provveditore, riservate le guarentigie dell' articolo precedente, potrà far procedere alla chiusura temporaria di tali Stabilimenti.

CAPO V.

Delle attribuzioni del Regio Ispettore provinciale.

Art. 8. Il Regio Ispettore provinciale presiede al Consiglio direttivo ed a tutti gli esami delle scuole normali pubbliche aperte nel Capoluogo della Provincia.

Quanto alle scuole poste in altre città, egli le invigila direttamente o per mezzo dell' Ispettore di Circondario, ed interviene con voto deliberativo alle adunanze del Consiglio direttivo, occupandovi il seggio d' onore.

Art. 9. Oltre gli obblighi che gl' ingiungono la Legge 13 novembre 1859 e i veglianti Regolamenti egli è tenuto altresì a quelli che sono specificati nel presente Regolamento.

CAPO VI.

Del Consiglio direttivo.

Art. 10. Sopraintende ad ogni scuola normale un Consiglio il quale si compone nei Capiluoghi di Provincia

Del Regio Ispettore Provinciale,

Del Sindaco del Comune in cui ha sede la scuola, o di chi ne fa le veci,

Del Professore Direttore della scuola,

E di due persone da designarsi in ogni triennio dal Consiglio Provinciale sopra le scuole tra le più notabili della città dove ha sede la scuola;

Dell' Ispettore di Circondario,

Del Sindaco del Comune in cui è la scuola o di chi ne fa le veci,

Del Professore Direttore della scuola,

E di due persone da designarsi in ogni triennio dal Consiglio Provinciale sopra le scuole nel modo sopraindicato.

Art. 11. Nelle città Capoluoghi di Provincia la presidenza del Consiglio appartiene al Regio Ispettore Provinciale: nelle altre città essa verrà assunta per Decreto Ministeriale da una delle persone designate dal Consiglio Provinciale sopra le scuole, a norma dell' articolo precedente.

In caso d' assenza o d' impedimento del Presidente ne fa le veci il Sindaco o chi lo rappresenta.

Il Professore Direttore sostiene l' ufficio di Segretario.

Art. 12. Il Consiglio è convocato una volta al mese; può inoltre essere convocato ognora che il Presidente lo reputi necessario, od il Professore Direttore ne faccia domanda.

Art. 13. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza almeno di tre Consiglieri.

Art. 14. Il Consiglio delibera a semplice pluralità di voti. A parità di voti quello del Presidente è preponderante.

Art. 15. Il Consiglio può chiamare alla propria adunanza gli insegnanti della scuola per averne il parere e quei ragguagli che crede opportuni.

Art. 16. Delle deliberazioni del Consiglio insieme coi loro motivi si farà un processo verbale.

CAPO VII.

Delle attribuzioni del Consiglio.

Art. 17. Il Consiglio procura l' osservanza dei Regolamenti, e a norma di questi provvede al progresso degli studj e al mantenimento della disciplina.

Art. 18. Fa al Ministero le proposte che crede utili pel migliore indirizzo della scuola.

Art. 19. Nel principiare dell' anno scolastico esamina, coll' intervento dei Professori, i programmi d' insegnamento da ciascuno di loro dettati, e li trasmette colle proprie osservazioni al Ministero cui spetta di approvarli.

Art. 20. Determina l' orario delle lezioni in guisa che il Direttore possa, non mancando a suoi doveri di Professore, invigilare tutte le classi.

Art. 21. Indica i giorni in cui nel corso dell' anno debbono compiersi le esercitazioni dell' insegnamento pratico, di cui all' art. 360 della Legge 13 novembre 1859, e determina altresì i giorni e le ore per l' insegnamento dei lavori di cucitura e maglia nelle scuole femminili.

Art. 22. Stabilisce l' ordine e le norme per gli esami della metà e del fine dell' anno.

Art. 23. Dà il suo parere sulle domande per l' ammissione ai corsi ed agli esami, qualora sia dubbia l' applicazione dei Regolamenti, e le trasmette col proprio avviso al Ministero od al Consiglio provinciale sopra le scuole, secondo i casi.

Art. 24. Designa, d' accordo col Consiglio delegato del Comune in cui è la scuola, le classi elementari nelle quali debbono compiersi le esercitazioni dell' insegnamento pratico, e dispone che ciò si faccia nel modo più conveniente così per gli aspiranti maestri, come per gli allievi della scuola comunitativa.

Art. 25. Procura che il Comune apparecchi convenientemente le stanze e la suppellettile della scuola; ed occorrendo si rivolge alla Deputaziene provinciale affinchè si provveda a termini di Legge.

Procura altresì

1.° Che la scuola sia provveduta d' una conveniente biblioteca; vigila sopra la scelta e la conservazione dei libri; e ne manda, per l' approvazione, il catalogo al Ministero;

2.° Che s' introduca nella scuola qualche cognizione elementare di musica, e soprattutto del canto a coro;

3.° Che sia annesso alla scuola alcun terreno da coltivarsi ad orto o pometo dagli alunni medesimi;

4.° Che alle scuole ed ai couvitti maschili siano forniti gli ordigni necessarj alla ginnastica;

5.° Che nelle Province fuori di Toscana sia, tra le per-

sone addette alla scuola, una almeno nata o educata in Toscana, e capace d' insegnare la buona pronunzia e le proprietà del parlare famigliare.

Art. 26. Giudica dei mancamenti commessi dagli allievi nei casi contemplati dal presente Regolamento.

Art. 27. Terminato l' anno scolastico, esamina le relazioni dell' insegnamento presentate dai Professori, e le spedisce al Ministero colle proprie osservazioni.

Art. 28. Espone ogni anno al Ministero lo stato generale della scuola: ai Consigli provinciali sopra le scuole il profitto ed i portamenti degli alunni sussidiati.

Tali relazioni saranno trasmesse dal R. Ispettore della Provincia, il quale, ove occorra, vi aggiungerà le sue osservazioni.

Art. 29. Le deliberazioni del Consiglio che risguardano l' interno ordinamento della scuola saranno eseguite per cura del Professore Direttore; tutte le altre per cura del Regio Ispettore provinciale, e dell' Ispettore del Circondario.

CAPO VIII.

Del Professore Direttore.

Art. 30. Il Professore Direttore, oltre al proprio insegnamento, è incaricato della direzione immediata e continua della scuola.

Art. 31. Ha cura che gl' insegnanti si attengano esattamente ai programmi approvati dal Ministero.

Art. 32. Mantiene l' esatta osservanza dell' orario, il buon ordine nell' entrare e nell' uscire degli alunni dalla scuola.

Art. 33. Visita le classi frequentemente; e assiste di quando in quando alle lezioni degli altri professori nelle ore in cui non insegna.

Art. 34. Assiste alle esercitazioni scolastiche di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

Art. 35. Vigila sui portamenti e il contegno quotidiano degli alunni, opportunamente li ammonisce, e trattandosi di cose gravi ne fa relazione al Consiglio direttivo.

Se la scuola è fornita di biblioteca, egli ne è custode.

Art. 36. Riceve le iscrizioni ai corsi degli studii, ed ammette agli esami gli aspiranti quando soddisfacciano alle condizioni volute dai Regolamenti; in caso diverso, e quando abbiavi qualche dubbio, ne riferisce al Consiglio direttivo.

Art. 37. Tiene i registri su cui nota ogni mese il numero dei voti che gli alunni hanno meritato per la condotta e la disciplina, ricavandolo dagli stati di ciascun Professore.

Art. 38. Tiene pur conto dell' attitudine ad assumere l'ufficio di maestro, che ciascun allievo avrà dimostrato specialmente nelle esercitazioni dell' insegnamento pratico.

Art. 39. Noterà i voti degli esami semestrali e di promozione sul registro annuale.

Art. 40. Il Direttore dopo gli esami di promozione sottomette al giudizio del Consiglio una particolareggiata relazione sullo stato della scuola, e in modo speciale sullo studio e sulla condotta degli allievi sussidiati.

Art. 41. Unirà alla sua relazione come documento il numero dei voti meritati durante l' anno da ciascun allievo sì nelle diverse materie dell' insegnamento, e sì nella condotta, ricavandolo dal registro annuale.

Art. 42. Per qual sia relazione che la scuola possa avere coll' Autorità superiore, il Direttore ne scrive al Regio Ispettore provinciale.

Nei casi gravi ed urgenti può rivolgersi direttamente al Ministro, dandone però contemporaneamente avviso al R. Ispettore.

CAPO IX.

Della collazione dei sussidj.

Art. 43. I sussidii stanziati nel bilancio dello Stato a termini dell' art. 365 (*a*) della Legge 13 novembre 1859, o deliberati dai Consigli provinciali amministrativi a favore di alunni o di alunne aspiranti alle scuole normali, saranno assegnati per cura dei Consigli provinciali sopra le scuole.

Alla prima sorta di sussidii possono partecipare senza distinzione tutti i Regnicoli.

Art. 44. La collazione di questi sussidii si farà dopo l'esame di concorso, a cui saranno ammessi coloro che, oltre ai requisiti voluti dai num. 1, 2 e 3 dell' art. 364 (*b*) della Legge 13 novembre 1859, presenteranno;

1.° Uno stato di famiglia il quale ne provi le strettezze economiche;

2.° Le attestazioni di buon portamento dei Professori o Maestri sotto la disciplina dei quali hanno fatto qualche corso di studii;

3.ª Una domanda scritta e firmata da essi aspiranti in cui diano conto degli studj fatti, dell' esito dei sostenuti esami, e delle occupazioni loro durante l' ultimo quinquennio.

(*a*) Il citato art. 365 della Legge 13 Novembre 1859 dispone come appresso:

Art. 365. È stanziata annualmente sul bilancio del Ministero dell' Istruzione pubblica una determinata somma per ripartirla, in proporzione della popolazione di caduna Provincia, in annui sussidi ad alunni e ad alunne delle scuole normali dello Stato.

Tali sussidii non possono essere minori di L. 250 annue caduno, ed il loro numero sarà ragguagliato in ragione di uno almeno per ogni 25 mila abitanti.

(*b*) L' articolo 364 della detta Legge è così concepito:

Per l' ammessione alle scuole normali si richiede:

1.° L' età di 16 anni compiuti per gli alunni, e di 15 per le alunne;

2.° Un attestato del Consiglio delegato del Comune o dei Comuni, in cui l'aspirante ebbe domicilio per tre anni, che lo dichiari per la sua distinta moralità degno di dedicarsi all' insegnamento;

3.° Un attestato di un Medico che esso non abbia alcuna malattia od alcun difetto corporale che lo renda inabile all' insegnamento;

Art. 45. Almeno un mese prima del cominciamento dell'anno scolastico i Consigli provinciali sopra le scuole faranno pubblicare il concorso per la collazione dei sussidii assegnabili a coloro i quali desiderano di frequentare le scuole normali della rispettiva Provincia.

Art. 46. Gli aspiranti nell' intervallo di quindici giorni dopo tale pubblicazione presentano al Regio Ispettore provinciale la loro domanda insieme coi documenti sovra indicati.

Art. 47. Il Regio Ispettore notifica al Consiglio provinciale sopra le scuole le domande degli aspiranti, lo informa circa gli studii da loro fatti, l' esito dei sostenuti esami, la condotta loro almeno per tutto l' ultimo triennio, e sullo stato di loro famiglie.

Art. 48. Il Consiglio provinciale valuta i titoli dei concorrenti, ed ammette all' esame solamente coloro il cui ristretto avere, la buona condotta e l' attitudine all' insegnare è provata dai documenti.

Art. 49. Il concorso può in due maniere venire effettuato: per mezzo dell' esame di ammissione alla scuola normale; ovvero in via d' eccezione e a maggior agio degli aspiranti, per mezzo di un esame che dà una Giunta nominata appositamente dal Consiglio provinciale sopra le scuole, e composta di Professori insegnanti in scuole pubbliche magistrali o speciali, od elementari superiori, e presieduta dall' Ispettore.

Art. 50. Spetta a ciascun Consiglio provinciale sopra le scuole lo scegliere fra le due maniere quella che reputa più opportuna.

Art. 51. Quando è preferito l' esame dato da una Giunta speciale, si seguono le stesse norme e gli stessi programmi prescritti per l' esame di ammissione alla scuola, del quale esso terrà luogo.

Art. 52. Quando il Consiglio provinciale delibera di assegnare i sussidii secondo l' esito dell' esame di ammissione, gli aspiranti dovranno sostenerlo nel luogo dove è la scuola normale.

Art. 53. I processi verbali degli esami di concorso indiche-

ranno i voti meritati dagli aspiranti in ciascuna materia e in ciascun esperimento scritto ed orale, e saranno a diligenza del R. Ispettore inviati al Consiglio provinciale, a cui spetta dare il giudizio definitivo sull' esito del concorso.

Art. 54. Il Consiglio assegnerà i sussidii a quei candidati che riusciranno più meritevoli, fatta ragione di ogni cosa; ed a pari merito, li aggiudicherà ai più bisognosi.

Quanto ai sussidii speciali stanziati a carico delle Province, il Consiglio provinciale sopra le scuole osserverà nell' assegnarli quelle norme e quelle condizioni particolari che fossero state decretate dal rispettivo Consiglio provinciale amministrativo.

Art. 55. I sussidii sono assegnati per l' intiero corso scolastico, cioè per un triennio, salvo il disposto dall' art. 368 della Legge 13 novembre 1859, e sempreché l' allievo nell' esame semestrale ed in quello di promozione del secondo anno ottenga non meno degli 8/10 sul numero totale dei voti.

In caso contrario, egli perderà il diritto al sussidio per l' anno successivo.

Art. 56. Saranno considerati come recidivi nella trasgressione delle discipline scolastiche gli allievi che incorreranno più di una volta durante lo stesso anno scolastico nella pena della sospensione.

Essi verranno giudicati dal Consiglio direttivo della scuola nel modo specificato nel Capo XIV del presente Regolamento, salvo il disposto dall' art. 6.

Art. 57. I sussidii registrati nel bilancio dello Stato si pagano agli allievi a mesi scaduti, purchè presentino la carta d' ammissione regolarmente firmata dal Direttore della scuola, il quale trasmetterà ogni mese, per mano del Presidente del Consiglio direttivo, al Ministero un elenco nominale per la regolare spedizione dei mandati.

Quando gli allievi suddetti sono mantenuti in un convitto provinciale o comunitativo, il pagamento del sussidio si farà in mano del Ragioniere incaricato delle esazioni; della qual cosa il

Direttore della scuola dovrà far cenno speciale nell' elenco sopra menzionato.

Trattandosi di sussidii stanziati nel bilancio delle Provincie, l'elenco nominale dovrà essere trasmesso al Governatore della rispettiva Provincia.

CAPO X.

Degli esami di ammissione.

Art. 58. Niuno può essere ascritto fra gli allievi del primo anno del corso degli studii senza che abbia superato l' esame d' ammissione in quella scuola normale che intende di frequentare.

Art. 59. Per l' ammissione agli altri anni del corso gli aspiranti debbono sostenere l' esame di promozione alla classe cui aspirano.

Art. 60. Gli aspiranti all' esame di ammissione debbono presentare al Direttore della scuola quindici giorni prima dell' apertura dell' anno scolastico una domanda fornita dei documenti prescritti dall' art. 364 della Legge 13 novembre 1859.

Art. 61. Otto giorni prima dell' esame il Consiglio direttivo esamina le domande degli aspiranti che danno luogo a dubietà, e sulla relazione del Professore Direttore esclude quelli che non hanno le condizioni richieste.

Art. 62. L' esame d' ammissione è parte per iscrittto e parte orale.

Art. 63. Pel primo anno nelle scuole maschili l' esame d' ammissione si stende sulle materie contenute nel programma d' insegnamento della quarta classe elementare delle scuole pubbliche.

Nelle scuole femminili versa intorno alle materie contenute nel programma della terza elementare.

Art. 64. Nell' esame per iscritto i candidati distenderanno una composizione italiana, e risponderanno ad un quesito d'aritmetica e di sistema metrico.

Art. 65. I temi saranno dettati dal Professore Direttore della scuola, e corretti in comune dai tre Professori.

Art. 66. L'esame orale è dato dai tre Professori titolari sotto la presidenza del Presidente del Consiglio direttivo.

Se l'istruzione religiosa è affidata ad un insegnante aggiunto, questi prenderà parte all'esame orale.

Art. 67. Nella votazione ogni Esaminatore valuterà i gradi o punti del merito da uno a dieci, e darà il suo voto scoperto.

Il voto sul catechismo e sulla storia sacra dovrà essere dato a parte.

Art. 68. Per essere ammessi alla scuola, i candidati dovranno aver ottenuto almeno i 6/10 in ciascuna delle composizioni scritte e nel totale degli esami orali. Quando per altro in questi ultimi non abbiano riportato i 6/10 nella grammatica, nell'aritmetica, nel catechismo e nella storia sacra, non potranno essere ammessi alla scuola, ancorchè la somma dei voti parziali superi l'*idoneità*.

Art. 69. Il candidato escluso non potrà presentarsi a nuovo esame prima dell'anno scolastico successivo.

Art. 70. L'esito dello scrutinio per ciascun candidato sarà notato in registro particolare, e sarà poi indicato sulla carta d'ammissione in forma di frazione che abbia per denominatore la somma dei voti di cui gli Esaminatori possono disporre, e per numeratore la somma dei voti ottenuti dal candidato.

CAPO XI.

Degli Insegnanti.

Art. 71. Gli insegnanti nelle scuole normali debbono attenersi ai programmi ed alle istruzioni pubblicate dal Governo.

Art. 72. Possono alcune lezioni esser date a classi unite, come è specificato nella tavola annessa ai programmi.

L'uso di qualunque dialetto è proibito nella scuola.

Art. 73. Nel principio d' ogni anno scolastico ciascun Professore presenta al Consiglio direttivo il programma particolareggiato del proprio insegnamento, e lo segue con esattezza dopo che è stato dal Ministero approvato.

Art. 74. Gli insegnanti non possono proporre agli alunni libri che non siano ammessi dalla competente Autorità.

Dei libri proposti daranno notizia all' Ispettore Generale degli studj primarii.

Art. 75. Debbono tener nota dello studio, della diligenza, e della condotta di ciascun allievo in ispecchi da comunicarsi ogni mese al Professore Direttore per la formazione del registro annuale, e sempre quando egli ne faccia richiesta.

Art. 76. Sul finire dell' anno, ciascun Professore presenta al Consiglio direttivo, e per mano del Direttore, la relazione particolareggiata del proprio insegnamento.

CAPO XII.

Degli Allievi.

Art. 77. L' anno scolastico dura dieci mesi, cioè dal 15 ottobre sino al 14 agosto.

Nella seconda metà di ottobre e nella prima quindicina di agosto si danno gli esami.

Art. 78. Negli ultimi quindici giorni di ottobre gli allievi aspiranti alla scuola normale debbono presentarsi al Professore Direttore per la rassegna.

Art. 79. Nell' atto della rassegna indicheranno il luogo della loro abitazione. Mutando alloggio, nel corso dell' anno, sono tenuti a darne avviso al Direttore.

Art. 80. Non più tardi dei primi tre giorni di novembre tutti gli allievi debbono essere nel loro posto.

Art. 81. Essi sono tenuti ad assistere senza eccezione a tutte le lezioni del corso.

Art. 82. Le assenze non giustificate sono imputate a negligenza.

Se per legittima causa l'allievo non può comparire in iscuola, deve notificarne il motivo al Professore Direttore non più tardi di tre giorni.

Ove l'assenza di un allievo sussidiato duri più di un mese, il Professore Direttore ne darà avviso al Consiglio direttivo, indicandone il motivo.

Art. 83. In principio dell'anno scolastico è consegnata dal Direttore a ciascun allievo la carta di ammissione, nella quale essi debbono al finire di ogni bimestre poter mostrare la firma di ciascun insegnante, come prova del lor frequentare la scuola, e dell'esatto adempimento degli obblighi loro.

Art. 84. La firma può essere negata o tardata se l'allievo, senza ragione legittima, non abbia con assiduità frequentato la scuola, ovvero abbia mancato alla disciplina.

Art. 85. Quando il Professore appone la sua firma alla carta d'ammissione, nota sulla medesima i giorni trascorsi senza la segnatura.

Art. 86. Occorrendo che un allievo nel corso dell'anno scolastico, per legittima causa, abbandoni una scuola normale e intenda frequentarne un'altra, dee, per essere ammesso a quest'ultima, presentarsi colla carta d'ammissione munita di lettera commendatizia del Professore Direttore della scuola che ha lasciato, e autenticata dal Presidente del Consiglio direttivo.

CAPO XIII.

Degli esami nella metà dell'anno e degli esami di promozione.

Art. 87. Nella metà dell'anno, e nei giorni designati dal Consiglio direttivo, tutti gl'insegnanti esamineranno sulla parte del programma spiegata nel primo semestre.

La forma dell' esame sarà determinata dal Consiglio direttivo.

Art. 88. L' esito sarà pubblicato nelle classi, e notato dal Professore Direttore nel registro annuale.

Art. 89. Avanti di cominciare gli esami annuali di promozione, tutti gl' insegnanti convocati dal Presidente del Consiglio direttivo daranno un voto generale e secreto, mediante il bossolo, sulla condotta, sullo studio e sull' abilità di ciascun allievo durante l' anno.

Ogni votante disporrà per ciò di dieci palle.

Art. 90. Il risultamento dello scrutinio sarà notato nel registro annuale dal Professore Direttore, e nella carta d' ammissione di ciascun allievo.

Art. 91. Se il numero delle palle favorevoli è minore di sette decimi, l'allievo è escluso dall'esame di promozione.

Art. 92. L' esame di promozione si darà in ogni classe al cominciare del mese d' agosto, e si stenderà su tutte le materie del corso; sarà per iscritto ed orale.

L' esame di promozione si darà pure nella seconda metà di ottobre a coloro che negli esami anteriori furono rimandati, o non si poterono presentare nel mese d' agosto.

Art. 93. I temi saranno dettati dai rispettivi Professori da cui saranno altresì corrette le composizioni.

Art. 94. Negli esami orali i candidati saranno interrogati per dieci minuti su ciascuna materia; ed ogni Professore darà separatamente il suo voto per ciascun esame, sia questo orale o per iscritto.

Art. 95. Per la promozione l' alunno dovrà riportare almeno sei decimi in ciascuna materia, contandosi la media proporzione dei voti dati in tutti gli esami.

Art. 96. Qualora avesse ottenuto meno di sei decimi, ma più di quattro decimi in una sola materia, sarà promosso, purchè nella prima ballottazione, di cui all' art. 91, abbia ottenuto non meno di otto decimi.

Art. 97. L'alunno che non fu promosso potrà presentarsi nel prossimo mese di ottobre ad un altro esame sulle materie nelle quali fu dichiarato insufficiente; rimandato in questa seconda prova, sarà obbligato a ripetere l'anno.

Art. 98. La votazione parziale e generale per le due sorta di esame sarà notata nella carta di ammissione così degli alunni promossi, come dei non promossi.

CAPO XIV.

Delle pene disciplinari.

Art. 99. I gradi delle pene disciplinari sono i seguenti:

1. Avvertimento dato dal professore privatamente o nella scuola;

2. Avvertimento dato dal professore Direttore nelle due forme suddette;

3. Ammonizione innanzi al Consiglio direttivo;

4. Esclusione temporaria e non più lunga di quindici giorni dalla scuola, pronunziata dal Consiglio direttivo, ed in caso urgente dal professore Direttore;

5. Esclusione dagli esami di promozione;

6. Esclusione dalla scuola.

Art. 100. Le pene di cui ai numeri 5 e 6 del precedente articolo potranno essere inflitte solamente dal Consiglio direttivo, salvo il disposto dall'art. 93.

Art. 101. L'esclusione dagli esami e dalla scuola, oltre il caso previsto dall'articolo 93, saranno pronunciate:

1. Per insubordinazione grave;

2. Per immoralità;

3. Per frequente indisciplina o per negligenza abituale dopo replicati castighi;

4. Ed in generale per quei mancamenti la cui frequenza o gravità possono compromettere il buon nome della scuola.

L'imputato sarà sempre ammesso a pronunciare la sua difesa.

Art. 102. Sarà reputato colpevole di grave negligenza l'alunno che non si presenterà all'esame di promozione in fine dell'anno, o nel ricominciare del corso; salvo che il Consiglio direttivo riconosca legittimi i motivi da lui allegati.

Art. 103. Le deliberazioni del Consiglio direttivo infliggenti una pena, da cui possa seguire la privazione del sussidio, saranno trasmesse per la conferma al Consiglio sopra le scuole.

Art. 104. Quando si tratti di allievi non sussidiati, le deliberazioni del Consiglio direttivo infliggenti la pena della esclusione dagli esami o dalla scuola non abbisognano di altra conferma per avere il pieno loro effetto.

Art. 105. Gli allievi puniti colla esclusione dagli esami o dalla scuola possono sempre ricorrere al Ministro.

CAPO XV.

Delle scuole magistrali provinciali.

Art. 106. Le Provincie potranno valersi in quel modo che parrà loro più acconcio della facoltà conceduta dall'art. 370 della Legge 13 novembre 1859 per instituire scuole magistrali maschili o femminili deputate a formare maestri o maestre elementari del grado inferiore.

Solo, daranno comunicazione delle loro proposte di scuole magistrali al Ministero di Pubblica Istruzione, il quale si restringerà a riconoscere se nei programmi nulla vi sia di contrario alla moralità ed all'ordine pubblico, e se negl'insegnanti si rinvengano i debiti requisiti di moralità e capacità.

Art. 107. Quando però le Provincie desiderino che le scuole magistrali da loro istituite fruiscano di tutti i vantaggi delle scuole approvate, dovranno osservare le seguenti norme.

Art. 108. L' insegnamento sarà affidato almeno a due professori unicamente addetti alla scuola magistrale, da nominarsi dal Ministro sulla proposta del Consiglio provinciale sopra le scuole.

Nelle scuole femminili sarà inoltre nominata una maestra e sarà creato un Comitato d' Ispettrici colle attribuzioni specificate al capo XVI del presente Regolamento.

Art. 109. L' insegnamento si stenderà su tutte le materie prescritte pei due primi anni delle scuole normali.

Art. 110. Il corso durerà dieci mesi per lo meno.

Art. 111. I professori nel principio dell' anno, per mano dell' Ispettore provinciale o di circondario, presenteranno al Consiglio provinciale sopra le scuole i programmi d' insegnamento per l' approvazione.

Art. 112. Terminato il corso faranno all' Ispettore una relazione intorno allo stato della scuola; e l' Ispettore, comunicatala alla Deputazione provinciale, la trasmetterà al Ministero.

Art. 113. Per l' ammissione degli alunni e per gli esami del corso si osserveranno le discipline ordinate per le scuole normali.

Art. 114. Similmente gli alunni saranno muniti come quelli delle scuole normali della carta di ammissione, che dovrà essere firmata ad ogni bimestre dagli insegnanti.

Art. 115. Sul finire del corso si faranno alcune esercitazioni d' insegnamento pratico in qualche classe elementare inferiore, che l' Ispettore deputerà a tal fine d' accordo col Comune, come fu prescritto per le scuole normali.

Art. 116. Lo stipendio annuo dei due professori titolari, di cui all' art. 109, non potrà essere minore di L. 1200.

Le Provincie che istituiscono una scuola magistrale debbono, oltre allo stipendio degli insegnanti, fornirle il luogo e la suppellettile.

CAPO XVI.

Delle scuole normali femminili.

Art. 117. Nelle scuole normali femminili si osserveranno le stesse regole che sono ordinate per le scuole maschili, salvo le eccezioni espresse nel presente Regolamento.

Art. 118. Oltre ai professori ed agli insegnanti aggiunti, si nominerà dal Ministero per ciascuna scuola normale una maestra assistente, procurando per le Provincie fuori di Toscana che sia nativa di quella o quivi allevata. Essa avrà l'incarico di esercitare le allieve nei lavori di maglia e di cucitura. Alla medesima potrà essere affidata qualche parte dell'insegnamento e quello in ispecie della buona pronunzia.

Art. 119. A lei spetterà la cura immediata della scuola sotto la direzione del professore Direttore per tutto ciò che s'attiene alla disciplina.

Art. 120. Essa giungerà nella scuola prima del cominciamento delle lezioni, e non nè uscirà insino a che queste non sieno terminate, sorvegliando le allieve, riferendo loro gli ordini del professore Direttore, e conferendo coi loro parenti.

Art. 121. Tutte le alunne dovranno esercitarsi, sotto la guida della maestra, ai lavori femminili nei giorni e nelle ore determinate dal Consiglio direttivo.

Art. 122. Per ciascuna scuola normale femminile sarà creato dal Consiglio direttivo un Comitato di Ispettrici. Queste non saranno meno di sei, nè più di dieci.

Art. 123. È ufficio delle Ispettrici il cooperare sì al mantenimento della buona disciplina della scuola e sì alla educazione morale e alla buona creanza delle allieve.

Arti 124. Le Ispettrici si ripartiranno tra loro la giornaliera vigilanza della scuola.

Art. 125. Esse visiteranno di quando in quando le classi; potranno assistere anche alle lezioni; e ravvisando necessario

qualche provvedimento, si rivolgeranno alla Maestra, o al Direttore, od al Presidente del Consiglio direttivo, secondo i casi.

CAPO XVII.

Dei convitti.

Art. 126. La domanda per l'apertura di un convitto da annettersi ad una scuola normale dovrà essere presentata, per mezzo dell'autorità scolastica locale, al Consiglio provinciale sopra le scuole, siccome è prescritto per gli altri convitti d'istruzione e d'educazione.

Alla domanda sarà unito il regolamento interno, il programma delle condizioni secondo le quali intendesi aprire il convitto, l'elenco e l'indicazione dei titoli delle persone proposte per la direzione e l'amministrazione di esso, ed infine la pianta del casamento.

Art. 127. Il Consiglio provinciale sopra le scuole esamina la domanda, quindi la trasmette al Ministero colle avvertenze che crede opportune così in ordine alle persone proposte, come in ordine alla parte materiale.

Art. 128. Le persone proposte per la direzione ed amministrazione del convitto saranno approvate con le regole stesse che moderano gli altri convitti d'istruzione e di educazione.

Le discipline, poi, secondo le quali dovranno ordinarsi ed amministrarsi i convitti annessi alle scuole normali degli aspiranti maestri e delle aspiranti maestre, vorranno essere conformate alle norme generali infrascritte.

Art. 129. Dovendosi in questi istituti usare la massima parsimonia, la retta o pensione mensuale non potrà mai oltrepassare le L. 30.

Art. 130. Si potranno obbligare gli allievi, ai quali è assegnato un sussidio, ad entrare nel convitto annesso alla scuola

normale, ognorachè il sussidio annuo torni uguale alla pensione richiesta per l'ammissione degli altri convittori.

Quando il numero degli aspiranti sia superiore a quello di cui può essere capace il convitto, i sussidiati godranno della preferenza.

In ogni caso però tutti i convittori avranno uguale trattamento.

Art. 131. All'amministrazione economica del convitto provvede la Provincia od il Comune che l'ha instituito nel modo che crederà più conveniente; la direzione morale spetterà al Consiglio direttivo della scuola normale, a cui però, oltre le persone indicate all'art. 10, verrà aggiunto un Delegato speciale della Provincia o del Comune.

Art. 132. Perciò, il Direttore del convitto di aspiranti maestri, che potrà essere lo stesso Direttore della scuola normale, e la Direttrice del convitto di aspiranti maestre, che potrà essere la stessa maestra assistente della scuola normale, riceveranno istruzioni e ordini dal Municipio o dai rappresentanti della Provincia per quanto spetta all'amministrazione economica e alla parte materiale, e dal Consiglio direttivo della scuola per quanto concerne la parte educativa e disciplinare.

In ogni caso la vigilanza diretta e continua di questo Consiglio sul convitto viene esercitata per mezzo del Direttore della scuola.

Quante volte lo stimi opportuno, lo stesso Consiglio può chiamare alle sue adunanze il Direttore o la Direttrice del convitto.

Art. 133. Gli obblighi principali del Direttore o della Direttrice del convitto sono di vigilare con ogni diligenza:

a) All'esatta osservanza dei regolamenti;

b) Al perfezionamento morale degli alunni o delle alunne;

c) All'applicazione loro allo studio;

d) A far loro acquistare gli abiti delle persone gentili; ed ammaestrarli nelle regole pratiche del buon governo della famiglia;

c) A moderare le spese, ed a curare la masserizia, quando non sia altrimenti disposto dall'Amministrazione provinciale o comunitativa.

Art. 134. Quando al Direttore del convitto fosse pure commesso il maneggio economico giornaliero, o quando il numero dei convittori fosse maggiore di quaranta, vorrà esser cura del Municipio o della provincia di dare allo stesso Direttore un coadiutore, il quale lo rappresenterà in caso d'impedimento o d'assenza, e adempierà quegl'incarichi che dal medesimo gli verranno affidati.

Uguale provvedimento dovrà usarsi pei convitti femminili rispetto alla Direttrice.

Art. 135. Il Direttore del convitto esercita la sua vigilanza sugli alunni direttamente e per mezzo di *anziani* scelti fra gli alunni stessi nel modo infra scritto.

E similmente, la Direttrice d'un convitto femminile invigila o direttamente o per mezzo di *assistenti* scelte fra le alunne.

Art. 136. L'uno e l'altra tengono un registro quotidiano in cui notano i portamenti degli alunni o delle alunne.

In ogni domenica un estratto di quelle note è letto in presenza di tutti gli alunni o di tutte le alunne.

Art. 137. Come gli alunni debbono a vicenda tenere i libri dei conti del convitto e adempire alcuni servigi domestici, il Direttore designerà in ogni settimana gl'individui a ciò deputati, guardando sì all'utile del convitto e sì all'equa ripartizione delle incumbenze.

La Direttrice di un convitto femminile designerà pure ogni settimana un certo numero di alunne per tenere i libri dei conti, per attendere alla cucina, e al bucato, ed in generale per tutti que' servigj che sono richiesti dal vantaggio della comunità, e dal bisogno d'impratichire le alunne stesse in quanto può conferire al buon governo della casa.

Art. 138. Gli alunni e le alunne devono avere continuamente in pensiero che fine dell'istituto nel quale vivono è che vi si

educhino siffattamente da meritare poi il nobilissimo ufficio di educare altrui.

Ciò debb' essere altresì contemplato nello adempimento dei doveri:

a) Di religione;

b) Di studio;

c) Di buon cittadino;

d) Di buona creanza;

Nell' esercizio di tutti questi doveri è quindi da richiedere non solo lo zelo e la costanza di chi vuole adempierli per sè, ma sì pure le altre doti che sono acconce a formare il buon educatore, il quale dovrà un dì farli imparare a praticare ad altri.

Art. 139. Nei convitti maschili gli alunni sono ripartiti in sezioni, ciascuna delle quali componesi di un numero non maggiore di venti.

A capo di ciascuna sezione è preposto un *anziano* scelto tra gli alunni del corso superiore, il quale dura in ufficio per un mese.

La scelta è fatta dal Consiglio direttivo sulla proposta del Direttore del convitto tra gli alunni egregj per istudio e per qualità morali.

Art. 140. Nei convitti femminili le alunne sono ripartite in sezioni, le quali si compongono di un numero non maggiore di quindici.

A capo di ciascuna sezione è preposta un' *assistente* scelta tra le alunne del corso superiore la quale dura in ufficio per un mese.

La scelta è fatta dal Consiglio direttivo, sulla proposta della Direttrice, fra le alunne egregie per istudio e per qualità morali.

Art. 141. Ufficio degli *anziani* e delle *assistenti* deve essere di esercitare verso i proprii compagni e le proprie compagne quell' autorità che deriva dalla stima e dalla fiducia reciproca.

e per la quale siano esattamente osservate tutte le discipline prescritte.

Gli uni e le altre, pertanto, assistono continuamente alla sezione affidata alle loro cure, dalle ore di scuola in fuori.

Gli *anziani* hanno inoltre obbligo d' accompagnare la loro sezione nelle passeggiate.

Le alunne dei convitti femminili invece, nelle uscite in comune, debbono essere accompagnate sempre dalla Direttrice o dalla sua coadiutrice.

Art. 142. L' aver esercitato lodevolmente l' ufficio di *anziano* o di *assistente* costituisce un titolo di merito che, a giudizio del Consiglio direttivo, può essere inscritto sulla carta d' ammissione.

Art. 143. I premii degli alunni e delle alunne, che si comportano lodevolmente nel convitto, debbono consistere solo nelle note onorevoli scritte nel registro quotidiano e settimanale di cui all' art. 137.

Art. 144. I gradi delle pene disciplinari da applicarsi loro quando trasgrediscono qualche prescrizione, sono:

1. Avvertimento dato dal Direttore o dalla Direttrice del convitto privatamente o davanti la sezione;

2. Avvertimento dato dal professore o Direttore della scuola nelle due forme suddette;

3. Avvertimento dato dal Consiglio direttivo;

4. Esclusione dal convitto, da pronunciarsi dallo stesso Consiglio direttivo.

Art. 145. Oltre alla vacanza antunnale, potrà esser concesso agli alunni od alle alunne di recarsi appresso le loro famiglie nelle ferie pasquali, che durano dalla domenica delle Palme fino a tutto il lunedì dopo pasqua.

Art. 146. Nell' ordinamento interno di ogni convitto, oltre alle norme particolari richieste per l' esatta applicazione delle discipline qui registrate, sarà determinato l' orario secondo le varie stagioni, e verranno stabilite le regole da osservarsi per le visite dei parenti agli alunni od alle alunne, per le uscite dal

convitto, per la ricreazione, e per quanto si attiene agli altri atti importanti della vita interiore dell'istituto.

Art. 147. Si procurerà nei convitti femminili che vi sia un oratorio interno.

Nei convitti mancanti dell'oratorio, gli alunni adempiranno i doveri religiosi nella chiesa parrocchiale.

CAPO XVIII.

Degli esami per le patenti d' idoneità.

Art. 148. Le patenti d'idoneità sono di grado inferiore o superiore. Quelle abilitano ad insegnare nella 1.ª e 2.ª classe elementare, queste nella 3.ª e nella 4.ª.

Art. 149. Gli esami darannosi ogni anno e negli stessi giorni ovunque è istituita una scuola normale pubblica o una scuola magistrale. Per eccezione, il Ministro potrà aprire qualche sessione straordinaria d'esami anche in altri luoghi.

L'apertura di tali esami sarà determinata con Decreto ministeriale.

Art. 150. Sarà ogni volta nominata dal Ministro una Commissione composta di quattro esaminatori, di cui farà parte uno almeno dei professori della scuola normale del rispettivo distretto.

Ne terrà la presidenza la persona che sarà designata dal Ministro.

Art. 151. Potranno presentarsi agli esami tutti gli aspiranti maestri, dovunque e comunque abbiano compiuto i loro studj.

Art. 152. Gli aspiranti all'esame di maestro di grado inferiore dovranno aver compiuti 18 anni, e quelli pel grado superiore 19.

Le aspiranti all'esame di maestra di grado inferiore dovranno aver compiuti 17 anni, e quelle pel grado superiore 18.

Art. 153. Per l'ammissione agli esami gli alunni delle scuole

normali e delle scuole magistrali pubbliche approvate presenteranno la carta di ammissione debitamente firmata, come prova della ottenuta promozione.

Gli aspiranti alla patente di grado superiore provenienti da una scuola normale debbono provare d'aver ottenuta la promozione dopo il terzo anno di corso.

Art. 154. Gli altri aspiranti presenteranno:

1. La fede di nascita;

2. L'attestato di moralità per l'ultimo triennio.

Art. 155. La domanda per l'ammissione deve indirizzarsi all'Ispettore del Capoluogo del circondario dove sono aperti gli esami, almeno otto giorni prima dell'incominciamento loro.

Art. 156. Gli esami sono per iscritto ed orali.

Pel grado inferiore verseranno nelle materie che sono oggetto dell'insegnamento dei due primi anni di corso nelle scuole normali; pel grado superiore verseranno in tutte le materie del corso triennale delle predette scuole.

Gli aspiranti alla patente del grado superiore, i quali o compierono regolarmente i tre anni di corso nelle scuole normali pubbliche, o possiedono già la patente del grado inferiore, sosterranno gli esami solamente sulle materie d'insegnamento del terzo anno e sull'aritmetica.

Art. 157. L'esame scritto per gli allievi già promossi nelle scuole normali o nelle scuole magistrali pubbliche approvate, consta di due esperimenti, l'uno di composizione, l'altro di aritmetica e sistema metrico.

Gli altri candidati saranno eziandio esaminati con esperimento per iscritto sui programmi di religione e morale, di storia e geografia, di geometria elementare, e di nozioni intorno alle scienze naturali.

Art. 158. A ciascuna tornata non possono essere assegnati più di due esperimenti in scritto, nè più di quattro ore per tutti e due.

Durante questo tempo i candidati non potranno comuni-

care infra loro o con estranei, nè servirsi di libri o di manoscritti, tranne il vocabolario della lingua italiana, sotto pena di essere esclusi dall' esame.

Uno degli Esaminatori assisterà i candidati durante gli esami per iscritto.

Art. 159. I temi saranno trasmessi direttamente dal Ministero suggellati, e saranno aperti dal Presidente della Commissione in presenza dei candidati e dell' esaminatore assistente.

Art. 160. La correzione degli scritti si farà in comune dalla Commissione.

Art. 161. Tutti gli esaminatori daranno su ciascuno di essi scritti il loro voto.

Art. 162. Chi non ottiene i 6 decimi nello scrutinio generale sugli esami per iscritto, resta escluso dalla prova orale.

Art. 163. L' esame orale si darà in due distinte sessioni, in ciascuna delle quali tratterannosi le materie che la Commissione avrà anteriormente determinate.

I candidati non potranno presentarsi agli esami delle due sessioni nel medesimo giorno.

Art. 164. I candidati allievi di scuole normali o di scuole magistrali pubbliche approvate, i quali sieno stati dichiarati regolarmente promossi negli esami di corso, saranno in ciascuna sessione interrogati da ogni esaminatore per 10 minuti; gli altri candidati per 20.

Art. 165. Gli esaminatori voteranno separatamente valutando i gradi o punti del merito da uno a dieci su ciascuna materia.

Art. 166. Per la promozione il candidato dovrà riportare almeno i 6 decimi in ciascun esperimento, fatta la media proporzione dei voti conseguiti nell' esame orale e in quello per iscritto.

Art. 167. Chi non ha ottenuto i 6 decimi in uno o due esperimenti, purchè abbia fatto buona prova nella composizione, può presentarsi dopo tre mesi ad un nuovo esame sulle materie nelle quali fu giudicato insufficiente.

In tal caso saranno sempre quattro gli esaminatori, qua-

lunque sia il numero degli sperimenti che il candidato deve rinnovare; e la durata dell'esame su ciascuna materia sarà quale fu stabilito più sopra.

Art. 168. Se in questo esame il candidato non raggiunge l'*idoneità*, oppure non si presenta entro un anno, dovrà ripetere l'intiero esame.

Art. 169. L'esito della votazione non è definitivo sinchè l'Ispettore Generale degli studj elementari o primarii e delle scuole normali non abbia riconosciuto regolari le operazioni degli esami, e approvatone i processi verbali.

Art. 170. Le patenti dovute a chi dopo essere stato promosso in una scuola normale pubblica avrà conseguito l'*idoneità* nell'esame di maestro di grado inferiore o superiore, saranno spedite dall'Ispettore Generale predetto secondo il modulo del n.° 1 annesso al presente Regolamento. Agli altri aspiranti approvati maestri saranno spedite secondo i moduli dei numeri 3 e 4 dal R. Ispettore della Provincia autorizzato a ciò dallo stesso Ispettore Generale.

Art. 171. Queste ultime patenti per altro non verranno conseguite se non dopo un anno di tirocinio in una scuola pubblica approvata.

Il tirocinio per l'insegnamento inferiore e superiore deve farsi per consentimento dell'Ispettore del Circondario dov'è la scuola in cui il maestro vorrà esercitarsi.

L'Ispettore del Circondario non potrà negare il consentimento predetto senza addurne le ragioni all'Ispettore Provinciale.

L'attestazione del tirocinio compiuto lodevolmente dovrà essere scritta e data dall'Ispettore del Circondario.

Il tirocinio fatto prima dell'esame non è tenuto per valido, eccetto il caso d'una dispensa speciale dell'Ispettore Generale.

Art. 172. Gli alunni delle scuole normali che furono regolarmente promossi negli esami di corso e per effetto di altro esame furono approvati maestri, sono dispensati dal tirocinio.

Art. 173. Le patenti d'idoneità non saranno spedite alle

maestre le quali non siensi mostrate abili nei lavori di maglia e di cucito dinanzi a due Ispettrici designate dall' Ispettore del Circondario.

Art. 174. Gli aspiranti agli esami per le patenti d' idoneità nel grado inferiore, e nel superiore, debbono pagare all' ufficio dell' Ispettore lire 9, le quali verranno ripartite nel modo seguente:

Al Presidente della Commissione esaminatrice L. 2; a ciascuno dei quattro Esaminatori L. 1 50; al Segretario dell' Ispettore od a chi è assunto a farne le veci L. 1.

Questa somma dovrà pagarsi nuovamente da chi ripete in tutto od in parte gli esami.

Sarà restituita la metà della somma suddetta a chi, non avendo ottenuto i sei decimi nel saggio scritto, non è stato ammesso all' orale.

Art. 175. Le patenti d' idoneità ai maestri ed alle maestre saranno spedite gratuitamente.

CAPO XIX.

Della qualità di maestro Normale.

Art. 176. Dalla qualità di Maestro normale non proviene altro diritto che quello espresso dall' articolo 369 della Legge 13 novembre 1859.

Art. 177. Coloro che senza aver frequentato una scuola normale pubblica riportarono le patenti di idoneità di grado inferiore o superiore non possono conseguire la qualità di maestro normale, se non adempiendo le condizioni prescritte dall' art. 372 della precitata Legge.

Art. 178. La capacità non ordinaria e la buona condotta a tal fine richieste si debbono provare con attestazioni degl' Ispettori di Circondario, dai quali dipendono le scuole in cui gli aspiranti hanno insegnato.

Art. 179. La domanda per ottenere la qualità di maestro normale deve essere presentata coi necessarii documenti al Consiglio provinciale sopra le scuole per mano del R. Ispettore.

Art. 180. Il Consiglio provinciale, dopo accurate informazioni sulla condotta e capacità dei richiedenti, dà il suo parere motivato, e insieme coi titoli da loro allegati lo trasmette all'Ispettore Generale delle scuole elementari, a cui spetta di attribuire la qualità di maestro normale, dopo ottenuta facoltà dal Ministro, e secondo il modulo N.° 2 unito al presente Regolamento.

Art. 181. Può tale qualità essere attribuita senza la domanda dell'aspirante, se questi abbia speciali meriti, e purchè sia nelle condizioni volute dall'articolo 372 della Legge 13 novembre 1859.

CAPO XX.

Approvazioni speciali.

Art. 182. L'esame per aver facoltà d'insegnare nei casi preveduti dall'art. 329 della Legge 13 novembre 1859 (*a*) e dell'art. 83 del Regolamento 23 dicembre dello stesso anno, sarà dato, per deliberazione del R. Ispettore provinciale, da una Commissione composta di tre oltre al Presidente, che sarà l'Ispettore del Circondario.

(*a*) Art. 329. Le scuole, che stanno aperte solo una parte dell'anno, potranno, in difetto di candidati muniti di patente regolare, essere affidate a persone che, quantunque non provviste di questo titolo, saranno, a giudizio del Regio Ispettore provinciale, riputate sufficientemente abili a tale uffizio.

Art. 83. Quando si tratti degl' insegnanti di cui all' art. 329. (*qui sopra riportato*) della legge precitata, per riconoscere la loro idoneità potrà (*il regio inspettore*) assoggettarli ad un esame da farsi avanti ad una Commissione da lui composta e presieduta, e secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento delle scuole elementari.

Art. 183. L'esame sarà per iscritto ed orale.

L'esame per iscritto consisterà in due saggi, l'uno di grammatica o di composizione, l'altro di aritmetica e di sistema metrico.

Il saggio di grammatica o composizione servirà altresì come saggio di calligrafia.

L'esame orale durerà dieci minuti per ciascun esaminatore.

Uno degli esaminatori interrogherà sul catechismo e sui fatti principali della storia sacra contenuti nei libri di testo approvati per le scuole elementari.

Un altro interrogherà sul metodo di lettura, sulla prima parte della grammatica approvata per le scuole elementari, sul modo di mantenere la disciplina nella scuola, sui regolamenti che risguardano la prima classe elementare, e sul primo libro di lettura.

Il terzo infine interrogherà sull'aritmetica e sul sistema metrico, comprendendovi le quattro prime operazioni coi numeri intieri e decimali.

Art. 184. Lo scrutinio si farà nel modo consueto.

Per l'approvazione, il candidato dovrà ottenere in tutto i 6 decimi.

Art. 185. Per l'ammissione a questo esame si richiedono gli stessi documenti circa l'età e la moralità, che sono prescritti per gli esami delle patenti regolari.

L'esame è gratuito.

Art. 186. La facoltà speciale da concedersi, dopo l'esame di cui sopra, verrà conferita dal R. Ispettore secondo il modulo del n.° 5 unito al presente Regolamento.

Art. 187. Il Ministero potrà autorizzare l'apertura di scuole pubbliche preparatorie per gli aspiranti a questo speciale esame.

CAPO XXI.

Disposizioni particolari.

Art. 188. I giorni dell'apertura e del chiudimento delle scuole normali nella provincia di Cagliari saranno determinati con provisione speciale del Ministero.

Art. 189. Il presente Regolamento verrà in atto col prossimo anno scolastico 1860-61.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
TERENZIO MAMIANI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l' annesso Regolamento, visto d' ordine Nostro dal Ministro per gli Affari dell' Interno, per la concessione dei mezzi di viaggio gratuito a carico del bilancio del Ministero dell' Interno alle persone indigenti.

Art. 2. Il trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi dello Stato nei casi contemplati dal citato Regolamento sarà effettuato colla stessa riduzione stabilita sui prezzi dei biglietti di terza classe pei militari del R. Esercito dall' art. 2 del Decreto Nostro del 27 dicembre 1855.

Art. 3. Cesserà, dal giorno in cui il presente entrerà in vi-

gore, d' avere effetto il precedente Regolamento sulla materia approvato col Decreto 7 dicembre 1855.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 24 giugno 1860.

VITTORIO EMANUELE.

FARINI.

REGOLAMENTO

Per la concessione agli indigenti del mezzi per viaggiare.

CAPO I.

Casi in cui possono essere concessi i mezzi di viaggiare, e loro specie.

Art. 1. Gli Uffizj di Pubblica Sicurezza di Provincia e di Circondario, come altresì le Autorità di Sicurezza Pubblica Mandamentali e Comunali, che ne siano specialmente autorizzate dal Governatore della Provincia, potranno concedere i mezzi di viaggiare agli individui che ne siano affatto sprovvisti e che trovinsi in alcuno dei casi seguenti:

1. Ai regnicoli che debbono essere diretti al luogo in cui nacquero, od a quello in cui tengono il domicilio per misura di sicurezza pubblica, oppure perchè rilasciati dalle carceri o da altri luoghi di pena;

2. Ai regnicoli che dall'estero sono diretti con indennità di via alla frontiera dello Stato per ripatriare;

3. Agli stranieri che dallo Stato siano diretti alla frontiera per restituirsi al loro paese, purchè ne sia accertata la nazionalità;

4. Agli stranieri provenienti dall'estero con indennità di via che debbono necessariamente transitare sul territorio dello Stato per recarsi in patria.

Art. 2. Fuori di questi casi non potranno essere accordati i mezzi di viaggio gratuito senza l'autorizzazione del Ministero dell'Interno, ed in caso di concessione irregolare l'ammontare potrà essere posto a carico del funzionario che li accordò.

Art. 3. I mezzi per viaggiare consistono:

1. In una indennità pecuniaria in ragione di 5 centesimi per chilometro, cui si potrà aggiungere, qualora l'indigente risulti incapace di fare o di proseguire il viaggio a piedi, il mezzo di trasporto con carro, od altro simile veicolo;

2. In un posto gratuito di 3.ª classe sulle ferrovie, oppure sui piroscafi che percorrono i laghi e fiumi, coll'aggiunta di un sussidio in danaro a titolo di indennità pel vitto in ragione di 20 centesimi ogni 25 chilometri, qualora la distanza da percorrersi oltrepassi 80 chilometri, o siavi interruzione nella corsa, per cui la durata del viaggio debba eccedere sei ore;

3. Fra l'isola di Sardegna ed i porti nel Continente in un posto gratuito di terza classe in un piroscafo od in altro legno, aggiungendovi il corrispondente vitto durante la navigazione.

CAPO II.

Disposizioni relative alla indennità di via, e al mezzo ordinario di trasporto.

Art. 4. L'indennità di via, di cui al n. 2 dell'art. 3, sarà accordata mediante apposita annotazione su foglio di via conforme al modulo n. 11 annesso al Regolamento per l'esecuzione della legge di Pubblica Sicurezza approvato col Reale Decreto 8 gennaio 1860.

Risultando da dichiarazione medica essere il titolare di foglio di via nella impossibilità di intraprendere e proseguire il viaggio a piedi, se ne farà pur cenno sullo stesso foglio, unendovi inoltre la dichiarazione summentovata.

Si dovrà inoltre segnare sul foglio di via l'itinerario, ossia i Comuni pei quali dovrà il titolare passare, avvertendo sempre di scegliere la via più breve e diretta.

Art. 5. L'indennità di via e così pure il mezzo di trasporto sarà somministrato dai Comuni posti lungo la strada che si deve

percorrere, in proporzione della distanza che corre sino al Comune più vicino.

L' ammontare dell' indennità pagata, e del mezzo di trasporto somministrato da ogni Comune, dovrà essere notato sul foglio di via, indicando inoltre il Comune sino al quale fu pagata l' indennità e somministrato il mezzo di trasporto, e la data del pagamento; il Sindaco o chi per esso vi apporrà la sua firma.

Art. 6. Semprechè sia possibile di inviare a destinazione l'indigente col mezzo di diligenze od altre vetture pubbliche, con una spesa che non ecceda l' ammontare dell' indennità di via e del mezzo ordinario di trasporto per l' intero viaggio, dovranno le Autorità di Sicurezza pubblica procacciare di preferenza un tal mezzo, facendone però cenno sul foglio di via.

In questo caso la somma occorrente per pagare il prezzo del posto dell' indigente nella vettura sarà anticipato per intiero dall'Amministrazione del Comune di partenza, su presentazione di richiesta conforme al modulo A annesso al presente, che dovrà poi essere unito a corredo dell' estratto di registro, di cui all'alinea dell' articolo seguente.

Art. 7. Le Amministrazioni Comunali noteranno per ordine progressivo in apposito registro, conforme al modnlo B annesso al presente, le somme da loro anticipate in conformità del disposto degli articoli precedenti.

Un estratto di tale registro dichiarato autentico dal Sindaco sarà trasmesso per mezzo delle Autorità politiche del Circondario e della Provincia di trimestre in trimestre, e nei primi quindici giorni del trimestre successivo al Ministero dell' Interno per il rimborso.

Art. 8. Le autorità politiche incaricate del rilascio dei fogli di via con indennità dovranno trasmettere nei primi cinque giorni d' ogni trimestre una tabella indicativa, conforme al modulo C, dei fogli di via da loro accordati nel corso del trimestre precedente al Governatore od Intendente Generale della Provincia, che entro i

cinque giorni successivi la farà pervenire a questo Ministero unendovi quella dei fogli di via rilasciati dal suo Ufficio.

CAPO III.

Disposizioni relative al trasporto degli indigenti sulle ferrovie e sui piroscafi che percorrono laghi o fiumi.

Art. 9. Se nel Comune da cui parte l' indigente havvi stazione di strada ferrata o di piroscafo, di cui possa lo stesso valersi per recarsi a destinazione, dovrà egli essere provvisto di un posto gratuito di terza classe.

Parimente se un consimile mezzo esista ad un determinato punto dell' itinerario che deve l' indigente percorrere, egli dovrà essere solo provvisto dell' indennità di via, ed essendone il caso anche del mezzo di trasporto ordinario sino a tal punto; e dovrà quindi essere fatto proseguire sino a destinazione sulla ferrovia o piroscafo, rilasciandogli in tal caso, oltre il foglio di via, anche la richiesta di cui nell' articolo seguente.

In questo caso sul foglio di via si aggiungeranno le parole con indennità, ed occorrendo, con mezzo di trasporto sino alla stazione di strada ferrata di..... per proseguire quindi sino a..... luogo di destinazione; dove giunto dovrà presentarsi all' Autorità politica per consegnarle il foglio di via.

Art. 10. Gl' indigenti ai quali sia provvisto il trasporto gratuito sopra una ferrovia o piroscafo dovranno essere muniti dall' Autorità indicata all' art. 1 di una richiesta conforme al modulo D, previa annotazione sul registro modulo E.

Se però il trasporto abbia ad effettuarsi fra punti percorsi da ferrovie o piroscafi esercitati da Amministrazioni separate, le richieste dovranno essere altrettante quante sono le Amministrazioni medesime.

Questa richiesta sarà dal titolare presentata, un quarto di

ora almeno prima della partenza del convoglio, al Capo-stazione del luogo di partenza, il quale, riconosciutala regolare, la ritira consegnando in cambio al titolare medesimo senza pagamento un biglietto di terza classe per la destinazione indicata.

Art. 11. Qualora l' indigente che è provvisto di trasporto gratuito su ferrovia o piroscafo debba in seguito percorrere ancora un tratto di strada ordinaria per giungere a destinazione, se gli dovrà, oltre la richiesta sovra mentovata, rilasciare un foglio di via sul quale sia segnato l' itinerario che deve percorrere, e sia indicato che dall' ultima stazione della ferrovia sino a destinazione dovrà essergli corrisposta l' indennità e somministrato, se ne sarà il caso, il mezzo di trasporto.

Art. 12. Nei casi in cui si dovrà corrispondere agli indigenti provvisti di trasporto gratuito sopra ferrovia o piroscafo, l' indennità pel vitto, in conformità del N. 2 dell' art. 3, l'ammontare di tale indennità per l' intero viaggio sarà anticipato dall' Amministrazione del Comune di partenza, a norma dell' alinea dell'articolo 6.

Art. 13. Le Autorità di Pubblica Sicurezza di Circondario, non che quelle di Mandamento e Comunali, cui spetti, faranno, entro i dieci primi giorni d' ogni trimestre, tenere al Governatore della Provincia una tabella, conforme al modulo F, delle richieste da loro fatte nel corso del trimestre precedente.

Il Governatore farà compilare uguale tabella delle richieste rilasciate dal suo Ufficio, e le trasmetterà quindi tutte nei cinque giorni successivi, in un coll'elenco generale conforme al Modulo G, al Ministero degli Affari dell' Interno.

Art. 14. Le Amministrazioni delle ferrovie e dei piroscafi trasmetteranno dal canto loro allo stesso Ministero di trimestre in trimestre le richieste di cui all' art. 10, cui sia stato dato corso nel precedente trimestre.

Art. 15. Gl' indigenti che, per essere affetti da infermità schifose o per altro motivo, possano destare ribrezzo od arrecare disturbo alle persone che viaggiano sulle ferrovie o piroscafi, do-

vranno essere diretti a destinazione nel modo stabilito negli articoli 4 e 5.

CAPO IV.

Disposizioni concernenti il trasporto gratuito degli indigenti fra l' Isola di Sardegna ed il Continente.

Art. 16. Si osserveranno le disposizioni degli articoli 9, 10, 11, 12 e 13.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro dell' Interno
FARINI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sarà estesa alle Guardie di Sicurezza Pubblica, le quali debbano, per ragione di servizio comandato, viaggiare sui piroscafi dello Stato che percorrono il Lago Maggiore, la disposizione dell' art. 3 del Decreto in data 9 aprile 1856.

Art. 2. Alle Guardie stesse comandate in servizio sarà pure accordato, a carico del bilancio del Ministero dell' Interno, il trasporto sulle ferrovie e piroscafi, colla stessa riduzione sulle ferrovie dello Stato stabilita pei militari del Regio Esercito dall'art. 2 del Decreto del 27 dicembre 1855.

Sarà a carico dello stesso bilancio il rimborso del trasporto sulle ferrovie e piroscafi dei Carabinieri Reali comandati in servizio di pubblica Sicurezza.

Art. 3. Nei casi specificati nell' articolo precedente si osserveranno le norme segnate negli articoli 10, 13 e 14 del Regolamento per la concessione dei mezzi di viaggio gratuito, approvato con altro Decreto in data d' oggi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 24 giugno 1860.

VITTORIO EMANUELE.

M. Farini.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intiera esecuzione alla Convenzione addizionale al Trattato di Commercio e di Navigazione tra la Sardegna e lo Zollverein, in data 23 giugno 1845, conchiusa a Berlino il 28 Ottobre 1859, e le cui ratificazioni furono ivi scambiate il 31 dicembre stesso anno.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino, il 24 giugno 1860.

VITTORIO EMANUELE.

C. CAVOUR.

NOI EUGENIO DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE IN TOSCANA

PER S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Visti i Decreti del 29 Settembre 1859, 11 Gennaio e 9 Giugno 1860, i quali dispongono che la lira italiana sia la moneta legale di queste Provincie: che essa venga al 15 Luglio prossimo posta in corso, ritirando gran parte della vecchia moneta: e che il sistema dei pesi e misure metrico decimale sia fra noi il sistema legale.

Considerando esser necessario riformare la tariffa dei prezzi, pesi e misure dei Sali e Tabacchi, coerentemente al disposto dei detti Decreti, e porre in armonia tali prezzi con quelli esistenti nelle antiche Provincie del Regno.

Sulla proposizione del Governatore Generale delle Provincie della Toscana

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1. La vendita dei Tabacchi, tanto in polvere che da fumo, e quella del Sale, sì marino come di Volterra, sarà fatta dai Rivenditori al Pubblico, così all'ingrosso come al minuto, sui prezzi normalmente stabiliti dalla Tariffa annessa al presente Decreto.

Art. 2. Il Direttore delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che avrà effetto a contare dal 15 Luglio prossimo futuro.

Dato in Firenze li venticinque Giugno milleottocentosessanta.

EUGENIO DI SAVOJA.

Il Governatore Generale
delle Province della Toscana
B. RICASOLI.

T A R I F F A

per la vendita dei generi di Regalìa al Pubblico, tanto all'ingrosso

che al minuto, nelle Provincie della Toscana.

T A B A

		QUALITÀ DEI TABACCHI	PREZZO DI VENDITA DAI MAGAZZINI AI RIVENDITORI per ogni Chilo.° Lire It.	Cent.	PREZZO DI VEND[...] A L P U[...] ALL' INGROSSO per ogni Chilo Lire It.	Cent[...]
TABACCHI IN POLVERE	1.ª QUALITÀ	Parigi. Rapè Superiore	8	—	8	50
	2.ª QUALITÀ	Pizzichino Forzato d' Ungheria. Nobile. Foglietta	5	20	5	60
	3.ª QUALITÀ	Macubino Albania Fermentato mezzano	2	60	2	80
	TRINCIATO 1.ª QUALITÀ	Forte Dolce	5	20	5	60
	TRINCIATO 2.ª QUALITÀ	Comune	4	30	4	70
TABACCHI DA FUMO			PER OGNI PACCO DI 200 SIGARI O DI N.° 400 CIGARITOS considerati un Chilogrammo			
		Sigari superiori *Cigaritos* fini	18	—	19	—
		Sigari Comuni. *Cigaritos* ordinarj.	9	—	9	50
			SIGARI DI ESTERA M[...]			
			PER OGNI CASSETTA O PACCO DI N.° 200 E RISPETTIVAMENTE DI N.° 250 SIGA[...] considerati un Chilogrammo			
	SIGARI D'AVANA	Prima Qualità.	90	—	95	—
		Seconda Qualità	72	—	76	—
		Terza Qualità	54	—	57	—
		Quarta Qualità.	45	—	47	50
		Quinta Qualità.	33	—	35	60

CCHI

...AI RIVENDITORI ...LICO — AL MINUTO per ogni Ettog.° Lire It.	Cent.	ANNOTAZIONI
—	90	
—	60	*Quanto ai Tabacchi in Polvere e Trinciati, deve intendersi per vendita al minuto una quantità minore di cinque Ettogrammi, ovvero del mezzo Chilogrammo, onde son composti i Pacchi o Boette.*
—	30	
—	60	
—	50	
PER 1 SIGARO O 2 CIGARITOS		
—	10	*N.° 200 Sigari tanto* Superiori *che* Comuni *formano* un *Chilogrammo, e parimente N.° 200 Pacchi di due* Cigaritos *ciascuno, tanto fini che ordinarj. Per vendita al minuto intendesi una quantità minore di N.° 100 Sigari, e respettivamente di N.° 100 Pacchi* Cigaritos.
—	05	
...ATTURA		
PER UN SIGARO		
—	50	
—	40	*N.° 200 Sigari formano un Chilogrammo. Per vendita al minuto intendesi una quantità minore di N.° 100 Sigari.*
—	30	
—	20	*N.° 250 Sigari formano un Chilogrammo. Per vendita al minuto intendesi una quantità minore di N.° 125 Sigari.*
—	15	

Il Sale tanto marino come di Volterra sarà venduto dalla R. Azienda ai Rivenditori e da questi al Pubblico al prezzo respettivamente che appresso:

Per le Provincie di Terra ferma a Italiane L. 30 il Quintale ossia per ogni 100 Chilogrammi, corrispondente a Centesimi 30 il Chilogrammo.

Il prezzo suddetto in ordine alle Leggi Generali del Regno viene accresciuto provvisoriamente del Decimo per titolo di Imposta di Guerra, e così nella proporzione di Italiane L. 3 il Quintale o centesimi 3 per ogni Chilogrammo.

Nelle Città soggette a Dazio consumo il prezzo suddetto resta aumentato per titolo di Tassa di Beneficenza in favore dei Luoghi Pii, di altri Centesimi 3 per ogni Chilogrammo; cosicchè il prezzo totale sarà di Italiane L. 36 il Quintale, corrispondente a 36 Centesimi il Chilogrammo.

Per le Isole Toscane a Italiane L. 9 il Quintale ossia per ogni 100 Chilogrammi, corrispondente a Centesimi 9 il Chilogrammo.

Questo prezzo deve essere aumentato di altri Centesimi 3 il Chilogrammo per il Sale che si esita nell' Isola dell' Elba; il quale aumento ricade, per antica consuetudine, a profitto dei Municipj dell' Isola medesima.

DIREZIONE DELLE FINANZE DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI

Volendo che il disposto negli art.ⁱ 4, 5 e 7 delle Istruzioni del 19 del corrente, relative al baratto della moneta, abbia dappertutto un'applicazione uniforme, e tale che meglio assicuri il fine onde mosse, e garantisca in un tempo l'azione dei Cassieri e dei Camarlinghi da ingiuste contestazioni, dichiara:

1.° Che la prescrizione fatta nell'art. 4 di barattare possibilmente dalle specie alle specie ivi contemplate è stabilita per regolare il cambio a minuto, e non si estende al cambio dei grossi cumuli dei quali dispone l'art. 7; e nel quale anzi è di regola che i Cassieri e Camarlinghi usino di preferenza le antiche specie toscane non ancora demonetate, riservando le nuove a quella maggior diffusione che appunto col cambio a minuto si opera naturalmente e senza pericolo di artificiali concentrazioni.

2.° Ferma stante la regola che quando si porta alle Regie e pubbliche Casse qualche moneta falsa o manifestamente alterata, nel senso determinato dall'articolo 5, non può essere rilasciata a chi la presentò se non *intaccata* con forbici, per modo da non essere più spendibile come moneta; i Cassieri e Camarlinghi ricorrendo il caso di presentazione di tali monete nell'occasione del baratto che va a farsi,

si appiglieranno al sistema della *intaccatura,* ove trattisi di una o poco più monete, e di falsità e d'alterazioni non contestate dall'offerente,

e procederanno invece all'assicurazione delle monete, ogni volta che la falsità e l'alterazione venga oppugnata, o trattisi

di un certo numero di monete, o per qualunque causa riesca imbarazzante l'atto di *intaccarle.*

Le monete assicurate verranno trasmesse al Tribunale Criminale con l'atto che ne constati la derivazione e la identità, per l'uso di ragione, e per l'applicazione occorrendo delle leggi vigenti contro gli espansori di falsa moneta.

3.° Esibendosi pel baratto pezzi o *Tondelli* di metallo che non abbiano nessuna traccia d'impronta di moneta saranno anco questi *intaccati*, od assicurati; ed in quest'ultimo caso ne sarà fatta trasmissione alla R. Zecca di Firenze, dove eseguite le necessarie verificazioni, secondo le vigenti discipline, sarà autorizzato il cambio se riconosciuti per moneta, od altrimenti sarà dato l'abbuono del loro intrinseco valore.

Firenze li 26 Giugno 1860.

Il Direttore delle Finanze
del Commercio e dei Lavori pubblici
S. D' Ancona.

Nell' adunanza della Camera dei Deputati del 29 Giugno 1860, il Ministro degli Affari Esteri presentava, in ordine all' art. 5 dello Statuto, due Convenzioni recentemente concluse fra il Governo del Re e quelli del Belgio e della Spagna per la proprietà delle opere di Scenze, Lettere, Arti.

La convenzione con la Spagna, che già era stata pubblicata nel Monitore Toscano, fu riportata nella presente Raccolta preceduta dal Decreto R. di promulgazione del 9 Maggio 1860, a 97. — L' altra col Belgio non si è ancora veduta nel Monitore: ma essendo anch' essa di generale importanza per tutto il Regno, si è creduto necessario di inserirla ugualmente nella Raccolta. — E la facciamo in questa sede tenendo conto della presentazione fattane come sopra dal Ministro degli Esteri alla Camera dei Deputati. — Al testo francese della Convenzione che prendiamo dal Rendiconto officiale della Camera premettiamo le parole dette dal Ministro nel presentare le due Convenzioni alla Camera, — e il Decreto R. da cui questa col Belgio fu sanzionata e promulgata — come segue.

Signori,

In conformità a quanto dispone l' articolo 5 dello Statuto, ho l' onore di comunicare alla Camera dei Deputati due convenzioni per la proprietà delle opere di scienze, lettere ed arti, conchiuse dalla Sardegna col Belgio e colla Spagna, la prima in data del 24 novembre 1859, e la seconda del 9 febbrajo 1860.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Sulla proposta del presidente del Consiglio, nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Udito il nostro Consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione conchiusa fra la Sardegna ed il Belgio per la proprietà delle opere di scienze, lettere ed arti, sottoscritta a Torino il 24 novembre 1859, le cui ratificazioni furono ivi scambiate l' 8 marzo 1860.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Torino, addì 18 marzo 1860.

VITTORIO EMANUELE.

C. CAVOUR.

VICTOR-EMMANUEL II.

ETC., ETC.

A tous ceux qui les présentes lettres verront, salut!

Une convention ayant été conclue entre nous et Sa Majesté le Roi des Belges pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres littéraires et artistiques, et signée a Turin, le vingt-quatrième jour du mois de novembre de cette année mil huit cent cinquante-neuf, par les plénipotentiaires respectifs;

Convention dont la teneur suit:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté le Roi des Belges également animés du désir d'étendre dans les deux pays la jouissance des droits d'auteur pour les ouvrages de littérature et de beaux arts qui pourront être publiés pour la première fois dans l'un des deux, ont jugé á propos de conclure dans ce but une convention spéciale, et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Roi de Sardaigne

Le baron Joseph Jacquemoud, commandeur de l'ordre des saints Maurice et Lazare, grand officier de l'ordre royal de Léopold de Belgique, commandeur du nombre de l'ordre de Charles III d'Espagne, officier de l'ordre de la Légion d'Honneur, etc., etc., sénateur du royaume et conseiller d'Etat,

Et

Sa Majesté le Roi des Belges

Le sieur Joseph Lannoy, officier de l'ordre de Léopold, grand officier de l'ordre des saint Maurice et Lazare, chevalier

de l'ordre de la Légion d'Honneur, de l'ordre de Charles III, de l'ordre de la branche Ernestine de Saxe, de l'ordre du Saint-Sépulcre, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Sardaigne;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêtés les articles suivants:

Art. 1.

A partir de l'époque à laquelle, conformément aux stipulations de l'article quinzième ci-après, la présente convention deviendra exécutoire, les auteurs d'œuvres de littérature ou d'art, auxquels les lois de l'un des deux pays garantissent actuellement ou garantiront à l'avenir le droit de propriété ou d'auteur, auront la faculté d'exercer le dit droit sur les territoires de l'autre pays pendant le même espace de temps et dans le mêmes limites que s'exercerait dans cet autre pays le droit attribué aux auteurs d'ouvrages de même nature qui y seraient publiés; de telle sorte que la reproduction ou la contrefaçon dans l'un des deux Etats de toute œuvre de littérature ou d'art publiée dans l'autre, sera traitée de la même manière que le serait la reproduction ou la contrefaçon d'ouvrages de même nature originairement publiés dans cet autre Etat; et que les auteurs de l'un des deux pays auront devant les tribunaux de l'autre la même action et jouiront des mêmes garanties contre la contrefaçon ou la reproduction non autorisée, que celle que la loi accorde ou pourrait accorder à l'avenir aux auteurs de ce dernier pays.

Il est entendu que ces mots œuvre de littérature ou d'arts employés au commencement de cet article comprennent les publications de livres, d'ouvrages dramatiques, de composition musicale, de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie, et de toute autre production quelconque de littérature et de beaux arts.

Les mandataires ou ayant cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, peintres, sculpteurs, ou graveurs, jouiront, à tous égards, des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, peintrés, sculpteurs ou graveurs eux-mêmes.

Art. 2.

La protection accordée aux ouvrages originaux est étendue aux traductions. Il est bien entendu toutefois que l'obiet du présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à sa propre traduction, et non pas de confèrer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque hormis dans le cas et les limites prévus par l'article suivant.

Art. 3.

L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays, qui aura entendu réserver son droit de traduction, jouira pendant cinq années, à partir du jour de la première pubblication de la traduction de son ouvrage, autorisée par lui, du privilége de protection contre la pubblication dans l'autre pays de toute traduction du même ouvrage non autorisée par lui; et ce sous les conditions suivantes:

§ 1. L'ouvrage original sera enregistré et déposé dans l'un des deux pays dans un délai de trois mois à partir du jour de la préemière publication dans l'autre pays.

§ 2. Il faudra que l'auteur ait indiqué en tête de son ouvrage l'intention de se rèserver le droit de traduction.

§ 3. La dite traduction autorisée devra avoir paru, au moins en partie, dans le délai d'un an à compter de la date de l'enregistrement et du dépôt de l'original, et en totalité dans le délai de trois ans à partir du dit dépôt.

§ 4. La traduction devra être publiée dans l'un des deux pays, et être enregistrée et déposée conformément aux dispositions de l'article 8.

Pour les ouvrages publiées par livraisons, il suffira que la déclaration de l'auteur, portant qu'il entend se réserver le droit de traduction, soit exprimée dans la première livraison. Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq ans assigné par cet article pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé, et chacune d'elles sera enregistrée et déposée dans l'un des deux pays dans les trois mois à partir de sa première publication dans l'autre.

Art. 4.

Les stipulations des articles précédents s'appliqueront également à la représentation des ouvrages dramatiques et à l'exécution des compositions musicales, en tant que les lois de chacun des deux pays sont ou seront applicables, sous ce rapport, aux ouvrages dramatiques et de musique représentés ou exécutes publiquement dans ces pays pour la première fois.

Toutefois pour avoir droit à la protection legale, en ce qui concerne la traduction d'un ouvrage dramatique, l'auteur devra faire paraître sa traduction trois mois après l' enregistrement et le dépôt de l'ouvrage original. Il est bien entendu que la protection stipulée par le présent article n'a point pour objet de prohiber les imitations faites de bonne foi, ou les appropriations des ouvrages dramatiques aux scènes respectives de Sardaigne et de Belgique, mais seulement d'empêcher les traduction en contrefaçon.

La question d'imitation ou de contrefaçon sera déterminée dans tous les cas par les tribunaux des pays respectifs, d'après la législation en viguer dans chacun des deux États.

Art. 5.

Nonobstant le stipulation des articles 1 et 2 de la présente Convention, les articles extraits de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays, pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés.

Toutefois cette permission ne saurait être comprise comme s'étendant à la reproduction dans l'un des deux pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre dont les auteurs auraient déclaré d'une manière évidente dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction.

Cette dernière disposition ne sera pas applicable aux articles de discussion politique.

Art. 6.

L'introduction et la vente dans chacun des deux Etats d'ouvrages ou d'objets de reproduction non autorisés, définis par les articles 1, 2, 3 et 4 ci-dessus, sont prohibées, soit que les dites reproductions non autorisées provennient de l'un des deux pays, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque.

Art 7.

En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, les ouvrages ou objets contrefaits seront saisis et détruits, et les individus qui se seront rendus coupables de ces contraventions seront passibles, dans chaque pays, de la peine et des poursuites qui sont ou qui seraient prescrites par les lois de ce pays contre le même délit commis à l'égard de tout ouvrage ou reproduction d'origine nationale.

Art. 8.

Les auteurs ou traducteurs, de même que les représentants ou ayant cause légalement désignés, n'auront droit, dans l'un ou l'autre pays, à la protection stipulée par les articles précédents, et le droit d'auteur ne pourra être réclamé dans l'un des deux pays qu'après que l'ouvrage aura été enregistré de la manière suivante, savoir :

1.° Si l'ouvrage a paru pour la première fois en Sardaigne, il faudra qu'il ait été enregistré au Ministère de l'intérieur a Bruxelles ;

2.° Si l'ouvrage a paru pour la première fois en Belgique, il faudra qu'il ait été enregistré au Ministère de l'intérieur a Turin.

La susdite protection ne sera acquise qu'à celui qui aura fidèlement observé les lois et règlement en viguer dans les pays respectifs, par rapport à l'ouvrage pour lequel cette protection serait réclamée, pour les livres, cartes et estampes, comme aussi pour les œuvres dramatiques et les publications musicales, à moins que ces œuvres dramatiques et ces publications musicales n'existent qu'en manuscrit, la susdite protection ne sera acquise qu'autant que l'on aura remis gratuitement, dans l'un ou l'autre des dépòts mentionnés ci-dessus suivant les cas respectifs, un exemplaire de la meilleure édition ou dans le meilleur état, destiné à être déposé au lieu indiqué à cet effet dans chacun des deux pays, c'est-à-dire en Sardaigne au Ministère de l'intérieur à Turin, et en Belgique à la Bibliothèque royale de Bruxelles.

Dans tous les cas les formalités du dépôt et de l'enregistrement devront être remplies sous les trois mois qui suivront la première publication de l'ouvrage dans l'autre pays. A l'égard des ouvrages publiés par livraison, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé.

Une copie autentique de l'inscription sur le registre du Ministère de l'intérieur à Turin conférera en Sardaigne le droit

exclusif de reproduction jusqu'à ce que quelque autre personne ait fait admettre devant un tribunal un droit miex etabli.

Le certificat délivré conformément aux lois belges, et constatant l'enregistrement d'un ouvrage dans ce pays, aura la même force et valeur dans toute l'étendue du territoire du royaume de Belgique.

Au moment de l'enregistrement d'un ouvrage dans l'un des deux pays, il en sera délivré, si on le demande, un certificat ou copie certifiée, et ce certificat relatera la date précise à laquelle l'enregistrement aura eu lieu.

Le coût d'enregistrement d'un seul ouvrage, conformément aux stipulations du présent article, ne pourra pas dépasser, dans l'un ni dans l'autre pays, la somme d'un franc vingt-cinq centimes; et les frais additionnels pour le certificat d'enregistrement ne devront pas excéder la somme des six francs vingt-cinq centimes.

Les présentes stipulations ne s'étendront pas aux articles de journaux ou de recueils périodiques, pour lesquels le simple avertissement de l'auteur, ainsi qu'il est prescrit à l'article 5, suffira pour garantir son droit contre la reproduction ou la traduction. Mais si un article ou un ouvrage, qui aura paru pour la première fois dans un journal ou dans un recueil périodique, est ensuite reproduit à part, il sera alors soumis aux stipulations du présent article.

Art. 9.

Quant à ce qui concerne tout objet de littérature et d'art autre que les livres, estampes, cartes et publications musicales, pour lesquels on pourrait réclamer la protection en vertu de l'article premier de la présente convention, il est entendu que tout mode d'enregistrement autre que le mode prescrit par l'article précédent, qui est ou qui pourrait être appliqué par la loi dans un des deux pays, à l'effet de garantir le droit de propriété à

tout œuvre quelconque ou article mis pour la première fois au jour dans ce pays, le dit mode d' enregistrement sera étendu, sous des conditions égales, à toute œuvre ou objet similaire mis au jour pour la première fois dans l'autre pays.

Art. 10.

Il est entendu que si dans une convention quelconque, pour garantir la propriété litéraire et artistique, de plus grandes faveurs étaient accordées par l'une des deux hautes parties contractantes à une troisième puissance, l'autre partie serait aussi admise à jouir des mêmes avantages et aux mêmes conditions.

Art. 11.

Il est convenu que pour faciliter l'exécution de la présente convention, en ce qui regarde l'origine des livres publiés dans chacun des deux pays, le titre de ces livres devra indiquer la ville ou la localité dans laquelle ils auront été publiés.

Art. 12.

Pour faciliter l'exécution de la présente convention, les deux hautes parties contractantes s'engagent à se communiquer mutuellement les lois et règlements qui pourront être ultérieurement établis dans les Etats respectifs, à l'égard des droits d'auteur, pour les ouvrages et productions protégés par les stipulations de la présente convention.

Art. 13.

Les stipulations de la présente convention ne pourront, en aucune manière porter atteinte au droit que chacune des deux hautes parties contractantes se réserve expressement de surveil-

ler ou de défendre, au moyen de mesures législatives ou de police intérieure, la vente, la circulation, la représentation et l'exposition de tout ouvrage ou de toute production à l'égard desquels l'un ou l'autre pays jugerait convenable d'exercer ce droit.

Art. 14.

Rien, dans cette convention, ne sera considéré comme portant atteinte au droit de l'une ou de l'autre des deux hautes parties contractantes de prohiber l'importation dan ses propres Etats des livres qui d'après des lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient déclarés étre des contrefaçons ou des violations du droit d'auteur.

Art. 15.

La présente convention sera mise à execution le plus tôt possible après l'échange des ratifications. Dans chaque pays le Gouvernement fera dument connaître d'avance le jour qui sera convenu à cet effet; et les stipulations de la convention ne seront applicables qu'aux œuvres et articles publiés après la mise en vigueur de la convention.

La convention restera en vigueur pendant six années a partir du jour où elle pourra être mise à exécution: et dans le cas où l'une des deux parties contractantes n'aurait pas signifié, douze mois avant l'expiration de la dite periode de six années, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour ou l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée.

Les hautes parties contractantes se réservent cependant la faculté d'apporter à la présente convention, d'un commun accord, toute modification qui ne serait pas incompatible avec l'esprit et les principes qui en sont la base, et dont l'expérience aurait démontré l'opportunité.

Art. 16.

La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangés à Turin, dans le délai de trois mois à partir du jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée en double original et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Turin, le 24 novembre 1859.

Signé: JACQUEMOUD.
(*L. S.*)

Signé: LANNOY.
(*L. S.*)

Nous, ayant vu et examiné la convention qui précède l'avons approuvée et approuvons en toutes et chacune des dispositions qui y sont contenues. Déclarons qu'elle est acceptée, ratifiée et confirmée, et promettons qu'elle sera inviolablement observée.

En foi de quoi nous avons signé de notre main les présentes lettres de ratification, et y avons fait apposer notre sceau royal.

Donné au palais royal de Turin, le dixième jour du mois de décembre de l'an de grâce mil huit cent cinquante-neuf.

Signé: VICTOR-EMMANUEL.

Par le Roi
Le ministre secrétaire d'Etat
pour les affaires étrangères
Signé: C. CAVOUR.

Pour copie conforme à l'original
déposé aux archives du Ministère
des affaires étrangères
Le secrétaire général
CAROTTI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Avranno vigore in Toscana, colle. modificazioni ed aggiunte di cui nei seguenti articoli, le Leggi Sarde sulla stampa 26 marzo 1848 e 26 febbraio 1852, la Legge correlativa 20 luglio 1858, non che per l'esecuzione delle Leggi medesime, per quanto possa essere necessario al loro effetto, la Legge sull'ordinamento giudiziario 13 novembre 1859.

Art. 2. La presentazione degli stampati, voluta dall'art. 7 di detta Legge 26 marzo 1848, dovrà farsi ai Regii Procuratori, ai quali spetta promuovere nei singoli casi l'azione penale per la repressione dei delitti di stampa.

Quanto alle pubblicazioni periodiche, la consegna prescritta dall'art. 42 si eseguirà all'Ufficio del Regio Procuratore, e nei luoghi ove questo non risiede, alla Autorità Giudiziaria locale per essere trasmessa al Regio Procuratore.

La copia degli stampati, che deve essere consegnata agli Archivj di Corte giusta l'art. 8, sarà nel termine ivi prefisso rimessa al Regio Procuratore cui incombe curarne la trasmissione

agli Archivj di Corte. Quella che, a mente dello stesso articolo, deve consegnarsi alla biblioteca dell' Università, sarà invece consegnata alla biblioteca del capo luogo del Circondario in cui è seguita la pubblicazione.

Dalle stamperie situate fuori di Firenze un' altra copia sarà colle stesse norme dovuta alla biblioteca Magliabechiana.

Art. 3. Le provocazioni a delinquere prevedute dall' art. 13 della detta Legge sulla stampa saranno punite col carcere estensibile ad un anno, e con la multa sino a lire ital. 2000, se il reato a cui si provoca porterebbe, secondo il Codice penale toscano, a una pena superiore al carcere; estensibile a tre mesi e con una multa sino a lire ital. 500 se porterebbe alla pena del carcere; e finalmente una multa sino a lire it. 100 se porterebbe ad una pena inferiore.

Art. 4. Agli articoli dell' antico Codice penale sardo, ai quali è fatto rinvio dagli articoli 14, 16, 27 e 28 di detta Legge sulla stampa, s' intenderanno surrogati pel corrispondente concetto gli articoli del Codice penale toscano, cioè:

Agli articoli 183 e 184, citati nell' art. 14 di detta legge, gli articoli 96, 111 § 1.° e 112 § 1.° del Codice penale toscano;

Agli articoli 164 e 165, citati nell' art. 16, l' art. 137 § 1.° del Codice penale toscano;

Art. 617, citato nell' art. 27, l' articolo 367 del Codice penale toscano;

Agli articoli 616, 618 e 620, citati nell' articolo 28, gli articoli 366, 368 § 3, e 368 §§ 1 e 2 del Codice penale toscano.

Art. 5. In tutti i casi nei quali le predette leggi sulla stampa comminano pene di polizia, cioè gli arresti o l'ammenda, verrà sostituita agli arresti la multa da lire 50 fino a lire 100, all'ammenda la multa sino a lire 50, da regolarsi, tanto in questi, quanto in tutti gli altri casi contemplati nella presente Legge, secondo le norme stabilite dall' art. 22 del Codice penale toscano.

Art. 6. La cognizione dei reati preveduti negli articoli 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, e 24 di detta Legge sulla stampa appartiene alle Corti d' Assisie coll' intervento dei Giurati.

La cognizione di tutti gli altri reati si esercita secondo le competenze ordinarie.

Art. 7. Nelle giurisdizioni delle Corti d' Appello di Firenze e di Lucca è stabilita una Corte d'Assisie, la quale giudicherà permanentemente nel luogo di sua residenza, e verrà composta e convocata nei modi prescritti nella legge sull' ordinamento giudiziario dagli articoli 42 all' art. 50 inclusivamente. *

Le attribuzioni che, a norma del precitato art. 50, sono devolute ai Segretarj della Corte d' Appello e loro Sostituti, verranno in Toscana affidate ai Cancellieri delle Corti stesse e loro Coadiutori.

Art. 8. Le giurisdizioni delle Corti d' Appello di Firenze e di Lucca saranno divise in circoli con un Decreto Reale.

Art. 9. Alla cognizione dei reati di stampa interverranno i Giurati di quel circolo ove il delitto sarà stato commesso, e la loro indennità, nei congrui casi, sarà regolata in ordine all' articolo 231 della Legge sull' ordinamento giudiziario. *

Art. 10. Per l' elezione dei Giurati, la formazione delle liste e la composizione definitiva del Giurì, si osserveranno le norme segnate nelle sez. 2.ª e 3.ª, capo 4.°, * e nelle disposizioni finali e transitorie della Legge sull' ordinamento giudiziario. *

A un tale effetto le attribuzioni che in essa Legge sono deferite ai Sindaci, alle Giunte municipali, ai Governatori o Intendenti, ai Consigli di Governo e alle Commissioni o Deputazioni provinciali, spettano rispettivamente ai Gonfalonieri, ai Collegi dei Priori, ai Prefetti, Sotto-Prefetti, e Governatori civili e militari di Livorno e dell' Elba, ai Consigli di Prefettura o di Governo, e ad una Commissione composta di tre Consiglieri del Consiglio compartimentale, fra i quali il più anziano avrà la pre-

* Li articoli della Legge Sarda sull'ordinamento giudiziario che son citati negli art. 7 9 10 della presente Legge si riportano testualmente alla successiva pagina 325.

sidenza, e di altri due membri come supplenti, eletti gli uni e gli altri dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta di voti.

Sono applicate al circolo di Firenze le disposizioni speciali contenute negli art. 69 e 70 della suddetta Legge, concernente i circoli delle Assisie di Torino, Milano e Genova.

Art. 11. L'istruzione scritta degli atti, le citazioni e le forme dei pubblici giudizj avranno luogo secondo gli ordinamenti di procedura penale vigente in Toscana; ferme, quanto al procedimento avanti le Corti d'Assisie, le disposizioni degli art. 63 e seguenti della Legge sarda sulla stampa del 26 marzo 1848, ad eccezione delle due prime parti dell'art. 75 e dell'art. 76 della Legge stessa, che sono aboliti.

Art. 12. Allorquando l'accusato è stato dichiarato colpevole alla semplice maggiorità di sette voti, ed i Giudici della Corte siano all'unanimità convinti che i Giurati sonosi ingannati sul punto principale, la Corte sospende la sentenza e rimanda la causa ad altra sessione per essere sottoposta ad altri Giurati, esclusi tutti quelli che intervennero alla deliberazione.

Nessuno ha il diritto di provocare tale provvedimento: la Corte non può ordinarlo che d'ufficio, immediatamente dopo che la dichiarazione dei Giurati è stata pronunziata.

Dopo la dichiarazione dei secondi Giurati la Corte è tenuta a pronunciare la sentenza, quand'anche essa dichiarazione fosse conforme alla prima.

Art. 13. Se l'incolpato si rende contumace al giudizio avanti la Corte d'Assisie, questa pronuncia senza intervento dei Giurati.

Allorchè per altro siasi fatta opposizione alla sentenza contumaciale, la Corte giudicherà coll'intervento dei Giurati se l'opponente comparisce; se questi non comparisce, la Corte, senza l'intervento dei Giurati, ordinerà l'esecuzione della prima sentenza.

Art. 14. Le sentenze pronunciate in Toscana per reati di stampa non avranno altro rimedio se non quello del ricorso in cassazione, secondo le norme ivi vigenti.

La decisione però dei Giurati non va mai soggetta ad alcun ricorso.

Art. 15. Il carcere in tutti i casi previsti nella presente Legge sarà scontato in Toscana senza gli aggravamenti del sistema penitenziario, ed in luogo sempre distinto da quello stabilito per i delinquenti di reati comuni.

Art. 16. Il reato contemplato dall'art. 1 della Legge 20 giugno 1858 sarà punito colla detenzione del condannato in un castello od in altro Forte del Regno per un tempo non minore di anni tre e non maggiore di anni dieci.

Art. 17. La presente Legge avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino, li 30 giugno 1860.

VITTORIO EMANUELE.

G. B. Cassinis.

CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

La libertà della stampa che è necessaria guarentigia delle istituzioni d'ogni ben ordinato Governo rappresentativo, non meno che precipuo istromento d'ogni estesa comunicazione di utili pensieri, vuol essere mantenuta e protetta in quel modo che meglio valga ad assicurarne i salutari effetti. E siccome l'uso della libertà cessa dall'essere propizio allorchè degenera in licenza, quando invece di servire ad un generoso svolgimento d'idee, si assoggetta all'impero di malaugurate passioni, così la correzione degli eccessi debbe essere diretta e praticata in guisa che si abbia sempre per tutela ragionata del bene, non mai per restrizione arbitraria.

Mossi Noi da queste considerazioni, dopo di avere nello Statuto fondamentale dichiarato che la stampa sarà libera, ma soggetta a leggi repressive, Ci siamo disposti a stabilire le regole

colle quali si abbia da tenere nei nostri Stati l'esercizio di quella libertà. E mentre si è per Noi inteso che la presente legge ritraesse in ogni sua parte dei sovraesposti principii, abbiamo voluto che il sistema di repressione in essa contenuto si conformasse quanto più fosse possibile alle disposizioni del vigente Nostro Codice penale, evitando così la non necessaria deviazione dalla legge comune, e che nel modo di amministrare la giustizia sui reati della stampa entrasse l' elemento essenziale dell' opinione pubblica saggiamente rappresentata.

Epperò per il presente Editto, sulla relazione del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia, avuto il parere del Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

La manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre segni figurativi, è libera: quindi ogni pubblicazione di stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili è permessa con che si osservino le norme seguenti.

Art. 2.

Ogni stampato così in caratteri tipografici, come in litografia od altro simile artificio, dovrà indicare il luogo, la officina e l' anno in cui fu impresso, ed il nome dello stampatore.

La sottoscrizione dell' editore o dell' autore non è obbligatoria.

Art. 3.

Ogni stampato che non abbia le indicazioni di cui nell' articolo precedente, sarà considerato come proveniente da officina clandestina, e lo stampatore sarà punito per questo solo fatto con una multa da lire 10 a 300.

Art. 4.

Le azioni penali stabilite dal presente Editto, salve le eccezioni per le pubblicazioni periodiche, saranno esercitate in primo luogo contro l' autore, 2.° contro l' editore, se l' uno o l' altro siano sottoscritti od altrimenti conosciuti, e finalmente contro lo stampatore, in modo che l'uno sia sempre tenuto in sussidio dell' altro.

Art. 5.

L' azione esercitata contro l' autore o l' editore non potrà estendersi allo stampatore per il solo fatto della stampa, a meno che non consti ch' egli operò scientemente e in modo da dover essere considerato complice.

Art. 6.

Nulla è innovato alle leggi e regolamenti in vigore per lo stabilimento ed esercizio di ogni specie di officina di stampa.

Art. 7.

Ogni stampatore dovrà presentare la prima copia di qualsiasi stampato, se nella provincia dove risiede un Magistrato d'appello, all' Ufficio dell' Avvocato Fiscale Generale; se nelle altre, all' Ufficio dell' Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Prefettura; ciò tutto salvo il disposto dal presente Editto circa le pubblicazioni periodiche.

La trasgressione del prescritto di questo articolo verrà punita con una multa estensibile a lire 300.

Art. 8.

Gli stampatori e riproduttori degli oggetti contemplati nell' art. 1 dovranno, nel termine di giorni dieci successivi alla pubblicazione di qualsiasi opera per essi riprodotta, consegnarne una copia agli Archivj di Corte, ed una alla Biblioteca dell' Università nel cui circondario è seguita la pubblicazione.

Lo stampatore o riproduttore che fosse in ritardo nell' eseguire la consegna sopradetta, sarà punito coll'ammenda di lire 50.

Il tutto senza pregiudicio di quanto è stabilito dalle leggi relative all' acquisto ed alla conservazione della proprietà letteraria.

Art. 9.

Gli stampatori che riprodurranno uno scritto qualunque, il quale fosse già stato condannato a' termini del presente Editto, saranno puniti con pena non minore del doppio di quella stata pronunciata dalla sentenza che avrà condannato lo scritto.

Art. 10.

È vietato, nel render conto dei giudizj vertenti o vertiti per reati di stampa, di pubblicare il nome dei Giudici del fatto, e le discussioni ed i voti individuali, così di quelli come dei Giudici di diritto.

È pure vietata la pubblicazione delle discussioni e deliberazioni segrete del Senato e della Camera dei Deputati, a meno che se ne sia ottenuto dai respettivi Corpi la facoltà.

È in egual modo vietata la pubblicazione dei dibattimenti davanti ai Magistrati o Tribunali che abbiano avuto luogo a porte chiuse.

La trasgressione del prescritto di quest' articolo sarà punita con multa da lire 100 a 500, oltre la soppressione dello stampato.

Art. 11.

Sotto la medesima pena è vietata la pubblicazione degli atti d' istruttoria criminale o dibattimenti pubblici per cause d' insulti o d' ingiurie, nei casi in cui la prova dei fatti infamanti od ingiuriosi non è permessa dalla legge.

Art. 12.

Qualunque azione penale nascente dai reati di stampa sarà prescritta con lo spazio di tre mesi dalla data della consegna della copia al pubblico Ministero; e in quanto ai periodici, dalla data della loro pubblicazione, salvo il prescritto dall' art. 52.

CAPO II.

Della provocazione pubblica a commettere reati.

Art. 13.

Chiunque con gli oggetti contemplati nell' art. 1 tanto separati quanto uniti con cose di diversa natura, sia che si vendano o distribuiscano, o si pongano in vendita, o si espongano in luoghi o riunioni pubbliche, o si distribuiscano in modo che tenda a dare loro pubblicità, avrà provocato a commettere un crimine, un delitto od una contravvenzione, sarà punito, se si tratta di crimine, col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 2000; se di delitto, col carcere estensibile a tre mesi e con multa estensibile a lire 500; se di contravvenzione, con gli arresti, giuntavi l' ammonizione secondo i casi, e con multa estensibile a lire 100.

Art. 14.

La provocazione per altro a commettere uno dei crimini di cui negli articoli 183 e 184 del Codice penale sarà punita col carcere per anni due e con multa di lire 4000.

Art. 15.

Sarà punito colle stesse pene l' impiego di qualunque dei mezzi indicati nell' art. 1. per impugnare formalmente la inviolabilità della Persona del Re, l' ordine della successione al Trono, l' autorità costituzionale del Re e delle Camere.

CAPO III.

Dei reati contro la Religione dello Stato, gli altri Culti, ed il buon costume.

Art. 17.

Chiunque con uno dei mezzi indicati nell' art. 1. di questo Editto commetta uno dei crimini contemplati negli articoli 164 e 165 del Codice penale sarà punito, secondo i casi, cogli arresti o col carcere estensibile ad un' anno e con una multa estensibile a lire 2000.

Art. 17.

Chiunque offenda i buoni costumi con uno dei mezzi contemplati nell' art. 1. di questo Editto sarà punito col carcere non maggiore di un anno, o con pene di polizia secondo le circostanze.

Nei casi nei quali si abbiano ad applicare pene correzionali, sarà aggiunta una multa estensibile a lire 1000.

Art. 18.

Chiunque con uno dei mezzi indicati nell' art. 1. deridesse od oltraggiasse alcuna delle Religioni o Culti permessi nello Stato, sarà punito col carcere estensibile a mesi sei, e con una multa estensibile a lire 500.

CAPO IV.

Offese pubbliche verso la Persona del Re.

Art. 19.

Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1. si sarà reso colpevole di offesa verso la Sacra Persona del Re o Reale Famiglia, o Principi del sangue, sarà punito col carcere estensibile a due anni e con multa non minore di lire 1000 e non maggiore di lire 3000, avuto riguardo alla Persona contro cui è diretta l'offesa, alle circostanze di tempo e di luogo, ed alla qualità e gravezza del reato.

Art. 20.

Chiunque farà risalire alla Sacra Persona del Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo governo, sarà punito col carcere da un mese ad un anno e con una multa da lire 100 a 1000.

CAPO V.

Offese pubbliche contro il Senato e la Camera dei Deputati, i Sovrani ed i Capi dei Governi esteri, ed i Membri del Corpo diplomatico.

Art. 21.

Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell' art. 1 di questo Editto oltraggi il Senato o la Camera dei Deputati sarà punito colle pene di cui all' art. 19.

Art. 22.

Saranno puniti colle stesse pene coloro che avranno fatto pubblicamente atto di adesione, con uno dei mezzi contemplati nell' art. 1, a qualunque altra forma di governo, e coloro che avranno manifestato voto o minaccia della distruzione dell'ordine monarchico costituzionale.

Art. 23.

Saranno puniti colle stesse pene coloro che divulgassero segreti che possano compromettere la sicurezza esterna dello Stato, o giovare direttamente ai nemici del medesimo.

Art. 24.

Qualunque offesa contro la inviolabilità del diritto di proprietà, la santità del giuramento, il rispetto dovuto alle leggi, ogni apologia di fatti qualificati crimini o delitti dalla legge penale, ogni provocazione all' odio fra le varie condizioni sociali, e contro l' ordinamento della famiglia, sarà punita colle pene di cui all' art. 17.

Art. 25.

Le offese contro i Sovrani o i Capi dei Governi Stranieri saranno punite col carcere estensibile a sei mesi e con multa da lire 100 a 1000.

Art. 26.

Le offese contro gli Ambasciatori, i Ministri ed Inviati, od altri Agenti diplomatici delle Potenze Estere accreditati presso il Re od il Governo, saranno punite colle pene pronunciate per le offese contro i privati, raddoppiata però la multa.

CAPO VI.

Delle diffamazioni, ingiurie pubbliche e dei libelli famosi.

Art. 27.

Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell' art. 1 del presente Editto, si renderà colpevole del reato contemplato nell'art. 617 del Codice penale, sarà punito col carcere da sei mesi ad un anno, e con multa da lire 200 a 2000.

Art. 28.

Chiunque, con uno dei mezzi contemplati nel detto art. 1, si renderà colpevole di uno dei reati di cui negli art. 616, 618 e 620 del Codice penale, sarà punito, se si tratterà di diffamazione, col carcere estensibile a sei mesi, e con multa da lire 100 a 1000; e se si tratterà d' ingiurie, cogli arresti o col carcere estensibile a mesi tre, e con multa estensibile a lire 500.

Art. 29.

Nei casi di offesa contro i depositarii o gli agenti dell' autorità pubblica per fatti relativi all' esercizio delle loro funzioni, l' autore della stampa incriminata sarà ammesso a somministrare la prova dei fatti da esso imputati.

Questa prova libera l' accusato di offesa da ogni pena, salvo da quelle per le iugiurie che non fossero necessariamente dipendenti dai fatti medesimi.

CAPO VII.

Disposizioni speciali.

Art. 30.

Non potranno dar luogo ad azione la pubblicazione dei discorsi tenuti nel Senato e nella Camera dei Deputati, le relazioni o qualunque altro scritto stampato per ordine delle medesime.

Art. 31.

Non darà neppure luogo ad azione il rendiconto esatto, fatto in buona fede, delle discussioni del Senato o della Camera dei Deputati.

Art. 32.

Non darà luogo all' azione la pubblicazione degli scritti prodotti avanti i Tribunali.

Il Magistrato o Tribunale, pronunciando nel merito, potrà ordinare la soppressione degli scritti ingiuriosi, e dichiarare la parte colpevole tenuta ai danni.

Art. 33.

In caso di recidiva nei delitti o nelle contravvenzioni previste da questo Editto, le multe saranno accresciute della metà.

Art. 34.

Il carcere nel quale si dovranno scontare le pene portate da questo stesso Editto, sarà sempre distinto da quello stabilito per i delinquenti per reati comuni.

CAPO VIII.

Delle pubblicazioni periodiche.

Art. 35.

Qualunque suddito del Re il quale sia maggiore d'età e goda del libero esercizio dei diritti civili, qualunque società anonima o in comandita, qualunque corpo morale legalmente costituito nei Regii Stati, potrà pubblicare un giornale o scritto periodico, purchè si uniformi al disposto dei seguenti articoli.

Art. 36.

Chi intende pubblicare un giornale od altro scritto periodico dovrà presentare alla Segreteria di Stato per gli affari interni, prima della pubblicazione, una dichiarazione in iscritto corredata degli opportuni documenti, dai quali risulti:

1.° Il concorso delle qualità richieste dall' articolo precedente sia in chi vuole pubblicare il giornale, sia nel gerente.

2.° La natura della pubblicazione, il nome della tipografia legalmente autorizzata in cui si farà la stampa, il nome e la dimora del tipografo.

3.° Il nome e la dimora del gerente responsabile.

Art. 37.

Ogni giornale dovrà avere un gerente responsabile.

Art. 38.

Qualunque mutazione avvenisse in una delle condizioni espresse nella dichiarazione sovra prescritta, dovrà essere notificata alla Segreteria di Stato dell' interno, a diligenza del gerente o dei suoi eredi e successori, entro lo spazio di giorni otto, eccettuati i casi nei quali è altrimenti provveduto da questo Editto.

In difetto il contravventore sarà punito con multa estensibile a lire 300,

Salvo, riguardo alla vedova o ai successori del gerente o proprietario, quanto viene stabilito dall' articolo seguente.

Art. 39.

Mancando o rendendosi incapace improvvisamente il gerente a coprire le sue funzioni, ove esso non sia proprietario unico, gli interessati potranno presentare un redattore risponsale all'Avvocato Fiscale Generale nelle residenze dei Magistrati d' appello, nei capi-luoghi di provincia agli Avvocati Fiscali, negli altri luoghi ai Giudici di mandamento, il quale redattore faccia le veci di gerente.

Tale provvisoria incumbenza non potrà protrarsi al di là di due mesi.

Eguale facoltà viene accordata alla vedova o successori del gerente, ove sia proprietario unico del giornale.

Art. 40.

Chiunque, senza avere adempito al prescritto dell' art. 36, o dopo la pronunciata sospensione, o dopo la cessazione del giornale, ne facesse seguire la pubblicazione, incorrerà nella pena del carcere da uno a sei mesi, e in una multa da lire 100 a 500.

Art. 41.

Il gerente di un giornale sarà obbligato a sottoscrivere la minuta del primo esemplare di esso che sarà stampato, e tutti gli altri esemplari dovranno riprodurre la stessa sottoscrizione in stampa.

La trasgressione di questo articolo sarà punita con multa estensibile a lire 300.

Art. 42.

Al momento della pubblicazione del giornale il gerente farà

consegnare la copia da lui sottoscritta in minuta all' uffizio dell' Avvocato Fiscale Generale, o dell' Avvocato Fiscale, o del Giudice di mandamento, secondo la distinzione stabilita nell' articolo 39.

Quest' obbligo non potrà sospendere o ritardare la spedizione o distribuzione del giornale o scritto periodico.

La contravvenzione a quest' articolo sarà punita con multa estensibile a lire 500.

Art. 43.

I gerenti saranno tenuti d' inserire, non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui le avranno ricevute, le risposte o le dichiarazioni delle persone nominate o indicate nelle loro pubblicazioni. L' inserzione della risposta deve essere intiera e gratuita.

Nel caso per altro che la risposta eccedesse il doppio del l' articolo al quale è diretta, l' eccedente dovrà essere pagata al prezzo stabilito per gli annunzj in quel giornale o pubblicazione.

Trattandosi di giornali che non ricevono annunzj, sarà corrisposto per l' eccedente un prezzo uguale a quello che pagasi per gli annunzj nelle gazzette destinate alle inserzioni giudiciali.

Il rifiuto o la tardanza ad accettare o pubblicare le dette risposte verrà punita con una multa non minore di lire 100, e non maggiore di lire 1000.

Art. 44.

Rimarrà, non ostante questa multa, salvo il diritto a promuovere ogni azione che potesse competere al Ministero pubblico o ai terzi contro l' articolo a cui si sarà risposto.

Art. 45.

Ogni gerente sarà obbligato d' inserire in capo al suo giornale o scritto periodico, qualsiasi titolo officiale, relazione auten-

tica, indirizzo o rettificazione, o qualunque altro scritto nell' interesse del Governo che gli venisse mandato da un' autorità legalmente costituita.

L' inserzione avrà luogo non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui ne sarà stata fatta la richiesta.

L' inserzione sarà fatta mediante pagamento dei prezzi indicati nell' art. 43.

Il rifiuto o ritardo nella pubblicazione verrà punito con una multa estensibile a lire 500.

Art. 46.

In caso di condanna contro un gerente a pena afflittiva per reato di stampa, la pubblicazione verrà sospesa mentre egli sta scontando la pena, a meno che non siasene surrogato un altro che riempia le condizioni volute dalla legge.

Art. 47.

Tutte le disposizioni penali portate da questo capo sono applicabili ai gerenti dei giornali, e agli autori che avranno sottoscritti gli articoli in essi giornali inseriti.

La condanna pronunciata contro l' autore sarà pure estesa al gerente che verrà sempre considerato come complice dei delitti e contravvenzioni commesse con pubblicazioni fatte nel suo giornale.

Art. 48.

In caso di recidività per parte dello stesso gerente e nello stesso giornale, le multe potranno essere, secondo le circostanze, accresciute sino al doppio.

Art. 49.

I gerenti saranno tenuti a pubblicare, non più tardi di due giorni dopo che loro ne sarà fatta l' intimazione, le sentenze

di condanna pronunciate contro di essi per fatti previsti da questo Editto.

In difetto saranno puniti con una multa da lire 100 a 500.

Art. 50.

L' azione per le multe dovute per il rifiuto o ritardo delle pubblicazioni, di cui agli articoli 43 e 45, sarà prescritta collo spazio di due mesi dalla data della contravvenzione, o dell' interruzione degli atti giuridici se vi è stato procedimento.

CAPO IX.

Dei disegni, incisioni, litografie ed altri emblemi di qualsiasi sorte.

Art. 51.

Ogni oggetto contemplato nell' art. 1, che non sia scritto, dovrà essere consegnato agli uffizj indicati nell' art. 7, ventiquattro ore prima che sia esposto o messo in circolazione.

Art. 52.

L' Avvocato Fiscale Generale, l' Avvocato Fiscale o il Giudice di mandamento, potranno rispettivamente, nell' intervallo sopra espresso, fare procedere al sequestro di tutti gli esemplari degli oggetti che riconoscessero contrarj alle disposizioni del presente Editto, nel qual caso entro il termine di 24 ore si dovrà da loro promuovere l' opportuno procedimento.

Art. 53.

Nel caso in cui i suddetti oggetti non sieno stati esposti o messi in circolazione, ma si trovino in luoghi aperti al pubblico, e si riconoscano dal Magistrato o Tribunale contrarj al disposto

del presente Editto, non si farà luogo ad altra pena che a quella della distruzione degli oggetti medesimi.

CAPO X.

Della competenza, della composizione del Magistrato, e del procedimento.

Art. 54.

La cognizione dei reati previsti dagli art. 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, e della provocazione ad alcuno di essi, è attribuita esclusivamente al Magistrato d' appello, coll' aggiunta dei Giudici del fatto.

Art. 55.

La cognizione di tutti gli altri reati si esercita secondo le competenze e colle forme stabilite dalle leggi ordinarie.

Art. 56.

L' azione penale per i reati contemplati in questo Editto sarà esercitata d' uffizio colle avvertenze seguenti:

Nei casi di offesa verso il Senato o la Camera dei Deputati, l' azione penale non sarà esercitata se non precede l' autorizzazione del Corpo contro cui fosse diretta l' offesa.

Nel caso di offesa contro i Sovrani ed i Capi dei Governi esteri, l' azione penale non verrà esercitata che in seguito a richiesta per parte dei Sovrani o dei Capi degli stessi Governi.

Nei casi di offesa contro i Magistrati, Tribunali, o altri Corpi costituiti, l' azione penale non verrà esercitata che dopo deliberazione presa dai Corpi medesimi in adunanza generale.

Nel caso di offesa contro persone rivestite in qualche modo dell'autorità pubblica, o contro gl' inviati ed agenti diplomatici stranieri accreditati presso il Re od il Governo, o contro privati,

l' azione non verrà esercitata che in seguito alla querela sporta dalla persona che si reputa offesa.

Art. 57.

Il pubblico Ministero nelle sue istanze, quando esercita l' azione penale d'ufficio, o il querelante nella sua querela, sono tenuti di specificare le provocazioni, gl' insulti, offese, oltraggi, fatti diffamatorii o ingiurie che danno luogo all' istanza o querela, sotto pena di nullità.

Art. 58.

Immediatamente dopo l' istanza o querela, l' istruttore potrà ordinare il sequestro degli scritti o stampati che vi abbiano dato luogo.

Art. 59.

L' ordine di sequestro ed il relativo verbale saranno notificati, entro lo spazio di 24 ore, alla persona contro la quale avrà avuto luogo il sequestro medesimo.

Art. 60.

Il procedimento, ritenuto l' ordine delle competenze di cui alli articoli 54 e 55, avrà luogo nelle forme prescritte dal Codice di procedura criminale colle modificazioni di cui infra.

Art. 61.

Quando il reato di stampa non si presenti come complicità di un crimine, il Magistrato o Tribunale dovrà sulla domanda dell' imputato, e sentito il pubblico Ministero, concedere all' inquisito la libertà provvisoria mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo e per l' esecuzione della sentenza, in conformità degli art. 190, 192 e seguenti del Codice di procedura criminale sino al 204 inclusivamente.

Art. 62.

Il pubblico Ministero potrà far citare direttamente gl' inquisiti a comparire nel termine di tre giorni davanti al Magistrato o Tribunale quando anche si fosse precedentemente eseguito il sequestro degli scritti, disegni, incisioni, litografie, medaglie od emblemi.

In questo caso però la citazione non potrà essere intimata che dopo la notificazione all' inquisito del verbale di sequestro.

Art. 63.

I giudizj per reati di stampa di competenza del Magistrato di appello saranno portati davanti alla Classe incaricata degli appelli dalle sentenze in materia correzionale.

Saranno inoltre alla medesima aggiunti dodici giudici del fatto.

Art. 64.

Tosto aperta la seduta il Presidente leggerà ai giudici del fatto la seguente formola di giuramento:

« Voi giurate in faccia a Dio e in faccia agli uomini di esa-
« minare colla più scrupolosa attenzione le accuse portate con-
« tro N. N., di non tradire i diritti dell'accusato, nè quelli della
« Società e dello Stato che lo accusa; di non comunicare con
« chicchessia sino dopo la vostra dichiarazione; di non dare ascolto
« nè all' odio, nè ad altro malvagio sentimento, nè al timore, nè
« all' affetto; di decidere solamente allo stato della accusa e delle
« fatte difese secondo la vostra coscienza e il vostro intimo con-
« vincimento, coll' imparzialità e la fermezza che si convengono
« ad un uomo probo e libero. »

Chiamerà quindi ciascuno dei detti giudici secondo l' ordine

della estrazione loro, e questi, toccata colla destra la formola del giuramento, risponderà *lo giuro.*

Art. 65.

Terminato il dibattimento, il Presidente farà un riassunto della discussione, farà notare ai giudici del fatto le principali ragioni in favore e contro l' accusato, e rammenterà loro i doveri che sono chiamati ad adempiere.

Art. 66.

Formolerà in iscritto le questioni, alle quali sono chiamati a rispondere, nel modo seguente:

Le parole (saranno indicate) ovvero *lo scritto od altro oggetto che è presentato, contiene esso il reato* (specificandolo) *indicato nella istanza?*

Art. 67.

Se l' accusato ha meno di sedici anni, il Presidente aggiungerà la seguente interrogazione:

« L' accusato ha egli agito con discernimento? »

Trattandosi di reato commesso in un periodico, la risposta negativa dei giudici del fatto su tale questione non potrà mai diminuire l' imputabilità del gerente per gli effetti di cui nell'art. 47.

Art. 68.

Il Presidente farà ritirare l'inquisito, e leggerà ai giudici del fatto la seguente dichiarazione:

« La legge non domanda dai giudici del fatto veruna di-
« scussione o esame del valore dei termini isolati, del senso più

« o meno lato che a ciascuno d' essi in particolare attribuire si
« possa, ma impone loro di interrogare se stessi nel silenzio e
« nel raccoglimento, e di esaminare nella sincerità della loro co-
« scienza quale effetto abbia prodotto sull' animo loro il com-
» plesso dello scritto incriminato.

« I giudici del fatto non devono trascorrere col pensiero
« all' applicazione della pena, alle conseguenze di essa. L' og-
« getto per cui sono chiamati dalla legge non è tale.

« Essi non devono mirare ad altro scopo se non a pro-
« nunciare nella loro coscienza se credano o non l'accusato col-
« pevole del reato che gli è imputato. »

Copia di questa dichiarazione dovrà essere affissa scritta in grandi caratteri nella camera delle deliberazioni dei giudici del fatto.

Art. 69.

I giudici del fatto entreranno tosto nella camera delle loro deliberazioni.

Nessuno avrà ingresso in essa durante la deliberazione, salvo in forza di ordine in iscritto del Presidente della Classe che deve giudicare.

Quest' ordine verrà ritirato dall' usciere posto a custodia dell' entrata della camera.

Art. 70.

I giudici del fatto non ne potranno uscire che dopo che avranno terminata la loro deliberazione.

Art. 71.

Il capo dei giudici del fatto interrogherà ciascuno di essi, ed il rispondente dirà:

Sì l' accusato è colpevole, ovvero *no l' accusato non è col-pevole.*

E nei casi in cui sarà aggiunta l' interrogazione portata dall' art. 67, ciascuno risponderà:

Sì l' accusato ha agito con discernimento, ovvero *no l'accusato non ha agito con discernimento.*

Art. 72.

La deliberazione dei giudici del fatto in favore o contro l' inquisito sarà presa a maggioranza di voti, e in caso di parità di voti, prevarrà l' opinione favorevole all' accusato.

Art. 73.

Se tuttavia l' accusato sarà dichiarato colpevole alla maggioranza di un solo voto, i giudici del diritto delibereranno tra loro sul punto medesimo; e se l' opinione della minoranza dei giudici del fatto viene adottata dalla maggioranza dei giudici di diritto, in guisa che, congiungendo il numero dei voti, questo superi quello della maggioranza dei giudici del fatto, prevarrà l'opinione favorevole all' accusato.

La maggioranza s' intenderà acquistata a favore dell' accusato colla sola metà dei voti dei giudici del diritto, a mente dell'art. 435 del Codice di procedura criminale.

Ciò terminato, i giudici del fatto rientreranno nella sala dell' udienza, e riprenderanno il loro posto.

Art. 74.

Il Presidente della Classe domanderà loro quale è il risultamento della loro deliberazione.

Allora il capo dei giudici del fatto si alzerà in piedi, e tenendo la mano sul cuore, dirà: — Sul mio onore e sulla mia coscienza, avanti a Dio, e avanti agli uomini, la dichiarazione dei giudici del fatto è : *Sì l'accusato è* ecc., ovvero *no l'accusato non è* ecc.

Dichiarerà pure, in caso che l'accusato sia stato dichiarato colpevole, se la deliberazione fu presa alla semplice maggioranza.

Art. 75.

La dichiarazione dei giudici del fatto sarà dal loro capo sottoscritta e consegnata nelle mani del Presidente della Classe.

Il Presidente la sottoscriverà e la farà sottoscrivere dal Segretario.

Art. 76.

Rispetto all' appello ed al ricorso per cassazione nei giudizj dipendenti da questo Editto, si seguiranno le norme stabilite dalle leggi in vigore per tutti gli altri giudizj.

Art. 77.

Il Magistrato o Tribunale potrà, ogniqualvolta lo creda opportuno, ordinare che i dibattimenti abbiano luogo a porte chiuse, e proibire che vengano stampate le difese pronunziate dai difensori.

CAPO XI.

Dei giudici del fatto.

Art. 78.

I giudici del fatto in numero di 200 per ogni distretto dei Magistrati di appello saranno tratti a sorte dalle liste degli elettori politici.

Art. 79.

L' estrazione si farà ogni sei mesi dall' Intendente della provincia, dove risiede il Magistrato di appello, alla presenza del consiglio di credenza.

Si stenderà verbale di questa estrazione.

Art. 80.

L' intendente ne trasmetterà la nota al Primo Presidente del Magistrato di appello. La lista rimarrà affissa nel pubblico uditorio.

Art. 81.

Il Primo Presidente nella prima udienza pubblica d'ogni mese farà l' estrazione di cinquanta nomi tra i compresi nella lista suddetta, i quali designeranno i giudici del fatto che dovranno prestare servizio durante detto mese.

Art. 82.

L' avviso per le sedute in cui dovrà intervenire ciascun giudice del fatto, sarà a questo recato individualmente, per cura del Primo Presidente, cinque giorni prima della seduta.

Art. 83.

Il Primo Presidente del Magistrato d' appello, 24 ore prima dell'udienza, farà dare al Ministero Pubblico ed all' accusato comunicazione dell' intiera nota dei 50 giudici del fatto di servizio in quel mese.

Art. 84.

Le persone state estratte a sorte a giudici del fatto ove senza giusta causa, legalmente provata, si rifiutassero di assumere l'incarico, o non intervenissero all' udienza, saranno punite con una multa non minore di lire 300 estensibile alle lire 1000, da infliggersi dalla Classe nella medesima seduta prima di aprire il dibattimento.

Art. 85.

Le cause di dispensa dal servizio in qualità di giudici del fatto saranno le medesime che in quelle ammesse per dispensa dal ser-

vizio della milizia comunale, meno che quelle provenienti dalle fisiche imperfezioni.

Art. 86.

Prima che incominci l' udienza, il Presidente, previo appello nominale, imbussolerà i nomi di tutti i giudici del fatto presenti.

Ritiratisi poscia essi giudici in luogo a parte s' introdurranno il pubblico Ministero e l' accusato assistito dal proprio difensore, e si procederà all' estrazione a sorte dei 14 giudici del fatto necessarj per quel giudizio.

Art. 87.

Tanto il Ministero pubblico quanto l' imputato potranno ricusarli sino al numero di sei per ciascheduno.

La ricusazione dovrà essere fatta al momento dell'estrazione.

Art. 88.

Il primo estratto non ricusato sarà capo dei giudici del fatto, i due ultimi saranno supplementari, ed assisteranno al dibattimento, onde surrogare nella deliberazione quello o quelli che per qualche improvvisa causa fossero nell' impossibilità di continuare.

Disposizioni transitorie

Art. 89.

Fino al 1.° di maggio prossimo, nella qual' epoca sarà posto in vigore il Codice d' istruzione criminale, e si assumerà dal Magistrato di cassazione l' esercizio delle sue attribuzioni, la cognizione dei reati mentovati nell' art. 54 del presente Editto apparterrà ai nostri Magistrati di appello, i quali dovranno intanto uniformarsi per le forme dei giudizj alle regole di procedura attualmente vigenti, non ritardata per altro l' esecuzione delle disposizioni di questo stesso Editto circa i giudici del fatto.

Art. 90.

Sino all' attivazione della nuova legge comunale l'estrazione dei giudici del fatto sarà eseguita in Torino ed in Genova dai Sindaci alla presenza della Ragioneria, e nelle altre residenze dei Magistrati d'appello, dall'Intendente, in presenza del Consiglio civico.

Art. 91.

Ci riserbiamo di proporre nella prossima sessione delle Camere una legge concernente l' introduzione dall' estero di libri e stampe, la quale sodisfacendo alle condizioni dei tempi, risponda al particolare importantissimo bisogno di favorire l'unione italiana.

Deroghiamo a qualunque disposizione contraria al prescritto del presente Editto.

Dato in Torino li ventisei del mese di marzo mille ottocento quarantotto.

C. ALBERTO

V.° Vincenzio Ricci.
V.° Di Revel.
V.° Di Collegno.

Registrato al Controllo Gener.
addì 5 *Aprile* 1848.
Reg. 4 *Editti c.* 37.
Moreno Capo Divis.

Sclopis.

VITTORIO EMANUELE II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato:
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Per esercitare l'azione penale pei reati previsti dall'articolo venticinque dell'Editto ventisei marzo mille ottocento quarant'otto, non meno che per qualunque procedimento relativo, basterà al pubblico Ministero di dichiarare l'esistenza della richiesta menzionata nel secondo alinea dell'articolo cinquantasei di detto Editto, senza essere tenuto di esibirla.

È abrogato in quanto a cotali reati il disposto dell'articolo cinquantaquattro del medesimo Editto, e sarà agli stessi applicabile il prescritto dell'articolo cinquantacinque.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia, è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo generale, pubblicata ed inserita nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. in Moncalieri il ventisei di febbraio mille ottocento cinquantadue.

VITTORIO EMANUELE.

V.° GALVAGNO.
V.° C CAVOUR.
V.° COLLA.

Registrata al Controllo Generale
addì 27 febbraio 1852
Reg.° 8. Atti del Governo a c. 69
MORENO.

DE FORESTA.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La cospirazione contro la vita del Capo di un Governo straniero, manifestata con fatti preparatorii della esecuzione del reato, è punita colla reclusione.

I colpevoli possono inoltre essere posti sotto la sorveglianza speciale della polizia per lo spazio di 5 anni.

Art. 2.

L'apologia dell'assassinio politico per mezzo della stampa, o di alcun altro dei mezzi indicati nell'art. 1.° della legge 26 marzo 1848, è punita a termini dell'art. 24 della stessa legge, escluse sempre le pene di polizia, sia che venga l'assassinio espressamente approvato, sia che si cerchi soltanto di giustificarlo.

Art. 3.

Sino al 31 dicembre 1862 agli articoli 78, 79, 80 e 87 della legge 26 marzo 1848 sono surrogate le seguenti disposizioni:

» Art. 78. Sono giudici del fatto tutti gl'inscritti nella lista » degli elettori politici delle città, nelle quali siede una Corte » d'Appello.

» Art. 79. Nei primi quindici giorni dei mesi di giugno e » di dicembre d'ogni anno una Commissione, composta del Sin- » daco, che ne è il Presidente, o di chi in caso di vacanza o di » legittimo impedimento ne fa le veci, di due Consiglieri provin- » ciali e di due Consiglieri comunali, forma la lista de' Giurati, » che durante il semestre successivo possono essere chiamati a » dar giudizio.

» I Consiglieri provinciali e comunali che devono far » parte della Commissione per la formazione delle liste dei Giu- » rati sono nominati dai respettivi Consigli a maggioranza asso- » luta di voti.

» I Consigli provinciali e comunali nominano inoltre » nel modo suindicato due Consiglieri supplenti, i quali sono chia- » mati per ordine di voti, ed, in caso di parità di voti, per rango » di età, a supplire ai Membri effettivi, quando manchino questi » ultimi o siano legittimamente impediti.

» La nomina dei Consiglieri provinciali e comunali è » rinnovata in ogni anno dal Consiglio provinciale nelle annuali

» Sessioni ordinarie, e dal Consiglio comunale nella tornata di
» primavera.

» Il numero dei Giurati, che le Commissioni devono
» inscrivere nelle liste, è di trecento per Torino e Genova, e di
» centocinquanta per le altre Citta.

» Gli Impiegati stipendiati dal Governo ed in attività di
» servizio non possono essere inscritti nelle liste in numero mag-
» giore del quarto della totalità degli inscritti.

» I Giurati inscritti in una lista semestrale non possono
» essere inscritti in quella del semestre immediatamente suc-
» cessivo.

» Art. 80. La lista semestrale, sottoscritta da tutti i Mem-
» bri componenti la Commissione, deve nei tre giorni succes-
» sivi alla sua formazione essere trasmessa dal Presidente della
» Commissione stessa al Primo Presidente della Corte d'Appello,
» il quale provvede affinchè sia subito affissa all'uditorio della
» Corte, e vi rimanga durante il semestre.

» Art. 87. Tanto il Pubblico Ministero quanto l'imputato
» possono ricusare i giudici del fatto stati estratti a sorte, senza
» addurre motivi, sino a che rimangano nell'urna tanti nomi che,
» uniti a quelli già estratti e non ricusati, raggiungano il nu-
» mero di quattordici.

» La ricusazione deve essere fatta al momento del-
» l'estrazione. »

Art. 4.

Per la prima volta la lista semestrale dei Giurati è fatta nei trenta giorni immediatamente successivi alla pubblicazione di questa legge, e non ha effetto che pel semestre corrente all'epoca in cui sarà formata.

I Consigli provinciali e comunali saranno con Decreto Reale, da emanare contemporaneamente alla presente legge, convocati entro quindici giorni in adunanza straordinaria per fare la scelta

dei Consiglieri che devono comporre la Commissione di cui nei precedenti articoli.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sommariva-Perno il 20 giugno 1858.

VITTORIO EMANUELE.

(*Luogo del Sigillo*)
V. il Guardasigilli
DE FORESTA.

DE FORESTA.

ARTICOLI DELLA LEGGE SARDA

sull' ordinamento giudiziario del 13 *Novembre* 1859, *cui si riferiscono li art.* 7 9 10 *del Decreto R.* 30 *Giugno* 1860 *per la promulgazione in Toscana delle leggi Sarde sulla Stampa.*

CAPO IV.

Delle assisie e dei giurati.

SEZIONE I. — *Delle Corti d' assisie.*

Art. 42. In ogni distretto di Corte d' appello v'ha una Corte d'assisie, la quale giudica coll' intervento dei giurati.

Ove il bisogno della giustizia lo richiegga, puossi ordinare con decreto reale la formazione di due o più Corti d'assisie nello stesso distretto.

Le Corti d' assisie siedono nelle città designate nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 43. Ogni Corte d' assisie è composta d' un presidente e di due giudici scelti fra i consiglieri della Corte d' appello.

Può esservi aggiunto come supplente un altro dei consiglieri della stessa Corte.

Art. 44. In principio d' ogni anno giuridico sono con regio decreto designati fra i membri della Corte d' appello i presidenti e i giudici delle assisie.

Il primo presidente ha sempre facoltà di presiedere alla Corte d' assisie.

Art. 45. I membri della Corte d' appello che abbiano atteso all' istruzione del processo, o che siano concorsi a pronunziare l' accusa, non possono far parte della Corte d' assisie.

Art. 46. Mancando ed essendo impedito taluno dei membri della Corte d' assisie, viene il medesimo surrogato dal giudice supplente.

Art. 47. Mancando o trovandosi impedito il presidente della Corte d'assisie, viene surrogato dal giudice più anziano.

Art. 48. Il Pubblico Ministero presso le Corti d'assisie è rappresentato dal procuratore generale personalmente o da uno dei suoi sostituti.

Il procuratore generale può eziandio commettere tali funzioni all' ufficio del procuratore del Re presso il tribunale di circondario sedente nella città ove sono convocate le assisie.

Art. 49. Nelle città ove è stabilito un uffizio dell'avvocato dei poveri, e nel caso in cui gli imputati non abbiano eletto alcun altro difensore, la difesa dei medesimi sarà sostenuta dall' avvocato dei poveri o dai suoi sostituti: nelle altre città la difesa sarà assunta da uno o più avvocati designati dal presidente della Corte d' assisie, ove gli imputati non lo abbiano scelto.

Art. 50. Le funzioni di segretario delle Corti d' assisie nelle città ove ha sede una Corte d' appello sono esercitate dal segretario della stessa Corte d' appello o dai suoi sostituti, e nelle altre città dal segretario del tribunale di circondario o dai suoi sostituti.

Sezione II. — *Dell' elezione dei giurati, e della formazione delle liste.*

Art. 53. Per poter essere giurato si richiede il concorso delle seguenti condizioni:

1.° Saper leggere e scrivere;

2.° Aver compiuta l' età di anni 30;

3.° Essere elettore politico;

Art. 54. Non possono essere inscritti sulle liste dei giurati:

1.° I ministri del Re;

2.° I segretarj generali e i direttori generali dei Ministeri;

3.° I governatori delle provincie e gl' intendenti di circondario;

4.° I funzionarj dell' ordine giudiziario e gli ufficiali addetti al medesimo;

5.° I ministri di qualunque culto;

6.° I militari in attività di servizio.

Art. 55. I senatori del regno ed i membri della Camera dei deputati sono di pien diritto dispensati dall' uffizio di giurato.

Possono essere dispensati sulla loro domanda coloro che hanno compiuta l' età di 70 anni.

Art. 56. Non possono essere giurati coloro che furono condannati a pene criminali; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato o d' interdizione o provvisti di consulente giudiziario; coloro che hanno fatto cessione di beni, finchè non abbiano integralmente sodisfatto i loro creditori; coloro che furono condannati per falso, furto, truffa, appropriazione indebita od attentato ai costumi.

Art. 57. In ogni comune si forma una lista generale degli individui aventi un reale domicilio nel territorio comunale, nei quali concorrano i requisiti necessarj per essere eletti giurati.

Questa lista sarà permanente.

Art. 58. Il sindaco prima della metà d' agosto di ciascun' anno procede alla revisione della lista generale; vi cancella i nomi degli individui che sono defunti, o che hanno in qualunque modo perduto l' idoneità richiesta, e vi aggiunge i nomi di coloro che hanno acquistato l' idoneità.

Art. 59. La lista riveduta dal sindaco è pubblicata alla porta della casa comunale, e dopo la seguitane pubblicazione resterà affissa nell' uffizio dell' amministrazione comunale con facoltà a chiunque di prenderne visione.

Art. 60. Coloro che si credono indebitamente inscritti od omessi nella lista predetta, possono presentare i loro richiami alla Giunta municipale entro dieci giorni dalla pubblicazione di cui nell' articolo precedente.

La Giunta municipale dà le sue deliberazioni sui richiami fra giorni dieci successivi.

Art. 61. La lista riveduta dal sindaco, i ricorsi dei reclamanti, e le relative deliberazioni della Giunta municipale sono immediatamente trasmessi all' intendente del circondario, il quale pronunzia sui fatti richiami. L' intendente può aggiungere d' uffizio alla lista i nomi di coloro che sono stati a suo giudizio indebitamente omessi, e cancella quelli indebitamente inscritti, sentita prima la Giunta municipale.

Premesse tali operazioni, l' intendente procede alla definitiva decretazione della lista generale; ed il suo decreto è pubblicato prima che finisca il mese di settembre in ogni comune colla tabella delle rettificazioni.

Art. 62. Coloro che si credono fondati a contraddire alle decisioni dell' intendente, od a lagnarsi di denegata giustizia, possono promuovere la loro azione dinanzi alla Corte d' appello entro dieci giorni dalla pubblicazione di cui nell' articolo precedente, qualunque sia la distanza.

La loro domanda dee essere notificata all' intendente sotto pena di nullità: la causa è decisa sommariamente in via d' urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di causidico; e sulla relazione che n' è fatta in udienza pubblica da uno dei consiglieri della Corte, sentita la parte od il suo difensore, e sentito pure il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. 63. In ogni Comune vi è una Commissione composta del sindaco, o di chi ne fa le veci, che ne ha la presidenza, e di due consiglieri, oltre a due altri consiglieri incaricati di supplire ai primi.

I consiglieri così ordinarj come supplenti sono eletti in ogni anno dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta di voti.

Art. 64. La Commissione formata, come nell' articolo precedente, nella seconda metà di ottobre di ciascun anno, elegge fra gl' inscritti nella lista mentovata negli articoli 57, 58, 59, 60 e 61 un individuo per ogni 400 abitanti.

Se il comune ha meno di 400 abitanti, la Commissione elegge tuttavia un individuo.

Il numero degli abitanti d'ogni comune si desume dall' ultimo censimento officiale.

Art. 65. I nomi degli individui designati dalle Commissioni comunali sono immediatamente trasmessi al governatore della provincia, il quale per ogni circolo delle assisie forma una lista generale per ordine alfabetico di tutti i giurati eletti in cadaun circolo.

Art. 66. In ciascuna provincia vi è una Commissione composta del presidente del Consiglio provinciale, di due consiglieri del medesimo, come membri ordinarj, e di altri due come supplenti, eletti gli uni e gli altri dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta di voti.

Prima che scada il mese di novembre di ciascun anno, la Commissione così composta esamina la lista generale dei giurati di ciascun circolo, la riduce di un quarto del numero degli inscritti, e così ridotta la trasmette al governatore della provincia.

Il governatore, previo il parere del Consiglio di governo, la riduce di un altro quarto.

Art. 67. Le liste così ridotte sono dal governatore trasmesse ai presidenti dei tribunali delle città capoluogo di circolo, nelle quali debbono tenersi ordinariamente le assisie, non che ai presidenti degli altri tribunali compresi nello stesso circolo della Corte di assisie.

Art. 68. Se la lista generale di ciascun circolo non comprende più di 200 individui, saranno questi destinati tutti a prestar il loro servizio come giurati presso la Corte d' assisie nell' anno seguente.

Art. 69. Se la detta lista contiene più di 200 individui, il presidente del tribunale del capoluogo, in una delle pubbliche udienze della prima metà del mese di dicembre, fa porre nell' urna tutti i nomi inscritti sulla lista, e procede all' estrazione a sorte dei giurati che debbono prestare il loro servizio nell'anno seguente.

Pei circoli di Torino, Milano e Genova la lista annuale dei giurati da comporsi nel modo anzidetto è di 400, e per gli altri circoli di 200 individui.

La lista annuale dei giurati sta sempre affissa nel vestibolo della sala d' udienza del tribunale di circondario.

Art. 70 Oltre la lista dei giurati ordinarj, di cui negli articoli antecedenti, ne sarà fatta un'altra di giurati supplenti per ciascun circolo delle assisie.

A tale effetto le Commissioni dei comuni, nei quali debbono le assisie tenersi, oltre quella di cui nell' art. 64, formeranno una seconda lista di giurati, scegliendoli fra coloro che sono inscritti nella lista permanente, ed hanno il loro reale domicilio nella città in cui sono convocate le assisie.

Le Commissioni comunali di Torino, Milano e Genova sceglieranno per ciascuna città centosessanta individui; le Commissioni delle altre città ne sceglieranno ottanta.

Le Commissioni provinciali ed i governatori delle province ridurranno alla metà il numero dei giurati supplenti in tal modo scelti dalle Commissioni comunali, giusta le norme stabilite nell'art. 66; cosicchè la lista dei predetti giurati supplenti sarà di ottanta per Torino, Milano e Genova, e di quaranta per le altre città capoluogo di circolo per le assisie.

Art. 71. Occorrendone il bisogno nel corso dell' anno, le Commissioni comunali e provinciali devono, a richiesta del presidente del tribunale, completare o ricomporre con nuove scelte la lista dei giurati supplenti.

Art. 72. Qualora le Commissioni comunali e provinciali trascurassero di procedere nei tempi prefissi alle operazioni loro

commesse dagli articoli 64, 66, 70, saranno queste eseguite per cura dell' intendente o del governatore.

Art. 73. Dieci giorni prima dell' apertura delle assisie il presidente del tribunale di circondario della città capoluogo del circolo, in una delle udienze pubbliche del tribunale, estrae trenta nomi dalla lista annuale dei giurati ordinarj; e le persone i cui nomi sono così estratti debbono prestare il servizio per le cause da spedirsi nella Sessione.

Estrae quindi dieci nomi dalla nota dei giurati supplenti, e questi sono tenuti a prestare il loro servizio per tutta la Sessione pel caso di mancanza o d' impedimento dei giurati ordinarj.

Il segretario stende verbale dell' estrazione, il quale sarà sottoscritto dal presidente, dai due giudici che vi assistettero e dal segretario stesso, sotto pena di nullità.

Art. 74. Quando in uno stesso circolo sono stabilite due o più Corti di assisie, si fanno nel modo prescritto dall' articolo precedente tante estrazioni di giurati ordinarj e supplenti quante sono le Corti.

Art 75. I presidenti delle Corti d' assisie distribuiscono gli affari da spedirsi nel corso d' ogni Sessione, in guisa che i giurati estratti a sorte ed inscritti, giusta i due precedenti articoli, nella lista dei giurati di servizio, non debbano intervenire alle sedute della Corte d' assisie per un termine maggiore di 15 giorni.

Incominciato però col loro intervento un dibattimento non possono esserne dispensati, qualunque abbia ad esserne la durata.

Le estrazioni a sorte contemplate nei detti articoli 73 e 74 sono rinnovate secondo le esigenze del servizio.

Art. 76. Quando le assisie devono tenersi straordinariamente in qualche città che non sia capoluogo del circolo, il presidente del tribunale di circondario sedente in detta città, in una delle pubbliche udienze del tribunale, fa porre nell' urna i nomi dei giurati inscritti nella lista, ed estrae a sorte dall' urna 30 nomi, e gl' individui così indicati dalla sorte sono i giurati ordinarj della Sessione.

Estrae successivamente altri dieci nomi d' individui aventi un reale domicilio in detta città, e questi sono i giurati supplementarj.

Art. 77. Coloro che hanno prestato il loro servizio durante una Sessione della Corte d' assisie, o come giurati ordinarj, o come supplenti, non sono più chiamati alle Sessioni che si tengono nella rimanente parte dell'anno; ove ne facciano domanda prima del giorno dell' estrazione e la necessità del servizio lo comporti.

Sezione III. — *Della composizione definitiva del giurì.*

Art. 78. L' avviso del giorno in cui avranno principio le assisie è recato individualmente a ciascuno dei giurati estratti a sorte, come negli articoli 73, 74, 76, per cura del presidente del tribunale di circondario.

I giurati sì ordinarj che supplenti devono trovarsi presenti alla prima e ad ogni altra seduta della Corte d' assisie, a meno che ne siano dalla medesima dispensati.

Art. 79. Il presidente della Corte d' assisie 24 ore prima dell' udienza fa dare al Pubblico Ministero ed all' accusato comunicazione dell' intiera nota de' giurati ordinarj e supplenti estratti a sorte pel servizio della Sessione.

Art. 80. Se nel giorno stabilito per la trattazione di ciascun affare non vi sono trenta giurati ordinarj presenti, tal numero è completato coi giurati supplenti già estratti a sorte, a termini dell' alinea dell' art. 73 e dell' art. 76, secondo l' ordine della loro estrazione.

In mancanza di detti supplenti già designati, si fa dal presidente della Corte d' assisie l' estrazione di altri nomi dalla lista contemplata nell' art. 70, finchè il prescritto numero sia compiuto.

Per le assisie straordinarie, a cui accenna l' art. 76, i giurati mancanti sono anche suppliti mercè l' estrazione a sorte di altri giurati domiciliati nelle città ove siede la Corte.

Art. 81. Coloro che malgrado la notificazione loro fatta della stabilita udienza non si trovano presenti, o venendo estratti a sorte per comporre il numero prescritto dei giurati rifiutano di assumere l'incarico, sono puniti con una multa non minore di lire 300, estensibile a lire 1,000.

Tale penalità è loro applicata dalla Corte d'assisie prima di aprire il dibattimento.

Art. 82. I giurati che si assentano prima che sia terminato il dibattimento, o che per loro colpa rendono impossibile la deliberazione del giurì o la regolare sua dichiarazione, oltre alla multa prescritta dall'articolo precedente, sono condannati al rifacimento delle inutili spese cagionate all'erario pubblico, e ai danni ed interessi verso le parti.

Art. 83. Coloro che, essendo stati condannati per la loro mancanza all'udienza, giustificano fra giorni dieci successivi all'intimazione della sentenza l'impossibilità in cui sieno stati di obbedire al precetto, sono dalla Corte esonerati dagli effetti della condanna.

Se, prima che siasi portata instanza per questa esonerazione, la Sessione della Corte d'assisie è stata chiusa, l'instanza medesima è recata dinanzi alla Corte d'appello e da essa giudicata sulla semplice lettura del ricorso e dei relativi documenti. In ambi i casi sarà sentito prima il Pubblico Ministero.

Art. 84. Nella stabilita udienza, avutasi, previo appello nominale, la presenza di 30 giurati ordinarj o supplenti, il presidente pone nell'urna i loro nomi.

Art. 85. Il presidente fa poscia ritirare gli stessi giurati nella stanza per essi destinata; indi, a porte chiuse ed in presenza del Pubblico Ministero e dell'accusato, assistito dal proprio difensore, procede all'estrazione a sorte dei 14 giurati necessarj pel giudizio.

Art. 86. Il Pubblico Ministero e gli accusati possono ricusarli, senza addurre motivi, sino a che rimangono nell'urna tanti nomi

che, uniti a quelli estratti e non ricusati, raggiungano il numero di quattordici.

Il Pubblico Ministero dee dichiarare prima degli accusati se ricusa o non il giurato estratto.

Egli però non potrà mai ricusare oltre la metà del numero eccedente i quattordici.

La ricusazione deve essere fatta al momento dell'estrazione.

Art. 87. Se vi sono più accusati, essi possono accordarsi fra loro per esercitare in comune o separatamente il dritto di ricusazione, come nell'articolo precedente.

In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte regolerà fra essi l'ordine nel quale saranno ammessi a ricusare, ed in questo caso i giurati estratti e ricusati da uno nell'ordine suespresso s'intendono anche ricusati per gli altri sino a che sia esaurito il numero delle ricusazioni permesse.

Se l'accordo tra più accusati riguardasse una parte soltanto delle ricusazioni medesime, le altre sino al numero stabilito potranno da ciascuno di essi farsi nell'ordine che verrà fissato dalla sorte.

Art. 88. I due ultimi giurati estratti a sorte sono i supplementarj pel dibattimento che sta per aprirsi.

TITOLO NONO

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 225. Per le assisie da tenersi dopo l'attuazione della presente legge, e prima che sia formata la lista permanente indicata dall'art. 67, e siasi proceduto alle conseguenti operazioni, la deputazione provinciale contemplata nell'art. 66 formerà una lista provvisoria di giurati, e ne farà la scelta fra tutti gli elettori politici del circolo.

Il numero dei giurati sarà proporzionato alla popolazione del circolo, a tenore dell'art. 69 della presente legge.

Art. 226. La stessa deputazione provinciale formerà pure provvisoriamente la lista dei giurati supplenti a tenore dell' art. 70.

Art. 227. Le liste provvisorie contemplate nei due precedenti articoli saranno rimesse ai presidenti dei tribunali a termini degli art. 67 e 70, e serviranno di base alle operazioni contemplate dall' art. 73 e seguenti della presente legge.

Art. 228. Le spese necessarie pel primo stabilimento delle Corti d' assisie e dei tribunali di circondario, non che quelle dei mobili e dell' annua pigione dei locali, sono a carico dei comuni, nei quali le une e gli altri hanno la rispettiva loro sede.

Art. 231. I consiglieri d' appello, i procuratori generali e loro sostituiti, deputati ad intervenire alle assisie fuori della città capoluogo in cui siede la Corte d' appello, hanno dritto ad una indennità di lire dieci al giorno, oltre le spese di trasferta.

I giurati che si trasferiscono a più di due chilometri e mezzo dalla loro residenza possono domandare un' indennità di quattro lire al giorno oltre le spese di trasferta.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La legge organica sul reclutamento del 20 Marzo 1854, colle modificazioni delle Leggi successive 12 Giugno e 13 Luglio 1857, sarà resa esecutoria per le leve avvenire nelle nuove Province dello Stato.

Art. 2. Il Governo del Re provvederà con Decreti Reali alla promulgazione ed esecuzione degli articoli di Leggi, ai quali si riferiscono quelle sul reclutamento, colle modificazioni volute dalla vigente legislazione, e determinerà, secondo la diversità delle Province e delle Leggi amministrative in esse vigenti, i distretti ed i funzionarj corrispondenti a quelli indicati nelle predette Leggi.

Art. 3. Parimente con Regio Decreto sarà determinato il numero, gli stipendj e le indennità dei Commissarj di leva occorrenti al reclutamento nelle Province dell'Emilia e della Lombardia.

Il Governo del Re sottoporrà alla sanzione del Parlamento,

in un col bilancio passivo del 1861 pel Ministero dell' Interno, la pianta graduale numerica, gli stipendj e le indennità pei Commissarj di leva per tutto lo Stato.

Art. 4. Le Leggi, Decreti e Regolamenti intorno al reclutamento militare che trovansi in vigore nelle Province di Lombardia, negli ex-Ducati di Parma, Modena e nella Toscana, rimangono aboliti appena siano ultimate le operazioni di leva attualmente in corso.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato in Torino addì 30 Giugno 1860.

VITTORIO EMANUELE.

M. Fanti.

VITTORIO EMANUELE II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato:
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

L' Esercito si recluta con uomini chiamati a far parte della Leva militare, o che si arruolano volontariamente.

Alla Leva ed agli arruolamenti volontari si procede secondo le disposizioni di questa Legge.

Un Regolamento approvato con Decreto Reale stabilirà le norme da seguirsi nell' esecuzione.

Qualunque Legge o Regolamento anteriore sul reclutamento dell' Esercito è abrogato.

Art. 2.

Sono esclusi dal servizio militare, e non possono per alcun titolo far parte dell' Esercito:

I condannati ai lavori forzati.

I condannati alla pena della reclusione o della relegazione come colpevoli di reati definiti nel libro secondo del Codice penale al titolo 2.°, al titolo 3.°, capo 1.°, sezione 8.ª, e capo 2.°, sezione 1.ª; al titolo 4.°; al titolo 7.°, art. 435, 438 e 439; al titolo 8., art. 441, 442, 443 e 444; al titolo 9.° art. 530 e 531; al titolo 10.°, capo 2.°.

I condannati dai Tribunali esteri a pene corrispondenti e per gli stessi reati puonno egualmente essere esclusi da far parte dell' Esercito per decisione del Ministro di Guerra.

I condannati in contumacia non sono compresi nell' esclusione.

Art. 3.

Non sono ammessi a far parte dell' Esercito gli esecutori di giustizia, nè i loro aiutanti, nè i figli di alcuno esecutore di giustizia o di lui aiutante.

TITOLO SECONDO

DELLA LEVA.

CAPO I.

*Delle persone soggette alla Leva
e delle operazioni per cui è mandata ad effetto.*

Sezione I.

*Dell' obbligo di concorrere alla Leva
e del modo con cui è determinato e ripartito il contingente
di ciascuna Classe.*

Art. 4.

Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva.

Ciascuno fa parte della Classe di Leva nell' anno in cui nacque, epperciò ciascuna Classe comprende tutti i maschi nati dal primo all' ultimo giorno di uno stesso anno.

Nei tempi normali concorrono alla Leva nell' anno in cui compiono il vigesimo primo dell' età loro.

Possono esservi chiamati anche prima quando ne lo esigano contingenze straordinarie.

Art. 5.

I cittadini dell' Isola di Capraja sono soggetti soltanto alla Leva di mare.

Art. 6.

Nessuno degli individui contemplati nel precedente art. 4. può essere ammesso a pubblico uffizio, se non prova di aver sodisfatto all' obbligo della Leva, ovvero non fa risultare di avere chiesta l' iscrizione sulla lista di Leva, qualora la Classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata.

Art. 7.

Il cittadino soggetto alla Leva non può conseguire passaporto per l' estero, se non ne ottiene l' autorizzazione sotto le cautele determinate dal Regolamento mentovato nell' art. 1.

Art. 8.

Il Contingente d'uomini che ciascuna Leva debbe somministrare per mantenere a numero l'Esercito ed il Corpo Real Navi è per ciascun anno determinato con Legge.

Art. 9.

Il ripartimento fra le Provincie del Contingente determinato dalla Legge è fatto per Decreto Reale in proporzione del numero degli inscritti sulle liste di estrazione della Classe chiamata.

Art. 10.

Il Contingente assegnato a ciascuna Provincia è dall' Intendente ripartito fra i Mandamenti di cui essa si compone in proporzione del numero degli inscritti sulle liste di estrazione d' ogni Mandamento. Le Città che comprendono più Mandamenti nel loro territorio sono considerate per la Leva come costituenti un solo Mandamento.

Art. 11.

L' estrazione a sorte determina l' ordine numerico da seguirsi nella destinazione degl' individui al servizio militare.

Sezione II.

Delle persone incaricate delle operazioni della Leva.

Art. 12.

Il Ministro della Guerra provvede e sopraintende a tutte le operazioni della Leva militare.

La direzione di queste operazioni è, nelle Province, affidata agli Intendenti.

Art. 13.

Le operazioni di Leva e le decisioni che non siano di competenza dei Tribunali civili, in conformità del seguente art. 14, sono attribuite in ciascuna Provincia ad un Consiglio di Leva.

Art. 14.

Spetta ai Tribunali civili:

1.° Conoscere delle contravvenzioni alla presente Legge, per cui si possa far luogo ad applicazione di pena.

2.° Definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio od età.

3.° Pronunziare su contesi diritti civili o di figliazione.

Art. 15.

In ogni Provincia un Commissario di Leva sarà incaricato di eseguire sotto la direzione dell' Intendente le varie incumbenze relative alla Leva.

Il Commissario di Leva è nominato dal Re, sulla proposta del Ministro dell'Interno, previo concerto col Ministro della Guerra.

Art. 16.

Il consiglio di Leva è presieduto dall' Intendente della Provincia o dal Funzionario a cui spetta di farne le veci in caso di

impedimento, ed è composto di due Consiglieri provinciali designati preventivamente dallo stesso Consiglio provinciale, e di due Uffiziali dell'Esercito, Superiori o Capitani delegati dal Ministro della Guerra.

Il Consiglio provinciale dovrà nell' atto di nomina dei detti due Consiglieri designare due supplenti.

Assistono alle sedute del Consiglio con voce consultiva il Commissario di Leva ed un Uffiziale dei Carabinieri Reali.

Il Consiglio di Leva è inoltre assistito da un Chirurgo, e se occorre, anche da un Medico.

Art. 17.

Il Consiglio di Leva decide a maggioranza di voti.

L' intervento di tre votanti basta a rendere legali le decisioni.

Qualora si trovino presenti quattro votanti compreso il Presidente, si astiene dal votare ed ha soltanto voce consultiva il più giovane dei Consiglieri, od il meno anziano degli Uffiziali presenti.

Art. 18.

I ricorsi contro le decisioni dei Consigli di Leva devono porgersi al Ministro della Guerra nei quindici giorni successivi alla decisione del Consiglio, servate le prescrizioni del Regolamento di cui all' art 1.

Il Ministro, sentito il parere d' una Commissione composta di un Uffiziale Generale e di due Uffiziali Superiori, e due Consiglieri di Stato, potrà annullare le dette decisioni.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di Leva.

Sezione III.

Della formazione delle liste di Leva.

Art. 19.

Il primo di Gennaio di ciascun anno i Sindaci sono in obbligo di far conoscere con espressa notificazione ai giovani che nell'anno incominciante compiono il diciannovesimo della loro età, il dovere di farsi inscrivere sulla lista di Leva del Comune in cui hanno legale domicilio, ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che loro è imposto di curarne l'inscrizione.

Art. 20.

Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

1.° I giovani, il cui padre o tutore abbia domicilio nel Comune, non ostante che essi giovani dimorino altrove, siano assentati in un Corpo di Truppa, assenti, espatriati, emancipati, detenuti, o figli di un'espatriato, o di un militare in attività di servizio o prigioniero di guerra, il cui ultimo domicilio fosse nel Comune.

2.° I giovani ammogliati, il cui padre, od in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio nel Comune se da essi non si giustifichi di avere legale domicilio in altro Comune.

3.° I giovani ammogliati domiciliati nel Comune, sebbene il loro padre o loro madre abbia altrove domicilio.

4.° I giovani nati e domiciliati nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore.

5.° I giovani residenti nel Comune, che, non risultando compresi in alcuno dei casi preavvertiti, non giustifichino la loro inscrizione in altro Comune.

6.° I giovani nati in un Comune dello Stato, i quali non provino di appartenere ad altro Stato.

7.° I giovani esteri di origine, naturalizzati e domiciliati nel Comune.

8.° Gli esposti dimoranti nel Comune, ed i ricoverati negli ospizj che vi sono stabiliti.

Sarà considerato come domicilio legale dell' individuo nato e dimorante all' estero e cadente nella Leva, il Comune ov' esso e la sua famiglia furono ultimamente domiciliati nello Stato.

Art. 21.

I giovani domiciliati nel Comune, l'epoca della cui nascita non possa accertarsi con documenti autentici, e sieno riputati per opinione pubblica di età che li renda soggetti a far parte della Leva, devono egualmente essere inscritti sulle liste; così pure vi sono inscritti i giovani che per età presunta si presentano spontanei all' inscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre, o dal tutore.

Art. 22.

La lista di Leva è compilata per cura del Sindaco entro lo stesso mese di Gennaio sulle dichiarazioni di cui nell' art. 19, e sulle indagini da farsi nei registri dello stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni.

Il primo del successivo mese di Febbraio, e per quindici giorni consecutivi, è per cura del Sindaco pubblicato l'elenco dei giovani inscritti su detta lista.

Art. 23.

Nel corso dello stesso mese di Febbraio il Sindaco dee registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni, od i richiami che gli vengano fatti per omissioni, per false indicazioni, o per errori quali che siano.

Art. 24.

Il Consiglio delegato esamina la lista di Leva, ed occorrendo la rettifica a riguardo dei giovani che in qualsiasi modo risultino omessi o inscritti indebitamente; e tenendo conto delle osservazioni, dichiarazioni e richiami, di cui nel precedente art. 23, fa seguire le modificazioni, le aggiunte e le cancellazioni che siano necessarie.

Art. 25.

Compiuta la verificazione, la lista è firmata dal Sindaco e dai Consiglieri che ne fecero l' esame, e trasmessa per copia autentica all' Intendente della Provincia nei dieci giorni immediatamente successivi.

Art. 26.

Gl' inscritti menzionati nell' art. 21 sono cancellati dalla lista di Leva, se prima della verificazione definitiva facciano prova di età minore della presunta.

Art. 27.

Il Sindaco inscrive ulteriormente sulla lista di Leva i giovani della Classe chiamata che si presentino spontanei, o vengano scoperti o denunciati omessi, tiene conto delle mutazioni che succedono intorno alla situazione degli inscritti, e prende nota delle variazioni a cui possa andar soggetta la lista dal momento della sua trasmissione all' Intendente sino a quello della verificazione definitiva.

Art. 28.

Sulla lista di Leva della prima classe a chiamarsi sono da aggiungere:

1.° Gli omessi inquisiti d' essersi sottratti all' inscrizione, ed assolti dai Tribunali ordinarj.

2.° Gli omessi in Leve anteriori, di cui all' art. 35, e quegli altri che siansi presentati spontanei per essere inscritti prima o dopo che siasi scoperta la loro ammissione.

3.° Gl' inscritti della Leva precedente, di cui all' art. 43.

Art. 29.

Si debbono aggiungere egualmente e porre in capo di lista gli inscritti di Leva anteriori, che a ragione di età o del loro numero d' estrazione avrebbero dovuto far parte del Contingente, e si trovano in una delle condizioni infra specificate:

1.° Dichiarati temporariamente esenti nei casi espressi nell' art. 94.

2.° Cancellati, dispensati o riformati in Leve anteriori, e riconosciuti in seguito nel caso preveduto dall' art. 62.

3.° Sospesi alla partenza per infermità od altri motivi.

4.° Dichiarati rivedibili dal Consiglio di Leva od in visita all' estero.

5.° Inscritti di Leve anteriori che risultino in una delle condizioni previste dagli art. 60, 63, 79, 100.

6.° Omessi di Leve anteriori, che a tenore dell' art. 168 sono considerati rei d' essersi sottratti alla Leva, non che gli omessi colpevoli del reato definito all' art. 169.

Sezione IV.

Della chiamata alla Leva
e della convocazione del Consiglio in seduta preparatoria.

Art. 30.

L' Intendente provvede affinchè il Consiglio di Leva si riunisca in seduta preparatoria.

Per determinare i giorni in cui debbono aver luogo sia

le operazioni di estrazione, sia quelle di esame definitivo degli inscritti, e sia la riunione del Contingente per l' assento;

E per fare quelle altre disposizioni preparatorie che meglio possano accelerare il compimento di tutte le operazioni della Leva.

Art. 31.

Per cura del Sindaco è nello stesso tempo pubblicato l'elenco nominativo degl' inscritti chiamati alla Leva.

Art. 32.

L' Intendente fa pubblicare in tutti i Comuni della Provincia l'ordine della Leva ed il manifesto col quale sono indicati il luogo, il giorno e l' ora in cui si eseguiranno le singole operazioni di Leva.

Sezione V.

Della verificazione definitiva delle liste, della estrazione, e del primo esame degl' inscritti.

Art. 33.

Il Commissario di Leva procede nel Capo-luogo del Mandamento, nel luogo, nel giorno e nell' ora stabiliti dal manifesto, di cui all' art. 32, ed in pubblica adunanza, alla verificazione delle liste di Leva ed all' estrazione.

Un Uffiziale, od in mancanza, un Maresciallo d' alloggio dei Carabinieri Reali assiste il Commissario di Leva in queste operazioni, alle quali debbono pure convenire i Sindaci del Mandamento coi respettivi Segretarj di Comunità, gl' inscritti od i loro rappresentanti.

Art. 34.

Il Commissario di Leva aggiunge sulle liste di ogni Comune le inscrizioni che i Sindaci hanno ulteriormente effettuate, e cancella quelle che si riconoscono insussistenti.

Cancella inoltre gl' inscritti marittimi che all' epoca della chiamata della Leva risultano:

1.° Addetti alla navigazione, e dall' età di sedici anni contare diciotto mesi di navigazione effettiva sopra bastimenti di bandiera nazionale.

2.° Addetti alle arti di carpentiere e di calafato, e dall' età pure di sedici anni aver lavorato per diciotto mesi negli arsenali, porti o cantieri dello Stato, sì militari che mercantili.

Art. 35.

Fa quindi leggere ad alta voce le liste così rettificate, ed invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se a loro avviso sia occorsa alcuna omissione; e sulle osservazioni dei Sindaci e degli inscritti od aventi causa statuisce a tenore della presente Legge.

Le liste così verificate sono tosto sottoscritte dal Commissario di Leva e dai Sindaci, e per tal modo chiuse definitivamente, rimandando alla prima ventura Leva coloro che posteriormente fossero riconosciuti omessi.

Art. 36.

Il Commissario di Leva compila quindi la lista d' estrazione del Mandamento, e vi appone una numerazione progressiva.

Art. 37.

I primi numeri sono attribuiti di diritto ai capi di lista di cui all'art. 29, nell' ordine stabilito dall' art. 44, e sono perciò esclusi dall' estrazione.

Art. 38.

Tutti gli altri numeri sono devoluti ai rimanenti inscritti sulle liste di Leva, e sono espressi in cifra sopra schede uniformi, le quali sono riposte in un' urna dal Commissario di Leva in vista dell' adunanza, con dichiarazione ad alta voce del numero totale di esse.

Art. 39.

Nei Mandamenti composti di più Comuni la sorte decide dell' ordine in cui sono chiamati all' estrazione.

Gli inscritti di ciascun Comune estraggono personalmente il loro numero, ed in loro mancanza, l' estrazione è fatta dal padre, o dal Sindaco.

Art. 40.

Il numero estratto è pronunciato a chiara voce, e scritto in tutte lettere sulla lista di Leva a lato del nome dell' inscritto estraente.

Il prenome, ed il nome di lui è scritto sulla lista d'estrazione di contro al numero toccatogli in sorte.

Art. 41.

Durante l' estrazione il Commissario di Leva si accerta della identità degli estraenti.

Occorrendo equivoco nell' estrazione per identità di prenome e nome, o per altro motivo, il numero estratto appartiene al giovane che fu chiamato, non a quello che lo estrasse.

Art. 42.

L' operazione dell' estrazione deve compiersi in una sola seduta. Tuttavia nei Mandamenti in cui per un considerevole numero d' inscritti si rendesse impossibile il compiere in una sola seduta l' operazione, se ne potranno impiegare altre consecutive,

purchè al termine di ciascuna di esse l' urna sia chiusa e suggellata in presenza dell' adunanza, facendone risultare nel relativo atto verbale.

Art. 43.

Nel caso che il numero delle schede rinchiuse nell' urna risulti minore di quello degli inscritti, i giovani eccedenti sono rimandati alla prima ventura Leva.

E per contro se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell' urna si hanno per nulle.

Terminata l' estrazione, non può questa, per qualunque motivo, essere ripetuta, e ciascun inscritto riterrà il numero assegnatogli dalla sorte.

Art. 44.

Coloro che si trovano in capo di lista, come designati in Leve anteriori, sono posti nell' ordine della loro Classe.

Art. 45.

Il Commissario di Leva legge per intiero a chiara voce la lista d'estrazione.

Art. 46.

Terminata l' estrazione, il Commissario di Leva procede immediatamente ad un primo esame di tutti gl' inscritti che vi presero parte, come pure di quelli che, sebbene non abbiano partecipato all' estrazione, perchè collocati in capo di lista, sono tuttavia presenti all' operazione.

Gli inscritti vengono chiamati ad esame secondo l' ordine numerico dell' estrazione, e sono invitati a dichiarare sia personalmente, o sia per mezzo di chi fu ammesso a rappresentarli, i diritti che credono di avere a riforma, esenzione o dispensa.

Questi diritti, e tutti i richiami ed eccezioni per parte dei

Sindaci, degli inscritti e dei loro rappresentanti, sono menzionati nella lista d' estrazione.

Art. 47.

Il Commissario di Leva dichiara inabili al servizio militare i giovani affetti da deformità, che possano, senza che occorra il giudizio di persone dell' arte, dichiararsi evidentemente insanabili.

Tali deformità saranno descritte nell' elenco delle infermità che esimono dal servizio militare da compilarsi per l' esecuzione della presente Legge.

Nei casi dubbj, e qualunque volta occorra sospetto di frode, gl' inscritti sono rimandati alla decisione del Consiglio.

Art. 48.

I giovani chiedenti riforma per inabilità al servizio, ai quali non sia applicabile il disposto dal precedente art. 47, sono rimandati all' esame del Consiglio, annotando sulla lista d' estrazione gli allegati motivi di riforma.

Art. 49.

Sorgendo sospetto di malattie o deformità simulate o maliziosamente procurate, il Commissario di Leva ne fa risultare sulla lista di estrazione, affinchè il Consiglio vi provveda in conformità della Legge.

Art. 50.

Il Commissario di Leva dichiara inabili al servizio gl'inscritti di statura inferiore a quella prevista dall' art. 78, e rimanda gli inscritti della statura accennata nell' art. 81 al Consiglio di Leva, il quale pronunzierà il rinvio dei medesimi alla prima ventura Leva, qualora in ragione del loro numero dovessero far parte del Contingente.

Art. 51.

Le decisioni del Commissario di Leva alle quali ricusasse d' aderire l' Uffiziale dei Carabinieri Reali assistente all' operazione, ed il Sindaco del Comune a cui appartiene l'inscritto che fu oggetto della decisione, sono sospese sino a conferma del Consiglio di Leva.

Art. 52.

Immediatamente dopo l' esame degli inscritti di un Mandamento, il Commissario di Leva fa leggere ad alta voce la lista d' estrazione colle decisioni da lui prese in ordine a ciascun inscritto, e la sottoscrive unitamente ai Sindaci dello stesso Mandamento.

Art. 53.

Gl' inscritti sono quindi avvertiti del diritto che a tutti è dato di presentarsi al Consiglio, qualora abbiano riclami a proporre intorno alle seguite operazioni di Leva, e dell' obbligo di presentarsi che incombe sia a coloro che furono rimandati alla decisione del Consiglio medesimo, sia a tutti quegli altri che richiedono esenzione, dispensa o riforma.

Sezione VI.

Dell' esame definitivo e della designazione.

Art. 54.

Le Amministrazioni delle Città Capi-luogo di Provincia, provvedono apposito locale colle suppellettili ed accessorj relativi per la riunione dei Consigli di Leva.

Art. 55.

Le sedute dei Consigli di Leva sono pubbliche, e devono intervenirvi i Sindaci assistiti dai Segretarj comunali, nell' interesse dei loro amministrati, come pure tutti gli inscritti che nel primo esame ebbero ordine di presentarsi al Consiglio, ovvero intendono di far valere ragioni di riclamo o diritti ad esenzione, riforma o dispensa.

Soltanto per le domande di esenzione o di dispensa è in facoltà degli inscritti di farsi rappresentare.

Il Consiglio di Leva considera come presenti coloro che non intervengono o non si fanno rappresentare.

Art. 56.

All' aprirsi della prima seduta del Consiglio il Commissario di Leva presenta la lista di estrazione di ciascun Mandamento corredata delle opportune annotazioni e dei relativi documenti.

Al Consiglio spetta di rivedere, rendere definitive, modificare od annullare le decisioni del Commissario di Leva.

Art. 57.

Il Consiglio procede poscia all' esame individuale definitivo di tutti gli inscritti che ebbero l' ordine di presentarsi, o si presentano spontaneamente per esporre domande o reclami.

Art. 58.

Il Consiglio procede dapprima all' esame degli inscritti che domandano riforma, dispensa, od esenzione.

Pronuncia l' esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dall' art. 2.° e 3.°.

Nei casi di riforma procede all' esame personale degli inscritti in presenza del Sindaco per mezzo dei Medici e Chirurghi chiamati alla seduta.

I casi di dispensa e di esenzione sono giudicati sulla pro-

duzione di documenti autentici, ed in mancanza di documenti sopra l'esibizione di certificato rilasciato dal Sindaco sull'attestazione di tre padri di famiglia sottoscritti all'atto, domiciliati nello stesso Comune, e padri di figli che siano soggetti alla Leva nel Comune medesimo.

Nel caso che un inscritto sia legittimamente impedito a giustificare per tempo i suoi diritti all'esenzione o dispensa, il Consiglio gli concede dilazioni a presentarsi sino alle operazioni completive.

Art. 59.

Tutti gli altri inscritti sono designabili, e la loro designazione è fatta dal Consiglio secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista d'estrazione.

Art. 60.

Gl'inscritti designati che per qualsiasi legale motivo non possono imprendere il servizio militare prima del chiudimento della seduta definitiva, sono rimandati in capo di lista delle Leve susseguenti, sino a che negli anni successivi il Consiglio di Leva abbia deciso essersi da essi sodisfatto all'obbligo della Leva, ovvero essere trascorso il termine stabilito pel rinvio d'anno in anno alle venture Leve.

Art. 61.

Sono senza più designati i giovani sottrattisi all'inscrizione, scontata nei casi preveduti dall'art. 169 la pena loro imposta, come pure i colpevoli dei reati definiti negli art. 172, 173.

Art. 62.

Gli inscritti che siano cancellati dalle liste di Leva, riformati o esentati definitivamente o dispensati, non vanno più soggetti a designazione, se non è che venga posteriormente a risultare essersi le cancellazioni, le riforme, esenzioni o dispense

ottenute con falsi documenti, o infedeli, o per corruzione, o per il reato definito all' art. 173.

Art. 63.

Allora quando inscritti designati per far parte del Contingente, nei dieci giorni posteriori alla designazione, porgano richiami ai Magistrati ordinarj sulla legalità di loro designazione, per motivi di cittadinanza, di domicilio, di età, di dritti civili o di figliazione, si sospenderà ogni decisione a loro riguardo sino all' emanazione del giudizio.

Qualora la sentenza venga protratta oltre il termine assegnato per le operazioni completive della Leva in corso, i riclami sono suppliti con ulteriori designazioni, ed occorrendo, mandati inscrivere in capo lista della prima ventura Leva in dipendenza del profferto giudizio.

Art. 64.

Le questioni di cui nell' articolo precedente sono giudicate sommariamente in via d' urgenza, dal Tribunale della Provincia in cui siede il Consiglio di Leva, in contraddittorio dell' Intendente della Provincia, salvo rispettivamente l' appello, e salvo pure il ricorso in cassazione della sentenza pronunciata in grado d' appello. L' Intendente è rappresentato da un Procuratore da esso nominato per decreto, il quale terrà luogo di mandato.

Art. 65.

I renitenti assentati dopo il discarico finale dell' ultima Leva precedente computano sul Contingente della Leva in corso.

Art. 66.

Il Consiglio di Leva, compito l'esame degli inscritti, compila per ogni Mandamento la lista dei designati a formare il Contingente.

Art. 67.

La lista di designazione compilata a termini del precedente articolo 66 è dal Consiglio presa ad esame in altra seduta, nella quale egli statuisce definitivamente sopra l'idoneità di ogni designato pel Contingente, non che in ordine a quelli da cui vengano allegate infermità ostanti al loro immediato assento.

Egli rimpiazza con nuove designazioni i presunti renitenti e gli inscritti che furono rimandati come rivedibili per le operazioni completive, ed alla prima ventura Leva.

Ammette gli scambj di numero e le surrogazioni, e pronuncia la liberazione in conformità della Legge.

Art. 68.

Gl' inscritti designati, riconosciuti idonei, coloro che fecero scambio di numero ed i surrogati, sono sottoposti all' assento dopo questa seduta.

Art. 69.

Il superiore in grado, ed a parità di grado il più anziano fra gli Ufficiali membri del Consiglio, forma l' elenco del Contingente della Provincia diviso in due categorie nelle proporzioni stabilite da apposito Decreto Reale.

La prima comprende gli inscritti destinati a raggiungere le bandiere, e la seconda quelli che, muniti di congedo illimitato, debbono rimanere alle case loro a disposizione del Governo.

Art. 70.

Gl' inscritti di cui agli articoli 172, 173, gli assoldati anziani e gli assoldati, i surrogati ordinarj ed i designati per scambio di numero, sono descritti in tale ordine nella prima categoria del Contingente mandamentale.

Gli inscritti ed i surrogati di fratello compiono la medesima

categoria nell' ordine secondo il quale si trovano posti sulla lista d' estrazione.

Art. 71.

Tutti i rimanenti inscritti designati pel Contingente sono descritti nella seconda categoria nell' ordine medesimo della lista d'estrazione.

I capi lista però, di cui all' art. 29, numeri 1, 3, 4, 5, sono descritti nella prima, o nella seconda categoria, secondo il numero loro toccato in sorte nell' estrazione cui presero parte.

Art. 72.

Il Consiglio di Leva si riunisce in sedute suppletive sempre quando sia necessario per compiere alle incumbenze che gli sono affidate secondo il disposto dai precedenti articoli di questa sezione.

Art. 73.

Tutti i giovani componenti la prima categoria saranno chiamati al Capo-luogo della Provincia nel giorno che verrà indicato dal Ministro della Guerra per essere diretti a destinazione.

Quelli che, senza legittimo impedimento, non si presentano alla riunione del Contingente, sono dichiarati disertori.

Sezione VII.

Delle operazioni completive.

Art. 74.

Il Consiglio di Leva compie tutte le operazioni che fossero state protratte; e fornito che abbia l' intero Contingente, chiude la lista dei designati; e compila l'elenco degli inscritti rimandati alla prima ventura Leva.

Art. 75.

Sulla proposta dei Presidenti dei Consigli, il Ministro della Guerra provvede per la cancellazione dai ruoli e l'annullazione dell' assento di coloro che risultino in eccedenza dello stabilito Contingente, siano essi inscritti, o siano designati per iscambio di numero, o come surrogati.

Art. 76.

Qualora in qualche Provincia non sia potuto compiere nel tempo prefisso a tutte le operazioni della Leva, l' Intendente ne riferisce al Ministro della Guerra per ottenere una proroga.

Art. 77.

Terminate tutte le operazioni di Leva, ed avuta l' autorizzazione del Ministro della Guerra, gl' Intendenti fanno pubblicare la dichiarazione di discarico finale, dopo la quale i rimanenti designabili sulle liste d' estrazione rimangono sciolti da ogni ulteriore obbligazione, ancorchè la Provincia non abbia potuto somministrare l' intiero Contingente che le fu assegnato secondo l' articolo 9, a meno che per Legge speciale sia prescritta una Leva straordinaria.

CAPO II.

Dei motivi per cui si fa luogo a riforma, esenzione o dispensa.

Sezione I.

Delle riforme.

Art. 78.

Sono riformati gl' inscritti che per infermità, o per fisici od intellettuali difetti risultino inabili al servizio militare, oppure siano di statura minore di un metro e cinquanta quattro centimetri.

Art. 79.

Gli inscritti designati che risultano di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili col tempo, sono rimandati all' ultima seduta del Consiglio, e se in questa si riconoscono persistenti gli stessi motivi, sono rimandati alla prima ventura Leva, alla quale epoca risultando tuttavia inabili, sono definitivamente riformati.

Art. 80.

Ad accertare la sussistenza o l' incurabilità di una malattia, è in facoltà del Consiglio di mandare l' inscritto ad un ospedale militare.

Art. 81.

Gli inscritti da cui si abbia o si superi la statura di un metro e cinquanta quattro centimetri, ma non siasi raggiunta quella

di un metro e centimetri cinquanta sei, sono rimandati alla prima ventura Leva; e non avendola neppure a quell' epoca raggiunta, debbono essere riformati dal Consiglio.

Art. 82.

Gli inscritti residenti all' estero ed alla distanza di oltre seicento chilometri dal Capo-luogo della Provincia a cui appartengono, facendone domanda all' Intendente tra l' epoca della chiamata alla Leva e quella fissata per la prima seduta ordinaria del Consiglio, puonno essere autorizzati dal Ministro della Guerra a far valere i loro dritti a riforma innanzi alla Regia Legazione od ai Regii Consolati più vicini.

Art. 83.

Gli inscritti, di cui all'articolo precedente, qualora siano idonei e designati, devono presentarsi al Consiglio di Leva prima che proceda al chiudimento delle sue operazioni.

Quando siano dichiarati inabili sono rimandati alla prima ventura Leva, con obbligo di presentarsi all' esame del Consiglio.

Art. 84.

Le spese per le visite all' estero sono a carico delle famiglie che le hanno promosse.

Art. 85.

Il Consiglio di Leva rilascia ad ogni inscritto riformato la dichiarazione di riforma.

Sezione II.

Delle esenzioni.

Art. 86.

Va esente dal concorrere alla formazione del Contingente l'inscritto che al giorno stabilito pel suo assento si trovi in una delle seguenti condizioni:

1.° Unico figlio maschio di padre entrato nel cinquantesimo anno d' età;

2.° Unico figlio maschio, il cui padre vedovo, anche non quinquagenario, si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nelli N. 1, 2 e 3 dell' art. 93;

3.° Unico figlio, o figlio primogenito, od in mancanza di figli, nipote unico o primogenito di madre od avola tuttora vedova, ovvero di padre od avolo entrato nel settantesimo anno di età;

4.° Primogenito di orfani di padre e madre, ovvero il maggior nato di essi, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi nelle condizioni indicate al N. 2.

5.° Inscritto in una stessa lista di Leva con un fratello nato nello stesso anno, entrambi designati, quando il fratello abbia estratto un numero minore, e sia in condizione di prendere il servizio militare, salvochè all' uno fra costoro competa l' esenzione per altro titolo.

Le esenzioni, di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordata la esenzione.

Art. 87.

È parimente esente l' inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purchè quest' ultimo:

1.° Non risulti nelle condizioni definite nell' art. 112, e non

serva, nella qualità di affidato che abbia terminata la ferma di soldato anziano o di assoldato, di surrogato ordinario o di designato per scambio di numero, o di volontario nel caso previsto dall' art. 156.

2.° Non sia addetto al Corpo Reale equipaggi nella qualità di marinaio di rinforzo o di supplemento in tempo di pace.

3.° Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dell'assento ordinario, o per punizione in un Corpo disciplinare.

4.° Non sia assentato come renitente o per disposizione penale.

Art. 88.

È pure esente l' inscritto che abbia un fratello consanguineo:

1.° In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio.

2.° Morto mentre era sotto le armi e si trovava nelle condizioni di cui all' articolo precedente.

3.° Morto mentre era in congedo illimitato; nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio.

4.° Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

L' esenzione nei casi ora espressi non ha luogo se il fratello serviva nella qualità di assoldato anziano, o di assoldato, di surrogato ordinario, o di assentato per scambio di numero.

Art. 89.

Le esenzioni, di cui nei precedenti articoli 87 e 88, ponno essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti inscritti, quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benchè per altro titolo, a fratelli viventi.

Sono però considerate come esenzioni ottenute anche quelle che non siensi invocate da inscritti aventi diritto a profittarne, quand' anche riformati o dispensati, purchè siano tuttora vivi.

Art. 90.

Sono anche ammessi ad invocare il diritto di esenzione:

1.° I capi di lista rimandati alla prima ventura Leva pei motivi espressi negli articoli 79 e 81.

2.° Gli omessi e gli aggiunti, di cui all' art. 28, purchè il diritto ad esenzione loro competesse all' epoca della chiamata della loro classe.

Art. 91.

Non possono conseguire l' esenzione:

1.° Gli spurii e coloro a cui si applichi l' art 172 del Codice Penale.

2.° I figli naturali, quantunque legalmente riconosciuti, quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre.

Art 92.

I figli adottivi godono dei diritti all' esenzione solamente nella loro famiglia di origine.

Art. 93.

Nello stabilire il diritto di un inscritto all' esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

1.° I membri di essa che sono ciechi d' ambi gli occhi, sordo-muti, o cretini.

2.° Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non ponno reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo.

3.° Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo.

4.° Quelli che condannati ai lavori forzati siano ditenuti nel luogo di pena, e vi debbano ancora rimanere per anni dodici decorrendi dall' epoca in cui si stabilisce il diritto dell' inscritto all' esenzione.

La circostanza definita nel N. 3 non è presa in considerazione dal Consiglio, se fin dal primo esame di cui all'art. 46 non è esibito al Commissario di Leva un ordinato di notorietà del Consiglio delegato dal quale la medesima consti.

Art. 94.

Nello stabilimento del diritto all' esenzione sono temporariamente considerati come non esistenti in famiglia i dementi, i maniaci, e gli assenti dichiarati per sentenza definitiva a termini del Codice Civile; cessando questi motivi prima che l' iscritto abbia compiuto il trentesimo anno di sua età, cesserà l' effetto della conseguita esenzione.

Art. 95.

Il militare ascritto alla seconda categoria del contingente non procaccia al fratello il diritto di esenzione finchè rimane in tale categoria, ma egli stesso è provveduto di congedo assoluto tostochè il fratello sia assentato.

In questo caso il congedo da lui ottenuto equivale ad esenzione per l' applicazione dell' art. 87.

Art 96.

Il sott' Ufficiale, Caporale o soldato ascritto all' Esercito od al Corpo R. Navi, può in via di grazia, e in tempo di pace ottenere dal Re l' assoluto congedo quando per eventi sovraggiunti in famiglia posteriormente all' assento risulti:

1.° Figlio primogenito di vedova, purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di sedici anni.

2.° Unico figlio maschio di padre entrato nel sessantesimo anno di età.

3.° Unico figlio maschio di padre cieco d' ambi gli occhi.

4.° Unico figlio maschio, ed in mancanza di figli, unico nipote di madre od avola tuttora vedova.

5.° Primogenito d' orfani di padre e di madre minorenni ed indivisi.

Art. 97.

Non possono aspirare al favore concesso dall' articolo precedente i surrogati ordinarj, gli scambj di numero, gli assoldati, e gli assoldati anziani.

Sono esclusi dallo stesso favore i militari che risultino nelle circostanze definite dall' art. 128.

Sezione III.

Delle dispense.

Art. 98.

Sono dispensati dal concorrere alla formazione del contingente restrittivamente alla proporzione nel presente articolo determinata, gl' inscritti che siano:

1.° Alunni cattolici in carriera ecclesiastica richiamati anteriormente alla estrazione dai Vescovi di loro diocesi.

2.° Aspiranti al ministero di altro culto in Comunioni Religiose tollerate nello Stato, richiamati come nel precedente numero dai superiori della loro confessione.

Per la dispensa degli alunni contemplati nel N. 1, i Vescovi potranno richiamare un numero d' inscritti in proporzione d' un alunno sopra una popolazione di ventimila abitanti delle rispettive loro Diocesi.

Quando poi la popolazione della Diocesi o non ascenda a questo numero, o superandolo vi rimanga una frazione eccedente, basterà per richiamare l' alunno un numero anche minore d' abitanti, purchè questo oltrepassi li dieci mila.

Per la dispensa degli aspiranti contemplati nel n. 2 il numero verrà in ciascun anno determinato con Decreto Reale da emanare sulla proposta del Ministero dell' Interno, e dietro deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Gli inscritti indicati nei due numeri di quest' articolo, ed ammessi a dispensa, saranno numericamente collocati in deduzione del Contingente del rispettivo Mandamento, ognorachè pel loro numero di estrazione siano compresi tra i designati.

Art. 99.

Gli individui, di cui al precedente articolo 98, qualora designati non conseguiscano uno degli ordini maggiori, se alunni di cui al n.° 1, e la necessaria abilitazione all' esercizio del loro ministero, se aspiranti, di cui al n.° 2, gli uni e gli altri prima di aver compito l' età di 26 anni debbono assentarsi per la ferma determinata dall' articolo 159, senza però computare un' altra volta nel Contingente.

Fra un mese dal giorno in cui desistono dall' impresa carriera, essi debbono farne espressa dichiarazione al Sindaco del Comune cui per ragione di Leva appartengono, e trasmettere la stessa dichiarazione nel termine di altri quindici giorni all' Intendente della Provincia.

Non uniformandosi a tale precetto, sono considerati come sottrattisi alla Leva, e soggiacciono al disposto dell' art. 163, ed alle pene comminate dall' art. 169.

Art. 100.

Gli inscritti marittimi provvisorj designati, che, essendo per navigazione assenti dallo Stato in occasione della Leva a cui appartengono, non comprovino al Consiglio di Leva d' essere nelle condizioni volute dall' art. 34, sono dispensati provvisoriamente, e rimandati alla seduta per le operazioni completive, e quando sia necessario da una ad altra Leva sino a quella dell' anno in cui compiono il vigesimo quinto di loro età; dopo il

qual termine non comprovando il diritto alla dispensa, e non sottoponendosi all'assento, sono dichiarati renitenti.

Art. 101.

Sono considerati aver soddisfatto all'obbligo della Leva, e calcolati numericamente in deduzione del Contingente del rispettivo Mandamento, gl'inscritti designati a far parte del Contingente, i quali precedentemente alla Leva della loro classe siansi arruolati volontariamente nell'Esercito, o nell'Armata di Mare, o vi servano in virtù di R.° Decreto.

Spetta ai medesimi l'obbligo di compiere in ogni caso la ferma prescritta dalla Legge.

Art. 102.

Gli Allievi, non Uffiziali della Reale Accademia Militare e del Reale Collegio di Marina, gli abitanti della porzione della Borgata di S. Remy incaricati espressamente di prestar soccorso ed assistenza ai viandanti, se a ragione del loro numero d'estrazione debbono essere compresi nella prima categoria, sono provveduti di congedo illimitato, con obbligo di raggiungere le bandiere per compiere la loro ferma, qualora prima della scadenza della medesima cessino di trovarsi nella condizione per cui sono dispensati dalla partenza.

CAPO III.

Dei modi in cui gl' inscritti possono esonerarsi dal servizio.

SEZIONE I.

Degli scambj di numero.

Art. 103.

È ammesso lo scambio di numero fra due giovani inscritti sulla stessa lista di estrazione, purchè l' inscritto che assume il numero minore:

1.° Sia idoneo al servizio militare.

2.° Non sia ammogliato, nè vedovo con prole.

3.° Produca un' attestazione di buona condotta nella forma stabilita dall' articolo 137.

4.° Versi nella cassa del Tesoriere provinciale lire cento pel fondo di massa.

Ciascuno dei due inscritti corre la sorte del numero acquistato collo scambio, e cessa in entrambi ogni diritto che potessero avere alla esenzione od alla dispensa.

Art. 104.

Non sono ammessi allo scambio di numero gl' inscritti a cui fosse applicata alcuna delle disposizioni del titolo V.

Art. 105.

L' atto di scambio di numero deve seguire avanti l' Intendente della Provincia.

Art. 106.

Il disposto dell' articolo 140 è applicabile anche all' inscritto assentato per scambio di numero.

Art. 107.

Lo scambio di numero è dall' Intendente della Provincia dichiarato nullo, quando l' inscritto che acquistò il numero minore:

1.° Muoia prima dell' assento;

2.° Non si presenti all' assento;

3.° Sia colpevole di fraudolenta sostituzione a tenore dell' articolo 170;

4.° Sia giudicato inabile al Corpo, giusta il disposto del precedente articolo 106;

5.° Si trovi in alcuno dei casi di cui all' art. 2.°

Art. 108.

La dichiarazione di nullità dello scambio di numero ricolloca gli inscritti contraenti nella loro condizione primitiva, e rende ciascuno di essi soggetto ai doveri, cui era in obbligo di sodisfare prima del seguito scambio di numero.

Sezione II.

Della liberazione.

Art. 109.

I volontarj che abbiano soddisfatto all' obbligo della Leva, e che dopo sei mesi di prestato servizio riuniscano inoltre le condizioni espresse nell' articolo 150, possono essere affidati nell' atto del loro assento di essere ammessi a contrarre a tempo opportuno una ferma nella qualità di assoldati.

Art. 110.

I Sotto Uffiziali, Caporali e Soldati, a cui non manca più d' un anno per compiere la loro ferma, ponno essere affidati di proseguire il loro servizio nella qualità di assoldati anziani, *purchè :*

1.° Non oltrepassino l'età di anni trentacinque alla fine dell'attuale loro ferma, o l'età d'anni quaranta se Sott' Uffiziali o Carabinieri Reali;

2.° Siano di buona condotta;

3.° Risultino idonei per fisica disposizione ad imprendere ed ultimare una nuova ferma;

4.° Non siano ammogliati, nè vedovi con prole.

Art. 111.

I militari che hanno conseguito l'assoluto congedo per fin di ferma possono, nel termine di un anno dopo il congedo stesso, essere accettati per l'assoldamento di assoldati anziani, qualora non oltrepassino l'età di anni trenta, e riuniscano in loro le altre condizioni prescritte dall'articolo antecedente.

Art. 112.

Non sono ammessi all'affidamento i Capi-Sarti, i Capi-Calzolai, i Capi-sellai ed i vivandieri.

Art. 113.

Sono esclusi dall'affidamento coloro che servono non graduati nei Corpi disciplinari.

Art. 114.

Pari al numero degli affidati disponibili è quello degli inscritti designati che ponno essere ammessi alla liberazione.

La liberazione si ottiene mediante pagamento per parte dell'inscritto di una somma da darsi in premio a quello fra i detti affidati abilitato ad assumere il servizio che l'inscritto medesimo dovrebbe prestare.

L'inscritto così liberato è tuttavia numericamente computato nel Contingente del Mandamento a cui appartiene.

Art. 115.

La somma necessaria per ottenere la liberazione è fissata per Decreto Reale in occasione di ogni Leva, e deve versarsi dagl' inscritti nella cassa della Tesoreria provinciale.

Decadono dal benefizio della liberazione gl' inscritti che nel termine di 30 giorni, dopo l' ottenuta facoltà di liberarsi, non fanno risultare al Consiglio di Leva di aver effettuato il prescritto versamento.

Art. 116.

La ripartizione degli affidati è fatta ad ogni Leva in proporzione del Contingente ripartito, secondo l' ordine del numero di estrazione e le altre norme che verranno date col Regolamento di cui all' art. 1.

Art. 117.

In concorrenza di affidati per assoldamento di anziani e per assoldamento di volontarj, spetta ai primi la preferenza, e nella rispettiva categoria gli assoldamenti hanno luogo secondo la priorità dell' ottenuto affidamento.

Art. 118.

L' atto pel quale l' affidato assume l' obbligazione accennata negli art. 109, 110, debb' essere fatto innanzi al Consiglio d'Amministrazione del Corpo, ed essere da questo e dal richiedente sottoscritto.

Art. 119.

Gli assoldamenti dei volontarj hanno effetto, per la durata della ferma, soltanto dal giorno in cui abbia luogo l' assento in qualità di assoldato.

Gli assoldamenti d' anziani hanno effetto per la durata

della ferma dal giorno posteriore al termine della ferma in corso, e quando già fosse ultimata, dal giorno del seguito assoldamento.

Al momento di questo nuovo assento debbono concorrere a seconda dei casi le condizioni prescritte dall'art. 109 e dall'art. 110.

Art. 120.

Nel caso che gli assoldamenti predetti non abbiano effetto nell' anno a datare dal giorno dell' assunta obbligazione, l' affidato è in facoltà di rimanere ulteriormente in aspettazione ovvero di conseguire l' assoluto congedo.

Art. 121.

In tempo di guerra è sospeso l' assoldamento degli anziani; lo conseguiscono nullameno quelli affidati, che, all' epoca della dichiarazione della guerra, hanno già compiuta la loro ferma.

Quelli che non l' hanno ultimata corrono la sorte degli altri militari.

Gli assoldamenti di volontarj non sono sospesi, ma è bensì sospeso il congedo assoluto degli affidati che non poterono nell' anno conseguire l' assoldamento.

Art. 122.

La somma versata per la liberazione è assegnata agli affidati a titolo di premio dopo il loro assoldamento; essa non può andar soggetta a sequestro insino a che non risultino in uno dei casi enunciati nell' art. 124.

Art. 123.

Il premio è così ripartito;

Lire cento sono computate nel conto della loro massa;

La rimanente somma è fatta passare nella cassa dei depositi e prestiti, e frutta interesse a benefizio dell' assoldato, in conformità della Legge del diciotto di novembre mille ottocento cin-

quanta; di questi interessi e del capitale è tenuto conto all' assoldato, secondo le norme da stabilirsi col Regolamento accennato all' art. 1.

Questo credito è dichiarato nell' assento.

Art. 124.

Gli assoldati anziani o volontarj possono ritirare il credito di cui nel precedente art. 123:

1.° Se terminata la ferma, conseguano l'assoluto congedo;

2.° Se vengano giubilati, riformati od ammessi a servizio sedentario;

3.° Se siano promossi Ufficiali o Guard' armi.

In caso di morte il diritto di ritirare il credito passa agli eredi.

Detto credito non può mai essere riscosso prima del termine fissato dalla Legge diciotto novembre mille ottocento cinquanta.

Art. 125.

Per tutto il tempo, in cui gli assoldati anziani o volontarj rimanessero in un Corpo disciplinare o scontassero la pena del carcere o della reclusione militare, l'ammontare degli interessi è devoluto all' Erario.

I disertori ed i condannati a pena escludente dalla milizia decadono da ogni diritto al credito relativo alla ferma contratta in virtù dell' assoldamento, il quale è parimenti devoluto per intiero all' Erario.

I disertori predetti, sia che si presentino spontanei o vengano tradotti al Corpo, sono in obbligo di ultimare la ferma in corso.

Art. 126.

Indipendentemente dalle operazioni della Leva, la liberazione può essere ammessa per disposizione del Ministro della Guerra,

mediante le condizioni e gli obblighi di cui nei precedenti articoli di questa sezione.

Art. 127.

Non possono conseguire la liberazione:

1.° Gli inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali, di cui al titolo V;

2.° I disertori sebbene graziati;

3.° I militari non graduati ascritti per punizione ad un Corpo disciplinare.

Art. 128.

Gli assoldamenti dei volontarj e dei militari anziani, quando seguissero in contravvenzione del disposto nell' art. 109 e n.° 4 dell' articolo 110 sono dichiarati nulli.

In questo caso gli assoldati sono immediatamente licenziati, ed il diritto al credito relativo alla ferma in corso è parimenti devoluto per intiero all' Erario.

Art. 129.

Il Ministro della Guerra in ogni sessione informerà il Parlamento del numero delle liberazioni accordate e degli assoldamenti ammessi nel corso dell' anno precedente.

SEZIONE III.

Delle surrogazioni.

Art. 130.

L' inscritto designato può surrogare prima di essere assentato o posteriormente all' assento.

La surrogazione ha luogo nel primo caso innanzi al Consiglio di Leva, e nel secondo davanti al Consiglio di Amministrazione del Corpo.

La facoltà di surrogare posteriormente all' assento può essere sospesa dal Ministro della Guerra per disposizione generale.

Art. 131.

La surrogazione si dice di fratello, allorchè un fratello è sostituito ad un altro.

Negli altri casi la surrogazione si dice ordinaria.

Art. 132.

Non sono ammessi a surrogare gli inscritti ed i militari che risultino nelle condizioni definite nell' art. 127.

Art. 133.

Il surrogato di fratello deve:

1.° Essere idoneo al servizio militare;

2.° Riunire le condizioni volute dai numeri 1, 6, 7, 8 e 11 dell' art. 137; e se fu militare, soddisfare al prescritto dai numeri 9 e 10 dello stesso articolo;

3.° Avere compiuto il diciottesimo anno d' età e non oltrepassare quella che è prescritta per le surrogazioni ordinarie;

4.° Provare d' aver soddisfatto all' obbligo della Leva; e quando per età non vi sia stato ancora soggetto, produrre l' atto autentico di nascita.

Art 134.

Nel caso preveduto dal n.° 4 del precedente articolo 133 il fratello surrogante rappresenta il fratello surrogato nella Leva della sua classe, tanto pei diritti, quanto per le obbligazioni.

Art. 135.

Nelle surrogazioni di fratello posteriori all' assento il surrogato deve riunire l' attitudine per il Corpo in cui trovasi assentato il surrogante.

Art. 136.

Nelle surrogazioni di fratello è tenuto in conto del surrogato il servizio prestato dal surrogante, con che in ogni evento debba egli rimanere al Corpo per un tempo uguale a quella parte di ferma che a tenore dell' art. 159 devesi generalmente in tempo di pace scontare sotto le armi.

Art. 137.

Il surrogante ordinario deve:

1.° Essere cittadino dello Stato;

2.° Avere sodisfatto all' obbligo della Leva;

3.° Essere di costituzione robusta e non avere alcuna specie d' infermità che renda inabile a prestare un buon servizio;

4.° Non avere oltrepassato il vigesimosesto anno di età;

5.° Avere la statura di un metro e sessanta centimetri, se la surrogazione ha luogo innanzi al Consiglio di Leva, ovvero la statura e l' attitudine richiesta per l' Arma alla quale appartiene il surrogante, se la surrogazione è ammessa innanzi al Consiglio d' Amministrazione del Corpo;

6.° Non essere stato riformato in occasione di Leva, nè giudicato inabile al Corpo;

7.° Non essere ammogliato, nè vedovo con prole;

8.° Presentare attestazioni di buona condotta;

9.° Produrre eziandio, se fu militare, il foglio di congedo ed il certificato di buona condotta rilasciato dal Consiglio di Amministrazione del Corpo da cui fu congedato, e far risultare che non siasi sottratto all' inscrizione, e che non siasi fatto colpevole di renitenza o diserzione;

10.° Non aver fatto parte d' un Corpo disciplinare per disposizione di rigore;

11.° Non avere incorso condanna penale dai Tribunali ordinarj o dai Consigli di guerra.

L' attestazione di buona condotta dev' essere spedita dal Sindaco del Comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quelli dei varj Comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi che hanno preceduto la surrogazione, e vidimata dall' Intendente della Provincia.

Gl' individui, che in occasione della chiamata della rispettiva loro classe furono esentati a norma dei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell' art. 86, dovranno inoltre produrre un atto autentico dal quale consti che i membri della famiglia in considerazione dei quali fu loro accordata l' esenzione consentono a che essi imprendano la surrogazione.

Art. 138.

La surrogazione ordinaria non è ammessa se prima non furono regolate per atto notarile le stipulazioni particolari fra surrogato e surrogante, e se quest' ultimo non versa sul prezzo della surrogazione la somma di L. 700 nella Tesoreria provinciale, se la surrogazione ha luogo innanzi al Consiglio di Leva, o nella cassa d' Amministrazione del Corpo, se dessa è fatta posteriormente all' assento del surrogante.

Art. 139.

Gli atti di surrogazione seguono avanti il Consiglio di Leva, se procedono l' assento del surrogante, o presso il Consiglio di Amministrazione del Corpo se posteriore al di lui assento.

Art. 140.

Il surrogato ordinario ammesso da un Consiglio di Leva, che nei tre mesi posteriori al suo arrivo sotto le armi sia dal Comandante del Corpo riconosciuto affetto da qualche fisica imperfezione od infermità preesistenti all' incorporazione, debbe essere sottoposto a rassegna dal Consiglio di Leva della Provincia in cui il Corpo è stanziato.

Qualora il surrogato venga dal Consiglio riconosciuto inabile al servizio è immantinente provveduto di congedo.

Art. 141.

La ferma del surrogato ordinario è sempre per intiero quella stabilita dalla Legge, qualunque sia il servizio già prestato dal surrogante.

Art. 142.

La somma di cui all' art. 138 è così ripartita:

Lire cento sono computate nel conto della massa del surrogato ordinario;

Lire seicento tre mesi dopo l' arrivo del surrogato sotto le armi sono fatte passare alla cassa dei depositi, e fruttano interesse a benefizio del medesimo in conformità della Legge 18 Novembre 1850, secondo le norme da stabilirsi col Regolamento accennato all' art. 1.

Art. 143.

Il disposto degli articoli 124 e 125 si applica ai surrogati ordinarj.

Art. 144.

Il surrogato ordinario disertore, quand' anche arrestato, o si presenti spontaneo, decade inoltre da ogni diritto verso il surrogante, il quale sarà obbligato a versare all' Erario le somme che ancora gli rimanessero a pagare per la surrogazione a termini del suo contratto.

Art. 145.

Le surrogazioni, sia ordinarie, sia di fratello, sono dichiarate nulle:

1.° Quando il surrogato non si presenti all' assento o sia deceduto prima di giungere sotto le armi;

2.° Quando egli sia giudicato inabile al Corpo, giusta il disposto del precedente art. 140;

3.° Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della Legge.

Nelle circostanze sovra espresse il surrogante deve nel termine che gli verrà fissato o presentare un altro surrogato, od assumere personalmente il servizio; in questo caso egli avrà diritto a ritirare le lire seicento di cui al secondo alinea dell' art. 142.

SEZIONE IV.

Surrogazione per iscambio di categoria.

Art. 146.

Fra due militari della stessa Provincia, l' uno dei quali si trovi sotto le armi per appartenere alla prima, e l' altro alla seconda categoria del Contingente, può aver luogo la surrogazione mediante scambio reciproco di categoria.

Art. 147.

Il militare della seconda categoria che per mezzo dello scambio assume la qualità di surrogato, deve in sè riunire le condizioni prescritte dall' art. 137 n.° 3, 5, 7, 8 e 11, subentrare nella ferma assunta dal surrogante, ed in qualunque caso rimanere in effettivo servizio per il tempo prescritto dall' art. 159.

Art. 148.

Il militare surrogante trasferito alla seconda categoria assume l' obbligo di rappresentare il suo surrogato e di correrne la sorte.

Art. 149.

Il disposto negli articoli 130 secondo alinea, 132, 138, 139,

143, 144, 145 n.° 3, è pur applicabile a questo genere di surrogazioni.

TITOLO TERZO

DEGLI ARRUOLAMENTI VOLONTARJ.

Art. 150.

Le persone contemplate nell' art. 4 possono essere ammesse a contrarre volontario arruolamento in un Corpo di Truppa quando sodisfacciano alle seguenti condizioni:

1.° Abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non oltrepassino il vigesimosesto; però i capi-operai, musicanti, vivandieri possono essere ammessi all' arruolamento sebbene oltrepassino l' età oradetta.

2.° Non siano ammogliati, nè vedovi con prole.

3.° Abbiano attitudine fisica a percorrere la ferma in servizio effettivo nel Corpo in cui chiedono di essere arruolati.

4.° Non siano stati ascritti per cattiva condotta ad un Corpo disciplinare.

5.° Non abbiano incorso condanna a pena criminale o correzionale dei Tribunali ordinarj per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione ai malfattori, o per essere vagabondi, come altresì non abbiano incorso condanna dai Consigli di guerra.

6.° Producano l' attestazione di cui all' art. 137, e se furono militari producano eziandio il foglio di congedo ed il certificato di cui all' articolo medesimo.

7.° Non siano stati riformati dal Consiglio di Leva, o rimandati siccome inabili dal Corpo.

8.° Se sono minorenni facciano risultare del consenso avuto dal padre, ed in mancanza di esso dalla madre, ovvero in man-

canza d' entrambi dal tutore autorizzato dal Consiglio di famiglia.

9.° Se appartengono per ragione di età ad una Classe già chiamata alla Leva facciano prova di avervi adempiuto.

Art. 151.

Le persone non contemplate nell' art. 4 possono contrarre arruolamento volontario mediante autorizzazione del Re.

Art. 152.

Gli arruolamenti volontarj sono ammessi dal Consiglio d'Amministrazione del Corpo per cui sono domandati.

Art. 153.

Il volontario assentato in un Corpo non può essere trasferito in un Corpo di arma diversa, a menochè vi acconsenta, o sia per cattiva condotta mandato ad un Corpo disciplinare.

Art. 154.

Compiuta l' estrazione niun inscritto annoverato sulla Lista di essa può contrarre volontario arruolamento sino a che sia pubblicata la dichiarazione di discarico finale.

Art. 155.

I militari che hanno compiuto la loro ferma possono essere ammessi a contrarne volontariamente una nuova per tempo non minore di anni tre.

Qualora però abbiano ottenuto il congedo assoluto non potranno più essere riammessi al servizio se oltrepassino il trentesimo quinto anno d' età, se l' intervallo di tempo in cui rimasero lontani dal servizio militare è maggiore di un anno, e se non contraggono l' obbligo di un' intiera ferma per l' arma a cui si destinano.

Art. 156.

In tempo di guerra gli arruolamenti volontarj possono anche essere contratti per la sola durata di essa sotto le condizioni volute dall' art. 150.

Art. 157.

Qualora dopo l' assento siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente la situazione di famiglia dell' uomo che si arruolò volontario, egli può essere ammesso per determinazione del Ministero di Guerra al conseguimento del congedo assoluto.

TITOLO QUARTO

DELLA DURATA DELLA FERMA.

Art. 158.

La ferma di servizio è di due specie, d'Ordinanza cioè e Provinciale. Entrambe cominciano dal giorno dell' assento.

Devono contrarre la prima i Carabinieri Reali, gli armaiuoli, i musicanti, e gli uomini della Compagnia Moschettieri, ed i volontarj di cui all' art. 151.

È applicata la seconda a tutti gli altri, salve le eccezioni di cui al seguente art. 160.

Art. 159.

La durata del servizio d' Ordinanza è di otto anni.

Quella Provinciale è di anni undici, e si compie in tempo di pace con cinque anni di servizio sotto le armi e sei in congedo illimitato.

Art. 160.

Gli individui in servizio Provinciale promossi Sotto-ufficiali sono in obbligo di continuare il loro servizio sotto le armi finchè abbiano compiuti gli otto anni stabiliti per la ferma d'Ordinanza.

È in facoltà del Governo di ammettere a percorrere la ferma medesima di anni otto continui gli altri militari.

Art. 161.

Gli allievi Carabinieri nel far passaggio a Carabinieri Reali, gli allievi tamburini e gli allievi trombettieri nel far passaggio a tamburini o trombettieri, gli armaiuoli nell'essere ascritti ad un Reggimento o Corpo, gli alunni della Scuola di musica della Real Casa Invalidi nel far passaggio a musicanti, ed i militari che siano ammessi alla Scuola di Veterinaria onde impratichirsi nella professione di maniscalco, dovranno contrarre una nuova ferma, la quale comincerà dal giorno del passaggio o dell'ammessione, cessando però l'obbligo di terminare la prima.

Art. 162.

Non è computato nella ferma il tempo percorso dal militare in istato di diserzione, o scontando la pena di carcere o di reclusione militare, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questa fu seguita da condanna, nè il tempo scorso a titolo di punizione in un Corpo disciplinare.

Art. 163.

Gli ommessi e i renitenti di cui agli articoli 169 e 176, e quegli altri che siano incorsi nelle disposizioni di cui agli articoli 171, 172 e 173, non saranno mandati in congedo illimitato se non dopo due anni di servizio continuo in soprappiù di quello stabilito all'art. 159, senza che perciò venga alterata la durata della ferma prescritta all'articolo medesimo.

Art. 164.

I militari in congedo illimitato sono annualmente passati a rassegna nei tempi, luoghi e modi che vengono stabiliti dal Ministro della Guerra.

Essi possono essere chiamati sotto le armi, sia in tempo di guerra, sia in occasione di campi di esercitazione, od in altre emergenze del servizio, senza che la durata totale della ferma venga alterata.

Art. 165.

Spirato il servizio obbligatorio stabilito dalla Legge, i sotto-uffiziali, caporali e soldati sono provveduti di assoluto congedo, a meno che siano ammessi a contrarre una nuova ferma.

Art. 166.

Gli inscritti annoverati nella seconda categoria del Contingente, e non chiamati in servizio prima che sia terminato l'anno nel cui periodo compiono il vigesimo sesto dell'età loro, sono provveduti di assoluto congedo immediatamente dopo che sia ultimato l'assento del Contingente di tale anno.

Essi potranno per un anno dopo l'ottenuto congedo assoluto essere ammessi come surrogati ordinarj, o come volontarj, quantunque oltrepassino l'età di anni ventisei.

Art. 167.

Il diritto ad ottenere congedo assoluto e quello di essere mandato in congedo illimitato sono sospesi in tempo di guerra.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINALI.

Art. 168.

Colui che essendo soggetto alla Leva fu omesso nella formazione delle liste della sua Classe, e non si presentò spontaneamente per concorrere all' estrazione di una Classe posteriore, è, come reo di essersi sottratto alla Leva, posto in capo di lista della prima Classe chiamata dopo la scoperta omissione, ed inoltre sottoposto alle pene di cui nel seguente art. 169, nei casi che vi sono specificati.

Art. 169.

Coloro che con frode o raggiri abbiano cooperato alla omissione di un giovine sulle liste di Leva, sono puniti col carcere e con multa estensibile a lire duemila, salve le pene maggiori, se vi è luogo, per gli uffiziali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

Il giovine ommesso, che sia riconosciuto autore o complice di tali frode o raggiri, è condannato alla stessa pena ed inscritto in capo di lista dopo che l' abbia scontata.

Art. 170.

I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persone sono puniti colla reclusione.

Art. 171.

La frode negli scambj di numero o nelle surrogazioni è punita col carcere da tre mesi a due anni, senza pregiudizio delle pene più gravi applicabili nel caso di falsità.

Art. 172.

Gli inscritti che scientemente producano documenti falsi od infedeli sono designati, senza riguardo al loro numero d'estrazione, e non possono godere di esenzione o dispensa per qualunque sia motivo.

Essi vanno inoltre soggetti alle più gravi pene stabilite dalla Legge, qualora siano incorsi nel reato di falsità.

Art. 173.

Gli inscritti colpevoli di essersi procacciate infermità temporarie o permanenti al fine di esimersi dal servizio militare sono puniti col carcere estensibile ad un anno.

Qualora risultino abili ad un servizio qualunque militare, dopo che abbiano scontata la pena, sono assentati.

I medici, chirurghi, flebotomi e speziali che siansi resi complici di questo reato sono puniti colla pena del carcere da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire duemila.

Gli inscritti che abbiano simulato infermità od imperfezioni al fine di conseguire la riforma sono designati senza riguardo al loro numero d'estrazione, e non possono godere di esenzione o dispensa.

Art. 174.

L'inscritto designato per far parte del Contingente che, senza

legittimo motivo non si presenta all' assento nel giorno prefisso, è considerato e punito come renitente.

La lista dei renitenti è pubblicata dieci giorni dopo la promulgazione del discarico finale per cura degl' Intendenti in ciascun Capo-luogo di Provincia, e nei Comuni sulle cui liste di leva i renitenti fossero inscritti.

Art. 175.

I renitenti che si presentano spontanei o che vengono arrestati sono dall' Intendente della Provincia, a cui per cagione di Leva appartengono, denunciati all' Autorità giudiziaria, la quale procede contro di essi in conformità dei seguenti articoli 176 e 177.

L' Intendente fa cancellare dalla lista dei renitenti gli arrestati, i deceduti, e quelli che si presentano spontaneamente.

Art. 176.

I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena di carcere da sei mesi ad un anno.

I renitenti inabili al servizio militare sono puniti col carcere da un mese ad un anno.

Le pene in quest' articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

Art. 177.

I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati sono esaminati da un medico o chirurgo in pre-

senza dell' Intendente e del Comandante militare della Provincia; e qualora siano riconosciuti idonei al servizio, sono assentati ed avviati al Corpo cui vengono ascritti.

Qualora compariscano inabili al servizio, sono rimandati al Consiglio di Leva della Provincia nella sua prima seduta.

Art. 178.

Chiunque abbia scientemente nascosto od ammesso al suo servizio un renitente è punito col carcere estensibile a sei mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito col carcere da un mese ad un anno.

La stessa pena si debbe applicare a coloro, che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all' assento di un inscritto designato.

Se il delinquente è Ufficiale pubblico, Agente od Impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di carcere, e si fa luogo ad una multa estensibile sino a lire duemila.

Art. 179.

I reati d' omissione sulle liste di Leva e di renitenza non danno luogo a prescrizione.

Art. 180.

I Medici o Chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa Legge, i quali abbiano ricevuti doni od accettate promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti col carcere da due mesi a due anni.

La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero già chiamati all' esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

Si fa luogo all' applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunziata.

Art. 181.

Ogni Ufficiale pubblico ed ogni Agente od Impiegato del Governo che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato od ammesso dispense, esenzioni, riforme, esclusioni, scambj di numero e surrogazioni, assoldamenti di anziani o di volontarj oppostamente al disposto della Legge, ovvero abbia data arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla Leva e degli arruolamenti volontarj, è punito come reo di abuso di autorità colle pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa.

Art. 182.

Il Sott' Uffiziale, Caporale e Soldato che trovandosi in congedo illimitato contrae matrimonio senza l' autorizzazione del Ministro della Guerra prima di aver compiuta l' età di anni ventisei, è privato del benefizio di rimanere in congedo illimitato e destinato al servizio continuo nel Corpo cui appartiene, o secondo le circostanze in un Corpo disciplinare.

Art. 183.

In tutti i casi non preveduti nelle precedenti disposizioni di questo titolo, il disposto dalle Leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alla Leva.

Le disposizioni delle stesse Leggi concernenti l' applicazione delle pene e la loro esecuzione sono egualmente applicabili ai casi contemplati in questa Legge.

Disposizioni Transitorie.

Art. 184.

Le disposizioni contemplate all' art. 109 saranno applicabili ai volontarj che siano attualmente arruolati nell' Esercito.

Art. 185.

I militari in servizio Provinciale delle classi anteriori a quella del 1823 sono provvisti di assoluto congedo previo assestamento dei conti coll' Amministrazione del Corpo.

Art. 186.

La ferma d' ogni altro militare attualmente in servizio Provinciale, od altrimenti in congedo illimitato è retta dalle disposizioni della presente Legge.

Art. 187.

Gli inscritti che al momento della loro chiamata alla Leva appartengano ad una delle Corporazioni religiose specialmente destinate alla educazione ed istruzione del popolo, e facciano risultare di esservi stati ascritti prima di Marzo 1851, saranno dispensati dall' obbligo di raggiungere le bandiere in conformità alle regole vigenti nel tempo della loro ammissione in quelle Corporazioni.

Art. 188.

La presente Legge sarà posta in vigore subito dopo la dichiarazione di discarico finale sulla classe del mille ottocento trentatrè.

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra è incaricato della esecuzione della presente Legge, la quale sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. a Torino il 20 Marzo 1854.

VITTORIO EMANUELE.

V.° U. Rattazzi.
V.° C. Cavour.
V.° Colla.

Registrata al Controllo Generale
addì 23 Marzo 1854
Reg. 10. Atti del Governo a c. 271.
Moreno.

Alfonso La Marmora.

50

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'Art. 160 della Legge 20 Marzo 1854 è sostituito il seguente;

Art. 160. È in facoltà del Governo di ammettere i militari provinciali a percorrere la ferma di ordinanza.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 12 Giugno 1857.

VITTORIO EMANUELE.

(Luogo del Sigillo)
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA

ALFONSO LA MARMORA.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad operare la leva dell'anno 1857 ed a prelevare sui Cittadini nati nel corso dell'anno 1836 un Contingente di novemila uomini di 1.ª Categoria.

Art. 2.

Gli inscritti non assegnati alla 1.ª Categoria, nè rimandati ad altra leva, riformati, esentati, dispensati, liberati, o che non hanno surrogato con surrogazione ordinaria, formano il Contingente di 2.ª Categoria.

I surrogati di fratello sono assegnati a quella Categoria cui per ragione del numero d' estrazione dovrebbero appartenere i surroganti.

Art. 3.

I militari della 2.ª Categoria possono soltanto per legge essere astretti a passare alla 1.ª

È però in facoltà del Governo di supplire ad ogni leva, e per Mandamento, gli uomini della 1.ª Categoria riformati sotto le armi per infermità o difetti preesistenti all' incorporazione, con far passare alla stessa Categoria altrettanti uomini della 2.ª giusta la progressione dei numeri loro toccati in sorte.

Questa facoltà non ha più luogo dopo la dichiarazione di discarico finale della leva.

Art. 4.

L' art. 182 della legge 20 Marzo 1854 sul reclutamento non è più applicabile agli uomini di 2.ª Categoria.

Art. 5.

L' esenzione contemplata al n.º 4 dell' art. 86 della detta Legge è applicabile anche al fratello ultimo nato di orfano, o di orfani di padre e di madre, quando i fratelli e sorelle maggiori si trovano nelle condizioni prevedute nei numeri 1, 2 e 3 dell' art. 93.

Art. 6.

La disposizione contenuta nell' alinea dell' art. 89 di detta legge 20 Marzo 1854 non è applicabile quando trattisi di esenzione che competesse a primogeniti inscritti di precedenti leve nei casi contemplati dai numeri 3 e 4 dell' articolo 86 della stessa legge.

Art. 7.

Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge avranno effetto nelle annue leve cominciando con quella dell'anno 1857.

È derogato alla predetta legge 20 marzo 1854 nelle parti contrarie alla presente.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 13 Luglio 1857.

VITTORIO EMANUELE.

(*Luogo del Sigillo*)
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA

ALFONSO LA MARMORA

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, EC. EC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, EC. EC. EC.

Visto l' art. 1.° della legge 20 marzo 1854;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo approvato ed approviamo il Regolamento sul Reclutamento militare visato d' ordine nostro dallo stesso Ministro con la data di questo giorno, ed ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto unitamente ad esso Regolamento nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dat Torino addì 31 marzo 1855.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*)
V. Il Guardasigilli
U. RATTAZZI.

ALFONSO LAMARMORA.

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE

SUL RECLUTAMENTO DELL'ESERCITO

APPROVATO CON R. DECRETO DEL 31 MARZO 1855.

LIBRO PRIMO

DELLE LISTE DI LEVA.

CAPITOLO UNICO

Dei giovani da inscriversi sulle liste.

SEZIONE I.

Delle norme per la formazione delle liste di leva.

§ **1.** Al primo giorno di gennajo d'ogni anno i sindaci, seguendo il disposto dalla legge 20 marzo 1854 (1), pubblicheranno un manifesto, modello n. 1, col quale i giovani, che nell'anno compiono il 19 di loro età, sono ammoniti del dovere che loro incombe di farsi inscrivere sulle liste di leva entro lo stesso mese, o personalmente o per mezzo dei loro parenti o tutori, onde non incorrere per causa d'omissione nel disposto di rigore comminato dagli articoli 168, 169 della legge, ed essere, in caso di frode, puniti col carcere o con multa estensibile a lire due mila, senza potersi valere del benefizio della estrazione, nè conseguire lo scambio di numero, la liberazione, o la surrogazione.

§ **2.** Nel giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto, i sindaci assistiti dai segretarj comunali, apriranno un registro (*giornale*) modello n. 2, onde inscrivervi i giovani nel momento in cui vengono a consegnarsi aventi domicilio legale nel comune.

Nell'Isola di Sardegna le popolazioni, le quali non sono tuttora erette in comunità, continueranno per ragione di leva a considerarsi aggregate al comune viciniore, che al paro di esse sia dipendente dallo stesso mandamento.

§ **3.** I sindaci attenderanno quindi a procurarsi esatte notizie sui giovani che devono essere inscritti sulle liste di leva:

1.° Consultando i registri dello stato civile di cui devono loro dare visione a parroci, i ministri dei culti tollerati o chiunque sia per legge preposto a compilarli;

2.° Ricorrendo ai registri dei passaporti, ai ruoli della guardia nazionale ed a quegli altri documenti che stimeranno acconci allo scopo;

(1) Quando nel testo del regolamento si cita semplicemente la legge vuolsi intendere quella sul reclutamento del 20 marzo 1854.

3.° Chiamando a sè i giovani, che giudicassero avere ad inscriversi sulle liste di leva del comune, onde ottenere le indicazioni che loro abbisognassero; a tale chiamata i giovani suddetti od i loro parenti e tutori dovranno ottemperare;

4.° Praticando finalmente tutte quelle altre investigazioni che risulteranno opportune alla compilazione di quelle liste.

§ 4. I sindaci, colla scorta delle nozioni che avranno ottenute coi mezzi preaccennati e con quegli altri che sono indicati in questa sezione, inscriveranno d'ufficio sul mentovato giornale i giovani cittadini dello stato, o reputati tali a tenore del codice civile, entrati nel 19.° anno di età e che siano:

1.° Nati nel comune e non risultino altrove domiciliati;

2.° Nati altrove, ma domiciliati nel comune;

3.° Dimoranti all'estero, ma che ebbero l'ultimo domicilio nel comune;

4.° Nati e dimoranti all'estero, il cui padre o gli antenati ebbero domicilio nel comune.

Per queste inscrizioni i sindaci avvertiranno all'epoca in cui i giovani sono nati, e non a quella in cui furono descritti sul registro dello stato civile.

§ 5. Verrà dai sindaci consultata la notorietà pubblica a riguardo dei giovani che per età presunta devono inscriversi sulle liste di leva, sempre quando non fossero descritti sui registri dello stato civile.

Si procederà per questo riguardo ad un'inchiesta amministrativa, provocando apposite dichiarazioni per parte dei notabili del comune, e principalmente per parte dei giovani della stessa classe e dei loro parenti.

§ 6. Non avrà luogo l'inchiesta prementovata, quando i giovani, in mancanza d'estratto di nascita, producano l'atto d'un giudicio regolare comprovante la loro età, quale atto fosse reso in contraddittorio del pubblico ministero.

Verranno parimente inscritti per età presunta i giovani che richiedono la loro inscrizione sia personalmente, sia col mezzo dei parenti o tutori, sempre quando non si abbiano notizie positive intorno all'anno di loro nascita.

§ 7. In ogni caso dove il domicilio del giovane non fosse sufficientemente determinato dall'art. 20 della legge e dal presente regolamento, si avrà ricorso al titolo 3°, libro primo del codice civile.

§ 8. La consegna fatta dal padre per l'inscrizione del figlio sulle liste del comune in cui risiede, equivale alla prova di cambiamento di domicilio nel senso di cui all'art. 69 del codice civile per quanto concerne la leva.

§ 9. La sola contribuzione personale imposta in un dato luogo al cittadino non determina di per sè il domicilio, nè deroga ad un principio di legge, nel modo istesso che questa imposta non cangia la con-

dizione dello straniero a segno di farlo considerare cittadino dello stato.

§ 10. Il giovane orfano del padre e non provveduto di tutore dovrà inscriversi sulle liste del comune in cui è domiciliata la madre.

§ 11. Il domicilio del figlio, il cui padre fosse privato dei diritti civili o risultasse civilmente interdetto, è quello del tutore, ed in mancanza di questo è quello della madre.

§ 12. Il giovane orfano del padre e della madre senza tutore, il quale non ha domicilio legale, sarà inscritto sulle liste del comune in cui faccia abituale dimora.

Sarà considerato nella stessa condizione il figlio naturale, la cui madre sia morta, o sconosciuta, e che non ha nè tutore, nè domicilio legale.

§ 13. I figli di parenti incerti che furono esposti saranno inscritti sulle liste di leva del comune in cui abbiano la loro dimora all'epoca stabilita per la formazione della lista.

§ 14. I giovani ricoverati nei conservatorii od ospizii di carità devono essere inscritti sulle liste di leva del comune in cui trovasi il conservatorio o l'ospizio al quale appartengono.

La direzione di questi pii stabilimenti, prima dello scadere del mese di dicembre, darà in nota al sindaco i ricoverati che nell'anno incominciante compiono il 19.° di loro età.

La stessa direzione trasmetterà al sindaco gli atti di decesso dei ricoverati già dati in nota, e morti prima che abbiano dovuto concorrere alla leva, onde a loro riguardo segua la cancellazione dalle liste.

§ 15. I direttori delle carceri, dei penitenziari, e dei luoghi di pena redigeranno nel mese di dicembre un elenco, modello n.° 3, dei ditenuti che per ragione di età devono nell'anno prossimo venturo essere inscritti sulle liste di leva.

Spediranno gli estratti dell'elenco predetto ai sindaci dei comuni, cui gli stessi ditenuti appartengono per ragione di domicilio o di abituale dimora, avvertendo d'indicare i reati di cui sono inquisiti, o per i quali furono condannati, non che il genere di pena inflitta e l'epoca in cui termineranno di scontarla.

Corre loro obbligo altresì di far pervenire ai rispettivi sindaci l'atto di decesso dei ditenuti descritti nel predetto elenco, e morti prima che abbiano dovuto concorrere alla leva.

§ 16. Trattandosi dell'inscrizione dei figli di militari che, a tenore della legge, non abbiano domicilio proprio, si osserveranno le seguenti disposizioni:

I consigli d'amministrazione dei corpi, all'epoca della formazione delle liste di leva, s'informeranno accuratamente di tutti i figli di militari in servizio *effettivo*, i quali debbano essere inscritti, e ne parteciperanno ai sindaci dei comuni in cui era l'ultimo domicilio del padre

prima d'essere ammesso al servizio, con trasmettere loro l'elenco modello n.° 4.

Le stesse indagini e formalità verranno anche praticate in ordine ai giovani, che prima dell'età soggetta all'inscrizione impresero l'arruolamento volontario.

I sindaci ragguaglieranno a loro volta i comandanti dei corpi o degl'instituti militari della seguita inscrizione, e faranno a suo tempo, per mezzo degli stessi comandanti, conoscere ai giovani che furono inscritti l'epoca dell'estrazione, mediante l'avviso di cui al § 98.

§ 17. Per i giovani dimoranti fuori del comune ove nacquero, e dei quali sarà nota la residenza, il sindaco del comune di nascita volgerá al sindaco del comune di loro domicilio le indicazioni che avrà potuto raccogliere, affinchè possano quivi essere inscritti.

§ 18. Alloraquando il giovane nato in altro comune si presenti per l'inscrizione al sindaco del comune in cui è domiciliato, od in cui fosse stato inscritto d'ufficio, dovrà questi parteciparne il sindaco del comune in cui nacque, onde così evitare le doppie inscrizioni.

§ 19. A meno di accertata estera cittadinanza, i sindaci inscriveranno pur anche sulle liste di leva i giovani domiciliati nel comune che pretendessero non essere cittadini dello stato.

Volgeranno le sporte domande ed i documenti relativi alla loro sudditanza estera all'intendente della provincia, onde li faccia pervenire al ministro della guerra.

§ 20. Nei casi dubbj il ministro predetto promuoverà la risoluzione della controversa cittadinanza per le vie diplomatiche, e ne farà conoscere il risultato all'intendente della provincia, con incarico di provvedere pel suo eseguimento, e di rendere avvertito della presa deliberazione l'inscritto cui concerne.

Sempre quando non voglia questi tacitarsi della presa deliberazione, potrà rivolgersi ai tribunali civili, onde la controversia sia legalmente definita.

Il proferto giudicio per essere esecutorio (nel caso sorta favorevole all'inscritto), dovrà da questo venire comunicato all'intendente della provincia, al quale spetta parteciparlo al ministro della guerra ed al sindaco, perchè tale giovane sia considerato straniero, e cancellato dall'inscrizione.

§ 21. I figli nati nello stato da uno straniero, i quali siano compresi nel caso di cui all'art. 24 del codice civile, sono considerati quai cittadini, e devono essere inscritti o farsi inscrivere sulla lista di leva del comune in cui hanno domicilio.

§ 22. Gli stranieri od i loro figli ammessi a godere dei diritti civilli, ed i presunti cittadini a tenore del codice civile, sono in obbligo di farsi inscrivere sulle liste di leva del comune in cui sono domici-

liati, a meno che la classe cui appartengono per ragione di età abbia fornito il suo contingente di leva.

§ 23. Quelli fra gli stranieri che, a tenore delle disposizioni inserte nel codice civile, sono considerati cittadini, ovvero ottennero la cittadinanza dello stato, devono essere inscritti sulle liste del comune in cui hanno domicilio, e soddisfare agli obblighi della leva, non ostante siano requisiti pel servizio militare e mantenuti sudditi dello stato del quale sono originarj.

§ 24. Qualora un cittadino dello stato abbia per decreto reale ottenuto d' acquistare estera cittadinanza, i suoi figli, che in quest' epoca già fossero nati, devono essere inscritti sulla lista dell' ultimo domicilio nello stato.

§ 25. La naturalizzazione all' estero, senza il previo consenso del governo del re, non esime il cittadino dall' obbligo verso la leva, la cui inscrizione dovrà seguire sulla lista del comune dell' ultimo domicilio nello stato.

§ 26. Gli agenti diplomatici e consolari all' estero faranno nel mese di gennaio d' ogni anno pervenire al ministro della guerra, e per via del dicastero esteri, l' elenco dei cittadini dimoranti nel circolo di loro giurisdizione, i quali a tenore della legge e per ragione di età devono essere inscritti sulla lista di leva.

Saranno ammoniti quei giovani dei doveri che loro spetta di compiere nella patria d' origine a scanso d' incorrere negli effetti della renitenza.

L' elenco predetto, modello n.° 5, conterrà, tutte le principali indicazioni inserte nelle colonne delle liste di leva.

Il ministro della guerra, in dipendenza della partecipazione di quegli agenti, prescriverà agl' intendenti di far seguire l' inscrizione di essi giovani sulle liste di leva del comune dello stato, in cui il loro padre, madre, o maggiori ebbero l' ultimo domicilio.

§ 27. Nell' inscrivere i giovani residenti fuori stato, e distanti oltre seicento chilometri dal capo-luogo di loro provincia, i sindaci ammoniranno i parenti di quei giovani che, dove intendano siano visitati all' estero per ivi addurre i motivi alla riforma, dovranno farne espressa domanda all' intendente della provincia all' epoca fissata dal § 403.

§ 28. Spetta ai sindaci procurarsi dagli uffizi degli avvocati fiscali generali i documenti e gli estratti delle sentenze pronunciate contro i giovani da inscriversi sulle liste di leva, i quali siano compresi nei casi di esclusione di cui all' art. 2 della legge (1).

(1) I casi d' esclusione di cui all' art. 2 della legge comprendono le seguenti categorie d' inscritti condannati con sentenze divenute irrevocabili.

1.° Alla Pena dei lavori forzati per qualsiasi reato;

2.° Alla pena della reclusione o relegazione per i reati previsti dal libro 2.° del codice penale nel titolo 2.°; nel titolo 3.° capo 1.° sezione 8.ª, capo 2.° sezione 1.ª; nel

Semprechè siano informati, che tali giovani furono oggetto di condanna all'estero, si rivolgeranno all'intendente della provincia onde conseguire l'estratto delle relative sentenze per l'intermedio del ministro della guerra.

§ 29. I giovani che risultino nei casi avvertiti dal paragrafo precedente, saranno ciò nullameno inscritti sulla lista di leva, con indicare il motivo della esclusione.

§ 30. A comprovare che taluni giovani, da inscriversi per ragione d'età sulle liste di leva, sono esecutori di giustizia o loro aiutanti, o figli di esecutori di giustizia o di loro aiutanti, i sindaci si rivolgeranno parimente agli avvocati fiscali generali onde conseguire apposita attestazione.

§ 31. I parroci, i ministri degli altri culti tollerati nello stato, i rabbini della religione ebraica, o i funzionarj a ciò delegati, nel descrivere sul registro di stato civile il decesso dei cittadini maschi, sono in obbligo d'assicurarsi in quel modo che credano più opportuno:

1.° Se siano cittadini dello stato, e per età soggetti all'inscrizione;

2.° Se nacquero in altro comune od all'estero.

titolo 7.° art. 435, 438, 439; nel titolo 8.° art. 441, 442 443, 444; nel titolo 9.° art. 530 e 532; nel titolo 10.° capo 2.°.

Tutti questi reati si riassumono:

a) Negli attentati contro la sicurezza esterna dello stato;

b) Negli attentati di cospirazione contro la sacra persona del re e della reale famiglia;

c) Nella tendenza a turbare lo stato colle guerre civili, colla devastazione o col pubblico saccheggio;

d) Negli scritti, discorsi o fatti ingiuriosi contro il re, la sua reale famiglia ed il governo;

e) Nella rottura di sigilli, nella sottrazione commessa nei luoghi di pubblico deposito, nelle sottrazioni, trasfugamenti o distruzione di documenti;

f) Nella sottrazione commessa da uffiziali o depositari pubblici;

g) Nella falsificazione di monete, di sigilli, di atti sovrani, di cedole od obbligazioni dello stato, di ponzoni, di bolli e d'impronti;

h) Nella falsità in atti pubblici, o nelle scritture di commercio o private;

i) Nella falsità in passaporti o fogli di via;

j) Nella falsa testimonianza o calunnia;

l) Nella prostituzione, corruzione o libidine contro natura;

m) Nella associazione coi malfattori, e nell'aiuto o ricettazione di bande;

n) Nello stupro violento;

o) Nella grassazione, estorsione violenta, rapina, furto e truffa;

p) Nell'incendio, saccheggio, sommersione volontaria di bastimenti, navi, porti, molini e battelli;

q) Nella distruzione o devastamento di argini, dighe, e simili ripari di fiumi o di torrenti;

r) Nell'abbruciamento o dispersione volontaria di registri, minute od altri originali dell'autorità pubblica, di documenti, biglietti, lettere di cambio, effetti di commercio o di banca contenenti o producenti obbligazione, disposizione o liberazione.

Avverandosi le predette circostanze, quei funzionarj ne informeranno con sollecitudine i sindaci dei comuni in cui nacquero i maschi deceduti, e se nati all' estero, ne informeranno i sindaci dei comuni in cui furono o avrebbero dovuto essere inscritti, col trasmettere loro i relativi atti di morte.

§ 32. I sindaci, cui siano fatte le partecipazioni summentovate, conserveranno suddivisi classe per classe gli atti di morte, per quindi proporre la cancellazione di quei deceduti al commissario di leva in occasione della verificazione definitiva delle liste.

§ 33. Dopo che abbiano praticate le avvertenze finquì suggerite, i sindaci, entro il mese di gennaio e coll' opera dei segretarj comunali, procederanno a redigere la lista di leva, che sarà conforme al modello n.° 6.

Serberanno con precisione l' ordine alfabetico nell' inscrivere i giovani sulla predetta lista, apponendo ad ognuno le peculiari indicazioni o fornite dagli stessi giovani o dai loro parenti, ovvero raccolte a seguito di informative.

Accenneranno, occorrendo, nell' apposita colonna i motivi che gli inscritti intendono far valere per conseguire la riforma, l' esenzione, o la dispensa.

§ 34. I sindaci istruiranno gl' inscritti, ovvero chi li rappresenti, quali sono i documenti atti a giustificare i loro diritti, invitandoli a procurarseli prima dell' esame definitivo della leva a cui devono concorrere.

§ 35. I certificati di qualsivoglia natura, che occorrono ai giovani tanto per l' iscrizione sulla lista di leva, come per far valere i loro diritti, devono spedirsi gratuitamente su carta libera, debitamente autenticati dalle autorità ecclesiastiche, dai ministri degli altri culti tollerati, dai funzionarj civili e dagli uffiziali militari.

Le autorità, i funzionarj e gli uffiziali predetti che spediscono, vidimano, od autenticano quei documenti, indicheranno sui medesimi l' uso cui sono destinati.

I documenti che, a seconda dei casi, risultino necessarii, sono stabiliti da appositi modelli.

§ 36. Agli agenti diplomatici e consolari all' estero spetta di compiere l' ufficio dei sindaci, trattandosi delle formalità richieste nel rilascio dei predetti documenti od attestazioni.

In questo caso i deponenti saranno, per quanto è possibile, cittadini dello stato.

§ 37. Dal 1.° del mese di febbrajo, e per quindici giorni consecutivi, sarà pubblicato nel comune l' elenco dei giovani, che nei modi preavvertiti furono inscritti sulle liste di leva ; quest' elenco dovrà essere conforme al modello n. 7.

§ 38. In dipendenza della fatta pubblicazione, chiunque potrà denunciare al sindaco gli omessi appartenenti alla stessa classe, od a classi anteriori, fare tutte le osservazioni intorno alle inesatte indicazioni degli inscritti, e porgere richiamo sulla meno regolare compilazione dell' elenco e delle liste di leva.

§ 39. Siffatte domande, denuncie, osservazioni e richiami saranno per cura del sindaco inserti sulla lista e nella colonna a ciò destinata.

§ 40. Nell' epoca indicata al § 37 sarà pure pubblicato l'elenco modello n. 8, in cui saranno descritti i giovani nati nel comune, che per ragione di età dovrebbero essere compresi sulle liste di leva e sono ignoti all' autorità amministrativa.

Saranno invitati i cittadini del comune a porgere le occorrenti indicazioni intorno all' esistenza, al domicilio ed alle altre circostanze relative ai giovani predetti, non senza avvertire come sia nell' interesse universale di accrescere il numero dei giovani da inscriversi, per così diminuire la probabilità delle individuali designazioni.

§ 41. Conosciuta l' esistenza in vita e il domicilio di taluno dei suddetti giovani, la loro inscrizione avrà luogo colle norme ed avvertenze particolareggiate in questa sezione.

§ 42. Tutti i manifesti e notificazioni, che occorra di pubblicare per causa di reclutamento o di chiamate, avranno luogo nei modi e colle formalità stabilite per la pubblicazione degli atti del governo.

SEZIONE II.

Della verificazione delle liste di leva per parte dei consigli delegati.

§ 43. Il sindaco, sullo scorcio del mese di febbraio, presenterà la lista di leva all' esame e verificazione del consiglio delegato.

Lo stesso consiglio, esaminando la situazione degli inscritti, farà le osservazioni che reputerà convenienti in ordine alle loro domande e richiami, farà seguire la cancellazione dei giovani indebitamente inscritti o di quegli altri che risultassero ancora assolutamente sconosciuti, prescriverà l' inscrizione degli ommessi, assumerà, ove d' uopo, le occorrenti informazioni sulli sporti richiami, e delibererà a tenore del risultato delle medesime e del disposto della legge e del presente regolamento.

§ 44. Gli sconosciuti in paese potranno soltanto essere cancellati dalle liste di leva dopo accurate indagini ed assunte informazioni, onde non avvenga il caso che incorrano nella omissione sulla fiducia d' essere stati inscritti d' ufficio.

§ 45. La lista verificata, approvata e sottoscritta dal consiglio delegato, sarà dal sindaco spedita per copia autentica all' intendente della provincia nei dieci giorni successivi, usando nella trasmissione le do-

vute cautele perchè non soffra ritardo nel giungere a destinazione o non vada smarrita.

§ 46. A seguito della sottoscrizione del sindaco dovrà lasciarsi sulla lista un conveniente numero di articoli per le aggiunte che occorresse di praticare sia a riguardo di giovani appartenenti alla stessa classe od a leve precedenti, da inscriversi giusta il disposto nell' articolo 43 della legge, sia d' omessi che, a tenore della stessa legge, abbiano a partecipare del beneficio dell' estrazione, e sia finalmente di omessi da inscriversi in capo lista.

§ 47. I sindaci terranno conto sul giornale prescritto dal § 2 delle mutazioni che occorressero intorno alla situazione degli inscritti, non che delle variazioni cui potesse andar soggetta la lista posteriormente alla sua trasmissione all' intendente, e ciò sino all' epoca della verificazione definitiva per parte del commissario di leva.

§ 48. I giovani che dal consiglio delegato siano mantenuti inscritti per età presunta, o loro attribuita dalla notorietà pubblica, non possono essere cancellati dall' inscrizione a meno che, prima della verificazione definitiva della lista, producano al sindaco atto autentico di loro nascita, od apposita decisione riportata dai tribunali civili, dalla quale consti un' età minore di quella presunta o loro attribuita.

I sindaci in epoca della verificazione definitiva della lista, colla esibizione dei docnmenti predetti, promuoveranno dal commissario di leva la cancellazione dei giovani inscritti prematuramente.

§ 49. Gli omessi, in qualunque condizione si trovino, saranno inscritti sulle liste della prima ventura leva del comune in cui siano domiciliati all' epoca che seguir deve questa loro inscrizione. Quando non abbiano domicilio nello stato, s' inscriveranno nel comune d' origine del loro padre o dei loro antenati.

§ 50. I giovani inscritti su d' una sola lista di leva devono sottostare agli effetti del numero che loro sia per toccare in sorte, quand' anche l' inscrizione fosse seguita sulle liste di un comune in cui non ebbero o non avessero legale domicilio.

SEZIONE III.

Dei giovani da aggiungersi sulle liste di leva o da inscriversi in capo lista.

§ 51. Saranno aggiunti sulla lista di leva della prima classe a chiamarsi per prendere parte all' estrazione:

1.° I giovani che, inquisiti di omissione, furono assolti dai tribunali civili;

2.° Gli omessi, che personalmente o per mezzo d' interposta per-

sona si presentano per essere inscritti, prima o dopo scoperta la loro omissione.

3.° I cancellati come incogniti o per qualunque altro motivo, di cui si riconobbe indebita la cancellazione, purchè si presentino all' inscrizione o personalmente o per interposta persona;

4.° I rimandati alla prima ventura leva a tenore del disposto nell' alinea dell' art. 35 della legge;

5.° Gli inscritti sulle liste della leva precedente che, per le prescrizioni di cui all' art. 43 della legge, non poterono prender parte all' estrazione.

§ 52. I giovani, di cui al § precedente, saranno inscritti sulla lista di leva al seguito dei giovani che per ragione di età appartengono alla prima classe a chiamarsi, e verranno controdistinti da apposita annotazione indicante la rispettiva data di nascita, ed i motivi di loro ritardata inscrizione, giusta le categorie stabilite nel § precedente.

§ 53. Dovranno parimente essere aggiunti ed inscritti in capo lista della prima ventura leva:

1.° I giovani, che ottennero l' esenzione temporaria per l' art. 94 della legge, e al cui riguardo, prima d' aver compiuto il 30.° anno di loro età, cessarono i motivi per cui furono esenti;

2.° Gli inscritti che mediante corruzione, o con falsi od infedeli documenti conseguirono la riforma, l' esenzione o la dispensa nei casi espressi dall' art. 62 della legge, e che posteriormente al discarico finale della leva a cui presero parte rientrarono nella condizione d' essere di nuovo designati;

3.° I sospesi alla partenza per infermità, per forza maggiore o per altri motivi;

4.° I designati che non poterono imprendere l' assento perchè ditenuti, e risultano quindi graziati, ovvero scontarono la pena loro inflitta;

5.° Gli inscritti che in visita regolare all' estero furono dichiarati incapaci al servizio militare, e rimandati perciò alla prima ventura leva per l' art 83 della legge.

6.° Gli inscritti, di cui tratta l' art. 63 della legge e § 198, a riguardo dei quali il giudizio promosso nanti i tribunali ordinarii fu proferto dopo il discarico finale della leva cui appartengono;

7.° Gli inscritti designati di debole costituzione, affetti da infermità presunte sanabili col tempo, ovvero deficienti di statura nei casi previsti dagli articoli 79, 81 della legge;

8.° Gli inscritti marittimi provvisorii mentovati nell' art. 100 della legge;

9.° I giovani rimandati alla futura leva, che per dimenticanza non furono inscritti in capo lista della medesima;

10.° Gli omessi di classi anteriori contemplati nell' art. 168 della

legge, i quali non si presentarono spontaneamente per essere inscritti, e gli omessi che scontarono la pena comminata dal susseguente art. 169;

11.° Gli inscritti che, dopo d'essersi colpevolmente procacciate infermità temporarie o permanenti, ridivennero quindi idonei al servizio militare dopo il discarico finale della classe alla quale hanno concorso, e dei quali tratta l'art. 173 della legge;

12.° I renitenti assolti dai tribunali civili.

SEZIONE IV.

Delle doppie inscrizioni.

§ 54. I giovani inscritti sulle liste di più comuni sono mantenuti su quella del comune in cui erano legalmente domiciliati in epoca della formazione della lista di leva, tale essendo appunto lo spirito dell'art. 20 della legge.

§ 55. Qualora i giovani doppiamente inscritti permutassero il domicilio nel decorso del tempo stabilito per la formazione della lista, dovranno mantenersi sulla lista del comune del nuovo domicilio.

§ 56. Colla scorta delle spiegazioni fornite nei due paragrafi precedenti, l'intendente deciderà su quale lista il giovane doppiamente inscritto debbasi mantenere.

§ 57. Qualora la doppia inscrizione abbia avuto luogo sopra liste di comuni appartenenti a diverse provincie, gli intendenti, presi tra loro gli opportuni concerti, statuiranno d'accordo giusta le norme sovra divisate.

In caso di discrepanza esporranno individualmente al ministro della guerra i ragionati motivi di loro dissenso: il ministro, ponderate le ragioni addotte e dall'uno e dall'altro intendente, pronuncierà la sua decisione.

58 I giovani che non volessero conformarsi alla decisione del ministro in ordine alla loro inscrizione, potranno avere ricorso ai tribunali ordinarii, onde sia statuito sul merito di loro legale domicilio, avuta per base l'epoca in cui venne compilata la lista di leva.

In dipendenza del proferto giudizio per parte dei tribunali predetti, gl'intendenti faranno cancellare o mantenere l'inscrizione, purchè una copia autentica della riportata sentenza venga prodotta prima dell'epoca stabilita per l'estrazione.

Dove poi il giudizio fosse seguito posteriormente, la copia suddetta sarà dall'intendente trasmessa al ministro della guerra per le occorrenti direzioni.

LIBRO SECONDO

DELLA LEVA.

CAPITOLO I.

Delle autorità incaricate del servizio di leva.

SEZIONE I.

Dei consigli di leva.

§ 59. Le operazioni della leva e le decisioni che non siano di competenza dei tribunali civili, in conformità dell' art. 14 della legge, sono attribuite in ciascuna provincia ad un consiglio di leva.

Esso consiglio terrà le sue sedute nella città capo-luogo della provincia.

§ 60. Il consiglio di leva sarà composto:

Dell' intendente della provincia, presidente;

Di due consiglieri provinciali;

Di due uffiziali dell' esercito, superiori o capitani.

§ 61. In assenza od impedimento dell' intendente della provincia, la presidenza del consiglio spetta al funzionario che nell' ordine gerarchico dell' amministrazione è incaricato di supplirlo.

§ 62. Ogni consiglio provinciale nominerà annualmente e preventivamente i due consiglieri provinciali che debbono essere membri del consiglio di leva. Ne designerà nella stessa occasione altri due, i quali possano supplire i primi quando siano assenti od impediti.

Il servizio cui sono chiamati questi consiglieri non dà luogo a retribuzione od indennità.

§ 63. I due uffiziali militari, membri dello stesso consiglio, sono delegati dal ministro della guerra.

Essi avranno dritto, occorrendo, ai vantaggi stabiliti dal regio decreto 27 giugno 1851. A meno d' ordine in contrario, il primo dei medesimi sarà sempre il comandante della provincia.

§ 64. I membri del consiglio rimarranno in carica dall' una all' altra leva, salvo che, a tenore dei due paragrafi precedenti, occorra di doverli far supplire.

Non è compreso in questa disposizione l' uffiziale militare di grado

inferiore o meno anziano, le cui funzioni cesseranno cinque giorni dopo che sia chiusa la prima sessione.

§ 65. Il ministro della guerra disporrà inoltre a che assista al consiglio di leva un uffiziale dei carabinieri reali, il quale sarà sentito ogniqualvolta ne faccia domanda, avendo dritto di far inscrivere le sue osservazioni sul registro sommario delle deliberazioni.

§ 66. Assiste alle sedute del consiglio di leva per l'esame definitivo nella qualità di perito un chirurgo, e quando sia necessario, anche un medico, per opinare sull'attitudine degl'inscritti o sulla loro invalidità al servizio militare.

§ 67. I consigli decidono a maggioranza di voti, e la votazione seguirà in ordine inverso della precedenza, talchè l'ultimo a votare sarà il presidente.

§ 68. I consigli di leva si terranno legalmente costituiti nel solo numero di tre membri.

Dove poi gli stessi consigli risultino composti di quattro membri, incluso il presidente, e supposto che manchi un consigliere provinciale, dovrà astenersi dal votare quello fra i militari che sia meno elevato in grado, od a pari grado il meno anziano: per l'opposto, quando manchi un membro militare, non avrà voto il più giovane consigliere.

§ 69. Le decisioni dei consigli di leva che si reputassero gravatorie tanto nell'interesse dell'inscritto, quanto in quello della legge, potranno essere rivedute per cura del ministro della guerra.

Il modo e le formalità a seguirsi per l'introduzione degli analoghi ricorsi, formano l'oggetto della sezione II, capitolo I, libro undecimo.

SEZIONE II.

Delle sessioni dei consigli di leva.

§ 70. Due sono le sessioni dei consigli di leva:

La prima concerne l'esame degli inscritti e le designazioni fino a che siasi somministrato il contingente; comprende pur anche lo scambio di numero, la liberazione, la surrogazione e l'assento.

La seconda, ossia la completiva, abbraccia tutte le operazioni legalmente protratte o rimandate sino al discarico finale.

§ 71. L'epoca dell'apertura e chiudimento d'ognuna delle sessioni è fissata dal ministro della guerra.

§ 72. Nell'intervallo dall'una ad altra sessione, o dall'una ad altra leva, qualora occorresse la convocazione straordinaria dei consigli, se ne dovrà dai presidenti promuovere l'autorizzazione del ministro della guerra, salvo nei casi specificati dai §§ 218, 547, 900, 911, 936, 950.

§ 73. Semprequando i consigli di leva si trovino chiusi, le operazioni di leva sono affidate agli intendenti di provincia, giusta gli ufficii loro attribuiti da questo regolamento, ed a tenore delle altre disposizioni che, secondo la particolarità dei casi, emaneranno dal ministro della guerra.

SEZIONE III.

Dei commissarii di leva.

§ 74. In ogni provinncia dello stato un commissario di leva è incaricato di eseguire, sotto la direzione dell' intendente, le varie incumbenze relative alla leva, di procedere nei mandamenti all' estrazione a sorte, di attendere al primo esame degli inscritti, e di esercire le funzioni di relatore e di segretario del consiglio.

In alcune provincie di territorio molto esteso può essere nominato un secondo commissario di leva.

§ 75. Prima di assumere l' incarico delle sue funzioni, il commissario di leva presterà giuramento nelle forme prescritte a mani dell' intendente della provincia il quale trasmetterà al ministro della guerra copia di tale atto.

§ 76. Il commissario di leva farà parte degli impiegati dell' intendenza provinciale, e negli uffizj della medesima attenderà ai lavori dipendenti dalla sua carica.

§ 77. Ogni commissario di leva compilerà un inventario di tutte le carte spettanti alla leva, le quali vogliono essere regolarmente classificate.

Avrà cura di tenere ordinata la corrispondenza spettante a questo ramo di servizio, di custodire le liste, i quadri, gli stati, gli elenchi prescritti, ponendosi così in grado di fornire le occorrenti nozioni quando dal ministro della guerra fosse prescritta un' ispezione al suo uffizio.

§ 78. Col permesso dell' intendente, il commissario di leva potrà assentarsi dal luogo di sua residenza per lo spazio di quindici giorni.

Ogni licenza di maggiore durata dovrà dall' intendente impetrarsi dal ministro della guerra.

§ 79. In caso d' assenza o d' impedimento del commissario di leva, l' intendente lo farà supplire da altro impiegato idoneo e capace, porgendone avviso al ministro della guerra.

§ 80. Il secondo commissario di leva è incaricato di coadiuvare il primo commissario, e compiere inoltre alle seguenti funzioni:

1.° Procedere all' estrazione in quei mandamenti che gli siano assegnati dal presidente del consiglio di leva;

2.° Assistere alle sedute del consiglio di leva quando siano sot-

toposti all' esame gl' inscritti dei mandamenti dove avrà egli stesso proceduto all' estrazione;

3.° Supplire il primo commissario nei casi di malattia o di assenza;

4.° Concorrere alla compilazione di tutti i lavori inerenti al servizio di leva.

§ 81. Le paghe dei commissari di leva non che l' indennità di trasferta per ogni mandamento in cui procedono all' estrazione, sono fissate da apposita legge.

CAPITOLO II.

Della chiamata alla leva.

SEZIONE I.

Dell' apertura della sessione.

§ 82. Il ministro della guerra parteciperà agli intendenti di provincia il tempo assegnato ai consigli di leva per la prima sessione, indicando il giorno dell' apertura della medesima, e quello in cui dovrà essere chiusa.

§ 83. Ricevuto l' ordine di eseguire la leva, gli intendenti convocheranno il consiglio nel giorno fissato per l' apertura della sessione, mediante apposito invito da dirigersi ad ogni membro cui spetti intervenire alla seduta preparatoria, indicandogli il giorno, l' ora, ed il luogo dell' adunanza.

§ 84. A tenore del disposto nell' art. 17 della legge, la mancanza d' uno degli Uffiziali delegati non influisce sulla regolarità dell' apertura della sessione.

§ 85. Nella prima seduta i consigli fisseranno i giorni destinati, per ogni mandamento, all' estrazione, all' esame definitivo, all' assento degli uomini designati pel contingente, ed avviseranno al modo di rendere spedite e regolari le singole operazioni di leva.

La fissazione dei giorni per l' estrazione deve essere concertata col commissario di leva.

§ 86. L' estrazione potrà aver luogo nello stesso giorno in due mandamenti, qualora si possa regolarmente attuare, e semprequando non riesca di notevole disagio agli inscritti, ai sindaci e segretarj comunali.

§ 87. I consigli assegneranno per l' esame definitivo uno o più mandamenti in ciascuna seduta, a seconda del numero d' inscritti sulle liste di leva, e delle circostanze locali.

Avvertiranno di lasciare un sufficiente intervallo fra il giorno dell'esame definitivo d'un mandamento, e il giorno assegnato per la riunione del suo contingente ed assento, onde così dar campo ai designati di porre in sesto i loro affari, ed abilitarsi alla liberazione od a surrogare.

§ 88. Nello stabilire i giorni dell'assento per ogni mandamento, si porrà mente di assegnare per le ultime riunioni i mandamenti, i cui inscritti dovranno essere sottoposti gli ultimi all'esame definitivo.

§ 89. Le epoche delle riunioni del contingente devono essere disposte in modo, che rimanga fra l'ultima di esse ed il chiudimento del consiglio un intervallo sufficiente per le riunioni suppletive.

§ 90. In dipendenza delle prese deliberazioni del consiglio di leva, l'intendente farà con apposito manifesto pubblicare in ogni comune della provincia:

1.° L'ordine della leva;

2.° I giorni, l'ora ed il luogo in cui si procederà alla estrazione in ogni mandamento;

3.° I giorni, l'ora ed il luogo in cui seguirà l'esame definitivo di ciascun mandamento;

4.° Il giorno e l'ora in cui gli uomini designati pel contingente saranno assentati nel capo-luogo di provincia.

Questo manifesto sarà conforme al modello n.° 9, cui si aggiungeranno tutte le avvertenze che gl'intendenti reputeranno del caso.

§ 91. L'atto dell'apertura dei consigli deve essere dai presidenti trasmesso per copia autentica al ministro della guerra, cui spediranno pur anco un esemplare del manifesto prescritto dal § precedente.

§ 92. Nella prima seduta i consigli esamineranno se la situazione individuale degli inscritti della leva precedente sia stata esattamente espressa sulla lista d'estrazione, e se quelli rimandati alla leva attuale, secondo il disposto negli articoli 28, 29 della legge e §§ 51 e 53, siano stati aggiunti e posti in capo-lista; in difetto suppliranno alla seguita dimenticanza.

Statuiranno se gli inscritti, di cui al § 919, fossero meritevoli di essere sospesi alla partenza, ritenute le circostanze in cui versavano, non che la natura e la validità delle addotte comprove.

§ 93. Qualora nell'esame predetto siasi riconosciuta taluna variante o dimenticanza nelle comunicazioni già state fatte dal commissario di leva ai sindaci, secondo il prescritto nel § 353, lo stesso commissario ne formerà un estratto e lo spedirà ai rispettivi sindaci per le necessarie inscrizioni o modificazioni da farsi sulle liste di leva.

§ 94. Il consiglio si accerterà se il commissario abbia formato una copia delle liste di estrazione della leva precedente dopo la loro verificazione e rettificazione.

§ 95. La copia delle liste di cui nel § precedente, sarà disposta

per ordine alfabetico dei nomi dei mandamenti, e riunita in uno o più volumi legati, secondo la sua mole, coll' intitolazione di *Quadro generale degli inscritti della leva* . . . .

Gli inscritti annotati sopra le liste d'estrazione avranno un numero d'ordine che, posto nell'ultima colonna di esse liste, serberà una serie sola per tutta la provincià.

SEZIONE II.

Disposizioni preparatorie all' estrazione.

§ 96. Il manifesto, di cui tratta il § 90 e l'art. 32 della legge, sarà diramato dagli intendenti ai sindaci delle comunità di ciascun mandamento almeno dieci giorni prima che abbia luogo l'estrazione.

§ 97. Per cura dei sindaci sarà immediatamente pubblicato per cinque giorni consecutivi.

1.° Il manifesto predetto, che dovrà quindi rimanere nella sala della comunità fino alla pubblicazione del discarico finale;

2.° L'elenco nominativo di tutti i giovani mantenuti inscritti sulle liste, e chiamati alla leva, il quale sarà pari nella forma a quello mentovato nel § 37.

§ 98. Tosto seguita la pubblicazione prescritta dal § precedente, i sindaci porgeranno sollecito avviso per iscritto ai giovani compresi sulle liste di leva, del luogo, del giorno, dell' ora dell' estrazione, ammonendoli d'intervenirvi essi stessi, o di farvisi rappresentare.

Questa formalità, quando fosse omessa o non abbia potuto aver luogo, non porge all' inscritto valido motivo a riclamazione, ma soggiacer debbe agli effetti derivanti dal numero che in sua assenza gli fosse toccato in sorte.

§ 99. Gl' inscritti marittimi saranno immediatamente, per cura dei consoli di marina, suddivisi per provincia e mandamento, e registrati in appositi elenchi da trasmettersi, non più tardi di giorni otto dal dì che fu pubblicato l'ordine della leva, agl' intendenti di provincia ond'essere consegnati ai commissari di leva per le occorrenti cancellazioni in occasione della estrazione a sorte.

Gli elenchi prementovati saranno conformi al modello n.° 10.

Un elenco generale di tali inscritti, redatto nell' ordine delle provincie e mandamenti, sarà trasmesso dal ministro di marina a quello della guerra.

§ 100. Nel termine stabilito dal § precedente, i comandanti della reale accademia militare e del reale collegio di marina spediranno essi pure ai relativi intendenti di provincia un elenco, modello n.° 11, in cui sieno descritti gli alunni che hanno a far parte della leva.

§ 101. Il luogo dell'estrazione per ciascun mandamento è in massima il capo-luogo del medesimo (1).

Qualora, per motivi di località, il capo-luogo non presentasse i comodi necessarii a quell'operazione, od al convegno degl'inscritti, l'intendente della provincia potrà scegliere altra comunità più centrale o meglio appropriata.

§ 102. Il commissario di leva, unitamente ad un impiegato dell'intendenza o di altra persona capace a coadiuvarlo come segretario, si recherà nei luoghi ed alle epoche determinate per l'estrazione in ciascun mandamento. Questo segretario sarà a carico dello stesso commissario.

§ 103. Semprequando il commissario nel suo itinerario venisse sorpreso da malattia, sarà supplito in ogni mandamento da quel sindaco che a pluralità di suffragj sia dagli altri sindaci prescelto a procedere all'estrazione, coll'assistenza però del segretario d'esso commissario di leva.

Se la malattia lo colpisse prima della partenza dal capo-luogo di provincia, l'intendente destinerà altro funzionario capace di compiere l'estrazione.

§ 104. Accadendo che per la cresciuta di fiumi, torrenti o per altre impreviste accidentalità il commissario fosse assolutamente impedito a recarsi nel giorno prefisso al luogo dell'estrazione, dovrà far risultare con apposito verbale dell'insorto ostacolo, rimandando quest'estrazione ad altro giorno, senza però variare l'epoca fissata per gli altri mandamenti.

Tale rimando sarà, al più presto possibile, annunziato all'intendente ed ai sindaci del comune del mandamento dove l'estrazione è protratta, onde ne siano avvertiti gl'inscritti ed i loro rappresentanti mediante espressa notificanza per parte di essi sindaci.

§ 105. Nei casi previsti dai due §§ precedenti l'intendente ne informerà il ministro della guerra.

§ 106. Il commissario di leva sarà assistito nell'operazione dell'estrazione da un uffiziale dei carabinieri reali a ciò specialmente destinato dal comandante generale della divisione o sotto-divisione militare, previi gli opportuni concerti con il comandante dell'arma.

§ 107. Sarà pure il commissario di leva accompagnato nell'andata e ritorno da un numero sufficiente di carabinieri reali onde premunirlo da ogni sinistro che potesse compromettere od incagliare le estrazioni.

(1) Vi hanno attualmente in Sardegna comunità che dipendono da provincie cui non appartengono i capi-luoghi dei rispettivi mandamenti.

Infino a che esisterà quest'anomalia, le comunita predette hanno ad essere aggregate al loro mandamento, sia per l'estrazione che per ogni altro fatto dipendente dalla leva, con far parte della provincia alla quale appartiene il capo-luogo dello stesso mandamento.

Il sott' uffiziale che comanderà i carabinieri reali dovrà aderire alle richieste anche verbali che gli siano fatte dal commissario di leva nell' esercizio delle sue funzioni.

§ 108. L' estrazione avrà luogo in una sala del palazzo comunale del capo-luogo di mandamento. Qualora questo locale sia angusto, o meno appropriato, il sindaco dello stesso capo-luogo ne procurerà un altro.

§ 109. Un picchetto tratto dalla guardia nazionale della comunità capo-luogo di mandamento presterà servizio alla porta d' ingresso del locale in cui deve seguire l' estrazione.

Questo picchetto destinato in concorrenza coi carabinieri reali a mantenere il buon ordine, dipenderà dal commissario di leva.

§ 110. I sindaci di ciascuna comunità del mandamento rivestiti di loro insegne, coll' assistenza dei segretarj comunali presenteranno al commissario di leva i giovani inscritti.

Qualora essi sindaci siano legittimamente impediti dovranno essere suppliti da un vice-sindaco, ovvero da quell' altra persona chiamata a supplirlo, a tenore della legge comunale.

Ognuno di loro addurrà seco la lista di leva del rispettivo comune, non che il giornale che servì alla compilazione della medesima.

§ 111. Il commissario, nel procedere alla verificazione definitiva delle liste di leva, riconoscerà dal giornale dei sindaci le aggiunte e le varianti occorse dopo che gli furono spedite, e farà seguire sulle liste le inscrizioni che i sindaci avessero ulteriormente effettuate.

§ 112. Lo stesso commissario cancellerà quindi dalle liste di leva:

1.° Gli inscritti marittimi che dagli elenchi di cui al § 99 risultino addetti alla navigazione, i quali dall' età di 16 anni contino 18 mesi di navigazione effettiva sui bastimenti di bandiera nazionale, ovvero se carpentieri o calafati abbiano pure dall' età di 16 anni lavorato per mesi 18 negli arsenali, nei porti, nei cantieri sì militari che mercantili;

2.° Gl' inscritti deceduti o di età minore a quella loro attribuita, purchè con atti autentici siano comprovate queste circostanze.

§ 113. Il commissario di leva farà lèggere a chiara ed intelligibile voce la lista di leva d' ogni comune del mandamento nell' ordine in cui gl' inscrittti furono registrati, e chiederà quindi agli astanti:

1.° Se sia a loro notizia che taluno giovane il quale debba concorrere a quella leva si trovi omesso sulle liste;

2.° Se all' opposto vi siano giovani indebitamenti inscritti.

§ 114. Il commissario, sui reclami ed osservazioni determinate dalle domande di cui al § precedente, e sentito il parere dei sindaci inscriverà i giovani riconosciuti omessi e che incontrastabilmente debbano far parte di quella leva. Si asterrà però dal descrivere, sulla semplice asseveranza degli astanti, i giovani che gli fossero indicati dover con-

correre alla stessa leva, limitandosi ad invitare i sindaci di meglio accertare il supposto, onde all'evenienza quei giovani siano inscritti sulle liste della prima ventura leva.

§ 115. Saranno dal commissario di leva cancellati i giovani che o per interposta persona od essi medesimi comprovassero d'essere indebitamente inscritti nei modi appunto determinati dai §§ 48 e 112 n.° 2.

Non addiverrà alla cancellazione di quelli che doppiamente inscritti avessero già in altro mandamento concorso all'estrazione.

Nei casi dubbii lo stesso commissario si asterrà dal cancellare i riclamanti, mandandoli ad addurre le loro ragioni nanti il consiglio di leva.

§ 116. Le aggiunte o correzioni che siano seguite sulla proposta dei sindaci, od in dipendenza delle fatte interpellanze, saranno espresse nella colonna della lista a ciò destinata, e quindi lette in modo chiaro ed intelligibile.

§ 117. Il commissario apporrà il numero d'ordine prescritto alla colonna 13.ª delle liste di leva definitivamente verificate e rettificate, e chiuderà ciascuna di queste colla seguente formola:

La lista di leva della comunità di . . . . chiusa, e verificata definitivamente è stabilita in numero di . . . . inscritti.

Il numero totale degli inscritti su ciascuna lista sarà scritto letteralmente.

Seguiranno la data, la firma, del commissario e del sindaco.

§ 118. Seguita la verificazione definitiva delle liste di leva e la loro sottoscrizione per parte del commissario e dei sindaci, esse non potranno più essere modificate.

§ 119. I giovani, che nel seguito fossero riconosciuti omessi, saranno a seconda dei casi, inscritti sulle liste della prima ventura leva a tenore dei §§ 51 e 53 e del disposto negli articoli 28 e 29 della legge.

SEZIONE III.

Dell' estrazione.

§ 120. Chiuse le liste di leva, il commissario procederà immediatamente all'estrazione a sorte in presenza degl'inscritti, dei sindaci e dei segretarj comunali di tutti i municipj componenti il mandamento.

Il pubblico sarà ammesso ad assistere all'estrazione per quanto il comporti l'ampiezza del locale destinato alla medesima.

§ 121. La lista d'estrazione compilata dal commissario di leva è il registro in cui ogni giovane compreso sulle liste di leva definitiva-

mente verificate, viene descritto secondo l'ordine assegnatogli in capo-lista, o secondo l'ordine del numero che gli sia toccato in sorte.

Questa lista, conforme al modello n.° 12, che serve a controllare quella di leva, dovrà nella parte che riguarda la serie dei numeri essere preventivamente stabilita dal commissario di leva.

Il totale dei giovani da registrarsi sulla stessa lista sarà conseguentemente eguale alla quantità degli inscritti sulle liste di leva dei comuni del mandamento.

§ 122. Saranno posti in capo della lista d'estrazione siccome esclusi dal beneficio della sorte:

1.° Gli omessi sottrattisi alla leva, nell'ordine della classe a cui per ragione di età appartengono;

2.° Tutti gli altri capi-lista nell'ordine pure dell'anzianità della leva alla quale concorsero.

§ 123. Si dedurranno dal numero totale degli inscritti del mandamento i giovani posti in capo-lista d'estrazione.

Il commissario disporrà quindi un numero di biglietti uguale alla quantità degli inscritti rimasti dopo la fatta deduzione (1).

§ 124. L'estrazione a sorte si compirà col mezzo di biglietti stampati, ognuno de' quali sia controdistinto da un numero differente, cominciando da quello che dovrà essere il primo nella serie dell'estrazione, giusta appunto l'avvertenza di cui al § precedente

Ogni biglietto, oltre alla cifra numerica, conterrà il suo valore espresso in caratteri alfabetici, e sarà sottoscritto manualmente dal commissario.

§ 125. Lo stesso commissario verificherà se la quantità dei biglietti corrisponda esattamente al numero degli inscritti che devono prender parte all'estrazione: quindi piegati in modo uniforme, e rimestati, li riporrà, numerandoli uno per volta, in un'urna di vetro trasparente collocata isolatamente in vista degli astanti.

(1) Siano per esempio stabilite e verificate definitivamente le liste di leva:

Della comunità A in inscritti numero	47
Della comunità B in inscritti »	26
Della comunità C in inscritti »	34
Della comunità D in inscritti »	19
Totale inscritti numero	126

Questo totale dovrà figurare progressivamente nella prima colonna della lista d'estrazione a cominciare dall'1 fino e compreso il numero 126.

Suppongasi che gl'inscritti delle quattro comunità predette da porsi in capo-lista sieno in numero di 17, i quali dedotti dal totale 126 danno il residuo di 109;

Tale residuo appunto determina la quantità dei biglietti da essere riposti nell'urna, i quali saranno per conseguenza pari al numero degli inscritti *ammessi all'estrazione*.

I biglietti saranno dunque disposti in modo che partendo dal n.° 18, e progredendo successivamente nella serie aritmetica, si giunga sino al n.° 126 inclusivamente.

54

§ 126. Per i mandamenti composti di più comunità, il commissario di leva farà inscrivere su altrettante schede uniformi il nome di ognuna di esse comunità. Piegate quindi e rimestate verranno una ad una estratte dal sindaco o vice-sindaco più giovane di età.

L'ordine in cui i nomi delle stesse comunità saranno estratti deciderà della precedenza e della successione secondo la quale i giovani di ciascun comune verranno ammessi all'estrazione.

§ 127. I giovani saranno chiamati ad estrarre il numero secondo l'ordine di inscrizione nella lista di leva di loro comunità.

§ 128. Ciascun inscritto deve per regola generale estrarre il proprio numero.

Nel mentre che il giovane si presenta all'estrazione, il commissario di leva richiederà il sindaco a dichiarare se sia quegli realmente l'inscritto chiamato, e nel dubbio, verrà egli stesso interpellato sul suo cognome e nomi, e su quelli de' suoi genitori.

§ 129. Trovandosi assente l'inscritto o non presentandosi alla chiamata, sarà in sua vece ammesso ad estrarre il padre, il tutore, od in difetto il sindaco.

§ 130. Immediatamente dopo l'estrazione di ciascun biglietto, il numero sarà profferto ad alta voce da un serviente di comunità, e dal commissario scritto in tutte lettere sulla lista di leva nella colonna a ciò destinata: poscia il cognome e nomi del giovane cui sia toccato quel numero verrà scritto sulla lista d'estrazione nella colonna che sta di fronte dello stesso numero.

La scheda estratta sarà dal commissario lacerata d'alto in basso fino alla metà.

§ 131. I sindaci faranno essi pure annotare sulla lista di leva il numero toccato in sorte a ciascun inscritto di loro comunità.

§ 132. Sempre quando un iscritto si presentasse ad estrarre il numero dall'urna, alla chiamata d'altro giovane col quale avesse comuni il cognome e nomi, o per qualsivoglia altro motivo, s'intenderà questo numero appartenere non al giovane che lo avrà estratto, ma bensì a quegli che fu chiamato, e a cui risulta essere stato apposto sulla lista di leva.

§ 133. Mano a mano che ciascun numero sia estratto e proclamato, il commissario di leva richiederà l'inscritto od il suo rappresentante a dichiarare i diritti che potesse avere alla riforma, all'esenzione, alla dispensa.

Queste dichiarazioni si faranno risultare nella colonna della lista d'estrazione a ciò espressamente destinata.

Nella colonna n.° 1 si avvertirà pur anche d'indicare:

1.° Gl'inscritti rappresentanti dai loro parenti o da altra persona:

2.° Gl'inscritti assenti non rappresentati.

§ 134. L'operazione dell'estrazione deve compiersi di giorno in una sola seduta e senza interruzione.

Nei mandamenti però in cui pel considerevole numero di inscritti fosse impossibile ultimare in una seduta sola l'operazione, potranno impiegarsene altre successive.

In questo caso si chiuderà l'urna, suggellandola in presenza dell'adunanza

Il commissario estenderà apposito verbale da sottoscriversi dai sindaci presenti all'operazione, e dall'uffiziale de' carabinieri reali.

§ 135. Qualora i numeri deposti nell'urna risultassero inferiori alla totalità degli inscritti concorrenti all'estrazione, quelli fra costoro che non avessero potuto prendervi parte saranno inscritti sulle liste della prima ventura leva.

Se invece i numeri riposti nell'urna eccedessero la totalità degli inscritti ammessi all'estrazione, i numeri rimasti nell'urna si terranno siccome nulli.

§ 136. Compiuta che sia l'estrazione, dovrà considerarsi come irrevocabile e definitiva, nè potrà in qualunque caso o per qualunque circostanza o motivo essere ripetuta nè modificata.

Gli inscritti che personalmente o per mezzo dei loro delegati o sindaci abbiano preso parte all'estrazione correranno il destino del numero loro assegnato dalla sorte, a nulla montando che per equivoco od errore fossero ammessi ad estrarre sia prima che dopo il turno secondo il quale avrebbero dovuto essere chiamati, salvo però il caso previsto dal § 132.

§ 137. Tutti i giovani inscritti sulla stessa lista d'estrazione, e che nello stesso anno compiono definitivamente al dovere della leva, appartengono alla medesima leva, la quale sarà sempre controdistinta dall'anno in cui fu eseguita.

A cagione d'esempio la leva successa nell'anno 1855 si chiamerà *leva dell'anno* 1855.

SEZIONE IV.

Delle norme a seguirsi nel primo esame degl' inscritti.

§ 138. Tutti gli inscritti presenti saranno per parte del commissario di leva assoggettati al primo esame da seguire dopo l'estrazione in presenza dei sindaci e dell'uffiziale dei carabinieri reali in contraddittorio degli astanti.

§ 139. Il commissario di leva si asterrà dal pronunciare sui diritti all'esenzione od alla dispensa, come pure sui casi di esclusione, o di non ammissione al servizio militare, essendo tali questioni di esclusiva competenza dei consigli di leva.

§ 140. Ogni decisione pronunciata dal commissario, come pure i richiami e le eccezioni per parte dei sindaci, degli inscritti e dei loro rappresentanti, verranno annotate tanto sulla lista d'estrazione, quanto su quelle di leva.

Per mezzo dei segretarj comunali i sindaci faranno registrare sulle liste di leva le singole decisioni relative agl'inscritti di loro comunità.

§ 141. Nelle decisioni di riforma il commissario avrà per norma l'elenco delle infermità e fisici difetti annesso al presente regolamento.

Dovrà nelle sue decisioni limitarsi a statuire in ordine agli inscritti che eccepissero infermità o fisiche imperfezioni, che siano nel novero di quelle enunciate nella tavola A del suddetto elenco, le quali si possono giudicare insanabili colla sola ispezione oculare senza che occorra il giudizio di persone dell'arte.

§ 142. Gl'inscritti che adducessero difetti, imperfezioni od infermità indicate nella tavola B dell'elenco summentovato saranno rimandati al consiglio di leva, accennandosi sulla lista d'estrazione i motivi che determinarono il rinvio.

§ 143. Quando si abbia fondato sospetto che l'infermità allegata da taluno inscritto onde ottener la riforma sia simulata, o procurata ad arte, il commissario di leva consulterà il sindaco e gli astanti. Qualora il sospetto sia avvalorato, se ne farà espresso cenno sulla lista d'estrazione, onde il consiglio, verificato il fatto e le circostanze, possa, occorrendo, farne oggetto di criminale procedimento.

§ 144. Gl'inscritti che pretendono alla riforma per deficienza di statura saranno assoggettati allo sperimento della misura nel modo prescritto dal § 388, ed ove risultino al dissotto di 1 metro e 54 centimetri saranno riformati: in difetto si pronuncierà il loro rinvio al consiglio di leva.

Si asterrà però lo stesso commissario di pronunciare la riforma degl'inscritti pel motivo suddivisato, allora quando la deficienza di statura non risulti da esperimento a seguire mediante una misura consimile a quella fornita ai consigli di leva e riconosciuta esatta dal regio verificatore dei pesi e delle misure nell'ultima sua ispezione (1).

§ 145. Verrà rimandato al consiglio di leva l'inscritto oggetto di una decisione del commissario di leva, da cui dissenta l'uffiziale dei carabinieri reali, od il sindaco del comune cui appartiene lo stesso inscritto.

§ 146. L'inscritto nella cui famiglia siavi talun membro inabile a lavoro proficuo, perchè annoverato nel caso di cui al n.° 3, art. 93

(1) È nell'interesse degli inscritti amministrati, e delle loro famiglie che le comunità formanti il mandamento concorrano a procurarsi un'esatta e regolare misura lineare.

della legge, dovrà comprovare questa circostanza al commissario di leva in epoca di questo primo esame, colla esibizione dell' atto, modello n.° 13, prescritto dallo stesso articolo e § 475

Sulla lista d' estrazione e su quella di leva si farà cenno della produzione dell' atto predetto, il quale dal commissario verrà consegnato al consiglio di leva in occasione dell' esame definitivo.

§ 147. Il commissario di leva leggerà a chiara voce l' intiera lista d' estrazione, la quale sarà quindi chiusa colla formola seguente:

« La presente lista d' estrazione del mandamento di . . . .
» in numero di . . . . inscritti è stabilita da noi N. N. com-
» missario di leva per la provincia di . . . . in presenza del
» signor N. N. uffiziale dei carabinieri reali che ha assistito all' estra-
» zione ed al primo esame degli inscritti, non che in presenza dei sin-
» daci delle comunità del mandamento, i quali tutti hanno con noi sot-
» toscritto. »

Il totale degl' inscritti sarà fatto risultare in tutte lettere.

§ 148. Compilerà quindi lo stesso commissario analogo verbale in cui si riassumano:

1.° La data e la natura delle operazioni da lui eseguite;

2.° La loro durata;

3.° I nomi dei sindaci intervenuti all' estrazione;

4.° La quantità degl' inscritti annoverati definitivamente sulla lista di leva di ogni comunità;

5.° Il totale degl' inscritti sulla lista d' estrazione:

6.° L' ordine in cui gl' inscritti di ciascuna comunità furono chiamati ad estrarre;

7.° Tutti gli incidenti infine che per la loro natura o gravità debbono essere conosciuti dal consiglio di leva.

Questo verbale sarà egualmente sottoscritto dal commissario, dall' uffiziale dei carabinieri reali e dai sindaci del mandamento.

§ 149. Il commissario di leva porrà in avvertenza gl' inscritti che dovranno produrre in occasione dell' esame definitivo i documenti atti ad avvalorare la loro domanda dell' esenzione o della dispensa.

Ricorderà loro il giorno stabilito per l' esame definitivo cui sono in obbligo d' intervenire tutti coloro che avessero qualche diritto a far valere, o fossero stati rimandati alla decisione del consiglio.

Dichiarerà altresì che ogni altro inscritto può presentarsi al consiglio, qualora intenda porgere richiami in ordine alle seguite operazioni della leva.

§ 150. Per cura dello stesso commissario gli inscritti che intendano valersi della liberazione, ed a tenore della legge ne abbiano facoltà, saranno invitati a farne l' immediata domanda

Tali inscritti verranno registrati in un elenco nominativo giusta

il modello n.° 14, il quale sarà sottoscritto dal commissario e dai sindaci del mandamento.

Saranno però posti in avvertenza i prementovati inscritti che loro non verrà concessa la chiesta liberazione se non nei limiti espressi nell' art. 114 della legge.

§ 151. Prima di sciogliere l' adunanza, il commissario rammenterà ai sindaci e segretarj comunali l' obbligo che loro incombe d' intervenire alle sedute per l' esame definitivo del mandamento, muniti delle liste di leva.

§ 152. Reduce al capo-luogo di provincia il commissario di leva formerà un elenco generale di tutti gl' inscritti che aspirano alla liberazione, suddiviso per mandamenti, e conforme a quello di cui nel § 150, il quale elenco dovrà per cura dell' intendente della provincia essere subito trasmesso al ministro della guerra.

LIBRO TERZO

DELLE OPERAZIONI DEI CONSIGLI DI LEVA.

CAPITOLO I.

Del contingente e degli ufficj preliminari.

SEZIONE I.

Del ripartimento del contingente

§ 153. Nel giorno successivo a quello in cui il commissario sia di ritorno dal giro per l'estrazione a sorte, il consiglio di leva si riunirà onde compilare con sollecitudine due stati numerici, uniformandosi al modello n.° 15, nei quali stati sia espresso il totale dei giovani registrati sulle liste d' estrazione (1).

(1) Siccome a tenore del regio editto del 16 dicembre 1837, del regolamento generale dello stesso giorno, e in dipendenza di speciali regj provvedimenti, varie categorie d' inscritti avrebbero dei dritti acquisiti, sebbene condizionali, e siccome nella legge attuale sul reclutamento non fu dettata a loro riguardo veruna disposizione retrospettiva, così gl' inscritti che per il passato furono oggetto di benevole eccezioni non possono legalmente astringersi al compimento di doveri, da cui vennero condizionalmente assolti. Ora in questo novero stanno appunto i sospesi alla partenza per risultare in uno dei casi infra espressi:

§ 154. Li stati numerici predetti devono tosto dai presidenti dei consigli di leva trasmettersi al ministro della guerra perchè, di conformità all'art. 9 della legge, si possa per decreto reale ripartire il contingente in proporzione degli inscritti sulle liste d'estrazione.

I parziali contingenti d'ogni provincia saranno dallo stesso ministro notificati ai rispettivi presidenti dei consigli di leva, mediante la trasmissione d'uno stato annesso al precitato decreto.

§ 155. Il contingente a fornirsi da ogni leva consterà di due categorie di servizio, giusta il disposto nell'articolo 69 della legge.

Nella prima stanno annoverati gli uomini ad assegnarsi ai varj corpi dell'esercito, per ivi contrarre la ferma stabilita dal succcessivo art. 158.

Nella seconda si hanno a comprendere i rimanenti inscritti designati a formare il contingente, e che previo l'assento rimangono alle case loro in congedo illimitato a disposizione del governo per tutto il tempo determinato dal posteriore articolo 166.

§ 156. Servirà di base a ripartire con equità i contingenti parziali tanto delle provincie che dei mandamenti la proporzione a stabilirsi fra la totalità degl'inscritti sulle liste d'estrazione, ed il contingente totale determinato dall'annua legge.

La quota a fornirsi alla seconda categoria del contingente sarà desunta dalla differenza che corre fra il totale degl'inscritti designati pel contingente, e gli uomini che occorrono alla bassa forza dei corpi di truppa da assegnarsi per conseguenza alla prima categoria di servizio (1).

1.° Addetti ai regj stabilimenti, di cui all'art. 239 del succitato regolamento generale;

2.° Alunni claustrali entrati in religione nell'anno in cui per ragion d'età avrebbero dovuto concorrere alla leva;

3.° Appartenenti agl'instituti dei fratelli delle scuole cristiane e dei fratelli della santa famiglia stabilita in Belley (Francia).

Essendochè tali giovani già computarono nel contingente della leva cui appartengono, ragion vuole siano dedotti dalla somma totale di quelli annoverati sulle liste d'estrazione. Desistendo però costoro dallo speciale servizio cui sono addetti, o dalla manifestata vocazione prima che abbiano compiuto il 30.° anno di età, dovranno essere immediatamente assentati, se idonei, senza punto computare nel contingente della prossima leva.

(1) Valgano a meglio spiegare il concetto gli esempi seguenti:

Esempio 1.° — *Distribuzione del contingente fra le diverse provincie dello stato.*

Sia il totale degli inscritti su tutte le liste d'estrazione dei mandamenti dello stato uguale a 49,000

Ascenda il totale del contingente stabilito per legge a uomini 10,000

Consti il numero degl'inscritti sulle liste d'estrazione dei mandamenti della provincia A di 962

Per conoscere quale sia il contingente che deve fornire la stessa provincia A si stabilisca la seguente equazione:

§ 157. Appena che i presidenti dei consigli siano informati dal ministro della guerra a quanti uomini ascenda il contingente di loro provincia, suddiviso nelle due categorie di servizio, li stessi presidenti, assistiti dal commissario di leva, ripartiranno il contingente assegnato alla provincia fra tutti i mandamenti, suddividendolo essi pure nelle due categorie di servizio.

§ 158. Lo stato numerico del ripartimento del contingente conforme al modello n.° 16 sarà dagl' intendenti subito trasmesso a tutti i sindaci della provincia con incarico di farlo immantinenti pubblicare per lo spazio di otto giorni.

Un esemplare di questo stato sarà pure spedito al ministro della guerra affinchè sia, all' occorrenza, in grado di verificare se il medesimo risulti nella giusta proporzione dianzi avvertita.

§ 159. Il sindaco che nel ripartimento del contingente riputasse gravato il mandamento del quale fa parte il suo comune, trasmetterà all' intendente della provincia un ragionato richiamo.

Riconoscendosi gli esposti motivi fondati in dritto, l' intendente

---

49,000 : 40,000 : : 962 : X

e si avrà per risultato dell'operazione il numero 496,32 che appunto esprime il contingente ricercato.

Esempio 2.° — *Riparto del contingente fra le due categorie di servizio.*

Sia ancora il totale contingente stabilito per legge uguale a 40,000

Sia il contingente della prima categoria, cioè degli inscritti in obbligo di raggiungere le bandiere di 8,000

Si ritenga il contingente totale della provincia A come nel precedente esempio di uomini 496

Per determinare il numero degl' inscritti designati a destinarsi alla prima categoria del contingente che dovrà fornire la stessa provincia A si stabilisca la seguente proporzione:

40,000 : 8,000 : . 496 : X

e si avrà il quarto termine espresso col numero 156,800 o più esattamente quello di 157, imperocchè i numeri frazionari del quarto termine superano pel loro valore la metà di un intiero; così che la prima categoria del contingente sarebbe in quest'esempio eguale ai quattro quinti di tutti gli inscritti designati per la formazione del contingente; esprimendo l'altro quinto la totalità degli inscritti che hanno ad appartenere alla seconda categoria del contingente.

Queste norme sono appropriate altresì per ripartire il contingente fra i mandamenti d'una stessa provincia, e per ripartirlo nelle due categorie di servizio, avuto per base i termini opportuni per istabilire le proporzioni predette.

Devesi in questi calcoli ritenere per base che dove il risultato delle operazioni non sorta sempre in numeri intieri, le frazioni relativamente maggiori hanno, a seconda dei casi, a considerarsi quali unità nel ripartire il contingente totale, non che i contingenti parziali ad assegnarsi ai singoli mandamenti, e così dicasi trattandosi di scompartire li stessi contingenti nelle due categorie di servizio.

Sopravvenendo per caso che la frazione maggiore fosse la stessa in più mandamenti, l'estrazione a sorte fatta dal presidente del consiglio in presenza del commissario di leva decider deve quali siano i mandamenti che abbiano a rappresentare l' unità.

provvederà a che sia rettificato l'errore, sempre quando il richiamo sia sporto in tempo utile, vale a dire prima del discarico finale della leva in corso.

Dove l'intendente creda che la provincia fosse gravata nel ripartimento del contingente parteciperà al ministro della guerra le sue rappresentanze.

SEZIONE II.

Delle sedute di scrutinio.

§ 160. Dopo compiuti gli uffici prescritti dal § 158, l'intendente convoca il consiglio per una o più sedute di scrutinio a cui dovrà pur anche intervenire un uffiziale dei carabinieri reali.

La convocazione predetta seguirà giusta le avvertenze divisate nel § 83.

§ 161. In questa seduta il commissario di leva presenterà il verbale prescritto dal § 148, le liste d'estrazione di tutti i mandamenti delle provincie, non che i documenti prodotti dai sindaci e dagli inscritti in occasione del primo esame.

§ 162. Il consiglio farà seguire sulla lista d'estrazione l'annotazione relativa agli inscritti ammessi in visita all'estero, dipendentemente da apposito elenco che gli verrà comunicato dal presidente del consiglio.

§ 163. Procederà il consiglio coll'assistenza dell'uffiziale dei carabinieri reali ad un esame preliminare delle operazioni del commissario di leva, avvertendo specialmente se furono osservate le formalità prescritte dalla legge e dal presente regolamento.

Prenderà anche cognizione degli incidenti che possono dar luogo a dubbio od a controversie in epoca dell'esame definitivo.

§ 164. Il commissario di leva presenterà quindi cogli elenchi, di cui al § 150, l'elenco generale degl'inscritti che aspirano alla liberazione, conforme a quello già stato trasmesso al ministro della guerra giusta il § 152.

Quest'elenco generale servirà di norma allo stesso consiglio per procedere a suo tempo alla ripartizione degli affidati giusta il prescritto nel § 592 e seguenti.

CAPITOLO II.

Dell' esame definitivo.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

§ 165. Prima della riunione del consiglio di leva per l'esame definitivo, il ministro della guerra farà conoscere al presidente dello stesso consiglio l'uffiziale superiore che fosse destinato a supplire il comandante di provincia, e l'altro membro appartenente egli pure all'ordine militare.

Il comandante generale della divisione e sotto-divisione militare destinerà talun sott'uffiziale o caporale per coadiuvare nelle scritturazioni i due membri militari delegati al consiglio di leva.

Questi sott'uffiziali o caporali, qualora dovessero allontanarsi dal corpo cui sono ascritti, avranno dritto al soprassoldo di marcia dàl dì della partenza sino a quello del ritorno.

§ 166. L'amministrazione civica dei capi-luogo di provincia provvederà apposito locale per le riunioni del consiglio di leva, compresavi, se possibile, una camera per la visita medica degli inscritti.

Il locale predetto sarà dalla stessa amministrazione fornito delle suppellettili ed accessorj indispensabili, quali sono i tavoli, le sedie, le penne, i calamai, la carta di protocollo, non che la legna che occorresse nella stagione inoltrata e dell'inverno.

§ 167. Il presidente convoca il consiglio, e chiama ad assistervi, mediante avviso per iscritto, tutti i membri che lo compongono, compreso l'uffiziale dei carabinieri reali.

Ogni membro interverrà alle sedute rivestito delle compiute insegne di suo grado, se militare, ovvero delle speciali sue divise, se appartenente all'ordine amministrativo.

§ 168. Dovranno i sindaci, fregiati essi pure delle loro divise, intervenire all'esame del consiglio assistiti dai segretarj comunali. Si gli uni che gli altri hanno dritto ad un posto distinto.

Le disposizioni relative alle circostanze in cui i sindaci possono a tenore del **§ 110** essere suppliti dai vice-sindaci sono pure applicabili in occasione dell'esame definitivo.

§ 169. Le sedute del consiglio sono pubbliche, e seguiranno colla massima solennità.

§ 170. In queste adunanze sederanno alla destra del presidente il

comandante della provincia o l'ufficiale superiore delegato, ed il secondo consigliere provinciale: alla sinistra dello stesso presidente il primo consigliere provinciale ed il secondo ufficiale delegato.

Il commissario di leva e l'ufficiale dei carabinieri reali sederanno essi pure al tavolo del consiglio.

§ 171. Al presidente del consiglio spetta di dirigere le operazioni e le discussioni, e vegliare a che esse seguano regolarmente.

Gli intendenti devono perciò veder modo di presiedere personalmente i consigli di leva, onde coi loro lumi ed esperienza, e facendo uso dell'autorità loro conferita, assicurare il corso regolare delle operazioni

§ 172. Più speciale incarico dei consiglieri provinciali quello si è di tutelare i diritti dei giovani di leva e delle loro famiglie.

§ 173. L'intervento degli ufficiali militari ai consigli di leva mirando principalmente alla buona costituzione dell'esercito, essi attenderanno con somma diligenza ad accertare l'attitudine degl'inscritti, e soprattutto procureranno che la idoneità degli scambj di numero e dei surrogati sia tale da non essere nel seguito contestata.

§ 174. L'ufficiale dei carabinieri reali è in dritto di emettere tutte le osservazioni che crederà essere nel vantaggio del servizio di leva; e fa eseguire nella sala delle sedute gli ordini disciplinari che gli siano dati dal presidente del consiglio.

§ 175. I sindaci porgeranno gli schiarimenti che loro siano richiesti dal consiglio di leva, onde agevolare la pronuncia delle decisioni.

Saranno parimenti sentiti, tuttavolta si tratti di difendere i dritti dei loro amministrati, siccome naturali patrocinatori dei medesimi.

§ 176. Gli inscritti, i loro parenti e rappresentanti devono esprimersi con calma e moderazione, e per converso hanno dritto ad essere trattati con urbanità e cortesia di modi.

§ 177. Non dovranno tollerarsi nella sala del consiglio i tumulti, i concitati diverbii, nè tutto ciò che tende a minorare il rispetto dovuto a quel consesso.

I promotori o complici di tali scandali saranno espulsi dalla sala, ed anche posti in istato d'arresto quando sia il caso di criminale procedimento per insulti all'autorità governativa nell'esercizio di sue funzioni, formandone apposito verbale.

§ 178. Il commissario di leva presenterà nelle sedute per l'esame definitivo le liste d'estrazione e tutte le carte a corredo dei diritti invocati dagl'inscritti o loro rappresentanti, le quali carte vogliono essere classificate per mandamento.

§ 179. Gl'inscritti che in occasione del primo esame furono dal commissario rimandati al consiglio di leva (ove non aspirino alla riforma), potranno essere rappresentati dai loro parenti, dal sindaco, o da altra persona delegata.

Quelli, che dopo d'avere eccepito nel primo esame un qualche malore o difetto fisico od intellettuale, non si presentassero al consiglio di leva nel tempo stabilito, saranno per intanto riputati idonei.

§ 180. Il consiglio nell'esame definitivo al quale deve attendere, giusta l'ordine in cui gl'inscritti sono registrati sulla lista d'estrazione, procederà ai seguenti ufficii:

1.° Prescriverà la cancellazione dalle liste di leva e d'estrazione degl'inscritti incorsi nell'esclusione a tenore dell'art. 2 della legge;

2.° Dichiarerà inammissibili al servizio militare gl'inscritti che risultino nei casi previsti dal successivo art. 3;

3.° Manderà cancellare dalle predette liste i giovani che presero parte all'estrazione e furono quindi riconosciuti stranieri allo stato;

4.° Rimanderà alla sessione completiva od alla prima ventura leva gl'inscritti che per infermità sanabili si giudicassero rivedibili;

5.° Statuirà sui casi di riforma;

6.° Promuoverà l'istruttoria criminale contro i colpevoli dei reati definiti dagli articoli 170, 171, 172, 173 della legge;

7.° Accorderà le invocate esenzioni e dispense a favore degli inscritti che comprovino essere nei casi *precisi* stabiliti dalla legge;

8.° Procederà a rivedere mano a mano le decisioni del commissario di leva, ed a seconda dei casi e del disposto dalla legge, le confermerà, le modificherà, le casserà, giusta quanto già fu avvertito nel § 163;

9.° Concorrendo legittimi motivi, concederà le dilazioni agli inscritti ond'abbiano a procurarsi i documenti atti a comprovare i loro diritti in epoca delle sedute per l'assento.

§ 181. Le decisioni dei consigli di leva saranno riepilogate in un registro sommario conforme al modello n.° 17.

Ogni decisione avrà un numero progressivo sino al chiudimento della sessione completiva.

Spetta al commissario la compilazione di detto registro.

§ 182. Le decisioni del consiglio saranno trascritte sulle liste originali di estrazione, mentre i sindaci per cura dei segretarj comunali le faranno pure trascrivere sulle liste di leva.

Il commissario formolerà il sunto di ogni decisione, onde così la redazione segua dovunque uniforme.

§ 183 Le formole delle decisioni del consiglio saranno le seguenti:

Escluso per applicazione dell'art. 2 della legge siccome condannato ai lavori forzati, ovvero siccome condannato alla reclusione a seguito del reato definito nell'art. . . . . del codice penale.

Non ammesso al militare servizio in virtù dell'art. 3 della legge per risultare . . . .

Rimandato alla sessione completiva od alla prima ventura leva per . . . . .

Riformato per . . . . .
Esentato per . . . . .
Esentato temporariamente per . . . . .
Dispensato per . . . . .
Abile.

Meno nei casi di dichiarata abilità, in tutte le altre decisioni s'indicheranno i motivi che vi diedero luogo, accennando in virtù di quali articoli della legge, o dell'elenco delle imperfezioni furono proferite.

§ 184. Niun iscritto può essere oggetto di più decisioni per parte dello stesso consiglio, meno nei casi previsti dal § 949.

§ 185. Nel pronunciare sulle domande d'ogni inscritto, il consiglio avvertirà di statuire primieramente sul diritto all'esenzione, quindi su quello alla dispensa, e ad ultimo sul diritto alla riforma.

Le norme che il consiglio dovrà osservare nello statuire intorno ai casi di riforma, di esenzione o di dispensa, sono partitamente segnate nelle relative sezioni del presente regolamento.

§ 186. In caso di contestazione sulla validità o sufficienza dei prodotti documenti per conseguire la esenzione o la dispensa, il consiglio di leva dovrà sempre ammettere la prova contraria, purchè prodotta prima della chiusura della sessione completiva, sospendendo per intanto la sua decisione.

§ 187. Non può il consiglio estendere il disposto della legge ad altri casi che per analogia gli sembrassero pareggiabili a quelli nella medesima definiti. Dovrà nel dubbio ed a scanso di meno retta interpretazione riferirne al ministro della guerra, con trasmetterli apposita relazione, non che i documenti che all'uopo fossero stati prodotti, onde avere le occorrenti direzioni.

§ 188. Qualora nel procedere all'esame definitivo si venga a riconoscere che sulle liste d'estrazione sia occorso talun errore d'indicazione o seguita qualche lacuna, il consiglio prescriverà che siano riparate.

§ 189. Sulla richiesta di talun membro del consiglio di leva, come pure dell'uffiziale dei carabinieri reali, saranno inserte sul registro sommario le osservazioni che credessero dover fare in ordine alle decisioni dalle quali fossero dissenzienti.

§ 190. Tutti i documenti prodotti dagli inscritti, dai loro rappresentanti o dai sindaci, onde promuovere una qualche decisione, saranno dal commissario di leva raccolti in un fascicolo, divisi per mandamento, con a tergo l'indicazione dell'anno di leva, del cognome e nomi dell'inscritto, del numero d'estrazione che gli sia toccato in sorte, od attribuito in capo-lista, e del numero della decisione trascritta sul registro sommario.

§ 191. Al chiudersi d'ogni seduta i membri del consiglio riconosceranno se tutte le decisioni furono trascritte sul registro sommario,

non che sulle liste d'estrazione, facendo all'uopo riparare alle omissioni od inesattezze che fossero occorse.

Ciascun membro apporrà quindi la sua firma sullo stesso registro.

SEZIONE II.

Della designazione.

§ 192. Ultimato l'esame degli inscritti di un mandamento, il consiglio di leva procederà subito alle prime designazioni dello stesso mandamento.

§ 193. Il numero dei designati dovrà sempre eccedere quello degli inscritti che hanno ad imprendere l'assento, onde poter sopperire alle mancanze che siano per risultare o dalla renitenza, o dalle susseguenti riforme, esenzioni e dispense.

§ 194. La designazione degli inscritti avrà luogo seguendo la serie numerica delle liste d'estrazione e tralasciando:

1.° I cancellati dalle liste perchè incorsi nei casi d'esclusione previsti dall'art. 2 della legge, o perchè non ammissibili al servizio militare a tenore del successivo art. 3;

2.° I riconosciuti deceduti;

3.° I riformati;

4.° Gli esentati definitivamente, od in modo provvisorio, giusta il disposto della legge;

5.° I dispensati;

6.° I rimandati alla prima ventura leva quai rivedibili per mancanza di statura, per debolezza di costituzione, o per altra infermità, ovvero perchè inscritti marittimi, nel caso di cui all'art. 100 della legge.

§ 195. Saranno annoverati nelle designazioni senza riguardo al numero loro toccato in sorte, o al dritto all'esenzione od alla dispensa:

1.° I colpevoli d'essersi sottratti all'inscrizione nei casi previsti dall'art. 169 della legge;

2.° I giovani contemplati negli articoli 172, 173 della stessa legge, che abbiano prodotti falsi o infedeli documenti, o siansi procacciate od abbiano simulate infermità od imperfezioni temporarie o permanenti.

§ 196. Il disposto nell'art. 60 della legge vuol essere inteso per modo che debbano rimandarsi in capo-lista delle leve susseguenti gl'inscritti designati che per qualsiasi legale motivo non poterono imprendere l'assento prima del chiudimento della sessione completiva.

Cesserà il rimando d'anno in anno alla ventura leva a riguardo degli inscritti che, dopo trascorso il termine prescritto dalla legge, s'intendono avere soddisfatto alla leva, e sono esonerati definitivamente dal servizio militare.

Per la giusta applicazione di queste norme il consiglio ricorrerà specialmente al disposto negli articoli 79, 81, 99, 100 della legge.

§ 197. Gl' inscritti che furono cancellati dalle liste o che regolarmente hanno concorso alla leva e non furono compresi nel contingente, perchè riformati, esentati definitivamente, o dispensati, non possono in massima essere ulteriormente richiesti per il fatto di leva.

Qualora però avessero fraudolentemente conseguita la riforma, l' esenzione o la dispensa, sia coll' essersi procacciate infermità affine di esimersi dal servizio militare, sia per aver prodotti falsi ed infedeli documenti, sia per corruzione o per altro mezzo riprovato, devono se giudicati idonei, assumere il servizio militare.

In questo caso si procederà giusta il disposto nella sez. II. del cap. I, libro decimo.

§ 198. Allora quando la designazione degli inscritti per far parte del contingente sia dipendente da cause controverse relative alla cittadinanza, al domicilio, ai dritti civili, all' età od alla figliazione, il consiglio di leva pronuncierà nullameno sul merito della questione, esaminando accuratamente e con tutta circospezione le ragioni addotte dai designati.

Gl' inscritti che riputassero gravatoria la decisione del consiglio di leva, prevalendosi della facoltà loro concessa dall' art. 63 della legge, potranno avere ricorso ai magistrati ordinarii conformemente a quanto sta prescritto nella sez. I. del cap. I, libro undecimo, ed il consiglio provvederà a tenore delle norme ivi stabilite.

Essi saranno frattanto rimpiazzati condizionalmente con ulteriori designazioni.

§ 199. Nel contingente della leva in corso devono computare i renitenti assentati posteriormente al discarico finale dell' ultima leva, quantunque non portati in capo lista; cosicchè quanti individui risulteranno in questo caso, altrettante saranno le designazioni in meno.

§ 200. Il commissario di leva farà lettura delle designazioni totali del mandamento alla presenza degli astanti, accennando tanto i numeri tralasciati per alcuno dei motivi espressi nel § 194, quanto i numeri appartenenti ad inscritti contro cui fosse fatto instruire criminale procedimento pei reati definiti nel titolo 5 della legge.

§ 201. Le singole designazioni fatte risultare sulla lista d' estrazione sodisfano al disposto nell' art. 66 della legge.

Il consiglio per cura del commissario di leva formerà una lista parziale dei designati da consegnarsi nella stessa seduta ai rispettivi sindaci di comunità.

Questa lista sarà conforme al modello n.° 18.

§ 202. Il presidente del consiglio rammenterà agli inscritti presenti alla seduta l' obbligo di far ritorno al capo-luogo della provincia nel

giorno fissato per la riunione del contingente e per l'assento, a scanso d'incorrere negli effetti della renitenza.

Annunzierà loro che i designati, i quali siano in grado di valersi della facoltà di scambiar di numero o surrogare, dovranno presentare nel giorno istesso al consiglio gli inscritti con cui avrebbe luogo la permuta del numero, o di loro surrogati, invitando in pari tempo i sindaci a far conoscere agli inscritti loro amministrati le disposizioni relative allo scambio di numero ed alla surrogazione.

Dichiarerà altresì quali siano gl'inscritti che abbiano conseguito la facoltà di liberarsi, con che però nel termine di 30 giorni prossimi facciano risultare di avere effettuato il prescritto versamento nei modi espressi dal § 505.

Inviterà i sindaci ed i segretarj di comunità ad intervenire alla seduta per la riunione e per l'assento del contingente onde somministrare tutti gli schiarimenti che in quest'occasione fossero necessarii.

§ 203. I sindaci, reduci alle case loro, pubblicheranno le liste parziali dei designati di cui tratta il § 201, facendo intanto loro intimare il precetto di presentarsi all'assento nel giorno che sia determinato.

Il precetto conforme al modello n.° 19 sarà intimato, per quanto possibile, nei tre giorni posteriori alla designazione.

§ 204. Per qualsivoglia motivo non riesca di poter fare nel termine sovra stabilito l'intimazione del precetto in persona del designato, nè in persona del padre, della madre o del tutore, basterà che il precetto sia pubblicato ed affisso sulla porta della casa dell'ultima abitazione del designato, od in difetto all'albo pretorio.

§ 205. La pubblicazione della lista dei designati terrà luogo non pertanto d'individuale precetto in tutti i casi in cui si fosse pretermesso di compiere alle formalità stabilite tanto in questo quanto nel paragrafo precedente.

Le famiglie dei designati useranno la maggiore diligenza acciocchè gl'inscritti assenti si presentino alla riunione del contingente per non incorrere nelle pene comminate ai renitenti.

SEZIONE III.

Della riunione del contingente, della sospensione alla partenza e dell'assento.

§ 206. Tutti gli inscritti designati e precettati sono in obbligo di intervenire alla riunione del contingente nell'epoca prestabilita, a meno comprovino con autentici documenti la impossibilità di obbedire.

§ 207. In questa seduta il consiglio, imprendendo a riconoscere l'ordine progressivo secondo il quale seguirono le designazioni, sotto-

porrà alla visita del medico o chirurgo tutti gli uomini che hanno ad imprendere l' assento.

Pronuncierà la riforma di quelli non per anco visitati in occasione dell' esame definitivo, o che sorpresi da posteriori infermità risultassero invalidi al servizio militare.

Rimanderà alla sessione completiva ed alla prima ventura leva gl' inscritti affetti da infermità od indisposizioni che si giudicassero suscettive di guarigione, come pure quelli di debole costituzione.

§ 208. Gli inscritti designati, i quali non si presentarono all'esame definitivo, qualora risultassero deficienti di statura, saranno rimandati alla prima classe a chiamarsi, od all' evenienza riformati a tenore del disposto degli articoli 78 e 81 della legge.

§ 209 Nella sopravvenienza di infermità agli inscritti designati, già riconosciuti idonei in epoca dell' esame definitivo, il consiglio riterrà sempre come sospetta e da accertarsi in uno spedale militare la infermità od indisposizione sovraggiunta, a meno, che fosse d' indole tale da rimuovere ogni dubbio di colpevole tentativo, nel qual caso quegli inscritti saranno riformati.

§ 210. I designati mancanti alla riunione del contingente verranno dichiarati renitenti, e frattanto devono essere rimpiazzati con altri inscritti, cesseranno però gli effetti della designazione a riguardo di costoro, allora quando i giovani per essi rimpiazzati si presentino all' assento prima della chiusura della sessione completiva, e siano ad un tempo riconosciuti idonei ad imprendere l' assento.

§ 211. Saranno pure rimpiazzati gl' inscritti che dopo la designazione fossero imputati d' essersi colpevolmente procacciate infermità temporarie o permanenti da renderli inabili al servizio militare.

Gli inscritti che rimpiazzano quegli imputati saranno cancellati dall' assento, quando prima del discarico finale della leva in corso fossero dichiarati assolti o avessero scontato la pena, e nell' uno o nell' altro caso fossero riconosciuti validi e sottoposti all' assento.

§ 212. Giusta il disposto nel § 898 l' esito del giudizio, tostochè sia divenuto irrevocabile, sarà fatto conoscere dai rispettivi avvocati fiscali al presidente del consiglio di leva, il quale, a seconda dei casi, farà sottoporre all' assento tali uomini e ne ragguaglierà il ministro della guerra, mentre il più anziano degli uffiziali delegati gli trasmetterà, occorrendo, gli elenchi prescritti dal § 237.

§ 213. Il consiglio accorderà l' esenzione agli inscritti che presenteranno i documenti richiesti per giustificare il diritto già invocato in occasione dell'esame definitivo, od acquistato posteriormente al giorno in cui seguì l'esame definitivo degli inscritti di loro mandamento.

Accorderà pur anche la dispensa a quelli cui potesse competere, qualora giustifichino plausibilmente di non averla potuta comprovare in epoca dello stesso esame.

§ 214. Nella stessa seduta il consiglio pronuncierà la sospensione alla partenza a riguardo degli inscritti annoverati nelle infra espresse categorie :

1.° Riclamanti ai magistrati ordinarii nel caso previsto dal § 939;

2.° Detenuti in carcere;

3.° Ammalati;

4.° Inscritti cui fosse necessaria un' ulteriore dilazione per procurarsi i documenti atti a conseguire l' esenzione; con che però vi sia fondata presunzione sulla veracità dei pretesi loro diritti.

§ 215. Il consiglio rimpiazzerà i sospesi alla partenza che risultino nelle tre prime categorie del § precedente.

§ 216 I sospesi alla partenza, dei quali tratta il n. 4.° del § 214, saranno rimandati alla sessione completiva per essere in allora definitivamente statuito in ordine alla loro sorte.

§ 217. Nel giorno successivo a questa seduta il commissario di leva spedirà ai sindaci rispettivi lo stato degli inscritti sospesi alla partenza con obbligo d' invigilare sopra i medesimi, e riferirne all' intendente della provincia., così tosto sia trascorso il tempo o cessato il motivo della conseguita sospensione alla partenza.

L' intendente, tostochè riceva tale partecipazione, farà conoscere alli stessi sindaci l' epoca in cui, previo precetto, dovranno quegli inscritti presentarsi al consiglio perchè in modo assoluto sia deciso in ordine alla loro condizione per rispetto alla leva.

§ 218. Dovendosi procedere all' esame ed all' assento dei sospesi alla partenza, in dipendenza del § precedente, i consigli di leva verranno aperti dai loro presidenti, senza che occorra speciale autorizzazione.

In questo caso, ed ove d' uopo, saranno dal comandante di provincia trasmessi al ministro della guerra gli elenchi, modello n.° 22, perchè di conformità al disposto nel § 241 sia provvisto all' assegnazione di quelli fra i sospesi alla partenza appartenenti alla 1.ª categoria del contingente.

§ 219. I sospesi alla partenza computeranno nella leva in corso, sempre quando siano assentati prima che segua la chiusa delle sedute completive della stessa leva.

Qualora poi il loro assento avesse luogo posteriormente, andranno in isconto del contingente della prima ventura leva, e saranno posti in capo-lista a tenore dell' art. 29 della legge e § 53.

§ 220. Avranno luogo nella seduta per la riunione del contingente gli scambj di numero e le surrogazioni sì di fratello che ordinarie.

Verranno dichiarati immuni da ogni obbligo di leva e di militare servizio gli inscritti che comprovino d' avere effettuato il versa-

mento determinato dall' ottenuta facoltà di liberarsi nei modi prescritti dalla legge.

§ 221. All' occorrere d' ogni scambio di numero, di surrogazione o di liberazione, il consiglio farà seguire in apposita colonna, alla casella dell' inscritto designato, ed a seconda dei casi, l' una delle seguenti annotazioni:

« 1.° Scambiò il numero . . . . . contro il numero . . . . toccato in sorte all' inscritto NN. del comune di . . ,

« 2.° Surrogato da suo fratello N. nato addì . . . . mese di . . . anno . . . . .

« 3.° Surrogato da NN nato il . . . . a . . . provincia di . . . . domiciliato a . . . . mandamento di . . . . provincia di . . . .

« 4.° Liberato a tenore del disposto dell' art. 114 della legge.

L' annotazione di cui al n.° 1 seguirà pur anche a riguardo dell' inscritto che deve essere assentato per avere scambiato di numero.

§ 222. Il consiglio di leva, ritenute le disposizioni di cui al § 155, procederà a ripartire il contingente nelle due categorie.

Alla prima categoria saranno assegnati gli inscritti di cui agli articoli 168, 169, 172, 173, 174 della legge come colpevoli:

Di ommissione sulle liste di leva;

Di renitenza;

Di frode negli scambj di numero e nelle surrogazioni;

Di produzione di documenti falsi ed infedeli;

Di essersi procacciate infermità infinte o temporarie allo scopo di sottrarsi al servizio militare.

Alla stessa categoria verranno pure assegnati:

Gli assoldati anziani;

Gli assoldati;

I surrogati ordinarii e gli scambj di numero;

Gli inscritti designati che già stanno al servizio militare per impreso arruolamento volontario.

Completeranno finalmente questa categoria gli inscritti e surrogati di fratello nell' ordine secondo il quale sono posti sulla lista di estrazione.

Verranno assegnati alla 2.ª categoria del contingente i rimanenti inscritti e surrogati di fratello nell' ordine istesso in cui sono posti sulle liste di estrazione.

§ 223. Dovranno appartenere alla 1.ª od alla 2.ª categoria, secondo il numero loro toccato in sorte nell' estrazione cui presero parte, i capilista che furono:

Dichiarati temporariamente esenti nei casi espressi nell' art. 94 della legge e § 482;

Sospesi alla partenza per infermità od altri motivi;

Dichiarati rivedibili dal consiglio di leva od in visite all' estero;

Rimandati a leve successive a tenore del disposto nell'alinea art. 71 della legge e §§ 197, 390, 391, 517, 950;

Per debole costituzione;

Per deficienza di statura;

Per aver desistito dall' impresa carriera, se alcuni cattolici od aspiranti al ministero d' altro culto tollerato nello stato;

Per essere inscritti marittimi provvisorii, cui non competa il dritto alla dispensa.

§ 224. Qualora non si possa fornire da ciascun mandamento l' intiero contingente che gli fu assegnato, la deficienza dovrà ricadere sulla 2ª categoria del contingente.

§ 225. Gli inscritti designati pel contingente, i quali senza comprovato impedimento legittimo non si presenteranno in questa seduta, saranno dichiarati renitenti.

Saranno in egual modo dichiarati renitenti gli inscritti marittimi provvisorii dei quali tratta il § 518.

§ 226. Il consiglio porrà quindi a disposizione degli uffiziali delegati gli inscritti, i loro scambj di numero o surrogati, onde siano immediatamente assentati e soggetti alle leggi e disciplina militare.

Il meno elevato in grado, od a pari grado, il meno anziano degli uffiziali predetti presenterà all' assento gli uomini che devono far parte del contingente.

§ 227. Un uffiziale di piazza procederà all' assento di tali uomini alla presenza degli uffiziali delegati e dell' uffiziale dell' arma del carabinieri reali.

Gli occorrenti stampati, modello n.° 20, verranno provvisti dal ministro della guerra a seguito di speciale richiesta per parte del comandante della provincia.

§ 228. Sull' assento verranno, oltre il cognome e nomi, descritte pur anco le peculiari indicazioni degli uomini a fornirsi dalla leva, quali sono la provincia, il mandamento, il comune, la leva dell' anno, il numero d' estrazione o quello loro attribuito in capo-lista e simili.

Gli esposti e gli illegittimi che non abbiano cognome proprio verranno in quest' occasione contradistinti con appellativo desunto dal regno vegetale.

Dalle precise od erronee indicazioni individuali dipendendo la regolare od inesatta formazione dei ruoli e dei registri matricolari, avranno cura gli uffiziali delegati d' interpellare ogni uomo in occasione dell' assento sulle sue generalità, domicilio e figliazione, e se siano ammogliati o vedovi con prole.

Confrontando le date risposte colle indicazioni esistenti sulla lista d' estrazione, correggeranno ove d' uopo quelle che fossero contradette, tenendo a calcolo pur anche le variazioni occorse dopo la loro inscrizione sulle liste di leva.

§ 229. Se l' assentato dovrà servire come surrogato, questa circostanza verrà espressa sull' assento, unitamente al cognome e nomi del surrogante, al mandamento e comunità cui quest' ultimo appartiene.

La qualità di scambio di numero verrà pure indicata, nonchè il cognome e nomi, numero d' estrazione e comunità dell' inscritto a favore del quale seguì lo scambio.

Si esprimerà, occorrendo, la pena scontata dall' inscritto incorso nei reati di cui al titolo 5.° della legge.

§ 230. Tostochè il contingente della provincia sia presentato all'assento, il consiglio chiuderà la sessione, senza che occorrendo, siano di ostacolo i sospesi alla partenza non rimpiazzati di cui al § 216.

L' atto di chiudimento sarà spedito dal presidente per copia autentica al ministro della guerra.

§ 231. Gli uomini assoggettati all' assento ed ascritti alla 1.ª categoria del contingente saranno, prima d' essere provvisoriamente rimandati alle case loro, avvertiti dell' obbligo di far ritorno al capo-luogo della provincia nel giorno e nell' ora che loro saranno indicati nell' ordine della partenza.

A scanso d' ogni equivoco e ad esclusione di ignoranza l'ordine di partenza, a riguardo degli uomini della prima categoria, verrà intimato con pubblico proclama giusta il modello n.° 21.

§ 232. Il comandante della provincia farà conoscere nel loro nativo idioma a tutti gli assentati, tanto della prima che della seconda categoria del contingente, le pene comminate ai colpevoli d' insubordinazione, e quelle in cui incorrerebbero come disertori non presentandosi all'epoca fissata per la partenza.

Avvertirà quindi quei della seconda categoria:

1.° Di convenire alle rassegne annuali od al campo d'istruzione sempre quando con apposito manifesto vi siano chiamati;

2.° Di non trasferirsi all' estero senza averne riportato il consenso per iscritto dal comandante della provincia;

3.° Di lasciare, nel caso avvertito dal numero precedente, sicure traccie onde essere avvertiti, supposto che sieno chiamati in effettivo servizio, alle rassegne ed alle esercitazioni campali;

4.° Di non cambiare il domicilio, a meno che ne facciano per iscritto espressa dichiarazione al sindaco del comune in cui attualmente dimorino, e compiano alle altre formalità prescritte;

5.° Di non contrarre matrimonio senza l' annuenza del ministro della guerra infino a che abbiano compiuto il 26.° anno di età, giusta il disposto nell' art. 182 della legge e nella sezione II del capitolo II, libro undecimo.

§ 233. Per il giorno dell' assento, tutti gli uomini che fanno parte del contingente ricevono una razione di pane, non che il soldo di fanteria di linea in centesimi 40.

§ 234. L' ordine della partenza degli uomini appartenenti alla 2.ª categoria del contingente, quando chiamati a far parte dell' esercito, seguirà per mezzo di decreto reale da pubblicarsi in tutte le comunità dello stato.

LIBRO QUARTO

DELLA DISTRIBUZIONE, DELLA PARTENZA, DELL' ARRIVO AL CORPO DEGLI UOMINI ASSENTATI.

CAPITOLO I.

Della distribuzione.

SEZIONE I.

Della idoneità speciale degli uomini assentati.

§ 235. Durante l' esame definitivo, e più specialmente in epoca della riunione del contingente, gli uffiziali delegati annoteranno in apposito registro tutti gli inscritti designati pel contingente, od i loro scambj di numero e surrogati, mano a mano che dal consiglio di leva siano dichiarati idonei al servizio militare.

§ 236. Nel registro predetto si farà cenno soprattutto della statura d' ogni uomo destinato all' assento, dell' arte o professione esercita, dei segni caratteristici di svegliatezza, d' intelligenza o di fatuità; dei gradi d' istruzione nella lettura e nello scrivere; della sua condizione di ammogliato, di celibe, di vedovo con, o senza prole; indicando dal complesso di questi dati a qual arma si debba assegnare, avuto per norma la sua inclinazione, e le avvertenze espresse nel § 237 e seguenti.

Somma deve essere l' accuratezza nel segnare con precisione i dati che all' uopo sono richiesti, a scanso di dover permutare nel seguito dall' una ad altr' arma gli uomini che non riunissero l' idoneità richiesta pel corpo cui verranno ascritti.

Gli uffiziali delegati risponderanno al ministro della guerra della piena osservanza di questa disposizione.

§ 237. Colla scorta del predetto registro gli uffiziali delegati compileranno due elenchi nominativi conformi al modello n. 22, in cui siano descritti gli uomini assegnati alla 1.ª categoria del contingente.

Questi elenchi saranno con tutta diligenza trasmessi al ministro della guerra dopo chiusa la sessione (1).

§ 238. Nella compilazione degli elenchi si osserverà l'ordine alfabetico dei mandamenti, e per ogni mandamento l'ordine alfabetico degli assentati, fatto caso però della progressione in cui devono essere descritti giusta le norme inserte nel § 222.

§ 239. Si tralascierà di descrivere sugli elenchi i sospesi alla partenza infino a che non siano assoggettati all'assento e fatti computare effettivamente nel contingente.

Supposto che siano assentati prima e dopo del discarico finale, dovranno, in senso del § 223, appartenere a quella categoria di servizio determinata dal relativo numero d'estrazione.

§ 240. Nel caso previsto dal § 224 si farà sugli elenchi predetti apposita annotazione che accenni il motivo dell'occorsa deficienza nel contingente.

SEZIONE II.

Delle norme per la distribuzione del contingente fra i diversi corpi dell'esercito.

§ 241. Il ministro della guerra, ricevuti che abbia gli elenchi prescritti dal § 237, procederà a distribuire fra i corpi dell'esercito e quello real navi gli uomini descritti nella prima categoria di servizio, avuto riguardo al loro grado di instruzione, all'intelligenza, alla professione, all'inclinazione ed attitudine fisica.

(1) Nel redigere gli elenchi si avvertirà di valersi delle seguenti formole a porgere le indicazioni caratteristiche per riguardo allo stato di salute, alla complessione, alla disinvoltura ed alla presumibile intelligenza:

1.° Per lo stato di salute . . . . mediocre. / buona. / ottima.

2.° Per la complessione . . . . . sottile. / comune. / robusta. / tarchiata.

3.° Per la disinvoltura . . . . . . poca. / comune. / molta.

4.° Per l'intelligenza . . . . ottusa. / comune. / pronta.

§ 242. Perciò che riguarda la statura, la quale è ragguagliata alla misura metrica, servirà di base la seguente tabella:

		Statura prescritta	
		minimum	*maximum*
Pei reggimenti.	cavalleria di linea	1,72	1,82
	artiglieria	1,67	1,80
	granatieri	1,70	»
	zappatori del genio	1,62	1,75
	cavalleggieri	1,65	1,75
	fanteria di linea	1,56	»
Pei corpi	bersaglieri	1,62	1,70
	real navi	1,56	»
	treno d'armata	1,56	»
	infermieri militari	1,56	»
	sussistenze militari	1,56	»

§ 243. Gli allievi carabinieri saranno scelti dall'uffiziale dell'arma intervenuto al consiglio di leva fra gli inscritti che abbiano l'attitudine prescritta e che acconsentano di servire in quell'arma.

§ 244. Gli uomini a destinarsi alle armi di cavalleria, di artiglieria e dei zappatori del genio dovranno essere larghi di petto, validi, robusti, energicamente sviluppati, con vegeto colorito che nasca da ottima costituzione.

§ 245. Nei reggimenti di cavalleria, d'artiglieria da campagna, e nel treno d'armata si assegneranno preferibilmente quelli che siano di professione cocchieri, postiglioni, palafrenieri, carrettieri, bovari, preposti al governo di muli, cavalli, e bovine, non che i manescalchi e sellai.

Possono all'evenienza essere ascritti ai corpi predetti i manescalchi e sellai sebbene difettino della statura per essi corpi stabilita.

§ 246. Gli operai in ferro ed in legno, i barcaiuoli, pescatori, cordai, carpentieri di barche, calafati, panierai, stagnai, carradori, bottai e chiodaiuoli saranno, per quanto è possibile, destinati all'artiglieria reggimento operai.

§ 247. Ai zappatori del genio ed al reggimento artiglieria di piazza si assegneranno di preferenza, ed a seconda dei gradi di statura, i muratori, gli scalpellini, i minatori, i segatori, i falegnami, i carpentieri, i panierai, gli stagnai ed i chiodaiuoli.

§ 248. Hanno ad essere ben disposti della persona, ampii di petto, gagliardi, agili, spediti alla corsa gli uomini da destinarsi ai bersaglieri.

Saranno preferiti per questo corpo i montanari, i colligiani usi alla caccia ed al maneggio delle armi da fuoco.

§ 249. Al corpo degli infermieri militari si assegneranno gli uomini che, non avendo l'idoneità per le armi speciali, eleggessero di servire nello stesso corpo.

Si preferiranno inoltre quelli che sappiano leggere e scrivere ed abbiano taluna nozione di flebotomia, farmacia, od esercitassero l'arte di droghiere, di erbolaio e di cuoco.

§ 250. Al corpo delle sussistenze militari saranno assegnati quelli che professino particolarmente i mestieri di panattiere, di fornaio, di pizzicagnolo, di beccaio, di bottaio, di commerciante in granaglie e bovine.

CAPITOLO II.

Della partenza e dell' arrivo al corpo degli uomini assentati.

SEZIONE I.

Disposizioni in ordine alla partenza.

§ 251. Il ministro della guerra, dopochè avrà distribuito il contingente fra i diversi corpi dell'esercito, ne farà conoscere il risultato ai comandanti di provincia mediante la trasmissione di uno degli elenchi di cui al § 237, porgendo loro le relative istruzioni intorno all'epoca in cui gli uomini destinati alla 1.ª categoria del contingente devono trovarsi al capo-luogo di provincia per essere avviati a destinazione.

§ 252. I comandanti di provincia prescriveranno immantinente ai sindaci d'intimare l'ordine di partenza a tutti gli assentati appartenenti alla 1.ª categoria del contingente, i quali in caso d'indugio o d'inobbedienza, incorreranno negli effetti della diserzione.

L'ordine di partenza verrà intimato nel modo prescritto dal § 231.

Sarà in pari tempo trasmesso dai comandanti di provincia ai relativi sindaci il congedo illimitato, modello n.° 23, spedito agl'inscritti assegnati alla 2.ª categoria del contingente, con incarico di farlo loro pervenire.

§ 253. I comandanti di provincia comunicheranno ai commissarii di leva le fatte assegnazioni onde le trascrivano sulla lista d'estrazione.

§ 254. I commissarii di leva formeranno a loro volta un estratto delle predette assegnazioni che trasmetteranno con tutta premura ai sindaci di ciascuna comunità, invitandoli a trascriverle sulle liste di leva.

§ 255. A tenore di preventiva richiesta per parte dei comandanti di provincia, i comandanti generali delle divisioni e sotto-divisioni mi-

litari destineranno per l'accompagnamento degli uomini ai corpi cui vennero assegnati un numero sufficiente di uffiziali, sott'uffiziali, caporali e tamburini.

Costoro avranno diritto al soprassoldo di marcia del respettivo grado per tutto il tempo che impiegheranno in tale servizio, a computarsi dal dì della partenza dal corpo sino a quello del loro ritorno inclusivamente.

§ 256. I comandanti militari della provincia nel giorno stabilito per la partenza passeranno in rassegna il contingente di ciascun mandamento.

Saranno assistiti da un uffiziale di sanità, dal quale prenderanno parere onde statuire temporariamente a riguardo degli assentati che non potrebbero partire per causa d'infermità loro sovraggiunte.

§ 257. Qualora taluno fra gli assentati predetti fosse riconosciuto infermo, e richiedesse di rimanere qualche giorno a casa sua onde riaversi in salute, il comandante di provincia potrà concedergli una dilazione per tempo determinato a raggiungere le insegne, o lo farà ricoverare in un ospedale.

§ 258. Gl'inscritti che per malattie sovraggiunte fossero impediti di trovarsi nel giorno stabilito per la partenza, devono far produrre al comandante della provincia nel giorno stesso una medica attestazione cerziorata dal sindaco, la quale comprovi la loro impossibilità di trovarsi all'epoca predetta al luogo del convegno, ed accenni in quale tempo presumibilmente siano in istato di porsi in cammino.

Il sindaco li dirigerà, tosto ristabiliti, al comando militare della provincia per essere avviati a destinazione.

Sopravvenendo il caso che la malattia fosse protratta oltre il termine presunto, i sindaci predetti spediranno ulteriori attestazioni al comandante di provincia, praticando le avvertenze sovra divisate.

§ 259. Gli uomini, di cui nel § precedente, verranno dal comandante di provincia dati in nota all'arma dei carabinieri reali onde, cessata l'infermità, li eccitino a presentarsi al comando militare della provincia, il quale in caso d'indugio disporrà perchè ne operino la traduzione al corpo cui furono assegnati.

§ 260. Niun uomo assentato, destinato alla partenza, rimandato a casa per riaversi, o ricovrato in uno spedale potrà conseguire il congedo di rimando prima di essere giunto al corpo, a meno che dal ministro della guerra sia in modo speciale altrimenti determinato.

§ 261. Se fra gli uomini rassegnati insorge grave presunzione che taluno siasi mutilato volontariamente, o procacciato infermità temporarie o permanenti per esimersi dal servizio militare, il comandante di provincia ne ragguaglierà il ministro della guerra, trasmettendogli particolareggiato rapporto, ed il parere del medico o chirurgo assistente.

Provvederà ad un tempo perchè sia detenuto in carcere in via disciplinare fino ad ordine del ministro.

Dove però così richieda la natura dell'infermità, sarà fatto ricoverare in uno spedale militare, od in uno spedale civile, procedendosi quindi a suo riguardo nel modo dianzi avvertito.

§ 262. Gli uomini de' quali trattano i §§ 257, 258 saranno dai comandanti di provincia fatti conoscere al ministro della guerra mediante la spedizione dell' elenco, modello n. 24.

§ 263. Statuito che sia in ordine agli uomini di cui al § 261, e scontata la pena che loro fosse inflitta, lo stesso ministro della guerra prescriverà che siano assoggettati a rassegna speciale onde deliberare circa alla loro idoneità o non a proseguire nell' impreso assento.

§ 264. Gli assentati convocati al capo-luogo di provincia per la partenza, e mancanti alla rassegna, senza che abbiano fatto addurre e comprovare legittimo impedimento, saranno dichiarati disertori dal comandante di provincia, il quale li darà in nota al comandante locale dell' arma dei carabinieri reali, con ingiunzione di far procedere all' immediato loro arresto e traduzione al corpo per quivi essere assoggettati a consiglio di guerra.

Queste diserzioni saranno pure dai comandanti predetti immediatamente partecipate al ministro di guerra colla trasmissione dell' elenco, modello n.° 25, ed in caso segua l' arresto di essi disertori avrà luogo, e colla stessa diligenza, analoga partecipazione.

§ 265. Dopo che sia seguita la rassegna gli uomini partenti alla volta dei respettivi corpi, si fermeranno in drappelli, accompagnati da uffiziali e sott' uffiziali nella porporzione seguente:

DRAPPELLI		UFFIZIALI	SOTT'UFFIZIALI	CAPORALI	TAMBURINI
per un drappello di	11 a 30	»	1	2	»
	31 a 80	»	2	4	»
	81 a 150	1	3	6	1
	151 e più	2	4	8	1

§ 266. I comandanti di provincia faranno compilare per ogni drappello e per ogni corpo un ruolo di marcia conforme al mdodello n. 26.

In questo ruolo dovranno indicarsi con precisione:

1.° I controsegni (*connotati*) di ciascun individuo;

2.° Le accordate dilazioni a raggiungere le insegne, accennando alla durata delle medesime, non che ai casi d' infermità e simili;

3.° I casi di diserzione di cui al § 264;

4.° Ogni altra particolarità che sia necessario far conoscere ai comandanti dei corpi, e specialmente le malattie insussistenti, i pretesti allegati nanti i consigli di leva, e le finzioni o raggiri cui gli inscritti avrebbero avuto ricorso per conseguire la riforma, e finalmente le circostanze divisate nel § 261.

Appiè dello stesso ruolo di marcia saranno descritti pur anche, e con apposita annotazione, gl'inscritti arruolatisi volontariamente, che designati hanno dovuto far parte della 1ª categoria del contingente, a tenore del disposto nel § 222.

§ 267. Il comandante d'ogni drappello sarà provvisto;

1.° D'un foglio di via rilasciato dal commissario di guerra o da chi ne farà le veci;

2.° Del foglio degli atti d'assento, di cui al § 227, spedito dall'uffiziale di piazza;

3.° Del ruolo di marcia prescritto dal § precedente;

4.° Dello stato di prestito somministrato dall'uno degli uffiziali delegati, di cui al § 276.

Questi stati saranno formati partitamente per ciascun corpo di truppa cui siano destinati gli uomini del drappello, e saranno quindi all'arrivo del drappello consegnati al comandante del corpo.

§ 268. Il ruolo di marcia e lo stato di prestito devono dall'uffiziale delegato predetto essere comunicati al commissario di guerra.

§ 269. Il soldo a corrispondersi agli uomini di leva diretti a destinazione sarà di centesimi 64 al giorno, oltre a centesimi 16 corrispondenti al prezzo ordinario della razione giornaliera di pane.

§ 270. Gli uomini diretti allo stesso presidio, risultando in numero minore di 11, possono essere avviati al corpo senza accompagnamento di sott'uffiziali.

Essi saranno latori di tutte le carte prescritte dal § 267, meno però del ruolo di marcia che dal comandante di provincia verrà spedito direttamente ai respettivi comandanti di corpo.

§ 271. Alla partenza dei drappelli i comandanti di provincia ragguaglieranno i rispettivi comandanti di corpo del giorno in cui, a tenore del foglio di via, devono arrivare a destinazione.

§ 272. Indipendentemente dalle norme e prescrizioni sumentovate i comandanti di provincia proporranno immediatamente al ministro della guerra l'assegnazione ad un corpo degl'inscritti e surrogati che, riconosciuti idonei, fecero domanda di raggiungere per anticipazione le insegne.

In egual modo sarà provvisto a riguardo degli inscritti provenienti dall'estero, i quali non abbian mezzi per rimanere in aspettativa di partire col contingente assegnato alla provincia.

§ 273. Nel caso preavvertito i comandanti di provincia, dopo di aver fatto sottoporre all'assento i predetti uomini, spediranno al mini-

stro della guerra, unitamente alla proposta di anticipata partenza, i parziali elenchi conformi al modello stabilito dal § 237.

SEZIONE II.

Contabilità degli uffiziali delegati.

§ 274. L'uffiziale delegato superiore di grado è incaricato del pagamento delle competenze dovute agl'inscritti assentati od ai loro scambj di numero o surrogati.

§ 275. La contabilità dell'uffiziale predetto incomincia dal giorno dell'assento e termina col giorno in cui gli uomini della 1.ª categoria del contingente devono capitare a destinazione.

§ 276. L'uffiziale delegato è provvisto dei fondi occorrenti per somministrare agli uomini assentati le competenze in danaro loro spettanti dal dì della partenza fino al loro arrivo al corpo, e ciò a diligenza del commissario di guerra, mediante richiesta per determinate somme a farsi allo stesso commissario.

Avvertirà di non richiedere una somma oltre il bisogno, mentre, ove d'uopo, farà successive richieste in proporzione di quanto gli occorra.

§ 277. La contabilità dell'uffiziale delegato è stabilita dal ministro della guerra, al quale farà pervenire il suo conto approvato dal commissario di guerra.

Il conto sarà compilato giusta il modello n. 27.

§ 278. Alla partenza d'ogni drappello l'uffiziale delegato rimetterà al comandante del medesimo l'intiero ammontare del soldo spettante agli individui che lo compongono sino al loro arrivo al corpo inclusivamente.

Succedendo il caso che gli uomini predetti cadessero ammalati in marcia, e fossero fatti ricovrare negli spedali, giusta il disposto nel § 290, riceveranno soltanto dal comandante del drappello il soldo sino ed inclusivamente al giorno in cui vengono ricovrati: dallo stesso giorno in poi, lo spedale incontra diretta contabilità coll'amministrazione della guerra in conformità dei regolamenti

§ 279. Gli uomini avviati a destinazione isolatamente, cioè senza essere accompagnati, riceveranno individualmente dall'uffiziale delegato l'ammontare del soldo loro dovuto.

SEZIONE III.

Dell'ordine e delle precauzioni nella marcia.

§ 280. Il comandante del drappello è incaricato di far osservare le regole di disciplina prescritte per le truppe in marcia, avvertirà di non

variare le tappe indicate nel foglio di via, ed eviterà di porre in marcia il drappello di troppo buon mattino (meno però nella state) o di farlo camminare con eccessiva celerità.

§ 281. Un caporale dovrà precedere la truppa per far preparare l'alloggio al drappello.

§ 282. Il comandante del drappello, ove lo giudichi opportuno, nominerà provvisoriamente caporali di marcia fra gli uomini dello stesso drappello. La scelta dovrà però cadere su quelli che meritino questa prova di confidenza, sia per l'apparente loro abilità, sia per isveltezza e buone disposizioni.

§ 283. Il soldo giornaliero sarà distribuito ciascun giorno ad ogni uomo del drappello o prima della partenza o subito dopo l'arrivo alla tappa.

§ 284. Si faranno almeno tre esatte chiamate del drappello in ciascun giorno: l'una prima della partenza, la seconda in marcia, e l'ultima al giungere alla tappa.

§ 285. Gli uomini mancanti alla chiamata prima della partenza saranno dati in nota coi loro contrassegni al comandante della stazione viciniore dei carabinieri reali.

§ 286. Il comandante del drappello annoterà sul ruolo di marcia nella colonna *osservazioni* tutte le mutazioni occorse in ordine agli uomini che gli furono affidati.

§ 287. All'arrivo del drappello ad ogni tappa, il comandante del medesimo si presenterà all'autorità militare, in difetto al sindaco, informando o l'uno o l'altro della presenza del drappello.

§ 288. Qualora il comandante venisse a scoprire che qualche uomo del drappello macchinasse la fuga o si facesse colpevole di qualche altro reato, dovrà consegnarlo alla stazione più vicina dei carabinieri reali, colla contemporanea remissione dei contrassegni dell'uomo consegnato, ed il comandante della medesima spedirà al comandate del drappello ricevuta degli uomini che gli venissero consegnati, e li farà tradurre di stazione in stazione fino al luogo di loro destino.

§ 289. Saranno arrestati e tradotti al corpo dei carabinieri reali:

1.° I mancanti alla partenza del drappello, di cui al § 285;

2.° Quelli che autorizzati a marciare isolatamente siansi allontanati dalla strada segnata sul foglio di via.

SEZIONE IV.

Degli ammalati o deceduti in marcia.

§ 290. L'uomo del drappello che non potesse continuare la marcia per causa di sopraggiunta infermità, dovrà essere accolto e curato nel primo spedale militare od in difetto in un spedale civile.

Verrà perciò l'infermo consegnato dal comandante del drappello al commissario di guerra, ed in mancanza di questo al sindaco della comunità più vicina, rimettendogli ad un tempo i contrassegni dell'uomo consegnato.

§ 291. Quello dei funzionarj predetti, cui fosse stato diretto l'infermo, lo farà visitare da persona dell'arte onde accertare la malattia per mezzo di dichiarazione in iscritto, ed appiè della medesima farà una richiesta all'ospedale di accoglierlo e curarlo.

Qualora nel paese non vi fossero spedali, dovrà quel funzionario far accompagnare l'infermo allo spedale più vicino, procurandogli all'evenienza i mezzi di trasporto, a seconda del parere del medico, o chirurgo che lo avrà visitato.

I mezzi di trasporto verranno rimborsati a diligenza del ministro della guerra secondo il prescritto dai regolamenti.

§ 292. Lo stesso funzionario che avrà provvisto pel ricovero dell'infermo ne porgerà avviso al comandante della provincia, nel cui capoluogo trovasi l'ospedale, ed ove questo sia in altro comune, ne informerà pur anche il comandante della prossima stazione de'carabinieri reali.

Dovranno l'uno e l'altro dei predetti comandanti invigilare a che l'ammalato sia curato a dovere e venga avviato a destinazione tostochè risulti in condizione di porsi in cammino.

§ 293. Le amministrazioni degli ospedali che ricevono l'infermo prenderanno in consegna il denaro ed i capi di vestiario al medesimo spettanti, tenendoli in custodia sino alla sua uscita.

§ 294. Si uniformeranno le amministrazioni predette alle norme stabilite dai regolamenti circa il ricovero e trattamento dei militari infermi, ed a tenore delle medesime, o giusta le basi particolarmente convenute, verrà loro fatto pagare dal ministro della guerra il correspettivo per ciascun giorno di permanenza nello stabilimento, e per ciascun uomo da esso ricoverato.

§ 295. Così tosto l'infermo abbia ricuperata la salute, il commissario di guerra, e in difetto il sindaco, lo muniranno di foglio di via in cui sia espressa la dichiarazione delle giornate passate allo spedale, e degli effetti restituiti.

Parteciperanno l'uscita dallo spedale al comandante della provincia, onde questi faccia conoscere al comandante del corpo cui l'individuo è diretto il giorno della partenza, e quello che a tenore del foglio di via dovrà capitare sotto le armi.

§ 296. L'uomo escito dallo spedale riceverà dal commissario di guerra le competenze, di cui al § 269, per la via che ancora gli rimanga a percorrere.

In mancanza del commissario predetto, le stesse competenze gli saranno fornite dall'amministrazione dello spedale civile, la quale ne sarà risarcita dal ministro di guerra.

Dal foglio di via arguirà l'amministrazione dello spedale quale sia il totale ammontare del soldo, e l'indennità per razione di pane spettanti all'uomo suddetto, fino e compreso il giorno di suo arrivo al corpo.

§ 297. Succedendo il caso di morte dell'infermo ricovrato, dovrà l'amministrazione dello spedale trasmettere al comandante della provincia, od al comandante della stazione dei carabinieri reali l'atto, di morte debitamente autenticato.

I comandanti predetti spediranno sollecitamente l'atto di decesso al comandante del corpo a cui il defunto era assegnato, ed invigileranno a che gli oggetti e danaro di proprietà dell'estinto siano trasmessi al corpo perchè vengano quindi restituiti agli eredi, giusta il disposto nei regolamenti di amministrazione militare.

§ 298. Qualora un uomo del drappello morisse in marcia, il comandante del medesimo inviterà il sindaco del comune in cui seguì il decesso a spedire il relativo atto al comandante del corpo in cui il defunto doveva prestare servizio.

§ 299. Le disposizioni contenute nella presente sezione saranno applicabili altresì agli uomini che marciano isolati.

SEZIONE V.

Dell' arrivo degli uomini al corpo;
dell' inscrizione ai ruoli matricolari, e della rassegna speciale.

§ 300. Gli uomini che giungono ai corpi in drappelli saranno ricevuti al loro ingresso in città dal comandante dello stesso corpo, o quanto meno da un uffiziale superiore, preceduto, se possibile, dalla musica che li accompagnerà in caserma.

§ 301. Immediatamente dopo il loro arrivo, sia che giungano in drappello od isolatamente, i comandanti del corpo si accerteranno della loro idoneità personale, e questa riconosciuta dai contrassegni espressi sul foglio di marcia, li faranno descrivere ai ruoli.

§ 302. Sui ruoli saranno con precisione descritte tutte le indicazioni e variazioni relative agli uomini forniti dalla leva, desumendole dall'assento cui vennero assoggettati in provincia, nonchè dal ruolo di marcia.

La inscrizione ai ruoli avrà luogo altresì a riguardo di quelli che per qualsivoglia motivo non abbiano raggiunto le insegne, ma che però siano descritti tanto sullo stato d'assento, che sul ruolo di marcia.

§ 303. Il comandante del drappello renderà conto all'amministrazione del corpo del soldo dovuto agli uomini da lui accompagnati, restituendo, a seconda dei casi, lo speso in meno della somma che gli fu somministrata alla sua partenza dal capo-luogo di provincia.

§ 304. Nel giorno successivo a quello dell'arrivo d'ogni drappello,

il comandante del corpo, assistito da un ufficiale sanitario militare lo passerà in rivista.

Questa rivista ha per oggetto:

1.° Di chiedere agli uomini del drappello se durante la marcia hanno ricevute le competenze loro dovute, e se non hanno richiami o lagnanze da porgere contro gli uffiziali o sott' uffiziali che li hanno accompagnati;

2.° Di riconoscere le mutazioni succedute durante la marcia;

3.° Di accertare se tutti siano idonei al servizio militare in genere od all' arma a cui vennero assegnati;

4.° D' infondere loro il sentimento di fiducia nei superiori, e disporli a compiere di buon animo i proprii doveri, pretendendo siano da tutto prima trattati con affabilità di modi, anzichè coi precetti austeri della disciplina militare.

§ 305. Il comandante del corpo annoterà sul ruolo di marcia la data d' inscrizione ai ruoli degli uomini del drappello, il numero di matricola, non che il risultato di sua rassegna in ordine alle mutazioni avvenute in marcia.

§ 306. Rimanderà quindi ai comandanti di provincia i ruoli di marcia relativi agli uomini tanto giunti in drappello, quanto isolatamente; unirà pure gli atti di decesso de' quali è cenno nei §§ 297 e 298.

§ 307. I comandanti di provincia sull' elenco modello n.° 22 faranno seguire l' annotazione in ordine ai deceduti e disertori. Prescriveranno ai sindaci di far le stesse annotazioni sulle liste di leva, e trasmetteranno loro gli atti di decesso ond' essere consegnati ai parenti.

Riandando quindi sulle annotazioni apposte ai ruoli di marcia che loro sono restituiti, daranno in nota al comandante locale dell' arma dei carabinieri reali i disertori in marcia onde ne procurino l' immediato arresto e successiva traduzione al corpo.

§ 308. Due giorni dopo la rivista il comandante del corpo trasmetterà al ministro della guerra uno stato nominativo, modello n.° 28, degli uomini di ciascuna provincia consegnati agli spedali durante la marcia, deceduti, disertori o fatti tradurre dai carabinieri reali.

Mano a mano che i disertori si presentino spontanei, o siano tradotti, ovvero che gli ammalati provenienti dagli spedali o dalle case loro raggiungano le bandiere, saranno oggetto di partecipazione speciale allo stesso ministro della guerra.

Notificherà pur anche il comandante del corpo a quelli di provincia le suespresse particolarità onde possano colla dovuta precisione compilare i ruoli matricolari a tenore del disposto nel § 1044.

§ 309. Qualora il comandante del corpo, in dipendenza della rivista prescritta dal § 304, non riconosca in taluno degli uomini forniti dalla leva sufficiente attitudine al servizio militare in genere od al servizio

dell' arma in particolare, ne farà risultare con visita e relazione dell' uffiziale sanitario del corpo.

Descriverà i tali uomini in elenchi conformi al modello n.° 29, che verranno subito trasmessi in duplice spedizione al ministro della guerra unitamente alla relazione dell' uffiziale sanitario predetto.

Questi elenchi saranno sempre divisi per provincia.

I surrogati verranno descritti sull' elenco della provincia cui appartengono i relativi surroganti, quando solo siano giudicati inetti al servizio speciale dell' arma.

Qualora però li stessi surrogati, come pure gli scambj di numero non fossero riconosciuti forniti di tutti i fisici requisiti prescritti in tale loro qualità, verranno descritti nello speciale elenco, modello n.° 30, da spedirsi pur anche in duplice copia.

§ 310. Gli uomini risultanti nelle condizioni previste dal § precedente non saranno forniti di vestiario infino a che sia accertata la loro idoneità a proseguire nel servizio.

§ 311. Il ministro della guerra, ricevuti gli elenchi prescritti dal § 309, disporrà a che gl' inscritti nei medesimi annoverati siano sottoposti a rassegna speciale, la quale sarà commessa ai comandanti generali delle divisioni o sotto-divisioni militari, o, a seconda delle circostanze, ad uffiziali generali o superiori.

A riguardo dei surrogati e scambj di numero verrà provvisto di conformità al disposto nel § 776.

§ 312. Lo stesso ministro trasmetterà agli uffiziali rassegnatori una copia degli elenchi di cui al § 309, modello n.° 29, non che la relazione degli uffiziali sanitari ivi pure prescritta.

§ 313. Gli uomini assoggettati a rassegna speciale saranno in presenza dell' uffiziale rassegnatore accuratamente visitati da un uffiziale sanitario, e posteriormente controvisitati da altro perito.

Non si dovrà dare visione a questi periti delle relazioni degli uffiziali sanitarj del corpo.

§ 314. Il rassegnatore avvertirà di valersi, per quanto gli sia possibile dell' opera di uffiziali sanitari militari, i quali però non dovranno giammai appartenere al corpo cui siano ascritti i rassegnandi.

Dovendo servirsi di uffiziali sanitarj civili, darà la preferenza a quelli che siano addetti agli spedali.

§ 315. Nella visita e controvisita i periti predetti non saranno chiamati in concorrenza, cioè in modo simultaneo, ma bensì separatamente l' uno dopo l' altro.

La relativa loro individuale opinione sulla validità od invalidità dei singoli rassegnandi a permanere nel servizio militare sarà estesa per iscritto, facendo uso della nomenclatura delle infermità tale che fu registrata nell' elenco annesso al presente regolamento.

§ 316. Non potranno assistere alla rassegna il comandante e gli uffiziali sanitarj del corpo cui appartengono i rassegnandi.

§ 317. Il rassegnatore avrà per norma nelle sue proposte:

1.° In quanto alla statura il § 390;

2.° In quanto alle indisposizioni corporali l'elenco delle infermità annesso al presente;

3.° Per riguardo finalmente ai corpi, in cui è richiesta statura ed attitudine speciale, le disposizioni contenute dal § 242 al 250 inclusivamente.

§ 318. Nei casi dubbj o di dissenso tra i due periti stante la natura o l'indole dell'infermità, dovrà il rassegnando, semprechè serva per conto proprio, essere mandato in osservazione presso uno spedale militare per essere di bel nuovo rassegnato dopo la fatta esperienza.

§ 319. Ultimata ogni rassegna, l'uffiziale incaricato della medesima trasmetterà al ministro della guerra in altrettanti fogli separati, divisi per corpo ed in duplice copia:

1.° L'elenco degli inscritti riconosciuti assolutamente inabili al servizio militare, conforme al modello n.° 31, facendo all'evenienza le proposte di cui al § 323;

2.° L'elenco di quelli che, sebbene idonei al servizio militare in genere, sono incapaci di prestarlo utilmente o in un'arma o corpo speciale, valendosi a tal uopo del modello n.° 32;

3.° L'elenco, modello n.° 33, dei rassegnati giudicati idonei.

Sul 1.° dei tali elenchi e nelle apposite colonne dovrà farsi per ogni inscritto risultare il parere dei periti assistenti alla visita e controvisita, qual parere individuale sarà dai medesimi sottoscritto.

Il rassegnatore trasmetterà a suo tempo gli elenchi suppletivi a riguardo degli inscritti posti in osservazione in uno spedale militare.

§ 320. Gli inscritti riconosciuti assolutamente inabili a prestare il servizio saranno dall'uffiziale rassegnatore proposti per il congedo di rimando.

Quelli giudicati inabili a servire nelle armi speciali saranno traslocati in altri corpi, a seconda di loro individuale capacità.

§ 321. Il ministro della guerra, a seconda dei resultati della rassegna, farà le occorrenti disposizioni.

§ 322. In dipendenza di quanto sia statuito a tenore del § precedente, i comandanti dei corpi parteciperanno ai relativi comandanti di provincia colla trasmissione dell'elenco, modello n.° 34, quali gli uomini provenienti dalla leva fossero muniti di congedo di rimando od altrimenti traslocati in altri corpi.

§ 323. Gli inscritti di leva rimandati dovranno restituire proporzionatamente l'ammontare dell'assegno pel primo corredo.

Qualora fossero sprovvisti di mezzi pecuniari per restituirsi in

seno di loro famiglia sarà loro concessa l'indennità di via stabilita pegli uomini che partono in congedo illimitato.

Potrà altresì l'uffiziale rassegnatore proporre a loro vantaggio il condono delle passività contratte verso l'amministrazione del corpo, quale condono sarà fatto a carico del Governo.

L'ammontare dell'indennità di via e quello del condono verrà dichiarato sul foglio dell'ottenuto congedo.

Dalle succitate disposizioni di favore saranno esclusi i surrogati ordinarj, non che gli scambj di numero.

LIBRO QUINTO

CAPITOLO UNICO

Della sessione completiva e del discarico finale.

§ 324. La convocazione dei consigli per la sessione completiva, e la durata di questa, saranno stabilite e notificate ai presidenti dei medesimi dal ministro della guerra.

La convocazione di essi consigli seguirà colle norme e formalità prescritte dal § 83.

§ 325. Con apposito verbale si farà risultare della riapertura dei consigli. Copia autentica dello stesso verbale sarà trasmessa al ministro della guerra.

§ 326. I consigli di leva sottoporranno a nuovo esame le liste di estrazione e, ritenuto il contingente parziale da fornirsi da ciascun mandamento della provincia, addiverranno alle ulteriori designazioni necessarie per portare ciascun contingente a compimento.

§ 327. I sospesi alla partenza ed i rimandati a questa sessione verranno nuovamente precettati.

§ 328. Tanto le decisioni a riguardo degli uomini predetti, quanto le altre che siano per occorrere onde completare il contingente, verranno notificate ai sindaci dai commissarj di leva perchè le facciano trascrivere sulle liste di leva.

§ 329. All'oggetto di non addivenire a designazioni successive a cagione delle riforme, delle esenzioni, delle dispense e d'altri motivi legali, i consigli di leva faranno precettare un numero d'inscritti maggiore del richiesto per completare i contingenti mandamentali.

§ 330. I precetti saranno intimati a diligenza dei sindaci secondo le norme espresse nei §§ 203 e 204.

§ 331. Gli inscritti che in questa sessione sono designati pel compimento del contingente, ove non si presentino al giorno loro prefisso per l'assento, saranno dichiarati renitenti.

Saranno pure dichiarati renitenti gl'inscritti sospesi alla partenza e rimandati alle sedute completive, qualora non facciano risultare sussistere tuttavia la circostanza che loro impedisse d'imprendere l'assento. Comprovando che continui il legale ostacolo al loro assento, saranno portati in capo-lista della prima ventura leva.

Cessando dopo il discarico finale la causa di sospensione alla partenza, i sindaci ne informeranno subito l'intendente della provincia, il quale provvederà per la riconvocazione del consiglio, onde sia statuito sulla sorte di quei sospesi di conformità al disposto nei §§ 218 e 219.

§ 332. I consigli anche in questa, siccome nella prima sessione, pronuncieranno su tutte le questioni che loro siano attribuite dall'articolo 13 della legge.

Rimpiazzeranno definitivamente gl'inscritti di cui al § 198, che dai magistrati civili riportarono favorevole sentenza.

Rimpiazzeranno parimente gl'inquisiti dei reati definiti nel titolo 5.° della legge, i quali abbiano a far parte del contingente, e si trovino tuttavia in attenzione di giudizio od espiando la pena cui furono condannati.

Ammetteranno gli scambj di numero ed, ove d'uopo, la liberazione o le surrogazioni.

§ 333. I nuovi designati possono pure conseguire l'esenzione o la dispensa quand'anche ne abbiano acquistato il diritto dopo la prima sessione, ma prima del giorno in cui dovevano imprendere l'assento.

§ 334. Dovendosi addivenire a nuove designazioni nelle sedute completive per fornire nella loro totalità i parziali contingenti assegnati ai singoli mandamenti, gl'inscritti sottoposti all'assento apparterranno alla 1.ª od alla 2.ª categoria, giusta le norme divisate nei §§ 222 e 223, vale a dire a seconda di loro qualità quai capi-lista, scambi di numero o surrogati, ed occorrendo, a seconda del numero loro toccato in sorte.

§ 335 L'assento dei nuovi designati del contingente seguirà nella stessa seduta in cui ebbe luogo l'esame.

La loro assegnazione e l'epoca della partenza saranno regolate dal ministro della guerra.

§ 336. Se nel termine assegnato per la sessione completiva non siasi potuto somministrare il contingente, nè dar passo a tutte le operazioni della leva, il consiglio, per mezzo del suo presidente, dovrà rivolgersi al ministro della guerra affine di ottenere sia prorogata la chiusura dello stesso consiglio.

Procurando però i consigli di leva di fare a meno di queste dilazioni, eccetto nei casi imprevisti, onde non differire la dichiarazione di discarico finale.

§ 337. **Le mancanze a compiere il contingente, le quali risultassero al chiudersi di questa sessione, dovranno sempre accennarsi per ogni** mandamento nel registro sommario, e parteciparsi al ministro della guerra mediante la trasmissione della tabella numerica, modello n.° 35.

§ 338. Le disposizioni enunciate nel § 224 saranno pur anche osservate qualora soltanto in questa sessione venisse a risultare la impossibilità per parte di talun mandamento di somministrare il contingente totale.

§ 339. Colle norme ed avvertenze espresse nel § 237 verranno dai comandanti di provincia spediti al ministro della guerra gli elenchi, modello n.° 22, dei nuovi assentati in questa sessione.

§ 340 Appenachè il ministro della guerra abbia stabilito in quali corpi dell'esercito abbiano a prestar servizio gli uomini assentati nella sessione completiva, ed ascritti alla 1.ª categoria del contingente, sarà loro intimato l'ordine di partenza onde abbiano a raggiungere le insegne nei modi, e colle formalità prescritte dai §§ 231 e 270.

Agli uomini della seconda categoria sarà spedito il congedo illimitato, di conformità a quanto venne stabilito dal § 252.

§ 341. I nuovi assentati che dovessero appartenere alla 1.ª categoria del contingente determineranno il passaggio alla 2.ª categoria di altrettanti inscritti precedentemente assegnati alla 1.ª

In questo caso si prescriverà che sulla lista d'estrazione e su quella di leva segua analoga annotazione.

§ 342. I comandanti di provincia nella circostanza preavvertita, mentre spediranno al ministro della guerra l'elenco, modello n.° 22, dei nuovi assentati, indicheranno nella colonna *osservazioni* gli inscritti già precedentemente assegnati alla 1.ª categoria che devono essere trasferti nella seconda (1).

(1) Debba il mandamento A fornire un contingente di 10 uomini di cui 8 abbiano ad appartenere alla prima categoria e 2 alla seconda.

Suppongasi che le assegnazioni occorse in epoca della prima sessione si riferiscano agli inscritti cui siano toccati in sorte i numeri 3, 6, 9, 12, 14, 17, 21, 24, 26, 27.

Gli otto primi fra costoro a far capo da quello col num. 3 d'estrazione fino all'altro avente il num. 24 hanno dovuto appartenere alla prima categoria del contingente, e gl'inscritti coi numeri 26 e 27 furono al certo assegnati alla seconda categoria.

Si ammetta che nelle sedute completive occorrono tre designazioni in persone di altrettanti inscritti rimandati alle stesse sedute, e che perciò i numeri per loro estratti relativamente risultino 8, 13, 23; si ammetta pur anche che tali inscritti fossero al paro dei primi riconosciuti idonei ed assentati.

In questa ipotetica contingenza, a statuire colla dovuta giustizia e regolarità il contingente dello stesso mandamento, scompartito nello due categorie, si dovranno assegnare alla prima categoria gl'inscritti aventi i numeri 8 e 13, traslocare alla seconda categoria quegli cui toccò il num. 21, assegnare alla stessa seconda categoria l'inscritto col num. 23, per modo che rimarrebbero in eccedenza gl'inscritti aventi i numeri 24, 26, 27 che l'intendente della provincia proporrebbe per la cancellazione dell'assento in virtù dell'art. 75 della legge.

Colla scorta del precitato esempio si possono risolvere tutte le questioni che insorgessero per la scompartizione del contingente sulle due categorie, avute altresì per norma le direzioni mentovate nei §§ 222 e 224.

§ 343. Gl' inscritti assegnati alla 1.ª categoria del contingente morti anteriormente al loro arrivo sotto le armi continueranno ad essere computati nella stessa categoria, nè verrà per questo riguardo operata la traslocazione degli uomini dalla 2.ª alla 1.ª per completarla.

§ 344. Le traslocazioni dalla 1.ª alla 2.ª categoria del contingente, mediante restituzione proporzionale dell' assegno di primo corredo, saranno dal ministro della guerra partecipate ai comandanti dei corpi, i quali rimanderanno alle case loro con foglio ed indennità di via i militari così traslocati, condonando loro il debito incontrato all' amministrazione del corpo mediante restituzione dei capi di corredo che loro non fossero indispensabili, e facendo a matricola seguire l' annotazione di:

« Trasferto dalla 1.ª alla 2.ª categoria del contingente, in seguito » ad ordine ministeriale del . . . . . n.° . . . . divisione reclutamento, e cancellato dai ruoli li . . . . . »

§ 345. Nel caso preavvertito i comandanti di provincia, in dipendenza d' ordine del ministro della guerra, faranno per mezzo dei sindaci capitare agli inscritti trasferti dalla 1.ª alla 2.ª categoria del contingente il congedo illimitato, modello n.° 23; mentre sull' elenco, modello n.° 22, e sui ruoli matricolari faranno seguire le opportune variazioni ed inscrizioni.

§ 346. Il ministro della guerra in dipendenza di proposizione dei presidenti dei consigli, disporrà per la cancellazione dall' assento degli inscritti, scambj di numero, o surrogati che risultassero in soprapiù del contingente di loro mandamento, a seguito del posteriore assento d' altri inscritti cui toccò in sorte un numero inferiore.

La proposta di cancellazione conforme al modello n.° 36 dovrà contenere tutte le indicazioni intorno alla situazione degli uomini a cancellarsi, e di quelli assentati che la determinarono.

Il rinvio dal corpo degli uomini eccedenti il contingente, ed il trattamento cui hanno diritto, sono tali che furono stabiliti dai §§ 1005 e 1006. Essi saranno congedati con indennità di via e con condono del debito che possano aver incontrato verso il corpo.

§ 347. Gli inscritti che conseguirono la liberazione, ancorchè nel seguito eccedessero il contingente, non possono essere oggetto di provvedimento che li ponga in condizione di ricuperare la versata somma.

§ 348. La chiusa della sessione completiva risulterà da apposito verbale.

Copia di questo verbale verrà indilatamente trasmessa al ministro della guerra.

§ 349. Nel termine perentorio di quindici giorni dal dì del chiudimento i consigli renderanno i conti della leva allo stesso ministro.

I conti della leva si compongono:

1.° D' un quadro generale numerico conforme al modello n.° 37;

2.° Del riepilogo, modello n.° 38, delle assistenze dei medici e chirurghi intervenuti quai periti alle sedute del consiglio di leva;

3.° Della tabella numerica, modello n.° 39, indicante le seguite liberazioni, scambi di numero, e surrogazioni durante le due sessioni, non che il prezzo medio delle surrogazioni ordinarie e scambi di numero;

4.° Del quadro delle principali infermità che hanno dato luogo alla riforma degli inscritti, modello n.° 40;

5.° Della tabella dei diversi gradi di statura, conforme al modello n.° 41;

6.° Della tabella delle diverse professioni esercite dagli uomini assentati, e del loro numero per ciascuna professione, giusta il modello n.° 42;

7.° Dello stato nominativo degli inscritti che ricorsero ai tribunali ordinari pei motivi accennati nel § 939, modello n.° 43;

8.° Di una relazione analitica delle operazioni del consiglio desunta dal registro sommario e redatta secondo il modello n.° 44;

9.° Dell'elenco nominativo degli inscritti, modello n.° 45, i quali, nonostante le allegate imperfezioni, furono dichiarati idonei.

§ 350. Il consiglio trasmetterà coi conti della leva al ministro della guerra copia autentica delle liste d'estrazione della classe precedente.

Le predette liste riunite e legate, come fu espresso al § 95, saranno spedite per cura dell'intendente della provincia, coll'avvertenza d'indicare sul dosso la provincia e la leva dell'anno.

§ 351. Colla trasmissione dei conti della leva i presidenti dei consigli volgerannno al ministro della guerra una relazione confidenziale e particolareggiata intorno al modo con cui i funzionarii incaricati della leva concorsero al regolare suo processo.

Si farà cenno nella stessa relazione di ogni altra avvertenza o particolarità che fosse necessaria riferire confidenzialmente al ministro.

§ 352. Subito dopo chiusa la sessione completiva, i comandanti di provincia trasmetteranno al ministro della guerra una relazione in cui si trattino i seguenti punti:

1.° Quali siano le disposizioni morali dei giovani della provincia o dei mandamenti in ispecie per riguardo al servizio militare;

2.° Quali siano le malattie e le indisposizioni fisiche più comuni in essi giovani;

3.° Quali siano gli abusi riconosciuti nella provincia circa le infermità infinte o maliziosamente procurate.

§ 353. I commissarj di leva attenderanno con sollecitudine a formare lo stato nominativo dei giovani che furono tanto nella prima che nella sessione completiva rimandati alla prima ventura leva, e ne trasmetteranno un estratto ai sindaci delle rispettive comunità per l'opportuna loro inscrizione sulle liste di leva, giusta il disposto nel § 51 n.° 4.

§ 354. Così tosto siasi riconosciuto dal ministro della guerra che tutte le provincie dello stato abbiano somministrato, per quanto possibile, il contingente loro assegnato, e risultino compiute le operazioni

della leva, verrà pubblicata in ciascun comune la dichiarazione di discarico finale, a seguito d'ordine dello stesso ministro.

§ 355. La dichiarazione di discarico finale sarà fatta a diligenza degli intendenti di provincia, i quali si uniformeranno al modello n.° 46; e faranno, ove d'uopo, risultare le circostanze di non essersi potuto fornire nella totalità i parziali contingenti mandamentali.

§ 356. Dopo il conseguimento della dichiarazione di discarico finale, gli inscritti che non fossero designati pel contingente, rimangono svincolati da ogni obbligo di servizio militare, a meno che una legge speciale autorizzi il governo del re a prelevare, mediante leva straordinaria, un ulteriore contingente sulle leve che già abbiano sodisfatto al contributo loro imposto in occasione di leve ordinarie.

§ 357. Posteriormente al discarico finale niun inscritto designato e stato sottoposto all'assento potrà piu essere cancellato dalle liste di leva, nonostante risultasse non appartenere per ragione di età alla classe chiamata, o pretendesse per altro verso di non riunire in sè l'identità personale dell'inscritto sotto il cui nome concorse alla leva.

Nel caso però di sostituzione fraudolenta verrà provvisto a tenore dell'art. 170 della legge.

§ 358. Immediatamente dopo la dichiarazione di discarico finale i presidenti dei consigli trasmetteranno al ministro della marina:

1.° L'elenco nominativo, modello n.° 47, in cui siano riepilogate le decisioni pronunciate in ordine agl' inscritti marittimi provvisorj di conformità al disposto nei paragrafi 517 e 518;

2.° L'elenco nominativo, modello n.° 48, degl' inscritti marittimi cancellati dalle liste a tenore dell' art. 34 della legge.

§ 359. I comandanti di provincia volgeranno al ministro della guerra gli elenchi, modello n.° 22, in cui siano registrati tutti gl'inscritti che, giusta il ripartimento del contingente, furono assegnati alla 2.ª categoria. Nella compilazione di questi elenchi si cureranno le avvertenze di cui ai §§ 236 e 238.

LIBRO SESTO

DELL' ESAME DELLE CLASSI CHIAMATE

CAPITOLO UNICO

SEZIONE I.

Delle riforme.

§ 360. Gl' inscritti che in epoca dell' esame aspirino alla riforma saranno visitati da un medico o chirurgo in un sito appartato, alla presenza del consiglio e dell' uffiziale dei carabinieri reali.

Dovrà tuttavolta il presidente del consiglio concedere l' ingresso nel luogo della visita ai sindaci del comune, ai padri o tutori degl' inscritti, e ad ogni altro che contrastasse la sussistenza delle allegate infermità.

§ 361. I medici o chirurghi chiamati a periti saranno scelti dal presidente del consiglio.

Sulla precisa domanda degli altri membri, o di uno solo fra di essi, lo stesso presidente dovrà scegliere un' altra persona dell' arte per la seduta susseguente.

§ 362. Dovranno preferibilmente chiamarsi a periti uffiziali sanitarj militari, o medici e chirurghi addetti agli spedali civili e, se possibile, doppiamente laureati.

§ 363. A meno che insorgessero casi speciali e straordinarii, ovvero riescisse malagevole o dubbio accertare l' esistenza di qualche malore, o definirne l' indole o la natura, si asterrà il consiglio dal chiamare simultaneamente due periti.

§ 364. L' invito ai periti d' intervenire alle sedute dev' essere mantenuto segreto.

Ove nel capo-luogo di provincia sia scarso il numero dei medici e chirurghi, possono essere alternati con quelli dimoranti nei comuni circonvicini.

I comandanti generali delle divisioni o sotto-divisioni aderiranno, quando il consente il servizio sanitario, alla richiesta di lasciare a disposizione dei consigli medici militari.

§ 365 Nell' esame dovranno i periti aver riguardo alla ripugnanza o pudore degli inscritti, ed usare nella visita quei modi che non offen-

dono la decenza, evitando sovratutto le osservazioni atte a produrre in essi un sentimento doloroso e di sconforto.

§ 366. Verrà corrisposto ai periti, i quali non siano militari in effettivo servizio, un onorario da stabilirsi dal ministro della guerra.

Avranno dritto a soprassoldo di marcia ed alle spese di trasferta i medici militari in effettivo servizio che, per assistere ai consigli, avessero a traslocare.

§ 367. I commissarj di leva terranno un registro dell' assistenza dei medici e chirurghi conforme al modello n.° 49.

§ 368 Il presidente del consiglio farà conoscere per ogni seduta ai periti suddetti il disposto nell' art. 180 della legge.

§ 369. I periti sono preposti a conoscere e definire l'indole delle infermità, e la natura delle imperfezioni addotte dagli inscritti.

Ogni membro del consiglio si asterrà perciò dal far presentire la propria opinione nei casi della chiesta riforma.

§ 370. Il parere dei periti sarà ragionato, e tale che il consiglio possa formarsi un giusto criterio sulla idoneità, o non, al militare servizio degli inscritti visitati.

§ 371. I medici e chirurghi assistenti all'esame faranno conoscere al consiglio di leva, senza restrizione e in tutta coscienza, il loro parere sulle infermità reali o simulate, gravi o leggere, incurabili o di presunta guarigione.

§ 372. Il parere di questi dottori non sarà tenuto in conto di prova irrefragabile, dovendo il consiglio di leva godere della piena libertà nelle sue decisioni.

§ 373. A tenore dell' art. 78 della legge i consigli di leva, nell' interesse dell' esercito e dell' erario, non che nell' interesse particolare delle popolazioni, dovranno riformare ogni iscritto che non sia evidentemente in condizione di prestare un buon servizio, attenendosi alle avvertenze di cui al § 141.

§ 374. Ogni decisione dei consigli, che tenda a giudicare idonei gli inscritti che visibilmente non abbiano tutti i requisiti richiesti pel servizio militare, costituisce per parte degli stessi consigli una violazione di mandato, non che la dimenticanza dell' alta missione che loro è affidata.

Non dovranno però, a fronte dell' esigenza dell' esercito, essere corrivi nei giudicati di riforma, e negligentare le conseguenze che indi ne derivano, ma spetta loro conciliare due interessi di natura disparati e fonderli in un solo, in quello cioè della giustizia e della verità.

§ 375. Le malattie fisiche ed intellettuali, le imperfezioni ed i difetti esimenti dal servizio militare sono descritti e commentati in particolare elenco annesso al presente regolamento.

§ 376. Le infermità e fisici difetti mentovati nella tavola B del predetto elenco daranno luogo, a seconda della minore o maggiore intensità, o ad esperimento in uno spedale, od all' immediata riforma.

§ 377. A determinare il carattere delle succitate infermità, e fissare loro un valore capace di promuovere la riforma, i consigli avvertiranno se le stesse infermità sieno *considerabili, gravi, estese, ribelli, abituali*, ed a seconda dei casi, se *incurabili* o di *guarigione disperata*.

§ 378 Il consiglio consulterà anzitutto pubblicamente gli astanti onde conoscere, occorrendo, alcune circostanze di fatto in ordine alle meno avverate o sospette indisposizioni allegate da qualche iscritto.

§ 379. Pei vizj organici e per le malattie remote non sarà eccessiva una saggia diffidenza, che piuttosto faccia inclinare il consiglio al dubbio che non ad un partito deciso.

§ 380. Le mediche attestazioni od i documenti prodotti dagli inscritti onde comprovare l'esistenza di loro infermità, non possono essere letti dai periti, nè debbono essere, se non colla massima riserva, presi in considerazione dal consiglio, eccetto però gli atti di notorietà di cui al § 382.

§ 381. Opinando i periti per la riforma dovranno attenersi ad una esposizione intelligibile sui difetti od infermità dell'inscritto visitato, e rispondere con chiarezza alle interpellanze ed osservazioni fatte dal consiglio di leva.

Ove richiesti confermeranno il loro parere in iscritto.

§ 382. Le infermità di facile simulazione, come sarebbero la balbuzie, la privazione della voce, la mutolezza, la paralisi della lingua, la sordità, la miopia, la rigidezza d'un membro, l'epilessia e simili, dovranno comprovarsi non solo colle avvertenze prescritte dall'elenco delle infermità, ma ben anco col pretendere atto di notorietà a rilasciarsi dai consigli delegati.

In questi casi giova sovra ogni cosa ricorrere alla testimonianza degli astanti.

§ 383. I gozzi saranno argomento di accurato esame per conoscere se alle volte non si debbano attribuire al risultato di colpevole tentativo, per cui sia altrettanto facile il procurarseli come a farli scomparire.

§ 384. Le ernie, la tigna di vario genere, e le piaghe, potendo le une essere infinte e le altre procurate ad arte, nella fiducia o persuasione siano col tempo per iscomparire, dovranno dar luogo ad attenta disamina ed a vie più ponderata decisione.

§ 385. Niun iscritto può essere assoggettato ad operazione cruenta col fine di renderlo idoneo al servizio militare, senza ch'egli stesso vi acconsenta.

§ 386. In tutti i casi speciali che viziano l'umana struttura, e non previsti dall'elenco delle infermità, avrà luogo il rinvio dell'inscritto chiedente la riforma all'ultima seduta od alla sessione completiva, ed il consiglio, si farà a chiedere le occorrenti direzioni al ministro della guerra.

§ 387. I motivi che diano luogo alla riforma di un inscritto devono dal commissario di leva rendersi palesi all' adunanza, così che gli altri inscritti, o chiunque si creda interessato, possano fare, occorrendo, le rimostranze od osservazioni in favore o contro l' inscritto visitato.

Le rimostranze od osservazioni predette determineranno il consiglio, a seconda dei casi, ad ottenere dagli astanti gli schiarimenti opportuni intorno allo stato dell' inscritto sottoposto all' esame.

§ 388. Gli inscritti aspiranti alla riforma per deficienza di statura devono essere colla massima diligenza misurati.

La misura si eseguirà partendo dalla parte inferiore dei piedi e giungendo fino al punto verticale del capo.

Nei casi dubbj, e ad evitare gli effetti della soperchieria, possono gli inscritti essere distesi a terra e misurati supini.

§ 389. La soverchia astinenza dal cibo, la privazione del sonno, l' uso delle cinghie (*bretelles*) che comprimono le spalle, sono gli espedienti cui prima dell' esame ricorrono talvolta gli inscritti, quando appena arrivano o soltanto superano di alcuni millimetri il *minimum* della statura stabilita pel servizio militare.

In questi casi dovranno i tali inscritti essere misurati nel modo avvertito dal § precedente.

§ 390. Gli inscritti che risultino di una statura minore di 1 metro e 54 centimetri saranno riformati.

Se poi constino avere o superare la detta statura, ma non arrivino a quella di 1 metro e 56 centimetri, dovranno rimandarsi in capo-lista della prima ventura leva: e qualora non abbiano per anco in quel tempo acquistato la statura di metri 1 e centimetri 56 verranno dal consiglio definitivamente riformati, senza che occorra ulteriore rimando ad altra leva.

§ 391. Non verranno così di subito riformati gli inscritti giudicati inabili per semplice debolezza di costituzione o perchè affetti da infermità e indisposizioni che non siano incurabili. Costoro, allorchè in virtù del numero loro toccato in sorte, avessero a far parte del contingente, saranno a seconda dei casi o rinviati alle sedute completive od alla prima ventura leva.

Nel caso di rimando alla prima ventura leva, qualora in quel tempo non abbiano acquistata la necessaria energia, o non si fossero completamente riavuti, saranno oggetto di riforma.

§ 392. Trattandosi di chiarire l' esistenza o la incurabilità di qualche malattia allegata da un inscritto, il consiglio di leva potrà mandarlo per un tempo determinato in osservazione presso qualche spedale militare e non altrimenti.

In questo caso uno degli ufficiali delegati con il concorso del perito stenderà una circostanziata istruzione, la quale, approvata dal con-

siglio, sarà trasmessa al direttore dell' ospedale presso cui l' inscritto dovrà essere posto in esperimento.

§ 393. L' inscritto posto in esperimento in uno spedale militare sarà, occorrendo, munito di foglio ed indennità di via, e, a seconda dei casi, provvisto dei mezzi di trasporto.

Riceverà trattamento pari a quello dei militari ricoverati negli stessi stabilimenti.

§ 394. Il direttore dello spedale, oltre al fare eseguire le norme inserte nella trasmessagli istruzione, assoggetterà l' inscritto ricoverato ad accurata e continua sorveglianza, interdicendogli, quando occorra, il colloquio ed ogni comunicazione, sì diretta che indiretta, colle persone estranee allo stabilimento.

Al termine della cura medica il direttore dello spedale militare ne farà conoscere l' esito al consiglio di leva, mediante apposita relazione dei medici addetti all' ospedale.

§ 395. Per regola generale i consigli faranno uso della facoltà mentovata nel § 392 nei soli casi in cui non si possa con piena conoscenza pronunciare la riforma invocata da un inscritto.

§ 396. Meno nelle circostanze previste dai §§ 386 e 392 il consiglio non può sospendere le sue decisioni in ordine agli inscritti presenti alla seduta che aspirano alla riforma: ma, sentito il parere del perito, pronuncierà immantinente il suo giudicio.

Venendosi posteriormente a scoprire avere un inscritto carpito fraudolentemente un giudicato di riforma, ed essersi reso colpevole del reato definito nell' art. 173 della legge, sarà provvisto di conformità al disposto nel § 400.

§ 397. Se il giovine che adduce una infermità al consiglio per conseguire la riforma, non è lo stesso che risulta inscritto sulla lista d'estrazione, sarà tenuto come sospetto di sostituzione fraudolenta prevista dall' art. 170 della legge, e rimesso al tribunale civile con apposito verbale.

§ 398. Nel caso che un inscritto sia riconosciuto mutilato od affetto da infermità che lo renda inabile al servizio militare, il consiglio di leva non ha che a riformarlo se la mutilazione non sia sospetta di frode, o se l' infermità non si creda procurata ad arte ovvero contratta volontariamente.

Se all' opposto il consiglio giudica la mutilazione volontaria, o l' infermità artatamente contratta, provvederà per la denuncia dell' inscritto ai tribunali ordinarj, siccome imputato del reato di cui all' art. 173 della legge, senza pregiudizio della riforma da pronunciarsi a suo riguardo.

§ 399 Sarà semplicemente designato l' inscritto che risulti nelle condizioni preaccennate, cioè di mutilato od afflitto da infermità, e sia ri-

conosciuto idoneo per l'assento, senza che in lui concorra la circostanza di dolo.

Dove, nonostante la sua riconosciuta idoneità, sia sospetto di essersi mutilato volontariamente o procacciato infermità temporarie o permanenti, al fine di esimersi dal servizio militare, a tenore del § precedente verrà denunciato ai tribunali civili, sospeso alla partenza fino al definitivo giudicio, ed in caso di condanna fino al termine della pena; ed occorrendo dovrà essere rimpiazzato in occasione delle sedute completive.

§ 400. Il presidente del consiglio di leva nelle circostanze previste dai §§ 396, 397, 398, e 399, si uniformerà al disposto nei §§ 888 e 891.

§ 401. L'inscritto che precedentemente al suo concorso alla leva contrasse volontario arruolamento, ed ottenne quindi il congedo di rimando o quello di riforma, non sarà dal consiglio di leva riformato; a meno che non risulti idoneo a riprendere l'assento.

§ 402. È nelle attribuzioni del ministro della guerra concedere agli inscritti chiedenti la riforma, e residenti all'estero, la facoltà di essere visitati dalle regie legazioni o consolati viciniori, purchè dal luogo di loro dimora al capo-luogo della provincia cui appartengono vi sia una distanza maggiore di 600 chilometri.

§ 403. La domanda per visita all'estero dovrà farsi all'intendente della provincia tra l'epoca della chiamata alla leva ed il giorno fissato per la prima seduta dell'esame definitivo.

Sulla domanda si esprimerà il motivo di riforma che s'intende far valere.

§ 404. Gli intendenti di provincia spediranno al ministro della guerra un elenco collettivo delle domande per visita all'estero, unendovi il loro parere sulla convenienza o non di accordarle.

§ 405. Le regie autorità all'estero delegate dal ministro della guerra a far procedere all'esame dei tali inscritti, avvertiranno che lo stesso esame abbia luogo in loro presenza e per mezzo di periti di loro scelta.

Il parere del perito intorno all'idoneità, o non, degl'inscritti per tal modo visitati dovrà desumersi dalle disposizioni ed avvertenze inserte nell'elenco delle infermità.

Trattandosi d'inabilità per difetto di statura, gli inscritti verranno sottoposti ad esatta misura secondo il metodo prescritto dal § 388.

§ 406. Sarà redatto apposito verbale di visita conforme al modello n.° 50, che dalle regie legazioni e consolati si dovrà far pervenire con premura al ministero della guerra per l'intermedio di quello per gli affari esteri.

§ 407. Gli inscritti ammessi a visita all'estero e giudicati idonei, qualora siano designati, dovranno costituirsi al consiglio di leva della provincia cui appartengono al tempo assegnato per la prima sessione,

ond'essere assentati, previo d'essersi ulteriormente riconosciuta la loro idoneità, ed ove siano dallo stesso consiglio giudicati inabili, saranno riformati.

Qualora, stante la lontananza od altro legittimo e comprovato impedimento, non possa la loro presentazione aver luogo al tempo precitato, dovranno rimandarsi alle sedute completive. Non presentandosi in questo termine perentorio saranno dichiarati renitenti.

§ 408. Se gli inscritti visitati all'estero fossero presso le regie autorità diplomatiche o consolari dichiarati invalidi al servizio militare, e dovessero in ragione del numero loro toccato in sorte far parte del contingente, saranno rimandati in capo-lista della prima ventura leva, e rimpiazzati con ulteriori designazioni.

In occasione dell'esame degli inscritti della leva alla quale vennero rimandati, dovranno presentarsi al consiglio, ed ove non fosse riconfermata la loro inabilità mediante giudicato di riforma, soggiaceranno agli effetti della designazione. Non presentandosi, sarà a loro riguardo pronunciata la dichiarazione di renitenza.

§ 409. La retribuzione dovuta al medico o chirurgo per la visita all'estero sarà a carico degli inscritti, e dovrà soddisfarsi prima che abbia luogo la visita istessa.

§ 410. Il ministro della guerra può parimente concedere ad un inscritto la facoltà di esporre la sua domanda di riforma dinanzi al consiglio di leva della provincia nella quale risiede, qualora il luogo di sua residenza trovisi a molta distanza dal capo-luogo di provincia cui appartiene il mandamento dove concorse all'estrazione.

§ 411. La domanda di cui nel § precedente vuol essere fatta all'intendente della provincia in cui trovasi risiedere il postulante, colle norme e nei termini stabiliti dai §§ 403 e 404

§ 412. La facoltà concessa ad un iscritto di esporre i motivi di riforma presso d'altro consiglio di leva verrà partecipata dal ministro della guerra tanto all'intendente che ha trasmesso il ricorso, quanto all'intendente della provincia cui per ragione di leva appartiene il richiedente.

§ 413. L'intendente della provincia, alla quale appartiene l'inscritto per ragione di leva, appena ricevuta tale partecipazione, trasmetterà al l'intendente della provincia in cui risiede il richiedente l'estratto della lista di leva contenente i contrassegni personali ed ogni altra particolarità atta ad antivenire i casi di sostituzione fraudolenta.

§ 414. Gli inscritti ammessi a visita nanti il consiglio di leva della provincia, in cui risiedono, dovranno esibire allo stesso consiglio il certificato di buona condotta a rilasciarsi dal sindaco del comune in cui fanno dimora, od il libretto prescritto per gli operai e per le persone di servizio, o finalmente qualunque documento autentico atto a stabilire la

loro identità personale, non che a giustificare che sono regolarmente residenti nel comune in cui fanno dimora.

§ 415. Allorquando l'intendente della provincia, delegato a far visitare l'inscritto predetto, avrà i documenti richiesti dai due §§ precedenti, disporrà onde sia precettato a presentarsi nanti il consiglio in quella seduta che sarà stabilita.

Sarà questi in occasione dell'esame interpellato dal consiglio sulle generalità, sul tempo di sua nascita, sui nomi del padre e della madre, e sulle altre circostanze che lo riguardano.

Le date risposte saranno confrontate coll'estratto della lista di leva, e le indicazioni personali coi suoi contrassegni.

§ 416. Qualora, a malgrado d'ogni precauzione, non si potesse compiutamente stabilire l'identità personale del giovane a visitarsi, il consiglio di leva si asterrà dal prounciare un avviso qualunque, a meno che siano prodotti testimoni probi e notoriamente riconosciuti siccome tali, i quali attestino essere il giovane effettivamente quello che fu descritto sull'estratto della lista di leva.

§ 417. Il consiglio, dopo che abbia opinato intorno al preteso diritto alla riforma del giovine ammesso all'esame fuori di provincia, per mezzo del suo presidente restituirà indilatamente all'intendente della provincia, cui esso giovane appartiene per ragione di leva, l'estratto della lista di leva col parere dello stesso consiglio.

Qualora l'inscritto fosse riconosciuto idoneo, sarà aggiunto ai documenti predetti l'estratto della pronunciata decisione e delle altre particolarità specificate nel § 236, onde a tenore del successivo § 237 possa regolarmente essere descritto sull'elenco, modello n.° 22, per cura del comandante della provincia alla quale esso giovane appartiene.

§ 418. Sempre quando l'inscritto non siasi presentato nel giorno prefisso, ed il consiglio non abbia potuto stabilirne l'identità personale, o non abbia per qualunque motivo emesso il suo parere intorno alla invocata riforma, rimanderà i documenti accennati nel § 413 all'intendente della provincia cui appartiene l'inscritto, ragguagliandolo delle cause per cui non siasi potuto compiere all'affidatagli delegazione..

§ 419. L'inscritto ammesso a visita per delegazione dovrà essere ammonito dal consiglio delegato ad esaminarlo di avviarsi al consiglio di leva della sua provincia immediatamente, se la visita non ebbe luogo pei motivi espressi nel § precedente, ed all'epoca fissata per l'assento se, a tenore del seguito parere, fu giudicato idoneo al servizio militare.

§ 420. Il consiglio di leva della provincia, cui l'inscritto appartiene, è solo, a tenore della legge, giudice competente a pronunciare una decisione definitiva, così che può confermare la riforma dell'inscritto visitato per delegazione, ovvero richiamarlo a sè per procedere a nuovo esame.

In quest' ultimo supposto, ad istanza dell' intendente della predetta provincia, sarà l' inscritto fatto precettare per cura dell' intendente di quella in cui risiede, con che sia espresso nel precetto l' obbligo di presentarsi per la rivista al giorno che fu determinato.

Della intimazione di ciascun precetto se ne farà risultare col mezzo di relazioni di uscieri o servienti che dallo stesso intendente verranno trasmesse all' intendente della provincia cui l' inscritto appartiene.

§ 421. Nel caso che l' inscritto ammesso a visita fuori di sua provincia non si presentasse al consiglio delegato per visitarlo, ovvero al consiglio di leva cui, a tenore dei due §§ precedenti, fosse rimandato, sarà egli tenuto in conto d' idoneo al servizio militare.

Qualora poi nelle supposizioni preavvertite non si presentasse alla riunione del contingente per l' assento, dovrà, a tenore del disposto nel § 225, essere dichiarato renitente.

§ 422. Sul registro sommario del consiglio delegato a procedere alla visita dei tali inscritti si farà cenno delle deliberazioni prese a loro riguardo.

Sulla lista d' estrazione della provincia in cui concorse alla leva si annoterà la decisione definitiva in ordine agli inscritti prementovati.

Le tali decisioni saranno dai commissarj di leva fatte conoscere ai sindaci, onde siano del pari registrate sulla lista di leva.

§ 423. A tutti gli inscritti, che dai consigli di leva furono giudicati inabili al servizio militare, sarà rilasciata una dichiarazione di riforma, modello n.° 51, in cui sia espresso il motivo di loro inabilità.

SEZIONE II.

Delle esenzioni

§ 424. L' esenzione dal militare servizio compete agli inscritti i quali nel giorno stabilito pel loro assento risultino nelle circostanze definite negli articoli 86, 87, 88 della legge, fatto caso delle eccezioni e condizioni di cui negli articoli successivi.

§ 425. L' inscritto designato, che posteriormente al giorno stabilito pel suo assento venisse a risultare in uno dei casi per cui si può aspirare all' esenzione, rimarrà escluso dall' ottenerla quantunque il suo assento non fosse per anco seguìto.

I diritti all' esenzione devono comprovarsi, a seconda dei casi, coi documenti e colle attestazioni indicate nella tabella che precede i modelli A B C D E.

§ 426. Sarà esentato l'inscritto che non abbia fratelli, ognora che nel giorno stabilito pel suo assento il di lui padre sia entrato nel 50.° anno di età (1).

§ 427. Compete pure l'esenzione all'inscritto che sia figlio unico di padre vedovo anche non quinquagenario, il quale si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dalli n.i 1, 2, 3 dell'art. 93 della legge.

§ 428. Secondo il disposto nei n.i 3 e 4 dell'art. 86 della legge sono esenti, senza che vi osti l'esistenza di una o più sorelle (qualunque sia la loro età), o l'esistenza di uno o più generi:

1.° Il figlio unico o il figlio primogenito di madre vedova;

2.° Il nipote unico o primogenito di avola vedova;

3.° Il figlio unico o primogenito di padre settuagenario;

4.° Il nipote unico o primogenito di avolo settuagenario;

5.° Il figlio primogenito d'orfani di padre e madre.

A nulla monta che l'avola o l'avolo siano paterni o materni.

Per nipote s'intende la prole maschia proveniente in modo legittimo e naturale tanto da un figlio che da una figlia.

§ 429. I fratelli e le sorelle uterini sono considerati appartenenti a diverse famiglie.

Qualora la madre comune risultasse vedova, al maggiore d'età spetta l'esenzione nella qualità di primogenito di vedova.

§ 430. I fratelli consanguinei sono considerati appartenere ad una sola famiglia, meno però nel caso che sia superstite l'ultima moglie del comune loro padre, la quale coi propri figli forma una famiglia distinta e separata; in questo caso spetta, a tenore del n.° 3 dell'art. 86 della legge, l'esenzione all'unico o primogenito della madre vedova, mentre al primogenito degli altri fratelli germani o consanguinei è devoluta l'esenzione in virtù del successivo n.° 4, siccome primogenito d'orfani di padre e di madre.

§ 431. La vedova convolata a seconde nozze cessa d'appartenere alla famiglia del primo marito.

§ 432. Sarà parimente esente l'Inscritto che sia primogenito d'orfani di entrambi i genitori.

Lo stesso diritto spetterà al maggior nato degli altri orfani, qualora il primogenito germano o consanguineo non debba computarsi in famiglia, a tenore del disposto nel n.° 4, art. 86 della legge.

§ 433. Di due fratelli nati nello stesso anno, che concorrono alla medesima estrazione ed entrambi designati, spetterà l'esenzione a quello frà essi cui sia toccato in sorte il numero rispettivamente maggiore, sem-

(1) L'uomo che abbia compiuto il 49° anno, è nel giorno successivo entrato nel 50° anno d'età. Così dicasi del settuagenario.

pre quando però l'altro fratello non debba essere escluso, riformato, od altrimenti consti nell'incapacità d'imprendere l'assento.

Il consiglio in simili casi si asterrà dal pronunciare la definitiva sua decisione sino all'istante che abbia proceduto all'esame di tutti due i fratelli.

Qualora però ad entrambi, o ad un solo fra i medesimi, competesse l'esenzione per uno dei motivi espressi negli articoli 86, 87, 88, 93, 94 della legge, dovrà loro essere applicata la disposizione di quegli articoli.

§ 434. Nel caso che due fratelli nati nello stesso anno concorressero alla stessa leva in due distinti mandamenti, non sarà loro applicabile la disposizione di cui al § precedente, essendochè non sarebbero inscritti sulla stessa lista d'estrazione.

§ 435. L'esenzione, di cui al § 433, sarà parimenti applicata ove i due fratelli fossero entrambi inscritti in capo-lista, purchè quegli che determina l'esenzione non debba essere assentato come renitente o per disposizione penale.

Però la sorte di questi fratelli sarà regolata per modo che sia concessa l'esenzione a quegli chiamato per l'ultimo all'esame, giusta l'ordine della lista di estrazione.

§ 436. Qualora due fratelli concorressero alla stessa leva, di cui uno si trovasse in capo-lista, ed in condizione d'imprendere l'assento per tutt'altra causa che per disposizione penale, spetterà l'esenzione all'altro fratello, ognora quando a conseguirla non osti il disposto nell'articolo 89 della legge e § 459.

§ 437. L'esenzione pei numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 86 della legge non è concessa all'inscritto considerato nella sua individualità, ma piuttosto alla condizione domestica della famiglia cui egli appartiene.

Nei casi preavvertiti la stessa esenzione dovrà essere richiesta dai membri della famiglia a favore de' quali è dalla legge accordata.

Trattandosi d'esenzione di fratelli primogeniti d'orfani, la domanda predetta dovrà esser fatta dal tutore, in difetto da tre dei prossimiori congiunti dell'inscritto.

§ 438. I militari che tramandano ai loro fratelli germani o consanguinei il diritto all'esenzione per l'art. 87 della legge, sono quelli che risultano in servizio attivo nell'esercito o nell'armata di mare, compresi i provinciali in congedo illimitato ed esclusi gli uomini ascritti alla 2.ª categoria del contingente (1).

(1) I militari cui è cenno in questo paragrafo sono attualmente:

Gli uffiziali generali, superiori, capitani e subalterni dell'esercito e dell'armata di mare;
Gli uffiziali di stato maggiore delle piazze, compresi i guardarmi;
Gli uffiziali addetti allo stato maggiore dei porti e spiagge;
Gli uffiziali addetti ai bagni marittimi,
} In effettivo servizio, in disponibilità od in aspettativa;

§ 439. Tramandano anche l'esenzione ai loro fratelli gli alunni della reale accademia militare e del reale collegio di marina compresi nella 1.ª categoria del contingente della leva cui appartengono, e dispensati dalla partenza nel modo prescritto dall'articolo 102 della legge.

§ 440. Il sovra espresso privilegio tramandano eziandio i provinciali che, a tenore del regolamento sulla leva del 16 dicembre 1837, già fossero ascritti alle classi di riserva, e stiano compiendo la loro ferma calcolata ad anni 11, giusta il disposto negli articoli 159 e 186 della legge e § 1012.

§ 441. Quando si tratti di stabilire il dritto all'esenzione per l'art. 87 della legge in una famiglia in cui sia seguita una surrogazione di fratello, si dovrà giusta il paragrafo 687 considerare il surrogante come egli stesso si trovasse al militare servizio, e ravvisare ogni figlio di detta famiglia nel suo ordine progressivo e naturale, accordando l'esenzione a quello cui in tale conformità risulterà spettare.

§ 442. Quelli che furono assentati quai capi-sarti, capi-calzolai, capi-sellai e vivandieri, non sono ammessi a procacciare ai loro fratelli l'esenzione, come neppure gli affidati dopo ultimata la ferma, gli assoldati anziani, i volontarj assoldati, i surrogati ordinarj e gli scambj di numero.

§ 443. Nella condizione predetta sono pur anche annoverati gli allievi tamburini, gli allievi trombettieri, gli alunni di musica della real casa invalidi e gli arruolati volontarj, se la ferma che hanno contratta in virtù dell'art. 156 della legge sia minore di quella stabilita dal successivo art. 159.

Gli alunni della reale accademia militare e della regia scuola di marina insigniti del grado d'uffiziali;
Gli uffiziali che fanno parte integrante del corpo militare sanitario;
I cappellani dei corpi di truppa;
Le guardie del corpo di S. M.;
I veterinari dell'esercito;
Le guardie reali del palazzo;

} In effettivo servizio, in disponibilità od in aspettativa:

I marescialli d'alloggio, brigadieri vice-brigadieri sott'uffiziali, caporali e soldati di tutti i corpi dell'esercito e dell'armata di mare, compresi i corpi o compagnie de' veterani, i moschettieri della reclusione militare ed i guardiani dell'arsenale marittimo;
I tamburini, i trombettieri, i musicanti, i quali tutti siano effettivi nella rispettiva loro qualità, ed abbiano contratta la ferma tale che fu stabilita nell'art. 159 della legge;
I palafrenieri addetti ai depositi cavalli-stalloni, alla scuola militare di cavalleria presso la reale accademia militare, purchè sì gli uni che gli altri siano arruolati in un corpo di truppa;
Ogni altro che nel seguito sia posto nella condizione definita in questo paragrafo.

} In servizio effettivo od in licenza, per qualsivoglia titolo.

§ 444. Se l'inscritto marittimo imbarcato a bordo dei regj legni in tempo di pace nella qualità di marinaio di rinforzo, o di supplemento, non tramanda al fratello il dritto all'esenzione, non così è però quando presti tale servizio nel corpo reale equipaggi in tempo di guerra.

§ 445. Il militare che, oltre il termine dell'impresa ferma, rimane presso le insegne per compensare il tempo in cui fu disertore, o quello trascorso in carcere durante il processo, non produce nei fratelli il dritto all'esenzione.

§ 446. Gli omessi posti in capo-lista, i colpevoli d'aver prodotto al consiglio di leva falsi od infedeli documenti, i colpevoli d'essersi procacciate od avere simulate infermità per conseguire la riforma, non che i renitenti, oltre al non poter pretendere all'esenzione, non possono neppure produrre nei fratelli il diritto a conseguirla per l'articolo 87 della legge.

§ 447. L'inscritto che invoca l'esenzione per avere un fratello al servizio militare, deve comprovare come quest'ultimo trovisi ascritto ai ruoli in attivo servizio, e risulti disponibile. Non è però considerato in servizio attivo sebbene registrato sulla matricola il disertore od altrimenti assente senza licenza.

Ciò nullameno il militare scomparso dopo un fatto d'armi ovvero lasciato in un ospedale occupato in seguito dal nemico, senzachè nè dell'uno nè dell'altro si abbia più avuto notizia, deve considerarsi in effettivo servizio o morto sotto le insegne.

§ 448. L'inscritto, il quale non fosse assentato perchè ditenuto in carcere, non procura l'esenzione al fratello designato in quel frattempo, nè può nel seguito conseguirla egli stesso per l'assento di quest'ultimo, quando sia stato oggetto di condanna.

§ 449. Le ferite e le infermità che diedero luogo al ritiro dal servizio del militare, e che determinano l'esenzione del fratello, sono limitate esclusivamente a quelle riportate o contratte in dipendenza del servizio militare.

§ 450. Avvertiranno i consigli di leva di non confondere ed equiparare i militari provvisti di congedo di rimando con quelli che ottennero il ritiro per ferite od infermità dipendenti dal servizio.

§ 451. I militari, che se fossero in vita porgerebbero ai loro fratelli il dritto all'esenzione, qualora morissero sotto le insegne, od in licenza regolare alle case loro, od in congedo di convalescenza, non pregiudicano questi ultimi dal pretendere allo stesso diritto. La circostanza di morte dovrà comprovarsi colla produzione dell'atto di decesso.

La morte però dei militari in istato di diserzione od assenti senza licenza non produrrà nei fratelli il dritto sumentovato.

§ 452. I militari che non si trovino al loro posto, perchè dopo l'assento rimasero alle case loro con o senza autorizzazione, qualora

decedessero in questo mentre, non potrebbero considerarsi morti sotto le armi nel senso di cui al n.° 2 dell' art. 88 della legge.

§ 453. Occorrendo la morte del militare in congedo illimitato qualora per questo fatto il suo fratello inscritto pretenda all' esenzione, dovrà egli, oltre all' estratto autentico dell' atto di morte, addurre il congedo illimitato, nonchè una medica attestazione vidimata dal sindaco ed accompagnata da un atto del consiglio delegato, in cui si dichiari essere notorio che l' avvenuto decesso di quel militare devesi appunto ripetere dalle ferite od infermità riportate o contratte per cause di servizio. Trattandosi di militare morto mentre era in ritiro per ferite od infermità provenienti dal servizio, il fratello inscritto dovrà produrre la fede di decesso e l' atto di collocamento in ritiro.

§ 454. La morte del militare sotto le armi, in ritiro o in congedo illimitato è, giusta lo spirito della legge, quella che segue nei modi naturali o per inopinata sventura, così che il militare suicida o tratto a morte per patita condanna non procaccia al fratello il dritto all' esenzione.

§ 455. Il militare che morisse mentre sconta la pena contro di lui pronunciata per qualsivoglia reato non porge ai fratelli il dritto all'esenzione.

§ 456. Il marinaio di rinforzo o di supplemento, che in virtù dei propri doveri, o come volontario fece parte d'un equipaggio sui regi, legni, e quindi morto o collocato in ritiro per ferite od infermità dipendenti dal servizio, porge al fratello il dritto all' esenzione.

§ 457. I militi della guardia nazionale mobile, posti sotto la dipendenza del ministro della guerra, epperciò assimilati ai militari dell' esercito, tramandano ai loro fratelli il dritto all'esenzione pel disposto nei n.' 2, 4. articolo 88 della legge, quando durante l'effettivo loro servizio siano deceduti od abbiano riportate ferite o contratte infermità che li rendano inabili a continuare nel servizio.

§ 458. Le esenzioni, di cui all' articolo 88 della legge, competono esclusivamente agli inscritti i cui fratelli erano ascritti all' esercito per conto proprio. Sono quindi esclusi da tale disposizione gli assoldati anziani, i volontarj assoldati, i surrogati ordinarii e gli scambj di numero.

§ 459. Il prescritto nell' articolo 89 della legge vuole che quanti sono nella stessa famiglia i militari nei casi specificati dai precedenti articoli 87, 88, altrettanti fratelli siano ammessi a ripetere direttamente da loro il diritto all' esenzione.

Nel numero però delle esenzioni devonsi computare quelle che per qualsivoglia altra causa spettassero ai fratelli viventi.

Le esenzioni che già competessero agli stessi fratelli viventi, in occasione di loro concorso alla leva, sebbene dai medesimi non invocate

perchè riformati, dispensati o non raggiunti dalle designazioni, saranno considerate nel novero di quelle ottenute (1).

§ 460. Qualora il giovane a cui, giusta il § precedente, spettasse l'esenzione, non l'avesse esposta e comprovata, e si trovasse per conseguenza al militare servizio, o in uno de' casi previsti dall'art. 88 della legge, il suo fratello appartenente a classe susseguente potrà, a seconda dei casi, pretendere all'esenzione. La stessa disposizione è applicabile al caso in cui il giovane, al quale competeva l'esenzione, servisse nella qualità di volontario.

§ 461. Gli inscritti posti in capo-lista d'estrazione come rimandati da classe precedente per debolezza di costituzione, per infermità presunte sanabili, o perchè deficienti della statura prescritta, saranno ammessi a comprovare il dritto all'esenzione che loro competa a tenore della legge.

§ 462. Spetterà pur anche il dritto, di cui nel § precedente, a tutti gli omessi dei quali tratta l'art. 28 della legge, siccome quelli che semplicemente aggiunti sulle liste di leva partecipano all'estrazione. Dovranno però provare come loro già spettasse l'esenzione quando in ragione di età avrebbero dovuto concorrere alla leva.

§ 463. I giovani non procreati da legittimo matrimonio, o non legittimati a tenore del codice civile, come altresì i nati d'incesto, da adulterio, ed i sacrileghi, non possono pretendere all'esenzione.

§ 464. L'inscritto orfano d'entrambi i genitori, che dichiari trovarsi nell'impossibilità di comprovare la sua legittimità colla produzione dell'atto del seguìto matrimonio fra gli autori de' suoi giorni, e che in pari tempo faccia risultare al consiglio di leva concorrere in esso gli

(1) A fornire analoghe direzioni ai consigli di leva, onde siano in grado di addentrarsi nello spirito della legge, valgano ad esempio i seguenti casi:

Caso I.	1. Figlio esente perchè primogenito di vedova; 2. Figlio non designato; 3. Figlio al servizio militare; 4. Figlio riformato dal consiglio di leva; 5. Figlio inscritto.	non compete l'esenzione all' inscritto.
Caso II.	1. Figlio morto sotto le armi; 2. Figlio dispensato; 3. Figlio inscritto.	non compete l'esenzione all' inscritto.
Caso III.	1. Figlio riformato dal consiglio di leva; 2. Figlio al servizio militare; 3. Figlio morto; 4. Figlio inscritto.	compete l' esenzione all' inscritto.
Caso IV.	1. Figlio collocato in ritiro per infermità contratte in dipendenza del servizio; 2. Figlio non designato; 3. Figlio al servizio militare; 4. Figlio inscritto.	compete l' esenzione all' inscritto.

estremi di cui all' art. 160 del codice civile, verrà mandato a provvedersi avanti ai tribunali civili, sempre quando aspiri all' esenzione.

§ 465. Il giovane procreato da matrimonio contratto in buona fede (quantunque nel seguito fosse dichiarato invalido), non è costituito nella condizione di spurio, dovendosi anzi considerare legittimo a tenore dell' articolo 162 del predetto codice civile.

§ 466. L' atto di riconoscimento dei figli è mai sempre valido in qualunque tempo sussegua, ove siansi praticate le formalità prescritte nell' articolo 180 del codice civile.

I dritti che competono ai figli riconosciuti, non omessi quelli derivanti dalla legge sul reclutamento, datano dal dì del riconoscimento.

§ 467. I figli naturali, sebbene siano legalmente riconosciuti dal padre o dalla madre, o da entrambi i genitori, non hanno diritto all' esenzione allora quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre.

§ 468. Non sono parimenti ammessi all' esenzione i figli adottivi qualora la ripetessero da circostanze non derivanti dalla loro famiglia d' origine.

§ 469. Le circostanze che inducono a non computare in famiglia i membri della medesima per risultare affetti dalle infermità od inperfezioni enunciate nell' art. 93 della legge, devono comprovarsi colla produzione degli analoghi documenti inserti nella tabella di cui al § 425.

§ 470. Devono solo aversi in conto di ciechi d' ambo gli occhi quelli nei quali in modo assoluto e permanente è abolito il senso della vista.

§ 471. I sordo-muti sono quelli che generalmente dall' infanzia, o con più di verosimiglianza, fin dal loro nascere sono privi della facoltà uditiva e trovansi nell' impossibilità di proferire parole.

§ 472. Le persone di corto intendimento, anzi scimunite, e più sovente con enorme gozzo, sono i veri cretini nel senso della legge.

§ 473. Gli inabili a reggersi per loro stessi in piedi senza l' altrui soccorso, o mediante meccanismo, altro non sono che i paralitici, cui male serva o l' una o l' altra od ambo le estremità inferiori, i monchi di una gamba o di un piede, e gli affetti da altre infermità che siano di permanente e continuo ostacolo alla locomozione.

§ 474. Per impotenti a lavoro proficuo a cagione di viziata struttura od infermità permanente ed incurabile vogliansi intendere coloro che in modo costante e continuato non possono attendere ad una qualsivoglia occupazione lucrativa, e che non solo riescono nulli, ma ben anco di aggravio alla famiglia che li deve alimentare e provvedere ai loro bisogni.

Devono perciò i consigli di leva procedere a rilento e con molta esitanza in così fatte decisioni, e non pronunciarle infino a che siansi esauriti tutti i mezzi atti a formare un giusto criterio sulla condizione degli uomini, di cui tratta il n.° 3 del precitato articolo 93 della legge.

§ 475. Le circostanze enunciate nel § precedente dovranno anzi tutto essere confermate mediante atto di notorietà da rilasciarsi dal consiglio delegato.

L' atto predetto, qualora seguisse posteriormente all' estrazione, o non fosse prodotto al commissario di leva in occasione del primo esame, sarà considerato come nullo, nè produrrà per conseguenza effetti legali.

§ 476. Le cause, di cui al n.° 4 del precitato articolo 93, saranno accertate mediante produzione, su carta libera, dell' estratto autentico della sentenza pronunciata dai magistrati civili dello stato contro il colpevole detenuto e condannato ai lavori forzati, il quale, dal giorno in cui l' inscritto deve comparire all' esame definitivo, abbia a rimanere ancora dodici anni almeno nel luogo destinato a scontare la pena inflitta.

Non vuolsi pretendere che gli anni dodici che rimangono d' espiazione debbano essere compiti.

§ 477. I condannati in contumacia non risultando detenuti dovranno sempre computare quai membri effettivi della famiglia, qualunque sia il genere e la durata della pena che debbano scontare.

§. 478. Non altrimenti si potrà accertare la demenza o la manìa degli uomini de' quali tratta l' articolo 94 della legge, se non con addurre circostanziato atto consolare di notorietà.

L' atto consolare predetto sarà esteso sulla deposizione di tre capi di casa, scelti fra i padri d' inscritti della stessa leva, e comprovato dall' attestazione d' un medico o chirurgo.

§ 479. La imbecillità, che non esclude assolutamente da lavoro proficuo, non è motivo per non considerare in famiglia l' individuo che ne fosse affetto.

§ 480. A stabilire l' assenza dell' individuo da non computare temporariamente in famiglia sarà inammissibile qualunque altra prova fuor quella derivante da sentenza definitiva pronunciata giusta il disposto nel codice civile.

§ 481. Tanto la continua assenza, che la protratta demenza o manìa di quelli che temporariamente non si computino in famiglia, dovrà dal presidente del consiglio di leva, con il concorso dell' uffiziale dell' arma dei carabinieri reali, essere accertata d' anno in anno, semprequando le tali particolarità abbiano prodotto l' esenzione dell' inscritto appartenente alla famiglia dell' assente, del demente o del maniaco.

§ 482. Avverandosi il caso che si avesse contezza dell' assente, ovvero risanasse il demente od il maniaco, gli inscritti temporariamente esentati saranno designati per venir sottoposti all' assento se colti da designazione, e se la leva di cui fecero parte non abbia ancora ricevuto il discarico finale: altrimenti saranno quai capi-lista rimandati alla futura leva, in senso dell' articolo 29 della legge, a meno che giustificassero d' aver compiuto il trentesimo anno di età.

§ 483. Le circostanze che inducono a non computare in famiglia

permanentemente od in modo temporario i membri della medesima, che si trovano nei casi definiti negli art. 93 e 94 della legge, non potranno giammai validamente comprovarsi mediante produzioni ed attestati rilasciati all'estero; essendo in massima stabilito che la cognizione dei diritti derivanti da circostanze di fatto e soggette a contestazione è di esclusiva competenza dei consigli di leva.

§ 484. Il militare assegnato alla 2.ª categoria del contingente non procaccia al di lui fratello l'esenzione per l'art. 87 della legge; potrà però, dopo l'assento del di lui fratello, conseguire egli stesso l'assoluto congedo.

Alloraquando il militare della 2.ª categoria fosse ascritto ad un corpo dell'esercito, e si trovasse sotto l'armi nel tempo che il fratello è designato, cessando in tale circostanza d'appartenere alla 2.ª categoria, sarà considerato nella condizione prevista dall'articolo precitato.

§ 485. Il disposto nel § precedente è applicabile in tutti i casi che un inscritto destinato all'assento risulti avere un fratello collocato nella 2.ª categoria del contingente, di cui sarebbe in diritto di ripetere l'esenzione qualora questi fosse ascritto alla 1.ª categoria (1).

§ 486. A tenore del disposto nell'articolo 96 della legge, i militari della bassa forza possono nel tempo di pace conseguire in via di grazia l'assoluto congedo, quando per eventi successi in famiglia dopo il loro arrivo sotto le armi si trovino in uno dei casi ivi specificati.

Le condizioni che sono necessarie e le formalità a seguirsi onde impetrare lo svincolamento dal militare servizio formano oggetto della sezione I, capitolo II, libro undecimo.

SEZIONE III.

Avvertenze in ordine alle invocate esenzioni.

§ 487. All'inscritto, che per ottenuta dilazione fu rimandato alla sessione completiva giusta il disposto nell'ultima alinea dell'art. 58 della legge, spetterà l'esenzione se al giorno che era stabilito per la riunione e assento del contingente di suo mandamento già risultava in condizione da poterla legittimamente pretendere.

§ 488. Le attestazioni atte a comprovare che il fratello dell'inscritto trovasi al servizio militare dello Stato tanto nei corpi dell'esercito, quanto nell'armata di mare, saranno spedite dai consigli d'amministrazione.

Per ogni altro militare annoverato in uno dei casi di cui al § 438,

(1) Suppongasi una famiglia dove il primogenito trovisi al servizio militare dello stato nel senso dell'art. 87 della legge, ed abbia procurato l'esenzione al fratello che lo sussegue, il terzo sia assegnato alla seconda categoria del contingente, il quartogenito fosse designato ed assentato: questi determinerà l'assoluto congedo del fratello ascritto alla seconda categoria appunto per il disposto nell'art. 95 della legge.

il certificato comprovante la sua attività al servizio verrà spedito dall' uffiziale cui a tenore della gerarchia militare spetti il rilasciarlo.

§ 489. I consigli d' amministrazione dei corpi non rilascieranno il certificato d' inscrizione ai ruoli, modello n.° 52, a favore dei militari, i quali dopo avere ultimata la ferma nel modo prescritto dalla legge non ritirarono l' assoluto congedo.

§ 490. Nella redazione dei certificati d' inscrizione ai ruoli le date saranno espresse in tutte lettere; verrà avvertita la natura dell' assento e l' epoca in cui regolarmente il militare deve avere compiuta la ferma; si esprimeranno finalmente gli anni, i mesi ed i giorni ch' ei dovesse tuttavia rimanere al servizio per compensare il tempo non computato nella ferma a tenore dell' articolo 162 della legge.

§ 491. Non sono ammessibili le attestazioni ed i certificati richiesti per conseguire l' esenzione, i quali non siano redatti in piena conformità dei relativi modelli.

§ 492. Si asterranno i sindaci ed i consigli delegati di vidimare o rilasciare i certificati di loro competenza a persone che loro siano sconosciute, a meno che intervenga la dichiarazione di testimoni cogniti notoriamente probi, i quali rispondano dell' identità del richiedente.

§ 493. I documenti o certificati rilasciati dai sindaci o consigli delegati saranno approvati dal richiedente, il quale unitamente ai testimoni o dichiaranti si renderà mallevadore della sussistenza delle circostanze in essi documenti espresse.

§ 494. Sulla richiesta degli inscritti o loro rappresesentanti, dovranno i sindaci rivolgersi all'autorità cui incumbe spedire gli opportuni certificati perchè questi siano prontamente rilasciati e trasmessi.

SEZIONE IV.

Delle dispense.

§ 495. Gli inscritti, che per le speciali condizioni definite dalla legge pretendono alla dispensa, cioè all' esenzione condizionale dal far parte dell' esercito, devono comprovare i loro diritti nei tempi e modi stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.

§ 496. In virtù dell' articolo 98 della legge sono dispensati dall' imprendere il servizio militare;

1.° Gli alunni in carriera ecclesiastica;

2.° Gli aspiranti al ministero d' altro culto nelle comunioni religiose tollerate nello stato.

§ 497. Il ministro per gli affari di grazia e giustizia, ritenuta l' ultima statistica ufficiale della popolazione dello stato, farà conscere al ministro della guerra ed ai vescovi la quota parziale degli alunni in

carriera ecclesiastica che all' occorrere d' ogni leva possono essere dispensati in ciascuna diocesi a tenore dell' art. 98 della legge.

§ 498. Non computeranno fra i dispensati gli alunni richiamati di conformità al disposto nel § seguente, i quali in ragione del loro numero d' estrazione non debbano far parte del contingente, e quelli i quali ottengono la esenzione o la riforma (1).

§ 499. La dispensa degli alunni cattolici in carriera ecclesiastica sarà promossa, mediante apposito richiamo, dai vescovi della diocesi nella provincia della quale essi alunni devono concorrere alla leva.

§ 500. Il richiamo dovrà farsi prima dell' estrazione, e quando sia già promulgata la legge per la leva annuale.

Questo richiamo consiste nel dare in nota e trasmettere al ministro di grazia e giustizia un elenco nominativo, modello n.° 53, degli inscritti alunni cattolici in carriera ecclesiastica appartenenti alla classe chiamata.

§ 501. Gli alunni appartenenti a leve anteriori e dispensati dal consiglio di leva dovranno essere per ordine di classe descritti in aggiunta all' elenco, di cui al § precedente, coll' indicare quelli che fossero promossi ad un ordine maggiore, onde nel seguito non siano più oggetto di richiamo.

§ 502. L' inadempimento del disposto nel § 500 trae seco la decadenza da ogni dritto relativo.

§ 503. Decadono pur anche dal dritto dell' ottenuta dispensa gli alunni che designati pel contingente abbiano compiuto l' età di anni 26 senza aver conseguito il sudiaconato.

§ 504. In qualsivoglia tempo l' alunno cessi dall' impresa carriera, se ne dovrà dai vescovi o dai vicarii generali capitolari porgere immediato avviso al ministro della guerra.

§ 505. Sono parimenti dispensati gli aspiranti al ministero di altro culto in comunione religiosa tollerata nello stato, purchè il loro richiamo, modello n.° 54, segua nei tempi, nei modi e colle formalità prescritte

(1) Posto che nella diocesi A siano 34 gl' inscritti richiamati dal vescovo perchè in carriera ecclesiastica, i quali debbano concorrere alla leva;

Posto che solo 14 fra costoro possano aspirare alla dispensa giusta il prescritto nell' art. 98 della legge;

Dato che fra la totalità dei 34 inscritti predetti 18 fossero designati, il consiglio, non fatto caso di quelli fra li alunni richiamati che in virtù del numero estratto fossero immuni dalla designazione, statuirà in ordine soltanto d' ogni altro che per causa del numero toccatogli in sorte dovesse imprendere il servizio militare.

Nell' ipotesi che fra i diciotto alunni designati 3 fossero riformati e 2 ammessi all' esenzione, ai 13 rimanenti spetterà il diritto alla dispensa.

Dove per l' opposto dei 18 alunni sovraespressi, 1 solo avesse conseguito la riforma e 2 l' esenzione, in questo caso l' ultimo alunno registrato sull' elenco dei richiamati dovrà imprendere l' assento, a meno che surroghi scambj di numero, ovvero ottenga la liberazione.

dai paragrafi precedenti, e sia fatto e successivamente ripetuto dai superiori di loro confessione.

§ 506. A seguito di deliberazione del consiglio dei ministri, quello per gli affari interni promuoverà ad ogni leva un decreto reale che stabilisca il numero delle dispense a concedersi agli inscritti accattolici di cui al § precedente.

§ 507. Le disposizioni, di cui ai §§ 501 e 503, saranno altresì applicabili agli aspiranti al ministero dei culti tollerati nello stato, senonchè l'elenco, di cui è cenno al § 505, a vece di essere diretto al ministro di grazia e giustizia, verrà dai capi superiori di quei culti trasmesso al ministro per gli affari interni.

§ 508. I superiori dei culti predetti dovranno essi pure uniformarsi al prescritto nel § 504, col partecipare al ministro della guerra la desistenza dagli impresi studj dei loro correligionari.

§ 509. Tostochè il ministro di grazia e giustizia, e quello per gli affari interni, abbiano ricevuto gli elenchi di cui ai §§ 500 e 505, li spediranno al ministro della guerra, il quale farà conoscere ai consigli di leva il numero delle dispense a concedersi e il nome dei giovani che possono aspirare alle medesime.

§ 510. I consigli, in dipendenza della partecipazione di cui al § precedente, pronuncieranno le dispense condizionali in ordine agli inscritti della leva chiamata, e la dispensa definitiva in ordine a quelli appartenenti a leve anteriori che risultino insigniti del sudiaconato se cattolici, o promossi al ministero se appartenenti a culti tollerati.

§ 511. Sempre quando negli alunni e negli aspiranti prementovati cessi il motivo per cui ottennero la dispensa, o si verifichi la condizione risolutiva contemplata nell'art. 99 della legge, essi dovranno fra un mese, a computare dal giorno in cui desistettero dall'impresa carriera, farne espressa dichiarazione al sindaco, il quale loro rilascierà il certificato, modello n.° 55, e porgerà all'intendente della provincia immediato avviso della ricevuta dichiarazione.

§ 512. Il certificato, di cui al § precedente, dovrà non più tardi di quindici giorni dal dì che fu rilasciato essere dal dichiarante presentato all'intendente della provincia. Non uniformandosi a tale progetto, sarà considerato come sottrattosi alla leva, e soggiacerà al disposto dell'articolo 163 ed alle pene comminate dall'art. 169.

§ 513. Annualmente gl'inscritti designati pel contingente, ed ammessi alla dispensa, saranno per cura del commissario descritti in apposito elenco, e distinti per classe di leva, e per religione.

Colla scorta dello stesso elenco gl'intendenti di provincia assumeranno le opportune nozioni onde accertare se tali inscritti perdurino nella impresa carriera. In caso negativo, e sempre che per parte loro non sia seguita la dichiarazione di cui al § 511, promuoveranno l'applicazione del disposto nell'ultimo alinea dell'art. 99 della legge.

§ 514. Gli alunni e gli aspiranti incorsi nella disposizione di rigore avvertita dai due §§ precedenti, scontata la pena comminata dal posteriore articolo 169 della legge, saranno assentati, semprechè dal consiglio di leva, espressamente convocato per ordine del ministro della guerra, siano riconosciuti idonei.

In questo caso il comandante di provincia volgerà al ministro della guerra l'elenco modello n.° 22, onde a loro riguardo abbia luogo l'assegnazione ad un corpo e l'immediata partenza.

§ 515. Il diritto acquistato dagli alunni ecclesistici della religione cattolica promossi al sudiaconato, come quello acquistato dagli aspiranti al ministero dei culti tollerati, non può essere revocato.

§ 516. Gl'inscritti marittimi provvisorii e designati, che alla chiamata di loro leva non possono comprovare d'avere in tempo utile acquistato la prescritta navigazione perchè a bordo di legni nazionali, concorrendo in loro la presunzione di trovarsi nei casi previsti nell'art. 34 della legge, verranno provvisoriamente dispensati dal concorrere alla formazione del contingente.

§ 517. Durante il tempo che gl'inscritti predetti si trovano in navigazione, saranno rimandati alla sessione completiva, ed occorrendo, sospesi alla partenza e rimandati di leva in leva fino a quella dell'anno in cui compiono il vigesimoquinto di età.

Ripatriando in questo frattempo, verrà definitivamente statuito intorno alla loro condizione colle norme seguenti:

1.° Se non abbiano acquistato la navigazione di mesi 18, a far tempo dall'età di anni 16, fino al giorno in cui a tenore dell'art. 34 della legge è chiamata la leva alla quale devono concorrere, verranno se idonei al servizio militare sottoposti all'assento;

2.° Se designati, ed abbiano acquistato la prescritta navigazione in tempo utile, saranno cancellati dalle liste di leva e mantenuti nell'iscrizione marittima.

§ 518. Nella leva dell'anno nel quale gl'inscritti di cui al § precedente compiono il vigesimoquinto di loro età, ove non si presentino in occasione dell'esame definitivo, saranno dichiarati renitenti, e incorreranno nelle pene stabilite dall'art. 176 della legge, quand'anche avessero acquistato i 18 mesi di navigazione in tempo valido.

§ 519. Gli arruolati volontarj designati, i quali risultino in una delle infra espresse condizioni, computeranno numericamente nel contingente assegnato ai mandamenti cui appartengono:

1.° Se ascritti ad un corpo dell'esercito;

2.° Se ascritti all'armata di mare;

3.° Se non abbiano dovuto essere cancellati dalla lista di leva, a tenore dell'art. 34 della legge.

Si gli uni che gli altri dovranno percorrere ed ultimare la ferma stabilita dalle leggi o disposizioni che loro siano applicabili, calcolandosi in isconto della medesima il valido servizio precedentemente prestato.

§ 520. Il volontario designato, sebbene in occasione della leva risulti disertore, dovrà ciò nulladimeno computare nel contingente.

In pari condizione è costituito il volontario inquisito e detenuto, a meno che per la seguita condanna fosse cancellato dai ruoli e dall' assento.

§ 521. Gli uffiziali cui fosse stata applicata la disposizione di cui nel § 519, qualora venissero privati del grado loro conferito, tranne per causa d' infermità o di esclusione, saranno in obbligo di ultimare la ferma quand' anche nella qualità di semplici soldati, giusta il tenore del § 851.

§ 522. Procureranno i sindaci di conseguire dai consigli d' amministrazione dei corpi il certificato d' inscrizione ai ruoli dei loro amministrati arruolati volontariamente, i quali fossero sopraggiunti dalle designazioni. Ogni loro trascuranza per questo riguardo farebbe arguire la renitenza di quei volontarj, e produrrebbe necessariamente la designazione d' altrettanti inscritti in rimpiazzamento.

§ 523. I designati che siano nel novero degli alunni non uffiziali tanto della reale accademia militare, come del reale collegio di marina, saranno calcolati in isconto del contingente, e correranno la sorte del numero per essi estratto.

Qualora in virtù del numero estratto debbano far parte della 1.ª categoria del contingente, saranno dispensati dalla partenza e considerati in attivo servizio e come in congedo illimitato.

Saranno parimente considerati in congedo illimitato quelli ascritti alla 2.ª categoria del contingente.

Cessando sì gli uni che gli altri dall' appartenere a quegli istituti prima che scada il tempo durante il quale sarebbero obbligati al servizio, i comandanti della regia accademia militare e del reale collegio di marina ne ragguaglieranno il ministro della guerra, il quale disporrà perchè quelli fra gli alunni ascritti alla 1.ª categoria del contingente siano assegnati ad un corpo per ivi ultimare la ferma stabilita dal § 848.

§ 524. Gli alunni predetti designati pel contingente saranno assoggettati all' assento per cura degli uffiziali, di cui al § 227, addetti al comando della piazza in cui hanno sede gli stessi istituti militari.

Estratto del seguito assento dovrà essere trasmesso agli intendenti delle provincie cui appartengono gli alunni per essere comunicato ai comandanti di provincia onde sul modello n.° 22 facciano seguire le analoghe assegnazioni alle categorie cui gli alunni predetti debbano appartenere.

§ 525. Il provvedimento di cui al § 523 è, a tenore del disposto nell' art. 102 della legge, applicabile altresì agli inscritti di St-Remy espressamente incaricati di soccorrere i viandanti, purchè tengano costante domicilio nella così detta *borgata* dipendente dalla *parrocchia di St-Remy* tale che era circoscritta nell' anno 1838.

§ 526. Alla chiamata d'ogni leva il consiglio delegato del comune di St-Remy dichiarerà in apposito ordinato quali sono i giovani inscritti che attendono di continuo alle occupazioni che ne li fanno meritevoli d'essere dispensati dalla partenza, avvertendo di non estendere questo privilegio ad altri giovani che non siano nelle identiche condizioni stabilite dalla legge e commentate dal § precedente.

L'ordinato predetto sarà trasmesso all'intendente della provincia d'Aosta perchè serva di norma al consiglio di leva nel pronunciare le sue decisioni.

§ 527. I giovani prementovati possono al paro degli altri aspirare alla riforma ed all'esenzione.

Quando designati, saranno sottoposti all'assento nel capo-luogo di provincia.

§ 528. Qualora gli alunni non uffiziali della reale accademia militare e del real collegio di marina, o i giovani della borgata di St-Remy, destinati alla 1.ª categoria del contingente, cessino dal compiere alle condizioni per cui furono dispensati dalla partenza, corre l'obbligo espresso ai comandanti dei predetti instituti militari ed al consiglio delegato del comune di St-Remy di parteciparne direttamente al ministero della guerra perchè sia subito provvisto alla partenza di quegli uomini pei corpi cui verranno assegnati.

In questo caso saranno ristabiliti nel contingente di loro leva coll'obbligo di compiere ed ultimare la ferma che per loro cominciò a decorrere dal dì dell'impreso assento, giusta il prescritto nel § 848.

§ 529 Gli inscritti mentovati nel § precedente destinati alla 2.ª categoria del contingente, qualora cessassero dall'impresa carriera o dal servizio cui sono addetti, seguiranno la sorte degli altri inscritti appartenenti alla stessa leva ed alla stessa categoria, vale a dire che continueranno di pien diritto a rimanere alle case loro infino a che siano chiamati sotto l'armi o vengano provvisti di assoluto congedo.

LIBRO SETTIMO

DEI MODI CON CUI GLI INSCRITTI O GLI UOMINI APPARTENENTI ALL'ESERCITO POSSONO ESONERARSI DAL SERVIZIO MILITARE.

CAPITOLO I.

Dello scambio di numero.

§ 530. Lo scambio di numero fra due inscritti sulla medesima lista di estrazione può aver luogo fino all' epoca fissata per l' assento, colla osservanza del disposto nell' art. 103 della legge.

§ 531. Nello scambio di numero non è necessaria la presenza personale dell' inscritto che permuta il numero minore contro un numero più elevato, potendo essere rappresentato dal padre o da altri aventi speciale mandato per rispondere a sua vece nanti il consiglio di leva, non che per sottoscrivere l' atto di cui al § 541.

§ 532. L' inscritto che cambia il suo numero in altro numero inferiore deve, per attitudine fisica. risultare tale da potersi arguire con morale certezza sia per ultimare la ferma in effettivo servizio.

Quantunque già fosse riconosciuto idoneo in occasione dell' esame definitivo, sarà assoggettato dal consiglio di leva a più accurata rivista onde meglio sia accertata la sua idoneità.

§ 533. La condizione di non essere ammogliato o vedovo con prole vuolsi comprovare mediante dichiarazione per parte dell' inscritto che cede il numero più elevato: la quale dichiarazione allora quando fosse contraria alla verità determinerebbe la sua traslocazione ad un corpo disciplinare.

§ 534. Nel certificato modello n.° 56 i sindaci attesteranno se l' inscritto, il quale aspira a scambiare il suo numero contro un numero minore, ha costantemente tenuto irriprensibile condotta.

§ 535. Non potrà aver luogo lo scambio di numero se l' inscritto, che intende assumere il numero minore, non fa constare al consiglio di leva d' aver versato nella cassa della tesoreria provinciale lire 100 per supplire alle spese del primo corredo.

L' intendente parteciperà al tesoriere provinciale il progettato scambio di numero onde sia autorizzato a ritirare le predette lire 100 ed a spedire a chi ne fece lo sborso analoga ricevuta del tenore seguente:

« Il tesoriere della provincia di . . . . dichiara aver ricevuto la somma di lire cento, pagate a tenore dell' art. 103 n.° 4 della legge sul reclutamento, dall' inscritto . . . . della leva attuale

» che scambiò il suo numero . . . . contro il numero . . . . toccato in
» sorte a . . . . del mandamento di . . . . siccome il
» tutto risulta da espresso avviso del presidente del consiglio di leva
» dato il . . . .

« La presente dichiarazione non farà duplicazione colla quitanza
» che verrà spedita come fondo somministrato a favore del quartierma-
» stro per l' armata. »

« Dato a . . . . il . . . . . . 18 . »

« Il tesoriere della provincia. »

Lo stesso tesoriere spedirà pure una quitanza delle predette lire **100** a favore del quartiermastro per l'armata, e la trasmetterà all' intendente cui spetta farla pervenire al ministro della guerra unitamente all' elenco degli inscritti ammessi allo scambio di numero, come è prescritto per le surrogazioni ordinarie nel § 716.

§ 536. Lo scambio di numero implica nell' inscritto che cede il numero più elevato la rinuncia ad ogni diritto che gli potesse competere per essere esentato o dispensato: così che ognuno dei contraenti segue la sorte del numero acquistato per mezzo dello scambio.

§ 537. L' inscritto che colla permuta assume il numero inferiore, qualora risultasse esentato pei numeri 1, 2, 3, 4, 5 dell' art. 86 della legge, dovrà riportare il consenso dei membri di sua famiglia che determinarono l' esenzione, a seconda di quanto sta prescritto nel § 706.

§ 538. Sono esclusi dallo scambiare di numero;

1.° Gli inscritti che a tenore dell' art. 163 della legge avessero a rimanere due anni di più sotto le armi prima d' essere mandati in congedo illimitato;

2.° Gl' inscritti a cui fosse inflitta una delle pene stabilite contro i colpevoli dei reati definiti al titolo V della legge.

§ 539. Non sono ammessi allo scambio di numero i rimandati a leve successive pel disposto nel § 517, i quali si trovano vincolati da condizioni o doveri anteriormente contratti.

§ 540. Per ogni scambio di numero il consiglio pronuncierà una decisione particolare.

Questa decisione sarà indicata tanto sulla lista di estrazione quanto su quella di leva, di fronte al nome di ciascun inscritto colla formola seguente:

« Acquista il numero . . . . . per mezzo dello scambio seguito
» con N. N. del comune di . . . . »

Dello scambio di numero dovrà farsi menzione sull' assento, sul ruolo di marcia, sulla matricola, nel modo dianzi divisato.

§ 541. Lo scambio di numero avrà luogo per mezzo di un atto, modello n.° 57, da seguire nelle forme amministrative nanti l' intendente della provincia, su carta da bollo.

Tutte le indicazioni dell' inscritto che assume il numero inferiore devono accuratamente essere descritte nell' atto predetto.

§ 542. Gli atti amministrativi ed ogni altro documento relativo agli scambj di numero saranno per ogni leva classificati e deposti negli archivii dell' intendenza.

Sempre quando gli atti predetti e gli esibiti documenti fossero necessarj ai contraenti, ne sarà loro spedito copia autentica cerziorata dall' intendente, e su carta da bollo.

§ 543. Egualmente che i surrogati, gl' inscritti assentati per iscambio di numero, i quali nei tre mesi dopo al loro giungere sotto le armi fossero riconosciuti inabili al servizio militare, saranno a tenore degli articoli 106 e 140 della legge assoggettati a rivedimento, ed ove d' uopo rimandati.

In questi casi si praticheranno le norme e disposizioni divisate nel § 677 e seguenti, non che le prescrizioni contenute dal § 777 al § 783 inclusivamente.

§ 544. Ogni qual volta venga ad avverarsi taluna delle circostanze definite nell' art. 107 della legge e nei §§ seguenti, ne consegue l' immediata nullità dello scambio di numero, la quale vuol essere dichiarata dall' intendente della provincia nella formola seguente:

« L' intendente della provincia dichiara nullo lo scambio di nu-
» mero seguito tra N. N. domiciliato a . . . . . . della leva dell' anno
» . . . . e N. N. domiciliato a . . . . per risultare quest' ultimo
» nella circostanza prevista dal n.° . . . . dell' art. 107 della legge sul
» reclutamento. »

§ 545. La predetta dichiarazione riassunta sulla lista d' estrazione sarà fatta notificare dal sindaco all' inscritto cui concerne, col precetto od intimazione per iscritto di presentarsi nanti il consiglio di leva entro una determinata mora, la quale non potrà eccedere i giorni trenta.

Il sindaco, ricevuto e fatto intimare il precetto nei modi prescritti dai §§ 203 e 204, annoterà sulla lista di leva l' annullato scambio di numero.

§ 546. Sarà, occorrendo, dall' intendente della provincia comunicata la dichiarazione che annulla lo scambio di numero al comandante del corpo, il quale cancellerà dai ruoli il militare che determinò l' annullamento dello scambio, e lo rimanderà con semplice foglio di via in cui sia espresso il motivo di sua cessazione dal servizio militare.

§ 547. L' intendente nel caso avvertito nel § 544 convocherà in seduta straordinaria il consiglio per procedere alla designazione ed assento del giovane a favore del quale era seguito l' annullato scambio di numero, qualora non debba essere riformato.

È in facoltà del giovane predetto il surrogare, sempre però nel termine dianzi avvertito.

Lo stesso intendente informerà il ministro della guerra della de-

finitiva decisione pronunziata dal consiglio a riguardo del giovane prementovato, e porgerà uguale avviso al sindaco per l' occorrente annotazione sulle liste di leva.

§ 548. Dopo annullato lo scambio di numero, e dopo l' assento dell' inscritto o del suo surrogato, il comandante della provincia spedirà al ministro della guerra l' elenco modello n.° 22.

Qualora l' inscritto abbia personalmente impreso l' assento, verrà assegnato alla 1.ª od alla 2.ª categoria del contingente a seconda del numero estratto.

Nel caso abbia surrogato, o sia egli stesso assegnato alla 1.ª categoria del contingente, si curerà il prescritto nel § 679, e occorrendo, la disposizione di cui al posteriore § 681.

Se l' inscritto assume egli stesso l' assento e viene assegnato alla 2.ª categoria, il comandante gli farà per mezzo del sindaco pervenire il congedo illimitato.

§ 549. Venendosi a scoprire che l' assentato per iscambio di numero fosse colpevole di sostituzione fraudolenta tanto all' assento, che in marcia, come sotto le armi, ovvero fosse anteriormente all' assento incorso nei casi d' esclusione o di non ammissione previsti dagli articoli 2 e 3 della legge, si dovrà egualmente risolvere lo scambio di numero.

§ 550. La sostituzione fraudolenta nello scambio di numero deve essere denunciata all' intendente della provincia cui appartiene l' inquisito.

Questo reato pone l' intendente nell' òbbligo di promuovere presso i tribunali civili criminale procedimento.

In caso di condanna sarà annullato lo scambio di numero dall' intendente cui spetta promuoverne la risoluzione.

§ 551. L' incorsa esclusione e la non ammissione al militare servizio, di cui agli articoli 2 e 3 della legge, saranno in pari modo deferite all' Intendente della provincia, il quale, accertata la denuncia, dichiarerà nullo lo scambio di numero.

§ 552. Gl' inscritti, che contrassero lo scambio di numero nel caso definito nel § 544, riprenderanno la primitiva loro condizione per rispetto alla leva, così che lo scambio di numero risolto non produrrà ulteriormente verun effetto derivante dalla legge sul reclutamento, fuori nel caso previsto dal § 548.

CAPITOLO II.

Della liberazione.

SEZIONE I.

Degli affidamenti.

553. La liberazione è il mezzo con cui l'inscritto designato pel contingente e l'uomo ascritto all'esercito vengono immediatamente ed in modo irrevocabile sciolti da ogni dovere e vincolo verso la leva od il servizio militare.

§ 554. Si consegue la liberazione mediante l'integrale pagamento di una somma da corrispondersi a titolo di premio ai militari che siano nelle condizioni richieste per assumere l'assoldamento.

§ 555. Gli arruolati volontarii in un corpo dell'esercito od in quello real navi possono nell'atto del loro assento essere affidati per l'assoldamento, purchè:

1.° Risultino non avere in occasione di leva computato numericamente nel contingente, a tenore dell'art. 101 della legge;

2.° Non siano stati congedati pel disposto nell'art. 96 della legge;

3.° Riuniscano le condizioni prescritte dall'art. 150 della stessa legge e dal § 784.

Le circostanze di cui alli numeri 1 e 2 saranno comprovate mediante attestazione modello n.° 58.

§ 556. Saranno pure ammessi all'affidamento gli arruolati volontarii che aspirino a conseguirlo posteriormente all'impreso assento, sempre quando risultino nelle condizioni prescritte dal § precedente, e ne facciano domanda di conformità al disposto nel § 563.

§ 557. L'affidamento dei volontari non produrrà il successivo loro assoldamento se non dopo sei mesi di prestato servizio.

Gli arruolati volontariii che siano allievi carabinieri reali, allievi armaiuoli, o soldati allievi di mascalcia (i quali tutti sono annoverati nelle disposizioni dell'art. 161 della legge) non potranno essere ammessi all'affidamento se non dal giorno in cui i primi fossero promossi carabinieri effettivi, e gli altri nella rispettiva loro qualità venissero ascritti ad un corpo, qualunque sia il servizio precedentemente prestato.

§ 558. I volontarii possono ottenere l'affidamento fino all'età degli anni 35, limite stabilito dall'art. 110 della legge.

§ 559. I militari che percorsa la ferma, altra ne imprendessero per elezione, saranno pure ammessi all'affidamento di volontarii purchè riuniscano tutti i requisiti a tale uopo prescritti.

§ 560. Non sarà ammesso all'affidamento il volontario che abbia

procacciato l'esenzione al fratello pel disposto negli articoli 87, 89 della legge.

§ 561. I consigli d'amministrazione arguiranno dallo stato di situazione di famiglia se il volontario trovasi nella precitata condizione: nei casi dubbii dovranno sempre riferirne al ministro della guerra, a cui trasmetteranno gli esibiti documenti.

Lo stato di situazione di famiglia dovrà accennare l'esito avuto nella leva dai singoli fratelli del volontario, e sarà in questa parte cerziorato dall'intendente della provincia dopo d'essersi riconosciuta dalle liste d'estrazione la verità delle apposte annotazioni.

§ 562. I giovani esteri, sebbene arruolati al militare servizio in virtù dell'art. 151 della legge, non sono ammessi all'affidamento siccome quelli che non hanno soddisfatto all'obbligo della leva.

§ 563. Oltre ai volontarii, è fatta pur anche facoltà agli altri militari della bassa forza d'imprendere l'affidamento nella qualità di *assoldati anziani* purchè:

1.° Facciano formale domanda di conseguire il favore cui aspirano, nell'intervallo dei dodici mesi che mancano per ultimare la ferma. La domanda sarà fatta al comandante del corpo o dell'instituto militare in cui prestano servizio;

2.° Non oltrepassino l'età di 35 anni al termine della ferma. Se sono sott'ufficiali o carabinieri reali, questo limite è protratto fino agli anni 40;

3.° Risultino di buona condotta;

4.° Siano tuttavia sani, ben disposti della persona, vegeti e gagliardi, e tali da percorrere un nuovo assento in effettivo servizio;

5.° Non siano ammogliati, nè vedovi con prole.

§ 564. I carabinieri reali che contino sette anni di servizio effettivo, compreso il tempo trascorso nella qualità di allievi, potranno egualmente aspirare all'affidamento, purchè del rimanente riuniscano le condizioni enunciate nel § precedente.

§ 565. La condizione di non oltrepassare l'età prescritta è assoluta per modo, che viene espressamente interdetto ai comandanti dei corpi o degli instituti militari d'invocarne la deroga.

Il limite però dell'età stabilita è relativo unicamente all'affidamento, potendo di frequente aver luogo l'assoldamento quando il militare affidato avesse superato il limite predetto.

§ 566. La morale condotta di tutti i militari chiedenti l'affidamento emergerà dallo stato delle punizioni, non che da favorevole attestato per iscritto a rilasciarsi dai comandanti delle compagnie, squadroni, o dagli ufficiali dai quali più specialmente dipendono.

La circostanza di non avere patito condanna dai consigli di guerra e dai magistrati civili dovrà comprovarsi giusta il disposto del § 697.

§ 567. L'attitudine fisica degli uomini predetti si accerterà in presenza del consiglio d'amministrazione da un medico militare.

L'uffiziale sanitario predetto avvertirà non solo allo stato attuale di salute dei militari aspiranti all'affidamento, ma deve aver riguardo anche alla morbosa loro predisposizione, ed all'indole ed alle conseguenze delle malattie cui per avventura andarono soggetti nel corso di loro militare carriera (1).

§ 568. Riconosciuta l'attitudine fisica dei richiedenti l'affidamento, il medico militare che li avrà visitati estenderà il suo parere, il quale verrà da lui sottoscritto, non che dai membri del consiglio d'amministrazione.

§ 569. L'estremo di non essere ammogliati o vedovi con prole sarà comprovato colle formalità prescritte dal § 697.

§ 570. Gli atti di affidamento, tanto per l'assoldamento di anziani che pell'assoldamento di volontarii, saranno a seconda dei casi conformi ai modelli nⁱ 59 e 60; seguiranno nanti i consigli d'amministrazione dei corpi, e saranno sottoscritti tanto dai membri degli stessi consigli, quanto dai militari ammessi all'affidamento.

Copia autentica di questi atti dovrà essere spedita al ministro della guerra. L'originale e tutti i documenti ed attestazioni prodotte dagli affidati saranno custoditi presso il consiglio d'amministrazione.

§ 571. L'idoneità fisica dei carabinieri reali, quando per le circostanze di loro speciale servizio non possa accertarsi dal consiglio d'amministrazione del corpo, dovrà essere riconosciuta da una commissione speciale composta dal comandante militare di provincia, dal maggiore od aiutante maggiore di piazza e dall'uffiziale dell'arma.

Nello stesso modo sarà provvisto a riguardo dei militari d'ogni altr'arma dell'esercito o del corpo real navi, quando facciano parte di frazioni di corpo, battaglioni, compagnie, squadroni, o batterie distaccati dai rispettivi stati maggiori.

Procederà alla visita di questi militari un uffiziale sanitario militare, od in difetto un chirurgo o medico civile, colle norme divisate nei §§ 567 e 568.

Al comandante della provincia spetta la scelta del perito.

(1) A prevenire vengano soverchiamente estese o troppo ristrette le norme inserte in questo paragrafo, occorre avvertire che la idoneità degli affidati deve risultare da un organismo sano ed esente da ogni qualsiasi visibile difetto.

Per difetto vuolsi intendere lo stato organico che impedisce all'individuo di fare un buon servizio per tutto il tempo della ferma a percorrere: ovvero la condizione fisica dell'uomo, che senza produrre un impedimento attuale, può ciò nulla meno aggravarsi al punto di essere ostacolo al proseguimento nella carriera militare.

Ondechè non si deve considerare come difetto determinante l'inabilità dell'affidato, del surrogato, o del volontario, quello che non impedisca veruna funzione animale, non alteri l'armonia delle forme, e non sia per sua natura soggetto a crescere od a peggiorare.

§ 572. I comandanti dei corpi nei casi avvertiti dal § precedente spediranno al comandante locale dell'arma dei carabinieri reali od al comandante delle frazioni di corpo la loro annuenza a che abbia luogo l'affidamento dei postulanti che siano parte delle stazioni o dei distaccamenti.

§ 573. La speciale commissione, di cui al § 571, presa che abbia visione dell'annuenza dei comandanti dei corpi, ed accertata la fisica idoneità dei richiedenti, ne li ammetterà all'affidamento coll'osservanza delle norme e formalità a tal uopo prescritte.

Concesso per tal modo l'affidamento, i comandanti le compagnie o il luogotenente dei carabinieri reali, non che i comandanti le frazioni di altri corpi spediranno gli atti d'affidamenti e relativi documenti all'amministrazione del corpo, cui essi appartengono, per gli effetti divisati nei §§ 585 e 586.

§ 574. A tenore del disposto nell'art. 110 della legge, i sott'ufficiali e carabinieri reali potendo contrarre l'affidamento infino a che non abbiano compiuto il 40.^{mo} anno di età, saranno essi perciò ammessi ad affidamenti successivi purchè riuniscano le condizioni a tal uopo stabilite.

§ 575. Possono del pari aspirare all'assoldamento di anziani i militari che, dopo d'aver prestato l'intiero servizio determinato dall'art. 159 della legge, furono provvisti dell'assoluto congedo, quando riuniscano le condizione seguenti:

1.° Ottengano di essere riammessi al servizio militare nel periodo di un anno a far tempo dal dì che furono licenziati;

2.° comprovino con atto autentico di nascita di non avere per anco compiuto il 30.^{mo} anno di età;

3.° Risultino atti a percorrere una nuova ferma in effettivo servizio nel modo appunto prescritto dal § 563 n.° 4;

4.° Non siano stati oggetto di condanna penale per parte dei consigli di guerra o dei tribunali civili;

5.° Non siano ammogliati, nè vedovi con prole;

6.° Abbiano conseguito attestazione di buona condotta, modello n.° 61, per tutto il tempo che stettero sotto le armi;

7.° Producano inoltre l'attestazione di cui al § 698 comprovante la loro moralità dal di che entrarono nella vita civile fino al giorno in cui intendono riassumere il servizio militare: questa attestazione non sarà valida se anteriore di oltre 15 giorni dal dì che sia presentata;

8.° Esibiscano il foglio dell'ottenuto congedo.

Le condizioni di cui ai numeri 4 e 5 saranno comprovate giusta il disposto nel § 697.

§ 576. Non potranno altrimenti i militari congedati aspirare all'assoldamento di anziani fuorchè nel corpo da cui furono licenziati, ovvero in quello dei carabinieri reali.

Gli uomini predetti domiciliati nell' isola di Sardegna potranno essere affidati negli altri corpi che ivi siano alle stanze, allora soltanto che essi uomini abbiano appartenuto ad un corpo, il quale all' epoca del chiesto affidamento si trovi di guarnigione nel continente.

Sempreché intendano contrarre l' assento nel corpo cui già appartenevano, dovranno raggiungere le bandiere a proprie spese provvisti di tutti i certificati a tal fine richiesti.

§ 577. All' arrivo di questi uomini sotto le armi i comandanti dei corpi ne li faranno assoggettare a medico esame nel modo stesso prescritto dai §§ 567 e 568.

Supposto quindi che per fisica attitudine e per morale condotta siano riconosciuti idonei ad essere ammessi all' affidamento di anziani, saranno assentati ed affidati contemporaneamente per cura del consiglio d' amministrazione, il quale praticherà all' uopo le avvertenze, le norme, e le formalità dianzi divisate.

§ 578. Allora quando gli stessi uomini preferissero prestar servizio nel corpo dei carabinieri reali, la domanda di loro ammessione corredata da tutti i documenti prescritti dal § 575 vuol essere fatta al comandante locale dell'arma nella provincia, il quale richiederà apposite istruzioni al comandante dello stesso corpo.

§ 579. La commissione speciale di cui al § 571 è pure incaricata di riconoscere l' attitudine fisica e la morale condotta dei tali uomini, che gli siano espressamente presentati dal comandante dei carabinieri reali nella provincia.

Quando fossero costoro riconosciuti capaci d' essere affidati anziani, saranno per cura del predetto comandante fatti assoggettare all'assento e contemporaneo affidamento presso l' uffiziale di piazza di cui al § 227, e saranno quindi diretti con foglio di via od a Torino se ascritti all' arma in terraferma, od a Cagliari se assegnati ai carabinieri reali di Sardegna.

§ 580. Il vantaggio dell' affidamento sarà concesso pur anche agli uomini della 2.ª categoria del contingente, i quali chiamati sotto le armi in effettivo servizio risultino nelle condizioni prescritte dall' art. **110** della legge.

§ 581. La disposizione, di cui nel § precedente, sarà parimenti estesa in vantaggio dei militari della 2.ª categoria del contingente, ai quali fosse rilasciato il congedo assoluto, purchè:

1.° Non sia trascorso più d' un anno dal dì che furono congedati:

2.° Non superino l' età di 30 anni compiti;

3.° Producano un' attestazione di buona condotta ed il foglio dell' ottenuto congedo;

4.° Siano di costituzione robusta e non abbiano alcuna specie d'infermità che li renda meno abili al servizio militare;

5.° Non siano ammogliati o vedovi con prole;

6.° Non abbiano incorso condanna penale dai tribunali ordinarii.

Le condizioni predette si vogliono comprovare giusta il disposto nei §§ 693, 695, 696, 697 nanti i consigli d'amministrazione dei corpi nei quali intendono prestar servizio: e gli stessi consigli dovranno per questo riguardo uniformarsi alle prescrizioni e formalità inserte nel § 577.

§ 582. I militari affidati od assoldati non potranno contrarre matrimonio infino a che siano liberi dagli impegni derivanti dal loro affidamento od assoldamento.

§ 583. Il disposto nell'art. 112 della legge vuolsi intendere per modo che non solo siano inammissibili all'affidamento i capi-sarti, i capi-calzolai, i capi-sellai, ed i vivandieri, ma ben anco quelli che avendo esercito nei corpi di truppa una delle professioni predette, l'avessero quindi abbandonata, e fosse loro permutato l'assento in quello di sott' uffiziali, caporali, o soldati.

§ 584. I graduati ascritti ai corpi disciplinari possono soltanto imprendere l'affidamento d'anziani quando abbiano tutte le condizioni all'uopo richieste.

Sono esclusi dall'affidamento in essi corpi i semplici soldati, a meno che ivi fossero stati trasferti per propria elezione o per condiscendenza.

§ 585. Gli affidamenti d'ogni genere, ed in qualsiasi dei modi sumentovati vengano concessi, saranno registrati sulla matricola colla formola seguente:

« Ammesso all'affidamento di assoldato volontario (o di assol-
» dato anziano) con obbligo di percorrere la ferma in servizio d'ordi-
» nanza (se sott'uffiziale) come da atto delli . . . (1).

Verrà praticata la stessa aggiunta per riguardo ai caporali e soldati ammessi in affidati anziani i quali ottenessero dal ministro della guerra di percorrere la nuova ferma nella qualità di assoldati *anziani* in servizio d'ordinanza.

586. Gli affidati saranno descritti a seconda della priorità del ricevuto affidamento in appositi registri, modelli numeri 62 e 63.

Nel primo di essi registri s'inscriveranno i volontari affidati per l'assoldamento, e nell'altro i militari affidati per l'assoldamento di anziani.

(1) L'affidamento e l'assoldamento volontario è quello impreso dai volontarii.

L'affidamento e l'assoldamento di anziani è quello che assumono i militari di cui all'art. 110 della legge.

I primi si chiamano volontarii affidati, o volontarii assoldati.

Gli altri sono affidati anziani, od assoldati anziani.

La generica denominazione di affidamenti, di assoldamenti, di affidati, di assoldati acchiude in sè l'idea, pure generica, di volontarii e di militari anziani.

Ciascun registro serberà a riguardo degli affidati il relativo numero di progressione.

§ 587. Gli affidamenti degli uomini tanto pell' assoldamento volontario che per l'assoldamento d'anziani saranno per cura dei comandanti dei corpi partecipati volta per volta al ministro della guerra colla trasmissione dei rispettivi stati, modelli numeri 64 e 65, avvertendo di indicare con tutta precisione il numero d' ordine che a ciascuno dei medesimi fu apposto nei registri menzionati nel § precedente.

Alli stati predetti dovrà pure unirsi l' estratto dei relativi assenti.

SEZIONE II.

Delle norme per la partizione degli affidati e delle formalità per conseguire la liberazione.

§ 588. Il numero degli inscritti che sono in ciascuna leva ammessi alla liberazione sarà eguale a quello degli affidati disponibili.

Tali inscritti quando siano liberati devono computare numericamente nel contingente di loro mandamento a tenore dell' art. 114 della legge.

§ 589. Nel regio decreto pel ripartimento del contingente fra le provincie dello stato verrà annualmente determinata la somma che occorre per la liberazione.

§ 590. Venti giorni dopo che sia pubblicato l' ordine della leva, i comandanti dei corpi trasmetteranno al ministro della guerra l'elenco generale di tutti gli affidati disponibili conforme al modello n.° 66.

§ 591. Il ministro della guerra nello spedire agli intendenti il ripartimento del contingente farà loro conoscere la quota spettante ad ogni provincia.

Questa quota è in proporzione della totalità degli inscritti ammessi all' estrazione.

§ 592. La sorte statuir deve quali fra i mandamenti d' ogni provincia abbiano di preferenza a valersi della liberazione.

Spetterà il dritto della stessa liberazione agli inscritti dei mandamenti progressivamente designati dalla sorte, con che ne abbiano fatto domanda al commissario di leva nel tempo stabilito dal § 150, se ne valgano personalmente, ed abbiano sortito, quando furono ammessi ad estrarre, un numero relativamente inferiore.

Saranno esclusi da questo beneficio i giovani inscritti in capo-lista, non che ogni altro che sia incorso nelle disposizioni penali di cui al titolo V della legge.

§ 593. I consigli di leva, a seguito della comunicazione di cui al § 591, attenderanno alla sotto ripartizione degli affidati per mandamento, praticando le seguenti avvertenze.

Anzitutto si riconoscerà quale sia il mandamento che, dedotti i capi-lista, consti d'un minor numero d'inscritti: questo mandamento servirà di base per procedere alla sotto ripartizione.

I mandamenti che avessero un numero doppio, triplo e via dicendo di quello summentovato, computeranno nella sotto ripartizione per due, tre volte ecc., così che sarebbbero considerati in questa circostanza come se le tali suddivisioni fossero altrettanti mandamenti distinti e separati.

La frazione che risultasse dopo che sia seguito questo calcolo, sarà considerata per un intiero se supera in numero la metà degli inscritti del mandamento che serve di base all'operazione: altrimenti di quella frazione non si terrà conto veruno.

Si disporranno altrettante schede uniformi quanti sono non solo i mandamenti della provincia, ma ben anco quanti risultano quelli che hanno ad essere ripetuti, triplicati ecc., e su di ognuna di quelle schede s'inscriverà il nome di un mandamento.

Posti quindi in un'urna i nomi dei mandamenti, e procedutosi dall'intendente all'estrazione, devonsi registrare nel processo verbale della seduta a seconda dell'ordine in cui sono estratti, collocando per conseguenza i duplicati, triplicati ecc. nella sede e progressione che loro assegna la sorte.

Il mandamento primo ad essere estratto si avrà come il preferto, cui terrà dietro il secondo, e così successivamente.

Terminata l'estrazione, si assegnerà un solo affidato per mandamento e suddivisione di mandamento, se gli affidati sono in numero sufficiente; altrimenti l'assegnazione si arresterà al mandamento che l'ultimo debba essere favorito.

Supposto che il numero degli affidati sia tale che dopo essersene concesso uno a ciascun mandamento ne sopravanzassero ancora, in questo caso se ne assegnerebbe un secondo al primo mandamento e via via, infino a che sia esaurito il numero degli affidati (1).

(1) Valga un esempio a dimostrare l'applicazione della teoria.

Si supponga la provincia N. N. composta degli infra espressi mandamenti col numero degli inscritti ad ognuno attribuiti.

Mandamenti	*Inscritti*
A	120
B	73
C	74
D	48

Ritenuto le norme stabilite nel § 592 si avrà che il mandamento D, il quale ha il minor numero d'inscritti, è quello appunto che deve servire di base nel sottoripartimento degli affidati per la liberazione

Ora il mandamento A acchiude in sè due volte gli inscritti del mandamento D,

§ 594. Succedendo che gl' inscritti, cui spetta la liberazione, venissero dal consiglio riformati, esentati, dispensati, o noti fossero in grado di valersene, lo stesso dritto sarà riversibile agli inscritti dello stesso mandamento registrati sul modello n.° 14, osservato l'ordine dei numeri loro toccati in sorte.

Parimenti se in un mandamento l' assegnazione degli affidati superasse il numero delle domande degli inscritti che aspirino e possano pretendere alla liberazione, in questo caso il sovrapiù degli affidati sarà concesso agli altri mandamenti da distribuirsi nell' ordine e colle norme stabilite dal § precedente.

Qualora, dopo essersi soddisfatto a tutte le richieste degli inscritti ammissibili alla liberazione, rimanesse un sopravanzo di affidati, il presidente del consiglio dovrà immantinenti riferirne al ministro della guerra.

§ 595. Gli inscritti ammessi a liberarsi riceveranno immediatamente dall' intendente apposita autorizzazione di effettuare il pagamento della somma stabilita a mani del tesoriere provinciale con' diffidamento verbale che, scaduti trenta giorni dal dì che loro sia concesso di liberarsi, qualora risultino in mora a versare la precitata somma, decadranno dal dritto di attuare l' ottenuta liberazione.

L' autorizzazione predetta sarà del tenore seguente:

« Il tesoriere della provincia di . . . . . . è incaricato di percepire fra giorni trenta, decorrendi dal giorno d' oggi, la complessiva » somma di lire . . . . . ammontare della liberazione che dal consiglio » di leva fu concessa a N. N. del comune di . . . . appartenente » alla leva in corso col n.° . . . . d' estrazione.

« Scaduto il termine sovra stabilito lo stesso tesoriere si rifiuterà » di ricevere qualunque somma per l' oggetto suddivisato. »

Dato a . . . . il . . . . . 18 . .

Il presidente del consiglio di leva.

più una frazione eguale a 24, la quale per non superare, ma per essere solamente pari alla metà degli inscritti dello stesso mandamento D. non deve però essere tenuta a calcolo.

Contiene una volta il mandamento B la quantità degli inscritti del mandamento D oltre la frazione 25, che per devincere la metà degli inscritti dello stesso mandamento D, è ritenuto per intiero, così che il mandamento B dovrà essere ripetuto.

Per una sola volta è contenuto il totale degli inscritti del mandamento C in quello del mandamento D, e siccome non può valutarsi, pel gia addotto motivo, il residuo ossia la frazione 23, non deve perciò il mandamento D figurare che una sola volta.

Nell' ipotesi che l'estrazione a sorte di questi mandamenti segua nell'ordine sotto accennato:

1. A	3. B	5. A
2. C	4. B	6. D

ne conseguita che il primo mandamento favorito per la liberazione è il mandamento A, che lo stesso favore compete quindi al mandamento C, poscia al mandamento B, di nuovo al mandamento B, un' altra volta al mandamento A e ad ultimo al mandamento D.

Questa autorizzazione avrà pur luogo quando occorra di ammettere ad ulteriore liberazione inscritti in sostituzione di quelli che non se ne prevalsero, od in aggiunta agli altri inscritti cui già fosse stato concesso lo stesso favore.

§ 596 Il presidente del consiglio di leva trasmetterà al tesoriere della provincia l'elenco nominativo degli inscritti cui fosse accordato di liberarsi.

§ 597. Sarà spedito dal tesoriere provinciale per fondo somministrato dall'inscritto che ottenne di venir liberato una quitanza di lire . . . . . (1) a favore del cassiere della cassa dei depositi e dei prestiti, ed un'altra di lire 100 a favore del quartiermastro per l'armata, indicando nell'una e nell'altra l'oggetto del versamento.

§ 598. Contemporaneamente alla spedizione delle quitanze, di cui al § precedente, lo stesso tesoriere rilascierà la seguente dichiarazione sovra un foglio di carta da bollo che sarà provvisto dalla persona che effettuò il versamento prescritto:

» Il sottoscritto dichiara d'aver ricevuto dal signor N. N. per » conto di N. N. appartenente alla classe . . . . . col n.° . . . d'estra- » zione inscritto sulla lista di leva del comune di . . . . . la somma di » lire . . . . . (2) corrispettivo integrale della liberazione statagli con- » cessa dal consiglio di leva, com'è da avviso ricevuto dal presidente » di detto consiglio.

» La presente non farà duplicazione colla quitanza da me spedita » per le mentovate lire . . . . . (3) come fondo somministrato per lire » 100 a favore del quartiermastro per l'armata, e per le lire . . . . . . » a favore del cassiere della cassa dei prestiti e depositi.

Dato il . . . . . 18 . . .

Il tesoriere della provincia.

§ 599. Le due quitanze spedite come sovra a favore del quartiermastro per l'armata, e del cassiere della cassa dei prestiti e depositi, saranno a mano a mano e con tutta sollecitudine trasmesse dagli intendenti di provincia al ministro della guerra, il quale le volgerà al ministero delle finanze onde se ne possa riscuotere l'ammontare.

§ 600 In occasione della riunione del contingente gli inscritti, a riguardo dei quali sono decorsi i 30 giorni dal dì che furono ammessi alla liberazione, produrranno la dichiarazione del fatto versamento, e riconosciuta la regolaritá del medesimo, il consiglio di leva pronuncierà

(1) L'ammontare della somma da impiegarsi a favore degli assoldati sarà annualmente fissato dal regio decreto di cui al § 589.

(2) Indicare in tutte lettere la somma complessiva stabilita per la liberazione.

(3) Somma eguale a quella di cui alla nota (2).

la liberazione, la quale sarà accennata sulla lista di leva e d'estrazione nella formola seguente:

« Liberato da ogni obbligo verso il servizio militare mediante il » prescritto versamento nella somma di lire . . . . . seguito presso la » tesoreria provinciale di . . . nel giorno . . . . del mese di . . . . . . » l'anno . . . . . ».

§ 601. Gl'inscritti che nella circostanza avvertita dal § precedente non producano all'epoca stabilita per la riunione del contingente la prescritta dichiarazione, saranno essi stessi assentati.

Qualora in quest'epoca non siano ancora trascorsi i trenta giorni dacchè ottennero la liberazione, si sospenderà dal deliberare a loro riguardo sino a che sia spirato quel termine; ed in allora i consigli di leva si riconvocheranno o per pronunciare le liberazioni occorrenti, o per assentare gli inscritti che non abbiano in tempo utile eseguito il versamento, o per dichiararli renitenti qualora non si presentassero all'assento.

§ 602. Le dichiarazioni fatte dai tesorieri provinciali, di cui al § 598, rimarranno presso gli archivii dell'intendenza classificate per mandamento.

§ 603. Così tosto sia chiusa la prima sessione, gli intendenti di provincia compileranno un elenco dei liberati conforme al modello n.° 67, e lo trasmetteranno in doppia spedizione al ministro della guerra.

SEZIONE III.

Dell' assoldamento.

§ 604. Colla scorta dell'elenco prescritto dal § 603 il ministro della guerra disporrà per l'assoldamento degli affidati che hanno promossa la liberazione.

Non potrà però aver luogo l'assoldamento degli affidati, se anzitutto non si accerta di bel nuovo dal consiglio d'amministrazione riunire tuttavia costoro le singole condizioni che a seconda dei casi sono richieste, sentito il parere di un medico militare del corpo.

§ 605. Succedendo che negli affidati non continuino a concorrere tutte le condizioni richieste dagli articoli 109 e 110 della legge, saranno dai consigli d'amministrazione dichiarati nulli i concessi affidamenti, mediante deliberazione da inserirsi in apposito registro.

Nella stessa conformità procederanno i comandanti degli instituti militari a cui fossero addetti gli affidati.

§ 606. Gli affidati anziani ed i volontarii che ricevettero l'affidamento posteriormente al loro assento, e che pei motivi espressi nel § precedente fossero cancellati dall'affidamento, dovranno ultimare la ferma in corso, a meno che fossero riformati od altrimenti esclusi dal militare servizio.

I volontari poi che ricevettero l' affidamento nell' atto del loro assento nel modo divisato nel § 555, saranno, a seguito di loro domanda, provvisti di assoluto congedo.

Nella circostanza preavvertita si farà ai ruoli seguire la variazione dicente:

» Annullato l' affidamento per deliberazione del consiglio di am-
» ministrazione del . . . . per. . . . . (*indicare il motivo.* »

§ 607. L' assoldamento degli affidati seguirà nanti il consiglio di amministrazione senz' altra formalità, eccetto quella di essere descritti sulla matricola colla dicitura infra espressa:

» Assoldato anziano (o volontario) per dispaccio ministeriale
» delli . . . . . divisione reclutamento; ascritto alla leva dell'anno . . . . .
» per anni undici in servizio provinciale (o per anni otto in servizio
» di ordinanza se sotto ufficiale) giusta il disposto degli articoli 158
» e 160 della legge, li . . . . . »

Qualora l' affidato anziano non sia giunto al termine dell' impreso assento, si soggiungerà:

» Con che debba ultimare la ferma in corso. »

Del seguìto assoldamento si darà subito partecipazione al ministro della guerra mediante gli elenchi modelli num. 68 e 69 da trasmettersi in duplice copia.

§ 608. La nuova ferma del volontario affidato comincerà a decorrere dal giorno del seguìto assoldamento.

La ferma degli affidati per l' assoldamento d' anziani decorrerà dal giorno susseguente a quello che avranno ultimata la ferma, ovvero dal giorno in cui l' assoldamento ebbe luogo, nel caso che la ferma precedente già fosse compiuta.

§ 609. Pel fatto dell' assoldamento gli affidati anziani avranno sempre la precedenza sui volontarii affidati.

Saranno sì gli uni che gli altri ammessi all' assoldamento nell' ordine in cui siano descritti nei registri mentovati nel § 586, vale a dire secondo la priorità dell' ottenuto affidamento nella respettiva categoria.

§ 610. Il ministro della guerra farà pervenire al quartiermastro per l' armata l' elenco distinto per corpo delle quitanze rilasciate in suo favore giusta il disposto nel § 597, onde ne riscuota l' importo.

§ 611. Il ministro delle finanze spedirà i mandati di restituzione delle somme di cui nel § 597 in capo al quartiermastro per l' armata ed al cassiere della cassa dei prestiti e depositi.

§ 612. Il quartiermastro per l' armata terrà conto ai corpi delle somme riscosse per via dei mandati da lui quitanzati, ed il direttore del debito pubblico ricevendo i mandati ammessi a favore della cassa dei prestiti e depositi farà tosto spedire le cartelle in capo degli assoldati che dal ministro della guerra gli verranno nominativamente indicati.

§ 613. Le cartelle pervenute al ministro della guerra saranno dirette

ai consigli di amministrazione dei corpi perchè siano custodite infino a che, a tenore della legge, si abbiano a restituire ai titolari od agli aventi causa.

§ 614. Per cura del ministro della guerra sarà provvisto con apposita instruzione intorno al modo di tener conto delle cartelle, e di conteggiare il relativo capitale.

§ 615. Sempre quando i militari, dopo un anno dal giorno che furono affidati, non possano conseguire l'assoldamento, e si propongano di essere svincolati da ulteriore servizio, ne faranno espressa domanda al comandante del corpo, onde il consiglio d'amministrazione provveda per l'assoluto loro congedo.

Questa circostanza sarà fatta risultare ai ruoli colla formola:

» Annullato l'affidamento a sua richiesta, giusta il disposto » nell'art. 120 della legge sul reclutamento, e congedato il . . . . »

§ 616. Nella supposizione che gli affidati, che sono oggetto del § precedente, preferissero (*se riconfermati idonei*) di rimanere ulteriormente in aspettativa infino a che si faccia luogo al loro assoldamento, dovranno sottoscrivere in presenza del consiglio d'amministrazione l'apposita aggiunta a farsi sull'atto di loro affidamento, la cui formola è indicata nei modelli n.i 59 e 60; sulla matricola seguirà la variazione di cui infra:

» Con atto delli . . . . . ha dichiarato di voler persistere nel mi- » litare servizio infino a che si faccia luogo al suo assoldamento. »

§ 617. Nei casi previsti dai due §§ precedenti, i comandanti dei corpi ne ragguaglieranno il ministro della guerra colla trasmissione degli elenchi modelli n.i 70 e 71.

§ 618. In tempo di guerra essendo sospeso l'assoldamento d'anziani a tenore del disposto nell'art. 121 della legge, non saranno in questa contingenza ammessi all'affidamento i sotto uffiziali, caporali e soldati.

Gli affidati però che nel tempo di guerra già avessero compiuto la ferma saranno ammessi tuttavia all'assoldamento di anziani, ma non potranno pretendere all'assoluto congedo, a meno che sia trascorso un anno dopo il ricevuto affidamento, siccome appunto fu avvertito nel § 615.

Gli affidati poi che non avessero per anco ultimata la ferma in corso dovranno correre la sorte degli altri militari, i quali servono volontariamente, o per causa di leva.

§ 619. A riguardo dei volontari affidati non sarà sospeso l'assoldamento in tempo di guerra, quando concorrano in loro le condizioni a tale uopo determinate.

Qualora dopo l'anno dal dì che furono affidati non siano stati ammessi all'assoldamento, dovranno continuare nel militare servizio insino a che si presenti l'opportunità di produrre la liberazione, ovvero cessi lo stato di guerra.

SEZIONE IV.

Dell' impiego del premio concesso agli assoldati.

§ 620. La somma producente la liberazione, di cui è cenno nel § 589, cade a totale beneficio dell' assoldato che l' ha promossa, nè potrà servire in estinzione di qualsiasi passività, nè essere sequestrata infino a che l' assoldato perdura nell' attivo servizio.

Saranno diffalcate dalla somma predetta lire 100 per accreditarsi sulla massa individuale dall' assoldato, onde sopperire all' importo del primo corredo.

In questo caso i volontarii assoldati restituiranno l'assegnamento del primo corredo in proporzione degli anni di servizio che ancora avessero a percorrere per effetto dell' assento precedente.

§ 621. Quando l'assoldato anziano abbia completa la massa individuale, o qualora con parte delle predette lire 100 possa completarla, è in diritto di ritirare immediatamente l' eccedenza di massa.

§ 622. Il restante correspettivo o premio per la prodotta liberazione sarà dal governo impiegato in pro' degli assoldati presso la cassa dei prestiti e depositi, mediante annuo interesse del 4 per cento che verrà loro corrisposto in ciascun mese a titolo di caposoldo.

§ 623. Ad ogni assoldato sarà rilasciata dall' amministrazione del debito pubblico una cartella nominativa esprimente la somma impiegata.

Questa cartella dovrà essere custodita nella cassa d' amministrazione del corpo e non essere consegnata al titolare od a chi per esso, eccetto nei casi previsti dai §§ 631 e 633.

La somma di cui è creditore l' assoldato sarà dichiarata sull' assento e sul libretto nella seguente formola:

» Risulta in credito di lire . . . . . versate nella cassa dei prestiti » e depositi come da cartella n.° . . . »

§ 624. Dove l' assoldato sia trasferto dall' uno all' altro corpo, la cartella non che l' atto d' affidamento ed i documenti relativi saranno dal comandante del corpo, di cui cessa di far parte, trasmessi al ministro della guerra, il quale li farà pervenire al comandante del corpo a cui viene ascritto, mentre parteciperà l'occorso traslocamento all'amministrazione del debito pubblico.

§ 625. Non ispetterà all' assoldato il caposoldo, di cui al § 622, se non dopo il 60.^{mo} giorno dal dì che la somma ivi enunciata sia versata nella cassa dei prestiti e depositi.

§ 626. I corpi non potendo percepire l' interesse di cui al § 622, se non dopo sei mesi dal dì che venne impiegato il capitale, così i consigli d' amministrazione anticiperanno sul fine di ogni mese agli assoldati la porzione d' interesse del mese scadente, conservando intanto nella cassa come effetti attivi gli stati dei pagamenti così effettuati per anticipazione.

§ 627. Gli assoldati che siano in congedo illimitato riceveranno ad ogni trimestre scaduto, per mezzo della rispettiva tesoreria provinciale, l'interesse del capitale a loro profitto impiegato.

§ 628. Le amministrazioni dei corpi richiederanno il ministro della guerra a far pagare agli assoldati predetti l'importo dell'interesse loro dovuto, mediante la produzione del certificato d'esistenza in vita.

§ 629. Il certificato sovraespresso sarà rilasciato dai sindaci, sotto la loro risponsabilità, a seguito di personale presentazione dei richiedenti.

Tale certificato, in cui si dovrà indicare il corpo al quale è ascritto il militare, la leva dell'anno, il numero di matricola. verrà quindi trasmesso per cura dei sindaci al comandante della provincia perchè oltre alla sua vidimazione vi apponga la seguente nota:

« Risulta dai registri matricolari esistenti presso la provincia, che « il predetto militare . . . . . (*se graduato indicarne la qualità*) è domi- « ciliato nel comune di . . . . appartenente a questa provincia. »

Se l'assoldato scambia irregolarmente il domicilio, lo stesso comandante si rifiuterà di apporre la sua vidimazione infino a che siansi praticati gl'incumbenti relativi per rendere regolare l'avvenuto scambio.

Nel caso preavvertito l'assoldato andrà soggetto ai castighi comminati ai militari in congedo illimitato, i quali senza uniformarsi alle discipline stabilite trasferiscono altrove il loro domicilio.

§ 630. L'assoldato in congedo illimitato, cui fu concesso di spatriare, non potrà altrimenti comprovare la sua esistenza in vita e percepire lo scaduto interesse di suo capitale, se non quando reduce nello stato siansi a suo riguardo compiute le formalità divisate nel § precedente.

§ 631. Il diritto di ritirare la cartella, di cui al § 623, e di riscuotere il capitale in essa indicato, compete agli assoldati sempre quando, compiuto il servizio obbligatorio, ottennero l'assoluto congedo, ovvero furono giubilati, riformati od ammessi a servizio sedentario, o risultano uffiziali, o guard'armi.

§ 632. Se l'assoldato, dopo ultimata la ferma, altra ne contrae sotto qualsiasi denominazione o titolo, non può pretendere siagli consegnata la cartella, nè aspirare alla riscossione del fatto deposito infino a che non consti in uno dei casi definiti nel § precedente. Continuerà però a percepirne gl'interessi a titolo di caposoldo.

§ 633. Nel caso che gli assoldati decedessero, i loro eredi possono ritirare la cartella dall'amministrazione del corpo, purchè producano un atto di notorietà giudiziale, dal quale risultino le circostanze stabilite nei due §§ seguenti.

§ 634. Si dovrà esprimere nell'atto predetto se l'assoldato deceduto abbia disposto dei suoi averi per atto di ultima volontà, o sia morto ab intestato.

Nel primo caso si unirà copia del testamento all' atto predetto, sul quale verrà espresso che tale testamento è l' *ultimo* fatto dal testatore, e che gli eredi ivi nominati sono appunto quelli di cui nello stesso atto.

Nel secondo supposto dovrà risultare che le persone nominate nell' atto, ad instanza delle quali venne il medesimo rilasciato, sono i soli e legittimi eredi chiamati alla successione ab intestato.

§ 635. Quando più eredi concorrano nella successione sì legittima che testamentaria devono *tutti* assolvere, per iscritto e su carta da bollo, l' amministrazione del corpo da ogni contabilità per la consegna della cartella di deposito.

Se ad uno soltanto dei coeredi fosse conferta l' autorità di rappresentare gli altri, dovrà egli presentare all' amministrazione, oltre alla dichiara della liberazione predetta, la procura speciale speditagli dagli altri eredi.

In qualunque evento tanto gli assoldati che i loro aventi causa non potranno dall' amministrazione del debito pubblico percepire il credito della promossa liberazione se non dopo che siano trascorsi due anni dal fattone versamento, e sotto l' osservanza delle formalità richieste a guarentigia del relativo pagamento.

Avranno però costoro il diritto di riscuotere gli interessi.

§ 636. La dimanda intesa a ritirare la cartella vuol essere diretta al presidente del consiglio d' amministrazione del corpo. Il consiglio, consultata la legge ed il disposto nei §§ 631, 632 e 633, ne farà, ove d' uopo, la consegna a chi di ragione.

Nell'atto che la cartella verrà consegnata al titolare, od a chi legalmente sia autorizzato a ritirarla, il consiglio d' amministrazione si farà rilasciare analoga ricevuta su carta da bollo a provvedersi dall'assoldato, o da chi per esso.

Dopo la rimessione della stessa cartella seguirà a matricola la seguente annotazione:

« La cartella del credito predetto venne consegnata a N. N. co-
« me da ricevuta in data del . . . . . »

§ 637. Mano a mano che succeda la rimessione delle cartelle agli assoldati od aventi causa, i comandanti dei corpi ne ragguaglieranno il ministro della guerra, onde sia in grado di porgerne avviso all' amministrazione del debito pubblico e far seguire analoga annotazione sugli elenchi cui accenna il § 587.

§ 638. Gli assoldati che per mala condotta fossero traslocati in un corpo disciplinare, o scontassero la pena del carcere o della reclusione militare, perderanno l' interesse della somma depositata decorso durante la patita punizione.

I comandanti dei corpi ne ragguaglieranno il ministro della guerra, il quale provvederà perchè sia devoluto all' erario l' interesse sovraenunciato.

§ 639. Gli assoldati che percorrono tuttavia la ferma determinata dalla promossa liberazione, dal giorno che siano chiariti disertori decadono da ogni diritto a percepire il premio della liberazione e dei relativi interessi; salvo il caso di susseguente assolutoria, o se non siasi fatto luogo a procedimento.

Presentandosi spontanei, od essendo tradotti sotto le armi, scontata che abbiano la pena inflitta, dovranno riprendere ed ultimare la ferma in corso, a meno che ottengano susseguentemente il congedo di rimando.

§ 640. Parimenti gli assoldati suicidi, e quelli i quali siano incorsi nella esclusione di cui all' articolo 2 della legge, o debbano essere espulsi dall' esercito, decadono dal dritto di percepire il capitale e gli interessi derivanti dal loro assoldamento dal giorno della sentenza proferta dai tribunali civili o dai consigli di guerra.

§ 641. Tuttavolta che l'assoldamento contratto sì dai volontarii che dagli anziani fosse seguito in contravvenzione dell' articolo 128 della legge e del § 659 sarà anche applicata la predetta disposizione.

§ 642. Nei casi avvertiti dai tre precedenti paragrafi i comandanti dei corpi o degli instituti militari ne informeranno immediatamente il ministro della guerra, trasmettendogli contemporaneamente gli estratti d' assento di quegli assoldati, nonchè le relative cartelle, onde sia provvisto a che l' ammontare del premio per l' assoldamento venga incassato a profitto dell' erario.

§ 643. I consigli d' amministrazione dei corpi continueranno a percepire gli interessi spettanti agli assoldati rimasti prigionieri di guerra, o scomparsi dopo una fazione campale, senza che questi ultimi risultino in modo positivo deceduti o disertori.

Riacquistando gli uni la libertà, o costituendosi gli altri al corpo hanno dritto alla riscossione degli interessi stati per loro conto percetti.

Gli eredi o gli aventi causa delli scomparsi predetti, dopo decorsi anni qdattro dal giorno di loro scomparizione senzachè si abbiano nè si siano mai ricevute notizie dell' esistenza in vita, potranno rivolgersi ai tribunali civili, onde sia dichiarata l' assenza, e provvisto intorno agli effetti della medesima, a tenore del codice civile.

§ 644. Nel caso previsto dal 2.° alinea del § precedente, i comandanti dei corpi si uniformeranno alla decisione dei tribunali civili che loro sia legalmente significata.

SEZIONE V.

Della liberazione posteriore all' assento.

§ 645. Possono gli uomini già arruolati al militare servizio ed appartenenti alla 1.ª categoria del contingente essere ammessi alla liberazione.

Il ministro prescriverà annualmente ed in modo generale se possa aver luogo la liberazione, e quando debba cessare.

§ 646. Nel solo intervallo dall' una ad altra leva potrà essere ammessa tale liberazione, ed a vantaggio esclusivamente dei militari provenienti dall' ultima leva chiamata, purchè non servano come assoldati, scambi di numero o surrogati, nè risultino in alcuno de'casi di cui nell' art. 127 della legge.

§ 647. La liberazione a favore dei militari avrà luogo nell' ordine della priorità della fatta domanda.

§ 648. I comandanti dei corpi faranno aprire apposito registro per inscrivervi le domande di liberazione fatte dai militari predetti.

Questo registro, conforme al modello n.° 72, sarà suddiviso in tante caselle, controdistinte da un numero d' ordine, nelle quali verrà all' istante annotata progressivamente la domanda per la liberazione.

§ 649. Mensilmente i comandanti dei corpi trasmetteranno al ministro della guerra l' elenco, modello n.° 73, dei militari che nel mese precedente abbiano chiesto la liberazione, avvertendo di descriverli nell' ordine e col numero loro assegnato nel registro e colla data della domanda.

§ 650. Qualora il postulante recedesse dalla fatta domanda, o per qualsivoglia evento si rendesse questa inammissibile, dovrà sul registro predetto esprimersi quale sia il motivo che si oppone a che venga attuata la liberazione, informandone il ministro della guerra.

§ 651. Non potrà essere promossa dai consigli d' amministrazione la liberazione dei militari, se non in proporzione del numero degli affidati del corpo, che rimangono disponibili sugli elenchi prescritti dal § 586.

§ 652. Il militare che, a tenore delle summentovate disposizioni, sia in grado di liberarsi, dovrà farne espressa domanda su carta da bollo.

Il consiglio spedirà questa domanda al ministro della guerra colla copia d' estratto d' assento del richiedente la liberazione, indicando quale sia l' affidato cui spetti l' assoldamento, dopo d' essersi accertato nel modo prescritto dall' alinea del § 604 riunire tuttavia quest' ultimo l' idoneità richiesta.

§ 653 Il ministro, dopo che abbia riconosciuto essere ammissibile la fatta proposta, rilascierà analoga determinazione da comunicarsi al consiglio d' amministrazione del corpo, prescrivendo nello stesso tempo quale sia il militare che per priorità d' affidamento abbia ad essere assoldato.

§ 654. Acconsentita la proposta liberazione, il militare cui sia concessa verserà nella cassa del consiglio d' amministrazione l' ammontare del corrispettivo che dovrà essere eguale a quello stabilito per le liberazioni nell' ultima leva. Verserà del pari lire 100 per importo del primo corredo.

I comandanti dei corpi parteciperanno immediatamente al ministro della guerra il fatto versamento perchè sia provvisto a tenore del disposto nell' ultimo alinea del § 717.

§ 655. Il militare liberato, previo l' assestamento dei conti, riceverà l' assoluto congedo, sul quale dovrà esprimersi il motivo del suo proscioglimento da ogni obbligo di militare servizio nella formola seguente:

« Per aver conseguita la liberazione in dipendenza di speciale « determinazione del ministro della guerra del giorno . . . . . divisione « reclutamento num. . . . . . »

Verrà quindi immediatamente ammesso all' assoldamento l' affidato che determinò la liberazione, praticando le avvertenze espresse nel § 607.

§ 656. Avverandosi il caso che la liberazione non abbia avuto luogo entro il termine di un mese dal dì che venne acconsentita dal ministro della guerra, il richiedente decadrà dal diritto di valersene ulteriormente.

SEZIONE VI.

Dei militari esclusi dalla liberazione.

§ 657. La liberazione non potrà essere ammessa a favore dei militari dichiarati colpevoli:

1.° D' ommissione sulle liste di leva;

2.° Di sostituzione fraudolenta;

3.° D' aver prodotto al consiglio di leva documenti falsi od infedeli;

4.° D' essersi procacciato infermità temporarie o permanenti per sottrarsi al servizio militare;

5.° D' essere incorsi nel reato di renitenza;

6.° D' essere stati colpevoli di frode negli scambj di numero od in fatto di surrogazione.

§ 658. Cadono pur anche nella incapacità di conseguire la liberazione:

1.° I disertori (a meno che assolti dai consigli di guerra) sebbene fossero nel seguito graziati;

2.° I militari non graduati ascritti per cattiva condotta ad un corpo disciplinare

SEZIONE VII.

Della risoluzione degli assoldamenti.

§ 659. Saranno dichiarati illegali e nulli gli assoldamenti in contravvenzione al disposto nell'art. 109 e n.° 4 dell'art. 110 della legge, semprechè, se contratti da volontarii, si trovino costoro in una delle seguenti circostanze:

1.° Avessero conseguito l'affidamento senza aver soddisfatto all'obbligo della leva, o risultassero in una delle condizioni di cui al § 560;

2.° Fossero stati ascritti ad un corpo disciplinare per misura di rigore;

3.° Avessero sofferta condanna penale dai tribunali ordinarii o dai consigli di guerra;

4.° Fossero riformati dal consiglio di leva, o rimandati, siccome inabili, dal corpo;

5.° Risultassero ammogliati o vedovi con prole.

E se contratti da affidati anziani risultassero nella condizione di cui al n.° 5.

§ 660. Ai comandanti dei corpi ed a tutte le autorità, cui è affidato il servizio del reclutamento, incumbe l'obbligo di denunziare al ministro della guerra le contravvenzioni seguite in ordine agli assoldamenti.

§ 661. Spetta al ministro della guerra dichiarare la nullità degli assoldamenti, mediante espressa decisione da comunicarsi ai comandanti dei corpi.

§ 662. Il militare, il cui assoldamento sia annullato, dovrà essere immediatamente licenziato senz'altra formalità, a meno che sia il caso di sottoporlo a criminale procedimento, siccome imputato di falsa attestazione in epoca dell'ottennto affidamento.

Sulla matricola si farà frattanto seguire l'annotazione dicente:

« Annullato il seguìto assoldamento in dipendenza di decisione » del ministro della guerra in data del . . . . . n.° . . . . . divisione » reclutamento. »

Quest'uomo cancellato dai ruoli non sarà provvisto d'assoluto congedo o di foglio di via, ma d'una semplice dichiarazione per parte del consiglio d'amministrazione esprimente il motivo per cui fu rimandato dal corpo.

§ 663. Nel caso preavvertito i comandanti dei corpi trasmetteranno al ministro della guerra le relative cartelle, onde restituite all'erario cada a suo profitto l'importo delle promosse liberazioni.

CAPITOLO III.

Delle surrogazioni.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

§ 664. L'inscritto, che pel numero toccatogli in sorte dovrebbe imprendere il militare servizio, può surrogare uniformandosi al disposto della legge e del presente regolamento.

§ 665. Il militare in effettivo servizio è ammesso parimenti a surrogare, se non che tale facoltà può, a seconda delle circostanze, venir per a tempo sospesa dal ministro della guerra in tutti i corpi, in cui sia ammessa la surrogazione.

§ 666. Nelle surrogazioni si chiama surrogante l'inscritto designato pel contingente, e l'uomo già ascritto al servizio militare, i quali si fanno supplire: l'individuo che li rimpiazza assume la denominazione di surrogato.

§ 667. Le surrogazioni hanno luogo nanti i consigli di leva, o presso l'amministrazione dei corpi. Esse sono di tre specie.

La prima è quella che ammette un fratello a snpplirne un altro, e questa è detta surrogazione di fratello.

La seconda concerne i cittadini che, dotati di tutti i requisiti dalla legge prescritti, intendono contrarre l'assento in altrui vece, e questa chiamasi surrogazione ordinaria.

La terza è quella per cui due militari possono in determinati casi scambiare tra loro la rispettiva categoria di contingente.

§ 668. Non verrà ammessa la surrogazione a vantaggio d'inscritti o di militari, i quali si trovino in uno dei casi mentovati nell'articolo 127 della legge e nei §§ 657 e 658.

§ 669. Nel giorno stesso in cui è ammessa la surrogazione dovrà il surrogato nè eccedere nè difettare dell'età stabilita dalla legge.

§ 670. L'atto di surrogazione sarà redatto nanti il consiglio di leva, se la surrogazione segue in occasione della riunione del contingente; ovvero nanti il consiglio d'amministrazione del corpo qualora abbia luogo posteriormente all'assento del surrogante.

Quest'atto, a seconda dei casi, conforme ai modelli n.° 74 e 75, sarà esteso su carta da bollo e ricevuto in via amministrativa.

§ 671. La surrogazione impresa nanti il consiglio di leva determinerà una speciale decisione per parte dello stesso consiglio, la quale deve essere inscritta tanto sulla lista d'estrazione che su quella di leva nel modo seguente:

« Ammesso a surrogare in persona di . . . . . nato il . . . . .
» a . . . . . provincia di . . . . . ovvero (*se la surrogazione sarà di fratello*) ammesso a surrogare in persona di suo fratello . . . . . . nato
» il . . . . »

La qualità di surrogato dovrà essere mentovata sull'assento, sul ruolo di marcia, sulla matricola del corpo e sul ruolo matricolare del comandante della provincia.

§ 672. Qualora la surrogazione fosse acconsentita posteriormente all'assento del surrogante, è necessaria un'espressa deliberazione del consiglio d'amministrazione del corpo, in cui si dichiari che all'atto in cui il surrogato imprende l'assento riunisce i requisiti voluti dalla legge.

Questa deliberazione dovrà essere fatta risultare in apposito registro.

Sulla matricola si farà quindi seguire la infra espressa annotazione:

« Congedato il . . . . . per aver surrogato in persona di . . . . .
» nato a . . . . . provincia di . . . . . il . . . . . come da decisione del
» comandante generale della divisione o sotto-divisione militare di . . .
» data il . . . . »

Trattandosi di surrogazione per iscambio di categoria l'annotazione sarà del tenore seguente:

« Trasferto alla 2.ª categoria del contingente, e supplito da N. N.
» al numero di matricola . . . , in virtù dell'art. 146 della legge sul
» reclutamento, come da decisione del comandante generale della divi-
» sione o sotto-divisione militare di . . . . . data il . . . . . »

§ 673. Le surrogazioni saranno per le cause infra espresse dichiarate nulle e come non avvenute:

1.° Quando il surrogato non si presenti all'assento nel giorno stabilito o sia deceduto prima di giungere al corpo, non ostante seguisse l'atto di cui al § 670;

2.° Quando, ammesso da un consiglio di leva, fosse giudicato inabile e rimandato dal corpo nei tre mesi successivi al suo arrivo sotto le armi per infermità fisiche o mentali, difetti riconosciuti di data anteriore al suo assento.

3.° Quando la surrogazione risultasse seguita in frode o contravvenzione a taluna delle disposizioni della legge.

674. Spetta esclusivamente al ministro della guerra dichiarare la nullità delle surrogazioni nei casi avvertiti dal § precedente.

§ 675. Gli intendenti di provincia ed i comandanti dei corpi sono in obbligo di deferire al ministro della guerra le circostanze, per cui le contratte surrogazioni si dovessero annullare.

§ 676. Le surrogazioni saranno dichiarate seguite in frode ed in contravvenzione della legge nei casi seguenti:

1.° Se il surrogato non era cittadino dello stato, o non era ammesso a godere dei dritti civili, a tenore dell'art. 26 del Codice civile;

2.° Se non aveva l'età, o superava quella prescritta dalla legge;

3.° Se era ammogliato o vedovo con prole;

4.° Se resultava non pienamente libero da ogni obbligo di servizio militare, a tenore della legge, od era nel novero degli inscritti marittimi;

5.° Se precedentemente alla surrogazione già era riformato dal consiglio di leva o rimandato dal corpo per causa d'inabilità a perdurare nell'assento;

6.° Se era incorso nell'esclusione a tenore dell'art. 2 della legge, o non era ammissibile al servizio militare in virtù del successivo art. 3;

7.° Se anteriormente all'assento incorse condanna penale per parte dei tribunali ordinarii o dei consigli di guerra;

8.° Se la surrogazione ebbe luogo mediante la produzione di falsi od infedeli documenti, o per mezzo di colpevoli raggiri;

9.° Se vi fu sostituzione nella persona del surrogato;

10.° Se finalmente in tutti gli altri casi che non fossero espressamente definiti in questo paragrafo, vi fu nella surrogazione contratta contravvenzione alla legge.

§ 677. Dopo che siasi dichiarata nulla la surrogazione, il surrogante è in obbligo di fornire un altro surrogato o d'imprendere egli stesso l'assento.

In quest'ultimo supposto sarà in sua facoltà o di ultimare la ferma del suo surrogato o d'ultimare quella che egli stesso avesse precedentemente impresa. Dovrà però dichiarare a quale partito intenda apppigliarsi, e della sua dichiarazione si farà cenno sull'atto d'assento.

§ 678. Il ministro della guerra parteciperà, a seconda dei casi, le annullate surrogazioni ai comandanti dei corpi, onde i surrogati siano cancellati dai ruoli e rimandati senza formalità ulteriore, a meno debbano essere posti a disposizione dei tribunali ordinarii per l'opportuna processura, oppure occorra munirli del congedo di rimando giusta il disposto nel § 782.

Eguale partecipazione sarà fatta agli intendenti della provincia dei surroganti, onde provvedano a che nel periodo d'un mese (*termine perentorio*) abbiano i surroganti ad uniformarsi al disposto nel § precedente.

Non ottemperando al precetto che sarà loro intimato, e non facendo constare alla scadenza di detto termine di qualche legittimo impedimento, saranno dichiarati renitenti; e gli intendenti si conformeranno per questo riguardo alle avvertenze e prescrizioni enunciate nel § 916.

§ 679. Nel caso di risolta surrogazione l'idoneità del nuovo surrogato o dell'inscritto sarà accertata dal consiglio di leva, che verrà straordinariamente convocato per ordine del ministro della guerra.

Supposta l'idoneità e l'assento dell'inscritto o del nuovo surro-

gato, il comandante di provincia spedirà allo stesso ministro l'elenco suppletivo, modello n.° 22.

All'uomo così assentato non sarà corrisposto il soldo di via, di cui al § 269, dovendo il nuovo surrogato o l'inscritto raggiungere il corpo a proprie spese.

Si cureranno in questa circostanza le disposizioni mentovate nel § 270, facendosi a meno però della compilazione e del rilascio dello stato di prestito.

§ 680. Sempreché il nuovo proposto surrogato fosse dal consiglio di leva rifiutato, avrà luogo il subito assento del surrogante, il quale potrà quindi chiedere di surrogare al corpo.

Il surrogante dev'essere presente al giudizio che verrà proferto in ordine allo stesso surrogato.

§ 681. Qualora il surrogato fosse in rassegna al corpo riconosciuto invalido e rimandato, al surrogante spetta di bel nuovo d'uniformarsi all'obbligo di cui nel § 677 nei termini e colle formalità dianzi divisate.

§ 682. Quando il surrogante, a seguito dell'annullata surrogazione, si proponesse d'assoggettarsi egli stesso all'assento, e fosse riconosciuto inabile, sarà dal consiglio riformato.

SEZIONE II.

Delle surrogazioni di fratello.

§ 683. Il surrogato di fratello deve:

1.° Essere cittadino dello stato, e libero da ogni vincolo di servizio militare;

2.° Non essere stato riformato in occasione di leva;

3.° Non essere ammogliato, nè vedovo con prole;

4.° Non avere incorso condanna penale dai tribunali ordinarii;

5.° Presentare attestazione di buona condotta.

Qualora avesse precedentemente prestato servizio militare, dovrà produrre il foglio dell'assoluto congedo, il certificato di moralità a rilasciarsi dall'amministrazione del corpo da cui fu congedato, e comprovare non essersi sottratto all'inscrizione, di non essere stato colpevole di renitenza o diserzione, di non essere stato rimandato dal corpo, e di non avere incorso condanne dai consigli di guerra.

§ 684. Le clausole, di cui al § precedente, dovranno comprovarsi nei modi stabiliti in parità di circostanze pei surrogati ordinarii, giusta il disposto nei §§ 693, 697 e 699.

§ 685. Il *minimum* dell'età richiesta nel surrogato di fratello è di anni 18 compiti.

Il *maximum* dell'età è fissato ad anni 26 compiti, limite oltre il quale non può aver luogo la surrogazione.

§ 686. Il surrogato di fratello, oltre alle attestazioni richieste in dipendenza dell'art. 133 della legge, dovrà esibire pur anco un certificato a rilasciarsi dal sindaco e cerziorato dall'intendente della provincia, da cui risulti l'esito avuto nella leva.

Se la classe di leva cui appartiene non fosse per anco stata chiamata, produrrà un certificato di sua inscrizione sulla lista di leva, che gli verrà spedito dal sindaco: e qualora per ragione di età non abbia ancora potuto essere inscritto produrrà atto autentico di nascita.

I documenti prementovati potranno essere estesi su carta libera, coll'indicazione di *valevole solo per uso militare*.

§ 687. Nel caso avvertito dal primo alinea del § precedente i fratelli surrogato e surrogante si rappresenteranno a vicenda tanto pei diritti, quanto per le obbligazioni, così che l'esenzione che potesse spettare al fratello surrogato sarà di pien diritto devoluta al fratello surrogante, e qualora fosse quegli raggiunto dalle designazioni e dovesse, a tenore della legge, assumere il servizio militare, il predetto surrogante dovrà egli stesso imprendere l'assento ovverò ulteriormente surrogare.

SEZIONE III.

Delle surrogazioni di fratello in occasione di leva.

§ 688. Nel surrogato di fratello è richiesta soltanto l'attitudine fisica e la statura necessaria per gl'inscritti di leva.

SEZIONE IV.

Delle surrogazioni di fratello posteriori all'assento.

§ 689. Le norme e le disposizioni per le domande e per l'eseguimento delle surrogazioni ordinarie posteriori all'assento sono applicabili alle surrogazioni di fratello.

§ 690. Dovrà il surrogato essere ascritto al corpo in cui presta servizio il surrogante, ed avere l'idoneità richiesta per l'ammissione in esso corpo.

§ 691. Le condizioni, di cui alli §§ 683 e 686, saranno dal proposto surrogato comprovate nanti il consiglio d'amministrazione del corpo.

§ 692. Verrà il surrogato ammesso all'assento per ultimare solamente il servizio obbligatorio del surrogante.

Qualora però il residuo del servizio a prestarsi prima di compiere la ferma sia minore del tempo per il quale i militari devono rimanere sotto l'armi, in questo caso il surrogato prima d'essere provvisto del congedo illimitato o di quello assoluto dovrà prestare i cinque anni di servizio effettivo prescritti dall'art. 136 della legge.

SEZIONE V.

Delle surrogazioni ordinarie.

§ 693. Le condizioni principali richieste in chi aspira all' assento nella qualità di surrogato ordinario sono le seguenti:

1.° Essere cittadino dello stato;

2.° Avere soddisfatto all' obbligo della leva, cioè essere libero da ogni vincolo di servizio militare, e non risultare inscritto marittimo.

§ 694. I requisiti, di cui al § precedente, hanno a comprovarsi mediante l' attestazione, modello n.° 58, a rilasciarsi dai sindaci del comune sulle cui liste di leva vennero inscritti gli aspiranti surrogati.

L' attestazione predetta dovrà cerziorarsi dall' intendente di provincia dopo d' averla confrontata colla lista di estrazione.

§ 695. L' attitudine fisica dell' uomo proposto in surrogato vuol essere accertata in modo rigoroso.

Nel fisico sviluppo e nell'armonia delle forme si richiede che siano di costituzione robusta, e non abbiano alcuna specie d' infermità che li renda inabili a prestare un buon servizio.

§ 696. L'età richiesta nei surrogati ordinarii non può eccedere quella di anni 26 all' atto in cui viene ammessa la surrogazione.

Questa circostanza vuol essere accertata colla produzione dell'atto autentico di nascita.

Gli uomini però congedati della 2.ª categoria del contingente, de' quali tratta l' art. 166 della legge, quantunque oltrepassino l' età predetta, potranno essere ammessi in surrogati, purchè nel limite d'un anno, a decorrere dal dì del rilasciato congedo, riuniscano tutte le condizioni richieste dalla legge.

§ 697. Gli aspiranti surrogati saranno ammoniti di rispondere con tutta verità ai quesiti infra specificati, a scanso di vedere nel seguito risolta la impresa surrogazione, e di dover sottostare alle conseguenze legali derivanti dalle meno veritiere loro asseveranze:

1.° Se siano liberi da ogni obbligo di servizio militare tanto nell' esercito che nell' armata di mare;

2.° Se non siano stati rimandati siccome inabili da un corpo di truppa;

3.° Se non siano ammogliati o vedovi con prole;

4.° Se non abbiano incorso condanna penale dai tribunali ordinarii, e se furono militari, se non fecero parte di un corpo disciplinare per disposizione di rigore, e se non vennero condannati a pena da verun consiglio di guerra.

Le risposte negative a tutte queste interpellanze e le loro dichiarazioni saranno riconfermate per iscritto e riepilogate nell' atto, di cui al § 670, che da loro deve essere sottoscritto, non che da tutti i mem-

bri del consiglio di leva, o da quelli del consiglio d' amministrazione del corpo; e qualora non sapessero scrivere, apporranno il segno di croce, quale segno deve essere autenticato da due testimoni appositamente richiesti dal presidente del consiglio.

§ 698. La buona condotta degli aspiranti surrogati emergerà da un' attestazione di moralità conforme al modello n.° 76.

§ 699. Se l' aspirante surrogato già fu ascritto al servizio militare, dovrà produrre pur anco il foglio dell' ottenuto congedo, non che apposita attestazione di buona condotta da rilasciarsi dal consiglio d' amministrazione del corpo da cui fu licenziato, redatta giusta il modello n.° 61, in cui sia dichiarato non risultare che lo stesso aspirante sia stato colpevole di diserzione.

Dall' attestazione, di cui ai § 694, verrà comprovato non essersi sottratto all' inscrizione, nè d' essere incorso nella renitenza, nè d'essere stato riformato in occasione di leva.

§ 700. L' autentica attestazione di moralità prescritta dal § 698 dovrà esprimere che gli aspiranti surrogati non hanno sofferto condanna penale.

Verrà pur anche nella stessa attestazione dichiarato ch' essi godono dei diritti civili, che camparono la vita mediante assiduo esercizio di qualche arte o mestiere, e che finalmente sono in estimazione di probi ed onesti.

§ 701. Qualora lo stesso surrogato non conti un anno di soggiorno nel comune di suo ultimo domicilio, dovrà ottenere consimili attestazioni dai sindaci dei comuni dove avesse precedentemente dimorato, cosicchè mediante due o più attestazioni comprovi la sua regolare condotta durante almeno il periodo degli ultimi dodici mesi decorsi.

§ 702. Nel supposto che i sindaci non conoscano personalmente il richiedente l' attestazione, raccoglieranno le prove di sua identità, non che le informazioni atte ad accertarne la moralità.

Il surrogato, che non dimori nella provincia, dovrà esibire altresì il passaporto o l' attestazione di buona condotta per viaggiare nell' interno onde meglio risulti della sua identità personale.

§ 703. La attestazione, di cui al § 698, potrà essere estesa su carta libera (coll' indicazione di *valevole soltanto per uso militare*), e non sarà spedita se non a seguito di personale richiesta del postulante od a richiesta dell' intendente della provincia.

Questa attestazione non sarà rilasciata che una sola volta, a meno che l' aspirante surrogato giustifichi dell' impiego di quella che gli venne precedentemente spedita.

I sindaci saranno risponsali di tutte le conseguenze derivanti dall' inadempimento di queste disposizioni.

§ 704. Potrà la attestazione, di cui al § precedente, essere riconfermata in calce o sul rovescio del foglio, qualora il surrogato non ne

abbia fatto uso, e sia per successiva buona condotta meritevole di conseguirla.

La conferma dell' attestazione vuole essere rilasciata esclusivamente dal sindaco dell' ultimo domicilio nella formola seguente:

« Il sindaco sottoscritto attesta che il sunnominato N. N. proseguì a diportarsi lodevolmente fino al giorno d' oggi. »

« In fede dato a . . . . il . . . . »

L. S. « Il sindaco »

§ 705. Non saranno ammesse le attestazioni e le riconferme di buona condotta tanto dai consigli di leva quanto da quelli d' amministrazione dei corpi, qualora abbiano la data anteriore di 30 giorni all' atto che vengono presentate.

§ 706. Oltre ai documenti che, a seconda dei casi, sono richiesti dai paragrafi precedenti, l' aspirante ond' essere ammesso in surrogato, qualora in occasione di leva fosse stato esentato per alcuno dei motivi di cui all' art. 86 della legge, dovrà comprovare con autentico documento, modello n.° 77, l' assenso dei membri di sua famiglia a vantaggio dei quali ottenne l' esenzione.

Qualora l' aspirante surrogato abbia ottenuto l' esenzione come primogenito d' orfani di padre e madre, l'assenso dovrà essere rilasciato dal tutore, ed in difetto, da tre dei prossimiori suoi congiunti, di conformità al modello n° 78.

§ 707. Allorquando i consigli di leva o quelli d' amministrazione dei corpi siansi rifiutati di ammettere talun aspirante in surrogato ordinario, verrà immediatamente apposta su tutti i documenti presentati ed in luogo appariscente la seguente dicitura in grossi caratteri:

« Rifiutato dal consiglio di leva della provincia di . . . .
» (ovvero dal consiglio d' amministrazione del reggimento o corpo. . . .
» . . . .) addì. . . . . per . . . . . (*indicare il motivo*). . . . . . . »

Saranno inoltre quei certificati lacerati d' alto in basso fino ai due terzi di loro lunghezza, e dal presidente del consiglio di leva o di amministrazione del corpo spediti all' intendente della provincia, dal quale furono rilasciati.

§ 708. Conosciutosi nel modo dianzi divisato il rifiuto d' ammissione in surrogato di talun aspirante, l' intendente della provincia prescriverà analoga annotazione tanto sulle liste di estrazione, quanto su quelle di leva, che stanno presso il sindaco del comune in cui l' aspirante rifiutato ha concorso alla leva.

I sindaci non rilascieranno ulteriormente gli opportuni documenti agli aspiranti surrogati, i quali già fossero stati oggetto di rifiuto, sia nanti i consigli di leva, sia presso i consigli d' amministrazione dei corpi.

§ 709. Il consiglio cui spetti ammettere la instata surrogazione, assicuratosi della regolarità e validità dei documenti sporti dall' aspiran-

te, lo farà sottoporre a medico esperimento, e dove riconosciuto idoneo sarà ammesso in surrogato, semprequando nel giorno che gli sia prefisso faccia risultare dell'adempimento delle condizioni di cui nel § seguente.

Qualora la surrogazione abbia luogo presso le insegne, si osserveranno le avvertenze divisate nel § 750 e seguenti.

§ 710. Non potrà definitivamente aver luogo la surrogazione, se il surrogante non farà risultare al consiglio di leva od a quello d'amministrazione.

1.° D'avere versato nella tesoreria della provincia la somma di lire 700, se la surrogazione ha luogo presso i consigli di leva; o d'avere versata la stessa somma nella cassa d'amministrazione del corpo, se la surrogazione segue posteriormente all'assento del surrogante. La ricevuta, di cui al § 715, deve essere prodotta e consegnata al presidente del consiglio;

2.° D'avere stipulato per atto pubblico il prezzo della convenuta surrogazione, e che la quota insoddisfatta debba essere guarentita per mezzo d'annotazione ipotecaria presa sopra cedole del debito pubblico, o presenti idonea cauzione in persona d'un fideiussore notoriamente dichiarato e riconosciuto solvibile.

§ 711. In difetto di copia dell'atto pubblico, il notaio stipulante rilascierà su carta da bollo al surrogante la dichiarazione conforme al modello n.° 79.

La copia dell'atto pubblico o la dichiarazione predetta dovrà, a seconda dei casi, essere custodita o dal comandante della provincia o dall'amministrazione del corpo per l'effetto di cui al § 727.

§ 712. Nella stipulazione dell'atto pubblico, il notaio fra le altre condizioni pattuite dovrà aggiungere quella per cui « le quitanze di pa-
» gamento in acconto non saranno ammessibili nè valide nel caso di
» cui all'art. 144 della legge sul reclutamento, qualora non risultino o
» da atto pubblico, o quanto meno sieno rivestite del *visto* del coman-
» dante del corpo in cui serve il surrogato, o del *visto* del sindaco del
» comune in cui ha domiciiio il surrogante. »

Al *visto* deve seguire la data del giorno e dell'anno in tutte lettere, coll'apposizione del relativo sigillo, come a modo d'esempio:

Visto dal sindaco di. . . . . (o dal comandante il corpo di. . . . .) il diecinove agosto mille ottocento cinquanta sei.

(L. S.) Firma del sindaco o del comandante del corpo.

Nella dichiarazione sussidiariamente prescritta dal § 710 dovrà il notaio, a scanso di inammissibilità per parte del sindaco o del comandante di corpo, dichiarare essersi nell'atto ricevuto espressa la precitata condizione.

§ 713. La destinazione delle lire 700, di cui al § 710, è la seguente:

Lire 100 saranno imputate sulla massa individuale del surrogato, siccome importo del primo corredo.

Le rimanenti lire 600 sono dal governo impiegate presso la cassa dei prestiti e depositi coll' interesse del 4 per 100.

§ 714. Qualora la surrogazione fosse ammessa al corpo, il presidente del consiglio di amministrazione la parteciperà all'intendente della relativa provincia, onde si faccia risultare sulla lista d' estrazione e su quella di leva la seguente dicitura:

« Ammesso in surrogato di. . . . . . . della provincia di. . . . .
» mandamento di. . . . . . . per decisione del comandante la divisione
» o sotto-divisione militare di. . . . . . . in data. . . . . . . »

§ 715. Trattandosi d' inscritto ammesso a surrogare nanti il consiglio di leva, il tesoriere provinciale, in dipendenza di avviso per parte dell' intendente, incasserà per conto del ministero della guerra la somma di lire 700, a seconda del prescritto nell' art. 138 della legge, e spedirà in capo della persona che ne fece lo sborso una ricevuta del tenore seguente:

« Il tesoriere della provincia di. . . . . dichiara di aver ri-
» cevuto la somma di lire settecento pagate da. . . . . . . a tenore del
» disposto nell' art. 138 della legge sul reclutamento, e ciò per la sur-
» rogazione ordinaria in persona di. . . . . . concessa all' inscritto della
» leva attuale N. N. del comune di. . . . . . . col n.° . . . . d' estrazio-
» ne, siccome risulta da espresso avviso del presidente del consiglio di
» leva. »

» Dato il. . . . . »

« La presente dichiarazione non farà duplicazione colla quitanza
» che verrà spedita come fondo somministrato per lire cento a favore
» del quartiermastro per l' armata, e per lire 600 a favore del cassiere
» della cassa dei depositi. »

» Dato a . . . . . . il . . . . 18. . . »

« Il tesoriere provinciale »

Rilascierà quindi lo stesso tesoriere la quietanza predetta di lire 100 e di lire 600, che saranno da lui fatte pervenire all' intendente della provincia.

§ 716. Le quitanze di cui sopra saranno trasmesse al ministro della guerra dagli intendenti così tosto siano chiusi i consigli di leva, unendovi nello stesso tempo l' elenco nominativo degli inscritti a favore dei quali abbiano avuto luogo le surrogazioni ordinarie.

§ 717. Per le surrogazioni ammesse dopo l'assento, i consigli d' amministrazione incasseranno le lire 700 colle norme che sono stabilite dagli articoli 283 e 284 del regolamento di amministrazione e di contabilità, e rilascieranno analoga ricevuta alle persone che avranno fatto lo sborso.

Per mezzo del comandante del corpo ragguaglieranno il ministro della guerra del seguìto pagamento per conto del militare ammesso a surrogare, con trasmettere l' estratto d' assento del surrogato.

Il ministro disporrà a suo tempo perchè la somma delle lire 600 sia fatta pervenire all' amministrazione del debito pubblico, da cui verrà rilasciata apposita cartella per gli effetti mentovati al § 720.

§ 718. Le lire cento destinate qual fondo di massa per l' importo primo corredo del surrogato ammesso nanti i consigli di leva, saranno dal ministro della guerra e per opera del quartiermastro per l' armata fatte sollecitamente pervenire ai relativi corpi.

§ 719. Dopo seguìta la surrogazione nanti i consigli di leva, le lire 600 pagate a cautela dell' erario e per compenso in caso di diserzione del surrogato, rimarranno depositate nelle tesorerie provinciali infino a che siano trascorsi tre mesi dal giorno dell' arrivo dei surrogati al corpo.

Spirato questo termine, il ministro della guerra disporrà a che sieno restituite al surrogante nel caso che il surrogato sia stato rimandato dal corpo per le cause espresse nel n.° 2 del § 673, o vengano versate nella cassa dei prestiti e depositi, qualora abbia avuto luogo la definitiva accettazione dello stesso surrogato.

§ 720. Nel supposto che il surrogato fosse accettato definitivamente dopo i tre mesi di sua permanenza sotto le armi, i comandanti dei corpi ne porgeranno immediato avviso al ministro della guerra, acciò possa disporre perchè sia al predetto surrogato rilasciata dalla direzione del debito pubblico una cartella di credito di lire 600, a suo vantaggio impiegate presso la cassa dei prestiti e depositi.

L' interesse di questa somma gli sarà corrisposto mensilmente a far tempo dal 61.° giorno dell' operato versamento nella cassa prestiti e depositi.

§ 721. Le disposizioni tutte in ordine agli assoldati e relative a riscuotere i fondi di massa pel primo corredo, alla spedizione delle cartelle, a far risultare il loro credito, alla percezione degli interessi, alla restituzione del capitale impiegato di cui è cenno dal § 610 al 614, e dal § 623 al § 637, sono pure applicabili ai surrogati ordinarii.

§ 722. Nel caso che un surrogato ordinario venisse ammesso a surrogare al corpo, gli sarà restituita la cartella delle lire 600 così tosto, adempiute le disposizioni e formalità relative, sia seguita la surrogazione a suo vantaggio concessa.

§ 723. Incorreranno pur anche nelle disposizioni di rigore comminate dai §§ 638, 639 e 640 i surrogati ordinarii, che a seconda dei casi siano.

1.° Ascritti per causa di punizione in un corpo disciplinare, o scontino la pena del carcere, o della reclusione militare;

2.° Disertori, suicidi, od incorsi nei casi d'esclusione previsti dall' art. 2 della legge.

§ 724. Il surrogato disertore, giusta il disposto nell' art. 143 della legge, perde non solo ogni diritto sul capitale di lire 600 e sulla perce-

zione dei relativi interessi, ma perde anche ogni ragione a riscuotere dal surrogante la residua somma che ancora gli fosse dovuta in corrispettivo della surrogazione, mentre questa somma, qual ch' ella sia, è devoluta all' erario.

§ 725. Occorrendo la diserzione del surrogato ordinario, il comandante del corpo dovrà, coll' invio dell' estratto d' assento del disertore, notificarla fra tre giorni al comandante della provincia del surrogato, al comandante l' arma dei carabinieri reali, e al ministro della guerra, al quale si farà pure in questa circostanza pervenire la cartella di deposito.

Eguale partecipazione sarà fatta, nello stesso periodo di tempo, al comandante della provincia del surrogante, al quale coll' estratto d' assento vuol essere trasmessa la copia dell' atto pubblico, o la dichiarazione di cui nel § 711, se la surrogazione seguì al corpo.

§ 726. Il comandante della provincia del surrogato farà seguire sui registri matricolari l' opportuna cancellazione e parteciperà la seguita diserzione all' intendente della provincia, con invito d' inscrivere sulla lista d' estrazione analoga annotazione, e di prescrivere al sindaco del comune di esso surrogato di registrare sulla lista di leva eguale circostanza.

§ 727. Il comandante della provincia del surrogante parteciperà al direttore delle contribuzioni dirette l' avvenuta diserzione del surrogato ordinario e il corpo a cui questi apparteneva, con trasmettergli copia dell' atto pubblico o la dichiarazione mentovata nel § 725, e con indicargli il cognome, nome e domicilio del surrogante, perchè sia ingiunto a sdebitarsi verso l' erario, in favore del quale cadono le somme che ancora rimanessero a soddisfarsi in prezzo della surrogazione.

§ 728. Il surrogante, ricevuta che abbia la predetta ingiunzione, dovrà presentare al direttore delle contribuzioni dirette le quitanze dei regolari pagamenti fatti in conto della surrogazione.

§ 729. A stabilire la somma che sia dovuta all' erario, giusta il disposto nell' art. 144 della legge, il direttore delle contribuzioni dirette si atterrà specialmente alla condizione inserta nell' atto pubblico, prescritta dal § 712, e dovrà soltanto ammettere come validi e regolari i pagamenti fatti in acconto che risultino per atto pubblico od anche per semplice quitanza, purchè in quest' ultimo caso siansi adempiute le precise ed espresse formalità in quel § divisate.

§ 730. Il ministro della guerra disporrà perchè siano devolute all' erario le lire 600 impiegate, a tenore del § 713, in vantaggio del surrogato ordinario resosi disertore.

§ 731. Sul principio d'ogni anno il ministro delle finanze trasmetterà a quello della guerra un elenco delle diserzioni dei surrogati ordinarii partecipate ai direttori delle contribuzioni dirette nel periodo dell' anno precedente.

Quest' elenco sarà diviso per corpo, e conterrà le indicazioni relative ai surrogati disertori, ai loro surroganti, non che l'epoca in cui fu partecipata la diserzione

§ 732. Nel caso d'arresto o di volontaria presentazione del surrogato ordinario disertore riammesso al servizio militare, dovrà egli riprendere ed ultimare l'incontrata ferma a tenore della legge, senza che più possa pretendere agli interessi ed al capitale delle lire 600 per lui impiegate, nè a veruna somma che dal surrogante gli fosse dovuta giusta la stipulata convenzione.

SEZIONE VI

Delle surrogazioni nanti i consigli di leva.

§ 733. Ogni inscritto designato per far parte del contingente è in facoltà di farsi supplire, a meno che sia incorso in uno dei casi definiti dal § 657 ed art. 132 della legge

§ 734. Non si richiede la presenza del surrogante dinanzi al consiglio perchè abbia luogo la surrogazione; potrà la medesima ammettersi ad instanza d'una persona qualunque rappresentante l'inscritto, la quale si assuma di adempiere alle condizioni di cui al § 710.

§ 735. L'inscritto chiedente la facoltà di surrogare presenterà o farà presentare al consiglio il proposto surrogato.

736. Il *minimum* della statura richiesta nei surrogati ordinarii è di 1 metro e 60 centimetri.

§ 737. I membri del consiglio, e più specialmente gli uffiziali delegati e l'uffiziale dei carabinieri reali, assisteranno all'esame dei proposti surrogati onde evitare i rimandi dal corpo in danno dei surroganti ed a discapito dell'erario.

L'idoneità fisica di essi surrogati sarà tale che fu definita nel § 695.

§ 738. Nelle surrogazioni ordinarie, di cui tratta la presente sezione, dovranno essere con tutta precisione compiute le formalità ed eseguite le prescrizioni inserte nelle disposizioni generali, e specialmente quelle divisate nei §§ 670 e 671 e dal § 707 al § 716 inclusivamente.

§ 739. La ferma dei surrogati ordinarii sarà, in quanto alla durata, simile a quella prescritta per gli inscritti di leva.

§ 740. I documenti prodotti dagli uomini ammessi in surrogati saranno riuniti in fascicoli separati e custoditi negli archivj dell'intendenza.

SEZIONE VII.

Delle surrogazioni ordinarie posteriori all' assento.

§ 741. I militari che servono per conto proprio, e non sono incorsi nelle eccezioni di cui all' art. 132 e § 668, possono essere ammessi a surrogare, meno però i carabinieri reali e gli uomini delle compagnie moschettieri

§ 742. Spetta esclusivamente al ministro della guerra il concedere queste surrogazioni.

I comandanti delle divisioni e sotto-divisioni militari, a meno d' ordine in contrario, eserciteranno per delegazione dello stesso ministro la facoltà suddetta.

Niun sott' uffiziale sarà però ammesso a surrogare senza l'espressa autorizzazione del precitato ministro.

§ 743. I militari in effettivo servizio, che intendono di surrogare, devono inoltrare apposita domanda, la quale nella via gerarchica sarà fatta pervenire al consiglio d' amministrazione del corpo.

§ 744. Il consiglio d' amministrazione si accerterà preventivamente se il proposto surrogato sia munito di tutti i documenti richiesti, e se abbia l' attitudine fisica e speciale per il corpo in cui deve prestare servizio.

§ 745. L' idoneità fisica del surrogato vuol essere riconosciuta dal consiglio d' amministrazione, previo esame per parte di tutti i medici del corpo di cui si possa disporre.

§ 746. È proibito ai medici militari di visitare privatamente gli uomini che si propongono in surrogati.

§ 747. Non risultando al consiglio d' amministrazione che ii surrogato riunisca in se tutte le condizioni richieste, sarà provvisto a tenore delle disposizioni inserte nel § 707.

§ 748. Dove poi consti della presunta attitudine del surrogato, lo stesso consiglio d' amministrazione trasmetterà al comandante generale della divisione o sotto-divisione militare la domanda mentovata nel § 743, non che i certificati relativi al proposto surrogato, e prescritti a seconda dei casi dai §§ 694, 698, 699 e 706.

§ 749. Dopo d' essersi assicurato della regolarità dei documenti prodotti, il comandante generale della divisione o sotto-divisione ammetterà la domanda per mezzo di particolare decisione, modello n.° 80, colla riserva però che il proposto surrogato accoppii la idoneità fisica dalla legge e dai regolamenti prescritta.

La decisione summentovata verrà immediatamente trasmessa al comandante del corpo, cui appartiene il surrogante.

§ 750. Conseguita la facoltà di surrogare, il consiglio di ammini-

strazione farà di nuovo sottoporre a visita il surrogato, e curerà un'altra volta l' eseguimento delle disposizioni inserte nel § 745.

Qualora non sia il caso di rimandare lo stesso surrogato perchè inabile, il surrogante sarà espressamente invitato dal consiglio ad uniformarsi a quanto prescrivono i §§ 710 e 711.

§ 751. Le lire 700, di cui all' art. 138 della legge, saranno ritirate dal consiglio d' amministrazione o definitivamente od a titolo di semplice deposito, giusta i casi definiti nel § seguente.

In qualunque modo succeda quel versamento, il consiglio d' amministrazione rilascierà apposita dichiarazione di ricevuta alla persona che ne avrà fatto lo sborso, coll' avvertenza di dichiarare lo scopo a cui è destinato.

§ 752. Si avrà come definitivo il fatto versamento qualora il surrogato dopo la seconda visita risulti d' incontestabile ed assoluta idoneità per cui venga immediatamente assentato.

Dove poi, a viemeglio accertare la sua attitudine, fosse dal consiglio sottoposto a quegli sperimenti che si riputassero opportuni onde venire a capo di svelare la preesistenza di qualche malore o vizio organico, che per a tempo si potesse occultare, in questo caso l' operato versamento si ritirerà a titolo di deposito infino a che il surrogato venga ammesso all' assento o sia rimandato perchè inabile.

§ 753. Il surrogato che, posto in esperimento, fosse nel seguito riconosciuto inabile, sarà rifiutato. Le lire 700 versate a titolo di deposito saranno restituite alla persona che ne avrà effettuato il versamento, od a chiunque sia legalmente autorizzato a ritirarle. Il consiglio d' amministrazione si farà contemporaneamente restituire la dichiarazione prescritta dal § 751.

§ 754. I surrogati posti in esperimento giusta il disposto nel § 752 godranno delle competenze militari, tranne il deconto e le *giornate di cappotto*.

§ 755. Nel caso tanto di ammessione che di rinvio, il consiglio d'amministrazione curerà l' osservanza del disposto nei §§ 707, 714 e 717.

§ 756. Qualora il surrogato non avesse la statura o l' attitudine speciale pel corpo in cui aspira d' essere ammesso, ma fosse riconosciuto idoneo al servizio militare in genere, in questo caso sarà bensì rinviato, ma però colla restituzione di tutti gli esibiti documenti.

§ 757. Dopo che siano seguite tutte le formalità preaccennate, e supposto debbasi ammettere il surrogato all' assento, il consiglio farà redigere l' atto di surrogazione di cui al § 670.

Quest' atto e gli altri consecutivi saranno descritti per ordine di data sovra apposito registro da custodirsi presso il consiglio di amministrazione.

§ 758. Lo stesso consiglio rilascierà al surrogante l' assoluto con-

gedo, e lo farà quindi cancellare dai ruoli colla annotazione di cui al 2.° alinea del § 672.

Verrà nello stesso mentre descritto a matricola il surrogato con indicare il cognome, nome, numero di matricola di suo surrogante, nonchè la provincia, mandamento o comune in cui questi intende domiciliarsi.

§ 759. Il militare in congedo illimitato che si propone di surrogare dovrà trasmettere la domanda di surrogazione ed il foglio del congedo illimitato al comandante del corpo per l' intermedio del comandante di provincia.

Tanto la domanda che i relativi documenti saranno comunicati al consiglio d' amministrazione, il quale procederà nello stesso modo che per la surrogazione degli uomini sotto le bandiere.

Quel militare non potrà però essere provvisto del foglio d' assoluto congedo se non dopo l' assento del surrogato, e se egli non si recherà al corpo per riceverlo, a meno che ne fosse stato dispensato dal comandante generale la divisione o sotto-divisione militare per essere assente o per altro plausibile motivo. In questo caso il congedo assoluto sarebbe rilasciato alla persona ch' egli avesse delegato per la sistemazione dei conti del corpo.

§ 760. I militari della 2.ª categoria del contingente in congedo illimitato possono ugualmente surrogare, purchè ottengano speciale autorizzazione dal ministro della guerra d' essere trasferti alla 1.ª categoria del contingente.

La loro surrogazione avrà quindi luogo nei modi stabiliti in questa sezione.

§ 761. Per gli stessi motivi espressi nel § 631 i surrogati ordinarii o gli aventi causa possono ritirare la cartella di loro credito, al quale uopo si dovranno curare le formalità divisate dal § 633 al § 637 inclusivamente.

§ 762. La traslocazione ad un corpo disciplinare dei predetti surrogati, la loro diserzione o l' essere incorsi in uno dei casi d' esclusione di cui all' art. 2.° della legge, determinerà le disposizioni di rigore di cui ai §§ 638, 639 e 640.

§ 763. I comandanti dei corpi trasmetteranno al ministro della guera ad ogni trimestre (ed anche in caso negativo) lo stato-modello n.° 81 delle surrogazioni che siano seguite in quel decorso di tempo.

Trasmetteranno pur anche in questa circostanza tutti i documenti prodotti dai surrogati ammessi all' assento.

§ 764. In occasione delle rassegne annuali l' uffiziale generale delegato alle medesime si farà presentare i surrogati ammessi dopo l' ultima rassegna affine di assicurarsi che tutti hanno l' idoneità fisica richiesta dalla legge.

Qualora il rassegnatore non riconoscesse in talun surrogato l' at-

titudine in genere al militare servizio, o quella speciale per l' arma in cui fu ammesso, ne riferirà al ministro della guerra, accennando se la riconosciuta inabilità derivi da cause anteriori o posteriori all' assento, e nel primo caso, a chi si debba imputare la colpa dell' ammessa surrogazione.

§ 765. A tenore del disposto nell' art. 130 della legge, è nelle attribuzioni del ministro della guerra di sospendere per a tempo in tutti i corpi dell' esercito ed in quello real navi la facoltà di surrogare.

Allorquando occorra far uso della precitata facoltà, emanerà dallo stesso ministro apposita determinazione generale che sarà fatta conoscere a tutti i corpi.

Le surrogazioni però che fossero in via d' eseguimento al promulgarsi dell' anzidetta determinazione potranno tuttavia essere attuate.

SEZIONE VIII.

Delle surrogazioni per iscambio di categoria.

§ 766. Dicesi surrogazione per iscambio di categoria la convenzione, per cui due militari l' uno della 1.ª e l' altro della 2.ª categoria del contingente ottengono di permutare la natura del respettivo assento, cioè di servire l' uno a vece dell' altro alle condizioni appositamente stabilite dalla legge.

§ 767. Sono esclusi da surrogare per siffatto modo i militari contemplati nei casi di cui ai §§ 657 e 658.

§ 668. Per la validità delle surrogazioni per iscambio di categoria richiedesi:

1.° Che seguano presso il consiglio d' amministrazione del corpo in cui serve il surrogante;

2.° Che i contraenti appartengano alla stessa provincia, a nulla montando che abbiano concorso ad una diversa leva.

§ 769. Il militare che si propone in surrogato deve riunire gli infra espressi requisiti:

1.° Essere di costituzione robusta, e non avere alcuna specie d'infermità che lo renda inabile a prestare un buon servizio;

2.° Avere statura e l' attitudine richiesta per l' arma alla quale appartiene il surrogante;

3.° Non essere ammogliato o vedovo con prole;

4.° Presentare attestazione di buona condotta, non che il congedo illimitato;

5.° Non avere incorso condanne penali dai tribunali ordinarii o dai consigli di guerra, nel caso che già avesse prestato un militare servizio.

Tutte queste condizioni dovranno comprovarsi nei modi espressamente stabiliti per le surrogazioni ordinarie.

§ 770. Le domande, la successiva autorizzazione per surrogare, e l'ammissione in surrogato sono rette dalle norme relative alle surrogazioni ordinarie posteriori all'assento.

§ 771. Il militare della 2.ª categoria ammesso in surrogato assume l'obbligo d'ultimare la ferma contratta dal surrogante. Dovrà però rimanere sotto le armi per un tempo non minore di anni cinque, siccome è stabilito dall'art. 159 della legge, qualunque sia il servizio già prestato dal surrogante.

Per contro il surrogante trasferto nella 2.ª categoria contrae l'obbligo soltanto d'ultimare la ferma del suo surrogato, ne assume i doveri, e raggiunge, occorrendo, le bandiere in sua vece.

§ 772. Ammessa che sia la surrogazione si praticheranno le norme di cui ai §§ 672, 714 e 717.

Nel caso di rifiuto verrà restituito al militare di 2.ª categoria il foglio di congedo illimitato, sul quale si farà seguire la dicitura prescritta dal § 707.

§ 773. Si dovranno pur anche osservare in questo genere di surrogazioni le disposizioni relative:

1.° Al versamento della somma delle lire 700 ed alla stipulazione dell'atto pubblico, giusta il disposto nel § 710;

2.° All'atto di surrogazione in via amministrativa a seconda del § 757;

3.° Ai casi in cui i surrogati o gli aventi causa possono ritirare il loro credito, a tenore dei §§ 631 e 633;

4.° Ai casi in cui essi perdono per a tempo l'interesse della somma in loro favore impiegata, od anche l'intiero capitale, non che le altre somme di cui fossero tuttavia in credito verso il surrogante, a termini di quanto fu stabilito dai §§ 638, 639, 640 e 724;

5.° Alle surrogazioni contratte in frode della legge per le cause definite al § 676.

§ 774. I comandanti dei corpi, nel caso abbia luogo la surrogazione, la parteciperanno al comandante militare di provincia col trasmettergli l'estratto d'assento del surrogato, onde sul registro matricolare del comando seguano le opportune variazioni tanto in ordine allo stesso surrogato, che per riguardo al suo surrogante.

Per cura del comandante del corpo il surrogante, senza percepire veruna indennità, sarà munito del semplice foglio di via, con obbligo di presentarlo al comandante della provincia, il quale gli spedirà analogo congedo illimitato.

Le surrogazioni per iscambio di categoria saranno parimente descritte nell'elenco di cui al § 763, coll'avvertenza di trasmettere pur

anche al ministro della guerra tutti i documenti nello stesso paragrafo accennati.

§ 775. Al sospendersi delle surrogazioni posteriori all'assento, giusta quanto è disposto nel § 765, cesseranno pur anche d'aver luogo quelle per iscambio di categoria.

SEZIONE IX.

Della rassegna speciale dei surrogati ordinarii e scambi di numero.

§ 776. Il surrogato ordinario ammesso da un consiglio di leva e lo scambio di numero, che nei tre mesi dopo il loro arrivo sotto le armi fossero giudicati inabili a proseguire nel servizio per causa d'infermità o fisici difetti anteriori all'assento, dovranno essere assoggettati a rassegna speciale presso il consiglio di leva della provincia in cui è di presidio il corpo cui appartengono, o presso il consiglio di leva della provincia ove trovasi lo spedale nel quale fossero ricoverati.

§ 777. Qualora il comandante del corpo non avesse ravvisato l'idoneità richiesta in talun surrogato o scambio di numero subito dopo il loro arrivo sotto le armi, saranno costoro annoverati negli speciali elenchi, modello n° 30, di cui al § 309. Nello stesso modo, laddove la loro inabilità si appalesi nei tre mesi successivi al giorno di loro arrivo sotto le armi, dovrà il comandante del corpo spedire consimili elenchi suppletivi onde sia provvisto a termine dell'art. 140 della legge.

§ 778. Il ministro della guerra, ricevuti che abbia gli elenchi di cui al § precedente, prescriverà al consiglio di leva della provincia, in cui il corpo è stanziato, di riunirsi in seduta straordinaria onde procedere alla rassegna dei surrogati e scambj di numero proposti per il rimando.

§ 779. Il consiglio procederà all'esame di quei surrogati e scambj di numero, riconfermando a seconda dei casi la loro idoneità o pronunciandone la riforma.

Ogni altra decisione, all'infuori delle due sumentovate, sarebbero arbitrarie e di niun effetto.

§ 780. Per quanto lo comportino le circostanze, alle prementovate rassegne dovranno chiamarsi quai periti i soli medici militari, esclusi quelli appartenenti al corpo cui i rassegnandi fossero ascritti.

§ 781. Nell'esame dei surrogati e scambj di numero sottoposti alla rassegna, i consigli di leva avvertiranno alla speciale attitudine richiesta e definita in modo generico nel § 695. Nel dubbio ne pronuncieranno di preferenza la inettitudine al servizio militare.

§ 782. Le decisioni dei consigli di leva saranno dal presidente notificate al ministro della guerra, cui verrà trasmesso l'elenco modello n° 82. Eguale trasmissione verrà fatta al comandante del corpo onde

i surrogati ordinarii o scambj di numero giudicati inabili siano, giusta il disposto nel § 678, immediatamente muniti del congedo di rimando senza indennità di via.

§ 783. Il ministro della guerra parteciperà agli intendenti le decisioni di inettitudine dei surrogati e scambj di numero riconosciuti invalidi a proseguire nel militare servizio, affinchè tanto sulla lista d'estrazione come su quella di leva si faccia seguire appropriata annotazione di conformità al prescritto nel § 708.

Gli intendenti disporranno quindi per l'eseguimento del prescritto nel § 547 e dal § 678 al 682 inclusivamente.

LIBRO OTTAVO

DEL SERVIZIO MILITARE PER ELEZIONE

CAPITOLO UNICO

Degli arruolamenti volontarii.

SEZIONE I.

Delle condizioni per gli arruolamenti volontarii.

§ 784. Ogni individuo che sia cittadino dello stato o considerato tale a tenore del codice civile, e che non si trovi nei casi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge, è ammesso a contrarre volontario arruolamento nell'esercito, o nel corpo real navi, purchè riunisca in modo assoluto le seguenti condizioni:

1.° Abbia almeno l'età di 17 anni compiti e non oltrepassi quella degli anni 26;

2.° Non sia ammogliato o vedovo con prole;

3.° Abbia la statura non che l'attitudine prescritta pel corpo in cui è chiesto l'arruolamento;

4.° Non sia stato ascritto per causa di punizione ad un corpo disciplinare;

5.° Non sia incorso in pena criminale o correzionale per condanna proferta dai tribunali ordinarii o dai consigli di guerra, sempre quando avesse già prestato servizio militare;

6.° Produca attestazione di buona condotta, e qualora avesse già servito, unisca pur anco il foglio dell'assoluto congedo, non che altra

dichiarazione che attesti di sua moralità per tutto il tempo che stette ascritto all'esercito, rilasciata dal consiglio d'amministrazione;

7.° Non sia stato riformato in occasione di leva, nè rimandato dal corpo per inabilità;

8.° Se minorenne, cioè se non conta per anco 21 anni compiuti di età, riporti l'assenso del padre, in mancanza di questo, della madre, ed in difetto d'entrambi, quello del tutore espressamente autorizzato da deliberazione del consiglio di famiglia;

9.° Faccia constare d'avere adempiuto all'obbligo della leva, qualora appartenga per ragione di età ad una classe che già abbia fornito il suo contingente;

10.° Esibisca lo stato di situazione di famiglia.

§ 785. I musicanti potranno imprendere l'arruolamento volontario tuttochè oltrepassino il 26° anno di età, quando non eccedano il 40°, e conseguano espressa autorizzazione dal ministro della guerra, promossa dal comandante del corpo. La stessa disposizione è applicabile ai vivandieri, a riguardo dei quali non sarà d'ostacolo la circostanza d'essere ammogliati.

§ 786. Le condizioni prescritte dal § 784 dovranno essere comprovate nel modo espresso nei §§ 694, 697, 698, 699, 787 e 793.

§ 787. L'atto d'assenso dei parenti richiesto per l'arruolamento volontario degli individui annoverati nel caso definito al n.° 8° del § 784 vuol essere redatto dal sindaco di conformità ai modelli n.i 83 e 84.

Qualora l'assenso debba essere rilasciato dalla madre, lo stesso sindaco dichiarerà che la medesima è rimasta vedova, indicando la data della morte di suo marito; dove poi il padre fosse interdetto civilmente o privato dei diritti civili, e l'assenso fosse parimente rilasciato dalla madre, avrà luogo per mezzo di quel pubblico amministratore analoga dichiarazione.

Se l'aspirante all'arruolamento volontario è orfano di entrambi i genitori, e non è provvisto di tutore, supplirà all'assenso la espressa dichiarazione del sindaco, conforme al modello n.° 85.

§ 788. Tutti i documenti richiesti per l'arruolamento volontario possono essere estesi su carta libera, conchè dalle autorità incaricate a rilasciarli si faccia *espressa menzione* dell'uso cui sono destinati.

§ 789. Gli arruolamenti volontarii saranno ammessi soltanto fino al completo della bassa forza per ciascun corpo, ed in qualunque circostanza potranno essere sospesi per ordine del ministro della guerra.

L'arruolamento volontario non potrà però essere ammesso nei corpi disciplinari.

§ 790. L'uomo, che in tempo di pace intende imprendere l'arruolamento, dovrà recarsi munito di tutti i documenti a tale uopo richiesti presso il comandante del corpo in cui aspira prestare servizio, ed a se-

conda delle circostanze presso la frazione del corpo, giusta il disposto nel § 792.

Nei tempi di guerra si recherà presso il comandante del deposito dell'arma o del corpo in cui intende arruolarsi.

§ 791. L'arruolamento non potrà altrimenti essere ammesso fuorchè dal consiglio d'amministrazione del corpo, presso cui di regola generale avrà a seguire.

Esso consiglio sarà assistito da uno almeno degli uffiziali sanitarii del corpo, od in difetto da uno o più uffiziali sanitari militari purchè in effettivo servizio.

§ 792. I comandanti dei battaglioni disgiunti dal loro stato maggiore (come altresì i comandanti dei distaccamenti sotto gli ordini almeno d'un capitano, che dai corpi in terraferma vengano destinati a presidio nell'isola di Sardegna) possono essere autorizzati ad arruolare gli individui che intendono imprendere volontario servizio, sotto l'osservanza di tutte le disposizioni a ciò relative.

In questo caso i comandanti predetti saranno espressamente delegati *a ciò* dai rispettivi loro consigli d'amministrazione, in nome dei quali faranno seguire i richiesti arruolamenti.

La circostanza di delegazione dovrà risultare sull'atto d'arruolamento.

§ 793. Il comandante del corpo farà presentare al consiglio d'amministrazione l'aspirante all'arruolamento, e darà in comunicazione allo stesso consiglio i documenti prodotti, onde dalla disamina dei medesimi e dalla visita medica dello stesso aspirante ne emerga la idoneità o non ad imprendere l'arruolamento.

Ognora quando l'arruolamento avesse a seguire per delegazione, giusta il tenore dell'alinea del § precedente, spetterà ai comandanti di battaglione o distaccamento l'accurato esame sulla regolarità e validità degli esibiti documenti.

§ 794. Gli uffiziali sanitarii preposti alla visita dei volontarii s'accerteranno se siano costoro assolutamente sani, robusti e dotati di buona costituzione.

Il risultato della visita consterà da apposita dichiarazione rilasciata e sottoscritta dagli uffiziali predetti.

§ 795. Nel caso di divergenza d'opinione intorno all'idoneità dei volontarii ammessi alla visita, i membri del consiglio d'amministrazione dissenzienti sono in dritto di far inserire nell'atto d'arruolamento il loro contrario parere.

§ 796. Dopochè siasi riconosciuta l'attitudine fisica degli aspiranti avrà luogo parimente l'interpellanza prescritta dal § 697.

§ 797. Prima dell'arruolamento dei volontarii verranno loro fatte conoscere e commentate nel loro nativo idioma le pene stabilite dal codice penale militare contro i disertori.

§ 798. Seguirà quindi l' atto d' arruolamento da contrarsi nanti il consiglio d' amministrazione ed alla presenza di due testimoni.

L' atto d' arruolamento, conforme al modello n.° 86, sarà sottoscritto dal volontario, dai membri del consiglio e dai testimoni predetti.

§ 799. Immediatamente dopo l' atto d' arruolamento il volontario sarà descritto sulla matricola colla formola seguente:

« Soldato in questo per arruolamento volontario il . . . . . ap-
» partenente alla leva dell' anno . . . . in servizio . . . . . come da
» atto dello stesso giorno. »

I servizi dei volontarii antecedentemente prestati e risultanti dagli esibiti documenti saranno descritti a' ruoli.

§ 800. La leva, cui devono appartenere gli arruolati volontarii sarà quella dell' anno in cui imprendono l' assento (1).

§ 801. Sull' assento del giovane arruolatosi volontario prima d' aver concorso alla leva e nel seguito designato, avrà luogo l' infra espressa annotazione:

« Designato pel contingente in occasione di leva e perciò non
» ammissibile all' affidamento. »

La circostanza della designazione predetta sarà a suo tempo desunta dai ruoli di marcia, di cui al § 266.

§ 802. I volontarii presso il corpo infermieri militari ed i capi-musica (quando così lo stimino i consigli d' amministrazione) saranno ammessi all' arruolamento colla condizione, che se a capo di due mesi vengano riconosciuti incapaci di soddisfare alle esigenze di loro speciale servizio, sarebbero senza più licenziati con foglio ed indennità di via.

Di questa condizione si farà cenno sull' atto d' arruolamento giusta le varianti accennate nel modello n° 86.

La formola quindi di quell' arruolamento sarà la seguente:

« Ammesso a volontario arruolamento in questo il . . . . . con
» facoltà al consiglio di amministrazione di licenziarlo o prima od a
» capo di due mesi decorrendi dal giorno d' oggi. »

Supposto il caso di licenziamento si soggiungerà:

« Annullato l' arruolamento e rimandato perchè inabile addì . . . »

§ 803. Coloro che aspirano ad arruolarsi nel corpo dei carabinieri reali, oltre alle condizioni definite nel § 784, devono saper leggere e scrivere correttamente, appartenere ad onesta famiglia e produrre un certificato d' idoneità morale rilasciato dal comandante locale dell' arma nella provincia in cui risiedono.

Non saranno tenuti alle due ultime condizioni coloro che già prestarono militare servizio.

§ 804. Nella maestranza del corpo reale d' artiglieria non saranno

(1) I volontarii arruolati, a modo d' esempio, dal 1.° gennaio al 31 decembre 1855 apparterranno alla leva dell' anno 1855.

arruolati volontarii fuorchè gli uomini i quali, forniti della idoneità fisica e morale appositamente richiesta, presenteranno pur anche una dichiarazione d'abilità rilasciata dagli uffiziali addetti a questo speciale servizio.

§ 805. Non potranno essere direttamente arruolati presso i corpi volontarii in qualità di armaiuoli, maniscalchi, tamburini, allievi tamburini, allievi trombettieri ed allievi musicanti, dovendo questi essere tratti dalli speciali stabilimenti in cui attesero al loro tirocinio.

Questo divieto non s'intende però applicabile ai tamburini maggiori, ai trombettieri maggiori, purchè abbiano la capacità a tal fine richiesta, e riuniscano tutti i requisiti per l'arruolamento volontario.

§ 806. Gli uomini, la cui condizione è specificata nell'articolo 161 della legge, qualora abbiano impreso il servizio militare per propria elezione, venendo ammessi in un corpo continueranno ad essere considerati quai volontarii.

§ 807. A seconda delle individuali assegnazioni che siano fatte dal ministro della guerra, i volontarii di cui al § precedente saranno muniti del foglio di via e diretti a destinazione dai comandanti degli instituti militari cui sono ascritti, o dal comandante del corpo presso il quale vennero ammessi.

Giunti che siano a destinazione ed accertata l'idoneità per parte del consiglio d'amministrazione, il loro arruolamento nel corpo seguirà colla formola infra espressa.

« N. N. . . . già allievo (o già alunno addetto alla compagnia » armaiuoli, ovvero già ammesso alla scuola di veterinaria ecc. ecc.) » dal . . . . ov'era al n.° . . . . di matricola: arruolato volontario in » questo il . . . . nella qualità di . . . . . . in servizio d'ordinanza per » anni otto come da atto del giorno d'oggi . . . . »

§ 808. I militari congedati definitivamente dopo ultimata la ferma in servizio d'ordinanza potranno imprendere volontario arruolamento, purchè non sia trascorso più d'un anno dal giorno del conseguito congedo, non oltrepassino l'età di 35 anni compiuti, e comprovino di riunire quegli altri requisiti che a seconda di loro condizione sono richiesti dal § 784.

Non potranno però questi volontarii essere ammessi in affidati: eccezione di cui dovranno dai comandanti dei corpi essere istrutti prima dell'arruolamento.

§ 809. Potranno pur anche, previa sovrana autorizzazione, contrarre volontario arruolamento quelli che appartengono ad estero governo, o non sono pareggiati ai cittadini a tenore del codice civile, con che soddisfaccino a tutte le condizioni prescritte pei volontarii regnicoli, meno quelle di cui al n.° 9 del § 784.

La loro buona condotta all'estero dovrà risultare da autentico documento, non disgiunto dall'attestazione di moralità richiesta dal

n.° 6 del succitato § 784, sempre quando da tre mesi o più risiedano nello stato.

§ 810. All'occorrere che giovani esteri chiedano volontario arruolamento, i consigli d'amministrazione, riconosciuta la loro fisica attitudine, e la validità degli esibiti documenti, trasmetteranno per mezzo del comandante del corpo i documenti stessi al ministro della guerra, unendovi il favorevole o negativo loro parere.

Allo stesso ministro spetterà quindi decidere se debba o non aver luogo l'instato arruolamento, il quale, se acconsentito, sarà fatto risultare sulla matricola nel modo infra espresso:

« Soldato in questo il . . . . ammesso all'arruolamento volonta-
» rio giusta il disposto nell'art. 151 della legge sul reclutamento ed a
» servizio d'ordinanza a seguito di sovrana autorizzazione, come da
» dispaccio ministeriale del . . . n.° . . . divisione reclutamento.

§ 811. Dopo seguita l'estrazione, niun giovane appartenente alla classe chiamata sì per ragione di età che come capo-lista potrà contrarre volontario arruolamento infino a che sia pubblicata la dichiarazione di discarico finale.

Dall'attestazione prescritta dal § 784, modello n.° 58, i consigli d'amministrazione arguiranno se al giovane chiedente d'arruolarsi volontario sia applicabile il sovra espresso divieto.

I documenti prodotti in caso d'arruolamento volontario saranno dai comandanti dei corpi trasmessi mano mano al ministro della guerra.

§ 812. Niun arruolato volontario può contro sua volontà essere astretto a permutare d'arma, a meno che in via di punizione dovesse essere trasferito ad un corpo disciplinare.

Qualora poi il volontario avesse a permutar d'arma a seguito di sua domanda, o senza interporre eccezione, si dovrà a piè dell'atto d'arruolamento far risultare del suo consenso colla seguente dichiarazione:

« Io N. N. sovranominato acconsento d'essere trasferto dall'arma
» di . . . . all'arma di . . . . o corpo di . . . . il . . . . »

Tale dichiarazione dev'essere fatta in presenza del consiglio d'amministrazione, sottoscritta dal dichiarante e dai membri dello stesso consiglio.

§ 813. In occasione di guerra, ed a seguito di speciali disposizioni, saranno ammessi arruolamenti volontarii per la sola durata della medesima.

Gli uomini aspiranti a tali arruolamenti dovranno soddisfare alle condizioni di cui all'art. 150 della legge.

Sulla matricola si farà seguire la inscrizione seguente:

« Soldato per arruolamento volontario in questo il . . . . . e per
» la sola durata della guerra, come da atto dello stesso giorno. »

SEZIONE II.

Dell' ammissione alle scuole di fanteria, di cavalleria e di musica.

§ 814. Gli allievi tamburini, gli allievi trombiettieri, gli alunni della scuola di musica possono a modo d'esperimento essere arruolati volontarii presso la scuola di fanteria o quella di cavalleria, o presso la scuola di musica della real casa invalidi alle seguenti condizioni:

1.° Siano regnicoli, e se cittadini d'altro stato, siano figli di militari al servizio del governo, o figli di militari morti, giubilati o congedati:

2.° Risultino di buona costituzione fisica pel servizio militare;

3.° Abbiano per lo meno l'età di 14 anni compiti e non superino quella degli anni 17 egualmente compiti;

4.° Risultino della statura non inferiore di metri 1. 35 se allievi tamburini od allievi della scuola di musica, e di metri 1. 45 se allievi trombettieri;

5.° Riportino l'assenso del padre o della madre, ovvero del tutore, secondo le norme stabilite dall'art. 150 della legge e §§ 784 e 787;

6.° Producano l'estratto d'assento del genitore, ed in difetto il di lui congedo assoluto, se figli di militari.

7.° Comprovino di avere avuto il vaiuolo o naturalmente o per vaccinazione.

§ 815. Per l'ammissione ad una delle scuole prementovate, i parenti dei giovani aspiranti volgeranno espressa domanda ai relativi comandanti delle medesime, cui è fatta facoltà di aderirvi, infino a che il numero degli alunni od allievi fissato per ciascuna scuola risulti al suo completo.

I figli di militari hanno diritto ad essere preferti agli altri cittadini dello stato.

§ 816. Nel caso che la domanda di cui al § precedente abbia sortito esito favorevole, il giovane da ammettersi alla scuola comproverà di riunire tutti i requisiti specificati nei numeri 3 e 5 del § 814, di conformità a quanto venne stabilito nel § 786.

La condizione d'idoneità fisica emergerà da medico esperimento a seguire in presenza del comandante della scuola.

§ 817. Ognora che gli allievi od alunni predetti adunino l'idoneità fisica e morale saranno ricevuti nella scuola e descritti ai ruoli colla seguente formola:

» Ammesso provvisoriamente in questo il . . . . . nella qualità » di allievo . . . . . con che, dove non venga rimandato, sia tenuto a » contrarre arruolamento volontario compiuto il 17.° anno di età. »

§ 818. I documenti prodotti dai prementovati giovani ammessi alle scuole saranno trasmessi al ministro della guerra giusta il disposto nel § 811.

§ 819. Se durante l'esperimento essi giovani per fisica inettitudine lasciassero arguire di non poter nel seguito esser utilmente impiegati nell'esercito, sulla proposta dei comandanti di esse scuole saranno per ordine del ministro della guerra rimandati alle case loro con semplice foglio ed indennità di via.

§ 820. Giunto il giorno successivo a quello in cui essi allievi compiono il 17.° anno di loro età, dovranno contrarre nanti il consiglio di amministrazione delle scuole l'arruolamento volontario nel modo prescritto dal § 798, avuto prima il parere del medico militare preposto a visitarli.

Pel loro arruolamento non deve essere richiesto un ulteriore assenso del padre, della madre o del tutore, bastando quello già prodotto in virtù del disposto nel § 814.

Si farà quindi a matricola risultare del seguito arruolamento colla formòla di:

« Arruolato volontario il . . . . . in servizio d'ordinanza per » anni otto, giusta il disposto nell'articolo 150 della legge sul recluta- » mento. »

SEZIONE III.

Del riassento.

§ 821. I sott'uffiziali caporali e soldati, dopo d'averne ultimata la ferma, potranno nella qualità di riassentati essere ammessi ad imprenderne volontariamente un'altra, purchè non minore di anni tre, nè maggiore di quella stabilita dall'art. 159 della legge.

§ 822. I militari che aspirino a riassentarsi devono farne la domanda per iscritto al comandante del corpo entro i sei mesi che precedono la scadenza dell'impreso servizio.

§ 823. Se in dipendenza della buona condotta tenuta dal richiedente è ammessa la domanda di suo riassento, verrà egli sottoposto alla visita medica prescritta pei volontarii, coll'osservanza delle disposizioni inserte nel § 794.

§ 824. La legge non ha prefisso alcun limite intorno all'età dei militari che aspirano a riassentarsi; spetta però ai consigli d'amministrazione il decidere sulla convenienza di ammetterli al riassento.

§ 825. Le disposizioni per gli arruolamenti volontarii presso le frazioni di corpo disgiunte dai loro stati maggiori, sono pure applicabili ai riassenti.

§ 826. Il militare in congedo illimitato che aspiri a riassentarsi, dovrà anzi tutto conseguire per mezzo del comandante del corpo l'autorizzazione dal ministro della guerra.

§ 827. L'uomo che ha ricevuto l'assoluto congedo non sarà am-

messo a riassentarsi. Qualora aspiri a riprendere il militare servizio, dovrà contrarre l'arruolamento volontario nel senso espresso dal § 808, e nei tempi di guerra a seconda del § 813.

§ 828. L'atto di riassento seguirà presso il consiglio d'amministrazione coll'intervento di due testimoni, e sarà conforme al modello n.° 87.

Analoga annotazione si farà risultare sulla matricola del tenore seguente:

« Ammesso al riassento addì . . . . . per la durata di anni . . . » come da atto dello stesso giorno. »

§ 829. Il nuovo servizio, cui si obbliga il riassentato, comincierà a decorrere dal giorno successivo a quello in cui scade la ferma in corso.

§ 830. Non potrà il riassentato, al paro dei volontarii, essere traferto ad altr'arma contro la sua volontà, a meno che debba venir ascritto ad un corpo disciplinare per disposizione di rigore.

In caso di traslocazione si osserveranno le norme stabilite dal § 812.

§ 831. Non sono ammessi al riassento i semplici soldati ascritti ad un corpo disciplinare per disposizione di rigore, nè i veterani ed invalidi.

SEZIONE IV.

Disposizioni speciali intorno agli arruolati volontarii e riassentati.

§ 832. Gli atti di arruolamento volontario e di riassento saranno classificati e diligentemente custoditi presso i consigli di amministrazione, i quali apriranno due appositi registri modelli n.ⁱ 88 e 89 per inscrivere nel primo gli arruolamenti volontarii e nell'altro i riassenti.

Queste inscrizioni seguiranno per ordine di data.

§ 833. Al principio d'ogni anno i consigli di amministrazione compileranno li stati numerici dei militari ammessi all'arruolamento volontario od al riassento durante l'anno ultimo trascorso.

Questi stati conformi ai modelli n.[i] 90 e 91 saranno trasmessi al ministro della guerra.

§ 834. L'uffiziale generale o superiore incaricato delle rassegne annuali si farà presentare tutti gli arruolati volontarii e riassentati ammessi dopo l'ultima rassegna, e riconoscendo che taluno non fosse fornito dell'attitudine richiesta, provvederà a tenore del disposto nel § 764.

§ 835. Qualora gli arruolati volontarii, i riassentati, o i loro parenti oppugnassero la legalità dell'impresa ferma, dirigeranno le loro lagnanze al comandante del corpo presso cui seguì il relativo atto.

Lo stesso comandante trasmetterà al ministro della guerra gli sporti richiami col fare intorno ai medesimi le osservazioni che credesse opportune a dilucidare il punto controverso.

Allo stesso ministro spetta conoscere se l'arruolamento o riassento seguisse in contravvenzione evidente al disposto dalla legge, o senza il concorso delle formalità o condizioni prescritte. Dove poi i richiami implicassero quistioni di stato civile, la parte che si riputasse lesa dovrà rivolgersi ai tribunali ordinarii.

LIBRO NONO

DEL SERVIZIO MILITARE

CAPITOLO I.

Della durata della ferma.

§ 836. La ferma, ossia la durata del militare servizio che devono percorrere i volontarii e gli uomini provenienti dalla leva assegnati alla 1.ª categoria del contingente, è di due specie, d'ordinanza cioè e provinciale.

§ 837. I carabinieri reali, gli armaiuoli, i musicanti, i moschiettieri dovranno percorrere la ferma nell'ordinanza, quantunque già appartenessero ai provinciali.

§ 838. Le persone non contemplate nell'art. 4 della legge, cui fosse concesso l'arruolamento volontario in virtù del disposto nel successivo articolo 151, devono contrarre la ferma d'ordinanza.

§ 839. Ogni altro che non sia annoverato nelle condizioni dei due paragrafi precedenti e nel § 805 assume la ferma provinciale.

§ 840. La decorrenza della ferma degli uomini ascritti al servizio militare principia dal dì dell'assento impreso al capo-luogo di provincia, ovvero dall'assento incontrato al corpo, se volontarii o surrogati presso le insegne.

§ 841. La durata della ferma d'ordinanza è di anni otto, da scontarsi per intiero sotto le armi in continuato servizio.

§ 842. La durata della ferma provinciale è di anni undici, la quale nei tempi di pace deve scontarsi col servizio non interrotto di anni cinque sotto le armi, e con anni sei a trascorrere in congedo illimitato.

§ 843. La formola per l'inscrizione ai ruoli degli uomini direttamente forniti dalla leva è la seguente, a meno che stante la particolare loro condizione sia stabilita una formola diversa:

« Assentato al capo-luogo di provincia il . . . . . di leva del-
» l'anno 18 . . . . . cui toccò in sorte il n.° . . . . . nel mandamento
» di . . . . provincia di , . . . (*secondo i casi si esprimerà la circostanza*
» di scambio di numero, di surrogato e simili, *non omesse le condizioni*

» *desunte dallo stato d'assento di cui al* § 267). Soldato in questo il. . .
» in servizio d'ordinanza (*o privinciale*). »

§ 844. È parimenti d'anni undici la ferma assunta dal surrogato ordinario nanti il consiglio d'amministrazione del corpo, quantunque la surrogazione seguisse a favore di uno scambio di numero, o di nn militare che già servisse egli stesso nella qualità di surrogato.

La forma generica di loro inscrizione ai ruoli è la seguente:

« Soldato in questo il . . . . di leva dell'anno 18 . . . . per de-
» cisione del comandante generale la divisione o sotto divisione militare
» di . . . . in data del . . . . surrogato al corpo in servizio provinciale
» del nominato N. N. descritto sotto il numero . . . . di matricola. »

Si ommetterà sull'assento di indicare la precedente qualità del surrogante, sebbene fosse quella di scambio di numero o di surrogato.

§ 845. I surrogati ordinarii predetti dovranno appartenere alla leva dell'anno in cui imprendono l'assento.

§ 846. A tenore del disposto nel § 771 la ferma del surrogato per iscambio di categoria verrà sulla matricola espressa nella formola seguente:

« Soldato in questo il . . . . per decisione del comandante gene-
» rale la divisione o sotto divisione militare di . . . . in data del . . .
» surrogato al corpo per iscambio di categoria di N. N. al n.° di ma-
» tricola, assentato il . . . . coll'obbligo di prestare il servizio deter-
» minato dall'art. 147 della legge sul reclutamento (1). »

§ 847. Il surrogato di fratello ammesso dal consiglio di amministrazione di un corpo non è in obbligo che di percorrere ed ultimare la ferma precedentemente impresa dal surrogante, e la sua permanenza sotto le armi non sarà minore di anni cinque, qualunque fosse il servizio già prestato dal surrogante.

L'inscrizione a matricola seguirà nella formola seguente:

« Soldato in questo il . . . . per decisione del comandante gene-
» rale la divisione (o sotto divisione) militare di . . . in data del . . .
» quale surrogato al corpo di suo fratello N. N. al n.° . . . . di matri-
» cola, assentato il . . . . come soldato di leva dell'anno 18 . . . . col-
» l'obbligo di prestare il servizio determinato dall'art. 136 della legge
» sul reclutamento (2). »

(1) A determinare la durata della ferma di quel surrogato, ed alla leva di quale anno abbia ad appartenere. non che segnare l'epoca in cui debba mandarsi in congedo illimitato e congedarsi definitivamente, supplisce l'esempio di cui alla nota (1) del § 847.

(2) Quegli che, a modo d'esempio, sia ammesso addì 16 settembre 1857 in surrogato del fratello appartenente alla leva dell'anno 1854, dovrà dal dì della seguìta surrogazione rimanere sotto le armi per cinque anni, cioè a dire fino al 17 settembre 1862, giorno in cui deve essere provvisto di congedo illimitato.

Lo stesso surrogante assumendo l'obbligo di ultimare la ferma del surrogato apparterrà alla leva dell'anno 1854 nella quale quegli concorse, e sarà perciò licenziato definitivamente nell'anno 1865 cogli uomini di quella leva.

I surrogati di fratello apparterranno perciò alla leva dei loro surroganti.

§ 848. Il tempo che sia decorso dal dì dell' impreso assento fino a quello dell' inscrizione ai ruoli, sarà pure calcolato in isconto della ferma agli uomini della 1.ª categoria del contingente, i quali abbiano desistito di essere:

Allievi non uffiziali della regia accademia militare:

Allievi non uffiziali del real collegio di marina;

Abitanti della borgata di s. Remy incaricati espressamente di soccorrere ai viandanti.

Per applicazione quindi del disposto nell' art. 102 della legge e nel § 528 si farà risultare a matricola la seguente dicitura:

« Assentato al capo-luogo di provincia il . . . . di leva dell'anno » 18 . . . cui toccò in sorte il n.° . . . nel mandamento di . . . . pro- » vincia di . . . . soldato in queste il . . . . per la ferma provinciale » d' anni 11 giusta il disposto nell' art. 102 della legge sul reclutamento. » Già allievo . . . . (*ovvero già incaricato di soccorrere ai viandanti,* » *siccome della borgata di s. Remy*). »

§ 849. Qualora gli inscritti della leva, alla quale concorrono gli uomini di cui al § precedente, avessero già scontato sotto le armi i cinque anni di servizio, saranno rimandati alle case loro muniti di congedo illimitato.

§ 850. I provinciali che durante la loro permanenza al corpo fossero promossi sott' uffiziali, saranno trasferti all' ordinanza per compiere il servizio continuo d' anni otto, quale servizio s' intenderà aver avuto principio dal dì della decorrenza della ferma attuale.

Sulla matricola dopo l' annotazione di « sergente in questo il . . . » con obbligo di continuare la ferma in servizio, si aggiungerà: d' ordi- » nanza, giusta l' articolo 160 della legge sul reclutamento. »

Qualora i sott' uffiziali predetti fossero rimossi dal grado, continueranno ciò nullameno a rimanere nell' ordinanza.

§ 851. Gli uffiziali dimessi o rimossi dal grado, dei quali tratta il § 521, quando non contino otto anni di effettivo servizio dovranno ultimare la ferma di anni 11 in servizio provinciale, calcolandosi a loro vantaggio il servizio utile precedentemente prestato.

La loro descrizione sui ruoli della bassa forza seguirà a seconda di loro assento primitivo e colla variazione di cui infra:

« Deve percorrere la ferma d' anni undici in servizio provinciale » a cominciare dal giorno del suo primo assento. »

§ 852. È nella facoltà del ministro della guerra ammettere i caporali e soldati provinciali, a percorrere e compiere nell' ordinanza la ferma in corso.

Le relative proposte saranno fatte dai comandanti dei corpi a seguito di ragionati motivi, e dopo d' essersi assicurati, mediante medico

esperimento, che i postulanti sono sani, vegeti, ben disposti della persona e capaci di prestare sotto le armi il non interrotto servizio d'anni otto.

Tali proposte non potranno aver luogo se non quando i provinciali abbiano percorso per lo meno quattro anni di servizio sotto le armi, e se affidati anziani, a seguito di loro richiesta, potranno essere proposti anche in occasione del loro affidamento.

§ 853 Al paro dei sott'ufficiali retrocessi, gli uomini di cui nel paragrafo precedente non potranno far ritorno ai provinciali.

§ 354. I provinciali che per anticipazione fossero dal ministro della guerra mandati in congedo illimitato saranno non pertanto congedati definitivamente al termine di loro ferma.

§ 855. Gli uomini, che abbiano conseguito il congedo illimitato, non potranno ottenere di ritornare sotto le armi per ultimare la ferma in servizio d'ordinanza, a meno che siano ammessi nell'arma dei carabinieri reali per imprendere una nuova ferma di anni otto.

E per l'opposto a quelli d'ordinanza è precluso il passaggio ai provinciali.

§ 856. Qualora, a seguito di annuenza o speciale determinazione del ministro della guerra, gli allievi carabinieri reali divengano carabinieri, e gli allievi tamburini, gli allievi trombettieri, gli allievi della scuola di musica della real casa invalidi, gli uomini delle compagnie, armaiuoli, ed i militari ammessi alla scuola di veterinaria onde impratichirsi nella professione di maniscalco, tostochè sia ultimato il loro tirocinio, vengano ascritti ad un corpo dell'esercito nella rispettiva loro qualità, assumeranno tutti una nuova ferma d'ordinanza.

Nell'imprendere questa nuova ferma, la quale comincierà a decorrere dal giorno di loro assegnazione ad un corpo, cessa per loro l'obbligo d'ultimare quella precedentemente contratta.

Se volontarii, la formola di loro assento sarà la stessa che già venne stabilita al § 807; dove poi provenissero dalla leva, si farà precedere a matricola le circostanze e condizioni risultanti dal primo assento, soggiungendo quindi: « soldato (*ovvero tamburino, trombettiere,* » *musicante* ecc. il . . . .) appartenente alla leva dell'anno 18 . . . . » cui toccò in sorte il n.° . . . . nel mandamento di . . . . provincia » di . . . . in servizio provinciale (*ovvero carabiniere in questo il* . . .), » in servizio d ordinanza, cominciando la decorrenza della ferma dal » giorno d'oggi a tenore dell'art. 161 della legge sul reclutamento. »

§ 857. I carabinieri reali provenienti dagli allievi ed ammessi all'affidamento in virtù del disposto nel § 564, sono in obbligo soltanto d'ultimare la ferma d'anni otto in servizio d'ordinanza, spirato qual termine, comincierà per loro a decorrere la ferma di assoldati anziani, non ostante il disposto nel § precedente.

§ 858 I militari tratti dai corpi dell'esercito onde servire nel-

l'arma dei carabinieri reali, o nelle compagnie moschettieri, non sono in obbligo di contrarre una nuova ferma, ma bensì di ultimare quella d'anni otto nell'ordinanza, tenuto a calcolo il servizio precedentemente prestato. Trattandosi di militari che abbiano a trasferirsi nei carabinieri reali prima di aver prestato due anni di servizio, non potranno esservi ammessi che nella qualità di allievi. In questo caso sarà loro applicabile il disposto nell'art. 161 della legge e nel § 856.

§ 859. Gli allievi carabinieri, carabinieri reali o moschettieri, che per incapacità, o per motivi indipendenti dalla loro volontà, siano dai rispettivi comandanti giudicati inetti a quegli speciali servizj, venendo rimandati ad altri corpi, assumono l'obbligo soltanto di percorrere e terminare la ferma in servizio provinciale, rimanendo ascritti alla leva dell'anno in cui furono assentati.

Dove poi gli uomini predetti avessero a trasferirsi in altro corpo per mala condotta, od anche per motivi di privata convenienza, in questo caso la loro ferma continuerà ad essere d'ordinanza.

Le succitate disposizioni si faranno, a seconda dei casi, risultare a matricola nel modo seguente;

« Trasferto nel . . . reggimento (*o corpo*) il . . . . come da » dispaccio ministeriale del . . . . . n.° . . . divisione reclutamento, per » riconosciuta incapacità, ed ammesso a servizio provinciale (*ovvero*) » per cattiva condotta, oppure per privata convenienza coll'obbligo di » rimanere ascritto all'ordinanza. »

§ 860. Nello sconto della ferma non dovrà computarsi il tempo trascorso dal militare:

1.° In istato di diserzione (1);

(1) Supposto che un inscritto appartenente alla leva dell'anno 1855 risulti assentato al capo-luogo di provincia il 1.° luglio dello stesso anno, e giunto al corpo il 1.° dicembre successivo, dovrà egli essere mandato in congedo illimitato al 1.° dicembre 1860, e congedato definitivamente al 1.° luglio 1866.

Pongasi quindi che lo stesso militare, a vece di percorrere la ferma senza interruzione, avesse invece disertato le insegne addì 4 febbraio 1857, e fosse poscia tradotto o si presentasse spontaneo al corpo nel maggio 1859, e che il consiglio di guerra con sentenza del 15 giugno successivo lo condannasse alla pena della reclusione militare per anni tre, ridotta poscia per sovrana grazia a soli anni due, in questa ipotesi occorre stabilire:

1. In quale giorno scada il primo stadio di sua ferma, ultimato il quale abbia ad essere mandato in congedo illimitato;

2. A quale leva successiva debba essere trasferto;

3. A quale epoca occorra rilasciargli l'assoluto congedo.

Per avere questi dati si calcolerà nel modo infra indicato:

Tempo utile di servizio	*Tempo a dedursi*
Dal 1.° dicembre 1855 fino al 4 febbraio 1857 Anni 1 mesi 2 giorni 3	In istato di diserzione ed in attesa di giudizio dal 4 febbraio 1857 fino al 15 giugno 1859 Anni 2 mesi 4 giorni 11

2.° In aspettazione di giudizio se questo fu seguito da condanna, ovvero in carcere, od alla reclusione militare, nel solo caso però che in questi tempi avesse a prestare servizio al corpo;

3.° Nella 3.ª classe di un corpo disciplinare per causa di punizione.

Saranno perciò quei militari trasferti ad una leva ventura corrispondente all'anno durante il quale possano compiere integralmente la ferma stabilita dall'art. 159 della legge: e sulla matricola, dopo le variazioni dicenti:

« Disertore (*e simili*)
» Presentatosi spontaneo o tradotto al corpo il . . . . condannato
» con sentenza ecc. » Si aggiungerà ove occorra:

» Trasferto alla leva dell'anno 18 . . »

§ 861. A seconda dei casi saranno applicate le disposizioni, di cui all'ultimo alinea del § precedente, riguardo ai disertori de' quali trattano i §§ 264 e 289, se non che la loro inscrizione ai ruoli avrà luogo nella formola seguente:

« Assentato al capoluogo di provincia il . . . . appartenente alla
» leva dell'anno 18 . . cui toccò in sorte il numero . . . nel manda-
» mento di . . . . provincia di . . . . . disertore il . . . . per non es-
» sersi trovato presente alla partenza del drappello, ovvero per avere
» abbandonato il drappello in marcia.
» Presentatosi spontaneo (ovvero tradotto al corpo il . . . .)
» Condannato con sentenza ecc.
» Soldato in questo il . . . . . appartenente alla leva dell'anno 18 . .
» (*cioè quella dell'anno in cui comincia il servizio*).

§ 862 Qualora il militare in congedo illimitato, venendo chiamato sotto le armi, fosse detenuto in aspettazione di giudizio, o stesse scontando una pena temporaria, la quale non porti esclusione dal militare

Servizio a prestare	*Scontando la pena*
Dal 15 giugno 1864 fino al 12 aprile 1865-Anni 3 mesi 9 giorni 27	Dal 15 giugno 1859 fino al 15 giugno 1864-Anni 2 mesi 0 giorni 0
Totale . . . . Anni 5 mesi 0 giorni 0	Totale . . . Anni 4 mesi 4 giorni 11

Quest'uomo adunque non potrà conseguire il congedo illimitato che al 12 aprile 1865. Dovrà conseguentemente essere trasferto alla leva dell'anno 1859. Otterrà quindi l'assoluto congedo al 12 novembre 1870 a meno che, richiamato sotto le armi, incorresse in qualche altro reato, o venisse trasferto ad un corpo disciplinare, per cui fosse necessario rifare il calcolo anzi espresso.

Le stesse norme sono applicabili non solo agli inscritti di leva, ma pur anche ai volontarii condannati sia dai consigli di guerra che dai tribunali ordinarii.

servizio, dovrà, tosto seguito il di lui rilascio, raggiungere le bandiere del proprio corpo.

La stessa disposizione è applicabile al militare in licenza il quale, dopo scaduto il suo permesso, non potesse far ritorno al proprio corpo perchè ditenuto in aspettazione di giudizio.

A riguardo di quei militari si procederà al modo divisato nel § 860, avuto per norma il tempo del non prestato servizio che in qualunque caso dovranno compensare con altrettanto tempo di permanenza sotto le armi (1).

§ 863. Quelli fra i militari che, a tenore degli articoli 169, 171, 172, 173, 176 della legge, risultino colpevoli

1.° Di ommissione sulle liste di leva;

2.° Di frode nello scambio di numero o nella surrogazione;

3.° Di produzione di documenti falsi od infedeli;

4.° D'essersi procurate infermità permanenti o temporanee allo scopo di sottrarsi dal servizio militare;

5.° D'avere incorso nella renitenza;

percorreranno la ferma di anni 11, con obbligo di prestare al corpo sette anni di servizio e rimanere quattro anni in congedo illimitato.

La loro inscrizione ai ruoli sarà così stabilita:

« Assentato al capoluogo di provincia il . . . . . soldato in que-
» sto il . . . . . . appartenente alla leva dell'anno 18 . . in servizio
» provinciale, e per applicazione del disposto nell'art. 163 della legge
» sconterà la ferma con anni sette di servizio sotto le armi e quattro
» in congedo illimitato siccome colpevole di . . . (*esprimere il reato*) »

§ 864. Venendo gli uomini della 2.ª categoria del contingente chiamati sotto le armi ed assegnati ai corpi dell'esercito, dovranno percorrere la ferma d'anni 11 a datare dal dì dell'assento, e la loro immatricolazione seguirà nel modo infra espresso:

« Assentato il . . . . . . al capo-luogo di provincia, ascritto alla
» 2.ª categoria del contingente, appartenente alla leva dell'anno 18 . .
» cui toccò in sorte il numero . . . . nel mandamento di . . . . . pro-
» vincia di . . . . chiamato in servizio effettivo pel giorno . . .
» come da decreto reale delli . . . . . . per compiere nella 1.ª categoria
» la ferma provinciale di anni 11 Soldato in questo il . . . . . . »

(1) Dato che un militare della leva dell'anno 1854 in congedo illimitato fosse nel maggio 1863 richiamato sotto le insegne, e dovesse perciò rimanere al corpo per lo spazio di 18 mesi ultimati col giorno 15 gennaio 1864; dato quindi che quel militare alla epoca suddetta scontasse la pena del carcere, e non potesse raggiungere il corpo che al 1.° gennaio 1865, in questo caso sara egli tenuto a prestare servizio effettivo sino al 1.° luglio 1867 per quindi essere munito d'assoluto congedo.

In queste ipotesi si verifica un'altra volta la possibilità che la ferma sia arretrata oltre il limite stabilito dalla legge, senza che il militare possa prima del 1.° luglio 1867 conseguire l'assoluto congedo, sebbene la leva dell'anno cui appartiene già fosse definitivamente congedata.

§ 865. I provinciali in congedo illimitato che prima d'avere compiuto il 26.° anno di età contrassero matrimonio senza l'autorizzazione del ministro della guerra, e furono astretti a raggiungere le insegne, dovranno ultimare in servizio d'ordinanza la ferma d'anni otto, la quale cominciò a decorrere dal dì del loro assento.

Sulla matricola verrà trascritta la formola seguente:

« Richiamato sotto le armi in virtù dell'art. 182 della legge sul » reclutamento per ultimare la ferma d'anni 8 in servizio d'ordinanza, » come da dispaccio ministeriale del . . . . . . n.° . . . . divisione re- » clutamento. »

§ 866. Sarà applicata la disposizione, di cui al § precedente, ai militari della 2.ª categoria del contingente incorsi nella stessa trasgressione.

La ferma che avranno a percorrere, a far tempo dal dì dell'assento, è stabilita ad anni otto, a compimento dei quali saranno trattenuti sotto le armi in continuato servizio.

Nell'inscriverli ai ruoli verrà adottata la infra espressa formola:

« Assentato il . . . . . al capo-luogo di provincia, ascritto alla » 2.ª categoria del contingente, appartenente alla leva dell'anno 18 . . » cui toccò in sorte il numero . . . . nel mandamento di . . . . pro- » vincia di . . . . chiamato in servizio effettivo d'ordinanza per » ultimare la ferma d'anni otto, per applicazione del disposto nell'art. » 182 della legge, come da determinazione ministeriale del . . . . » n.° . . . divisione reclutamento. Soldato in questo il . . . . »

§ 867. Il servizio straordinario che presteranno i provinciali in dipendenza di chiamata in tempo di guerra, in occasione dei campi d'istruzione, come pure in tutte le emergenze di servizio, non produrrà diminuzione nella durata di loro ferma stabilita in 11 anni.

Si farà però cenno sulla matricola della disposizione relativa al loro richiamo sottto le armi.

§ 868. Venendo i militari della 2.ª categoria assegnati ad un corpo a seguito di loro domanda, ed in virtù del § 878, percorreranno la ferma d'anni 11 dal dì dell'assento, ma la loro permanenza consecutiva sotto le armi non sarà minore d'anni cinque.

Verranno costoro inscritti ai ruoli colla formola infra espressa:

« Assentato al capoluogo di provincia il . . . . . . appartenente » alla leva dell'anno 18 . . . cui toccò in sorte il numero . . . . nel » mandamento di . . . . provincia di . . . . . già assegnato alla 2.ª ca- » tegoria del contingente, e trasferto alla 1.ª a tenore del § 878 del re- » golamento sul reclutamento, come da disposizione ministeriale del . . » . . . . n.° . . . divisone reclutamento.
» Soldato in questo il . . . . »

CAPITOLO II.

Delle traslocazioni.

SEZIONE I.

Dei passaggi dall' uno ad altro corpo.

§ 869. I passaggi dall' uno ad altro corpo dell' esercito, od a quello real navi, non possono aver luogo senza la autorizzazione del ministro della guerra.

§ 870. Il sott' uffiziale o caporale trasferto dall' uno ad altro corpo sarà conservato nel suo grado, meno però nel caso di cui al § 874.

§ 871. In via ordinaria il passaggio deve essere promosso dal comandante del corpo, in cui il militare avrebbe ad essere traslocato.

La domanda d' autorizzazione del passaggio, coi ragionati motivi che la determinano, dovrà essere accompagnata dall'annuenza del comandante del corpo a cui il militare trovasi ascritto, non che all' estratto d'assento, dallo stato delle punizioni e della situazione di massa.

§ 872. I militari che in rassegna tanto speciale che di rimando siano giudicati inabili a prestare servizio nel corpo cui vennero assegnati, ed abbiano a trasferirsi in un corpo d' arma diversa, od alla real casa invalidi e compagnie veterani, saranno traslocati in dipendenza d' individuali decisioni del ministro della guerra.

§ 873. Continueranno ad essere vigenti le disposizioni e norme attuali per il così detto reclutamento dei carabinieri reali, non che per l' ammissione nella compagnia moschettieri, coll' osservanza però del disposto nel § seguente.

§ 874. I sott' uffiziali e caporali non saranno trasferti nell' arma dei carabinieri reali, che nella qualità di semplici carabinieri. In quanto ai furieri si osserverà il disposto nel § 48 del regolamento generale del corpo dei carabinieri reali.

Non potranno essere trasferti come effettivi nel corpo dei carabinieri reali o compagnie moschettieri gli uomini che non contino almeno due anni di servizio, o che non abbiano ancora a percorrere quattro anni sotto le armi prima d' ultimare la ferma di anni otto, eccetto però il caso previsto dal § 855.

La domanda dei militari per l' ammissione nel corpo dei carabinieri reali prima che contino due anni di servizio effettivo non sarà accolta, a meno che il loro passaggio segua nella semplice qualità di allievi, giusta il disposto nel § 858.

§ 875. Nel traslocare gli uomini dall' uno ad altro corpo il ministro prescriverà ai comandanti di provincia di fare sugli elenchi modello n.° 22 e sui registri matricolari le analoghe variazioni.

SEZIONE II.

Dei passaggi dalla 2.ª alla 1.ª categoria del contingente per atto di libera elezione.

§ 876. I militari trasferti dalla 2.ª alla 1.ª categoria del contingente a seguito di loro dimanda, e dopo la dichiarazione del discarico finale della leva cui appartengono, non saranno considerati quai volontarii, ma sibbene come provenienti dalla leva.

§ 877 La domanda pel conseguimento del passaggio vuol essere fatta al ministro della guerra per l' intermedio del comandante di provincia.

Devono nei postulanti concorrere le infra espresse condizioni:

1.° Avere l' idoneità prescritta pel corpo a cui chiedono di essere assegnati;

2.° Non avere incorso condanna penale dai tribunali ordinarii;

3.° Produrre attestazione di buona condotta, modello n.° 76;

4.° Non essere ammogliati o vedovi con prole.

§ 878. L' adesione del ministro della guerra al passaggio richiesto sarà fatta pervenire a notizia del richiedente per mezzo del comandante di provincia, e notificata al comandante del corpo in cui deve aver luogo il passaggio.

§ 879. Acconsentito che sia il passaggio, i militari dovranno recarsi al corpo in cui intendono prestar servizio muniti dell' attestazione di buona condotta, non che del loro congedo illimitato

§ 880. I consigli d' amministrazione dei corpi, od i comandanti delle frazioni di essi corpi delegati a ciò, ammetteranno o rifiuteranno di ammettere quei militari a servizio effettivo, giusta le disposizioni, norme e formalità prescritte dal § 791 fino al § 795 inclusivamente.

§ 881. L' ammissione od il rifiuto sarà dai comandanti dei corpi partecipata al ministro della guerra ed ai rispettivi comandanti di provincia, i quali faranno seguire sugli elenchi modello n.° 22 e sui ruoli matricolari analoga variazione.

§ 882. Le carte prodotte dai militari ammessi al passaggio dalla 2.ª alla 1.ª categoria del contingente, non che gli esibiti congedi illimitati, saranno dai comandanti dei corpi trasmessi volta per volta al ministro della guerra.

LIBRO DECIMO

DELLE CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE SUL RECLUTAMENTO

CAPITOLO I.

Dei reati.

SEZIONE I.

Delle disposizioni penali e disciplinari.

§ 883. I giovani soggetti alla leva, i quali furono omessi nella formazione delle liste di loro classe e non si presentino spontanei onde essere inscritti sullle liste d'una leva posteriore, e siano quindi scoperti dai sindaci, o vengano denunciati a qualsivoglia autorità incaricata del servizio di leva, sono considerati colpevoli d'essersi sottratti agli obblighi della leva.

§ 884. L'omesso scoperto o denunciato tale sarà per cura del sindaco immediatamente inscritto sulla lista della leva prima a chiamarsi, a tenore del disposto nel § 53 n.° 10.

Nella colonna n.° 8 di essa lista dovrà esprimersi la data della scoperta omissione o della fatta denuncia.

§ 885. Il giovane omesso, qualora venga riconosciuto autore o complice di sua omissione seguita con frode o raggiri, oltre all'essere inscritto in capo-lista, come al § precedente, soggiacerà, tant'egli quanto i suoi complici o fautori, alle pene determinate dalla legge.

§ 886. Qualora siàvi luogo ad arguire che la seguita omissione è nel novero di quelle superiormente definite, i sindaci dovranno subito informarne l'intendente di provincia mediante particolareggiato rapporto, onde sia fatta istanza per criminale procedimento.

§ 887. La sostituzione fraudolenta di persona nanti il consiglio di leva, all'assento od al corpo, come pure per causa di surrogazione o per iscambio di numero, è dalla legge considerata come reato.

Sono colpevoli di sostituzione fraudolenta l'uomo fraudolentemente sostituito, e tutti quelli che scientemente o dolosamente abbiano cooperato alla sostituzione.

§ 888. L'instanza per il procedimento criminale contro i colpevoli di sostituzione fraudolenta sarà, a seconda dei casi, promossa dagli intendenti di provincia, o dai comandanti dei corpi.

§ 889. In pari modo le autorità civili e militari denuncieranno ai tribunali ogni scambio di numero o surrogazione seguita in frode della legge.

Le stesse autorità, tanto in questo caso che in ogni altro in cui si verificassero gli estremi di reato flagrante, a senso degli articoli 51 e 52 del codice di procedura criminale, ordineranno l'arresto dell' imputato od imputati in esecuzione del successivo art. 53 dello stesso codice.

§ 890. Gli inscritti che scientemente producano o facciano produrre ai consigli di leva documenti falsi od infedeli, saranno designati, qualunque sia il numero loro toccato in sorte, perdendo ad un tempo ogni diritto che loro potesse competere all' esenzione od alla dispensa.

In caso fossero incorsi nel reato di falsità sarà inoltre contro di loro e contro dei complici o fautori promosso criminale procedimento, giusta le disposizioni inserte nel codice penale.

§ 891. Avendosi fondato motivo di arguire che un inscritto siasi procurato infermità temporarie o permanenti per conseguire la riforma, sarà dall'intendente denunciato ai tribunali civili, a cui trasmetterà un estratto delle assunte informazioni, ed il parere del medico chiamato a perito dal consiglio di leva.

Nel caso di condanna, l' inscritto, scontata la pena e riconosciuto idoneo ad un servizio militare qualunque, dovrà essere assentato, niun riguardo avuto al numero toccatogli in sorte, ed alla esenzione od alla dispensa che gli potesse competere.

§ 892. La disposizione disciplinare enunciata nel § precedente sarà anche applicabile all' inscritto che abbia simulato od in altro modo prodotto l' apparenza di qualsivoglia infermità, o fisico od intellettuale difetto.

§ 893. In ordine ai reati di renitenza si provvederà a termini delle speciali disposizioni inserte nel capitolo II del libro undecimo.

§ 894. Il commissario di leva nella circostanza dell' estrazione, e gli intendenti di provincia in occasione dell' esame definitivo, faranno conoscere agli astanti le pene sancite contro chi scientemente nasconda, ammetta al suo servizio un renitente, cospiri alla sua fuga, ovvero distolga un inscritto designato dal presentarsi all' assento, o ne ritardi la presentazione.

Qualora pervenga a notizia dell' intendente esservi complicità in fatto di renitenza, la denuncierà ai tribunali civili.

§ 895. La prescrizione non corre a favore degli omessi e dei renitenti perchè in istato di reato permanente, che in loro si perpetua sino a tanto che non si presentino volontariamente o siano arrestati.

Ove vengano scoperti ed arrestati, saranno posti a disposizione dei tribunali civili per l' opportuno procedimento.

§ 896. Coll' art. 180 della legge furono stabilite contro i medici o

chirurghi che, chiamati a periti nel servizio di leva od anche nella semplice previsione di tale chiamata, si rendessero prevaricatori.

Agli stessi intendenti spetta porgere querela per l'opportuno procedimento.

§ 897. Le autorità sì civili che militari, i pubblici funzionari e gli agenti od impiegati del governo che contravvenissero al disposto nell'art. 181 della legge, incorreranno nelle pene ivi stabilite siccome colpevoli d'abuso d'autorità, potendo d'altronde il loro reato aggravarsi a seconda delle circostanze.

§ 898. L'esito dei processi intentati per contravvenzione al disposto nel titolo V della legge sarà dagli avvocati fiscali fatto conoscere ai relativi intendenti colla trasmissione di copia autentica dei profferti giudicati, tostochè i medesimi siano divenuti irrevocabili.

A loro volta gli intendenti ne parteciperanno al ministro della guerra, procurandogli copia degli stessi giudicati da loro autenticata.

§ 899. Gli inscritti inquisiti che ottennero un giudicato di assolutoria o di non farsi luogo a procedimento, saranno ammoniti per cura degli avvocati fiscali di presentarsi sollecitamente all'intendente di loro provincia, affinchè il consiglio di leva statuisca in ordine alla loro sorte.

Qualora fossero condannati, saranno, scontata la pena, provvisti di foglio di via obbligatorio per presentarsi all'intendente di loro provincia per l'oggetto suddivisato.

Gli avvocati fiscali nelle circostanze predette avvertiranno gli intendenti di provincia, cui per ragione di leva quegli inquisiti appartengono, del giorno in cui, a tenore del foglio di via, abbiano a presentarsi.

In ogni evento si procederà a riguardo di quegl'inquisiti assolti o condannati giusta il disposto nel § seguente.

§ 900. I consigli di leva procederanno all'esame degli uomini predetti colla pronucia di apposite ed individuali decisioni.

Per l'oggetto suddivisato gli stessi consigli sono, occorrendo, autorizzati a convocarsi in modo straordinario.

I dichiarati idonei verranno assentati e proposti al ministro della guerra per la loro assegnazione mediante l'elenco, modello n.° 22.

Qualora gli stessi uomini non si presentassero nel giorno prefisso senza giustificare di legittimo impedimento, saranno dichiarati renitenti.

§ 901. Gli assentati, di cui tratta il § precedente, tostochè siano assegnati ad un corpo, o destinati ad un servizio militare, computeranno nel contingente della leva in corso, quando non sia ancora seguito il discarico finale; altrimenti saranno portati in capo-lista della prima ventura leva per scontare nel contingente della medesima.

Quando però si tratti di uomini condannati per renitenza, essi computeranno bensì, a seconda dei casi, o nel contingente della leva in corso od in quello della prossima leva, ma non devono giammai essere

portati in capo-lista perchè non contemplati nei casi, di cui all'art. 29 della legge e § 53.

§ 902. Le prese decisioni, di cui al § 900, saranno trascritte sul registro sommario e sulla lista d'estrazione, e fatte conoscere dal commissario di leva ai sindaci, perchè sulla lista di leva segua la stessa trascrizione.

Le succitate decisioni dovranno pure essere inserte sull'assento, sul ruolo di marcia, sui ruoli del corpo e sui registri matricolari dei comandanti di provincia e dei comandanti delle stazioni dei carabinieri reali.

§ 903. Gl'inscritti colpevoli dei reati, di cui al titolo V della legge, sono esclusi:

1.° Dal conseguire l'assoluto congedo per l'art. 96 della legge;

2.° Dallo scambiare di numero giusta il divieto nell'articolo 104;

3.° Dall'ottenere la liberazione per ostare l'art. 127;

4.° Dal surrogare, non consentendolo l'art. 132.

Se renitenti, come all'art. 176; se colpevoli d'ommissione sulle liste di leva, di frode nelli scambi di numero e nelle surrogazioni; di aver scientemente prodotto documenti falsi od infedeli per aspirare all'esenzione od alla dispensa; d'essersi procacciate infermità temporarie o permanenti, o d'averne simulata l'apparenza all'oggetto di esimersi dal servizio militare, sono astretti pur anche a prestare sotto le armi il non interrotto servizio d'anni sette prima d'essere mandati in congedo illimitato, a tenore di quanto è stabilito dall'art. 163.

Se assentati come renitenti e per l'effetto degli articoli 168, 169, 172, non procacciano ai fratelli l'esenzione, giusta il disposto al n.° 4 dell'art. 87.

Se incorsi nei reati definiti negli articoli 168, 169, 173, non sono ammessi a pretendere all'esenzione od alla dispensa che loro avesse potuto spettare.

§ 904. Niun militare in congedo illimitato, tanto della 1.ª che della 2.ª categoria del contingente, può contrarre matrimonio infino a che abbia compiuto il 26.° anno di età, senza la previa autorizzazione del ministro della guerra da riportarsi nei modi e colle formalità divisate nei §§ 974 e 976.

§ 905. I contravventori al precitato divieto saranno puniti coll'immediato richiamo sotto le armi, od a seconda dei casi, colla traslocazione od assegnazione ad un corpo disciplinare, onde compiere la ferma in servizio continuato giusta le norme divisate nei §§ 865 e 866.

§ 906. I sindaci ed i carabinieri reali denuncieranno ai comandanti di provincia i contravventori al precitato divieto.

§ 907. Venendo a cognizione delli stessi comandanti di provincia che talun militare in congedo illimitato contrasse matrimonio in opposizione al disposto nell'art. 182 della legge e § 904, dovranno procu-

rarsi l'atto del seguito matrimonio, trasmetterlo al ministro della guerra, promovendo l'applicazione del disposto nell'articolo precitato.

SEZIONE II.

Del rivedimento delle decisioni del consiglio di leva conseguite per dolo.

§ 908. Le cancellazioni dalle liste di leva, le riforme, le esenzioni e le dispense ottenute con mezzi colpevoli danno luogo all'annullamento dell'anteriore decisione, giusta il disposto nell'art. 62 della legge.

§ 909. Venendo a congnizione degli intendenti per mezzo di espressa denuncia o in qualunque altro modo, che un inscritto colto da designazione nella leva di cui fece parte, abbia indebitamente conseguita la riforma, l'esenzione, la dispensa, ovvero la cancellazione dalle liste di leva perchè inscritto marittimo, escluso, deceduto o per altri motivi, dovranno anzi tutto, previi concerti col comandante locale dell'arma dei carabinieri reali, assumere le occorrenti imformazioni, onde arguire fino a qual punto possa reggere l'accusa.

§ 910. Spetta agli intendenti nelle circostanze predette di denunciare gl'imputati al magistrato ordinario, trasmettendogli all'uopo i documenti prodotti, non che le prove per istabilire l'accusa.

§ 911. Trattandosi di carpite riforme, ove concorrano gravi ed urgenti indizi di colpa, l'intendente chiamerà inopinatamente l'imputato nanti il consiglio di leva espressamente convocato.

In caso d'indugio o d'inobbedienza lo stesso imputato sarà fatto tradurre dall'arma dei carabinieri reali.

§ 912. L'uffiziale sanitario procederà alla visita dell'uomo predetto, e riconoscendolo idoneo al militare servizio, dichiarerà se l'idoneità del medesimo si possa attribuire a medico trattamento, cui posteriormente si fosse assoggettato.

Nel caso affermativo il consiglio convaliderà la riforma: nella vece opposta, cioè dove si abbia fondato motivo di credere che l'antecedente giudizio di inabilità siasi ottenuto con frode, lo stesso uffiziale sanitario compilerà analoga relazione, e l'intendente denuncierà ai magistrati ordinari l'inscritto siccome imputato d'aver riportato una decisione di riforma o per corruzione, o per essersi procurato un'infermità temporaria, o d'averne prodotta l'apparenza.

§ 913. Le disposizioni prescritte nei §§ 891, 892 e dal § 898 al § 902 inclusivamente sono, a seconda delle circostanze, applicabili ai casi di cui si tratta.

CAPITOLO II.

Dei renitenti.

SEZIONE I.

Disposizioni d'ordine per la dichiarazione di renitenza e per l'inseguimento ed arresto dei renitenti.

§ 914. L'inscritto designato pel contingente, il quale senza impedimento legittimo non si presenta al consiglio di leva in occasione della riunione del contingente per essere assentato, incorre nella renitenza.

Per impedimento legittimo s'intende lo stato d'infermità, la detenzione ed ogni altro ostacolo costituente forza maggiore, che ponga l'inscritto nella impossibilità di obbedire.

Queste circostanze devono comprovarsi al consiglio di leva nel giorno stabilito per l'assento.

§ 915. A tenore del § 210 potrà tuttavia il consiglio di leva nella sessione completiva ammettere le giustificazioni addotte dai designati, e dichiarati renitenti in occasione della riunione del contingente. Il consiglio farà uso soltanto di questa facoltà discrezionale allorquando si faccia risultare che l'impedimento legittimo non ha potuto essere precedentemente comprovato.

§ 916. Dieci giorni dopo la promulgazione del discarico finale, gli intendenti faranno pubblicare nel capo-luogo di provincia la lista generale degl'inscritti appartenenti all'ultima leva incorsi nella renitenza.

La stessa lista sarà per copia conforme contemporaneamente trasmessa all'avvocato fiscale presso il tribunale della provincia, al comandante locale l'arma dei carabinieri reali, non che al ministro della guerra.

Per cura degli stessi intendenti le liste parziali dei renitenti saranno pur anche pubblicate nelle comunità, cui i medesimi appartengono per ragione di leva.

La redazione di esse liste sarà conforme ai modelli n.i 92 e 93.

§ 917. Le dichiarazioni di renitenza dovranno risultare tanto sulle liste d'estrazione, quanto su quelle di leva.

Le liste generali e parziali dei renitenti saranno successivamente riunite, e formeranno un fascicolo colla denominazione di *Lista dei renitenti della provincia di. . . . . o della comunità di. . . . .*

§ 918. Gli uomini, che a tenore del § 900 o di qualche altra disposizione del presente regolamento siano precettati per l'assento dopo il discarico finale dell'ultima leva, qualora si rifiutassero d'obbedire, saranno immediatamente dichiarati renitenti.

Si praticheranno in questi casi le partecipazioni e le pubblicazioni divisate nel § 916.

§ 919. I designati, di cui al § precedente, quando comprovino d'essere legalmente impediti a presentarsi all'assento nel giorno stabilito, saranno sospesi alla partenza per decisione dell'intendente e del comandante della provincia.

Questa decisione dovrà essere riconfermata dal consiglio di leva giusta il disposto nell'alinea del § 92.

§ 920. Non dovranno gli inscritti prementovati essere posti in capolista di leve successive, ma, cessato il motivo della sospensione di partenza, verranno immediatamente assentati e proposti dal comandante di provincia al ministro della guerra per la subita assegnazione, mediante la trasmissione del modello n.° 22.

§ 921. I sospesi alla partenza, di cui nel § 919, saranno, se trattenuti per infermità, dati in nota al comandante locale dell'arma dei carabinieri reali.

Nel caso siano ditenuti, s'inviterà l'avvocato fiscale voler a loro riguardo procedere di conformità al disposto nel § 899.

§ 922. Corre l'obbligo ai sindaci di cooperare alla presentazione volontaria od all'arresto dei renitenti, somministrando all'uopo all'arma dei carabinieri reali tutte le indicazioni atte a secondarne la ricerca.

Impiegheranno altresì la loro influenza onde convincere gl'inscritti designati, che non impunemente cercherebbero sottrarsi al servizio cui sono chiamati.

§ 923. Dovranno pur anche i sindaci esercitare una vigilanza severa sulli stranieri al comune, i quali venissero ivi a domiciliarsi, quando per la loro età si supponesse che loro incumbe di compiere ai doveri verso la leva.

§ 924. Colla scorta delle liste, di cui al § 917, i sindaci apriranno un giornale per iscrivere i renitenti delle loro comunità.

Annoteremo su quel giornale i cambiamenti occorsi nella situazione dei renitenti, cioè l'arresto, la presentazione volontaria e la loro cancellazione.

Il giornale sarà conforme al modello n.° 94.

§ 925. Gl'intendenti di provincia si faranno di tratto in tratto comunicare dai sindaci i giornali all'oggetto di assicurarsi della loro regolarità.

§ 926. Al primo giorno di ogni anno i sindaci trasmetteranno all'intendente della provincia una nota circostanziata dei renitenti che restano da inseguirsi nella loro comunità.

Questa nota conforme al modello n.° 95 sarà suddivisa per leva a cominciare da quella occorsa nell'anno 1851 (*classe* 1830 *di antica denominazione*), ed in essa si accennerà non solamente alle diligenze praticate nella ricerca dei renitenti, ma ben anco alle circostanze seguenti:

1.° Se il renitente trovisi in qualche altra comunità;

2.° Se sia comparso in paese nel corso dell'anno precedente e trovi asilo presso la sua famiglia o presso altre persone;

3.° Se trovisi all'estero: indicando lo stato, la provincia, dipartimento, distretto, od il comune di sua dimora, l'arte che esercita, e tutte le altre notizie che potessero facilitare, ove d'uopo, la ricerca del medesimo in quello stato.

§ 927. L'intendente farà notificare ai sindaci per mezzo del commissario di leva l'arresto o la presentazione volontaria dei renitenti di loro comunità, quando ciò non fosse a cognizione dei sindaci predetti.

§ 928. Una volta ogni semestre, ed anche più sovente se occorra, gli intendenti chiameranno presso di loro il commissario di leva ed il comandante locale dei carabinieri reali per conferire intorno ai mezzi di ridurre all'obbedienza i renitenti.

§ 929. Nei primi 25 giorni d'ogni anno gl'intendenti faranno compilare e trasmetteranno al ministro della guerra l'elenco nominativo dei renitenti di loro provincia secondo il modello n.° 96.

Quest'elenco nominativo, compilato in dipendenza delle note somministrate dai sindaci, dovrà indicare le diligenze praticate dalle autorità locali e dai carabinieri reali per ridurre i renitenti all'obbedienza.

§ 930. L'incarico di inseguire ed arrestare i renitenti è specialmente affidato all'arma dei carabinieri reali, non che agli agenti di pubblica sicurezza.

§ 931. Il comandante locale dell'arma dei carabinieri reali nella provincia, dopo la pubblicazione della lista dei renitenti, diramerà ai comandanti delle stazioni lo stato nominativo dei renitenti compresi nella circoscrizione di ciascuna stazione.

Se al comandante predetto risulterà che un renitente trovisi domiciliato in altra provincia, ne informerà immediatamente l'uffiziale comandante dell'arma in quella provincia, somministrandogli all'uopo tutte le indicazioni che abbia potuto raccogliere.

§ 932. Sarà accordata la gratificazione di cinquanta lire agli agenti della forza pubblica qualunque, che arrestino un renitente.

Questa gratificazione verrà portata al doppio in tempo di guerra.

I sindaci faranno conoscere la precitata disposizione alle guardie campestri e forestali ed agli agenti predetti da loro dipendenti.

§ 933. I renitenti all' estero cessano di godere della protezione del governo del re (1).

SEZIONE II.

Della presentazione, dell' arresto dei renitenti e della loro cancellazione dalle liste.

§ 934. Il renitente, che si costituisce spontaneo a qualunque autorità, dovrà essere indirizzato all' intendente di provincia con atto da cui risulti di sua volontaria costituzione.

§ 935. Il renitente arrestato dai carabinieri reali o dagli agenti di pubblica sicurezza sarà tradotto nanti l' intendente della provincia in cui concorse alla leva.

L' atto d' arresto sarà trasmesso allo stesso intendente, il quale, riconosciuta la condizione di renitente dell' arrestato, trasmetterà quell' atto al ministro di guerra, apponendo sul medesimo la seguente dicitura;

« Il sovrannominato N. N. della leva dell' anno 18. . . . . risulta » descritto sulla lista dei renitenti del comune di. . . . . mandamento » di. . . . . al n.° . . . . »

» In fede . . . . il. . . . . . . 18. . . . »

L' intendente della provincia.

§ 936. Sia che il renitente si costituisca spontaneo, sia che venga arrestato, sarà, previo accertamento di sua identità personale, visitato dal consiglio di leva espessamente riunito per cura dell'intendente senza che occorra speciale autorizzazione. Dopo che si sarà statuito intorno alla di lui attitudine od inabilità al militare servizio sarà fatto tradurre in carcere a disposizione del tribunale competente.

Nelle carceri della città ove risiede il tribunale di prima cognizione sarà destinata una camera per il deposito dei renitenti.

§ 937. Nelle circostanze specificate dal § precedente l' intendente porgerà immediato avviso all' avvocato fiscale della presentazione, o dell' arresto del renitente, trasmettendogli l' estratto autentico della decisione del consiglio, e facendo instanza onde sia instrutto criminale procedimento, e provvisto a tenore della legge.

(1) Dal disposto in questo paragrafo emerge la conseguenza che i regi uffiziali diplomatici e consolari cesseranno per qualsivoglia causa od evento dal prestare assistenza ai renitenti; si rifiuteranno parimenti di rilasciare loro passaporti od altro documento all'oggetto di procurare ai medesimi protezione dalle autorità estere o dello stato, a meno che si tratti del foglio di via obbligatorio di cui e caso nel § 1151. Sarà agevole ai regi ufficiali predetti conoscere quale sia là condizione degli uomini di cui si tratta, ognora che ricorrano al carteggio ed alle note che loro siano pervenute o pervengano intorno ai renitenti.

L'avvocato fiscale insterà a che al più presto sia quel renitente giudicato, uniformandosi a suo tempo al disposto nel § 898.

§ 938. Gli intendenti di provincia faranno cancellare dalle liste dei renitenti e senza formalità ulteriore:

1.° I renitenti deceduti;

2.° I renitenti arrestati, o presentatisi spontanei.

Pronunziata la cancellazione di renitenza, gli stessi intendenti ne porgeranno avviso all'avvocato fiscale, al sindaco, ed. al comandante locale dell'arma dei carabinieri reali onde sulle liste siano fatte le occorrenti cancellazioni.

LIBRO UNDECIMO

DEI MEZZI ONDE OTTENERE L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE.

CAPITOLO I.

Dei ricorsi in giustizia.

SEZIONE I.

Dei ricorsi ai magistrati.

§ 939. Gli inscritti designati che per una delle cause espresse nell'art. 63 della legge e § 198 si riputassero lesi nei loro diritti, potranno ricorrere ai magistrati ordinari onde sia statuito sull'incidente controverso.

§ 940. Il ricorso dovrà essere presentato ai magistrati ordinari entro il termine perentorio di dieci giorni posteriori alla designazione.

§ 941. Nell'interesse degli inscritti ed in quello dell'esercito le questioni che hanno dato luogo al ricorso saranno giudicate sommariamente ed in via d'urgenza, giusta il disposto dell'articolo 64 della legge.

§ 942. Il magistrato competente in così fatte vertenze è il tribunale provinciale sotto la cui giurisdizione è posto il comune cui per ragione di leva appartengono gli inscritti riclamanti.

§ 943. A richiesta degli inscritti, i presidenti dei consigli di leva rilascieranno loro l'estratto della decisione, indicando la data in cui venne proferta.

§ 944. Spetta ai presidenti dei consigli appellare da un giudizio pronunciato dal tribunale provinciale quando loro sembrasse pregiudicievole al servizio di leva; potranno del pari, a seconda dei casi, ricorrere in cassazione.

§ 945. Dai presidenti dei consigli di leva l'appello non sarà mai introdotto alla corte di cassazione se anzi tutto non siasi consultato il ministro della guerra, con ragguagliarlo dei ragionati motivi che li inducono a non tacitarsi del pronunciato giudizio.

§ 946. Il giudizio che gl' inscritti intendono d'instituire, dovendo seguire in contraddittorio dell' intendente sarà questi rappresentato da un procuratore nominato per decreto, conformemente al disposto nell' art. 64 della legge, sia che la questione verta nanti i tribunali provinciali, o nanti le corti d'appello, ovvero di cassazione.

§ 947. I tribunali e le corti predette sono competenti soltanto nelle questioni di stato, e di diritti civili referibili agli inscritti che le sollevano nello scopo di non dover incorrere nella designazione

§ 948. Non possono quindi quei tribunali e corti pronunciare in verun caso sulle materie di leva, spettando esclusivamente ai consigli di leva, dedurre ed applicare le conseguenze del giudicio pronunciato sulle questioni contemplate nell' art. 14 della legge.

§ 949. A tenore del proferto giudizio gli stessi consigli statuiranno, giusta il disposto della legge, per riguardo agli effetti della controversa cittadinanza, domicilio, dritti civili, età e figliazione, mantenendo od annullando la primitiva decisione.

Se la sentenza interverrà prima del discarico finale della leva in corso, il riclamante supposto che debba essere assentato, computerà nel contingente della stessa leva, e verrà per conseguenza annullata la designazione dell' inscritto, da cui fu condizionalmente rimpiazzato a tenore del § 198.

Dove poi la sentenza riconosca il diritto del riclamante, sarà egli supplito permanentemente dall' inscritto che lo rimpiazzò nella designazione.

§ 950. Qualora l'esito dello stesso giudicio fosse protratto oltre il discarico finale, e risulti favorevole al riclamante, sarà egli esonerato dall' obbligo del militare servizio.

In caso di sentenza sfavorevole sarà, previa convocazione del consiglio di leva, subito assentato, se idoneo, e proposto al ministro della guerra per l'assegnazione ad un corpo mediante trasmissione dell'elenco, modello n.° 22. Verrà quindi posto in capo-lista della prima ventura leva per computare nel contingente della medesima; e l'inscritto da cui fu rimpiazzato percorrerà la ferma determinata dalla natura di suo assento.

§ 951. Sulla lista d'estrazione e su quella di leva dovrà sempre

farsi menzione del ricorso ai magistrati ordinari, dell'esito della sentenza e della definitiva decisione del consiglio di leva.

§ 952. Le spese di giustizia che occorressero pei summentovati giudizi dovranno essere liquidate e stabilite dall'autorità giudiziaria in apposita parcella, la quale verrà dagli intendenti spedita al ministro della guerra, perchè nè procuri il rimborso.

SEZIONE II.

Dei ricorsi al ministro della guerra per supposto gravame.

§ 953. Gli inscritti e le loro famiglie che si reputassero gravati dalle decisioni dei consigli di leva, esclusi i giudicati di riforma, potranno ricorrere al ministro della guerra.

È parimente in facoltà d'ogni membro del consiglio di leva e dell'uffiziale dei carabinieri reali di rappresentare direttamente al ministro della guerra i supposti gravami nell'interesse della legge.

§ 954 Nel ricorso e nella rappresentanza si dovranno indicare gli articoli di legge ed i paragrafi del presente regolamento de' quali è richiesta l'applicazione.

§ 955. Il ricorso dovrà essere sottoscritto dai ricorrenti; e quando fossero illitterati od assenti, sarà sottoscritto a loro nome da un notaio, procuratore, segretario di comunità, o da altri avente carattere pubblico.

Il ricorso sarà *visto* dal sindaco e munito del bollo comunale.

§ 956. Non altrimenti il ricorso potrà essere trasmesso al ministro della guerra, se non per l'intermedio dell'intendente della provincia; il quale, prima di spedirlo al suo indirizzo, farà in nota a parte, od a tergo dello stesso ricorso conoscere la situazione nella leva del ricorrente, non che quanto gli risultasse contrario alle esposte circostanze e considerazioni.

Non potranno i sindaci o gli intendenti per qualsivoglia motivo rifiutare gli uni il visto, di cui al § 955, ed opporsi gli altri di dirigere i ricorsi a destinazione.

§ 957. I ricorrenti potranno rivolgersi direttamente al ministro della guerra nei soli casi in cui credano porgere richiami contro qualche funzionario incaricato del servizio di leva; i loro ricorsi però dovranno essere sottoscritti da un notaio o da un procuratore.

§ 958. Ogni ricorso per gravame dovrà porgersi nel termine di quindici giorni posteriori a quello in cui fu pronunciata la decisione del consiglio.

§ 959. In nessuna circostanza il ricorso può dispensare il ricorrente dall'obbedire senza indugio, agli ordini che avrà ricevuti dalle autorità incaricate della leva, o dal comandante della provincia.

§ 960. Il ministro della guerra commetterà ad un' apposita commissione l' esame dei ricorsi per gravame.

Questa commissione è composta:

D' un uffiziale generale, presidente;

Di due uffiziali superiori;

Di due consiglieri di stato;

Un capitano fungerà le veci di relatore e di segretario.

§ 961. La commissione predetta, esaminati i ricorsi e ponderate le ragioni addotte a favore degli inscritti, non che le considerazioni degli intendenti, consultato il disposto della legge e del presente regolamento, emetterà il suo parere intorno alla legalità delle decisioni dei consigli di leva, o intorno alla riparazione di gravame.

Tale parere, sottoscritto dai membri della commissione, sarà trasmesso al ministro della guerra colla restituzione dei ricorsi e delle carte comunicate.

§ 962. Il ministro visto il parere della commissione, pronuncierà inappellabilmente il suo giudicio.

§ 963. Le decisioni, colle quali il ministro della guerra ripara quelle gravatorie dei consigli di leva, saranno notificate agli intendenti e, se fia d' uopo, ai comandanti di provincia ed ai comandanti dei corpi, onde sulla lista d' estrazione; sugli elenchi, modello n.° 22, sui registri matricolari, ed ai ruoli seguano le analoghe annotazioni o cancellazioni.

Per cura degli intendenti le stesse decisioni saranno comunicate ai rispettivi sindaci, onde abbiano a registrarle per sunto sulle liste di leva.

§ 964. Se le decisioni che riparano il gravame intervengono prima del discarico finale della leva in corso, i consigli di leva addiveranno ad ulteriori designazioni in rimpiazzamento, onde fornire l'intiero contingente.

§ 965. Per il precetto, per l' esame, per l' assento dei nuovi designati, non che per le proposte di loro assegnazione ad un corpo, si osserveranno le stesse norme prescritte per le designazioni e gli assenti che occorrono in occasione delle sedute completive.

§ 966. I militari, che per l' effetto delle precitate decisioni abbiano a cessare dal servizio militare ed essere cancellati dai ruoli, riceveranno l' assoluto congedo, e loro saranno applicabili le disposizioni prescritte dai §§ 1005 e 1006.

CAPITOLO II.

Dei ricorsi in via di grazia.

SEZIONE I.

Dei ricorsi per congedo assoluto.

§ 967. I sott' uffiziali, caporali e soldati provenienti dalla leva od arruolati volontariamente potranno in tempo di pace ed in via di grazia essere provvisti di congedo assoluto, sempre-quando per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente al loro assento risultino in una delle condizioni enunciate nell' art 96 della legge.

§ 968 Per l' applicazione del succitato articolo 96 della legge non saranno considerati in famiglia gli individui della medesima affetti dalle malattie enunciate nel precedente art. 93, nè la madre convolata ad altre nozze, quando abbia vivente il marito.

§ 969. Oltre ai documenti richiesti nei singoli casi, dei quali è fatta menzione nella tabella annessa ai modelli, sono sempre indispensabili i seguenti:

1.° L' adesione del militare ad essere congedato;

2.° Lo stato di situazione di famiglia, in cui siano precisate le particolarità sovraggiunte dopo l' assento dello stesso militare;

3.° La domanda autentica dei membri della famiglia, in considerazione de' quali è promosso l' assoluto congedo. Questa domanda sarà cerziorata dal sindaco.

§ 970. I ricorsi in via di grazia pel conseguimento dell' assoluto congedo dovranno inoltrarsi al ministro della guerra unitamente ai documenti richiesti, od al comandante del corpo, se il militare trovasi sotto le armi, od al comandante della provincia, se in congedo illimitato.

Dato che il militare sia sotto le bandiere, ai documenti predetti si unirà pur anche lo stato delle punizioni.

§ 971. Gli assoldati e gli assoldati anziani, i surrogati ordinari e gli scambi di numero non potranno aspirare al congedo assoluto in via di grazia.

Sono esclusi dalla disposizione di cui al § 967 i militari incorsi in una delle disposizioni penali, di cui al titolo V della legge, e §§ 657 e 658.

§ 972. I militari da licenziarsi definitivamente in virtù del prementovato art. 96, se appartengono alla 1.ª categoria del contingente, sa-

ranno congedati giusta le norme e le condizioni prescritte nei §§ 1005, 1007 e 1009, fatto caso, se già si trovano in congedo illimitato, delle prescrizioni dettate nella sezione V, capitolo I, libro duodecimo.

Qualora appartenessero alla 2.ª categoria, verrà loro rilasciato il congedo assoluto, a seconda di quanto è stabilito dal § 1039.

SEZIONE II.

Dei ricorsi dei militari in congedo illimitato per autorizzazione di matrimonio.

§ 973. I militari in congedo illimitato, tanto della 1.ª che della 2.ª categoria del contingente, non possono contrarre matrimonio, salvo che abbiano compiuto il 26.° anno di età, o riportino espressa autorizzazione del ministro della guerra, giusta il disposto nell' art. 182 della legge.

§ 974. Il militare in congedo illimitato che intenda contrarre matrimonio trasmetterà al sindaco di suo domicilio:

1.° Apposita domanda su carta da bollo in cui sia indicato col cognome e nomi la persona colla quale intende ammogliarsi;

2.° La situazione di famiglia.

§ 975. Il sindaco apporrà il suo avviso in calce di quella domanda, e la trasmetterà colla situazione di famiglia al comandante di provincia, il quale farà pervenire quei documenti al ministro della guerra

§ 976. Esaminate le circostanze esposte, il parere del sindaco e la condizione del ricorrente, il ministro ammetterà, o non, la domanda di matrimonio.

La decisione del ministro sarà fatta conoscere al richiedente per la stessa via che fu inoltrato il ricorso.

§ 977. Supposta favorevole la decisione, il comandante della provincia, non che il sindaco apporranno sui registri matricolari la seguente annotazione:

« Ammesso a contrarre matrimonio a seguito d' autorizzazione » ministeriale in data del. . . . . n.° . . . . divisione recluta- » mento. »

Se il militare appartiene alla 1.ª categoria del contingente, eguale annotazione seguirà sulla matricola del corpo in dipendenza d' ordine del ministro della guerra.

LIBRO DUODECIMO

DISPOSIZIONI DIVERSE.

CAPITOLO I.

Dei congedi.

SEZIONE I.

Dei congedi in genere.

§. 978. Il congedo è l'atto per il quale il militare è indeterminatamente lasciato o rimandato a casa sua, ovvero viene prosciolto da ogni obbligo di servizio militare.

§ 979. Nel primo caso del § precedente il congedo è illimitato, nel secondo dicesi assoluto.

§ 980. Il congedo illimitato spetta ai militari della 2.ª categoria del contingente, tostochè risultino assentati.

L'ottengono parimente quelli che, percorso presso le bandiere il primo stadio della ferma provinciale nel modo stabilito dell'art. 159 della legge, vengono condizionalmente rimandati alle case loro.

§ 981. Il congedo assoluto si consegue dai militari:

1.° Per liberazione } *dopo l'assento*
2.° Per surrogazione }

3.° Per il disposto nell'art. 75 della legge;

4.° Per rimando dal corpo indipendentemente dalle ferite od infermità contratte per causa di servizio militare;

5.° Per applicazione dell'art. 18 della legge;

6.° Per applicazioue dell'art. 95 della legge;

7.° Per motivi di famiglia giusta il disposto negli articoli 96, 157 della stessa legge;

8.° Per fine di ferma;

9.° Per l'art. 120 della legge e § 615, qualora dopo un anno dall'ottenuto affidamento non fosse seguito l'assoldamento.

§ 982. In tempo di guerra non saranno rilasciati nè congedi illimitati, nè congedi assoluti per fin di ferma.

SEZIONE II.

Del congedo illimitato.

§ 983. I caporali e soldati in servizio provinciale, prestato che abbiano sotto le armi cinque anni di servizio, sono provvisti di congedo illimitato, e rimandati alle case loro.

L'annuo licenziamento degli uomini predetti verrà prescritto dal ministro della guerra.

§ 984. Gli uomini, che per disposizione di rigore facciano parte d'un corpo disciplinare, non saranno avviati in congedo illimitato infino a che cessino d'essere ascritti allo stesso corpo, e contino cinque anni di valido ed effettivo servizio.

§ 985. Due mesi prima che gli uomini appartenenti alla leva di uno stesso anno debbano essere a tenore della legge rimandati alle case loro, i consigli d'amministrazione verificheranno quali dovranno essere provvisti di congedo illimitato, e quali trattenuti sotto le armi per iscontare il tempo che non potrà essere ai medesimi computato in isconto della ferma giusta il disposto nel § 860.

Questi ultimi saranno descritti in un elenco, modello n.° 97, da trasmettersi dai comandanti dei corpi al ministro della guerra, tosto che abbia avuto luogo la precitata verificazione.

Senza che occorra una speciale autorizzazione, riceveranno anche costoro il congedo illimitato quando abbiano percorso il servizio di cinque anni compiuti.

§ 986. Quand'anche i volontari, gli assoldati ed i surrogati avessero servito per cinque anni compiuti dal giorno di loro assento od assoldamento, non saranno alla spicciolata muniti di congedo illimitato, dovendolo soltanto ricevere cogli uomini della leva dell'anno cui per ragione di servizio sono aggregati.

Per l'opposto saranno licenziati coi provinciali della leva dello stesso anno, sebbene manchi ancora talun mese a compiere i cinque anni di permanenza sotto le insegne.

§ 987. Non saranno mandati in congedo illimitato:

1.° Gli uomini da proporsi per la rassegna di rimando;

2.° Quelli che a seguito di loro domanda od adesione avessero a far passaggio all'arma dei carabinieri reali o nella compagnia moschettieri;

3.° Quelli che siano in attesa di speciale disposizione.

§ 988. I militari provvisti di congedo illimitato sono in diritto di ritirare l'eccedenza di loro massa individuale, osservate le norme prescritte dai regolamenti.

§ 989. I provinciali mandati in congedo illimitato riceveranno il

foglio e l'indennità di via. Il foglio di via sarà comforme al modello n.° 98, ed il congedo illimitato conforme al modello n.° 99.

§ 990. Prima del licenziamento dei provinciali, i comandanti dei corpi li inviteranno a dichiarare in quale provincia e comunità intendano fissare la loro dimora.

Saranno li stessi militari ammoniti:

1.° Di convenire alla rassegna annuale quando venga così prescritto;

2.° Di non contrarre matrimonio infino a che abbiano raggiunto l'età stabilita dall'art. 182 della legge, a meno che ne conseguano speciale autorizzazione dal ministro della guerra;

3.° Di dover raggiungere le insegne quando chiamati, sotto pena d'incorrere nella diserzione.

Verranno instrutti circa le formalità ed incumbenti prescritti per il cambio di domicilio, o per conseguire passaporto per l'estero.

Saranno posti in avvertenza di dover percorrere la strada tracciata sul foglio di via, onde non esporsi d'essere arrestati dai carabinieri reali, di trasferirsi fra giorni quindici dopo il loro arrivo alla stazione delli stessi carabinieri da cui dipende il comune del domicilio, per ritirare il congedo illimitato, e di fare quindi vidimare il congedo dal sindaco locale.

§ 991. Tutti i capi di corredo di spettanza del militare, non che il conto di massa individuale saranno descritti sul foglio del congedo illimitato.

Sarà pure annotato sullo stesso congedo il luogo dove il militare ha dichiarato voler risiedere.

§ 992. Qualche giorno prima del licenziamento di quei militari i comandanti dei corpi faranno compilare tre distinti elenchi per ogni provincia, onde descrivere nel 1.° i provinciali partenti in congedo illimitato, che dichiararono voler dimorare in una comunità di loro provincia: e negli altri due, quelli fra gli stessi provinciali che hanno scelto domicilio in una provincia diversa da quella in cui abitavano quando impresero l'assento.

Questi elenchi conformi ai modelli n.° 100, 101 e 102 saranno sollecitamente spediti ai relativi comandanti di provincia unitamente ai congedi illimitati spettanti ai provinciali che intendono dimorare in una comunità di loro giurisdizione.

I due ultimi elenchi si dirigeranno, occorrendo, l'uno al comandante della provincia in cui erano domiciliati, l'altro al comandante della provincia in cui si prefiggono di stabilirsi.

§ 993. I comandanti di provincia, ricevuti gli elenchi divisati nel § precedente, apporranno il visto in ciascun congedo illimitato, e faranno seguire sui ruoli matricolari le occorrenti inscrizioni o variazioni relative al domicilio.

Spediranno ai sindaci un estratto dei precitati elenchi nella parte che li concerne, onde possano arguire quelli fra i provinciali che rimandati alle case loro abbiano, all'epoca del licenziamento, dichiarato di cambiar domicilio.

Volgeranno quindi i comandanti di provincia i ricevuti congedi illimitati al comandante locale dell' arma dei carabinieri reali, comunicandogli ad un tempo gli elenchi di cui al § 992.

§ 994. I comandanti locali dell' arma predetta, colla scorta dei comunicati elenchi, faranno redigere altrettanti parziali e consimili elenchi quante sono le stazioni dell' arma nella provincia, ed in ciascuno annoteranno i militari che abbiano divisato domiciliarsi in una comunità dipendente della relativa stazione.

Ogni elenco parziale sarà trasmesso ai comandanti delle stazioni unitamente ai congedi illimitati.

§ 995. I comandanti delle stazioni descriveranno sul loro registro matricolare i provinciali predetti.

Vidimeranno quindi i congedi illimitati, rilasciandoli a mano e non altrimenti, dei titolari, i quali sono in obbligo di ritirarli entro il termine stabilito dal § 990 dal dì del loro arrivo nel prescelto domicilio.

§ 996. I sindaci, nell' apporre il visto sui congedi illimitati che loro siano presentati dai provinciali, ricorreranno all'estratto degli elenchi ricevuto dai comandanti di provincia, e confrontandoli coi fogli degli stessi congedi, faranno sui ruoli matricolari delle comunità seguire le variazioni ed inscrizioni che siano necessarie.

§ 997. Sempre quando i militari mandati in congedo illimitato procrastinassero senza legittimo impedimento a presentarsi ai comandanti di stazione ed ai sindaci per l' oggetto suddivisato, saranno arrestati dai carabinieri reali e tradotti al comandante della provincia, il quale ne li punirà in via disciplinare colla prigionia estensibile da cinque a quindici giorni.

§ 998. Uno stato numerico degli uomini partiti in congedo illimitato sarà trasmesso dai comandanti dei corpi al ministro della guerra, di conformità al modello n.° 103.

§ 999. Verranno altresì praticate le norme inserte in questa sezione ognora che il ministro della guerra avesse per anticipazione prescritto il rimando in congedo illimitato di talun provinciale.

SEZIONE III.

Dei congedi assoluti.

§ 1000. Il congedo assoluto spetta a tutti i militari che abbiano compiuto il servizio prescritto dalla legge, a meno che fossero ammessi ad assumere una nuova ferma nella qualità di riassentati, di volontarii o di affidati.

Spetta egualmente il congedo assoluto ai volontarii affidati, di cui al § 615, i quali dopo un anno dal dì del conseguito affidamento non abbiano potuto essere assoldati.

§ 1001. Nel computo della ferma sarà detratto il tempo del non prestato servizio a tenore del § 860.

I militari però che risultassero in questa condizione saranno definitivamente licenziati quand' abbiano in modo valido percorsa intiera la ferma.

§ 1002. Quelli che al termine della ferma risultassero ascritti per causa di punizione ad un corpo disciplinare non potranno pretendere all' assoluto congedo se da sei mesi almeno non fanno parte della 1.ª classe.

§ 1003. Due mesi prima del licenziamento degli uomini a congedarsi, i consigli d' amministrazione attenderanno a riconoscere il servizio prestato da ciascun uomo che regolarmente abbia dovuto compiere la ferma

I militari, di cui nel § 1001, saranno annotati in elenco a parte, modello n.° 104, per essere trattenuti sotto le armi sino a compimento del valido servizio prescritto dalla legge.

§ 1004. I congedi assoluti saranno conformi al modello n.° 105, e rilasciati colle firme e vidimazioni ivi accennate.

I fogli degli stessi congedi verranno, sulla domanda dei comandanti generali le divisioni e sotto divisioni militari, forniti dal ministro della guerra.

§ 1005. Sul foglio del congedo assoluto dovrà esprimersi il motivo e l' articolo della legge in virtù del quale è rilasciato, annotando sullo stesso congedo il conto di massa dell' uomo a licenziarsi.

§ 1006. Riceverà gratuitamente l' assoluto congedo l' uomo che sia cancellato dall' assento per riparazione di gravame, od in virtù del disposto nel § 346 siccome in eccesso del contingente.

§ 1007. Un certificato di buona condotta, modello n.° 61, sarà rilasciato dai consigli d' amministrazione ad ogni militare a congedarsi, purchè risulti degno di conseguirlo.

Sulla matricola si farà risultare se il militare abbia o non conseguito il certificato predetto mediante le seguenti annotazioni:

« Concesso il certificato di buona condotta. Rifiutata la dichiara-« zione d' avere servito lodevolmente. »

Il consiglio d' amministrazione riconoscerà se queste annotazioni furono esattamente registrate, confrontandole coi certificati che vennero spediti.

§ 1008. Potrà il certificato di buona condotta essere rilasciato per doppio al congedato che lo avesse smarrito, sempre quando però risulti dalla matricola che già l' avesse ottenuto.

§ 1009. Provvisto che abbiano i consigli d'amministrazione al licen-

ziamento degli uomini ora detti, i comandanti dei corpi ne renderanno conto al ministro della guerra colla spedizione dello stato modello numero 106 e dell'elenco prescritto dal § 1003.

§ 1010. Tostochè i militari in congedo illimitato abbiano surrogato al corpo, risultino liberati, ovvero eccedano il contingente, otterranno lo assoluto congedo.

§ 1011. Quelli che a seguito di rassegna di rimando fossero riconosciuti inabili al militare servizio, saranno egualmente provvisti di congedo assoluto, tostochè il ministro abbia così prescritto.

La stessa disposizione è applicabile ad ogni altro che faccia risultare d' essere nelle condizioni previste dagli articoli 96 e 156 della legge.

Disposizioni transitorie.

§ 1012. I provinciali che, a tenore del regolamento generale sulla leva del 16 dicembre 1837, già fossero traslocati alle classi di riserva (*d'antica denominazione*), percorsa che abbiano la ferma d' anni 11 dal giorno di loro incorporazione, avranno dritto all' assoluto congedo pel disposto nell'art. 186 della legge.

§ 1013. I carabinieri Reali di Sardegna provenienti dalle classi di leva 1830, 1831 (*d'antica denominazione*), e tratti dal già soppresso reggimento cavalleggieri di Sardegna, non sono in obbligo che di ultimare la ferma d' anni otto, la quale cominciò a decorrere dal giorno di loro *incorporazione*.

SEZIONE IV.

Del congedo assoluto ai militari presso le insegne.

§ 1014. I militari presso le insegne che abbiano ad essere prosciolti dal servizio riceveranno l'assoluto congedo al corpo.

§ 1015. Nell' atto di rimettere il congedo assoluto agli uomini predetti, saranno dal comandante del corpo posti in avvertenza:

1.° Essere loro preclusa la via di rientrare nell' esercito come surrogati, a meno che riuniscano tutte le condizioni a tal uopo richieste e particolarmente quella relativa all' età;

2.° Non potere, se graduati, contrarre posteriormente l' arruolamento che nella qualità di semplici soldati;

3.° Essere tuttavia ammissibili all' affidamento d' anziani, purchè nello spazio di un anno dal dì dell' ottenuto congedo rientrino al militare servizio, non superino l' età degli anni trenta, e risultino avere tuttavia la idoneità prescritta.

SEZIONE V.

Dei congedi assoluti ai militari della 1.ª categoria del contingente in congedo illimitato.

§ 1016 I provinciali rimandati alle case loro in congedo illimitato saranno al termine dell' obbligatorio servizio provvisti del congedo assoluto, che riceveranno dal comandante della provincia in cui sono domiciliati.

§ 1017. Alloraquando i consigli d'amministrazione, di conformità al disposto nel § 1003, avranno riconosciuto quelli fra i provinciali che abbiano regolarmente compiuto la ferma, redigeranno per provincia i parziali elenchi, modello n.° 107, che unitamente ai congedi assoluti spediranno ai relativi comandanti di provincia, previe le formalità di cui al § 1004.

§ 1018. I comandanti prementovati, accertata dai ruoli matricolari la comunità cui per ragione di domicilio appartiene ognuno di quei militari, compileranno gli elenchi foggiati sul modello di cui nel § precedente, i quali saranno spediti ai sindaci delle comunità in cui i congedandi risiedono.

Trasmetteranno ai comandanti delle altre provincie i congedi assoluti spediti ai militari, che regolarmente trasferirono il domicilio in una comunità di giurisdizione degli stessi comandanti, onde colle norme e formalità divisate in questa sezione li consegnino ai militari cui sono rilasciati.

§ 1019. Per mezzo del sindaco ogni uomo a licenziarsi definitivamente sarà fatto instrutto:

1.° Dell' obbligo di presentarsi, o di farsi rappresentare nel termine stabilito al comandante della provincia per ritirare l' assoluto congedo, previo assestamento dei conti, e mediante esibizione del libretto e rimessione del congedo illimitato (1);

2.° Del dovere di ritirare l' assoluto congedo a scanso di rimanere nella condizione di soldato, e soggetto alla disciplina militare;

3.° Della somma dovuta all' amministrazione del corpo, o dello avere sulla sua massa individuale, non che degli oggetti che dovesse restituire

§ 1020. Gli elenchi mentovati nel § 1017 saranno dai comandanti di provincia dati in comunicazione al comandante locale dell' arma dei carabinieri reali, cui spetta redigere e diramare alle stazioni da lui dipendenti i parziali elenchi degli uomini a provvedersi d'assoluto congedo.

(1) La persona che rappresenta il militare deve essere munita di speciale delegazione da rilasciarsi dal sindaco. L'atto di delegazione sarà consegnato al comandante della provincia.

§ 1021. Trascorso il tempo stabilito per ritirare i congedi, i comandanti di provincia faranno conoscere ai comandanti locali dei carabinieri reali quelli fra i provinciali cui fu rimesso l'assoluto congedo, ond'essi prescrivano ai comandanti di stazione le occorrenti cancellazioni sui registri matricolari.

Eguale partecipazione e per lo stesso oggetto sarà fatta pur anche ai sindaci di comunità.

§ 1022. A seconda delle circostanze i comandanti di provincia faranno le stesse comunicazioni suppletive al comandante dei carabinieri reali ed ai rispettivi sindaci, tostochè ogni provinciale a licenziarsi abbia posteriormente al tempo prefisso ritirato l'assoluto congedo.

§ 1023. Nel rimettere a ciascun provinciale il congedo assoluto, i predetti comandanti di provincia ritireranno il congedo illimitato e faranno analoga annotazione sugli elenchi di cui al § 1017.

§ 1024 Nel termine stabilito dal ministro della guerra i comandanti di provincia renderanno conto ai comandanti dei corpi ed al ministro della guerra dei congedi che avranno rimessi ai provinciali, e di quelli che rimangono presso di loro perchè non ritirati.

Il reso-conto di cui sopra sarà conforme ai modelli n.° 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 114.

SEZIONE VI.

Dei congedi assoluti agli uomini della 2.ª categoria del contingente giunti al 26.° anno di loro età.

§ 1025. Dopo il discarico finale della leva in corso i militari in congedo illimitato appartenenti tuttavia alla 2.ª categoria del contingente, i quali nell'anno istesso compiono il vigesimosesto di loro età, saranno provvisti d'assoluto congedo a tenore del disposto nell'articolo 166 della legge (1).

§ 1026. Senza che occorra espressa disposizione del ministro della guerra i comandanti di provincia all'epoca predetta inviteranno i sindaci a spedir loro tutti i congedi illimitati degli uomini ascritti alla 2.ª categoria del contingente, i quali risultino nella condizione di cui nel summentovato articolo della legge.

§ 1027. Per mezzo di apposito manifesto i sindaci avvertiranno i militari predetti a consegnar loro i congedi illimitati; e prima di farne la prescritta spedizione ai comandanti di provincia riconosceranno se

(1) Il militare per esempio della seconda categoria del contingente nato nel corso dell'anno 1834 dovrà essere congedato definitivamente nell'anno 1860, sempre quando previa la sua assegnazione ad un corpo non abbia dovuto raggingere le insegne.

effettivamente ognuno di quegli uomini abbia dritto ad essere svincolato dal militare servizio.

§ 1028. I comandanti di provincia, dopo che abbiano ricevuti dai sindaci i congedi illimitati, riconosceranno essi pure se i titolari siano effettivamente giunti all' età stabilita per aspirare all' assoluto congedo: così pure praticheranno i comandanti generali delle divisioni e sotto divisioni militari prima di apporre colla loro vidimazione la dichiarazione di cui al § 1030.

§ 1029. Il proscioglimento dal servizio militare degli uomini surripetuti si farà risultare dal comandante di provincia sui singoli fogli di congedo illimitato colla dichiarazione seguente :

« Il sovranominato N. N. è congedato in modo assoluto dall'eser-
» cito per l'articolo 166 della legge sul reclutamento.

» Dato a . . . . . . il . . . . 18 . .

(L. S.) » Il comandante militare della provincia. »

§ 1030. I precitati congedi saranno quindi spediti dal comandante di provincia al comandante generale della divisione o sotto divisione militare ond'essere da lui vidimati nel modo infra espresso:

« Visto – il comandante generale della divisione (o sotto divi-
» sione militare) di . . . . . .

» Dato a . . . . il . . . . . 18 . . »

(L. S.)

§ 1031. I congedi illimitati rivestiti delle formalità divisate nei due §§ precedenti, non che quelli a cui per ostare il disposto della legge non venne apposta l' analoga dichiarazione, saranno dai comandanti di provincia retrodati ai sindaci con incarico di farli pervenire ai militari cui spettano, e di praticare sui registri matricolari delle comunità le occorrenti cancellazioni.

Li stessi comandanti faranno pervenire al comandante locale dei carabinieri reali l' elenco nominativo dei congedati, onde ne prescriva la cancellazione dai registri matricolari nelle stazioni da lui dipendenti.

SEZIONE VII.

Dei congedi assoluti ai militari della 2.ª categoria del contingente pel disposto negli art. 95 e 96 della legge.

§ 1032. Il militare della 2.ª categoria del contingente che, se fosse ascritto ad un corpo, procaccerebbe per l' articolo 87 della legge l'esenzione al fratello designato, è in diritto di chiedere l' assoluto congedo così tosto lo stesso fratello sia sottoposto all'assento.

§ 1033. A comprovare il diritto di cui al § precedente dovrà quel militare produrre al comandante di provincia analogo ricorso, non che il congedo illimitato, la situazione di famiglia, ed una dichiarazione del

commissario di leva vidimata dall'intendente, da cui risulti che l'assento del fratello procedette unicamente dal disposto nell'art. 95 della legge.

§ 1034. Il comandante di provincia trasmetterà gli esibiti documenti al ministro della guerra, il quale riconosciuta la legalità della domanda prescriverà lo svincolamento dal militare servizio in pro del ricorrente.

§ 1035. Il ministro della guerra farà conoscere la sua decisione al comandante generale della divisione o sotto divisione militare, come pure al comandante della provincia.

§ 1036. Tostochè la decisione del ministro sia, colla restituzione del congedo illimitato, pervenuta al comandante di provincia, apporrà questi sullo stesso congedo la seguente dichiarazione.

« Il sovranominato N. N. è congedato in modo assoluto dall'esercito per l' art. 95 della legge sul reclutamento, giusta la disposizione del ministro della guerra delli . . . . 18 . . n.° . . . divisione reclutamento.

» Il . . . . . 18 . .

(L. S.) » Il comandante militare della provincia. »

§ 1037. Verrà quel congedo trasmesso al comandante generale della divisione o sotto divisione militare pel suo visto, di conformità al prescritto nel § 1030, e questi lo restituirà al comandante di provincia perchè lo faccia pervenire al titolare.

§ 1038. Il comandante di provincia, mentre farà sul registro matricolare l' occorrente cancellazione, prescriverà sia fatta eguale cancellazione tanto sul registro del sindaco, quanto su quello della stazione dei carabinieri reali, colle norme divisate nel § 1031.

§ 1039. Occorrendo di dover rilasciare l' assoluto congedo agli uomini della 2.ª categoria del contingente per l'art. 96 della legge, previe le formalità di cui al § 970, nella dichiarazione di cui al § 1036 a vece di citare l' art 95 della legge si citerà il predetto art. 96.

Si seguiranno quindi le disposizioni di cui nei due §§ precedenti.

SEZIONE VIII.

Conto a rendersi dei fogli di congedo.

§ 1040. I fogli dei congedi illimitati saranno, egualmente che quelli assoluti, provvisti dal ministro della guerra ai comandanti generali le divisioni e sotto divisioni militari a seguito di speciale domanda per determinate quantità.

§ 1041. Nel far richiesta dei fogli predetti si terrà a calcolo le giornaliere occorrenze, non che il numero necessario pel licenziamento an-

nuale degli uomini appartenenti ai corpi stanziati nelle divisioni o sotto divisioni militari.

§ 1042. In ciascun ufficio dei comandanti generali delle divisioni o sotto divisioni militari sarà aperto un registro suddiviso per natura di congedi, in cui dall' una parte venga espresso il numero degli stampati ricevuti, e dall' altra la quantità dei fogli distribuiti ai corpi.

Si terrà per ciascun corpo un conto particolare stabilito annualmente nei primi giorni di gennaio, per mezzo del quale venga a risultare l'impiego d'ogni foglio di congedo.

La stessa operazione avrà luogo ognora quando un corpo abbandonerà la divisione o sotto divisione; in questo caso gli stampati di cui non siasi fatto uso saranno rimandati all' ufficio dei comandanti generali, i quali se ne daranno caricamento.

§ 1043. Il conto a rendersi da ciascun corpo dell' impiego degli stampati suddetti sarà conforme al modello n.° 115.

I comandanti generali predetti raccoglieranno in un fascicolo i conti parziali dei corpi, e li spediranno al 1.° di febbraio d'ogni anno al ministro della guerra unitamente al loro conto generale reso di conformità al modello num. 116.

CAPITOLO II.

Prescrizioni speciali e regolamentari.

SEZIONE I.

Dei registri matricolari.

§ 1044. Alloraquando dal ministro della guerra siano partecipate le assegnazioni ai diversi corpi degli uomini appartenenti alla 1.ª categoria del contingente fornito da ciascuna leva, i comandanti di provincia apriranno un registro matricolare per descriverli colle peculiari loro indicazioni.

Formeranno altresì un registro matricolare per l' iscrizione degli uomini assegnati alla 2.ª categoria del contingente.

I registri predetti saranno redatti di conformità ai modelli numeri 117 e 118, e gli occorrenti stampati si somministreranno dal ministro della guerra.

§ 1045. L'inscrizione sui registri matricolari avrà luogo nell'ordine alfabetico dei mandamenti, seguendo per ogni mandamento la serie dei numeri d' estrazione.

§ 1046. Sul primo dei mentovati registri si descriveranno:

1.° I renitenti assentati;

2.° I capi-lista precedentemente assentati in iscarico del contingente della classe chiamata, coll' indicazione del corpo al quale vennero ascritti;

3.° Gli arruolati volontarii.

I surrogati si descriveranno sul registro della provincia cui essi appartengono e non sul registro matricolare della provincia in cui seguì la surrogazione, a meno che surrogati e surroganti risultino della stessa provincia.

Gli assoldati che non siano sott' uffiziali dovranno parimente descriversi sul registro della provincia in cui hanno concorso alla leva.

§ 1047. Le surrogazioni ammesse dai consigli di leva saranno dal primo degli uffiziali delegati fatte conoscere al comandante della provincia cui appartengono i surrogati, con fornire le indicazioni ai medesimi relative, quali sono il cognome e nomi, la data di nascita, il comune, mandamento e provincia del domicilio, il cognome, nomi, mandamento e comunità, e numero d'estrazione dei surroganti.

§ 1048. Dai ruoli di marcia loro restituiti a tenore del § 306, i comandanti di provincia desumeranno il numero di matricola di ciascun uomo della 1.ª categoria del contingente.

§ 1049. Per l'effetto di cui al 1.° alinea del § 1046 i comandanti dei corpi faranno conoscere ai comandanti della provincia dei surrogati il numero di matricola a costoro assegnato, non che la data dell'incorporazione.

§ 1050. Trasmetteranno pure volta per volta i comandanti dei corpi a quelli di provincia l'estratto d'assento:

1.° Degli assoldati che non siano sott' uffiziali, così tosto abbiano promosso la liberazione;

2.° Dei surrogati ammessi posteriormente all' incorporazione dei surroganti;

3.° Dei volontarii regnicoli.

Colla scorta dei trasmessi estratti d'assento i comandanti di provincia faranno sui loro registri le occorrenti inscrizioni.

§ 1051. Stabiliti i registri prementovati, i comandanti di provincia ne trasmetteranno una copia conforme al comandante locale dell' arma dei carabinieri reali, il quale farà redigere i registri parziali suddivisi per categoria ond' essere trasmessi ai relativi comandanti di stazione.

§ 1052. Per cura dei sindaci dovranno parimente in ogni comunità redigersi i registri matricolari per ciascuna leva, quali saranno conformi a quelli di cui al § 1044.

§ 1053. Per la compilazione dei registri, di cui al § precedente, i comandanti spediranno ai sindaci l'elenco, modello n.° 119, in cui siano descritti gli uomini appartenenti alla 1.ª categoria del contingente.

§ 1054 Trimestralmente i comandanti dei corpi notificheranno a quelli di provincia:

1.° Le promozioni a sott' uffiziali;

2.° I congedi assoluti concessi per applicazione degli articoli 96 e 157 della legge;

3.° Le cancellazioni avvenute per causa di morte o di patita condanna escludente dal servizio militare;

4.° Le traslocazioni ad altri corpi, compresi quelli disciplinari per causa di punizione;

5.° Le diserzioni;

6.° Le condanne pronunciate dai tribunali civili o dai consigli di guerra;

7.° Finalmente tutte le altre particolarità che modifichino essenzialmente la condizione del militare.

§ 1055. Le inscrizioni ulteriori a seguire pel disposto nel § 1050 e le variazioni determinate dal successivo § 1054 saranno dai comandanti di provincia comunicate al comandante dell' arma dei carabinieri reali e fatte conoscere ai sindaci, di conformità a quanto fu prescritto nei §§ 1051 e 1053, onde sui relativi registri siano praticate le sovradette inscrizioni e variazioni.

§ 1056. I registri matricolari degli uomini assegnati alla 2.ª categoria del contingente verranno dal comandante di provincia comunicati al comandante locale dell' arma dei carabinieri reali per l' oggetto divisato nel § 1051.

§ 1057. Consultate le liste di leva, i sindaci compileranno i registri matricolari della 2.ª categoria del contingente.

§ 1058 Le condanne penali patite dai militari in congedo illimitato tanto della 1.ª che della 2.ª categoria del contingente saranno dagli avvocati fiscali, dopo che siano divenute irrevocabili, partecipate al ministro della guerra colla trasmissione dell' estratto delle pronunciate sentenze.

Il ministro disporrà quindi per le opportune variazioni sui registri matricolari.

§ 1059. Avvenendo il decesso di qualche militare in congedo illimitato, i sindaci trasmetteranno l' atto di morte debitamente autenticato al comandante della provincia.

Se il trapassato apparteneva alla 1.ª categoria del contingente, l'atto predetto, dopo la seguita cancellazione dai registri matricolari, si farà dai comandanti di provincia pervenire al comandante del corpo, cui era ascritto il militare.

Dove poi il deceduto risultasse della 2.ª categoria, l' atto di morte sarà spedito al ministro della guerra dopo di essersi praticata sui registri matricolari l' opportuna cancellazione.

In calce agli atti di decesso i sindaci faranno la seguente dichiarazione:

« Il sovranominato N. N. della leva dell' anno 18 . . ascritto al « reggimento o corpo . . . . . ovvero (*della 2.ª categoria del contingente*) « in congedo illimitato trovasi descritto sul registro matricolare di que- « sta comunità. »

§ 1060. Nei casi avvertiti dal § precedente i comandanti di provincia prescriveranno le occorrenti cancellazioni tanto sui registri dei sindaci, quanto su quelli dei comandanti le stazioni dei carabinieri reali, di conformità alle norme divisate in questa sezione.

SEZIONE II.

Della cancellazione dai ruoli e dai registri matricolari per motivi di esclusione.

§ 1061. Per la determinazione di cui all' articolo 2 della legge, gli uomini condannati ai lavori forzati od alla pena della reclusione o della relegazione per i reati ivi espressi e svolti nella nota del § 28, oltre all' essere esclusi dalla leva, non potranno sotto verun titolo essere ammessi o mantenuti nell' esercito.

§ 1062. I militari colpevoli dei reati preaccennati dovranno essere espulsi e cancellati dai ruoli.

§ 1063. I comandanti dei corpi e quelli di provincia faranno sollecita trasmissione al ministro della guerra della copia od estratti di sentenze, debitamente autenticati, che loro pervenissero in ordine ai militari di cui si tratta, onde venga provvisto alla cancellazione dai ruoli e dai registri matricolari.

§ 1064. Qualora un militare all' estero fosse stato condannato ad una pena corrispondente a quella dei lavori forzati, ovvero fosse ivi stato condannato a pena corrispondente a quella della reclusione o della relegazione per taluno dei reati che implicano la esclusione, il ministro della guerra disporrà onde cessi di più oltre essere ascritto ad un corpo o far parte dell' esercito.

§ 1065. Saranno cancellati dai ruoli, senza che occorra speciale determinazione, i militari che, a seguito di proferta condanna per parte dei consigli di guerra, debbano, a tenore del codice penale militare, essere esclusi dal più oltre prestare il militare servizio.

SEZIONE III.

Delle trasgressioni commesse dai militari in congedo illimitato.

§ 1066. I militari in congedo illimitato possono incorrere nelle seguenti trasgressioni:

1.° Di mancanza alle rassegne annuali;

2.° Di indugio nel rispondere alla chiamata sotto le armi, od al convocarsi dei campi d' instruzione;

3.° Di matrimonio contratto in opposizione al disposto nell' articolo 182 della legge;

4.° Di emigrazione all' estero senza l' autorizzazione del comandante della provincia;

5.° Di cambio irregolare di domicilio;

6.° Di contravvenzione agli ordini che avessero ricevuto dal comandante di provincia, o dal comandante della stazione dei carabinieri reali;

7.° D' infrazione alla disciplina quando raccolti per essere rassegnati, od in occasioni d'un servizio militare comandato.

§ 1067. Le infrazioni di cui alli n.i 4, 5, 6 e 7 del § precedente sono punite in via disciplinare dal comandante della provincia colla prigionìa di cinque a 15 giorni.

Il luogo di detenzione di questi trasgressori sarà una camera nelle carceri civili, in cui non vi siano detenuti inquisiti di reati comuni (1).

§ 1068. Il non intervento alle rassegne annuali, la sostituzione di persona, la ebrietà, la procrastinazione di talun giorno nel raggiungere le insegne in occasione di chiamata straordinaria costituiscono l' infrazione di cui alli §§ 1099, 1195, 1196 e 1197, repressa nei modi ivi divisati.

Parimente il matrimonio contratto in contravvenzione della legge è punito giusta il disposto nel § 905.

§ 1069. Oltre alle trasgressioni enumerate nel § 1066, i militari in congedo illimitato si rendono colpevoli di reato ognora quando in occasione di chiamata straordinaria sotto le armi indugiassero senza legittimo impedimento al punto di essere chiariti disertori.

§ 1070. Le disposizioni per l' eseguimento dei castighi disciplinari sono affidate ai carabinieri reali.

SEZIONE IV.

Del cambiamento di domicilio dei militari in congedo illimitato.

§ 1071. I militari in congedo illimitato, ove intendano cambiare di domicilio dovranno riportare la dichiarazione, conforme al modello numero 120, dal sindaco della comunità in cui risiedono.

(1) Dovranno i comandanti di provincia invigilare ed assicurarsi che il luogo di detenzione di quei militari sia tale che in questo paragrafo fu prescritto.

La stessa dichiarazione sarà da quei militari consegnata o fatta pervenire, unitamente al congedo illimitato, al comandante la stazione dei carabinieri reali da cui dipende il comune.

§ 1072. Il comandante la stazione apporrà il visto alla dichiarazione predetta che, unitamente al congedo illimitato, spedirà per la via gerarchica al comandante della provincia onde riportare l'autorizzazione del cambio di domicilio.

§ 1073 Qualora la domanda di cambiar domicilio segua quando il militare già fosse chiamato alla rassegna annuale, al campo d' instruzione, o dovesse raggiungere il corpo, o prestare un servizio comandato, si sospenderà ogni relativo incumbente fino al suo ritorno.

§ 1074. Il comandante della provincia, concessa che abbia l' autorizzazione, la farà pervenire per cura del comandante locale dell' arma dei carabinieri reali al comandante della relativa stazione per essere dal sindaco consegnata al titolare.

§ 1075. Il sindaco, nel rimettere la chiesta autorizzazione al militare, lo ammonirà di doverla presentare al sindaco della comunità del nuovo domicilio, non che al comandante della stazione dei carabinieri reali da cui dipende la stessa comunità.

La doppia presentazione, di cui sopra, dovrà succedere non più tardi di trenta giorni decorrendi dal dì della concessa autorizzazione.

§ 1076. Il comandante della stazione dei carabinieri reali del primo domicilio parteciperà il trasferimento di residenza al comandante della stazione, nella cerchia della quale è posta la comunità scelta dal militare per nuova sua dimora.

Gli trasmetterà il foglio del congedo illimitato restituitogli dal comandante della provincia onde lo consegni al titolare nell'atto di sua presentazione.

§ 1077. Se il cambiamento avesse luogo dall'una ad altra provincia, la concessa autorizzazione dovrà dal comandante militare che l'ha rilasciata essere partecipata al comandante della provincia del futuro domicilio, cui si forniranno tutte le indicazioni necessarie per l' inscrizione sui registri matricolari del militare così traslocato.

§ 1078. Giunto alla nuova sua residenza il militare consegnerà al sindaco l' ottenuta autorizzazione per ivi domiciliarsi.

§ 1079. Se dopo un mese dall'ottenuta autorizzazione il militare in congedo illimitato non giunge, o trasanda di presentarsi al comandante della stazione dei carabinieri reali del nuovo domicilio, sarà tradotto nanti il comandante della provincia perchè gli sia inflitto il castigo disciplinare di cui al § 1067.

§ 1080. Qualora entro il termine summentovato non potesse il militare recarsi alla nuova dimora per causa di legittimo impedimento, il comandante la stazione dei carabinieri reali dell' attuale domicilio potrà concedergli licenza di continuare il suo soggiorno per tempo determi-

nato, con che ne prevenga il comandante la stazione dei carabinieri reali, dalla quale è dipendente la comunità del nuovo domicilio.

§ 1081. I comandanti di provincia e delle stazioni dei carabinieri reali, non che i sindaci faranno sui registri matricolari seguire le inscrizioni e le variazioni determinate dalla traslocazione dei predetti militari.

CAPITOLO III.

Delle chiamate.

SEZIONE I.

Delle chiamate sotto le armi degli uomini ascritti alla 1.ª categoria del contingente in congedo illimitato.

§ 1082. Nella circostanza che i militari della 1.ª categoria del contingente alle case loro in congedo illimitato dovessero tutti od in parte raggiungere le insegne, il ministro farà le analoghe disposizioni, prescrivendo ai comandanti di provincia quanto loro spetti di compiere per lo eseguimento della chiamata.

§ 1083. Per mezzo di pubblico proclama i militari che debbano far ritorno al corpo saranno a giorno prefisso convocati al capo–luogo di provincia, a meno che venga diversamente stabilito.

§ 1084 I sindaci emaneranno le più sollecite ed acconcie disposizioni perchè i militari così chiamati, i quali per causa di domicilio, di permanenza temporaria o di altro motivo si trovino nel comune, siano precettati di presentarsi muniti del congedo illimitato all' epoca e nei luoghi appositamente prescritti.

§ 1085. L' ordine di partenza sarà, ove possibile, significato individualmente.

I militari che si trovassero all' estero saranno per cura dei loro parenti sollecitamente richiamati.

§ 1086. Subito dopo l' epoca stabilita per la riunione dei militari predetti verrà dai sindaci spedito ai comandanti di provincia un elenco nominativo di coloro che per causa d'infermità od altro legittimo impedimento non avessero potuto obbedire.

Continueranno ciò nullameno i sindaci ad avviare giorno per giorno al luogo della raccolta i morosi e i risanati che si presentassero posteriormente

§ 1087. Per mezzo dei sindaci i comandanti di provincia verranno informati sulla non esistenza in paese dei richiamati sotto le armi, sul

luogo di loro dimora reale o presunta, e su tutte le particolarità che possono agevolarne la ricerca.

§ 1088. Ogni comandante di provincia darà in nota al comandante locale dell' arma dei carabinieri reali, 1.° i militari che senza legittimo impedimento non risposero alla chiamata; 2.° quelli che risultino trattenuti per causa di infermità o per impedimento derivante da forza maggiore.

§ 1089. Il comandante locale dell' arma dei carabinieri reali prescriverà l' arresto e la traduzione al comandante della provincia dei morosi a raggiungere le insegne, e di quelli che, riavutisi, non fossero solleciti alla partenza.

Questi uomini, posti in istato d' arresto, devono pure addurre ogni capo del militare corredo ed essere quindi dal comandante di provincia fatti tradurre a destinazione.

§ 1090. I comandanti dei corpi cinque giorni dopo a quello in cui gli uomini avrebbero dovuto raggiungere le insegne, mediante l' elenco modello n.° 121, daranno in nota i mancanti ai comandanti di provincia, i quali alla lor volta nei cinque giorni successivi faranno conoscere ai corpi coll' elenco modello n.° 122, tutte le indicazioni che loro risultino relativamente ai detti mancanti.

§ 1091. I comandanti locali dell' arma dei carabinieri reali ragguaglieranno per la via gerarchica il ministro della guerra sull' esito delle investigazioni e delle fatte premure onde avviare al corpo gli uomini di cui al § 1088.

L' elenco a questo riguardo prescritto, e conforme al modello n.° 123, dovrà essere spedito dai comandanti dell' arma dopo trascorsi cinquanta giorni dall'epoca stabilita per il convegno sotto le armi.

§ 1092. I comandanti dell' arma predetta informeranno successivamente il ministro della guerra degli uomini che posteriormente alla spedizione dei rispettivi elenchi siano stati tradotti al corpo.

§ 1093. I militari in congedo illimitato che, chiamati sotto le armi, non si presentino nel periodo di quindici giorni dal dì che avrebbero dovuto raggiungere le insegne, saranno dai comandanti dei corpi dichiarati disertori.

Il pretesto d' ignoranza della chiamata sotto le armi non potrà legittimare la non presentazione o l' indugio dei militari in congedo illimitato a raggiungere il corpo.

§ 1094. Gli indugiatori ed i disertori potranno soltanto invocare a giustificazione i casi di forza maggiore, o d' infermità comprovate da autentiche attestazioni.

§ 1095. I casi d' infermità dovranno essere dichiarati da un uffiziale sanitario e confermati dal sindaco, cui spetta nel dubbio assumere accurate informazioni.

Le dichiarazioni predette saranno, a seconda dei casi, rinnovate

di quindici in quindici giorni e spedite dal sindaco al comandante della provincia, il quale le farà immantinenti pervenire al corpo.

La nota dei disertori, conforme al modello n.° 124, sarà dai comandanti dei corpi trasmessa al ministro della guerra, ai comandanti l'arma dei carabinieri reali, nonchè ai comandanti di provincia, cui spetta darne notizia ai sindaci relativi.

§ 1096. I militari che al tempo della chiamata sotto le armi si trovassero all'estero con autorizzazione ottenuta nel modo di cui al § 1139, e non abbiano raggiunto le bandiere nel tempo prefisso, dovranno al loro arrivo sotto le armi presentare il passaporto e comprovare che, avuto riguardo al cammino a percorrere per ripatriare, posero ogni premura per costituirsi al comandante della provincia e per raggiungere il corpo.

§ 1097. Se la commissione d'inchiesta dichiarerà non farsi luogo a consiglio di guerra contro i disertori, di cui al § precedente, prescriverà nella stessa sua deliberazione che sia a loro riguardo cancellata la nota di diserzione.

§ 1098. Pronunciata la cancellazione della nota di diserzione, dovranno ciò nullameno i militari cui riguarda rimanere sotto le armi per un tempo eguale al servizio prestato dagli uomini ascritti alla leva dello stesso anno.

§ 1099. Gli indugiatori che si presentino spontanei sconteranno ogni giorno di ritardo con cinque giorni di servizio da prestarsi sotto le armi posteriormente all'epoca in cui dovrebbero rimandarsi in congedo illimitato od assoluto.

Quelli che fossero tradotti sconteranno ogni giorno di ritardo con dieci giorni di protratto servizio.

§ 1100. Per l'eseguimento del disposto nel paragrafo precedente, i consigli d'amministrazione terranno conto in apposito registro del servizio che, a seconda dei casi, debbano quei militari ulteriormente prestare.

SEZIONE II.

Della chiamata in effettivo servizio degli uomini della 2.ª categoria del contingente.

§ 1101. I militari della 2.ª categoria del contingente chiamati all'effettivo servizio sono in obbligo di tosto obbedire.

Parimenti, ove richiesti d'intervenire alle esercitazioni campali, incumbe loro di recarsi in quei luoghi che per pubblico proclama siano dal ministro della guerra preventivamente determinati.

§ 1102. Le chiamate di questi uomini avranno luogo mediante decreto reale da pubblicarsi per cinque giorni consecutivi in tutti i comuni dello stato giusta il disposto nel § 231.

§ 1103. La sola pubblicazione del reale decreto rende obbligatorio agli uomini, cui concerne, di recarsi al capo-luogo di provincia nel giorno prefisso per quindi essere diretti a destinazione.

Ciò nullameno i sindaci, nell' interesse dei loro amministrati, intimeranno l' ordine di partenza ad ognuno dei militari predetti, uniformandosi al disposto nei §§ 1084 e 1085.

Gli assenti dalle comunità o migrati all' estero saranno per cura dei loro parenti richiamati.

§ 1104. Il ministro della guerra statuirà a quali corpi abbiano ad ascriversi questi uomini, ricorrendo, all'uopo, agli elenchi modello n.° 22.

Un esemplare delle fatte assegnazioni verrà spedito ai comandanti di provincia.

§ 1105. Al ricevere l' elenco delle fatte assegnazioni i comandanti predetti, di concerto coll' arma dei carabinieri reali, riconosceranno se taluno degli uomini chiamati abbia regolarmente scambiato domicilio, sia deceduto, si trovi all' estero, o ditenuto, sia incorso nei casi d' esclusione, o finalmente risulti nell'impossibilità di raggiungere le insegne per qual si voglia legittimo impedimento.

§ 1106. I carabinieri reali invigileranno a che le partenze dei militari chiamati abbiano luogo nel giorno prefisso.

A riguardo degli indugiatori od inobbedienti si praticheranno le disposizioni divisate nel § 1089.

§ 1107. Cureranno i sindaci le prescrizioni, di cui alli §§ 1086 e 1087, a riguardo dei trattenuti per causa d' infermità e dei risanati, dei morosi e di quelli che all' epoca della chiamata si trovassero fuori della comunità del domicilio.

§ 1108. A comprovare le circostanze d' infermità atte a ritardare la partenza dovranno praticarsi le norme prescritte nel § 1095.

§ 1109 I comandanti di provincia, nel dirigere i militari della 2.ª categoria ai corpi cui furono assegnati, si atterranno alle disposizioni che siano prescritte dal ministro della guerra, e trasmetteranno ai comandanti dei relativi corpi il foglio degli atti d' assento, modello n.° 20, nonchè il ruolo di marcia, modello n.° 26. All' arrivo sotto le insegne degli uomini predetti si osserveranno le stesse prescrizioni enunciate nella sezione V del capitolo II, libro quarto.

§ 1110. Sul ruolo di marcia saranno descritti tutti i militari che dai registri matricolari risulteranno avere regolare domicilio nella provincia, tralasciando le indicazioni di cui alla colonna 7.

Alla colonna *osservazioni* si esprimeranno i motivi comprovanti l' impossibilità di ottemperare all' ordine di partenza.

Nella stessa colonna seguirà occorrendo, l' annotazione di « non presentatosi senza addurre legittima discolpa. »

§ 1111. Presentandosi gli indugiatori od i risanati al comandante di provincia saranno dal medesimo diretti a destinazione, e sul ruolo di

marcia verrà espressa la causa dell'indugio. Si farà cenno del loro arresto qualora fosse seguito, e dovessero in questo supposto essere tradotti al corpo.

I documenti comprovanti il legittimo indugio saranno trasmessi ai comandanti dei corpi.

§ 1112. Per gl'incumbenti a praticarsi in ordine ai morosi a raggiungere, i comandanti di provincia, dei corpi e dell'arma dei carabinieri reali si uniformeranno a quanto prescrivono i §§ 1090, 1091, e 1092.

§ 1113 Le dichiarazioni di diserzione e le conseguenze che ne derivano saranno oggetto delle disposizioni contenute dal § 1093 fino al § 1097 inclusivamente.

§ 1114. I castighi disciplinari, cui vanno incontro gli indugiatori inobbedienti, sono gli stessi che furono stabiliti dal § 1099, mediante le avvertenze accennate nel successivo § 1100.

CAPITOLO IV.

Dell' espatriazione.

SEZIONE I.

Del passaporto per l'estero agl' inscritti di leva.

§ 1115. Niun giovane che sia entrato nell'anno in cui compie il 19.° di età e fino a che faccia constare d'aver adempiuto all'obbligo della leva potrà conseguire passaporto per l'estero senza il consenso del ministro della guerra, il quale è giudice della convenienza di autorizzarne il rilascio o di rifiutarlo.

Per delegazione dello stesso ministro è affidata agli intendenti di provincia la predetta facoltà.

§ 1116. S'intenderà avere soddisfatto all'obbligo della leva l'inscritto che, dopo il discarico finale della leva ordinaria a cui concorse, risulti riformato, esentato definitivamente, essersi liberato, avere scambiato di numero, o surrogato, ovvero finalmente non essere stato raggiunto dalle designazioni o non essere stato rimandato ad altra leva.

§ 1117. Sul certificato di buona condotta, onde conseguire passaporto per l'estero, dovrà essere espresso se il richiedente già fosse o debba tuttavia, a tenore dell'art. 19 della legge, venire inscritto sulla lista di leva.

Quando già avesse concorso alla leva, si esprimerà a quale anno di leva appartenga, il numero toccatogli in sorte, e la decisione del consiglio.

§ 1118. Gli omessi sulle liste di leva non potranno migrare fuori stato infino a che sia definitivamente statuito sulla loro condizione per rispetto alla leva.

§ 1119. Sul passaporto del giovane che, a tenore dell'art. 19 della legge, già debba essere inscritto sulle liste di leva, verrà espresso con apposita annotazione che, qualora designato non si presenti all'assento, incorrerà negli effetti e nelle pene comminate ai renitenti.

Prima del rilascio del passaporto quest'ammonizione gli sarà ripetuta a viva voce.

§ 1120. Insorgendo presunzione ed urgenti indizi che il giovane chiedente di recarsi fuori stato sia per sottrarsi all'obbligo della leva, gli sarà ricisamente diniegato il passaporto, a meno che si assoggetti a presentare la malleveria stabilita dal § 1122 e assumere le obbligazioni, di cui nel successivo § 1124.

§ 1121. Non sarà dai regi uffiziali diplomatici o consolari all'estero rinnovato agli inscritti il conseguito passaporto, alloraquando appartengano per ragione di età ad una classe già chiamata alla leva, a meno che esibiscano loro il certificato, modello n.° 58, cerziorato dall'intendente della provincia, da cui risulti che non furono colti da designazione o vennero riformati, esentati, dispensati, ovvero scambiarono di numero, conseguirono la liberazione, o surrogarono.

§ 1122. I giovani entrati nell'anno in cui compiono il 19.° di loro età, e che perciò devono essere inscritti sulle liste, come pure quelli che già inscritti non hanno per anco soddisfatto definitivamente all'obbligo della leva, sono esclusi dal poter ottenere passaporto per l'America, e per l'Indie, ancorchè sia colà migrata l'intiera loro famiglia

Per modo eccezionale è in facoltà tuttavia del governo, e per mezzo degli intendenti, dei regi agenti diplomatici e consolari all'estero, di rilasciare ai giovani predetti passaporti per l'America e per le Indie, mediante che a guarentigia dei loro doveri facciano depositare nella cassa della tesoreria di loro provincia una o più cedole del debito pubblico dello stato della rendita complessiva di lire 200.

L'intendente della provincia darà per questo riguardo le analoghe disposizioni.

§ 1123. Le cedole a depositarsi non potranno essere nominative, ma bensì al portatore, cui siano annessi tutti i vaglia semestrali per la riscossione degli interessi a scadere.

§ 1124. La persona che farà il deposito della cedola, o cedole summentovate, addiverrà all'atto di cauzione ricevuto dal segretario della intendenza nanti l'intendente della provincia, quale atto sarà esteso su carta da bollo, e nella formola di cui al modello n.° 125.

Nell'atto predetto si obbligherà di far surrogare l'inscritto qualora essendo designato non si presenti all'assento, ovvero di cedere l'ammontare del fatto deposito a quell'altro inscritto che dovrebbe rimpiaz-

zarlo nel contingente, addivenendo con questo (e semprechè vi acconsenta) a regolare scambio di numero.

§ 1125. Durante la custodia nella cassa della tesoreria provinciale delle cedole predette, il depositante potrà a suo tempo e mediante ricevuta ritirare dal tesoriere il vaglia relativo per riscuotere l'interesse o già scaduto o prossimo a scadere.

§ 1126. Il ministro delle finanze stabilirà quali siano le norme a seguirsi per il deposito delle cedole nelle casse delle tesorerie provinciali, per la ricevuta a rilasciarsi, per lo stralcio dei vaglia, per la restituzione od il diverso impiego delle cedole summentovate.

§ 1127. L'inscritto migrato, a favore del quale fu fatto il deposito a tenore del § 1122, qualora dovesse in dipendenza della legge imprendere personalmente il servizio militare, dovrà presentarsi in tempo utile nanti il consiglio di leva.

§ 1128. L'inscritto predetto (o chi per esso), non ottemperando nei modi divisati nel § 1124, incorrerà nella renitenza per il disposto nel § 1129.

Giusta l'interpellanza a farsi all'inscritto designato in rimpiazzamento, se voglia o non addivenire allo sambio di numero coll'inscritto assente o latitante, mediante il corrispettivo delle cedole depositate, il consiglio di leva statuirà in conseguenza (1).

§ 1129. Succedendo lo scambio di numero in virtù del § 1124, si dovrà far risultare delle cedole a darsi in compenso all' inscritto che, mediante la permuta, cede il numero più elevato.

Ove quest'ultimo si rifiutasse di addivenire all'offertogli scambio di numero, l'inscritto assente incorrerà negli effetti della renitenza, ed in questo caso il fideiussore, a richiesta dell' intendente della provincia, sarà dal ministro della guerra ammesso a ritirare il fatto deposito.

§ 1130. Qualora fosse acconsentito ed ammesso il predetto scambio di numero, o avesse luogo la surrogazione per l'effetto di cui al § 1124, le cedole continueranno a rimanere in deposito presso la tesoreria provinciale insino a che per il disposto negli articoli 106 e 107 n.° 4 della legge, il rimando dal corpo dell'inscritto che scambiò numero o del surrogato non possa ormai più aver luogo.

(1) A rimuovere ogni dubbio che potesse insorgere nell'applicazione di questo § e del susseguente giovi ritenere che gli inscritti designati ed assenti sono mai sempre rimpiazzati da altrettanti inscritti che nell' ordine delle designazioni ebbero i numeri più elevati.

Quindi è che dove in un mandamento tre fossero gli assenti con cauzione designati, l'importo di questa spetterà esclusivamente ai tre ultimi designati, quando però costoro acconsentano allo scambio di numero.

L'applicazione di questo principio non può guari aver luogo se non nelle sedute completive stante la difficoltà di ottenere nella prima sessione assentato l'intiero contingente.

Nel caso d' idoneità definitivamente accertata dell' uno o dell' altro dei predetti militari, il ministro della guerra disporrà a che le cedole depositate siano, a seconda dei casi, o consegnate a mani del militare che scambiò numero, o del surrogato, o del fideiussore che procurò la surrogazione dell' inscritto assente.

§ 1131. I giovani dei quali tratta la presente sezione, qualora già risultassero all' estero, non potranno conseguire dai regi uffiziali diplomatici o consolari passaporto per l' America e per le Indie se non presentano un attestato dell' intendente di loro provincia autenticato dal ministro per gli affari esteri esprimente la prestata malleveria stabilita dal § 1122.

Quest' attestato dovrà essere depositato negli archivi dei regi consolati a giustificazione del rilasciato passaporto.

§ 1132. Succedendo che taluno dei giovani anzidetti si trasferisca in quelle lontane regioni senza avere ottenuto regolare passaporto, o non si trovi nella condizione di cui al § susseguente, i regi uffiziali diplomatici e consolari li terranno in conto di stranieri, privandoli della protezione del governo del re infino a che comprovino che nel loro concorso alla leva non hanno dovuto imprendere l' assento, o che in un modo legale si fecero supplire.

§ 1133. Il disposto, di cui nel § 1122, non è applicabile agli inscritti marittimi facienti parte dell' equipaggio dei legni con bandiera nazionale.

SEZIONE II.

Dei passaporti per l' estero ai militari in congedo illimitato.

§ 1134. Per conseguire licenza di espatriare, i militari in congedo illimitato devono farne espressa domanda al sindaco, non che al comandante la stazione dei carabinieri reali, e riportarne l' autorizzazione del comandante della provincia.

§ 1135. I motivi valevoli perchè possono i militari predetti regolarmente trasferirsi fuori stato sono quelli definiti nel § 1192.

§ 1136. Sulla richiesta degli uomini in congedo illimitato onde conseguire passaporto per l' estero, i sindaci si accerteranno in quel modo che meglio stimino opportuno intorno alla realtà degli addotti motivi. Quando ai richiedenti risultino di buona condotta e sia sussistente la necessità di espatriare rilascieranno loro l' atto, modello n.° 126.

§ 1137. Conseguito il documento predetto, il militare lo presenterà al comandante la stazione dei carabinieri reali, il quale, a seguito della dichiarazione del sindaco, apporrà il suo parere circa la convenienza o non di aderire alla fatta richiesta, facendo uso delle formole inserte nel modello, di cui al § precedente.

§ 1138. Il comandante di stazione, qualunque sia il suo parere, dovrà trasmetterlo per l'intermedio del comandante locale dell'arma al comandante della provincia, il quale a seconda delle risultanze o rilascierà o rifiuterà la chiesta autorizzazione.

§ 1139. Il comandante di provincia per la stessa via che gli pervenne l'atto sumentovato farà conoscere al richiedente il risultato della fatta domanda, o col trasmetterli la chiesta autorizzazione, conforme al modello n.° 127, o con farlo conscio del pronunciato divieto.

La conseguita autorizzazione sarà dal predetto comandante, da quello della stazione dei carabinieri reali e dal sindaco fatta risultare sui registri matricolari, indicando il luogo in cui il militare intenda trasferirsi.

§ 1140. La facoltà di trasferirsi fuori stato non potrà eccedere un anno, spirato qual termine il militare dovrà restituirsi in patria, se pure per l'intermedio dei regi agenti diplomatici o consolari all'estero non ottiene dal ministro della guerra di fare più a lungo soggiorno all'estero.

§ 1141. Prima che i regi agenti prementovati si facciano ad impetrare una più lunga espatriazione in prò di quei militari, dovranno loro richiedere un'attestazione di moralità debitamente legalizzata e spedita dall'autorità di polizia o pubblica sicurezza della comunità in cui essi militari risiedono.

§ 1142 La protratta espatriazione sarà dal ministro della guerra fatta conoscere ai comandanti di provincia, e da questi partecipata ai comandanti di stazione ed ai relativi sindaci, cui spetta pur anco far risultare sui registri matricolari la concessa proroga di rimanere fuori stato.

§ 1143. Niun militare in congedo illimitato potrà essere autorizzato di recarsi in America e nelle Indie, a meno che si faccia supplire se appartenente alla 1.ª categoria del contingente e se ascritto alla 2.ª ottenga per mezzo del comandante della provincia di essere assegnato e diretto ad un corpo là dove giunto consegua parimenti la facoltà di surrogare.

§ 1144. Il divieto, di cui nel § precedente, non è applicabile ai militari in congedo illimitato descritti sulla matricola della gente di mare, i quali debbano far parte dell'equipaggio di un legno nazionale, purchè, a tenore del regio brevetto 17 settembre 1842, ottengano l'opportuna dispensa dal ministro della guerra.

§ 1145 Le autorità incaricate del rilascio dei passaporti si uniformeranno al disposto nel § 1140 in quanto alla durata, e trascriveranno accuratamente tutte le indicazioni relative ai militari a di cui favore è rilasciato il passaporto, onde ad ogni evento risulti che sono vincolati al servizio militare.

SEZIONE III.

Dei renitenti e disertori all' estero che si prefiggono di ripatriare.

§ 1146. I renitenti e disertori profughi all' estero, che siano disposti a ripatriare per restituirsi spontanei, devono presentarsi ai regi consoli ond' essere muniti di apposito ricapito che loro valga di obbligatorio e condizionale passaporto fino alla frontiera.

§ 1147. I regi consoli faranno agli uomini predetti le opportune interpellanze onde arguire se realmente siano colpevoli dei reati di cui essi medesimi si accagionano, al qual uopo, se renitenti, possono interrogarli intorno all' età, al domicilio, all' epoca in cui seguì la leva della quale fecero parte, nonchè intorno alla provincia, al mandamento, al comune, cui dicono di appartenere.

§ 1148. Dove si dichiarino disertori, le interpellanze si aggireranno circa la natura di loro assento, cioè se provenienti dalla leva, se volontari, scambi di numero, assoldati o surrogati.

Saranno richiesti altresì a dichiarare il quale tempo e luogo abbiano abbandonato le insegne, a quale corpo fossero ascritti, come si chiami il comandante del medesimo e simili.

§ 1149. Sempre quando riesca possibile, si richiederà la testimonianza di persone cognite e probe che accertino della indentità personale di quei sedicenti disertori o renitenti.

§ 1150. Praticate le indagini di cui nei tre paragrafi precedenti, e riconosciuta la certezza o la probabilità delle fatte asseveranze, i regi consoli rilascieranno a quegli uomini un foglio di via obbligatorio fino alla frontiera per costituirsi all' intendente di loro provincia, se renitenti, od al comandante militare della provincia viciniore se disertori, dichiarando loro non poter altrimenti far uso del conseguito documento se non per presentarsi con tutta sollecitudine alle autorità sumentovate entro il congruo termine che loro sia assegnato.

§ 1151. Il foglio di via obbligatorio sarà conforme al modello n.° 128.

All' occorrere d' ogni spedizione di questi fogli di via, spetta ai regi consoli informarne subito il ministro della guerra.

L' informazione da porgersi conterrà le precipue indicazioni inserte sul foglio di via.

§ 1152. È vietato assolutamente agli uffiziali consolari di scambiare la destinazione indicata sui fogli di via, o rilasciare sull' esibizione dei medesimi, passaporti regolari, od ulteriori fogli di via.

§ 1153. I renitenti e disertori, giunti che siano nello stato, si recheranno direttamente, a seconda dei casi previsti nel § 1150, od all' intendente od al comandante militare della provincia posta alla frontiera cui sono indirizzati, e gli esibiranno l' ottenuto foglio di via.

§ 1154, Riconosciuta dall'intendente la identità delle persone per mezzo del confronto dei connotati accennati sul foglio di via ed in dipendenza delle interrogazioni che credesse di fare, segnerà a tergo del medesimo l'itinerario a percorrere onde costituirsi, ed ammonirà il titolare che, qualora deviasse dalla strada che gli venne tracciata per giungere a destinazione, vi sarebbe tradotto dai carabinieri reali.

§ 1155. Il comandante della provincia, cui si presentino profughi sedicenti disertori, li farà trattenere in carcere insino a che siasi accertata la loro identità personale ed il corpo cui dissero d'appartenere.

Se trattasi di *diserzione semplice*, e che la illegale assenza dalle bandiere non ecceda i venti giorni compreso quello della presentazione volontaria, i disertori saranno diretti con foglio ed indennità di via al corpo cui appartenevano.

Qualora la diserzione sia qualificata, oppure i disertori fossero ascritti ad un corpo disciplinare, ovvero, non ostante le praticate indagini, non possa in modo assoluto accertarsi l'identità personale dei medesimi, saranno fatti tradurre al corpo cui allegano di appartenere.

Laddove non risultasse vera l'allegata diserzione, saranno dal comandante della provincia, o da quello del corpo cui fossero stati tradotti, rimessi a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza siccome vagabondi o truffatori.

In ogni evento i predetti comandanti ne informeranno il ministro della guerra.

§ 1156. L'intendente della provincia posta alla frontiera dovrà partecipare al ministro della guerra la presentazione d'ogni renitente munito del foglio di via obbligatorio, con indicare la provenienza dall'estero, il comune e la provincia cui appartiene, e l'epoca approssimativa in cui dovrà aver luogo la sua costituzione nanti l'autorità amministrativa.

Eguale partecipazione sarà fatta ai relativi intendenti di provincia.

§ 1157. I renitenti rientrati nello stato, che dall'arma dei carabinieri reali o dagli agenti di sicurezza pubblica fossero trovati fuori della strada che hanno a percorrere, ovvero risultassero avere ecceduto il termine assegnato per la loro costituzione, saranno arrestati e fatti tradurre nanti l'intendente della provincia in cui hanno concorso alla leva.

Nel caso preavvertito quelli che procedettero all'arresto hanno diritto alla gratificazione di cui al § 932.

CAPITOLO V.

Delle rassegne.

SEZIONE I.

Delle rassegne di rimando.

§ 1158. I militari riconosciuti assolutamente inabili a proseguire nel servizio attivo saranno per decisione del ministro della guerra provvisti d'assoluto congedo, qualora non sia il caso delle disposizioni inserte nelle leggi del 27 giugno 1850 e 11 luglio 1852.

§ 1159. L'inabilità assoluta e permanente degli uomini predetti dovrà essere giudicata in rassegna di rimando.

§ 1160. Ai comandanti generali le divisioni e sotto-divisioni militari sono affidate in tempo di pace le rassegne di rimando a riguardo dei militari della bassa forza:

1.° Stanziati nel capo-luogo della divisione o sotto-divisione militare;

2.° Stanziati nei presidii in prossimità d'una ferrovia che tenda al capo-luogo della divisione o sotto-divisione, qualora possano senza nocumento essere trasportati;

3.° Quelli finalmente la cui infermità o fisico difetto debba essere accertato presso l'ospedale divisionario.

§ 1161. I militari non contemplati in una delle condizioni del § precedente possono per delegazione dei comandanti generali predetti essere rassegnati dai comandanti delle provincie.

§ 1162. I comandanti dei corpi proporranno per la rassegna di rimando ai comandanti generali le divisioni e sotto-divisioni militari gli uomini di cui al § 1158, e così pure praticheranno i direttori degli spedali militari in parità di circostanze.

§ 1163 La proposta sarà corredata dal certificato di un medico di reggimento o di battaglione addetto al corpo od allo spedale, secondochè essa è fatta dal comandante del corpo, o dal direttore dello spedale.

§ 1164. Gli uomini appartenenti ai carabinieri reali, alle compagnie veterani, ai veterani d'artiglieria, o ai veterani del genio saranno parimenti sottoposti alle rassegne di rimando dai comandanti generali delle divisioni o sotto-divisioni militari, o per delegazione, dai comandanti di provincia sulla proposta dei rispettivi comandanti di corpo.

§ 1165. Le rassegne suddette avranno luogo mano a mano che i comandanti di corpo o direttori di ospedali le avranno promosse senza che occorra alcuna autorizzazione del ministro della guerra.

§ 1166 I rassegnatori nei capo-luogo di divisione o sotto-divisione saranno, a seconda dei casi, assistiti:

Dal comandante del corpo o dal direttore dell' ospedale militare;

Dall' intendente militare;

Da due medici militari.

Nelle città di provincia saranno i rassegnatori assistiti:

Da un maggiore del reggimento o direttore d' ospedale militare;

Da un commissario di guerra;

Da due medici militari, ed in mancanza dell' uno o di entrambi si supplirà con medici e chirurghi non militari, addetti però a qualche spedale civile (1).

Trattandosi della rassegna di carabinieri reali, ove la medesima segua alla sede dello stato maggiore, in mancanza del comandante del corpo basterà l' assistenza d' un uffiziale superiore da lui delegato; quando poi abbia luogo in altra città di provincia, l' uffiziale comandante locale dell' arma assisterà alla rassegna.

§ 1167. La scelta degli uffiziali sanitari avrà luogo giusta le avvertenze divisate nel § 362 ed a seconda di quanto venne prescritto nei paragrafi successivi.

§ 1168. L' uffiziale rassegnatore farà visitare e controvisitare in sua presenza i rassegnandi giusta le norme di cui nei paragrafi 313, 315, 316 e 317, e qualora i periti dichiarino che i militari rassegnati non potranno mai essere in condizione di prestare un utile servizio attivo, saranno proposti al ministro della guerra per le analoghe sue determinazioni.

§ 1169. Le proposte a farsi dagli uffiziali rassegnatori si riducono alle seguenti:

1.° Congedo di rimando mediante restituzione proporzionale dell' assegno pel primo corredo;

2.° Congedo di rimando col condono dell' assegno pel primo corredo;

3.° Congedo di rimando con gratificazione;

4.° Licenza straordinaria di tre o di sei mesi per convalescenza;

5.° Passaggio dall' una ad altr' arma, servato il disposto nel § 812, se trattasi di arruolati volontari;

6.° Passaggio alle compagnie veterani od ai veterani d' artiglieria o veterani del genio.

§ 1170. I rassegnatori potranno inoltre proporre per l' indennità di

(1) Assisteranno alla rassegna, quali periti, medici addetti allo spedale militare se la rassegna è proposta dai comandanti dei corpi: nel caso poi la rassegna fosse promossa dal direttore d' uno spedale, i periti saranno tratti dagli uffiziali addetti ai corpi stanziati nel presidio. Si avvertirà per quanto possibile che i medici militari chiamati alla rassegna siano superiori in grado o più anziani di quello che avrà rilasciato il certificato di cui al § 1163.

via e pei mezzi di trasporto gli uomini poveri di beni di fortuna, cui sia indispensabile d' essere trasferti alle case loro.

§ 1171. Saranno proposti pel congedo di rimando colla restituzione proporzionale dell' assegno di primo corredo i rassegnati che abbiano un servizio minore di anni cinque, quando risultino inabili a più oltre proseguire nell' assento per causa d'infermità indipendenti dal servizio.

Qualora però taluno fra costoro si trovi affetto da infermità tali da essere non solo inabile al servizio, ma ben anche a qualunque lavoro, e risulti privo di mezzi di sussistenza, potrà in tali casi il rassegnatore proporlo per il condono dell' assegno pel primo corredo indicandone i motivi.

§ 1172. I militari divenuti inabili per cause non procedenti dal servizio, e che abbiano un servizio minore d' anni dieci e maggiore di cinque, potranno parimenti essere proposti pel congedo di rimando col condono di tutto o parte dell'assegno pel primo corredo sempre quando servano per conto proprio.

Il condono s' intenderà sempre in proporzione del prestato servizio.

Quelli che fossero divenuti inabili dopo un servizio maggiore di *anni dieci* è minore di *diciotto*, per infermità od indisposizioni non contratte in dipendenza del servizio, saranno proposti pel congedo di rimando con gratificazione, purchè servano per conto proprio.

§ 1173. La gratificazione non può eccedere l'intiera paga di *un anno*, e dovrà essere ragguagliata all' ammontare del prestito da concedersi per un quarto, per metà, per tre quarti o per l' intiero anno, senza però calcolare il deconto.

§ 1174 Il rassegnatore, nel proporre la gratificazione, avvertirà alla condotta, alla situazione di massa, ed agli anni del servizio del rassegnato.

§ 1175. Le licenze straordinarie di tre o di sei mesi per convalescenza verranno proposte dai rassegnatori a vantaggio di quegli uomini, i quali dopo grave e lunga infermità potrebbero difficilmente riaversi senza il clima nativo ed il conforto dei congiunti.

§ 1176. Le licenze predette potranno anche essere prorogate dal ministro della guerra, qualora si reputi necessario, giusta i rapporti che gli pervenissero dai comandanti di provincia, sotto la cui sorveglianza sono posti i militari predetti, durante il tempo che rimangono alle case loro.

§ 1177. I rassegnatori proporranno pel passaggio nella fanteria, o nella compagnia infermieri militari, gli uomini provenienti dalla leva che fossero riconosciuti non più idonei a servire nella cavalleria od artiglieria per sovraggiunte indisposizioni.

Qualora i volontari arruolati nelle armi predette risultino incapaci a proseguire nell' impreso assento dovranno essere proposti pel congedo di rimando, a meno che essi medesimi, a seconda del disposto nel § 812, preferiscano essere trasferti nella fanteria o nella compagnia infermieri.

§ 1178. A mente degli art. 7 ed 8 del regio decreto delli 30 marzo 1852, § 18 e seguenti, i rassegnatori non potranno proporre pel passaggio nelle compagnie veterani, e nei veterani d'artiglieria o veterani del genio, individui che contino un servizio minore di *diciotto* anni, allorquando lo stato di loro salute li renda inabili al servizio attivo, ma idonei tuttavia per quello sedentario.

§ 1179. I rassegnatori nel proporre individui pel passaggio nei veterani dovranno strettamente attenersi a quanto prescrive l'art. 7 del reale decreto 30 marzo 1852, come pure all'art. 4 dell'istruzione che fa seguito al succitato regio decreto.

§ 1180. Nell'elenco delle infermità annesso al presente regolamento vennero in modo espresso indicate le malattie, le indisposizioni ed i difetti che a seconda di loro indole e gravità danno luogo al congedo di rimando.

L'uffiziale rassegnatore nelle sue proposte indicherà mai sempre la natura delle infermità e dei difetti, servendosi della tecnologia dello stesso elenco, e citando gli articoli cui si riferiscono.

§ 1181. Come già fu avvertito nel § 1178, le infermità che danno titolo al passaggio alle compagnie veterani od ai veterani dell'artiglieria o veterani del genio con un servizio anche minore di *diciotto* anni sono quelle appunto che risultano provenienti da fatiche, eventi o pericoli del servizio militare.

A comprovare le circostanze predette, oltre al parere degli uffiziali sanitari assistenti alla rassegna, occorre una dichiarazione del consiglio d'amministrazione, da cui risulti che a seguito delle attestazioni cumulative degli uffiziali, sott'uffiziali e soldati venne accertato che la infermità contratta dal militare ripete appunto l'origine dal disimpegno d'un servizio comandato.

§ 1182. Il risultato delle rassegne di rimando sarà dagli uffiziali rassegnatori partecipato al ministro della guerra colla trasmissione dell'elenco, modello n.° 129

Tutte le indicazioni risultanti nelle varie colonne di detto elenco dovranno essere diligentemente riempite.

Si avvertirà nella compilazione del medesimo di lasciare un competente spazio dall'uno ad altro cognome onde il ministro abbia campo di far risultare nell'ultima colonna le singole decisioni.

§ 1183. L'elenco prementovato verrà trasmesso al ministro della guerra dai rassegnatori comandanti generali di divisione o sotto-divisione militari, in *duplice* copia se i militari furono rassegnati nella divisione ove stanzia lo stato maggiore del corpo loro, ed in *triplice* copia se la rassegna ebbe luogo in altre divisioni.

Se la rassegna fu eseguita dai comandanti di provincia, le copie dello stesso elenco saranno fatte pervenire al predetto ministro per mezzo dei comandanti generali delle divisioni o sotto-divisioni militari.

Tutti gli esemplari del precitato elenco saranno sottoscritti dal rassegnatore in calce alla colonna delle *proposte*, e dagli ufficiali sanitari in calce a quella delle *infermità*.

§ 1184. All'elenco, di cui al § precedente, dovranno unirsi i certificati, le mediche attestazioni e le dichiarazioni dei consigli d'amministrazione.

Se trattisi di proposta per il passaggio ai veterani o per altro speciale favore, come di gratificazione, condono e simili, si unirà pur anche i relativi estratti d'assento e di punizione.

§ 1185. Le disposizioni anteriori, relative alle rassegne di rimando (già di riforma) che non siano contrarie al presente regolamento, sono mantenute in vigore.

SEZIONE II.

Delle rassegne annuali dei militari in congedo illimitato.

§ 1186. Di conformità al disposto nell'articolo 164 della legge tutti i militari in congedo illimitato sono in obbligo di convenire alla rassegna annuale.

§ 1187. A meno che fosse altrimenti prescritto, le rassegne succederanno annualmente nella prima domenica di maggio nel capo-luogo di provincia.

Il ministro della guerra prescriverà in ogni anno se siano chiamati a convenire alla rassegna tutti indistintamente i militari in congedo illlimitato, o quelli solamente appartenenti a leve di anni determinati.

§ 1188. Il servizio delle rassegne è affidato ai comandanti militari di provincia, assistiti da uno o più ufficiali di presidio, coll' intervento di vari sott' ufficiali, in difetto sarà chiamato quel numero di carabinieri reali che sia disponibile, previo gli opportuni concerti con i comandanti locali di essi corpi.

§ 1189. Ogni militare chiamato alla rassegna dovrà presentarsi al capo-luogo di provincia ove regolarmente ha stabilito il suo domicilio legale.

§ 1190. I soli militari addetti alle regie dogane concorreranno alla rassegna nel capo-luogo della provincia in cui prestano servizio.

Non potranno però pretendere all'indennità, di cui al § 1202, qualunque sia la distanza a percorrere per recarsi al luogo della rassegna.

§ 1191. Il ministro della guerra, quando abbia ricevuto da quello delle finanze l'elenco, modello n.° 130, in cui sono descritti i militari addetti al servizio delle regie dogane, gli farà conoscere in quale luogo

debbano individualmente convenire quei doganieri alla rassegna, con invito di lasciarli liberi di attendere a questo militare dovere.

§ 1192. Il comandante militare della provincia potrà per gravi ed urgenti motivi dispensare il militare in congedo illimitato dal convenire alla rassegna, onde espatriare, ed in tale caso gli rilascierà l'autorizzazione, modello n.° 127, perchè sia provvisto di passaporto regolare.

§ 1193. I soli impedimenti che possono esimere dal concorrere alla rassegna sono le infermità debitamente comprovate con attestazione d'un medico o chirurgo vidimata dal sindaco, il quale dichiari che previe assunte informazioni nulla gli risulta in contrario.

Se il militare chiamato alla rassegna ammalasse all' estero, o per motivi indipendenti dalla propria volontà (escluso sempre il pretesto di ignoranza), non potesse ripatriare in tempo utile, dovrà comprovare questa circostanza con regolari attestazioni autenticate dai regi ufficiali diplomatici o consolari.

§ 1194. Le attestazioni, di cui al § precedente, saranno esibite al comandante di provincia nel dì della rassegna.

Ogni discolpa addotta posteriormente al giorno predetto non sarà ammessa per valida, a meno che impreviste circostanze avessero determinato questa dilazione.

§ 1195. Quelli che trasanderanno di convenire alla rassegna senza che abbiano ottenuto la dispensa o comprovato le cause di legittimo impedimento, saranno chiamati a prestare un servizio da uno a tre mesi presso quel corpo che dal ministro della guerra venga determinato.

§ 1196. Il militare che con frode si faccia sostituire alla rassegna sarà astretto ad un servizio estensibile ad un anno.

§ 1197. Lo stato di ebrietà, il rispondere arrogantemente al comandante di provincia, agli uffiziali in occasione di rassegna, determinerà contro i colpevoli un servizio più o meno prolungato, semprechè non sia il caso, stante la gravità del reato, di assoggettarli a consiglio di guerra.

§ 1198. Quindici giorni prima di quello stabilito per la rassegna i comandanti di provincia faranno pubblicare in ogni comunità e per cura dei sindaci la notificanza conforme al modello n.° 131.

Questa notificanza sarà pubblicata per cinque riprese almeno, e per quanto è possibile in giorni festivi o di mercato.

§ 1199. I rassegnandi della 1.ª categoria del contingente addurranno i capi del militare corredo di cui siano provvisti.

Tanto questi militari, quanto quelli della 2.ª categoria dovranno esibire il foglio di congedo illimitato.

§ 1200. La rassegna seguirà all' aperto, a meno che non lo consenta la condizione dell' atmosfera; sarà regolata per modo da principiare in sul mattino, e dopo che i rassegnandi abbiano avuto campo di soddisfare al precetto di religione.

La durata della rassegna non potrà eccedere un giorno; e si eseguirà per modo da non astringere, per quanto possibile, i rassegnandi a pernottare fuori di casa (1).

§ 1201. Il rassegnatore chiamerà quei militari uno ad uno (nell'ordine dei mandamenti) per la vidimazione del congedo illimitato, adoprando per l' appello i registri matricolari, di cui al § 1044.

Riconoscerà pure se i numeri di matricola sono corrispondenti a quelli indicati sui relativi congedi dei militari ascritti alla 1.ª categoria del contingente, ed in caso di discrepanza ne porgerà avviso ai comandanti dei corpi cui li stessi militari appartengono, onde seguano le opportune correzioni.

Venendo a risultare che talun militare sia di debole costituzione, ovvero affetto da visibile imperfezione od infermità, lo stesso rassegnatore ne farà oggetto di nota nella apposita colonna del modello n.° 136.

§ 1202. Quelli fra i rassegnandi che dovessero impiegare più d'un giorno nel trasferirsi al capo-luogo di provincia, compreso il tempo della rassegna e del ritorno, avranno dritto all' indennità di via ragguagliata a cent. 4 per ogni chilometro.

§ 1203 Qualunque sia la distanza che i medesimi abbiano a percorrere si riterrà per base (nel fissare l' importo dell' indennità di via) come se tutti partissero dal rispettivo capo-luogo del mandamento.

§ 1204. S' intenderà dover quei militari impiegare un giorno solo per l' andata e pel ritorno ognora che il capo-luogo di loro mandamento non disti da quello di provincia di oltre chilom. 25, ossiano miglia 10. In questo caso essi non avranno ragione alcuna all' indennità.

I militari invece, il cui capo-luogo di mandamento risulti ad una distanza maggiore di chilometri 25 dal capo-luogo di provincia, avranno ragione all' indennità di via per tutti i chilometri che dovranno percorrere nel ritorno sino al capo-luogo di mandamento.

(1) L' uffiziale rassegnatore terrà a quei militari breve discorso inteso a ricordare i precipui doveri della disciplina, l' obbedienza alle leggi, la fedeltà al re, non che l' obbligo ingiunto ad ogni militare in congedo illimitato di accorrere presso le insegne in caso di chiamata straordinaria, a scanso di essere chiarito disertore, e come tale punito col rigore delle leggi.

Farà loro conoscere che per appartenere all' esercito devono tenere in patria una condotta meritevole di encomio, e tale che sia d' esempio per morigeratezza ed operosità.

Persuaderà quelli ascritti alla guardia nazionale che dove siano raccolti sotto le armi, o chiamati a prestare un servizio comandato, debbano sempre col marziale contegno, coll' obbedienza ai superiori, coll' esattezza a compiere i loro doveri, invogliare gli altri militi a lodevole emulazione.

Porrà termine coll' ammonirli abbondantemente quale sia la punizione loro comminata, contraendo matrimonio in contravvenzione dell' art. 182 della legge e § 905. ovvero permutando di domicilio senza uniformarsi al disposto nella sezione III del capitolo II, libro duodecimo.

Ove la distanza predetta superi quella di 50 chilometri (miglia 20) avranno diritto all' indennità di via : 1.° per i chilometri eccedenti i 50 a percorrere per andare alla rassegna ; 2.° per tutti i chilometri che hanno a rifare nel ritorno al capo-luogo di mandamento.

§ 1205. I comandanti militari faranno richiesta agli intendenti delle provincie delle somme che loro occorrano per sopperire alla spesa di cui al § precedente.

§ 1206. A rendere spedito l' andamento della rassegna i comandanti di provincia, compulsati i registri matricolari, e riconosciuto il numero dei militari chiamati alla rassegna, non che le varie distanze a percorrere, involgeranno in pacchi separati e distinti le corrispondenti indennità di via.

§ 1207. Il residuo della somma che i predetti comandanti non avessero impiegato per questo servizio dovrà restituirsi alla tesoreria provinciale.

Volgeranno contemporaneamente al ministro della guerra il resoconto della somma impiegata, uniformandosi al modello n.° 132.

§ 1208. Mano a mano che succederà la vidimazione dei congedi illimitati, i sott' uffiziali del presidio od i carabinieri reali consegneranno ai rassegnandi l' indennità di via che loro spetti.

§ 1209. Nei due mesi successivi alla rassegna i comandanti militari di provincia faranno pervenire al ministro della guerra :

1.° Gli stati, in doppio originale, dei trasgressori tanto della 1.ª che della 2.ª categoria del contingente, modelli n.i 133 e 134.

2.° Lo specchio numerico del risultato della rassegna, modello n.° 135;

3.° Lo stato nominativo conforme al modello n.° 136, in cui siano annotati gli avvenuti decessi dei rassegnandi, le condanne contro loro proferte dai magistrati civili, e le infermità da cui fossero affetti.

A questo stato andranno annessi gli atti di morte degli uomini deceduti, e le copie autentiche delle sentenze pronunciate contro i delinquenti.

§ 1210. Il ministro della guerra, esaminato il risultato della rassegna, prescriverà la durata del servizio che dovranno prestare i trasgressori

Porgerà quindi immediato avviso delle analoghe prescrizioni tanto ai comandanti di provincia, quanto a quelli dei corpi rispettivi.

Lo stesso ministro, mediante apposito elenco nominativo, farà conoscere ai comandanti dell'arma dei carabinieri reali tutti i trasgressori onde, in caso d' indugio, ne procurino l' arresto e traduzione al corpo.

§ 1211. Nel supposto che taluno fra i trasgressori non facesse costante dimora nel luogo del domicilio, o risultasse girovago, i comandanti di provincia ed i comandanti dell'arma dei carabinieri reali ter-

ranno tra di loro gli opportnni concerti onde quei militari siano prontamente avviati presso le insegne, a nulla montando che trovinsi annoverati sui registri matricolari d'altra provincia.

§ 1212. Trascorsi trenta giorni dall'avviso di cui al § 1210, i comandanti dei corpi volgeranno al ministro della guerra uno stato nominativo dei trasgressori giunti o morosi giusta il modello n.° 137, avvertendo però d'indicare volta per volta quelli che posteriormente si presentassero.

Torino, li 31 marzo 1855.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
ALFONSO LAMARMORA.

INDICE

DEI LIBRI, DEI CAPITOLI E DELLE SEZIONI

LIBRO PRIMO

DELLE LISTE DI LEVA.

LIBRO SECONDO

DELLA LEVA.

LIBRO TERZO

DELLE OPERAZIONI DEI CONSIGLI DI LEVA.

LIBRO QUARTO

DELLA DISTRIBUZIONE, DELLA PARTENZA, DELL' ARRIVO AL CORPO DEGLI UOMINI ASSENTATI.

LIBRO QUINTO

LIBRO SESTO

DELL' ESAME DELLE CLASSI CHIAMATE.

LIBRO SETTIMO

DEI MODI CON CUI GL' INSCRITTI O GLI UOMINI APPARTENENTI ALL' ESERCITO POSSONO ESONERARSI DAL SERVIZIO MILITARE.

LIBRO OTTAVO

DEL SERVIZIO MILITARE PER ELEZIONE.

LIBRO NONO

DEL SERVIZIO MILITARE.

LIBRO DECIMO

DELLE CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE SUL RECLUTAMENTO.

LIBRO UNDECIMO

DEI MEZZI ONDE OTTENERE L' APPLICAZIONE DELLA LEGGE.

LIBRO DUODECIMO

DISPOSIZIONI DIVERSE.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'articolo 1.° della legge 20 marzo 1854;

Visto il decreto del 31 marzo 1855 con cui si approva il regolamento per l'esecuzione di quella legge;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo approvato ed approviamo l'appendice al regolamento sul Reclutamento del 31 marzo 1855, la quale d'ordine nostro visata dallo stesso Ministro con la data di questo giorno farà parte integrante del suddetto regolamento, ed ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto unitamente ad essa Appendice nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dat. a Pollenzo il 14 luglio 1856.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*)
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA

ALFONSO LA MARMORA.

APPENDICE

AL REGOLAMENTO DEL 31 MARZO 1855.

Delle norme per la formazione delle liste di Leva.

Aggiunta da inserirsi dopo il § 22 del Regolamento per l'esecuzione della Legge 20 marzo 1854 (1).

§ 1. Nella compilazione delle liste di Leva i Sindaci avvertiranno che la naturalità concessa al padre non può estendersi ai figli già nati al tempo in cui quegli la conseguiva, conservando i figli la cittadinanza d'origine sino a che giunti all'età maggiore possano avvisare a quale partito intendano appigliarsi.

Dei giovani da inscriversi in capo-lista.

Dopo il § 53 del Regolamento.

§ 2. I renitenti assolti dai Tribunali civili, che giusta il disposto nel § 53 N.° 12 del Regolamento devono inscriversi in capo-lista, sono quelli *assentati dopo il discarico finale dell'ultima Leva* giusta il tenore del § 901 dello stesso Regolamento.

Segue.

§ 3. Per applicazione dell'art. 29 N.° 3 della Legge saranno egualmente posti in capo-lista gl'inscritti della Leva precedente ammessi a visita nelle Americhe e nelle Indie, quando risultino nella condizione definita al § 12 della presente Appendice.

Del Commissario di Leva.

Dopo il § 74 del Regolamento.

§ 4 Il Commissario di leva è un funzionario speciale incaricato esclusivamente di attendere alle incumbenze che gli sono affidate e dalla Legge sul reclutamento, e dal relativo Regolamento.

Egli non dipende che dal solo Intendente o dall'Applicato ovvero dal Consigliere d'Intendenza generale, incaricati di fare le veci dello stesso Intendente.

(1) Per agevolare la ricerca sul Regolamento delle aggiunte fatte in quest'Appendice si potrà di costa a ciascun § di detto Regolamento, al quale altri ne vengono aggiunti, indicare a penna i numeri corrispondenti dei singoli §§ dell'Appendice.

Nella circostanza di assenza, o d' impedimento dell' Intendente, dell' Applicato o del Consigliere predetti, egli spedisce e firma tutte le carte e la corrispondenza relativa al servizio di reclutamento, con che però faccia precedere alla sua firma la dichiarazione « *Per l'Intendente » assente* (od impedito). »

L' ufficio pel Commissario di Leva è distinto e separato dagli uffici amministrativi.

Disposizioni generali intorno all' esame definitivo.

Dopo il § 191.

§ 5. Ultimato l' esame definitivo l' Intendente significherà agli inscritti designati, i quali avessero a porgere richiami contro le decisioni del Consiglio di Leva, d' uniformarsi al disposto nell' art. 18 della Legge, e libro undecimo cap. 1.° del Regolamento. Avvertirà gli stessi inscritti o le persone da cui sono rappresentati, che, trascorso il tempo utile stabilito dall' articolo precitato, ogni loro diritto non potrà ormai più produrre effetto legale.

Della Designazione.

Dopo il § 199.

§ 6. I renitenti assentati prima del discarico finale della Leva in corso computeranno nel contingente della medesima al paro di quelli di cui tratta il § 199 del Regolamento.

Dopo il § 223.

Quando assolti dai Tribunali civili saranno ascritti alla 1.ª o 2.ª categoria del contingente secondo il numero d' estrazione loro toccato a sorte.

Della partenza degli uomini assentati.

Dopo il § 264.

§ 7. All' arrivo sotto le armi, per volontaria presentazione, degli uomini dichiarati disertori, giusta il disposto nel § 264 del Regolamento, i Comandanti dei Corpi, quando siano d'avviso che ai medesimi non è imputabile l' indugio perchè impediti da comprovata forza maggiore, o perchè in essi concorrono circostanze che escludono la volontà di delinquere, nel denunciarli all' Autorità giudiziaria militare potranno limitarsi a trattenerli consegnati in quartiere.

La Commissione reggimentale d' inchiesta potrà a sua volta dichiarare non farsi luogo a consiglio di guerra, mandando nel tempo stesso a cancellare la nota di diserzione secondochè fu stabilito al § 1097 del Regolamento.

Contabilità degli Ufficiali delegati.

Dopo il § 277.

§ 8. La spedizione al Ministro della guerra del conto di cui all'articolo 277 del Regolamento dovrà seguire allorquando sia ultimata la sessione completiva.

Dell' arrivo degli uomini al Corpo.

Dopo il § 306.

§ 9. I Comandanti dei Corpi dichiareranno la diserzione degli uomini mancanti in marcia, facendo risultare questa circostanza sul ruolo di marcia.

Della sessione completiva.

Dopo il § 342.

§ 10. I Comandanti di provincia, nella circostanza che spediranno al Ministro della guerra gli elenchi (modello N.° 22) in dipendenza del disposto nel § 342 del Regolamento, uniranno pur anco uno stato nominativo degli inscritti proposti pel passaggio dalla 1.ª alla 2.ª categoria del contingente, indicando su quello stato il corpo presso cui prestano servizio.

Dopo il § 346.

§ 11. Unitamente alla proposta di cancellazione dall' assento degli uomini eccedenti il contingente, de' quali tratta il § 346 del Regolamento, gli Intendenti volgeranno pur anche al Ministero della guerra lo stato numerico, giusta il modello annesso alla presente (vedi modello A), da cui non solo si evinca il risultato dell' operata distribuzione del contingente nelle due categorie, ma risulti ben anco l'eccedenza o la mancanza in ognuna delle medesime.

Delle riforme.

Dopo il § 409.

§ 12. Gli inscritti ammessi a visita presso i Consolati in America o nelle Indie, il risultato della quale non abbia potuto pervenire ai Consigli di Leva prima della dichiarazione del discarico finale della Leva in corso, saranno, a senso del disposto nell' art. 29 N.° 3 della Legge, sospesi alla partenza e mandati inscrivere in capo-lista della prima ventura Leva.

Se in occasione dell' esame definitivo della Leva cui furono rimandati non si presenteranno personalmente, sebbene ricosciuti inabili nella visita all' estero, saranno dichiarati renitenti.

Dell' esenzione

Dopo il § 432.

§ 13. L' esenzione a titolo di primogenito d' orfani sarà concessa all' inscritto quantunque risulti avere delle sorelle maggiori della sua età, purchè conti uno o più fratelli, ovvero una o più sorelle più giovani di lui: qualora non abbia nè fratelli, nè sorelle al disotto della sua età l' esenzione non potrà spettargli.

Se le sorelle prementovate contrassero matrimonio, sebbene nel seguito siano rimaste vedove, non computano ormai più nella famiglia dell' inscritto, nè possono in senso dell' ultimo alinea dell' art. 86 della Legge invocare l' esenzione in pro del medesimo.

Dopo il § 445.

§ 14. Il militare che presta un servizio di punizione nei Corpi disciplinari non procaccia l' esenzione al fratello per l' art. 87 N.° 3 della Legge.

Nella stessa condizione è posto il militare che sta espiando la pena della reclusione militare o del carcere, siccome quegli che al concorso del fratello alla Leva non risulta al servizio militare.

Dopo il § 445.

§ 15. I graduati non che i semplici soldati del Corpo Franco, quando contino questi ultimi sei mesi di attuale permanenza alla 1.ª classe, ossia alla compagnia scelta, cessano, a tenore dell' art. 44 del Sovrano Rescritto del 9 gennaio 1836, di prestare un servizio di punizione, e possono tramandare ai loro fratelli inscritti di Leva il diritto all' esenzione, con che non si trovino tuttora sotto le armi; per colpa propria, oltre la durata della ferma prescritta dalla Legge.

Della dispensa.

Dopo il § 503.

§ 16. Il disposto nel § 503 del Regolamento che dichiara decaduti dal diritto dell' ottenuta dispensa gli alunni in carriera ecclesiastica, i quali prima d' aver compiuto l' età di 26 anni non furono ammessi al sudiaconato, non è applicabile a quelli fra gli alunni appartenenti a leve anteriori a quella dell' anno 1855, dovendo la loro condizione continuare ad essere retta dall' art. 232 del Regolamento generale per la Leva del 16 dicembre 1837.

Dopo il § 509.

§ 17. Il Ministro della guerra comunicherà ai Consigli di Leva i relativi elenchi degli alunni in carriera ecclesiastica richiamata dai Vescovi ed inscritti sulle liste di Leva dei comuni della provincia.

Ultimato l' esame definitivo i Presidenti dei Consigli indicheranno a loro volta sugli elenchi predetti e nell' apposita colonna l' esito che a ciascuno dei richiamati sia toccato nella Leva, cioè se fu colto da designazione, ovvero conseguì la esenzione o la riforma.

Questi elenchi, corredati delle sovr' espresse indicazioni, saranno con sollecitudine restituiti dalli stessi Presidenti dei Consigli al Ministro della guerra.

Segue

§ 18. Gli alunni, di cui nel § precedente, che si presentino per ottenere la riforma, oppure facciano valere i diritti all' esenzione, saranno per parte del Consiglio di Leva oggetto di apposita decisione. Qualora non si presentino o non comprovino di risultare nelle condizioni per essere esentati, saranno reputati disponibili, *e provvisoriamente* calcolati nel contingente.

Segue.

§ 19. A seguito della disamina degli elenchi restituiti, dei quali tratta il § 17 della presente, il Ministro della guerra farà conoscere ai singoli Consigli di Leva quali siano gli alunni in carriera ecclesiastica che debbano venir dispensati, nella proporzione stabilita per ciascuna Diocesi dall' art. 96 della Legge.

Dopo il § 512.

§ 20. Allorquando gli alunni ecclesiastici che desistettero dall' impresa carriera abbiano esibito all' Intendente della provincia il certificato di cui al § 512 del Regolamento, lo stesso Intendente convocherà tosto il Consiglio onde pronunciare sulla idoneità o non al militar servizio degli alunni predetti.

Nel caso di riconosciuta idoneità verranno gli stessi alunni sottoposti all' assento, e per cura del Comandante della provincia sarà spedito al Ministro della guerra l' elenco modello N.° 22 del Regolamento ond' abbia luogo, o la loro assegnazione ad un Corpo dell' Esercito, se debbano in virtù del numero estratto appartenere alla 1.ª categoria, ovvero abbiano ad essere provvisti del congedo illimitato, qualora spetti loro d' essere ascritti alla 2.ª

Degl' inscritti marittimi provvisorii.

Dopo il § 514.

§ 21. A tenore delle direzioni somministrate dal Ministro della marina, i Consoli di marina trasmetteranno ai Presidenti dei Consigli di Leva, oltre all' elenco degl' inscritti marittimi definitivi, gli elenchi altresì degli inscritti *marittimi provvisorii.*

I Consigli avvertiranno che questi ultimi individui non debbono essere cancellati dalle liste di leva come si fa pei *marittimi definitivi.*

I marittimi provvisorii debbono invece concorrere all'estrazione, e se loro tocca un numero designato, la loro sorte è regolata dall'articolo 100 della legge, e §§ 516, 517, 518 del Regolamento.

Atti amministrativi.

Dopo il § 541, ed anche dopo il § 670.

§ 22. L'atto amministrativo tanto per gli scambj di numero, quanto per le surrogazioni ammesse dal Consiglio di Leva, saranno redatti dal Commissario di Leva Segretario di esso Consiglio, il quale potrà percipere centesimi 90 per ogni atto, o per ogni copia, compresa la carta da bollo.

Degli affidamenti.

Dopo il § 560.

§ 23. Verrà diniegato l'affidamento non solo al giovane arruolatosi volontariamente che abbia procurato l'esenzione al fratello pel disposto negli articoli 87 e 89 della Legge, ma a quegli eziandio che, congedato pel disposto nell'art. 96 della stessa Legge, fosse quindi stato ammesso a volontario arruolamento.

Dopo il § 638.

§ 24. L'assoldato anziano o volontario trasferto per cattiva condotta, e in via di punizione, ad un Corpo disciplinare, perde, a tenore del disposto nell'art 125 della Legge, l'ammontare degl'interessi del capitale per lui impiegato, infino a che sia decorso il termine dell'inflittagli punizione.

Quando però l'assoldato conti sei mesi di attuale permanenza alla 1.ª classe, cessando di prestare un servizio di punizione, giusta il disposto nell'art. 44 del Sovrano Rescritto del 9 gennaio 1836, sarà riammesso di pien diritto alla percezione degli interessi predetti.

Il Comandante di quel Corpo disciplinare promuoverà, ove d'uopo, presso il Ministro della guerra analoghi provvedimenti.

Della visita al Corpo delli scambj di numero e surrogati provenienti dalla Leva.

Dopo il § 676.

§ 25. Per l'esecuzione del disposto nel § 673 N.° 2 del Regolamento i Comandanti dei Corpi, all'arrivo sotto l'armi dei surrogati e scambj di numero, non si limiteranno a riconoscere la loro attuale idoneità nei modi prescritti dal § 304 dello stesso Regolamento, ma disporranno a che dal giorno di loro incorporazione e fino al termine di tre mesi successivi siano di frequente visitati, onde se per avventura in questo pe-

riodo di tempo si scoprisse in loro qualche malore preesistente all' arrivo sotto l' armi, siano proposti per la rassegna di rimando pría che spiri il tempo sovr' accennato, e si possa astringere i relativi surroganti a compiere al disposto nel § 677 del Regolamento succitato.

Del modo di versare nella cassa dei prestiti e depositi le somme spettanti ai surrogati ordinarii.

Dopo il § 717.

§ 26. Il Ministro della guerra, quando siagli partecipata l' occorsa surrogazione ordinaria in pro d' un militare, disporrà a che le L. 600 pagate al Consiglio d' Amministrazione del Corpo sieno trasmesse al Quartiermastro per l' armata unitamente all' estratto d' assento del surrogato.

Prescriverà altresì che la somma predetta venga dallo stesso Quartiermastro versata nella cassa dei prestiti e depositi, con incarico di comunicare all' Impiegato addetto a quella cassa il precitato estratto d' assento.

Della statura richiesta nei surrogati ammessi dai Consigli d' Amministrazione.

Dopo il § 745.

§ 27. A tenore di quanto è stabilito dall' art 137 N.° 2 della Legge i Consigli d' Amministrazione dei Reggimenti di Fanteria e dei Corpi Real Navi, Treno d' Armata, ed Infermieri militari non dovranno pretendere dai surrogati, ammessi dopo l' assento dei surroganti, la statura di metri 1 e centim. 60, bastando quella stabilita per essi Reggimenti e Corpi, vale a dire di metri 1 e centimetri 56.

Dei volontarj arruolati sotto falso nome.

Dopo il § 813.

§ 28. Quegli che imprende l' arruolamento volontario sotto altro nome sarà dal Comandante del Corpo denunciato al Tribunale civile siccome imputato di falso, e verrà contro il medesimo richiesta l' applicazione del disposto negli articoli 357, 376 del Codice penale comune.

Alla fatta denuncia quel Comandante unirà l' atto d' arruolamento, non che tutti i certificati e documenti esibiti dal volontario ond' essere arruolato.

Computo della ferma dei provinciali già in congedo illimitato promossi al grado di Sott' uffiziale.

Dopo il § 850.

§ 29. I provinciali già in congedo illimitato, a qualunque Leva o Classe appartengano, qualora raggiungano il Corpo in virtù di straordinaria chiamata, e siano promossi al grado di Sott' uffiziale, devono essere trasferti all' ordinanza per applicazione del disposto nel § 850 del Regolamento.

Nello sconto della ferma d' ordinanza vuol essese computato per intiero il tempo dei primi 5 anni, che a tenore dell' art. 159 della Legge dovrebbe essere trascorso sotto le armi, come altresì quello a trascorrere dal giorno della promozione fino al compimento della ferma, e sarà calcolato per la sola metà il tempo trascorso dal giorno della scadenza dei predetti cinque anni fino al giorno in cui vennero promossi (1).

Verrà ciò nullameno, quando così occorra, fatta applicazione del disposto nell' art. 162 della Legge precitata nello stabilire il termine della ferma.

Dopo il § 850.

§ 30. I Caporali descritti sul quadro di avanzamento pria che loro sia conferto il grado di Sott' uffiziale dichiareranno per iscritto d' acconsentire a contrarre l' obbligo di continuare il servizio sotto le armi finchè a tenore dell' art. 160 della Legge abbiano compiuto gli otto anni stabiliti per la ferma d' ordinanza.

Questa dichiarazione sarà custodita presso l' Amministrazione del Corpo.

Computo della ferma degli artisti armaioli del Corpo Reale d'Artiglieria.

Dopo il § 836.

§ 31. Saranno ammessi a far parte della Compagnia artisti armaiuoli del Reggimento Operai d' Artiglieria quelli fra i militari dello stesso Reggimento i quali ne facciano apposita domanda al Comandante

(1) Posto per esempio che N. N. fosse incorporato addì 5 gennaio 1848, e mandato in congedo illimitato il. . . . . . ne conseguita che secondo la dichiarazione, di cui in questo §, gli si debbano calcolare per intieri i primi cinque anni, quantunque solo in parte trascorsi sotto le armi, quali 5 anni sono scaduti al 5 gennaio 1853. Da questo giorno, e sino a quello in cui dopo il suo ritorno al Corpo, conseguì il grado di Sergente, il tempo a trascorrere sarà calcolato per sola metà. Sarà di nuovo calcolato per intiero il tempo trascorso dal dì dell'avvenuta promozione sino a che, in dipendenza del calcolo sovra instituito, risulti avere prestato un militare servizio d' anni 8; fatto caso, ove d' uopo, di quanto prescrive il § 860 del Regolamento.

di esso Corpo, e lascino arguire di loro idoneità per riescire nel seguito abili armaiuoli.

Tali uomini tanto della 1.ª che della 2.ª Classe essendo, per la predetta ammissione, addivenuti armaiuoli nel senso dell' art. 158 della Legge, assumono la ferma d' ordinanza, ed è loro applicabile il disposto nel successivo art. 161 della stessa Legge (1).

§ 32 Gli artisti armaiuoli che per incapacità, o per motivi indipendenti dalla loro volontà, abbiano a cessare dal far parte della Compagnia, saranno trasferti in un'altra dello stesso Reggimento, e in questo solo caso riprendono la ferma provinciale nel modo stabilito dal § 859 del Regolamento.

Servizio obbligatorio degli uomini trasferti dall' una ad altra Leva.

Dopo il § 860.

§ 33. Il militare trasferto dall' una ad altra Leva pei motivi di cui al § 860 del Regolamento dovrà, occorrendo, di conformità al disposto nel successivo § 862, compensare con altrettanto tempo di permanenza sotto le armi la durata di servizio cui furono tenuti di prestare gli uomini della Leva alla quale egli apparteneva.

Dopo il § 873.

§ 34. Quegli fra i militari cui manchi un tempo minore di anni quattro pria d' ultimare la ferma in corso, allora quando previa autorizzazione del Ministro della guerra, e in dipendenza del loro consenso, debbano essere trasferti nel Corpo dei Carabinieri Reali, o nella Compagnia Moschettieri, assumeranno l' obbligo di prestare un servizio continuato di quattro anni intieri a computare dal giorno di loro effettivo passaggio.

Così tosto li stessi militari siano giunti al Corpo prementovato, e vengano ammessi a farne parte, sarà per cura del Consiglio d' Amministrazione esteso l' atto d' obbligazione conforme al (modello B) annesso alla presente, e sulla matricola seguirà contemporaneamente l'infraespressa annotazione: « Contrasse l' obbligo di prestare sotto le armi » un servizio di quattro anni intieri, a computare dal giorno d'oggi......»

Per riguardo agli uomini trasferti alla Compagnia Moschettieri, l' atto e l' annotazione prementovata non seguirà se non quando abbia avuto luogo il prescritto esperimento.

(1) Questa disposizione non concerne gli allievi armaiuoli attuali, la cui ferma continuerà ad essere tale che risulta dall' assento, a meno che, se provinciali, intendano essere trasferti all' ordinanza, nel qual caso si praticheranno le norme divisate nel § 852 del Regolamento.

Degli inscritti rimandati alla prima Leva per infermità e riconosciuti idonei pria del discarico finale.

Dopo il § 911.

§ 35. Sopravvenendo il caso che un iscritto a vece d' essere riformato fosse soltanto rimandato alla prima ventura Leva, e che prima del discarico finale della Leva in corso fosse con autorizzazione del Ministro della guerra sottoposto a nuovo esame, e riconosciuto idoneo, verrà immediatamente assentato e computato nel contingente della stessa Leva.

Dove poi insorgano urgenti indizj per arguire essere quell' inscritto incorso in uno dei reati previsti dall' art. 173 della Legge, avrà luogo a suo riguardo la disposizione di cui all' alinea del § 912 del Regolamento.

Arresto degl' inscritti incorsi nella renitenza.

Dopo il § 920.

§ 36. L' inscritto designato, il quale nel giorno prefisso per l'assento non si presenta senza comprovare d' essere legittimamente impedito, può essere arrestato e sottoposto a procedimento criminale, a tenore dell'articolo 174 della Legge, a nulla montando che non siasi per anco praticata la formalità della dichiarazione di discarico finale.

Qualora dopo il seguito il Consiglio di Leva giudicasse scusabile l' inobbedienza, sarà quell' inscritto semplicemente assentato e proposto, nei modi prescritti, per l' assegnazione ad un Corpo.

Dei renitenti riparati all' estero.

Dopo il § 933.

§ 37. Il Ministro della guerra promuoverà l' estradizione e la consegna dei renitenti rifuggiti all' estero, quando all' uopo fosse seguita particolare convenzione tra il Governo del Re e quello in cui li stessi renitenti risultano riparati.

Riguardo ai renitenti dimoranti in estero paese, con il Governo del quale non fosse seguita la convenzione predetta, lo stesso Ministro insterà presso le Regie Autorità diplomatiche e consolari onde siano ammoniti di presentarsi ai rispettivi Intendenti di Provincia, e disporrà frattanto che sulle liste d' estrazione sia apposta la seguente dicitura:

Fatto ammonire di costituirsi per cura del Ministro della guerra come da dispaccio del. . . . . . . N.° . . . . Divisione Reclutamento.

In occasione che si dovesse promuovere l' instruttoria pel criminale procedimento gl' Intendenti faranno valere questa circostanza aggravante.

Dei ricorsi per congedo assoluto.

Dopo il § 967.

§ 38. Gl' inscritti cui avesse potuto competere l' esenzione per uno dei motivi contemplati dalla Legge, e non abbiano in tempo utile comprovato quel loro diritto, qualora fossero assentati, non potranno per lo stesso motivo invocare nel seguito il disposto nell' art. 96 della stessa Legge.

Dei certificati a tener luogo di congedi assoluti.

Dopo il § 982.

§ 39. Gli uomini congedati definitivamente, i quali comprovino al Comandante del Corpo cui appartenevano d'avere smarrito il foglio dell' ottenuto congedo, non sono in diritto di pretenderne un altro per duplicata. Potrà tuttavia il Consiglio d' Amministrazione dello stesso Corpo rilasciar loro lo *stato di servizio*, con dichiarazione che « tale stato rilasciato a N. N. . . . « terrà luogo del congedo assoluto che dice d' a» vere smarrito. »

Del visto ai congedi assoluti.

Dopo il § 1004.

§ 40. Il visto sui fogli di congedo assoluto a rilasciarsi agli uomini in congedo illimitato sarà pur anche apposto dal Comandante della Divisione o Sotto-Divisione militare nella cerchia della quale ha stanza il Corpo cui appartengono gli uomini a congedarsi.

Potrà tuttavia lo stesso visto essere apposto per delegazione del Comandante della provincia o della fortezza, dove ha sede lo Stato Maggiore del Corpo, nel solo caso però che questo risulti essere distante dal Capo-luogo della Divisione o Sotto-Divisione militare.

In questo caso, dopo il visto, seguirà l' infra espressa dicitura :
« Per il Comandante della Divisione o Sotto-Divisione militare ;
« Il Comandante militare della provincia o della fortezza. »

Dei registri matricolari.

Dopo il § 1044.

§ 41. Eseguite le inscrizioni di cui è caso nel § 1044 del Regolamento, i Comandanti di Provincia faranno seguire sui registri matricolari le traslocazioni dall' una all' altra categoria del Contingente in dipendenza delle operazioni della Leva. Cancelleranno dalli stessi registri gli uomini che fossero cancellati dai ruoli, sia per riparazione di gravame,

sia perchè in eccesso del Contingente, come pure per qualsivoglia altro legale motivo.

Dell' obbligo imposto ai militari in congedo illimitato che in occasione di chiamata sotto le armi fossero impediti di raggiungere.

Dopo il § 1100.

§ 42. I militari in congedo illimitato che in occasione di chiamata comprovarono regolarmente la causa che loro fu di ostacolo a raggiungere il Corpo, sono in obbligo di recarsi sotto le insegne così tosto sia cessato il legittimo impedimento da cui furono trattenuti, a nulla montando che gli uomini della Leva a cui essi pure appartengono già fossero nuovamente licenziati con congedo illimitato, ovvero provvisti del congedo assoluto.

Se trattenuti da infermità, sebbene all' estero, dovranno mai sempre comprovare regolarmente e periodicamente la persistenza della medesima fino al loro arrivo al Corpo, a scanso d' essere dichiarati disertori.

Ad ogni modo verranno trattenuti sotto le armi per un periodo di tempo eguale a quello che vi stettero i provinciali appartenenti alla stessa Leva.

Pollenzo li 14 luglio 1856.

V.° d' ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato
ALFONSO LA MARMORA

MODELLO A (*V.* § 11 *della presente Istruzione*)

Contingente assegnato alla Provincia		Inscritti designati per la formazione del Contingente di 1.a Categoria					Designati per la formazione del Contingente di 2.a Categoria			Differenze				OSSERVAZIONI (b)
										1.a Categ.		2.a Categ.		
1.a Categoria	2.a Categoria	Assentati (a)	Liberati	Chierici dispensati	Arruolati volontari	Totale	Assentati	Chierici dispensati	Totale	in più	in meno	in più	in meno	

(a) Fra gli assentati si comprenderanno anche quelli di leve anteriori che scontarono nel contingente.

(b) In questa colonna si indicheranno i motivi della deficienza.

Atto d' assenso del (a)

pel passaggio al Corpo dei Carabinieri Reali

con aumento di servizio

L'anno . . . . . . nella città di . . . . . si è presentato nanti il Consiglio d' Amministrazione di questo Corpo il (a) . . . . ascritto al (b) . . . . . col N.° . . . . . . di matricola assentato addì . . . . . appartenente alla Categoria Provinciale (*o d'Ordinanza*), il quale assistito dalli (c) . . . . testimoni cogniti e idonei, ha dichiarato essere sua volontà di venir trasferto in questo Corpo, e di contrarre l' obbligo di prestar quivi un servizio militare d' anni quattro a datare dal giorno d' oggi, non ostante che la ferma per lui contratta in virtù dell' assento scada addì . . . . dell' anno 18 . . . .

Il predetto Consiglio, in dipendenza della summentovata dichiarazione, ammette a far parte di questo Corpo, e alla condizione summentovata, il (a) . . . . . il quale promette di servire con fedeltà ed onore per tutto il tempo a cui si è obbligato.

Fattasi lettura del presente atto al (a) . . . . . si è coi testimoni sovr' espressi con noi sottoscritto

Firma del richiedente

Firma dei testimoni

Firma dei Membri
del Consiglio d' Amministrazione

(a) Nome e prenome dell' individuo.
(b) Corpo cui apparteneva.
(c) Nome e prenome dei testimoni.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Vista la Legge del 13 Luglio 1357;

Visto l' art. 1 della Legge 20 marzo 1854;

Visto il Decreto del 31 marzo 1855 con cui si approva il Regolamento per l' esecuzione della stessa Legge 20 marzo 1854;

Di conformità al disposto del successivo Decreto del 14 luglio 1856;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra,

Abbiamo approvato ed approviamo la *Seconda Appendice* al Regolamento sul Reclutamento del 31 marzo 1855, la quale, d' ordine Nostro, visata dallo stesso Ministro con la data di questo giorno, farà parte integrante del suddetto Regolamento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto unitamente ad essa *Seconda Appendice* nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dat. Torino addì 29 Agosto 1857.

VITTORIO EMANUELE.

(Luogo del Sigillo)
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA

A. LA MARMORA

APPENDICE SECONDA

AL REGOLAMENTO DEL 31 MARZO 1855

per l'esecuzione della Legge sul Reclutamento

Delle riforme nel primo esame per deficienza di statura.

Aggiunta da inserirsi dopo il § 144 del Regolamento per l'esecuzione della Legge 20 marzo 1854 (1).

(2) § 43. I Commissarj di Leva si asterranno dal pronunziare nel primo esame la riforma degli inscritti per mancanza di statura, a meno che la deficienza a raggiungere quella stabilita dal § 144 del Regolamento risulti di più centimetri.

Nel caso contrario rimanderanno gl' inscritti alla decisione del Consiglio di Leva.

Dei Capi lista provenienti da Leve anteriori a dedursi dalle liste d' estrazione nel ripartimento del Contingente.

Dopo il § 153.

§ 44. Nel procedere al ripartimento del Contingente saranno dedotti dalla lista d' estrazione i Capi-lista che provengono da classi precedenti, fatta però eccezione degli omessi, i quali non furono per anco descritti su veruna lista d' estrazione.

Conseguentemente lo stato numerico, modello n.° 15 del Regolamento, sarà compilato nel modo indicato dallo stato modello C annesso alla presente.

(1) Valga la stessa avvertenza di cui nella nota (1), pagina 1.ª dell'Appendice 14 Luglio 1856.

(2) Onde avere un' unica serie numerica dei paragrafi, tanto dell' Appendice sovra accennata, come della presente, e di quelle successive, si è avvisato opportuno di continuare la progressione aritmetica che segna i paragrafi di essa Appendice del 14 luglio 1856.

Della formola da inscriversi sulle liste d'estrazione nei casi d' esenzione di cui agli art. **87** *e* **88** *della Legge.*

Dopo il § 183.

§ 45. Nella formola delle decisioni del Consiglio di Leva in ordine alle esenzioni accordate agli inscritti per gli articoli 87 e 88 della Legge, si dovrà indicare tanto in nome del fratello da cui si ripete l'esenzione, quanto il Corpo cui trovasi od era addetto.

Dei ricorsi al Ministero della Guerra contro le decisioni dei Consigli di Leva.

Dopo il § 187.

§ 46. Avvenendo questioni di dubbia, o di difficile soluzione, il Presidente del Consiglio farà conoscere agli Inscritti cui concerne, poter essi rivolgersi al Ministero della Guerra per l' applicazione del disposto dall' art. 18 della Legge, e § 962 del Regolamento.

Dei documenti prodotti dagl' Inscritti a raccogliersi e classificarsi, quand' anche non abbiano promosso verun provvedimento.

Dopo il § 190.

§ 47. Anche quando il Consiglio di Leva non abbia fatto luogo alla domanda degl' Inscritti, dovranno tutti i documenti prodotti in comprova dei pretesi loro diritti essere raccolti in un fascicolo, giusta le norme ed avvertenze divisate nel § 190 del Regolamento.

Della modificazione all' art. 69 della Legge, per cui tutti gl' Inscritti devono concorrere alla formazione del Contingente, a meno che per cause di riforma, per condizione di famiglia o sociale, per liberazione o surrogazione, non debbano imprendere l'assento.

Dopo il § 192.

§ 48. Tutti gl' Inscritti nelle liste d' estrazione che non risultino deceduti, nè siano riformati, esentati, dispensati, rimandati ad altra Leva, liberati, od abbiano surrogato, devono, a tenore della Legge del 13 luglio 1857, imprendere l' assento ed essere assegnati alla 1.ª o 2.ª categoria del Contingente, giusta la progressione del numero loro toccato in sorte, e servate le norme di cui alli §§ 155, 222, 223 del Regolamento.

§ 49. All' esame definitivo devono intervenire tutti gl' Inscritti che credono avere ragione alla riforma; non presentandosi saranno riputati idonei.

§ 50. **Egualmente gl' Inscritti che aspirano all' esenzione, devono tutti indistintamente comprovare nella circostanza dell'esame definitivo, ed anche per interposta persona il preteso loro diritto.**

Della visita degl' Inscritti in occasione della riunione del Contingente.

Dopo il § 207.

§ 51. **Gli Uomini a visitarsi, di cui nel capoverso del § 207 del Regolamento, sono quelli soltanto che non furono assoggettati a medico esperimento in occasione dell'esame definitivo, o che risultano nella condizione definita nel successivo § 209 di quel Regolamento.**

Del modo di accertare il matrimonio precedentemente contratto dagl' Inscritti assentati.

Dopo il § 228.

§ 52. **In occasione dell' assento il primo Uffiziale delegato ingiungerà agl Inscritti designati, che dichiarassero di essere ammogliati, o risultassero tali dall' annotazione apposta sulle liste di Leva, a produrre per mezzo dei Sindaci, e nel periodo di giorni venti, l' atto autentico del contratto matrimonio, a scanso d' essere puniti in via disciplinare dal Comandante di Provincia colla prigione da cinque a quindici giorni.**

§ 53. **Sull' assento degli Uomini predetti s'indicherà l' anno, il mese ed il giorno di loro matrimonio, nonchè il nome e cognome della sposa.**

Tali atti saranno spediti ai Comandanti dei Corpi, unitamente ai fogli modulo n.° 20, se trattasi di Militari di 1.ª Categoria, o verranno conservati nell' archivio del Comandante di Provincia se quei Militari appartengono alla 2.ª Categoria del Contingente.

Delle indicazioni delle arti, mestieri e professioni esercite dagl' Inscritti designati per l'assento.

Dopo il § 228.

§ 54. **Gli Uffiziali delegati nel compiere al disposto di cui nel 2.° alinea del § 228 del Regolamento, interrogheranno pur anche gl' Inscritti sull' arte o professione da ciascuno attualmente esercitata, facendo le medesime risultare sull' atto d'assento.**

Per accertare la professione predetta si atterrano non solo a quanto asseriscono gl' Inscritti, ma vedranno modo che i terrazzani dei medesimi confermino l' asseveranza.

I Presidenti de' Consigli, nella compilazione della tabella prescritta

dal § 349 del Regolamento, si serviranno della nomenclatura e delle avvertenze di cui nel quadro D annesso alla presente.

Delle ammonizioni a farsi agl' Inscritti
e delle avvertenze in ordine al contrarre matrimonio.

Dopo il § 232.

§ 55. In occasione dell' assento i Comandanti di Provincia notificheranno agli Inscritti di 1.ª Categoria essere loro interdetto di ammogliarsi infino a che, a tenore della legge, abbiano compiuto il 26.° anno di età; la stessa ammonizione verrà fatta a quei di 2.ª Categoria i quali non possono contrarre matrimonio se non quando siano *effettivamente* provvisti di congedo illimitato, a scanso d' incorrere nella punizione comminata dal § 905 del Regolamento.

Avvertiranno gli stessi Inscritti di 2.ª Categoria, che quando provvisti di congedo illimitato intendessero di ammogliarsi, dovranno parteciparne al Comandante della Provincia, trasmettendogli l' atto di matrimonio nei venti giorni dopo che siasi contratto, ond' essere custodito nell' archivio del Comando.

Del passaggio dei Militari dalla 2.ª alla 1.ª Categoria del Contingente.

Dopo il § 234.

§ 56. Il passaggio degli Uomini di 2.ª Categoria alla 1.ª seguirà di ora in poi mediante apposita Legge speciale, che verrà pubblicata per cinque giorni consecutivi, unitamente ad un manifesto dei Comandanti di Provincia.

§ 57. Quantunque la predetta pubblicazione sia di per sè sufficiente ad obbligare gli stessi Militari alla partenza, ciò nullameno i loro parenti ed i Sindaci continueranno ad uniformarsi alle avvertenze contenute nel § 1103 del Regolamento.

§ 58. Colla disposizione di cui all' art. 3 della Legge 13 luglio 1857, è abrogato il § 234 del Regolamento, e modificate le norme contenute nei posteriori §§ 1101, 1102 e 1103, rimanendo però in pieno vigore tutti i successivi paragrafi della sezione 2.ª, capitolo 2°, libro II del predetto Regolamento.

§ 59. Gli Uomini di 2.ª Categoria che, giusta l' alinea dell' art. 69 della Legge, sono a disposizione del Governo, oltre alle esercitazioni militari, possono, per sovrana determinazione, essere chiamati a provvisorio servizio, senza che con ciò vengano ascritti alla 1.ª Categoria.

La loro inobbedienza a raggiungere il luogo di convegno senza essere trattenuti da comprovato legittimo impedimento, sarà punita con un servizio più o meno prolungato, potendo d' altronde giusta la gra-

vità della trasgressione, essere dichiarati disertori dal Ministro della Guerra.

§ 60. Quei disertori, sia che si presentino spontanei, sia che vengano arrestati, saranno dai Comandanti di Provincia fatti tradurre al Corpo viciniore, per essere ivi aggregati e sottoposti a procedimento.

Il proferto giudizio sarà fatto conoscere al Ministro della Guerra dai rispettivi Comandanti dei Corpi.

§ 61. Supposta la condanna degli stessi imputati, saranno, espiata la pena, rimandati al Corpo da cui provengono, per ivi rimanere di bel nuovo aggregati per un tempo uguale a quello durante il quale gli Uomini della stessa Leva e Categoria prestarono servizio.

Decorso tale limite di tempo, dovranno essere diretti alle case loro con foglio di via, senza che occorra permutare la natura dell'impreso assento, o trasferirli dall'una ad altra leva, a similitudine di quanto prescrive il § 861 del Regolamento.

Dell'epoca in cui dev' essere spedito il congedo illimitato agli Uomini di 2.ª Categoria

Modificazione al 2.° alinea del § 252.

§ 62. Il congedo illimitato spettante agli Uomini di 2.ª Categoria, a vece di essere spedito al tempo divisato nel 2.° alinea del § 252 del Regolamento, non verrà loro rilasciato dai Comandanti di Provincia, se non dopo la dichiarazione del discarico finale.

Delle avvertenze in ordine agli Inscritti dichiarati disertori, perchè mancanti alla partenza.

Dopo il § 264.

§ 63. Gli Inscritti assentati, che risultino mancanti in occasione della partenza, senza avere giustificato il legittimo impedimento, che loro fu d' ostacolo all' obbedire, sono, a tenore del § 264 del Regolamento, dichiarati disertori.

Ove si presentino spontanei, e militino in loro favore circostanze di forza maggiore od attenuanti, per modo che l' indugio a presentarsi riesca giustificato, e l'incorsa diserzione appaia prodotta, non da mala volontà, ma da motivi indipendenti da essi Inscritti, i Comandanti dei Corpi, nel denunciarli all' Autorità giudiziaria militare, potranno limitarsi a trattenerli consegnati in quartiere, mentre sarà in facoltà della Commissione reggimentale d' inchiesta il dichiarare non farsi luogo a Consiglio di Guerra, mandando nel tempo stesso a cancellare la nota di diserzione, secondo che fu stabilito al § 1097 del Regolamento.

Della partenza anticipata degl' Inscritti assentati.

Dopo il § 272.

§ 64. Si asterranno i Comandanti di Provincia di proporre al Ministro della Guerra l' anticipata partenza degli Inscritti assentati, all'infuori di quelli che resultino privi di mezzi di sussistenza, e nell'impossibilità assoluta di attendere l' epoca della partenza del Contingente.

Del rimpiazzamento degli Inscritti riformati al Corpo.

Dopo il § 323.

§ 65. A tenore della facoltà conferta al Governo dall' art. 3 della Legge del 13 luglio 1857, gl' Inscritti di Leva riformati al Corpo in rassegna speciale saranno rimpiazzati per ciascun Mandamento secondo l' ordine del rispettivo numero d' estrazione, da altrettanti Inscritti della stessa Leva assegnati alla 2.ª Categoria.

§ 66. Il Ministro della Guerra, giusta i risultati di rassegna, commetterà ai Comandanti di Provincia di addivenire agli opportuni rimpiazzamenti nel modo divisato dal § precedente.

§ 67. Mentre i Comandanti dei Corpi si uniformeranno al disposto nel § 322 del Regolamento, i Comandanti di Provincia faranno, per cura dei Sindaci, intimare agli Inscritti che dalla 2.ª devono essere trasferti alla 1.ª Categoria, l' ordine di prepararsi alla partenza, quando loro venga così prescritto.

Quest' intimazione da pubblicarsi per tre giorni consecutivi, sarà conforme al modello E, e della fatta pubblicazione i Sindaci ragguaglieranno sollecitamente i Comandanti di Provincia.

§ 68. Gli stessi Comandanti di Provincia, con il concorso del Commissario di Leva faranno con tutta premura conoscere al Ministro della Guerra gli Inscritti che dalla 2.ª devono far passaggio alla 1.ª Categoria, valendosi all' uopo di uno stato nominativo conforme al modello n.° 22 del Regolamento, che verrà nell' intestazione modificato colla seguente dicitura:

« Provincia di . . . . .

« Elenco degl' Inscritti che dalla 2.ª Categoria devono trasferirsi » alla 1.ª in rimpiazzamento di altrettanti della stessa Leva riformati » al Corpo in rassegna speciale. »

Il predetto Elenco sarà trasmesso in duplice copia.

Previe le assegnazioni ai Corpi dell' Esercito, un esemplare dell' Elenco sarà restituito ai Comandanti predetti.

§ 69. Con pari diligenza i Comandanti di Provincia faranno, per mezzo dei Sindaci, notificare agl'Inscritti di 2.ª Categoria il precetto di partenza, quale precetto sarà conforme al qui unito modello F.

§ 70. Ove l'intimazione del precetto mentovato nel § precedente non possa farsi agl'Inscritti, basterà sia fatta in persona domestica, e quando non possa neanco in siffatto modo aver luogo l'intimazione, verrà affissa alla porta del domicilio degl'Inscritti, od all'albo pretorio.

§ 71. Nel giorno stabilito dal precetto gl'Inscritti si presenteranno al Comandante della Provincia, il quale li avvierà ai Corpi cui furono assegnati, praticando le norme prescritte nel § 270 del Regolamento, e corrispondendo il soldo loro dovuto.

§ 72. Quelli fra gl'Inscritti precettati, che senza legittimo impedimento non obbedironо, se si presentano nel periodo di cinque giorni successivi saranno puniti al Corpo in via disciplinare. Trovandosi tuttavia assenti, decorso tale lasso di tempo, saranno dai Comandanti di Provincia dichiarati disertori sul ruolo di marcia, che devono in qualunque caso far pervenire ai Comandanti dei Corpi.

§ 73. I disertori, di cui nel § precedente, non saranno rimpiazzati da altri Inscritti appartenenti essi pure alla 2.ª Categoria, ma computeranno nel Contingente della 1.ª, come altresì gl'impediti a presentarsi per effetto di comprovato legittimo impedimento.

§. 74. Quelli che pel seguito rimpiazzamento, trasferti di Categoria, ed avviati al Corpo, fossero essi pure riformati in rassegna speciale, determineranno ulteriori rimpiazzamenti in persona di altrettanti inscritti di 2.ª Categoria, giusta il prescritto nel § 65.

§ 75. I Militari de' quali tratta il § 73 saranno dai Comandanti di Provincia dati in nota al Comandante locale dell'arma de' Carabinieri Reali, perchè gli uni siano inseguiti ed arrestati; ed in quanto agli altri, venga accertata la legittimità dell'addotto impedimento, e siano sollecitati a presentarsi al Comando Militare della Provincia, così tosto sia cessato il motivo di loro indugio.

Tali uomini saranno, occorrendo, essi pure proposti per l'assegnazione ad un Corpo, a tenore del § 68.

§ 76. Il rimpiazzamento degl'Inscritti di 1.ª Categoria riformati in rassegna speciale, cessa, a tenore dell'art. 3 della Legge 13 luglio, di aver luogo allora quando sia pubblicata la dichiarazione del discarico finale.

§ 77. Compiuto il Contingente della 1.ª Categoria nei modi sovra stabiliti, i Comandanti di Provincia parteciperanno agli Intendenti sia le seguite riforme in rassegna speciale, sia gli occorsi rimpiazzamenti, trasmettendo loro l'elenco modello G annesso alla presente.

Pari modello verrà contemporaneamente spedito al Ministero della Guerra.

§ 78. A loro volta gl' Intendenti faranno sulle liste d'estrazione ese-

guire le opportune variazioni o dichiarazioni di diserzione, tali che risultano sugli elenchi di cui al § precedente; e prescriveranno di procedere nella stessa conformità ai Sindaci, cui spetta non solo di trascrivere sulle liste di Leva le variazioni e dichiarazioni dianzi nominate, ma ben anco di farle risultare sui loro registri matricolari.

Degli Inscritti, degli scambj di numero, dei surrogati non più suscettivi d'essere cancellati dall' assento per eccedenza di contingente.

Dopo il § 346.

§ 79. In virtù della Legge del 13 luglio corrente anno, tutti gl'Inscritti designabili dovendo appartenere all' Esercito, non potranno quindi innanzi ned essi, nè i loro surrogati o scambj di numero, risultare in eccesso del Contingente, nè essere perciò cancellati dall' assento, come era prescritto dall'art. 75 della Legge sul Reclutamento, e § 346 del Regolamento.

Gli Inscritti ed i surrogati di fratello, ove siano eccedenti nella 1.ª Categoria, saranno trasferti alla 2.ª.

I surrogati ordinarii e scambj di numero, continueranno a rimanere ascritti alla 1.ª Categoria pel disposto nell'art. 70 della stessa Legge sul Reclutamento.

Dei conti di Leva.

Dopo il § 349.

§ 80. Nella relazione analitica cui accenna il § 349 n.° 8 del Regolamento, s' indicherà non solo seduta per seduta i membri che presero parte alle decisioni, ma ben-anco si farà risultare quelli fra i medesimi che non siano intervenuti, facendone conoscere i motivi.

§ 81. I Consigli di Leva uniranno pur anche ai conti di Leva:

1.° Una tabella delle accordate esenzioni, classificate per articoli, e suddivise per ogni articolo pei numeri ond' è composto;

2.° Altra tabella delle concesse esenzioni temporarie, parimenti divisa nelle due disposizioni di cui all' articolo 94 della Legge.

Queste tabelle saranno conformi ai qui acchiusi modelli H. I.

§ 82 Il quadro delle infermità e difetti che hanno dato luogo alle riforme degli Inscritti, modello n.° 40 del Regolamento, sarà sostituito dal modello J annesso alla presente.

Della spedizione al Ministro della copia della lista d' estrazione.

Dopo il § 350.

§ 83. Tre mesi dopo la pubblicazione del discarico finale, gli Intendenti di Provincia spediranno al Ministro della Guerra copia autentica della lista di estrazione della Leva ultima seguita, a vece di protrarne l'invio nell'anno successivo, a tenore del § 350 del Regolamento.

Del discarico finale.

Dopo il § 355.

§ 84. Per il disposto dalla legge del 13 di luglio 1857 rimanendo indeterminati i parziali Contingenti della 2.ª Categoria, farà così il Ministro della Guerra seguire la dichiarazione del discarico finale allora quando risultino ultimate le operazioni della Leva, e siansi mandati all' assento tutti gli Inscritti designati, meno quelli che fossero rimandati ad altra Leva, od incorsi nella renitenza.

Dei Medici militari chiamati quai periti presso i Consigli di Leva.

Dopo il § 362.

§ 85. Nei Capi-luoghi di Provincia dove non faccia parte del presidio verun Medico militare, il Presidente del Consiglio di Leva potrà rivolgersi al Comandante Generale della divisione o Sotto-divisione militare, onde avere a perito un Uffiziale sanitario militare, il quale attenderà all' esame degli Inscritti e surrogati, fino al termine della sessione, a meno che dal Presidente dello stesso Consiglio venga licenziato prima del chiudersi della medesima.

Il Comandante Generale predetto aderirà a queste domande per quanto il comporti il servizio sanitario.

Delle ulteriori esenzioni concesse nelle famiglie di orfani di padre e di madre.

Dopo il § 432.

§ 86. L' articolo 5 della Legge del 13 di luglio corrente anno prescrive in sostanza che trattandosi d' orfani di padre e di madre, spetti l' esenzione non solo al primogenito od al maggior nato di essi, giusta il disposto dall' art. 86 n.° 4 della Legge, ma che sia pur anche devoluta la esenzione all' ultimo nato, sempre quando l' orfano o gli orfani

fratelli o sorelle di lui maggiori d'età risultino nella condizione prevista alli numeri 1, 2, 3, art. 93 della Legge sul Reclutamento.

Qualora l'inscritto ultimo nato, abbia o non fratelli nelle condizioni preavvertite, ma conti una o più sorelle in identiche circostanze, qualunque sia la loro età, potrà parimenti aspirare all'esenzione (1).

Degli affidati volontarii che non procaccino ai fratelli l'esenzione.

Dopo il § 442.

§ 87. Gli affidati volontarii non conferiscono ai loro fratelli il dritto all'esenzione cui pretendessero per l'art 87 della Legge.

Delle modificazioni all' alinea dell' art. 89 *della Legge.*

Dopo il § 459.

§ 88. Giusta il disposto nell'art 6 della Legge del 13 luglio 1857 non saranno ormai più dedotte le esenzioni che già spettassero agl'Inscritti non designati, i quali fossero primogeniti di madre od avola tuttora vedova; di padre od avolo entrati nel 70.° anno di età, o di orfani di padre e di madre, trattandosi dell'esecuzione di quanto prescrive l'alinea dell'art. 89 della Legge sul Reclutamento.

Gli Inscritti di leve precedenti, cui già spettasse il diritto all'esenzione come primogeniti nei casi sovra definiti, qualora la stessa esenzione non fosse dai medesimi stata invocata perchè riformati, di-

(1) Supposta la famiglia degli orfani di cui si tratta composta nei modi infra specificati:

Esempio 1°

1° Primogenito
2° Secondogenito } Nei casi di cui alli Numeri 1, 2, 3 dell'art. 93 della Legge;
3° Inscritto;

Compete l'esenzione all'inscritto.

Esempio 2°

1° Primogenito
2° Sorella } Nei casi di cui sopra;
3° Inscritto.

Compete l'esenzione all'inscritto.

Esempio 3°

1° Sorella primogenita — Nei casi di cui sopra;
2° Inscritto.

Compete l'esenzione all'inscritto.

Dagli esempj sovra indicati, dal disposto dalla Legge, e dai commenti contenuti nella presente Appendice, sarà agevole ai Consigli di leva il fare giusta applicazione delle fatte innovazioni; ciò non pertanto occorrendo casi dubbii, o di meno facile soluzione, sarà sempre meglio partito, anzichè pronunziare un men ponderato giudizio, ricorrere al Ministro per le opportune direzioni.

spensati o non designati per ragione del numero loro toccato in sorte, non pregiudicheranno ai diritti dei loro fratelli concorrenti alla Leva, i quali possono perciò aspirare all'esenzione per gli articoli 87, 88 della precitata Legge sul Reclutamento (1).

Del rilascio dei certificati d' inscrizione.

Dopo il § 489.

§ 89. I Consigli d'amministrazione dei Corpi non rilascieranno, in occasione di Leva, il certificato d'iscrizione ai ruoli dei volontarii affidati.

Si asterranno pure dal rilasciare consimile certificato in ordine agli altri militari tanto sotto le armi che in licenza, a meno che non consti che gl'individui cui si riferiscono non siano in condizione di salute per poter continuare nel servizio all'atto della richiesta di quei certificati.

Quando i medesimi non risultino nella condizione preaccennata, saranno subito, e *in via eccezionale*, proposti dai Comandanti dei Corpi per la rassegna di rimando (2).

(1) *Esempio 1°*

Posto che una famiglia sia composta nel modo infra espresso:

1° Madre o Avola tuttora vedova; Padre o Avolo entrato nel 70° anno d'età;

2° Figlio o Nipote primogenito non designato perchè riformato, dispensato, o per aver estratto un numero alto;

3° Altro figlio al servizio militare;

4° Inscritto.

Per applicazione del disposto nell'art. 6 della legge del 13 luglio 1857, compete l'esenzione all'inscritto concorrente alla leva.

Esempio 2°

1° Padre } deceduti;
2° Madre }

3° Primogenito d'orfani non designato perchè riformato, e simili;

4° Fratello al servizio militare;

5° Inscritto.

Per i motivi sovra esposti compete all'inscritto l'esenzione.

Esempio 3°

1° Primogenito (come in uno degli esempj precedenti) designato avente diritto all'esenzione, e dispensato perchè Alunno in carriera ecclesiastica:

2° Fratello al servizio militare;

3° Inscritto.

Spetta all'inscritto l'esenzione.

Qualora nei tre tempi preaccennati il primogenito fosse stato designato e quindi esentato, all'inscritto concorrente alla leva non spetterebbe l'esenzione, perchè in lui non si verifica la circostanza di non essere stato quel suo fratello immune dall'assento per ragione del numero, per causa di riforma o di dispensa.

(2) Per regola generale non è necessario che i militari siano assoggettati a visita medica, bastando che gli Ufficiali della Compagnia, Squadrone Batteria, ecc. dichiarino verbalmente godere quelli buona salute per compiere ai proprii doveri.

§ 90. Dove le Amministrazioni dei Corpi non possano, per motivi annunciati nel primo alinea del § precedente, spedire i richiesti certificati d'inscrizione ai ruoli, ne addurranno i motivi ai rispettivi Intendenti di Provincia, cui spetta promuovere dai Consigli di Leva sia la sospensione alla partenza degl'Inscritti che aspirano all'esenzione per avere un fratello al militare servizio, e sia il loro rimando alla sessione completiva.

§ 91. Le decisioni del Ministro della Guerra in ordine ai militari proposti *in via eccezionale* alla rassegna di rimando, saranno dai Comandanti dei Corpi partecipate non solo ai Comandanti militari, ma ben anco ai sovra mentovati Intendenti di Provincia.

Degl' Inscritti marittimi provvisorii.

Dopo il § 517.

§ 92. Gl'Inscritti marittimi provvisorii sono quelli soltanto, che come tali sono dati in nota dai Consoli di marina.

§ 93. Qualunque sia la condizione domestica degl'Inscritti marittimi provvisorii, se designati, dovranno sempre rimandarsi alle sedute completive, ed occorrendo, ad altra Leva, giusta quanto prescrive l'art. 100 della Legge.

Essi saranno:

1.° Cancellati dalle liste, quando abbiano comprovato il periodo di navigazione prescritto, prima dell'anno in cui compiono il 25.° di età;

2.° Dichiarati renitenti, se giunti all'età predetta non abbiano fatto prova di tale navigazione, e non si presentino per assoggettarsi all'assento.

I Consigli di Leva non potranno a loro riguardo pronunciare altre decisioni all'infuori di quelle sovra indicate.

Dei militari condannati tanto dai Consigli di Guerra, quanto dai Tribunali ordinarii, esclusi dall' affidamento.

Dopo il § 563.

§ 94. L'affidamento, ed il successivo assoldamento essendo concesso a titolo di premio ai militari di specchiata condotta, non possono perciò pretendervi quelli che siano incorsi in qualsivoglia reato, ed abbiano patito condanna pronunciata tanto dai Consigli di Guerra, che dai Tribunali ordinari.

La disposizione annunciata in questo § tende unicamente ad antivenire che militari affetti da infermità indipendenti dal servizio possano esentare i fratelli dagli obblighi di leva, e conseguire fra non molto eglino stessi il congedo di rimando.

Della rivista dei militari la cui fisica idoneità per l' affidamento d' anziani è dubbia.

Dopo il § 567

§ 95. I militari di lodevole condotta chiedenti l' affidamento d' anziani, la cui validità riesca dubbia, saranno ammessi ad una seconda visita nanti il Consiglio Superiore di Sanità Militare, qualora siano alle stanze nei presidii di terraferma.

Per gli uomini acquartierati nell' isola di Sardegna la visita preaccennata avrà luogo o per mezzo d' un Ispettore militare di sanità, che trovisi in Sardegna, o alloraquando essi uomini siano di ritorno sul continente.

§ 96. Per l' esecuzione del § precedente, i Comandanti dei Corpi ed i Presidenti delle speciali Commissioni spediranno al Ministero della Guerra l' elenco dei militari da rivisitare, unendovi il parere dei medici che già ebbero a visitarli.

§ 97. Se i militari a rivisitarsi sono alle stanze fuori della capitale, i Comandanti ed i Presidenti di cui al § precedente, a seguito d' ordine del Ministro della Guerra, li avvieranno al Battaglione d' Amministrazione, per ivi rimanere aggregati in sussistenza durante il loro soggiorno.

Se trattasi di Carabinieri Reali, saranno diretti al proprio Corpo.

Si praticheranno per questo riguardo tutte le norme prescritte pei militari in marcia, in servizio comandato.

§ 98. Gli uomini predetti, tosto seguito l'esperimento, saranno immantinente rimandati ai rispettivi Corpi o stazioni, e il Ministro della Guerra, a seguito del parere del Consiglio Superiore Militare di Sanità, farà conoscere ai Comandanti de'Corpi le singole decisioni di ammissibilità o non all' affidamento di essi militari.

Dei surrogati di fratello non ammissibili all' affidamento di anziani, ed ammissibili a quello di volontarii.

Dopo il § 575.

§ 99. I surrogati di fratello, cui fu applicato il disposto nel § 692 del Regolamento, non possono pretendere all' affidamento d'anziani se non dopo avere essi stessi percorsa intiera la ferma stabilita dalla Legge.

Quando però abbiano compiuto l' obbligatorio servizio nel modo prescritto dall' art. 136 della stessa Legge, potranno, previo il riassento, essere ammessi in affidati volontari, a seconda del § 559 del Regolamento.

Delle annotazioni a seguire sul libretto e sulla matricola per riguardo agli assoldati e surrogati decaduti dal diritto di riscuotere il premio della liberazione, o parte del prezzo della surrogazione.

Dopo i §§ 623 e 721.

§ 100. Ognora quando, a tenore dei §§ 639, 640, 641 del Regolamento, decade l'assoldato dal diritto di riscuotere il premio della promossa liberazione, o che, giusta il prescritto nei susseguenti §§ 723 e 724 il surrogato ordinario debba cedere a favore dell'erario la somma di lire 600 depositate nella Cassa dei depositi e prestiti, si farà seguire sul libretto e sulla matricola, a seconda dei casi, o l'una o l'altra delle infraespresse annotazioni.

« Privato del premio della liberazione e dei relativi interessi, » giusta il disposto nel § . . . del Regolamento. »

« Decaduto dal diritto di percipere il capitale delle lire 600, non » che i relativi interessi, pel disposto nel § . . . del Regolamento. »

Dell' interesse a pagarsi agli assoldati e surrogati ordinarii in congedo illimitato, od in licenza di sei mesi o di un anno.

Modificazione dei §§ 627 e 628 del Regolamento.

§ 101. I Comandanti dei Corpi nei primi giorni di ciascun trimestre inviteranno i Comandanti militari di Provincia a pagare agli assoldati e surrogati del rispettivo Corpo, che si trovano in congedo illimitato, od in licenza di sei mesi, o di un anno, la somma loro dovuta per l'interesse del trimestre spirato, mediante produzione del certificato d'esistenza in vita, prescritto dal § 629 del Regolamento, e contro quitanza della somma pagata.

§ 102. I Comandanti militari spediranno ai Comandanti dei Corpi le ricevute delle somme da essi pagate, corredate dei certificati di esistenza in vita, e se ne daranno contemporaneamente credito nel rendiconto colla Casa Reale Invalidi, e Compagnie Veterani.

§ 103. Le Amministrazioni dei Corpi nell'ultimo mese di ciascun trimestre daranno in nota al Quartiermastro per l'armata le somme che dai Comandanti di Provincia furono per l'oggetto suddivisato pagate nel decorso dello stesso trimestre.

§ 104. Il Quartiermastro predetto accrediterà subito nel conto corrente quelle somme alla Real Casa Invalidi e Compagnie Veterani.

§ 105. Le somme state come sovra anticipate dai Corpi agli assoldati e surrogati (tosto trascritto in contabilità il rendiconto del Quartiermastro dell'ultimo mese del trimestre), costituiranno *effetto attivo* nella Cassa, sintanto che per mezzo del Quartiermastro, e a tenore dei Regolamenti, venga rimborsata per via della semestrale riscossione degl'interessi corrisposti dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Dei congedati pel disposto nell' art. 96 della Legge, non ammissibili in surrogati ordinarii.

Dopo il § 694.

§ 106. Non sono ammessi in surrogati ordinarii i militari congedati per l'articolo 96 della Legge, i quali cessando per favore speciale di percorrere la ferma obbligatoria, non possono essere assentati in altrui vece per un corrispettivo pecuniario: d'altronde non sarebbero in grado di produrre l'attestazione (modello n.° 58) prescritta dal § 694 del Regolamento.

Dell' obbligo ai Comandanti dei Corpi di partecipare agl' Intendenti di Provincia le riforme dei surrogati.

Dopo il § 708.

§ 107. Occorrendo in rassegna speciale la riforma di surrogati ordinarii o di fratello, spetta ai Comandanti dei Corpi di parteciparne immantinente agli Intendenti delle Provincie cui appartengono quei surrogati.

Gli stessi Intendenti si uniformeranno tosto al prescritto nel § 708 del Regolamento, e prescriveranno con uguale premura ai rispettivi Sindaci di compiere essi pure a quanto è loro commesso nel § precitato.

Della partecipazione agli Agenti demaniali della diserzione di surrogati ordinarii.

Variante ai §§ 727, 728, 729 e 731.

§ 108. I casi di diserzione dei surrogati ordinari saranno quind' innanzi dai Comandanti militari di Provincia partecipati ai Direttori dell' insinuazione e demanio, anzichè a quelli delle contribuzioni dirette.

Degli assoldati non ammessi per regola generale a surrogare. Eccezione a tale divieto.

Dopo il § 741.

§ 109. In senso del § 741 del Regolamento gli assoldati non sono ammessi a surrogare.

Qualora per la loro mutata condizione domestica o sociale sia dimostrata la necessità di rientrare nella vita civile, dovranno ottenere dal Re di surrogare, colla rinuncia del premio del conseguito assoldamento a favore di un Instituto militare a determinarsi.

§ 110. Nel caso avvertito dall' alinea del § precedente i Comandanti dei Corpi trasmetteranno al Ministro della Guerra:

1.° La domanda degli assoldati onde surrogare;

2.° La dichiarazione autenticata del Consiglio d' Amministrazione del Corpo per mezzo della quale essi assoldati rinunciano al premio della promossa liberazione;

3.° Il ragionato favorevole parere dei predetti Comandanti per il conseguimento dell' instata surrogazione.

Delle surrogazioni posteriori all' assento a favore di militari dell' isola di Sardegna appartenenti a frazioni di corpo colà di presidio (1).

Dopo il § 745,

§ 111. È fatta facoltà al Consigli di Amministrazione dei Corpi di Artiglieria e Bersaglieri di delegare ad una speciale Commissione in Sardegna l' esame dei surrogati, semprequando costoro non che i rispettivi surroganti appartengano alle provincie della Sardegna, e che le frazioni di corpo cui vennero ascritti siano colà di stanza.

§ 112. La Commissione predetta sarà composta del Comandante locale d' Artiglieria e di due Uffiziali dell' arma per gli uomini di Artiglieria: e del Maggiore Comandante del battaglione e di due Uffiziali Bersaglieri per gli uomini appartenenti al Corpo dei Bersaglieri.

§ 113. Giudicandosi idoneo il surrogato proposto, le carte saranno per la solita via gerarchica spedite al Consiglio di Amministrazione, cui spetta unicamente di decidere se la surrogazione stessa debba essere proposta al Comandante Generale della Divisione di Torino.

§ 114. Acconsentita la surrogazione il Consiglio predetto rimanderà le carte a quei Comandanti locali onde il surrogato sia sottoposto a nuovo esame d' idoneità presso la Commissione speciale, ed abbiano quindi luogo tutti gli altri incumbenti prescritti dal Regolamento.

Degli arruolamenti volontarii.

Dopo il § 784.

§ 115. I Consigli d' Amministrazione dei Corpi non potranno ammettere giovani all' arruolamento volontario senz' averne anzitutto conseguita l' autorizzazione dal Ministro della Guerra.

Per ciò che riguarda l' arruolamento volontario nell' arma dei Carabinieri Reali si seguiranno le norme precedentemente stabilite.

(1) Per non astringere questi Militari a trasferirsi sul continente onde surrogare, si ravvisò opportuno addivenire in pro dei medesimi a questa speciale disposizione.

§ 116. Oltre alle condizioni prescritte dal § 784 del Regolamento per l'arruolamento volontario, il Ministro della Guerra, a seconda dei tempi e delle circostanze, darà per questo riguardo speciali direzioni (1).

§ 117. I Comandanti dei Corpi spediranno al Ministro della Guerra le carte e documenti prodotti dagli aspiranti all'arruolamento, volontario, corredati del loro favorevole parere.

Dell' ulteriore agevolezza per l' arruolamento volontario di capi operai, musicanti e vivandieri.

Dopo il § 785.

§ 118. Tuttochè i capi operai, i musicanti ed i vivandieri contino più di un anno d'interruzione di servizio dal dì dell'ottenuto congedo, potranno ciò nulla meno aspirare all'arruolamento volontario per ampliazione alla facilità loro concessa dall'art. 150 della Legge e del § 785 del Regolamento.

Dell' arruolamento volontario degli uomini congedati per fin di ferma.

Dopo il § 808.

§ 119 I militari congedati definitivamente per fin di ferma che, a tenore dei paragrafi 808, 827 del Regolamento, intendono riprendere volontariamente il servizio, devono contrarre l'assento o nel corpo in cui cessarono d'appartenere, od in quello dei Carabinieri Reali, e praticare le formalità prescritte dal precedente § 790.

Della promozione dei Caporali a Sott' uffiziali.

Dopo il § 850.

§ 120. Colla Legge del 12 giugno 1857, in sostituzione dell'art. 160 della Legge sul Reclutamento, fu stabilito essere in facoltà del Governo d'ammettere i militari provinciali a percorrere la ferma d'ordinanza.

Per massima generale la promozione a sott'uffiziale continuerà ad aver luogo in persona dei caporali che o già appartengono all'ordinanza, o consentono a farvi passaggio.

§ 121. Potranno però essere promossi a sott'uffiziali, senz'essere obbligati a passar d'ordinanza, alcuni caporali provinciali che se ne rendano meritevoli per zelo a compiere i proprii doveri, per capacità, per regolare condotta, e quando le circostanze del servizio siano per consigliarlo.

(1) Saranno in proposito e fino ad ordine contrario praticate le Avvertenze di cui nella Nota del 4 novembre 1856, N.° 197 inserta nel *Giornale Militare* dell'anno predetto, a pag. 1074.

§ 122. I sott' uffiziali provinciali potranno anch' essi, sulla loro domanda, essere ammessi ad ultimare la ferma provinciale in continuato servizio secondo le norme stesse stabilite o praticate per riguardo ai caporali e soldati.

§ 123. L' annotazione a seguire sulle matricole in ordine ai provinciali promossi sott' uffiziali sarà, a seconda delle circostanze, del tenore seguente:

« Sergente in questo il . . . . con obbligo di continuare la ferma » in servizio d' ordinanza a tenore dell'atto di suo consenso. »

ovvero:

« Sergente in questo il . . . . continuando a percorrere la ferma » provinciale. »

§ 124. Potrà dai Comandanti dei Corpi essere proposto il passaggio all' ordinanza dei provinciali annoverati sul quadro d' avanzamento, tuttochè non contino quattro anni di servizio sotto le armi.

Degli Allievi trombettieri assegnati ai Corpi di Cavalleria.

Dopo il § 856.

§ 125. Gli allievi trombettieri di cui al § 856 del Regolamento, nell' essere assegnati ai Corpi di Cavalleria assumeranno la denominazione di trombiettieri di 2.ª classe, e contrarranno la ferma di anni otto in servizio d' ordinanza.

Del trasferimento di classe dei disertori puniti a tenore dell' articolo 188 *del Codice penale militare.*

Dopo il § 860.

§ 126. Il trasferimento di classe pel disposto nel § 860 del Regolamento avrà luogo altresì in ordine ai provinciali disertori cui fosse inflitto un anno d' aumento di servizio per applicazione dell' art. 188 del Codice penale militare.

Dei Sott' Uffiziali ammessi nelle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della Guerra.

Dopo il § 873, e dopo il § 624.

§ 127. A seconda di quanto fu stabilito nel R. Decreto del 5 giugno 1857, i sott' uffiziali ammessi a far parte del personale amministrativo o contabile dipendente dal Ministero della Guerra, i quali non siano peranco assimilati ai gradi militari, continueranno a rimanere ascritti all' Esercito.

Sui ruoli del rispettivo Corpo seguirà l' annotazione indicante la avvenuta nomina.

Qualora per mala condotta fossero rimandati al proprio Corpo saranno in obbligo di percorrere e di compiere la ferma stabilita dal loro assento, non computato il servizio prestato in quelle Amministrazioni.

Quand' abbiano ultimato il tempo dell' impresa ferma nel personale predetto, i Comandanti dei Corpi rilascieranno loro l' assoluto congedo, che verrà trasmesso al Ministero della Guerra per essere ai medesimi fatto pervenire.

Dell' ammissione dei Militari di 1.ª Categoria in congedo illimitato a prestare servizio al Corpo od a passare all' Ordinanza.

Dopo il § 882.

§ 128. I Provinciali in congedo illimitato possono per annuenza del Ministro della Guerra venire ascritti all' Ordinanza quando risultino ancora nei primi cinque anni di loro ferma.

Nello stesso modo può essere concesso agli altri Provinciali, dopo trascorso tale periodo di tempo, di far ritorno al proprio Corpo, ed ivi percorrere la contratta ferma di undici anni in continuato servizio.

Nell' uno o nell' altro caso i Comandanti dei Corpi si uniformeranno al disposto nel § 882 del sovra detto Regolamento, colla trasmissione al Ministro delle carte ivi accennate.

Della facoltà condizionale ai Militari in congedo illimitato di contrarre matrimonio, e punizioni ai trasgressori.

Dopo il § 904 fino al § 907.

§ 129. I Comandanti di Provincia denuncieranno soltanto al Ministro della Guerra i matrimonii contratti dai Militari in contravvenzione del disposto nel § 55 della presente.

Dei Renitenti.

Dopo il § 914.

§ 130. Il reato di renitenza si compie col fatto della non presentazione dell' Inscritto designato all' assento nel giorno prefisso, a meno che fosse quegli trattenuto da legittimo e comprovato impedimento.

§ 131. La pubblicazione della lista generale dei renitenti, rende noti gl' Inscritti che rifiutaronsi d' obbedire, e che perciò divennero colpevoli di renitenza sino dal giorno in cui avrebbero dovuto essere assentati.

§ 132. Gli Inscritti renitenti sono soggetti ad essere arrestati quando anche non abbia avuto luogo la pubblicazione di cui nell' articolo precedente.

§ 133. Fatta astrazione dei renitenti dichiarati tali dall' Uditore generale di Guerra, la sorte dei quali, a tenore dell' art. 1 e 4 della Legge 28 aprile 1855, deve essere retta dal Regolamento generale delle Leve 16 dicembre 1837, tutti indistintamente gli altri renitenti, tanto quelli che si presentano spontanei, quanto gli altri che vengano arrestati, devono, previo accertamento di loro idoneità o non al servizio militare, essere senza dilazione denunciati all' Autorità giudiziaria perchè, a seconda dei casi, sia loro applicato il disposto negli articoli 175 e 176 della Legge sul Reclutamento, ovvero le disposizioni di rigore comminate dal Regolamento generale predetto, qualora si tratti d' Inscritti appartenenti alle Classi 1831, 1832, 1833.

§ 134. Quantunque dagli Intendenti di Provincia già siano state pubblicate le liste generali dei Renitenti sulle Classi 1831, 1832 e 1833, devesi tuttavia applicare contro i medesimi il disposto dall' art 5 della Legge 28 di aprile 1855.

§ 135. I Renitenti della Leva in corso, che si presentano spontanei, o vengono arrestati prima della dichiarazione del discarico finale, i quali fossero oggetto del disposto nel § 919 del Regolamento, non saranno denunciati all' Autorità giudiziaria per essere assoggettati a criminale procedimento.

§ 136. Le circostanze che possono indurre i Consigli di Leva a far uso del disposto dal § 915 del Regolamento, sono quelle esclusivamente che pongono l' inscritto in condizione di pretendere all'esenzione, nonchè le altre che escludono il mal animo e il proposito deliberato di delinquere.

Tali circostanze però devono essere pienamente provate.

§ 137. Gli inquisiti di renitenza, che dai tribunali provinciali sono dichiarati assolti o non suscettibili di procedimento criminale, devono considerarsi ricostituiti nei diritti che loro competevano quando concorsero alle Leve, ed essere ove d' uopo esentati.

Dello stato nominativo dei Renitenti.

In continuazione del § 929.

§ 138. Gli Intendenti di Provincia coi conti della Leva in corso trasmetteranno al Ministro della Guerra uno stato nominativo dei renitenti alla stessa Leva, servendosi all' uopo del modello n.° 92 del Regolamento.

In pari tempo spediranno lo stato delle variazioni che siano occorse nei renitenti, divise per anno di Leva, a cominciare da quella seguita nel 1851.

Tale stato sarà conforme al modello L annesso alla presente.

Non occorre d'ora in poi la trasmissione dell' Elenco prescritto dal § 929.

Delle avvertenze intorno alla compilazione dei registri matricolari.

Dopo il § 1044.

§ 139. Dopo che i Comandanti di Provincia abbiano stabiliti i registri modelli n.i 117, 118 del Regolamento, lascieranno alcuni fogli in bianco onde descrivere sui medesimi, e fino alla dichiarazione del discarico finale, quelli fra gli Inscritti assentati, i quali, a tenore delle operazioni di Leva, abbiano ad essere trasferti dalla 2.ª alla 1.ª Categoria del Contingente, e viceversa.

§ 140. Copia esatta e conforme del registro matricolare degli Uomini di 2.ª Categoria verrà spedita al Ministro della Guerra dai Comandanti di Provincia, i quali ad ogni trimestre trasmetteranno pure un elenco di tutte le variazioni occorse in ordine agli stessi Uomini, relative :

1.° Alle condanne patite ;

2.° Ai decessi ;

3.° Al trasferimento dall' una all' altra Categoria del Contingente ;

4.° Ai matrimonii contratti ;

5.° Alle trasgressioni alle chiamate.

Tale Elenco dovrà all' evenienza trasmettersi anche negativo, e gli occorrenti stampati verranno provvisti dal Ministero della Guerra.

§ 141. Sul registro modello n.° 117 si descriveranno indistintamente tutti gli Uomini avviati ai Corpi; a nulla montando che nel seguito, e specialmente in rassegna speciale, fossero rimandati per inabilità o per altri motivi : si descriveranno parimenti tutti quelli già compresi sul modello n.° 22, i quali abbiano o debbano essere diretti sotto le armi.

§ 142. I Comandanti di Provincia non ispediranno ai Comandanti locali dell' arma dei Carabinieri Reali il registro modello n.° 117, nè daranno loro visione di quello n.° 118, se non quando sia pubblicata la dichiarazione del discarico finale.

§ 143. Ai Militari di 2.ª Categoria chiamati per ricevere gli elementi dell' istruzione militare, che non abbiano raggiunto il luogo di convegno, sarà apposta nell' ultima colonna del registro matricolare la annotazione esprimente la loro inobbedienza.

In caso di legittimo impedimento, seguirà a loro riguardo l' annotazione :

« Legittimamente impedito, come da fedi ec. »

Delle variazioni matricolari che i Comandanti dei Corpi devono trasmettere a quelli di Provincia.

Dopo il § 1054.

§ 144. Le notificazioni di cui al § 1054 del Regolamento, a farsi trimestralmente dai Comandanti dei Corpi a quelli di Provincia, in ordine ai Militari presso le insegne, dovranno seguire colla trasmissione dell'Elenco modello M annesso alla presente.

La trasmissione predetta sarà fatta *immediatamente* dopo scaduto il trimestre.

§ 145. Nelle variazioni predette si comprenderanno quelle pur anche relative alla promozione od alla nomina di *Caporale*, di *Scelto*, di *Tamburino*, di *Trombettiere* e simili. Queste variazioni, nonchè quelle dei Sott' uffiziali, saranno dai Comandanti di Provincia fatte risultare nell' ultima colonna del registro modello n.° 117 del predetto Regolamento.

Della compilazione degli Elenchi nominativi degli Uomini di 1.ª Categoria muniti di congedo illimitato.

Dopo il § 1060.

§ 146. Oltre ai registri matricolari di cui al § 1044, i Comandanti di Provincia compileranno per ogni Leva un ruolo, ossia Elenco nominativo di tutti gli Uomini ascritti alla 1.ª Categoria mandati in congedo illimitato: quale ruolo sarà suddiviso per Corpo, e conforme al qui annesso modello N.

Dei passaporti all'estero agli Inscritti di Leva.

Dopo il § 1115.

§ 147. In sostituzione del § 1115 del Regolamento è stabilito che niun giovine entrato nell' anno in cui compie il 16.° di età, e fino a che faccia constare di avere adempito all' obbligo della Leva, possa conseguire passaporto per l' estero senza il consenso del Ministro della Guerra, il quale è giudice di autorizzarne il rilascio o di rifiutarlo.

Per delegazione dello stesso Ministro è affidata agli Intendenti di Provincia la predetta facoltà.

Dopo il § 1116.

§ 148. S' intenderà avere soddisfatto all' obbligo della Leva quegli soltanto che dopo il discarico finale della Leva ordinaria a cui concorse, risulti riformato, esentato definitivamente, avere scambiato di numero, o surrogato, od essersi liberato.

Per questa restrizione è modificato il disposto nel § 1116 del Re-

golamento in ordine agl' Inscritti appartenenti a Leve posteriori a quelle dell' anno 1856.

Della destinazione delle Cedole depositate nella Tesoreria generale, per ottenere agli Inscritti la facoltà di trasferirsi nell' America o nelle Indie.

Dopo il § 1124.

§ 149. Nel caso di non presentazione all' assento degli Inscritti che conseguirono passaporto per l' America o per le Indie, le Cedole del Debito Pubblico dello Stato, fruttanti la rendita complessiva di lire 200 depositate presso la Tesoreria di loro Provincia a tenore del § 1122 del Regolamento, avranno la seguente destinazione.

Se quei migrati devono appartenere alla 1.ª Categoria, le Cedole predette saranno devolute agl' Inscritti che dovettero rimpiazzarli nella stessa Categoria, sempre quando costoro acconsentano allo scambio di numero.

Qualora poi gli stessi migrati abbiano ad essere ascritti alla 2.ª Categoria, incorreranno nella renitenza, e quelle Cedole non saranno restituite alle persone che ne abbiano fatto il deposito, infino a che quegli assenti non siano cancellati dalle liste dei Renitenti.

Per questa disposizione desunta dalla Legge del 13 luglio 1857 è modificato l' alinea del § 1124 del Regolamento, e l' atto di cauzione modello n.° 125 del Regolamento sarà redatto di conformità a quello indicato sotto la lettera O annesso alla presente.

Delle norme ulteriori per le rassegne di rimando.

Dopo il § 1169.

§ 150. I Comandanti dei Corpi e degli Instituti militari continueranno, giusta le vigenti disposizioni, a proporre per la rassegna di rimando quelli Uomini che, a tenore dell' elenco delle infermità esimenti dal servizio, non si ravvisassero ormai più suscettivi dell' attivo militare servizio.

Le stesse rassegne seguiranno d' ora in poi ad epoca fissa, cioè nell' ultima quindicina di ciascun trimestre.

§ 151. I Comandanti ora detti, nonchè gli Uffiziali rassegnatori, suddivideranno nelle loro proposte i Militari costituiti in istato permanente d' inabilità al lavoro per causa d' infermità incurabile, da quelli le cui malattie, difetti od incomodi non li escludono coll' andar del tempo da *servizii militari qualunque*, più miti e conciliabili colla fisica loro condizione.

§ 152. I Militari che risultino nel primo caso del § precedente, siccome di guarigione disperata, continueranno ad essere proposti pel

congedo di rimando o per quegli altri provvedimenti cui possano aspirare per ragione di legge od in virtù del Regolamento.

§ 153. Quanto agli altri Militari, dei quali se ne potrebbe ancora trarre utile partito, si proporranno o per essere mandati in licenza straordinaria di sei mesi, di un anno, od in congedo illimitato per anticipazione, ritenuta la maggiore o la minore entità della malattia; se di presumibile o dubbia guarigione, e fatto caso del già prestato servizio nell' Ordinanza o nei Provinciali, giusta le disposizioni inserte nei §§ 156 e 157.

§ 154. Nelle proposte di licenze straordinarie, o di congedo illimitato, gli Uffiziali rassegnatori indicheranno sugli Elenchi di rassegna a quali servizii i Militari sui medesimi descritti sarebbero ancora adatti, se richiamati sotto le armi; e proporranno, occorrendo, quelli a mandarsi in congedo illimitato, o a far passaggio ad altr' arma o ad altro Corpo. Così, per esempio, quelli di Cavalleria si possono proporre pel transito nel Treno d' Armata, nella Fanteria o negli Infermieri militari, e così dicasi di altre armi, secondo lo stato fisico e l'attitudine dei Rassegnati.

Dove poi trattisi di volontarj, non potrebbe, a tenor della Legge sul Reclutamento, aver luogo il passaggio ad *altra Arma*, a meno che essi vi acconsentano.

§ 155. Sarà cura del Ministero della Guerra di far conoscere a quelli cui fu concessa la licenza di un anno, il luogo ed il giorno in cui hanno a recarsi per essere rivisitati.

§ 156. Verranno proposti per la licenza straordinaria di un anno o di sei mesi quei Militari, i quali lascino arguire che in quel periodo di tempo possono risanare in tutto od in parte della loro infermità, sia che risultino ascritti all'Ordinanza od ai Provinciali.

§ 157. Qualora l' indole dell' infermità sia tale da cui si presuma l' evidente impossibilità che i rassegnati siano per migliorare la salute nel solo trascorrere di un anno, ma che però possano essere in qualche modo utilizzati, saranno proposti per il congedo illimitato, e se appartengono all'Ordinanza, e non abbiano ancora prestato i cinque anni di servizio richiesti dalla Legge sul Reclutamento, saranno trasferti ai Provinciali.

§ 158. A riguardo degli Uomini di cui nei §§ precedenti seguiranno sulla matricola, e a seconda dei casi, o l' una o l' altra delle seguenti variazioni:

« Mandato in licenza straordinaria di un anno o di sei mesi (ovvero mandato per anticipazione in congedo illimitato) in dipendenza di rassegna di rimando, e per determinazione Ministeriale del . . . . Divisione Reclutamento. »

« Trasferto dall' Ordinanza ai Provinciali, e mandato per anticipazione in congedo illimitato in dipendenza ec. »

§ 159. I Comandanti dei Corpi parteciperanno a quelli di Provincia le singole decisioni del Ministero relative agli Uomini mandati, per causa di rassegna, in congedo illimitato od in licenza straordinaria, distinguendo in apposita annotazione quelli che dall'Ordinanza fecero passaggio ai Provinciali.

§ 160. Tanto i Comandanti di Corpo, come quelli di Provincia si uniformeranno, per ciò che a ciascuno concerne, al disposto nel § 990 e seguenti del Regolamento sul Reclutamento, coll' avvertenza a quelli dei Corpi di comprendere a parte sugli Elenchi modelli numeri 100, 101 e 102 gli Uomini mandati in licenza straordinaria coll' indicazione se d' Ordinanza o Provinciali.

§ 161. Spetta ai Comandanti di Provincia di far seguire sui registri matricolari modello n.° 117 le occorrenti variazioni od inscrizioni, e di aprire un apposito registro per descrivere coloro che ottennero la predetta licenza straordinaria.

Faranno quindi le partecipazioni stabilite dal 1.° e 2.° alinea del § 993 del Regolamento anzidetto, relative pure agli Uomini mandati in licenza straordinaria.

§ 162. Terranno i Comandanti delle stazioni dei Carabinieri Reali eguale apposito registro, onde descrivere i Militari dei quali tratta il § precedente, mentre quei Militari sono soggetti alle stesse discipline e doveri che quelli in congedo illimitato, relativamente al cambiare di domicilio, contrarre matrimonio e simili.

Della data d'incorporazione e dell' assento da indicarsi sul modello n.° 129 del Regolamento.

Dopo il § 1182.

§ 163. Alla colonna 10.ª, modello n.° 129 prescritto dal § 1182 del Regolamento, s'indicherà la data dell' incorporazione degli Uomini provenienti dalle Leve anteriori a quella della Classe 1833, nonchè di tutti i Volontari e dei Surrogati ordinarj e di fratello al Corpo, a qualsiasi Classe o Leva debbano appartenere.

Per ogni altro Militare proveniente dalle Leve sulla Classe 1833, e su quelle successive, s'indicherà la data dell'assento al Capo-luogo di Provincia.

Torino, 29 agosto 1857.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato
A. LA MARMORA.

NOI EUGENIO DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE IN TOSCANA

PER S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Considerando che cessato per causa di pubblica necessità l' appalto del tabacco, pel Decreto del 29 dicembre 1859, ed entrato questo ramo di regalìa nella diretta amministrazione del Governo, è necessario dare al servizio che lo riguarda un regolare ordinamento:

Considerando che per la uniformità delle ingerenze e delle operazioni che vi ricorrono, l' Amministrazione dei tabacchi può utilmente riunirsi a quella dei Sali, come già questi due generi di regalìa si trovano associati tanto nei magazzini di custodia, come nella vendita al pubblico:

Considerando finalmente, che mentre ad un riordinamento è necessario procedere, è d' altronde razionale che questo si faccia in coerenza delle discipline che sono in vigore nelle altre parti del Regno:

Sulla proposta del Governatore Generale delle Provincie di Toscana,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le attuali Direzioni dell' Azienda dei Sali e dell' Azienda dei Tabacchi sono soppresse.

Art. 2. Sono istituite due Direzioni per la manifattura del tabacco, di cui una a Firenze e l'altra a Lucca; una Direzione per la manifattura del Sale a Volterra; ed è conservato lo Stabilimento delle Saline a Portoferraio.

Le tre suddette Direzioni saranno presiedute ciascuna da un Direttore, venendo soppresso il posto di Ministro delle Saline a Volterra; e lo Stabilimento delle Saline di Portoferraio resterà sotto la dipendenza del Ministro principale delle RR. Rendite, ivi residente.

Art. 3. Le attribuzioni delle soppresse Direzioni delle Aziende dei sali e dei tabacchi sono repartite come appresso:

a) quanto alla produzione dei generi di regalìa, lavoro, e servizio interno, nelle Direzioni e Stabilimenti delle respettive manifatture,

b) quanto alla custodia, movimento, e vendita di generi al pubblico, e quanto alla vigilanza sulle contravvenzioni, nelle Direzioni delle Dogane, nel cui Compartimento son posti gli Uffizj, impiegati, e agenti che ne sono respettivamente incaricati,

c) quanto alla gestione e disciplina generale, e quanto ai rapporti diversi ricorrenti fra i varj servizj, nell' Amministrazione generale delle RR. Dogane e Aziende riunite, fino a nuove disposizioni.

Art. 4. La vendita all' ingrosso dei tabacchi finquì stabilita presso la Manifattura di Firenze, e la così detta rivendita normale esistente in Lucca, sono soppresse.

Art. 5. Con successivo Decreto saranno stabiliti i ruoli normali e nominali del personale che dovrà essere addetto tanto alle Manifatture o Stabilimenti di produzione dei tabacchi, quanto agli Ufizi di custodia e vendita; restando fermi, fino a nuove disposizioni, i ruoli in vigore pel servizio attinente alla regalìa del sale.

Art. 6. Sarà parimente provveduto con appositi Regolamenti alla parte amministrativa e disciplinare del nuovo sistema di servizio sanzionato col presente Decreto.

Art. 7. Le disposizioni di che agli articoli 1 e 2 avranno effetto immediatamente; le altre dal 15 luglio corrente; restando incaricata l' Amministrazione generale delle RR. Dogane e Aziende riunite di assumere le attribuzioni delle Direzioni dell' Aziende dei sali e tabacchi, che si sopprimono, fino al suddetto dì 15 luglio corrente, epoca nella quale tali attribuzioni saranno repartite come è detto all' art. 3.

Il Direttore delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li due luglio milleottocentosessanta.

EUGENIO DI SAVOJA.

Il Governatore Generale
delle Provincie della Toscana
B. Ricasoli.

IL GOVERNATORE GENERALE

DELLE PROVINCE DELLA TOSCANA

Viste le Ordinanze Ministeriali de' 23 e 26 gennaio 1860, colle quali il Prof. Policarpo Bandini, nella sua qualità di Gerente per la Strada ferrata centrale Toscana, fu autorizzato ad alienare lire sessantamila di rendita tre per cento del consolidato speciale, creato col R. Decreto de' 19 novembre 1859, per la costruzione della Strada ferrata da Asciano a Grosseto, e vennero stabiliti i modi e le condizioni alla quali questa alienazione doveva esser fatta;

Vista l' altra Ordinanza Ministeriale de' 13 marzo 1860, colla quale agli acquirenti della rendita suddetta fu accordata una proroga al pagamento delle rate scadute del prezzo della rendita stessa;

Considerando che per più ragioni si presenta conveniente di concedere un ultimo e perentorio termine al pagamento delle prime tre rate scadute del prezzo del Consolidato del quale si tratta,

Ordina:

Art. 1. Agli acquirenti della rendita tre per cento, creata col R. Decreto de' 19 novembre 1859, per raccogliere i capitali necessarj alla costruzione della Strada ferrata da Asciano a Grosseto, e della quale fu autorizzata l' emissione per la somma di lire italiane sessantamila colla Ordinanza Ministeriale de' 23 gennaio 1860, è accordato di poter pagare fino al 31 luglio corrente, e

non più tardi, nelle Casse in detta Ordinanza indicate, le prime tre rate del prezzo della rendita di cui siano debitori.

Art. 2. Decorso quest' ultimo e perentorio termine, gli acquirenti che non avranno soddisfatto le suddette tre rate decaderanno irremissibilmente da ogni diritto, e le somme che avessero già pagate si volgeranno a profitto del R. Erario.

Art. 3. Il Direttore delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze li quattro luglio milleottocentosessanta.

Il Governatore Generale
delle Province della Toscana
B. Ricasoli.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Saranno pubblicati ed avranno immediata esecuzione nelle province dell' Emilia e della Toscana gli art. 19, 20 e 21 della legge 30 Ottobre 1859, sulle competenze del Consiglio di Stato.

Art. 2. Saranno egualmente pubblicati in Toscana gli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale, approvato con la legge del 20 Novembre 1859.

Per l' applicazione ed esecuzione delle pene comminate dai medesimi, saranno altresì pubblicati gli articoli 56, 60 § 1, 61, 64, 67 di detto Codice.

La pena del carcere sarà scontata in Toscana, per i casi contemplati dalla legge presente, senza gli aggravamenti del sistema penitenziario.

Art. 3. La cognizione delle cause previste negli art. 268 e 269 spetterà anche in Toscana alle Corti di Assise da istituirsi a forma della Legge relativa ai delitti commessi col mezzo della stampa; ma quelle cause che occorresse far decidere primachè sia compiuta la installazione delle Corti d' Assise, saranno portate davanti le Regie Corti criminali di Firenze e di Lucca, secondo il consueto loro rito.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino, il 5 Luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE.

(*Luogo del Sigillo*)
V. il Guardasigilli
G. B. CASSINIS.

G. B. CASSINIS.

Seguono i diversi articoli della Legge 30 Ottobre 1859, e del Codice penale, ai quali si riferisce, come a proprio relato, il suddetto Decreto del 5 Luglio 1860.

Articoli della legge 30 Ottobre 1859 N. 3707 sulla competenza del Consiglio di Stato, e del Codice Penale Sardo approvato con legge del 20 Novembre 1859, dei quali fu ordinata la pubblicazione nelle Province dell' Emilia e della Toscana colla legge del 5 Luglio 1860. N. 4142. quì avanti riportata.

LEGGE 30 OTTOBRE 1859.

TITOLO SECONDO

Delle attribuzioni del Consiglio di Stato.

Art. 19. Il Consiglio pronunzia in assemblea generale sui provvedimenti relativi alle attribuzioni respettive delle potestà civile ed ecclesiastica.

Art. 20. Nei casi di cui all' articolo precedente, il Ministro di Grazia e Giustizia e degli Affari ecclesiastici trasmette l'istanza al Presidente del Consiglio di Stato, ed affida l' incarico delle requisitorie ad uno dei Refendarj designati per le funzioni del Pubblico Ministero.

L' istruzione, se occorra, è commessa a un Consigliere della Sezione competente, che ne fa rapporto.

Il Consiglio, pronunziando sull' istanza, sul rapporto, e sulle conclusioni del Pubblico Ministero, rimove l' ostacolo dell' atto abusivo, o lo annulla, secondo i casi; e rimette le cose allo stato precedente.

Art. 21. Può inoltre il Consiglio, se ne è richiesto, pronunziare sui sequestri di temporalità, e sugli altri atti provvisionali di sicurezza generale.

In caso di urgenza può, sugli atti provvisionali, pronunziare la Sezione di Grazia e Giustizia ed Affari ecclasiastici.

CODICE PENALE

LIBRO I.

TITOLO I, CAPO V.

Della graduazione e della commutazione delle pene.

Art. 56. La pena del carcere non potrà essere minore di sei giorni, nè maggiore di anni cinque.

La durata di essa è distinta in sei gradi:

1.° Grado da sei giorni ad un mese inclusivamente;

2.° Da un mese a tre;

3.° Da tre mesi a sei;

4.° Da sei mesi ad un anno;

5.° Da un anno a tre;

6.° Da tre anni a cinque.

Il carcere sofferto dal condannato prima della sentenza potrà essere computato nella pena del carcere imposta pel reato.

Art. 60. Quando la legge infligge una pena temporanea senza alcuna determinazione di gradi, ii giudice può spaziare tra il *minimum* e il *maximum* della pena.

Art. 61. La multa non potrà essere minore di lire cinquant'una, nè maggiore di lire cinquemila.

Essa si divide nei seguenti gradi:

1.° Grado dalle lire cinquant' una alle lire cento inclusivamente;

2.° Dalle lire cento alle duecentocinquanta;

3.° Dalle lire duecentocinquanta alle cinquecento;

4.° Dalle lire cinquecento alle lire mille.

Indi si aumenterà di lire cinquecento in cinquecento sino al *maximum* determinato dalla legge.

Art. 64. Quanto alla multa e all' ammenda, può anche aver luogo nell' aumento o nella diminuzione della somma una latitudine nei rispettivi gradi, a norma dell' art. 60.

La multa nel caso di non effettuato pagamento è commutata nel carcere col ragguaglio di lire tre per ogni giorno, purchè non ecceda il termine di due anni.

L' ammenda parimente nel caso di non effettuato pagamento è commutata negli arresti col ragguaglio di lire due per ogni giorno, purchè non ecceda il termine di giorni quindici.

LIBRO II.

TITOLO III, CAPO III.

SEZIONE III.

Degli abusi dei ministri dei culti nell' esercizio delle loro funzioni.

Art. 268. I ministri della Religione dello Stato, o dei culti tollerati, che, nell' esercizio del loro ministero, pronuncino in pubblica adunanza un discorso contenente censura delle istituzioni o delle leggi dello Stato, o commettano fatti che siano di natura da eccitare il disprezzo ed il malcontento contro le medesime, o coll' indebito rifiuto de' proprj uffizii turbino la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, sono puniti colla pena del carcere da tre mesi a due anni.

La pena sarà del carcere da sei mesi a tre anni se la censura sia fatta per mezzo di scritti, d' istruzioni, o di altri documenti di qualsivoglia forma, letti in pubblica adunanza, od altrimenti pubblicati.

In tutti i casi dal presente articolo contemplati, alla pena del carcere sarà aggiunta una multa che potrà estendersi a lire duemila.

Art. 269. Se il discorso, lo scritto, o gli atti mentovati nell' articolo precedente contengono provocazione alla disobbedienza alle leggi dello Stato o ad altri provvedimenti della pubblica autorità, la pena sarà del carcere non minore di tre anni, e di una multa non minore di lire duemila.

Ove la provocazione sia susseguita da sedizione o rivolta, l' autore della provocazione sarà considerato come complice.

Art. 270. Qualunque contravvenzione alle regole vigenti sopra la necessità dell' assenso del Governo per la pubblicazione od esecuzione di provvedimenti relativi alla religione dello Stato od agli altri culti, sarà punita, secondo i casi, col carcere estensibile a sei mesi, o con multa estensibile a lire cinquecento.

V. Il Guardasigilli
G. B. CASSINIS.

NB. Li articoli della legge Sarda sulle Corti d' Assise cui appella l' Art. 3. della presente legge, si trovano testualmente riportati in seguito alla legge relativa ai delitti commessi per mezzo della stampa, del dì 30 Giugno 1860.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sarà estesa alla Toscana l' istituzione delle Guardie di Pubblica Sicurezza giusta l' ordinamento vigente nelle antiche Provincie del Regno.

Art. 2. Le Guardie di Pubblica Sicurezza concorreranno a curare l' osservanza delle Leggi e dei Regolamenti di polizia in vigore in Toscana.

Art. 3. Si provvederà con Decreti Reali a quanto si ravviserà necessario per la esatta applicazione dei due articoli precedenti.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 5 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE.

FARINI.

ISTRUZIONI

relative al servizio della Guardia di Pubblica Sicurezza in Toscana

---

TITOLO I.

Dello scopo per il quale sono istituite le Guardie di Pubblica Sicurezza.

---

1. Le Guardie di pubblica sicurezza sono istituite principalmente per il mantenimento dell' ordine pubblico e della pubblica tranquillità.

Esse dipendono a questo effetto dalla Autorità di polizia amministrativa, ed obbediscono prontamente agli ordini che l'Autorità medesima loro trasmette nello scopo ed entro i limiti delle sue attribuzioni.

2. Le Guardie di pubblica sicurezza cooperano anco alla amministrazione della giustizia criminale, ed hanno relazione con l' Autorità giudiziaria nei casi e nei modi determinati dalla Legge.

3. Il Regolamento organico del corpo ne determina la formazione, l' amministrazione e la disciplina.

TITOLO II.

Dei principali ed essenziali doveri delle Guardie di pubblica sicurezza.

4. Sono doveri principali ed essenziali di ogni individuo del corpo delle Guardie di pubblica sicurezza,

I. la moralità nella condotta;

II. la lealtà nei rapporti;

III. la urbanità nelle maniere;

IV. la osservanza del segreto officiale;

V. la economia nelle spese.

5. È necessaria una severa moralità di condotta in ogni individuo appartenente al corpo delle Guardie, acciocchè esse possano inspirare fiducia nei cittadini ed il corpo si mantenga in quella pubblica estimazione, che gli è indispensabile per corrispondere al fine della sua istituzione.

6. Quindi le Guardie si asterranno scrupolosamente dal macchiarsi di qualsiasi scostumatezza in pubblico o in privato, dal profanare la Divinità con la bestemmia, e dall'avvilirsi con l'ebrieta.

7. Senza ragione di servizio o altro congruo motivo è vietato alle Guardie di introdurre nelle loro caserme persone di sesso diverso: ed è pure loro vietata qualsiasi familiarità con donne di perduto costume, le quali soggiacciono alla loro vigilanza.

8. Sarà prudente altresì per le Guardie, acciocchè esse non si trovino mai in conflitto con l' esercizio dei loro doveri, di non stringersi in soverchia intimità con persone, le quali non abbiano condotta e fama specchiata per ogni rispetto.

9. È dovere essenzialissimo delle Guardie la esattezza e la lealtà nei loro rapporti, nei quali senza preoccupazioni e senza

odio o favore per chicchessia deve sempre essere esposta tutta la verità e niente altro che la verità.

10. A questo dovere mancano le Guardie non solo con le menzogne e con le falsità che costituiscono delitto e soggiacciono alle severe repressioni delle leggi penali; ma eziandio con le asserzioni fatue o leggere, le quali possano trarre in inganno le Autorità ed essere cagione di ingiusta molestia pei cittadini.

11. Debbono inoltre le Guardie nell' esercizio delle loro incumbenze condursi costantemente con urbanità, ed astenersi da ogni villania di parole e di maniere, per le quali viene sempre discredito al Corpo, e potrebbero con gravissima loro responsabilità essere provocati dei delitti di offese o resistenza alla pubblica forza.

12. Dove per altro le circostanze del caso imperiosamente lo esigano, o si tratti di vincere una illegittima resistenza, le Guardie adopereranno tutta quella fermezza, che è necessaria, affinchè la legge sia rispettata e rimangano eseguiti gli ordini delle Autorità.

13. Si asterranno rigorosamente le Guardie dal manifestare a chicchessia gli ordini ed istruzioni che loro verranno conferite dai Superiori per i bisogni del pubblico servizio.

14. Le Guardie avranno cura di misurare prudentemente le spese entro i limiti dei loro assegnamenti; acciocchè esse non si trovino nella necessità di contrarre dei debiti, che diminuiscono sempre la estimazione di un agente del Governo, e possono agevolmente trascinarlo a mancanze di ufizio o ad illegittimi favori verso il creditore.

15. È poi vietato severamente alle Guardie di contrarre debiti di qualsiasi natura o somma con quelle persone, le quali o per mala condotta o per esercizio di qualche mestiere o per qualunque altro motivo soggiacciono alla loro vigilanza.

16. È parimente vietato alle Guardie di ricevere da chicchessia donativi, i quali in qualche modo o diretto o indiretto si riferiscano all' esercizio delle loro incumbenze.

17. Ogni deviazione da alcuno dei doveri sopra esposti, ognorachè non costituisca delitto punibile avanti i tribunali ordinarii, sarà severamente repressa con le coercizioni e nei modi stabiliti dal Regolamento disciplinare del Corpo.

TITOLO III.

Delle principali incumbenze delle Guardie di pubblica sicurezza.

---

18. Le incombenze principali delle Guardie di pubblica sicurezza sono:

1. Incumbenze di tutela;

II. Incumbenze di vigilanza;

III. Incumbenze di investigazione.

19. Oltre a ciò è confidata particolarmente alle Guardie la cura di fare osservare le leggi e regolamenti di polizia punitiva, e quelli pure di polizia municipale.

CAPO I.

Incumbenze di tutela.

20. Dovranno sempre le Guardie, di proprio moto ed indipendentemente da ogni richiesta, prestare pronto ed efficace soccorso a chiunque ne abbia urgente bisogno per difendere sia la propria persona, sia il proprio onore, sia i proprii averi.

21. Dove per altro il bisogno del loro soccorso sia necessario nell' interno di una casa, esse non potranno introdurvisi, se non in seguito di richiesta del Capo della famiglia o di chi ne faccia le veci.

22. Soltanto nel caso, in cui le Guardie odano nell'interno di una casa delle grida e dei clamori, che annunzino gravi disordini o gravi sventure, esse potranno introdurvisi subito per darvi opera a tutto ciò che occorra nell' interesse sia della giustizia, sia dell' umanità.

23. Quando il bisogno della tutela non sia urgente ed attuale, le Guardie che ne vengono richieste dovranno rendere conto della richiesta alla Autorità di polizia per attenersi agli ordini ed istruzioni che saranno loro conferite.

24. Dove le Guardie trovino vagante od abbandonato per le vie qualche individuo alienato di mente; se ne impossesseranno e lo accompagneranno alla Delegazione, adoprando in questo delicato ufficio tutte quelle cautele e quella pazienza che la sventura e la umanità rigorosamente dimandano.

25. Si impossesseranno ugualmente e presenteranno alle Delegazioni gli ubriachi, i quali, lasciati a loro medesimi, potrebbero mettere in pericolo la propria o l' altrui sicurezza.

26. Raccoglieranno le Guardie e presenteranno alle Delegazioni i fanciulli esposti, abbandonati o smarriti; e daranno e procureranno i necessarj ajuti a coloro che per le vie fossero colti da improvvisa infermità.

27. Se qualche individuo per causa di debolezza di mente o di deformità di corpo formi soggetto di scherno o di strapazzo nelle pubbliche vie, le Guardie non dovranno tollerare siffatto insulto alla sventura, e faranno immediatamente tacere gli schernitori, qualunque sia la loro condizione e la loro età.

28. Quando accadano incendj, inondazioni o rovine, tutte le Guardie, le quali non siano impedite da qualche servizio speciale, dovranno accorrere sulla faccia dei luoghi, e dar mano a tutti quei provvedimenti che riparino al disastro, o ne impediscano il progresso; procurando, che dell' avvenimento sia immediatamente informata l' Autorità di polizia, e in caso di incendio anco il Comando dei RR. Pompieri.

CAPO II.

Incumbenze di vigilanza.

29. Dovranno le Guardie vigilare assiduamente i luoghi, dove esse prestano servizio, procurando che si mantenga la pubblica tranquillità; che non sia disturbata nè di giorno nè di notte la quiete dei cittadini; e che rimangano sempre nette e libere al pubblico transito le vie e le piazze pubbliche.

30. Nel caso di straordinario affollamento di persone per le vie e le piazze pubbliche, che non sia giustificato da causa legittima o indifferente, le Guardie si affretteranno a renderne conto all' Autorità di polizia per gli opportuni provvedimenti.

31. A fine di prevenire i delitti, e in ispecie i furti, avranno le Guardie il diritto di interrogare in tempo di notte quelli che incontrano per le vie, e di chiedere il motivo del loro aggirarsi fuori del domicilio. Bensì nell' usare di questo diritto, esse si asterranno da ogni richiesta vessatoria, dovendo la prudenza loro indicare quando ed a chi siffatto discarico possa essere dimandato.

32. Se gl' individui incontrati per via nelle ore inoltrate di notte non giustifichino sufficientemente il motivo della loro interessenza fuori del domicilio, e in specie poi se siano possessori di instrumenti, di cose preziose o di altri oggetti, i quali o per la loro natura o per l' insieme delle circostanze possano fondatamente credersi istrumenti per commettere un furto, o profitto di un furto già commesso, le Guardie potranno accompagnarlo all' uffizio della Delegazione, perchè vi diano gli occorrenti schiarimenti sia intorno alle loro persone sia intorno alle cose possedute.

33. Una particolare vigilanza eserciteranno le Guardie sui precettati, sui sottoposti alla vigilanza di polizia dai tribunali ordinarj; e su tutti coloro che per ozio, vagabondaggio, scostumata condotta, o precedenti condanne siano diffamati nella pub-

blica opinione. E dove alcuno di costoro cada in fondato sospetto di macchinare qualche delinquenza, le Guardie lo denunzieranno alla Autorità di polizia per gli opportuni provvedimenti.

34. Nella occasione di fiere, mercati o altre pubbliche riunioni, le Guardie porteranno attenzione su coloro che fossero pregiudicati in materia di furti, in specie se ad uso di borsaiolo, e avranno il diritto di farli allontanare dal luogo del concorso.

35. Dove le Guardie sorprendano dei precettati dalla Polizia, i quali si siano resi inosservanti al precetto; dovranno arrestarli ed accompagnarli alla Delegazione.

36. Avranno le Guardie il diritto di richiedere e farsi esibire dai forestieri le loro carte; e accompagneranno alla Delegazione quelli che ne mancassero, o che non riuscissero a dare sodisfacente discarico di loro persone.

CAPO III.

Incumbenze di investigazione.

37. Tutto ciò che può interessare la pubblica quiete moralità e sicurezza, siccome tuttociò che nei casi più gravi attiene alla scoperta dei delitti e dei delinquenti, formerà oggetto di continua ed efficace investigazione delle Guardie.

38. Nell' esercitare questo delicato e importantissimo ufficio le Guardie adopereranno la più gran diligenza ed accuratezza, astenendosi però da ogni inquisizione inutilmente vessatoria; e sopratutto evitando ogni mezzo che la moralità e la lealtà non consentano.

39. Se accada che le Guardie, investigando, vengano in cognizione della preparazione o macchinazione di qualche delitto, è loro rigoroso dovere, dove ne abbiano l' abilità, di impedirlo; essendo grave immoralità e gravissima mancanza di ufizio, che per qualsiasi motivo si lasci commettere un reato che si poteva prevenire.

40. Dei resultati delle loro investigazioni, siccome di ogni altra importante notizia, che pervenga alle Guardie nelle occasioni dell' esercizio delle loro funzioni, esse faranno sempre rapporto alla Autorità di Polizia amministrativa, la quale comunicherà tosto alla Autorità giudiziaria tutto ciò che attenga alla amministrazione della giustizia criminale.

CAPO IV.

Delle incumbenze delle Guardie rispetto ai Regolamenti di polizia punitiva e di polizia municipale.

41. Dovranno le Guardie aver cura speciale, che sia mantenuto in osservanza il Regolamento generale di polizia punitiva del 29 Giugno 1853, del quale ciascheduna di esse possederà una copia.

42. Sodisfano le Guardie a questo loro importantissimo ufficio, sia con l' impedire che le trasgressioni previste dal suddetto Regolamento si commettano, sia col denunziarle o costatarle, dove già state commesse.

43. A tale effetto le Guardie eserciteranno continua sorveglianza sulle osterie, sulle bettole e sui pubblici biliardi, verificando se i tenitori di siffatti ridotti ne abbiano la opportuna licenza, e se i ridotti medesimi si chiudano nei tempi e nelle ore prescritte.

44. Vigileranno parimente le Guardie, acciocchè nei luoghi pubblici o aperti al pubblico non si tengano quei giuochi di azzardo che sono vietati dalla legge.

45. Sarà cura delle Guardie di indagare e di accertarsi con molta diligenza ed assiduità, se gli alloggiatori sì privati che di mestiere soddisfacciano esattamente e costantemente alle prescrizioni del relativo Regolamento, sia col denunziare gli arrivi, le partenze o le qualità delle persone alloggiate, sia col depositare i passaporti dei forestieri.

46. A fine di mantenere la pubblica quiete le Guardie faranno cessare canti clamorosi, schiamazzi o rumori, pei quali sì di giorno, come di notte rimangano disturbate le occupazioni o il riposo dei cittadini; vieteranno che si gridi per le pubbliche vie o luoghi pubblici o aperti al pubblico la vendita e distribuzione di giornali o di fogli stampati; e si daranno cura di comporre con modi conciliativi ogni altercazione che sorga nei luoghi pubblici fra i cittadini, e per la quale non occorrano più severi provvedimenti.

47. Provvederanno le Guardie alla sicurezza e alla libera circolazione delle pubbliche vie col procurare la osservanza di quelle disposizioni le quali vietano gl' ingombri del suolo pubblico, i giuochi della ruzzola e della palla, e l' abbandono o la corsa troppo celere delle bestie e dei tiri.

48. Nelle città dove siano ospizj dei poveri le Guardie impediranno assolutamente la mendicanza, e sempre accompagneranno i mendicanti alla Delegazione per gli opportuni provvedimenti. Se poi la mendicanza sia esercitata nei luoghi o coi modi che ne costituiscono una trasgressione punibile dai tribunali ordinarj, ne sarà fatta la denunzia alla Autorità giudiziaria.

49. Avranno cura le Guardie di impedire che non siano guastati i pubblici avvisi, e imbrattati o deturpati i pubblici monumenti e gli edifizj di qualunque maniera posti lungo le pubbliche vie.

50. Si accerteranno le Guardie se i ciarlatani e giuocolieri, i quali esercitano la loro industria o in pubblico o in luoghi aperti al pubblico, ne abbiano la licenza dal Delegato; e, quando coloro spacciano medicamenti o specifici per gli uomini o per gli animali, dovranno parimente accertarsi se questi medicamenti o specifici siano stati autorizzati dalla competente Autorità, acciocchè non ne venga nocumento alla pubblica salute.

51. Parimente nell' interesse della pubblica salute dovranno le Guardie vigilare che si osservino i regolamenti sulle esalazioni fetide e nocive; che non si vuotino cessi o fogne, se non

nelle ore prescritte e dopo avviso datone ai vicini; che non si vendano nè si espongano in vendita per cibo o per bevanda materie alterate o corrotte; che non si preparino nè si spaccino medicamenti, o si eserciti medicina, chirurgia ed ostetricia da chi non sia matricolato.

52. Le Guardie sono incaricate di fare osservare le leggi e i regolamenti sul porto delle armi, sulla caccia e sulle lotterie private.

53. Dove non sono instituite le Guardie municipali, le Guardie di pubblica sicurezza faranno diligentemente il servizio di polizia municipale; e anco dove sono instituite le Guardie municipali, le Guardie di sicurezza dovranno cooperare all' esatto disimpegno di quel servizio.

54. Tanto le trasgressioni al Regolamento di polizia punitiva, quanto quelle di polizia municipale saranno o denunziate per via di rapporto, o constatate per via di processo verbale da presentarsi alla Autorità giudiziaria, nèi modi e con le forme di che nel *Cap.* 3.° *del Tit.* 4.°

TITOLO IV.

Delle incumbenze che si esercitano dalle Guardie di pubblica sicurezza come agenti di polizia giudiziaria e nell' interesse della pubblica giustizia.

---

55. Le incumbenze che le Guardie di pubblica sicurezza possono esercitare come agenti di polizia giudiziaria, e nell'interesse della pubblica giustizia, sono:

I. gli arresti;

II. le assicurazioni dei corpi di delitto e di convinzione;

III. i rapporti e i processi verbali concernenti le trasgressioni.

56. È vietato assolutamente alle Guardie di sicurezza di perquisire in qualsivoglia caso il domicilio dei cittadini, se non siano assistite da un Officiale di polizia giudiziaria, il quale solo deve avere la responsabilità davanti alla legge ed ai tribunali di siffatte operazioni.

CAPO I.

Degli arresti.

57. La libertà personale dei cittadini è inviolabile, e non può essere tolta per via d' arresto, se non nei casi tassativamente determinati dalla legge.

58. Le Guardie di pubblica sicurezza potranno arrestare:

I. gli individui colti in flagranza di delitto che per le leggi penali toscane sia punito con pena di carcere o altra pena superiore,

II. gli individui colti in flagranza di trasgressione, o di delitto anche punito di sola pena pecuniaria, nel solo caso però, in cui il trasgressore o delinquente sia un forestiero, o uno incognito il quale non possa dare pronto discarico e garanzia di sua persona, o uno abitualmente vagabondo;

III. gli individui, contro i quali sia stato emanato e sia sempre pendente il mandato di accompagnamento o di arresto per parte della legittima autorità giudiziaria;

IV. gli individui, i quali dopo essere stati condannati all' esilio per sentenza dei tribunali passata in stato di legittima esecuzione, rientrano o sono sorpresi nei luoghi dai quali furono esiliati;

V. gli evasi dagli stabilimenti penali.

59. La nota degli esiliati, degli evasi dagli stabilimenti penali, e di coloro contro i quali sia stato rilasciato un mandato di accompagnamento o di arresto dalla Autorità giudiciaria, sarà

trasmessa alle Guardie di pubblica sicurezza dal Comando dei RR. Carabinieri.

60. Per gli effetti di che nel num. 1 del precedente articolo, si considera come colto in flagranza di delitto colui che sta commettendolo, o che dopo averlo commesso è inseguito dall'offeso o dal clamore popolare, o che in luogo e tempo prossimo a quello del delitto è ritrovato possessore di armi, istrumenti e altri oggetti che lo designino autore del medesimo.

61. Quando le Guardie di sicurezza procedono all'arresto di un colpevole colto in flagranza di delitto, dovranno contemporaneamente assicurare i corpi di delitto o di convinzione che si trovino sul luogo dell'avvenimento o sulla persona dell'arrestato.

62. Nel procedere agli arresti autorizzati dalla Legge, le Guardie si asterranno da ogni provocazione, sì di parole che di modi; e non spiegheranno altra forza se non quella che sia strettamente necessaria per impossessarsi della persona da arrestarsi o per vincere la sua resistenza.

63. Dopo l'arresto le Guardie si asterranno scrupolosamente da ogni insulto verso l'arrestato e da ogni offesa sulla sua persona: altrimenti si macchierebbero di disonesta viltà, e si esporrebbero a render conto avanti i tribunali di abuso di potere.

64. Gli arrestati dalle Guardie di pubblica sicurezza nei casi sopra determinati dovranno essere presentati al Pretore criminale viciniore, senza frapporre alcuno indugio all'accompagnamento, tranne quello che sia strettamente necessario o per la distanza dei luoghi o per l'ora in cui avviene l'arresto.

65. Al Pretore criminale saranno presentati insieme cogli arrestati i corpi di delitto o di convinzione assicurati nell'atto dell'arresto, e gli sarà pure presentato un rapporto o processo verbale, nel quale verranno diligentemente esposte le circostanze tutte dell'arresto, i motivi che lo consigliarono, e i nomi e qualità dei testimoni che vi si trovarono presenti.

66. È vietato assolutamente alle Guardie, che hanno proce-

duto ad un arresto nei casi sopra indicati, di riporre di propria autorità in libertà l' arrestato, non essendovi che la sola autorità giudiciaria alla quale sia attribuita siffatta facoltà.

67. Dove le Guardie procedano all' arresto di un cittadino fuori dei casi tassativamente indicati nell'articolo 58, commettono grave attentato alla libertà personale, e possono essere tradotte avanti i tribunali ordinarii a rispondere del delitto di arrèsto arbitrario.

CAPO II.

Delle assicurazioni.

68. Ognorachè le Guardie nell' occasione dell'esercizio dello loro incumbenze ritrovino un oggetto, il quale o per natura sua o in seguito di indicazioni e di investigazioni possa ritenersi come un corpo di delitto o di convinzione, dovranno sempre farne l' assicurazione legale per conto della Giustizia.

69. L' assicurazione consiste nel sigillare alla presenza di due testimoni il corpo di delitto o di convinzione, in quel modo che la sua natura meglio lo consente.

70. Della assicurazione dovrà sempre esser fatto rapporto o processo verbale, nel quale sarà diligentemente descritto il corpo assicurato, il modo della assicurazione, il sigillo adoperato per l' impronta, e saranno nominati i testimoni istrumentali.

71. Il suddetto rapporto o processo verbale sarà dal capo del distaccamento delle Guardie le quali procedettero alla assicurazione, presentato senza indugio e congiuntamente agli oggetti assicurati al Pretore viciniore.

72. Le diligenze indicate nell' art. 68 debbono essere parimente adoperate quando si tratti di assicurare corpi di delitto o di convinzione nel caso degli arresti fatti in flagranza.

CAPO III.

Dei rapporti e processi verbali rispetto alle trasgressioni.

73. Le trasgressioni sì di polizia punitiva come di polizia municipale si portano a cognizione dell' Autorità giudiziaria, o per mezzo di rapporto o per mezzo di processo verbale.

74. Se le trasgressioni sono denunziate per mezzo di rapporto, questo dovrà esser fatto dal capo del distaccamento, al quale appartengono le Guardie che scopersero la trasgressione.

75. Il suddetto rapporto sarà presentato e notificato al più presto, e non mai al di là del mese dalla commessa trasgressione, avanti il Pretore viciniore.

76. Sarà però utile, che le Guardie di sicurezza procurino di verificare quanto più spesso sia possibile, le trasgressioni per via di processo verbale; il quale, dove sia compilato regolarmente, fa fede per se medesimo fino a prove in contrario; contribuisce alla più celere amministrazione della giustizia; e più raramente distrae la Guardia a prestare l' ufficio di testimoni.

77. A questo effetto il processo verbale dovrà contenere il titolo, il tempo, il luogo e le circostanze tutte della trasgressione: il nome e la qualità del trasgressore: le dichiarazioni da lui emesse in seguito della relativa contestazione: la quantità e qualità delle cose che formano corpo di trasgressione, e che debbono essere diligentemente descritte e legalmente assicurate.

78. Il processo verbale dovrà essere compilato da una Guardia di sicurezza con l' assistenza di due testimoni, o da due Guardie di sicurezza con l' assistenza di un testimone almeno, o da tre Guardie di sicurezza.

79. Le Guardie di sicurezza che compileranno il verbale, dovranno esibirlo e ratificarlo con giuramento, al più tardi nel giorno posteriore a quello della sua data, avanti il Pretore criminale, o anco avanti il Pretore civile, nella cui giurisdizione ebbe luogo la sorpresa della trasgressione.

TITOLO V.

Disposizioni finali.

80. Le Guardie di pubblica sicurezza vestono abitualmente l' uniforme d' ordinanza.

81. Nei casi, per altro, nei quali la prudenza e la buona riuscita di qualche operazione di investigazione o di giustizia lo esigano, potranno le Guardie vestire l' abito borghese, purchè per altro vi siano espressamente autorizzate dai loro superiori di polizia.

82. Le Guardie le quali si vestono alla paesana dovranno costantemente portare indosso l' ordine scritto, che autorizza siffatto vestimento: e, dove esse procedano in abito borghese ad alcune delle loro incumbenze verso un cittadino, hanno il dovere di rendergli ostensibile l' ordine suddetto per giustificare la propria qualità di agenti del Governo, ed evitare delle resistenze, che in mancanza di tale giustificazione sarebbero legittime.

83. Dove occorra alle Guardie di introdursi nell' interno degli ospedali per colloquire con gli offesi e con qualsivoglia altro infermo ivi curato, dovranno prima presentarsi all' infermiere o a chi legittimamente lo rappresenta, a fine di conoscere se lo stato dell' infermo possa consentire, a giudizio dei medici dello stabilimento, il colloquio.

84. Le Guardie di sicurezza non potranno fare uso delle armi, se non nei casi seguenti:

I. quando esse siano attaccate con violenze o vie di fatto nell' esercizio delle loro incombenze;

II. quando incontrino una tale resistenza che non possano vincere se non coll' uso delle armi;

III. quando non possano in altro modo custodire sia le

persone che hanno in consegna, sia il posto che hanno in guardia, sia le cose delle quali si siano legittimamente impossessate.

85. Anco nei casi contemplati nel precedente articolo dovranno le Guardie avere somma cura che l'azione delle armi non ecceda il limite della più stretta necessità.

86. Le Guardie nell' esercizio delle loro incumbenze hanno il diritto di chiedere, ed hanno il dovere dal canto loro di prestare manforte ai RR. Carabinieri, coi quali debbono costantemente starsi in buono accordo, e non avere altra emulazione, tranne quella nobilissima di cooperare al mantenimento dell'ordine pubblico, e alla retta amministrazione della Giustizia.

87. Dovranno egualmente le Guardie prestare aiuto, e potranno a vicenda richiederlo, dalle Guardie di finanza, dalle Guardie municipali e da ogni altro Agente dell' ordine amministrativo o giudiziario.

88. Le Guardie, le quali si rendono colpevoli di mancanza di uffizio, di abuso di potere e di qualsiasi altro fatto punibile secondo le leggi penali vigenti in Toscana, soggiacciono alla giurisdizione dei Tribunali ordinarii e alle pene minacciate dal codice penale comune.

89. Per tutte le altre mancanze le Guardie sono punite o dai loro superiori o dal consiglio di Disciplina ne' modi e con le coercizioni stabilite dal Regolamento organico.

Approvate dal Governatore Generale delle Provincie della Toscana.

Li 31 luglio 1860.

RICASOLI.

NB. Altro Regolamento per le Guardie di Pubblica Sicurezza in Toscana è stato approvato con R. Decreto dell' 11 Agosto 1860. — Sarà questo riportato nella presente raccolta secondo l'ordine della sua data, insieme con la legge generale del Regno sulla istituzione delle Guardie di Pubblica Sicurezza, alla quale quel Regolamento si riferisce.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE ECC. ECC. ECC.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il littorale marittimo dello Stato si divide amministrativamente in undici Circondarj marittimi, i quali si suddividono in compartimenti, giusta l'annessa tabella N.° 1 firmata d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Art. 2.

In ogni Circondario è stabilito un Consolato di Marina. In ogni compartimento, escluso quello in cui è posto il capo-luogo del Circondario, è stabilito un Vice-Consolato di Marina.

Nei punti di approdo, che non siano capo-luogo di Circondario o di Compartimento, potrà essere stabilita dal Ministero, a seconda del bisogno, una Delegazione marittima.

Art. 3.

Il personale dell' Amministrazione della Marina mercantile si compone di Consoli di Marina, di vice-Consoli, di Applicati e di Delegati.

Il numero, la graduazione, l' annuo stipendio del personale, e la sua ripartizione normale nei vari Ufficj, sono fissati dalla tabella N.° 2 annessa al presente e firmata come sopra.

Art. 4.

I diritti e proventi che competono agli Amministratori della Marina mercantile risultano dalla tabella N.° 3 qui annessa e dal predetto Ministro firmata.

Questi diritti e proventi terranno luogo d' indennità per le spese d' ufficio.

Art. 5.

I Consoli di Marina sono costituiti Capi dei Circondarii marittimi.

In mancanza del Console, ed in caso di assenza o d' impedimento, ne farà provvisoriamente le veci l' Impiegato dell' Ufficio consolare che trovisi più elevato in grado.

Art. 6.

Gli Applicati Capi di Ufficio in un compartimento assumono il titolo di Vice-Consoli di Marina locali.

Art. 7.

I Consoli, Vice-Consoli ed Applicati saranno da Noi nominati sulla proposta del Ministro della Marina.

In occasione di prima nomina ad impiego retribuito essi

presteranno giuramento di fedeltà nelle forme prescritte dinanzi al Ministro od all' Autorità che sarà da lui delegata.

Art. 8.

I Delegati pel servizio marittimo nei varii luoghi di ancoraggio saranno scelti di preferenza tra gli Ufficiali militari ed amministrativi della Marina in ritiro, o fra i Capitani della Marina mercantile, i quali abbiano cessato dalla navigazione.

Saranno nominati dal Ministro della Marina e godranno di una indennità di funzioni, che non sarà minore di lire duecento, nè maggiore di lire trecento cinquanta all' anno.

Art. 9.

Gl' Inservienti saranno nominati dal Ministro e scelti, per quanto è possibile, fra i Sott' Ufficiali ed altri individui provenienti dai Corpi della Regia Marina, o dalla Marina mercantile, che abbiano cessato dalla navigazione.

Art. 10.

Potranno ammettersi volontarj negli Ufficj consolari per far carriera nell' Amministrazione della Marina mercantile.

La nomina avrà luogo a seguito di esame, secondo il programma approvato dal Ministero.

Art. 11.

Le disposizioni del capo 3.° del Regolamento approvato con Regio Decreto del 23 ottobre 1853, per la esecuzione del titolo 1.° della legge 23 marzo stesso anno sull' ordinamento dell' Amministrazione centrale, sono applicate agli Ufficiali dell' Amministrazione della Marina mercantile.

Art. 12.

I Funzionarj dell' Amministrazione medesima, oltre alle incumbenze di Agenti di sanità a cui sono chiamati dalla legge 2

dicembre 1852, disimpegnano il servizio amministrativo della Marina militare che fosse loro affidato, giusta gli ordinamenti pel Commissariato Generale della Regia Marina, e quello dei porti e delle spiaggie nelle località ove non esista un Ufficiale di porto.

Art. 13.

Nei casi di vacanza, di assenza o d'impedimento del Vice-Console in un Capo-luogo di Compartimento, e quando non vi esista altro Impiegato dell'Amministrazione marittima, ne eserciterà provvisoriamente le funzioni l'Ufficiale di porto che vi avesse residenza, ed in mancanza di esso l'Impiegato doganale del luogo.

Art. 14.

I Consoli di Marina soltanto corrispondono direttamente col Ministero per gli effetti del servizio amministrativo della Marina mercantile.

I Vice-Consoli nei Compartimenti corrispondono col Console Capo del Circondario marittimo.

I Delegati di Marina, coll'Ufficio del Capo-luogo del loro compartimento.

In casi eccezionali e per cose urgenti possono i Vice-Consoli e Delegati corrispondere col Ministero, informandone però l'Ufficio consolare o vice-consolare.

Art. 15.

Gli Ufficiali amministrativi della Marina mercantile vestiranno l'uniforme ammesso per gli Ufficiali del Commissariato Generale della Regia Marina, sostituendo alle righe in oro della goletta e delle mostre delle maniche altre ricamate di seta azzurra con piccoli orli in oro. Inoltre i bottoni dell'abito porteranno la leggenda: Amministrazione della Marina Mercantile.

Art. 16.

È conferita agli Ufficiali amministrativi della Marina mercantile l'assimilazione ai gradi militari come segue:

Console di Marina	di 1.ª classe	a	Capitano di fregata
Id. Id.	di 2.ª »	»	Capitano di corvetta
Id. Id.	di 3.ª »	»	Capitano di corvetta
Vice-Console	. . . . . .	»	Luogotenente di vascello
Applicato.	. . . .	»	Sottotenente di vascello
Delegato.	. . . .	»	Guardia Marina di 1.ª cl.

Vestendo l'uniforme godranno delle onorificenze stabilite pel grado corrispondente, con obbligo di reciprocità verso i militari.

Art. 17.

Gl' Impiegati della Marina mercantile possono essere chiamati a far parte dell' Amministrazione della sanità marittima e del Commissariato Generale della Marina militare; per contro quelli dell' Amministrazione della sanità marittima e del Commissariato Generale possono far passaggio nell' Amministrazione della Marina mercantile.

Art. 18.

In occasione di traslocazione o di trasferta per ragione di servizio, eccettuati i casi previsti dai N.ⁱ 3, 10 e 11 della annessa tabella N.º 3, gl' Impiegati della Marina mercantile avranno ragione alla indennità di via e di soggiorno stabilita dalla tabella N.º 4, parimente qui annessa e firmata d' ordine Nostro dal prefato Ministro.

Quando si tratti di missioni straordinarie, le spese potranno essere compensate a nota.

Art. 19.

I Consoli di Marina invieranno trimestralmente al Ministero

la nota dei proventi riscossi a tenore dell' annessa tabella N.° 3 in cadaun Ufficio del Circondario.

Il Ministero regolerà la ripartizione del fondo sopravanzato alle spese d' ufficio.

Art. 20.

Sono abrogati i Reali Decreti 23 decembre 1857, 28 giugno, 18 decembre 1859, e 15 aprile 1860 sull' Amministrazione della Marina mercantile, e qualunque altra disposizione che fosse contraria alle presenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Torino addì 5 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei Conti
addì 12 luglio 1860
Reg. 15 Atti del Governo a c. 121
WEHRLIN.

(L. S.)
V.° Il Guardasigilli
G. B. CASSINIS.

C. CAVOUR.

TABELLA N.° 1.

Divisione del territorio marittimo.

Circondarj marittimi	Compartim. marittimi compresi nei Circondarj	Circoscrizione territoriale d'ogni Compartimento
PORTO MAURIZIO	*Ventimiglia*	Dai confini della Francia alla punta degli Ospedaletti.
	S. Remo	Dalla punta degli Ospedaletti al torrente Argentino.
	Porto Maurizio . . .	Dal torrente argentino al torrente Impero.
	Oneglia	Dal torrente Impero al Capo di Rollo.
	Alassio	Dal Capo di Rollo alle rocche di Vadino.
SAVONA	*Loano*	Dalle rocche di Vadino al Capo S. Donato.
	Finale	Dal Capo S. Donato allo scoglio di Bergeggi.
	Savona	Dallo scoglio di Bergeggi al Capo di Celle.
	Varazze	Dal Capo di Celle al torrente Leirone.
GENOVA	*Voltri*	Dal torrente Leirone al rivo della Conceria Traverso.
	Sestri Ponente . . .	Dal rivo della Conceria Traverso al torrente Chiaravegna.
	S. Pier d' Arena . .	Dal torrente Chiaravegna al promontorio della lanterna di Genova.
	Genova	Dalla lanterna di Genova fino a mezzo chilometro a ponente dal torrente Nervi.
	Camogli	Da mezzo chilometro a ponente dal torrente Nervi alla punta della Chiappa.
CHIAVARI	*Portofino*	Dalla punta della Chiappa alla punta della Cervera.
	Santa Margherita . .	Dalla punta della Cervera al canale della Piscia.
	Chiavari	Dal canale della Piscia a Ca dei Câvi.
	Sestri Levante . . .	Da Ca dei Cavi alla punta del Rospo.
SPEZIA	*Levanto*.	Dalla punta del Rospo al confine a levante del Comune di Vernazza.
	Porto Venere. . . .	Dal confine a levante del Comune di Riomaggiore al forte del Pezzino.
SPEZIA	*Spezia*	Dal forte S. Bartolommeo al forte del Pezzino, oltre il litorale del Comune di Rio-maggiore.
	Lerici	Dal forte S. Bartolommeo alla sponda sinistra della Magra.
LIVORNO	*Avenza*	Dalla Magra al forte di Cinquale incluso.
	Viareggio	Da Cinquale alla sponda destra dell'Arno.
	Livorno.	Dalla sponda sinistra dell'Arno alla torre del Romito, comprese la Gorgona e la Meloria.
	Vada	Dal Romito alla sponda destra della Cecina.
	Cecina	Dalla sponda sinistra della Cecina al forte di Castagneto incluso.

Circondarj marittimi	Compartim. marittimi compresi nei Circondarj	Circoscrizione territoriale d'ogni Compartimento
segue	*S. Vincenzo*	Dal forte di Castagneto alla Torre nuova inclusa.
Livorno	*Baratti*	Da Torre nuova a Torre del falcone inclusa.
	Piombino	Da Torre del falcone a Torre Mozza inclusa.
	Capraja	L' Isola.
S. Stefano	*Follonica*	Da Torremozza alla sponda destra dell'Alma.
	Castigl. della Pescaia	Dall'Alma alla sponda destra dell'Ombrone.
	Talamone	Dalla sponda sinistra dell' Ombrone alla bocca d' Albegna.
	Santo Stefano	Dalla bocca d'Albegna alla Torre delle Cannelle, comprese le isole del Giglio, Montecristo e Formiche.
	Port' Ercole	Dalle Cannelle al confine Romano.
	Giglio isola	L' Isola.
Ravenna	*Pontelagoscuro*	Da Stellato alla foce del Po di Goro.
	Goro	Dalla sponda destra del Po di Goro a Pomorto.
	Volano	Da Pomorto a Bocca del Bianco.
	Magnavacca	Da Bocca del Bianco a Primaro.
	Ravenna (Can. Corsini)	Da Primaro a Fosso Ghiaia.
	Cervia	Da Fosso Ghiaia a Cesenatico escluso.
	Cesenatico	Da Cesenatico a Bellario.
	Rimini	Da Bellaria al torrente Torcello (Cattolica).
Elba (*isola*)	*Portoferraio*	Dal Capo Enfola al Capo Pero, comprese le isole Palmaiola e Cerboli.
	Marina di Rio	Da Capo Pero a Capo d' Arco.
	Longone	Dal Capo d' Arco al golfo Stella.
	Campo	Dal golfo Stella al Capo S. Andrea, compresa l' isola Pianosa.
	Marciana	Dal Capo S. Andrea al Capo Enfola.
Cagliari	*Bosa*	Da Capo Marargio a Capo Manno.
	Oristano	Da Capo Manno a Portoscuso.
	Carloforte	L' isola di S. Pietro.
	Sant' Antioco	Da Portoscuso a Capo Teulada.
	Cagliari	Dal Capo Teulada a Capo Monte Santo.
Alghero	*La Maddalena*	Da Capo Monte Santo alla punta di Porto Pozzo.
	Lungo Sardo	Da Porto Pozzo al Capo Testa.
	Portotorres	Da Capo Testa al Capo Falcone, oltre l'isola Asinara.
	Alghero	Da Capo Falcone a Capo Marargio.

Torino addì 5 luglio 1860.

D' ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro della Marina
C. Cavour.

TABELLA

Ripartizione del Personale dell' Amministrazione

CAPI-LUOGHI di CIRCONDARIO	CAPI-LUOGHI di COMPARTIMENTO	CONSOLI DI MARINA			VICE-CONSOLI DI MARINA		
		di 1.a classe a lire 5000	di 2.a classe a lire 4000	di 3.a classe a lire 3500	di 1.a classe a lire 2800	di 2.a classe a lire 2400	di 3.a classe a lire 2000
PORTO-MAURIZIO	Ventimiglia	»	»	»	»	»	»
	S. Remo	»	»	»	»	1	»
	Porto Maurizio	»	1	»	»	1	»
	Oneglia	»	»	»	»	»	»
	Alassio	»	»	»	»	»	1
SAVONA	Loano	»	»	»	»	»	»
	Finale	»	»	»	»	»	»
	Savona	»	1	»	»	1	»
	Varazze	»	»	»	»	»	1
GENOVA	Voltri	»	»	»	»	»	»
	Sestri Ponente	»	»	»	»	»	»
	S. Pier d' Arena	»	»	»	»	»	»
	Genova	1	»	»	1	1	1
	Camogli	»	»	»	»	»	1
CHIAVARI	Portofino	»	»	»	»	»	»
	S. Margherita	»	»	»	»	»	»
	Chiavari	»	1	»	»	»	1
	Sestri Levante	»	»	»	»	»	»
SPEZIA	Levanto	»	»	»	»	»	»
	Porto Venere	»	»	»	»	»	»
	Spezia	»	1	»	»	»	1
	Lerici	»	»	»	»	»	»
LIVORNO	Avenza	»	»	»	»	»	»
	Viareggio	»	»	»	»	1	»
	Livorno	1	»	»	1	1	»
	Vada	»	»	»	»	»	»
	Cecina	»	»	»	»	»	»
	S. Vincenzo	»	»	»	»	»	»
	Baratti	»	»	»	»	»	»
	Piombino	»	»	»	»	»	»
	Capraia (isola)	»	»	»	»	»	1
S. STEFANO	Follonica	»	»	»	»	»	»
	Castiglione della Pescaia	»	»	»	»	»	»
	S. Stefano	»	»	1	»	»	1
	Talamone	»	»	»	»	»	»
	Port'Ercole	»	»	»	»	»	»
	Giglio (isola)	»	»	»	»	»	»

N. 2.°

della Marina *Mercantile nei diversi Ufficj.*

Applicati			Inservienti a lire			Totale		Annotazioni
di 1.a classe a lire 1600	di 2.a classe a lire 1300	di 3.a classe a lire 1000	1000	800	600	per ogni Compartimento	per ogni Circondario	
»	1	»	»	»	»	1		Non ostante la ripartizione normale stabilita dalla presente tabella, potranno gl'Impiegati Consolari, quando l'interesse del servizio lo consigli, essere destinati in altre località portanti impiego più o meno retribuito.
»	1	»	»	»	»	2		
»	1	1	»	»	1	5	10	
1	»	»	»	»	»	1		
»	»	»	»	»	»	1		
»	1	»	»	»	»	1		
»	1	»	»	»	»	1		
1	1	1	»	»	1	6	9	
»	»	»	»	»	»	1		
»	»	1	»	»	»	1		
1	»	»	»	»	»	1		
»	1	»	»	»	»	1	19	
3	3	2	1	1	1	15		
»	»	»	»	»	»	1		
»	1	»	»	»	»	1		
»	»	1	»	»	»	1		
1	1	1	»	»	1	6	9	
1	»	»	»	»	»	1		
»	»	1	»	»	»	1		
»	»	1	»	»	»	1		
1	1	1	»	»	1	6	9	
1	»	»	»	»	»	1		
1	»	»	»	»	»	1		
1	»	1	»	»	»	3		
2	2	2	1	1	»	11		
»	1	»	»	»	»	1		
»	1	»	»	»	»	1	21	
»	1	»	»	»	»	1		
»	1	»	»	»	»	1		
1	»	»	»	»	»	1		
»	»	»	»	»	»	1		
1	»	1	»	»	»	2		
1	»	1	»	»	»	2		
1	1	»	»	»	1	5		
1	»	1	»	»	»	2	13	
1	»	»	»	»	»	1		
»	1	»	»	»	»	1		

CAPI-LUOGHI di CIRCONDARIO	CAPI-LUOGHI di COMPARTIMENTO	CONSOLI DI MARINA			VICE-CONSOLI DI MARINA		
		di 1.a classe a lire 5000	di 2.a classe a lire 4000	di 3.a classe a lire 3500	di 1.a classe a lire 2800	di 2.a classe a lire 2400	di 3.a classe a lire 2000
RAVENNA	Pontelagoscuro	»	»	»	»	»	1
	Goro	»	»	»	»	»	»
	Volano	»	»	»	»	»	»
	Magnavacca	»	»	»	»	»	»
	Ravenna	»	1	»	1	»	»
	Porto Corsini	»	»	»	»	1	»
	Cervia	»	»	»	»	»	»
	Cesenatico	»	»	»	»	»	»
	Rimini	»	»	»	1	»	»
ELBA (isola)	Portoferraio	»	1	»	»	1	»
	Marina di Rio	»	»	»	»	»	»
	Longone	»	»	»	»	»	1
	Campo	»	»	»	»	»	»
	Marciana	»	»	»	»	»	»
CAGLIARI	Bosa	»	»	»	»	»	»
	Oristano	»	»	»	»	»	»
	Carloforte (*Isola di S. Pietro*)	»	»	»	»	»	»
	S. Antioco	»	»	»	»	»	»
	Cagliari	»	1	»	1	»	»
ALGHERO	Portotorres	»	»	»	»	»	1
	Alghero	»	»	1	»	»	1
	La Maddalena (Isola)	»	»	»	»	1	»
	Lungo Sardo	»	»	»	»	»	»

Applicati di 1.a classe a lire 1600	Applicati di 2.a classe a lire 1300	Applicati di 3.a classe à lire 1000	Inservienti a lire 1000	Inservienti a lire 800	Inservienti a lire 600	Totale per ogni Compartimento	Totale per ogni Circondario	*Annotazioni*
»	1	»	»*	»	»	2		
1	»	»	»	»	»	1		
»	1	»	»	»	»	1		
1	»	»	»	»	»	1		
1	»	1	»	1	»	5	17	
»	»	»	»	»	»	1		
1	»	»	»	»	»	1		
1	»	1	»	»	»	2		
»	1	1	»	»	»	3		
»	1	»	»	»	1	4		
1	»	»	»	»	»	1		
»	»	1	»	»	»	2	9	
»	»	1	»	»	»	1		
»	1	»	»	»	»	1		
»	1	»	»	»	»	1		
»	»	1	»	»	»	1		
1	»	»	»	»	»	1	9	
»	»	1	»	»	»	1		
1	»	1	»	»	1	5		
»	»	»	»	»	»	1		* Oltre ai Delegati di Marina nei luoghi di ancoraggio, di cui all'art. 2 del Decreto al quale è annessa la presente tabella.
»	1	»	»	»	1	4	8	
»	»	1	»	»	»	2		
»	»	1	»	»	»	1		

Torino addì 5 luglio 1860.

D' ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro della Marina
C. Cavour.

TABELLA N.° 3.

Diritti e proventi che competono agli Amministratori della Marina mercantile.

	L.	C.
1. Per ogni estratto di matricola di bastimento a richiesta dei particolari	1	»
2. Per gli atti di sottomissione dei concessionari di terreni arenili .	2	50
3. Trasferta fuori dei luoghi di residenza per assistere alla stazatura dei bastimenti (per ogni chilometro tanto per l'andata che pel ritorno)	»	25
4. Atti di cauzione pel passaporto all'estero ed altri nell'interesse esclusivo dei particolari, eccettuati sempre quelli riflettenti le leve e l'armamento dei bastimenti	1	»
5. Contratti di costruzione di bastimenti sino al prezzo di L. 10,000	5	»
Per quelli eccedenti tal prezzo	10	»
6. Atti di quitanza dei costruttori navali a favore dei committenti. .	3	»
7. Per la trascrizione delle convenzioni d'arruolamento sul giornale di bordo.	1	»
8. Verbali in doppio originale per la visita dei bastimenti	1	50
9. Per ogni copia d'atti, ordinanze, verbali, contratti ed altre scritture, compresa l'autenticazione (ogni facciata di 25 versi di sillabe 16)	»	25
10. Per spesa di trasferta (andata e ritorno) in casi di naufragio, arenamento e ricupero fuori del luogo di residenza, ed alla distanza non minore di due chilometri.	10	»
11. Per assistenza alle operazioni di salvetaggio e per la compilazione degli atti relativi per ogni sessione di tre ore (ben inteso che non potranno contarsi in un giorno più di due sessioni, tuttochè vi si fosse impiegato uno spazio maggiore di sei ore)	3	50
12. Per le copie degli atti suddetti, per ogni facciata di 25 versi di 16 sillabe, compresa l'autenticazione	»	50
13. Verbali di denunzia e perizia di oggetti gettati dal mare sulla spiaggia, o ricuperati a galla o sott'acqua (oltre la mercede dovuta al perito a norma delle consuetudini)	1	50
14. Verbali di vendita all'incanto e di deliberamento dei suddetti oggetti, non che di qualunque altra cosa non reclamata nei termini della legge	2	»

NB. Nei diritti stabiliti dalla presente non è compreso il costo della carta bollata. Sarà inoltre dovuto all'Inserviente d'Ufficio quando si pubblicano avvisi d'asta centesimi 50 per l'affissione e L. 1 per l'incanto.

Torino li 5 luglio 1860.

D'ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro della Marina
C. Cavour.

TABELLA N.° 4.

Assegnamenti per indennità di via e di soggiorno fuori dell'ordinaria residenza agl' Impiegati dell' Amministrazione della Marina mercantile.

GRADI	Indennità di passaggio sulle ferrovie	Indennità di trasferta sulle vie ordinarie, per chilom	Assegnam. per soprassoldo giornaliero	*Annotazioni*
Consoli di Marina di 1. cl. id. di 2. » id. di 3. »	Il prezzo di un posto nelle vetture di 1.a classe.	L. 0. 28	L. 6. »	Sulle ferrovie sarà inoltre rimborsato il trasporto del bagaglio sulle basi delle tariffe delle Amministrazioni delle strade ferrate in ragione di chilogrammi 25 per semplice trasferta; chilogrammi 100 per traslocazione coi posti di 2-a classe e chilogrammi 200 per traslocazione coi posti di prima classe.
Vice-Consoli di 1. cl. . id. di 2. » . id. di 3. » . Applicati di 1. » . id. di 2. » . id. di 3. » .	Il prezzo di un posto nelle vetture di 2.a classe.	» 0. 24	» 5. »	
Delegati di Marina . . .	id.	id.	» 3. »	

L' indennità di passaggio sulle ferrovie è dovuta in ragione di ogni chilometro che si debba percorrere sulle medesime.

Per il tragitto tra i porti del continente e quelli delle Isole dello Stato sui piroscafi postali sarà buonificato ai Consoli e Vice-Consoli di Marina un posto di prima classe a seconda dei prezzi delle tariffe, ed agli Applicati e Delegati un posto di seconda classe.

Le spese di viaggio non saranno corrisposte all' Impiegato dei Consolati che abbia ottenuto il passaggio sulle navi dello Stato; egli godrà allora della tavola in contanti stabilita pel grado militare a cui è assimilato.

Ove il tragitto per mare debba aver luogo con altri mezzi, la spesa sarà compensata sulla nota che ne presenterà l' Impiegato.

Il soprassoldo non potrà essere corrisposto per un termine maggiore di 15 giorni senza un' apposita disposizione ministeriale.

Torino, 5 luglio 1860.

D'ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro della Marina
C. CAVOUR.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, EC. EC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, EC. EC. EC.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il servizio dei porti e delle spiagge è ripartito in dodici capitanerie, le quali avranno sede a Genova, Livorno, Cagliari, Ravenna, Savona, Spezia, Portoferraio, Porto Maurizio, Santo Stefano, Portotorres, la Maddalena, la Capraia.

Art. 2. La loro circoscrizione giurisdizionale è stabilita secondo risulta dalla tabella N. 1 annessa al presente Decreto, firmata d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Art. 3. Il numero, la graduazione del personale di stato maggiore e di bassa-forza, l'annua paga al medesimo assegnata, e la sua ripartizione negli ufficj dei porti e lungo le spiagge sono fissati dalla tabella N. 2 qui annessa e firmata come la precedente.

Art. 4. Sono assegnate agli Ufficiali delle capitanerie di porto le spese d'ufficio designate nella tabella N. 3 qui pure unita e firmata come sopra.

Art. 5. Alle cariche di Capitano e di Luogotenente di porto saranno nominati Ufficiali di vascello e Piloti della Regia Marina, i quali conserveranno il proprio grado, ed otterranno quello maggiore cui avessero diritto a tenore della legge sull'avanzamento dell'armata di mare.

I Comandanti delle isole la Maddalena e la Capraia saranno in pari tempo Capitani del rispettivo porto.

Art. 6. Pel servizio di sott'ufficiali e marinai dei porti sarà provveduto con individui tratti dal Corpo della R. Marina.

Art. 7. I sott'ufficiali e marinari addetti al servizio dei porti s'intenderanno far parte integrale del Corpo Reale Equipaggi, e dovranno perciò essere astretti ad una limitazione di servizio.

Art. 8. Gl'individui che verranno ammessi al servizio suddetto dovranno esservi regolarmente arruolati, e sottoposti alle norme e discipline esistenti per l'accettazione e per l'arruolamento dei marinari di leva e volontarj. I sott'ufficiali e marinari del Corpo Reale Equipaggi che vengano destinati ai porti continueranno a percorrere la ferma da essi contratta.

A siffatta destinazione si sceglieranno gli individui che contino maggiori anni di servizio ed un'età più avanzata.

Tanto questi ultimi, quanto i primi, compiuto che abbiano il loro arruolamento, non potranno continuare in quel servizio senza che abbia luogo un riassoldamento nelle forme e nei termini prescritti per gli altri militari del Corpo.

Art. 9. I posti di guardiano di porto, d'inserviente o di guarda-spiaggia saranno accordati ai marinari pensionati della Marina militare e mercantile che ne facciano domanda e sieno riconosciuti idonei a tali specialità di servizio; ed in mancanza di questi, ad altri, purchè idonei ed appartenenti alle matricole della gente di mare, e preferibilmente a quelli tra di essi che avessero già prestato servizio nella Marina militare.

Questi individui non avranno obbligo di ferma di servizio nè di riassoldamento, e non faranno perciò parte del Corpo dei Reali Equipaggi.

Art. 10. Il servizio dei porti per ciò che riguarda i sott'ufficiali e marinari suddetti non dovrà essere considerato che quale destinazione di uomini appartenenti al Corpo ora detto, e potranno in conseguenza, ove le esigenze del servizio il richiedano, e risultino idonei, rientrare ai servizj militari del Corpo.

Tanto le prime destinazioni e nomine, quanto il richiamo di cui è fatto ora cenno, dovranno essere sempre autorizzati dal Ministero.

Art. 11. Al servizio suddetto de' porti non saranno destinati individui di bassa-forza appartenenti al Corpo Reale Equipaggi quali surrogati militari od ordinarii, fatta eccezione a riguardo di coloro, che, per contratta infermità, non essendo più idonei al servizio attivo nel Corpo Reale Equipaggi, potessero ancora utilmente prestare l'opera loro nel servizio dei porti.

Similmente perdurando in quella destinazione, non potranno gl'individui di bassa-forza essere ammessi al riassoldamento di favore se non un anno dopo che saranno stati richiamati al Corpo e si trovino nelle condizioni stabilite.

Art. 12. I congedi per fine di ferma dal servizio di porto verranno rilasciati nei modi prescritti dalle vigenti determinazioni dal Consiglio d'amministrazione del Corpo Reale Equipaggi.

Art. 13. Per effetto delle determinazioni di cui sopra gli attuali individui di bassa forza dei porti, pei quali è resa obbligatoria una limitazione di servizio, dovranno subire l'arruolamento od il riassoldamento di cui è caso nel precedente art. 8.

Art. 14. I Capitani di porto hanno diretta dipendenza dal Comando Generale della R. Marina.

Art. 15. Il servizio nei porti e nelle spiaggie in cui non sia destinato un Ufficiale di porto rimarrà affidato agli Amministratori della Marina mercantile.

Art 16. Nelle località ove non esistano guardiani di porto o

di spiaggia ne faranno le veci le guardie di sanità che vi fossero stabilite, od altri agenti preposti alla vigilanza del littorale.

Art. 17. I funzionarii della Marina mercantile, i quali, giusta il precedente art. 15, sono chiamati ad esercitare il servizio di porto e spiaggia, corrisponderanno pel servizio medesimo col capitano del porto sotto la cui giurisdizione è posta la località in cui risiedono.

Art. 18. Gli ufficj delle capitanerie di porto saranno stabiliti, per quanto è possibile, in vicinanza del porto ed in locali demaniali assegnati al servizio della Marina.

Art. 19. Gli ufficj dei porti di Genova e di Livorno dovranno rimanere aperti anche la notte per provvedere alle continue esigenze del servizio.

L'orario di servizio per gli altri porti sarà fissato con disposizione ministeriale.

Art. 20. Le capitanerie dei porti più importanti saranno provvedute d'una lancia pel servizio dei porti medesimi, il cui equipaggio sarà formato cogli individui di bassa-forza portati dalla Tabella N. 1.

Art. 21. Nulla è per ora innovato per quanto riguarda la Compagnia dei soccorsi marittimi nel porto di Genova, e dei Piloti del porto di Livorno.

Art. 22. Sono abrogati il Regio Decreto 23 dicembre 1857 sulle capitanerie dei porti, la Tabella 5 annessa al R. Decreto 15 aprile 1860, e qualunque altra disposizione che fosse contraria alle presenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 5 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE.

C. Cavour.

TABELLA N.° 1.

Circoscrizione giurisdizionale delle Capitanerie dei Porti.

CAPITANERIE	CIRCOSCRIZIONE
PORTO MAURIZIO	Dai confini di Francia alle rocche di Vadino.
SAVONA	Dalle rocche di Vadino al torrente Leirone a ponente del Capo di Arenzano.
GENOVA	Dal torrente Leirone alla punta della Chiappa nel promontorio di Portofino.
SPEZIA	Dalla punta della Chiappa alla Magra.
LIVORNO	Dalla sponda sinistra della Magra a Torremozza, oltre l'isola di Gorgona.
S. STEFANO	Da Torremozza al confine romano, oltre le isole di Giglio, Giannutri e Montecristo.
RAVENNA	Il littorale dell' Emilia dal Po di Goro al torrente Torcello (Cattolica).
PORTOFERRAIO	Le isole d'Elba, Pianosa, Palmaiola e Cerboli.
CAGLIARI	A levante fino a Capo Comino, a ponente fino al Capo Manno, comprese le isole di S. Antioco, S. Pietro e le isolette adiacenti.
PORTOTORRES	Dal Capo Manno fino al Capo Testa, compresa l'isola Asinara.
MADDALENA (*isola*)	Dal Capo Testa al Capo Comino, colle isole intermedie e adiacenti.
CAPRAIA (*isola*)	L' isola.

Torino, li 5 luglio 1860.

Visto d' ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro della Marina
C. CAVOUR.

TABELL

Quadro *di ripartizione dello Stato Maggiore*

PORTI	Capitani di Porto con paga di lire				Luogotenenti di Porto con paga di lire		Piloti con paga di lire	Secondi Piloti a lire	Secondi Nocchieri a lire	Timonieri a li[re]
	6600	5000	4000	2800	2800	1800	1600	800	750	65[…]
Porto Maurizio, S. Remo ed Oneglia . .	»	»	»	1	»	(a) 2	1	»	»	[illegible]
Savona.	»	»	1	»	»	1	»	1	»	»
Genova	1	»	»	»	1	2	1	4	2	[illegible]
Spezia	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»
Livorno e Viareggio .	1	»	»	»	1	2	(d) 2	3	2	[illegible]
S. Stefano.	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»
Ravenna, Porto Corsini e Rimini . .	»	1	»	»	(f) 2	1	»	»	1	»
Portoferraio e Porto Longone	»	»	1	»	»	(i) 2	»	(k) 1	»	»
Cagliari	»	1	»	»	1	1	»	1	»	1
Portotorres	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»
La Maddalena . . .	»	»	»	(l)	»	»	1	»	»	1
Capraia	»	»	»	(l)	»	»	1	»	»	[illegible]
Littorale nell'Adriatico	»	»	»	»	»	»	»	(m) 1	»	
Littorale nel Mediterr.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	2	2	3	3	5	12	6	12	5	

N.° 2.

della Bassa-forza dei Porti e delle Spiaggie.

Marinari di 1.a classe a lire 600	Marinari di 2.a classe a lire 575	Marinari di 3.a classe a lire 550	Guardiani di Porto a lire 600	Inservienti all'Ufficio a lire 400	Guarda Spiaggia a lire 300	Secondi Nocchieri segnalisti a lire 750	Marinari secondi segnalisti a lire 550	TOTALE	*Annotazioni*
»	»	»	1	(b) 3	»	»	»	8	
»	»	»	2	1	»	»	»	6	
8	8	8	3	1	»	1	1	(c) 43	
1	2	2	»	1	»	»	»	8	
8	8	8	(e) 5	1	»	1	1	(c) 45	
»	»	»	2	1	»	»	»	5	
»	»	»	(g) 6	(h) 2	»	»	»	13	
»	»	»	(i) 5	(i) 2	»	»	»	11	
2	2	4	1	1	»	»	»	15	
»	»	»	1	1	»	»	»	3	
2	2	2	»	»	1	»	»	9	
»	»	»	»	1	1	»	»	3	
»	»	»	(n) 7	»	»	»	»	8	
»	»	»	»	»	(a) 40	»	»	40	
21	22	24	33	15	42	2	2	217	

(a) Uno destinato al porto di S. Remo e l'altro al porto d'Oneglia.
(b) Uno a S. Remo ed uno ad Oneglia.
(c) Con questo personale devesi provvedere a tutti i servizi del porto. È soppresso il supplemento di lire 200 portato pel Luogotenente del porto di Genova dalla tabella XI annessa al R. Decreto 15 aprile 1860.
(d) Uno a Viareggio.
(e) Due a Viareggio.
(f) Uno a Porto Corsini ed uno a Rimini.
(g) Quattro a Porto Corsini incaricati anche dell'ufficio di meatore, e due a Rimini.
(h) Uno a Ravenna, l'altro a Rimini.
(i) Uno dei dicontro Tenenti, Guardiani ed Inservienti a Longone.
(k) A Longone.
(l) I Comandanti delle Isole i quali godranno della paga di L. 3,900 qualunque sia il grado superiore di cui si trovino rivestiti, compiono le funzioni di Capitano di porto.
(m) A Pontelagoscuro.
(n) Uno a Primaro, due a Magnavacca, tre a Pontelagoscuro ed uno a Cesenatico incaricati anche dell'ufficio di meatore.
(o) Da collocarsi nelle varie spiagge a seconda dei bisogni.

Torino, li 5 luglio 1860.

Visto d'ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro della Marina
C. Cavour.

TABELLA N.° 3.

Assegnamenti per le spese d' ufficio agli Uffiziali dei Porti

Al Capitano del	Porto	di Genova	L.	300
id.	id.	di Livorno	»	300
id.	id.	di Cagliari	»	200
id.	id.	di Ravenna.	»	200
id.	id.	di Savona	»	200
id.	id.	di Spezia	»	200
id.	id.	di Portoferraio	»	200
id.	id.	di Porto Maurizio	»	150
id.	id.	di Santo Stefano.	»	150
id.	id.	di Portotorres.	»	150
id.	id.	della Maddalena.	»	200
id.	id.	della Capraia	»	200
Al Luogotenente di	Porto	a S. Remo.	»	100
id.	id.	a Oneglia	»	100
id.	id.	a Porto Corsini	»	100
id.	id.	a Rimini	»	100
id.	id.	a Porto Longone	»	100
Al Piloto di Porto a Viareggio			»	60
		Totale . .	L.	3,010

Torino 5 luglio 1860.

Visto d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro della Marina
C. CAVOUR.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il personale dell' Amministrazione sanitaria marittima del Regno è fissato dalla tabella N. 1 annessa al presente Decreto, firmata d' ordine Nostro dal Ministro della Marina, la quale ne stabilisce il numero, la graduazione, l' annuo stipendio e la normale ripartizione nei vari ufficj di sanità, lazzaretti e stabilimenti quarantenarj.

Art. 2. I Consoli di Marina sono agenti principali di sanità

nei limiti territoriali fissati nella circoscrizione dei Circondarj marittimi, ad eccezione dei Consoli di Genova e di Livorno.

Gli Agenti sanitarj lungo il littorale del Circondario marittimo di Genova dipendono direttamente dal Direttore Generale di sanità marittima; quelli del Circondario di Livorno dal Commissario capo del servizio di sanità marittima del Circondario stesso.

I Consoli di marina nella loro qualità di agenti principali di sanità marittima, ed il Commissario capo in Livorno corrispondono colla Direzione Generale di sanità marittima sedente in Genova, e ne ricevono gli ordini e le istruzioni.

Art. 3. Gli Ufficiali della sanità marittima sono autorizzati a vestire l'uniforme ammesso per gli Ufficiali del Commissariato Generale della Regia Marina nei gradi corrispondenti, accoppiando all'àncora l'emblema sanitario, cioè il serpe, e sostituendo alle righe in oro della goletta e delle mostre delle maniche altre ricamate di seta azzurra con piccoli orli in oro; inoltre i bottoni dell'abito porteranno la leggenda: Amministrazione della sanità marittima.

Indossando l'uniforme godranno delle onorificenze stabilite pel grado corrispondente, con obbligo di reciprocità verso i militari.

Art. 4. In occasione di prima nomina ad impiego retribuito gl' Impiegati sanitarj presteranno il giuramento di fedeltà nella forma prescritta dinanzi al Ministro o presso l'Autorità che sarà da lui delegata.

Art. 5. Potranno essere ammessi volontarj presso la Direzione Generale della sanità marittima in Genova e presso l'Ufficio centrale in Livorno.

La nomina avrà luogo a seguito d'esame secondo il programma approvato dal Ministero.

Art. 6. Le disposizioni del capo 3 del Regolamento approvato con Regio Decreto del 23 ottobre 1853, per la esecuzione del titolo 1 della Legge 23 marzo stesso anno sull'ordinamento

dell' Amministrazione centrale, sono applicate agli Impiegati dell' Amministrazione della sanità marittima. (1)

(1) Il Cap. 3 del Regolamento del 23 Ottobre 1853 citato nell' art. 6 del presente Decreto dispone come appresso:

CAPO TERZO

Pene disciplinarie, Congedi ed Aspettativa.

Art. 37. Le pene disciplinarie, che possono applicarsi agli Impiegati dell' Amministrazione centrale, sono:

1.° Censura;

2.° Sospensione con perdita di tutto o parte dello stipendio;

3.° Rivocazione.

Tali pene saranno annotate nei registri del personale stabiliti dagli articoli 32 e 33.

Art. 38. Le cause che danno luogo alle pene disciplinarie, di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo, sono:

1.° Negligenza o mancanza in servizio, o contro la disciplina;

2.° Condotta riprovevole;

3.° Condanna ad una pena per tutto il tempo della medesima, sempreché questa non importi la rivocazione.

Art. 39. La rivocazione può aver luogo pelle cause seguenti:

1.° Persistenza nelle cause che diedero luogo alla sospensione;

2.° Negligenza abituale, o mancanza grave in servizio, o contro la disciplina;

3.° Inosservanza del segreto imposto negli affari di servizio;

4.° Mancanza di riserva che leda gli affari dei privati;

5.° Mancanza contro l' onore;

6.° Offesa alla persona del Re, o manifestazione pubblica di un' opinione ostile alla Monarchia Costituzionale;

7.° Condanna ad una pena eccedente i sei mesi di carcere.

Art. 40. La censura può solo darsi per iscritto dal Ministro, dal Segretario generale, o dal Capo della Direzione generale.

Art. 41. La sospensione si pronuncia dal Ministro su motivata relazione del Capo del servizio.

Art. 42. La rivocazione ha luogo per Decreto Reale, sentito il parere di una Commissione composta dei cinque Impiegati Superiori nel Ministero.

Art. 43. La sospensione produce, rispetto all' Impiegato sospeso, gli effetti dell' aspettativa, pel computo del servizio.

Quando non oltrepassa i tre mesi non darà luogo a surrogazione nell' impiego o nelle funzioni dell' Impiegato sospeso.

Art. 44. Si potrà concedere dai Ministri agli Impiegati delle Amministrazioni centrali un congedo ordinario o congedi straordinarii.

Art. 45. Il congedo ordinario non può eccedere un mese per ogni anno, non porta

Art. 7. Gl' Impiegati della sanità marittima possono essere chiamati a far parte dell' Amministrazione della Marina mercantile e del Commissariato Generale della Marina militare; per contro quelli della Amministrazione della Marina mercantile e del Commissariato Generale possono far passaggio nell' Amministrazione della sanità marittima.

Art. 8. Gli onorarj e le mercedi da corrispondersi agl' Impiegati sanitarj e ad altre persone chiamate a servizio della sa-

diminuzione di stipendio, e può essere interrotto ogni qual volta il bisogno del servizio lo esiga.

Art. 46. Il congedo straordinario non può eccedere sei mesi, ed occasiona dopo i due primi mesi la perdita del terzo dello stipendio.

Art. 47. Quando dopo grave malattia un Impiegato non possa riprendere il servizio, gli si potrà concedere un congedo straordinario di quattro mesi senza perdita di stipendio, e di altri quattro mesi colla perdita del terzo.

Se trascorso quel termine non trovasi atto a riprendere il servizio, sarà posto in aspettativa od a riposo.

Art. 48. L' Impiegato dell' Amministrazione centrale può essere posto in aspettativa per le cause seguenti:

1.° Soppressione d' impiego o riduzione di piante;

2.° Infermità temporarie;

3.° Motivi di famiglia in seguito a domanda.

Art. 49. L' aspettativa dev' essere pronunciata per Decreto Reale, da pubblicarsi nel Giornale ufficiale del Regno; quando l' aspettativa è determinata dal n. 1 dell' articolo precedente, il Decreto esprimerà la causa che vi diede luogo.

Art. 50. L' aspettativa determinata da motivi di famiglia dà luogo alla perdita totale dello stipendio, e non può durare oltre l' anno.

Art. 51. Gli Impiegati dell' Amministrazione centrale collocati in aspettativa per altri motivi che quelli accennati al precedente articolo non vi potranno rimanere oltre il quinto del tempo passato in attività di servizio, e trascorso quel termine dovranno rientrare in un posto corrispondente al loro grado.

Art. 52. Il terzo dei posti che rimarranno vacanti verrà dato agli Impiegati che si trovano in aspettativa in ragione dei rispettivi gradi, e gli altri due terzi agli Impiegati in servizio attivo.

Art. 53. Se durante l' aspettativa non si farà la vacanza preveduta dall' articolo precedente, gli Impiegati continueranno in aspettativa finchè la medesima si verifichi.

In quei casi, ricusando di rientrare in attività, essi saranno considerati demissionari.

nità marittima sono regolati secondo la tabella N. 2 unita al presente Decreto e firmata d'ordine nostro dal prefato Ministro.

Art. 9. In occasione di traslocazione o di trasferta per ragione di servizio, eccettuati i casi contemplati nell'annessa tabella N. 2, gl' Impiegati dell' Amministrazione sanitaria marittima avranno ragione all' indennità di via e di soggiorno stabilita dalla tabella N. 3 parimente qui annessa e firmata d'ordine nostro dal prefato Ministro.

Quando si tratti di missioni straordinarie le spese potranno essere compensate a nota.

Art. 10. È derogato alla tabella annessa al Regolamento sanitario approvato con Regio Decreto 9 dicembre 1852, al quadro ed alle tariffe annesse a quello pubblicato in Toscana il 24 luglio 1859, al Regio Decreto 15 aprile 1860 relativo all' Amministrazione della sanità marittima, ed a qualunque precedente disposizione che fosse contraria alle presenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 5 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE

C. CAVOUR.

TABELLA

Ripartizione del Personale dell' Amministrazione della Sanità marittima

UFFICI E STABILIMENTI SANITARI	Direzione Generale a lire 6000	Commissario Capo a lire 4500	Commissarj di		Sotto-Commissarj di			Applicati di			
			1.a classe a lire 4000	2.a classe a lire 3200	1.a classe a lire 2800	2.a classe a lire 2400	3.a classe a lire 2000	1.a classe a lire 1600	2.a classe a lire 1400	3.a classe a lire 1200	4.a classe a lire 1000
Cenova - *Direzione Generale* . . .	1	»	1	»	1	1	1	»	1	1	»
ivi - *Ponte Spinola*	»	»	»	1	1	1	«	1	»	»	»
ivi - *Molo nuovo*	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	1
Savona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Portofino	»	«	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Varignano e Spezia	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»
Livorno - *Uffizio Centrale*	»	1	«	1	»	»	»	»	1	»	»
ivi - *Bocca del Porto*	»	»	1	»	1	»	»	1	1	»	»
ivi - *Lazzaretto S. Iacopo* . .	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»
Ravenna	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»
Porto Corsini	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1
Pontelagoscuro	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pomorto	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Primaro	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Rimini	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fossoghiaia	»	»	»	«	»	»	»	»	»	»	1
Cattolica	»	»	»	»	»	«	»	»	»	»	1
Portoferraio	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»
Cagliari	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»
Lazzaretto S. Elia (Cagliari) . . .	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»
Alghero	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Località diverse sul Mediterraneo e sull'Adriatico	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	1	1	3	3	4	2	6	4	4	2	6

NB. Non ostante la ripartizione normale stabilita dalla presente tabella, potranno gl' Im-
del servizio lo consigli, essere destinati in altre località più o meno retribuite.

N.° 1.

nei diversi Uffici, Lazzaretti e Stabilimenti quarantenarii.

Medici Sanitarj a lire			Periti chimici a lire 400	Custodi di lazzaretto a lire 1000	Inservienti negli uffici a lire 800	Capi guardie a lire 800	Padroni di battello a lire 700	Guardie a lire 600	Totale	OSSERVAZIONI
1600	1400	400								
»	»	»	»	»	1	»	»	»	8	
1	1	1	1	»	»	1	1	10	20	
»	»	»	»	»	»	»	»	10	13	
»	»	1	»	»	»	»	»	1	2	
»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	
»	»	1	»	»	»	»	»	3	5	L'applicato al Varignano, il medico e le guardie alla Spezia ed al Varignano, a seconda del bisogno.
»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	
1	1	»	1	»	»	1	1	12	21	
»	»	»	»	1	»	»	»	4	7	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	
1	»	»	»	»	»	»	»	2	5	
»	1	»	»	»	»	»	»	1	2	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	
»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	
»	1	»	»	»	»	»	»	2	3	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	
»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	
»	»	»	»	»	»	»	»	3	5	
»	1	»	»	»	»	»	»	5	8	
»	»	1	»	»	»	»	»	1	3	
»	»	1	»	»	»	»	»	2	3	
»	»	»	»	»	»	»	»	26	26	Due a Viareggio, due a Piombino, una a Castiglione della Pescaia, una a Talamone, una a Portercole, due a S. Stefano, una a Follonica, una a Vada, una a Baratti, una a Cecina, una a S. Vincenzo, una a Goro, una a Volano, una a Magnavacca, una a Cervia, due a Cesenatico, una al Giglio, due a Longone, una a Campo, una a Marciana ed una a Rio.
3	5	6	2	1	1	2	2	84	142	

piegati della Sanità marittima, quando l'interesse

Torino, 5 luglio 1860.

Visto d'ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro della Marina
C. CAVOUR.

TABELLA N.° 2.

Onorarii e mercedi da corrispondersi agl' Impiegati ed alle Guardie di sanità marittima, non che ad altre persone richieste pel servizio sanitario.

	Onorarj e Mercedi	Osservazioni
All'impiegato di sanità, che, richiesto dai Capitani e raccomandatarj dei piroscafi si trasferisce colla lancia di servizio a bordo dei medesimi per regolarizzarne all' atto di partenza le spedizioni nel modo indicato dal Regolamento, sarà dovuto a suo esclusivo profitto l' onorario di. . . . . . L.	3. »	A carico dei Capitani e raccomandatarj.
All' equipaggio della lancia la mercede di . .	2. »	Id. id.
Alle Guardie avventizie o di supplemento chiamate in servizio, tanto in Lazzaretto, come a bordo dei bastimenti in quarantena, oltre il vitto a carico del Capitano, sarà dovuto una mercede giornaliera di . . . . »	3. »	A carico del Governo.
Alle guardie di sanità, tanto stipendiate, come avventizie, che, trovandosi imbarcate sopra legni in contumacia, venissero condotte all' estero od in altri luoghi del littorale dello Stato, è dovuta la panatica, la mercede di ritorno, che sarà stabilita dall' Autorità sanitaria del luogo di partenza, ed una mercede giornaliera di.	2. »	A carico dei Capitani.
Per le visite dei Medici di sanità non comprese nella categoria di quelle d' ufficio verranno corrisposte per ciascuna di esse, senza indennità di vettura	5. »	A carico dei particolari
Al Chirurgo che avrà eseguito una sezione . »	25. »	A carico del Governo.
Ai Medici delegati ad assistervi . . . . . »	10. »	Id. Id.
Ai medici di sanità o a quelli sopracchiamati che dovessero restare in contumacia verrà corrisposto una diaria. . . . . »	25. »	A carico del Governo o dei particolari, secondo i casi
I Medici di sanità spediti in missione straordinaria, oltre il rimborso delle spese di vettura a nota, hanno diritto ad una diaria di . . . . »	20. »	A carico del Governo.

	Onorarj e Mercedi	*Osservazioni*
Ai Medici-Chirurghi condotti nei porti del littorale ove non esistono Medici di sanità stipendiati, ogni visita ai bastimenti ed equipaggi verrà retribuita coll' onorario di . . . . L.	4. »	A carico del Governo.
Agl' Impiegati di sanità per le copie di atti, rilascio di certificati e di dichiarazioni, o copie di scritti qualunque, per ogni facciata di 25 versi e di 32 lettere per verso, sarà corrisposto il diritto di »	» 50	A carico dei richiedenti
NB. È conservato il diritto di L. 1. 25 a carico dei richiedenti certificati, legalizzazioni od estratti di archivio, il cui prodotto continuerà ad essere devoluto alle R. Finanze.		
Ai periti per la visita delle cuoia e pelli onde riconoscere prima che si sbarchino se sono infette di carbonchi o pustole morbose attaccaticcie sarà dovuto:		
Per le cuoia di Levante, della Sardegna e di America, per ogni cento . . . . »	1. 50	A carico dei particolari
Per quelle d'Affrica e di Calcutta per ogni cento »	1. »	
Per le pelli di vitello, di montone, di capra ed agnelloni, per ogni cento . . . . »	» 60	
Per le piccole pelli di agnello o capretto id. »	» 40	
Per le così dette neonate. . . . . . id. »	» 20	
Alle guardie di sanità chiamate a servizio straordinario, per ogni giorno . . . . »	2. 50	A carico del Governo.
Ad ognuno dei facchini impiegati nei Lazzaretti al trasporto e maneggio delle merci ivi ricevute in quarantena, per ogni giorno, colle spese di vitto a loro carico. . . . . »	5. »	Id. Id.

Torino, addì 5 luglio 1860.

Visto d' ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro della Marina
C. Cavour.

TABELLA N.° 3.

Assegnamenti per indennità di via e di soggiorno fuori dell'ordinaria residenza agli Impiegati dell' Amministrazione della Sanità marittima.

GRADI	Indennità di passaggio sulle ferrovie	Indennità di trasferta sulle vie ordinarie, per chilom.	Assegnamen. per soprassoldo giornaliero	*Annotazioni*
Direttore generale ed Ispettori straordinarj temporanei stabiliti dall'art. 15 della legge 2 dicembre 1852.	. . . .	. . . .	. . . .	Le spese sono rimborsate a nota.
Commissarj di 1. classe Id. di 2. id.	Il prezzo di un posto nelle vetture di 1. class.	L. 0. 28	L. 6. »	Sulle ferrovie sarà inoltre rimborsato il trasporto del bagaglio sulle basi delle tariffe delle Amministrazioni delle Strade ferrate in ragione di chilogrammi 25 per semplice trasferta, 100 per traslocazione coi posti di 2.a e 3.a classe, 200 id. id. di 1.a classe.
Sotto Commis. di 1. clas. Id. di 2. id. Id. di 3. id. Applicati di 1. classe. . . Id. di 2. id . . . Id. di 3. id. . . . Id. di 4. id. . . .	Il prezzo di un posto nelle vetture di 2 class.	» 0. 24	» 5. »	
Individui di bassa forza.	Il prezzo di un posto nelle vetture di 3. class.	» 0. 15	» 2. »	

L' indennità di passaggio sulle ferrovie è dovuta in ragione di ogni chilometro che si debba percorrere sulle medesime. Per il tragitto tra i porti del Continente e quelli delle Isole dello Stato sui piroscafi postali sarà buonificato ai Commissarj e Sotto-Commissarj un posto di prima classe, a seconda dei prezzi delle tariffe, agli Applicati un posto di 2.a classe, ed agli individui di bassa forza un posto di 3.a classe.

Le spese di viaggio non saranno corrisposte all' Impiegato di sanità che abbia ottenuto il passaggio sulle navi dello Stato; egli godrà allora della tavola in contanti stabilita pel grado militare a cui è assimilato.

Gl' individui di bassa forza riceveranno la razione di marinaio.

Ove il tragitto per mare debba aver luogo con altri mezzi, la spesa sarà compensata sulla nota che ne presenterà l' Impiegato.

Il soprassoldo non potrà essere corrisposto per un termine maggiore di giorni 15 senza un' apposita disposizione ministeriale.

Torino addì 5 luglio 1860.

Visto d' ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro della Marina
C. CAVOUR.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvato a favore della società della cava di granito detta d' Alzo la concessione d' una strada ferrata a cavalli, che dalla detta cava metta a Novara.

Art. 2.

La detta concessione è fatta sotto l' osservanza delle condizioni espresse nel capitolato annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 5 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE

(L. S.)
V.° Il Guardasigilli
G. B. CASSINIS.

S. JACINI.

CAPITOLATO *di concessione inteso tra il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici e la Società della cava di granito in Alzo, legalmente rappresentata dal signor Carlo Galland in virtù di procura in brevetto del* 21 *maggio* 1860, *a rogito del signor dottore Alberto Parola, notajo in Milano, depositata al Ministero dei lavori pubblici ed alligata al presente per copia sotto alla lettera A, per la costruzione ed esercizio di una strada ferrata a cavalli da Novara alla detta cava di Alzo.*

Art. 1.

La società in nome collettivo, costituita per l'attuazione della cava di granito in Alzo, per atto dei 22 settembre 1858, rogato Carotti, regio notajo a Novara, si obbliga di costruire e di esercitare, a tutte sue spese, rischio e pericolo, una ferrovia a cavalli, che ponga in comunicazione diretta la detta cava d'Alzo presso il lago d'Orta colla città di Novara, secondo il progetto formato dagli Ingegneri William Villiers, Sanchey e Nobili De-Toma, in data 2 marzo 1859; subordinatamente però all'osservanza delle avvertenze e prescrizioni che, firmate dalle parti, si uniscono al presente sotto la lettera B, e che sono basate sul voto del Congresso permanente d'acque e strade, emesso in adunanza dei 24 settembre 1859.

Art. 2.

Questa concessione è fatta alle condizioni generali stabilite nei capi V e VI, della legge sul *riordinamento della gestione dei pubblici lavori*, in data 20 novembre 1859, ed a quelle speciali contenute nel presente capitolato.

Art. 3.

I lavori di costruzione della strada ferrata saranno intrapresi non più tardi di tre mesi dalla promulgazione della legge d'approvazione della concessione, e previo deposito della cauzione definitiva, di cui nel seguente art. 5.

Art. 4.

Nel periodo di diciotto mesi, dal giorno in cui verrà promulgata la suddetta legge di approvazione, la strada ferrata dovrà essere compiuta perfettamente in tutte le sue parti principali ed accessorie, e corredata di tutto il materiale mobile e fisso e dei mezzi di trazione necessarj per poterla aprire all' esercizio in modo sicuro e permanente.

Art. 5.

La cauzione primordiale da fornirsi, a termini dell' art. 206 della legge 20 novembre 1859, all' atto della stipulazione della concessione, viene fissata in L. 30,000, e quella definitiva, prescritta pure dall' accennato articolo, sarà di L. 120,000; e dovrà essere prestata un mese prima dell' epoca stabilita per l' incominciamento dei lavori.

Queste cauzioni saranno fornite mediante equivalente deposito nelle casse delle regie finanze, o di numerario, o di effetti pubblici dello Stato, consistenti, o in buoni del tesoro od in cedole del debito pubblico al cinque per cento, che saranno ricevute al valore nominale, o al tre per cento, valutate al corso di emissione.

Art. 6.

L' ammontare delle dette due cauzioni sarà restituito alla società concessionaria per rate di L. 50,000, a misura che sarà fatto constare dell' acquisto dei Terreni, dell' esecuzione di la-

vori, o di forniture sul luogo di materiali per un importo doppio almeno delle rate di cui si domanderà la restituzione.

Con queste successive restituzioni si ridurrà il suddetto ammontare a lire 50,000, le quali verranno restituite solo quando la strada ferrata sarà stata debitamente compiuta e collaudata, e non vi siano richiami per parte di proprietarj espropriati o danneggiati.

Art. 7.

L'esercizio della ferrovia da Novara alla cava d'Alzo dovrà essere fatto con locomotive ogni volta che il Governo credesse di prescrivere questo modo di esercizio, o per favorire qualche diramazione o prolungamento che si dipartisse dalla detta linea e che fosse esercitata con macchine a vapore, o per qualsivoglia altro motivo. La società non avrà alcun diritto di opporsi a simili diramazioni o prolungamenti: che anzi, ove ne fosse richiesta, la medesima dovrà lasciare percorrere la sua linea dai treni dipendenti da queste stesse diramazioni o prolungamenti, ossia che l'esercizio venga continuato con cavalli, ossia che venga fatto con locomotive, sempre però mediante i compensi a cui la società d'Alzo potrà avere diritto.

Le condizioni per il concesso percorso, ed i compensi di cui sovra, saranno previamente convenuti tra la società della ferrovia d'Alzo e quelle altre che avessero ottenuto la concessione di una diramazione o prolungamento; e, nel caso di dissensi tra le parti, le quistioni saranno deferite alla decisione del Ministero dei lavori pubblici.

In ogni modo, quando la ferrovia dovesse, come venne previsto, essere esercitata con locomotive, la società dovrà sottoporsi a quelle prescrizioni che dal Governo saranno reputate necessarie per la sicurezza e la regolarità del servizio, specialmente per quanto concerne il sistema d'armamento della strada; e salvi i diritti di preferenza che in questo caso potessero competere alla società della ferrovia Vittorio Emanuele.

Art. 8.

Rimane la società obbligata di stabilire pel servizio della sua ferrovia una linea telegrafica elettro-magnetica, secondo il sistema che sarà approvato dal Governo anche pel tempo in cui la strada sarà esercitata con cavalli; riservato sempre al Governo il dritto menzionato all' art. 226 della legge 20 novembre 1859.

Art. 9.

La concessione di questa strada ferrata viene accordata pel periodo di anni novantanove, che avranno il loro principio dal giorno dell' apertura dell' intiera linea all' esercizio.

Per l' effetto di cui all' art. 207 della legge 20 novembre 1859 viene fissato a cinque il periodo degli anni nei quali il concessionario dovrà ridurre la ferrovia nella buona condizione in cui deve trovarsi all' epoca della scadenza della concessione.

Art. 10.

Alla scadenza dei novantanove anni di questa concessione, alla quale epoca il Governo, a mente dell' art. 207 della citata legge, sottentra *ai concessionarj nell' esercizio di tutti gli utili e prodotti degli stabili e delle opere costituenti* la ferrovia e loro dipendenze, la società sarà in obbligo di fare un' assoluta cessione al Governo di tutti gli oggetti mobili, come macchine od animali di trazione, carrozze e carri per trasporti, mobili delle stazioni e fabbricati annessi, attrezzi ed utensili, materiale, combustibili, e provviste di ogni genere inservienti alla ferrovia; adottando per questa cessione i modi di compenso e le norme stesse stabilite all' art. 243 della precitata legge 20 novembre 1859, pel caso di riscatto, ed a condizione che le provviste in magazzino di materiali non eccedano la quantità sufficiente per l'esercizio e la manutenzione della strada per mesi sei.

Art. 11.

Per indennizzare la società delle spese che sarà per incontrare pella costruzione e pell' esercizio di questa strada ferrata, essa avrà il diritto di cui parla l' art. 231 della legge 20 novembre 1859, quello cioè di riscuotere tasse pel trasporto dei viaggiatori e delle merci.

Fino a tanto che questa strada verrà esercitata con cavalli la tariffa pel trasporto dei viaggiatori sarà di un terzo minore di quella in vigore per le strade ferrate dello Stato, e le tariffe per le merci saranno precisamente uguali alle corrispondenti per le suddette ferrovie dello Stato.

Quando la strada venisse esercitata con locomotive, anche la tariffa pei viaggiatori sarà portata al pari di quella vigente pelle ferrovie dello Stato.

Art. 12.

L' applicazione delle tariffe si farà parimente colle stesse norme fissate dal Governo per le ferrovie da lui esercitate. Le spese accessorie poi verranno determinate a mente dell' art. 234 della precitata legge.

Art. 13.

Il numero delle corse ordinarie e giornaliere di andata e ritorno verrà stabilito d' accordo tra il Ministero dei lavori pubblici e la società, ferma sempre l' osservanza delle condizioni generali fissate all' art. 241 della legge 20 novembre 1859.

Art. 14.

Le opere tutte principali ed accessorie occorrenti per la costruzione e manutenzione della strada ferrata dalla cava d' Alzo a Novara sono dichiarate di pubblica utilità: e quindi le sono applicabili le disposizioni delle leggi vigenti a tale riguardo, o che andassero in vigore durante il periodo della concessione, per le

espropriazioni ed i compensi che la società concessionaria dovrà dare ai proprietarii espropriandi, come altresì per le formalità necessarie pella liberazione dei terreni dai pesi e dalle ipoteche.

Art. 15.

Tutti i contratti ed atti qualsiansi che la società stipulerà relativamente ed esclusivamente in dipendenza dell'obbligazioni assunte con questo capitolato saranno esenti da ogni diritto proporzionale d'insinuazione, ed andranno soggetti al solo diritto fisso di una lira.

Art. 16.

È concessa alla società l'introduzione nello Stato, con franchigia di dogana, di tutto il materiale fisso necessario all'armamento della strada, non che delle macchine, vetture, vagoni e ferramenta pei medesimi, necessarii all'aprimento della medesima e all'esercizio, che la società farà venire dall'estero.

Art. 17.

Per il trasporto dei medesimi oggetti provenienti dall'estero sulla ferrovia dello Stato la tassa sarà ridotta del 40 per cento sulle tariffe delle diverse classi cui appartengono.

Art. 18.

Potrà la società concessionaria accettare premii in danaro o cessioni di terreno per la sede della strada e sue dipendenze dai comuni o corpi morali interessati nella costruzione della linea, con che però l'ammontare dei suddetti premii e delle cessioni di terreno stia in ragionevoli limiti colle forze finanziarie dei detti corpi morali, e siano i relativi atti previamente approvati dalle Autorità amministrative competenti, a termine delle vigenti leggi.

Art. 19.

Viene accordata alla società concessionaria la cessione di

quel tratto della nuova strada altre volte provinciale tra Momo e Borgomanero, contemplata nel progetto della ferrovia di che si tratta, coll' obbligo però da parte di essa società di sottostare alle seguenti condizioni, cioè:

a) Che la società non possa intraprendere qualunque siasi opera sul tronco di strada nazionale, di cui è caso, prima di avere eseguito, a sue spese ed in base ad un regolare progetto previamente approvato dal Ministero dei lavori pubblici, un altro tronco di strada in surrogazione di quella da occuparsi colla via ferrata, valendosi anche a tale uopo in tutto od in parte della strada antica attualmente abbandonata, previa la necessaria autorizzazione da chi di diritto;

b) Che allorquando per qualsiasi circostanza venga in tempo più o meno rimoto a cessare l'esercizio di questa ferrovia, debba il tronco suddetto di strada ordinaria ritornare di pieno diritto allo Stato; non intendendo questi di farne la cessione, se non che col fine e sotto la condizione che debba servire soltanto pella ferrovia col presente atto concessa;

c) Che la società concessionaria debba accolonnare alla di lei partita nei libri di catasto il terreno cedutole, e pagarne le contribuzioni durante tutto quel tempo in cui se ne servirà;

d) Infine che, restituendosi la strada nel caso poc' anzi accennato dalla società allo Stato, essa debba trovarsi in ogni sua parte e dipendenza in istato perfettamente adatto alla viabilità ordinaria, e collaudabile sotto ogni rapporto;

e) Pel collaudo della tratta di strada di cui alla lettera *a)* e per l'accertamento delle condizioni di cui alla lettera *d)* sarà dal Ministero delegato l' ingegnere capo della provincia, al giudizio ed alle prescrizioni del quale dovrà la società sottomettersi.

Art. 20.

Pel servizio di posta delle lettere e dispacci, da eseguirsi gratuitamente dalla società, questa dovrà sottomettersi alle stesse condizioni che per lo stesso scopo vennero stabilite all' art. 59

del capitolato di concessione della ferrovia da Torino a Savona approvato con decreto reale 16 ottobre 1859.

Art. 21.

Il sale tabacchi ed altri generi di privativa che si spediranno per conto delle regie finanze dovranno trasportarsi sulla ferrovia per la metà del prezzo portato dalle tariffe.

Art. 22.

I militari e gli altri individui menzionati all'art. 238 della citata legge 20 novembre 1859 dovranno pure essere trasportati a metà prezzo delle tariffe nelle vetture di 2.ª e 3.ª classe.

Art. 23.

La stessa riduzione di prezzo alla metà tariffa avrà pure luogo per qualsivoglia spedizione di materiali ed effetti spediti per servizio militare, anche allorquando per questi trasporti la società dovesse, come è prescritto dall'art. 239 della legge suddetta, porre a disposizione del Governo la totalità dei mezzi di trasporto di cui può disporre per l'esercizio della sua linea.

Art. 24.

Tutte le spese di direzione, vigilanza, ricognizione e collaudo della ferrovia, che deggiono essere sostenute dalla societa concessionaria, verranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici; e queste dovranno essere rimborsate per trimestre alle casse delle regie finanze.

Art. 25.

La società dovrà nell'ordinamento del personale non tecnico addetto all'esercizio della sua strada avere per una metà almeno d'impiegati tratti dagli ufficiali, sott'ufficiali e soldati in congedo definitivo, giubilazione o riforma.

Art. 26.

La presente concessione, stesa e firmata in duplice esemplare, non sarà definitiva nè valida se non dopo la sua approvazione per legge.

Torino, cinque giugno milleottocentosessanta.

Il Ministro dei lavori pubblici
Firmato: S. Jacini.

Il rappresentante della Società della Cava d' Alzo
Firmato all' originale: Charles Galland.

Il Segretario nel Ministero dei lavori pubblici
Pietro Marsi.

Allegato A.

GOVERNO DI MILANO

Oggi giorno di lunedì (21) ventuno maggio (1860) mille ottocento sessanta.

Regnando Sua Maestà il Re di Sardegna, Principe di Piemonte cc., ec., ec., Vittorio Emanuele II.

Davanti a me dottore Alberto Parola fu Gaspare, notajo residente in Milano, ed alla presenza degli infrascritti testimoni noti ed idonei.

Personalmente costituiti.

Il molto reverendo signor preposto parroco D. Giulio Ratti fu Felice, domiciliato in Milano, piazza San Fedele, nella residenza parrocchiale; il signor Cesare Scardini fu Clemente, possidente, domiciliato nella regia città di Pavia; il signor Defendente Vannini del vivente signor Giosuè, possidente, architetto, domiciliato nei Corpi Santi di porta Nuova di Milano al n.° 7.

Le quali parti avendo esposto ch' essi comparenti, in unione al signor Carlo Galland fu Giacomo, domiciliato in Gazzano, provincia di Novara, possiedono tutte le azioni della società per l'esercizio della cava di granito in Alzo e Boleto sul lago d' Orta, e che a tale titolo ebbero a domandare al regio Governo nazionale la concessione di una strada ferrata conducente da quella cava fino alla regia città di Novara, e che a tale scopo dovendosi firmare il relativo capitolato, essi comparenti, signor preposto Ratti, Scardini e Vannini

Hanno costituito e nominato, costituiscono e deputano il sunnominato loro socio, signor Carlo Galland, in loro procuratore speciale e generale per rappresentarli in confronto della superiore Autorità amministrativa, e di chiunque, ed alla redazione e firma del capitolato concernente i patti coi relativi diritti ed obblighi, sotto cui verrà rispettivamente conferta ed assunta la concessione della strada suddetta, con facoltà di promettere ed obbligare per i mandanti, loro eredi e successori, anche in ora solidali collo stesso procuratore, fare e dichiarare in merito al suddetto affare tutto quanto sarà trovato più utile e spediente, stipulare qualunque pubblico atto o privata scrittura colle clausole analoghe e relative, sostituire in caso di bisogno uno o più procuratori, promettendo di rata, grata, ec, e con facoltà di eleggere domicili legali.

E richiesto io notaio conoscente dei signori comparenti, ho steso il

presente atto in forma di brevetto da rilasciarsi in originale, e ne sono stato rogato, ritenute le spese a carico dei signori comparenti.

Fatto, letto e pubblicato a chiara, ed intelligibile voce, in una sala ad uso studio, con luce verso strada, al secondo piano, di compendio della casa di me notaio, situata in Milano, piazza del Teatro filodrammatico, al civicalo 1811, presenti i suddetti signori comparenti ed i testimoni Giovanni Mauri, del fu Giovanni Battista, e Giovanni Werner, fu Giorgio, entrambi domiciliati in questa città, il primo contrada degli Spadai, al civicato 3242, il secondo contrada di Santa Radegonda al civicato 987, qui sottoscritti coi signori comparenti.

All' originale sottoscritti:

GIULIO RATTI.
CESARE SCARDINI.
DEFENDENTE VANNINI.
GIOVANNI WERNER, *testimonio.*
GIOVANNI MAURI, *testimonio.*
DOTT. ALBERTO PAROLA, *fu Gaspare, notaio di Milano, abitante piazza Teatro filodrammatico,* **1811**, *rogato.*

La presidenza del regio tribunale provinciale certifica che il retroscritto dottor Alberto Parola è notaio residente in Milano, e che alla di lui firma prestasi piena fede in giudizio e fuori.

Milano, il 21 maggio 1860.

Il Presidente sottoscritto: SAN PIETRO

La presidenza del regio tribunale d'appello lombardo certifica essere vera la premessa firma del signor San Pietro, presidente del regio tribunale provinciale in questa città.

Milano, 21 maggio 1860.

All' originale sottoscritti:

MIGLIO.
ROGNOLA, *direttore.*

Visto per l'autenticazione della premessa firma del signor dottor Miglio, vice-presidente del regio tribunale d'appello in Milano.

Pel Governatore, il Vice Governatore
Sottoscritto all' originale: VEGLIA.

Allegato B.

Prescrizioni ed avvertenze da seguirsi nell' attuazione del progetto tecnico, per la costruzione della ferrovia dalla cava d' Alzo a Novara.

1.° Le pendenze della ferrovia nelle stazioni non dovranno eccedere il due per mille.

2.° Non ostante che tutti i disegni presentati dei ponti, ed i moduli pei ponti minori ed acquedotti sieno in massima ammissibili, tuttavia i disegni speciali dei medesimi dovranno essere a tempo opportuno presentati ed approvati dal Ministero dei lavori pubblici.

3.° Le scarpe di tutti i rilevati della ferrovia saranno disposte all' inclinazione dell' uno e mezzo di base per uno di altezza.

4.° La massicciata a sostegno dell' armamento della ferrovia dovrà essere fatta non già sul nudo suolo della strada ordinaria che rimane destinata alla ferrata, ma dovrà essere formata mediante uno strato di ghiaia, dello spessore non minore di 50 centimetri, onde procurare all'armamento quella elasticità e quella prontezza d'asciugamento in tempo di pioggia, che è indispensabile alla migliore sua conservazione.

5.° L' armamento della ferrovia potrà essere fatto in due modi, cioè: 1.° col sistema ordinario di traversine distanti l' una dall' altra non più di un metro di spazio libero, ed i regoli in ferro del peso di 18 in 20 chilogrammi per metro lineale: ed in questo caso la larghezza della strada in sommità ed alla base della massicciata, sarà non minore di metri cinque e mezzo; 2.° o col sistema di lungherine inferiormente intellarate, assicurate da tre in tre metri sovra traversine, e munite al loro margine superiore di lamina di ferro battuto, della larghezza di centimetri sei, e dello spessore di centimetri due assicurate snlle lungherine mediante robuste e frequenti viti.

6.° Per le sette stazioni da stabilirsi pella ferrovia a Novara, Caltignaga, Momo, Borgomanero, Gozzano, Baraggia e Alzo verranno presentati appositi disegni di dettaglio da essere approvati prima della loro esecuzione dal Ministero dei lavori pubblici.

7.° Le case cantoniere distribuite lungo la intiera ferrovia dovranno essere regolate in modo da averne una almeno per ogni due chilometri, e dovrà essere presentato all' approvazione del detto Ministero il modulo di disegno, secondo il quale dovranno essere costrutte.

8.° Il numero dei cavalli che dagli autori del progetto si computa potere occorrere per l'esercizio di questa ferrovia, non che il materiale mobile calcolato per servizio della medesima, dovranno essere accresciuti in proporzione del reale ed effettivo lavoro utile, che potranno prestare i primi, e dell'effettivo movimento che potrà avere la ferrovia anche per trasporti di materiali su altre linee; per cui sarà in facoltà del Ministero di prescrivere quegli aumenti nei detti mezzi di trasporto che crederà necessarj.

Il Ministro dei lavori pubblici
all' originale sottoscrito: S. Jacini.

Il rappresentante della Società di Cava d' Alzo
sottoscritto: Charles Galland.

V.° Il Ministro dei Lavori Pubblici
S. JACINI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Veduta la Legge del 5 luglio 1860, concernente lo stanziamento nel bilancio passivo del corrente anno d'un fondo per l'istituzione d'un Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Visto il Reale Decreto 21 dicembre 1850, portante approvazione del Regolamento che determina le attribuzioui dei varii dipartimenti ministeriali:

Vedute le Leggi 23 marzo 1853 e 20 novembre 1859 sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale;

Vedute le Leggi 20 novembre 1859 sulle miniere, cave ed usine, e sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro degli affari esteri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È instituito un Ministero d'agricoltura, industria e commercio, le cui attribuzioni si estendono alle seguenti materie:

Rispetto all' agricoltura.

1. La preparazione delle leggi dirette a tutelare la proprietà agraria - a promuovere il miglioramento del territorio nazionale, ossia la bonificazione degli stagni e dei terreni paludosi - la coltivazione, il piantamento nelle dune - il dissodamento delle terre incolte - la riduzione a coltura dei pascoli, e l'irrigazione.

2. Le proposizioni delle opere nuove o da modificarsi relative ai canali d'irrigazione - alla difesa delle sponde di questi - alla bonificazione delle paludi e stagni, di cui all'alinea F dell'art. 1 della Legge 20 novembre 1859 sovracitata, di concerto, occorrendo, col Dicastero dei lavori pubblici.

3. Il regime dei boschi e delle foreste, ed il personale di tale Amministrazione.

4. L'ordinamento della *polizia rurale* ed il personale di essa.

5. La legislazione relativa alle strade vicinali, rurali e private nelle sue attinenze coll'agricoltura.

6. Le instituzioni intese all'incremento dell'agricoltura, e quindi — le scuole tecniche di agricoltura e l'esercizio pratico della veterinaria, meno l'insegnamento della medesima, che rimane al Ministero dell'istruzione pubblica — i comizii agrarii — le accademie e le società di agricoltura — le colonie agrarie — gl'incoraggiamenti per il perfezionamento di metodi agrarii, delle razze nostrali, e per l'acclimatazione di piante ed animali esotici — le esposizioni agrarie — le società d'assicurazioni agrarie, e le istituzioni di credito agrario e fondiario.

7. La vigilanza amministrativa generale per impedire o correggere i cattivi provvedimenti annonarii — la formazione delle mercuriali dei prezzi dei cereali sì nello Stato che all'estero.

8. La caccia e tutto ciò che si riferisce allo esercizio di essa ed alla conservazione del selvaggiume — la pesca fluviale.

Per l' industria.

Le scuole tecniche industriali — le privative industriali — la proprietà letteraria artistica — le esposizioni industriali — i musei industriali permanenti — gli stabilimenti pel condizionamento e l'asciugamento delle sete — gli stabilimenti industriali insalubri ed incomodi — i giurì industriali — i marchi e segni distintivi di fabbricazione — i disegni o modelli di fabbrica — la legislazione sulle miniere, cave ed usine, ed il personale tecnico per il relativo servizio, di cui nella Legge 20 novembre 1859 sulle miniere, e nell' alinea M dell'art. 1 della Legge 20 novembre 1859 sull' ordinamento del servizio delle opere pubbliche.

Per il commercio.

Lo studio della legislazione commerciale per procurarne i miglioramenti o le riforme di accordo col Dicastero di grazia e giustizia — le scuole tecniche di commercio — le scuole nautiche per la marina mercantile — le società commerciali anonime ed in accomandita — gl' instituti di credito, meno le relazioni della Banca colle Finanze — i magazzini di deposito ed i pegni commerciali — le Camere di commercio — le Borse di commercio — gli agenti di cambio — i sensali e liquidatori — le fiere ed i mercati — le mercuriali dei prezzi delle merci — l' esame dei progetti di leggi relative alle vie di comunicazione — alle tariffe delle strade ferrate e dei telegrafi elettrici nei loro rapporti colla circolazione commerciale, di concerto coi Dicasteri dei lavori pubblici e delle finanze — lo studio e la discussione dei mezzi di estendere e fortificare il commercio del Regno coll' estero — la compilazione dei progetti di trattati di commercio e di navigazione colle estere Potenze, e l' esame dei progetti di legge e delle tariffe doganali, di concerto col Dicastero delle fi-

nanze — lo studio degl' interessi nazionali riguardanti il commercio e l' industria dei porti marittimi del Regno — il movimento comparato dalla grande navigazione, del grande e piccolo cabotaggio e del transito nei principali porti dello Stato — la formazione dei progetti di legge e dei relativi regolamenti riguardanti la pesca marittima, in quanto concernono lo sviluppo e l' economia di questo ramo d' industria e commercio — i pesi e le misure, ed il personale per la loro verificazione — le zecche ed il marchio degli oggetti d'oro e d' argento.

Art. 2. Sono pure attribuite al Ministero d'agricoltura, industria e commercio le direzioni relative al censimento della popolazione — la statistica generale del Regno, di concerto con gli altri Ministeri nelle parti spettanti a ciascuno di essi, ed in ispecie la statistica agraria, industriale e commerciale, e l' ordinamento dei relativi mezzi di esecuzione.

Art. 3. Il personale dell' Amministrazione centrale del Ministero d' agricoltura, industria e commercio, ed i relativi titoli, gradi e classi sono stabiliti in conformità della Legge 20 novembre 1859, e della pianta numerica che farà oggetto di altro Decreto.

Art. 4. Sono estese all' Amministrazione centrale del Ministero di agricoltura, industria e commercio le disposizioni del Regolamento 23 ottobre 1853 concernente l'ordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato.

Art. 5. Il personale degl' ingegneri delle miniere è staccato da quello degl' Ingegneri del Corpo Reale del Genio civile, ed è posto sotto la dipendenza del Ministero d' agricoltura, industria e commercio.

I gradi, le classi, gli stipendj ed assegni, le indennità e competenze, e l' ordinamento del servizio delle miniere rimangono per ora conservati quali trovansi stabiliti dalle Leggi 20 novembre 1859 sull' ordinamento del servizio delle opere pubbliche e sulle miniere, cave ed usine.

Il Consiglio delle miniere, di cui all' art. 7 della Legge

sopracitata, sarà presieduto dal Ministro di agricoltura, industria, e commercio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Torino, addì 5 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE.

T. Corsi.
C. Cavour.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le vacanze avvenute, o che siano per avvenire nel corso del presente anno fra i Sottotenenti di Artiglieria e del Genio, le quali non sieno riservate ai Sotto-ufficiali dell'Arma rispettiva, potranno essere occupate, in difetto di allievi idonei degli Istituti Militari, da giovani che soddisfacciano alle condizioni seguenti:

1. Essere regnicoli, salvo quelle eccezioni che il Governo giudicasse di fare analogamente al disposto dell'art. 151 della Legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'Esercito.

2. Essere laureati ingegneri.

A parità di merito la preferenza all'ammissione sarà data agli ingegneri laureati i quali servano come volontarj nell'ultima guerra.

3. Non avere compiuto al primo aprile ultimo scorso l'età d'anni 26.

Potranno tuttavia essere ammessi anche quegli Ingegneri laureati che hanno oltrepassata l'età ora detta, quando dietro ragguagli del Comandante Generale di Artiglieria, o del Consiglio superiore del Genio militare, risultino per comprovata abilità e per ogni altro rispetto atti a prestare immediatamente un servizio utile.

4. Soddisfare alle condizioni prescritte dalla Legge sovracitata del 20 marzo 1854 per l'arruolamento volontario.

Ordiniamo che la presente munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dat. a Torino addì 5 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE.

M. Fanti.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata sull'esercizio 1860 una maggiore spesa di L. 300,000 per sussidii ad emigrati politici ricoverati nel Regno.

Tale somma verrà ripartita per Decreto Reale sul bilancio passivo delle antiche Provincie, e su quelli della Lombardia, dell'Emilia e della Toscana.

Art. 2. Saranno pure per Decreto Reale determinati i modi e le norme da osservarsi nella distribuzione di detti sussidii.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 5 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE.

F. S. VEGEZZI.

IL GOVERNATORE GENERALE

DELLE PROVINCE DELLA TOSCANA

Vista l'Ordinanza ministeriale dei 10 febbraio prossimo passato;

Visto il Rapporto della Commissione istituita per proporre i modi migliori per sistemare le acque della pianura inferiore pisana, dal lato di mezzogiorno, portante la data de' 24 marzo ultimo,

Ordina:

Art. 1. Saranno immediatamente eseguiti i lavori proposti nella perizia dell'Ingegnere in capo Mei del dì 1.° giugno 1860, per il prolungamento della fossa Chiara o Canal navigabile, e dell'Emissario di Bientina, e per la temporaria sistemazione dell'alveo comune alle acque della fossa Nuova, del fosso Reale e della Toretta inferiore.

Art. 2. Sarà fatto fronte alla relativa spesa presagita dalla perizia di che sopra coi fondi approvati nel Bilancio del corrente anno, per le opere di essiccazione del padule di Bientina.

Art. 3. Le spese per il prolungamento dell'Emissario di Bientina poseranno definitivamente a carico dell'Amministrazione delle opere per l'essiccazione di quel padule, mentre quelle per gli altri lavori saranno soltanto anticipate da questa Amministrazione, per essere poi portate a carico di chi di ragione.

Art. 4. La Direzione delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricata della esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze li sette luglio milleottocentosessanta.

Il Governatore Generale
delle Province della Toscana
B. Ricasoli.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Vista la Legge 5 luglio 1860, colla quale è approvata la spesa necessaria per l'istituzione del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio;

Visto il R. Decreto in data dello stesso giorno, che instituisce il Ministero stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È Approvata la seguente Pianta numerica del personale del

Ministero d'Agricoltura, d'Industria e Commercio, la quale avrà effetto a cominciare dal primo giorno del corrente mese.

1	Ministro	L. 25,000	25,000	»
1	Segretario Generale	» 8,000	8,000	»
1	Capo di Divis. di 1.ª classe. . .	» 6,000	6,000	»
1	Id. di 2.ª classe. . .	» 5,000	5,000	»
4	Capi di Sezione	» 4,000	16,000	»
5	Segrètarii di 1.ª classe	» 3,500	17,500	»
8	Id. di 2.ª classe	» 3,000	24,000	»
10	Applicati di 1.ª classe	» 2,200	22,000	»
9	Id. di 2.ª classe	» 1,800	16,200	»
9	Id. di 3.ª classe	» 1,500	13,500	»
11	Id. di 4.ª classe	» 1,200	13,200	»
60	Totale	»	166,400	»
	Per Paghe agli Uscieri . .	»	6,314	30
			172,714	30

Il Ministro anzidetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, pubblicato ed inserto nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. a Torino addì 8 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE.

T. Corsi.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERSUALEMME EC. EC. EC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1. Le condizioni di tempo e di servizio a bordo, non che di comando di navi dello Stato, stabilite dalla Legge sull' avanzamento nell' armata di mare in data 4 dicembre 1858, non saranno applicabili agli Ufficiali di vascello sotto-direttori del materiale d' artiglieria e delle macchine a vapore della Regia Marina.

Gli avanzamenti di essi Ufficiali, limitati al grado inclusivamente di Capitano di vascello, saranno regolati giusta il disposto del secondo alinea dell' art. 29 della citata Legge.

Art. 2. Gli ufficiali di vascello sotto-direttore degli Arsenali, e i Comandanti nei cantieri, nei quali non concorrano le condizioni contemplate negli articoli 15, 16, 17 di detta Legge, potranno essere promossi ai gradi superiori sino a quello di Capitano di vascello incluso, purchè contino quattro anni per ciascun grado di non interrotto servizio nell' esercizio di quelle funzioni.

Art. 3. I Guardia-marina di prima classe, i quali contino un servizio di bordo maggiore di diciotto mesi compiuto in tale loro

qualità, potranno essere promossi al grado di Sottotenenti di vascello, sempre quando però subiscano con successo l'esame stabilito per esso grado.

Art. 4. Allorquando le esigenze del servizio il richiedano, e non vi siano in numero sufficiente Guardie-marina di 1.ª classe nelle condizioni contemplate nel precedente articolo, il Governo potrà ammettere nello Stato Maggiore Generale della Regia Marina Capitani di prima classe mercantili nazionali nella qualità di Sottotenenti di vascello effettivi, purchè non abbiano ancora compiuto il trentesimo secondo anno di loro età, ed abbiano superato l'esame sulle materie speciali della marina militare, che sarà determinato da apposito R. Decreto.

Art. 5. Sono abrogati l'art. 13 ed il 3 capoverso dell'art. 22 della Legge sull'avanzamento dell'armata di mare sopracitata.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino addì 8 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE.

C. Cavour.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Vista la Legge in data d' oggi portante alcune modificazioni a quella delli 24 dicembre 1858 sull' avanzamento nell' armata di mare;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro della Marina.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'esame prescritto dall' art. 4 della sovracitata Legge dell' 8 volgente mese di luglio per l' ammissione dei capitani di 1.ª classe della marina mercantile nazionale nello Stato Maggiore generale della R. Marina, nella qualità di sottotenenti di vascello, avrà luogo dinanzi ad una Commissione composta di quattro ufficiali superiori di marina, sotto la presidenza di un capitano di vascello.

Art. 2. Le materie su cui dovrà aggirarsi detto esame saranno le seguenti:

1. Telegrafia nautica internazionale (codice Reynold):
2. Servizio dell' ufficiale di vascello a bordo;

3. Imbarco e sbarco delle artiglierie, trincarle ed assicurarle a bordo;

4. Idea generale della manovra delle bocche a fuoco;

5. Precauzioni da aversi nell'imbarco e sbarco delle polveri, delle materie incendiarie e de' projetti.

Il candidato dovrà inoltre redigere un rapporto in lingua italiana.

Quegli che, oltre ad uua sufficiente nozione di lingua francese, possedesse altre lingue straniere, a parità di merito, avrà la preferenza.

Art. 3. Nella votazione si seguiranno le norme prescritte per gli esami di avanzamento di guardia marina di 1.ª classe a sottotenenti di vascello, tenendo però conto della navigazione e dei viaggi importanti eseguiti dal candidato in comando di navi mercantili.

Art. 4. I capitani di 1.ª classe anzidetti che intendano concorrere agli esami di cui ne' precedenti articoli, dovranno rivolgere le loro domande al Comando generale della R. Marina, corredandole della patente di grado e del libretto di matricolazione di cui deggiono essere muniti, non che della fede di nascita debitamente legalizzata.

Il prefato Nostro Ministro, Presidente del Consiglio, è incaricato dell'escuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino, addì 8 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE

C. Cavour.

Segue la Legge del 4 Decembre 1858 sull'avanzamento dell'Armata di mare, che serve di relato alla Legge e al Decreto dell' 8 Luglio 1860 qui avanti riportati.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Delle condizioni richieste per l'avanzamento.

Art. 1.

Nessuno potrà essere promosso ad un grado senza che consti idoneo a rimpierne gli uffizj.

L'idoneità sarà accertata secondo le norme segnate da speciale regolamento approvato con Decreto Reale.

Art. 2.

Nessuno potrà essere nominato Timoniere se non avrà servito almeno sei mesi in qualità di marinaro di 1.ª classe a bordo di una nave dello Stato.

Art. 3.

Nessuno potrà essere nominato Allievo Piloto se, oltre all'età di 18 anni compiti, non conterà almeno un anno di servizio a bordo in qualità di Marinaro di 2.ª classe, e se non avrà subiti con successo gli esami prescritti.

Art. 4.

Nessuno potrà essere nominato secondo Nocchiere se non avrà servito almeno sei mesi a bordo di un bastimento dello Stato in qualita di Timoniere.

Art. 5.

Nessuno potrà essere nominato Nocchiere se non avrà servito almeno 18 mesi in qualità di secondo Nocchiere a bordo di una fregata o di una corvetta dello Stato.

Art. 6.

Nessuno potrà essere nominato secondo Piloto se, oltre l'esperimento degli esami, non avrà servito almeno 18 mesi a bordo di bastimento dello Stato in qualità di Allievo Piloto.

I Capitani di 2.ª classe nella marina mercantile potranno essere ammessi al servizio in qualità di secondi Piloti, purchè ne dimostrino l'idoneità.

Art. 7.

I marinai ed i padroni di 2.ª classe della marina mercantile che saranno incorporati per compiere all'obbligo del servizio, onde ottenere una patente di grado nella marina mercantile medesima, potranno, previo esame nella marina mercantile prescritto da appositi regolamenti, essere nominati Allievi Piloti se aspirano al grado di Capitano di 2.ª classe o di Padroni di 1.ª, e secondi Piloti se aspirano a quello di Capitano di 1.ª classe.

Art. 8.

In occorrenza di armamenti straordinarj, si provvederà al numero necessario di Timonieri, Allievi Piloti, secondi Piloti ed altri, con ispeciali disposizioni.

Art. 9.

Nessuno potrà essere nominato Piloto di 3.ª cl. (Sottotenente) se non avrà servito a bordo dei bastimenti dello Stato almeno due anni nel grado di secondo Piloto, se non avrà subìto con successo gli esami voluti dai regolamenti, e non avrà raggiunto l'età di 24 anni.

I Capitani di 1.ª classe della marina mercantile potranno essere ammessi al servizio in qualità di Piloti di 3.ª classe, con che facciano prova d'idoneità mediante i voluti esami.

Art. 10.

Nessuno potrà essere nominato Piloto di 2.ª cl. (Luogotenente) se non avrà servito a bordo dei bastimenti dello Stato almeno due anni come Piloto di 3.ª classe.

Art. 11.

Nessuno potrà essere nominato Piloto di 1.ª cl. (Capitano) se non avrà servito almeno per due anni a bordo dei bastimenti dello Stato in qualità di Piloto di 2.ª classe.

Art. 12.

Saranno nominati Guardia marina di 1.ª classe:

Gli Allievi della scuola di marina che avranno soddisfatto alle condizioni prescritte dal regolamento del detto instituto: ed in mancanza di questi:

I Piloti di 3.ª classe ;

I Capitani di 1.ª e di 2.ª classe della marina mercantile ;

I Sott' Ufficiali del Corpo Real Equipaggi.

Essi non dovranno però oltrepassare il 25.° anno d'età; dovranno riunire i requisiti voluti dai regolamenti, ed assoggettarsi a tutte le condizioni di esame richieste per gli Allievi della regia scuola.

Art. 13.

Nessuno potrà essere nominato Sottotenente di vascello se non avrà servito a bordo delle navi dello Stato in qualità di Guardia marina di 1.ª classe per lo spazio di due anni almeno, e non avrà inoltre subito con successo l'esame voluto per gli Ufficiali di tal grado.

I Capitani di 1.ª classe della marina mercantile che fossero richiesti a servire sui bastimenti dello Stato, vi saranno ammessi nella qualità di Sottotenenti di vascello (ausiliari), ma non potranno ottenere l'effettività di questo grado se non avranno servito per due anni almeno a bordo dei suddetti bastimenti nella qualità di Sottotenenti di vascello ausiliari, e subìto l'esame portato dall'alinea precedente.

Art. 14.

Nessuno potrà essere nominato Luogotenente di vascello se non avrà servito per due anni in qualità di Sottotenente di vascello a bordo dei bastimenti dello Stato, e subìto inoltre con successo il prescritto esame.

Art. 15.

Nessuno potrà essere nominato Capitano di corvetta se non avrà servito almeno quattro anni nel grado di Luogotenente di vascello, due dei quali imbarcato, ivi inclusi sei mesi come Ufficiale incaricato del dettaglio a bordo di una fregata o corvetta.

Art. 16.

Nessuno potrà essere promosso al grado di Capitano di fregata se non avrà servito almeno tre anni come Capitano di cor-

vetta, diciotto mesi dei quali imbarcato a bordo d'uno de' bastimenti dello Stato.

Art. 17.

Nessuno potrà essere promosso al grado di Capitano di vascello se non avrà servito due anni almeno come Capitano di fregata, uno dei quali imbarcato nella qualità di Comandante di un bastimento dello Stato, e se non conterà quattro anni di comando, e partire dal grado di Luogotenente di vascello.

Art. 18.

Nessuno potrà essere promosso a grado superiore a quello di Capitano di vascello se non avrà servito almeno tre anni nel grado immediatamente inferiore.

Art. 19.

Il Capo di Stato Maggiore di un'armata navale, squadra o divisione, sarà considerato come in comando per la promozione al grado superiore.

Art. 20.

Il tempo prescritto pel passaggio da un grado all'altro, e quello di servizio a bordo, sarà ridotto di metà in tempo di guerra.

Art. 21.

Non potrà essere derogato alle condizioni di tempo e di servizio a bordo, prescritte dagli articoli precedenti, se non:

1.° Per azione segnalata debitamente giustificata e posta all'ordine del giorno;

2.° Per impossibilità di provvedere altrimenti i posti vacanti in presenza al nemico.

TITOLO II.

Del modo in cui ha luogo l' avanzamento.

Art. 22.

L' avanzamento al grado di Sottotenente di vascello avrà luogo per concorso d' esami.

Saranno chiamati a siffatto esame i Guardia marina di 1.ª classe che si troveranno nelle condizioni stabilite dall' art. 13 della presente legge.

I Sottotenenti di vascello ausiliari in attività di servizio, i quali avranno soddisfatto alle condizioni prescritte dal secondo alinea dell' articolo medesimo, saranno ammessi a concorrervi per conseguire l' effettività di tal grado.

Art. 23.

I Luogotenenti di vascello saranno nominati fra i Sottotenenti di vascello.

In tempo di pace due terzi per anzianità ed un terzo a scelta.

In tempo di guerra metà per anzianità e metà a scelta.

I Piloti di 1.ª classe potranno concorrere per la nomina al grado di Luogotenente di vascello sul numero di quelli promossi a scelta.

Art. 24.

I Capitani di corvetta saranno nominati fra i Luogotenenti di vascello di 1.ª classe, metà per anzianità e metà a scelta in tempo di pace; tutti a scelta in tempo di guerra.

Art. 25.

I Capitani di fregata, i Capitani di vascello e gli Uffiziali

generali saranno nominati a scelta fra gli Uffiziali di grado immediatamente inferiore.

TITOLO III.

Sezione I.

Norme per l'avanzamento della Bassa forza e degli Uffiziali applicati ai servizj speciali della Regia Marina.

Art. 26.

I Sott' Ufficiali cannonieri saranno nominati a scelta fra i gradi inferiori, purchè abbiano subìti gli esami prescritti, e contino quelli del grado di sergente sei mesi, e gli altri del grado superiore 18 mesi di servizio a bordo dei bastimenti dello Stato.

Art. 27.

L'avanzamento a gradi nella maestranza e nei meccanici avrà luogo a seconda dell'abilità, e giusta le norme che saranno determinate per Decreto Reale.

Art. 28.

Gli allievi di maggiorità dovranno avere l'età di 18 anni compiti, e contare un anno di servizio nel grado inferiore.

I Sott' Ufficiali di maggiorità dovranno aver servito per due anni almeno come allievi di maggiorità.

Sì gli uni che gli altri dovranno far prova della loro capacità mediante esperimento di esami.

Gli allievi e Sott' Ufficiali di maggiorità potranno essere tratti dagli altri corpi e dalle amministrazioni della Marina, purchè abbiano il servizio come sopra richiesto, e subiscano il prescritto esame.

Art. 29.

I Sottotenenti pei servizj speciali della Marina saranno tratti dai Sott' Ufficiali dei corpi della medesima in attività di servizio che abbiano due anni almeno di grado e constino idonei al servizio stesso.

L' avanzamento ai gradi successivi sarà regolato secondo è stabilito per gli Ufficiali del Regio Esercito dalla legge 13 novembre 1853, titolo I. (a)

(a) Il titolo 1 della legge qui sopra citata del 13 Novembre 1853 — contiene quanto appresso —

Delle condizioni richieste per l' avanzamento.

Art. 1. Nessuno può essere promosso ad un grado senza che consti idoneo a riempirne gli uffizj.

L' idoneità è accertata secondo le norme segnate da speciale Regolamento approvato con Decreto Reale.

Art. 2. Nessuno può essere nominato Caporale se non ha servito un anno come Soldato.

Art. 3. Nessuno può essere nominato sott' Ufficiale se non ha servito un anno come Caporale.

Art. 4. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 non sono applicabili agli Allievi dei Collegi militari, nè ai Capi-musica, Capo-operai, Sergenti-trombettieri e Tamburini maggiori.

Art. 5. Nessuno può essere Sottotenente:

1.° Se non ha compito il diciottesimo anno di età.

2.° Se non ha servito due anni come Sotto Ufficiale in un Corpo dell' Esercito, o non ha soddisfatto alle condizioni stabilite per tale promozione dagli Istituti militari.

Art. 6. Nessuno può essere promosso a Luogotenente se non ha servito due anni come Sottotenente.

Art. 7. Nessuno può essere promosso al grado di Capitano se non ha servito due anni come Luogotenente.

Art. 8. Nessuno può essere promosso al grado di Maggiore se non ha servito quattro anni come Capitano.

Art. 8. Nessuno può essere promosso al grado di Tenente-Colonnello se non ha servito tre anni come Maggiore.

Art. 10. Nessuno può essere promosso al grado di Colonnello se non ha servito due anni come Tenente-Colonnello.

Art. 30.

Gli Ufficiali di maggiorità potranno anche essere tratti dagli Ufficiali amministrativi della Marina, purchè contino due anni di servizio nel proprio grado e sieno riconosciuti idonei.

SEZIONE II.

Norme speciali per l' avanzamento nel Battaglione Real Navi.

Art. 31.

Le condizioni per l' avanzamento nei diversi gradi del Battaglione Real Navi, compresi quelli della bassa forza, saranno quelle stabilite dal titolo I della legge 13 novembre 1853.

Il modo con cui avrà luogo l' avanzamento medesimo è stabilito dai seguenti articoli 32, 33, 34, 35, e 36.

Art. 32.

I Sottotenenti saranno tratti dai Guardia marina di 2.ª classe, i quali preferissero far parte di questo Corpo, anzichè del Corpo Reale Equipaggi; e dai Sott' Ufficiali aventi non meno di due anni di grado nei Corpi della Real Marina.

Art. 33.

L' avanzamento al grado di Luogotenente avrà luogo fra i

Art. 11. Nessuno può essere promosso a grado superiore a quello di Colonnello se non ha servito almeno tre anni nel grado immediatamente inferiore.

Art. 12. Il tempo prescritto pel passaggio da un grado all' altro sarà ridotto di metà in tempo di guerra.

Art. 13. Non può essere derogato alle condizioni di tempo prescritte dagli articoli precedenti, se non è:

1.° Per azione segnalata debitamente giustificata e posta all' ordine del giorno.

2.° Per impossibilità di provvedere altrimenti ai posti vacanti nei Corpi in presenza del nemico.

Sottotenenti del Corpo per quattro quinti secondo l' ordine di anzianità, e per un quinto a scelta in tempo di pace, un terzo a scelta, e due terzi per anzianità in tempo di guerra.

Art. 34.

L' avanzamento al grado di Capitano sarà devoluto ai Luogotenenti del Corpo nella proporzione di due terzi per anzianità, ed un terzo a scelta in tempo di pace, e metà a scelta in tempo di guerra.

Art. 35.

Gli Ufficiali dei gradi superiori potranno essere scelti fra i Capitani dello stesso Corpo.

Art. 36.

L' anzianità degli Ufficiali superiori del battaglione Real Navi correrà con quella dell' esercito di terra, al quale potranno far passaggio, e viceversa.

Art. 37.

Saranno finalmente applicate al battaglione medesimo le disposizioni generali prescritte per l' esercito di terra al titolo III della legge suddetta 13 novembre 1853.

SEZIONE III.

Servizio sedentario.

Art. 38.

Appartengono al servizio sedentario quanto all'avanzamento:

1.° Lo Stato Maggiore dei porti;

2.° Gli Ufficiali comandanti locali fuori del quadro di attività.

Art. 39.

Al comando dei porti di 1.ª 2.ª e 3.ª classe saranno chiamati Ufficiali superiori dello Stato Maggiore della Regia Marina.

Art. 40.

Al comando dei porti di 4.ª classe ed alle cariche di Luogotenente dei porti saranno chiamati gli Ufficiali subalterni, ed in mancanza di questi i Sott'Ufficiali, con che sì gli uni che gli altri abbiano almeno 15 anni di servizio.

Art. 41.

I Capitani e Luogotenenti dei porti potranno essere destinati ad un posto e promossi ad un grado superiore nel personale dei porti, quando contino otto anni di servizio nello stesso posto e grado.

Art. 42.

A Comandanti locali fuori quadro d' attività saranno chiamati gli Ufficiali superiori dei corpi della Regia Marina.

Potranno anche essere nominati a tali impieghi i Luogotenenti di vascello ed i Capitani degli altri corpi della Marina, i quali contino 20 anni compiuti di servizio, compresi 6 anni di grado.

Art. 43.

Gli Ufficiali in servizio sedentario delle piazze assediate o bloccate saranno, durante questo tempo, considerati come in servizio attivo.

TITOLO IV.

Disposizioni Generali.

Art. 44.

L'anzianità del grado è determinata dalla data del decreto di nomina ad esso grado, e a parità di data da quella del grado inferiore.

Art. 45.

Nel computo dell'anzianità rispetto al diritto d'avanzamento sarà altresì dedotto:

1.° Il tempo durante il quale l'Ufficiale sia stato detenuto per l'effetto d'una sentenza, o sospeso dalle funzioni in virtù della legge penale;

2.° Il tempo della detenzione in aspettativa di giudizio seguìto da condanna;

3.° Il tempo scorso in servizio sedentario, salvo il caso previsto dall'art. 48 secondo alinea;

4.° Il tempo scorso in tal condizione che, a tenore della legge sullo stato degli Ufficiali, non sia considerato come servizio effettivo, nè di aspettativa.

Il tempo scorso in aspettativa dagli Ufficiali collocati in detta categoria, in virtù della legge sullo stato degli Ufficiali o del Regio Decreto del 13 luglio 1849, è computato per l'anzianità sì e come è determinato dalla detta legge.

Il tempo scorso in aspettativa, in riforma od in altre categorie, da Ufficiali collocati nelle medesime prima dell'emanazione di detti provvedimenti, è computato siccome era prescritto per ciascuna di esse dalle disposizioni in allora vigenti.

Non sarà mai computato il servizio prestato ad una potenza estera.

Art. 46.

Durante la prigionia di guerra gli Ufficiali conserveranno i loro diritti d' anzianità per l' avanzamento.

Nel caso previsto dal n.° 1 dell' art. 21 potrà loro concedersi un avanzamento a scelta.

In nessun caso però potranno ottenere, rientrando al servizio effettivo, se non il grado immediatamente superiore a quello di cui erano rivestiti quando furono fatti prigionieri.

Art. 47.

L' avanzamento a scelta, sino al grado di Capitano di corvetta e di Maggiore inclusivamente, avrà luogo sulle liste di proposizione compilate a norma dei regolamenti.

Art. 48.

Il Governo potrà effettuare quelle traslocazioni che saranno richieste dall' interesse del servizio, quand' anche ciò faccia eccezione al principio dell' avanzamento.

Sarà facoltativo allo stesso Governo d' incaricare qualunque Ufficiale in attività di servizio di prestare un servizio sedentario, ove ne riconosca il bisogno, e di nuovamente destinarlo poi al servizio d' attività, secondo le circostanze.

Tali traslocazioni e cambiamenti devono eseguirsi secondo le norme prescritte dal regolamento citato all' art. 1.

Art. 49.

Non potranno in verun caso essere conceduti gradi senza impiego, gradi onorarj o gradi superiori all' impiego. Potrà soltanto in occasione di giubilazione essere accordato il grado immediatamente superiore, purchè l' Ufficiale abbia per lo meno 8 anni di servizio effettivo nel proprio grado.

Art. 50.

Le promozioni degli Ufficiali sono tutte pubblicate sul giornale ufficiale del Regno.

Sono abrogate le leggi ed i regolamenti esistenti in quanto sono contrari alla presente.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. in Torino li 4 dicembre 1858.

VITTORIO EMANUELE.

(Luogo del Sigillo)
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA

A. LA MARMORA

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Vista la legge sullo stato degli Ufficiali in data 25 maggio 1852;

Vista la legge sull' avanzamento nell' armata di mare in data d'oggi;

Sulla proposizione del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l' annesso Regolamento, visto d' ordine Nostro dal Ministro della Marina, per l' esecuzione della legge sullo avanzamento nell' armata di mare in data di quest' oggi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. Torino li 4 dicembre 1858.

VITTORIO EMANUELE.

(*Luogo del Sigillo*)
V.° il Guardasigilli
DE FORESTA.

ALFONSO LA MARMORA.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge sull' avanzamento nell' armata di mare in data 4 dicembre 1858.

TITOLO I.

GERARCHIA MILITARE MARITTIMA

CAPO I.

GRADI CHE LA COSTITUISCONO — CORRISPONDENZA DEI VARII GRADI GERARCHIA — CLASSIFICAZIONE DELLE VARIE CATEGORIE COMPONENTI IL CORPO DELLA R. MARINA.

Art. 1.

Denominazione dei gradi.

§ 1. La gerarchia militare consta dei gradi seguenti:

			Caporale
			Sott' Uffiziale
UFFIZIALI	INFERIORI	SUBALTERNI	Sottotenente
			Luogotenente
			Capitano
	SUPERIORI		Maggiore
			Tenente Colonnello
			Colonnello
	GENERALI		Maggiore Generale
			Luogotenente Generale
			Generale d' Armata

Corrispondenza dei varii gradi dell' armata di Mare colla gerarchia militare

§ 2. Nei gradi di Caporale e di Sott' Ufficiale sono annoverati diversi impieghi
La superiorità d' impiego conferisce il medesimo diritto di comando e la
§ 3. La corrispondenza dei varii gradi dell' armata di mare con quelli della
gli impieghi nei gradi di bassa forza, è stabilita come segue:

GRADI NELLA

Capi-Gabbieri e Patroni di Schelmi		(Marinai di 1.ª classe nell' esercizio di dette funzioni)			..
Allievo Piloto.	Allievo Macchin.	Timoniere. Caporale Cannon.		Allievo di Maggiorità	..
..	..	2.° Nocch.	2.° Capo Cannon.	..	2.° Capo Mastro di 1.ª e 2
2.° Piloto di 2.ª	2.° Macchin. di 2.ª	Nocch. di 3.ª	Capo Cannon. di 3.ª	..	Mastro d' Ascia, e Mast
2.° Piloto di 1.ª	2.° Macchin. di 1.ª	Nocch. di 2.ª	Capo Cannon. di 2.ª	Sott' Uff. di Maggiorità	Capo Mastro. d' Officina
..	..	Nocch. di 1.ª	Capo Cannon. di 1.ª	..	Capo. Mastro d' Officina

GRADI NEGL

Guardia Marina di 1.ª classe	Piloto di 3.ª classe	1.° Macchinista di 2.ª	Sottotenente di Maggiorità	Sottotene
Sottotenente di Vascello	Piloto di 2.ª	1.° Macchinista di 1.ª	Luogoten. di Maggiorità	Luogote
Luogotenente di Vascello di 2.ª	Piloto di 1.ª	Capo Macchinista.	Capitano di 2.ª id.	Capita
Luogotenente di Vascello di 1.	,,	,,	Capitano di 1.ª id.	,,
Capitano di Corvetta.	,,	,,	,,	,,
Capitano di Fregata.	,,	,,	,,	,,
Capitano di Vascello di 1.ª e 2.ª classe	,,	,,	,,	,,
Contr' Ammiraglio.	,,	,,	,,	,,
Vice Ammiraglio.	,,	,,	,,	,,
Ammiraglio.	,,	,,	,,	,,

A *A seconda del grado di cui sono rivestiti nello Stato Maggiore Generale della R. Marina.*

2.

suddetta. Gerarchia degli impieghi nei gradi di Caporale e di Sott' Ufficiale.

gli uni agli altri superiori.
stessa autorità che la superiorità di grado.
gerarchia militare determinata dal precedente articolo, come pure la gerarchia de-

BASSA FORZA

				GRADI secondo la gerarchia militare	GERARCHIA dell' impiego
,,	,,	Caporale nel Batttag. R. Navi.		Caporale	
,,	Timoniere nei Porti.	Caporale maggiore	id.		Caporale magg.
Mastro d' Ascia di 2.ª e 3.ª, Mastro Velera di 2.ª e 3.ª e 2.° Mastro.	2.° Nocchiere id.	Sergente	id.		Sergente
Velera di 1.ª classe.	2.° Piloto id.	Furiere	id.	Sott' Ufficiale	Furiere
di 2.ª	,,	Furiere maggiore	id.		Furiere magg.
di 1.ª	,,	,,			Maresciallo d' alloggio

UFFIZIALI

						GRADI secondo la gerarchia militare
i Maestranza.	Sottotenen. e Piloto di Porto.	Sottotenen. nel Battagl. R. Navi.		Sottotenente nei Bagni		Sottotenente
i Maestranza.	Luogotenen. e Piloto di Porto.	Luogotenente	id.	Luogotenente	id.	Luogotenente
i Maestranza.	Capitano di Porto.	Capitano di 2.ª	id.	Capitano di 2.ª	id.	Capitano di 2.ª
,,	Capitano di Porto.	Capitano di 1.ª	id.	Capitano di 1.ª	id.	Capitano di 1.ª
,,	Capitano di Porto.	Maggiore	id.	Maggiore	id.	Maggiore
,,	Capitano di Porto.	Tenente Colonnello	id.	Tenente Colonn.	id.	Tenente Colon.
,,	Capitano di Porto.	Colonnello	id.	Colonnello	id.	Colonnello
,,	,,	,,		,,		Maggior Gener.
,,	,,	,,		,,		Luogoten. Gen.
,,	,,	,,		,,		Generale d'Arm.

§ 4. La gerarchia poi degli impieghi nei gradi di Caporale e di Sott' Uffiziale nel Battaglione R. Navi consta dei seguenti:

CAPORALI . . .	Caporale di compagnia o di amministrazione (a cui sono pareggiati i caporali tamburini e trombettieri, i caporali armaiuoli e i caporali falegnami); Caporal maggiore.
SOTT' UFFIZIALI .	Sergente (di compagnia o d' amministrazione) a cui sono pareggiati i capi operai; Furiere (di compagnia o d' amministrazione); Furiere Maggiore.

§ 5. I tamburini e trombiettieri maggiori e i capi musica hanno il grado di Sott' Uffiziale, e sono pareggiati nell' impiego ai furieri, e dopo 10 anni di servizio in tale qualità possono esserlo ai furieri maggiori.

Art. 3.

Classificazione delle varie categorie componenti il Corpo della R. Marina.

§ 6. Gl' individui di bassa forza delle varie categorie componenti il Corpo dalla R. Marina, a parità di grado, sono classificati nel seguente ordine delle categorie stesse:

N.° 1.°	Categoria	Pilotaggio.	
» 2.°	»	Macchinisti.	
» 3.°	»	Nocchieri.	
» 4.°	»	Cannonieri.	
» 5.°	»	Maggiorità.	
» 6.°	»	Maestranza . :	Officina macchine. Fabbri. Carpentieri. Velieri. Calafati. Arti diverse.
» 7.°	»	Porti.	
» 8.°	»	Battaglione R. Navi.	

TITOLO II.

ANZIANITÀ - COME REGOLATA GENERALMENTE.

CAPO I.

ANZIANITÀ DEI GRADUATI DI BASSA FORZA

Art. 4.

§ 7. I Timonieri, gli Allievi Piloti, gli Allievi di Maggiorità ed i Sott' Ufficiali delle varie sezioni del Corpo Reale Equipaggi e di Maggiorità che esercitano un impiego al loro proprio assimilato, sono classificati fra loro secondo l' ordine di anzianità nell' impiego, computata dal dì in cui la nomina è promulgata per via dell' ordine.

Vorrà però esser sempre dedotto da tale anzianità, per quanto riguarda l' avanzamento, sia il tempo scorso in aspettazione di giudizio seguìto da condanna, sia quello scorso in carcere per effetto pure della condanna.

§ 8. A parità di data di nomina nell' impiego, l'anzianità è determinata dalla data della nomina al grado loro: ed a parità di questa

a) L' anzianità dei Sott' Ufficiali è determinata dalla nomina al grado inferiore;

b) Quella dei Timonieri, degli Allievi Piloti e di Maggiorità ed altri di ugual grado, dalla data di assento: ed a parità di questa dalla data di nascita, ed a parità pure di questa dalla sorte.

CAPO II.

ANZIANITÀ DEGLI UFFICIALI.

Art 5.

§ 9. Gli Ufficiali di un medesimo grado sono classificati fra loro secondo la maggiore o minore anzianità nel grado.

§ 10. L' anzianità si determina computando il tempo scorso dalla data della nomina, dedotto però quel periodo di tempo che a tenore della legge sull' avanzamento (art. 45) non debba esser valutato.

§ 11. Per operare tale deduzione in guisa che l'anzianità dell'Ufficiale apparisca sempre in modo certo, si sottrae dalla data della nomina un periodo di tempo equivalente a quello scorso nella condizione anzidetta, e si computa quindi la sua anzianità dalla nuova data che ne risulta.

Tale nuova data e la nuova sede d'anzianità che quindi è assegnata all'Ufficiale è sempre indicata nel Dispaccio Ministeriale che annunzia la sua riammessione al Corpo.

§ 12. L'anzianità tra gli Ufficiali nominati nello stesso giorno è determinata dalla data della nomina al grado immediatamente inferiore discendendo sino all'ultimo grado; salvo il disposto dal seguente articolo.

Art. 6.

§ 13. L'anzianità dei Guardia-marina di 1.ª classe è determinata dall'ordine de' punti di merito conseguìti nell'esame che precedette la loro nomina.

§ 14. L'anzianità dei Sottotenenti di Vascello è determinata dal numero dei punti di merito ottenuti negli esami.

TITOLO III.

AVANZAMENTO IN TEMPO DI PACE.

CAPO I.

DISPOSIZIONE COMUNE ALL'AVANZAMENTO A QUALUNQUE GRADO.

Art. 7.

Regola generale.

§ 15. Secondo la legge sull'avanzamento (art. 49) non possono, salvo il caso di giubilazione, farsi nomine a gradi ed impieghi quando non esistano nei quadri le occorrenti vacanze; nè possono essere conferti gradi senza impiego, o superiori all'impiego, nè gradi onorarj, nè gradi fuori dei quadri della Regia Marina.

CAPO II.

AVANZAMENTO DEI MARINARI, TIMONIERI, ALLIEVI PILOTI, ALLIEVI DI MAGGIORITÀ ED ALTRI DI UGUAL GRADO E DEI SOTT' UFFICIALI.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

Art. 8.

Epoche per la nomina.

§ 16. In tempo di pace le nomine ai gradi ed impieghi di Sott' Ufficiale ed ai gradi inferiori, come pure il passaggio dei Marinari e degli Operai della Maestranza da una ad altra classe succedono nel dì primo d' ogni mese, eccettuati i casi straordinarj nei quali venga dal Ministero della Marina altrimenti determinato.

§ 17. Tali nomine e promozioni di classe sono riservate al Comandante Generale della Regia Marina.

§ 18. Nell' occasione in cui una forza navale sia destinata ad intraprendere una campagna, questa facoltà potrà essere dal Comandante Generale delegata al Comandante della medesima, nei limiti però che crederà dover prefiggere.

Quando il Comandante della forza navale fosse più elevato in grado o più anziano del Comandante Generale, la facoltà di cui si tratta gli sarà conferta dal Ministro della Marina.

§ 19. Il Comandante Generale della Regia Marina potrà pure concedere uguale facoltà al Comandante d' un regio legno destinato ad una lunga campagna fuori dello Stato.

Art. 9.

Esclusioni.

§ 20. Nessuno il quale sia stato riconosciuto reo di diserzione all' estero, o recidiva, di furto, di malversazione, di grave mancanza contro l' onore o contro i costumi, può essere promosso ai gradi ed impieghi di Timoniere, Allievo Piloto, di Allievo di Maggiorità ed altri di ugual grado o di Sott' Ufficiale.

§ 21. I militari che siansi resi colpevoli di diserzione all' estero, o di alcun' altra delle mancanze contemplate nel precedente § 20, prima

dell' emanazione di questo Regolamento, non possono conseguire avanzamento, ma conservano quei gradi che per avventura avessero ottenuto prima che il Regolamento ora detto fosse posto in vigore.

Art. 10.

Promozione di classe.

§ 22. Il passaggio a classe superiore dei Marinari e degli Operai della Maestranza ha luogo sulla proposta:

A) Del Comandante del Corpo R. Equipaggi, Direttore dell' Arsenale, in dipendenza delle informazioni ricevute dai Capi di servizio;

B) Dai Comandanti dei regii legni per gli imbarcati.

§ 23. La promozione di classe dei Marinari avviene fra quelli che per istruzione, capacità e condotta ne sieno meritevoli, purchè contino almeno sei mesi di servizio da una classe all' altra: saranno preferiti quelli che conteranno maggior tempo di navigazione.

§ 24. I Marinari di leva potranno essere classificati dopo tre mesi di campagna di mare.

A quelli che saranno giudicati meritevoli di passare alla 2.ª od alla 1.ª classe sarà fatta ragione della paga relativa dal giorno dell' assento.

I Comandanti delle regie navi in navigazione ne spediranno colla prima occasione gli stati di proposizione al Generale Comando.

§ 25. La promozione da una classe all' altra degli Operai della Maestranza ha luogo secondo la loro perizia nell' arte propria, purchè contino almeno quattro mesi di servizio in ogni classe.

SEZIONE II.

Idoneità ai gradi di bassa forza.

Art. 11.

Idoneità ai gradi di Timoniere, di Allievo Piloto,
e di Allievo di Maggiorità, ed altri di ugual grado.

§ 26. I Timonieri sono scelti fra i Marinari di 1.ª classe che contino sei mesi di permanenza a bordo d' una regia nave in istato d' armamento, e sappiano leggere e scrivere.

Nelle leve straordinarie potranno essere nominati Timonieri, marinari inalfabeti.

Nullameno per essere promossi a grado superiore dovranno dar prova di saper leggere e scrivere.

§ 27. Per esser nominati Caporali nella categoria Cannonieri, i Marinari e Cannonieri dovranno subire il prescritto esame e riunire le condizioni di servizio prefisse al § precedente.

§ 28. Nessuno potrà essere nominato Allievo Piloto se, oltre all'età d'anni 18 compiti, non conterà almeno un anno di servizio a bordo in qualità di Marinaro di 2.ª classe, e non avrà subito con successo gli esami prescritti.

I Marinari di 1.ª classe possono essere ugualmente nominati Allievi Piloti, purchè raggiunta l'età ora detta, e subito con successo il prescritto esame, contino, anche cumulativamente fra l'una e l'altra delle due classi, l'anno di servizio a bordo come sopra stabilito.

§ 29. I Marinari ed i Padroni di 2.ª classe, i quali avranno subito con felice risultato gli esami di Capitano di 1.ª e di 2.ª classe, o di Padrone di 1.ª classe, e che si presenteranno volontarj per compiere l'obbligo della leva, ovvero che saranno incorporati per l'effetto della leva medesima, potranno, i primi essere arruolati in qualità di Secondi Piloti, e gli altri in quella di Allievi Piloti.

§ 30. Gli Allievi di Maggiorità dovranno avere l'età d'anni 18 compiti, contare almeno un anno di servizio nel grado inferiore, e far prova della loro capacità mediante esperimento d'esami, a norma del Regolamento e dei programmi in vigore.

Art. 12.

Idoneità ai gradi di Sott' Ufficiale.

§ 31. I Secondi Nocchieri saranno scelti fra i Timonieri che contino 6 mesi di servizio a bordo d'un bastimento dello Stato e sappiano leggere e scrivere.

§ 32. La nomina dei Secondi Capi Cannonieri sarà fatta a scelta fra quelli del grado inferiore, semprechè abbiano subìto gli esami prescritti, e contino sei mesi di servizio a bordo dei bastimenti dello Stato.

§ 33. Nessuno sarà nominato Nocchiere di 3.ª classe se non avrà servito almeno 18 mesi in qualità di Secondo Nocchiere a bordo d'una fregata o d'una corvetta dello Stato.

La navigazione fatta a bordo dei brigantini, che per la specialità dell'armamento si possano considerare quali corvette, sarà equivalente a quella fatta a bordo delle corvette medesime.

§ 34. Nessuno potrà essere nominato Capo Cannoniere di 3.ª classe se non ha subìto con successo gli esami prescritti, e non conta 18 mesi di servizio a bordo nella qualità di 2.° Capo Cannoniere.

§ 35. Nessuno potrà essere nominato Secondo Piloto di 2.ª classe se, oltre all'esperimento degli esami, non avrà servito almeno 18 mesi a bordo de' bastimenti dello Stato in qualità d'Allievo Piloto.

§ 36. I Capitani di 2.ª classe nella Marina mercantile potranno essere ammessi al regio servizio in qualità di Secondi Piloti di 2.ª classe purchè ne dimostrimo l'idoneità (art. 6 della legge).

Art. 13.

Eccezioni.

§ 37. In occorrenza di armamenti straordinarii si provvederà al numero necessario di Timonieri, Allievi Piloti, Secondi Piloti ed altri con ispeciali disposizioni (art. 8 della legge).

SEZIONE III.

Specialità.

Art. 14.

Idoneità ai gradi di Sott' Ufficiale di Maestranza.

§ 38. La promozione da classe a classe e da grado a grado della bassa forza della Maestranza ha sempre luogo a scelta tra gli individui i quali abbiano subìto con successo l'esame prescritto, e riuniscano inoltre i requisiti qui appresso stabiliti.

§ 39. L'Operaio di riconosciuta capacità nel proprio mestiere potrà essere accettato quand' anche inalfabeto, ma non potrà progredire oltre la classe di 2.ª Maestro.

§ 40. Per essere promossi a Secondi Maestri gli Operai di 1.ª classe dovranno aver servito due anni nel rango immediatamente inferiore.

§ 41. Per la promozione a Maestri di 3.ª classe bisogna aver servito nel grado inferiore due anni, dei quali tre mesi a bordo dei legni dello Stato.

§ 42. Per esser promosso a Maestro di 2.ª classe è necessario aver servito in qualità di Maestro di 3.ª classe tre mesi a bordo dei regii legni.

§ 43. Per la promozione a Maestro di 1.ª classe bisogna aver servito in qualità di Maestro di 2.ª classe tre mesi a bordo di un regio legno.

§ 44. Per la promozione a Secondo Capo Maestro d'officina è necessario un anno di servizio in qualità di Maestro di 3.ª classe.

Nei mestieri che non hanno Maestri saranno necessarj due anni di servizio in qualità di secondo Maestro.

Nei mestieri che non hanno nè Maestri, nè Secondi Maestri saranno necessari tre anni di servizio in qualità di Operai di 1.ª classe.

§ 45. Per la promozione a Capo Maestro d'officina è necessario aver servito tre anni in qualità di 2.° Capo d'officina, ovvero tre anni come Maestro di 2.ª classe, oppure un anno come Maestro di 1.ª classe.

Nel caso che fra i Maestri, Secondi Maestri ed Operai non si avessero individui capaci di coprire il posto di Capo di 2.ª classe d'officina, vi si potrà supplire con altri scelti nella Maestranza esterna, previa autorizzazione del Ministero.

§ 46 Per conseguire i varii gradi di Macchinisti è necessario aver dato prova di non soffrire il mare, ed essere della età, tra

A) gli anni 18 ai 35 per li Allievi Macchinisti;

B) gli anni 25 ai 40 pei secondi Macchinisti di 2.ª e 1.ª classe;

C) gli anni 30 ai 45 pei 1.i Macchinisti di 2.ª classe;

D) gli anni 30 ai 50 pei 1.i Macchinisti di 1.ª classe.

Art. 15.

Marinari ed Operai, Timonieri, Allievi Piloti, Allievi di Maggiorità, ed altri e Sott' Ufficiali retrocessi.

§ 47. I Sott' Ufficiali ed i graduati inferiori, che per solo difetto di capacità sieno fatti retrocedere in grado od impiego inferiore, ritornano nella stessa sede di anzianità che vi occupavano prima di essere promossi.

§ 48. I Sott' Ufficiali stati retrocessi semplici Marinari o semplici Operai per motivi diversi da quelli contemplati al § 20 non possono essere nuovamente promossi, secondo le norme e la progressione stabilita dal presente Regolamento, se non dopo un anno dal dì della seguita retrocessione.

§ 49. L'anzianità nei gradi ed impieghi che successivamente loro siano riconferti fa tempo dal dì della nuova loro nomina.

Art. 16.

Sott' Ufficiali ed altri graduati congedati.

§ 50. I Sott'Ufficiali, i Timonieri, gli Allievi Piloti, ed altri d'uguale grado, congedati, potranno essere riammessi al servizio nel Corpo Reale Equipaggi, nel grado però inferiore a quello che occupavano.

CAPO III

AVANZAMENTO AI GRADI D' UFFICIALE.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

Art. 17.

Nomina degli Ufficiali ai varii gradi e loro destinazione.

§ 51. Ha luogo per Decreto Reale:

A) La nomina a qualunque grado d' Ufficiale;

B) La dislocazione degli Ufficiali da un Corpo all' altro;

C) La nomina alla carica di Comandante di Corpo;

D) La nomina a Direttore dell' Arsenale;

E) La nomina di Aiutante Generale;

F) La nomina alla carica di Comandante dello Stabilimento Marittimo al Varignano;

G) Il collocamento in aspettativa ed in disponibilità e la riammissione in servizio effettivo degli Ufficiali, non che l' ammissione degli Uffiziali in aspettativa a concorrere per la riammissione al servizio effettivo, tanto nel caso previsto dall' art. 18, quanto in quello di cui all' art. 12 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli Ufficiali.

§ 52. Ha luogo per determinazione del Ministro di Marina approvata dal Re:

A) Il passaggio dalla 2.ª alla 1.ª classe degli Ufficiali;

B) La nomina a quelle funzioni speciali che importino variazione nello stipendio o nei vantaggi al medesimo annessi;

C) La nomina a Comandante d' un regio legno.

§ 53 Le destinazioni degli Ufficiali a bordo delle regie navi, agli impieghi di Aiutante-Maggiore, quella degli Ufficiali di Maggiorità, ed altre, quando non importino variazioni nello stipendio o nei vantaggi, hanno luogo per semplice disposizione del Ministro della Marina.

§ 54. I Capitani di vascello aventi un comando saranno considerati come Capi-Corpo.

Art. 18.

Epoca delle promozioni — Riconoscimento degli Ufficiali.

§ 55. Le promozioni ai gradi di Ufficiale in tempo ordinario di

pace succedono una o due volte l'anno; il che però non toglie che possano aver luogo più frequentemente secondo l'urgenza dei casi e l'importanza delle vacanze avvenute.

§ 56. Nessun Ufficiale può essere riconosciuto nel suo grado ed impiego finchè la sua nomina non sia stata ufficialmente notificata.

Art. 19.

Vacanze devolute all'avanzamento.

§ 57. L'avanzamento ai gradi superiori a quello di Capitano di corvetta ha sempre luogo a scelta.

Per gli altri gradi ha luogo per anzianità, al concorso od a scelta, secondo è più particolarmente indicato alla sezione II del presente capo.

§ 58. Nei casi in cui, giusta le disposizioni dei §§ 67, 69, 78, 88, 159, le vacanze sono ripartite per turni, ogni vacanza è imputata di mano in mano che avviene, al turno che le spetta, ed occupata secondo che esso turno richiede.

§ 59. Non sono però computati nelle vacanze esistenti gli impieghi degli Ufficiali sospesi a tenore dell'art. 15 della legge sullo stato degli Ufficiali, durante il primo anno della sospensione, salvochè abbiano dovuto essere surrogati nel loro impiego a norma dello stesso articolo.

In quest'ultimo caso tali Ufficiali venendo riammessi entro l'anno in servizio effettivo occuperanno fuori turno la prima vacanza esistente nel loro grado.

§ 60. Gli impieghi prodotti dall'ampliazione dei quadri esistenti, o dalla creazione di nuovi quadri, sono accomunati colle altre vacanze esistenti ed occupati secondo le stesse norme.

Art. 20.

Avanzamento per anzianità.

§ 61. L'avanzamento per anzianità è conceduto all'Ufficiale più anziano del grado immediatamente inferiore, che si trovi:

A) In servizio effettivo ed inscritto sul quadro generale per l'avanzamento prescritto dall'art. 37;

B) In aspettativa per l'una delle cause divisate nel § 169, purchè abbia fatto prova della sua idoneità;

C) O prigioniero di guerra, ma colle condizioni e riserve mentovate al § 138.

§ 62. Gli Ufficiali in aspettativa per cause non contemplate al paragrafo precedente e riammessi in servizio effettivo, non possono esser

promossi per anzianità fuorchè per occupare vacanze devolute alla medesima, ed avvenute dopo la loro riammissione, e purchè siano stati inscritti sul quadro per avanzamento.

§ 63. L'Ufficiale che si trovi irregolarmente assente dal Corpo non può occupare vacanze a cui si provvedesse durante la sua assenza, ancorchè gli toccassero per ragione di anzianità.

Art. 21.

Avanzamento a concorso.

§ 64. L'avanzamento a concorso ha luogo per la nomina:

A) Dei Guardia-marina di 1.ª classe nei casi contemplati dall'articolo 12 della legge.

B) Dei Sottotenenti di vascello nella circostanza accennata all'articolo 13 della legge.

Art. 22.

Avanzamento a scelta.

§ 65. L'avanzamento a scelta dei Luogotenenti di vascello e pei gradi superiori è conceduto ad un Ufficiale del grado immediatamente inferiore a quello vacante che sia in servizio effettivo, e si trovi inscritto sul quadro per l'avanzamento a scelta, ovvero ad Ufficiali in disponibilità richiamati in servizio effettivo a tenore dell'art. 22 della Legge sullo stato degli Ufficiali.

§ 66. A parità di meriti e di distinzione di due o più candidati inscritti sul quadro per l'avanzamento a scelta è preferto il più anziano.

Sezione II.

Art. 23.

Regole speciali all' avanzamento.

§ 67. L'avanzamento al grado di Luogotenente di vascello è devoluto in tempo di pace:

Due terzi all'anzianità ed un terzo a scelta;

In tempo di guerra:

Metà all'anzianità e metà a scelta.

Nel primo caso è stabilita una serie di tre turni, dei quali il 1.° ed il 3.° spettano all'anzianità ed il 2.° alla scelta.

§ 68. I Piloti di 1.ª classe potranno concorrere per la nomina a Luogotenente di vascello nel numero di quelli a promuoversi a scelta (art. 23 della legge).

§ 69. I Capitani di corvetta saranno nominati fra i Luogotenenti di vascello di 1.ª classe metà per anzianità e metà a scelta in tempo di pace, tutti a scelta in tempo di guerra.

Nel primo caso è pertanto istituita una serie di due turni, dei quali il primo compete all'anzianità ed il secondo alla scelta.

§ 70. I Capitani di fregata, i Capitani di vascello e gli Ufficiali Generali saranno nominati a scelta fra i gradi inferiori.

Art. 24.

Condizioni di servizio e di permanenza a bordo.

§ 71. In tempo di pace non potranno conseguire avanzamento nè per anzianità nè a scelta gli Ufficiali che non contino il tempo di servizio e di permanenza a bordo qui appresso indicato, cioè:

A) I Sottotenenti di vascello anni due a bordo di un bastimento dello Stato.

B) I Tenenti di vascello anni quattro di servizio nel grado, due dei quali a bordo di un regio legno, ivi inclusi sei mesi come Ufficiali del dettaglio sopra una fregata o corvetta. Il servizio fatto in detta qualità a bordo dei brigantini, che per la specialità dell'armamento si possano considerare quali corvette, sarà equivalente a quello fatto a bordo delle corvette medesime;

C) I Capitani di corvetta tre anni di servizio nel grado, fra cui diciotto mesi a bordo;

D) I Capitani di fregata due anni di servizio nel grado, uno dei quali sopra i regii legni nella qualità di Comandante, ed inoltre quattro anni di comando a partire dal grado di Tenente di vascello;

E) I Capitani di vascello tre anni nel grado.

Agli Ufficiali imbarcati per riempiere le funzioni di un grado superiore sarà computato il tempo di servizio a bordo come se fossero rivestiti del grado del quale esercitano le funzioni, quando contino già quello voluto per la promozione al grado superiore.

§ 72. Il Capo di Stato Maggiore di un'Armata navale, Squadra o Divisione, sarà considerato come in comando per la promozione al grado superiore.

SEZIONE III.

Specialità pei Piloti e per gli Ufficiali addetti ai servizj speciali della Marina.

Art. 25.

Piloti.

§ 73. Nessuno potrà essere nominato Piloto di 3.ª classe (Sottotenente) se non avrà servito a bordo dei bastimenti dello Stato almeno due anni nel grado di secondo Piloto; se non avrà subito con successo gli esami voluti dai Regolamenti e non avrà raggiunto l'età d'anni 24.

§ 74. I Capitani di 1.ª classe della Marina mercantile potranno essere ammessi al servizio in qualità di Piloti di 3.ª classe, con che facciano prova d'idoneità mediante i voluti esami.

§ 75. Nessuno potrà essere nominato Pilato di 2.ª classe (Luogotenente) se non avrà servito a bordo dei bastimenti dello Stato almeno due anni come Piloto di 3.ª classe.

§ 76. Nessuno potrà essere nominato Piloto di 1.ª classe (Capitano) se non avrà servito almeno per due anni a bordo dei bastimenti dello Stato nella qualità di Piloto di 2.ª classe.

§ 77. L'avanzamento dei Piloti di 3.ª classe alla 2.ª ha luogo per anzianità.

§ 78. L'avanzamento dei Piloti di 2.ª classe alla 1.ª ha luogo metà per anzianità e metà a scelta.

Il primo turno spetterà all'anzianità, l'altro alla scelta.

Art. 26.

Uffiziali addetti ai servizj speciali della R. Marina.

§ 79. I Sottotenenti pei servizj speciali della Marina saranno tratti dai Sott'Ufficiali dei Corpi della medesima in attività di servizio, che abbiano due anni almeno di grado, e constino idonei al servizio al quale saranno destinati.

§ 80. Gli Ufficiali di Maggiorità potranno esser tratti dagli Ufficiali amministrativi della Marina, purchè contino due anni di serivizio nel proprio grado, e sieno riconosciuti idonei.

In difetto degli uni e degli altri vi si potrà supplire col mezzo di Alunni della R. Scuola di Marina, o di Ufficiali tratti da altri Corpi dell'Armata di terra, od infine con quel miglior modo che sarà giudicato conveniente, previi, occorrendo, esami relativi.

§ 81. I suddetti Ufficiali formeranno speciali distinte categorie, le quali comprenderanno gli Ufficiali addetti alla Maestranza ed alle altre specialità dell'Arsenale, quelli addetti all'Artiglieria, gli Ufficiali di Maggiorità e finalmente gli Ufficiali dei Bagni.

§ 82. Il loro avanzamento sarà per ciascuna categoria regolato separatamente sulle basi della legge sull'avanzamento del Regio Esercito.

Agli Ufficiali dei Bagni saranno inoltre estese le disposizioni fatte cogli articoli 40 e seguenti (sezione II, capo IV) del Regolamento per l'esecuzione di detta legge in data 5 giugno 1854, applicandovi anche il disposto del § 154 del presente.

Sezione IV.

Art. 27.

Passaggio dei Luogotenenti e dei Capitani di vascello dalla 2.ª alla 1.ª classe.

§ 83. La promozione ai gradi di Luogotenente e di Capitano di vascello succede sempre alla 2.ª classe.

§ 84. Il passaggio dalla 2.ª alla 1.ª classe ha sempre luogo per anzianità.

§ 85. I Luogotenenti ed i Capitani di vascello in aspettativa richiamati in servizio effettivo, i quali abbiano diritto alla 1.ª classe, occupano le vacanze che si trovano nella medesima; ed ove non ve ne fossero, sono riammessi nella 2.ª classe finchè si facciano vacanze nella prima.

Sezione V.

Art. 28

Vacanze devolute agli Ufficiali in aspettativa.

§ 86. Nel caso che v'abbiano Ufficiali in aspettativa immediatamente riammissibili al servizio effettivo, essi sono chiamati ad occupare i due terzi delle vacanze che avvengono nel grado loro (legge sullo stato degli Ufficiali, art. 11 e seguenti).

§ 87. Se però nello stesso grado non vi abbiano più di due Ufficiali in aspettativa attualmente ammissibili al servizio, l'ammissione loro ai primi impieghi avrà luogo fuori turno.

§ 88. Se poi ve ne fosse un numero maggiore di due sarà instituita una serie di tre turni, dei quali il 1.° ed il 2.° spettano agli Ufficiali in aspettativa ed il 3.° all'avanzamento.

Sezione VI.

Ufficiali che fanno servizio fuori del Corpo.

Art. 29.

Ufficiali addetti alla Casa Militare del Re e dei Principi Reali, al Ministero di Marina ed alla Regia Scuola di Marina.

§ 89. Gli Aiutanti di campo del Re continueranno a far numero nel quadro degli Ufficiali Generali in servizio effettivo ed attivo, e possono esercitare uno dei comandi attribuiti al loro grado, quando sia loro affidato.

§ 90. Gli Ufficiali d' ordinanza del Re, gli Aiutanti di campo e gli Ufficiali d' ordinanza dei Principi Reali sono surrogati al Corpo con altre nomine.

§ 91. Gli Ufficiali:

A) Contemplati nei due §§ precedenti;

B) Ascritti al Ministero di Marina ed alla R. Scuola di Marina;

C) In missione, a tenore del seguente § 93, concorrono per l' avanzamento, purchè riuniscano le condizioni di servizio e permanenza a bordo prescritte dal capo III, sezione II del titolo II.

Il tempo passato da un Ufficiale in missione, o come comandato, può essere calcolato per la metà come trascorso a bordo, però soltanto per ottenere la promozione a grado superiore, sempre quando lo scopo della missione sia per affari riguardanti un servizio qualunque reso alla navigazione.

§ 92. Gli Ufficiali contemplati ai §§ 89 e 90, e quelli ascritti o comandati al Ministero (ad eccezione del Segretario Generale, del Direttore e dei Capi-Sezione), debbono, in caso di promozione in grado, cessare dagli impieghi loro, nè possono rientrarvi se non dopo aver servito per due anni nel nuovo loro grado al Corpo.

Art. 30.

Ufficiali in missioni.

§ 93. Gli Ufficiali del Corpo dello Stato Maggiore della Marina temporariamente impiegati ad un servizio speciale estraneo al Corpo, od in funzioni diplomatiche, o finalmente come Segretario Generale o Direttore Generale in un Ministero diverso da quello della Marina, non sono surrogati con nuove nomine, salvo che il servizio così richieda.

§ 94. In quest' ultimo caso gli Ufficiali surrogati sono, al termine

della loro missione, collocati in aspettativa per soppressione d'impiego quando non vi sia vacanza nel loro grado.

§ 95. Gli Ufficiali in disponibilità od in aspettativa incaricati di alcuna delle funzioni speciali contemplate al § 93 conservano le medesime ragioni all'avanzamento ed alla riammissione in servizio effettivo che loro spettano, giusta la legge sullo stato degli Ufficiali ed il presente Regolamento.

CAPO IV.

LISTE DI PROPOSIZIONE E QUADRO PER L'AVANZAMENTO.

SEZIONE I.

Gradi ed impieghi di Sott' Ufficiali ed inferiori.

Art. 31.

Liste di proposizione.

§ 96. Per cura del Comandante il Corpo Reale Equipaggi saranno compilate, due volte all'anno, le liste di proposizione per l'avanzamento, le quali, munite delle sue osservazioni, saranno da lui inoltrate al Comando Generale della Regia Marina nei primi giorni di gennaio e di luglio.

Queste liste saranno formate dal Comandante in 2.° del Corpo, e per quanto riguarda le proposizioni per gli Allievi e Sott' Ufficiali di Maggiorità, si avranno presenti le informazioni ricevute dal Maggiore di amministrazione e dai Capi di servizio o degli uffizj ai quali sono addetti.

Le liste per le promozioni della Maestranza saranno formate dal Capitano di tale compagnia, il quale le sottoporrà alle annotazioni del Direttore dell'Arsenale o dei Sotto-Direttori sotto cui fanno servizio gli individui proposti.

§ 97. Per cura dei Comandanti dei regj legni sarà pure formata due volte all'anno dal Luogotenente del dettaglio, colla cooperazione di uno o due Ufficiali del bordo, e sentite le informazioni del primo Nocchiere, la lista di proposizione per tutte le persone di bassa forza facienti parte dell'equipaggio che crederà meritevoli di promozione.

Similmente il Comandante al Varignano ed i Capitani di porto formeranno le liste di proposizione per il personale di bassa forza da essi dipendente alle epoche sovra designate, e colla cooperazione di quelli tra gli Ufficiali addetti allo stabilimento o porto che saranno designati dal Comandante Generale della Regia Marina.

Tali liste, munite delle annotazioni dei Comandanti dei regi legni e stabilimenti o dei Capitani di porto ora detti, saranno da loro dirette al Comandante Generale della Regia Marina, e per quanto possibile in tempo utile, perchè giungano nei primi giorni di gennaio e di luglio.

§ 98. Nessuno può essere compreso nelle liste cotemplate nei tre §§ precedenti, se al principiò di gennaio e di luglio, epoca in cui pervengono al Comandante Generale, gli manchi oltre tre mesi del servizio nel grado o di permanenza a bordo prescritti dalla legge e dal presente regolamento; nè può conseguire avanzamento prima di aver compito tale periodo di tempo.

Art. 32.

Quadro per l' avanzamento.

§ 99. Ricevute le liste di proposizione il Comandante Generale della Regia Marina riunisce apposita Commissione da lui nominata e presieduta, ed in caso d'impedimento presieduta dall'Ufficiale che gli succede immediatamente nel grado, la quale dopo aver certificato se i candidati riuniscono le condizioni di servizio, di permanenza a bordo, d'istruzione e di condotta richieste, distende un quadro generale per l'avanzamento secondo l'ordine gerarchico dei gradi, escludendo quelli che non accoppiano le condizioni accennate.

§ 100. Tale quadro vale per tutte le promozioni che occorrono durante i sei mesi; se però i candidati ivi inscritti per talun grado od impiego venissero ad esaurirsi, il Comandante del Corpo prende a compilare, colle norme divisate nei §§ precedenti, una lista suppletiva di altri candidati per tale grado od impiego, e pel fine di cui al § 99.

§ 101. il Comandante Generale della Regia Marina può far inscrivere d'ufficio nel quadro suddetto i Sott'Ufficiali ed altri graduati che se ne siano resi meritevoli per servizj straordinarii.

§ 102. Nessuno inscritto nel quadro può esserne cancellato durante i sei mesi, salvo che vi dia motivo per la sua condotta, nel qual caso se ne opera la cancellazione.

Sezione II.

Gradi ed impieghi di Ufficiale.

Art. 33.

Specchi caratteristici e di condotta.

§ 103. Nel mese di dicembre di ogni anno, conformemente al disposto dal R. Decreto 27 febbraio 1856, il Comitato della Marina mili-

tare composto degli Ufficiali Generali meno anziani del Comandante Generale, di esso Comandante Generale, e degli Ufficiali superiori addetti alla navigazione (esclusi i Capitani di corvetta) presenti a terra, imbarcati ovvero di servizio sulle regie navi che si trovano nel porto, compilerà gli specchi caratteristici e di condotta degli Ufficiali dal grado di Guardia-marina di 1.ª classe e di Sottotenente sino a quello di Capitano di corvetta e Maggiore inclusivamente, compresi gli Ufficiali dei porti, in doppia spedizione.

Gli Ufficiali Generali poi, assieme ai Capitani di vascello suddetti, compileranno quelli dei Capitani di fregata, Tenenti Colonnelli ed Ufficiali di ugual grado dei porti, e così finalmente gli Ufficiali Generali, ed in mancanza di essi il solo Comandante Generale della Marina, quelli relativi ai Capitani di vascello e Colonnelli, ed agli Ufficiali di simil grado dei porti.

Per la compilazione degli specchi caratteristici relativi agli Ufficiali dei porti suddetti, farà parte del Comitato il Capitano del porto di Genova.

§ 104. Un esemplare dei suddetti specchi rimane presso il Comandante Generale della Regia Marina pel fine indicato al seguente § 105, e l'altro viene senza ritardo da lui trasmesso al Ministero della Marina, manifestando il suo avviso intorno alle note ivi apposte; manifestazione per lui obbligatoria quanto agli specchi relativi agli Ufficiali Superiori, che da esso vogliono pure essere sempre sottoscritti, oltre la firma apposta qual Presidente del Comitato.

Art. 34.

Liste di proposizione. — Disposizioni generali

§ 105. Dopo la compilazione degli specchi caratteristici di cui nel precedente § 103, il Comandante Generale della Regia Marina convoca presso di sè una Commissione da lui stesso presieduta, e composta di sei Membri tolti tra gli Ufficiali Generali a lui inferiori nell'anzianità, e di Capitani di vascello più anziani di tale categoria, che si trovino presenti e disponibili (e in mancanza di quest'ultimi di Capitani di fregata scelti essi pure fra i più anziani), per compilare le liste di proposizione per l'avanzamento tanto per anzianità, quanto a scelta o concorso nei varj gradi o classi di Ufficiali della Regia Marina e dei porti, sino al grado di Capitano di corvetta e di Maggiore inclusivamente.

Tali liste sono quindi dal Comandante Generale trasmesse al Ministero della Marina.

§ 106. Nella compilazione delle liste non si hanno per norma quelle degli anni precedenti, che però possono consultarsi per le opportune notizie.

§ 107. Nessuno può essere annoverato nelle liste di proposizione,

nè quindi sul quadro per l'avanzamento, se non sarà idoneo al grado superiore (art. 1 della legge) e non avrà soddisfatto alle condizioni di servizio e di permanenza a bordo stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.

§ 108. L'idoneità si desume dagli specchi caratteristici e di condotta che verranno a tal fine presentati dal Comandante Generale della Marina alla Commissione di cui al precedente § 105, nonchè dagli esami.

Il candidato deve risultare realmente capace di bene esercitare in ogni circostanza, e con utilità del servizio, le funzioni del grado superiore, tanto per attitudine fisica, quanto per condotta e per zelo ed amore ai proprii doveri, per contegno ed energia nel comando, per piena cognizione sì teorica che pratica dei particolari del servizio dell'arma, e delle funzioni attribuite al grado suddetto.

§ 109 Il Ministro della Marina determina in ciascun anno:

A) L'epoca sino a concorrenza della quale debbono computarsi i servizj prestati per la compilazione della lista di proposizione;

B) Il numero dei candidati di ciascun grado da comprendersi nella lista per avanzamento a scelta.

Art. 35.

Liste di proposizione ad avanzamento per anzianità.

§ 110. Nelle liste di proposizione ad avanzamento per anzianità sono annoverati per ordine di anzianità i Sottotenenti ed i Luogotenenti di vascello che soddisfacciano alle condizioni indicate ai §§ 107, 108.

§ 111. Gli Ufficiali cui spettasse per ragione d'anzianità di essere compresi nella lista, ma che non soddisfacessero alle condizioni d'idoneità, vi saranno bensì contemplati essi pure secondo la sede loro d'anzianità, ma con dichiarazione dei motivi della loro non idoneità.

§ 112. Le note d'idoneità o di non idoneità sono sempre motivate e fatte per ogni Ufficiale in termini precisi, chiari, scevri d'ambiguità.

Art. 36.

Liste di proposizione per avanzamento a scelta.

§ 113. Nelle liste di proposizione per avanzamento a scelta sono annoverati, semprechè soddisfacciano alle condizioni volute dalla legge e dal presente Regolamento, i Sottotenenti e Luogotenenti di vascello, come pure gli Ufficiali superiori fino al grado di Capitano di corvetta inclusivamente (non che gli altri Ufficiali di uguali gradi delle varie categorie), meritevoli di promozioni a scelta, i quali siano per comune

consenso fra gli altri distinti sia per regolarità di condotta, sia per maggior corredo di cognizioni tecniche e proprie della loro specialità, sia per aver esercitato con singolar distinzione una carica o funzione speciale, ed adempiuto con lode a missioni od incumbenze importanti e speciali o straordinarie, sia finalmente per essersi segnalati per qualche atto straordinario di coraggio.

§ 114. L'inscrizione dei candidati nella lista ora detta è sempre motivata colla esposizione chiara e precisa delle qualità che li contraddistinguono.

§ 115. Il Ministro della Marina potrà chiedere il parere motivato del Congresso Permanente della Marina militare sulle promozioni a scelta proposte pei gradi inferiori a quello di Capitano di fregata, comunicandogli i necessarj documenti.

Art. 37.

Quadro generale per l'avanzamento.

§ 116. Le liste di proposizione serviranno di base per la compilazione del quadro generale di avanzamento.

Tale quadro sarà formato dal Comandante Generale della Regia Marina, il quale vi comprenderà gli Ufficiali Generali meno anziani di lui, i Capitani di vascello, i Colonnelli, i Capitani di fregata, i Tenenti Colonnelli, e finalmente gli Ufficiali di uguali gradi dei porti.

Trasmesso quindi al Ministero della Marina servirà di norma per le nomine da proporsi al Re, sì per anzianità che a scelta, sino alla compilazione di altro simile quadro.

§ 117. Il Ministro della Marina può far inscrivere d'ufficio nel quadro suddetto gli Ufficiali che se ne siano resi meritevoli per servizj straordinarii e segnalati.

TITOLO IV.

AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 38.

Epoca in cui principiano ad osservarsi e cessano le regole speciali pel tempo di guerra.

§ 118. Sono determinate per Decreto Reale l'epoca in cui ha principio e quella in cui ha termine il dominio delle regole speciali, stabilite dalla legge e dal presente titolo IV per l'avanzamento in tempo di guerra.

§ 119. Sono occupate a norma di tali regole tutte le vacanze avvenute durante il loro dominio, ancorchè le nomine seguissero dopo il suo termine.

Continuano pure ad osservarsi in tempo di guerra le disposizioni del precedente titolo III che non siano nel presente titolo modificate.

Art. 39.

Condizioni di tempo.

§ 120. In tempo di guerra, il tempo dalla legge richiesto per l'avanzamento, sia di servizio nel grado, come a bordo dei bastimenti dello Stato, è ridotto a metà.

§ 121. Il passaggio da classe a classe, quando non costituisca promozione di grado, non richiede in alcun caso veruna condizione di tempo.

§ 122. Ogni proposizione d'avanzamento fatta nei casi contemplati dall'art. 21 della legge, deve indicare se l'eccezione alle condizioni di tempo e di servizio a bordo dalla medesima stabilite, sia invocata per difetto di persone che soddisfacciano alle condizioni stesse, ovvero se in considerazione di fatti segnalati.

Art. 40.

Avanzamento a scelta.

§ 123. Sebbene l'avanzamento tanto a scelta quanto per anzianità voglia essere regolato sulla totalità del Corpo, tuttavia debbono avere

più larga parte nello avanzamento a scelta coloro che si trovino imbarcati sopra bastimenti entrati in campagna di guerra.

Art. 41.

Epoca in cui succedono le promozioni

§ 124. In tempo di guerra le nomine ai varii gradi sia nella bassa forza che negli Ufficiali hanno luogo in qualunque tempo e di mano in mano che succedono le vacanze.

Art. 42.

Nomine provvisorie.

§ 125. L'autorità di far nomine provvisorie nei gradi d'Ufficiale che piacesse al Re di delegare al Comandante d'una forza navale è sempre conferta per Decreto Reale inserto nella raccolta degli atti del Governo, salvo il caso previsto dall'art. 45.

§ 126. Tale Decreto determina i gradi ed i limiti in cui è ristretta la suddetta autorità, e rimane in vigore finchè non sia revocata da altro Decreto Reale parimenti inserto negli atti del Governo.

Il Decreto sopraddetto è sempre citato nelle lettere di nomina spedite dal Comandante della forza navale.

§ 127. Qualunque nomina provvisoria contraria alle regole stabilite dalla legge sull'avanzamento o dal presente Regolamento, ovvero contraria al tenore del Decreto Reale anzidetto, si intende ed è nulla di pieno diritto.

§ 128. L'autorità di far nomine nei gradi inferiori a quelli d'Ufficiali, come pure di ammettere il passaggio da una classe all'altra superiore, sarà delegata al Comandante d'una squadra, divisione o bastimento isolato, dal Comandante Generale della Regia Marina pel tempo indicato al § 126, e nei limiti che stimerà prefiggere.

Quando il Comandante della squadra o divisione sia Uffiziale Generale più elevato in grado o più anziano del Comandante Generale della Regia Marina, egli riceverà questa facoltà dal Ministero.

CAPO II.

PROPOSIZIONE E NOMINE AI DIVERSI GRADI. PRIGIONIERI DI GUERRA.

Art. 43.

Regole generali.

§ 129. In tempo di guerra le liste di proposizione ed il quadro di avanzamento sono formati sulle stesse norme che in tempo di pace.

§ 130. I Comandanti le forze navali ed i Comandanti dei regj legni distaccati, i quali giudichino conveniente, o per premiare azioni di merito o per occupare i posti vacanti, di proporre alcune promozioni, rivolgeranno apposita lista di proposizione a quell'Autorità da cui immediatamente dipendono.

§ 131. Quando si tratti di nomine provvisorie di cui all'art. 42, le proposte di avanzamento saranno rivolte al Comandante della squadra o divisione dai Comandanti dei bastimenti.

§ 132. Nelle loro proposte i Comandanti suddetti propongono per l'avanzamento ad anzianità il più anziano nel grado immediatamente inferiore, purchè risulti di comune avviso cogli Ufficiali superiori da esso Comandante dipendenti, aver l'idoneità richiesta; quando non sia creduto idoneo sarà invece proposto quegli che lo segua immediatamente per anzianità, e risulti idoneo.

§ 133. Ogni Superiore pella cui via passino le proposte di avanzamento manifesta sempre il suo avviso in proposito.

§ 134. Qualora per fatti segnalati un Ufficiale subalterno sia stato menzionato nell'ordine dell'Armata, egli acquista diritto ad esser promosso in grado, e se non vi sia nel Corpo alcuna vacanza devoluta all'avanzamento a scelta, egli occuperà la prima che si farà vacante.

Art. 44.

Prigionieri di guerra.

§ 135. I graduati di bassa forza fatti prigionieri dal nemico sono surrogati quando così richieda il servizio, ed il Comandante della squadra o divisione ne dia l'ordine.

Essi sono tuttavia conservati per ricordo nei ruoli del Corpo.

§ 136. Ritornando dalla prigionìa di guerra occupano le vacanze del loro grado che esistono nel Corpo; e non essendovene, rimangono

in sopranumero per occupare le prime che succedano. Essi conservano la loro anzianità senza dedurne il tempo della prigionia.

§ 137. Gli Ufficiali prigionieri di guerra non sono surrogati con altre nomine se non quando così voglia assolutamente il servizio; e sebbene surrogati sono mantenuti nei ruoli per ricordo.

§ 138. Essi conservano le ragioni loro allo avanzamento per anzianità a tenore dell'art. 46 della legge; ma non possono conseguirlo se non dopo il loro ritorno al Corpo, e quando sia giustificata la loro condotta nell'atto segnatamente che furono fatti prigionieri.

§ 139. Ottenendo l'avanzamento ora detto, l'anzianità loro nel nuovo grado è computata dal dì in cui vi siano stati promossi per anzianità quegli altri Ufficiali che di essi erano immediatamente meno anziani.

§ 140. Nel caso previsto dall'art. 21 n° 1 della legge, l'Ufficiale potrà al suo ritorno dalla prigionia conseguire un avanzamento a scelta.

In nessun caso però potrà ottenere, rientrando al servizio effettivo, se non il grado immediatamente superiore a quello di cui era rivestito quando fu fatto prigioniero.

§ 141. Gli Ufficiali superiori o inferiori stati surrogati a tenore del § 137 sono, ritornando dalla prigionia di guerra, collocati in aspettativa nel loro grado od in quello cui loro spettasse a tenore dei §§ 138 e 140.

CAPO III.

DIVISIONE O SQUADRA BLOCCATA.

Art. 45.

Nomine provvisorie.

§ 142. Trovandosi una divisione navale od una squadra bloccata per mare, ed interrotte le comunicazioni col Regio Governo, il Comandante della medesima potrà fare le nomine provvisorie per occupare le vacanze avvenute nei gradi d'Ufficiale.

Egli però non si varrà di quest'autorità se non nei casi di estremo bisogno, e per l'avanzamento ai gradi inferiori a quello di Capitano di fregata.

§ 143. Quest'autorità cessa aperte che siano le comunicazioni.

CAPO IV.

NORME SPECIALI PER L'AVANZAMENTO NEL BATTAGLIONE REAL NAVI.

Art. 46.

Disposizioni generali.

§ 144. Le condizioni per l'avanzamento nei diversi gradi del Battaglione Real Navi, compresi quelli della bassa forza, saranno quelle stabilite dalla legge sull'avanzamento del Regio Esercito in data 13 novembre 1853, titolo 1.°, non che dal Regolamento 5 giugno 1854,* e finalmente dalla legge e decreto 30 marzo 1856.

§ 145. Il modo con cui avrà luogo l'avanzamento sarà pur quello determinato dal sovracitato Regolamento, osservate le disposizioni ed eccezioni seguenti.

§ 146. I Sottotenenti saranno tratti dai Guardia-marina di 2.ª, i quali preferissero far parte di questo Corpo anzichè del Corpo Real Equipaggi, e dai Sott'Ufficiali aventi non meno di due anni di grado nei Corpi della Real Marina (art. 32 della legge), avuto presente il disposto dall'art. 1 del Regio Decreto 22 ottobre 1856.

Un terzo però dei posti vacanti sarà sempre riservato ai Sott'Ufficiali.

Mediante concerto fra i due Ministeri della Guerra e della Marina potranno essere anche assegnati al Corpo Real Navi degli Allievi dell'Accademia Militare.

§ 147. L'anzianità dei detti Sottotenenti sarà stabilita secondo le norme fissate dal § 14 del sovracitato Regolamento 5 giugno 1854.

§ 148. L'avanzamento al grado di Luogotenente avrà luogo fra i Sottotenenti del Corpo per quattro quinti secondo l'ordine di anzianità e per un quinto a scelta in tempo di pace; un terzo a scelta e due terzi per anzianità in tempo di guerra (art. 33 della legge).

§ 149. La serie dei turni è stabilita come segue:

A) In tempo di pace il 1.°, 2.°, 4.°, 5.° turno sono riservati all'anzianità ed il 3.° alla scelta.

B) In tempo di guerra il 1.° ed il 3.° all'anzianità, ed il 2.° alla scelta.

§ 150. L'avanzamento al grado di Capitano sarà devoluto ai Luogotenenti del Corpo nella proporzione di due terzi per anzianità ed un terzo a scelta in tempo di pace, e metà a scelta in tempo di guerra.

§ 151. La serie dei turni sarà regolata come in appresso:

A) In tempo di pace il 1.° ed il 3.° turno sono devoluti all' anzianità, il 2.° alla scelta.

B) In tempo di guerra il 1.° turno spetterà all' anzianità, ed il 2.° alla scelta.

§ 152. Gli Ufficiali superiori potranno essere scelti fra i Capitani dello stesso Corpo (art. 35 della legge).

§ 153. L' anzianità degli Ufficiali superiori concorrerà con quella dell' Esercito di terra, al quale potranno far passaggio e viceversa (articolo 36 della legge).

Per assicurare l' esecuzione di questa disposizione il Ministero della Guerra collocherà nel ruolo generale degli Ufficiali superiori di fanteria quelli del Battaglione Real Navi alla loro sede d' anzianità relativa.

§ 154. Gli stati di proposizione per avanzamento degli Ufficiali di questo Corpo, sia per anzianità che a scelta, saranno trasmessi al Ministero dal Comandante Generale della Real Marina accompagnati dalle particolari sue osservazioni, il quale riunisce le due qualità di Capo Corpo e di Ispettore, di cui all' art. 44 del precitato Regolamento.

TITOLO V.

AMMISSIONE ED AVANZAMENTO NEL SERVIZIO SEDENTARIO; UFFICIALI IN ASPETTATIVA.

CAPO I.

AMMISSIONE ED AVANZAMENTO NEL SERVIZIO SEDENTARIO.

Art. 47.

Regole generali.

§ 155. Appartengono al servizio sedentario quanto all' avanzamento:
1.° Lo Stato Maggiore dei porti;
2.° Gli Ufficiali Comandanti locali fuori del quadro d' attività.

§ 156. Alle cariche di Capitano e di Luogotenente dei porti saranno nominati Ufficiali di Vascello e Piloti della R.ª Marina.

A coprire i posti di Luogotenenti e Piloti dei porti potranno in caso di assoluta mancanza essere destinati dei Sott' Ufficiali i quali contino almeno quindici anni di servizio.

§ 157. I Capitani e Luogotenenti dei porti potranno essere desti-

nati ad un posto e promossi ad un grado superiore nel personale dei porti, quando contino otto anni di servizio nello stesso posto e grado (art. 41 della legge).

La condizione degli otto anni di servizio però sarà soltanto richiesta per quelli Ufficiali di porto che verranno nominati ad un grado e destinati ad un posto dopo la promulgazione del presente Regolamento.

§ 158. Non più dei quattro quinti degli impieghi di Capitano e di Luogotenente di porto sono devoluti agli Ufficiali o Sott' Ufficiali di Marina in servizio attivo, in disponibilità, od in aspettativa.

Non meno di un quinto spetta agli Ufficiali dei porti per via d' avanzamento di classe o d' impiego.

§ 159. Quindi per la nomina alle vacanze suddette è instituita una serie di cinque turni, dei quali il 1.°, 2.°, 4.° e 5.° son devoluti agli Ufficiali in servizio attivo, ed il 3.° a quelli dei porti.

§ 160. A Comandanti locali fuori quadro d' attività saranno chiamati gli Ufficiali superiori dei Corpi della Regia Marina.

Potranno anche essere nominati a tali impieghi i Luogotenenti di Vascello ed i Capitani degli altri Corpi della Marina, i quali contino venti anni compiuti di servizio, compresi sei anni di grado.

Ai predetti Comandanti locali fuori quadro di attività saranno applicate, perciò che riguarda il loro avanzamento, le stesse norme stabilite pei Capitani di porto, a seconda del grado di cui sono rivestiti.

§ 161. Gli Ufficiali in servizio sedentario delle piazze assediate o bloccate saranno, durante questo tempo, considerati come in servizio attivo.

§ 162. La nomina a qualunque impiego di Ufficiale presso lo Stato Maggiore dei porti, non che quella dei Comandanti locali, ha luogo per Decreto Reale sulla proposta del Ministro della Marina.

§ 163. La destinazione dall' uno all' altro posto ha luogo per disposizione del Ministro approvata dal Re, se non apporta aumento nella paga.

§ 164. Se trattasi d' impiego inferiore al grado d' Ufficiale ha luogo per semplice disposizione dell' Autorità superiore.

CAPO II.

UFFICIALI IN ASPETTATIVA.

Art. 48.

Ufficiali in aspettativa per scioglimento o riduzione di Corpo; per soppressione d' impiego; per ritorno da prigionìa di guerra; per infermità incontrate in servizio.

§ 165. Gli Ufficiali in aspettativa per scioglimento o riduzione di Corpo; per soppressione d' impiego; per ritorno da prigionìa di guerra; per infermità incontrate per ragione di servizio (e così pure quelli che a tenore dell' art. 21 della legge sullo stato degli Ufficiali siano conservati in aspettativa per infermità provenienti dal servizio), conservano, giusta la legge ora detta (art. 23), l' anzianità loro, e concorrono nell' avanzamento per anzianità cogli Ufficiali del grado (art. 22 di detta legge).

§ 166 Essi sono conservati nel ruolo d' anzianità nella loro propria sede.

§ 167. Essi sono inoltre inscritti in un ruolo per l' aspettativa nell' ordine di data del loro collocamento in tale posizione, ed a parità di data, nell' ordine di anzianità nel grado.

§ 168. Sono quindi riammessi in servizio effettivo nell' ordine di iscrizione in detto ruolo, di mano in mano che avvengono vacanze devolute all' aspettativa, a mente dell' art. 28.

§ 169. Quegli però cui toccasse un avanzamento per anzianità sarà riammesso al servizio effettivo, ancorchè non gli spettasse secondo l'ordine della sua inscrizione nel ruolo.

Art. 49.

Ufficiali in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio; per motivi di famiglia; per sospensione dall' impiego.

§ 170. Gli Ufficiali:

A) Collocati in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio o per motivi di famiglia (art. 12 della legge sullo stato degli Ufficiali);

B) Già in aspettativa, che, essendo richiamati in servizio, comprovino di non poterlo riassumere per infermità non provenienti dal servizio (art. 21 di detta legge);

C) Collocati in aspettativa per sospensione dall'impiego (art. 14 stessa legge);
sono cancellati dal ruolo per l'anzianità mentovato al § 166, ed inscritti invece su apposito ruolo particolare.

Gli Ufficiali contemplati alla lettera B sono anche cancellati dal ruolo mentovato al § 167.

§ 171. Scorso l'anno durante il quale gli Ufficiali contemplati alle lettere A. B del § precedente possono rimanersi o conservarsi in aspettativa, essi sono inscritti:

A) Nel ruolo per l'anzianità menzionato al § 166 ed in quella sede che loro spetta, fatta deduzione dell'anno suddetto (art. 21 della legge sullo stato degli Ufficiali);

B) Nel ruolo per l'aspettativa mentovato al § 167, calcolando la data della loro inscrizione dal giorno in cui sia scaduto l'anno summentovato.

§ 172. Gli Ufficiali in aspettativa per sospensione dall'impiego, che siano riammessi al servizio durante l'anno, sono di nuovo inscritti sul ruolo dell'anzianità e nella sede che loro spetti, dedotta la durata della sospensione.

§ 173. Se invece la loro sospensione sia protratta oltre l'anno, quando siano ammessi per R.° Decreto a concorrere cogli altri Uffiziali in aspettativa per ricollocamento al servizio (art. 18 della legge sullo stato degli Ufficiali), saranno pure inscritti:

A) Nel ruolo dell'anzianità e nella sede che loro spetti, dedotta la durata della sospensione.

B) E nel ruolo dell'aspettativa calcolando la data della loro inscrizione da quella del Regio Decreto summentovato.

§ 174. Gli Ufficiali inscritti sul ruolo d'aspettativa, a mente dei §§ 171 e 173, sono riammessi in servizio effettivo secondo le norme indicate al §. 168.

Art. 50.

Modo di accertare l'idoneità degli Ufficiali in aspettativa al servizio effettivo.

§ 175. Per accertarsi dell'idoneità degli Ufficiali in aspettativa a riassumere il servizio effettivo, sia nel grado di cui sono rivestiti, sia nel grado superiore quand'abbiano ragione ad avanzamento per anzianità, il Ministro della Marina, oltre a quelle speciali prove che le circostanze possono consigliare, li sottopone pure a special inspezione per via del Comandante Generale della Regia Marina a tal effetto delegato; il quale si informerà della condotta e del contegno di tali Ufficiali, vedrà se siano ancora idonei al servizio attivo o sedentario, oppure inetti a

questo ed a quello; e rassegnerà al Ministro ragionate proposizioni intorno ad essi.

§ 176. Ricevute tali proposizioni il Ministro promuove le provvidenze opportune al richiamo in servizio effettivo degli Ufficiali che vi risultino idonei: e quanto agli altri ne promuove la giubilazione se vi hanno diritto, ed ove non abbiano diritto a giubilazione propone al Re che siano, secondo che le circostanze dimostreranno opportuno, o considerati come sospesi dall' impiego a tenore dell' ultima alinea dell' art. 11 della legge sullo stato degli Ufficiali, ovvero collocati in riforma per applicazione dell' alinea 2.° dell' art 25 della stessa legge.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI COMUNI E GENERALI.

Art. 51.

Modo di valutare il tempo utile di servizio a bordo, servizio sulle navi in commissione o in disponibilità, ecc. - Ufficiali ed altri di bassa forza in navigazione autorizzata sopra bastimenti nazionali del commercio.

§ 177. Il tempo utile di servizio a bordo per conseguire una promozione sarà valutato per compiuto quando tocchi anche d' un sol giorno l' ultimo dei mesi richiesti.

§ 178. Il tempo di servizio prestato a bordo di un bastimento in commissione o in disponibilità, ed in stato di riserva, ovvero sul bastimento scuola dei Novizj e Mozzi, sarà tanto per gli Ufficiali, che per i militari di bassa forza, valutato per gli effetti dell' avanzamento come se fosse prestato a bordo di una regia nave in completo armamento.

§ 179. Gli Ufficiali di Marina naviganti, e gli individui di bassa forza addetti alla navigazione, qualora vengano autorizzati a navigare su bastimenti della Marina nazionale per un tempo determinato, potranno essere, perciò che riguarda l' avanzamento e per il tempo del loro imbarco, considerati:

A) I primi come in aspettativa per motivi di famiglia;

B) I secondi come in congedo illimitato.

§ 180. Il tempo di servizio o di permanenza a bordo fatto da un Ufficiale o da altro individuo di bassa forza come faciente funzioni di un grado superiore, sarà valutato come fatto nel grado superiore me-

desimo; nei soli casi però che la legge ed il presente Regolamento non prescrivano in modo assoluto che tale servizio debba essere stato fatto in quel grado.

Art. 52.

Condizioni di Comando e d' imbarco; esami.

§ 181. Nelle proposte sia pel comando dei regii legni, come per l' imbarco degli Uffiziali, il Comandante Generale della Regia Marina avrà, possibilmente ed in correlazione colle esigenze di servizio, in mira di mettere i medesimi in grado di acquistare il periodo di comando o di servizio a bordo ad essi rispettivamente prescritto per l' epoca in cui potrà loro presumibilmente spettare un avanzamento.

Egli avrà la stessa cura nella formazione degli equipaggi dei regii legni relativamente ai sott' Ufficiali ed altri graduati inferiori, conciliabilmente colle altre esigenze del regio servizio.

§ 182. Il Comandante Generale procurerà altresì che gli Ufficiali ed i sott' Ufficiali possano in tempo opportuno subire gli esami di concorso per essi prescritti.

§ 183. Gli esami di idoneita per la promozione a Luogotenente di vascello, per gli Ufficiali che si trovino in navigazione, potranno essere dati a bordo da una Commissione appositamente nominata dal Comandante Generale.

Un altra speciale Commissione potrà eziandio procedere agli esami dei Sott' Ufficiali dei Corpi della Marina.

Art. 53.

Traslocazioni e cambiamenti.

§ 184. Il Governo potrà fare il passaggio d' un Ufficiale navigante ai servizj speciali ed al Battaglione Real Navi, e viceversa, quando ne sia riconosciuto idoneo, e che l' interesse del servizio lo richieda.

§ 185. Quando un Ufficiale in attività di servizio sia incaricato di prestare provvisoriamente un servizio sedentario, egli continuerà a godere della sua anzianità nel Corpo al quale appartiene, anche quando ricevesse lo stipendio assegnato al posto sedentario che si trovasse a coprire provvisoriamente; non dovendogli contare il servizio sedentario che dal giorno in cui riceve la sua nomina definitiva con Real Decreto.

Art. 54.

Ammissione dei Sott' Ufficiali dei Corpi di Marina nelle Guardie del Corpo di S. M., e nelle Guardie Reali del Palazzo.

§ 186. I Sott' Ufficiali della Regia Marina saranno ammessi nelle Guardie del Corpo di S. M. e nelle Guardie Reali del Palazzo secondo la legge 13 novembre 1853 (art. 20 e 28), purchè riuniscano i requisiti prescritti.

Art. 55.

Errori occorsi rispetto all' avanzamento ed all' anzianità

§ 187. Ove nelle promozioni che avranno luogo d'ora innanzi talun Ufficiale non avesse ottenuto per effetto di un errore l'avanzamento cui ha ragione per anzianità, egli potrà porgere richiamo per la via gerarchica entro il termine di sei mesi a far tempo dal giorno in cui venne pubblicata sul Giornale officiale del Regno la nomina dell' Ufficiale immediatamente di lui meno anziano.

Per gli Ufficiali in navigazione questo termine s' intenderà computato dal giorno dell' arrivo in un porto dello Stato.

§ 188. Riconosciuto l'errore, l' Ufficiale è nominato alla prima vacanza che avvenga a qualunque titolo, e la sua nomina è imputata a quel turno d'avanzamento cui spetta la prima prossima promozione.

§ 189. L'anzianità dell' Ufficiale pel nuovo grado è computata dal giorno in cui la vacanza che gli spettava fu conferta ad un Ufficiale di lui meno anziano, e quest' ultimo computa bensì anch' egli la sua anzianità dallo stesso giorno, ma dopo l' Ufficiale che lo precedeva in anzianità.

§ 190. Similmente ove talun Ufficiale si creda leso rispetto alla sede d'anzianità assegnatagli sia nell' avanzamento sia nel caso contemplato al § 11, potrà richiamarsene entro sei mesi a far tempo dal giorno in cui la decisione che lo riguarda fu pubblicata nel Giornale officiale del Regno, ed in difetto di pubblicazione dal giorno in cui essa gli fu officialmente comunicata.

Il Ministero della Marina riconosciuto l' errore ne curerà la rettificazione.

§ 191. Il disposto dai precedenti paragrafi si osserva pure nel caso che gli accennati errori siano stati riconosciuti d'ufficio entro i termini indicati ai §§ 187, 190.

Art. 56.

Anzianità attuale degli Ufficiali

§ 192. Gli Ufficiali attualmente in servizio che abbiano, a norma di disposizioni anteriormente in vigore, un' anzianità diversa da quella che è determinata dal presente Regolamento, conservano l' anzianità loro attuale.

Torino li 4 dicembre 1858.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
A. La Marmora.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Visto il Messaggio in data delli 26 giugno scorso, col quale l' uffizio della Presidenza della Camera dei Deputati notifica che, per effetto di annullamento di elezioni, rimangono vacanti i Collegi elettorali di

Ales, n.° 69, Bitti, n.° 235, Firenze, 1.°, n.° 335 Firenze, 4.°, n.° 338, e Vergato, n.° 272;

Vista la Legge 20 novembre 1859;

Sulla proposta del Ministro dell' Interno;

Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

I Collegi Elettorali sovra indicati sono convocati pel giorno 5 del prossimo mese di agosto al fine di procedere all' elezione del rispettivo deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 9 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino addì 8 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE

FARINI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposta del Ministro dell' Interno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del Regno,
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

La sessione legislativa pel corrente anno del Senato del Regno e della Camera dei Deputati è prorogata.

Un altro Nostro posteriore Decreto stabilirà il giorno della sua riconvocazione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 8 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE

FARINI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, EC. EC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, EC. EC. EC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1.

Nel Settembre 1861 si aprirà a Firenze una esposizione dei prodotti agricoli, industriali e di belle arti d' Italia.

Art. 2.

Una Commissione da nominarsi per Decreto Reale sarà incaricata della direzione, sorveglianza, e di ogni altra ingerenza della esposizione.

Art. 3.

È stanziata nel bilancio 1861 del Ministero di Agricoltura e

Commercio una spesa straordinaria di lire 150,000 da applicarsi in apposita categoria colla denominazione: *Esposizione agraria, industriale e di belle arti del* 1861.

Art. 4.

È abrogato ii Decreto 10 Marzo 1860 del Governo della Toscana sulle esposizioni.

Ordiniamo che la presente munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. Torino addì 8 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE.

T. Corsi.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERSUALEMME EC. EC. EC.

Veduto l'art. 5 del Decreto del Governo della Toscana in data dell'8 marzo 1860 col quale, all'effetto di raccogliere il capitale effettivo di *trentatre milioni* di lire italiane occorrente alla costruzione della strada ferrata da Livorno al confine Pontificio, non che del braccio dal Fitto di Cecina alle Moje, il Governo medesimo è stato autorizzato a contrarre un imprestito rappresentato da Obbligazioni al Portatore del valor nominale di italiane L. 500 ciascuna, fruttanti l'interesse del 5 per cento all'anno, e rimborsabili alla pari in 99 anni mediante estrazione a sorte da farsi annualmente;

Ritenuto che per conseguire il capitale effettivo sovra menzionato, in base ai prezzi e condizioni stati fissati tra il già Ministro delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici del Governo della Toscana ed i Rappresentanti della Società concessionaria di quella strada ferrata, occorre l'alienaziene di 84 mila Obbligazioni;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione del Debito Pubblico sedente in Firenze è autorizzata ad emettere *ottanquattro mila* Obbligazioni al Portatore del valor nominale di italiane lire *cinquecento* ciascuna.

Il capitale effettivo a ricavarsi dall'alienazione di tali Obbligazioni sarà esclusivamente impiegato per la costruzione della strada ferrata da Livorno al confine Pontificio, non che del braccio dal Fitto di Cecina alle Moje, in conformità del disposto dal Decreto del Governo della Toscana dell'8 marzo 1860.

Art. 2.

Le obbligazioni di cui all'art. precedente porteranno la decorrenza degli interessi alla ragione del 5 per cento all'anno dal 1.° del corrente mese di luglio, pagabili a semestri maturati il 1.° gennaio ed il 1.° luglio di ciascun anno agli esibitori dei relativi Buoni (*Vaglia*).

Art. 3.

Ciascuna Obbligazione avrà annesso un numero di Buoni (*Vaglia*) per la riscossione dei semestrali interessi.

Esauriti questi Buoni, le Obbligazioni ancora vigenti saranno concambiate con altre aventi pure annessi nuovi Buoni, e così successivamente finchè siano consegnati tutti i Buoni dovuti sopra ciascuna Obbligazione.

Art. 4.

Gli interessi semestrali delle Obbligazioni saranno pagabili:

a) In Torino ed in Firenze dalle Casse delle Amministrazioni del Debito pubblico;

b) In Milano, Genova e Livorno, e nelle altre città che venissero in seguito per tal effetto designate dal Ministro delle finanze, dalle Casse governative.

Art. 5.

L' estinzione delle Obbligazioni al Portatore, di cui nel presente Decreto, nel periodo di anni 99, a tenore dell' art. 5 del precitato Decreto del Governo Toscano dell'8 marzo 1860, avrà luogo mediante pubblica estrazione a sorte da operarsi il 1.° giugno di ciascun anno per cura dell'Amministrazione del Debito pubblico sedente in Firenze.

Il capitale integrale nominale di ciascuna Obbligazione estratta verrà rimborsato il 1.° luglio, dopo l'avvenuta estrazione, contro ritiramento della Obbligazione stessa munita dei Buoni semestrali non scaduti.

Il rimborso del capitale seguirà in Firenze dalla Cassa del Debito pubblico.

Art. 6.

La lista dei numeri estratti sarà pubblicata nel Giornale Ufficiale che si pubblica in Firenze ed in quello Ufficiale del Regno.

Le Obbligazioni estratte e rimborsate saranno annullate mediante abbruciamento delle medesime alla vista del pubblico nei giorni stabiliti per le annuali estrazioni.

Art. 7.

È approvata la tabella al presente unita, vista d' ordine Nostro dal Ministro delle finanze, riguardante il ripartimento dei fondi da stanziarsi annualmente nel Bilancio dello Stato per il servizio degl' interessi e per quello dell' estinzione delle Obbligazioni, di cui nel presente Decreto.

Art. 8.

L' Amministrazione del Debito pubblico sedente in Firenze è pure autorizzata ad emettere le Cartelle di godimento menzionate al precitato art. 5 del Decreto del Governo della Toscana dell' 8 marzo 1860 per la percezione eventuale della metà degli

utili che si verificheranno nell'esercizio della strada ferrata, dopo le prelevazioni indicate nell'art. 15 dello stesso Decreto.

I proventi di queste Cartelle sono pagabili dalle Casse, di cui nel precedente art. 4.

Art. 9.

Saranno per mezzo di Decreto del Nostro Luogotenente Generale della Toscana stabiliti il colore e la forma delle Obbligazioni al Portatore, e delle Cartelle di godimento, non che dei relativi Buoni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino addì 8 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE.

F. S. Vegezzi.

TABELLA

degli interessi e dell' estinzione di N.° 84,000 Obbligazioni al Portatore di lire italiane 500 ciascuna, fruttifere al 5 per cento a partire dal 1.° luglio 1860, ed estinguibili per estrazioni annuali a sorte nel corso di 99 anni.

Decreto del Governo della Toscana dell'8 marzo 1860 e Decreto Reale dell'8 luglio 1860.

Gl' interessi sono pagabili il 1.° gennaio e 1.° luglio di ciascun anno. Le estrazioni delle Obbligazioni da estinguersi hanno luogo il 1.° giugno; e il pagamento loro si effettua il 1.° luglio dell' anno dell' avvenuta estrazione, dopo la quale epoca le Obbligazioni estratte divengono infruttifere.

Il fondo annuale pel servizio dell' estinzione e degl' interessi dovrebbe essere costantemente di L. 2,116,902. 86 ; ma non potendosi rimborsare che capitali interi di L. 500, ne avviene che sulla annualità fissa si verifica ogni anno un arretrato, sul quale si valuta il frutto fino all' effettivo pagamento. Cosicchè nel secondo anno e nei successivi si ha da pagare, oltre l' annualità stabilita, l' arretrato ritrovato nell' anno precedente e gl' interessi su questo arretrato, come viene indicato nelle ultime quattro colonne della Tabella.

N. B. *Si avverte che secondo il calcolo l' annualità costante non essendo di L. 2,116,902. 86, ma più esattamente di L. 2,116,902,864996. . . si è dovuto di quando in quando aumentare di una unità l' ultima cifra decimale del frutto sugli arretrati, onde ricuperare il mezzo centesimo circa che mancherebbe ogni anno sull' annualità di L. 2,116,902. 86 al pieno pagamento degl' interessi e del capitale.*

Numero delle Estrazioni	Numero delle Obbligazioni estratte					Fondo effettivamente applicato
		Obbligazioni	84,000	Interessi. . .	L. 1,050,000. »	L. 1,050,000. »
1	33	Obbligazioni	84,000	Interessi. . .	1,050,000. »	1,066,500. »
			33	Capitale . . .	16,500. »	
		Obbligazioni	83,967	Interessi. . .	1,049,587. 50	1,049,587. 50
2	36	Obbligazioni	83,967	Interessi. . .	1,049,587. 50	1,067,587. 50
			36	Capitale . . .	18,000. »	
		Obbligazioni	83,931	Interessi. . .	1,049,137. 50	1,049,137. 50
3	37	Obbligazioni	83,931	Interessi. . .	1,049,137. 50	1,067,637. 50
			37	Capitale . . .	18,500. »	
		Obbligazioni	83,894	Interessi. . .	1,048,675. »	1,048,675. »
4	39	Obbligazioni	83,894	Interessi. . .	1,048,675. »	1,068,175. »
			39	Capitale . . .	19,500. »	
		Obbligazioni	83,855	Interessi. . .	1,048,187. 50	1,048,187. 50
5	41	Obbligazioni	83,855	Interessi. . .	1,048,187. 50	1,068,687. 50
			41	Capitale . . .	20,500. »	
	186		83,814			

	Annualita' a forma del calcolo	Arretrati	Interessi sugli Arretrati	Fondo da applicarsi composto: 1.° dell'annualità; 2.° degli arretrati; 3.° degl' interessi sugli arretrati
1.° gennaio 1861	L. 1,050,000. »	. . . . . .	. . . . . .	L. 1,050,000. »
1.° luglio 1861.	1,066,902. 86	. . . . . .	. . . . . .	1,066,902. 86
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1862	1,049,577. 43	402. 86	10. 07	1,049,990. 36
1.° luglio 1862.	1,067,325. 43	402. 86	10. 07	1,067,738. 36
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1863	1,049,133. 72	150. 86	3. 78	1,049,288. 36
1.° luglio 1863.	1,067,769. 14	150. 86	3. 78	1,067,923. 78
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1864	1,048,667. 84	286. 28	7. 16	1,048,961. 28
1.° luglio 1864.	1,068,235. 02	286. 28	7. 16	1,068,528. 46
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1865	1,048,178. 66	353. 46	8. 84	1,048,540. 96
1.° luglio 1865.	1,068,724. 20	353. 46	8. 84	1,069,086. 50
	2,116,902. 86			

Numero						Fondo effettivamente applicato
delle Estrazioni	delle Obbligazioni estratte					
	186	Obbligazioni	83,814	Interessi . . .	L. 1,047,675. »	L. 1,047,675. »
		Obbligazioni	83,814	Interessi . . .	1,047,675. »	1,069,175. »
6	43		43	Capitale . . .	21,500. »	
		Obbligazioni	83,771	Interessi . . .	1,047,137. 50	1,047,137. 50
		Obbligazioni	83,771	Interessi . . .	1,047,137. 50	1,070,137. 50
7	46		46	Capitale . . .	23,000. »	
		Obbligazioni	83,725	Interessi . . .	1,046,562. 50	1,046,562. 50
		Obbligazioni	83,725	Interessi . . .	1,046,562. 50	1,070,062. 50
8	47		47	Capitale . . .	23,500. »	
		Obbligazioni	83,678	Interessi . . .	1,045,975. »	1,045,975. »
		Obbligazioni	83,678	Interessi . . .	1,045,975. »	1,070,975. »
9	50		50	Capitale . . .	25,000. »	
		Obbligazioni	83,628	Interessi . . .	1,045,350. »	1,045,350. »
		Obbligazioni	83,628	Interessi . . .	1,045,350. »	1,071,850. »
10	53		53	Capitale . . .	26,500. »	
	425		83,575			

	Annualita' a forma del calcolo	Arretrati	Interessi sugli Arretrati	Fondo da applicarsi composto: 1.° dell'annualità; 2.° degli arretrati; 3.° degl' interessi sugli arretrati
1.° gennaio 1866	L. 1,047,665. 02	399. »	9. 98	L. 1,048,074. »
1.° luglio 1866	1,069,237. 84	399. »	9. 98	1,069,646. 82
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1867	1,047,125. 70	471. 82	11. 80	1,047,609. 32
1.° luglio 1867.	1,069,777. 16	471. 82	11. 80	1,070,260. 78
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1868	1,046,539. 42	123. 28	3. 08	1,046,685. 78
1.° luglio 1868.	1,070,343. 44	123. 28	3. 08	1,070,469. 80
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1869	1,045,964. 82	407. 30	10. 18	1,046,382. 30
1.° luglio 1869.	1,070,938. 04	407. 30	10. 18	1,071,355. 52
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1860	1,045,340. 48	380. 52	9. 52	1,045,730. 52
1.° luglio 1870.	1,071,562. 38	380. 52	9. 52	1,071,952. 42
	2,116,902. 86			

Numero delle Estrazioni	Numero delle Obbligazioni estratte					Fondo effettivamente applicato
	425	Obbligazioni	83,575	Interessi. . .	L. 1,044,687. 50	L. 1,044,687. 50
11	55	Obbligazioni	83,575 55	Interessi. . . Capitale . . .	1,044,687. 50 27,500. »	1,972,187. 50
		Obbligazioni	83,520	Interessi. . .	1,044,000. »	1,044,000. »
12	58	Obbligazioni	83,520 58	Interessi. . . Capitale. . . .	1,044,000. » 29,000. »	1,073,000. »
		Obbligazioni	83,462	Interessi. . .	1,043,275 »	1,043,275. »
13	60	Obbligazioni	83,462 60	Interessi . . . Capitale . . .	1,043,275. » 30,000. »	1,073,275. »
		Obbligazioni	83,402	Interessi. . .	1,042,525. »	1,042,525. »
14	64	Obbligazioni	83,402 64	Interessi. . . Capitale . . .	1,042,525. » 32,000. »	1,074,525. »
		Obbligazioni	83,338	Interessi. . .	1,041,725. »	1,041,725. »
15	67	Obbligazioni	83,338 67	Interessi. . . Capitale . . .	1,041,725. » 33,500. »	1,075,225. »
	720		83,271			

	ANNUALITA' a forma del calcolo	Arretrati	Interessi sugli Arretrati	FONDO da applicarsi composto: 1.° dell'annualità; 2.° degli arretrati; 3.° degl' interessi sugli arretrati
1.° gennaio 1871	L. 1,044,684. 94	102. 42	2. 56	L. 1,044,789. 92
1.° luglio 1871.	1,072,217. 92	102. 42	2. 56	1,072,322. 90
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1872	1,043,996. 61	135. 40	3. 39	1,044,135. 40
1.° luglio 1872	1,072,906. 25	135. 40	3. 39	1,073,045. 04
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1873	1,043,273. 87	45. 04	1. 13	1,043,320. 04
1.° luglio 1873.	1,073,628. 99	45. 04	1. 13	1,073,675. 16
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1874	1,042,514. 99	400. 16	10. 01	1,042,925. 16
1.° luglio 1874.	1,074,387. 87	400. 16	10. 01	1,074,798. 04
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1875	1,041,718. 17	273. 04	6. 83	1,041,998. 04
1.° luglio 1875.	1,075,184. 69	273. 04	6. 83	1,075,464. 56
	2,116,902. 86			

Numero delle Estrazioni	Numero delle Obbligazioni estratte					Fondo effettivamente applicato
	729	Obbligazioni	83,271	Interessi . . .	L. 1,040,887. 50	L. 1,040,887. 50
16	70	Obbligazioni	83,271 70	Interessi . . . Capitale . . .	1,040,887. 50 35,000. »	1,075,887. 50
		Obbligazioni	83,201	Interessi . . .	1,040,012. 50	1,040,012. 50
17	74	Obbligazioni	83,201 74	Interessi . . . Capitale . . .	1,040,012. 50 37,000. »	1,077,011. 50
		Obbligazioni	83,127	Interessi . . .	1,039,087. 50	1,039,087. 50
18	78	Obbligazioni	83,127 78	Interessi . . . Capitale . . .	1,039,087. 50 39,000. »	1,078,087. 50
		Obbligazioni	83,049	Interessi . . .	1,038,112. 50	1,038,112. 50
19	81	Obbligazioni	83,049 81	Interessi . . . Capitale . . .	1,038,112. 50 40,500. »	1,078,612. 50
		Obbligazioni	82,968	Interessi . . .	1,037,100. »	1,037,100. »
20	85	Obbligazioni	82,968 85	Interessi . . . Capitale . . .	1,037,100. » 42,500. »	1,079,600. »
	1117		82,883			

	Annualita' a forma del calcolo	Arretrati	Interessi sugli Arretrati	Fondo da applicarsi composto: 1.° dell'annualità; 2.° degli arretrati; 3.° degl' interessi sugli arretrati
1.° gennaio 1876	L. 1,040,881. 51	239. 56	5. 99	L. 1,041,127. 06
1.° luglio 1876.	1,076,021. 35	239. 56	5. 99	1,076,266. 90
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1877.	1,040,003. 01	379. 40	9. 49	1,040,391. 90
1.° luglio 1877.	1,076,899. 85	379. 40	9. 49	1,077,288. 74
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1878	1,039,080. 59	276. 24	6. 91	1,039,363. 74
1.° luglio 1878.	1,077,822. 27	276. 24	6. 91	1,078,105. 42
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1879	1,038,112. 05	17. 92	0. 45	1,038,130. 42
1.° luglio 1879.	1,078,790. 81	17. 92	0. 45	1,078,809. 18
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1880	1,037,095. 08	196. 68	4. 92	1,037,296. 68
1.° luglio 1880.	1,079,807. 78	196. 68	4. 92	1,080,009. 38
	2,116,902. 86			

Numero delle Estrazioni	Numero delle Obbligazioni estratte					Fondo effettivamente applicato
	1117	Obbligazioni	82,883	Interessi . . .	L. 1,036,037. 50.	L. 1,036,037. 50
21	90	Obbligazioni	82,883 90	Interessi . . . Capitale . . .	1,036,037. 50 45,500. »	1,081,037. 50
		Obbligazioni	82,793	Interessi . . .	1,034,912. 50	1,034,912. 50
22	94	Obbligazioni	82,793 94	Interessi . . . Capitale . . .	1,034,912. 50 47,000. »	1,081,912. 50
		Obbligazioni	82,699	Interessi . . .	1,033,737. 50	1,035,737. 50
23	99	Obbligazioni	82,699 99	Interessi . . . Capitale . . .	1,035,737. 50 49,500. »	1,083,237. 50
		Obbligazioni	82,600	Interessi . . .	1,032,500. »	1,032,500. »
24	104	Obbligazioni	82,600 104	Interessi . . . Capitale . . .	1,032,500. » 52,000. »	1,034,500. »
		Obbligazioni	82,496	Interessi . . .	1,031,200. »	1,031,200. »
25	109	Obbligazioni	82,496 109	Interessi . . . Capitale . . .	1,031,200. » 54,500. »	1,085,700. »
	1613		82,387			

	Annualita' a forma del calcolo	Arretrati	Interessi sugli Arretrati	Fondo da applicarsi composto 1.° dell' annualità; 2.° degli arretrati; 3.° degl' interessi sugli arretrati
1.° gennaio 1881	L. 1,056,027. 27	409. 38	10. 23	L. 1,036,446. 88
1.° luglio 1881.........	1,080,875. 59	409. 38	10. 23	1,081,295. 20
	2,116,902. 88			
1.° gennaio 1882	1,034,906. 05	257. 70	6. 45	1,035,170. 20
1.° luglio 1882.........	1,081,996. 81	257. 70	6. 45	1,082,260. 96
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1883	1,033,728. 79	348. 46	8. 71	1,034,085. 96
1.° luglio 1883.........	1,083,174. 07	348. 46	8. 71	1,083,531. 24
	2,116,902. 88			
1.° gennaio 1884	1,032,492. 65	293. 74	7. 35	1,032,793. 74
1.° luglio 1884.........	1,084,410. 21	293. 74	7. 35	1,084,711. 30
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1885	1,031,194. 72	211. 30	5. 28	1,031,411. 30
1.° luglio 1885.........	1,085,708. 14	211. 30	5. 28	1,085,924. 72
	2,116,902. 86			

Numero delle Estrazioni	Numero delle Obbligazioni estratte					Fondo effettivamente applicato
	1613	Obbligazioni	82.387	Interessi. . .	L. 1,029,837. 50	L. 1,29,837. 50
26	114	Obbligazioni	82,387 114	Interessi . . . Capitale . . .	1,029,837. 50 57,000. »	1,086,837. 50
		Obbligazioni	82.273	Interessi . . .	1,028,412. 50	1,028,412. 50
27	121	Obbligazioni	82,273 121	Interessi . . . Capitale . . .	1,028,412. 50 60,500. »	1,088,912. 50
		Obbligazioni	82,152	Interessi . . .	1,026,900. »	1,026,900. »
28	126	Obbligazioni	82,152 126	Interessi . . . Capitale . . .	1,026,900. » 63,000. »	1,089,900. »
		Obbligazioni	82,026	Interessi . . .	1,025,325. »	1,025,325. »
29	132	Obbligazioni	82,026 132	Interessi . . . Capitale . . .	1,025,325. » 66,000. »	1,091,325. »
		Obbligazioni	81,894	Interessi . . .	1,023,675. »	1,023,675. »
30	140	Obbligazioni	81,894 140	Interessi . . . Capitale . . .	1,023,675. » 70,000. »	1,093,675. »
	2246		81,754			

	Annualita' a forma del calcolo	Arretrati	Interessi sugli Arretrati	Fondo da applicarsi composto 1.° dell' annualità; 2.° degli arretrati; 3.° degl' interessi sugli arretrati
1.° gennaio 1886.	L. 1,029,831. 88	224, 72	5. 62	L. 1,030,062. 22
1.° luglio 1886.	1,087,070. 98	224, 72	5. 62	1,087,301. 32
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1887.	1,028,400. 90	463. 82	11. 60	1,028,876. 32
1.° luglio 1887.	1,088,501. 96	463. 82	11. 60	1,088,977. 38
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1888.	1,026,898. 38	64. 88	1. 62	1,026,964. 88
1.° luglio 1888.	1,090,004. 48	64. 88	1. 62	1,090,070. 98
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1889	1,025,320. 72	170. 98	4. 28	1,025,495. 98
1.° luglio 1889.	1,091,582. 14	170. 98	4. 28	1,091,757. 40
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1890	1,023,664. 19	432. 38	10. 81	1,024,107. 38
1.° luglio 1890.	1,093,238. 67	432. 38	10. 81	1,093,681. 86
	2,116,902. 86			

Numero delle Estrazioni	Numero delle Obbligazioni estratte					Fondo effettivamente applicato
	2246	Obbligazioni	81,754	Interessi . . .	L. 1,201,925. »	L. 1,201,925. »
31	146	Obbligazioni	81,754	Interessi . . .	1,021,925. »	1,274,925. »
			146	Capitale . . .	73,000. »	
		Obbligazioni	81,608	Interessi . . .	1,020,100. »	1.020,100. »
32	133	Obbligazioni	81,608	Interessi . . .	1,020,100. »	1,096,600. »
			133	Capitale . . .	67,500. »	
		Obbligazioni	81,435	Interessi . . .	1,018,187. 50	1,018,187. 50
33	161	Obbligazioni	81,455	Interessi . . .	1,018,187. 50	1,098,687. 50
			161	Capitale . . .	80,500. »	
		Obbligazioni	81,294	Interessi . . .	1,016,175. »	1,016,175. »
34	169	Obbligazioni	81,294	Interessi . . .	1,016,175. »	1,100,675. »
			169	Capitale . . .	34,500. »	
		Obbligazioni	81,125	Interessi . . .	1,014,062. 50	1,014,062. 50
35	178	Obbligazioni	81,125	Interessi . . .	1,014,062. 50	1,103,062. 50
			178	Capitale . . .	89,000. »	
	3053		80,947			

	Annualita' a forma del calcolo	Arretrati	Interessi sugli Arretrati	Fondo da applicarsi composto 1.° dell' annualità; 2.° degli arretrati; 3.° degl' interessi sugli arrrtrati
1.° gennaio 1891	L. 1,021,924. 82	6. 86	0. 18	L. 1,021,931. 86
1.° luglio 1891 ., ...	1,094,978. 04	6. 86	0. 18	1,094,985. 08
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1892	1,020,098. 50	60. 08	1. 50	1,020,160. 08
1.° luglio 1892.........	1,096,804. 36	60. 08	1. 50	1,096,865. 94
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1893	1,018,180. 85	265. 94	6. 65	1,018,453. 44
1.° luglio 1893.........	1,098,722. 01	265. 94	6. 65	1,098,894. 60
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1894	1,016,167. 32	307. 10	7. 68	1,016,482. 10
1.° luglio 1894.........	1,100,735. 54	307. 10	7. 68	1,101,050. 32
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1895	1,014,053. 11	375. 32	9. 39	1,014,437, 82
1.° luglio 1895.......	1,102,849. 75	375. 52	9. 39	1,103,234. 46
	2,116,902. 86			

Numero delle Estrazioni	Numero delle Obbligazioni estratte					Fondo effettivamente applicato
	3053	Obbligazioni	80,947	Interessi . . .	L. 1,011,837. 50	L. 1,011,837. 50
36	186	Obbligazioni	80,947	Interessi . . .	1,011,837. 50	1,104,837. 50
			166	Capitale . . .	93,000. »	
		Obbligazioni	80,761	Interessi . . .	1,009,512. 50	1,009,512. 50
37	196	Obbligazioni	80,761	Interessi . . .	1,009,512. 50	1,107,512. 50
			196	Capitale . . .	98,000. »	
		Obbligazioni	80,565	Interessi . . .	1,008,062. 50	1,007,062. 50
38	206	Obbligazioni	80,565	Interessi . . .	1,007,062. 50	1,110,062. 50
			206	Capitale . . .	103,000. »	
		Obbligazioni	80,359	Interessi . . .	1,004,487. 50	1,104,487. 50
39	216	Obbligazioni	80,359	Interessi . . .	1,004,487. 50	1,112,487. 50
			216	Capitale . . .	108,000. »	
		Obbligazioni	80,143	Interessi . . .	1,001,787. 50	1,001,787. 50
40	226	Obbligazioni	80,143	Interessi . . .	1,001,787. 50	1,114,787. 50
			226	Capitale . . .	113,000. »	
	4083		79,917			

	Annualita' a forma dèl calcolo	Arretrati	Interessi sugli Arretrati	Fondo da applicarsi composto 1.° dell'annualità; 2.° degli arretrati; 3.° degli interessi sugli arretrati
1.° gennaio 1896	L. 1,011,833. 20	171. 86	4. 30.	L. 1,012,009. 46
1.° luglio 1896.........	1,105,069. 66	171. 96	4. 50	1,105,245. 92
	2,116,902. 86			
1. gennaio 1897........	1,009,502. 29	408. 42	10. 21	1,009,920. 92
1.° luglio 1897.........	1,107,400. 57	408. 42	10. 21	1,107,819. 20
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1898	2,007,034. 83	306. 70	7. 67	1,007,369. 20
1.° luglio 1898.........	1,109,848. 03	306. 70	7. 67	1,110,162. 40
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1899	1,004,185. »	99. 90	2. 50	1,004,587. 40
1.° luglio 1899.........	1,112,417. 86	99. 90	2. 50	1,112,520. 26
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1900........	1,001,786. 68	32. 76	0. 82	1,001,820. 26
1.° luglio 1900.........	1,115,116. 18	32. 76	0. 82	1,115,149. 76
	2,116,902. 86			

Numero						Fondo
delle Estrazioni	delle Obbligazioni estratte					effettivamente applicato
	4083	Obbligazioni	79,917	Interessi . . .	L. 998,962. 50	L. 998,962. 50
		Obbligazioni	79,917	Interessi . . .	998,962. 50	1,117,962. 50
41	238		238	Capitale . . .	119,000. »	
		Obbligazioni	79,679	Interessi . . .	995,987. 50	995,987. 50
		Obbligazioni	79,679	Interessi . . .	995,987. 50	1,120,987. 50
42	250		250	Capitale . . .	125,000. »	
		Obbligazioni	79,429	Interessi . . .	992,862. 50	992,862. 50
		Obbligazioni	79,429	Interessi . . .	992,862. 50	1,123,862. 50
43	262		262	Capitale . . .	131,000. »	
		Obbligazioni	79,167	Interessi . . .	989,587. 50	989,587. 50
		Obbligazioni	79,167	Interessi . . .	989,587. 50	1,127,587. 50
44	276		276	Capitale . . .	138,000. »	
		Obbligazioni	78,891	Interessi . . .	986,137. 50	986,137. 50
		Obbligazioni	78,891	Interessi . . .	986,137. 50	1,130,637. 50
45	289		289	Capitale . . .	144,500. »	
	5398		78,602			

	Annualita' a forma del calcolo	Arretrati	Interessi sugli Arretrati	Fondo da applicarsi composto: 1.° dell'annualità; 2.° degli arretrati; 3.° degl' interessi sugli arretrati
1.° gennaio 1901	L. 998,953. 44	362. 26	9. 06	L. 999,324. 76
1.° luglio 1901.........	1,117,949. 42	362. 26	9. 06	1,118,320. 74
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1902........	995,978. 54	358. 24	8. 96	996,345. 74
1.° luglio 1902.........	1,120,924. 32	358. 24	8. 96	1,121,291. 52
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1903	992,854. 90	304. 02	7. 60	993,166. 52
1.° luglio 1903.........	1,124,047. 96	304. 02	7. 60	1,124,359. 58
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1904	989,575. 07	497. 08	12. 43	990,084. 58
1.° luglio 1904.........	1,127,327. 79	497. 08	12. 43	1,127,837. 30
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1905	986,131. 25	249. 80	6. 25	986,387. 30
1.° luglio 1905.........	1,130,771. 61	249. 80	6. 25	1,131,027. 66
	2,116,902. 86			

Numero delle Estrazioni	Numero delle Obbligazioni estratte					Fondo effettivamente applicato
	5398	Obbligazioni	78,602	Interessi . . .	L. 982,525. »	L. 982,525. »
46	304	Obbligazioni	78,602 304	Interessi . . . Capitale . . .	982,525. » 152,000. »	1,134,525. »
		Obbligazioni	78,298	Interessi . . .	978,725. »	978,725. »
47	319	Obbligazioni	78,298 319	Interessi . . . Capitale . . .	978,725. » 159,500. »	1,138,225. »
		Obbligazioni	77,979	Interessi . . .	974,737. 50	974,737. 50
48	335	Obbligazioni	77,979 335	Interessi . . . Capitale . . .	974,737. 50 167,500. »	1,142,237. 50
		Obbligazioni	77,644	Interessi . . .	970,550. »	970,550. »
49	351	Obbligazioni	77,644 351	Interessi . . . Capitale . . .	970,550 » 175,500. »	1,146,050. »
		Obbligazioni	77,293	Interessi . . .	966,162. 50	966,162. 50
50	370	Obbligazioni	77,293 370	Interessi . . . Capitale . . .	966,162. 50 185,000. »	1,151,162. 50
	7077		76,923			

	Annualita' a forma del calcolo	Arretrati	Interessi sugli Arretrati	Fondo da applicarsi composto: 1.° dell'annualità; 2.° degli arretrati; 3.° degl' interessi sugli arretrati
1.° gennaio 1906	L. 982,515. 25	390. 16	9. 75	L. 982,915. 16
1.° luglio 1906	1,134,387. 61	390. 16	9. 75	1,134,787. 52
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1907	978,718. 43	262. 52	6. 57	978,987. 52
1.° luglio 1907.	1,138,184. 43	262. 52	6. 57	1,138,453. 52
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1908	974,731. 78	228. 52	5. 72	974,966. 02
1.° luglio 1908.	1,142,171. 08	228. 52	5. 72	1,142,405. 32
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1909	970,545. 80	167. 82	4. 20	970,717. 82
1.° luglio 1909.	1,146,357. 06	167. 82	4. 20	1,146,529. 08
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1910	966,150. 52	479. 08	11. 98	966,641. 58
1.° luglio 1910.	1,150,752. 34	479. 08	11. 98	1,151,243. 40
	2,116,902. 86			

Numero delle Estrazioni	Numero delle Obbligazioni estratte					Fondo effettivamente applicato
	7077	Obbligazioni	76,923	Interessi . . .	L. 961,537. 50	L. 961,537. 50
51	387	Obbligazioni	76,923 387	Interessi . . . Capitale . . .	961,537. 50 193,500. »	1,155,037. 50
		Obbligazioni	76,536	Interessi . . .	956,700. »	956,700. »
52	407	Obbligazioni	76,536 407	Interessi . . . Capitale. . . .	956,700. » 203,500. »	1,160,200. »
		Obbligazioni	76,129	Interessi . . .	951,612. 50	951,612. 50
53	428	Obbligazioni	76,129 428	Interessi . . . Capitale . . .	951,612. 50 214,000. »	1,165,612. 50
		Obbligazioni	75,701	Interessi . . .	946,262. 50	946,262. 50
54	449	Obbligazioni	75,701 449	Interessi . . . Capitale . . .	946,262. 50 224,500. »	1,170,762. 50
		Obbligazioni	75,252	Interessi . . .	940,650. »	940,650. »
55	471	Obbligazioni	75,252 471	Interessi . . . Capitale . . .	940,650. » 235,500. »	1,176,150. »
	9219		74,781			

	Annualita' a forma del calcolo	Arretrati	Interessi sugli Arretrati	Fondo da applicarsi composto 1.° dell' annualità; 2.° degli arretrati; 3.° degl' interessi sugli arretrati
1.° gennaio 1911	L. 961,535. 47	80. 90	2. 03	L. 961,618. 40
l.° luglio 1911.........	1,155,367. 39	80. 90	2. 03	1,155,450. 32
	2,116,902. 86			
\.° gennaio 1912	956,689. 68	412. 82	10. 32	957,112. 82
.° luglio 1912.........	1,160,213. 18	412. 82	10. 32	1,160,636. 32
	2,116,902. 86			
.° gennaio 1913	951,601. 59	436. 32	10. 91	952,048. 82
.° luglio 1913.........	1,165,301. 27	436. 32	10. 91	1,165,748. 50
	2,116,902. 86			
.° gennaio 1914	946,259. 10	136. »	3. 40	946,398. 50
.° luglio 1914.........	1,170,643. 76	136. »	3. 40	1,170,783. 16
	2,116,902. 86			
° gennaio 1915	940,649. 48	20. 66	0. 52	940,670. 66
luglio 1915.........	1,176,253. 38	20. 66	0. 52	1,176,274. 56
	2,116,902. 86			

Numero delle Estrazioni	Numero delle Obbligazioni estratte					Fondo effettivamente applicato
	9219	Obbligazioni	74,781	Interessi . . .	L. 934,762. 50.	L. 934,762. 50
56	495	Obbligazioni	74,781 495	Interessi . . . Capitale . . .	934,762. 50 247,500. »	1,182,262. 50
		Obbligazioni	74,286	Interessi . . .	928,575. »	928,575. »
57	519	Obbligazioni	74,286 519	Interessi . . . Capitale . .	928,575. » 259,500. »	1,188,075. »
		Obbligazioni	73,767	Interessi . . .	922,087. 50	922,087. 50
58	546	Obbligazioni	73,767 546	Interessi . . . Capitale . . .	922,087. 50 273,000. »	1,195,087. 50
		Obbligazioni	73,221	Interessi . . .	915,262. 50	915,262. 50
59	572	Obbligazioni	73,221 572	Interessi . . . Capitale . . .	915,262. 50 286,000. »	1,201,262. 50
		Obbligazioni	72,649	Interessi . . .	908,112. 50	908,112. 50
60	602	Obbligazioni	72,649 602	Interessi . . . Capitale . .	908,112. 50 301,000. »	1,209,112. 50
	11953		72,047			

	Annualita' a forma del calcolo	Arretrati	Interessi sugli Arretrati	Fondo da applicarsi composto: 1.° dell'annualità; 2.° degli arretrati; 3.° degl' interessi sugli arretrati
1.° gennaio 1916	L. 934,759. 38	124. 56	3. 12	L. 934,887. 06
1.° luglio 1916.........	1,182,143. 48	124. 56	3. 12	1,182,271. 16
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1917	928,574. 78	8. 66	0. 22	928,583 66
1.° luglio 1917	1,188,328. 08	8. 66	0. 22	1,188,336. 96
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1918	922,080. 95	261. 96	6. 55	922,349. 46
1.° luglio 1918.........	1,194,821. 91	261. 96	6. 55	1,195,090. 42
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1919	915,262. 42	2. 92	0. 08	915,265. 42
1.° luglio 1919	1,201,640. 44	2. 92	0. 08	1,201,643. 44
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1920	908,102. 98	380. 94	9. 52	908,493. 44
1.° luglio 1920.........	1,208,799. 88	380. 94	9. 52	1,209,190. 34
	2,116,902. 86			

Numero						Fondo effettivamente applicato
delle Estrazioni	delle Obbligazioni estratte					
	11953	Obbligazioni	72,047	Interessi . . .	L. 900,587. 50	L. 900,587. 50
61	631	Obbligazioni	72,047	Interessi . . .	900,587. 50	1,216,087. 50
			631	Capitale . . .	315,500. »	
		Obbligazioni	71,416	Interessi . . .	892,700. »	892,700. »
62	663	Obbligazioni	71,416	Interessi . . .	892,700. »	1,223,700. »
			663	Capitale . . .	331,000. »	
		Obbligazioni	70,753	Interessi . . .	884,412. 50	884,412. 50
63	696	Obbligazioni	70,753	Interessi . . .	884,412. 50	1,232,412. 50
			696	Capitale . . .	348,000. »	
		Obbligazioni	70,057	Interessi . . .	875,712. 50.	875,712. 50
64	731	Obbligazioni	70,057	Interessi . . .	875,712. 50	1,241,212. 50
			731	Capitale . . .	365,500. »	
		Obbligazioni	69,326	Interessi . . .	866,575. »	866,575. »
65	768	Obbligazioni	69,326	Interessi . . .	866,575. »	1,250,575. »
			768	Capitale . . .	384,000. »	
	15442		68,558			

	Annualita' a forma del calcolo	Arretrati	Interessi sugli Arretrati	Fondo da applicarsi composto: 1.° dell'annualità; 2.° degli arretrati; 3.° degl' interessi sugli arretrati
1.° gennaio 1921	L. 900,585. 55	77. 84	1. 95	L. 900,665. 34
1.° luglio 1921.	1,216,317. 31	77. 84	1. 95	1,216,397. 10
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1922	892,692. 26	309. 60	7. 74	893,009. 60
1.° luglio 1922.	1,224,210. 60	309. 60	7. 74	1,224,527. 94
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1923	884,404. 30	327. 94	8. 20	884,740. 44
1.° luglio 1923.	1,232,498. 56	327. 94	8. 20	1,232,834. 70
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1924	875,701. 94	422. 20	10. 56	876,134. 70
1.° luglio 1924.	1,241,200. 92	422. 20	10. 56	1,241,633. 68
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1925	866,564. 47	421. 18	10. 53	866,996. 18
1.° luglio 1925.	1,250,338. 39	421. 18	10. 53	1,250,770. 10
	2,116,902. 86			

Numero delle Estrazioni	Numero delle Obbligazioni estratte					Fondo effettivamente applicato
	15442	Obbligazioni	68,538	Interessi . . .	L. 856,975. »	L. 856,975. »
66	806	Obbligazioni	68,538 806	Interessi . . . Capitale . . .	856,975. » 403,000. »	1,259,975. »
		Obbligazioni	67,752	Interessi . . .	846,900. »	846,900. »
67	846	Obbligazioni	67,752 846	Interessi . . . Capitale . . .	846,900. » 423,000. »	1,269,900. »
		Obbligazioni	66,906	Interessi . . .	836,325. »	836,325. »
68	889	Obbligazioni	66,906 889	Interessi . . . Capitale . . .	836,825. » 444,500. »	1,280,825 »
		Obbligazioni	66,017	Interessi . . .	825,212. 50	825,212. 50
69	933	Obbligazioni	66,017 933	Interessi . . . Capitale . . .	825,212. 50 466,500. »	1,291,712. 50
		Obbligazioni	65,084	Interessi . . .	813,550. »	813,550. »
70	979	Obbligazioni	65,084 979	Interessi . . . Capitale . . .	813,550. » 489,500. »	1,303,050. »
	19895		64,105			

	ANNUALITA' a forma del calcolo	Arretrati	Interessi sugli Arretrati	FONDO da applicarsi composto 1.° dell'annualità; 2.° degli arretrati; 3.° degli interessi sugli arretrati
1.° gennaio 1926	L. 856,970. 12	195. 10	4. 88.	L. 857,170. 10
1.° luglio 1926.........	1,259,932. 74	195. 10	4. 88	1,260,132. 72
	2,116,902. 86			
1. gennaio 1927........	846,896. 06	157. 72	3. 94	847,057. 72
1.° luglio 1927.........	1,270,006. 80	157. 72	3. 94	1,270,168. 46
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1928	836,318. 28	268. 46	6. 72	836,593. 46
1.° luglio 1928.........	1,280,584. 58	268. 46	6. 72	1,280,859. 76
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1929	825,211. 63	34. 76	0. 87	825,247. 26
1.° luglio 1929.........	1,291,691. 23	34. 76	0. 87	1,291,726. 86
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1930........	813,549. 64	14. 38	0. 36	813,564. 38
1.° luglio 1930.........	1,303,353. 22	14. 38	0. 36	1,303,367. 96
	2,116,902. 86			

Numero delle Estrazioni	Numero delle Obbligazioni estratte					Fondo effettivamente applicate
	19893	Obbligazioni	64,105	Interessi . . .	L. 801,312. 50	L. 801,312. 50
71	1029	Obbligazioni	64,105 1,029	Interessi . . . Capitale . . .	801,312. 50 514,500. »	1,315,812. 50
		Obbligazioni	63,076	Interessi . . .	788,450. »	788,450. »
72	1080	Obbligazioni	63,076 1,080	Interessi . . . Capitale . . .	788,450. » 540,000. »	1,328,450. »
		Obbligazioni	61,996	Interessi . . .	774,950. »	774,950. »
73	1134	Obbligazioni	61,996 1,134	Interessi . . . Capitale . . .	774,950. » 567,000. »	1,341,950. »
		Obbligazioni	60,862	Interessi . . .	760,775. »	760,775. »
74	1190	Obbligazioni	60,862 1,190	Interessi . . . Capitale . . .	760,775. » 595,000. »	1,355,775. »
		Obbligazioni	59,672	Interessi . . .	745,900. »	745,900. »
75	1251	Obbligazioni	59,672 1,251	Interessi . . . Capitale . . .	745,900. » 625,500. »	1,371,400. »
	25579		58,421			

	Annualita' a forma del calcolo	Arretrati	Interessi sugli Arretrati	Fondo da applicarsi composto 1.° dell' annualità; 2.° degli arretrati; 3.° degl' interessi sugli arretrati
1.° gennaio 1931.	L. 801,304. 55	317, 94	7. 95	L. 801,630. 44
1.° luglio 1931.	1,315,598 31	317, 94	7. 95	1,315,924. 20
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1932.	788,447. 20	111. 70	2. 80	788,561. 70
1.° luglio 1932.	1,328,455. 66	111. 70	2. 80	1,328,570. 16
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1933	774,946. 99	120. 16	3. 01	775,070. 16
1.° luglio 1933.	1,341,955. 87	120. 16	3. 01	1,342,079. 04
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1934	760,771. 77	129. 04	3. 23	760,904. 04
1.° luglio 1934.	1,356,131. 09	129. 04	3. 23	1,356,263. 36
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1935	745,887. 79	488. 36	12. 21	746,388. 36
1.° luglio 1935.	1,371,015. 07	488. 36	12. 21	1,371,515. 74
	2,116,902. 86			

Numero delle Estrazioni	Numero delle Obbligazioni estratte					Fondo effettivamente applicato
	25879	Obbligazioni	58,421	Interessi . . .	L. 730,262. 50	L. 730,262. 50
76	1312	Obbligazioni	58,421 1,312	Interessi . . . Capitale . . .	730,262. 50 656,000. »	1,386,262. 50
		Obbligazioni	57,109	Interessi . . .	713,862. 50	713,862. 50
77	1379	Obbligazioni	57,109 1,379	Interessi . . . Capitale . . .	713,862. 50 689,500. »	1,403,362. 50
		Obbligazioni	55,730	Interessi . . .	696,625. »	696,625. »
78	1447	Obbligazioni	55,730 1,447	Interessi . . . Capitale . . .	696,625. » 723,500. »	1,420,125. »
		Obbligazioni	54,283	Interessi . . .	678,537. 50	678,537. 50
79	1520	Obbligazioni	54,283 1,520	Interessi . . . Capitale . . .	678,537. 50 760,000. »	1,438,537. 50
		Obbligazioni	52,763	Interessi . . .	659,537. 50	659,537. 50
80	1596	Obbligazioni	52,763 1,596	Interessi . . . Capitale . . .	659,537. 50 798,000. »	1,457,537. 50
	32833		51,167			

	Annualita' a forma del calcolo	Arretrati	Interessi sugli Arretrati	Fondo da applicarsi composto: 1.° dell'annualità; 2.° degli arretrati; 3.° degl' interessi sugli arretrati
1.° gennaio 1936	L. 730,259. 60	115. 64	2. 90	L. 730,378. 14
1.° luglio 1936.	1,386,643. 26	115. 64	2. 90	1,386,761. 80
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1937.	713,850. 02	499. 30	12. 48	714,361. 80
1.° luglio 1937.	1,403,052. 84	499. 30	12. 48	1,403,564. 62
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1938	696,619. 94	202. 12	5. 06	696,827. 12
1.° luglio 1938.	1,420,282. 92	202. 12	5. 06	1,420,490. 10
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1939	678,528. 37	365. 10	9.. 13	678,902. 60
1.° luglio 1939.	1,438,374. 49	365. 10	9. 13	1,438,748. 72
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1940	659,532. 21	211. 22	5. 29	659,748. 72
1.° luglio 1940.	1,457,370. 65	211. 22	5. 29	1,457,587. 16
	2,116,902. 86			

Numero						Fondo effettivamente applicato
delle Estrazioni	delle Obbligazioni estratte					
	32833	Obbligazioni	51,167	Interessi . . .	L. 639,587. 50	L. 639,587. 50
81	1675	Obbligazioni	51,167 1,675	Interessi . . . Capitale . . .	639,587. 50 837,500. »	1,477,087. 50
		Obbligazioni	49,492	Interessi . . .	618,650. »	618,650. »
82	1759	Obbligazioni	49,492 1,759	Interessi . . . Capitale . . .	618,650. » 879,500. »	1,498,150. »
		Obbligazioni	47,733	Interessi . . .	596,662. 50	596,662. 50
83	1847	Obbligazioni	47,733 1,847	Interessi . . . Capitale . . .	596,662. 50 923,500. »	1,520,162. 50
		Obbligazioni	45,886	Interessi . . .	573,575. »	573,575. »
84	1940	Obbligazioni	45,886 1,940	Interessi . . . Capitale . . .	573,575. » 970,000. »	1,543,575. »
		Obbligazioni	43,946	Interessi . . .	549,325. »	549,325. »
85	2037	Obbligazioni	43,946 2,037	Interessi . . . Capitale . . .	549,325. » 1,018,500. »	1,567,825. »
	42091		41,909			

	Annualita' a forma del calcolo	Arretrati	Interessi sugli Arretrati	Fondo da applicarsi composto 1.° dell' annualità; 2.° degli arretrati; 3.° degl' interessi sugli arretrati
1.° gennaio 1941	L. 639,586. 25	49. 66	1. 25	L. 639,637. 16
1.° luglio 1941	1,477,316. 61	49. 66	1. 25	1,447,367. 52
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1942	618,643. »	280. 02	7. »	618,930. 02
1.° luglio 1942.........	1,498,259. 86	280. 02	7. »	1,498,546. 88
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1943	596,652. 58	396. 88	9. 92	597,059. 38
1.° luglio 1943	1,520,250. 28	396. 88	9. 92	1,520,657. 08
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1944	573,562. 63	494. 58	12. 37	574,069. 58
1.° luglio 1944.........	1,543,340. 23	494. 58	12. 37	1,543,847. 18
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1945	549,318. 20	272. 18	6. 80	549,597, 18
1.° luglio 1945.........	1,567,584. 66	272. 18	6. 80	1,567,863. 64
	2,116,902. 86			

Numero delle Estrazioni	Numero delle Obbligazioni estratte					Fondo effettivamente applicato
	42091	Obbligazioni	41,909	Interessi. . .	L. 523,862. 50	L. 523,862. 50
86	2138	Obbligazioni	41,909 2,138	Interessi. . . Capitale . . .	523,862. 50 1,069,000. »	1,592,862. 50
		Obbligazioni	39,771	Interessi. . .	497,137. 50	497,137. 50
87	2245	Obbligazioni	39,771 2,245	Interessi. . . Capitale. . . .	497,137. 50 1,122,500. »	1,619,637. 50
		Obbligazioni	37,526	Interessi. . .	469,075. »	469,075. »
88	2358	Obbligazioni	37,526 2,358	Interessi . . . Capitale . . .	469,075. « 1,179,000. »	1,648,075. »
		Obbligazioni	35,168	Interessi. . .	439,600. »	439,600. »
89	2475	Obbligazioni	35,168 2,475	Interessi. . . Capitale . . .	439,600. » 1,237,500. »	1,677,100. »
		Obbligazioni	32,693	Interessi. . .	408,662. 50	408,662. 50
90	2599	Obbligazioni	32,693 2,599	Interessi . . . Capitale . . .	408,662. 50 1,299,500. »	1,708,162. 50
	53906		30,094			

	Annualita' a forma del calcolo	Arretrati	Interessi sugli Arretrati	Fondo da applicarsi composto: 1.° dell'annualità; 2.° degli arretrati; 3.° degl' interessi sugli arretrati
1.° gennaio 1946	L. 523,861. 53	38. 64	0. 97	L. 523,901. 14
1.° luglio 1946.	1,593,041. 33	38. 64	0. 97	1,593,080. 94
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1947	497,132. 01	218. 44	5. 46	497,355. 94
1.° luglio 1947.	1,619,770. 82	218. 44	5. 46	1,619,994. 72
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1948	469,066. 07	357. 22	8. 93	469,432. 22
1.° luglio 1948.	1,647,836. 79	357. 22	8. 93	1,648,202. 94
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1949	439,596. 80	127. 94	3. 20	439,727. 94
1.° luglio 1949.	1,677,306. 06	127. 94	3. 20	1,677,437. 20
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1950	408,654. 06	337. 20	8. 44	408,899. 70
1.° luglio 1950.	1,708,248. 80	337. 20	8. 44	1,708,594. 44
	2,116,902. 86			

Numero delle Estrazioni	Numero delle Obbligazioni estratte					Fondo effettivamente applicato
	53906	Obbligazioni	30,094	Interessi . . .	L. 376,175. »	L. 376,175. »
91	2730	Obbligazioni	30,094 2,730	Interessi . . . Capitale . . .	376,175. » 1,365,000. »	1,741,175. »
		Obbligazioni	27,364	Interessi . . .	342,050. »	342,050. »
92	2865	Obbligazioni	27,364 2,865	Interessi . . . Capitale . . .	342,050. » 1,432,500. »	1,774,550. »
		Obbligazioni	24,499	Interessi . . .	306,237. 50	306,237. 50
93	3009	Obbligazioni	24,499 3,009	Interessi . . . Capitale . . .	306,237. 50 1,504,500. »	1,810,737 50
		Obbligazioni	21,490	Interessi . . .	268,625. »	268,625. »
94	3159	Obbligazioni	21,490 3,159	Interessi . . . Capitale . . .	268,625. » 1,579,500. »	1,848,125. »
		Obbligazioni	18,331	Interessi . . .	229,137 50	229,137. 50
95	3318	Obbligazioni	18,331 3,318	Interessi . . . Capitale . . .	229,137. 50 1,659,000. »	1,888,137. 50
	68987		15,013			

	Annualita' a forma del calcolo	Arretrati	Interessi sugli Arretrati	Fondo da applicarsi composto: 1.° dell'annualità; 2.° degli arretrati; 3.° degl' interessi sugli arretrati
1.° gennaio 1951	L. 376,164. 20	431. 94	10. 80	L. 376,606. 94
1.° luglio 1951	1,740,738. 66	431. 94	10. 80	1,741,181. 40
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1952	342,049. 84	6. 40	0. 16	342,056. 40
1.° luglio 1952.........	1,774,853. 02	6. 40	0. 16	1,774,859. 58
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1953	306,229. 76	309. 58	7. 74	306,547. 08
1.° luglio 1953.........	1,810,673. 10	309. 58	7. 74	1,810,990. 42
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1954	268,618. 67	252. 92	6. 33	268,877. 92
1.° luglio 1954.........	1,848,284. 19	252. 92	6. 33	1,848,543. 44
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1955	229,127. 04	418. 44	10. 46	229,555. 94
1.° luglio 1955.........	1,887,775. 82	418. 44	10. 46	1,888,204. 72
	2,116,902. 86			

Numero delle Estrazioni	delle Obbligazioni estratte					Fondo effettivamente applicato
	68987	Obbligazioni	15,013	Interessi . . .	L. 187,662. 50	L. 187,662. 50
		Obbligazioni	15,013	Interessi . . .	187,662. 50	1,929,162. 50
96	3483		3,483	Capitale . . .	1,741,500. »	
		Obbligazioni	11,530	Interessi . . .	144,125. »	144,125. »
		Obbligazioni	11,530	Interessi . . .	144,125. »	1,972,625. »
97	3657		3,657	Capitale . . .	1,828,500. »	
		Obbligazioni	7,873	Interessi . . .	98,412. 50	98,412. 50
		Obbligazioni	7,873	Interessi . . .	98,412. 50	2,018,412. 50
98	3840		3,840	Capitale . . .	1,920,000. »	
		Obbligazioni	4,033	Interessi . . .	50,412. 50.	50,412. 50
		Obbligazioni	4,033	Interessi . . .	50,412. 50	2,066,912. 50
99	4033		4,033	Capitale . . .	2,016,500. »	
	84000					

	ANNUALITA' a forma del calcolo	Arretrati	Interessi sugli Arretrati	FONDO da applicarsi composto 1.° dell' annualità; 2.° degli arretrati; 3.° degl' interessi sugli arretrati
1.° gennaio 1956	L. 187,660. 82	67. 22	1. 68	L. 187,729. 72
1.° luglio 1956	1,929,242. 04	67. 22	1. 68	1,929,310. 94
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1957	144,121. 28	148. 44	3. 72	144,273. 44
1.° luglio 1957	1,972,781. 58	148. 44	3. 72	1,972,933. 74
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1958	98,404. 78	308. 74	7. 72	98,721. 24
1.° luglio 1958	2,018,498. 08	308. 74	7. 72	2,018,814. 54
	2,116,902. 86			
1.° gennaio 1959	50,402. 45	402. 04	10. 05	50,814. 54
1.° luglio 1959	2,066,500. 41	402. 04	10. 05	2,066,912. 50
	2,116,902. 86			

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
F. S. VEGEZZI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare nelle antiche Provincie dello Stato durante l'anno 1860 una leva di supplemento di mille inscritti marittimi. In diminuzione però di questo numero saranno posti tutti coloro che, abili al servizio marittimo, fossero caduti nella leva testè fatta in Toscana, o che cadranno in quella che si farà nell'Emilia, o che, abili al suddetto servizio, si arruolassero volontari.

Art. 2. Questa leva sarà eseguita in una sola volta o in più riprese a seconda del bisogno.

Art. 3. Il servizio prestato per effetto della medesima sarà computato in isconto del servizio di permanenza per coloro che fossero designati nelle venture leve ordinarie tanto nelle antiche che nelle nuove Provincie dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino, addì 8 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE

C. CAVOUR.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Vista la legge in data d'oggi colla quale è autorizzata una leva suppletiva di mille inscritti marittimi;

Vista la situazione numerica dell'inscrizione marittima;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono chiamati al servizio di supplemento nel Corpo Reale Equipaggi quattrocento inscritti marittimi.

Le designazioni comincieranno dagli inscritti della Classe 1839 procedendo gradatamente verso le altre Classi.

Il contingente è ripartito fra i Circondarj marittimi delle antiche Provincie del Regno nel modo seguente:

Circondario marittimo	di Porto Maurizio	N.°	36
Id.	di Savona	»	60
Id.	di Genova	»	169
Id.	di Chiavari	»	86
Id.	di Spezia	»	40
Id.	di Cagliari ed Alghero .	»	9
		N.°	400

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. Torino addì 8 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE.

C. Cavour.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata la convenzione in data del 25 giugno 1860, ed annessovi Capitolato, intesa tra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, ed il cav. Talabot Paulin, quale rappresentante della Società concessionaria delle strade ferrate Lombardo-Venete, e dell'Italia centrale, colle modificazioni risultanti dall'esemplare qui unito.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino, addì 8 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE.

S. JACINI.
F. S. VEGEZZI.

CONVENZIONE

tra i Ministri di S. M. il Re Vittorio Emanuele II pei lavori pubblici e per le finanze, e la Società anonima delle Strade ferrate Lombardo-Venete e dell' Italia centrale.

Art. 1.

Le concessioni di ferrovie accordate sul territorio degli Stati di S. M. il Re Vittorio Emanuele II alla Società delle ferrovie *Lombardo-venete* e dell' Italia centrale, quali risultano dalle convenzioni col Governo austriaco, in data del 14 marzo 1856, 8 aprile 1857 e 23 settembre 1858, e dalla convenzione del 17 marzo 1856 coi Governi austriaco, parmense, modenese, toscano e pontificio, vengono riconosciute e confermate colle modificazioni specificate nella presente convenzione e nell' annesso capitolato.

Art. 2.

Conseguentemente lo Stato guarentirà alla Società, per tutta la durata della concessione:

1.° Un interesse annuo del 5 per 0[0 e l' ammortizzazione computata sulla base di 2[10 per 0[0 sulla totalità delle spese incontrate per l' acquisto o per l' esecuzione delle linee lombarde comprese negli Stati di S. M.

2.° Una rendita annua netta di 6,500,000 lire italiane per le linee dell' Italia centrale. Queste guarentigie, separate ed indipendenti da quelle riferibili alle linee possedute dalla Società sul territorio dell' Impero austriaco, verranno applicate in conformità delle condizioni stipulate nell' annesso capitolato.

Art. 3.

La compagnia assume l'obbligo di regolare, fra il termine di un anno, col Governo austriaco l'applicazione degli articoli 14 e 15 della convenzione 14 marzo 1856 e degli articoli 16 e 17 della convenzione 23 settembre 1858, in modo da svincolare assolutamente in qualunque caso la rete lombarda dalla clausula che stipula una eventuale partecipazione dello Stato austriaco nei redditi superiori al 7 per 0[0.

Art. 4.

Tutte le strade ferrate concesse alla Società negli Stati di S. M. sia sul territorio lombardo, sia su quello dell'Italia centrale s'intenderanno concesse e saranno possedute ed esercite con tutti quei diritti e quegli obblighi che risultano dalle leggi e dai regolamenti in vigore, ed in particolare dalla legge del 20 novembre 1859 (3754) in quanto il presente atto non vi deroga, nè venga altrimenti stabilito per future disposizioni di legge o di regolamento.

È espressamente convenuto che la Società non sarà soggetta alla compartecipazione prescritta dall'articolo 244 della precitata legge.

Art. 5.

La costituzione della Società sarà modificata nel modo seguente:

Un Consiglio d'amministrazione residente negli Stati di Sua Maestà rappresenterà la Società in tutto ciò che riguarda le ferrovie lombarde e dell'Italia centrale.

Questo Consiglio avrà relativamente a queste ferrovie, le stesse attribuzioni e gli stessi poteri di cui è rivestito il Consiglio residente in Vienna, relativamente alle ferrovie situate nel territorio austriaco.

L'amministrazione delle ferrovie lombarde e di quelle dell'Italia centrale già concesse, o che fossero per esserlo più tardi alla Società, sarà intieramente affidata al detto Consiglio d'amministrazione.

Questa amministrazione verrà tenuta affatto indipendente e separata da quella delle altre linee appartenenti alla medesima Società.

Il domicilio legale della Società, per tutto ciò che riguarda le ferrovie lombarde e dell'Italia centrale, s'intenderà essere in quella città dei regii Stati nella quale risiederà il Consiglio d'amministrazione.

Le assemblee generali degli azionisti della Società avranno luogo a Parigi.

I nuovi statuti della Società redatti sulle basi che precedono saranno sottoposti all'approvazione del Governo di S. M. il Re.

Art. 6.

La durata della concessione di tutte le linee costituenti la rete lombarda resta fisssata a *novant' anni* dal 1.° gennaio 1865.

La concessione delle ferrovie dell' Italia centrale spirerà il 31 dicembre 1948.

Art. 7.

Si dichiarano annullate tutte indistintamente le disposizioni relative alle reti delle strade ferrate lombarde e dell' Italia centrale, contenute nelle convenzioni in data 14 marzo 1856, 8 aprile 1857, 23 settembre 1858 stipulate col Governo austriaco, e nelle convenzioni in data 1.° maggio 1851, 17 marzo 1856 stipulate coi Governi dell' Austria, di Parma, di Modena, Pontificio e della Toscana, non che nel capitolato annesso alla suddetta convenzione del 17 marzo 1856.

I rapporti tra il Governo e la Compagnia, per quanto si riferiscono alla concessione, costruzione ed esercizio delle reti stesse, saranno qnind' innanzi esclusivamente regolati dalla presente convenzione e dall' annessovi capitolato.

Art. 8.

La presente convenzione, firmata in doppio originale dalle parti contraenti, non sarà definitiva ed esecutoria se non dopo essere stata approvata per legge.

Essa andrà esente da ogni qualsiasi tassa.

Torino, il venticinque giugno mille otto cento sessanta.

Firmati all' originale:

Il Ministro delle finanze
VEGEZZI.

Il Minisiro dei lavori pubblici
S. JACINI.

Il rappresentante della Società in forza dei poteri avuti dalla medesima, come da verbale dell' assemblea generale 30 aprile 1860, e da verbale del Consiglio d' amministrazione 19 giugno 1860

PAULIN TALABOT.

Per copia conforme:

Il Capo-Sezione
MARENCO.

CAPITOLATO

annesso alla convenzione in data del 25 giugno 1860, stipulata tra i Ministri di S. M. il Re Vittorio Emanuele II pei Lavori pubblici e pelle Finanze, e la Società anonima delle strade ferrate lombardo-venete e dell' Italia centrale.

Art. 1.

Le linee di cui viene riconosciuta e confermata la concessione in favore della Società delle strade ferrate lombardo-venete e dell' Italia centrale sono le seguenti:

A. *Sul territorio lombardo.*

1.° La linea da Milano al confine veneto, fra Peschiera e Desenzano, per Treviglio, Bergamo, Coccaglio e Brescia, compresavi la linea di circonvallazione destinata a congiungere i diversi tronchi che mettono capo a Milano;

2.° La linea da Bergamo a Lecco;

3.° La linea da Milano a Camerlata;

4.° La linea da Treviglio a Coccaglio;

5.° La linea da Milano al Ticino presso Buffalora, con una diramazione da Rho a Sesto-Calende;

6.° La Linea da Milano a Piacenza per Lodi, con una diramazione verso Pavia fino al Gravellone per congiungersi alla ferrovia di Genova;

7.° La linea da Treviglio a Cremona per Crema.

B. *Sul territorio dell' Italia centrale.*

1.° La linea da Piacenza a Bologna per Parma, Reggio e Modena;

2.° La linea da Bologna a Pistoia;

3.° In sostituzione della linea da Reggio a Borgoforte, il Governo concede e la Campagnia sarà obbligata a costruire la linea da Bologna per Ferrara a Ponte Lagoscuro, compreso il Ponte sul Po, quando il Governo ne ordinerà la costruzione.

Art. 2.

La Società non avrà obbligo di costruire la linea da Treviglio a Coccaglio, se non nel caso che, scorso il termine prefisso dall'articolo 5 pel compimento delle linee lombarde ivi contemplate, l'esperienza avesse dimostrato essere questo tronco diretto necessario al commercio, o desiderabile nell'interesse dello Stato.

Spetterà al Governo il decidere dell'opportunità di tale costruzione; e qualora esso la imponesse, dovrà la stessa venir compita entro due anni dal giorno della notificazione di questa risoluzione alla Società.

Art. 3.

Il Governo si riserva la facoltà di determinare il punto della linea da Milano a Piacenza, dal quale deve staccarsi la diramazione di Pavia, non che il punto da scegliersi ed i lavori da eseguirsi pel passaggio del Ticino e pella congiunzione colla linea di Genova.

Art. 4.

Per le linee enumerate nell'art. 1 non per anco terminate, i periodi assegnati all'esecuzione rimangono stabiliti come segue:

La linea da Milano a Piacenza dovrà essere compiuta il 1.° gennaio 1862 fino al punto in cui incominceranno i lavori per la traversata del fiume Po, ed il 1.° gennaio 1863 fino alla stazione di Piacenza.

Quella da Milano a Pavia fino al Gravellone, il 1.° luglio 1862.

Quella da Rho a Sesto Calende, il 1.° gennaio 1861, per la sezione da Rho a Gallerate, e pel prolungamento sino al Lago Maggiore, il 1.° luglio 1862.

Quella da Bergamo a Lecco, il 1.° luglio 1862.

Quella da Treviglio a Cremona, il 1.° novembre 1862.

Quella da Bologna a Pistoia il 1.° luglio 1861 per la sezione da Bologna a Vergato, ed il 1.° gennaio 1863 per quella da Vergato a Pistoia.

Finalmente quella da Bologna per Ferrara a Ponte Lagoscuro, il 1.° gennaio 1862.

Il ponte sul Po di questa ultima linea dovrà essere ultimato nel termine di tre anni, a partire dall'epoca in cui la Campagnia avrà ricevuto l'ordine di costruirlo.

Art. 5.

Prima d'incominciare i lavori per ciascheduna linea, la Società dovrà assoggettare all'approvazione del Governo un progetto comprendente il piano ed il profilo della strada, le piante, gli spaccati e le elevazioni delle stazioni, degli scali-merci, degli edifizj principali, e dei ponti che hanno almeno 10 metri di luce. Quanto alle opere di minore importanza, la Società potrà limitarsi alla presentazione dei tipi, in base ai quali debbono essere eseguiti. Il progetto sarà corredato di una particolareggiata perizia e di una memoria descrittiva e spiegativa.

Sarà cura della Compagnia di presentare i progetti in tempo utile, onde il loro esame e la loro approvazione non abbiano ad essere causa di ritardo nell'esecuzione.

Art. 6.

In tutte le linee costituenti la rete della Lombardia e quella dell'Italia centrale, i terrapieni ed i manufatti dovranno, a richiesta del Governo, essere eseguiti per due binarii.

Però il collocamento del secondo binario non sarà obbligatorio se non sui tronchi i quali sommministreranno un introito lordo superiore a lire italiane 30,000 per ogni chilometro, ad eccezione della linea da Piacenza a Bologna, sulla quale dovrà collocarsi il secondo binario, quando l'introito lordo arrivi a L. 24,000 per chilometro.

Sulle linee da Rho a Sesto Calende, da Treviglio a Cremona, e da Bergamo a Lecco, i lavori verranno eseguiti per un solo binario, restando fermo, per la Società, l'obbligo di comperare i terreni per due binarii.

Il passo degli Appennini da Bologna a Pistoia sarà eseguito per un solo binario: e gli acquisti dei terreni potranno quindi essere limitati alla larghezza necessaria per il collocamento del detto unico binario, tranne su quei tronchi nei quali il Governo, per la regolarità e la sicurezza del servizio, ravvisasse il bisogno di collocare un secondo binario.

Quanto al ponte sul Po presso Ferrara, la determinazione della costruzione a doppio, ovvero a semplice binario, sarà rimessa all'approvazione del progetto.

Art. 7.

Il ponte sul Po presso Piacenza si costruirà in pietra, in ferro o in ghisa, a norma del progetto che il Governo avrà approvato.

Le spese di costruzione, escluse quelle relative all'armamento della via, saranno per metà a carico dello Stato, il quale rimborserà

la detta metà alla Società, mediante pagamenti trimestrali che verranno eseguiti a misura del progresso dei lavori.

Il Ministero dei lavori pubblici regolerà il sistema in base al quale la Società dovrà rendere ragione delle spese richieste dalla costruzione suddetta.

Art. 8.

Per tutto ciò che si riferisce alle condizioni tecniche di costruzione delle strade concesse, sia sul territorio lombardo, sia su quello dell'Italia centrale, ed in quanto non risulti altrimenti determinato dal presente capitolato, dovrà la Compagnia attenersi a tutte le disposizioni contenute nella legge 20 novembre 1859, non che alle seguenti, cioè:

a) Che i raggi delle curve non vengano mai ridotti a lunghezza minore di 500 metri, salvo nella traversata dell'Appennino, nella quale sarà tollerato un raggio di 300 metri;

b) Che le pendenze non sorpassino i limiti massimi del 5 p. 1000 in pianura e del 25 p. 1000 nelle località montuose;

c) Che tutte le strade siano munite di colonne chilometriche;

d) Che sia escluso il legname nella costruzione dei ponti di qualsiasi luce;

e) Che le stazioni abbiano i locali necessarj per i servigj doganali, sanitarii e di polizia.

Art. 9.

La guarentigia stipulata dall'articolo 2 della convenzione sarà regolata a norma di quanto è prescritto nei due articoli seguenti.

Art. 10.

Per la rete lombarda la guarentigia di 5 1|5 per 100 sarà applicata a tutte le linee menzionate nell'articolo 1, § A del presente capitolato.

Essa si estenderà a tutto il capitale necessario e realmente sborsato:

1.° Per l'acquisto delle linee cedute alla Società dal Governo austriaco;

2.° Per la costruzione delle altre linee destinate a completare la rete concessa di cui nel succitato articolo 1, § A;

3.° Per compiere e mettere in esercizio le suddette linee, non che per provvederle del materiale fisso e mobile, nei primi tre anni di esercizio, a partire dal giorno della completa apertura di ciascuna linea.

Resta espressamente convenuto che le spese di manutensione delle

linee in esercizio non sono comprese fra quelle enunciate nel presente paragrafo;

4.° Per corrispondere gl' interessi del 5 per 100 del capitale di costruzione, e provvedere alle spese generali d' amministrazione fino a tanto che tutta l' intiera rete lombarda contemplata nell' art. 1 sia posta in esercizio.

L' ammontare delle spese d' amministrazione verrà suddiviso fra le linee in costruzione e quelle in esercizio proporzionalmente alla lunghezza delle une e delle altre.

Gl' interessi del capitale versato per la costruzione di ciascheduna linea saranno coperti mediante gl' introiti dell' esercizio parziale o totale della stessa linea in quanto siano sufficienti.

Art. 11.

Per quanto concerne la rete dell' Italia centrale, la guarentigia d'una rendita netta di lire italiane 14,000 al chilometro, verrà applicata ad ogni sezione del tracciato in pianura che sia aperto all' esercizio prima del compimento della linea principale.

Quando questa linea principale da Piacenza a Pistoia per Bologna sarà compiuta e messa in esercizio, la guarentigia di sei milioni e mezzo di lire italiane verrà applicata nel rapporto del numero di chilometri realmente esercitati a quello dei chilometri dell' intera rete descritta all' art. 1. § B.

La rete essendo compiuta, salvo il ponte sul Po presso Ponte Lagoscuro, nell' applicare la guarentigia si farà una deduzione proporzionale al costo di detto ponte da fissarsi col mezzo di perizia.

Qualora, in conseguenza d' un avvenimento qualunque, o per un caso di forza maggiore, l' esercizio della ferrovia avesse a trovarsi interrotto, e quest' interruzione, per negligenza della Società, avesse a protrarsi più di quanto è necessario per porvi riparo, sarà del pari sospesa proporzionalmente la guarentigia.

Art. 12.

Le somme che lo Stato avesse eventualmente sborsate alla Società in forza della guarentigia stabilita nei tre precedenti articoli 9, 10 e 11, costituiranno un' anticipazione fruttante l' annuo interesse del 4 p. cento.

Quest' anticipazione verrà rifusa per la rete lombarda coll' eccedenza dell' introito netto sull' annualità guarentita del 5 e 1/5 per 100, e per la rete dell' Italia centrale coll' eccedenza dell' introito netto sulla somma guarentita in forza dell' art. 11.

In ambedue i casi le eccedenze verranno applicate all' estinzione, prima degli interessi, poscia del capitale.

Art. 13

La guarentigia stipulata nei precedenti articoli non potrà essere applicata, se prima i conti della Compagnia non saranno stati approvati dal Governo.

Essa avrà pertanto l'obbligo di presentare i conti dell'esercizio e degli approvvigionamenti di materiale alla fine di ciascun anno; quelli relativi alla costruzione delle singole linee due anni dopo che esse saranno state messe in esercizio, ed i conti delle linee compite ed attualmente esercite entro un anno dall'approvazione del presente capitolato.

Art. 14.

Il Governo si riserva il diritto di sorvegliare e controllare nel modo il più lato la gestione della Società, la quale, a semplice di lui richiesta, avrà l'obbligo di fornirgli tutti gli schiarimenti e tutte le comunicazioni ch'egli crederà opportune, e specialmente il preventivo dell'amministrazione e dell'esercizio.

Il Governo avrà il diritto altresì di farsi rappresentare alle assemblee generali.

Esso potrà nominare uno o più Commissarii incaricati di questa sorveglianza.

In caso di discrepanza fra questi Commissarii e la Società, il Ministro dei lavori pubblici sarà chiamato a decidere, salvo il ricorrere, ove del caso, agli arbitri di cui nell'articolo 50.

Art. 15

Per addivenire alla separazione della guarentigia, prescritta dal primo paragrafo dell'articolo 2 della convenzione, sarà nominata nel termine di tre mesi dalla data della medesima una Commissione mista incaricata di determinare il capitale sborsato per le linee della rete lombarda costruite ed esercitate il 31 dicembre 1859.

Codesta determinazione comprenderà le spese di costruzione e di acquisto del materiale, non che tutte le altre spese fatte per mettere in esercizio le dette linee. Quanto al prezzo corrisposto e da corrispondersi dalla Società al Governo austriaco per l'acquisto delle linee da questo cedute colla convenzione 14 marzo 1856, esso sarà ripartito fra la rete lombarda e la rete veneta, nel rapporto delle lunghezze delle linee che in ciascuna di esse si trovavano allora in esercizio.

Art. 16.

Le spese per la sorveglianza e pel collaudo dei lavori, del pari che quelle del controllo dell' esercizio, saranno sostenute dalla Società.

Esse comprenderanno gli emolumenti degli Ispettori e dei Commissarii a tal uopo nominati dal Governo, non meno che quelli del personale subalterno addetto ai medesimi.

Per provvedere a queste spese, del pari che a quelle della sorveglianza speciale, di cui fa menzione l' art. 14, la Società dovrà versare ogni anno al pubblico tesoro la somma di lire italiane 60 per ciaschedun chilometro di strada in costruzione od in esercizio.

Art. 17.

La Società godrà del diritto di prelazione per le linee che in Lombardia o nell' Italia centrale venissero chieste da terzi, sia come prolungamenti, sia come diramazioni delle linee alla medesima concesse, qualora dal canto suo essa accetti le condizioni proposte dagli altri offerenti entro quattro mesi dal giorno in cui queste le saranno state notificate.

Art. 18.

Qualora il Governo decidesse di costruire o di mettere in esercizio nuove linee in Lombardia, avrà l'obbligo di offrirne la concessione alla Società; nè potrà procedere alla costruzione od alla concessione delle dette linee se non nel caso in cui la Società avrà lasciato trascorrere il termine di quattro mesi senza accettare formalmente l' offertale concessione.

Art. 19.

Il diritto di preferenza menzionato negli articoli 17 e 18 avrà una durata eguale a quella prefissa per la concessione.

È inoltre stipulato che non potrà essere concessa nè costrutta nell' Italia centrale alcuna nuova linea tendente a riunire direttamente fra loro, per altra via, punti appartenenti alle linee ivi concesse.

Niuna linea analoga potrà venir concessa o costruita in Lombardia, a meno che la nuova strada tocchi punti intermedii situati fuori delle linee concesse, ai quali il Governo attribuisca una particolare importanza strategica, politica o commerciale.

La Società potrà, coll' approvazione del Governo, congiungere alle sue linee altre strade ferrate, sia in tutto, sia in parte.

Art. 20.

Qualora la Società non accettasse una concessione che le fosse stata proposta in virtù degli articoli precedenti, essa dovrà intendersi col Governo per regolare d'accordo, e nell'interesse generale, le condizioni del servizio nei luoghi dai quali si staccheranno una o più linee appartenenti a società diverse, e segnatamente nelle stazioni destinate ad essere usate in comune.

Art. 21.

Entro il termine di tre mesi dalla data della legge di approvazione della presente convenzione, la Società presenterà al Governo un elenco delle azioni e delle obbligazioni emesse finora, coll'indicazione del prezzo di emissione. Essa non potrà procedere a nuove emissioni d'azioni o di obbligazioni senza averne prima ottenuta l'appovazione del Governo.

Gl'introiti delle ferrovie e la guarentigia dello Stato verranno attribuiti, per ordine di priorità, al pagamento degl'interessi ed all'ammortizzazione delle obbligazioni.

Art. 22.

Il capitale della strada ferrata dell'Italia centrale sarà rappresentato da serie speciali di obbligazioni, la cui emissione verrà limitata per modo che l'importo degl'interessi e dell'ammortizzazione non oltrepassi la somma annua guarentita in conformità dell'articolo 11 del presente capitolato.

Art. 23.

Adempite le prescrizioni contenute nei due precedenti articoli, le azioni e le obbligazioni della Società godranno delle guarentigie, dei privilegj e delle agevolezze accordate ai titoli delle società nazionali.

Art. 24.

Stante la differenza fra la guarentigia accordata alla rete lombarda e quella stabilita per la rete dell'Italia centrale, si dovrà tenere separata la contabilità di ciascuna delle due reti, per modo che in ogni momento, e per ogni evenienza, le spese di costruzione e di esercizio della ferrovia dell'Italia centrale possano venir distinte da quelle che si riferiscono alle ferrovie lombarde.

Art. 25.

La Società è autorizzata a creare stabilimenti, officine e fucine, a conservare in attività quelli che già possiede, ad acquistare ed esercire miniere di carbon fossile o di lignite, depositi di torba, boschi e selve, uniformandosi perciò alle leggi ed ai regolamenti tanto emanati quanto da emanarsi, e con espressa riserva che le disposizioni contenute negli articoli 26, 27 e 28 non debbano ritenersi applicabili alle varie industrie ora accennate, e che la garanzia del Governo non si estenda ai risultati economici dello esercizio di questi stabilimenti.

Art. 26.

Durante il periodo di tempo assegnato per l'esecuzione e per il compimento delle linee enumerate all'art. 1 del presente capitolato, la società avrà il diritto d'importare, colla diminuzione d'una metà delle tasse doganali per le strade lombarde, e coll'esenzione completa da queste tasse per le ferrovie dell'Italia centrale, tutti gli oggetti destinati alla costruzione ed all'esercizio delle linee concesse, compresi gli approvvigionamenti per i primi tre mesi di esercizio, purchè la destinazione suddetta sia costatata mediante certificato in iscritto del Commissario governativo.

Art. 27.

Fino al termine del 1868 per le ferrovie lombarde, e durante tutto il corso della concessione per quella dell'Italia centrale, la Società andrà esente dall'imposta sulla rendita, e non avrà a pagare che l'imposta fondiaria. Quest'ultima sarà valutata per i terreni e fabbricati acquistati in base ai dati registrati sugli elenchi ufficiali all'epoca dell'acquisto.

Essa continuerà però a pagare l'imposta territoriale sulla cifra per la quale i terreni e le fabbriche acquistate per la strada figuravano ai pubblici catasti all'epoca dell'acquisto.

Art. 28.

Tutti i contratti ed atti qualsiansi che la Società stipulerà relativamente ed esclusivamente alla costruzione delle linee concesse, saranno soggetti al diritto fisso d'una lira italiana, ed andranno esenti da ogni diritto proporzionale di registrazione.

Art. 29.

La Società potrà trasportare gratuitamente sulle proprie linee le lettere ed i pieghi riguardanti unicamente l' amministrazione e l' esercizio delle ferrovie concessele.

Art. 30

La Società è autorizzata a percepire tanto sulla rete lombarda, quanto su quella dell' Italia centrale, le tariffe che le furono concesse, e risultanti dal quadro annesso al presente capitolato.

È però espressamente dichiarato che queste tariffe s' intenderanno unicamente applicate in via provvisoria, ed al più tardi sino all' epoca della congiunzione delle strade ferrate da Milano a Pavia, e da Milano a Piacenza, con quelle di Genova e dell' Italia centrale.

Le tariffe definitive formeranno oggetto di ulteriori accordi tra il Governo e la Società allo scopo di adottare riguardo ad esse un sistema uniforme.

Art. 31.

Finchè la linea diretta fra Treviglio e Coccaglio non sarà compita ed aperta al pubblico, la Società non potrà percepire, tanto pel trasporto delle merci procedenti da Milano a Brescia ed oltre, quanto pel trasporto di quelle procedenti da Brescia a Milano ed oltre, una tassa superiore a quella cui avrebbe diritto se questo trasporto si effettuasse per mezzo della linea diretta fra le stazioni di Treviglio e di Coccaglio, valutata della lunghezza di 32 chilometri.

Art. 32.

In caso di straordinaria carestia dei viveri, il Governo avrà il diritto d' imporre una riduzione sulla tassa di trasporto delle derrate alimentari, fino alla metà del massimo portato dalla tariffa.

Art. 33.

I trasporti militari dovranno essere eseguiti a prezzi ridotti, cioè: pei militari in corpo o staccati, ma provvisti di foglio di via, al terzo; per i cavalli, bagagli, oggetti militari e materiale da guerra, alla metà delle tasse portate dalla tariffa.

Gli oggetti appartenenti al materiale da guerra, di cui non è fatta espressa menzione nella classificazione delle merci, saranno pareggiati alle merci di seconda classe nei trasporti a piccola velocità.

Art. 34.

I detenuti non che gli agenti della forza pubblica che li scortano verranno trasportati per una metà del prezzo di tariffa delle vetture di terza classe.

I detenuti si trasporteranno in un compartimento speciale, quando non sieno rinchiusi in carrozze cellulari.

Ove poi l'amministrazione facesse uso per trasportarli di siffatte carrozze, essa non pagherà alcuna tassa suppletiva.

Art. 35.

I pubblici funzionarii incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie, o di controllare le operazioni della Società, verranno trasportati gratuitamente, del pari che i loro bagagli.

Art. 36.

La Società si obbliga ad eseguire gratuitamente il trasporto delle lettere, dei dispacci, dei pieghi di servizio e degli impiegati postali nei convogli di viaggiatori e misti, ed il trasporto delle lettere anche nei convogli celeri.

I carri ambulanti postali saranno somministrati dall'amministrazione delle poste, la quale provvederà alla loro manutenzione.

Qualora l'amministrazione non impiegasse carri specialmente destinati al servizio postale nei convogli ordinarii e misti, la Società dovrà porre a sua disposizione un carro a quattro ruote.

Ogniqualvolta questo servizio esigerà l'uso d'un veicolo di maggior capacità d'un carro postale, il Governo dovrà corrispondere alla Società un compenso di 15 centesimi di lira italiana per ogni chilometro e per ogni carro suppletivo.

La Società s'obbliga d'incaricarsi delle spedizioni fatte dall'amministrazione delle poste, non accompagnate da un impiegato, del pari che della sorveglianza dei carri postali.

In tutte le stazioni in cui ha luogo la spedizione delle lettere, si porranno gratuitamente a disposizione dell'amministrazione delle poste i locali per uso d'Ufficio.

Qualora la posta si riservasse il diritto esclusivo di trasportare i piccoli oggetti di messaggeria, essa pagherà alla Società due terzi delle tasse fissate dalla tariffa.

Art. 37.

Ogni sotterfugio tendente a defraudare la Società delle tasse che

le sono dovute pei trasporti; ogni tentativo fatto nell' intento di viaggiare senza pagar tutta o parte della tassa nelle carrozze della Società; ogni falsa dichiarazione della qualità o del peso d'una merce; ogni agglomerazione in una unica spedizione di articoli appartenenti a classi diverse, o dirette a persone diverse, sarà punita col pagamento di una tassa tripla.

Queste disposizioni saranno inserite nella tariffa a stampa della Società.

Art. 38.

Il Governo si riserva il diritto gratuito di stabilire le sue linee telegrafiche lungo le ferrovie concesse alla Società, ovvero di fare uso dei pali delle linee telegrafiche della Compagnia.

La Società dal canto suo avrà diritto di stabilire a proprie spese delle linee telegrafiche, ovvero di fare uso dei pali appartenenti allo Stato.

La Compagnia non potrà trasmettere altri dispacci fuorchè quelli relativi al servizio delle sue strade, e sarà perciò sottoposta alla sorveglianza governativa.

Art. 39.

La Società dovrà fare invigilare gratuitamente dai proprii agenti le linee telegrafiche stabilite e da stabilire per conto del Governo lungo le sue strade ferrate.

Gli agenti incaricati di questa sorveglianza dovranno denunciare immediatamente alla prossima stazione telegrafica, od alla più vicina autorità competente, tutti i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

Art. 40.

Finchè dura la concessione, la Società dovrà conservare in buono stato di manutenzione tutte le linee che le sono concesse, e tenerle munite di tutto il materiale mobile occorrente ai bisogni del servizio.

Dovrà inoltre stabilire e conservare in attività in una o più stazioni principali le officine necessarie per provvedere con esse alle grandi riparazioni di tutto il suo materiale mobile.

Art. 41.

La Società, per quanto possibile, sceglierà il suo personale fra i regnicoli. Non potrà derogarsi a questa regola se non per gl' impieghi superiori, o per quelli che richieggono cognizioni speciali.

Quanto ai posti nel servizio attivo, essa accorderà la preferenza,

a parità di condizioni, ai militari congedati e provveduti di buoni attestati. Un terzo almeno dei suddetti posti dovrà in ogni caso essere riservato a questa classe di persone.

Art. 42.

Il 1.° gennaio 1955 il Governo riprenderà possesso ed entrerà immediatamente nel godimento di tutte le ferrovie appartenenti alla Società sul territorio lombardo, e menzionate nell'art. 1 del presente capitolato. Lo stesso avverrà il 1.° gennaio 1949 pella ferrovia dell'Italia centrale.

Quanto alla rete lombarda, la presa di possesso gratuita si estenderà a tutte le dipendenze mobili ed immobili della strada ferrata, qualunque ne sia la natura, compresi gli approvvigionamenti d'ogni genere.

Ma, per quanto spetta alla rete dell'Italia centrale, il Governo non acquisterà gratuitamente che la proprietà degli immobili; il materiale mobile, gli strumenti ed utensili, gli approvvigionamenti di combustibile ed altro gli saranno consegnati contro il pagamento del prezzo che si regolerà in via amichevole o che verrà fissato da periti.

Gli stabilimenti fondati ed eserciti in virtù dell'art. 25 del presente capitolato, tanto in Lombardia quanto nell'Italia centrale, rimarranno in proprietà della Società.

Art. 43.

Dopo l'anno 1895 per le ferrovie lombarde, e 1888 per quelle dell'Italia centrale, il Governo avrà la facoltà di riscattare le ferrovie medesime mediante il pagamento di una rendita annua da corrispondere semestralmente fino al termine dell'anno 1954 per la rete lombarda, e dell'anno 1948 per quella dell'Italia centrale.

Art. 44.

Per determinare il prezzo di tale riscatto si prenderanno gl'introiti netti annui ottenuti dalla Società durante i sette anni che precedettero quello in cui il Governo notificò l'intenzione di riscattare le ferrovie; se ne dedurranno gli introiti netti dei due anni meno proficui, e si prenderà la media degli introiti dei cinque anni restanti.

Questo introito netto medio costituirà l'ammontare della rendita annua che verrà pagata semestralmente alla Società per tutti gli anni che rimarranno a trascorrere fino al termine della concessione.

Questa rendita annua non potrà essere in alcun caso minore del cinque e un quinto per cento sul capitale speso per le ferrovie lombarde e della rendita annua guarantita per quelle dell'Italia centrale in conformità dell'art. 11.

Art. 45.

Nel caso previsto dai due precedenti articoli, come pure nel caso che il Governo non prendesse possesso delle ferrovie che al termine della concessione, queste insieme con tutti i loro annessi dovranno essere consegnate in buono stato di manutenzione.

Se ciò non fosse, esso avrà diritto di fare eseguire le riparazioni necessarie a spese della Società, ovvero di obbligar quest' ultima ad eseguirle.

In caso di contrasto o di discrepanza nel giudizio sullo stato della ferrovia, si procederà nel modo indicato dagli articoli 48, 49 e 50.

Le stesse disposizioni si applicheranno quando la Società venisse a sciogliersi prima del termine della concessione.

Art. 46.

Allo spirar della concessione, la Società dovrà, qualora il Governo lo richiegga, continuar la manutenzione e lo esercizio delle strade per sei mesi successivi, a spese e per conto dello Stato. Il resoconto dell' esercizio così sostenuto dalla Società, dietro richiesta del Governo, dovrà essere prodotto nei tre mesi seguenti.

Se il Governo fa delle osservazioni su questo resoconto, entro 3 mesi dalla sua produzione la Società deve presentare la sua risposta, e somministrare le nuove dilucidazioni che le saranno state domandate; senza di che le obbiezioni sollevate contro il suo resoconto si terranno per fondate, e si regoleranno i conti a norma delle medesime. Per contro se il Governo non muove obbiezioni contro il resoconto entro tre mesi, o contro la risposta della Società entro sei settimane, i conti presentati dalla Società si riterranno come approvati.

Art. 47.

Insorgendo qualche difficoltà nella esecuzione del presente capitolato e della convenzione cui va annesso, in data del 25 giugno 1860, la Società dovrà rivolgersi dapprima al Ministero dei lavori pnbblici, cui spetterà di deliberare in proposito.

In caso di discrepanza fra il Ministero e la Società, si ricorrerà ad arbitri; e su questo punto resta formalmente derogato ad ogni contraria disposizione di legge.

Art. 48.

Quando venga il caso di ricorrere all' arbitramento, la parte che lo avrà dimandato notificherà all'altra la scelta del proprio arbitro, in-

vitandola a nominar il suo; e qualora questa non aderisca all' invito entro quattordici giorni, l' altra parte avrà il diritto di nominare il secondo arbitro in vece sua, avvertendo soltanto la parte avversaria di tale risoluzione.

Art. 49.

In caso di discrepanza fra i due arbitri, le parti nomineranno un terzo arbitro; e non potendo porsi d' accordo per questa nomina, essa verrà fatta dai due primi arbitri. Quando i due primi arbitri non possano concordare nella scelta del terzo arbitro, codesta scelta si farà coll' estrarre a sorte una delle persone proposte.

Art. 50.

Le due parti devono attenersi alla unanime risoluzione dei due arbitri, ovvero, in caso di discrepanza, alla sentenza del terzo arbitro, purchè il risultato di questa sentenza resti compreso fra i limiti prefissi dalle proposte dei due primi arbitri.

Torino li 25 giugno 1860.

Firmati all' originale:

Il Ministro delle Finanze
VEGEZZI.

Il Ministro dei Lavori pubblici
S. JACINI.

Il Rappresentante della Società
PAULIN TALABOT.

Per copia conforme:

Il Capo-Sezione
MARENCO.

TARIFFA

accordata dalla concessione per le ferrovie lombarde e tariffa dell' Italia centrale.

	TARIFFA	
	della concessione per le ferrovie lombarde	dell' Italia centrale
Tariffa N. 1.		
Viaggiatori. Classe. 1. per viaggiatore e per chilom. .	0,11704	0,10
Id. id. 2. id. . .	0,08763	0,08
Id. id. 3. id. . .	0,05852	0,06
I fanciulli al disotto di due anni, tenuti sulle ginocchia, saranno trasportati gratuitamente. . .	»	»
I fanciulli dai due ai dieci anni pagano metà della tassa	»	»
Nei convogli celeri, formati con carrozze di 1. e 2. classe, od anche soltanto di prima, i prezzi potranno venir aumentati del 20 per cento colla condizione che la velocità, computando le soste, non sia minore di 38 chilometri all' ora.		
Convogli speciali pei primi 10 chilometri. . . .	90,7979	90 »
Id. per ogni chilometro successivo.	4,8822	5 »
Id. per ogni chilometro nel ritorno, qualora questo abbia luogo entro 12 ore dell' arrivo.	3,5802	3,60
Per ogni mezz' ora di ritardo in partenza. . . .	103,1033	100 »
Tariffa N. 2.		
I. *Bagagli.* Ogni passeggere ha dritto al trasporto gratuito di chilogrammi.	25	20
L' eccedenza viene tassata in ragione di. . . . . per chilometro e per frazione indivisibile di 10 chilogr.	0,00488	0,0045
La tassa viene raddoppiata per quegli oggetti che ad ogni metro cubico di volume pesano meno di chilogrammi.	247	»
Assicurazione generale per passeggere	0,17284	6,15
Tassa di magazzinaggio, per collo e per giorno, pei bagagli che non vengono ritirati entro 24 ore dall' arrivo, contando le 24 ore incominciate come se fossero compiute.	0,14815	0,15

	TARIFFA	
	della concessione per le ferrovie lombarde	dell' Italia centrale
II. *Equipaggi.* Classe 1., carrozze e *landau* da viaggio, carichi *omnibus* e diligenze vuote, per pezzo e per chilometro	0,64939	0,65
Classe 2., carrozze a due fondi ed a quattro sedili, forgoni, carri vuoti a due cavalli, per pezzo e per chilometro	0,56790	0,55
Classe 3., carrozze ad un solo fondo ed a un solo sedile nell'interno, a due posti, forgoni e carri vuoti ad un solo cavallo, per pezzo e per chilometro	0,48814	0,45
Assicurazione generale per pezzo	0,17284	0,15
Carico e scarico	1,23457	1,25
Magazzinaggio, per pezzo e per giorno, contando le 24 ore incominciate come se fossero compiute.	1,23457	1,25
III. *Cavalli.* Per un cavallo solo e per chilometro .	0,29284	0,30
Per due cavalli e per chilometro	0,42296	0,45
Per ciascun cavallo, nelle spedizioni che ne comprendono almeno tre, per chilometro	0,19506	0,20
Assicurazione generale per ogni cavallo	0,17284	0,15
Carico e scarico per ogni cavallo	0,49383	0,50
IV. *Cani.* Per cane e per chilometro	0,01951	0,015
Tassa minima, compresa l'assicurazione generale.	0,44444	0,45
Assicurazione generale	0,17284	0,15
V. *Cadaveri.* Per chilometro	1,30124	0,75
Per un cadavere trasportato entro un carro, e per chilometro	»	1 »
Le spese accessorie sono regolate come quelle degli equipaggi.		
Tariffa N. 3.		
I. *Merci a gran velocità.* Per chilometro e per frazione indivisibile di 10 chilogrammi	0,00488	0,0045
Tassa minima	0,49383	0,50
Assicurazione generale, per frazione indivisibile di 50 chilometri	0,12346	0,12
Per gli oggetti che pesano più di 5 chilogrammi (essendo gli altri esenti da questa tassa).		
Magazzinaggio, per collo e per giorno, per gli oggetti che non vengono ritirati entro 48 ore dall'arrivo, contando le 24 ore incominciate come se fossero compiute	0,00488	0,15
La società percepisce una provvigione del 2 per cento sull'importo delle somme sborsate a vista, restando in sua facoltà rifiutare il pagamento anticipato delle somme portate a titolo d'assegno sulle lettere di porto che le vengono presentate.		
Anche le anticipazioni fatte dalla Società per		

	TARIFFA	
	della concessione per le ferrovie lombarde	dell' Italia centrale
ispese di dogana danno luogo all' esazione d'una tassa del 2 per cento.		
Si percepisce del pari una provvigione di mezzo per cento sugli importi degli assegni pagabili dalla stazione mittente dopo l' effettuato incasso alla stazione destinataria.		
II. *Numerario e preziosi.*		
Da 0 a 500 lire per fraz. indiv. di 100 lire e per chilom.	0,00105	0,001
Da 500 a 10,000 lire per fraz. indiv. di 500 lire per chilom.	0,00316	0,003
In su dei 10,000 lire per fraz. indiv. di 1,000 su quanto eccede gli anzidetti 10,000, oltre la tassa dovuta per questi medesimi.	0,00422	0,004
Tassa d' iscrizione per ogni spedizione	0,17284	0,15
Tassa minima, compresa l' iscrizione	0,49383	0,50
Magazzinaggio per frazione individuale di 500 lire e per giorno, contando 24 ore incominciate come se fossero compiute	0,05	0,10
Provvigione sulle spese anticipate, 2 per cento		
Provvigione sugli assegni pagabili dopo l'effettuato incasso, mezzo per cento.		
III. *Bestiame.* 1. categoria: buoi, tori, vacche, muli ed animali da tiro:		
Per un capo e per chilometro	0,26024	0,20
Per due	0,39012	0,30
Per tre	0,48790	0,40
Per quattro	0,58568	0,48
Per cinque	0,67654	0,55
Per sei	0,78172	0,60
Quando la spedizione comprenderà più di sei capi, i primi sei si tasseranno a norma di quanto precede, i rimanenti pagheranno:		
Per capo e per chilometro.	0,07802	0,075
Un animale di questa categoria trasportato sdrajato è soggetto alla tassa per capo e per chilometro di	0,52048	0,40
2. categoria: vitelli, asini, porci, ecc.:		
Per capo e per chilometro.	0,03902	0,04
3. categoria: montoni, pecore, capre, agnelli ecc.:		
Per capo e per chilometro.	0,01926	0,015
Per queste due ultime categorie i prezzi saranno raddoppiati quando la spedizione comprenderà meno di 20 capi, senza però ch' essi possano olrepassare la somma da pagare per una spedizione di 20 capi.		
Carico e scarico, per ogni capo della 1. categoria.	0,24691	0,25
» » della 2. »	0,12346	0,10
» » della 3. »	0,04938	0,05

	TARIFFA	
	della concessione per le ferrovie lombarde	dell' Italia centrale
Tassa di custodia (escluse le spese d'alimentazione), per capo e per giorno, 1. categoria. .	»	0,70
» » 2. » . .	»	0,35
» » 3. » . .	»	0,15
Tariffa N. 4.		
I. *Merci a piccola velocità*: 1. classe per tonnellata e per chilometro	0,11062	0,10
2. classe per tonnellata e per chilometro.	0,16889	0,15
3 classe » .	0,21481	0,20
Classe speciale » .	»	0,075
Carbon fossile, granaglie, legumi, pomi di terra, per tonnellata e per chilometro: per le distanze da 0 a 76 chilometri.	0,09763	»
colla tassa massima, per tonnellata, di . .	6,17287	»
Id. per le distanze da 76 a 152 chilometri . .	0,08099	»
colla tassa massima, per tonnellata, di . .	9,8765	»
Id. per le distanze maggiori di 152 chilometri .	0,06469	0,06
Veicoli ferroviarii viaggianti sopra le proprie ruote, per tonnellata e per chilometro	0,06469	0,06
Ferro greggio in spranghe, legnami da costruzione non più lunghi di 10 metri, per tonnellata e per chilometro	0,09763	»
Olio e stracci, per tonnellata e per chilometro .	0,6469	»
Legname azzurro, giallo e rosso, tralicio e tela da vele, per tonnellata e per chilometro. . .	0,08099	»
Gli oggetti che pesano meno di chilogrammi . .	247	230
Al metro cubo, pagano doppia tassa . . .		
Tassa minima, compresa l'assicurazione. . . .	0,49383	0,50
Assicurazione generale per frazione indivisibile di 50 chilogrammi.	0,01975	0,02
Carico e scarico per frazione indivisibile di 50 chilogrammi	0,03704	0,035
Pesatura per frazione indivisibile di 50 chilogrammi	0,03704	0,035
Id. pel carbon fossile e pei minerali greggi, per frazione indivisibile di 50 chilogrammi. .	0,01235	0,01
Magazzinaggio per le merci che non vengono levate entro tre giorni dall'arrivo, per 50 chilogrammi e 24 ore, contando le 24 ore cominciate come se fossero compiute.	0,01985	0,02
Magazzinaggio pei legnami d'opera, pietra da costruzione, mattoni, terre e minerali greggi; la tassa suddetta è applicabile soltanto dopo sei giorni, e viene ridotta a	0,00247	0,005
Lettera di porto quando viene estesa in ufficio a richiesta del mittente	0,01938	»
Senza comprendere l'importo della modula, per la quale, quando viene somministrata dall'ufficio devesi pagare una tassa di	0,04938	»

	TARIFFA	
	della concessione per le ferrovie lombarde	dell' Italia centrale
Le provvigioni vengono regolate sullo stesso dato di quelle della gran velocità.		
II. *Equipaggi* trasportati a piccola velocità:		
1. classe (vedi tariffa n. 2) per pezzo e per chil.	0,39086	0,35
2. id. id.	0,32513	0,30
3. id. id.	0,26024	0,25
Carrozze postali vuote.	0,16272	»
Spese accessorie (come nella gran velocità).		
III. *Cavalli* trasportati a piccola velocità:		
Per cavallo e per chilometro.	0,16272	0,15
Per ciascun cavallo e per chilometro, nelle spedizioni di più cavalli.	0,08124	0,08
Carico e scarico (come nella gran velocità).		
IV. *Bestiame* trasportato a piccola velocità:		
1. categoria per un capo solo e per chilometro .	0,13012	0,10
Id. per due capi id. . .	0,19506	0,15
Id. per tre capi id. . .	0,24393	0,20
Id. per quattro capi id. . .	0,29284	0,24
Id. per cinque capi id. . .	0,33827	0,27
Id. per sei capi id. . .	0,39086	0,30
Quando la spedizione comprenderà più di sei capi, i primi sei verranno tassati a norma della tariffa precedente, pei rimanenti si percepirà una tassa per capo e per chilometro	0,03901	0,035
Per un animale di questa categoria trasportato sdraiato.	0,26024	0,20
2. categoria, per capo e per chilometro	0,01951	0,02
3. id. id.	0,00963	0,007
Spese accessorie (come per la grande velocità).		
V. *Cadaveri*, per chilometro	0,64939	0,45
Per un cadavere trasportato entro un carro, e per chilometro	»	0,60
Spese accessorie (come per gli equipaggi).		
VI. *Convogli speciali di merci*, per chilometro . .	9,75308	»

Assicurazione generale e speciale

Assicurazione generale	Tassa di assicurazione	Tariffa della concessione	Tariffa dell' Italia centrale	Premio	Tariffa della concessione	Tariffa per l' Italia centrale
BAGAGLI. . . .	per passeg.	0,1728	0,15	per 1/2 chil.	2,47	2,50
CARROZZE . . .	per pezzo .	0,1728	0,15	per pezzo .	246,91	250 »
CAVALLI	per cavallo.	0,1728	0,15	per cavallo.	123,46	125 »
CANI	per cane . .	0,1728	0,15	per cane . .	24,69	25 »
MERCI a grande velocità	per 50 chil.	0,1235	0,12	per 50 chil.	246,91	250 »
MERCI a piccola velocità		0,1975	0,02		74,07	75 »

Assicurazione speciale.

Tariffa della concessione: per ogni 125 franchi d'importo oltre il valore guarentito dall'assicurazione generale.	
Merci a grande e piccola velocità	0,05
Bagagli, carrozze, cavalli e cani	0,15
Tariffa dell'Italia centrale: per ogni 125 franchi di maggiore importo come sopra.	0,05

Osservazioni.

Le distanze minori di 7 chilometri si contino come 7 chilometri. Il ponte sul Po a Ponte Lago Scuro, nei riguardi della tariffa, verrà parificato a 5 chilometri.

Torino, li 25 giugno 1860.

Firmati all'originale:

Il Ministro delle Finanze
F. S. Vegezzi.

Il Ministro dei lavori pubblici
S. Jacini.

Il Rappresentante della Società
Paulin Talabot.

Per copia conforme:

Il Capo Sezione
Marenco.

V. Il Ministro dei Lavori Pubblici
S. Jacini.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvato lo stabilimento delle nuove linee e stazioni telegrafiche indicate nel piano dell'Ingegnere Cavaliere Cappa Ispettore Capo dei telegrafi, annesso alla presente, ed è autorizzata l'occorrente spesa di lire 650,000.

Art. 2.

La detta spesa sarà stanziata per una metà nel Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1860 in aumento alla Categoria 106 bis - *Costruzione di nuove linee telegrafiche* - e per l'altra metà nel Bilancio dello stesso Ministero per l'anno 1861.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 8 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE

S. Jacini.
Vegezzi.

Circolare ai Signori Governatori del Regno

Illustrissimo Signore

Con Decreto del 14 ultimo scorso giugno il Ministero dei Lavori Pubblici, valendosi della facoltà riservatagli dall' art. 25 del Regolamento 17 aprile 1859 per la corrispondenza telegrafica, addiveniva alla designazione dei dispacci i quali debbono essere considerati come *di Stato* e quindi esenti da tassa.

Importando che tali determinazioni sieno conosciute da codesto Ufficio Governativo Provinciale, non che dai signori Intendenti di Circondario, dai Funzionarj di sicurezza pubblica e dai Sindaci dei principali Comuni della Provincia pei casi in cui, a disimpegno delle loro pubbliche incumbenze, debbano ricorrere a quel mezzo straordinario di corrispondenza, il sottoscritto ravvisa opportuno di qui trascrivere il tenore dell' accennato Ministeriale Decreto, e prega il signor Governatore a voler diramare un esemplare della presente ai Funzionarj sopradetti.

Nel fare poi questa partecipazione non può astenersi lo scrivente dal mettere in avvertenza i Funzionarj medesimi della necessità di osservare le seguenti condizioni, cioè:

1.° Di ricorrere al sistema della corrispondenza telegrafica nei soli casi d' urgenza, e quando non fossero in tempo di trasmettere la comunicazione ufficiale nella via ordinaria;

2.° Di ridurre ai termini i più concisi il tenore della comunicazione che abbiano a dare col mezzo del telegrafo.

Queste condizioni essendo richieste dal bisogno di conciliare le esigenze del pubblico servizio con quelle del privato commercio, il sottoscritto ama credere che tutti i signori Funzionarj dell' Amministrazione saranno zelantissimi nell' uniformarvisi.

Pel Ministro Gueglianetti.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il disposto dell' art. 25 del regolamento per la corrispondenza telegrafica dei privati nell' interno dello Stato, approvato da S. M. con Decreto 17 aprile 1859, il quale lascia a questo Ministero la facoltà di stabilire quali dispacci devono essere considerati come di Stato e quindi esenti da tassa,

Decreta :

Art. 1.

Saranno considerati come dispacci di Stato esenti da tassa i seguenti :

1.° Con franchigia *illimitata* per qualsiasi corrispondenza, quelli di S. M. il Re e di tutte le Persone della Reale Famiglia.

2.° Con franchigia *limitata* agli affari d' Ufficio, quelli diretti a qualsiasi persona dalle seguenti Autorità :

Ministro della Casa di S. M. o suo Sostituto ;
Aiutanti di Campo di servizio presso la Reale Persona ;
Governatore e Vice-Governatore dei Reali Principi ;
Ministri Segretarj di Stato ;
Governatori delle Provincie :
Vice-Governatori id.
Intendenti di Circondario (*Prefetti, Sotto-Prefetti, Delegati*) ;

Segretarj Generali presso i Ministeri,

Segretarj del Ministero della Reale Casa nei viaggi al seguito della Reale Corte;

Ufficiali d'Ordinanza di S. M.;

Questori di pubblica Sicurezza.

3.° Con franchigia *limitata* agli affari d'Ufficio, i dispacci diretti ad Autorità comprese fra quelle che hanno pure la franchigia dai:

Rappresentanti dello Stato all'Estero;

Funzionarj di Corte Civili o Militari delegati da S. M. in missioni straordinarie nell'interno degli Stati od all'Estero;

Direttori Generali presso i Ministeri;

Primi Presidenti delle Corti d'Appello;

Presidenti delle Corti d'Assisie;

Rappresentanti del Pubblico Ministero presso le Corti di Assisie;

Avvocati fiscali o Procuratori Generali;

Delegati di pubblica Sicurezza;

Comandante generale della Marina;

Commissarj generali della Marina;

Comandanti di Divisione o di Luogotenenza o di Stazione del Corpo dei Carabinieri Reali.

4.° Con franchigia *limitata* agli affari d'Ufficio, diretti ad Autorità che hanno franchigia, con l'obbligo di porre ai dispacci il *Visto* di un'Autorità compresa nelle tre classi precedenti, ad eccezione che nei casi di straordinaria urgenza, i dispacci degli:

Avvocati fiscali, provinciali o Procuratori del Re;

Ingegneri in capo del Genio Civile;

Ingegneri-Capi degli Ufficj speciali del Genio Civile;

Direttore generale di Sanità Marittima;

Consoli di Marina;

Comandanti locali di Marina;

Capitani dei porti;

Comandanti della flottiglia interna sul Lago di Garda;

Capitani dei legni sul Lago-Maggiore;

Ufficiali dei varii corpi della Marina in servizio od in missione.

5.° Con franchigia *limitata* ai sunti delle tornate inviati ai *Governatori* ed *Intendenti*, i dispacci dei *Segretarj del Senato e della Camera dei Deputati.*

6.° Con franchigia *limitata*, i dispacci diretti dai *Sindaci dei Comuni (Gonfalonieri)* ai Ministri, ai Governatori, agli Intendenti, ai Questori e Delegati di pubblica Sicurezza, ed ai Comandanti di Divisione o di Luogotenenza dei Carabinieri Reali.

Art. 2.

Saranno pure considerati come di Stato ed accettati in franchigia *limitata* i dispacci delle Autorità delle nuove Province che sotto altre denominazioni hanno gli stessi incarichi di quelle sopra enumerate.

Art. 3.

Le disposizioni del presente Decreto andranno in vigore al 1.° luglio 1860.

Torino, 14 giugno 1860.

Il Ministro
S. JACINI.

Altre disposizioni relative ai dispacci di Stato sono state date col Decreto Reale 22 luglio, che si riporterà a suo luogo, secondo la data

Si aggiungono qui appresso per omogeneità di materia la Legge ed Atti relativi alla corrispondenza telegrafica che sono in vigore nel Regno, e che a mente del Decreto 25 Marzo 1860 riportato in questa stessa Raccolta a 1, e della Circolare del Direttore generale dei telegrafi in Toscana 5 settembre 1859 che trovasi a 907, sono da osservarsi nelle Province Toscane.

REGOLAMENTO E TARIFFA

PER LA CORRISPONDENZA TELEGRAFICA DEI PRIVATI

NELL'INTERNO DELLO STATO

Misure generali.

Art. 1.

Cominciando dal giorno primo maggio prossimo venturo saranno da osservarsi per la corrispondenza telegrafica nell'interno dello Stato le norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 2.

Le stazioni telegrafiche saranno distinte, secondo le ore di servizio, in quattro categorie:

1.° Servizio permanente;

2.° Servizio di giorno completo;

3.° Servizio di giorno limitato;

4.° Servizio di ferrovie

Le stazioni della 1.ª categoria saranno aperte giorno e notte senza interruzione.

Le ore del *servizio di giorno completo* saranno:

a) Dal 1.° di aprile a tutto settembre, dalle 7 antimeridiane fino alle 9 pomeridiane;

b) Dal 1.° di ottobre a tutto marzo, dalle 8 antimeridiane alle 9 pomeridiane.

Le ore del *servizio di giorno limitato* saranno per tutti i giorni, comprese le feste, tranne le domeniche, dalle 9 antimeridiane alle 12, e dalle 2 alle 7 pomeridiane. La domenica il servizio sarà dalle 2 alle 5 pomeridiane.

Le stazioni telegrafiche delle strade ferrate non saranno obbligate a ricevere e trasmettere dispacci che nell'orario da esse fissato pel servizio particolare cui sono addette.

L' ora di tutte le stazioni telegrafiche sarà regolata su quella del tempo medio della capitale.

Art. 3.

Nelle stazioni in cui il servizio non sarà permanente, la trasmissione di un dispaccio incominciata prima dell'ora di chiusura dell' ufficio sarà terminata fra le due stazioni fra le quali è in corso.

All' indomani la stazione che avrà ricevuto in deposito il dispaccio, appena aperta dovrà spedirlo pel primo.

Art. 4.

I dispacci si distinguono in *interni* ed *internazionali* od *esteri*. I dispacci interni sono quelli che su tutta la loro percorrenza non toccano altre linee telegrafiche, fuorchè quelle di proprietà dello Stato. I dispacci internazionali od esteri sono quelli che devono percorrere in parte linee di proprietà dello Stato, ed in parte linee di Stati esteri o di Società private.

Tutti i dispacci, siano interni od esteri, saranno classificati nell' ordine seguente:

1.° Dispacci di Stato, vale a dire, per l' interno, quelli che emaneranno dalle Autorità civili e militari, dichiarati come tali dal Ministero, a senso dell' articolo 25, per oggetti relativi al loro ufficio; per l'estero quelli stabiliti nelle convenzioni relative. I dispacci diplomatici degli Stati coi quali non vi avesse convenzione alcuna, saranno considerati come privati;

2.° Dispacci di servizio, esclusivamente destinati al servizio dei telegrafi all' interno ed all' estero, o relativi a misure di urgenza o ad accidenti sulle ferrovie;

3.° Finalmente dispacci privati.

Norme pel ricevimento — Dispacci dello Stato.

Art. 5.

I dispacci di Stato dovranno portare il bollo od il suggello dell' ufficio mittente; potranno essere scritti in cifre arabiche od in caratteri alfabetici facili ad essere riprodotti cogli apparati in uso. Gli ufficj telegrafici non potranno farvi alcun sindacato, nè rifiutarsi alla loro trasmissione e comunicazione.

Dispacci di servizio.

Art. 6.

I dispacci di servizio non potranno essere scritti in cifre, se non quando provengano dai Capi delle amministrazioni telegrafiche.

Dispacci privati.

Art. 7.

Qualunque privato avrà diritto di far trasmettere dispacci, purchè faccia constare l' identità sua personale. Perciò chi non è conosciuto dagli impiegati dovrà presentare il passaporto, lettere od altre carte tali che provino l' esser suo, o far attestare da un ufficio governativo la verità della firma sul dispaccio.

Art. 8.

I dispacci privati da trasmettersi dovranno essere scritti chia-

ramente con inchiostro, senza scancellature, nè abbreviazioni, ed in linguaggio intelligibile; per l'interno in italiano od in francese; per l'estero nelle lingue ammesse dagli Stati cui sono diretti, o che devono attraversare, ma non mai in cifre.

Sarà permesso di trasmettere in cifre solamente i corsi della Borsa, delle merci, ec., salve le restrizioni che il Governo crederà necessarie di fare per pervenire gli abusi.

I dispacci dovranno contenere l' indirizzo ben preciso del destinatario, il testo, e la firma del mittente. Questi potrà aggiungere quella legalizzazione della sua firma che stimerà conveniente.

L' impiegato vi aggiungerà il nome della stazione, il numero, la data e l'ora della presentazione, e la parola *governativo* o *di servizio* per quelli che sono tali.

Tutte queste ultime indicazioni si trasmetteranno d'ufficio, cioè senza contarle fra le parole tassate.

Art. 9.

Gli ufficj telegrafici, al luogo di partenza o d'arrivo, avranno facoltà di rifiutare di trasmettere o di comunicare quei dispacci privati che loro sembrassero contrarj alla morale od alla pubblica sicurezza.

Sarà in facoltà dei privati rivolgere i loro reclami contro tali decisioni al Ministero dei Lavori Pubblici.

Tassazione.

Art. 10.

Le tasse per dispacci scambiati fra stazioni dell' interno variano a seconda delle distanze e del numero delle parole, giusta le basi indicate nella tabella che fa seguito al presente Regolamento.

Art. 11.

Le distanze sopra indicate si computeranno in linea retta dal punto di partenza a quello d'arrivo. Pei dispacci all'estero si misureranno dal punto di partenza o d'arrivo fino al confine, poi da confine a confine negli Stati pei quali transitano.

Art. 12.

I dispacci privati dichiarati *urgenti* pagheranno tassa tripla.

Art. 13.

Le tasse per l'estero si computano, anche pel tratto che percorrono sulle nostre linee, secondo le tariffe e le norme stabilite nelle convenzioni coi varii paesi.

Art. 14.

Si concederanno abbuonamenti mensili sulle tasse appartenenti allo Stato per le corrispondenze delle Camere di Commercio, per le notizie dei giornali, e per le indicazioni relative al servizio delle diligenze e messaggerie.

Sarà perciò da fissarsi un dato numero di parole da trasmettersi ogni giorno od ogni tanti giorni da una data stazione, e la tassa da pagarsi anticipamente sarà i due terzi di quella che costerebbe un dispaccio ordinario in pari circostanze. Se nei giorni stabiliti non vi sarà dispaccio, o sarà questo più breve del convenuto, non si farà alcun bonifico. Pei dispacci che oltrepasseranno la lunghezza pattuita si dovrà pagare all'atto della consegna la tassa per le parole eccedenti secondo la tariffa ordinaria.

Art. 15.

Per l'applicazione della tassa si osserveranno le regole seguenti:

1.° La lunghezza del dispaccio semplice è fissata a 15 parole;

2.° Si computerà nel numero delle parole tutto ciò che il mittente avrà scritto sulla minuta perchè venga trasmesso;

3.° Le parole riunite con una lineetta o separate da un apostrofo, si computeranno pel numero di parole che contengono; la massima lunghezza di una parola resta fissata a sette sillabe; l'eccedenza sarà computata come un'altra parola;

4.° Le lineette, gli apostrofi, i segni di punteggiatura, le virgolette, le parentesi e gli alinea non saranno computati.

Le parole sottolineate si conteranno come due. Qualunque segno che l'apparecchio deve indicare con parole si computerà pel numero di esse che perciò si saranno adoperate;

5.° Ciascun carattere isolato (lettera o cifra) si conterà per una parola.

6.° I numeri scritti in cifre saranno computati come tante parole quante volte conterranno cinque cifre, più una parola per l'eccedenza.

Le virgole frapposte alle cifre, e le linee di separazione saranno contate ciascuna per una cifra.

7.° Nei dispacci in cifre, tutti i numeri e le lettere, come pure le virgole e gli altri segni adoperati nel testo in cifre, si addizionano: il totale diviso per tre darà per quoziente il numero delle parole tassabili nel testo in cifre; l'eccedenza si conterà per una parola. Al numero delle parole del testo in cifre si aggiungeranno quelle in linguaggio ordinario, computate secondo la regola generale.

8.° Si computeranno nel numero delle parole tassabili; l'indirizzo, le indicazioni sul mezzo di trasporto fuori delle linee telegrafiche (posta, espresso, staffetta), la firma, la legaliz-

zazione di questa, tutto ciò insomma che verrà trasmesso dal mittente.

9.° I nomi proprii delle città e delle persone, i nomi di luoghi, piazze, strade, ec., i titoli, pronomi, particelle e qualifiche saranno contati pel numero delle parole adoprate per esprimerli.

Il nome della stazione di partenza, la data, l'ora, e il minuto in cui fu consegnato il dispaccio, saranno trasmessi d'ufficio, e scritti sulla copia data al destinatario.

Coteste indicazioni non saranno tassate, a meno che il mittente, dopo averle scritte sulla sua minuta, esiga che vi si lascino; in tal caso la data ed il luogo di provenienza dovranno trasmettersi nel preambulo come di servizio, e nel dispaccio nel posto dove sono sulla minuta.

Art. 16.

Quando un dispaccio possa andare alla sua destinazione per più vie, ove non sia prescritto altrimenti dal mittente, si esigeranno le tasse portate dalla via più breve.

Se all'atto della presentazione di un dispaccio l'ufficio di partenza sa che la via meno costosa, o quella richiesta dal mittente, non è libera in conseguenza di qualche disordine, interruzione od ingombro, deve avvertirne il mittente, il quale avrà diritto di scegliere un'altra via, pagando la tassa corrispondente.

La spedizione di un dispaccio per una via insolita che si distoglie da quella indicata dal mittente non darà diritto al rimborso della tassa.

Art. 17.

Per quei dispacci dei quali dovranno consegnarsi parecchie copie in uno stesso luogo di destinazione, oltre alla tassa relativa si pagherà un supplemento di 75 centesimi per ciascun esemplare in più da consegnarsi.

Ciascuna di queste copie non dovrà avere che l'indirizzo della persona cui è destinata, a meno che il mittente non abbia richiesto il contrario.

Art. 18.

I dispacci che saranno da comunicarsi a varie stazioni saranno considerati e pagati come altrettanti dispacci per ciascuna destinazione.

Art. 19.

Il mittente che esigerà dall' ufficio di destinazione l' avviso di ricevimento del suo dispaccio, pagherà per averlo l'importo di un dispaccio semplice per la medesima distanza. In simil caso la minuta del dispaccio dovrà portare, dopo il testo e prima della firma, l' indicazione: *Avviso pagato di ricevimento* (Accusé de réception payé).

Per avviso di ricevimento s' intende l' indicazione dell'ora in cui il dispaccio fu consegnato a domicilio.

Art. 20.

Il mittente potrà richiedere che il dispaccio venga collazionato, cioè ripetuto per intero dalla stazione destinataria. Questo collazionamento verrà tassato come il dispaccio stesso.

Ove il dispaccio debba essere collazionato, la minuta dovrà portare, dopo il testo e prima della firma, la seguente indicazione: *Collazionamento pagato.*

In tal caso il collazionamento dovrà sempre susseguire il dispaccio, e quindi essere trasmesso subito dopo il ricevimento di esso.

Per collazionamento si intende il rinvio del dispaccio intero dall' ufficio di destinazione a quello di provenienza, colla

consegna al domicilio del mittente di una copia del dispaccio collazionato.

Art. 21.

Il collazionamento parziale, vale a dire la ripetizione delle parole importanti dei dispacci di Stato o privati, sarà obbligatorio e non soggetto a tassa.

Questo collazionamento parziale si farà alla fine del dispaccio.

Pei dispacci di Stato o privati le indicazioni e le parole da collazionarsi, ossia da ripetersi, dopo la trasmissione dalla stazione che ha ricevuto il dispaccio, saranno il numero delle parole e dei gruppi trasmessi, i nomi proprii delle città o delle persone, i numeri scritti in lettere o in cifre, i gruppi di lettere o di cifre.

La stazione che riceverà un dispaccio avrà il diritto di dare una maggior estensione a questo collazionamento ove il creda necessario.

Il collazionamento dovrà sempre farsi senza abbreviature.

Art. 22.

Il mittente potrà pagare la risposta al dispaccio che egli avrà presentato, fissando a sua volontà il numero delle parole.

In tal caso il dispaccio porterà dopo il testo e prima della firma l'indicazione: *Risposta pagata per ... . parole.*

Se la risposta avrà un numero di parole minore di quello che è stato pagato, non vi sarà diritto a rimborso. Se ne ha un maggiore, sarà considerata come un nuovo dispaccio, e dovrà essere pagata dal presentatore di essa. In tal caso la risposta pagata anticipatameute verrà rimborsata.

Qualora la risposta pagata venga spedita per una via diversa da quella che avrà percorso il dispaccio primitivo, la differenza della tassa non istarà a carico del mittente.

La risposta dovrà essere preceduta dall'indicazione: *Ri-*

sposta pagata al N.° . . . . . Questa indicazione non sarà compresa fra le parole tassabili.

Qualunque risposta che non sarà presentata entro gli otto giorni dopo la data del dispaccio primitivo, non sarà più accettata come *risposta pagata* dall' Ufficio che deve spedirla.

Se la risposta non è arrivata entro dieci giorni, o se quegli che deve spedirla l'ha pagata perchè eccedente il numero di parole fissato, il mittente della domanda potrà reclamare la tassa depositata.

Trascorsi i dieci giorni ne saranno accordati altri cinque per reclamare questa tassa, dopo i quali sarà ritenuta a favore dell' Amministrazione.

Art. 23.

Le spese per l'invio dei dispacci in luoghi ove non sono stazioni telegrafiche verranno pagate all' atto della loro presentazione alla stazione di partenza.

La tassa di trasporto per l'interno dello Stato per lettera assicurata sarà uniformemente di L. 1.

Questa tassa è applicabile anche a quei dispacci che dovranno essere depositati *fermi in posta.*

Pel trasporto per espresso entro un raggio massimo di 15 chilometri si esigeranno uniformemente L. 3 per ogni dispaccio.

Quando il trasporto dovrà farsi per espresso e per istaffetta entro un raggio maggiore di 15 chilometri, il prezzo da depositarsi sarà di L. 4 al miriametro.

In tal caso la stazione destinataria informerà quella di provenienza, per telegrafo e nel più breve tempo possibile, dell'importo delle spese incontrate.

In mancanza di staffetta la stazione destinataria impiegherà il mezzo di trasporto il più pronto di cui potrà disporre.

Per le corrispondenze con l'estero questi prezzi varieranno secondo le convenzioni e tariffe relative.

Art. 24.

Prima che siasi cominciata la trasmissione di un dispaccio qualunque, il mittente ed un suo incaricato potrà ritirarlo, dietro consegna della ricevuta che gli sarà stata rilasciata. In tal caso sarà restituita la tassa, meno 75 centesimi.

Potrà sospendersi la trasmissione cominciata di un dispaccio, senza però che questo possa essere ritirato.

Si potrà inoltre richiedere, ove siasi ancora in tempo, che un dispaccio già trasmesso non venga consegnato al destinatario. Il reclamante dovrà giustificare la sua qualità di mittente o di incaricato di esso.

L'ordine di sospendere o di sopprimere un dispaccio in corso di trasmissione alla stazione di partenza non sarà soggetto ad una tassa speciale, ma la tassa primitiva sarà trattenuta.

Al contrario la domanda che non venga consegnato un dispaccio già trasmesso, dovrà farsi per mezzo di un nuovo dispaccio tassato, diretto dal mittente alla stazione destinataria; non si restituirà la tassa del dispaccio primitivo.

Art. 25.

Verrà stabilito con Decreti Ministeriali quali dispacci devono essere considerati come di Stato, e quindi esenti da tassa.

Per l'estero nessun dispaccio di Stato è esente da tassa.

Art. 26.

Sono esenti da tassa per l'interno e per l'estero i dispacci relativi al servizio dei telegrafi.

Art. 27.

Chi desiderasse copia di un dispaccio da lui stesso antecedentemente spedito o ricevuto pagherà per averla una tassa di L. 2:

Art. 28.

I mittenti dovranno completare le tasse esatte in meno per errore. Saranno loro rimborsate quelle che avessero per isbaglio pagate in più.

Trasmissione.

Art. 29.

La trasmissione dei dispacci avrà luogo nell'ordine della loro presentazione dai mittenti, o del loro arrivo nelle stazioni intermedie o di destinazione, osservando le seguenti regole di precedenza:

A. Dispacci di Stato;

B. Dispacci di servizio dei telegrafi;

C. Dispacci privati urgenti;

D. Dispacci privati ordinarii.

Saranno considerati come dispacci urgenti quelli che vennero dichiarati tali dal mittente, e pei quali si pagò la tassa tripla, come si disse all'art. 12. Tali dispacci non avranno però diritto a precedenza che sugli altri privati interni.

Un dispaccio incominciato non potrà essere interrotto, a meno che siavi urgenza estrema di trasmettere una comunicazione di un grado superiore.

Fra due stazioni in relazione immediata i dispacci dello stesso grado si passeranno con ordine alternativo; nel quale però non dovranno contarsi insieme coi *privati* quelli *di Stato* o *di servizio.*

Nelle stazioni delle strade ferrate i dispacci pel servizio di esse avranno la precedenza sugli altri tutti.

Art. 30.

Nel caso che il mittente debba inviare un indirizzo più esatto,

a senso dell' art. 38, la trasmissione di questo sarà considerata come un nuovo dispaccio, e come tale pagata.

Art. 31.

Il Governo prenderà tutte le precauzioni necessarie per assicurare il segreto delle corrispondenze telegrafiche e pel buon andamento del servizio relativo; ma non assume responsabilità alcuna d' indennizzo od altro.

Art. 32.

Qualora si dovesse sospendere il servizio dei privati, il Governo non sarà tenuto ad altro, che al rimborso delle tasse percepite anticipatamente.

Art. 33.

Allorchè si produrrà un' interruzione nelle comunicazioni dopo accettato un dispaccio, l' Ufficio al di là del quale la trasmissione sarà impedità, lo spedirà, potendo, per altra via telegrafica anche più lunga, o, se non vi ha mezzo di far ciò, ne porrà d' ufficio alla posta una copia, o lo trasmetterà col convoglio più prossimo indirizzandolo, secondo i casi, o alla stazione più vicina che potrà continuarne l' innoltro per mezzo del telegrafo, o alla stazione cui è destinato, che lo tratterà come un dispaccio ordinario. Ristabilite appena le comunicazioni, la stazione che inviò il dispaccio per la posta o per la ferrovia, lo spedirà anche telegraficamente, indicando nel preambolo che il dispaccio viene spedito per *ampliazione*.

Art. 34.

Nel caso che un dispaccio si mandi per una via più lunga e costosa senza l' avviso al mittente, di cui all' art. 16, non si esigerà alcun supplemento di tassa.

Restituzione di tasse.

Art. 35.

Allorchè la trasmissione di un dispaccio sarà impedita per le cagioni indicate nell' art. 9, non si restituirà della somma pagata che la parte relativa al tratto di linea non percorso dal dispaccio.

Art. 36.

Si restituirà la totalità delle tasse percepite quando un dispaccio non sia giunto alla sua destinazione per difetto del serzio telegrafico, o vi giunga più tardi che non sarebbe arrivato colla posta, nonchè quando arrivi snaturato a segno da non soddisfare al suo scopo, e non sia più possibile darne avviso a tempo.

Tutto l' importo del rimborso sarà a carico dell' Amministrazione dalle cui linee o stazioni dipenderà il ritardo o l' errore.

I ritardi sopravvenuti nel trasporto al di là delle linee telegrafiche con la posta, con espresso o con istaffetta, non daranno luogo a rimborso di tassa.

Consegna.

Art. 37.

I messaggeri hanno diritto di ritirare ricevuta dei dispacci che consegnano.

È loro assolutamente proibito l' accettare mancie sotto qualunque pretesto.

Art. 38.

Quando un dispaccio non possa essere consegnato al destinatario, la stazione di provenienza ne sarà prevenuta mediante dispaccio di servizio, nel quale si ripeterà per intero l' indirizzo, indicando anche i motivi che ne hanno impedita la consegna. La

stazione, potendo, ne informerà il mittente perchè, volendolo, mandi altro indirizzo alle condizioni fissate dall' art. 30.

Art. 39.

Se il destinatario non è conosciuto, il dispaccio sarà annunziato al pubblico mediante avviso affisso nell' ufficio di destinazione, ed annullato se il destinatario non si sarà presentato per reclamarlo entro sei settimane.

Non si comunicheranno alla stazione di provenienza con dispaccio di servizio i reclami presentati troppo tardi.

Torino, il 17 aprile 1859.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro dei Lavori Pubblici
BONA.

TARIFFA

per la corrispondenza telegrafica dei privati nell' interno del Regno, approvata da S. M. con Decreto del 17 aprile 1859, da osservarsi giusta il prescritto dell' art. 10 del Regolamento dello stesso giorno.

PER LA DISTANZA	Da 1 a 15 parole	Da 16 a 20	Tassa addizion. di dieci in dieci parole
1.ª Zona da 1 a 100 chil.	1 fr.	1. 50 fr.	0. 75 fr.
2.ª id. da 100 a 250 »	2 »	3. » »	1. 50 »
3.ª id. da 250 a 450 »	3 »	4. 50 »	2. 25 »
4.ª id. da 450 a 700 »	4 »	6. » »	3. » »
5.ª id. da 700 a 1000 »	5 »	7. 50 »	3. 75 »

Torino, addì 17 Aprile 1859

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro dei Lavori Pubblici
BONA.

DIREZIONE SUPERIORE

DEI TELEGRAFI IN TOSCANA

In data del primo del corrente Settembre 1859, il Governo della Toscana ha acceduto alla Convenzione Telegrafica stipulatasi in Berna il primo Settembre 1858 fra il Piemonte, la Francia, il Belgio, l' Olanda e la Svizzera, colla condizione che le tasse di competenza Toscana sieno regolate per qualunque Stazione Telegrafica dello Stato sulla seconda zona della Tariffa stabilita all' Art. 18 della Convenzione stessa.

Pisa li 5 Settembre 1859.

Il Direttore
G. Matteucci

CONVENZIONE TELEGRAFICA

STIPULATA IN BERNA IL 1° SETTEMBRE 1858

FRA

IL PIEMONTE, LA FRANCIA, IL BELGIO, L'OLANDA E LA SVIZZERA

Art. 1.

Qualunque privato avrà il diritto di valersi dei telegrafi elettrici internazionali degli Stati contraenti, ma ciascun Governo si riserva la facoltà di far constare l'idoneità della persona che domanderà la trasmissione di uno o più dispacci.

Art. 2.

Per ciò che concerne la trasmissione e la tassa dei dispacci scambiati fra due stazioni degli Stati contraenti, il servizio delle linee telegrafiche sarà soggetto alle disposizioni seguenti; ciascun Governo riservandosi espressamente il diritto di regolare, nel modo che egli crede più conveniente, il servizio e la tariffa telegrafica per le corrispondenze da trasmettersi entro i confini dei suoi proprii Stati, e restando, in questo ultimo caso, libero di scegliere le macchine che deve usare. Ciascuno Stato è pure giudice delle misure da prendersi per la sicurezza delle linee e pel controllo delle corrispondenze di qualunque sorta.

Dispacci internazionali sono quelli che per essere trasmessi a destinazione percorrono le linee di almeno due degli Stati contraenti: ciò non ostante potranno essere conchiusi trattati spe-

ciali fra due Stati limitrofi per lo scambio dei loro dispacci rispettivi.

Art. 3.

Le alte Parti contraenti si obbligano di comunicarsi reciprocamente tutti i documenti relativi all' organizzazione ed al servizio delle loro linee telegrafiche, ed inoltre qualsiasi perfezionamento che si fosse introdotto nel servizio.

Ciascuno Stato spedirà a tutti gli altri:

1.° Alla fine di ogni semestre un prospetto dei nomi delle stazioni, e del numero dei fili e delle macchine destinate alla corrispondenza di Stato o privata sopra le diverse sezioni della sua rete.

2.° Al principio di ogni anno spedirà una carta che riassuma i cangiamenti avvenuti per rispetto a ciò in tutta la estensione delle sue linee telegrafiche per tutto il corso dell'anno precedente.

L' apparecchio Morse resta provvisoriamente adottato per la trasmissione delle corrispondenze internazionali.

Art. 4.

Ciascun Governo conserva la facoltà di interrompere il servizio della telegrafia internazionale per un tempo indeterminato, ove lo giudichi conveniente, sia per tutte le corrispondenze, sia per quelle solamente di una data natura, sia infine per alcune date linee: ma appena un Governo avrà adottato una simil misura, dovrà darne immediatamente conoscenza per telegrafo a tutti gli altri Governi contraenti.

Se per un fatto qualunque avvenissero interruzioni totali o parziali di qualche durata sulle linee di uno degli Stati contraenti, queste interruzioni dovranno egualmente esser fatte conoscere per telegrafo agli altri Governi contraenti.

Art. 5.

Gli Stati contraenti dichiarano di non accettare alcuna responsabilità per ciò che riguarda il servizio della corrispondenza internazionale per via telegrafica.

Art. 6.

Qualunque dispaccio privato, il contenuto del quale fosse contrario alle leggi, o sembrasse inammissibile per rispetto alla sicurezza pubblica od alla morale, potrà essere rifiutato sia dall' ufficio di provenienza, come da quello di destinazione.

I ricorsi contro simili decisioni si dirigeranno all' Amministrazione centrale delle stazioni dalle quali saranno state prese tali misure, e l' Amministrazione giudicherà inappellabilmente.

In ogni caso le Amministrazioni centrali telegrafiche di ciascuno Stato avranno la facoltà di sospendere la spedizione di qualsiasi dispaccio che sembrasse loro presentar qualche pericolo.

Se il rifiuto non avviene che dopo il ricevimento, il mittente ne sarà informato senza ritardo.

Art. 7.

La minuta del dispaccio da spedirsi dovrà essere scritta in caratteri leggibili, e tali che l' apparecchio telegrafico possa facilmente riprodurli: dovrà essere stesa con chiarezza ed in linguaggio intelligibile; non potrà contenere nè combinazioni di parole, nè costruzioni inusitate: nè abbreviazioni, nè cancellature non approvate.

In testa alla minuta dovrà essere l' indirizzo, ed, al caso, il modo di trasporto al di là dell' ultima stazione telegrafica: poscia il testo, da ultimo la firma. L' indirizzo dovrà indicare il destinatario e la residenza di esso in modo da non lasciare alcun dubbio. Il mittente subirà le conseguenze di un indirizzo inesatto od incompleto.

Non potrà completare o rettificare un tale indirizzo dopo

seguita la spedizione se non che presentando un nuovo dispaccio e pagandolo.

Il mittente potrà aggiungere alla sua firma quella legalizzazione che stimerà conveniente.

Art. 8.

I dispacci saranno distinti in tre categorie, cioè:

1.° *Dispacci di Stato,* quelli cioè che provengono dal Capo dello Stato, dai Ministri, dai Comandanti in capo delle forze di terra o di mare, e dagli Agenti diplomatici e consolari dei Governi che avranno preso parte alla presente Convenzione, o che vi aderiranno posteriormente.

Questo vantaggio di precedenza, e gli altri privilegj che qui sotto s'indicheranno a favore dei dispacci di Stato, saranno estesi di pien diritto, ma colla riserva di reciprocità, ai dispacci di Stato dei paesi coi quali l'una o l'altra delle Parti contraenti avesse già conchiuso o conchiudesse in appresso convenzioni telegrafiche particolari.

I dispacci delle altre Potenze saranno considerati e trattati come quelle dei privati.

2.° *Dispacci di servizio*, quelli cioè che sono esclusivamente destinati al servizio dei telegrafi internazionali, o relativi a misure urgenti, o ad accidenti gravi sulle strade ferrate.

3.° *Dispacci privati.*

Art. 9.

La trasmissione dei dispacci si farà nell'ordine col quale saranno presentati dai mittenti, e del loro arrivo nelle stazioni intermedie o di destinazione, osservando le seguenti regole di precedenza:

1.° Dispacci di Stato;

2.° Dispacci di servizio;

3.° Dispacci privati.

Un dispaccio incominciato non potrà essere interrotto,

tranne il caso in cui siavi urgenza estrema di trasmettere una comunicazione di grado superiore.

Fra due stazioni in relazione immediata, e quando sianvi dispacci dello stesso grado, si passeranno questi con ordine alternativo, nel quale però non dovranno contarsi insieme coi privati quelli di Stato o di servizio.

Art. 10.

I dispacci di Stato saranno soggetti alle tasse ordinarie. Dovranno sempre essere muniti del timbro o del sigillo del mittente; potranno essere scritti in cifre arabiche, od in caratteri alfabetici facili a riprodurre colle macchine in uso, ma saranno sempre scritti in caratteri romani per quei paesi, in cui questi caratteri sono generalmente adoperati. Saranno trasmessi in lettere o cifre che sieno pure in uso negli Ufficj telegrafici.

La spedizione dei dispacci di Stato sarà di diritto, nè gli Ufficj telegrafici potranno esercitare sopra di essi alcun controllo.

Art. 11.

I dispacci di servizio non potranno essere scritti in cifre; tranne che quando provengano dai Capi delle Amministrazioni telegrafiche.

Art. 12.

I dispacci privati saranno redatti a scelta del mittente, in tedesco, in inglese, in spagnolo, in francese, in italiano, in olandese od in portoghese; saranno indicate particolarmente quelle Stazioni, che ammettono qualche altra lingua.

L'uso di una cifra segreta sarà proibito: ma sarà permesso di trasmettere solamente in cifre i corsi della borsa, delle merci, ecc., salve le restrizioni che ciascun Governo crederà necessario di fare per prevenire gli abusi.

I dispacci privati dovranno essere scritti in caratteri romani in quei paesi in cui questi caratteri sono adoperati generalmente.

Art. 13.

Allorchè dopo il ricevimento d' un dispaccio sarà fatta conoscere una interruzione nelle comunicazioni, la stazione donde la trasmissione sarà divenuta impossibile porrà alla posta, come lettera raccomandata, una copia del dispaccio, o la trasmetterà d' ufficio col più prossimo convoglio. La stazione stessa si dirigerà secondo le circostanze alla stazione più vicina che sia in grado di far continuare al dispaccio la via telegrafica, oppure alla stazione di destinazione, la quale lo considererà come dipaccio ordinario. Subito che la comunicazione sarà ristabilita il dispaccio verrà di nuovo trasmesso per telegrafo dalla stazione che ne avrà fatto l' invio per la posta o per la ferrovia. Questa stazione dovrà indicare nel preambolo che il dispaccio viene spespedito per *ampliazione*.

Art. 14.

Le stazioni telegrafiche respettive saranno autorizzate a ricevere i dispacci per località situate fuori delle linee telegrafiche.

Questi dispacci saranno portati alla loro destinazione, sia per posta come lettere raccomandate, sia per espresso, sia per istaffetta, secondo la richiesta del mittente, ed a di lui scelta.

I telegrafi delle strade ferrate, il cui uso è autorizzato, saranno all' uopo adoperati secondo le prescrizioni speciali rispettive.

Le indicazioni date dal mittente sul mezzo di trasportare un dispaccio fuori delle linee telegrafiche dovranno scriversi sulla minuta di seguito all' indirizzo, ed entreranno nel computo delle parole tassabili.

Ove la stazione destinataria non abbia ricevuto indicazione

alcuna sul mezzo di trasporto, essa spedirà il dispaccio per posta come lettera raccomandata.

La tassa corrispondente si supporrà esatta.

Art. 15.

Le stazioni telegrafiche saranno distinte, secondo le ore di servizio, in tre categorie:

1.° Servizio permanente;

2.° Servizio completo di giorno;

3.° Servizio limitato di giorno.

Le stazioni della 1.ª categoria saranno aperte giorno e notte senza interruzione.

Le ore del servizio di giorno saranno:

1.° Dal 1.ª di aprile a tutto settembre, dalle 7 antimeridiane fino alle 9 pomeridiane.

2.° Dal 1.° di ottobre a tutto marzo, dalle 8 antimeridiane alle 9 pomeridiane.

Le ore del *servizio di giorno limitato* saranno per tutti i giorni, comprese le feste, tranne le domeniche, dalle 9 antimeridiane alle 12, e dalle 2 alle 7 pomeridiane. La domenica il servizio sarà dalle 2 alle 5 pomeridiane.

L'ora di tutte le stazioni telegrafiche di ciascun paese sarà regolata su quella del tempo medio della capitale del paese medesimo.

Art. 16.

Nelle stazioni in cui il servizio non sarà permanente, la trasmissione di un dispaccio incominciata prima dell'ora di chiusura dell'ufficio sarà terminata fra le due stazioni tra le quali è in corso.

All'indomani la stazione che avrà ricevuto in deposito il dispaccio, appena aperta dovrà spedirlo pel primo.

Durante la notte non potranno scambiarsi dispacci se non tra quelle stazioni che hanno servizio permanente.

Art. 17.

Le alte Parti contraenti si obbligano a prendere tutte le misure necessarie a fine di assicurare il segreto delle corrispondenze telegrafiche.

Art. 18.

Le alte Parti contraenti adottano per la formazione delle tariffe, la cui riunione costituirà quella internazionale, le basi seguenti:

PER LE DISTANZE	PER LE PAROLE	
	da 1 a 20 parole inclusivamente	TASSA ADDIZIONALE per ogni serie di 10 parole o'frazione di serie, oltre le 10 parole indefinitamente
	L. C.	L. C.
1.ª Zona da 1 a 100 chilom.	1. 50	0. 75
2.ª » da 101 a 250 »	3. »	1. 50
3.ª » da 251 a 450 »	4. 50	2. 25
4.ª » da 451 a 700 »	6. »	3. »
5.ª » da 701 a 1000 »	7. 50	3. 75

E così di seguito, ogni zona crescendo di 50 chilometri di lunghezza più che la precedente, ed il costo del dispaccio semplice aumentando del prezzo di ciascuna serie da 10 parole in sù, moltiplicato pel numero delle zone.

Art. 19.

Per l'applicazione delle tasse la distanza percorsa si misurerà in linea retta sul territorio di ciascuno Stato, prima dal luogo di partenza fino al punto del confine cui giungerà il dispaccio; poi di là fino al punto della destinazione di esso.

Allo stesso modo si procederà pel suo transito da un confine all'altro.

A fine di rendere invariabili le basi della tariffa, gli Stati contraenti hanno convenuto di adottare uno o due punti di entrata o di uscita, fissati di comune accordo dalle Amministrazioni interessate.

Ove, in conseguenza d'interruzione o di ingombro di corrispondenze, i dispacci dovessero trasmettersi per le linee di uno Stato non compreso nella via che ha servito di base alla tassazione, l'Amministrazione che avrà cagionato questo cangiamento di via si darà debito verso quello Stato della tassa di una zona pel transito, più della tassa fino alla destinazione, partendo dal confine pel quale saranno usciti i dispacci, affinchè quello Stato ne dia credito alle Amministrazioni interessate.

Art. 20.

Per l'applicazione della tassa al numero delle parole si osservano le regole seguenti:

1.° La lunghezza del dispaccio semplice è fissata a 20 parole.

2.° Si computerà nel numero delle parole tutto ciò che il mittente avrà scritto sulla sua minuta perchè venga trasmesso.

3.° Le parole riunite con una lineetta o separate da un apostrofo si computeranno pel numero di parole che contengono: la massima lunghezza di una parola resta fissata a sette sillabe; l'eccedenza sarà computata come un'altra parola.

4.° Le lineette, gli apostrofi, i segni di punteggiatura, le virgolette, le parentesi, e gli alinea non saranno computati.

Le parole sottolineate si conteranno come due. Qualunque segno che l'apparecchio deve indicare con parole si computerà pel numero di esse, che per ciò si saranno adoperate.

5.° Ciascun carattere isolato (lettera o cifra) si conterà per una parola.

6.° I numeri scritti in cifre saranno computati come tante parole, quante volte conterranno cinque cifre, più una parola per l'eccedenza.

Le virgole frapposte alle cifre, e le linee di separazione, saranno contate per una cifra.

7.° Nei dispacci in cifre, tutte le cifre e lettere, come le virgole e gli altri segni adoperati nel testo in cifre, si addizionano: il totale diviso per tre darà per quoziente il numero delle parole tassabili nel testo in cifre; l'eccedenza si conterà per una parola. Al numero delle parole del testo in cifre si aggiungerà quello in linguaggio ordinario, computate secondo la regola generale.

8.° Si computeranno nel numero delle parole tassabili; l'indirizzo, le indicazioni sul mezzo di trasporto fuori delle linee telegrafiche (posta, espresso, staffetta), la firma, la legalizzazione di questa, tutto ciò insomma che verrà trasmesso dal mittente.

9.° I nomi proprii delle città e delle persone, i nomi di luoghi, piazze, strade, ec., i titoli, pronomi, particelle e qualifiche saranno contati pel numero delle parole adoprate per esprimerli.

Il nome della stazione di partenza, la data, l'ora, e il minuto in cui fu consegnato il dispaccio, saranno trasmessi d'ufficio, e scritti sulla copia data al destinatario.

Coteste indicazioni non saranno tassate, a meno che il mittente, dopo averle scritte sulla sua minuta, esiga che vi si lascino; in tal caso la data ed il luogo di provenienza dovranno trasmettersi nel preambolo come di servizio, e nel dispaccio nel luogo dove sono sulla minuta.

Art. 21.

Le parole, i numeri o segni aggiunti dall' Ufficio nell' interesse del servizio non saranno tassati.

Art. 22.

Quando il dispaccio potrà essere trasmesso per parecchie vie, le tasse si calcoleranno secondo la meno costosa, a meno che il mittente non ne abbia espressamente indicata un' altra.

Se per un motivo qualunque un' Amministrazione estera spedisce un dispaccio per la via più costosa, senza che questa sia indicata nel preambolo, non potrà reclamare dalla stazione di provenienza la differenza della tassa.

Se all' atto della presentazione d' un dispaccio l' Ufficio di partenza sa che la via meno costosa, o quella richiesta dal mittente, non è libera in conseguenza di qualche disordine ed interruzione od ingombro, deve avvertirne il mittente, il quale avrà il diritto di scegliere un' altra via, pagando la tassa corrispondente.

La spedizione di un dispaccio per una via insolita, che si distoglie da quella indicata dal mittente, non darà diritto al rimborso della tassa.

Art. 23.

Il mittente che esigerà dall' Ufficio di destinazione l' avviso di ricevimento del suo dispaccio, pagherà per averlo l'importo di un dispaccio semplice per la medesima distanza. In simil caso la minuta del dispaccio dovrà portare dopo il testo, e prima della firma, l' indicazione: *avviso pagato di ricevimento (accusé de reception payé)*.

Per avviso di ricevimento s' intende l' indicazione dell' ora in cui il dispaccio fu consegnato a domicilio.

Art. 24.

Il mittente potrà richiedere che il dispaccio venga collazionato, cioè ripetuto per intiero dalla stazione destinataria. Questo collazionamento verrà tassato come il dispaccio stesso.

Ove il dispaccio debba essere collazionato, la minuta dovrà portare dopo il testo, e prima della firma, la seguente indicazione:

Collazionamento pagato.

In tal caso il collazionamento dovrà sempre susseguire il dispaccio, e quindi esser trasmesso subito dopo il ricevimento di esso.

Per collazionamento s'intende il rinvio del dispaccio intiero dall' Ufficio di destinazione a quello di provenienza, colla consegna al domicilio del mittente di una copia del dispaccio collazionato.

Art. 25.

Il collazionamento parziale, vale a dire la ripetizione delle parole importanti dei dispacci di Stato o privati, sarà obbligatorio, e non soggetto a tassa.

Questo collazionamento parziale si farà alla fine del dispaccio.

Pei dispacci di Stato o privati le indicazioni e le parole da collazionarsi, ossia da ripetersi, dopo la trasmissione dalla stazione che ha ricevuto il dispaccio, saranno: il numero delle parole e dei gruppi trasmessi, i nomi proprj delle città o delle persone, i numeri scritti in lettere o in cifre, i gruppi di lettere o di cifre.

La stazione che riceverà un dispaccio avrà il diritto di dare una maggior estensione a questo collazionamento ove lo creda necessario.

Il collazionamento dovrà sempre farsi senza abbreviature.

Art. 26.

Il mittente potrà pagare la risposta al dispaccio che egli avrà presentato, fissando a sua volontà il numero delle parole.

In tal caso il dispaccio porterà dopo il testo, e prima della firma, la indicazione: *Risposta pagata per ..... parole.*

Se la risposta avrà un numero minore di parole di quello che è stato pagato, l' eccedenza non verrà restituita.

Se n'ha di più, sarà considerata come un nuovo dispaccio e dovrà essere pagata dal presentatore di essa. In tal caso la risposta pagata anticipatamente verrà rimborsata.

Qualora la risposta pagata venga spedita per una via diversa da quella che avrà percorso il dispaccio primitivo, la differenza della tassa sarà a carico della stazione che avrà ricorso a quest' altra via.

La risposta sarà sempre portata in conto come dispaccio ordinario partito dalla stazione che l' avrà trasmessa. Epperciò l' Ufficio di provenienza, che avrà riscossa la somma depositata, la porterà per intiero a credito di quello che avrà trasmessa la risposta, il quale poi ne accrediterà il Governo interessato.

La risposta dovrà essere preceduta dall' indicazione: *Risposta pagata al N.° . . .* Questa indicazione non sarà compresa fra le parole tassabili.

Qualunque risposta, che non sarà presentata entro gli otto giorni dopo la data del dispaccio primitivo, non sarà più accettata dall' Ufficio che deve spedirla come *risposta pagata.*

Se la risposta non è arrivata entro dieci giorni, o se quegli che deve spedirla l'ha pagata, perchè eccedente il numero di parole fissato, il mittente della domanda potrà reclamare la tassa depositata.

Trascorsi i dieci giorni ne saranno accordati altri cinque per reclamare questa tassa; dopo il qual tempo sarà ritenuta a favore della stazione che l' ha esatta.

Art. 27.

I dispacci che devono essere comunicati a stazioni intermedie, o in esse depositati, saranno considerati e tassati come altrettati dispacci separati spediti a ciascun luogo di destinazione indicato nell' indirizzo.

Art. 28.

Per quei dispacci dei quali dovranno rilasciarsi parecchie copie in uno stesso luogo di destinazione, o che dovranno esser portati a varj domicilii, si pagherà un supplemento di 75 cent. per ciascuno esemplare rilasciato, oltre al dispaccio primitivo. Ciascuna di queste copie non dovrà avere che l'indirizzo della persona cui è destinata, a meno che il mittente non abbia richiesto il contrario.

Art. 29.

Prima che sia cominciata la trasmissione di un dispaccio qualunque, il mittente od un suo incaricato, potrà ritirarlo dietro consegna della ricevuta che gli sarà stata rilasciata. In tal caso sarà restituita la tassa, meno 75 centesimi.

Potrà sospendersi la trasmissione di un dispaccio, senza però che questo possa essere ritirato.

Si potrà inoltre richiedere, ove siasi ancora in tempo, che un dispaccio non venga consegnato al destinatario. Il reclamante dovrà giustificare la sua qualità di mittente o d'incaricato di esso.

L'ordine di sospendere o sopprimere un dispaccio in corso di trasmissione alla stazione di partenza non sarà soggetto ad una tassa speciale; ma la tassa primitiva sarà trattenuta a favore dei Governi interessati.

Al contrario la domanda che non venga consegnato un dispaccio già trasmesso, dovrà farsi per mezzo di un nuovo dipaccio tassato, diretto dal mittente alla stazione destinataria; non si restituirà la tassa del dispaccio primitivo.

Art. 30.

Le spese pel trasporto dei dispacci fuori delle linee telegrafiche saranno esatte alla stazione di partenza.

Pel trasporto del dispaccio per lettera raccomandata, la tassa sarà uniformemente di un franco (L. 1. 00) per qualunque destinazione in Europa, e di due franchi e cinquanta centesimi (L. 2. 50) per qualsiasi altra parte del mondo.

Queste tasse sono applicabili anche a quei dispacci che dovranno essere depositati *fermi in posta.*

Pel trasporto per espresso entro un raggio massimo di quindici chilometri (chil. 15), si esigeranno uniformemente franchi tre (L. 3. 00) ad ogni dispaccio.

Allorchè il trasporto dovrà farsi per espresso per istaffetta entro un raggio maggiore di 15 chilometri, il prezzo da depositarsi sarà di quattro franchi al miriametro (L. 4. 00).

In tal caso la stazione destinataria informerà quella di provenienza per telegrafo, e nel più breve tempo possibile dell'importo delle spese incontrate.

In mancanza di staffetta la stazione destinataria impiegherà il mezzo di trasporto il più pronto di cui potrà disporre.

Art. 31.

Quando un dispaccio venga intercettato per uno dei motivi indicati all' art. 6, non sarà restituita della tassa riscossa che la somma pagata per la distanza non percorsa dal dispaccio.

Il rimborso totale della tassa avrà luogo se il dispaccio sarà stato smarrito, od anche se sarà provato che sia stato alterato a tal segno, da non poter adempire al suo scopo, o finalmente se sarà stato consegnato al destinatario più tardi che non gli sarebbe giunto per posta.

Il reclamo dovrà essere presentato entro sei mesi dalla data delll' accettazione del dispaccio.

Le spese di restituzione saranno intieramente a carico di

quella Amministrazione sul cui territorio si sarà commessa la negligenza o lo sbaglio.

La restituzione delle tasse dei dispacci smarriti, alterati, o in ritardo, potrà essere ricusata se la colpa è imputabile ai telegrafi delle strade ferrate, od a linee non appartenenti agli Stati contraenti. In quest' ultimo caso tuttavia l' Amministrazione presso cui si reclama s'adoprerà presso le Amministrazioni estere a fine di ottenere il rimborso delle tasse.

I ritardi sopravvenuti nel trasporto al di là delle linee telegrafiche con la posta, con espresso, o con istaffetta, non daranno luogo a rimborso di tassa.

Art. 32.

Quando un dispaccio non possa essere consegnato al destinatario, la stazione di provenienza ne sarà prevenuta mediante dispaccio di servizio, come anche dei motivi che ne hanno impedita la consegna. La stazione, potendo, ne informerà il mittente.

Se il destinatario non è conosciuto, il dispaccio sarà annunziato al pubblico mediante un avviso affisso nell' ufficio di destinazione. Se il destinatario non si sarà presentato per reclamarlo entro sei settimane, sarà annullato.

Non si comunicheranno alla stazione di provenienza, con dispaccio di servizio, i reclami presentati troppo tardi.

Art. 33.

I mittenti dovranno completare le tasse esatte in meno per errore. Saranno loro rimborsate quelle che avessero per isbaglio pagate in più.

Art. 34.

All' atto della liquidazione dei conti gli sbagli nel numero delle parole non daranno titolo a domande di compensi di tasse contro la stazione mittente. In tal caso le alte Parti contraenti

accetteranno per base della tassa dei dispacci il numero delle parole indicato dalla stazione di provenienza.

Art. 35.

Nei rapporti internazionali non vi sarà franchigia che pei dispacci relativi al servizio delle linee telegrafiche.

Art. 36.

Le minute presentate dei dispacci, le strisce di carta portanti i segnali telegrafici, e le copie dei dispacci saranno conservate almeno per un anno. Dopo si potranno annientare.

Art. 37.

Le tasse esatte per ciascun dispaccio, in ragione delle distanze percorse in ogni Stato, saranno rimborsate a ciascuna Amministrazione.

Si verrà all'assestamento reciproco dei conti alla fine di ciascun mese al più tardi.

Il bilancio e la liquidazione del saldo si faranno alla fine di ogni trimestre.

Art. 38.

Le tasse esatte per la spedizione di copie saranno devolute all' Amministrazione telegrafica sul cui territorio si saranno spedite.

Così si dica delle altre tasse riscosse pel trasporto dei dispacci al di là delle stazioni telegrafiche.

Art. 39.

Il debito risultato dalla liquidazione verrà pagato con moneta corrente nello Stato creditore.

Art. 40.

Gli Stati che non hanno preso parte alla presente convenzione saranno ammessi ad aderirvi dietro loro domanda.

Art. 41.

Resta convenuto, che qualora l'esperienza dimostrasse qualche inconveniente pratico nell'eseguimento della presente convenzione, questa potrà essere modificata di comune accordo.

A tal fine ogni due anni si terranno conferenze fra i Delegati degli Stati contraenti per potersi comunicare reciprocamente quelle modificazioni che l'esperienza avrà mostrato essere necessario d'introdurre nella presente convenzione.

La prima riunione avrà luogo a Parigi.

Art. 42.

La presente convenzione sarà messa in esecuzione al più presto possibile, e resterà in vigore per tre anni dalla data del giorno in cui saranno scambiate le ratifiche.

Tuttavia le alte Parti contraenti potranno di comune accordo prolungarne gli effetti oltre questo limite.

In questo ultimo caso si considererà la presente come in vigore per un tempo indeterminato, e fino al termine di un anno, cominciando dal giorno in cui ne sarà fatta la denuncia.

Art. 43.

Dal giorno in cui verrà messa in attività la presente convenzione, resta abrogata quella dal 29 dicembre 1855.

Art. 44.

La presente convenzione verrà ratificata, e le ratifiche rispettive verranno scambiate a Berna al più presto possibile.

Fatto a Berna li 1.° settembre dell'anno di grazia 1858.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono aboliti gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 della Legge 17 Marzo 1860 promulgata dal cessato Governo Toscano.

Art. 2.

Ai detti articoli sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. Tutte le iscrizioni, qualunque ne sia la data originaria, di privilegi, ipoteche e benefizj di separazione di patri-

monii, che non abbiano per alcuna causa legittima cessato di esistere, dovranno, a richiesta degl' interessati, rinnuovarsi a tutto giugno 1861, con le forme prescritte dall' art. 216 della Legge toscana del 2 Maggio 1836.

L' obbligo di rinnovare le iscrizioni d' ipoteche spettanti a persone privilegiate incumberà a coloro ai quali la Legge del 2 maggio 1836 impose l' obbligo di iscriverle.

Art. 2. Gli atti che interrompono le prescrizioni di privilegi, ipoteche e benefizj di separazione di patrimonii, siano atti giudiziali o stragiudiziali, siano anteriori o posteriori alla pubblicazione della presente Legge, non produrranno alcun effetto di fronte ai terzi finchè non vengano pubblicati.

Quando il termine della prescrizione apparisca materialmente decorso, il creditore dovrà esibire al Conservatore gli atti interruttivi anteriori alla pubblicazione di questa Legge o alla rinnovazione prescritta dall' art. 1, e dovrà farsene menzione nella rinnovazione medesima.

Se il rinnovante non abbia atti interruttivi da esibire, e il termine della prescrizione apparisca materialmente decorso, dovrà nella rinnovazione indicare le cause per cui reputa non compiuta la prescrizione.

Art. 3. Gli atti interruttivi posteriori alla rinnovazione ordinata dall' art. 1 dovranno dal Conservatore trascriversi nel registro medesimo delle rinnovazioni e iscrizioni ipotecarie secondo l' ordine della loro esibizione.

Art. 12. Il fallimento del debitore, l'apertura delle successioni beneficiate, le vacanze della eredità e la pendenza del giudizio di concorso universale non dispensano dall'obbligo della rinnovazione delle iscrizioni contro il debitore fallito, contro i debitori defunti, e contro il debitore i beni del quale sieno stati incorporati nel concorso.

Art. 19. Le iscrizioni dovranno essere rinnovate a quel medesimo Uffizio nel quale furono accese o rinnovate in esecuzione dell' art. 216 della legge del 2 maggio 1836, con dichia-

razione che, quanto ai beni distaccati dal circondario della Conservazione delle ipoteche di Pisa, ed ora compresi in quello che fu istituito nella città di Pescia colla notificazione del 28 giugno 1836, le iscrizioni originariamente accese all' Uffizio di Pisa e trasportate in quello di Pescia dovranno esser rinnovate in quest' ultimo Uffizio. Ma qualora le iscrizioni siano di ipoteche generali dovranno rinnovarsi anche nell' Uffizio di Conservazione di Pisa.

Le iscrizioni e ipoteche generali debbono rinnovarsi in tutti gli Ufficj dei circondarii ove esistono i beni.

Art. 20. Se la rinnovazione è dimandata dai cessionari dei creditori originariamente iscritti, e i cessionari non abbiano fatto voltare l' iscrizione in conto proprio, dovrà esibirsi al Conservatore l' atto di cessione, come prescrive l' art. 216 della Legge 2 maggio 1836.

Art. 21. Dovrà farsi la rinnovazione contro il debitore originario e contro il terzo che il creditore indicherà come possessore dei beni ipotecati, risultante dai libri estimali.

Non nuoceranno alla regolarità ed efficacia di questa indicazione le volture o dimande di voltura intervenute nei quindici giorni antecedenti alla rinnovazione, e per cui sia venuta a cessare l' impostazione della persona indicata dal rinnovante.

Art. 25. Per ogni rinnuovazione d' iscrizioni, qualunque sia il titolo e la somma per cui furono accese, e qualunque sia il numero degli inscriventi che le rinnovano, e di coloro a carico dei quali vengono rinnovate, il Conservatore perciperà:

1.° A benefizio del pubblico Erario il dritto fisso di centesimi 30 di lira italiana, se la rinnovazione sarà domandata entro il 1860, e di centesimi 60 se sarà domandata dal primo gennaio a tutto il giugno 1861;

2.° Per suo emolumento 70 centesimi di lira italiana, ancorchè nella primitiva iscrizione, e nella rinnuovazione concorrano più o diversi titoli di credito contro un medesimo debitore;

3.° Di più, il rimborso del valore della carta bollata, del registro di consegna e di quello di formalità nella quantità che, a forma delle veglianti leggi, sarà necessaria per ogni rinnuovazione.

Art. 26. Il pagamento dei diritti ed emolumenti fissati dall'articolo precedente dovrà essere anticipato dai creditori rinnovanti, salvo il regresso contro i debitori e possessori dei beni obbligati; ma, quanto alle rinnuovazioni di iscrizioni d'ipoteche legali, andrà a carico dei patrimonj spettanti alle persone privilegiate.

I creditori non avranno regresso per la doppia tassa voluta dal precedente articolo, num. 1; e nelle rinnuovazioni delle iscrizioni d'ipoteche spettanti a persone privilegiate, la maggior tassa andrà a carico di coloro ai quali incombeva dimandare la rinnuovazione.

Art. 28. Le iscrizioni non rinnuovate nel termine e nei modi stabiliti dalla presente Legge restano inefficaci, e la rinnuovazione fatta dopo la decorrenza di detto termine varrà soltanto come iscrizione nuova, avente data nel giorno in cui sarà accesa ai registri ipotecarj.

Art. 3.

I Conservatori delle ipoteche non potranno nei certificati comprendere alcuna iscrizione che non sia stata rinnuovata.

Art. 4.

Se nelle graduatorie saranno collocati creditori per titoli coattivamente affrancabili, a mente della Legge del 15 marzo 1860 ed altre vigenti in Toscana, i creditori posteriori potranno valersi della facoltà di affrancare che sarebbe appartenuta al debitore.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino, addì 8 Luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE.

G. B. CASSINIS.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Vista la Legge dell' 8 luglio corrente,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. L' Esposizione italiana che avrà luogo in Firenze nel prossimo anno 1861 si comporrà di

1. Prodotti concernenti l' agricoltura e le industrie;
2. Macchine id. id.
3. Opere di belle arti.

Art. 2. All' esposizione suddetta sopraintenderà una Commissione composta nel modo qui appresso indicato:

Presidente onorario - Il Nostro amatissimo Cugino il Principe Eugenio di Savoia-Carignano.

Presidente effettivo - S. E. il Marchese Cosimo Ridolfi, Presidente dell' Accademia dei Georgofili.

Segretario - Il Cavaliere Francesco Carrega, Professore di Agraria all' Istituto delle Cascine dell' Isola presso Firenze.

Membri nominati con apposito Decreto del Nostro Ministro per l' Agricoltura, Industria e Commercio.

Membri che saranno eletti dalle Camere di Agricoltura e Commercio, o di Commercio, Industrie, Manifatture esistenti nel Regno.

Art. 3. La Commissione è incaricata della scelta dell'edificio da destinarsi alla Esposizione: della ripartizione di esso in varie sezioni, non che del ricevimento e della distribuzione in classi dei prodotti, delle macchine e delle opere d'arte che saranno ammesse, ed in genere d'ogni altro provvedimento che potrà occorrere pel buono ordinamento dell'Esposizione.

Essa concerterà col Governo della Toscana il regolamento di polizia interna dell'Esposizione, la cui esecuzione è affidata al Prefetto di Firenze, e ne fisserà la durata.

Art. 4. La Commissione medesima potrà nominare Giunte locali nelle Provincie per raccogliere gli oggetti da inviarsi all'Esposizione.

Essa infine eleggerà i Membri delle varie Giunte giudicanti dopo aver determinato se si debbano conferire premii, e nel caso affermativo quali abbiano ad essere.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino, addì 11 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE.

T. Corsi.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono autorizzate sul bilancio della Toscana le maggiori spese e le spese straordinarie descritte nell'unito quadro per la complessiva somma di L. 259,607. 54.

Art. 2.

La ripartizione di tali spese fra il bilancio 1860 e quelli degli esercizii avvenire, e l'applicazione loro ai bilanci dei vari Ministeri, ed ai titoli dei bilanci stessi, in quanto concerne l'esercizio 1860, avranno luogo in conformità del quadro sovra menzionato.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino il 12 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE.

F. S. Vegezzi.

QUADRO

annesso alla legge del **12** *luglio* **1860**

per autorizzazione di maggiori spese e spese straordinarie

sul bilancio delle Provincie della Toscana.

	OGGETTO DELLE SPESE	AMMONTARE	BILANCIO
1	Opere di adattamento di locali ad uso della scuola magistrale dei maschi in Firenze .	1,499 36	Istruzione pubblica. .
2	Collocamento di una persiana alla finestra della camera attigua alla sala di udienza della prefettura di Firenze.	123 48	Interno . . . .
3	Riparazioni alle reali scuderie da S. Marco . .	2,322 85	Finanze, commercio, lavori pubblici . . . .
4	Ristauri alla sponda sinistra del fiume Cecina in prossimità del mare.	3,191 12	Idem
5	Mobilio per il locale ad uso d'ufficio del regio commissario delle strade ferrate e del gerente per la prima sezione della strada ferrata d'Arezzo	1,260 »	Idem
6	Lavori diversi e provviste occorrenti in servizio del locale ridotto ad uso d'ufficio della direzione centrale dei telegrafi in Firenze .	1,822 52	Idem
7	Costruzione di una strada da Castiglione a Macchia per Grosseto.	82,611 90	Idem
8	Riattivamento dei lavori per la strada ferrata Aretina.	156,000 »	Idem
9	Stabilimento d'una pila ad uso di lavatoio nel laboratorio delle donne presso la fabbrica dei tabacchi in Firenze.	393 16	Idem
10	Costruzione di forni ed altre opere di miglioramento nell'edifizio ad uso della fabbrica dei tabacchi in Lucca	9,883 15	Idem
11	Opere di muratura e di ristauro occorrenti nei locali ad uso degli uffici del registro e bollo in Firenze	500 »	Idem
		259,607 54	

APPLICAZIONE			SOMMA APPLICABILE AL BILANCIO 1860	Osservazioni
TITOLO		ARTICOLO		
Numero	Denominazione			
XI	Spese per i licei della Toscana.	Spese eventuali per i licei	1,499 36	
VII	Spese generali di polizia.	Spese a carico della prefettura	123 48	
VI	Assegnazioni indennità ed elargizioni diverse. . . .	A carico della R. depositeria	2,322 85	
»	»	Assegnazione a carico dei reali possessi . .	3,191 12	Concorrono in questa spesa i possidenti ripuari del fiume Cecina.
VII	Spese del dipartimento di acque e strade e mantenimento degli impiegati addetti	Spese per il commissario R. per le str. ferrate	1,260 »	
XXV	Spese per gli uffic telegrafici	Spese di mantenimento	1,822 52	
XXII	Spese pel bonificamento delle Maremme	Unico	20,652 98	Le rimanenti lire 61,958 92 debbonsi ripartitamente stanziare sui bilanci 1861, 1862 e 1863. Nella spesa totale di cui contro concorre il municipio di Castiglione per la somma di lire 25,200.
XXVII	Spese dipendenti dalle promesse fatte dal Governo alle società delle strade ferrate	Unico	156,090 »	
XXXIV	Spese straordinarie . . .	—	393 16	
XXXIV	Idem	—	9,883 15	
XXXIV	Idem	—	500 »	
			197,648 62	

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
F. S. VEGEZZI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERSUALEMME EC. EC. EC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È fatta facoltà al Ministro delle finanze di continuare a tener accese le partite del debito pubblico che potrebbero essere estinte per effetto della cessione di Nizza e Savoia, alienandone i corrispondenti titoli di rendita, ovvero di abolire siffatte partite ed accenderne invece delle nuove, mediante l'emissione di apposite cedole di rendita, ed infine di praticare, occorrendo, in parte l'uno ed in parte l'altro espediente per contrarre un prestito di 150,000,000 di lire nei modi e sotto le condizioni che saranno da stabilirsi per Decreto Reale.

Art. 2.

Per la estinzione delle rendite alienate in uno dei modi sopradetti sarà continuata o fatta la solita assegnazione, la quale non potrà superare l'uno per cento del loro capitale nominale.

Art. 3.

Le disposizioni concernenti i sequestri, i trapassi (salvo le rendite al portatore), le ipoteche, la prescrizione e la imponibilità, di cui nella legge del 24 dicembre 1819, che sarà pubblicata nelle nuove Province, sono applicabili alle rendite da alienarsi, come è detto nell'art. 1.

Art. 4.

Il Ministro delle finanze compiuta l'operazione a cui è facoltato dalla presente legge, ne renderà conto al Parlamento.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. Torino addì 12 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*)
V. Il Guardasigilli
G. B. Cassinis.

F. S. Vegezzi.

Segue la Legge del 24 Dicembre 1819 citata nell' art. 3 del soprascritto Decreto.

REGIO EDITTO

Col quale S. M. costituisce un debito pubblico diviso in due classi, redimibile, e perpetuo; provvede all' assegno pel pagamento di proventi, all' estinzione, ed all' amministrazione del medesimo.

In data del 24 dicembre 1819.

VITTORIO EMANUELE II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE ECC. ECC. ECC.

Restituiti appena dalla mano di Dio agli antichi nostri Dominii, ed all'amore de' fedelissimi nostri Sudditi, infiniti, e ben giusti riclami da ogni parte Ci pervennero sulle variformi rinnovate liquidazioni dei crediti verso lo Stato, che tolto, o scemato, o per sì lungo tempo ritardato ne avevano i pagamenti ai legittimi creditori. A tanti riclami non era a Noi possibile di adequatamente soddisfare, e per le urgentissime spese necessarie al generale riordinamento delle cose militari e civili del Regno, e più per l'alienazione seguìta nel passato Governo della gran massa di beni Demaniali, che la costante sollecitudine dei Reali nostri Predecessori aveva offerta in ipoteca a qnei crediti; alienazione che distrusse la guarentigia di una sì gran parte della pubblica, e privata fortuna.

Epperciò, intenti noi a rintracciarne, e ricomporne le disperse parti sì nell' interno dello Stato, che all' Estero, all' assicurazione prima ci rivolgemmo de'crediti de'nostri sudditi tanto verso il Governo Francese, che verso il cessato Regno d'Italià; e sulla scorta delle Convenzioni componenti il pubblico diritto d' Europa in questi ultimi tempi, ordinammo

che con pari sollecitudine fossero diretti, e spinti i lavori di quelle liquidazioni.

Dissipate le turbazioni del 1815, provvedemmo all'interna liquidazione dei debiti dello Stato colla creazione della Giunta stabilita in virtù di Patenti nostre del 29 ottobre 1816.

Al felice progredire di queste operazioni già dobbiamo cospicue somme ottenute, e versate nelle mani de' nostri Sudditi in seguito ai primi lavori della liquidazione di Parigi. Per la transazione poi stipulata colla Francia il 25 aprile 1818 una nuova massa di rendite Francesi per 25 milioni di capitale è venuta a ripianare in parte le sofferte perdite: E nelle nostre Patenti 31 agosto p. p. già fecimo presentar il prospetto de'fondi, e delle passività di questa grandiosa liquidazione, in cui si è toccato il più vantaggioso termine che sperar si potesse nel grande e preponderante concorso di tanti interessati.

Una consimile trattazione assicurò pure la sorte dei crediti, che lo scioglimento del Regno d'Italia pose a carico delle Potenze condividenti: e finalmente l'interna liquidazione, in cui verranno a riunirsi tutte le giuste ragioni di credito respinte, o rilasciate dalle convenzioni a peso degli antichi Governi, toglierà dall'incertezza molti creditori rimasti sinora, ben nostro malgrado, in forse della più o meno prossima riscossione de'loro averi.

Ma nell'antivedere il non lontano termine di queste diverse operazioni, ragion volea, che da Noi si pensasse, come nelle citate Patenti del 29 ottobre si era annunziato, a stabilire pei crediti liquidati un modo di estinzione equo insieme, e sicuro, ed alle Finanze dello Stato meno gravoso.

Propizio, e naturale mezzo si è a Noi presentato nella costituzione di un debito pubblico, fatta ad esempio degli altri Governi, e che assicurerà a tutti i creditori il beneficio di un pagamento inalterabilmente guarentito in pubbliche rendite, e a Noi presterà il mezzo di ordinare ad un tratto l'intiero debito dello Stato in una maniera semplice, ed uniforme, e di procederne alla progressiva estinzione, per tutte quelle partite che di natura loro ne sono suscettibili.

Del quale debito pubblico conosciuti che siano per questo Editto la massa, gli assegnamenti, il sistema di amministrazione, ed il fondo di estinzione ognor crescente, e sempre intangibile, ciascheduno potrà valutarne la solidità, ed apprezzare i sentimenti che Ci hanno guidati in questa grandiosa operazione.

Nè dubbio ci rimane che dalla cognizione stessa de' pesi, e dalla religiosa esattezza nell'adempirvi, abbia ben tosto ad avvivarsi sia nell'interno dello Stato, sia verso le estere Nazioni il nostro pubblico credito, prima sorgente di confidenza fra il Sovrano ed i Sudditi, tra il Regno e le Potenze straniere, e primo sostegno della Monarchia restaurata.

Pell'aggregazione poi specialmente de'nuovi Dominj più che ai pro-

dotti del suolo, appropriati a quelli dell' industria civile e commerciale, non esitammo a presciegliere fra i varii mezzi proposti ci pel pagamento dell' intiero debito pnbblico, non destinato di natura sua a rimaner perpetuo, quello di una corrispondente emissione di cedole redimibiii, prescrivendo per il più agevole trapasso delle antiche proprietà nelle nuove cedole, senza ledere le ipoteche infisse, i vincoli, e le condizioni preesistenti, le opportune regole adattate alle esigenze del cotidiano commercio, e più proprie a favorirne le contrattazioni. Per tal modo il Proprietario trovar potrà in questi recapiti un sicuro impiego dei fondi, ed il Negoziante il comodo di una temporaria speculazione.

Dal pagamento infine di tutti i debiti delle nostre Finanze, dall'ordine fisso ed invariabile che ne resulterà nell' amministrazione delle medesime, dallo stabilimento stesso di un debito pubblico fermamente cautelato, ed attivamente redimibile, portiamo ferma speranza, che i nostri amatissimi Sudditi saranno a grado a grado sollevati dagli straordinari pesi, triste retaggio dei passati tempi, da cui troppo è grave al paterno nostro cuore il non averli potuto fin' ora maggiormente alleviare.

Queste diverse considerazioni avendo fatto riunire e coordinare tutte le accennate disposizioni in questa legge fondamentale del pubblico debito, sì perpetuo, che redimibile, e riposando sulla giustizia e sulla convenienza dell' adottato sistema, in virtù del presente Editto, e di nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio:

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

TITOLO PRIMO.

Disposizioni Preliminari.

Art. 1.

Il debito pubblico nei nostri Stati di terra-ferma si divide in debito fisso, ed in debito vitalizio.

Il debito fisso si suddivide in redimibile, ed in debito perpetuo, ossia non godente del benefizio dell' estinzione.

Questi due debiti di diversa natura sono composti delle passività a caduno di essi come infra assegnate. Essi dovranno mantenersi sempre distinti, cadranno però egualmente sotto l' amministrazione del debito pubblico stabilita col presente Editto.

Il debito vitalizio continuerà a rimanere a carico delle nostre Finanze.

Art. 2.

Il debito pubblico redimibile è intieramente regolato dal presente Editto.

I principj relativi al debito perpetuo, alla sua composizione, assegno, e pagamento delle annue rendite, sono consegnati nel titolo 12 qui appresso.

Le disposizioni esecutive di questi principj emaneranno con speciali nostri provvedimenti.

TITOLO SECONDO

Composizione del debito pubblico redimibile.

Art. 3.

Il debito pubblico redimibile è composto come segue:

1.° Del capitale, ed interessi da Noi dovuti in rimborso alla Francia per debiti anticamente ipotecati sopra gli Stati nostri, rimasti inscritti sul gran libro del debito pubblico di quello Stato, in forza dell' art. 21 del Trattato di Parigi del 30 maggio 1814, e rifusi in oggi a nostro carico per servire alla soddisfazione de' creditori della Francia coll' art. 2 della transazione 25 aprile 1818, nel modo che resta prescritto dalle nostre Patenti del 31 p. p. agosto, ascendenti, detto capitale, ed interessi, in totale a ll. 13,773,671.

E similmente delle passività ricadenti a carico del debito pubblico dello Stato per le altre disposizioni delle precitate nostre Patenti, in quelle somme che saranno per risultare dalla definitiva liquidazione dei debiti a carico della Francia, dalle stesse Patenti ordinata.

2.° Di quella parte di annue rendite provenienti dalla Banca di S. Giorgio di Genova, e già iscritte sul gran libro del debito pubblico di Francia, che, invece di esserne rimborsato il capitale. è stata eliminata dal detto gran libro con processo verbale della Commissione mista de' 30 giugno 1816, per essere trasportata a carico delle nostre Finanze, ascendente ad un' annuità di ll. 125,927.

3.° Della quota parte del debito del Monte di Milano, e di quello che potrà risultare dalla liquidazione de' crediti a carico della cessata Amministrazione del Regno d'Italia, dipendentemente dal ritorno al nostro dominio delle Provincie oltre Sesia.

4.° Del debito che risulterà a carico delle nostre Finanze in conseguenza delle operazioni della liquidazione interna, commessa alla Giunta di liquidazione colle nostre Patenti de' 29 ottobre 1816, 23 dicembre 1817, e 10 agosto 1818: senza pregiudizio però dei pagamenti già ordinati con Declaratorie Camerali, e transazioni stipulate col nostro Procuratore Ge-

nerale, relativamente agli oggetti contemplati nell'art. 4 delle nostre Patenti del 10 agosto 1818, e prima della pubblicazione delle medesime.

Come pure d'ogni indennità dovuta a' Particolari, o;Stabilimenti, o Comuni per causa di soppressione ordinata di diritti, od uffizj a loro rispettivamente spettanti.

5.° Delle indennità accordate fino alla concorrente d'annue lire 400 mille con Editto del 22 settembre 1818 ai nostri Sudditi di Savoia, e Nizza, colpiti già dalle leggi Francesi sull'emigrazione.

TITOLO TERZO

Della costituzione del debito redimibile, e delle rendite ed assegnazione de' fondi.

Art. 4.

Il debito composto, come nel Titolo precedente, sarà uniformemente costituito, ed inscritto in rendite al 5 per cento del capitale liquidato. Le annualità perpetue fissate anche ad un'altra ragione, saranno inscritte nel preciso loro annuo ammontare, come resulterà dalla liquidazione, indipendentemente dal capitale originario.

Le dette rendite saranno esenti da ogni legge d'ubena, ritenzione, confisca, ed imposizione, sì in tempo di pace, che di guerra, ed il pagamento non ne sarà mai ritardato per qualunque causa anche di pubblica utilità, o necessità dello Stato, e della Corona.

Art. 5.

Sarà creata al detto effetto una rendita di tre milioni di lire da inscriversi sopra il registro generale del debito pubblico ripartitamente in nome, ed a profitto de'creditori sovra contemplati, o degli aventi causa da loro: sarà inoltre destinato un fondo annuo di 600 mila lire alla successiva estinzione del debito. Questo ultimo fondo verrà continuamente ad accrescersi colle somme, che, per l'effetto dell'estinzione stessa, diverranno disponibili sui tre milioni destinati al pagamento delle rendite.

Art. 6.

Pella dotazione delle suddette rendite, e del fondo di estinzione sarà fatta dal primo gennaio 1820 un'assegnazione annua di tre milioni 600 mila lire sul prodotto del tributo fondiario, mediante la formale delegazione all'Amministrazione del debito pubblico, creata come qui appresso, di ugual somma da prelevarsi sempre preferibilmente, nella maniera la più privilegiata, sui fondi delle Tesorerie provinciali a certe fissate sca-

denze, dichiarando fin d'ora, che i rispettivi Tesorieri, per le somme sovra ciascun di loro assegnate, non potranno essere liberati validamente, se non mediante la quitanza dell' Amministrazione del debito pubblico, il tutto come sarà stabilito in apposito Regolamento da Noi sancito, che verrà quanto prima pubblicato, e che indicherà le Tesorerie, e le somme da prelevarsi rispettivamente su ciascuna.

Le assegnazioni sulle Tesorerie provinciali non potranno in alcun caso essere minorate, nè sotto verun pretesto divertite fino alla totale estinzione del debito.

Art. 7.

Non si potrà impiegare la rendita di tre milioni come sovra creata, nè il destinato fondo addizionale, salvo in soddisfazione dei crediti delle categorie contemplate nel titolo 2.° del presente Editto, nè potranno le iscrizioni eccedere l'ammontare della suddetta rendita.

L'emissione delle rendite col fondo d'estinzione corrispondente si ordinerà con nostre Patenti, a misura che la liquidazione, ed altre cause sovra designate, renderanno tali emissioni necessarie.

Le rendite però decorreranno uniformemente dal 1.° gennaio 1820 a favore di tutti i creditori iscritti senza riguardo alla data dell'iscrizione.

Ultimate le diverse liquidazioni, ne saranno resi noti al Pubblico i risultati, ed il totale ammontare del debito.

TITOLO QUARTO

Del registro generale del debito, del modo, e degli effetti dell'iscrizione.

Art. 8.

I creditori dello Stato saranno inscritti su di un libro, che verrà chiamato *registro generale del debito pubblico.*

L'iscrizione esprimerà unicamente il valore della rendita senza menzione alcuna dell'origine, nè del capitale della medesima.

Il registro generale sarà conservato presso l'Amministrazione del debito pubblico.

Un doppio di detto registro sarà depositato presso la nostra Camera de' Conti.

Il Regolamento stabilirà il metodo, con cui i due esemplari di detto registro dovranno essere accordati e tenuti in perfetta uniformità.

Art. 9.

Ognuno de' creditori riceverà una cedola d'iscrizione perfettamente

corrispondente all' originale matrice accesa nel registro generale. La forma di detto registro, il modo sì delle iscrizioni, che delle cedole da rilasciarsi ai creditori, le precauzioni per assicurarne l'autenticità egualmente che tutte le altre formalità per la conservazione e le norme di scritturazione del registro, saranno determinate quanto prima dal Regolamento da formarsi, e pubblicarsi, come infra all' art. 74.

Le cedole saranno sempre visate da un Auditore Camerale, e soggette indistintamente al bollo fisso di centesimi trenta.

Art. 10.

I creditori dovranno presentare i loro recapiti di liquidazione all'Amministrazione del debito pubblico, almeno entro sei mesi dalla data dell' avutane consegna, sotto pena di perdere gl'interessi anteriori al semestre, in cui seguirà la detta presentazione.

Art. 11.

Le iscrizioni non potranno essere di somma minore d'annue lire 25 nè maggiore di lire 500.

I crediti importanti un'annuità inferiore a lire 25 non saranno iscritti, salvo riuniti ad altre partite formanti insieme un' iscrizione almeno di detta rendita, e non avrà per conseguenza luogo, a loro riguardo, il disposto dal precedente articolo.

Art. 12.

Le annuità, da cui i titolari e gli aventi diritto in virtù di certificati di liquidazione, saranno decaduti per quel che è prescritto nel precedente articolo 10, verranno dall' Amministrazione del debito pubblico convertite in estinzione del debito pubblico, come sarà in appresso stabilito per tutte le rendite estinte.

Art. 13.

Le iscrizioni si faranno senza ritardo sulla presentazione de'certificati, cedole d' indennità, decreti, od altri recapiti di liquidazione spediti ai creditori dalle rispettive Autorità che ne sono incaricate.

Art. 14.

Le iscrizioni non potranno essere fatte, che a nome d'una sola persona, ovvero di uno Stabilimento, o d'una Comunità. Nel caso che vi fossero più aventi dritto in comune dovrà sempre precedere tra loro la

divisione, o la designazione d'una persona sola titolare dirimpetto all'Amministrazione del debito pubblico per assenso delle Parti, o per decisione del Giudice.

Art. 15.

Le iscrizioni provenienti dal Gran Libro di Francia pei crediti del Banco di S. Giorgio enunciati all'articolo 3, o dal Monte di Milano, si trasporteranno nel Registro generale del debito, anche d'ufficio, sulla norma degli stati autentici correlativi, salvo a regolarsi quanto prima colle opportune pubblicazioni il cambio de' recapiti, di cui sono ora i titolari rispettivamente muniti, contro le nuove cedole d'iscrizione.

Dette iscrizioni potranno indistintamente per ora traportarsi sul Registro del debito nei termini con cui sono intestate.

Nessuno trapasso però potrà farsene senza uniformarsi alle disposizioni dell'art. 14, riservandoci di provvedere successivamente al modo, con cui vengano le altre tutte assoggettate alla prescritta regola.

Art. 16.

Nel caso di persona in istato di fallimento, o sui beni della quale sia istituito giudicio di concorso, e finchè durerà questo stato di cose, l'iscrizione potrà essere fatta in favore della massa de' creditori, o di chi legittimamente li rappresenti.

Art. 17.

Le iscrizioni a nome di pupilli, minori, od altri amministrati, dovranno portare la menzione di tale qualità dei titolari, e il nome dei tutori, curatori, o altri legittimi rappresentanti della persona, o del patrimonio, cui spettano. Tale menzione per gli effetti di ragione potrà farsi risultare anche con una semplice annotazione aggiunta tanto sul Registro, che sulla cedola d'iscrizione; sarà a carico di detti tutori, curatori, od altri amministratori di far seguire senza ritardo la necessaria annotazione, sotto pena di dover stare ai danni che risultassero dalla loro negligenza.

Art 18.

L'Amministrazione del debito pubblico non riconosce in proprietario delle rendite che l'individuo iscritto nel suo Registro, salvo solo la questione d'identità della persona, come all'art. 34.

Le controversie, che potessero insorgere circa la pertinenza del primitivo titolo convertito in iscrizione, o dell'iscrizione antecedente a

quella accesa sul Registro, ed ogni altra questione di proprietà, finchè non sieno decise dai Tribunali competenti, non potranno in alcun caso vulnerare l'esercizio dei dritti del titolare; ma solo dar luogo alle altre maniere d' indennità a termini di ragione, salvo i casi d' opposizione designati al Titolo 7.

TITOLO QUINTO

Dei Trapassi, e del loro effetto.

Art. 19.

Le iscrizioni potranno trasferirsi, e suddividersi, o riunirsi sotto gli stessi, o sotto altri nomi, a volontà dei titolari, ove non ostino annotazioni di vincoli esistenti sulle medesime, ovvero opposizioni, giusta ciò che sarà detto ne' Titoli 6, 7 e seguenti.

Quando per la divisione venissero a risultare annuità minori di lire 25, e i condividenti non s' accordino per la riunione delle porzioni inferiori o in una nuova, o ad altre iscrizioni, dovrà adirsi il Giudice per far ordinare sia la detta riunione, sia la vendita in tutto od in parte, ed intanto non si opererà trapasso alcuno.

Art. 20.

Quando fra diversi condividenti di una iscrizione, il di cui titolare viene a mancare, o sulla quale siavi un' ipoteca annotata, non riesca di combinare un amichevole componimento tra loro, acciò un solo ne rimanga il titolare, o col creditore annotato, acciò l' iscrizione, non ostante l' ipoteca, si suddivida, sarà lecito il trasferirla al nome degli aventi diritto simultaneamente, finchè l' ipoteca sia purgata, alla qual epoca dovrà uniformarsi alla prescritta regola, nè alcun trapasso potrà senza ciò effettuarsi.

Art. 21.

I trapassi, in seguito di negoziazioni, o altre disposizioni tra vivi, si eseguiranno mediante la dichiarazione fatta dal titolare, o da un suo procuratore speciale presso l' Amministrazione del debito pubblico col deposito della cedola d' iscrizione, e colla firma d' un agente di cambio, all' effetto di certificare l' identità della persona dell' alienante.

Potranno parimenti le iscrizioni essere negoziate, e rese atte a venir trapassate mediante una semplice dichiarazione a favore dell' acquirente, firmata dal titolare dietro la cedola d' iscrizione stessa, ed autenticata da uno de' Notai Certificatori istituiti con nostre Patenti de' 25

novembre 1817; ed in tal caso, col semplice deposito all' Amministrazione del debito pubblico della cedola d'iscrizione annotata come sopra, potrà dall'acquirente, e da chiunque per lui, ottenersi la nuova iscrizione.

Nelle città di Torino, e di Genova in vece di Notai Certificatori s' impiegheranno gli Agenti di cambio a ciò stabiliti nel Titolo XI qui appresso.

Art. 22.

I trapassi d' iscrizioni per successione testamentaria non saranno eseguiti dall'Amministrazione, che sulla presentazione dell'atto di ultima volontà, e per le successioni intestate d' un atto giudiziario constatante legittimamente il diritto di succedere; copia autentica di detti atti sarà depositata negli archivj dell' Amministrazione del debito pubblico.

Art. 23.

Le iscrizioni spettanti a persone o Corpi amministrati non potranno trasferirsi, salvo osservate le formalità dalle Leggi prescritte per alienazioni de' capitali spettanti a tali proprietarii.

Quanto ai casi di fallimento, o di concorsi, si applicheranno le regole veglianti su tale materia, ed i trapassi avranno luogo in esecuzione delle ordinanze, e sentenze de' Giudici competenti.

Art. 24.

Nelle iscrizioni in seguito de' trapassi si osserveranno le stesse regole prescritte al titolo antecedente sì per l'individualità, che per le altre forme delle medesime.

TITOLO SESTO

Delle Ipoteche, e degli altri vincoli.

Art. 25.

Le iscrizioni non sono suscettibili che d' ipoteca speciale, e convenzionale stipulata per atto pubblico.

Art. 26.

L' ipoteca non avrà effetto finchè non sia annotata così sull'iscrizione come sulla cedola, con precisa indicazione dell' atto, da cui deriva: nè si farà tale annotazione dall' Amministrazione del debito pubblico, se

non le viene esibita copia autentica dell'atto per rimanere depositata nei suoi archivj.

Il Regolamento, di cui all' art. 74, determinerà il preciso modo di fare le annotazioni delle ipoteche, e di autenticarle tanto sul registro, che sulle cedole d' iscrizione, come pure in qual modo saranno trasferite a favore degli eredi, ed aventi causa dal creditore annotato, od abolite al cessare del vincolo d' ipoteca.

Art. 27.

Una medesima iscrizione non potrà essere assoggettata a più d' una ipoteca, nè portare più d' una annotazione.

Dovrà però precedere l' assenso del creditore annotato, o in difetto una decisione del Giudice, acciò l' iscrizione possa dividersi, ed imporsi sulla porzione staccata, e resa libera, un' ipoteca nuova.

Quando concorrono per ottenere l' annotazione due creditori con uno o più atti pubblici constituenti per crediti diversi l'ipoteca speciale dell' iscrizione, la preferenza tra loro, ove non s' accordino, sarà determinata dal Giudice.

Art. 28.

L' ipoteca annotata non impedisce i trapassi, fermo stante colla annotazione sulla nuova iscrizione il diritto del creditore, e senza pregiudizio della facoltà d' opposizione a lui spettante nei casi, e modi, che si diranno nel Titolo seguente.

Art. 29.

Ci riserviamo di dichiarare successivamente in quali casi, e con quali modi le iscrizioni potranno essere suscettibili di vincolo di primogenitura, maggiorasco, o fidecommisso, ma vogliamo, che i detti vincoli non abbiano mai effetto alcuno se non saranno annotati, e il titolo costitutivo depositato, come si è detto rispetto alle ipoteche.

Art. 30.

Sarà lecito sin d' ora a qualsiasi titolare d' una iscrizione di disporne condizionatamente, e così pure di separarne l' usufrutto dalla proprietà sia a favore d' una, o più persone, purchè congiuntamente durante la vita loro, sia a pro d' una persona, Corporazione, o Stabilimento, e aventi causa da essi per un tempo non eccedente venticinque anni: l' annotazione di tali vincoli dovrà per la sua validità essere apposta

tanto sull' iscrizione nel registro, che sulla cedola, e l' atto depositato in forma autentica.

Il Regolamento stabilirà il modo, con cui le anzidette annotazioni saranno trasferite a favore degli aventi causa.

Art. 31.

Quanto alle iscrizioni procedenti dal Gran Libro di Francia enunciate nell' art. 3 § 2, o dal Monte di Milano, trovandosi ipoteche, o vincoli radicati, e risultanti dalle rispettive intestazioni, saranno tuttavia conservate le intestazioni stesse, o quelle in favore degli attuali aventi dritto, colle opportune annotazioni delle ipoteche, e de' vincoli, riservandoci di determinare ulteriormente con cognizione di causa, ed uniformità di massime, le regole da stabilirsi per renderle conciliabili coll' attuale stato di legislazione, e colla regolare costituzione del debito pubblico.

Art. 32

Rispetto alle ipoteche, e vincoli qualunque già radicati sugli altri crediti da iscriversi, gli aventi interesse dovranno provvedersi presso la Camera, la Giunta, le Commissioni, o le altre Autorità da Noi stabilite per le liquidazioni delle rispettive categorie di crediti, divisate all' art. 3, all' oggetto di ottenere la menzione dell' ipoteca, o altro vincolo nel recapito di liquidazione.

Potranno anche ricorrere all' Amministrazione del debito pubblico nel caso che sia già rilasciato al loro debitore il recapito di liquidazione; e l' effetto di tale ricorso sarà di sospendere l' iscrizione finchè le Parti non si accordino sulla chiesta annotazione, o sia emanata una decisione dal Giudice.

Le stesse norme, che verranno ulteriormente prescritte pe' crediti menzionati nel precedente articolo, si osserveranno per le annotazioni in questo articolo menzionate.

TITOLO SETTIMO

Delle Opposizioni, ed Esecuzioni.

Art. 33.

Le iscrizioni non saranno soggette ad opposizioni, od esecuzioni, di sorte alcuna, se non se ne' casi, e modi seguenti.

Art. 34.

Non potrà dall' Amministrazione del debito pubblico ammettersi contro il titolare di una iscrizione disputa di proprietà, che relativamente all' identità della di lui persona.

In questo caso, colui che pretenderà essere il vero titolare potrà, anche col mezzo di un semplice ricorso sufficientemente documentato all' Amministrazione del debito pubblico, far sospendere tanto il pagamento delle annuità, che il trapasso, ed ogni rimborso: tale sospensione però durerà soltanto pendente un trimestre, nel quale il ricorrente dovrà adire il Giudice, e riportarne la permissione di formare opposizione all' effetto che sia decisa la controversia.

Art. 35.

Il titolare, che allegherà d' avere smarrita, o d' essergli stata derubata la cedola d' iscrizione potrà ottenere un' iscrizione nuova, come ne' casi di trapasso; ma per assicurarsi che non vi osti alcuna negoziazione od ipoteca fatta nell' intervallo sulla non esibita cedola, non seguirà la nuova iscrizione, che sei mesi dopo la pubblicazione di tale domanda sui fogli periodici dello Stato, ed in Torino anche alla porta della Amministrazione del debito pubblico, non che alle Borse di Torino e di Genova, ne' modi che stabilirà più specialmente il Regolamento.

L' Amministrazione potrà inoltre ordinare, ove lo stimi nelle circostanze del caso, maggiori giustificazioni, e raddoppiare il termine, e far ripetere le pubblicazioni.

Sarà punito colla pena del carcere, estensiva sino a dieci anni secondo le circostanze, chiunque, avendo acconsentita l' alienazione od ipoteca d' una cedola, sorprenderà dolosamente la spedizione di una iscrizione nuova, sulla quale l' alienazione, o l' ipoteca, come sovra acconsentite, più non possano avere effetto.

Art. 36.

Dopo la morte del titolare, e insino che il trapasso dell' iscrizione non è operato, potrà ogni pretendente, purchè esibisca all' Amministrazione del debito pubblico le prove della litispendenza sul dritto di succedere, opporsi non solo al trapasso dell' iscrizione, ma anche al pagamento delle annuità fra le mani del semplice detentore della cedola.

Se il trapasso dell' iscrizione è operato non cesserà d' aver effetto, salvo per decisione del Giudice competente.

Art. 37.

In caso di fallimento, o giudicio di concorso potrà qualunque dei creditori fare la stessa opposizione sovra additata, se ne avrà riportata dal competente Giudice l'autorizzazione.

Art. 38.

Le ipoteche debitamente annotate, come è prescritto nel precedente Titolo, allorchè il giorno sarà venuto pell'adempimento dell'obbligazione, in sicurezza della quale sono state imposte, daranno dritto al creditore di conseguire, per autorità di Giudice, pagamento del credito, ed ogni accessorio sulla rendita ipotecata in qualunque mano, ed a qualunque nome sia la medesima trapassata col predetto vincolo; mediante la vendita da farsene in tutto, o in parte secondo i regolamenti, salvo che si trattasse di somma inferiore ai semestri scaduti non riscossi, ovvero anche al corrente da scadere, nel qual caso sarà facoltativo al Giudice l'ordinare, che il creditore si contenti di riscuotere le dette annuità colla consegna della cedola, che verrà a lui fatta dal debitore.

Durante il suddetto giudizio di spropriazione in virtù d'ipoteca il creditore potrà ottenere dal Giudice la permissione di opporsi all'esazione delle annuità, ed anche insieme, se è d'uopo, al trapasso della iscrizione, e molto più ad ogni rimborso, ovvero a questi ultimi atti soltanto, secondo le circostanze, pella più facile conservazione de'di lui diritti.

TITOLO SETTIMO

Del pagamento delle annuità.

Art. 39.

Il pagamento delle annuità delle rendite iscritte si farà per semestri al primo di aprile, e al primo di ottobre di ciascun anno.

Per regolare il corso di questi semestri, si farà un primo pagamento di un trimestre al primo aprile 1820.

Art. 40.

Il pagamento si farà validamente al portatore della cedola d'iscrizione, salvo i casi di opposizione, come si è detto al Titolo precedente.

Art. 41.

Siccome però gli ultimi venti giorni del semestre saranno necessari pel ricavo, e la formazione dei stati di pagamento, che debbono restare invariabili, non si eseguiranno al debito pubblico fino al semestre successivo i trapassi, di cui sarà data notizia nel detto termine all'Amministrazione, e dovrà in questi casi rilasciarsi al titolare precedente, nel recuperare da lui la cedola da abolirsi, un recapito *buono al portatore* pella riscossione del semestre in iscadenza, e così uno per quelli di tutti gli arretrati, e non prescritti, che fossero annessi alla detta cedola. Le annuità sulla nuova cedola comincieranno a decorrere col nuovo semestre, e le anteriori s' intenderanno riserbate al precedente titolare, se non vi è convenzione espressa in contrario.

Art. 42.

Il pagamento si farà in Torino in oro, od argento, al valore di tariffa, e in difetto in moneta corrente al corso della piazza ragguagliato su quello de' primi tre mesi del semestre scaduto, che sarà in pagamento.

Il nostro Erario supplirà alla differenza della moneta a pro dell'Amministrazione del debito pubblico, nel modo che verrà stabilito nel Regolamento.

Art. 43.

Le annuità non riclamate entro cinque anni compiti dopo la scadenza saranno irreparabilmente prescritte.

Se desse saranno rimaste non riclamate durante venticinque anni, la rendita stessa sarà prescritta, e la relativa iscrizione annullata.

TITOLO NONO

Del rimborso, e degli altri modi d' estinzione.

Art. 44

L' estinzione del debito pubblico seguirà in parte pel valore integrale delle iscrizioni, ed in parte pel valore al corso delle medesime.

Il rimborso integrale si opererà tosto che l' iscrizione di tutti i creditori possa dichiararsi chiusa; non potrà però in alcun caso essere potratta oltre l' anno 1822.

L'estinzione al corso comincierà tosto che l'Amministrazione del debito pubblico potrà darvi moto nell' ordine delle sue operazioni stabilito qui appresso.

Art. 45.

All' oggetto dell' estinzione, oltre l' annuo assegno fatto a tal fine nell' art. 6 del presente Editto, verranno pure impiegate annualmente nell' estinzione tutte le somme, che, per effetto dell' estinzione stessa, o per qualunque altra causa, rimarranno disponibili sui fondi annui destinati al pagamento delle rendite iscritte.

Art. 46.

In conseguenza saranno impiegate nell' estinzione del debito:

1.° Tutte le somme destinate al pagamento delle rendite, che verranno estinte mediante il pagamento integrale del loro valore (art. 47).

2.° Quelle assegnate per le rendite, che saranno acquistate al corso per conto dell' Amministrazione del debito pubblico, e quindi annullate (art. 48).

3.° Le annuità delle rendite caducate, per non aver i titolari, o gli aventi diritto presentati in tempo utile i loro recapiti di liquidazione (art. 10 e 12).

4.° Le annuità prescritte per non essere state riclamate durante cinque anni, e così pure le rendite stesse parimenti prescritte pel lasso di venticinque anni (art. 43).

Art. 47.

Ogni anno, cominciando però soltanto dall' epoca indicata all' articolo 44, la metà dell' annuo permanente assegno di estinzione di 600 mila lire fissato all' art. 5, o della somma cui verrà ridotto, in proporzione del debito definitivamente iscritto, come si è detto all' art. 7, sarà annualmente di semestre in semestre impiegata nel pagamento integrale, ed alla ragione del cento per cinque di altrettante rendite, che verranno estratte a sorte nel modo, che sarà stabilito dal generale Regolamento.

Art. 48.

Ogni anno similmente, dopo che si sarà provvisto al pagamento annuale delle rendite iscritte, e da iscriversi in forza del presente Editto, e dopo avere disposto del fondo destinato ogni semestre al pagamento integrale di una porzione del debito, a norma del precedente articolo, tutto il fondo, che rimarrà disponibile, sarà per cura e diligenza della Amministrazione impiegato nell' acquisto di tante iscrizioni al corso.

Il generale Regolamento stabilirà pure le epoche, ed il modo, con cui simili acquisti dovranno eseguirsi, anche prima del 1822, su tutti i fondi eccedenti l' impiego prescritto dall' annuale assegnamento.

Art. 49.

Le iscrizioni, che saranno riscattate o col loro pagamento integrale, o coll' acquisto al corso nei modi prescritti dai due articoli precedenti, dovranno essere al fine di ogni semestre annullate nel registro del debito, e le corrispondenti cedole pubblicamente abbruciate coll'intervento al verbale di un Deputato della Camera.

Il loro elenco coll' indicazione del numero, sotto il quale erano registrate, e della somma, per cui erano spedite, sarà stampato, e pubblicato.

Il generale Regolamento prescriverà le formalità da seguire in questa operazione.

Art. 50.

L' estinzione per mezzo di rimborso integrale, di cui all' art. 47, avrà sempre luogo alle epoche stabilite per tutte le iscrizioni ancorchè condizionate, vincolate ed ipotecate, ma per queste non si opererà effettivamente il rimborso al titolare, e il denaro resterà in deposito nella cassa dell' Amministrazione del debito pubblico fino a reinvestimento della somma necessaria in altre iscrizioni di pari rendita da assoggettarsi alle stesse condizioni, vincoli, ed ipoteche delle iscrizioni estinte, ed ove non si presenti il titolare fra due mesi dopo la sorte a far seguire tale reinvestimento, potrà l' Amministrazione, sull' istanza de' creditori o aventi diritto annotati, farlo operare per mezzo di un Agente di cambio; ed il benefizio che sopravanzerà dal pagamento integrale rimarrà in deposito nella suddetta cassa per conto di chi di ragione.

Lo stesso si osserverà dal nostro Commissario, di cui infra all' art. 59, per le iscrizioni spettanti agli Amministrati, acciò non venga a cessare in loro danno il corso delle annuità.

Dalle disposizioni del presente articolo dirette al maggior vantaggio de' creditori non s' indurrà verun obbligo o risponsabilità nell' amministrazione del debito pubblico, per qualunque causa il reinvestimento non succeda; e l' estinzione del credito iscritto sarà assoluta ed irrevocabile dal dì che seguirà l' estrazione a sorte della relativa iscrizione.

TITOLO DECIMO

Dell' Amministrazione del debito pubblico.

Art. 51.

Stabiliamo per l' Amministrazione del debito pubblico:

Un Consiglio generale di quaranta Soggetti,

Un Consiglio ordinario di nove Membri,
E un Direttore generale con due Vice-Direttori.

Art. 52.

Il Direttore generale è incaricato di tutto ciò che riflette l'ordinaria Amministrazione corrente del debito pubblico, e così d'ogni cosa concernente la fedele conservazione del registro generale del debito, le operazioni necessarie a stabilirvi i trapassi, le ipoteche, ed altre pratiche relative alle iscrizioni, e l'incasso, e regolare impiego de'fondi assegnati tanto per il pagamento delle rendite, che per l'estinzione, in conformità del presente Editto, e del generale Regolamento da pubblicarsi.

Egli potrà riferire a Noi direttamente, e di regola una volta ogni semestre, gli oggetti più importanti dell'Amministrazione.

Il Direttore generale sarà in caso d'infermità, o legittimo impedimento, surrogato da quello dei Vice-Direttori che egli stimerà di delegare.

Tanto questi, che il Direttore generale saranno da Noi nominati.

Art. 53.

Il Consiglio ordinario si radunerà almeno una volta al mese, e sempreché il Direttore generale giudicherà di convocarlo; sarà da lui presieduto, ed egli dovrà riferire in esso, e trattare con sua partecipazione gli affari più interessanti dell'Amministrazione, e specialmente rendergli un conto mensuale de' fondi entrati ed usciti, tanto relativamente al pagamento delle rendite, che all'ammortizzazione.

Le spese d'Amministrazione saranno annualmente deliberate a pluralità di voti in detto Consiglio, ed approvate da Noi sulla relazione del nostro primo Segretario di Finanze.

Art. 54.

I Membri di detto Consiglio ordinario saranno per la prima volta nominati da Noi fra quelli del Consiglio generale.

Saranno in seguito scelti dallo stesso Consiglio generale nell'annuale sua fissa adunanza, in cui indicherà sempre due Supplenti.

Il modo di rinnovazione del Consiglio ordinario sarà determinato dal Regolamento generale.

I Membri che ne esciranno non saranno rieligibili prima di un triennio.

Potrà esso deliberare in numero di sei, oltre il Direttore, e Vice-Direttori, che faranno parte dello stesso Consiglio.

I suoi Membri non godranno di verun stipendio.

Art. 55.

Il Consiglio generale si adunerà regolarmente il 15 di febbrajo di ciascun anno, e ogni volta che sarà da Noi ordinato sulle istanze del Direttore generale, e sulle rappresentanze del nostro primo Segretario di Finanze.

Le sue riunioni non potranno durare oltre quindici giorni.

Potrà validamente deliberare in numero di venti Soggetti, non compresi il Direttore generale, e i Vice-Direttori, che ne faranno parte oltre il numero stabilito all'art. 51.

Art. 56.

Il Consiglio generale stabilirà sopra tutti gli oggetti di massima, e di regolamento generale dell'Amministrazione, farà procedere all'esame de' conti, ne sentirà la relazione, e darà a tal riguardo tutte le provvidenze che stimerà opportune particolarmente acciò i fondi assegnati pel pagamento delle rendite, e pell'estinzione del debito, non sieno sotto alcun pretesto divertiti ad altro uso.

Egli farà per tal oggetto ogni rappresentanza anche a Noi direttamente.

Il Consiglio generale sarà di regola presieduto dal Direttore generale, che dovrà però ritirarsi egualmente che i Vice-Direttori quando si esamineranno i conti dell'Amministrazione.

Il Direttore sarà in tale circostanza surrogato da un Membro da Noi designato.

Art. 57.

I Membri del Consiglio generale, le funzioni de'quali saranno esercite gratuitamente, verranno da Noi nominati, e scelti fra le persone, che per moralità, per cognizioni in queste materie, e per possidenza di distinti patrimonj, sieno più in grado d'ispirare a Noi ed ai nostri Sudditi la maggior confidenza.

All'eccezione della prima nomina, tutte le altre si faranno da Noi sopra una lista di tre Soggetti per ogni posto vacante, che ci sarà presentata dal Consiglio generale.

Art. 58.

Il Consiglio generale si rinnoverà ogni anno per un quinto.

La rinnovazione dei quattro primi anni si farà a sorte; dopo esciranno sempre i più anziani in ordine di tabella.

I morti, o dimissionari, o altrimenti cessati dalle loro funzioni si

surrogheranno pure con altri Soggetti alla annuale epoca delle rinnovazioni, ma ciascuno dei Consiglieri surrogati starà in carica soltanto pel tempo per cui doveva ancor durare il Consigliere da lui surrogato.

I Membri che esciranno, saranno sempre rieligibili.

Art. 59.

Vi sarà presso l'Amministrazione del debito pubblico un nostro Commissario sotto gli ordini del Primo Segretario di Finanze, che potrà intervenire a tutte le sedute dei Consigli, e interloquire consultivamente in ogni discussione. Egli starà in giorno, conforme lo crederà spediente, di tutte le operazioni risultanti dai registri, e carte dell'Amministrazione, ed il Direttore generale dovrà somministrargli tutti gli schiarimenti ed informazioni, che fosse nel caso di domandare.

Questo Commissario sarà da Noi nominato.

Egli adempierà tutte le funzioni affidategli dal presente Editto, ed invigilerà particolarmente, a che i Consigli dell'Amministrazione del debito pubblico non si allontanino nelle discussioni dalle precise incumbenze loro affidate. Le di lui osservazioni ed istanze, ove lo chieda, dovranno inserirsi nei registri delle deliberazioni.

Art. 60.

Il Regolamento generale stabilirà con più precisione gli oggetti che dovranno trattarsi esclusivamente nel Consiglio generale, e i rapporti necessari del Direttore generale col Consiglio ordinario.

Art. 61.

Il Direttore generale, i due Vice-Direttori, e il Commissario nostro godranno di quello stipendio che sarà da Noi determinato.

Art. 62.

Entro i primi tre mesi di ogni anno dovrà essere compilato un esatto e preciso conto dell'Amministrazione del debito pubblico dell'anno precedente, dal quale risulti:

1.° Il numero, e l'entità delle iscrizioni esistenti, di quelle aumentate in forza delle sopravvenute liquidazioni, e di quelle che, in esecuzione delle disposizioni del presente, saranno state annullate, ed estinte.

2.° I fondi esistenti al principio dell'anno, quelli incassati durante il medesimo, tutti i pagamenti seguiti secondo i diversi rami di spesa, e tutti i fondi avanzati in fine dell'anno, distinguendo quelli derivanti da rendite inesatte, da quelli che saranno rimasti disponibili.

Art. 63.

Il conto in tal modo compilato verrà trasmesso, unitamente alla deliberazione dell'Amministrazione, ed alle particolari osservazioni del nostro Commissario, alla Camera de' Conti, la quale, nel modo che riputerà più opportuno, e coll' assistenza del nostro Procuratore generale, ne farà verificare l' esattezza, e la regolarità, e quindi lo approverà, o lo rimanderà alla Amministrazione del debito pubblico, perchè sia rettificato.

Art. 64.

I conti definitivamente approvati verranno stampati, e pubblicati entro il semestre immediatamente successivo all' anno cui sono relativi.

Gli originali saranno conservati negli archivii Camerali.

Art. 65.

Venendo a scoprirsi nell'esame de' conti, od in qualunque altro modo, qualche malversazione, dovrà il nostro Commissario presso l' Amministrazione fare le più pronte ed efficaci diligenze, ed informarne il nostro Procuratore Generale, acciò sia proceduto dalla Camera contro i delinquenti secondo il rigor delle leggi.

Art. 66.

Le controversie tutte tra privati, sia che riflettano la proprietà delle iscrizioni, i loro trapassi, e le annotazioni da farvisi, sia che riguardino la pertinenza delle cedole tanto pella rendita, che per le annuità, saranno di cognizione de' tribunali ordinarj.

Quelle però che nascessero in seguito alle operazioni della Amministrazione del debito pubblico, od involvessero questioni sull' intelligenza del presente Editto, e Regolamento correlativo, saranno di cognizione della Camera; la quale conoscerà pure esclusivamente di ogni azione che venisse a dirigersi civilmente da chiunque contro gl' Impiegati dell' Amministrazione suddetta per fatti dipendenti dalle loro funzioni.

La competenza criminale sarà intieramente riservata alla Camera nostra de' Conti.

TITOLO UNDECIMO

Creazione degli Agenti di cambio.

Art. 67.

Nelle città di Torino, e di Genova saranno da Noi nominati gli Agenti di cambio specialmente accreditati, ed aventi la fede pubblica, pella negoziazione delle rendite, pella certificazione de' trapassi, e pello stabilimento del giornaliero corso, il tutto conformemente a quanto è stato disposto nell' articolo 21, ed a ciò che verrà spiegato ulteriormente nel generale Regolamento.

Art. 68.

Gli Agenti di cambio suddetti non potranno negoziare per proprio conto, nè palesemente, nè in maniera palliata, rendite sullo Stato, sotto pena d' immediata destituzione, e senza pregiudicio delle altre ragioni dei particolari, e del fisco.

Art. 69.

Essi daranno cauzione in rendite iscritte sul registro generale del debito pubblico, nella forma che verrà stabilita nel Regolamento.

TITOLO DODICESIMO

Del debito perpetuo.

Art. 70.

Il debito perpetuo comprenderà tutte le rendite dovute a mani morte, Comunità, Opere pie, ed ogni altra avente causa perpetua a carico delle nostre Finanze.

Dette rendite verranno iscritte secondo il risultato delle liquidazioni da Noi commesse alla Camera, alla Giunta, o alla Commissione creata con Patenti nostre del 31 p. p. agosto, e per tutte quelle non soggette alle dette liquidazioni, secondo gli stati che ne trasmetterà all' Amministrazione del debito pubblico il nostro Primo Segretario di Finanze.

Art. 71.

A misura delle liquidazioni, e trasmissioni di detti stati di rendite,

sarà da Noi fatto con patenti un annuo assegno sulla Tesoreria generale corrispondente a ciascuna emissione.

Le somme assegnate saranno versate nella cassa dell'amministrazione del debito pubblico, e da essa convertite esclusivamente nella soddisfazione delle rendite procedenti dalle predette cause alle epoche, e giusta le norme, che verranno prescritte ne'speciali provvedimenti, di cui all'art. 2 del presente Editto.

Art. 72.

L'assegno pel debito perpetuo non potrà eccedere i due milioni annui; quando però, dopo soddisfatte le categorie enunciate nel tit. 2, vi fosse un avanzo sopra i tre milioni assegnati al debito redimibile, potranno fino all'esaurimento di detti tre milioni stornarsi dal debito perpetuo, e portarsi al redimibile, quelle partite spettanti alle mani morte, ed altri amministrati contemplati all'art. 70, che Noi stimeremo di autorizzare con particolari nostre Patenti secondo la natura de' crediti, ed in circostanze straordinarie de' creditori.

Art. 73.

Il conto relativo al debito perpetuo sarà reso alla nostra Camera de' conti, e pubblicato nello stesso modo stabilito pel debito redimibile.

TITOLO TREDICESIMO

Disposizioni generali.

Art. 74.

Sulla base delle disposizioni fondamentali contenute nel presente Editto, sarà dal nostro Primo Segretario di Finanze presentato il progetto d'un generale Regolamento, con cui venga stabilito il modo di esecuzione del presente Editto in tutte le sue parti, che ci riserbiamo di approvare.

Il detto Regolamento da Noi sancito sarà nel più breve termine pubblicato per complemento dell'attuale costituzione del debito pubblico, e per norma dell'Amministrazione del medesimo.

Art. 75.

Tutto ciò che è disposto nel presente Editto, specialmente in quelle parti, che sono direttamente favorevoli ai creditori dello Stato, dovrà riguardarsi come fermo e stabile, ed immutabilmente ordinato, e da Noi

guarentito a nome de' Successori nostri ; salvo in ciò, che il vantaggio stesso evidente de'creditori, sulle istanze dell'Amministrazione del debito pubblico, necessitasse nelle circostanze de' tempi di cangiare per maggior sicurezza e tutela de' loro interessi.

Mandiamo ai Senati nostri, ed alla Camera nostra de'Conti d'interinare il presente, di osservarlo, e farlo osservare da chiunque spetta, ed alla copia stampata nella Stamperia Reale prestarsi la stessa fede, che al proprio originale; Chè tale è nostra mente. Dat. al Castello di Stupiniggi, il ventiquattro del mese di dicembre l'anno del Signore mille ottocento diciannove, e del Regno nostro il decimottavo.

VITTORIO EMANUELE

V. De-Maistre Ministro Reg.
V. Massimino.
V. Corte.

Brignole.

Interinato :

Dalla R. Camera de' Conti addì 3 gennaio 1820, e dai Reali Senati sedenti in Torino, Genova e Nizza addì 5, 10, 17 gennaio detto anno.

Circolare del Ministero della Guerra alle Superiori Autorità Governative.

Illustrissimo Signore

È giunto a notizia di questo Ministero che alcuni giovani delle antiche e delle nuove Provincie del Regno ancora soggetti alla leva si recano a prendere servizio militare fuori del nostro Stato.

Alcuni di essi ignorano forse, e specialmente quelli delle nuove provincie, i loro doveri verso la leva; altri confidano che ove fossero chiamati a far parte dell' esercito, il Governo prenderebbe in considerazione i motivi della loro assenza per esentarli ed assolverli dalle pene comminate dalle leggi contro i renitenti.

È quindi necessario che i signori Governatori ed i signori Intendenti istruiscano quei giovani dei loro obblighi, e loro tolgano le illusioni che potessero farsi, rendendoli consapevoli che, mancando ai loro doveri di leva verso lo Stato, essi saranno dichiarati renitenti senza che valga altra considerazione ad attenuare la colpa, specialmente se risulti essersi essi trasferiti fuori dello Stato senza le guarentigie psescritte al conseguimento dei passaporti.

I signori Governatori ed i signori Intendenti vorranno essere compiacenti di richiamare su questo gravissimo argomento l' attenzione dei Sindaci *(Gonfalonieri)*, ai quali più direttamente nell' interesse dei loro amministrati spetterà porre in sull' avviso

i suddetti giovani; (e quelli più specialmente nati negli anni 1839 1840) che quando anche espatriassero per arruolarsi altrove, non verrebbero perciò assoluti del loro obbligo e incorrerebbero invece nella pena del carcere pel fatto della loro renitenza ai termini dell' art. 176 della legge. Si faccia ad essi comprendere che non pure recheranno danno a se stessi, ma riusciranno altresì d' aggravio ai loro concittadini, i quali in loro vece saranno chiamati al militare servizio.

Oltre ciò non sarà inopportuno il rammentare che le Autorità civili possono negare ricisamente il passaporto ai giovani soggetti alla leva, i quali non prestino la malleveria additata dalla legge, e che consiste in un deposito di cedole dello Stato di L. 200 di rendita, valendosi le Autorità stesse del potere discrezionale che viene loro conferito dagli articoli 1120 e seguenti del regolamento per la leva.

Torino 13 luglio 1860.

Il Ministro
M. Fanti.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Visto l' art. 3 della Legge 15 agosto 1858;

Visto gli articoli 1 e 2 del Regolamento annesso al Real Decreto 16 febbraio 1859;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È istituito un Nostro Consolato nella città di Chambery (Francia) con giurisdizione nei Dipartimenti della Savoja e dell' Alta Savoia.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Torino, addì 14 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE

C. CAVOUR.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, EC. EC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, EC. EC. EC.

Veduta la Legge del 24 giugno 1860 che stabilisce presso il Consiglio di Stato una Commissione straordinaria e temporanea per la formazione dei progetti di Legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari interni;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. La Commissione straordinaria e temporanea instituita presso il Consiglio di Stato per lo studio dei progetti di Legge sarà composta di dodici membri da noi prescelti sulla proposta del Nostro Ministro dell' Interno, previo concerto col Consiglio dei Ministri.

Art. 2. Coloro tra essi che non avranno già domicilio stabile nella capitale, avranno una indennità che non potrà oltrepassare l'ammontare dell' onorario del quale godono i Consiglieri di Stato.

Tale indennità sarà determinata con Decreto ministeriale e prelevata sulla somma stanziata colla Legge suaccennata.

Art. 3. Faranno parte della Commissione, oltre i dodici sovramenzionati, otto consiglieri di Stato designati a tale ufficio dal Nostro Ministro dell' Interno.

Art. 4. La Commissione sarà distribuita in due Giunte composte di egual numero di membri, fra le quali saranno ripartite le materie dai diversi dicasteri proposte al loro esame, secondo l' ordine che verrà determinato con Decreto Ministeriale.

Ciascuna Giunta potrà essere suddivisa in Comitati per Decreto del Ministro dell' Interno.

Art. 5. Il Ministro dell' Interno designerà i presidenti delle Giunte sulle proposte del Presidente del Consiglio di Stato.

Destinerà i funzionarj che dovranno far l' ufficio di segretarj delle medesime.

Destinerà pure, in aiuto a questi, quel numero di applicati temporanei che sarà necessario pei bisogni del servizio.

A questi applicati, quando non siano già provvisti d' impiego stipendiato, sarà corrisposta un' indennità mensile che sarà determinata dal Ministro dell' Interno.

Art. 6. Per l' esame delle materie più importanti, e per la definitiva discussione dei singoli progetti di Legge, le Giunte potranno essere riunite.

In tal caso la presidenza spetterà al presidente della Giunta dalla quale sarà stato preparato il progetto; le funzioni di segretario saranno esercitate dal segretario generale del Consiglio di Stato, ed in difetto dal segretario della Giunta che avrà preparato il progetto.

Art. 7. Il presidente del Consiglio di Stato avrà facoltà d' intervenire alle tornate delle Giunte sì unite che separate. Intervenendovi assumerà la presidenza.

Art. 8. Il presidente del Consiglio di Stato potrà, a richiesta delle singole Giunte, invitare persone estranee alle medesime ad intervenire alle loro tornate per somministrare i riscontri di fatto,

o le nozioni opportune ai lavori della Giunta, senza però partecipare al voto.

Il carteggio tra le Giunte ed i Ministeri avrà luogo per mezzo della Presidenza del Consiglio di Stato, a norma del Regolamento per lo stesso Consiglio che sarà pure osservato nelle altre parti rimpetto alla Commissione suddetta, in quanto sia conciliabile colle disposizioni del presente Decreto.

Art. 9. Per le maggiori spese di cancelleria cagionate dalla creazione della Commissione suddetta presso il Consiglio di Stato è assegnata una somma di lire tremila in aumento della somma stanziata nel bilancio dello Stato per le spese d'ufficio del Consiglio stesso.

Questa e le altre spese dal presente Decreto occasionate saranno prelevate sul fondo accordato dalla Legge delli 24 giugno accennata nel presente Decreto.

Art. 10. Il presente Decreto avrà effetto a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Nostro Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che, munito del Sigillo di Stato ed inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, manderà a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE.

FARINI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Veduta la Legge del 24 giugno 1860 che stabilisce presso il Consiglio di Stato una Commissione straordinaria e temporanea per la formazione dei progetti di Legge;

Visto il Nostro Decreto in data d'oggi, col quale è determinato che la suddetta Commissione sarà composta di dodici membri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

A comporre la sovraindicata Commissione sono chiamate le seguenti persone:

Peruzzi comm. Ubaldino, deputato;

Busacca cav. Raffaello, deputato, già ministro delle Finanze di Toscana;

Minghetti comm. Marco, deputato;

Salvagnoli cav. Vincenzo, senatore del regno;

Pasolini conte Giuseppe, vice-presidente del Senato;

Musi cav. avv. Edmondo, procuratore generale al supremo tribunale di revisione dell' Emilia;

Cantelli conte Gerolamo, deputato;

Giulini della Porta conte Cesare, senatore del regno;

Restelli cav. avv. Pietro, deputato;

Guerrieri-Gonzaga marchese Anselmo, deputato, già intendente generale di Piacenza;

Lauzi nob. cav. Giovanni, senatore del regno;

Pasini avv. Valentino, deputato.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, il quale verrà registrato alla Corte dei Conti.

Dat. a Torino, addì 14 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE.

FARINI.

NOI EUGENIO DI SAVOIA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE IN TOSCANA

PER S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Vista l'istanza avanzata dal Professore Ingegnere Ferdinando Amici in nome della nuova Società Commerciale di Assicurazione di Trieste e Venezia con la quale domandasi che quella Società venga autorizzata ad estendere in Toscana le sue operazioni ed a potere istituire Agenzie nelle Province di Pistoja e di Lucca.

Visti gli Statuti che regolano la detta Società, i quali in ogni loro disposizione sono coerenti al prescritto delle Leggi vigenti nella soggetta materia;

E visto il parere emesso dal Consiglio di Stato (Sezione di Giustizia e Grazia);

Sulla proposta del Governatore Generale delle Province della Toscana,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È concesso alla nuova Società Commerciale di Assicurazione di Trieste e Venezia di estendere in Toscana le sue operazioni, e di potere conseguentemente istituire Agenzie nelle Provincie di Pistoja e di Lucca.

Art. 2. I Direttori delle Finanze del Commercio e dei Lavori pubblici, dell' Interno, e di Giustizia e Grazia, sono incaricati ciascuno per la parte che lo riguarda, dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventuno luglio milleottocentosessanta.

EUGENIO DI SAVOJA.

Il Governatore Generale
delle Province di Toscana
B. RICASOLI.

IL GOVERNATOR GENERALE

DELLE PROVINCIE DELLA TOSCANA

Vista l' Ordinanza Ministeriale de' 10 febbrajo pros. passato;

Visto il Rapporto della Commissione istituita per proporre i modi migliori per sistemare le acque della pianura inferiore pisana dal lato di mezzogiorno, in data de' 24 marzo ultimo;

Vista l' Ordinanza governativa de' 7 corrente;

Considerando come convenga provvedere ancora, nei modi e colle forme volute dagli Ordini, alla sollecita esecuzione degli altri lavori proposti dalla Commissione, nel rapporto sopracitato,

Ordina:

1.° La Prefettura di Pisa richiamerà immediatamente le Amministrazioni interessate nella sistemazione dei corsi d'acqua della pianura meridionale pisana a sinistra dell' Emissario di Bientina, a prendere in esame i lavori proposti dalla Commissione e periziati dall' ingegnere in capo Mei, sotto di 1 giugno p. p. non meno che a deliberare intorno al loro respettivo contributo alla relativa spesa.

2.° La Prefettura stessa dovrà quindi proporre i provvedimenti economici necessarii per la più sollecita esecuzione di questi lavori.

3.° La Direzione delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricata della esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze li ventuno luglio milleottocentosessanta.

Il Governatore Generale
delle Province della Toscana
B. RICASOLI.

Circolare ai Gonfalonieri

Illustrissimo Signore

Nel richiamare l' attenzione di V. S. al pubblico insegnamento elementare io confido in quell' amore e in quello studio con cui tutte le autorità municipali hanno accompagnato il grande rinnovamento della Nazione. Nè debbo però con la S. V. adoprar parole che dimostrino la importanza della istruzione, perchè certo anch' Ella è persuasa che il nuovo stato di cose come ha difesa nelle armi, così ha stabile fondamento nella civile e religiosa educazione del popolo, alla quale mira la Legge sull' istruzione elementare e secondaria de' 10 marzo 1860. In ogni Comunità vuole la Legge che sia almeno una scuola elementare maschile ed una scuola elementare femminile: ed io mi rivolgo alla premura della S. V. onde siano presi da cotesto consiglio Comunale quei provvedimenti che occorrono perchè nel nuovo anno scolastico sia posto in atto ciò che dispone la detta Legge, e in quei modi che Essa ha stabiliti. Nè la varietà delle materie che per la Legge fanno parte dell' insegnamento elementare dee far credere difficile cosa il provvedervi; perchè se non tutte le Comunità possono aver comodo di più maestri che in modo meglio esplicato e più ricco insegnino le dette materie, tutte però possono averne uno che con lo studio pratico della lingua sappia immedesimare gli altri studj, e nella conversazione con gli scolari, cioè nella parte dell' insegnamento simultaneo che oggi si vuole dai buoni metodi, sappia mescolare e trasfondere le cognizioni sommarie e del tutto elementari che sono richieste.

Vegga il Consiglio Comunale se, presi i dovuti concerti con la Direzione dell' Istruzione pubblica, occorrà in codesta Comunità stabilire altre scuole siano pure d'un grado minore, oltre quelle volute dalla Legge; e se per quelle come per queste debbano essere stanziate nuove somme nel bilancio preventivo dell' anno avvenire. È dovere di rendere a tutti facile di potersi istruire; son da tenersi ben spesi quei danari che servono al miglioramento individuale, e all' accrescimento della civiltà. Se la Legge del 10 Marzo 1860 presenta difficoltà pratiche di applicazione, ciò non deve scoraggiare i Municipj; giacchè il Governo intende di far ragione alle particolari necessità dei luoghi, e di non esigere nulla al di là dell' utile e del possibile. Però ogni Municipio potrà intendersi con la Direzione dell' Istruzione pubblica, ed apparecchiare per il nuovo anno le Scuole Comunali tenendosi allo spirito più che alla lettera della Legge. Io vorrei che a tutti fosse chiaro come certo è a V. S, che della Istruzione elementare dee prendersi pensiero come di cosa su cui riposi il nostro avvenire, da cui prenda forza di stabilità il nostro presente; e che però non v' ha diligenza e studio che sia troppo nella scelta dei buoni maestri, non vi ha spesa che si debba dire sprecata se frutta istruzione ed educazione per il popolo.

Contento di avere invitata la S. V. a rivolgere il pensiero ad un argomento di tanta importanza, e di non averne a sollecitare lo zelo, mi dichiaro con profondo rispetto

Di V. S. Illustriss.

Li 21 luglio 1860.

Il Governator Generale
delle Provincie di Toscana
B. Ricasoli.

NOI EUGENIO DI SAVOIA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE IN TOSCANA

PER S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Visto il nostro Decreto del 25 giugno 1860, e la tariffa annessavi per la vendita dei generi di regalìa in queste Provincie;

Visto l' altro nostro Decreto del 19 luglio corrente, col quale è ritardata nuovamente l' introduzione legale in queste Province del sistema di pesi e misure metrico-decimale;

Considerando che in forza di tale ritardo, mentre il Sale è acquistato dai rivenditori ai magazzini dello Stato a quintali e mezzi quintali, non può per ora esser da essi rivenduto al Pubblico che a libbre toscane;

Considerando che tale stato di cose espone i rivenditori stessi, o al sacrifizio della differenza che passa fra un quintale, ossia cento chilogrammi, e le libbre trecento toscane; ovvero ad accrescere arbitrariamente il prezzo del Sale con danno del Pubblico;

Sulla proposta del Governator Generale delle Provincie di Toscana,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A forma della tariffa annessa al Decreto del 25 giugno 1860, il Sale sì marino che di Volterra sarà venduto dai rivenditori al Pubblico al prezzo

di centesimi dodici la libbra toscana nelle Città soggette al dazio consumo,

di centesimi undici la libbra toscana nel Territorio,

di centesimi quattro la libbra toscana nell'Isola dell' Elba,

e di centesimi tre la libbra toscana nelle altre Isole toscane.

Art. 2. Per la differenza che passa fra le libbre trecento toscane, e i cento chilogrammi, ossia un quintale, i rivenditori, nell' atto in cui provvederanno il Sale dai magazzini dello Stato, riceveranno il corrispondente abbuono sul prezzo che sopra, e ciò fino a nuove disposizioni.

Art. 3. Il Direttore delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventidue luglio milleottocentosessanta.

EUGENIO DI SAVOJA.

Il Governatore Generale
delle Provincie della Toscana
B. RICASOLI.

ORDINANZA

del Ministro d'agricoltura, commercio e industria

Vista la Legge del 5 luglio corrente;
Visto il Decreto R. dell'11 detto mese;

Ordina quanto segue:

Art. 1. Sono nominati membri della Commissione che sopraintenderà all'esposizione italiana che avrà luogo in Firenze, i seguenti signori:

Sella prof. cav. Quintino, deputato
Jacquemoud commend. bar. Giuseppe senatore del Regno
Sambuy marchese, generale
Emilio, vice-presidente dell'Associazione Agraria
Cobianchi cav. Carlo Lorenzo
Sinigaglia cav. Salomone, fabbricante di stoffe in seta
Bevilacqua march. Carlo, senatore del Regno
Calvi Pompeo, consultore dell'Accad. di Belle Arti di Milano
Gaggini cav. Giuseppe, membro dell'Accademia Albertina
Costa prof. Cesare
Pollastrini prof. Enrico.

Art. 2. La Commissione terrà la prima adunanza in Firenze il giorno 20 dell'entrante agosto.

Essa rimetterà al Ministero, per la relativa approvazione, il piano concernente l'ordinamento dell'esposizione ed il calcolo presuntivo della spesa, tostochè li avrà compilati secondo l'incarico ad essa affidato dall'art. 3 del Decreto R. 11 luglio corrente.

Art. 3. La Commissione, oltre la nomina delle Giunte locali per raccogliere gli oggetti da inviare all' esposizione, potrà fare tutte le altre pratiche che crederà opportune, per ottenere il concorso dei prodotti, delle macchine e delle opere d' arte dalle varie parti d' Italia; con facoltà di proporre al Ministro che le si aggiungano altri membri, che essa medesima designerà, purchè non oltrepassino il numero di quattro.

Art. 4. Le deliberazioni della Commissione verranno prese a maggioranza di voti, e saranno valide sempre che il numero dei membri presenti non sia minore del terzo del numero totale dei membri componenti la Commissione, indicati nell' art. 2 del Decreto Reale.

Dat. Torino dal Ministero, addì 22 luglio 1860.

Il Ministro
T. Corsi.

NOI EUGENIO DI SAVOIA CARIGNANO

LUOGOTENENTE DI TOSCANA

PER S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Viste le istanze avanzate dalla Camera di Commercio di Livorno all' oggetto di ottenere la riduzione a quattordici dei diciotto Votanti che dall' articolo 22 del Regolamento di detta Camera, approvato con Decreto del dì 9 gennajo 1860, sono richiesti per la nomina dei Periti e per altre operazioni nell'articolo stesso designate;

Visto il parere emesso in proposito dal Consiglio di Stato (Sezione di Giustizia e Grazia);

Considerando che la riduzione che sopra si presenta regolare, perocchè essa con togliere o rendere meno frequente il caso che le Adunanze della Camera per incompletezza di numero o non avvengano o tornino senza effetto, farà che gli affari più presto disbrigati non daranno luogo a nocevole e lamentato ritardo;

Sulla proposta del Governatore Generale delle Provincie di Toscana,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È ridotto a quattordici Votanti il numero sufficente a rendere legittime le Adunanze della Camera di Commercio di Livorno stabilite per gli effetti di che nell' articolo 22 del Regolamento della Camera stessa, approvato con Decreto del dì 9 gennajo 1860.

Art. 2. Il Direttore delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventitre luglio milleottocentosessanta

EUGENIO DI SAVOJA

Il Governatore Generale
delle Provincie di Toscana
B. RICASOLI.

Circolare del Ministro d'Agricoltura e Commercio ai Governatori.

Illustrissimo Signore

In questo maraviglioso commovimento degli Italiani per conseguire l'unità nazionale e la formazione d'uno Stato che valga a figurare degnamente nella gran famiglia delle nazioni, non poteva essere trascurato il nostro progresso economico come mezzo per acquistare vera importanza politica, e come fine per conseguire il maggior benessere generale. Nè lo dimenticò la nazione riunita in Parlamento quando votò un esposizione agraria, industriale e di belle arti pel futuro anno.

Grandissimo è il benefizio che da essa può ritrarsi per lo sviluppo delle forze produttive del paese; imperocchè oltre il servire come una rivista domestica delle attuali ricchezze nazionali, varrà mirabilmente a procurarne l'accrescimento. Ed invero i produttori delle diverse provincie, che poco si conoscono tra loro per le barriere che per lo innanzi gli separavano e gli rendevano reciprocamente stranieri nella medesima patria, saranno ora posti a contatto tra loro dinanzi la mostra dei loro prodotti; e potranno così conoscere le specie di essi, il grado di perfezionamento cui sono giunti nelle diverse provincie, i metodi per i quali lo hanno raggiunto, e forse rilevare l'esistenza in alcune località di prodotti ignorati in altre.

Questo studio e questa conoscenza reciproca contribuiranno potentemente a facilitare i cambj, ed a richiamare con maggiore efficacia verso la produzione agricola ed industriale le forze in-

dividuali, dalla libera e più stretta azione delle quali può solo ottenersi un sensibile aumento di ricchezza nazionale.

Di una tale azione liberamente sviluppata ha principalmente bisogno il paese nostro, ricco come è di potenza d' ingegno e di ogni desiderabile attitudine intellettuale.

Nè quest' asserzione apparirà inutile o bugiardo vanto a chi rifletta come l' Italia ha tre volte arricchito il mondo di tre diverse civiltà; l' etrusca, la latina e l' italiana dei tempi più moderni (per tacere della parte notevolissima che ebbe nella civiltà greca); ch' essa nello sviluppo dell' ultima, innanzi ad ogni altra nazione, si è lanciata nei mari, ha trafficato con le più lontane terre, ed ha scoperti nuovi continenti all'Europa attonita del felice avvenimento; e che nella storia delle scienze, delle quali oggi tanto si avvantaggiano le industrie, le arti ed il sociale progresso, figura talmente, da non avere a farsi altro rimprovero tranne quello invidiabile di avere quasi sempre antiveduto lo sviluppo e le applicazioni di esse innanzi che vi fosse lentamente condotta dal loro svolgimento progressivo.

Gloria tutta nazionale sono le arti belle, le quali, per virtù mirabile e quasi esclusiva del genio italiano, qui fiorirono e si mantennero in ogni êra di civiltà nuova, e così nei lieti come nei tristi giorni della vita nostra politica.

L' esposizione delle arti, se risentirà dei tempi burrascosi che tuttora percorriamo, non sarà tuttavia, voglio sperarlo, indegna della nazione. Di questa parte interessantissima non sembrava doversi privare l' esposizione, sì perchè alle arti potessero ispirarsi i fabbricanti, sì perchè potessero avvantaggiarsene gli artisti ai quali ogni bene procurato loro è debole riconoscenza nazionale, ove si rifletta che nei giorni del dolore seppero con le tele e gli scarpelli mantenere vivo ed ammirato il nome italiano; e che i monumenti e le opere delle quali hanno arricchite le città nostre sono valse, quasi storia parlante della grandezza nostra passata, a tener vivo in noi quel sacro affetto di patria che ci ha condotti ad operare per la redenzione dell' Italia.

Ma perchè l'esposizione raggiunga il suo fine non basta che sia ordinata. Occorre che gli agronomi, gli industriali e gli artisti ne sieno scienti, e sieno con la necessaria sollecitudine eccitati a concorrervi, onde possano prepararsi in tempo.

È perciò che questo Ministero, dopo avere formata una Commissione in modo che raggiunga il duplice scopo di lasciare i produttori liberi di ordinare l' esposizione come può apparire ad essi più conveniente, e di farne conoscere il più possibile l' esistenza agli interessati, reputa opportuno rivolgersi a V. S. Ill. pregandola a concorrere a quest' ultimo fine, procurando senza indugio la pubblicità che giudicherà opportuna per portare a notizia generale gli atti qui inclusi che si riferiscono all' esposizione, e animando i fabbricanti, gli agronomi e gli artisti a concorrervi in gran numero.

Ho intanto l' onore di sottoscrivermi

Torino, 25 luglio 1860.

Il Ministro
T. Corsi.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Veduta la Legge del 5 luglio corrente, Numero 4150, riguardante lo stanziamento in apposito parziale Bilancio di fondi per l'attuazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio a far tempo dal 4 luglio 1860;

Veduto il Decreto Reale in data delli 5 luglio suddetto, Numero 4192, in cui sono indicate le materie attribuite a quel Ministero;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, di concerto cogli altri Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzato il trasporto nello speciale Bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio dei fondi risultanti disponibili in L. 600,629 05 sui Bilanci passivi del 1860 di altri Ministeri, per le antiche Provincie del Regno, come dall'unita Tavola A.

Conseguentemente gli assegni stanziati nelle Categorie indicate nella Tavola predetta, e non impiegati, rimangono annullati fino alla concorrente risultante in ciascuna delle Categorie medesime.

Art. 2. La precitata somma di L. 600,629 05, non che quella di L. 114,171 44 autorizzata colla Legge del 5 luglio 1860, e così in totale L. 714,800 49, saranno ripartite con applicazione alle categorie del Bilancio speciale del nuovo Ministero, in conformità dell' unita Tavola B.

Art. 3. Con successivi Decreti sarà provveduto per il trasporto al Bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, degli assegni iscritti nei Bilanci delle Provincie Lombarde, e delle Provincie dell' Emilia, riguardanti le materie ora attribuite a quel Ministero.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, lì 25 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE.

VEGEZZI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto il Decreto Nostro in data 10 giugno p. p. di approvazione del quadro del personale del Ministero per gli affari interni;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l' interno,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. L' ispettore generale delle carceri del Regno quando non è in giro d' ispezione potrà essere incaricato di dirigere la Divisione del Ministero, in cui si trattano gli affari concernenti l' Amministrazione carceraria.

Art. 2. Per mandato del Ministro egli visita in ogni anno personalmente, o per mezzo degli Ispettori addetti alla Divisione delle carceri, tutti gli stabilimenti penali, e gli altri istituti di

analoga natura dipendenti dal Ministero dell' Interno, e quelle carceri giudiziarie che verranno annualmente dal Ministro indicate; e farà inoltre quelle visite straordinarie che gli venissero prescritte.

Art. 3. Durante le sue ispezioni ha facoltà di condonare o diminuire le pene disciplinari inflitte ai detenuti condannati.

Ha parimenti facoltà di sospendere temporariamente gli Impiegati che scoprisse colpevoli di trasgressioni gravissime, ma dovrà renderne conto immediato al Ministro.

Art. 4. Le attribuzioni dell' Ispettore generale e degli Ispettori nelle loro visite si estendono a tutte le parti del servizio carcerario; ed è loro fatta facoltà di emanare provvedimenti temporanei d'urgenza all'oggetto di tutelare l'interesse del Governo, la disciplina e la custodia, riferendole contemporaneamente al Ministro.

Art. 5. È libero a qualunque ditenuto di scrivere all' Ispettore generale con lettera suggellata purchè gli sia fatta pervenire per mezzo dell' Autorità dirigente il rispettivo carcere.

Art. 6. Compiute le visite l'Ispettore generale e gli Ispettori riuniti in Consiglio propogono al Ministro i provvedimenti che ravviseranno utili pel buon andamento dell'amministrazione e del reggimento interno delle carceri sì giudiziarie che penali.

Art. 7. Pendente il tempo in cui non sono in giro d'ispezione gli Ispettori debbono osservare l' orario degli altri Impiegati del Ministero, ed occuparsi nella spedizione di quegli Affari che loro verranno assegnati dall' Ispettore generale, presi gli ordini del Ministro.

Art. 8. L' Ispettore generale coadiuvato dagli Ispettori deve compilare in ogni anno una statistica carceraria secondo le norme che verranno tracciate dal Ministro.

Art. 9. Per le visite agli stabilimenti situati fuori del territorio della Capitale viene corrisposta, oltre il rimborso delle spese di vettura, la indennità giornaliera di quattordici lire all'Ispettore generale e di dieci agli Ispettori.

Art. 10. Nel grado e nell' onorifico l'Ispettore generale viene immediatamente dopo il Segretario generale; e gli Ispettori sono pari in grado ai Capi-Sezione del Ministero.

Art. 11. Il Consiglio generale delle carceri creato col Decreto Nostro del 23 gennajo 1851 è abolito; e sono abrogate le disposizioni contenute nel Decreto Reale 13 novembre 1849, N. 962.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, e mandiamo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino, addì 28 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE

FARINI.

Circolare del Governatore Generale delle Provincie Toscane alle Autorità Governative e Municipali relativa al baratto delle Monete.

Illustrissimo Signore

Il ritiro e baratto delle minori specie della moneta toscana ordinati coi decreti de' 24 aprile e 9 giugno di questo anno, procederono in modo da farne abbastanza persuasi che tutto andava generalmente a compirsi con la debita regolarità entro il termine del mese.

Pure con la Ordinanza di jeri si è voluto offrire una ulteriore ed anco più comoda maniera di spaccio delle vecchie specie a coloro che ne avessero qualche resto.

Con questa ultima facilitazione il Governo centrale sente di non aver più nulla da disporre in proposito.

Sebbene la Ordinanza non determini i giorni nei quali i Camarlinghi dovranno dal 1.° al 14 agosto continuare il baratto, e venga così la determinazione di quei giorni rilasciata a cura delle Autorità municipali, pure credo bene prescrivere che i giorni di baratto non abbiano ad essere meno di cinque, tra i quali obbligatoriamente il dì 14, come l'ultimo termine di cui non deve essere ad alcuno negato di profittare.

La scelta dei giorni, e la determinazione di un numero maggiore di cinque, dipenderanno dal savio giudizio dell'Autorità municipale, che dovrà intendersi al bisogno coll'Autorità governativa.

Non dubito che lo zelo adoprato generalmente da tutti pel successo di sì vasta e delicata operazione, non verrà meno per il poco che ormai rimane all' azione e vigilanza dell' Autorità locali tanto municipali quanto governative.

Invitando V. S. Ill. ad accusarmi ricevimento della presente, passo a confermarmi.

Li 28 luglio 1860.

Il Governatore Generale
delle Provincie di Toscana
B. RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERSUALEMME EC. EC. EC.

Viste le Leggi 15 aprile 1860 N. 4059, e 4060;
Visto il Nostro Decreto 1 ottobre 1859, N. 3630;
Sentito il Consiglio dei Ministri,
Sulla proposizione del Nostro Ministro delle Finanze,
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Gli atti stipulati in una parte del Regno coi quali si trasmetta la proprietà, l' usufrutto, l' uso od il godimento di beni immobili o riputati tali, situati in altra parte del Regno, che in materia di tasse d' insinuazione, di registro, di controllo, od altre corrispondenti è regolata da una legislazione diversa, o quando contengano società di tali beni o divisione di essi, imposizione sovra li medesimi di servitù, d' ipoteche od altri pesi, affittamenti loro, sublocazioni o cessioni di tali affittamenti, non che gli atti portanti spiegazioni, variazioni o rivocazioni di quelli avanti accennati, saranno sottoposti alla formalità ed al pagamento di quelle tasse minime che dalle Leggi vigenti nel luogo della stipulazione fossero stabilite per li contratti della suddetta natura riflettenti beni situati fuori Stato; e saranno poi soggetti nelle parti dello

Stato ove sono situati i beni alle formalità ed al pagamento delle tasse proporzionali o fisse, sì e come è stabilito dalle Leggi che vi sono in vigore.

A tale effetto, ferme le disposizioni delle rispettive Leggi relativamente alle formalità cui fossero soggetti gli atti nel luogo della loro stipulazione, per la presentazione, notifica, registrazione o denuncia degli atti medesimi nel luogo della situazione dei beni, essa si dovrà fare, quanto agli atti aventi data posteriore alla attivazione della presente Legge, nel termine di giorni 60 non compreso quello della data dell'atto, e quanto agli altri aventi data anteriore alla detta attivazione, nel termine di otto mesi dal giorno della stipulazione.

Art. 2. L'ufficio cui incumbe la riscossione della nuova tassa, nel procedere alla liquidazione della medesima, terrà conto dell'imposta che, mediante regolare quitanza, si farà constare essersi pagata nell'Ufficio entro il cui distretto fu stipulato l'atto, e ne dedurrà l'importo dal montare della nuova tassa dovuta.

Nulla verrà esatto quando il montare della nuova tassa risulterà uguale od inferiore alla tassa precedentemente pagata.

Art. 3. La quitanza nel precedente articolo accennata quando non sia letteralmente trascritta nell'atto che si presenta, dovrà unirsi all'atto stesso, ed in mancanza di tale quitanza, verranno riscosse per intiero le tasse o competenze dovute.

Art. 4. Gli atti non contemplati nell'art. 1, dei quali si volesse far uso in una parte del Regno diversa da quella della stipulazione, dovranno essere previamente, ed in quanto vi siano soggetti, insinuati, notificati, denunziati o registrati ai competenti Uffizj della parte del Regno in cui se ne voglia far uso, giusta le leggi ivi vigenti.

Anche in questo caso avrà luogo la compensazione stabilita dall'art. 2.

Art. 5. Si fa uso degli atti:

1. Quando si producono avanti una Autorità giudiziaria od amministrativa, o qualunque Ufficio governativo o comunale.

2. Quando se ne fa l'inserzione o la semplice menzione in qualche atto pubblico.

Si potrà tuttavia, senza contravvenire alle disposizioni del presente Decreto o di altre precedenti Leggi, citare in un atto soggetto all'insinuazione, notifica, registrazione o denuncia, un atto od una scrittura non ancora insinuata, notificata, registrata o denunciata, purchè il Notaio od altro Ufficiale pubblico che ha ricevuto l'atto dichiari nel medesimo che insinuerà, notificherà, registrerà o denuncierà con esso anche l'atto o la scrittura citata, nel qual caso egli rimarrà personalmente e solidariamente tenuto colle parti al pagamento delle tasse dovute e delle spese relative all'atto od alla scrittura che venne citata.

3. Quando alcuno assuma avanti le Autorità e gli Ufficj sovra menzionati la qualità di proprietario, usufruttuario, affittavole, subaffittavole, creditore o cessionario, che tragga origine dall'atto.

Art. 6. La ritardata insinuazione, notifica, registrazione e denuncia degli atti pei quali tale formalità è obbligatoria nella parte dello Stato ove sono situati i beni, darà luogo al pagamento per ciascun atto, ed a carico solidariamente delle parti contraenti, d'una sopratassa eguale all'ammontare della metà della tassa dovuta.

Sono soggetti a questa disposizione tutti gli altri atti dei quali si fosse fatto uso prima di uniformarsi alle disposizioni del precedente art. 4.

Art. 7. La circostanza che le disposizioni d'un atto fatto in una parte, siano state ripetute in un atto stipulato in altra parte dello Stato, soggetta prima dell'annessione ad altro Governo, non esime l'atto stesso dall'applicazione delle disposizioni del presente Decreto, sia per l'obbligo dell'insinuazione, della notifica, della registrazione o della denuncia, sia pel pagamento della tassa e della sopratassa; ma in tal caso la stipulazione identica contenuta nel contratto posteriore non sarà più soggetta a verun pagamento d'imposta.

Art. 8. Per gli atti che verranno come sopra insinuati, notificati, registrati o denunciati, non sarà più dovuta alcuna tassa e competenza di bollo quando i medesimi risultino già bollati in altra parte dello Stato.

Si eccettuano gli atti e le scritture che nelle antiche Provincie del Regno ed in Lombardia sono soggetti al pagamento dell' importo proporzionale o graduato di bollo; del quale importo si terrà bensì conto nei modi accennati all' art. 2 del presente Decreto per l' occorrente deduzione nella liquidazione e nel pagamento delle nuove tasse ivi contemplate, ma gli atti soggiaceranno all' applicazione del bollo vigente nel luogo ove se ne debbe far uso.

Art. 9. L' azione per la consecuzione delle tasse, imposte e sopratasse, non che pel rimborso delle relative spese incontrate dall' Amministrazione finanziaria, sarà solidale contro le parti contraenti ed i loro eredi, quando si tratti di quegli atti che debbono essere insinuati, notificati, registrati o denunciati entro un termine fisso.

Per gli altri atti la cui insinuazione, notifica, registrazione o denuncia è soltanto obbligatoria pel caso che se ne voglia far uso, le tasse, imposte, sovratasse e spese saranno a carico di quella delle parti nel cui interesse se ne sarà fatto uso.

Starà fermo per ogni caso il privilegio o garanzia sulle cose cadenti in contratto, che per la consecuzione di dette tasse son riservati in favore delle finanze dalle Leggi vigenti rispettivamente nelle antiche e nelle nuove Provincie.

Art. 10. Le azioni per il conseguimento della tassa e dei relativi supplementi, non che per le restituzioni, andranno soggette alla prescrizione secondo le norme stabilite dalle Leggi vigenti sulla materia nelle diverse parti dello Stato.

Art. 11. Per le trasmissioni di proprietà, d' usufrutto e d' uso che si operano per successione testamentaria od *ab intestato* di beni mobili od immobili esistenti nello Stato, come pure per gli atti di donazione portanti mutazione di proprietà che si verifichi

soltanto colla morte del donante, si osserveranno per la consegna, notifica, dichiarazione, assegno o denuncia, e per il pagamento delle tasse e competenze relative le Leggi al riguardo vigenti nella parte del Regno ove esistono i beni mobili od immobili.

Quanto ai crediti, la relativa consegna, notifica, dichiarazione, assegno o denuncia, ed il pagamento della imposta, si faranno a quell'Uffizio da cui dipende il luogo del domicilio del defunto, e nel quale si è aperta la successione.

Art. 12. Le sentenze, le ordinanze ed i provvedimenti delle Corti, dei Magistrati e dei Tribunali saranno soggette alle tasse, imposte e competenze portate dalle Leggi, Patenti Sovrane, dai Decreti e Regolamenti e dalle Notificazioni in vigore nella parte dello Stato ove furono pronunciati.

Art. 13. Degli atti e documenti in genere, delle lettere di cambio, biglietti a ordine ed altri effetti di commercio eretti in una parte del Regno e muniti di bollo o visto per bollo, si potrà far uso in altra parte soggetta, prima dell'annessione, ad altro Governo, senza il bisogno di farvi apporre una nuova bollatura.

Tale disposizione sarà anche applicabile agli atti ed agli effetti di commercio provenienti dall'estero, che avessero già ricevuta l'apposizione del bollo o del visto per bollo in qualche parte dello Stato.

Art. 14. Le disposizioni del presente Decreto andranno in vigore il 1.° settembre 1860. Da detto giorno s'intenderà abrogato il Decreto 1.° ottobre 1859, numero 3630.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino, addì 29 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE.

VEGEZZI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Visti gli art. 20 e 21 della Legge 13 novembre 1859;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze ed a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzatà la spesa straordinaria di L. 32,400 per l'acquisto di vetture ambulanti pel servizio postale sulla ferrovia tra Firenze e Livorno.

Art. 2. Per l'applicazione di tale spesa è instituita apposita categoria in aggiunta a quelle descritte al titolo XXXIV del bilancio 1860 del Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici per le provincie di Toscana, e colla denominazione: *Acquisto di vetture ambulanti per servizio postale sulla ferrovia tra Firenze e Livorno.*

La conversione in Legge del presente Decreto sarà proposta al Parlamento nella prossima sua riunione.

Il Ministro delle Finanze e quello dei Lavori Pubblici sono incaricati dell'esecuzione di questo Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dat. a Torino, addì 29 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE

F. S. VEGEZZI.

S. JACINI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Veduta la legge del 12 luglio 1860, N.° 4175;
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata l'alienazione per mezzo di pubblica sottoscrizione di una rendita di quattro milioni cinquecento mila lire italiane (pari a franchi).

Art. 2.

La sottoscrizione avrà luogo per acquisto di rendite al 5 per cento con decorrenza dal 1.° luglio 1860 in aggiunta a quelle di creazione 12-16 giugno 1849.

Art. 3.

Il prezzo di acquisto di tal rendita sarà stabilito con Decreto del Ministro delle finanze.

Art. 4.

Le sottoscrizioni staranno aperte dal giorno 8 del corrente agosto sino a tutto il giorno 11 dello stesso mese.

Le dichiarazioni saranno ricevute:

In Torino, Genova e Milano presso la Banca Nazionale.

Negli altri Capo-luoghi di Circondario delle antiche Provincie continentali del Regno presso le respettive Tesorerie, e nell'Isola di Sardegna presso le Tesorerie di Cagliari e Sassari.

Negli altri Capo-luoghi delle Provincie di Lombardia presso la respettiva Cassa di Finanza.

In Bologna, Modena, Parma e Piacenza presso la Tesoreria Provinciale.

In Firenze presso la Cassa della Depositeria generale governativa.

In Livorno presso la Cassa generale delle Dogane.

Art. 5.

Le sottoscrizioni non potranno essere minori di 20 lire di rendita, nè contenere frazioni di diecine di lire di rendita.

Art. 6.

Il pagamento del prezzo della rendita dovrà essere fatto in sei rate:

La 1.ª di un decimo nell'atto della sottoscrizione, che non potrà eccedersi.

La 2.ª di un decimo al 15 di settembre 1860.

La 3.ª di un quinto al 15 di novembre 1860.
La 4.ª di un quinto al 15 gennajo 1861.
La 5.ª di un quinto al 15 marzo id.
La 6.ª di un quinto al 15 maggio id.

. 7.

Ai sottoscrittori che mediante una sola dichiarazione acquisteranno una rendita di lire 50 mila o maggiore sarà accordato ed abbuonato nell' atto del pagamento del primo decimo un premio sul capitale nominale della rendita che verrà acquistata nella seguente proporzione:

Del mezzo per cento per ogni dichiarazione di acquisto di una rendita di lire 50 mila sino a 500 mila.

Dell' 1 per cento per ogni dichiarazione di acquisto di una rendita di lire 500 mila o maggiore.

Art. 8.

Le dichiarazioni di sottoscrizione aventi in calce la quitanza del pagamento del primo decimo saranno cambiate dopo il chiudimento delle sottoscrizioni, e l' accertamento del risultamento loro, con titoli interinali al portatore.

Questi titoli saranno commutati in corrispondenti cedole del debito pubblico al portatore tostochè sarà eseguito il pagamento dell' ultimo quinto a saldo, e mediante rimborso del consueto diritto di bollo.

I titoli interinali saranno distinti nelle seguenti serie giusta la domanda che dovrà farsene nella dichiarazione di sottoscrizione:

Titoli	da	10	lire di rendita
Id.	da	20	»
Id.	da	50	»
Id.	da	100	»
Id.	da	500	»
Id.	da	1000	»
Id.	da	5000	»

Le quitanze del secondo pagamento e dei successivi saranno apposte sugli stessi titoli interinali.

Art. 9.

Dopo il ritirameuto dei titoli interinali si potrà anticipare il pagamento del 2.° decimo, non che delle rate dei quinti successivi; sul decimo e sui quinti anticipati sarà tenuto conto dell'interesse alla ragione del 4 e mezzo per cento all' anno, il quale verrà abbuonato per via di sconto nell' atto del versamento.

Art. 10.

Nel caso che il totale ammontare delle rendite, di cui sia chiesto l' acquisto col mezzo delle sottoscrizioni, superi la rendita totale di 4,500 mila lire, per la cui alienazione furono aperte le sottoscrizioni medesime, si farà luogo a riduzione proporzionata su tutte le dichiarazioni.

Saranno però escluse dalla riduzione e mantenute nell' integrale ammontare risultante dalle sottoscrizioni tutte le dichiarazioni di acquisto per rendite di lire 50 o minori, a meno che esse sole superassero la rendita emessa in alienazione per sottoscrizione, nel quale caso la riduzione avrà luogo su di esse, considerate le altre maggiori come non avvenute.

Il premio sulle dichiarazioni di cui all' art. 7 le quali venissero comprese nella riduzione verrà stabilito sul solo ammon-

tare del capitale nominale della rendita che verrà assegnata alla relativa dichiarazione in seguito alla riduzione.

Art. 11.

In caso di ritardo nel pagamento del secondo decimo, o dei quinti successivi per più di otto giorni, computati partendo da quello della scadenza, questo non compreso, sarà dovuto al Tesoro l' interesse in ragione del 5 per cento all' anno a partire dal giorno della scadenza di ognuna di esse.

Trascorso un mese dal giorno della scadenza di ciascuna rata senza che siasene effettuato il pagamento, il Ministro delle finanze potrà far vendere il relativo titolo interinale, prevalendosi delle somme già versate in conto per supplire tanto alla differenza che sarà per risultare tra il prezzo ottenuto dalla vendita e quello stabilito per la soscrizione, quanto per gli interessi dovuti e pel rimborso di qualunque spesa.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino, addì 4 agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE.

F. S. Vegezzi.

ORDINANZA

DEL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la Legge del 12 luglio p. p. N. 4175;
Visto il Decreto Reale in data d' oggi, N. 4232.

Determina:

Il prezzo d' acquisto delle rendite 5 per cento da alienarsi per pubblica sottoscrizione è fissato a L. 80 e mezzo.
Torino, il 4 agosto 1860.

F. S. VEGEZZI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Vista la Legge del 12 luglio ultimo scorso num. 4175;
Sulla proposizione del Ministro delle finanze,
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata l' alienazione a partiti privati di una rendita di quattro milioni ottocento mila lire, al prezzo che sarà inteso fra il Ministro delle Finanze ed i concessionarj nelle relative convenzioni.

Art. 2. In queste alienazioni a partiti privati si osserveranno le stesse condizioni quanto ai premj, allo sconto ed ai pagamenti che sono prescritte nel Nostro Decreto in data d' oggi, con cui fu autorizzata l' alienazione per sottoscrizione pubblica d' altra rendita di L. 4,500 mila, ad eccezione del pagamento del 1.° decimo, di cui potrà essere attribuita la versione nel termine non maggiore di cinque giorni dalla data delle convenzioni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino, addì 4 agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE

VEGEZZI.

IL GOVERNATOR GENERALE

DELLE PROVINCIE DELLA TOSCANA

Considerando esser conveniente di affidare alla Commissione istituita col Decreto del 20 febbraio 1860 per il reparto delle Rendite ecclesiastiche fra i Sacerdoti del Clero secolare cattolico, anche le operazioni concernenti il reparto delle indennità dovute per l'abolizione delle Decime parrocchiali,

Ordina:

Art. 1. La Commissione sul reparto delle Rendite ecclesiastiche fra i Sacerdoti del Clero cattolico è incaricata di esaminare e proporre le indennità, che saranno dovute di ragione ai Parrochi ai termini del Decreto del dì 21 gennajo 1860 sull'abolizione delle Decime parrocchiali.

Art. 2. Il Direttore degli Affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Data li quattro agosto milleottocentosessanta.

Il Governatore Generale
delle Provincie della Toscana
B. Ricasoli.

IL GOVERNATOR GENERALE

DELLE PROVINCIE DELLA TOSCANA

Vista la renunzia emessa dal Sacerdote Alessandro Belli, Abate della Badia di Firenze, da far parte della Commissione sul reparto delle Rendite ecclesiastiche, istituita col Decreto del 20 febbraio 1860;

Vista la Ordinanza in data di questo giorno che alla stessa Commissione affida il reparto delle indennità delle Decime parrocchiali;

Volendo ora dare alla detta Commissione il Presidente del quale manca, e completarla nel numero dei suoi Membri;

Dispone:

Art. 1. Il Professore di Giurisprudenza civile nell'Istituto degli Studj superiori in Firenze, Avvocato Fausto Mazzuoli, è nominato Presidente della Commissione sul reparto delle Rendite ecclesiastiche e delle indennità delle Decime parrocchiali.

Art. 2. È accettata la rinunzia a far parte della Commissione antedetta emessa dal Sacerdote Alessandro Belli, Abate della Badia di Firenze, ed è nominato in suo luogo il Cavaliere Avvocato Andrea Lorini Vice-Presidente della Corte Regia di Firenze.

Art. 3. Il Direttore degli Affari Ecclesiastici curerà la esecuzione della presente Ordinanza.

Data li quattro agosto milleottocentosessanta.

Il Governatore Generale
delle Provincie della Toscana
B. Ricasoli.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'art. 8 della Legge 30 giugno 1860, N. 4139, sulla stampa in Toscana, in cui è stabilito, che « le giurisdizioni delle Corti d'Appello di Firenze e di Lucca saranno divise in circoli con un Decreto Reale »;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro per gli Affari Ecclesiastici, di Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Compartimenti giurisdizionali delle Corti di Appello di Firenze e di Lucca sono divisi in circoli, per tenervi le Assise, secondo la tabella annessa al presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. a Torino addì 4 agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE

G. B. CASSINIS.

TABELLA *per la Divisione in Circoli d' Assise dei Compartimenti delle Corti d' Appello di Firenze e di Lucca.*

Corte d' Appello di Firenze.

Prefettura di Firenze.

Il Circolo di Firenze comprende i tribunali di prima istanza dei Circondarj di Firenze per la popolazione di 455,420: di Pistoia 99,403; di San Miniato 103,735; di Rocca S. Casciano 41,249 — Totale 699,807.

Prefettura di Siena e Grosseto.

Il circolo di Siena comprende i Tribunali di prima istanza dei Circondarj di Siena per la popolazione di 126,456; di Montepulciano 65,965; di Grosseto 85,384 — Totale 277,705.

Prefettura d' Arezzo.

Il Circolo d' Arezzo comprende il tribunale di prima istanza del Circondario d' Arezzo per la popolazione di 221,267.

Corte d' Appello di Lucca.

Prefettura di Lucca.

Il Circolo di Lucca comprende il Tribunale di prima istanza del Circondario di Lucca per la popolazione di 260,345.

Governo di Livorno e Prefettura di Pisa riuniti.

Il Circolo di Livorno comprende i tribunali di prima istanza dei Circondarj di Livorno per la popolazione di 92,458; di Pisa 184,271; di Volterra 49,483; di Portofer. 21,604 — Totale 347,816.

Visto d' ordine di S. M.
Il Guardasigilli Ministro di Giustizia
G. B. Cassinis.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE ECC. ECC. ECC.

Visto l'art. 6 del trattato 24 marzo 1860, approvato colla Legge 11 giugno stesso anno;

Sulla proposta dei Nostri Ministri degli Affari Esteri, dell'Interno, di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. I cittadini sardi originarii delle provincie di Savoia e di Nizza ed ivi domiciliati, i quali, prevalendosi della facoltà loro attribuita dall'art. 6 del trattato 24 marzo 1860, eleggeva di conservare la nazionalità sarda, dovranno, entro l'anno fissato in detto articolo, farne la dichiarazione al Sindaco del luogo dei Regii Stati, in cui intendono di stabilire il loro domicilio.

Qualora il Sindaco non abbia conoscenza personale del dichiarante, la sua identità dovrà essergli attestata da due persone a lui cognite, nazionali, o dimoranti nello Stato da tempo non minore di tre anni, di sesso maschile, maggiori di età, aventi i diritti civili e di cui una almeno sappia scrivere.

Art. 2. Processo verbale della dichiarazione sarà esteso dal Segretario comunale per doppio originale.

In questo processo verbale dovrannosi indicare l'anno, mese giorno ed il luogo in cui è fatta la dichiarazione, il tenore della medesima, il nome, cognome, patria, paternità e condizione del dichiarante, il luogo del precedente suo domicilio e quelle altre maggiori indicazioni che sieno per tornare in ciascun caso necessarie ed opportune.

Amendue gli originali del processo verbale saranno sottoscritti o sottosegnati dal dichiarante, dal Sindaco, dalle persone attestanti l'identità del dichiarante nel caso previsto dall'alinea dell'articolo precedente ed autenticati dal Segretario.

Uno degli originali di detto processo verbale sarà custodito negli archivj del Comune, e l'altro trasmesso per mezzo degli Intendenti e dei Governatori al Ministero dell'interno.

Art. 3. Gli originali dei processi verbali, che dovranno custodirsi negli archivj del Comune, dovranno scriversi di seguito in un apposito registro, oppure raccogliersi assieme a modo di libro o minutario.

Nel giorno immediatamente successivo al compimento dell'anno fissato dall'art. 6 del trattato 24 marzo 1860, dovrà in fine del registro, libro o minutario, estendersi processo verbale di chiusura, il quale dovrà indicare il numero delle dichiarazioni fatte ed il nome e cognome dei dichiaranti, e dovrà essere sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario.

Un doppio originale del processo verbale di chiusura sarà, per mezzo degl'Intendenti e dei Governatori, trasmesso al Ministero dell'Interno.

Art. 4. I cittadini sardi, originari di Savoia e di Nizza, i quali pel servizio attivo che continuino a prestare nel R. Esercito, o per ragione d'impiego o di pubbliche funzioni, non si trovino nel Comune in cui intendono di eleggere domicilio, potranno anche fare la loro dichiarazione avanti il Sindaco del luogo in cui sono stanziati od impiegati od esercitano pubbliche funzioni.

Essi però dovranno nella dichiarazione designare il Comune dei Regii Stati nel quale vogliono stabilire il loro domicilio.

Copia autentica del processo verbale di dichiarazione sarà pure in questo caso dal Sindaco che la ricevette trasmessa al Sindaco del luogo del domicilio designato, e verrà inserta nel registro o minutario di cui all' art. 3, facendo risultare dell' inserzione con apposito processo verbale.

Art. 5. I cittadini sardi di cui nell' art. 1, ove tuttora si trovino nelle Provincie di Savoia o di Nizza od in esteri Stati, potranno fare le loro dichiarazioni avanti i Regii Agenti diplomatici o consolari.

Sono in questo caso applicabili le disposizioni degli articoli 2 e 3, e degli alinea 1 e 2 dell' articolo 4 del presente Decreto.

Ove la persona del dichiarante non fosse cognita al Regio Agente diplomatico o consolare, basterà che la identità gli sia attestata da due persone riconosciute da lui come degne di fede o gli sia in altro modo equipollente dimostrata.

Art. 6. Le dichiarazioni degl' individui originarii di Savoia e di Nizza, i quali sieno sostenuti nelle carceri dello Stato, saranno ricevute dai Giudici istruttori o dai Giudici di Mandamento o da altri funzionarii che esercitino corrispondenti officj.

Dovranno anche in tal caso osservarsi le disposizioni degli articoli 2 e 3, e degli alinea 1 e 2 dell' articolo 4 del presente Decreto.

Le dichiarazioni però dei ditenuti Savoiardi o Nizzardi, che già si fossero ricevute dai Segretarii dei Giudici di Mandamento o dai Pretori o Giusdicenti, non dovranno essere rinnovate, salvo, nell' optare per la nazionalità sarda, essi non abbiano indicato il luogo in cui intendano stabilire il loro domicilio.

Art. 7. In Toscana le attribuzioni conferite ai Sindaci saranno adempiute dai Gonfalonieri.

Art. 8. Trascorso l' anno di cui nell' art. 3 sarà, per cura del Ministro dell' interno, formato un generale Elenco per ordine alfabetico dei dichiaranti, vidimato in ciascun foglio e sottoscritto dallo stesso Ministro o dall' Ufficiale da lui delegato.

In quest' Elenco verrà indicato il nome, cognome, patria, paternità, condizione, il domicilio precedente e quello eletto dai dichiaranti, il tempo e luogo delle fatte dichiarazioni ed infine il numero di esse in tutte lettere.

Lo stesso Elenco, in un coi processi verbali trasmessi al Ministero suddetto, verrà depositato negli Archivj generali del Regno.

Art. 9. Le dichiarazioni e la spedizione a ciascun dichiarante di una prima copia del processo verbale che lo riflette non daranno luogo all' esazione di verun diritto fiscale o di segreteria.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. Torino, addì 4 Agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE.

G. B. CASSINIS.
C. CAVOUR.
FARINI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, EC. EC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, EC. EC. EC.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, che di concerto coi Ministri degli Affari Esteri e del Commercio, si è fatto a rappresentare l'urgenza di adottare alcune modificazioni nei diritti doganali.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Alla promulgazione del presente, i diritti doganali indicati nell'unita Tabella, firmata d'ordine Nostro dal Ministro di Finanze, saranno riscossi all'introduzione delle merci ivi designate, in luogo di quelli vigenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per essere convertito in Legge, sia munito del Sigillo dello Stato, ed inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino, addì 4 agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE.

F. S. VEGEZZI.

Riduzioni fatte alla Tariffa generale delle Dogane sui diritti d'entrata.

CATEGORIE	ENTRATA		
	Unità	Dazio esistente	Dazio ridotto
		L. C.	L. C.
Categoria 8.ª			
Tele di canapa o di lino anche miste di cotone o lana			
crude, bianche o miste di bianco, non contemplate nell'art. 4.	1 chil.	« 75	« 50
tessute a colori	1 chil.	1 25	« 75
stampate	1 chil.	1 50	1 «
Categoria 9.ª			
Cotone			
in fogli cardati o gommati (ovate)	100 chil.	20 «	5 «
Filato crudo semplice non super.re al N.° 45.	1 chil.	« 20	« 10
Filato crudo semplice di N.° superiore	1 chil.	« 40	« 20
Filato crudo ritorto di qualunque Numero	1 chil.	« 50	» 25
Filato imbianchito o tinto di qualunque qualità o numero	1 chil.	« 80	« 30
Tessuti di cotone anche misti di filo o lana			
crudi o bianchi	1 chil.	« 75	« 40
tinti	1 chil.	1 «	« 60
tessuti a colori	1 chil.	1 25	« 75
stampati	1 chil.	1 50	1 «
ricamati in filo, cotone o lana	1 chil.	2 50	2 «
incerati, verniciati o dipinti su vernice	1 chil.	« 75	« 50
Galloni e nastri	1 chil.	1 «	« 60
Tappeti da pavimento	1 chil.	« 40	« 20
Pizzi, tulle e tricot di Berlino	1 chil.	6 «	2 «
Velluto di cotone	1 chil.	1 25	« 75

CATEGORIE	ENTRATA		
	Unità	Dazio esistente	Dazio ridotto
		L. C.	*L. C.*
Categoria 10.ª			
Filo di lana o di pelo qualunque			
naturale	1 chil.	« 60	« 40
tinto	1 chil.	« 80	« 60
Tessuti di lana o pelo anche misti di filo o cotone			
non sodati	1 chil.	2 «	1 «
sodati (follati), e scardassati o non . .	1 chil.	2 «	1 50
Pizzi di lana	1 chil.	4 «	2 «
Categoria 11.ª			
Tessuti di seta o filosella, sì in pezza che in ciarpe, fazzoletti e scialli-misti di altre materie, nei quali la seta o filosella non costituiscano la trama, oppure l'orditura, quando però la seta o filosella concorrano anche nella trama	1 chil.	4 «	3 «

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
F. S. VEGEZZI.

ORDINANZA

DEL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 del Regolamento per l'esecuzione del Codice di Procedura civile, col quale si prescrive di designare i Capi d'Ufficio ed altri agenti delle singole Amministrazioni dello Stato autorizzati a ricevere le citazioni e notificazioni contemplate dall'articolo 58 di detto Codice;

Visto l'art. 6 della Legge 20 novembre 1859, Numero 3790, che richiede parimente la designazione degli Agenti delle varie Amministrazioni governative autorizzati a respettivamente rappresentarle nei giudizj civili in qualunque materia o controversia, senza che si renda necessario il concorso e la cooperazione dell'Avvocato o Causidico patrimoniale o demaniale, o di altri patrocinatori o rappresentanti speciali;

Presi gli opportuni concerti coi diversi Dicasteri;

A ricevere le summenzionate citazioni e notificazioni, e ad agire in giudizio nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato, senza pregiudicio delle ulteriori designazioni che fossero consigliate da circostanze speciali, per intanto,

Designa:

Gli Agenti e Capi d'Ufficio rispettivamente indicati nell'annessa Tabella, che, in un col precedente Decreto, verrà inserta nella Gazzetta ufficiale del Regno, pubblicata e tenuta affissa nell'Uditorio delle Giudicature dei Tribunali di Circondario, Consigli di Governo delle Corti d'Appello, non che nelle Segreterie della Corte dei Conti, della Corte di Cassazione, e del Consiglio di Stato.

Dato a Torino dal Ministero di Finanze addì 9 agosto 1860.

Il Ministro delle Finanze
F. S. Vegezzi.

TABELLA *indicativa degli Agenti e Capi d' Ufficio delle varie A*
zioni contemplate dall' art. 58 *del Codice di Procedura civile*, *ed*

INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI GOVERNATIVE	DICASTERO DA CUI DIPENDONO
1	2
Ministeri diversi per la loro amministrazione interna ed economica.	
Amministrazioni militari diverse.	Guerra
Amministrazione delle strade ferrate.	Lavori Pubblici
Amministrazione telegrafica (Servizio di corrispondenza).	Idem
Id. (Stabilimento di linee telegrafiche).	Idem
Id. d' acque e strade (Servizio di manutenzione).	Idem
Id. (Opere stradali nuove).	Idem
Id. Delle Poste.	Idem
Id. Dell' Insinuazione e Demanio.	Finanze

ministrazioni dello Stato, autorizzati a ricevere le citazioni e notifica-

rappresentare le Amministrazioni medesime nei giudizj civili.

DESIGNAZIONE	
DEI CAPI D' UFFICIO ED ALTRI AGENTI AUTORIZZATI A RICEVERE LE CITAZIONI E NOTIFICAZIONI DIRETTE ALLE AMMINISTRAZIONI	DEGLI AGENTI AUTORIZZATI A RAPPRESENTARE LE AMMINISTRAZIONI, E AD AGIRE PER ESSE NEI GIUDIZJ CIVILI SENZA CONCORSO D' AVVOCATO O CAUSIDICO
—	— 4
Impiegato incaricato in ciascun Ministero del servizio interno amministrativo ed economico.	N. B. *Le Amministrazioni per cui non è fatta veruna designazione in questa colonna agiscono in giudicio per mezzo degli Avvocati o Causidici Patrimoniali o Demaniali, o per mezzo di Avvocati, o rappresentanti speciali.*
Capi d'ufficio d' Intendenza militare nei Dipartimenti, nelle Divisioni e nei Presidii.	
Direttore generale delle strade ferrate o Capistazione locali.	
Direttore generale dei telegrafi, od Ufficiali delle stazioni telegrafiche.	
Direttore generale suddetto ed Ingegneri Direttori delle relative opere.	
Direttore generale d' acque e strade, ovvero i Capi dei servizj speciali di cui alle lettere *a b c* dell' art. 347 della Legge 20 novembre 1859, num. 3754, o gli Ingegneri Capi di Provincia, o gli Ingegneri di Circondario ove si trovano stabiliti.	
Direttore generale d' acque e strade, od Ufficiali del Genio civile incaricati dell' alta direzione delle opere.	
Direttore generale delle R. Poste o Direttori Divisionali o Provinciali, ovvero i titolari degli Uffizj postali locali.	
Direttore Demaniale od Ispettore applicato alla direzione del Circolo nel quale è situato l' ufficio demaniale contabile cui concerne l' affare che forma oggetto del processo o che dia luogo alla citazione; od anche il titolare od il reggente dello stesso ufficio contabile, quando non si trovi sul luogo il competente Ufficio di direzione.	Direttori Demaniali od Ispettori Demaniali applicati alle Direzioni, o loro Delegati per le cause vertenti nanti le Giudicature, i Tribunali di Circondario ed i Consigli di Governo sedenti nel luogo di loro residenza, e nelle altre località gli Ispettori e Sotto Ispettori demaniali, o gli Insinuatori e Ricevitori locali, o chi ne fa le veci.

INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI GOVERNATIVE	DICASTERO DA CUI DIPENDONO
1	2
Id. Delle Contribuzioni dirette, pesi e misure e lotto.	Finanze
Id. Delle Gabelle e Dogane.	Idem
Amministrazione del Tesoro.	Idem
Id. Delle Regie Zecche (Affari concernenti le Zecche di Torino e Genova).	Idem
Id. Suddetta (Affari concernenti il Marchio).	Idem
Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'Interno eccettuate quelle delle Case di pena.	Interni
Amministrazione delle Case di pena.	Idem
R. Università e Stabilimenti da esse dipendenti.	Istruzione Pubblica
R. Scuola di Medicina-veterinaria in Torino.	Idem

DESIGNAZIONE

Dei capi d'uffizio ed altri agenti autorizzati a ricevere le citazioni e notificazioni dirette alle amministrazioni	Degli agenti autorizzati a rappresentare le amministrazioni, e ad agire per esse nei giudizj civili senza concorso d'avvocato o causidico
3	4
Direttori o Verificatori locali dei tributi diretti, o chi ne fa le veci trattandosi di opposizione ad atti amministrativi, o trattandosi di opposizione ad atti ingiuntivi od esecutivi agli Esattori locali dei tributi medesimi.	Direttori od Ispettori applicati alle direzioni dei tributi diretti, o loro Delegati per le cause vertenti in prima instanza nanti i Tribunali ordinarii, o del contenzioso amministrativo del luogo di loro residenza, e nelle altre località i Verificatori ovvero gli esattori dei tributi.
Direttore generale delle Gabelle, o chi lo rappresenta, trattandosi di affari o cause da ventilarsi nanti i Tribunali, Corti o Consigli aventi sede nella capitale, e nelle altre località il Direttore delle Gabelle, il primo Segretario di Direzione o chi ne fa le veci, o, nei luoghi ove non esiste Direzione, il Ricevitore principale delle Dogane, od in difetto il Banchiere dei sali e magazziniere dei tabacchi, od anche il semplice Ricevitore doganale del luogo ove ha sede il Tribunale nanti cui si vuol portare la causa, od in difetto quello di detti Impiegati che si trova più vicino.	Direttore delle Dogane, primo Segretario di Direzione, o loro Delegati per le cause vertenti in prima instanza nanti i Tribunali ordinarii e del contenzioso amministrativo nelle località in cui è stabilito l'Ufficio dell'Avvocato Patrimoniale, e nelle altre località anche per le cause portate in appello. Nelle località poi ove non è stabilita alcuna Direzione delle Dogane, o Gabelle, il Ricevitore principale della Dogana, ovvero il Banchiere dei sali e Magazziniere dei tabacchi.
Direttore Demaniale di Torino, od Ispettore applicato alla Direzione Demaniale di detta città.	Direttore Demaniale di Torino, od Ispettore applicato alla Direzione Demaniale di detta città, o loro Delegati per le cause vertenti in prima Istanza nanti i Tribunali ordinarj o del contenzioso-amministrativo.
Regj Commissarj locali.	Regj Commissarj locali.
Verificatori Capi d'Ufficio di ciascun Distretto.	Verificatori Capi d'Ufficio di ciascun Distretto.
Governatori delle Provincie per le citazioni o notificazioni da eseguirsi nel luogo di loro residenza, e nelle altre località gli Intendenti del rispettivo Circondario.	Governatori delle Provincie nei luoghi di loro residenza, e nelle altre località gl'Intendenti del rispettivo Circondario.
Direttori delle rispettive Case di pena.	Direttori delle rispettive Case di pena.
Rettori di ciascuna Università, o loro facenti funzioni.	
Direttore per la parte economica o suo faciente funzioni.	

INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI GOVERNATIVE	DICASTERO DA CUI DIPENDONO
1	2
Collegi-Convitti nazionali.	Istruzione Pubblica
Fondazione Soldatini in Genova.	Idem
Fondazione Marca ivi.	Idem
Istituto Solari ivi.	Idem
Collegio-Convitto nazionale di S. Teresa in Cagliari.	Idem
Reale Collegio d'Aosta.	Idem
R. Collegio-Convitto Canopoleno di Sassari.	Idem
Azienda delle Scuole d'Alghero.	Idem
Commissione Amministrativa delle Scuole d'Oneglia.	Idem
Regio Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle Provincie di Torino.	Idem
Amministrazione della Cassa Ecclesiastica.	Grazia e Giust. ed Affari Eccles.
Amministrazione della Marina.	Marina

DESIGNAZIONE	
Dei capi d' ufficio ed altri agenti autorizzati a ricevere le citazioni e notificazioni dirette alle amministrazioni.	Degli agenti autorizzati a rappresentare le amministrazioni, e ad agire per esse nei giudizj civili senza concorso d' avvocato o causidico
3	4
Presidi dei rispettivi Collegi.	
Preside del Collegio-Convitto nazion. di Genova.	
Preside dell' Amministrazione.	
Rettore dell' Università	
Preside del Convitto-Collegio.	
Intendente del Circondario Presidente dell' Amministrazione.	
Preside del Collegio-Convitto.	
Intendente del Circondario, Presidente.	
Intendente del Circondario, Presidente.	
Governatore del Regio Collegio.	
Direttore generale del Debito Pubblico e della Cassa Ecclesiastica.	
Capo d'Ufficio Direttore della Contabilità presso il Ministero, ovvero il Commissario del materiale presso il Commissariato generale della Marina a Genova.	

V. Il Ministro delle Finanze
F. S. VEGEZZI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Visto il Trattato di pace tra la Francia, Sardegna ed Austria, ratificato in Torino il 17 novembre 1859;

Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

I militari provenienti dall' Armata austriaca, i quali prima di essere, in forza del citato Trattato di pace, incorporati nel Regio Esercito, furono per atti di coraggio e di filantropia insigniti di medaglie o decorazioni al valor civile, e provvisti di una corrispondente annua pensione, sono autorizzati a fregiarsi degli stessi onorifici distintivi e riammessi al godimento delle stesse pensioni.

Ordiniamo che il presente Decreto sia registrato alla Corte dei conti, munito del Sigillo dello Stato, ed inserto nella raccolta degli atti del Governo.

Dat. Torino addì 11 agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE

M. FANTI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 15 agosto 1858, e gli articoli 1 e 2 del Regolamento annesso al Nostro Decreto 16 febbraio 1859;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È soppresso il Nostro Consolato in Gibilterra, ed il suo Circondario viene unito a quello pel Nostro Consolato di Tangeri.

Art. 2. È instituito un Nostro Consolato nella città del Cairo (Egitto) con giurisdizione sulle Delegazioni di Suez e Dieddah, che vengono perciò staccate dal Circondario del Consolato di Alessandria.

Art. 3. Al Nostro Consolato del Cairo sarà destinato un Ufficiale Consolare di 1.ª categoria, coll' assegnamento locale al Console di lire ottomila.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. Torino, addì 11 agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE.

C. Cavour.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Veduta la legge organica di Pubblica Sicurezza del 13 novembre 1859;

Veduta la legge del 5 luglio 1860, colla quale l'instituzione delle Guardie di Pubblica Sicurezza fu estesa alla Toscana;

Veduto il Reale Decreto del giorno d'oggi, con cui fu approvato il regolamento delle Guardie di Pubblica Sicurezza nelle Toscane Provincie;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo determinato e determiniamo:

Art. 1.

Sul bilancio passivo pel 1860 della Toscana sarà inscritta la somma complessiva di lire dugento e tre mila cinquecentoventi e centesimi settanta, cioè:

1.° Lire novantunmila e cinquecento per le paghe dei Comandanti, Bassi Ufficiali, e Guardie di Pubblica Sicurezza dal 1.° agosto a tutto dicembre 1860;

2.° Lire settemila centocinquanta per il casermaggio di dette Guardie e Graduati dalla data stessa;

3.° Lire sessantanovemila cinquecento settanta e centesimi settanta per il loro armamento, e provvista di vestiario:

4.° Lire duemila per provvedere a seconda dei casi alla concessione delle gratificazioni per azioni distinte, sovvenzioni e indennità, che sarà giudicata conveniente;

5.° Lire quattordicimila e trecento per prima rata del premio d'ingaggio;

6.° Lire diciannovemila per fitto e riparazioni delle caserme.

Art 2.

Metà della somma di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente sarà a carico del Regio Erario, l'altra metà a carico dei Comuni in cui le Guardie di Pubblica Sicurezza prestano l'opera loro.

Art. 3.

La spesa degli oggetti d'armamento di cui al n.° 3 del citato articolo 1 verrà definitivamente sopportata dalle R. Finanze, quella per gli oggetti di vestiario sarà alle R. Finanze rifusa, come prodotto eventuale, a misura che lo comporterà il ricavo dalle ritenute sulle paghe dei Graduati e Guardie che debbono sopportare tale dispendio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 11 agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE

FARINI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Veduta la legge organica di Pubblica Sicurezza del 13 novembre 1859, e l'annessavi tabella n.° 2;

Veduta la legge del 5 luglio 1860, colla quale l'instituzione delle Guardie di Pubblica Sicurezza fu estesa alla Toscana per concorrervi a curare l'osservanza delle leggi e regolamenti di Polizia in vigore in quelle Provincie;

Veduto il Reale Decreto del 16 gennaio 1860, col quale fu approvato il regolamento per le Guardie di Pubblica Sicurezza nelle Provincie degli antichi Stati, e nelle Lombarde, nonchè l'altro dell'11 marzo detto anno relativo alla composizione di quel Corpo;

Sulla proposta del Ministro dell' Interno;

Abbiamo approvato ed approviamo l' annesso regolamento, d' ordine Nostro vidimato dal Ministro dell' interno, col quale rimane provveduto a stabilire la forza numerica, la disciplina, l' armamento delle Guardie di Sicurezza Pubblica in Toscana, nonchè determinato il dritto alla pensione di riposo per le medesime, e l' ammontare delle pensioni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. a Torino addì 11 agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE

FARINI.

REGOLAMENTO

per la Guardia di Pubblica Sicurezza in Toscana.

CAPO I.

Costituzione e forza delle Guardie, armamento, e pensioni di riposo.

Art. 1. Le Guardie di Pubblica Sicurezza saranno in Toscana costituite in compagnie nelle città di Firenze e di Livorno.

Negli altri Capi-luogo di Compartimento e Circondario saranno costituite in drappelli.

Art. 2. La forza totale delle Guardie in Toscana è costituita come appresso:

Comandanti di compagnia . .	N.°	2
Marescialli d'allogio	»	4
Brigadieri	»	9
Vice-Brigadieri	»	24
Guardie di 1.ª classe (Appuntati)	»	24
Guardie semplici (Guardie) . .	»	225

Art. 3. La forza di ciascuna compagnia e di ciascun drappello è determinata dal Ministero dell'Interno nel modo che esso crederà conveniente all'esigenze del servizio.

Art. 4. La nomina dei Comandanti di compagnia ha luogo per Decreto Reale, sulla proposta del Ministro dell'Interno.

Art. 5. Le promozioni al grado di Maresciallo d'alloggio ed a quello di Brigadiere hanno luogo per decreto del Ministero dell'Interno.

Dopo le prime nomine dei graduati per lo stabilimento del Corpo, niuno potrà essere nominato Maresciallo d'alloggio, se non ha servito due anni intieri con distinzione nel grado di Brigadiere.

Nessuno sarà promosso Brigadiere, se non ha servito con distinzione almeno diciotto mesi come Sotto-Brigadiere.

Art. 6. Le promozioni al grado di Maresciallo d'alloggio ed a quello di Brigadiere si regoleranno nel modo stabilito dall'articolo precedente sull'intiera forza dei graduati dal Corpo, senza distinzione di compagnia e di drappello, tenuto conto del merito, dei servigj, dell'anzianità e delle proposte.

Art. 7. Le promozioni al grado di Sotto-Brigadiere e di Guardia di prima classe avranno luogo per decreto del *Prefetto* sulla proposta dei *Sotto-Prefetti* e *Delegati di Governo*.

Queste promozioni potranno seguire:

Al grado di Sotto-Brigadiere fra le Guardie di prima classe della compagnia o drappelli di *Compartimenti* e *Circondarj*.

Al grado di Guardia di prima classe fra le semplici guardie ugualmente della compagnia o drappelli dei Compartimenti e Circondarj, le quali contino un servizio in tali qualità di mesi 18 almeno, senza che siano state punite più di una volta in via disciplinare.

Art. 8. Le guardie semplici si nomineranno con decreto del Prefetto.

Art. 9. Chi aspira al posto di guardia di Pubblica Sicurezza deve giustificare:

1.° D'aver compiuto 24 anni di età e di non oltrepassare i 32;

2.° Di avere l'altezza almeno di 1,630 millimetri;

3.° Di saper leggere e scrivere;

4.° Di esser sano e robusto;

5.° Di esser celibe, o vedovo senza prole;

6.° Di avere un onesta condotta, e di non aver subito condanne criminali o correzionali.

Art. 10. Il Ministro dell' Interno potrà derogare al prescritto del num. 1 dell' articolo precedente a favore d' individui che abbiano già prestato servizio allo Stato.

Lo stesso Ministro potrà pure derogare al prescritto dal num. 5 dello stesso articolo se il richiedente, ammogliato, o vedovo con prole, giustifica che egli o la moglie ed i figli o tutti insieme, posseggono mezzi sufficienti per provvedere al decoroso sostentamento della famiglia indipendentemente dalla paga di guardia.

Art. 11. Colui che, riunendo le condizioni richieste negli articoli precedenti, sia accettato nelle guardie di Pubblica Sicurezza s' intenderà ammesso per tre mesi in via di esperimento.

Art. 12. La guardia di Pubblica Sicurezza, che nell' intervallo di esperimento è riconosciuta idonea al servizio, deve poscia contrarre una capitolazione di anni sei.

A titolo d' ingaggio ciascun graduato o guardia, ad eccezione dei Comandanti di compagnia, ha diritto ad un premio di lire centocinquanta.

Questo premio sarà portato in ragione di un terzo in lire cinquanta sul libretto di massa della guardia al momento del suo ingaggio, come fondo di massa.

Gli altri due terzi saranno portati sul libretto stesso al principio d' ogni successivo biennio.

Art. 13. I graduati o semplici guardie che sieno autorizzati per motivi speciali a cessar dal servizio prima di aver compita la capitolazione, o siano espulsi dal Corpo, dovranno restituire le rate già percette del premio d' ingaggio.

Art. 14. La divisa e gli oggetti di piccolo corredo dei graduati e guardie sono determinati dall' annesso quadro di num. 1.

Il quadro di num. 2 stabilisce il loro armamento.

Art. 15. Le paghe dei graduati e guardie sono determinate come segue:

Comandante di compagnia, lire annue		1,500
Maresciallo d'alloggio	»	1,200
Brigadiere	»	1,000
Sotto-Brigadiere.	»	900
Guardia di 1.ª classe (Appuntato)	»	800
Guardia semplice (Guardie) . .	»	720

I Brigadieri, Sotto-Brigadieri e guardie hanno diritto alla indennità di lire 40 annue quando non ricevano in natura gli oggetti necessari al casermaggio.

Art. 16. Alle guardie durante l'intervallo dei tre mesi di esperimento sarà fatta sulle paghe la ritenzione mensile del sesto.

Questa ritenzione continuerà anche dopo l'accettazione definitiva, fino a che la guardia abbia un fondo di massa di lire 150, non computato quello derivante dalle quote d'ingaggio.

Art. 17. I Comandanti, gli altri graduati e le guardie hanno diritto a far valere i loro titoli alla pensione di riposo per anzianità, e per infermità o ferite incontrate per cagione di servizio.

Art. 18. L'anzianità dà diritto al *minimum* della pensione stabilità secondo i gradi dell'annesso quadro di num. 3 dopo 25 anni di servizio.

Ogni anno ulteriore di servizio dà diritto ad un aumento della pensione nelle proporzioni ivi fissate.

Art. 19. Nel computare gli anni di servizio si terrà conto anche di quello prestato precedentemente nell'Armata nazionale od in qualche Amministrazione dello Stato, purchè non sia stato interrotto per due anni consecutivi.

Art. 20. I pensionati per anzianità potranno, mediante congruo compenso, essere destinati a servizio sedentario negli uffizj di Pubblica Sicurezza.

Art. 21. I graduati e guardie espulse dal Corpo, ovvero arruolate nel Corpo-franco, perdono il diritto alla pensione di riposo.

Art. 22. Le ferite ricevute in servizio, e le infermità contratte per causa del medesimo danno un diritto immediato alla pensione di riposo, se hanno reso l'individuo inabile a continuare o a riassumere più tardi il servizio.

Art. 23. Se le dette ferite o infermità tolgono assolutamente al graduato o alla guardia ogni mezzo di provvedere col lavoro al proprio sostentamento, danno diritto al *maximum* della pensione aumentato della metà.

Se gli rendono solamente più difficile il modo di procacciarsi la sussistenza, danno diritto al *maximum* della pensione.

Art. 24. Le ferite e le infermità meno gravi, ma che rendono inabile l'individuo a proseguire il servizio, gli danno diritto al *minimum* della pensione.

Ove questi però avesse già acquistato il diritto alla pensione per anzian tà, gli competerà l'aumento in ragione di cinque anni di più di servizio, purchè si trovi nel caso preveduto dall'alinea precedente.

Art. 25. Le pensioni alle vedove ed agli orfani saranno regolate a norma delle leggi civili sulle pensioni.

Però alla vedova od agli orfani del graduato o guardia morto in conseguenza di ferite o di infermità contratte in servizio comandato, o per causa dello stesso servizio, competerà a titolo di pensione la metà di quella che sarebbe spettata al defunto, per ragione d'anzianità, qualunque sia stata la durata del suo servizio.

CAPO II.

Disposizioni di Disciplina.

Art. 26. I graduati e le guardie non possono contrarre matrimonio senza autorizzazione del Ministro dell'Interno.

Questa autorizzazione non sarà mai concessa quando non si giustifichino le condizioni prescritte dall' articolo 10, 2.° alinea.

Art. 27. Le guardie ogni mese saranno passate in rivista.

La rivista si compie a cura dei Comandanti di Compagnia. in Firenze e Livorno, ed a cura dei Marescialli d' alloggio nelle altre località ove si trovano questi graduati.

Per gli altri drappelli la rivista sarà passata dal Delegato di Governo, che ne sarà incaricato dall' Autorità superiore.

La rivista avrà per oggetto di constatare la presenza delle guardie, e lo stato della tenuta, degli oggetti di corredo, e delle armi.

Copia dei relativi rapporti sarà trasmesso al Ministero per organo del Prefetto.

Art. 28. Il Prefetto potrà ordinare il cambio di residenza nel Compartimento ai Brigadieri e guardie tanto semplici, che di prima classe.

Art. 29. Il Prefetto, o Sotto-Prefetto potrà accordare ai graduati e alle guardie licenza o congedo per un termine non maggiore di giorni otto.

Spetta al solo Prefetto, sul rapporto del Sotto-Prefetto o dei Delegati di Governo, il concedere congedi o licenze per un termine maggiore.

Art. 30. I Comandanti di compagnie, e quelli di drappello debbono sorvegliare tutti i rami del servizio, assicurandosi che i subordinati adempiano esattamente ai loro doverf.

Art. 31. I doveri delle guardie di Pubblica Sicurezza tanto nei rapporti di polizia amministrativa o municipale, come in quelli di polizia giudiciaria sono tracciati da separate istruzioni approvate dal Governo generale della Toscana.

Art. 32. Le azioni segnalate di coraggio, la capacità congiunta a una condotta costantemente regolare, ed i servizj distinti, saranno titoli di preferenza in occasione di promozioni.

Il Ministro dell' Interno potrà anche rimunerare i graduati

e le guardie sulla proposizione dei Prefetti con straordinarie gratificazioni.

Gli uni e le altre avranno diritto anche a premj in denaro da ripartirsi proporzionalmente secondo il loro operato.

Art. 33. Il graduato o la guardia, che per servizio comandato debba pernottare fuori dell' ordinaria residenza, ha diritto ad una diaria di traslocamento, se graduato di lire 1. 50, se semplice guardia di lire 1.

Art. 34. Le infrazioni alla disciplina saranno punite:

Cogli arresti in caserma;

Cogli arresti nella sala di disciplina;

Cogli arresti nella sala di disciplina a pane ed acqua.

Le infrazioni alla disciplina commesse da graduati danno anche luogo alla loro sospensione, o degradazione.

Art. 35. Gli arresti in caserma e gli arresti nella salá di disciplina non possono eccedere i cinque giorni.

Gli arresti in salà di disciplina à pane ed acqua non possono durare meno di due giorni, nè più di quindici.

Art. 36. Il Comandante di Compagnia, il Maresciallo d' alloggio, il Brigadiere od il Comandante di drappello possono infliggere gli arresti in caserma, o nella sala di disciplina, riferendone al Prefetto o Sotto-Prefetto.

Gli arresti in sala di disciplina a pane e acqua saranno inflitti dal Prefetto o Sotto-Prefetto.

Ma se la punizione per ragione della gravità della mancanza abbia a protrarsi oltre giorni cinque, il Sotto-Prefetto ne riferirà al Prefetto, il quale solo ha diritto d' infliggere il *maximum* della pena.

Art. 37. La sospensione del graduato per mancanze disciplinari potrà essere pronunziata dal Sotto-Prefetto, che però deve renderne conto immediatamente al Prefetto, cui spetta determinarne la durata.

La sospensione priva il graduato della paga, e dei distintivi del grado; essa non può durare più di due mesi; durante il

tempo della sospensione il graduato percipera la paga di semplice guardia, e dovrà farne il servizio.

Art. 38. La retrocessione, o degradazione è ordinata dal Ministro dell' Interno sul rapporto del Prefetto, se si tratta di Maresciallo d' alloggio o di Brigadiere.

È ordinata dal Prefetto, se si tratta di Sotto-Brigadiere o di guardia di prima classe.

Art. 39. Il graduato colpito da questa misura non può essere ripristinato nel grado, che dopo sei mesi almeno di condotta irreprensibile.

Art. 40. I graduati o guardie non possono sottrarsi alla punizione loro inflitta; e solo quando l' abbiano scontata, possono, se la credono ingiusta, indirizzare i loro reclami all' Autorità superiore.

Art. 41. Sono punite cogli arresti in caserma, o cogli arresti nella sala di disciplina, secondo le circostanze:

L' inesattezza, la mancanza di buona volontà, la pigrizia, l' incuria nella conservazione del vestiario, o delle armi;

Il mal garbo, i propositi ingiuriosi, verso un subalterno, ed ogni abuso anche lieve di autorità a suo riguardo;

La negligenza nel render conto ai superiori delle mancanze dei subalterni.

Art. 42. Sono puniti cogli arresti in sala di disciplina, e cogli stessi arresti a pane ed acqua, secondo le circostanze;

La violazione degli arresti in caserma;

Ogni cattivo proposito ed ogni atto non rispettoso verso i superiori;

Il giuoco;

Il contrarre debiti, senza avere mezzi straordinarii per estinguerli;

L' ubbriachezza;

L' assenza non autorizzata;

La vendita del vestiario o delle armi;

L' ingiustizia coi subalterni;

L' intolleranza, e i modi brutali;

E generalmente ogni simile infrazione della disciplina;

La recidiva nelle mancanze enunciate nell' articolo precedente.

Art. 43. Le punizioni disciplinari saranno annotate in apposito registro.

Art. 44. Le mancanze sovraenunciate commesse dal Comandante di Compagnia, o da un Maresciallo, daranno luogo, secondo la gravità delle circostanze, alla loro punizione:

Cogli arresti in casa da tre a dieci giorni;

Colla sospensione per un tempo non maggiore di due mesi.

La sospensione del Comandante o del Maresciallo ha per effetto di privarlo, durante la medesima, della metà della paga, obbligandolo in pari tempo a disimpegnare tutti gli uffizj cui venga destinato dall' Autorità superiore.

Art. 45. Gli arresti in casa potranno essere inflitti dai Sotto-Prefetti e Delegati di Governo.

Il solo Prefetto potrà sospendere il Comandante ed il Maresciallo, determinando il tempo della sospensione.

Art. 46. Nelle Città di Firenze e Livorno avrà sede un Consiglio di disciplina composto come segue:

Di due Consiglieri di Prefettura per Firenze, e di Governo per Livorno, il più anziano dei quali farà le veci di Presidente;

Di un Delegato di Governo da scegliersi dal Prefetto, o Governatore;

Di un Segretario, o Commesso di Prefettura, o di Governo.

Art. 47. Sul rapporto dei Delegati di Governo saranno sottoposti al Consiglio di disciplina:

I graduati o le guardie che senza autorizzazione si saranno allontanati dal posto, e non vi saranno ritornati dentro 48 ore;

I graduati o guardie che si trovano in uno dei casi previsti dagli articoli 53, 54 e 55 infrascritti;

Coloro che abbiano violato il segreto;

I recidivi nel disordine e nel male esempio, reputati incorreggibili con sole punizioni disciplinari.

Art. 48. Il Consiglio prenderà cognizione dello stato dei servizj, delle azioni di merito, e delle mancanze e delle punizioni disciplinari; del rapporto sui fattti per cui i graduati e guardie furono sottoposti al Consiglio; e sentiti gli incolpati nelle loro difese, e assunte quelle ulteriori informazioni che stimasse opportune, emetterà la sua decisione.

Art. 49. Il Consiglio di disciplina può ordinare:

Che l'incolpato sia detenuto nella sala di disciplina nel Capo-luogo di Compartimento o Circondario a pane ed acqua sino a giorni venti;

Che sia arruolato nei Cacciatori-franchi per terminare la capitolazione contratta;

Che sia espulso.

Art. 50. Spetta al Prefetto di approvare le deliberazioni del Consiglio che affliggono gli arresti in sala di disciplina a pane e acqua.

L'approvazione o la modificazione delle deliberazioni che ordinano l'arruolamento delle guardie nei Corpi-franchi, o la loro espulsione dal Corpo, è riserbata al Ministro dell'Interno.

In caso di espulsione potrà lo stesso Ministro determinare che l'espulso debba allontanarsi temporariamente dalla Città in cui prestava servizio come guardia, adoperando a tal uopo, ove sia necessario, anche l'uso della forza.

Art. 51. Se contro un graduato od una guardia sia lanciato mandato d'arresto per imputazione di un reato punibile con pena di carcere, il Prefetto pronunzierà la sospensione fino all'esito del processo.

La condanna alla pena del carcere od altra maggiore trae seco di pieno diritto l'espulsione del condannato.

Art. 52. Il graduato o guardia che, senza autorizzazione pre-

ventiva del Ministero dell'Interno, contrae matrimonio verrà senz' altro espulso.

Art. 53, Per l' esercizio delle loro funzioni oltre a quanto vien loro retribuito dallo Stato, i graduati e guardie non possono ricevere alcun compenso, o correspettivo, o regalo sotto qualsiasi forma.

Art. 54. L' accettazione d' una retribuzione o regalo, la transazione sopra un verbale, il rifiuto, o l' omissione volontaria nell' adempimento dei doveri che gli son propri, assoggettano le guardie alla misura della destituzione, salvo sempre le relative azioni penali.

Art, 55. La negligenza nell' adempimento dei proprii doveri da luogo alla sospensione, e, se grave, anche alla destituzione.

Torino il giorno undici agosto 1860.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro dell' Interno
FARINI.

TABELLA N.° 1.

Vestiario, ed armamento delle Guardie di Sicurezza pubblica.

Comandante.

Tunica — Di panno turchino, abbottonata sul davanti a due righe, con nove bottoni di composizione bianchi, bombati, eguali a quelli dei Reali Carabinieri. — Paramani quadrati — e colletto alto, aperto sul davanti, dello stesso panno — fioreggio doppio tessuto in argento al colletto della tunica alle due estremità.

Pantaloni — Di panno bigio, con filetto bleu celeste (Pistagne).

Kepy — Di feltro finissimo, con imperiale e visiera di cuoio nero inverniciato, con bordo pure nero ed inverniciato, adorno ai quattro lati di una pistagna d'argento, — Galloncino d'argento (secondo il grado) — Coccarda nazionale tessuta in seta — Cappietto d'argento — Stemma d'argento — Nappa d'argento — Tela incerata pel cattivo tempo.

Berretto — Di panno turchino simile a quello della Tunica, con cordoncino di panno bleu celeste ai quattro lati; soggoli e visiera di cuoio verniciato, con stemma reale in argento sul davanti; e con cordoncino d'argento (secondo il grado) all'estremità e tutto attorno.

Cravatta — Di lana nera con fibbia, orlo bianco all'estremità superiore.

Guanti — Di pelle bianca.

Gabbano — Di panno turchino simile a quello della Tunica, con cappuccio, con cintura di frigia; foderato in tessuto lana nera.

Cordelline — D' argento della lunghezza di due metri, *con spallina* (1) *intrecciata*, dalla quale pendono tre cordoni che cingono il braccio sinistro, e tre fiocchi, uno sopra e gli altri due sotto, attaccati a due piastre intrecciate d' argento, che adornano la parte sinistra dello stomaco; dalla spallina pende un cordone in quattro, che passando intorno al collo, passa pure davanti lo stomaco e viene a fermarsi ai bottoni della Tunica (a quelli superiori).

Spalline — Secondo il grado (se ha grado d' Uffiziale d'armata).

Cinturino — Di cuoio nero verniciato, e come quelli della Truppa di linea, trapuntato di seta rossa, e con placca d' ottone surmontata da uno stemma d' argento, sul quale è scritto *Sicurezza Pubblica* (S. P.).

Spada — Come gli Uffiziali di linea.

Maresciallo d' alloggio.

Tunica — Come quella del Comandante — Le lettere S. P. intrecciate in ricamo d' argento alle due estremità del colletto.

Pantaloni — Lo stesso di quelli del Comandante, ma senza pistagne.

Kepy — Come sopra, adorno ai quattro lati di cordoncino in seta bleu ed argento — Nappa in seta bleu ed argento misti.

Berretto — Lo stesso di cui sopra, ma senza cordoncino d' argento all' estremità inferiore.

Cravatta
Guanti
Gabbano } Come sopra, e così per tutta la compagnia o drappello.

Cordelline — Come sopra, intrecciate in un filo in seta bleu.

Cinturino — Di cuoio vacca verniciato nero, e trapuntato di seta rossa, con placca pari a quella del Comandante.

(1) Avendo le spalline, da Uffiziale, questa spallina non fa d' uopo.

Spada — Conforme a quella del Maresciallo d' alloggio dei Reali Carabinieri — Con dragona dello stesso grado.

Brigadiere.

Tunica — Conforme a quella del Maresciallo, ma con numero alle estremità del colletto — Galloni doppi, uno a due righe, ed uno ad una sola riga, cuciti trasversalmente al disopra del paramano della tunica in argento.

Pantaloni } Come quelli del Maresciallo d' alloggio, e così per
Berretto } tutta la compagnia o drappello.

Kepy — Di feltro, con imperiale, visiera e bordo di cuoio verniciati nero, adorno ai quattro lati di pistagna bleu — Galloncino d' argento ad occhio di pernice, all' Imperiale — Coccarda nazionale, cappietto e stemma in argento, nappa rotonda di lana di colore bleu — Tela incerata pel cattivo tempo — e soggoli di cuoio verniciato nero con fibbietta.

Cordelline — Di seta bleu, della stessa forma di quelle del Maresciallo, frammischiate di due fili d' argento, e di fiocchi d' argento.

Cinturino — Come quello del Maresciallo d' alloggio, e così per tutta la compagnia o drappello.

Sciabola — Lunga da furiere, meno il pugnale, il quale è composto come quello dei Guardarmi delle Regie fortezze, con dragona uguale a quella dei Brigadieri dei Reali Carabinieri.

Sotto-Brigadieri.

Tunica — Come quella del Brigadiere, con numeri al colletto, e con un solo gallone in argento a due righe sul paramano.

Kepy — Uguale a quello del Brigadiere.

Cordelline — Le stesse che del Brigadiere, ma i fiocchi saranno solo per un quarto frammischiati di fili d'argento.

Sciabola — La stessa del Brigadiere, senza dragona.

Guardia di 1.ª classe (Appuntato).

Tunica — Come sopra, con un galloncino d'argento attorno al colletto, ed all'estremità degli angoli il numero d'argento.
Kepy — Come quello del Sotto-Brigadiere, con galloncino in seta bleu.
Cordelline — Dello stesso modello di cui avanti — Ma tutte di seta bleu.
Daga.

Guardia semplice (Guardia).

Tunica — Come l'Appuntato, coi numeri pure tessuti in argento.
Cordelline
Kepy } Come l'Appuntato.
Daga

Piccolo corredo.

3. Camicie.
3. Paia mutande.
3. Paia mezze calze di filo.
2. Paia mezzi stivali.
1. Libretto.
1. Spazzola per abito.
1. Idem da scarpe.
1. Idem da testa.
1. Idem da bottoni.
1. Pettine.
1. Pettinetta.
1. Lustrino di legno per bottoni.
1. Turacciolo per la carabina.
1. Lisciatoio di bufalo per pulire la carabina.
1. Cacciacamminetto.
1. Cacciavite.

1. Spillo per camminetti.
1. Copricamminetto di bufalo.
2. Guardavitoni idem.
1. Monta piastre.
1. Cavastraccio per carabina.
1. Idem per pistola.
1. Pacco di cartuccie a palla per carabina.
1. Pacco idem per pistola.
1. Scatola di latta per riporvi il lucido.
1. Baule o cassa ferrata per ciascuno, con serratura e chiave per riporvi i loro oggetti di vestiario e biancheria.

TABELLA N.° 2.

Armamento.

Carabina — Guernita in ottone.

Baionetta — Con fodero di cuoio, uncino di ferro, cappa e puntale di ottone.

Cinghia — Per la Carabina, di bufalo bianco con fibbia e bottoncino di ottone.

Pistola — Una per ciascuna Guardia, con canna della lunghezza di centimetri 11 e mezzo, col calcio guernito in ottone.

Giberna — Con coperchio verniciato, sopra del quale una granata di pakfond.

TABELLA N.° 3.

Delle pensioni ai Graduati e Comuni del Corpo delle Guardie di pubblica Sicurezza.

GRADO	Pensione a 25 anni di servizio	Aumento annuo per ogni anno eccedente li 25	*Maximum*
Comandante . . . . . L.	920	24. »	1200. »
Maresciallo d' alloggio. . . .	650	17. 50	912. 50
Brigadiere.	540	15. »	840. »
Sotto-Brigadiere.	350	9. »	485. »
Guardia di 1.ª classe (*Appuntato*)	260	7. 50	372. 50
Guardia semplice (*Guardia*). .	220	7. 50	350. »

Torino li 11 agosto 1860.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro dell' Interno
FARINI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla legge delli 25 aprile 1856;

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato, e decretiamo sull' ordinamento della Pubblica Sicurezza quanto segue:

TITOLO I.

Dell' Amministrazione di Pubblica Sicurezza.

CAPO I.

Dell' ordinamento dell' Amministrazione di Pubblica Sicurezza.

Art. 1. L' Amministrazione di Pubblica Sicurezza è affidata al Ministro dell' Interno, e sotto l' immediata sua dipendenza viene esercitata per ordine gerarchico dai Governatori, dagli Intendenti, dai Questori, dagli Ispettori, dai Delegati, ed Applicati di Pubblica Sicurezza, ed occorrendo anche dai Sindaci.

Art. 2. Nelle Città Capi-luogo di Provincia, di popolazione maggiore di 60,000 abitanti sono stabiliti Uffizi di Questura.

Il Questore esercita la propria giurisdizione nel Circondario di sua residenza. Esso è coadiuvato da Ispettori di Sezione. I Questori ed Ispettori di Sezione debbono preferibilmente essere laureati in legge.

Art. 3. Presso gli Uffizi di Governo, d' Intendenza e di Questura vi saranno Delegati ed Applicati di Pubblica Sicurezza.

Nei Mandamenti havvi un Delegato di Pubblica Sicurezza.

Potranno però più Mandamenti essere uniti sotto la giurisdizione di un solo Delegato.

Art. 4. Nei Comuni ove non vi sia Delegato, nei soli casi d' urgenza, e quando non possa provvedere il Delegato mandamentale, alla Pubblica Sicurezza provvede il Sindaco, o chi ne fa le veci.

Art. 5. La nomina di tutti gli Uffiziali di Pubblica Sicurezza è fatta per Decreto Reale, a proposta del Ministro dell' Interno.

La nomina degli Agenti di Pubblica Sicurezza spetta al Governatore.

CAPO II.

Attribuzioni e doveri degli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.

Art. 6. Gli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza debbono vegliare all' osservanza delle leggi, ed al mantenimento del pubblico ordine; e specialmente a prevenire i reati, ed a far opera per sovvenire a pubblici e privati infortunj, e per comporre pubblici e privati dissidii, uniformandosi a tal uopo alle leggi, ai regolamenti, ed agli ordini dell' Autorità competente.

Art. 7. È dovere degli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza di consegnare in un chiaro ed esatto rapporto o verbale, tutto quanto ebbero a compiere, ovvero ad osservare nell' esercizio delle loro funzioni.

Art. 8. Dinanzi al Pubblico nell' esercizio delle sue funcizioni, l' Uffiziale di Pubblica Sicurezza deve fregiarsi di un nastro tricolore ad armacollo; e gli ordini e le intimazioni devono darsi in nome della legge.

Art. 9. Per l' esercizio delle loro funzioni, oltre a quanto viene loro retribuito dallo Stato, gli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza non possono ricevere alcun compenso, o corrispettivo, o regalo sotto qualsiasi forma.

Art. 10. L' accettazione d' una retribuzione o regalo, la transazione sopra un verbale, il rifiuto di compiere i suoi doveri, o l' omissione volontaria di essi, danno luogo alla destituzione, salve sempre le relative azioni penali.

Art. 11. La negligenza nell' adempimento dei proprii doveri, può dar luogo alla sospensione dell' Uffiziale, e dell' Agente di Pubblica Sicurezza, e se fosse grave, anche alla di lui destituzione.

Art. 12. La sospensione può essere pronunciata dal Governatore per giorni cinque.

Per un termine maggiore sarà necessaria la conferma del Ministro dell' Interno. La sospensione non potrà mai eccedere il termine di mesi tre.

Art. 13. I Governatori, gli Intendenti, ed i Questori, in caso di urgenza, mediante preventivo avviso all' Autorità preposta alla Provincia, ed a quella locale, possono ordinare in territorio fuori di loro giurisdizione l' esecuzione dei loro mandati, per mezzo di qualsiasi Uffiziale ed Agente di Pubblica Sicurezza.

CAPO III.

Vigilanza sugli alberghi, osterie, caffè ed altri simili stabilimenti.

Art. 14. Nessuno potrà aprire albergo, trattoria, osterie, locande, caffè, od altro stabilimento o negozio in cui vendasi o si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi, nè sale pubbliche di bigliardo o per altri giuochi leciti, senza averne ottenuta la permissione.

Art. 15. La domanda deve essere presentata al Sindaco del Comune in cui si intende aprire l' esercizio.

Il Sindaco raccolto il voto della Giunta municipale sulla convenienza di acconsentire all' apertura del nuovo esercizio, trasmette con tale voto la sporta domanda all' Autorità politica del Circondario per le sue determinazioni, le quali, in caso di rifiuto, possono essere modificate dal Governatore.

Art. 16. In occasione di feste, fiere, mercati, ed altre di straordinario concorso di persone, il Sindaco può concedere temporanee licenze per l' esercizio di tali stabilimenti, per il solo tempo però dello straordinario concorso.

Art. 17. Il permesso *ordinario* non è durativo che d' anno in anno. Trascorso l' anno, il Sindaco, da per se può rinnovare

la concessione col consenso della competente Autorità politica, mediante la sola esibizione del certificato dell'Autorità giudiziaria, da cui risulti che il titolare, durante l'anno, non fu condannato per crimini o delitti, o più di una volta per contravvenzioni relative all'esercizio del proprio stabilimento.

Art. 18. La licenza è *personale*, nessuno può cederla ad altri, a qualsiasi titolo, nè può far valere l'esercizio per interposta persona, nè aprire o tenere aperto più d'uno dei prementovati esercizj, senza apposita licenza dell'Autorità politica del Circondario.

Art. 19. Chiunque, nel corso dell'anno, intenda smettere l'esercizio per cui otteneva il voluto permesso, deve farne apposita dichiarazione al Sindaco, almeno otto giorni prima.

Art. 20. Gli albergatori, osti, e locandieri hanno obbligo di inscrivere giornalmente nel registro conforme al modulo determinato per Regolamento, tutte le persone che alloggieranno nei loro stabilimenti. Tale registro, a semplice richiesta, dovrà essere esibito agli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza, ed ai Carabinieri Reali.

Art. 21. Gli stabilimenti, di cui all'art. 14, devono chiudersi a quell'ora di notte che sarà determinata dalla Giunta municipale.

Art. 22. Devesi inoltre tenere accesa alla porta principale dello stabilimento una lanterna dall'imbrunire della sera fino al chiudere dell'esercizio.

In tutte le pubbliche sale di bigliardo o di giuoco starà esposta una tabella vidimata dall'Autorità politica del Circondario, ove saranno indicati i giuochi che sono permessi.

Art. 23. In questi stabilimenti, e nell'attiguo alloggio dell'esercente, sarà sempre facoltativo agli Uffiziali di Pubblica Sicurezza di procedere in qualunque ora a visite e ad ispezioni, ogniqualvolta abbianvi fondati sospetti che in quei locali tengonsi giuochi proibiti.

Art. 24. Quando l'esercente consimili stabilimenti venga con-

dannato a pena maggiore di tre mesi di carcere, l'Autorità giudiziaria colla stessa sentenza potrà pronunziare, secondo la gravità dei casi, la sospensione, o l'interdizione dell'esercizio dello stabilimento. La stessa pena potrà infliggersi a colui che per la seconda volta, nel periodo di un anno, viene condannato per contravvenzione alle norme relative al suo esercizio.

Art. 25. Il Governatore, e l'Autorità politica del Circondario possono ordinare in via amministrativa la sospensione da uno ad otto giorni di quegli esercizj nei quali fossero seguìti tumulti o gravi disordini.

Gli Uffiziali e gli Agenti di Pubblica Sicurezza, ed i Carabinieri Reali che si trovassero presenti in occasione di tali tumulti o disordini, avranno pure la facoltà di far sgombrare lo stabilimento senza pregiudizio delle pene in cui gli espulsi e gli esercenti potessero essere incorsi.

Art. 26. Nessuno potrà tener pensione, o persone a dozzina, nè affittare camere ed appartamenti mobiliati, od altrimenti somministrare presso di se alloggio per mercede, anche per un solo giorno, senza farne la dichiarazione in iscritto all'Autorità politica locale, che acconsentendovi apporrà il suo *visto* alla dichiarazione prima di rimetterla al richiedente.

Art. 27. In caso di rifiuto del *visto*, si può appellare al Governatore.

CAPO IV.

Dei libretti, e consegna degli operai, e dei forestieri.

Art. 28. Tutti gli individui dell'uno e dell'altro sesso che prestano la loro opera con mercede, qualunque sia la loro arte, o mestiere, o sotto qualsivoglia titolo o denominazione servano o lavorino nelle case dei privati, nelle manifatture, nelle botteghe, e nei pubblici stabilimenti, dovranno essere provveduti di un libretto, conforme al modulo che sarà determinato. Tale

ibretto sarà rimesso dall'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo.

Art. 29. Il libretto non potrà ottenersi se non da chi presenti un certificato di buona condotta dell'Autorità politica del luogo dell'ultimo domicilio, oppure il *benservito* del padrone presso cui avrà prestato, o durerà a prestare l'opera sua.

Art. 30. Il richiedente che non è in grado di presentare il certificato dell'Autorità politica locale, od il *benservito* di cui nell'articolo precedente, può tuttavia ottenere una *licenza provvisoria,* quando faccia constare che ha locata l'opera sua a vantaggio di persone, ovvero di una casa o stabilimento qualsiasi.

Trascorsi tre mesi dal giorno dell'accordata licenza provvisoria, esso dovrà presentarsi all'Autorità di Pubblica Sicurezza, che gli rimetterà il libretto, ove possa egli esibire l'attestato di buona condotta dal suo padrone.

Art. 31. I muniti di libretto, a norma dei precedenti articoli, non possono intraprendere alcun viaggio, senza far apporre sul libretto il *visto* dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Al luogo dell'arrivo, prima che trascorrano 24 ore, devono presentare lo stesso libretto a quell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 32. Gli operai, o le persone di servizio dell'uno e l'altro sesso, abbandonando il padrone, od essendo dal medesimo congedati, dovranno fra 24 ore presentare il libretto all'Autorità locale sopramentovata per l'opportuna vidimazione; dovranno pure nei tre giorni della loro ammissione presso un nuovo padrone, farlo vidimare dalla stessa Autorità.

Art. 33. Il libretto potrà essere ritenuto dal padrone; ma egli dovrà sempre annotarvi il giorno in cui l'operaio o la persona di servizio è stato ammesso a servire o lavorare.

Venendo poi l'operaio od il domestico ad abbandonare il servizio, dovrà il padrone far menzione nel libretto del congedo

e dichiarare ad un tempo se il congedato abbia o non soddisfatto agli obblighi contratti.

I congedi, colla precisa indicazione del giorno, saranno senza lacuna scritti gli uni dopo gli altri.

Art. 34. L'operaio, o la persona di servizio che vorrà cangiare la sua arte o mestiere, o cessare dall' esercitarla, dovrà farne dichiarazione all' Autorità locale di Pubblica Sicurezza acciocchè siano fatte le opportune annotazioni sul registro e sul libretto.

Art. 35. Ogni operaio o persona di servizio, cui sarà stata anticipata qualche somma di danaro sul suo salario, o si sarà obbligato di lavorare per un tempo determinato, non potrà pretendere che gli sia restituito il libretto, e acconsentito il congedo, se prima non avrà saldato ogni suo debito e sodisfatto agli obblighi che avea contratti.

Art. 36. Accadendo che l' operaio, o la persona di servizio risulti debitore verso dei padroni precedenti, quegli che lo accetta al suo servizio, sarà tenuto di fare una ritenzione del quinto sul prodotto del lavoro, o sul salario fino all' estinzione del debito, e di farne inoltre avvisati i creditori, e di conservare il denaro ritenuto, a loro disposizione. I padroni che ommettessero di fare simili ritenzioni, saranno tenuti in proprio, verso i padroni precedenti, salva loro la ragione di rimborso verso la persona di servizio, o l' operaio.

Art. 37. Le persone di altri Stati che in questo Regno prestino o intendano prestare l' operà loro nei modi accennati negli articoli precedenti, dovranno pure munirsi di libretto, e per ottenerlo basterà che presentino il passaporto, od altra carta equivalente.

Art. 38. Quando i fogli del libretto saranno tutti scritti o logori, come pure quando il libretto sarà, per qualsiasi ragione, inservibile, verrà questo ritenuto, e ne sarà dall' Autorità di Pubblica Sicurezza rimesso un nuovo sul quale debbonsi trascrivere tutte le annotazioni esistenti in quello ritirato.

Se il libretto verrà smarrito, ne sarà spedito un altro, previe le debite informazioni o verificazioni.

Art. 39. L'Autorità di Pubblica Sicurezza deve adoperare a *conciliare* tutte le questioni che insorgano tra i padroni, operai o persone di servizio, a causa delle mercedi, indennità, congedi, od altro motivo qualsiasi. Non riuscendo la conciliazione, rimetterà le Parti al Tribunale competente.

Art. 40. È proibito a chiunque di dare lavoro alle persone indicate all'art. 28, od altrimenti accettarle al servizio, se non saranno munite del libretto, o della licenza provvisoria.

Art. 41. I capi di fabbrica, gli esercenti arti e mestieri, gli impresarj, e capimastri da muro dovranno, entro un mese dalla promulgazione della presente legge, consegnare all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza la nota di tutti gli operai ai quali somministrano lavoro, e successivamente dovranno nei primi cinque giorni d'ogni mese, consegnare la nota di quelli entrati al loro servizio e di quelli che ne sono usciti.

Art. 42. Chiunque da alloggio a persona di altri Stati, ancorchè a titolo gratuito, deve consegnarne il nome e prenome, la patria, la provenienza e direzione, colle indicazioni delle carte di cui sia munita.

Tale consegna deve essere fatta all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza entro le 24 ore.

CAPO V.

Delle professioni, e negozj ambulanti.

Art. 43. Per esercitare il commercio ambulante di libri e stampe, di chincaglierie, zolfanelli, ed altre merci, come pure per l'esercizio del mestiere ambulante di saltimbanco, suonatore o cantante; non che per vendere, o distribuire sulle piazze o per le vie, candelette, scapulari, imagini, paste, confetti e liquori, ed anche per farla da intrometittore ambulante, da servitore di

piazza, facchino, e simili, deve l'esercente farsi inscrivere annualmente in apposito registro tenuto dall'Autorità politica locale, la quale gli rilascerà certificato della fatta iscrizione.

Questo certificato deve essere munito del *visto* dell'Autorità politica del Circondario, a cui verrà trasmesso dall'Autorità locale ogniqualvolta l'esercente ne faccia richiesta.

Art. 44. L'inscrizione nel registro, ed il visto dell'Autorità superiore saranno sempre ricusati, se il richiedente

1.° Non ha compito il 18.° anno;

2.° Non è inabile ad altri mestieri o per difetti fisici, o per provetta età;

3.° Non è persona di buona condotta;

4.° E quando coi proventi del mestiere ambulante, uniti alle particolari sue sostanze, non si possa ragionevolmente presumere, che valga a procurarsi mezzi di sussistenza.

Le disposizioni dei N. 1.° e 2.° di quest'articolo non sono applicabili agli esercenti il mestiere ambulante di vetraio, calderaio, stagnaio, ombrellaio e lustra-scarpe, i quali possono essere perciò provvisti dell'inscrizione e visto di cui nell'articolo precedente.

Art. 45. L'Autorità in occasione di feste o fiere, può accordare concessioni temporarie, non soggette al *visto*.

Tali concessioni

1.° Sono appena valide nel territorio del Comune;

2.° Non possono eccedere il termine di giorni otto;

3.° Non possono rinnovarsi nell'anno.

Art. 46. La licenza per coloro che non appartengono a questi Stati deve essere accordata, per iscritto, dall'Autorità politica del Circondario.

In occasione di fiere però, e di mercati, nei luoghi che distano non più di quindici chilometri dai confini dello Stato, può essere accordata anche dal Sindaco.

Art. 47. Le inscrizioni e le licenze sono valide per un anno. Tuttavia per causa di pubblico interesse, ed ogniqualvolta l'eser-

cente ne abusi, l' Autorità che concedeva può sempre, anche nel corso dell'anno, rivocare l' accordata facoltà.

Art. 48. È dovere dell' esercente di presentare il certificato d' inscrizione, o la licenza, a semplice richiesta dei Carabinieri Reali e degli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.

Ove ricusi, sarà tosto tradotto innanzi all' Autorità di Pubblica Sicurezza, la quale, dopo 24 ore, lo restituirà alla libertà se non trattasi che di rifiuto di esibizione del certificato o della licenza.

Se invece risulti che l' esercente era sprovvisto di licenza o di certificato, ovvero che esibiva il certificato o la licenza di altri, in tal caso esso esercente, e quegli che rimettevagli il proprio certificato o licenza. saranno tradotti dinanzi al Tribunale; il quale provvederà senza formalità di atti per l' applicazione delle pene di cui nell' art. 141.

I recidivi nella contravvenzione di cui nel precedente alinea, saranno rimessi al Tribunale Provinciale per l' applicazione delle pene indicate nell' art. 142.

Art. 49. Non è lecito di stabilire Uffizj pubblici di Agenzia, di corrispondenza o di copisteria, senza averne fatta la dichiarazione in iscritto, ed ottenuto l'Assenso dall' Autorità politica del Circondario.

Pel rifiuto al detto assenso vi è appello al Governatore.

Art. 50. L' istanza per l' assenso di cui all' articolo precedente, deve essere corredata dei documenti comprovanti la moralità e l' onesta condotta del richiedente.

Art. 51. I contravventori al prescritto dell' art. 43 saranno denunciati al Tribunale e puniti a norma dell' art. 141.

CAPO VI.

Dei venditori di stampati, scritti, incisioni e simili.

Art. 52. Nessuno potrà, senza averne ottenuto il permesso dall' Autorità di Pubblica Sicurezza, esercitare anche temporariamente il mestiere di distributore, venditore od affiggitore, in luoghi privati o pubblici, di giornali od altri scritti stampati, disegni, incisioni, litografie e figure in rilievo.

Art. 53. Il permesso non si può concedere:

1.° Al minore degli anni 18;

2.° A coloro che non sono inabili ad altro mestiere, o per fisica indisposizione. o per provetta età;

3.° Alla persona di dubbia moralità, o di mala condotta;

4.° A chi, coi proventi di tale mestiere, uniti alle proprie sostanze, non può presumibilmente riuscire a procacciarsi i necessarj mezzi di sussistenza.

Art. 54. I permessi saranno annuali e rinnovabili dall' Autorità che gli avrà conceduti, e rivocabili dalla stessa Autorità per causa di pubblico interesse.

Art 55. Nonostante il permesso, nessuno potrà vendere o smerciare in luoghi sì pubblici che privati, giornali o stampati minori di tre fogli di stampa, se non due ore dopo che ne sia stato effettuato il deposito ordinato dalle leggi sulla stampa.

I contravventori saranno arrestati, e gli oggetti che smerciassero saranno sequestrati.

Art. 56. Nel caso d'arresto di cui all' articolo precedente l' Autorità di Pubblica Sicurezza, dopo avere assunte informazioni sull' arrestato, dovrà entro le 24 ore farlo rilasciare, se crederà esserne il caso, ovvero metterlo a disposizione dell' Autorità Giudiziaria.

Art. 57. I minori di anni 18 caduti in contravvenzione, potranno essere dall' Autorità politica rilasciati mediante semplice ammonizione.

I loro ascendenti o tutori saranno invece denunciati alla Autorità Giudiziaria per l'opportuno processo senza formalità di atti.

Se il minore non ha ascendenti o tutori, i Tribunali potranno ordinare che sia ritirato in una Casa di lavoro.

Art. 58. È vietato lo smercio delle sentenze e di qualunque atto di procedura criminale.

Art. 59. Nessuno stampato o manoscritto potrà essere affisso nelle vie, nelle piazze e in altri luoghi pubblici senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 10 n.° 1 della legge 23 Ottobre 1859.

Le affissioni dovranno essere fatte nei luoghi designati dall'Autorità competente.

Art. 60. È vietato d'alterare in qualsiasi tempo, come pure di coprire, lacerare, ed in qualsivoglia altro modo distruggere, prima di un'ora di notte, lo scritto o stampato affisso per ordine o per concessione dell'Autorità politica.

Art. 61. L'Autorità di Pubblica Sicurezza avrà il diritto di intimare ai direttori ed amministratori di qualsiasi pubblico edifizio, ed ai proprietari di case di far cancellare qualunque scritto, motto, segno o figura sconvenienti, contrarj alla pubblica moralità, alle instituzioni dello Stato, all'onore dei cittadini, ed all'ordine pubblico.

Nei casi d'urgenza la stessa Autorità potrà far eseguire immediatamente essa stessa la cancellatura a spese del proprietario della casa, salva a lui la ragione di rimborso verso il contravventore.

CAPO VII.

Commercio di Libri e stampe.

Art. 62. Niuno, sia per conto proprio, che per conto altrui potrà andare in giro, tanto meno introdursi nelle case od uffizj al fine di vendere libri, stampati e simili oggetti, o di cercare

sottoscrizioni per associazione ad opere, od a qualsivoglia altra produzione appartenente al commercio librario, senza essere munito di speciale permissione da rilasciarsi dall' Autorità politica del Circondario.

Art. 63. I librai, gli stampatori, od altri esercenti il commercio di libri e stampe, i quali abbiano uno stabilimento proprio, fisso e responsale nello Stato, per ottenere la permissione di cui nell'articolo precedente, dovranno nel ricorso indicare il loro nome, cognome, il luogo del loro stabilimento, e la natura delle operazioni che si propongono.

Art. 64. Coloro che, non avendo stabilimento o negozio alcuno nello Stato, operano in qualsiasi qualità per altrui conto, siano regnicoli o non, dovranno, al ricorso contenente le premesse indicazioni, unire le dichiarazioni autentiche di una casa commerciale libraria avente nello Stato uno Stabilimento proprio fisso e responsale che guarentisca civilmente per essi di tutte le conseguenze derivanti da tale esercizio.

CAPO VIII.

Degli Spettacoli e Trattenimenti pubblici.

Art. 65. Chiunque voglia esercitare in un Comune, anche temporariamente, una delle professioni o mestieri intesi al pubblico trattenimento, ovvero esporre alla pubblica vista *rarità*, *persone, animali, gabinetti ottici*, o qualunque altro oggetto di di curiosità, dovrà provvedersi di apposita licenza dell' Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Per le rappresentazioni teatrali sono stabilite norme speciali nell' interesse della moralità, e dell' ordine pubblico.

Art. 66. Nessuno può comparire in maschera nelle vie, sulla piazza, nè in qualunque altro luogo pubblico, senza l' autorizzazione in iscritto dell' Autorità locale.

Art. 67. Nessuno può, senza il permesso dell' Autorità locale

di Pubblica Sicurezza, sparare mortaretti, lanciare razzi, od accendere fuochi d' artifizio nei luoghi abitati, o nelle loro vicinanze.

CAPO IX.

Dei Viandanti.

Art. 68. Chiunque transita da un Circondario ad un altro dello Stato dovrà sulla richiesta degli Uffiziali od Agenti di Pubblica Sicurezza, e dei Carabinieri Reali, dar contezza di se, o mediante la testimonianza di persona dabbene e responsale, o mediante presentazione di passaporto per l' interno, rilasciato dal Sindaco del Comune ove è domiciliato.

Art. 69. Il passaporto sarà valido per un anno.

Art. 70. Terrà luogo di passaporto per giustificare l' identità della persona;

Il permesso del porto d' armi o di caccia;

Il libretto di operaio o persona di servizio, vidimato dall' Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo di partenza;

Generalmente qualunque documento che giustifichi abbastanza l' identità della persona.

Art. 71. Saranno parimente valevoli per recarsi a determinata destinazione i congedi, i biglietti di licenza, e fogli di via rilasciati dall' Autorità militare o politica.

Art. 72. Chiunque sarà trovato fuori del Circondario nel quale è domiciliato, senza che possa dare contezza di se in alcuno dei modi accennati nei tre precedenti articoli, verrà presentato all' Autorità locale di Pubblica Sicurezza, la quale potrà farlo munire di foglio di via obbligatorio per ripatriare, oppure, secondo le circostanze, farlo anche tradurre per mezzo della forza.

Art. 73. Ogni condannato a pena criminale, od a quella del carcere, quando verrà rilasciato dal luogo di espiazione, dovrà

immediatamente, sotto pena di arresto, presentarsi all' Uffizio di Pubblica Sicurezza del luogo in cui segue il rilascio.

Se non ha domicilio nello stesso luogo, verrà provveduto dall' Autorità di Pubblica Sicurezza di foglio di via, per recarsi al luogo di sua residenza.

CAPO X.

Delle inumazioni, e professioni insalubri, pericolose ed incomode.

Art. 74. Non si darà sepoltura che dopo trascorse almeno 24 ore dalla morte, e dopo 48 ore se la medesima sia accaduta improvvisamente; avuto, in ogni caso, riguardo ai regolamenti particolari, e specialmente alle leggi che vietano di seppellire i sospetti di morte violenta, se non dopo che il Giudice avrà eseguiti gli atti che gli incombono.

Art. 75. In tutti i Comuni sarà stabilita una camera di deposito per esservi tenuti i cadaveri, finchè si faccia luogo alla sepoltura.

Art. 76. I cadaveri dovranno esser posti in casse chiuse, nè potranno essere esposti, nè trasportati scoperti.

Art. 77. La Deputazione Provinciale, a richiesta della Giunta Municipale, o di persona interessata, dichiara quali manifatture, fabbriche, o depositi debbono considerarsi come insalubri, pericolosi od incomodi.

Questa dichiarazione approvata per Decreto Reale sulla proposizione del Ministro dell' Interno, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, ed il Consiglio di Stato, avrà per effetto di impedire in quel Comune l' impianto od esercizio di tali manifatture, fabbriche e depositi.

CAPO XI.

Degli assembramenti.

Art. 78. Ove occorra di sciogliere un assembramento nell' interesse dell' ordine pubblico, le persone assembrate saranno prima invitate a sciogliersi dall' Autorità di Pubblica Sicurezza, dai Capi della forza armata, dai Comandanti di pattuglia.

Art. 79. A tale invito le persone assembrate saranno tenute di separarsi.

Art. 80. Quando le persone assembrate non ottemperino a quell' invito, non potrà adoperarsi la forza se non dopo tre distinte formali intimazioni, ciascuna delle quali deve sempre essere preceduta da un rullo di tamburo, o squillo di tromba.

Art. 81. Effettuate le tre intimazioni, se riusciranno infruttuose, e così pure se per rivolta od opposizione non fosse possibile di procedere alle intimazioni, verrà usata la forza per sciogliere l' assembramento, e le persone che ne faranno parte, saranno arrestate.

In tal caso gli arrestati saranno immediatamente rimessi all' Autorità Giudiziaria, la quale provvederà a termine di legge.

CAPO XII.

Degli oziosi e vagabondi.

Art. 82. Gli oziosi e vagabondi saranno denunciati al Giudice del Mandamento, il quale tuttavolta che l' imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi, avvalorati anche dalle prese informazioni, chiamerà dinanzi a sè il denunciato nel termine di cinque giorni, e colla comminatoria dell' arresto in caso di disobbedienza; ed appena comparso, se ammette od è altrimenti stabilità la sua oziosità o il vagabondaggio, lo ammonisce imme-

diatamente di darsi a stabile lavoro, e di farne constare nel termine che gli prefiggerà; ordinandogli nel tempo istesso di non allontanarsi dalla località ove trovasi, senza preventiva partecipazione all' Autorità di Pubblica Sicurezza.

Se l' imputato contesta l' ascrittagli oziosità, ed il Giudice non abbia ancora argomenti bastevoli per credere falsa la data negativa, dovrà assumere ulteriori informazioni nel termine di giorni cinque, a meno che per queste non debba rivolgersi a località lontane.

Art. 83. La denuncia, fatta in iscritto dagli Uffiziali di Pubblica Sicurezza e dai Carabinieri Reali, terrà luogo di sufficienti informazioni, salvo all' imputato il mezzo della prova contraria, sulla efficacia della quale, assunte, ove d' uopo, nuove informazioni, il Giudice pronunzierà definitivamente nel termine di cinque giorni.

Art. 84. Anche senza denunzia, il Giudice deve spiccare mandato di comparizione, e pronunziare l' ammonizione come all' art. 62 contro l' individuo accusato d' oziosità e di vagabondaggio dalla voce pubblica, e per tale notoriamente considerato.

Art. 85. La persona ammonita a termini degli articoli precedenti, la quale non avrà fatto constare, nel termine prefissogli d' essersi data a stabile lavoro, od avrà traslocato la sua abitazione senza farne la preventiva partecipazione all' Autorità politica locale, sarà arrestata e tradotta avanti il Tribunale per essere punita a norma del Codice penale.

Art. 86. Gli oziosi o vagabondi minori d' anni 16 saranno, secondo le circostanze previste dal Codice penale, consegnati ai loro genitori o tutori, o ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro.

Per tale effetto, a cura e spese del Governo, saranno in sufficiente numero istituite case di lavoro.

Art. 87. Le spese del mantenimento saranno a carico dei minori stessi; e qualora questi non abbiano mezzi proprii ricadranno

a carico delle persone, le quali, a termine del Codice civile, sono obbligate a provvedervi.

Ove non abbiano parenti risponsabili, ovvero questi non siano in istato di poter provveder al mantenimento di essi minori, in tal caso le spese saranno a carico per una metà del Governo, e per l'altra metà del Comune del luogo di loro nascita, ovvero del luogo in cui essi minorenni abbiano avuta stabile dimora almeno per due anni consecutivi.

Art. 88. Quindici giorni prima che il condannato per ozio o vagabondaggio abbia scontata la pena, il Ministero pubblico ne darà avviso all'Autorità politica del Circondario.

Scontata la pena, se si tratta di non regnicolo, l'Autorità politica lo farà tradurre ai confini per essere espulso dallo Stato.

Qualora non sia possibile conoscerne la nazionalità, e il luogo dove possa essere avviato e ricevuto, la stessa Autorità politica lo farà trattenere in carcere sino a che si possa procedere alla sua espulsione.

Lo stesso si praticherà per i non regnicoli stati condannati per reati contro la proprietà.

Art. 89. Trattandosi di cittadino, l'Autorità politica lo farà comparire, scortato dalla forza pubblica, dinanzi a sè, e con foglio di via, a seconda del modulo che sarà stabilito, lo indirizzerà all'Autorità locale del Comune in cui l'imputato avrà dichiarato di voler fissare la sua dimora, passando sottomissione di non traslocarla senza preventiva partecipazione alla stessa Autorità locale.

Art. 90. Se l'ozioso o vagabondo si scosterà dallo stradale statogli designato, o non si presenterà nel termine che gli fu fissato avanti l'Autorità a cui fu diretto, ovvero si allontanerà, senza autorizzazione, dalla dimora assegnatagli, sarà arrestato e riconsegnato all'Autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

Scontata la pena che gli sarà inflitta, l'Autorità politica del Circondario, a norma dell'articolo precedente, lo farà tra-

durre colla forza nanti l'Autorità locale per la voluta sottomissione.

Art. 91. Potrà il Governatore negare all'ozioso o vagabondo l'autorizzazione di stabilire domicilio nelle città ed altri luoghi da lui scelti, ogni qual volta creda questo rifiuto suggerito dall'interesse dell'ordine e della Pubblica Sicurezza.

CAPO XIII.

Dei ladri di campagna, e del pascolo abusivo.

Art. 92. Le persone sospette per furti di campagna, o per pascolo abusivo, saranno denunciate al Giudice di Mandamento dagli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza, dai Carabinieri Reali, dalle Guardie campestri o forestali e dai Cantonieri. Potranno anche esserlo da chiunque siasi, a norma dei principii generali della procedura criminale.

Queste denunzie dovranno contenere gli indizii e le circostanze su cui il sospetto è fondato.

Tuttavia la mancanza nella denunzia di queste specificazioni non dispensa il Giudice di tenerne conto per venire a maggiori indagini e per assumere speciali informazioni.

La denunzia degli Uffiziali di Pubblica Sicurezza e dei Reali Carabinieri sarà sempre titolo bastevole per iniziare il procedimento.

Contro l'individuo accusato di furti di campagna e di pascolo abusivo dalla voce pubblica, e per tale notoriamente considerato, il Giudice deve procedere anche senza specifica denunzia.

Art. 93. Se la denunzia è appoggiata a sufficienti indizii; o se trattasi della notorietà di cui nell'ultimo alinea dell'articolo precedente; ovvero altrimenti apparisca fondato il sospetto, il Giudice procederà senza formalità di atti; e risultandogli giustificata l'accusa od il sospetto, farà comparire dinanzi a sè il

denunziato sotto scorta dei Carabinieri, e lo ammonirà formalmente a meglio comportarsi, avvertendolo che, ove sorgano nuovi sospetti contro di lui, incorrerà senz' altro nella pena comminata dalle leggi.

Se l' individuo denunciato come sospetto per pascolo abusivo è inoltre indicato come solito a tenere tal quantità di bestiame, che notoriamente non può mantenere, l' ammonizione, quanto a lui, conterrà anche il diffidamento che se nel termine prefissogli colla stessa ordinanza non riduce il bestiame al numero dei capi corrispondente ai suoi mezzi, gli sarà specialmente applicabile il disposto dell' art. 98.

Saranno considerati sospetti di pascolo abusivo i conduttori di gregge che transitano dall' uno all' altro Comune, e come tali puniti, a meno non giustifichino di avere provvisto ai mezzi di mantenimento, lungo il viaggio del loro gregge.

Art. 94. Ove insorgano gravi indizii che una persona già ammonita ritenga legna, biade od altri frutti o prodotti di campagna di provenienza furtiva, il Giudice procederà a perquisizione domiciliare, e nei Comuni che non sono Capi-luogo di Mandamento vi procederà l' Uffiziale di Pubblica Sicurezza.

Tale perquisizione dovrà sempre aver luogo quando vi sia istanza scritta dell' Autorità politica o del danneggiato, da esso appoggiata a sufficienti indizii.

Venendosi a riconoscere l' esistenza degli oggetti succennati, se non ne sarà subito dal detentore giustificata con indicazione verosimile la provenienza, se ne ordinerà il sequestro, e si provvederà alla custodia dello stesso detentore nel carcere del Mandamento, o nella camera di sicurezza del Comune, per tradurlo nel termine di 24 ore dinanzi al Giudice di Mandamento per l' opportuno processo.

Art. 95. Se una persona come sovra ammonita verrà sorpresa nelle campagne, nei boschi o sulle strade con legna, biade od altri frutti rurali, e non ne saprà indicare la legittima provenienza, sarà immediatamente arrestata e tradotta avanti

l' Autorità politica, che dovrà rimetterla al Giudice per il processo.

Art. 96. Se dalle indagini del Giudice e dalle dichiarazioni dell' accusato non si possano ricavare sufficienti elementi per considerare fondata l' accusa di furto, ma risulti tuttavia accertato il fatto della ritenzione degli oggetti indicati nei precedenti due articoli, in tal caso il Giudice ecciterà l' incolpato ad indicare la provenienza di tali oggetti.

Ricusando l' incolpato di dare la richiestagli indicazione, o dandone una inverosimile od insufficiente, il Giudice, in via sommaria, pronunzierà la condanna.

Invece riconoscendo il Giudice bastevoli i raccolti elementi per giudicare l' incolpato reo dell' appostogli furto lo rimetterà al Tribunale di Circondario per il regolare procedimento.

Art. 97. Gli oggetti sequestrati od il loro valore, qualora non potendosi conservare senza detrimento si fossero venduti, non venendo riclamati dal proprietario entro tre mesi dal giorno dell' avviso che il Giudice avrà fatto pubblicare ed affiggere all' Albo pretorio del luogo in cui il sequestro fu operato, saranno per ordinanza del medesimo rimessi agli Asili infantili dello stesso luogo, ed in difetto alla Congregazione di carità locale.

Art. 98. Qualora la persona ammonita nel termine stabilito nell' ordinanza di ammonizione non abbia ridotto il numero del suo bestiame come gli fu ordinato, il Giudice sull' istanza del Sindaco o sulla denunzia degli Ufficiali od Agenti di Pubblica Sicurezza, o delle Guardie campestri, o di qualsiasi altra persona, procederà immediatamente al sequestro del Bestiame eccedente, e farà quindi procedere alla vendita del medesimo all' asta pubblica per assegnare il prezzo ricavato, dedotte le spese, all' Asilo infantile del luogo, ovvero alla Congregazione locale di carità.

Se nell' atto del sequestro il possessore del bestiame dichiara che questo in tutto od in parte appartiene ad altri di cui indichi il nome, l' atto del sequestro sarà in tal caso significato nel termine di due giorni dal Giudice al proprietario designato

il quale presentandosi prima della vendita, e giustificando la di lui proprietà con atto autentico, e con scrittura privata avente data certa anteriore all' ammonizione, ovvero con altra prova equipollente, potrà rivendicare il suo bestiame mediante che paghi tutte le spese, salvo il suo regresso verso il possessore a di cui odio fu operato il sequestro.

Art. 99. Se gli accusati con specifica denunzia o per voce pubblica sono minori di anni 16, in tal caso risultando al Giudice fondata l' accusa, provvedendo pel minorenne a norma dell' art. 86, chiamerà dinanzi a se il padre, l' avo, la madre, il tutore o le altre persone responsabili della condotta del minore, per ammonirli severamente, avvertendoli come la legge li faccia responsabili degli atti del minorenne che sta sotto la loro sorveglianza.

Art. 100. Quando l' individuo ammonito come sospetto o come responsabile non avrà per due anni consecutivi subìto veruna condanna, cesserà l' effetto dell' ammonizione, e sulla di lui istanza se ne farà risultare nella forma che verrà indicata da regolamento.

CAPO XIV.

Dei mendicanti.

Art. 101. La questua è proibita.

Nelle Provincie in cui non saranno ancora stabiliti Ricoveri di mendicità, gli individui privi di ogni mezzo di fortuna, e resi incapaci al lavoro o per infermità o per età provetta, e che non abbiano parenti ai quali incomba l' obbligo del mantenimento, potranno mendicare non oltre il proprio Comune.

Debbono però essere i medesimi provvisti di speciale licenza rilasciata dall' Autorità locale di Pubblica Sicurezza, e debbono portare appesa al petto una lastra secondo il modulo che sarà determinato da regolamento.

Art. 102. Questa lastra sarà rilasciata gratuitamente a spese del Comune, e non potrà essere ceduta ad altri sotto nessun titolo.

Art. 103. È però sempre proibito di mendicare facendo mostra di piaghe, mutilazioni o di deformità, o con grossi bastoni, o con altre armi, ovvero proferendo parole o facendo gesti od atti di disperazione.

È pure sempre proibito di mendicare durante la notte.

Art. 104. Chi non autorizzato, viene colto mendicante, sarà tradotto nanti l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Se questa riconosce che l'arrestato sia valido al lavoro sano e robusto, lo rimetterà a disposizione dell'Autorità giudiziaria per opportuno provvedimento.

CAPO XV.

Disposizioni speciati per alcune categorie di persone sospette.

Art. 105. Oltre gli oziosi, vagabondi, sospetti, ladri di campagna e mendicanti validi, saranno, a cura dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, denunciati gli individui sospetti come *grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli* e *ricettarj*.

Art. 106. Il Giudice di Mandamento, assunte prima le opportune informazioni, chiamerà dinanzi a se i denunciati, e gli ammonirà severamente a non dare motivo ad ulteriori sospetti, facendo risultare della fatta ammonizione da processo verbale, che avrà luogo senza spesa.

Art. 107. Se le denunzie si riferiscono a persone minori di anni 18, le quali abbiano il padre, l'avo, la madre o il tutore, ovvero altre persone responsabili della condotta del minore che seco loro conviva, il Giudice provvedendo per il minorenne a norma dell'art. 86, chiamerà dinanzi a se queste persone responsabili per ammonire a vegliare atttentamente sulla condotta del minore, sotto le pene sancite da questa legge.

Art. 108. In ogni caso di grave sospetto, l'Autorità di Pubblica Sicurezza potrà procedere a perquisizioni domiciliari presso le persone comprese nei tre articoli precedenti,

Art. 109. Se in tali perquisizioni si troveranno effetti, somme di danaro, od oggetti non confacenti allo stato e condizione dei perquisiti, senza che ne giustifichino la legittima provenienza, gli oggetti saranno sequestrati, e le persone arrestate e rimesse entro le 24 ore all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene comminate dal Codice penale.

CAPO XVI.

Dei condannati alla speciale sorveglianza della Polizia.

Art. 110. Se il condannato alla sorveglianza intenda di variare il domicilio eletto o fissatogli, dovrà per mezzo dell'Autorità locale rivolgerne la domanda all'Autorità politica del Circondario, adducendone i motivi, e designando il luogo in cui brama trasferirsi.

Sono a lui applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 85, 89, 90, 91.

Art. 111. Il condannato a sorveglianza per recarsi all'autorizzata sua residenza dovrà munirsi di foglio di via dall'Autorità politica del luogo di dove parte, e dovrà tale foglio presentare immediatamente dopo il suo arrivo all'Autorità politica della nuova residenza.

Art. 112. Il condannato alla sorveglianza speciale della Polizia, per tutto il tempo che dura la condanna, deve sempre avere *presso di se* la carta di permanenza che, gli sarà rilasciata dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza secondo il modulo che sarà determinato.

Art. 113. Egli è inoltre tenuto di uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

1.° Di presentarsi all'Autorità di Pubblica Sicurezza nei

giorni che saranno stabiliti nella suddetta carta di permanenza, e tutte le volte che sarà chiamato dalla stessa Autorità per farla vidimare;

2.° Di rendere ostensiva la detta carta ai Carabinieri ed a qualunque Uffiziale od Agente di Pubblica Sicurezza a semplice loro richiesta;

3.° Di obbedire alle prescrizioni dell' Autorità di Pubblica Sicurezza di non comparire in un dato luogo, di non uscire in determinate ore dalla propria abitazione, di non portare armi o bastoni, e di non frequentare determinate persone, od altre simili norme.

Art. 114. Le prescrizioni di cui al n.° 3 dell' articolo precedente potranno essere indicate sulla carta di permanenza.

Art. 115. L'Autorità locale di Pubblica Sicurezza terrà apposito registro, in cui saranno annotati gli individui sottoposti alla speciale sorveglianza nel suo Distretto, e vi noterà i giorni nei quali il condannato dovrà presentarsi ad Essa, e le obbligazioni speciali che gli avrà imposte.

Nel caso di procedimento, un estratto autentico di tale registro basterà a stabilire la contravvenzione sino a prova contraria.

Art. 116. L'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, a seconda della condotta del condannato, potrà estendere od abbreviare il termine fissato per presentarsi per la vidimazioue della carta, facendone apposita annotazione sulla carta stessa e sul registro.

CAPO XVII.

Prescrizioni diverse.

Art. 117. Nessuno individuo maggiore di 14 anni, nato da parenti incerti, potrà qualificarsi con nome generico, come di *Venturino e simili.*

Dovrà fra tre mesi presentarsi all' Ospizio in cui fu rico-

verato od al quale appartenga, od altrimenti al Sindaco del Comune in cui è domiciliato, per dichiarare il cognome, che intende assumere fra quelli di cui all'articolo seguente, e che non potrà più variare.

Art. 118. Il Direttore di un Ospizio di esposti, od il Sindaco, ai quali venga presentato un infante esposto, debbono imporgli un cognome desunto dalla storia, o dai regni animali, vegetali o minerali, facedone risultare con apposito atto. Il cognome imposto non potrà più essere variato.

Art. 119. Le Autorità di Pubblica Sicurezza promuoveranno l'arresto di tutti coloro che esercitano clandestinamente case di prostituzione.

Nell'interesse dell'ordine e del costume pubblico, ed in quello della pubblica salute, il Governo può fare regolamenti relativi alle donne che si abbandonano al meretricio.

Art. 120. L'Autorità locale fisserà, nell'interesse della sicurezza delle persone e dei buoni costumi, i luoghi ed i tempi in cui sia lecito bagnarsi nelle acque che trovansi nel territorio del Comune.

Art. 121. Nelle ore di notte è proibito di sturbare la pubblica quiete con clamori, canti e rumori, oppure coll'esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi o rumorosi.

Art. 122. Da un'ora dopo il tramonto del sole fino all'alba, nessuno potrà trasportare mobiglie, biancherie, ed argenterie, se non è persona che possa dare buon conto di sè, o che non sia accompagnata da persona conosciuta e responsale.

I contravventori potranno esser costretti a presentarsi immediatamente dinanzi all'Autorità di Pubblica Sicurezza, la quale, secondo le circostanze, ordinerà l'immediato rilascio, ovvero la rimessione all'Autorità giudiziaria.

Art. 123. È proibito ai rigattieri e ad ogni altro di ricevere gli oggetti trasportati in contravvenzione al precedente articolo.

Art. 124. Dovranno le Giunte municipali prescrivere che

nelle ore di notte, non si possa in alcuna casa lasciare aperto più d' un accesso verso la pubblica via.

Art. 125. Nei regolamenti fatti dalle Direzioni dei teatri, dalle Giunte municipali, e dall' Autorità politica, come pure nei manifesti di essa Autorità politica, e dei Sindaci, si possono comminare pene di polizia.

Contro la comminazione di tali pene vi ha sempre appello al Governatore.

Art. 126. È proibita la circolazione dei cani così detti *bull dogs* e di altri animali pericolosi, se non sono convenientemente custoditi, e se non si ottenne la previa autorizzazione dell' Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 127. Non possono tenersi sulle finestre, balconi, anditi ed altri luoghi di pubblico passaggio, nè scimmie, nè altri animali che rechino offesa o grave disturbo ai passeggieri ed ai vicini.

Parimente non possono tenersi vasi di fiori, od altri oggetti se non sono efficacemente assicurati.

Art. 128. Niuno può esercitare l' arte tipografica, litografica e simili senza il permesso del Governatore della Provincia.

Tali esercizj saranno sempre proibiti in camere private od in altri siti chiusi al pubblico.

Art. 129. Il permesso non può accordarsi se non alle persone probe ed oneste, che hanno compiuto il corso speciale, ovvero quello classico sino alla seconda retorica inclusivamente, e che abbiano atteso al tirocinio dell'arte almeno per un triennio.

Art. 130. Spetta all' Autorità politica del Circondario rilasciare permessi per porto d' armi.

CAPO XVIII.

Trasmissione di sentenze.

Art. 131. I Segretarj dei Giudici di Mandamento sono tenuti di trasmettere all' Autorità di Pubblica Sicurezza del Circondario un sunto delle sentenze di condanna pronunciate dai Giudici in materia di polizia.

Art. 132. A cura del Ministero pubblico, le Autorità di Pubblica Sicurezza delle Province e dei Circondarii saranno ragguagliate di tutte le sentenze di condanna emanate dai Tribunali e Corti d' Appello.

CAPO XIX.

Della Forza Pubblica.

Art. 133. L' esecuzione delle disposizioni della presente legge è commessa specialmente ai Carabinieri Reali e agli Uffiziali di Pubblica Sicurezza.

Essa è ugualmente commessa alle Guardie di Pubblica Sicurezza, alle Guardie municipali, campestri e forestali, ed ai Cantonieri, che perciò rivestono anche qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza.

Art. 134. Con apposito Regolamento del Ministro dell' Interno, approvato con Decreto Reale, verrà determinato il diritto alla pensione di riposo ed il suo ammontare, non che la forza, l' armamento e la disciplina delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Art. 135. Per il concorso delle Guardie municipali e campestri e dei Cantonieri al servizio per la Pubblica Sicurezza, come quello delle Guardie di Pubblica Sicurezza ai servizj della Polizia urbana e rurale, saranno date dal Ministero dell' Interno apposite istruzioni, sentiti i Consigli Comunali.

Art. 136. I Consigli Provinciali determineranno quali siano

i Comuni, Mandamenti o Circoli in cui debbansi stabilire Guardie campestri per la tutela dei frutti di campagna, e statuiranno circa l' ammontare della paga, le pensioni di riposo, il servizio e la disciplina, procurando che siano riunite in Brigata sotto la Direzione di un Capo dipendente dagli Uffiziali di Pubblica Sicurezza.

La spesa di tali guardie sarà a carico del Comune o dei Comuni componenti il Mandamento o Circolo in cui dovranno prestare il servizio.

Il Consiglio Provinciale decreterà il riparto della spesa, ove cada a carico di più di un Comune.

Art. 137. Per l' esecuzione degli ordini di Pubblica Sicurezza, quando siano insufficienti o non disponibili i Reali Carabinieri, e le Guardie di Pubblica Sicurezza, gli Uffiziali che ne sono incaricati possono richiedere la Milizia nazionale e la Truppa regolare.

Art. 138. La forza armata richiesta per un servizio di Pubblica Sicurezza, mentre non cessa di essere sotto il comando de' suoi Capi militari, deve prestarsi alle richieste dei Funzionarii civili, che soli ne hanno la responsabilità.

Art. 139. La forza armata che proceda a qualunque arresto, od intervenga sul luogo del commesso reato, è specialmente incaricata di sorvegliare a che, sino all' intervento dell' Autorità competente, non venga alterato lo stato della località, non ommessi però i necessarii soccorsi a chi può averne d' uopo.

TITOLO II.

Delle Pene.

CAPO UNICO.

Art. 140. Le contravvenzioni alla presente legge per le quali non è espressamente stabilita una pena, saranno punite con pene di polizia.

La recidiva sarà punita col carcere in quelle graduazioni che saranno indicate dalla gravità del fatto, e dalle circostanze concomitanti.

Art. 141. La contravvenzione all' art. 43, al penultimo alinea dell' art. 48. ed agli articoli 58 e 59, sarà punita colla multa da L. 51 a L. 1000.

Art. 142. La contravvenzione all' ultimo alinea dell' art. 48, ed agli articoli 90, 94 e 95, 101, 102 e 121 sarà punita col carcere da tre mesi, a tre anni.

Art 143. La contravvenzione all' art. 122 sarà punita col carcere da uno a tre anni.

Art. 144. La disobbedienza alle intimazioni di cui all' art. 81, sarà punità :

Se alla seconda intimazione, con pene di polizia.

Se alla terza col carcere da tre a sei mesi.

TITOLO III.

CAPO UNICO.

Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza loro stipendj e paghe.

Art. 145. Gli Uffiziali di Pubblica Sicurezza hanno diritto allo stipendio di cui nella tabella n° 1.

Art. 146. Il Comandante, Bassi Uffiziali e Guardie di Pubblica Sicurezza hanno diritto alla retribuzione di cui alla tabella n.° 2.

Art. 147. La retribuzione dovuta ai Bassi Uffiziali e Guardie di Pubblica Sicurezza sarà per una metà a carico dello Stato, e per l' altra, a carico dei Comuni in cui prestano l' opera loro.

Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dat. Torino addì 13 Novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE.

(Luogo del Sigillo)
V. il Guardasigilli
U. RATTAZZI.

U. Rattazzi.

TABELLA N.° J.

Stipendj degli Uffiziali di Pubblica Sicurezza.

1. Questori	L.	5,000
2. Ispettori di Questura	»	3,200
3. Delegati centrali presso gli Uffizj di Governo	»	3,000
4. Ispettori di Sezione 1.ª Classe.	»	2,800
5. Id. 2.ª Classe.	»	2,400
6. Delegati presso gli Uffizj di Circondario 1.ª Classe.	»	2,500
7. Id. Id. 2.ª Classe.	»	2,000
8. Delegati Mandamentali 1.ª Classe.	»	1,500
9. id. 2.ª Classe.	»	1,200
10. Applicati di Pubblica Sicurezza 1.ª Classe.	»	1,200
11. id. id. 2.ª Classe.	»	1,000

Torino 13 novembre 1859.

V.° d' ordine di S. M.
Il Ministro dell' Interno
U. Rattazzi.

TABELLA N.° 2.

Retribuzione pei Graduati e Guardie di Pubblica Sicurezza.

1. Comandante	L.	1,500
2. Maresciallo d' alloggio	»	1,200
3. Brigadiere	»	1,000
4. Sotto-Brigadiere	»	900
5. Appuntato	»	800
6. Guardia.	»	720

Ai Brigadieri, Sotto-Brigadieri, Appuntati e Guardie, quando non si somministrino in natura gli oggetti indispensabili al casermaggio, si corrispondono . . . » 40

Torino 13 novembre 1859.

V.° d' ordine di S. M.
Il Ministro dell' Interno
U. RATTAZZI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Veduta la Legge del 13 novembre prossimo passato sulla Pubblica Sicurezza;

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

Per l' esecuzione della Legge del 13 novembre anno scorso sulla Pubblica Sicurezza è approvato l' annesso Regolamento, vidimato d' ordine Nostro dal Ministro dell' Interno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto in un con esso Regolamento nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Torino, addì 8 gennaio 1860.

VITTORIO EMANUELE

U. RATTAZZI.

REGOLAMENTO

per la esecuzione della legge 13 Novembre 1859.

RIGUARDANTE

LA GUARDIA DI PUBBLICA SICUREZZA

Art 1.

L'ordinamento degli Uffizj di pubblica sicurezza ed i diversi rapporti fra loro e col Ministero saranno determinati da apposite istruzioni, che saranno diramate dal Ministero dell'interno.

Colle medesime saranno pure stabilite le norme di protocollazione, non che determinati i registri che dovranno essere attivati su moduli uniformi.

Art. 2.

Il Ministro dell'Interno stabilirà il modulo del nastro tricolore destinato per distintivo degli Ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 3.

La domanda per ottenere la permissione di esercizio di uno degli stabilimenti cui accenna l'articolo 14 della Legge, dovrà essere estesa in carta da bollo.

In essa il richiedente dovrà specificare la natura dello stabilimento che intende esercitare, la località in cui vuole aprirlo, l'insegna od altra indicazione colla quale intende di qualificarlo.

Deve inoltre accertare:

1.° Di aver mezzi pecuniari sufficienti all'impianto ed all'andamento dell'esercizio;

2.° Di non essere stato condannato per crimini, o per delitti di furto, di truffa, di giuoco d'azzardo o d'invito, ovvero, più d'una volta per contravvenzioni relative all'esercizio del suo stabilimento, e di non aver fatto fallimento doloso, o d'essere interdetto per prodigalità.

Art. 4.

Se il richiedente non abbia domicilio fisso nel Comune almeno da un anno, debbe egli inoltre giustificare la sua buona fama e condotta mediante certificato della Giunta Municipale del luogo del precedente domicilio.

Art. 5.

L'Autorità politica del Circondario, alla quale solamente, a termini dell'art. 15 della legge, si spetta il concedere od il denegare la permissione, pronunzierà sulle osservazioni della Giunta Municipale, e giudicando queste insufficienti per un sicuro giudizio, prescriverà incumbenti, ovvero assumerà maggiori informazioni, richiedendole alla stessa Giunta, o procacciandosele di dove giudicherà più opportuno.

Art. 6.

Le istanze volte al Governatore per riparazione della determinazione dell'Autorità politica del Circondario, eccetto nel caso di riconosciuta urgenza, saranno sempre dal Governatore comunicate ad essa Autorità politica del Circondario per le sue osservazioni.

Art. 7.

Appena ricevute queste osservazioni, il Governatore pronunzia sulla fatta istanza, e sia che confermi, o modifichi il denunziato giudizio, trasmette le sue determinazioni all'Autorità politica del Circondario per l'immediata loro esecuzione.

Art. 8.

La licenza sarà in carta da bollo, in istampa, secondo l' annesso modulo N.° 1.

Per la medesima non potrà essere percepito altro diritto che l' importo della carta bollata e della stampa.

Art. 9.

Le licenze temporarie che i Sindaci, a mente dell' art. 16 della legge, sono autorizzati a concedere, saranno accordate sotto quelle condizioni che essi stimeranno apporvi nell' interesse dell' ordine pubblico, e vi sarà sempre quello di revoca immediata ed istantanea se l' esercente permetta, o tolleri, o tenga mano nei locali addetti all' esercizio dei giuochi d' azzardo e d' invito, ovvero per difetto di sorveglianza non abbia impedito che avvenissero nel suo esercizio disordini o scandali.

Queste licenze dovranno essere accordate per iscritto con sopravi l' impronta del sigillo comunale.

Le medesime dovranno sempre essere esibite agli Ufficiali Agenti di pubblica sicurezza, ed ai Carabinieri Reali a semplice richiesta.

Art. 10.

Il permesso ordinario, a qualunque termine dell' anno siasi conceduto, s' intende sempre accordato dal 1.° gennaio, per finire col 31 dicembre dell' anno istesso.

Art. 11.

La rinnovazione annuale del permesso è dall' art. 17 della legge demandata al Sindaco.

Allo scadere dell' anno dovranno quindi gli esercenti giustificare presso il Sindaco, mediante esibizione di certificato dell' Autorità giudiziaria, di non essere incorsi in condanne penali

per crimini o delitti, o più d'una volta per contravvenzioni relative all'esercizio.

Avuto siffatto documento, il Sindaco, ottenuto il consenso dall'Intendente, rinnova la concessione secondo il modulo N.° 2.

Art. 12.

Se però il Sindaco, malgrado la produzione del certificato di cui all'articolo precedente, dubiti della convenienza nell'interesse della cosa pubblica di rinnovare la permissione, dovrà consultare la Giunta Municipale; e se questa creda doversi la rinnovazione rifiutare, dovrà riferirsene all'Autorità politica del Circondario, ed in tal caso si osserveranno le disposizioni dei precedenti articoli 5 6 e 7.

Art. 13.

La licenza di esercizio di pubblico stabilimento essendo *personale*, a termini dell'art. 18 della legge, ove risulti che la persona che ne è investita l'abbia ceduta, o faccia valere lo stabilimento per interposta persona, lo stabilimento dovrà essere considerato come esercito senza permissione; l'esercente sarà denunciato per l'applicazione della pena portata dall'art. 140 della legge; ed al titolare della licenza potrà esserne al fin dell'anno ricusata la rinnovazione.

S'intenderanno persone interposte, oltre gli estranei, anche la moglie, il padre, la madre, i figli ed i fratelli dell'esercente.

Art. 14.

Il modulo del registro che gli albergatori, osti e locandieri sono tenuti di avere per inscrivervi le persone alloggiate è quale risulta dall'allegato N.° 3.

Il registro sarà in carta da bollo conformemente al pre-

scritto delle leggi, e sarà parafato ad ogni mezzo foglio dall'Autorità politica locale.

Nelle città ove esiste un Ufficio di Questura, la vidimazione dei fogli sarà effettuata dall' Ispettore, o dall' Applicato di Sezione.

Nei capi-luogo di Provincia, nei capi-luogo di Circondario e di Mandamento sarà vidimato da un Delegato.

Art. 15.

I Governatori e gli Intendenti di Circondario potranno prescrivere che un estratto di tal registro sia in ogni sera presentato all' Autorità politica: potranno altresì prescrivere che nel caso che l' esercente non abbia persone alloggiate nel suo stabilimento, debba non ostante presentare un estratto negativo del registro.

In caso di contravvenzione a queste disposizioni, gli esercenti saranno soggetti alle pene di polizia comminate in conformità del disposto dell' art. 125 della legge.

Art. 16.

Le deliberazioni delle Giunte Municipali relative alla fissazione della chiusura serale dei pubblici stabilimenti dovranno essere pubblicate nei luoghi e modi soliti.

A cura del Sindaco una copia di tale deliberazione sarà trasmessa al Delegato mandamentale ed all' Intendente, non che al Comandante l' arma de' Carabinieri nel cui Circondario si trova il Comune.

Una copia dovrà altresì essere rimessa a ciascun esercente per rimanere affissa in luogo dove possa essere veduta da tutti gli accorrenti.

Art. 17.

Il Sindaco, previo conforme avviso della Giunta Municipale, potrà però permettere a tutti, od a taluno degli esercenti di pro-

trarre in determinate epoche la chiusura serale, informandone per norma l' Autorità politica e l' arma dei Carabinieri Reali.

Tali licenze saranno lasciate in iscritto, e dovranno essere esibite alla semplice richiesta agli Ufficiali, ed Agenti di pubblica sicurezza, ed all' arma dei Carabinieri Reali.

Esse porteranno sempre la condizione di non permettere o tollerare dopo l' ora ordinaria di chiusura l'esercizio dei giuochi di qualunque sorta.

Art. 18.

L' obbligo fatto dall' art. 22 della legge di tenere lanterna accesa alla porta principale dello stabilimento dall' imbrunire, potrà essere modificato dall' Autorità Municipale secondo la condizione dell' illuminazione generale e permanente del luogo: ma dovrà rigorosamente essere osservato dove questa illuminazione manchi, o non sia sufficiente, e per gli esercizj stabiliti lungo gli stradali od in luoghi segregati.

Art. 19.

Ciaschedun esercente sale di bigliardo, o di altro giuoco qualsiasi, dovrà entro quindici giorni presentare alla vidimazione dell' Autorità politica, in conformità del disposto dall' alinea dell' art. 22 della legge, la tabella indicante i giuochi che saranno tenuti esclusivamente nel suo stabilimento.

L' Autorità, nel permettere quei giuochi in cui la vincita o la perdita non dipende unicamente dalla sorte, ma da destrezza o da perizia, escluderà tutti quegli altri che sono di pura sorte, e che il Codice penale designa sotto nome di giuochi d' azzardo e d' invito.

Ogni qual volta un giuoco dapprima permesso venga a risultare doversi annoverare fra quelli d' azzardo o d' invito, l' Autorità potrà prescrivere, anche con manifesto, che sia cancellato dalla tabella; e l' esercente che non s' uniformasse alla prescrizione sarà soggetto alle comminate pene di polizia.

Art. 20.

Le sentenze che fossero in conformità dell' art. 24 della legge pronunciate contro esercenti, entrano altresì nel novero di quelle che, a mente delli successivi articoli 131 e 132, debbono essere trasmesse all' Autorità di pubblica sicurezza del Circondario.

Art. 21.

Per ottenere l' adesione di tener pensione, o persone a dozzina e simili, di cui all' art. 26 della legge, dovrà il richiedente nella sua dichiarazione specificare le localita ed il numero delle camere destinate a tal' uso.

Quest' adesione non sarà accordata ai tenenti dozzina ed esercenti locanda, salvo coll' obbligo di tenere il registro prescritto dall' art. 20 della legge.

Questa dichiarazione sarà fatta conforme al modulo N. 4.

Art. 22.

In caso di ricorso al Governatore, come dall' art. 27 della legge, si osserveranno possibilmente le norme segnate agli art. 5 e 6 precedenti.

Art. 23.

Il libretto di cui debbono, secondo il prescritto dell' art. 28 della legge, andare provveduti gli individui dell' uno e dell' altro sesso che sotto qualsivoglia titolo o denominazione servano o lavorino per altrui conto, sarà del formato di *centimetri dodici* di altezza, e della larghezza di *centimetri otto.*

Sarà legato in carta pecora con fettuccia che lo tenga chiuso.

Nel primo foglio saranno riportate le disposizioni del capo IV della legge nelle due lingue italiana e francese, in colonna.

Quindi verrà indicata l' Autorità che rilascia il libretto,

la data ed il luogo ove è rilasciato, il nome, prenome, soprannome se lo ha, la figliazione, la patria, l'età della persona cui il libretto è conceduto, non che la qualità nella quale essa dichiara intendere di locare altrui la sua opera.

Si farà altresì cenno del numero dei mezzi fogli bianchi contenuti nel libretto, e ciascun mezzo foglio sarà parafato dall' Autorità.

A tergo della stessa pagina saranno descritti, il più esattamente possibile, i contrassegni personali dell' individuo cui si dà il libretto, il tutto come dall' annesso modulo N. 5.

Il libretto sarà nella prima pagina sottoscritto dall' Autorità, e sarà egualmente sottoscritto dalla persona che lo richiede, se essa sa scrivere; altrimenti verrà da essa sottosegnato con segno.

Art. 24.

Sono compresi nell' art. 28 della legge, e debbono perciò essere muniti di libretto, anche coloro che prestano la loro opera come persone di servizio, sebbene non convivano nelle case coi padroni cui servono, e così pure gli stallieri, garzoni di stalla, ed i servitori di piazza.

I servitori di piazza debbono inoltre compiere al prescritto dell' art. 43 della legge.

Art. 25.

Non sarà percepito altro diritto per la rimessione del libretto, tranne quello del rimborso del prezzo di costo.

Art. 26.

Ciascuna Autorità da cui si rilasciano libretti terrà apposito registro delle persone cui sono rilasciati.

Art. 27.

Il libretto non sarà rilasciato ai maschi maggiori d' età, ap-

partenenti ai Regii Stati, se non comprovano di aver adempiuto agli obblighi della leva militare.

Art. 28.

Il libretto vidimato dall' Autorità, conformemente al prescritto dell' art. 31 della legge, terrà luogo, giusta il prescritto del successivo art. 70, di passaporto per l' interno.

La persona che intende valersene a tale titolo, nel sottoporlo alla vidimazione dovrà dichiarare il luogo od i luoghi in cui intenda trasferirsi, e l' Autorità ne farà espressa menzione.

Art. 29.

L' Autorità cui, secondo il prescritto dell' alinea dell' art. 41 della legge, deve pure essere presentato il libretto entro le 24 ore dall' arrivo, farà risultare di questa presentazione vidimando il libretto.

Art. 30.

Colui che entra al servizio altrui dovrà immediatamenie presentare il libretto al padrone, il quale deve notarvi il giorno in cui lo riceve in tale qualità, il salario mensile convenuto, ed apporvi la propria firma.

Art. 31.

L' art. 35 della legge prevede il caso in cui l' operaio o persona di servizio voglia abbandonare senza ragionevole motivo il servizio del padrone verso il quale si trovi debitore, o verso il quale abbia locata a tempo determinato la sua opera.

Che se l' operaio ha grave e ragionevole motivo di abbandonare il servizio, non potrà rifiutarglisi la restituzione del libretto, nè il congedo, salvo al padrone la facoltà di annotarvi il proprio credito, e salvi gli altri diritti che gli possano competere, da esperirsi avanti i Tribunali ove non riesca la conciliazione di cui all' art. 39 della legge.

Art. 32.

Le annotazioni a riprodursi da un vecchio ad un nuovo libretto, a termini dell' art. 38 della legge, sono quelle relative alla contabilità dell' operaio, ed a tutte quelle circostanze che possono particolarmente qualificare l' operaio stesso.

Art. 33.

Le consegne cui, a mente degli articoli 41 e 42, sono tenuti i capi-fabbrica, impresarj e capi-mastri da muro, non che coloro che somministrano alloggio a persone non regnicoli, hannosi a fare nel modo determinato dal modulo n.° 6 annesso al presente.

Art. 34.

Di queste consegne sarà dall' Autorità che le riceve tenuto registro.

Art. 35.

I certificati d' iscrizione per l' esercizio di professioni ambulanti, declinate nell' art. 43 della legge, saranno conformi al modulo n.° 7.

In questi certificati saranno espresse le condizioni alle quali è conceduto il visto, e le cui infrazioni possono dar luogo alla revoca del certificato stesso, secondo l' art. 47 della legge.

Art. 36.

Nel certificato per l' esercizio delle professioni di saltimbanco, cantante o suonatore ambulante rilasciato ad un capo di famiglia, potranno essere compresi i suoi figli, quantunque non abbiano compito l' età d' anni 18, se esercitano lo stesso mestiere del padre, ed assieme con esso.

Art. 37.

L' Autorità del Circondario cui spetta di concedere licenze

per l' esercizio delle suindicate professioni a non regnicoli, secondo il prescritto dell' art. 46 della legge, dovrà prima di concederla constatare che il forestiero è provveduto di passaporto in buona forma, e che la sua industria ambulante abbia qualche utilità, e non presti facile adito alla frode.

La stessa avvertenza faranno i Sindaci nelle circostanze prevedute dall' alinea dello stesso art. 46.

Queste licenze dei Sindaci saranno però limitate conformemente all' art. 45.

Art. 38.

Chi vorrà stabilire alcuno degli uffizj designati dall' art. 49, nel fare all' Autorità del Circondario la relativa dichiarazione accompagnata dai documenti richiesti dall' art. 50, dovrà designare specificatamente gli oggetti o rami nei quali intende estendere le proprie operazioni, il locale destinato al suo stabilimento, e la tariffa degli onorarii o mercedi.

Art. 39.

Chi avrà ottenuto l' assenso all' impianto d' uno dei sopra indicati uffizj dovrà tenere apposito registro, vidimato ad ogni mezzo foglio dall' Autorità rispettivamente indicata dall' art. 14, 2.° e 3.° alinea del presente.

In questo registro dovranno essere notati il prenome, nome, qualità e residenza dei committenti, la natura ed il giorno dell' avuta commissione od incarico, i depositi ricevuti, la mercede pattuita, esatta, o dovuta, non che l' esito dell' operazione.

Dovrà pure esservi colonna apposita nella quale possano i committenti scrivere i reclami che credessero fare.

Art. 40.

I titolari di questi uffizj sono tenuti ad esibire tal registro alle Autorità, sulla loro richiesta.

Art. 41.

Nei loro uffizj dovrà poi costantemente rimanere, a vista degli accorrenti, affissa una tabella indicante la natura delle commissioni od incarichi che vi si disimpegnano, non che l'onorario o mercede che si esige.

Sarà in essa tabella fatta espressa menzione della facoltà riservata ai committenti di inscrivere i reclami nel registro.

Art. 42.

Qualora, venendo ricusato l'assenso per l'impianto di tali uffizj, il richiedente reclamasse al Governatore in conformità dell'alinea dell'art. 40 della legge, si osserveranno le norme segnate dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.

Art. 43.

L'assenso ottenuto sarà valevole per un anno.

Art. 44.

Le licenze di esercitare i mestieri designati nell'art 52. della legge saranno conformi all'annesso modulo n.° 8, nel quale restano designate le condizioni cui dovranno gli esercenti sottoporsi.

In caso d'infrazione di una o più delle stesse condizioni, potrà il permesso essere revocato conformemente alla facoltà concessa all'Autorità che lo ha rilasciato dall'art. 54 della legge.

Art. 45.

L'art. 55 della legge contempla unicamente lo smercio fatto dai venditori ambulanti di giornali o stampati minori di tre fogli, i quali, a termini del precedente art. 52, debbono essere muniti di apposita licenza per vendere giornali o detti stampati.

E questi venditori non saranno mai imputabili di contravvenzione al detto art. 55, se gli editori di giornali o dei prenunciati stampati abbiano dichiarata all'Ufficio di pubblica sicurezza

l'ora in cui intendono di effettuare il deposito ordinato dalla legge sulla stampa, ed essi venditori smercino quei giornali o stampati due ore dopo di quella così determinata.

Art. 46.

La domanda per ottenere il permesso di cui all'art. 62 della legge dovrà essere corredata da certificato di buona condotta, e da un elenco in doppio originale delle opere e produzioni che si intende smerciare, e nel caso preveduto dall'art 64, anche dalla dichiarazione autentica in esso menzionata.

Art. 47.

La licenza corrisponderà al modulo n.° 8 annesso al presente, e dovrà essere sottoposta al visto dell'Intendente di ciascun Circondario nel quale l'esercente estende le sue operazioni.

Art. 48.

Tali licenze saranno temporarie, ed in nissun caso potranno valere per più di un anno.

Art. 49.

Le licenze per pubblici trattenimenti, o per esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici e simili, saranno per loro natura limitate al Comune per cui sono concedute.

Nel concederle l'Autorità locale curerà che non si espongano oggetti che offendano il pudore od il pubblico costume, ovvero che destino ribrezzo o spavento; e parimenti veglierà perchè non si abusi della altrui credulità.

Art. 50.

In esecuzione dell'alinea dell'art. 65 della legge, si osserveranno intanto le disposizioni seguenti:

1. Nei teatri ed altri luoghi aperti al pubblico non po-

tranno aver luogo rappresentazioni, accademie, serenate feste da ballo con paga o di solo invito, od altro qualsiasi spettacolo, senza il preventivo permesso dell' Autorità politica locale.

La stessa Autorità potrà determinare le cautele da osservarsi in consimili casi nell' interesse dell' ordine pubblico.

B. Nessuna produzione teatrale, opera, dramma, tragedia, commedia, farsa, azione mimica, prosa o poesia e simili potrà essere rappresentata o declamata, se non è stata approvata dall' Ufficio centrale di revisione teatrale.

C. L' Autorità politica potrà però anche vietare la rappresentazione di produzioni approvate dalla revisione teatrale, se qualche circostanza locale la renda inopportuna, o se possa dar luogo a disordini gravi.

Art. 51.

L' Autorità politica interviene nei teatri ed in ogni pubblico ritrovo.

Alla medesima dovrà perciò essere assegnato un palco, ed in difetto un luogo riservato e distinto.

Art. 52.

In caso di gravi disordini, o tumulti, l' Autorità potrà sospendere o far cessare le rappresentazioni, e far sgombrare il teatro; e se il disordine procede da colpa dell' impresario per inadempimento delle sue promesse, per modo che si scorga ingannato il pubblico, potrà anche provvedere per la restituzione, secondo le circostanze, del prezzo d' entrata.

Art. 53.

Con apposito regolamento, da rimanere costantemente affisso nei teatri in luoghi più esposti alla vista degli accorrenti saranno dall' Autorità politica, o dalle Direzioni teatrali, dettate le prescrizioni necessarie a mantenervi l' ordine pubblico colla

comminatoria delle pene, secondo la facoltà attribuita dall'art. 125 della Legge.

Art. 54.

L' autorizzazione per comparire in maschera sarà rilasciata in carta da bollo, e secondo il modulo n.° 9, annesso al presente.

Art. 55.

Il passaporto per l' interno sarà conforme al modulo n.° 10 unito al presente.

Art. 56.

Per ottenerlo dovrà il richiedente presentare al Sindaco lo *assenso* dell' Autorità di pubblica Sicurezza pei Comuni in cui essa sia stabilita, e per gli altri Comuni una dichiarazione del Comandante la stazione dei Carabinieri Reali, comprovante non essere il richiedente colpito da mandato di cattura, nè sottoposto alla sorveglianza della polizia, nè nel novero delle persone mentovate nell' art. 105 della legge.

Art. 57.

Senza l' adempimento di questa formalità potranno tuttavia i Sindaci rilasciare il passaporto, dichiarando sul passaporto stesso che lo rilasciano *sulla conoscenza personale* del richiedente.

Art. 58.

Il modulo del foglio di via, cui accenna l' art. 89 della legge costituisce l' allegato 11 del presente.

Art. 59.

Occorrendo di far cessare, a norma dell'art. 100 della legge, l' effetto dell' ammonizione, il richiedente dovrà, per mezzo di

certificato del Giudice, giustificare nanti la Giunta Municipale ch' egli non ha subito per due anni successivi condanna penale.

La Giunta Municipale emetterà apposita deliberazione, copia della quale sarà consegnata al richiedente.

Art. 60.

Le licenze accordate a mente dell' art. 101 della legge dovranno riportare il tenore degli articoli 102 e 103 della legge stessa.

La lastra sarà di latta bianca di forma quadrata, della larghezza per ogni lato di sei centimetri.

Porterà superiormente impresso il nome del Comune, inferiormente la parola *mendicante*, e più sotto il numero corrispondente a quello della licenza.

Art. 61.

Le carte di permanenza accennate dall' art. 112 saranno determinate con modulo particolare per apposite istruzioni del Ministero Interni.

Art. 62.

Delle dichiarazioni fatte a norma dell' art. 118 si farà dal Direttore dell' ospizio, o dal Sindaco risultare con apposito atto, del quale sarà rimessa copia al dichiarante.

Art. 63.

I provvedimenti, che il Governo è autorizzato a fare dall' art. 119 della legge, emaneranno per regolamento speciale.

Art. 64.

Nei casi di contravvenzione alla prima parte dell' art. 121, i perturbatori saranno invitati a desistere, e solo in caso di colpevole insistenza potranno essere arrestati.

L' Autorità di pubblica Sicurezza cui sieno consegnati re-

digerà apposito verbale dell' infrazione, e potrà quindi, secondo i casi, anche provvedere che sieno rimessi in libertà.

Art. 65.

Contro coloro che disturbano la quiete pubblica nelle ore della notte collo esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi o rumorosi, non si potrà dall' Autorità di pubblica Sicurezza agire, salvo che dipendentemente da doglianze dei vicini interessati e disturbati.

L' Autorità in tal caso farà invitare l' esercente a desistere dalla professione o mestiere in queste ore sconvenienti alla pubblica quiete o riposo; qualora egli persista, sarà denunciato con apposito verbale al tribunale competente.

Art. 66.

Le permissioni accordate a mente dell' art. 128 saranno solo valide per una determinata località; e qualora l' esercente intenda trasportare la sua officina in località diversa, dovrà ottenere una nuova permissione.

Art. 67.

Il permesso pel porto d' armi sarà conforme al modulo 12, annesso al presente.

Il medesimo non sarà accordato che a persone maggiori, d' anni 18 probe ed oneste, e che non sieno state condannate per abuso di porto d' armi.

Art. 68.

Negli Uffizj di pubblica Sicurezza dei Circondarii sarà tenuto registro, secondo il modulo che sarà stabilito, delle comunicazioni loro fatte in eseguimento del prescritto dagli art. 131 e 132 della legge.

Art. 69.

Nel caso occorra alle Autorità di pubblica Sicurezza di prevalersi della facoltà accordata loro dall' art. 137 della legge, di richiedere cioè la milizia nazionale o la truppa, indirizzeranno, se si tratti della milizia, la richiesta in iscritto al Sindaco, od al Comandante militare locale se si tratti della truppa.

Art. 70.

Tuttavia, nei casi che non ammettano dilazione, potranno recarsi direttamente, e fregiati del distintivo prescritto dall'art. 8 della legge, od accompagnati da due Carabinieri Reali o da due guardie di pubblica sicurezza, alla caserma più vicina per richiedere la forza necessaria.

Torino, addì 8 gennaio 1860.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell' Interno
U. Rattazzi.

Modulo 1.

Art. 14. — Legge 13 Novembre 1859.

Modulo

PROVINCIA *di*

CIRCONDARIO *di*

Dat. *il* *del mese* **186**

Numero

PERMESSO a

figlio di nativo di

domiciliato a

di esercire (1)

nel Comune di via d

porta numero casa

sotto l'osservanza delle condizioni risultanti dalla licenza.

Pagato l'importo del bollo in cent.

ANNOTAZIONI

(1) *Si specifichi se albergo, trattoria, osteria, locanda, caffè, sala di biliardo ecc.*
(2) *L'Intendente o Questore.*

AMMINISTRAZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA — ESERCIZI PUBBLICI

PROVINCIA

di

CIRCONDARIO

di

COMUNE

di

NUMERO

ESERCIZI PUBBLICI

Vale sino al 31 dicembre 186

Pagato per diritto di carta bollata cent.

L 2) *del Circondario*

Veduti gli art. 44 e 45 della Legge del 13 di novembre 1859;
Veduto il voto della Giunta municipale del Comune di

Permette al nominato
figlio di nativo di

l'esercizio di (1)
nel Comune di via d
porta numero casa
sotto l'insegna di
mediante l'osservanza delle leggi e regolamenti generali e municipali.

Dat. a addì 186

L (2) DEL CIRCONDARIO

Estratto della Legge 13 novembre 1859.

Art. 14. Nessuno potrà aprire albergo, trattoria, osterie, locande, caffè, od altro stabilimento o negozio cui vendasi o si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi, nè sale pubbliche di bigliardo per altri giuochi leciti, senza averne ottenuta la permissione.

Art. 18. La licenza è *personale*, nessuno può cederla ad altri a qualsiasi titolo, nè può far valere l' eserciz per interposta persona, nè aprire o tenere aperto più d' uno de' prementovati esercizj, senza apposita licen dell' Autorità politica del Circondario.

Art. 19. Chiunque, nel corso dell' anno, intenda smettere l' esercizio per cui otteneva il voluto permes deve farne apposita dichiarazione al Sindaco, almeno otto giorni prima.

Art. 20. Gli albergatori, osti e locandieri hanno obbligo di inscrivere giornalmente nel registro confor al modulo determinato per Regolamento, tutte le persone che alloggieranno nei loro stabilimenti. Tale regist a semplice richiesta, dovrà essere esibito agli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza, ed ai Carabinieri Re

Art. 21. Gli stabilimenti, di cui all' art. 14, devono chiudersi a quell' ora di notte che sarà determin dalla Giunta municipale.

Art. 22. Devesi inoltre tenere accesa alla porta principale dello stabilimento una lanterna dall' imbrun della sera fino al chiudimento dell' esercizio.

In tutte le pubbliche sale di bigliardo o di giuoco starà esposta una tabella vidimata dall' Autorità politi del Circondario, ove saranno indicati i giuochi che sono permessi.

Art. 23. In questi stabilimenti, e nell' attiguo alloggio, dell' esercente, sarà sempre facoltativo agli Uffi di Pubblica Sicurezza di procedere in qualunque ora a visite e ad ispezioni, ogni qualvolta abbianvi fond sospetti che in quei locali tengonsi giuochi proibiti.

Art. 24. Quando l' esercente consimili stabilimenti venga condannato a pena maggiore di tre mesi di carce l' Autorità giudiziaria colla stessa sentenza potrà pronunziare, secondo la gravità dei casi, la sospensione l' interdizione dell' esercizio dello stabilimento. La stessa pena potrà infliggersi a colui che per la seconda vol nel periodo di un anno, viene condannato per contravvenzione alle norme relative al suo esercizio.

Art. 25. Il Governatore e l' Autorità politica del Circondario possono ordinare in via amministrativa sospensione da uno ad otto giorni di quegli esercizj nei quali fossero seguiti tumulti o gravi disordini.

Gli Uffiziali e gli Agenti di Pubblica Sicurezza, ed i Carabinieri Reali che si trovassero presenti in oc sione di tali tumulti o disordini, avranno pure la facoltà di fare sgombrare lo stabilimento, senza pregiudi delle pene in cui gli espulsi e gli esercenti potessero essere incorsi.

Estratto del Regolamento approvato con R. Decreto 8 gennaio 186(

Art. 13. La licenza di esercizio di pubblico stabilimento essendo *personale* a termini dell' art. 18 de Legge, ove risulti che la persona che ne è investita l' abbia ceduta, o faccia valere lo stabilimento per interpo persona lo stabilimento dovrà essere considerato come esercito senza permissione; l' esercente sarà denunci per l' applicazione della pena portata dall' art. 140 della Legge; ed al titolare della licenza potrà esserne a dell' anno ricusata la rinnovazione.

S' intenderanno persone interposte, oltre gli estranei, anche la moglie, il padre, la madre, i figli ed i f telli dell' esercente.

Art. 14. Il modulo del registro che gli albergatori, osti e locandieri sono tenuti di avere per iscriverv persone alloggiate è quale risulta dall' allegato n.° 3.

Il registro sarà in carta da bollo conformemente al prescritto delle leggi, e sarà parafato ad ogni me foglio dall' Autorità politica locale.

Nelle città ove esiste un Ufficio di questura la vidimazione dei fogli sarà effettuata dall' Ispettore dall' Applicato di Sezione.

Nei capi-luogo di Provincia, nei capi-luogo di Circondario e di Mandamento sarà vidimato da un Deleg

Art. 15. I Governatori e gli Intendenti di Circondario potranno prescrivere che un estratto di tal regis sia in ogni sera presentato all' Autorità politica; potranno altresì prescrivere che nel caso che l' esercente abbia persone alloggiate nel suo stabilimento, debba non ostante presentare un estratto negativo del registr

In caso di contravvenzione a queste disposizioni, gli esercenti saranno soggetti alle pene di polizia com nate in conformità del disposto dall' art. 125 della Legge.

Art. 16. Le deliberazioni delle Giunte municipali relative alla fissazione della chiusura serale dei pubb stabilimenti dovranno essere pubblicate nei luoghi e modi soliti.

A cura del Sindaco una copia di tale deliberazione sarà trasmessa al Delegato mandamentale ed all' In dente, non che al Comandante l' Arma de' Carabinieri nel cui Circondario si trova il Comune.

Una copia dovrà altresì essere rimessa a ciascun esercente per rimanere affissa in luogo dove possa es veduta da tutti gli accorrenti.

Art. 17. Il Sindaco, previo conforme avviso della Giunta municipale, potrà però permettere a tutti o taluno degli esercenti di protrarre in determinate epoche la chiusura serale, informandone per norma l' Auto politica e l' Arma dei Carabinieri Reali.

Tali licenze saranno lasciate in iscritto e dovranno essere esibite alla semplice richiesta agli Uffiziali Agenti di Pubblica Sicurezza ed all' Arma dei Carabinieri Reali.

Esse porteranno sempre la condizione di non permettere o tollerare, dopo l' ora ordinaria di chius l' esercizio di giuochi di qualunque sorta.

Art. 18. L' obbligo fatto dall' art. 22 della Legge di tenere lanterna accesa alla porta principale dello bilimento dall' imbrunire, potrà essere modificato dall' Autorità municipale secondo la condizione dell' illuminaz generale e permanente del luogo; ma dovrà rigorosamente essere osservato dove questa illuminazione man o non sia sufficiente, e per gli esercizj stabiliti lungo gli stradali od in luoghi segregati.

Art. 19. Ciaschedun esercente sale di bigliardo, o di altro giuoco qualsiasi, dovrà entro quindici giorni sentare alla vidimazione dell' Autorità politica, in conformità del disposto dall' alinea dell' art. 22 della Le la tabella indicante i giuochi che saranno tenuti esclusivamente nel suo stabilimento.

L' Autorità, nel permettere quei giuochi in cui la vincita o la perdita non dipende unicamente c sorte, ma da destrezza o da perizia, escluderà tutti quegli altri che sono di pura sorte, e che il Codice pe designa sotto nome di giuochi d' azzardo o d' invito.

Ogniqualvolta un giuoco dapprima permesso venga a risultare doversi annoverare fra quelli d' azzar d' invito, l' Autorità potrà prescrivere, anche con manifesto, che sia cancellato dalla tabella; e l' esercente non s' uniformasse alla prescrizione sarà soggetto alle comminate pene di polizia.

Modulo 3.

Art. 20 — Legge 13 novembre 1859.
Art. 15 — Reg.° 8 gennaio 1860.

REGISTRO

prescritto dall' art. 20 della Legge 13 novembre 1859.

(1) *all' insegna del*

tenuta da

delle persone alloggiate nel suo stabilimento.

(1) S' indicherà se albergo, osteria o locanda.

N. B. Gli estratti del registro, che a mente dell' art. 15 del Regolamento debbono questi esercenti rimettere, saranno conformi al Modulo n. 6.

N.° progressivo	COGNOME, NOME E QUALITÀ	PATRIA	ETÀ	PROFESSIONE	CARTE delle quali è provveduto

Foglio N.°

Firma dell' Ufficiale

DATA dell' arrivo		LUOGO		OSSERVAZIONI
giorno	mese	d' onde proviene	ove è diretto	

Modulo 4.

Art. 26 — Legge 13 Novembre 1859.

NUMERO MODULO 4

CIRCONDARIO *di*

UFFICIO DI PUBBLICA SICUREZZA *di*

Dichiarazione fatta dal nominato

figlio di nativo di
domiciliato a

Della sua intenzione di tener (1)

vidimata da quest'Ufficio e rimessa al titolare.

Dat. a il del mese di 186

Firma del richiedente

IL

(1) *Si specificherà se la dichiarazione sia per tener pensione o persone a dozzina, od affittar camere od appartamenti mobiliati, indicando il numero delle persone e delle camere.*

(2) *Firma dell'Autorità locale.*

AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA — Tenenti pensione a dozzina, od affittanti camere mobiliate.

NUMERO

Bollo

CIRCONDARIO

di

UFFICIO

di

PUBBLICA SICUREZZA

di

Pagato il diritto di bollo in cent.

ESTRATTO

della Legge 13 novem. 1859.

Art. 26. Nessuno potrà tener pensione, o persone a dozzina, nè affittare camere ed appartamenti mobiliati o altrimenti somministrare presso di sè alloggio per mercede, anche per un solo giorno, senza farne la dichiarazione in iscritto all'Autorità politica locale che, acconsentendovi, apporrà il suo *visto* alla dichiarazione prima di rimetterla al richiedente.

Art. 42. Chiunque dà alloggio a persona di altri Stati, ancorchè a titolo gratuito, deve consegnarne il nome e prenome, la patria, la provenienza o direzione, colle indicazioni delle carte di cui sia munita.

Tale consegna deve essere fatta all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza entro le 24 ore.

È comparso in quest'Ufficio il signor

figlio di nativo di

domiciliato a

il quale dichiara intendere di (1)

nella casa porta numero

via

Dat. il del mese 186

IL DICHIARANTE

Visto dall'ufficio di pubblica sicurezza

(2)

Modulo 5.

—

Art. 28 — Legge 13 novembre 1859.

N. B. *Il libretto confezionato secondo questo modulo sarà formato nelle dimensioni stabilite dall'art.* 23 *del Regolamento* 8 *gennaio* 1860.

LIBRETTO

del nominato (1)

(1) Cognome, nome della persona cui si lascia, colla designazione della professione.

ESTRATTO DELLA LEGGE

13 NOVEMBRE 1859.

Art. 28. Tutti gli individui dell' uno e dell'altro sesso, che prestano la loro opera con mercede, qualunque sia la loro arte o mestiere, e sotto qualsivoglia titolo o denominazione servano o lavorino nelle case dei privati, nelle manifatture, nelle botteghe, e nei pubblici stabilimenti, dovranno essere provveduti di un libretto, conforme al modulo che sarà determinato. Tale libretto sarà rimesso dall' Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo.

Art. 29. Il libretto non potrà ottenersi se non da chi presenti un certificato di buona condotta dall' Autorità politica del luogo dell' ultimo domicilio, oppure il *benservito* dal padrone presso cui avrà prestato, o durerà a prestare l' opera sua.

Art. 30. Il richiedente che non è in grado di presentare il certificato dell' Autorità politica locale, od il *benservito* di cui nell' articolo precedente, può tuttavia ottenere una *licenza provvisoria*, quando faccia constare che ha locata l' opera sua a vantaggio di persone, ovvero di una casa o stabilimento qualsiasi.

Trascorsi tre mesi dal giorno dell' accordata licenza provvisoria, esso dovrà presentarsi all' Autorità di Pubblica Sicurezza, che gli rimetterà il libretto, ove possa egli esibire l' attestato di buona condotta dal suo padrone.

Art. 31. I muniti di libretto a norma dei precedenti articoli, non possono intraprendere alcun viaggio, senza far apporre sul libretto il *visto* dell' Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Al luogo dell' arrivo, prima che trascorrano 24 ore, devono presentare lo stesso libretto a quell' Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 32. Gli operai, o le persone di servizio dell' uno e l' altro sesso, abbandonando il padrone, od essendo dal medesimo congedati, dovranno fra 24 ore presentare il libretto all' Autorità locale so-

EXTRAIT DE LA LOI

13 NOVEMBRE 1859.

Art. 28. Tous les individus de l'un et de l' autre sexe qui donnent leur travail, moyennante rétribution, quelle que soit leur profession ou métier, et quel que soit le titre ou la désignation sous lesquels ils servent ou travaillent dans les maisons particulières, manufactures, boutiques et établissements publics, doivent être pourvus d'un livret conforme au modèle qui sera prescrit. Ce livret sera délivré par l'Autorité de Sûreté Publique du lieu.

Art. 29. Le livret ne pourra être accordé qu'à celui qui présentera un certificat de bonne conduite de l'Autorité politique du lieu de son dernier domicile, ou le bien-servi *du maître chez lequel il a travaillé ou travaille encore.*

Art. 30. Le requérant qui ne sera pas dans le cas de présenter le certificat de l'Autorité politique locale, ou le bien-servi *mentionné au précédent article, pourra toutefois obtenir un permis provisoire, pourvu qu'il fasse conster qu'il a loué son travail à une personne, a une maison ou à un établissement quelconque.*

Au bout de trois mois à partir de l' obtention du permis provisoire, il devra se présenter à l' Autorité de Sûreté Publique qui lui remettra le livret, s'il peut exhiber un certificat de bonne conduite délivré par son maître.

Art. 31. Ceux qui sont munis de livrets aux termes des articles précédents, ne peuvent entreprendre aucun voyage sans faire apposer sur le livret le visa de l'Autorité locale de Sûreté Publique.

Arrivés au lieu de leur destination, ils devront, dans les vingt-quatre heures, présenter ce même livret à l'Autorité locale de Sûreté Publique de ce lieu.

Art. 32. Les ouvriers ou domestiques de l'un et de l'autre sexe, qui abandonneront leur maître, ou en seront congédiés, devront, dans les 24 heures, présenter le livret au visa de l'Autorité locale susdite; ils devront pareillement dans les trois jours de leur ad-

pramentovata per l'opportuna vidimazione; dovranno pure nei tre giorni della loro ammissione presso un nuovo padrone, farlo vidimare dalla stessa Autorità.

Art. 33. Il libretto potrà essere ritenuto dal padrone; ma egli dovrà sempre annotarvi il giorno in cui l'operaio o la persona di servizio è stato ammesso a servire o lavorare.

Venendo poi l'operaio od il domestico ad abbandonare il servizio, dovrà il padrone far menzione nel libretto di congedo e dichiarare ad un tempo se il congedato abbia o non sodisfatto agli obblighi contratti.

I congedi, colla precisa indicazione del giorno, saranno senza lacuna scritti gli uni dopo gli altri.

Art. 34. L'operaio, o la persona di servizio che vorrà cangiare la sua arte o mestiere o cessare dall' esercitarla, dovrà farne dichiarazione all' Autorità locale di Pubblica Sicurezza, acciocchè sieno fatte le opportune annotazioni sul registro e sul libretto.

Art. 35. Ogni operaio o persona di servizio, cui sarà stata anticipata qualche somma di danaro nel suo salario, e si sarà obbligato di lavorare per un tempo determinato, non potrà pretendere che gli sia restituito il libretto, e acconsentito il congedo, se prima non avrà saldato ogni suo debito e sodisfatto agli obblighi che aveva contratti.

Art. 36. Accadendo che l' operaio, o la persona di servizio risulti debitore verso dei padroni precedenti, quegli che lo accetta al suo servizio sarà tenuto di fare una ritenzione del quinto sul prodotto del lavoro, o sul salario, fino all'estinzione del debito, e di farne inoltre avvisati i creditori, e di conservare il denaro ritenuto, a loro disposizione. I padroni che ommettessero di fare simili ritenzioni, saranno tenuti in proprio verso i padroni precedenti, salva loro la ragione di rimborso verso la persona di servizio o l' operaio.

Art. 37. Le persone di altri Stati che in questo Regno prestino o intendano prestare l' opera loro nei modi accennati negli articoli precedenti dovranno pure munirsi di libretto, e per ottenerlo basterà che presentino il passaporto, od altra carta equivalente.

Art. 38. Quando i fogli del libretto saranno tutti scritti o logori, come pure

mission chez un nouveau maître le faire viser par la même Autorité.

Art. 33. Le maître pourra garder le livret; mais il devra toujours y inscrire le jour ou l'ouvrier ou domestique a été admis à travailler chez lui ou est entré à son service.

Si l'ouvrier ou domestique vient à abandonner le service, le maître devra faire mention, sur le livret, du congé, et déclarer en même temps si le titulaire a, ou non, rempli les engagements contractés.

Les congés, avec l'indication précise du jour, seront écrits sans lacune les uns après les autres.

Art. 34. L'ouvrier ou domestique qui voudra changer de profession ou de métier, ou cesser de l'exercer, devra en faire la déclaration à l'Autorité locale de Sûreté Publique, pour qu'il en soit faite annotation sur le registre et sur le livret.

Art. 35. Tout ouvrier ou domestique auquel il aura été fait l'avance de quelque argent sur son salaire, ou qui aurait contracté l'engagement de travailler pour un temps déterminé, ne pourra pas exiger qu'on lui rende son livret et qu'on consente au congé, si, avant tout, il n'a pas acquitté entièrement sa dette et rempli ses obligations.

Art. 36. Dans le cas que l'ouvrier ou le domestique fût demeuré débiteur envers des maîtres précédents, celui qui le prendra à son service, sera tenu de faire un retenue du cinquième sur le produit du travail, ou sur le salaire, jusqu'à l'extinction de la dette, d'en aviser en outre les créanciers, et de conserver l'argent retenu à leur disposition. Les maîtres qui négligeraient de faire les retenues dont il s'agit, seront personnellement responsables envers les maîtres précédents, sauf leur action en remboursement contre l'ouvrier ou domestique.

Art. 37. Les étrangers qui louent ou voudraient louer leur travail dans le Royaume, de la manière mentionnée aux articles précédents, devront également se pourvoir d'un livret, et pour l'obtenir, il leur suffira d'exhiber leur passeport ou autre pièce équivalente.

Art. 38. Quand les feuilles du livret seront entièrement remplies ou usées, ou quand le livret sera, pour une cause quelconque, hors de service, il sera retenu, et l'Autorité de Sûreté Publique en délivrera un nouveau, sur lequel toutes les annotations existantes sur celui qui a été retiré, devront être transcrites.

Si le livret a été perdu, il en sera délivré

quando il libretto sarà, per qualsiasi ragione inservibile, verrà questo ritenuto, e ne sarà dall'Autorità di Pubblica Sicurezza rimesso un nuovo sul quale debbonsi trascrivere tutte le annotazioni esistenti in quello ritirato.

Se il libretto verrà smarrito, ne sarà spedito un altro, previe le debite informazioni e verificazioni.

Art. 39. L'Autorità di Pubblica Sicurezza deve adoperare a *conciliare* tutte le questioni che insorgano tra i padroni, operai o persone di servizio, a causa delle mercedi, indennità, congedi, od altro motivo qualsiasi. Non riuscendo la conciliazione, rimetterà le Parti al Tribunale competente.

Art. 70. Terrà luogo di passaporto per giustificare l'identità della persona:

. . . .

Il libretto di operaio o persona di servizio, vidimato dall' Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo di partenza.

un autre, après toutes informations et vérifications nécessaires.

Art. 39. L'Autorité de Sûreté Publique doit s'interposer pour mettre fin à toutes les contestations qui peuvent s'élever entre les maîtres et les ouvriers ou domestiques, pour salaire, indemnités, congés ou autre motif quelconque. La conciliation ne pouvant s'obtenir, elle renverra les parties par-devant le Tribunal compétent.

Art. 70. Tiendront lieu de passeport pour justifier de l'identité de la personne:

. . . .

Le livret d'ouvrier ou de domestique visé par l'Autorité de Sûreté Publique du lieu du départ.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

APPROVATO CON R. DECRETO 8 GENNAIO 1860.

Art. 25. Non sarà percepito altro diritto per la rimessione del libretto, tranne quello del rimborso del prezzo di costo.

Art. 27. Il libretto non sarà rilasciato ai maschi maggiori d'età, appartenenti ai Regii Stati, se non comprovano di aver adempiuto agli obblighi della leva militare.

Art. 30. Colui che entra al servizio altrui, dovrà immediatamente presentare il libretto al padrone, il quale deve notarvi il giorno in cui lo riceve in tale qualità, il salario mensile convenuto, ed apporvi la propria firma.

Art. 31. L'art. 35 della legge prevede il caso in cui l'operaio o persona di servizio voglia abbandonare senza ragionevole motivo il servizio del padrone verso il quale

EXTRAIT DU REGLEMENT

APPROUVÉ PAR DÉCRET R. DU 8 JANVIER 1860.

Art. 25. Il ne sera perçu aucun droit pour la remise du livret, sauf le remboursement du prix coûtant.

Art. 27. Les individus majeurs ne pourront obtenir de livret, qu'autant qu'ils justifieront d'avoir satisfait à la levée militaire.

Art. 30. Tout individu qui entre au service d'autrui, devra immédiatement présenter le livret à son maître, qui sera tenu d'y annoter le jour auquel il le reçoit en cette qualité, le salaire mensuel convenu, et enfin d'y apposer sa signature.

Art. 31. L'article 35 de la loi prévoi le cas auquel l'ouvrier ou la personne de service voudrait abandonner sans motifs raisonnables, le service du maître dont il se trouverait dé-

si trovi debitore, o verso il quale abbia locata a tempo determinato la sua opera.

Che se l' operaio ha grave e ragionevole motivo di abbandonare il servizio, non potrà rifiutarglisi la restituzione del libretto, nè il congedo, salvo al padrone la facoltà di annotarvi il proprio credito, e salvi gli altri diritti che gli possano competere, da esperirsi avanti i Tribunali, ove non riesca la conciliazione di cui all' art. 39 della Legge.

biteur, ou envers lequel il aurait contracté un engagement pour un temps déterminé.

Si l'ouvrier a de graves et raisonnables motifs d'abandonner le service, on ne pourra lui refuser son congé, ni la restitution du livret; sauf au maître la faculté d'y annoter sa créance, et sans préjudice des autres droits qui pourraient lui compéter, à faire valoir par-devant les Tribunaux, pour le cas où la conciliation mentionnée par l'art. 39 de la loi resterait sans effet.

CONTRASSEGNI PERSONALI

Statura centimetri

Capelli

Ciglia

Fronte

Occhi

Naso

Bocca

Mento

Barba

Viso

Colorito

Corporatura

Segni particolari

Firma del titolare

Rimborso costo del presente centesimi .

CIRCONDARIO *di* COMUNE *di*

LIBRETTO da (1)
che in seguito a presentazione di (2)
vien rimesso a (3)

Questo libretto contiene ventiquattro fogli in bianco, vidimati ad ogni mezzo foglio dal Sottoscritto.

Dat. li del mese di 186

Bollo dell' Ufficio

(4)

(1) Si esprima la professione.
(2) Certificato di buona condotta o ben servito.
(3) Cognome, nome, figliazione, patria, età.
(4) Firma dell' Autorità.

Modulo 6.

Art. 41 e 43 — Legge 13 novembre 1859.
Art. 15 — Reg. 8 gennaio 1860.

'ella legge 13 *nov.* 1859, *e dall' art.* 15 *del Reg.*° 8 *genn.* 1860.

IL CONSEGNANTE

PROVENIENZA	DIREZIONE	CARTE di cui è munito	*OSSERVAZIONI*

Modulo 7.

—

Art. 43 — Legge 13 novembre 1859.

PUBBLICA SICUREZZA — PROFESSIONI E NEGOZI AMBULANTI

Bollo

PROVINCIA
di

CIRCONDARIO
di

COMUNE
di

NUMERO D'ORDINE

Durata un ANNO

CONTRASSEGNI

Età
Statura
Capelli
Fronte
Ciglia
Occhi
Naso
Bocca
Mento
Barba
Viso
Colorito
Corporatura
Marche speciali

AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

ESTRATTO D'ISCRIZIONE

per gli esercenti ambulanti delle professioni designate nell' art. 43 della Legge 13 novembre 1859.

Veduti gli articoli 43 e 44 della Legge 13 novembre 1859.

Il nominato
figlio del nativo di
Circondario di dimorante a
in via porta n.° piano avendo dichiarato
di voler esercitare il mestiere ambulante di

Si dichiara che in data d'oggi venne inscritto sul registro al numero d'ordine per esercitare il suddetto mestiere nei luoghi di
In fede del che gli si rilascia il presente Certificato.

Fatto a addì del mese di 186

Bollo dell' Ufficio

L. (2)

Veduto dal (1)
del Circondario.

Dat. il del mese 186

(3)

(1) *Intendente o Questore.*
(2) *L'Autorità politica locale.*
(3) *Firma dell' Intendente o Questore.*

ESTRATTO DELLA LEGGE 13 NOVEMBRE 1859.

Art. 43. Per esercitare il commercio ambulante di libri e stampe, di chincaglierie, fanelli, ed altre merci, come pure per l'esercizio del mestiere ambulante di saltimban suonatore o cantante; non che per vendere, o distribuire sulle piazze o per le vie, can lette, scapulari, immagini, paste confetti e liquori, ed anche per farla da intromettitore a bulante, da servitore di piazza, facchino e simili, deve l'esercente farsi iscrivere annu mente in apposito registro tenuto dall'Autorità politica locale, la quale gli rilascerà ce ficato della fatta iscrizione.

Questo certificato deve essere munito del *visto* dell'Autorità politica del Circonda a cui verrà trasmesso dall'Autorità locale ogniqualvolta l'esercente ne faccia richiesta.

Art. 44. L'iscrizione nel registro, ed il visto dell'Autorità superiore saranno sem ricusati, se il richiedente:

1. Non ha compito il 18 anno;
2. Non è inabile ad altri mestieri o per difetti fisici, o per provetta età;
3. Non è persona di buona condotta;
4. E quando coi proventi del mestiere ambulante, uniti alle particolari sue sosta non si possa ragionevolmente presumere che valga a procurarsi mezzi di sussistenza.

Le disposizioni dei num. 1 e 2 di quest'articolo non sono applicabili agli eserce il mestiere ambulante di vetraio, calderaio, stagnaio, ombrellaio e lustra-scarpe, i quali p sono essere perciò provvisti dell'iscrizione e visto di cui nell'articolo precedente.

Art. 47. Le iscrizioni e le licenze sono valide per un anno. Tuttavia per causa di p blico interesse, ed ogniqualvolta l'esercente ne abusi, l'Autorità che concedeva, può se pre, anche nel corso dell'anno, rivocare l'accordata facoltà.

Art. 48. È dovere dell'esercente di presentare il certificato d'iscrizione, o la licen a semplice richiesta dei Carabinieri Reali e degli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurez

Ove ricusi, sarà tosto tradotto dinanzi all'Autorità di Pubblica Sicurezza, la qu dopo 24 ore, lo restituirà alla libertà, se non trattasi che di rifiuto di esibizione del ce ficato o della licenza.

Se invece risulti che l'esercente era sprovvisto di licenza e di certificato, ovv che esibiva il certificato o la licenza di altri, in tal caso esso esercente, e quegli che mettevagli il proprio certificato o licenza, saranno tradotti dinanzi al Tribunale, il qu provvederà senza formalità di atti per l'applicazione delle pene di cui nell'art. 141.

I recidivi nella contravvenzione, di cui nel precedente alinea, saranno rimessi al T bunale provinciale per l'applicazione delle pene indicate nell'art. 142.

Casi considerati come abuso d'esercizio, nei quali, secondo l'art. 47 della legge può l'iscrizione essere rivocata.

1. Il non attendere di proposito al mestiere;
2. Il giovarsi dell'estratto d'iscrizione per fini non onesti;
3. La frode nel genere di mercanzia, nell'oggetto o modo di contrattazione, co lotterie e simili combinazioni;
4. L'occupazione del sito pubblico o privato senza permesso speciale;
5. Le grida e gli schiamazzi assordanti i cittadini;
6. La vendita ad ore indebite.

Casi speciali pei saltimbanchi, suonatori e cantanti.

1. Non esercitare nei giorni festivi nelle ore stabilite pei divini uffizi, ed in o giorno prima delle ore sette del mattino, e dopo le ore dieci di sera;
2. Non introdursi negli esercizi di caffè, osterie e simili, o nei cortili delle case tro la volontà dei proprietari;
3. Non esercire sotto le case nelle quali sieno avvisati giacervi persone inferme;
4. Non commettere o dar luogo a disordini;
5. Non cantare canzoni che non abbiano il visto d'un Intendente di Circondario o Questore.

Modulo 8.

Art. 52 e 62 — Legge 13 Novembre 1859.

NUMERO D' ORDINE

PROVINCIA *di*

CIRCONDARIO *di*

PERMISSIONE a
nativo di Circondario di dimorante
a Circondario di via
porta numero casa piano di andar in giro per
vendere
nel luogo di

Dat. il mese di 186

CONNOTATI

Età	Naso
Statura	Bocca
Capelli	Barba
Fronte	Mento
Ciglia	Viso
Occhi	Colorito
	Marche speciali

ANNOTAZIONI

(1) *S' indicheranno secondo i casi gli art.* 52 *e* 53, *o* 62, 63 *e* 64.

N. B. *Nel caso di licenza a termini dell' art.* 62 *dovrà 'il richiedente, a termini dell' art.* 63, *unire in doppio originale l' elenco dei libri o simili che intende smerciare, dei quali uno rimarrà presso l' ufficio, l' altro sarà vidimato dall' ufficio stesso e reso unito alla licenza.*

(2) *L' Intendente o Questore.*

PUBBLICA SICUREZZA — VENDITORI DI STAMPATI, SCRITTI E SIMILI

PROVINCIA

di

CIRCONDARIO

di

Registrato al N.°

La presente vale un ANNO

CONNOTATI

Età

Statura centim.

Capelli

Fronte

Ciglia

Occhi

Naso

Bocca

Barba

Mento

Viso

Colorito

Marche speciali

AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

Veduta la domanda di
nativo di Circondario di
dimorante a Circondario di
via porta N.° casa
piano

Veduti gli art. (1) della Legge del 13 novembre 1859.

Si permette al suddetto
di andare in giro nel luogo di
all' oggetto di giornali od altri scritti, stampati, disegni, incisioni, litografie o figure in rilievo sotto l' osservanza delle retro estese condizioni.

Dat. a il del mese di 186

L. (2)

ESTRATTO DELLA LEGGE 13 NOVEMBRE 1859.

Art. 52. Nessuno potrà, senza averne ottenuto il permesso dall'Autorità di Pubblica curezza, esercitare anche temporariamente il mestiere di distributore, venditore od affig tore, in luoghi privati o pubblici, di giornali od altri scritti stampati, disegni, incisio litografie e figure in rilievo.

Art. 53. Il permesso non si può concedere :

1. Al minore degli anni 18;

2. A coloro che non sono abili ad altro mestiere, o per fisica indisposizione, o provetta età;

3. Alla persona di dubbia moralità, o di mala condotta;

4. A chi, coi proventi di tale mestiere, uniti alle proprie sostanze, non può pre mibilmente riuscire a procacciarsi i necessari mezzi di sussistenza.

Art. 54. I permessi saranno annuali e rinnuovabili dall'Autorità che gli avrà con duti, e rivocabili dalla stessa Autorità per causa di pubblico interesse.

Art. 55. Non ostante il permesso, nessuno potrà vendere o smerciare in luoghi si pu blici che privati, giornali o stampati minori di tre fogli di stampa, se non due ore dopo c ne sia stato effettuato il deposito ordinato dalle leggi sulla stampa.

I contravventori saranno arrestati, e gli oggetti che smerciassero, saranno seq strati.

Art. 56. Nel caso d'arresto di cui all'articolo precedente, l'Autorità di Pubblica curezza, dopo avere assunte informazioni sull'arrestato, dovrà entro le 24 ore farlo ri sciare, se crederà esserne il caso, ovvero metterlo a disposizione dell'Autorità Giudiziar

Art. 57. I minori d'anni 18, caduti in contravvenzione, potranno essere dall'Autor politica rilasciati mediante semplice ammonizione.

I loro ascendenti o tutori saranno invece denunciati all'Autorità Giudiziaria per l'c portuno processo senza formalità di atti.

Se il minore non ha ascendenti o tutori, i Tribunali potranno ordinare che sia tirato in una Casa di lavoro.

Art. 58. È vietato lo smercio delle sentenze e di qualunque atto di procedura c minale.

Estratto del Regolamento approvato con R. Decreto 8 gennaio 1850.

Art. 45. L'art. 55 della legge contempla unicamente lo smercio fatto dai venditori a bulanti di giornali o stampati minori di tre fogli, i quali a termini del precedente ar colo 52 debbono essere muniti di apposita licenza per vendere giornali o detti stampati.

E questi venditori non saranno mai imputabili di contravvenzione al detto articolo se gli editori di giornali o dei prenunciati stampati abbiano dichiarata all'Ufficio di Pu blica Sicurezza l'ora in cui intendono di effettuare il deposito ordinato dalla legge su stampa, ed essi venditori smercino quei giornali o stampati due ore dopo di quella c determinata.

Casi in cui per abuso può essere rivocata la licenza, oltre quelli per causa di pubblico interesse.

1 Il gridare le stampe e lo schiamazzare;
2. L'annunzio di esse con titolo non proprio o con commenti;
3. Il cedere o l'imprestare la licenza.

MODULO 9.

Art. 66 — Legge 13 novembre 1859.

NUMERO D' ORDINE

Permesso di maschera o travestimento

da (1)
al Signor
figlio di
d' anni
nativo di
dimorante a contrada
numero piano casa
di condizione
per la sera del

Firma del richiedente

Pagato per bollo cent.

(1) *Specificare il travestimento.*
(2) *Firma dell' Autorità locale.*

NUMERO D'ORDINE

UFFICIO

di

AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

Sicurezza Pubblica — Maschere e Travestimenti

Si permette al Signor

di andare la sera del

in maschera e travestito da (1)

con che si uniformi alle prescrizioni riportate a tergo della presente.

La licenza è personale, vale per una volta soltanto e deve essere presentata a semplice richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza o dei Carabinieri Reali.

Dat. a il del mese di 186

L' (2)

AVVERTENZE

È proibito introdursi nelle abitazioni senza il consenso espresso di chi le abita; di portar armi, bastoni od istromenti atti ad offendere; di usare proiettili od altra cosa qualunque che possa recare danno od incomodo altrui; tener propositi indecenti.

La persona in maschera deve, sulla richiesta degli Ufficiali di Pubblica Sicurezza, scoprirsi il volto e dare le spiegazioni che le fossero richieste.

MODULO 10.

Art. 68 — Legge 13 novembre 1859.

NUMERO D'ORDINE

PROVINCIA *di*

CIRCONDARIO *di*

COMUNE *di*

PASSAPORTO all' interno rilasciato al Signor

figlio del nativo di
Circondario di dell' età di anni
professione

CONNOTATI

Età	Naso
Statura	Bocca
Corporatura	Mento
Capelli	Barba
Fronte	Viso
Ciglia	Colorito
Occhi	Marche particolari

Firma del richiedente

Dat. a il del mese di 1

(1) ***Indicare se rilasciato sull' assenso o dichiarazione, a termini dell' art*** ***o se sulla conoscenza pessonale, in conformità del successivo art. 57 del*** ***golamento 8 gennaio 1860.***

SICUREZZA PUBBLICA — PASSAPORTI PER L'INTERNO

bollo

PROVINCIA

di

CIRCONDARIO

di

COMUNE

di

NUMERO D' ORDINE

Vale per un ANNO

CONNOTATI

Età
Statura
Corporatura
Capelli
Fronte
Ciglia
Occhi
Naso
Bocca
Mento
Barba
Viso
Colorito
Marche particolari

Firma del Titolare

AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

PASSAPORTO PER L'INTERNO

Veduto l'articolo 68 della Legge 13 novembre 1859;
Veduti gli articoli 55, 56 e 57 del Regolamento 8 gennaio 1860;
Il Sindaco del Comune di Circondario di invita le Autorità civili e militari a lasciar liberamente passare il Signor figlio del nativo di Circondario di dell'età di anni di professione i cui contrassegni personali sono contro indicati.

Dat: a addì del mese di 186

Bollo dell' Ufficio

Rilasciato sulla (1)

IL SINDACO

MODULO 11.

Art. 73. 89 e 111 — Legge 13 novembre 1859.

Questo modulo servirà anche pei mendicanti che occorresse rinviare in patria.

PROVINCIA *di*

CIRCONDARIO *di*

NUMERO

FOGLIO DI VIA (1)
al nominato nativo di
Circondario di figlio di residente a
Circondario di proveniente da cui fu ordinato
trasferirsi a Circondario di passando
per e di presentarsi
al entro giorni

CONTRASSEGNI PERSONALI	(2)
Età	
Statura centim.	
Corporatura	
Capelli	
Fronte	
Ciglia	
Occhi	
Naso	
Bocca	
Barba	
Mento	
Viso	Rilasciato il del mese di 186
Colorito	
Condizione	
Marche particolari	
Firma del latore	

(1) *Si noterà se con o senza indennità di via e mezzi di trasporto.*
(2) *Si noterà se ozioso o vagabondo, o mendicante, o condannato alla sorveglianza della polizia, o se uscito dai lavori forzati, dalla reclusione o dal carcere per termine di pena.*
(3) *Firma dell'Autorità che lo rilascia.*

FOGLIO DI VIA LIMITATO

PROVINCIA
di

CIRCONDARIO
di

NUMERO

CONTRASSEGNI

Età
Statura centim.
Corporatura
Capelli
Fronte
Ciglia
Occhi
Naso
Bocca
Barba
Mento
Viso
Colorito
Condizione
Marche particolari

Firma del latore

AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

Foglio di via (1)

Il nominato nativo di Circondario di figlio di residente a Circondario di proveniente da ha ordine di trasferirsi a Circondario di passando per e di presentarsi al , entro giorni cui dovrà rimettere il presente.

A termini della Legge, se il latore si scosti dallo stradale sovra designato o nel termine fissatogli non si presenti all'Autorità cui fu diretto, può essere arrestato per esser rimesso alla Autorità giudiziaria.

Constando che il latore si trovi sprovveduto dei necessari mezzi di sussistenza lungo il viaggio e che abbisogni per il suo stato fisico di mezzi di trasporto, s'invitano le Amministrazioni comunali dei luoghi pei quali deve transitare a somministrarglieli a mente delle vigenti disposizioni.

Rilasciato a addì del mese 186

L' (1)

COMUNE *di*

Visto il del mese di 186
pagato il sussidio in lire cent.
sino al Comune di e fornito
il mezzo di trasporto.

Il Sindaco

COMUNE *di*

Visto il del mese di 186
pagato il sussidio in lire cent.
sino al Comune di e fornito
il mezzo di trasporto.

Il Sindaco

COMUNE *di*

Visto il del mese di **186**
pagato il sussidio in lire *cent.*
sino al Comune di *e fornito*
il mezzo di trasporto

Il Sindaco

COMUNE *di*

Visto il del mese di **186**
pagato il sussidio in lire *cent.*
sino al Comune di *e fornito*
il mezzo di trasporto.

Il Sindaco

COMUNE *di*

Visto il del mese di **186**
pagato il sussidio in lire *cent.*
sino al Comune di *e fornito*
il mezzo di trasporto.

Il Sindaco

COMUNE *di*

Visto il del mese di **186**
pagato il sussidio in lire *cent.*
sino al Comune di *e fornito*
il mezzo di trasporto.

Il Sindaco

COMUNE *di*

Visto il del mese di **186**
pagato il sussidio in lire *cent.*
sino al Comune di *e fornito*
il mezzo di trasporto.

Il Sindaco

COMUNE *di*

Visto il del mese di **186**
pagato il sussidio in lire *cent.*
sino al Comune di *e fornito*
il mezzo di trasporto.

Il Sindaco

COMUNE *di*

Visto il del mese di **186**
pagato il sussidio in lire *cent.*
sino al Comune di *e fornito*
il mezzo di trasporto.

Il Sindaco

COMUNE *di*

Visto il del mese di **186**
pagato il sussidio in lire *cent.*
sino al Comune di *e fornito*
il mezzo di trasporto.

Il Sindaco

COMUNE *di*

Visto il del mese di **186**
pagato il sussidio in lire *cent.*
sino al Comune di *e fornito*
il mezzo di trasporto.

Il Sindaco

COMUNE *di*

Visto il del mese di **186**
pagato il sussidio in lire *cent.*
sino al Comune di *e fornito*
il mezzo di trasporto.

Il Sindaco

Modulo 12.

Bollo

CONNOTATI

Età
Statura centimetri
Corporatura
Capelli
Fronte
Ciglia
Occhi
Naso
Bocca
Mento
Barba
Viso
Marche particolari

Visto l'articolo 462 del Codice penale approvato colla Legge 20 novembre 1859.

Visto l'articolo 130 della Legge di Pubblica Sicurezza del 13 novembre 1859, non che l'art. 67 del Regolamento annesso al Real Decreto 8 gennaio 1860.

Si permette al Signor nato a e domiciliato in di professione i di cui connotati trovansi qui contro descritti, di portare armi lunghe da fuoco, cioè fucile e pistole la cui canna oltrepassi cento settantun millimetri in lunghezza misurata internamente.

La presente dovrà essere resa ostensiva ad ogni richiesta degli Uffiziali di Pubblica Sicurezza e degli Agenti della Forza Pubblica, e sarà valevole per dalla sua data.

il 186

(1)

(1) *L' Intendente o Questore.*

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visti gli articoli 20 e 21 della Legge 31 novembre 1859;
Sulla proposizione del Ministro delle finanze a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri.
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore spesa di lire *centonovantotto mila settecento venti* sul bilancio 1860, del Ministero dei lavori pubblici, categoria N. 72, *Trasporto di dispacci* per soddisfare l'importo del compenso pattuito colla Cassa Marc Fraissinet et fils di Marsiglia pel servizio di un trimestre del trasporto dei dispacci tra Genova e Palermo, fra Livorno e Palermo e viceversa.

La conversione in Legge del presente Decreto sarà proposta al Parlamento nella prossima sua riunione.

Il Ministro delle finanze e quello dei lavori pubblici sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dat. a Torino, addì 11 agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE.

F. S. Vegezzi.
S. Jacini.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME EC. EC. EC.

Sulla proposta del Ministro dell' Interno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

Saranno pubblicate nelle Provincie Toscane:

La legge 4 marzo 1848;

I reali Decreti 28 aprile, 16 settembre e 14 ottobre 1848;

La legge 12 giugno 1853 (art. 3 e 4);

La legge 27 febbraio 1850;

I Reali Decreti 3 e 17 Maggio, e 14 giugno 1859, non che le altre leggi e regolameuti relativi all' ordinamento ed al servizio della Guardia Nazionale, che sono in vigore nelle antiche Provincie dello Stato.

E tale pubblicazione si eseguirà all' unico oggetto, che, per cura delle Amministrazioni Municipali, si proceda alla for-

mazione di tutti i registri, ruoli, controlli e quadri, non che a tutte le altre operazioni necessarie per la compiuta attuazione di dette Leggi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino addì 11 agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE

FARINI.

CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, DI MONFERRATO, D'AOSTA, DEL CHIABLESE, DEL GENEVESE E DI PIACENZA; PRINCIPE DI PIEMONTE E DI ONEGLIA; MARCHESE D'ITALIA, DI SALUZZO, D'IVREA, DI SUSA, DI CEVA, DEL MARO, DI ORISTANO, DI CESANA E DI SAVONA; CONTE DI MORIANA, DI GINEVRA, DI NIZZA, DI TENDA, ROMONTE, DI ASTI, DI ALESSANDRIA, DI GOCEANO, DI NOVARA, DI TORTONA, DI VIGEVANO E DI BOBBIO; BARONE DI VAUD E DI FAUCIGNY: SIGNORE DI VERCELLI, DI PINEROLO, DI TARANTASIA, DELLA LOMELLINA E DELLA VALLE DI SESIA, ECC. ECC. ECC.

Premendoci di provvedere all'ordinamento della Milizia comunale dello Stato sulle basi che l'esperienza di altre nazioni dimostrò le più convenienti al pubblico interesse, e colle modificazioni consigliate dalle speciali condizioni del paese, dopo matura discussione di questa materia nel seno di apposita commissione, e sentito il parere del Nostro Consiglio, abbiamo determinato di ordinare, sì come col presente di Nostra certa scienza e Regia autorità ordiniamo, quanto segue:

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. La Milizia comunale è istituita per difendere la Monarchia, e i diritti che lo Statuto ha consacrati, per mantenere l'obbedienza alle leggi, conservare o ristabilire l'ordine e la tranquillità pubblica, secondare all'uopo l'esercito nella difesa delle Nostre frontiere e coste marittime, assicurare l'integrità e l'indipendenza dei Nostri Stati.

Ogni deliberazione presa dalla Milizia comunale intorno agli affari dello Stato, della provincia e del comune è una offesa alla libertà pubblica, ed un delitto contro la cosa pubblica e contro lo Statuto.

Art. 2. La Milizia comunale è composta di tutti i Nostri sudditi che pagano un censo o tributo qualunque.

Il censo dei genitori è valevole pei figli, quello della moglie pel marito.

Finchè non sia legalmente determinato un censo da pagarsi dai commercianti e dalle persone esercenti una professione, un'arte od un mestiere saranno considerati come paganti il censo richiesto pel servizio ordinario della Milizia comunale tutti coloro i quali esercitano una professione, od hanno nel luogo della loro residenza uno stabilimento industriale o commerciale, per cui potrebbero sottostare al pagamento del censo voluto dalla legge.

Art. 3. Il servizio della Milizia comunale consiste:

3.° In servizio ordinario nell'interno del comune;

2.° In servizio di distaccamento fuori del territorio del comune;

3.° In servizio di corpi distaccati per secondare l'esercito nei limiti stabiliti dall'art. 1.

Art. 4. Le milizie comunali saranno costituite per comuni in tutti i nostri dominii.

Le compagnie comunali di un mandamento saranno formate in battaglioni mandamentali, quando con Decreto Nostro venga prescritto.

Art. 4. Questo ordinamento sarà permanente; sarà tuttavia in facoltà Nostra il sospendere o disciogliere in luoghi determinati la Milizia comunale.

In questi due casi la Milizia comunale verrà di nuovo posta in attività, o riordinata nel corso dell'anno a partire dal giorno della sospensione, o della dissoluzione, qualora non sia questo termine stato prorogato per legge.

Nel caso in cui la Milizia comunale resistesse alle richieste legali delle autorità, o prendesse ingerenza negli atti delle autorità comunali,

amministrative, o giudiziarie, l'Intendente generale potrà sospenderla provvisoriamente.

Non avrà questa sospensione effetto che per due mesi, quando in tale spazio di tempo non sia da Noi o essa mantenuta, o la dissoluzione pronunciata.

Art. 6. Le Milizie comunali sono poste sotto l'autorità dei Sindaci, degli Intendenti di provincia, degli Intendenti generali di divisione amministrativa, e del primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno.

Quando la Milizia comunale sarà in tutto od in parte riunita nel capo luogo di mandamento, od in un comune altro dal capo luogo di mandamento, ella sarà sotto l'autorità del Sindaco del comune, in cui la riunione avrà luogo d'ordine dell'Intendente della provincia, o dell'Intendente generale della divisione.

Sono eccettuati i casi determinati dalle leggi, nei quali vengono le Milizie comunali chiamate a fare nel comune o nel mandamento un servizio di attività militare, e sono poste dall'autorità civile sotto gli ordini della militare autorità.

Art. 7. Non potranno i cittadini prendere le armi nè assembrarsi in Milizia comunale senza l'ordine dei Capi immediati, nè potranno questi ciò ordinare senza una richiesta dell'autorità civile, di cui sarà data comunicazione alla testa della truppa.

Art. 8. Niun ufficiale o Comandante di posto della Milizia comunale potrà far distribuire cartucce ai cittadini armati, salvo il caso di una richiesta precisa dell'autorità competente; e contravvenendo sarà tenuto risponsale degli avvenimenti.

TITOLO SECONDO

SEZIONE I.

Dell' obbligo del servizio.

Art. 9. Tutti i regnicoli in età dagli anni ventuno ai cinquantacinque sono chiamati al servizio della Milizia comunale nel luogo del loro domicilio reale; questo servizio è obbligatorio e personale, salve le eccezioni che saranno stabilite quì sotto.

I giovani in età di anni diciotto ai ventuno potranno sulla loro richiesta, e col consenso del padre, della madre, del tutore o del curatore, venire aggregati alla Milizia comunale, sia per il servizio di riserva nel caso previsto dal num. 1 dell'art. 3 in circostanze straordinarie, sia per quello previsto dagli altri due numeri dello stesso articolo.

Art. 10. Potranno essere chiamati al servizio gli stranieri ammessi a godere dei diritti dei sudditi a mente dell' art. 26 del Codice civile, quando avranno acquistato ne' Nostri domini una proprietà, o formatovi uno stabilimento industriale o commerciale, a senso dell' art. 2.

Art. 11. Il servizio della Milizia comunale non può andar congiunto coll' uffizio dei funzionarj che hanno il diritto di richiedere la forza pubblica.

Art. 12. Non saranno chiamati a questo servizio:

1.° Gli ecclesiastici; coloro che in abito clericale attendono alla carriera ecclesiastica; nè i ministri di culto non cattolico;

2.° I Consoli e Vice-Consoli delle Potenze straniere, legalmente riconosciuti pei Nostri Stati, ancorchè sudditi, od ammessi a godere dei diritti dei sudditi;

3.° I militari dell' esercito e dell' armata in attività di servizio; coloro che avranno ricevuto una destinazione dal Ministero della Guerra o della Marineria; gli amministratori od agenti commessi ai servizj di terra o di mare, parimente in attività; gli operai de' porti, degli arsenali e delle manifatture d' armi, ordinati militarmente;

4.° Le persone che fanno parte di una compagnia di guardie del fuoco;

5.° Gli uffiziali, sotto uffiziali e soldati delle guardie comunali ed altri corpi assoldati;

6.° I preposti dei servizj attivi delle dogane, dei dazj, delle amministrazioni sanitarie; le guardie campestri e forestali.

Art. 13. Non sono ammesse a far parte della Milizia comunale le persone che la legge esclude dal concorrere nella leva militare; e ne sono altresì esclusi coloro i quali furono condannati alla interdizione dai pubblici impieghi, ovvero a pena anche solamente correzionale per furto, truffa, bancarotta semplice, abuso di confidenza, e sottrazione commessa nella qualità di ufficiale o depositario pubblico.

SEZIONE II.

Della inscrizione sulla matricola.

Art. 14. I chiamati al servizio della Milizia comunale saranno inscritti sovra un registro di matricola stabilita in ogni comune.

Saranno perciò formate dai Sindaci, e prese a esame da un Consiglio di ricognizione, apposite liste di ascrizione, come viene qui sotto espresso.

Queste liste saranno depositate nella Segreteria del comune. Sarà dato avviso ai cittadini che loro è fatta facoltà di prenderne cognizione.

Art. 15. Vi sarà, il meno, un Consiglio di ricognizione per ogni comune, in quanto ai comuni rurali; e nelle città che non formano che un mandamento, il Consiglio comunale, presieduto dal Sindaco, eserciterà le funzioni del Consiglio di ricognizione.

Nelle città che comprendono più mandamenti il Consiglio comunale potrà collegare a se persone scelte in pari numero nei vari quartieri, fra cittadini che sono o saranno chiamati al servizio della Milizia comunale.

Il Consiglio del comune ed i Membri aggiunti potranno suddividersi, a seconda dei bisogni, in altrettanti Consigli di ricognizione quanti sono i mandamenti.

In questo caso uno dei Consigli sarà presieduto dal Sindaco; ciascheduno degli altri dal Vice-Sindaco, o dal membro del Consiglio del comune delegato dal Sindaco.

Questi Consigli saranno di otto membri almeno.

Art. 16. Il Consiglio di ricognizione procederà immediatamente alla rettificazione delle liste ed alla formazione della matricola.

Art. 17. In ogni gennaio di ciascun anno il Consiglio di ricognizione inscriverà sulla matricola i giovani che nel corso dell'anno precedente saranno entrati nell'anno loro ventunesimo, come coloro eziandio che novellamente avranno acquistato lor domicilio nel comune; cancellerà dalla suddetta matricola coloro che nel corso dell' anno precedente saranno entrati nell' anno loro cinquantesimo quinto, coloro che avranno mutato domicilio, ed i mancati di vita.

Art. 18. Nel corso di ciascun anno il Sindaco noterà a margine della matricola le variazioni provenienti 1.° dai decessi; 2.° dai cangiamenti di residenza; 3.° dagli atti in virtù dei quali le persone indicate negli articoli 11 12 e 13 avessero cessato di essere sottoposte al servizio della Milizia comunale, o ne fossero escluse.

Il Consiglio di ricognizione, vedute le carte giustificative, pronuncierà, se vi ha luogo, la radiazione.

La matricola depositata nella segreteria del comune, sarà comunicata ad ogni abitante di esso comune che ne faccia domanda al Sindaco.

TITOLO TERZO

DEL SERVIZIO ORDINARIO.

SEZIONE I.

Della inscrizione sul controllo del servizio ordinario e di riserva.

Art. 19. Dopo di avere stabilito il registro di matricola, il Consiglio di ricognizione procederà alla formazione del controllo del servizio ordinario, e del controllo di riserva.

Il controllo del servizio ordinario comprenderà tutti i cittadini che il Consiglio di ricognizione giudicherà poter concorrere al servizio abituale.

Ciò nondimeno, fra gl' inscritti sul registro di matricola, dovranno essere portati sul controllo del servizio ordinario coloro soltanto i quali pagano censo nelle seguenti somme, cioè:

Nelle località che comprendono di popolazione.

Fino a 500. anime . . . L. 3
Fino a 2000. . . . . » 5
Fino a 10000. . . . . » 10
Fino a 40000. . . . . » 15
Fino a 50000. ed oltre . . . » 20

Il controllo di riserva comprenderà tutti coloro che pagano censo minore di quello pel rispettivo luogo di loro domicilio come sovra stabilito; i quali troppo gravati sarebbero dal servizio abituale, e non dovranno perciò venir chiamati che nei frangenti straordinarii.

Saranno tuttavia compresi nel servizio ordinario, non ostante l' insufficienza relativa del censo, purchè paghino il minimun di esso:

1. I militari delle R. armate che non sono in attività di servizio.

2. Gl' impiegati di nomina regia, ed i pensionati per provvisione sovrana.

Art. 20. Non saranno portati sui controlli del servizio ordinario coloro che stanno come famiglie ad altrui mercede.

Art. 21. Le compagnie e suddivisioni di compagnia sono formate sui controlli del servizio ordinario. I cittadini inscritti sui controlli di riserva saranno ripartiti al seguito delle dette compagnie o suddivisioni di compagnia, in guisa che a un bisogno vi possano essere incorporati.

Art. 22. Le inscrizioni e le radiazioni sui controlli avranno luogo

secondo le norme praticate per le inscrizioni e le radiazioni sulla matricola.

Art. 23. Sarà formato a cura del giudice in ciaschedun mandamento un Comitato di revisione, composto di esso giudice presidente, e di dodici membri tratti a sorte.

A tal fine sarà fatta per ogni comune, e rimessa al giudice, una lista di tutti gli officiali, sotto-ufficiali, caporali e militi che sanno leggere e scrivere, e che sono in età maggiore d'anni venticinque; e l'estrazione sovra mentovata dei dodici membri di revisione per tutto il mandamento sarà fatta sul complesso di queste liste.

Art. 24. L'estrazione dei membri del Comitato sarà fatta dal giudice del mandamento in udienza pubblica. Le funzioni di membri del Comitato, e quelle di membro del Consiglio di ricognizione sono incompatibili.

I membri dei Comitati, saranno rifatti ogni anno.

Art. 25. Questo Comitato deciderà sui richiami relativi:

1. Alla inscrizione od alla radiazione sulla matricola, come è detto all'art. 14.

2. Alla inscrizione od omissione sul controllo del servizio ordinario.

Saranno ammessi i richiami dei militi comunali, a cui carico ricadesse il servizio.

Questo Comitato eserciterà inoltre le attribuzioni che gli saranno espressamente confidate dalle susseguenti disposizioni della presente legge.

Art. 26. Il Comitato non potrà decidere che in numero di sette membri almeno, compreso il presidente. Le sue decisioni saranno prese a maggioranza assoluta, e non si potrà far luogo a ricorso contro di loro.

SEZIONE II.

Delle surrogazioni, delle esenzioni, delle dispense dal servizio ordinario.

Art. 27. Essendo il servizio della Milizia comunale obbligatorio e personale, è proibita la surrogazione pel servizio ordinario, salvo tra parenti prossimi, cioè: del figlio al padre, del fratello al fratello, del nipote allo zio, e reciprocamente; come altresì tra affini a' medesimi gradi, a qualsivoglia compagnia o battaglione i parenti o gli affini appartengano. I militi della stessa compagnia, non parenti, nè affini, nei gradi sovra indicati, potranno soltanto scambiarsi turno al servizio.

Art. 28. Possono astenersi dal servizio della Milizia comunale, malgrado della loro inscrizione:

1. I Ministri, i loro primi Uffiziali, i Capi delle Aziende generali, ed i membri delle due Camere;

2. I membri dei Magistrati e Tribunali;

3. I maestri e professori a' quali è affidato il pubblico insegnamento;

4. I medici e chirurghi condotti, gli speziali addetti ai pubblici spedali, e quelli dei luoghi ove sia una sola spezieria;

5. Coloro che contano venti anni di servizio militare;

6. I fattorini di posta delle lettere, ed i postiglioni dell' amministrazione delle poste necessarj al servizio.

Art. 29. Sono dispensate dal servizio ordinario quelle persone che per infermità o difetti non sono in istato di farlo.

Tutte queste dispense, e tutte le altre dispense temporarie domandate per motivi di altri pubblici servizj, saranno pronunciate dal Consiglio di ricognizione sulla presentazione delle carte che ne accerteranno la necessità.

Le assenze accertate saranno bastante motivo di dispensa temporaria.

Qualora però l' assenza non oltrepassi dieci giorni, il milite, sodisfarà, al suo ritorno, al servizio toccatogli durante l' assenza.

In caso d' appello deciderà il Comitato di revisione.

SEZIONE III.

Formazione della Milizia comunale composizione de' quadri

Art. 30. La Milizia comunale sarà formata, in ciaschedun comune, per suddivisioni di compagnia, per compagnie, per battaglioni e per legioni.

Ciascun battaglione avrà la sua bandiera.

Saranno con provvedimenti speciali determinate le regole da seguirsi per la formazione che fosse da Noi autorizzata di squadroni di cavalleria, o di compagnie ausiliarie d' armi speciali.

Art. 31. In ciaschedun comune la formazione per compagnie si farà nel seguente modo:

Nelle città, ciascuna compagnia sarà composta dei militi dello stesso quartiere, dove sarà possibile e conveniente: nei comuni rurali, i militi dello stesso comune formano una o più compagnie, od una suddivisione di compagnia.

Art. 32. La ripartizione in compagnie od in suddivisioni di compagnia dei militi comunali inscritti sul controllo del servizio ordinario, sarà fatta dal Consiglio di ricognizione.

§. 1.

Formazione delle Compagnie.

Art. 33. Vi sarà per suddivisione di compagnia di militi comunali.

	Numero totale d' Uomini				
	FINO A 14	DA 15 A 20	DA 20 A 30	DA 30 A 40	DA 40 A 50
Luogotenenti	»	»	»	1	1
Sottotenenti	»	1	1	1	1
Sergenti	1	1	2	2	3
Caporali	2	2	4	4	6
Tamburi	»	»	»	1	1

Art. 34. La forza ordinaria delle compagnie sarà da sessanta a cento cinquanta uomini: tuttavia, il comune il quale non avrà che da' cinquanta a' sessanta militi, formerà una compagnia.

Art. 35. Vi sarà per compagnia di militi comunali:

	Numero totale d' Uomini		
	DA 50 A 80	DA 80 A 100	DA 100 A 150
Capitano	1	1	1
Luogotenente	1	1	2
Sottotenenti	1	2	2
Sergente-Furiere	1	1	1
Sergenti	4	6	6
Caporale-Furiere	1	1	1
Caporali	8	12	12
Tamburi	1	2	2

§. II.

Formazione de' battaglioni.

Art. 36. Il battaglione sarà formato di quattro compagnie il meno, a sei il più, salvo che per casi speciali credesse l' autorità superiore di altramente determinare.

Art. 37. Lo stato maggiore del battaglione sarà composto di

Un maggiore,
Un aiutante maggiore in 2.°,
Un porta-bandiera, sottotenente,
Un chirurgo in 2.°,
Un furiere, maggiore,
Un caporale maggiore,
Un capo-tamburo.

Art. 38. In tutti i comuni dove i militi inscritti sul controllo del servizio ordinario sommeranno a più di 500 uomini, la Milizia comunale sarà formata per battaglioni.

Quando, nel caso previsto dall'art. 3, un Nostro Decreto avrà prescritto la formazione in battaglioni delle Milizie di più comuni, il Decreto medesimo indicherà i comuni le cui Milizie debbono concorrere alla formazione di uno stesso battaglione.

La compagnia o le compagnie di un comune mai non potranno essere ripartite in battaglioni diversi.

§ III.

Formazioni delle legioni.

Art. 39. Nei mandamenti e nelle città, in cui la Milizia comunale presenta per lo meno due battaglioni di 500 uomiui ciascheduno, potrà per Decreto Nostro essere riunita la legione.

In verun caso non potrà la Milizia comunale essere riunita per divisione amministrativa, nè per provincia.

Art. 40. Lo stato maggiore di una legione sarà composto di

Un capo di legione, colonnello;
Un capitano, aiutante maggiore;
Un chirurgo maggiore;
Un capo tamburo.

SEZIONE IV.

Della nomina ai gradi.

Art. 41. In ciaschedun comune i militi chiamati a formare una compagnia o suddivisione di compagnia si aduneranno senz'armi e senza divisa, per procedere, in presenza del presidente del Consiglio di rico-

gnizione, assistito da due membri più attempati del Consiglio medesimo, alla elezione de' loro ufficiali, sotto-ufficiali e caporali, a norma dei quadri degli articoli 33 e 35.

Se più comuni sono chiamati a formare una compagnia, i militi di essi comuni si aduneranno in quello di maggior popolazione per eleggere il loro capitano, il loro sergente furiere ed il loro caporal furiere.

Art. 42. L'elezione degli ufficiali avrà luogo per ciascun grado successivamente, cominciando dal più alto, a squittinio individuale e segreto, alla maggioranza assoluta dei voti.

I sotto-ufficiali e caporali saranno eletti a maggioranza relativa di voti.

Lo spoglio della votazione sarà fatto dal presidente, assistito, come è detto all'articolo precedente, da due membri almeno del Consiglio medesimo, i quali faranno l'ufficio di squittinatori.

Art. 43. Nelle città e nei comuni che hanno più di una Compagnia ciascheduna compagnia sarà chiamata separatamente e l'una dopo l'altra per procedere alle sue elezioni.

Art. 44. Il maggiore e il porta-bandiera saranno da Noi scelti sopra una rosa, disposta per ordine alfabetico, formata per ciascuno di essi gradi, contenente, altrettanti candidati quante sono le compagnie.

Queste rose saranno formate a maggioranza relativa di voti, da tutti gli ufficiali del battaglione riuniti ad egual numero, in complesso, di sotto-ufficiali caporali, o militi, in un' assemblea convocata e presieduta dal Sindaco se il battaglione è comunale, e dal Sindaco delegato dall'Intendente se il battaglione e mandamentale.

I sotto-ufficiali, caporali e militi che avranno a far parte della suddetta assemblea saranno nominati in ciascuna compagnia.

Gli squittinj per la formazione di dette due rose saranno individuali e segreti.

Art. 45. I richiami per inosservanza delle forme prescritte per l'elezione degli ufficiali e sotto-ufficiali saranno portati davanti al Comitato di revisione, che giudicherà senza appello.

Art. 46. Gli ufficiali d'ogni grado, eletti in conformità della legge, quando al termine di due mesi non sieno di tutto punto armati, forniti e vestiti secondo la divisa, saranno considerati come demissionarii, e sarà senza ritardo, proceduto alla surrogazione.

Art. 47. I capi di legione saranno scelti da Noi sopra una rosa disposta per ordine alfabetico, di dieci candidati presentati, a maggioranza relativa di voti, dalla riunione; 1.° di tutti gl'ufficiali della legione; 2.° di tutti i sotto-ufficiali, caporali, e militi comunali designati in ciascuno dei battaglioni della legione per concorrere alla formazione delle rose di cui all'art. 44.

Art. 48. I capitani aiutanti maggiori, gli aiutanti maggiori in 2.°, i

capitani d'armamento, i chirurghi maggiori, e i chirurghi in 2.° saranno da Noi nominati.

Il furiere maggiore, od il caporal maggiore saranno nominati dal maggiore, il primo fra' sergenti, il secondo fra' caporali furieri e caporali del battaglione.

L' ufficial pagatore sarà nominato dal comandante superiore, ove esiste, o in difetto dall' Intendente generale, sulla proposizione del capo di legione.

Le funzioni di capitano d' armamento e di ufficial pagatore saranno esercitate, nei battaglioni isolati, da ufficiali destinati dal maggiore.

Art. 49 Agli impieghi, altri da quelli sovra indicati, nomineranno. sulla proposta del capo del corpo:

Il Sindaco, allorquando si tratta della sola Milizia del comune;

L' Intendente, quando si tratti di battaglioni mandamentali.

Art. 50. In ogni comune il Sindaco farà riconoscere alla Milizia sotto le armi il comandante della Milizia medesima. Questi, in presenza del Sindaco, farà riconoscere gli ufficiali.

Per le compagnie ed i battaglioni che comprendono più comuni, l' Intendente od un suo delegato farà riconoscere l' ufficiale comandante in presenza della compagnia o del battaglione assembrato.

Gli ufficiali d' ogni grado, tosto come saranno riconosciuti, presteranno giuramento di fedeltà a Noi, e d' obbedienza allo Statuto ed alle leggi della Monarchia.

Art. 51. Gli ufficiali, sotto-ufficiali e caporali saranno eletti per cinque anni, e potranno essere rieletti.

Art. 52. Ogni uffiziale della Milizia comunale potrà, sul parere del Sindaco e dell' Intendente, venir sospeso dalle sue funzioni per due mesi con decisione motivata dell' Intendente generale presa in Consiglio d' intendenza, dopochè l' uffiziale sarà stato inteso nelle sue osservazioni.

La decisione dell' Intendente generale sarà immediatamente trasmessa al Ministero dell' Interno.

Sulla relazione del Ministero la sospensione potrà essere con Decreto Nostro prorogata.

Se, durante l' anno, il predetto ufficiale non sia stato restituito alle sue funzioni, si procederà ad una nuova elezione.

Art. 53. Tostochè un qualsivoglia impiego si farà vacante, si procederà alla surrogazione, secondo le regole nella presente legge stabilite.

Art. 54. Nei comuni dove la Milizia formerà più legioni, sarà in facoltà Nostra di nominare un comandante superiore.

Art. 55. Quando avremo creduto a proposito di nominare in un co-

mune un comandante superiore, lo stato maggiore sarà, quanto ai numeri ed ai gradi che dovranno comporlo, stabilito con Decreto Nostro.

Gli ufficiali di stato maggiore saranno da Noi nominati sulla proposta del comandante superiore, il quale non potrà scegliere se non se fra' militi del comune.

Art. 56. Non potranno esservi nella Milizia comunale gradi senza impiego.

Art. 57. Veruno ufficiale, che sia in esercizio d' impiego attivo nell' esercito, o nell' armata, non potrà venir nominato ufficiale, nè comandante superiore delle Milizie comunali in servizio ordinario.

Art. 58. Ci riserviamo di nominare un comandante generale di tutte le Milizie comunali del Regno, come altresì lo stato maggiore presso il medesimo.

SEZIONE V.

Della divisa, delle armi, e della precedenza.

Art. 59. La divisa delle Milizie comunali sarà determinata con Decreto Nostro. I distintivi dei gradi saranno pari a quelli dell' esercito.

I sotto-ufficiali, caporali e militi comunali, finchè siensi provvisti della divisa, porteranno, in occasione di servizio, un segno secondo il modello che verrà da Noi stabilito.

Art. 60. Quando il Governo crederà necessario di distribuire armi da guerra alla Milizia comunale, il numero delle armi ricevute sarà fatto risultare presso ciascheduna amministrazione comunale per mezzo di stati, marginati da' militi al momento in cui saranno date loro le armi.

La buona conservazione dell' armamento è a carico del milite, e le riparazioni in casi di guasto, provato avvenuto per fatto del servizio sono a carico del comune.

I militi ed i comuni saranno risponsali delle armi loro somministrate; queste armi rimangono di proprietà dello Stato.

Le armi avranno marchio e numero.

Art. 61. Ogniqualvolta la Milizia comunale sarà riunita, i varii corpi prenderanno il posto che verrà loro assegnato dal comandante superiore.

Art. 62. In tutti i casi in cui le Milizie comunali serviranno insieme coi corpi assoldati, avranno sovra di questi la precedenza.

Il comando, nelle feste o cerimonie civili, apparterrà a quello fra gli ufficiali dei varj corpi, il quale avrà superiorità di grado. o, a pari grado al più anziano.

SEZIONE VI.

Ordine del servizio ordinario.

Art. 63. Il regolamento relativo al servizio ordinario, alle riviste ed agli esercizj sarà decretato dal Sindaco sulla proposta del comandante della Milizia comunale, ed approvato dall' Intendente.

Conformandosi a questo regolamento potranno i capi senza richiesta particolare, datone però avviso preventivo all' autorità comunale, far tutte le disposizioni e dar tutti gli ordini relativi al servizio ordinario, alle riviste ed agli esercizj.

Nelle città fortificate la Milizia comunale non potrà prendere le armi, nè uscire dalle bandiere, se non dopo che il Sindaco ne avrà informato per iscritto il comandante della Piazza.

Art. 64. Quando la Milizia dei comuni sarà ordinata per battaglioni mandamentali, il regolamento sugli esercizi e sulle riviste sarà decretato dall' Intendente, sulla proposta dell' ufficiale di maggior grado nel mandamento, e sul parere dei Sindaci dei comuni.

Art. 65. L' Intendente generale potrà sospendere le riviste e gli esercizj annui del comune e nei mandamenti della sua divisione, che ne renda conto immediato al Ministro dell' Interno.

Art. 66. Per l' ordine del servizio sarà dai sergenti furieri formato un controllo di ciaschednna compagnia, sottoscritto dal capitano, ed indicante i giorni in cui ogni milite comunale avrà fatto un servizio.

Art. 67. Nei comuni dove la Milizia è ordinata per battaglioni, l' aiutante maggiore terrà uno stato, per compagnia, degli uomini comandati ciascun giorno nel suo battaglione.

Questo stato servirà a controllare il ruolo di ciascuna compagnia.

Art. 68. Ogni milite comunale comandato pel servizio dovrà obbedire; salva facoltà di richiamarsene al capo del corpo, se vi si creda fondato in ragione.

SEZIONE VII.

Dell' amministrazione.

Art. 69. La milizia comunale è posta, riguardo alla sua amministrazione ed alla sua contabilità, sotto l' autorità amministrativa e comunale.

Le spese della Milizia comunale sono votate, regolate, e sorvegliate nella guisa medesima che tutte le altre spese del comune.

Art. 70. In ciascuna legione o in ciascun battaglione, formato dai militi di un medesimo comune, vi sarà un Consiglio d' amministrazione incaricato di presentare annualmente al Sindaco lo stato delle spese ne-

cessarie e di vidimare i documenti giustificativi dell' uso fattosi dei fondi.

Il Consiglio sarà composto del comandante della Milizia comunale, che presiederà, e di sei membri scelti fra gli ufficiali, sotto-ufficiali e militi comunali.

Vi sarà parimente, per battaglione mandamentale, un Consiglio d' amministrazione incaricato delle medesime funzioni, il quale dovrà presentare all' Intendente lo stato delle spese risultanti dalla formazione del battaglione.

I membri del Consiglio d' amministrazione saranno nominati dall' Intendente generale sovra una triplice lista di candidati presentati dal capo di legione, ovvero dal capo di battaglione in que' comuni ove non è formata legione.

Nei comuni dove la Milizia comprenderà una o più compagnie non riunite in battaglione, lo stato delle spese verrà sottoposto al Sindaco dal comandante della Milizia comunale.

Art. 71. Le spese ordinarie della Milizia comunale sono quelle:

1. Di compera delle bandiere e dei tamburi;

2. Di conservazione delle armi, per quella parte che non è ad individual carico dei militi comunali;

3. Di registri, carta, controlli, bullette di guardia, e tutte le minute spese d' ufficio che il servizio della Milizia comunale renderà necessarie.

Le spese straordinarie sono:

1. In quelle città, che a termini dell' art. 54 riceveranno un comandante superiore, le indennità per ispese assolutamente necessarie di esso comandante e del suo stato maggiore:

2. Nei comuni e mandamenti dove saranno formati battaglioni, o legioni, le paghe degli ufficiali pagatori, degli aiutanti maggiori, e dei furieri maggiori, se non possono tali funzioni venir esercitate gratuitamente;

3. L' abbigliamento ed il soldo dei tamburi.

I Consigli comunali giudicheranno della necessità di cotali spese.

Quando saranno creati battaglioni mandamentali, la ripartizione della quota dovuta da ciaschedun comune per le spese del battaglione, diverse da quelle delle compagnie, sarà fatta dall' Intendente generale in Consiglio d' Intendenza, dopo aver preso il parere dei Consigli comunali.

SEZIONE VIII.

§ I.

Delle pene.

Art. 72. I capi di posto potranno valersi, contro i militi comunali in servizio dei seguenti mezzi di repressione:

1. Una fazione fuori di turno, contro qualunque milite comunale che avrà mancato all' appello, o si sarà allontanato dal posto senza licenza;

2 La detenzione nella prigione del posto, contro qualunque milite comunale di servizio, in istato di ubriachezza, o che si sarà fatto colpevole di romore, strepito, vie di fatto, o di provocazione al disordine od alla violenza; e ciò senza pregiudizio del rinvio davanti al Consiglio di disciplina, se il fallo merita punizione più grave.

Art. 73. Sull' ordine del capo del corpo il milite, il caporale, o il sotto-ufficiale, quando avrà mancato per la prima volta al servizio, sarà tenuto di montare una guardia fuori di turno, indipendentemente dal servizio regolarmente comandato, e ch' egli è obbligato di compiere.

Art. 74. I Consigli di disciplina potranno, nei casi qui sotto annoverati, applicare le pene seguenti:

1. L' ammonizione;
2. Gli arresti per tre giorni al più;
3. L' ammonizione posta all' ordine;
4. La prigione per tre giorni al più;
5. La privazione del grado;
6. Se nei comuni a' quali si estende la giurisdizione del Consiglio di disciplina, non vi sia nè prigione, nè locale che ne possa tener luogo, il Consiglio potrà commutare la pena della prigione in una ammenda ragguagliata a due lire per ogni giorno della pena applicata.

Art. 75. Sarà punito coll' ammonizione l' ufficiale che avrà commessa una infrazione, ancorchè lieve, alle regole del servizio.

Art. 76. Sarà punito coll' ammonizione posta all' ordine l' ufficiale, che essendo in servizio, o in divisa, terrà una condotta atta a recare offesa alla disciplina della Milizia comunale, od all' ordine.

Art. 77. Sarà punito cogli arresti, o colla prigione, secondo la gravità dei casi, ogni qualunque ufficiale, che essendo di servizio, si sarà fatto colpevole:

1. D' inobbedienza e d' insubordinazione;
2. Di mancanza di rispetto, espressioni offensive, ed insulti verso ufficiali di grado superiore;
3. Di qualunque detto oltraggioso verso un subalterno, e di qualunque abuso d' autorità;

4. Di qualunque mancanza ad un servizio comandato;
5. Di qualunque infrazione alle regole di servizio.

Art. 78. Le pene enunciate negli articoli 75 e 76 potranno nei casi e secondo le circostanze, venir applicate ai sotto-ufficiali, caporali e militi comunali.

Art. 79. Potrà essere punito della prigione per un tempo non maggiore di due giorni, e, in caso di recidiva, di tre giorni:

1. Ogni sotto-ufficiale, caporale e milite comunale colpevole di inobbedienza e d' insubordinazione, o che avrà per la seconda volta ricusato un servizio di ordine, e di sicurezza;

2. Ogni sotto-uffiaiale, caporale e milite comunale, che essendo di servizio si troverà in istato di ubriachezza, o terrà una condotta che rechi offesa alla disciplina della Milizia comunale, od all' ordine pubblico;

3. Ogni milite comunale, che essendo di servizio avrà abbandonato le sue armi od il suo posto prima di esserne rilevato.

Art. 80. Sarà privato del suo grado ogni ufficiale, sotto-ufficiale o caporale, che, dopo avere sofferta una condanna del Consiglio di disciplina, si renderà colpevole di un fallo che meriti la prigione, se dal tempo della prima condanna sarà corso meno di un anno. Potrà essere parimente privato del suo grado ogni ufficiale, sotto-ufficiale e caporale che abbandonerà il posto prima di esserne rilevato.

Qualunque ufficiale, sotto-ufficiale e caporale privato del suo grado, non potrà essere rieletto alle elezioni generali.

Art. 81. Il milite comunale incolpato di aver venduto ad util suo armi da guerra, o gli effetti di fornimento, che gli vennero affidati dallo Stato o da' comuni, sarà mandato davanti al tribunale di prefettura, per essere dal medesimo processato a cura del pubblico ministero, e punito, se vi è luogo, colla pena portata dall' art. 679 del Codice penale, salva l' applicazione, se il caso ciò porti, dell' art. 729 del detto Codice.

La sentenza di condanna pronuncierà la restituzione a profitto dello Stato o del comune del prezzo delle armi od effetti venduti.

Art. 82 Ogni milite comunale che nel corso di un anno avrà sofferto due condanne del Consiglio di disciplina per rifiuto di servizio, sarà, per la terza volta, tradotto davanti al tribunale di prefettura, e condannato alla pena del carcere non minore di giorni sei, nè maggiore di dieci.

In caso di recidiva il carcere non potrà essere minore di giorni dieci, nè maggiore di venti.

Sarà inoltre condannato nelle spese ed in una ammenda che non potrà essere, nel primo caso, minore di cinque, nè maggiore di quindici lire, e nel secondo caso minore di quindici, nè maggiore di cinquanta lire.

Art. 83. Qualunque capo di corpo, di posto, o di distaccamento che

niegherà di ottemperare ad una richiesta dei magistrati o funzionari, cui è attribuito il diritto di richiedere la forza pubblica, o che avrà operato senza richiesta, e fuori dei casi previsti dalla legge, sarà posto a processo davanti a' tribunali, e punito in conformità degli articoli 233 e 261 del Codice penale.

Il processo trarrà con se la sospensione, e, se vi ha condanna, la perdita del grado.

§ II.

Dei Consigli di Disciplina.

Art. 84. Vi sarà un Consiglio di disciplina:

1. Per battaglione comunale, o mandamentale;

2. Per comune avente una o più compagnie, non riunite in battaglione;

3. Per compagnia formata di militi di più comuni.

Art. 85. Nelle città che comprenderanno una o più legioni, vi sarà un Consiglio di disciplina per giudicare gli ufficiali superiori di legione, e gli ufficiali di stato maggiore, non soggetti alla giurisdizione dei Consigli di disciplina, di cui sovra.

Art. 86. Il Consiglio di disciplina della Milizia di un comune avente una o più compagnie non riunite in battaglione, e quello di una compagnia formata di militi di più comuni, saranno composti di cinque giudici, cioè:

Di un capitano, presidente, di un luogotenente o sottotenente, di un sergente, un caporale ed un milite

Art. 87. Il Consiglio di disciplina del battaglione sarà composto di sette giudici, cioè:

Di un maggiore, presidente, di un capitano, di un luogotenente o sottotenente, di un sergente, un caporale, e due militi.

Art. 88. Il Consiglio di disciplina per giudicare gli ufficiali superiori, e gli ufficiali di stato maggiore, sarà composto di sette giudici cioè:

Di un capo di legione, presidente, di due maggiori, due capitani, e due luogotenenti o sottotenenti.

Art. 89. Quando una compagnia sarà formata delle Milizie di più comuni, il Consiglio di disciplina siederà nel comune di maggior popolazione.

Art. 90. Nel caso che l'incolpato fosse ufficiale, due ufficiali del suo grado faranno parte del Consiglio di disciplina, surrogati a' due ultimi membri.

Se nel comune non vi sono due ufficiali del grado dell'incolpato l'Intendente li designerà, traendoli a sorte, fra quelli del mandamento, e se nel mandamento non ve n' abbia, fra quelli della provincia.

Trattandosi di giudicare un Maggiore, l'Intendente generale della divisione designerà, per sorte, due Maggiori dei mandamenti o delle provincie convicine.

Art. 91. Ogni Consiglio di disciplina, di battaglione, o di legione avrà un relatore che abbia grado di capitano o di luogotenente, ed un segretario che abbia grado di luogotenente o sottotenente.

Nelle città dove saranno più legioni, avrà ogni Consiglio di disciplina un relatore aggiunto, del grado inferiore a quello del relatore e del segretario.

Art 92. Quando la Milizia di un comune non formerà che una o più compagnie non riunite in battaglione, le funzioni di relatore del Consiglio di disciplina saranno esercitate da un ufficiale o sotto-ufficiale, quelle di segretario da un sotto-ufficiale.

Art. 93. L'Intendente sceglierà l'ufficiale o i sotto-ufficiali relatori e segretarii del Consiglio di disciplina sovra liste di tre candidati designati dal capo di legione, o, non essendovi legione, dal maggiore.

Nei comuni dove non è battaglione, le liste di candidati saranno formate dal capitano più anziano.

I relatori, relatori aggiunti, segretarii e segretarii aggiunti saranno nominati per cinque anni, e potranno rieleggersi.

L'Intendente generale potrà, sul rapporto dei Sindaci e dei capi di corpo, rivocarli: si procederà in tal caso immediatamente alla surrogazione nella forma di nomina qui sopra indicata.

Art. 94. I Consigli di disciplina sono permanenti; non potranno essi giudicare se non quando cinque membri almeno saranno presenti nei Consigli di battaglione e di legione, e tre membri almeno nei Consigli di compagnia. I giudici avranno lo scambio ogni quattro mesi Tuttavolta quando non siavi un ufficiale di grado pari a quello del presidente o dei giudici del Consiglio di disciplina, questi non avranno surrogazione.

Art. 95 Il presidente del Consiglio di ricognizione, assistito dal maggiore, ovvero dal capitano comandante, se le compagnie non sono riunite in battaglione, formerà, dal controllo del servizio ordinario, una tabella generale, per gradi e per età, di tutti gli ufficiali, sotto-ufficiali e caporali, e di un numero doppio di militi comunali di ciaschedun battaglione, o delle compagnie del comune, o della compagnia formata dei militi di più comuni.

Essi deposideranno questa tabella, da loro firmata, nel luogo delle sedute dei Consigli di disciplina, dove ciascun milite avrà facoltà di prenderne cognizione.

Art. 96. I giudici di ogni grado o militi comunali saranno presi successivamente per ordine della inscrizione loro sulla tabella.

Art. 97. Ogni milite comunale, condannato dal Consiglio di disci-

plina tre volte, o dal tribunale di prefettura una volta, sarà cancellato dalla tabella serviente alla formazione del Consiglio di disciplina.

Art. 98. Ogni richiamo ond' essere reintegrato sulla tabella, o farne cancellare un milite comunale, sarà portato davanti al Comitato di revisione.

§ III

Della istruzione delle cause e dei giudizi.

Art. 99. Al Consiglio di disciplina saranno rassegnati, pel rinvio che a lui farà il capo di corpo, tutti i rapporti, processi verbali, o querele relativi a que' fatti che possano dar luogo al giudizio del Consiglio medesimo.

Art. 100. Le querele, i rapporti ed i processi verbali saranno indirizzati all' ufficial relatore, il quale farà citare l' incolpato alla seduta prossimiore del Consiglio.

Il segretario registrerà le anzidette carte.

La citazione sarà fatta a domicilio da un agente della forza pubblica.

Art. 101. I rapporti, processi verbali o querele da cui constasse di fatti che determinar potessero a trarre in giudizio davanti al Consiglio di disciplina il comandante della Milizia di un comune, saranno indirizzati al Sindaco, il quale ne riferirà all' Intendente. Questi procederà alla formazione del Consiglio di disciplina in conformità dell' art. 90.

Art. 102. Il presidente del Consiglio convocherà i membri, sulla richiesta dell' ufficial relatore, ogniqualvolta gli parrà che il numero e l' urgenza degli affari lo esigano.

Art. 103. In caso d' assenza, ogni membro del Consiglio di disciplina che non possa esibirne valevole motivo, sarà condannato ad una ammenda di cinque lire dal Consiglio di disciplina; e sarà supplito da quell' ufficiale, sotto-ufficiale, caporale o milite comunale, che dovrà essere chiamato immediatamente dopo di lui.

Nei Consigli di disciplina dei battaglioni mandamentali, il giudice assente sarà supplito da quell' ufficiale, sotto-ufficiale, caporale o milite comunale del luogo ove tien seggio il Consiglio, il quale dovrà essere chiamato secondo l' ordine della tabella.

Art. 104. Il milite comunale comparirà in persona, o per procuratore.

Potrà essere assistito da un difensore.

Art. 105. Se l' incolpato non compare al giorno ed all' ora stabilita colla citazione, sarà giudicato in contumacia.

L' opposizione alla sentenza in contumacia dovrà essere formata entro il termine di tre giorni dalla significazione della sentenza. Questa

opposizione potrà essere fatta per dichiarazione appiè della significazione. L'opponente sarà citato a comparire alla seduta prossimiore del Consiglio di disciplina.

Se non vi è opposizione, o se l'opponente non compare alla seduta indicata, la sentenza in contumacia sarà definitiva.

Art. 106. L'istruzione di ogni causa innanzi al Consiglio sarà pubblica sotto pena di nullità.

Il mantener l'ordine nelle udienze apparterrà al presidente, il quale potrà far espellere od arrestare chiunque lo turbasse.

Se il disordine è cagionato da un reato, ne sarà steso processo verbale.

L'autore del disordine sarà immediatamente giudicato dal Consiglio, s'egli è milite comunale, e se il fallo non è passibile che di una pena che il Consiglio possa pronunciare.

In ogni altro caso, l'incolpato sarà rinviato, ed il processo verbale trasmesso all'avvocato fiscale.

Art. 107. I dibattimenti innanzi al Consiglio avranno luogo nell'ordine seguente:

Il segretario chiamerà la causa:

Se l'incolpato da ricusa ad alcuno dei giudici, il Consiglio statuirà. Se la ricusa è ammessa, il presidente chiamerà nelle norme indicate dall'articolo 103 i giudici supplenti necessarj a compiere il Consiglio.

Se l'incolpato fa eccezione d'incompetenza del Consiglio di disciplina, il Consiglio statuirà anzi tutto sulla sua competenza; s'egli si dichiara incompetente, la càusa sarà rinviata innanzi chi di ragione.

Il segretario leggerà il rapporto, il processo verbale, o la querela; e le carte all'appoggio;

I testimoni, quando ve n'abbia di chiamati dal relatore e dall'incolpato, saranno sentiti.

Saranno sentiti l'incolpato ed il suo difensore.

Il relatore riassumerà la causa, e darà le sue conclusioni.

L'accusato od il suo procuratore, ed il suo difensore potranno fare le loro osservazioni.

Ciò fatto il Consiglio delibererà in segreto senza il relatore, e quindi il presidente pronuncierà la sentenza.

Art. 108. I mandati d'esecuzione di sentenza dei Consigli di disciplina saranno spediti a forma di quelli dei giudici di mandamento.

Art. 109. Contro le sentenze definitive dei Consigli di disciplina non vi avrà ricorso che innanzi al magistrato di cassazione per incompetenza, o abuso di poteri, o violazione della legge.

Il ricorso in cassazione non avrà effetto sospensivo se non riguardo alle sentenze portanti pena di prigione.

In tutti i casi questo ricorso non sarà soggetto che al quarto dell' ammenda stabilita dalla legge.

Art. 110. Tutti gli atti, ricorsi e sentenze nelle cause davanti ai Consigli di disciplina, saranno esenti da bollo, e registrati gratis.

Art. 111. Il milite comunale condannato avrà tre giorni intieri dal giorno della significazione della sentenza, onde ricorrere in cassazione.

TITOLO QUARTO

DEI DISTACCAMENTI DELLA MILIZIA COMUNALE.

SEZIONE I.

Chiamata e servizio dei distaccamenti.

Art 112. La Milizia comunale deve fornire distaccamenti nei seguenti casi cioè:

1. Dare per distaccamenti, in caso di insufficienza dei Reali Carabinieri e della truppa di linea, il numero d' uomini ncessario a scortare da una città all' altra i convogli di fondi o d' effetti appartenenti allo Stato, e per la condotta degli accusati, dei condannati ed altri prigionieri.

2 Dar distaccamenti onde recar soccorso ai comuni, provincie, e divisioni convicine turbate o minacciate da sommosse, sedizioni, o dall' incursione di ladri, masnadieri, ed altri malfattori.

Art. 113. Quando sarà bisogno di recar soccorso da un luogo in un altro pel mantenimento od il ristabilimento dell' ordine o della tranquillità pubblica, i distaccamenti della Milizia comunale in servizio ordinario saranno somministrati, se si tratti di operare in tutta l' estensione della provincia, sulla richiesta dell' Intendente, se in tutta l' estensione della divisione amministrativa, sulla richiesta dell' Intendente generale, e finalmente in altra divisione, in virtù di un Decreto Nostro.

In caso d' urgenza tuttavia, e sulla richiesta per iscritto del Sindaco di un comune in pericolo, i Sindaci dei comuni limitrofi, senza distinzione di divisione, potranno richiedere un distaccamento della Milizia comunale di marciare immediatamente sul punto minacciato, rendendo però conto nel più breve termine del movimento e dei motivi all' autorità superiore.

In tutti questi casi i distaccamenti della Milizia comunale non cesseranno di essere sotto l' autorità civile. L' autorità militare non prenderà il comando dei distaccamenti della Milizia comunale pel manteni-

mento della pubblica tranquillità, che sulla richiesta dell' autorità amministrativa.

Il comandante del distaccamento di Milizia comunale, qualunque sia il suo grado, dovrà però sempre deferire, sotto la sua responsabilità alle richieste in iscritto, o, in caso d' urgenza, anche verbali di chi è precipuamente incaricato della operazione.

Occorrendo servizj come sovra di distaccamento anzichè lo Stato abbia distribuite le armi alla Milizia comunale, il Sindaco darà facoltà ai militi di valersi di armi proprie.

Art. 114. L'atto in virtù del quale, nei casi determinati dai due articoli precedenti, la Milizia comunale è chiamata a fare un servizio di distaccamento, stabilirà il numero degli uomini richiesti.

Art. 115. Nel caso di chiamata fatta conformemente agli articoli precedenti, il Sindaco, assistito dal comandante della Milizia di ciaschedun comune, formerà i distaccamenti fra gli uomini inscritti sul controllo del servizio ordinario, cominciando dai celibi e dai più giovani.

Art. 116. Quando i distaccamenti delle Milizie comunali si allontaneranno dal loro comune per più di ventiquattro ore, saranno assimilati alla truppa di linea pel soldo, l'indennità di via, e le somministranze in natura.

Art. 117. Non potranno i distaccamenti all' interno essere, ad un servizio fuori del loro comune, richiesti dall' Intendente per più di dieci giorni; dall' Intendente generale per più di venti giorni; ed in virtù di un Nostro Decreto per più di sessanta giorni.

SEZIONE II.

Disciplina

Art. 118. Quando, in conformità dell' art. 112, la Milizia comunale dovrà fornire distaccamenti in servizio ordinario sulla richiesta dell' Intendente generale, o in virtù di un Nostro Decreto, le pene di disciplina saranno stabilite come segue:

Per gli ufficiali:

1. Gli arresti semplici, per dieci giorni al più;
2. L' ammonizione messa all' ordine;
3. Gli arresti di rigore per sei giorni al più;
4. La prigione per tre giorni al più;

Pei sotto-ufficiali e militi:

1. La consegna per dieci giorni al più;
2. L' ammonizione messa all' ordine;

3. La sala di disciplina, per sei giorni al più;

4. La prigione per quattro giorni al più.

Art. 119. Le pene degli arresti di rigore, della prigione e dell'ammonizione messa all'ordine, non potranno essere applicate che dal capo di corpo; le altre pene potranno essere applicate da ogni superiore al suo subordinato, con obbligo di renderne conto nelle ventiquattro ore, osservando la gerarchia dei gradi.

Art. 120. La privazione del grado pei motivi enunciati negli Art. 80 e 83 sarà pronunciata da un Consiglio di disciplina composto siccome è detto nella Sezione VIII del Titolo III.

Non vi sarà che un solo Consiglio di disciplina per tutti i distaccamenti formati da una medesima provincia.

Art. 121. Ogni milite comunale designato per far parte di un distaccamento, che ricuserà di obbedire alla richiesta, o che abbandonerà il distaccamento senza autorizzazione, sarà tradotto davanti al tribunal di prefettura, e punito colla pena del carcere che non potrà eccedere un mese; s'egli è ufficiale, sott'ufficiale, o caporale sarà inoltre privato del suo grado.

Disposizione comune al Titolo precedente.

Art. 122. I militi comunali feriti a cagione di servizio avranno diritto ai soccorsi, pensioni, e ricompense che la legge accorda ai militari in attività di servizio.

TITOLO QUINTO

CORPI DISTACCATI DELLA MILIZIA COMUNALE PER SERVIZIO DI GUERRA.

SEZIONE I.

Chiamata e servizio dei corpi distaccati.

Art. 123. La Milizia comunale deve fornire corpi distaccati per la difesa delle piazze forti, delle coste e frontiere del Regno, come ausiliari dell'esercito attivo.

Il servizio di guerra dei corpi distaccati della Milizia comunale, come ausiliari dell'esercito, non potrà durare più di un anno.

Art. 124. I corpi distaccati non potranno essere tratti dalla Milizia comunale se non se in virtù di una legge speciale, o vacando le Camere, per Decreto Nostro, che dovrà convertirsi in legge alla prossima sessione.

Art. 125. L'atto, in virtù di cui la Milizia comunale è chiamata a somministrare corpi distaccati per servizio di guerra, stabilirà il numero d'uomini richiesto.

SEZIONE II.

Designazione delle Milizie comunali per la formazione dei corpi distaccati.

Art. 126. In occasione di chiamata fatta in virtù di una legge o di un Decreto, conformemente all'art. 124, i corpi distaccati della Milizia comunale si comporranno:

1. Dei militi che si presenteranno volontariamente, e che saranno riconosciuti idonei al servizio attivo;

2. Dei giovani d'anni diciotto a'ventuno non ancora aggregati alla Milizia comunale, che si presenteranno volontariamente e saranno parimente riconosciuti idonei al servizio attivo.

3. Se questi arruolamenti non bastassero a compiere il contingente domandato, gli uomini saranno designati secondo l'ordine specificato nel seguente art. 128.

Art. 127. I giovani d'anni diciotto ai ventuno, arruolati volontariamente o surrogati nei corpi distaccati della Milizia comunale, rimarranno soggetti al Regolamento delle Leve; ma il tempo che i volontarj avranno servito nei corpi distaccati dalla Milizia comunale conterà in deduzione del loro servizio nell'esercito regolare, se vi siano di poi chiamati.

Art. 128. Le designazioni dei militi comunali pei corpi distaccati saranno fatte dal Consiglio di ricognizione di ciaschedun comune fra tutti gl'inscritti sul controllo del servizio ordinario e sul controllo del servizio di riserva nell'ordine seguente:

Prima classe, i celibi

Saranno considerati per celibi tutti coloro che, posteriormente alla promulgazione della presente legge, prendessero moglie prima di aver toccata l'età di ventitre anni;

2. I vedovi senza prole;
3. Gli ammogliati senza prole;
4. Gli ammogliati con prole.

Art. 129. Per la classe dei celibi, i contingenti saranno ripartiti proporzionalmente al numero d'uomini appartenenti a ciascun'anno, da ventuno fino a trentacinque anni.

In ciascun anno la designazione sarà fatta secondo l'età.

Per ciascun anno, da ventuno ai ventitrè, i vedovi e gli ammogliati saranno considerati come d'età maggiore dei celibi dell'anno medesimo, ai quali sono assimilati dall'art. 128 n. 1.

In ciascuna delle altre successive classi, gli appelli saranno sempre fatti ricominciando dai meno attempati, fino ai trenta anni.

Art. 130. Il primogenito di minori, orfani di padre e di madre, il figlio unico, od il maggiore dei figli, o in difetto di figli il nipote od il maggiore dei nipoti di madre attualmente vedova, di padre cieco o di vecchio settuagenario, prenderanno ordine, nell'appello al servizio de'corpi distaccati, fra gli ammogliati senza prole e gli ammogliati con prole.

Art. 131. In caso di richiami per le designazioni fatte dal Consiglio di ricognizione, sarà statuito dal Comitato di revisione.

Art. 132. Non sono atti al servizio dei corpi distaccati;

1. I militi comunali che non hanno la statura determinata dal Regolamento per le Leve;

2. Quelli che da infermità provate o da difetti son resi inetti al servizio militare.

Art. 133. L'attitudine al servizio sarà giudicata da un Consiglio di revisione, che si adunerà nel luogo in cui dovrà formarsi il battaglione.

Il Consiglio sarà composto di sette membri, cioè:

L'Intendente generale della divisione, presidente, e in di lui mancanza il Consigliere d'intendenza da lui delegato;

Tre membri del Consiglio di ricognizione dei comuni che concorreranno alla formazione del battaglione;

Il maggiore;

E due dei capitani del battaglione medesimo, nominati dal comandante della provincia, o dal Governatore della divisione militare.

Art. 134. I consigli di revisione valuteranno i motivi di esenzione relativi al numero dei figli.

Art. 135. I militi comunali che hanno surrogato all'esercito non sono dispensati dal servizio della Milizia comunale nei corpi distaccati; essi non prenderanno tuttavia luogo nell'appello se non dopo i vedovi senza prole.

Art. 136. Il milite comunale designato per far parte di un corpo distaccato potrà surrogare in sua vece un suddito Nostro di età dai diciotto ai quaranta anni.

Dovrà il surrogato essere accettato dal Consiglio di revisione.

Art. 137. Se il surrogato è chiamato a servire per conto proprio in un corpo distaccato della Milizia comunale, il surrogante sarà tenuto di fornire un altro, o di marciar esso stesso.

Art. 138. Il surrogante risponderà, in caso di diserzione, del suo surrogato.

Art. 139. Quando un milite comunale, compreso nel ruolo del servizio ordinario, avrà surrogato in un corpo distaccato della Milizia comunale, non cesserà per ciò di concorrere al servizio ordinario di essa Milizia.

SEZIONE III.

Formazione, nomina agli impieghi, e amministrazione dei corpi distaccati della Milizia comunale.

Art. 140. I corpi distaccati della Milizia comunale in virtù degli articoli 123 e 124, saranno ordinati per battaglioni. Sarà in facoltà Nostra di ordinare la riunione di questi battaglioni in legioni.

Art. 141. L'ordinamento dei battaglioni e delle compagnie, il numero, il grado degli uffiziali, e la composizione dei Consigli di amministrazione saranno determinati con Decreti Nostri.

Art. 142. Pel primo ordinamento i caporali e sotto-ufficiali, i sottotenenti e luogotenenti saranno eletti dai militi comunali. Tuttavia i sergenti-furieri ed i furieri-maggiori saranno designati dai capitani, e nominati dai capi di corpo.

Gli ufficiali pagatori, gli aiutanti maggiori, i capitani, e gli ufficiali superiori saranno di Nostra nomina.

Art. 143. Gli uffiziali di Nostra nomina potranno essere indistintamente presi nella Milizia comunale, nell'esercito, o fra i militari in ritiro.

Art. 144. I corpi distaccati della Milizia comunale, come ausiliari dell'esercito, sono assimilati, pel soldo e le somministranze in natura, alla truppa di linea.

Un Nostro Decreto determinerà i primi fondi, le masse, e gli accessorii del soldo.

Gli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati che godono una pensione di ritiro, cumuleranno, per quanto durerà il servizio, col soldo di attività dei gradi che avranno ottenuti nei corpi distaccati pella Milizia comunale.

Art. 145. La divisa e i distintivi dei corpi distaccati saranno eguali a quelli della Milizia comunale in servizio ordinario.

Il Governo somministrerà il vestito l'armamento ed il fornimento ai militi comunali che non ne fossero provvisti, o non avessero i mezzi di fornirsi ed armarsi del proprio.

SEZIONE IV.

Disciplina dei corpi distaccati.

Art. 146. Quando i corpi distaccati della Milizia comunale saranno formati, saranno sottoposti alla disciplina militare.

Ciò nullameno, quando i militi comunali ricuseranno di ottemperare alla richiesta saranno puniti con pena di carcere che non potrà eccedere due anni, e quando abbandonassero il loro corpo senza autorizzazione, fuori della presenza del nemico, saranno puniti col carcere che non potrà eccedere tre anni.

Il Nostro Primo Segretario per gli affari dell'interno provvederà senza indugio ad attuare l'ordinamento della Milizia comunale secondo le regole qui sopra stabilite; e l'ordinamento medesimo non potrà essere ritardato se non in quelle parti dei Nostri Stati, per le quali giudicheremo opportuna una dilazione. Questa potrà estendersi sino a tre anni pei comuni rurali, e non potrà per gli altri oltrepassare un anno.

Mandiamo ai Nostri Ministri, Magistrati ed Ufficiali di osservare e fare eseguire il presente Editto, che sarà inserito negli Atti del Gòverno, e pubblicato, volendo che alle copie impresse nella Stamperia Reale si prësti la stessa fede che all'originale.

Torino, addì quattro del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO

V. Avet.
V. Di Revel.
V. Gazelli pel Controllore generale.

Borelli.

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. NEI REGII STATI

In virtù dell' autorità a Noi delegata;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari interni, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Le insegne delle Milizie comunali si comporranno di tre liste uguali e verticali in verde, bianco e rosso, e porteranno al centro lo scudo di Savoia con orlo azzurro.

Le dimensioni delle insegne saranno di metri 1. 60 per l'altezza, e di metri 1, 50 per la larghezza.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Torino il 28 aprile 1848.

EUGENIO DI SAVOIA

VINCENZO RICCI.

CARLO ALBERTO

ECC., ECC., ECC.

Ritenuto che l'obbligo del servizio della Milizia Nazionale deve essere egualmente sopportato da tutti i Cittadini chiamati dalla legge a sodisfarlo;

Ritenuta la necessità che questo servizio raggiunga realmente il suo scopo col mezzo dell'istruzione militare di coloro a cui incombe l'obbligo di prestarlo;

Vista la legge 4 marzo 1848;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Tutti coloro che non ostante che siano chiamati dalla legge del 4 marzo 1848 a far parte della Milizia Nazionale, sia pel servizio ordinario, che per quello dei corpi distaccati, pure non si sono ancora presentati per essere inscritti nei ruoli di detta Milizia, dovranno entro il termine di giorni otto dalla pubblicazione del presente, presentarsi dinanzi ai Consigli delle Città e dei Comuni per l'effetto di detta inscrizione, sotto la pena della prigione di tre giorni prescritta al N. 4 dell'articolo 74 della legge suddetta, o di una ammenda da lire 10 a 100.

Art. 2. L'esercizio militare per tutti i militi compresi nei ruoli della Milizia Nazionale è dichiarato obbligatorio, finchè risulti, per mezzo di un certificato dell'Ufficiale Comandante la Compagnia, che i militi hanno acquistato una sufficiente istruzione militare.

I renitenti incorreranno nella pena della prigione stabilita all' articolo 79 di detta legge, oppure di una ammenda da lire una a cinquanta.

Per l' eseguimento di questa disposizione sarà specialmente provveduto nei Regolamenti locali di servizio prescritti dall' art. 63 di detta legge.

Art. 3. Per l' applicazione graduata delle pene personali surriferite saranno all' evenienza dei casi osservate le disposizioni dell' art. 82 della Legge medesima, e quanto alle ammende si riterranno rispettivamente le graduazioni espresse nel presente.

I consigli di disciplina pronuncieranno sull' applicazione alternativa delle pene stabilite col presente, a norma del disposto della legge 4 marzo 1848.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato al Controllo generale, pubblicato ed inserto nella Raccolta degli atti del Governo.

Torino addì 16 settembre 1848.

CARLO ALBERTO

V.° F. Merlo.
V.° Di Revel.
V.° Colla.

Pinelli.

CARLO ALBERTO

ECC., ECC, ECC.

Vista la legge delli 2 agosto p. p. colla quale il Nostro Governo fu investito di tutti li poteri legislativi ed esecutivi;

Visti gli articoli 85, 88 e 94 della legge 4 marzo ultimo passato;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato dell'Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri abbiamo ordinato ed ordiamo quanto segue:

Art. 1. Nelle città che comprendono una o più Legioni di Milizia nazionale il Consiglio di disciplina per giudicare gli Ufficiali di Stato maggiore è composto di sette giudici, cioè di un Capo di Legione Presidente, di due Maggiori, due Capitani, e due Luogotenenti o Sottotenenti.

Art. 2. Dove non avvi che una sola Legione, se trattasi di accusa contro il Capo di essa, il Presidente sarà designato dal Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno fra i Capi di Legione delle città circonvicine.

Art. 3. Dove vi sono più legioni il Comandante superiore sceglierà il Presidente tra i Capi di Legione. Ove però si tratti di un Ufficiale di Stato maggiore di grado superiore a quello di Capo di Legione, la designazione del Presidente sarà pur fatta dal Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno.

Art. 4. Sarà formata una tabella, distinta per ogni grado, di tutti i Maggiori, Capitani, Luogotenenti e Sottotenenti della Legione o delle Legioni e dello Stato Maggiore, esclusi gli Ufficiali stipendiati.

L'estrazione a sorte fatta dal Comandante superiore o dal Capo di Legione, a giorno ed ora fissi, con previo avviso agli Ufficiali tutti del Comune acciò possano assistervi, determinerà l'ordine d'iscrizione.

L'ordine d'inscrizione determinerà la successiva chiamata al Consiglio dei Giudici di ogni grado: dessi avranno lo scambio ogni quattro mesi.

Quando gli ultimi inscritti avranno compiuto il loro turno, questo ricomincierà nello stesso ordine: gli Ufficiali nuovamente nominati od eletti saranno iscritti sulla tabella nell'ordine della nomina o dell'elezione.

Art. 5. Il Relatore ed il Segretario saranno deputati volta per volta dall'Intendente generale tra li varii Relatori dei Consigli di disciplina dei Battaglioni.

Art. 6. Nelle città dove saravvi una sola Legione, se si tratta di accusa contro il Capo di Legione le querele, i rapporti ed i processi verbali saranno rimessi all'Intendente Generale e da questi trasmessi al Relatore. Nelle città dove vi sono più Legioni la trasmissione sarà fatta dal Comandante superiore o da chi per esso.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato all'uffizio del Controllo generale, pubblicato ed inserto negli Atti del Governo.

Dat. Torino addì 14 ottobre 1848.

CARLO ALBERTO

PINELLI.

CARLO ALBERTO

ECC., ECC., ECC.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno;

Visti gli articoli 23 e 24 e la sezione 8 § 1 della legge 4 marzo 1848;

Sentito il parere del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Le funzioni di Membro del Comitato di revisione fanno parte del servizio della Milizia nazionale che l' art. 9 della legge 4 marzo 1848 dichiara obbligatorio e personale.

Art. 2. A coloro che senza legittimo motivo non interverranno ad una seduta del Comitato saranno applicabili le pene comminate pelle mancanze ad un servizio comandato.

Art. 3. Si estrarranno a sorte dodici Membri per cadauna delle quattro liste desunte dal Controllo di servizio ordinario alle quali accenna l' art. 23 di detta legge 4 marzo ultimo.

Art. 4. Per ogni seduta del Comitato verranno chiamati tre dei membri estratti a sorte sopra cadauna delle quattro liste.

Art. 5. La chiamata si farà per turno determinato dall' ordine di estrazione a sorte.

Art. 6. La presenza ad ogni seduta sarà computata per un turno di guardia.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato all' uffizio del Controllo Generale, pubblicato ed inserto nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dato in Torino addì 14 ottobre 1848.

CARLO ALBERTO

PINELLI.

Circolare del Ministro dell' Interno agl' Intendenti

Le moltiplici domande di munizioni da guerra d'ogni maniera per la Milizia Nazionale inoltrate finora a questo Dicastero, mi persuasero essere necessario di stabilire qualche regola fissa ed invariabile a questo riguardo, e dichiarare ad un tempo, per norma dei Comuni e delle Milizie, quali siano le disposizioni e lo spirito della legge che a questo oggetto si riferisce.

E prima di tutto, a scanso di ogni errore di opinione, conviene stabilire a chi s' appartenga somministrare le munizioni alla Milizia Nazionale, ed a carico di chi debba ricadere una tale somministranza.

Non occorre occuparsi di tale oggetto riguardo ai distaccamenti, ed ai corpi distaccati della Milizia, poichè ciò dipende dalle circostanze speciali in cui vengono ordinati; ed è in modo positivo provvisto a questo caso dagli articoli 116 e 144 della legge 4 marzo 1848.

Le domande che venivano inoltrate a questo Ministero riguardavano il servizio ordinario che le Milizie prestano rispettivamente nel proprio Comune, ed è a quest' oggetto perciò che conviene fissare la nostra attenzione.

Non crede il Ministero esservi dubbio che la somministranza delle munizioni da guerra alla Milizia Nazionale in servizio ordinario debba farsi dai rispettivi Municipii: e per persuadersene basterà l' osservare che la legge, non avendo imposto al Governo l' obbligo di somministrare le armi alla Milizia Nazionale, non poteva imporgli, e non gli ha veramente imposto il carico di somministrarle munizioni da guerra.

Stabilito questo principio, questo Ministero credette tuttavia nell' interesse dei Comuni, doversi occupare onde somministrar loro il mezzo a provvedersi di cotali munizioni con facilità e sicurezza.

Presi pertanto gli opportuni concerti col Ministero della Guerra, si vennero a fissare le seguenti regole a questo riguardo, onde combinare la necessità dei Comuni colle esigenze del servizio militare.

I Comuni che vorranno, o crederanno dover distribuire munizioni da guerra alle Milizie, potranno provvederle a loro posta secondo crederanno di loro maggior convenienza, osservate però le regole generali dalla legge prescritte per le spese dei Municipii.

Quelli che crederanno di loro interesse il provvedersene dal Governo, ne trasmetteranno la domanda allo Intendente della Provincia; facendo ad un tempo risultare dei fondi coi quali intendono di sopperire alla spesa: questa domanda sarà quindi trasmessa all' Intendente Generale, il quale farà la richiesta al Comandante Generale della Divisione militare, e nel rimettere ai Comuni le munizioni richieste ordinerà il contemporaneo pagamento del prezzo nella Tesoreria Provinciale, salvo che le particolari circostanze del Comune inducessero la convenienza di accordare una mora.

Sarà pure in tali occasioni necessario di fare gli opportuni uffizii presso il Ministero delle Finanze, onde siano autorizzati i Tesorieri a rilasciare per tale oggetto le opportune quitanze come fondo somministrato.

Gl' Intendenti dovranno tenere nel loro uffizio un registro in cui sia indicato il numero preciso delle munizioni distribuite ai varii Comuni compresi nella loro provincia, dovendo questo servire di base al trapasso dei fondi che dovrà farsi ogni anno a favore del bilancio della guerra.

Qualora, per qualche speciale circostanza, il Comandante Generale della Divisione militare non stimasse di poter aderire alla richiesta, gli Intendenti Generali ne renderanno avvertito questo Ministero, onde possa fare quegli uffizii che fossero necessarii.

Prego la S. V. ec.

11 luglio 1849.

ORDINE DEL GIORNO

Nell' intento di prevenire ogni disgustoso accidente cui potesse qualche milite andare incontro per un errore concepito in buona fede, credendosi autorizzato di portare ogni arma da fuoco non proibita, anche fuori di servizio, per i suoi usi privati, e specialmente per andare a caccia, vengono diffidati i militi nazionali indistintamente che, giusta il contenuto nella Circolare dell' Illustrissimo sig. Intendente generale della Divisione di Torino, in data delli 11 del corrente, la semplice qualità di milite non dà alcun diritto al porto di armi; mentre allora che non sono comandati di servizio rientrano nel novero di semplici cittadini, e sono soggetti a tutte le leggi che governano lo Stato; per cui essi non possono, senza uniformarvisi, nè portare le armi nè andare alla caccia.

24 agosto 1849.

Circolare del Ministero dell' Interno agli Intendenti

Fra tutte le istituzioni delle quali maggiormente si onorano i popoli liberi, non ultima per la sua importanza e per la materiale e morale sua influenza è quella della Nazionale Milizia.

Quindi alla prosperità ed incremento della medesima si rivolgano incessantemente i voti dei Cittadini e le instancabili cure del Governo.

Molti inconvenienti si verificarono dacchè la Legge del 4 marzo venne posta in esecuzione: alcuni di quelli potevano dipendere dalla Legge, altri e ben molti dipendono o dalla trascuranza di chi deve eseguirla o dalla non esatta conoscenza della medesima.

Il Ministero non cessò mai dal rivolgere i suoi studii all' uopo di por riparo ad ogni irregolarità o mancanza relativa a questo servizio, per quanto gli fu possibile, e nei limiti ristretti delle attribuzioni che dalla Legge gli furono affidate.

A questo scopo mirano le istruzioni generali che bene spesso andò diramando; e più ancora le speciali direzioni e gli eccitamenti che all' emergenza dei casi tutto giorno si fe' carico di rivolgere ai funzionarii, ai Municipii, ed alle Milizie.

Se il Governo quindi può nutrire la sodisfazione di vedere in molte località coronati i suoi sforzi, mercè la valente cooperazione degli Agenti cui nei varii ordini di attribuzioni è demandata l' ispezione o l' attivamento di questo servizio, e mercè il concorso di tutti gli ordini di Cittadini, non può però dissimularsi che non dappertutto e per ogni riguardo il successo corrispose alle sue brame.

Tre anni di esperienza e di studio su questo oggetto hanno posto il Governo in grado di discernere quali siano i più essenziali inconvenienti che si verificano nell' attivamento di questa istituzione, quali le cause donde procedono, e quali i mezzi per ripararvi.

Quindi esso nutre fiducia che coll' attivarsi della nuova Legge organica ora sottoposta alle discussioni parlamentari sarà chiusa la via a molti abusi, saranno riparate molte irregolarità, saranno tolti molti difetti.

Ma siccome non tutti i lamentati inconvenienti procedono dalla Legge, è convinzione del Ministero che una esatta osservanza di quella at-

tualmente in vigore non possa a meno di ottenere una soddisfacente regolarità nel servizio. Egli è perciò, che, in attenzione della nuova Legge, il Ministero, facendo ragione a molte instanze, si crede in dovere di richiamare l'attenzione di coloro ai quali incombe sovra alcuni punti essenziali sui quali appunto si aggira la maggior parte delle irregolarità che giornalmente si vanno verificando.

Cardine dell'esecuzione e dell'osservanza di ogni Legge si è l'azione energica, non interrotta, e sempre legale, di chi è preposta a constatarne e colpirne i trasgressori; quindi invano si spera che la Milizia Nazionale possa dirsi ordinata, e che il servizio sia regolarmente eseguito, se i Consigli di disciplina o non sono ordinati secondo la Legge, o non attendono con alacrità e perseveranza al disimpegno delle loro funzioni, o non si curano di quelli studii che pur sono indispensabili per esercitare con cognizione di causa il sacro lor ministero.

Quindi io prego caldamente la S. V. Illustrissima a portare la sua attenzione sull'attivamento di questi Consigli, non risparmiando inviti, eccitamenti e direzioni perchè questa parte così importante del pubblico servizio ottenga quel grado di perfezione che è voto della Legge e bisogno di un sincero Stato Costituzionale.

A tal uopo io le verrò comunicando varii riflessi su quei punti principali che mi parvero finora tener dubbiosi i Consigli, incagliare la la loro azione, o produrre sconcerti ed errori nelle loro deliberazioni.

I non credo di dovermi estendere nel parlare della composizione e dei Consigli di disciplina, poichè in questa parte la Legge è troppo chiara ed esplicita: i Consigli di ricognizione non hanno che ad eseguirla letteralmente; rammenterò unicamente alla S. V. Illustrissima a questo proposito come debbasi tuttora riputare in vigore la Legge dell'11 agosto 1848, epperciò essere immediatamente eseguita là dove non trovansi ancora attivati i Consigli di disciplina ordinarii secondo la Legge.

La S. V. Illustrissima richiamerà poi specialmente l'attenzione dei Consigli predetti sul prescritto dall'art. 95 della Legge 4 marzo 1848. Siccome la illegale composizione di un Consiglio può essere un mezzo di cassazione sia per i condannati sia per chi sostiene le parti di Pubblico Ministero, così devono essere specialmente osservate quelle disposizioni che tendono a far conoscere a chi di ragione, se il Consiglio sia o no regolarmente composto; perocchè mentre da una parte i trasgressori della legge devono essere senza verun riguardo colpiti, per altra parte non deve ad alcuno essere preclusa la via da esperire quei diritti che la Legge concede.

Ma non basta che i Consigli di disciplina siano regolarmente composti; è d'uopo che essi attendano con alacrità, coscienza e cognizione di causa, al disimpegno delle loro incombenze.

A ciò è d'uopo che tutti i membri dei medesimi, gli Ufficiali che

devono provocarne l'azione, e quelli che devono secondarla, siano ben penetrati della natura e della importanza dei loro uffizj.

Quindi è necessario che i Capi di Corpo non frappongano mai indugio nel rassegnare i rapporti, processi verbali, o querele relativi a quei fatti che possano dar luogo al giudizio del Consiglio (art. 99); che i relatori promuovano presso i Presidenti, e da questi venga ordinata la convocazione dei Membri, previa citazione dell'accusato da eseguirsi a diligenza del Relatore (art. 100, 101); e finalmente che ogni membro del Consiglio si presti volenteroso ed esatto alla chiamata del Presidente, decretando senza riguardo contro i membri refrattarj le pene dalla Legge sancite (art. 103).

Fra le raccomandazioni a farsi ai Consigli di disciplina non ultima sarebbe quella di procurarsi la conoscenza, e di tener conto delle decisioni già emanate dal Magistrato di Cassazione in questa materia onde uniformarvi le proprie sentenze: imperocchè avviene ogni giorno che su quei punti, sui quali già venne la giurisprudenza fissata con decisioni del prelodato Magistrato, dai Consigli di disciplina ignorate, si continui da questi a profferire sentenze in senso contrario, il cui effetto pratico si residua poi nell'occasionare inutili spese ed incombenti ai condannati per ricorrere in Cassazione.

Ed a questo proposito converrà porre in avvertenza i Consigli di disciplina come, giusta le massime assentate dal Magistrato di Cassazione, si debba soprassedere in causa, semprechè l'imputato faccia risultare al Consiglio di disciplina di aver sporto, prima delle mancanze ascrittegli, ricorso per radiazione o dispensa al Consiglio di ricognizione o Comitato di revisione: dovendosi in questo caso per il giudizio aspettare di conoscere le relative deliberazioni di detti Corpi.

Soprattutto poi è d'uopo che i Consigli di disciplina pongano una scrupolosa esattezza nell'osservanza delle formole di procedura, perchè l'inosservanza delle medesime produrrebbe la nullità delle loro sentenze.

Primo fra gli atti di procedura si presenta la citazione.

Questa, come si è osservato, deve farsi a diligenza del Relatore per mezzo di agente della forza pubblica (art. 100).

Sotto nome di agente della forza pubblica si possono comprendere i Tamburi maggiori della Milizia Nazionale, le Guardie civiche e di pubblica sicurezza, le guardie campestri, i Carabinieri Reali, ed anche gli Uscieri e Messi: siccome si osserva in Francia, la cui Legge sulla Milizia Nazionale acchiude, circa la citazione, l'istessa disposizione del citato art. 100 della Legge 4 marzo 1848.

La maniera con cui debbe procedersi nell'istruzione delle cause avanti ai Consigli di disciplina è chiaramente tracciata dagli articoli 106 e 107 della Legge suddetta.

A far cessare le divergenze, le oscillazioni e le moltiplici irregolarità e nullità in che versano per lo più i Consigli di disciplina, si ravvisa necessario di venir loro minutamente designando la via da battersi tanto per la regolare istruzione delle cause di loro competenza, quanto per il giudizio; ed a tal uopo, ponendo mente a che si tratta di procedimento sommario, che la stessa Legge 4 marzo 1848 (art. 108) assimila e pareggia in tutto a quello s' istituisce dinanzi ai Giudici di Mandadamento per le contravvenzioni comuni, e che per altra parte nelle cause sommarie il corso di esso non che dei dibattimenti dee apparire dalla sentenza che vi pon fine, mi è parso per lo migliore, senza entrare in minute indicazioni, di limitarmi alla formazione di un Modulo di sentenza nel quale trovisi segnato tutto ciò che occorre ad imprimere il legale carattere all' istruzione non meno che al giudizio, avendo posto in margine dello stesso Modulo le opportune avvertenze pel conseguimento di un tale intento. Questo Modulo trovasi inserito a calce della presente, e sarà dalla S. V. Illustrissima insieme alle considerazioni distribuito ai Consigli di disciplina per loro norma.

A ciò converrà aggiungere l' osservazione che la sentenza, comunque distesa in conformità del Modulo, non dispensa il Segretario del Consiglio dal compilare il processo verbale dei dibattimenti sui quali emanò la sentenza medesima; tale essendo il voto della Legge suddetta (art. 106). Ben è vero che questa Legge non indica nè da chi, nè come debba essere quel processo verbale compilato: ma nel silenzio della Legge speciale subentrano necessariamente le regole stabilite dalla Legge generale. Ora, secondo si è già notato il giudizio dinanzi ai Consigli di disciplina vestendo la natura dei giudizi mandamentali in materia di contravvenzioni, ed essendo a questi onninamente equiparata, ne viene per spontanea conseguenza, che ad esempio di quanto nell' art. 252 del Codice di procedura criminale si ordina ai Segretarii mandamentali, dee il Segretario dei Consigli di disciplina distendere il verbale dei dibattimenti nel modo e forma in esso articolo stabiliti; con questa differenza però, che trattandosi di un Consiglio ossia Tribunale collegiale, non sarà d' uopo, che tutti i suoi membri sottoscrivano il verbale col Segretario, ma dee bastare la sola sottoscrizione del Presidente: siccome detto Codice di procedura criminale prescrive a riguardo dei Tribunali ordinarii (art. 277, 312 primo alinea e 428).

La necessità di tutte queste avvertenze mi venne suggerita dall' esame di molte decisioni del Magistrato di Cassazione, colle quali si pronunciava la nullità di varie sentenze dei Consigli, per la mancanza appunto or dell' una or dell' altra delle formalità accennate; quindi sarà necessario che se ne inculchi vivamente l' osservanza, e si rendano i i medesimi capaci come l' omissione di tali formalità non è una irrego-

larità di poca importanza, ma per contro tale da rendere nulli gli atti e la sentenza.

Così il Magistrato di Cassazione con sua decisione del 28 settembre 1850 annullò una sentenza del Consiglio di disciplina di Cherasco perchè, fra gli altri mezzi, non risultasse che la sentenza fosse stata pronunciata dal Presidente in pubblica udienza: pari giudizio portò, con decisione 25 ottobre stesso anno, sovra una sentenza del Consiglio di disciplina di Gropello.

Con decisione 12 ottobre stesso anno annullò due sentenze del Consiglio di disciplina di Savona, perchè non risultasse nè dalla sentenza, nè dal verbale d'udienza, che i testimoni a carico e a discarico avessero prestato il giuramento richiesto, e nella forma inoltre voluta dalla Legge, come pure perchè essendosi continuata l'istruzione della causa per due udienze, alla seconda fossero intervenuti due Giudici non stati presenti alla prima.

Con decisione del 15 giugno stesso annullò una sentenza del Consiglio di disciplina di Bonneville, perchè non risultasse della pubblicità dei dibattimenti e della osservanza delle altre formalità prescritte dall'art. 107.

Con decisione 25 aprile stesso anno venne annullata una sentenza pel Consiglio di disciplina di Mondovì, perchè mancante dei motivi siccome è prescritto dal Codice di procedura criminale.

Le quali decisioni si accennano non tanto per fissare una norma riguardo ai casi nelle medesime contemplati, che a tal fine sarebbe necessaria una intiera raccolta, quanto per dimostrare come debba essere scrupolosa la osservanza delle formalità, acciò i Consigli di disciplina non si pongano nel caso di giudicare inutilmente, e così la loro azione tanto importante e necessaria nella sostanza e nello scopo, non venga paralizzata in effetto per vizii di forma.

La perfetta assimilazione dei giudizii vertenti avanti ai Consigli di disciplina con quelli contravvenzionali trae seco la conseguenza, che a quelli sono pure applicabili le proibizioni delle RR. CC. risguardanti i giorni feriati; quindi il Magistrato di Cassazione annullò varie sentenze proferite in giorni feriati dai Consigli predetti (Vedi Decisione 25 aprile 1850 sul ricorso Boglio, e 16 luglio stesso anno sul ricorso Foresta.

Pronunciata la sentenza, la medesima deve essere notificata ai condannati.

La Legge 4 marzo parla di questa notificazione, ma non ne prescrive la forma: per le ragioni finora riferite, sembrerebbe doversi ricorrere a quanto si dispone nel Codice di procedura criminale per la notificazione delle sentenze di polizia dei Giudici di Mandamento. Se adunque, a mente dell'art. 235; primo alinea, si dee la notificazione della sentenza mandamentale aver per fatta, semprechè la prolazione

di questa ebbe luogo in presenza dell' incolpato, o del di lui procuratore; e, se in asssenza dell'uno e dell' altro all' atto della prolazione, la notificazione deve essere fatta alla persona, alla forma delle citazioni, sembrerebbe doverne sorgere la conseguenza, che l' istesso metodo debba essere seguito per rispetto alle sentenze dei Consigli di disciplina.

Non è però da tacersi che il Magistrato di Cassazione abbracciò una diversa opinione, e stabilì colla sua decisione del 12 gennaio 1850 sul ricorso Boldrini, che la disposizione dell' articolo 255 del Codice di procedura criminale non fosse applicabile alle sentenze dei Consigli di disciplina nella parte in cui stabilisce la prolazione della sentenza in presenza dell' accusato o di lui procuratore, tenga luogo di notificazione, che quindi sia sempre necessaria la significazione fatta a forma delle citazioni.

E siccome, a termini della Legge 4 marzo (art. 100) la citazione deve farsi a domicilio da un agente della forza pubblica, lo stesso devesi praticare per la notificazione delle sentenze dei Consigli di disciplina, cioè per mezzo d' uno degli agenti sovra mentovati, che ne distenda e sottoscriva l' occorrente relazione anche in calce della copia della sentenza consegnata all' incolpato nell' atto della notificazione.

Dopochè la sentenza venne legalmente proferta e significata, d' uopo è che essa venga eseguita.

Alla esecuzione delle sentenze si riferisce l' art. 108 della Legge, il quale prescrive che i mandati di esecuzione saranno spediti a forma di quelli dei giudici di Mandamento.

Giova notare che questo articolo parla di mera forma, epperciò mal saprebbesi adattare alla sostanza della esecuzione stessa: che perciò quanto esce dalla cerchia della forma non deve trarsi alla parità volutasi istituire con questo articolo tra le sentenze dei Giudici di Mandamento e l' esecuzione di quelle pei Consigli di disciplina: quale parità in conseguenza deve ritenersi limitata alla nuda e mera forma del mandato d' esecuzione.

Da ciò è agevole l' inferire che questa parità non può aver luogo in ordine alla responsabilità della esecuzione ed alla designazione di chi debba intendersene incaricato. Ma non provvedendo esplicitamente la Legge su tale particolare, è d' uopo di procedere col mezzo d' istruzioni tolte dai principii generali: giusta i quali non potrà a meno di avvertirsi come per evidente ragione di convenienza questa responsabilità, che naturalmente va annessa all' incarico, più si attagli all' individuo, che non al Corpo, ossia Collegio che giudica; che perciò se potè ravvisarsi opportuno il commettere al Giudice di Mandamento l' esecuzione della sua sentenza, potrebbe, nè senza motivo, reputarsi poco conveniente il seguire la stessa norma quanto alle sentenze dei Consigli di disciplina, dando ai Consigli stessi l' incarico dell' esecuzione.

Epperò, finchè non emani alcun provvedimento legislativo che riempia questa lacuna della Legge attuale in quel modo che considerazioni d' un ordine affatto speciale potranno suggerire, si può francamente asserire che più analoga ai principii generali, più conforme alla natura del potere che si esercita nel curare l'esecuzione delle sentenze, si è la pratica secondo la quale i Relatori presso i Consigli di disciplina, che vi sostengono le parti di Pubblico Ministero, le compiano anche riguardo alla esecuzione, siccome si osserva presso il Tribunale di prima Cognizione e Magistrati d'Appello.

Sin qui del procedimento innanzi ai Consigli di disciplina, del modo di notificare le loro sentenze, e della loro esecuzione: passando ora a far parola del ricorso in cassazione contro le medesime, comincierò dal notare, che la Legge 4 marzo si limita (art. 109) ad aprire contro dette sentenze il mezzo straordinario della cassazione, ed a dichiarare (art. 11) che per l'occorrente ricorso il condannato ha tre giorni intieri dalla significazione della sentenza. Ma in quanto al modo di ricorrere in cassazione, e di proseguire e condurre a termine questo giudizio, la Legge 4 marzo nulla stabilisce: silenzio che appalesa colla maggior evidenza l'intenzione del legislatore che quel giudizio sia iniziato, proseguito e terminato colle norme del Codice di procedura criminale stabilite pel ricorso contro le sentenze dei Tribunali ordinarii: imperocchè se egli avesse voluto prescrivere per ricorso in cassazione contro i giudicati dei Consigli di disciplina una forma speciale di procedimento, avrebbelo esplicitamente dichiarato: sicchè, in difetto di siffatta esplicita dichiarazione, è forza ricorrere alla regola generale, cioè alla procedura dal suddetto Codice tracciata pel ricorso contro le sentenze dei Tribunali ordinarii.

Ciò stante mentre a termini dell'art. 585 la dichiarazione di voler ricorrere in cassazione dee essere fatta al Segretario del Tribunale che ha proferito la sentenza dalla parte condannata e da essa sottoscritta e dal Segretario, il quale, se il dichiarante non vuole o non può sottoscrivere, dee farne menzione, e può pure essere fatta nello stesso modo dal procuratore della parte condannata o da una persona munita di speciale mandato, il quale in questo caso dee rimanere annesso alla dichiarazione: e mentre il Segretario è tenuto ad inscrivere la dichiarazione su di un pubblico apposito registro e di spedirne estratto alla parte che lo richiede: gli è di tutta evidenza come i Segretarj dei Consigli di disciplina, in ordine alle dichiarazioni delle domande in cassazione contro le sentenze degli stessi Consigli, debbono assolutamente uniformarsi alle norme e discipline in esso articolo contenute.

Ma la dichiarazione di voler ricorrere non è che una mera manifestazione di volontà; ciò che veramente riduce questa ad atto si è il ricorso contenente i motivi di Cassazione. Giusta il disposto dall'art.

593 di detto Codice, il ricorso può essere unito alla dichiarazione: se non vi è unito, il condannato può ancora nei dieci giorni successivi depositarlo presso il Segretario, il quale dee spedirgliene ricevuta, consegnando immediatamente il ricorso all'uffiziale del Ministero Pubblico presso il Tribunale che proferì la sentenza. Questi poi, appena spirati i dieci giorni di cui in detto art. 593, dee a termini del successivo articolo 594 trasmettere al Capo del Dicastero della Grande Cancelleria gli atti del processo cui dovrà inserirsi copia della dichiarazione e della sentenza impugnata, non che il ricorso che fosse stato durante detto intervallo di tempo presentato, e l'elenco dei documenti annessi alla causa, che il Segretario è tenuto di formare sotto pena di L. 100 di multa. La Grande Cancelleria nelle 24 ore dalla ricevuta fa poscia pervenire il tutto al Magistrato di Cassazione (art. 495).

Vuolsi qui avvertire che sebbene il condannato non abbia nei 10 giorni suddetti presentato alcun ricorso alla segreteria del Tribunale che pronunziò la sentenza, ciò nulla meno il Pubblico Ministero suddetto dee senza indugio eseguire la trasmissione degli atti come sovra prescritta; potendo darsi che il condannato siasi già prevaluto, o voglia prevalersi della facoltà accordatagli nell'ultima parte del mentovato art. 595 per ricorrere direttamente al Magistrato di Cassazione, e dovendo lo stesso in ogni caso, dopo la seguita dichiarazione della domanda in cassazione, fare sulla medesima i convenienti provvedimenti.

Venne pur anco in qualche luogo mosso il dubbio se un Relatore possa essere astretto dai Superiori gerarchici del Corpo ad istituire un procedimento, ovvero a ricorrere in cassazione contro una sentenza del Consiglio di disciplina.

Non può la stessa risposta servire per ambi i casi, ed è forza perciò di usare una distinzione.

Egli è verissimo che la missione del Relatore è di un genere affatto diverso da tutti gli altri incarichi del servizio della Milizia, e nulla ha di comune colla subordinazione e dipendenza militare tra subalterno e superiore; le sue funzioni sono vere funzioni giudiziarie: esse cesserebbero di essere tali se non fossero esercitate con piena indipendenza e conscenziosamente: sarebbe distrutta ogni garanzia ed ogni libertà nei giudizii, se nei Consigli di disciplina, composti sempre di persone di diverso grado, il superiore potesse imporre il suo voto al subalterno.

Quindi ovvio è il conchiudere che libero pienamente deve riputarsi ogni Relatore nel ricorrere o non in cassazione contro i pronunciati di una sentenza del Consiglio di disciplina: imperocchè dovendo il ricorso essere motivato, esso riesce necessariamente l'espressione dell'opinione dello stesso Relatore, la quale per essere conscenziosa, uopo è che sia affatto libera da ogni soggezione e dipendenza.

Ma se il Relatore deve considerarsi libero ed indipendente da ogni

superiore influenza o precetto nel ricorrere o non in cassazione, non può così dirsi dell' atto di citazione con cui si inizia il giudizio avanti il Consiglio di disciplina.

A questo proposito conviene osservare come dalle disposizioni degli articoli 99 e 100 della Legge 4 marzo insieme combinati emerga spettare al Capo del Corpo di investire il Consiglio di disciplina degli affari sui quali dee pronunciare il suo giudizio, rassegnandogli i relativi rapporti, processi verbali e querele per mezzo del Relatore, cui i detti documenti debbono essere dallo stesso Capo indirizzati, ed il quale dee far citare l' imputato alla prossima udienza.

Gli articoli 110 e 111 della Legge sulla Milizia Nazionale Francese del 11 marzo 1831, che corrispondono ai succennati art. 99 e 100 della nostra, appalesano anche in modo più preciso, che chi dà per il primo l' impulso al giudizio si è il Capo del corpo, colle espressioni assai più energiche adoperate nel primo dei suddetti articoli: « le Conseil de discipline sera saisi par le renvoi que lui faira le chef du corp. »

Il nostro articolo 99 non acchiude espressioni d' uguale forza e valore; ma si è inteso senza dubbio di ritrarre in esso tutta quanta la disposizione dell' articolo francese.

Se adunque il Capo del corpo, secondo la lettera e la mente della Legge, col rinvio dei documenti al Consiglio di disciplina radica presso il medesimo la cognizione del fatto, ne conseguita, che il giudizio sino da quel punto è inevitabile; e perchè sia tale, la citazione dell' imputato deve essere assolutamente fatta: nè può più essere in facoltà del Relatore di farla o non farla, ma deve farla per dovere indeclinabile: ed è ciò tanto vero, che, sia nella Legge francese, sia nella nostra, l' obbligo di far citare è imposto al Relatore in termini assoluti e veramente precettivi.

Nè colla citazione dell' imputato il Relatore può lagnarsi che venga menomata la sua libertà d' azione come Pubblico Ministero presso il Consiglio di disciplina: si è da lui dato seguito alla citazione per eseguire il precetto della Legge: è questo un atto puramente materiale di procedura che non vincola nè punto nè poco l' opinione del Relatore nel merito della causa, opinione che egli deve poscia emettere secondo che la sua coscienza sarà per suggerirgli.

Queste sono le cautele e le formalità dalla Legge stabilite acciò gli atti e tutti i documenti necessarii ad aversi sott' occhio pel giudizio sulla domanda in cassazione pervengano in modo spedito e sicuro al Magistrato che dee pronunziarlo. Il corso celere e regolare della causa dipende, come ognuno vede, nella massima parte dal sollecito ed esatto modo con che i Segretarii ed Ufficiali del Pubblico Ministero avranno disimpegnato i doveri che la Legge nei summentovati articoli loro impone.

Importa adunque che i Segretarii dei Consigli di disciplina e massime i Relatori che fanno presso di essi Consigli le parti di Pubblico Ministero, prendano esatta cognizione dei doveri che loro incombono a tale riguardo, e vi si uniformino con ogni maggior diligenza; ed in allora non si avranno più a lamentare gli imbarazzi, gli incagli gli ostacoli che dall' inosservanza delle succennate disposizioni per parte di alcuni tra i detti Segretarii e Relatori derivarono sin qui alla pronta spedizione delle cause su domande in cassazione contro le sentenze dei Consigli di disciplina.

E con questa occasione non ometterò di osservare come sarebbe vantaggioso, che i Segretarii ricevendo la dichiarazione di ricorrere in cassazione si adoprassero acciò il dichiarante in conformità di quanto si dispone dall' art. 47 del Regolamento annesso alla Legge 30 ottobre 1847, faccia la scelta nell' atto medesimo di un difensore fra gli avvocati esercenti dinanzi al Magistrato di cassazione; con tale preventiva nomina si risparmierebbe a chi vuol ricorrere la spesa di un' apposita procura, e si renderebbe più rapido il corso del giudizio.

A compimento di queste considerazioni giova ancora far parola dell' obbligo che da taluni si vorrebbe imposto ai Segretarii dei Consigli di disciplina di dover spedire copia di qualunque atto venga loro richiesto.

A questo proposito comincierò dal notare che le funzioni dei membri componenti i Consigli di disciplina, compresi i Relatori ed i Segretarii, essendo affatto gratuite, uopo è renderne l' esercizio quanto più si possa men gravoso. Ond' è che il Segretario non deve essere astretto a spedire copia d' atti che quando siavi stringente assoluta necessità, cui altrimenti sopperire non si possa. Cosiffatta necessità si può ammettere per la copia della sentenza e della dichiarazione di voler ricorrere, copia che il condannato avrà sempre in suo potere, in quanto alla sentenza col mezzo della notificazione, ed in ordine alla dichiarazione con richiederla al Segretario; il quale, secondo si è detto, non può rifiutarsi a mente dell' art. 585 del Codice di procedura criminale a spedirla; giacchè senza il corredo di tai documenti non sarebbe il condannato in grado di giustificare il suo ricorso in cassazione, nel caso che il Relatore presso il Consiglio che proferì la sentenza avesse ommesso di trasmettere a tempo debito gli atti della Causa alla Grande Cancelleria per il corso solito. Non è così degli altri atti della processura. Per mezzo dei seguiti dibattimenti ed il condannato ed i suoi difensori hanno avuta piena contezza del contenuto in essi atti; e se non l' avessero, nulla toglie che possano averne visione e prendere quelle note che crederanno giovevoli alla difesa nei dieci giorni dalla dichiarazione nella segreteria del Consiglio, e dopo la trasmissione al Magistrato di Cassazione nella Segreteria dello stesso Magistrato: il quale avendo presso di se la causa

potrà sempre valutare i rilievi che fossero per farsi su qualunque atto della procedura. Cessa quindi ogni ragione per cui si debba gravare il Segretario del Consiglio d' un lavoro inutile, massime trattandosi di cause sommarie, nelle quali si può quasi dire che tutta la causa consiste nella sentenza.

Per quanto poi concerne la tabella contenente il nome dei membri chiamati a comporre i Consigli di disciplina, dovendo questa a termini dell' art. 95 della Legge 4 marzo, rimanere appesa nel luogo delle sedute di esso Consiglio dov' è fatta facoltà a chiunque di prenderne cognizione, ognun vede quanto sarebbe inutile di gravare il Segretario del peso di spedirne copia ai richiedenti.

Se fosse stata mente del Legislatore che detti Segretarii dovessero rilasciare copia degli atti, avrebbe ciò espressamente dichiarato: se nol fece, gli è questo un argomento ben manifesto che esso Legislatore non ne riconobbe l' utilità, nè la convenienza. Ed infatti in Francia i Segretarii sono dispensati dallo spedire copia degli atti.

Colle osservazioni che si vennero fin qui accennando e colla scorta dell' unito modulo di sentenza, io credo di aver fornito ai Consigli di disciplina quelle principali istruzioni che loro sono necessarie per l' esatto, coscienzioso e legale compimento del loro ufficio: l' esperienza mi ha dimostrato come debba riuscire tutt' altro che inutile il diramare loro apposite direzioni onde spianare la via ch' essi debbono percorrere, e risolvere le difficoltà che la potevano intralciare.

Io prego quindi la S. V. Illustrissima di voler comunicare queste mie considerazioni ai Consigli di disciplina ed a quegli altri funzionarj a cui sono più specialmente dirette, e di vegliare intanto per la esecuzione della Legge cui sono conformi i cenni spiegativi suestesi.

Ho intanto l' onore, ec.

24 febbraio 1851.

(MODULO DI SENTENZA)

MILIZIA NAZIONALE di

SENTENZA

Il Consiglio di disciplina del Battaglione della Legione (1) *riunito in udienza pubblica in persona dei signori* (2)
nel solito locale delle sue sedute per giudicare il (3)
stato debitamente citato come da relazione di (4)
incolpato di (5)

Dichiaratasi aperta la seduta, e chiamata dal Segretario la causa (6)

Data dal Segretario lettura dei rapporti (7)

Sentiti i testimoni (8)
previo loro giuramento.

(1) Indicare il N. del Battaglione e della Legione.

(2) Indicare il nome, cognome, grado e qualità del Presidente, dei Membri, del Relatore e del Segretario.

(3) Nome e cognome dell'incolpatò, Compagnia, Battaglione e Legione a cui appartiene.

(4) La data della relazione di citazione, il nome di chi l'ha intimata, ed il giorno in cui fu eseguita.

(5) Enunciare l'incolpazione colle speciali sue circostanze, e segnatamente i giorni delle mancanze, e se a servizii d'ordine e di sicurezza, od altri e quali; coll'avvertenza di dargli carico altresì della recidiva ogniqualvolta ne sia il caso.

(6) Indicare se l'incolpato sia comparso personalmente, se assistito da un difensore e da chi, se per mezzo di procuratore munito di speciale mandato, o se non siasi presentato l'incolpato, nè altri per lui.

(7) Processi verbali, querele o carte, secondo i casi (indicando da chi vennero rinviati al Consiglio).

(8) Chiamati dal Relatore o dall'incolpato.

Sentito l'incolpato medesimo ed il suo difensore o procuratore.

Sentito il Relatore nel riassunto della causa e nelle sue conclusioni per (1)

Sentito di nuovo l'incolpato, difensore o procuratore che ebbero gli ultimi la parola.

Dopo di aver deliberato in segreto senza il Relatore,

Considerando che (2)

Dichiara il *convinto dell' ascrittagli imputazione, e visti gli articoli* (3)

lo condanna nella pena di (4)

Fatta e pronunciata dal Presidente in seduta pubblica il (5)

Segnatura del Presidente.
del Segretario.

(1) Indicare qual sia stata la conclusione.
(2) Brevi motivi sulla qualificazione e sulla prova.
(3) Da citarsi.
(4) Da scontarsi nel luogo appositamente destinato, o da commutarsi, ove non vi sia locale, a mente dell'art. 74.
(5) Indicazione della data.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' interno;

Abbiamo determinato e determiniamo:

Art. 1. È creato un distintivo d'onore consistente in una medaglia d'oro o d'argento per rimeritare le azioni di valore civile.

Art. 2. La medaglia sarà del diametro di centimetri tre e mezzo. Sovra un lato sarà effigiata la croce di Savoia con all'intorno il motto: *Al valore civile*, e sull'altro sarà scolpito in mezzo a due rami di quercia il nome del rimeritato, con indicazione del luogo e del giorno in cui è seguita l'azione.

Art. 3. Essa si porterà appesa al lato sinistro dell'abito con un nastro tricolore.

Art. 4. La medaglia al valore civile sarà accordata in oro od in argento, a seconda dei casi, a chi avrà evidentemente arrischiata la propria vita.

Per salvar quella di persone esposte ad imminente e grave pericolo;

Per impedire o diminuire il danno d'un grave disastro pubblico o privato;

Per ristabilire l'ordine pubblico ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge;

Per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori che infestassero il paese.

Art. 5. Le azioni per le quali potrà farsi luogo alla concessione della medaglia al valore civile dovranno essere fra due mesi successivi accertate per atto consolare del Consiglio delegato del Comune in cui è seguita l' azione, all' appoggio di chiare ed irrefragabili prove.

Art. 6. Tali atti consolari saranno trasmessi nel termine perentorio di un altro mese al Ministro degli affari interni coi relativi documenti.

Art. 7. Una commissione permanente composta di cinque membri da Noi nominata sarà incaricata di esaminare il merito dell' azione e di proporne il premio.

Le sue proposte saranno a Noi riferite dal Ministro dell' Interno per le Nostre determinazioni.

Art. 8. Le medaglie saranno trasmesse ai rispettivi Sindaci, dai quali saranno conferite all' autore dell' azione rimeritata alla presenza del Consiglio delegato ed al cospetto della Guardia Nazionale.

Art. 9. Qualora un Battaglione di Guardia Nazionale raccolta sotto le armi abbia dimostrato un valore così segnalato da meritare una perenne testimonianza d' onore al Corpo, potrà essere concessa la medaglia alla sua bandiera.

Art. 10. La medaglia sarà eziandio accordata a militari di qualunque arma che trovandosi sul luogo di qualche infortunio avranno fatta una azione di valore civile.

In questo caso l' azione dovrà pure essere accertata per atto del Consiglio delegato, ma ove trattisi di militari che non siano in congedo vi dovrà precedere la richiesta od il consenso del Comandante del Corpo.

Le medaglie così concesse saranno inviate dal Sindaco al Comandante del Corpo per essere distribuite nelle conformità praticate in simili casi.

Art. 11. Non potrà essere premiato col distintivo della medaglia chi, comunque abbia fatta un' azione di valore civile, stia scontando una condanna criminale o correzionale.

Ne sarà parimenti privato colui che dopo esserne stato insignito incorresse in una simile condanna.

Art. 12. Le disposizioni del presente Decreto non potranno invocarsi per azioni anteriori al giorno della pubblicazione del medesimo.

Il Ministro degli affari interni è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato all' ufficio del Controllo Generale, pubblicato ed inserto negli atti del Governo.

Torino addì 30 aprile 1851.

VITTORIO EMANUELE

GALVAGNO.

Circolare del Ministero dell'Interno.

Venne sollevato il dubbio, se al 4 marzo del prossimo 1853 tutti indistintamente gli uffiziali, sotto-uffiziali e caporali della Guardia Nazionale scadano dalle loro funzioni, e debbano essere rieletti; ovvero se ciò avvenga per quei soli che, essendo stati nominati all'epoca dell'attivazione della legge organica 4 marzo 1848, compiranno alla stessa data del 1853 i cinque anni di esercizio.

A scanso d'ogni incertezza, e per l'uniformità delle operazioni relative, questo Ministero, sentito anche il parere del Consiglio di Stato in sezioni riunite, si fa carico di significare fin d'ora che siccome l'art. 51 della Legge precitata stabilisce in modo assoluto e senza distinzione, che tutti i suddetti graduati saranno eletti per cinque anni, così ognuno di essi ha il diritto in via ordinaria di rimanere in carica per un quinquennio intiero, dalla data della propria elezione o nomina qualunque ella sia.

Infatti, nessuna disposizione della legge accenna ad una rielezione generale dei graduati dopo un quinquennio dalla sua emanazione, o dal riordinamento di un Corpo speciale di Milizia stato disciolto, nè stabilisce alcuna regola distinta per le elezioni generali e per quelle individuali: che anzi esprime all'art. 53 che ad ogni vacanza di impiego si procederà alla surrogazione secondo le regole stabilite, e così anche a norma di quelle per cui il graduato dura in esercizio per cinque anni avvenire.

Non essendo pertanto remota la scadenza del primo quinquennio dalla pubblicazione della Legge sopracitata, occorre che i singoli Municipii e la Guardia Nazionale vengano resi edotti in tempo della massima anzidetta: e a questo fine, mentre viene partecipata per la presente ai signori Intendenti generali ed Intendenti, si pregano i medesimi di dare le opportune disposizioni per diffonderla nei loro amministrati, e curarne l'osservanza.

9 ottobre 1852.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, EC. EC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, EC. EC. EC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue;

Art. 1. Il provento delle pene pecuniarie pronunciate dalle Autorità giudiziarie si divide come segue: (a)

Un quarto al Municipio del luogo dove fu commessa la trasgressione per la quale è pronunciata la pena pecuniaria.

Gli altri tre quarti all'Erario nazionale.

Art. 2. Il quarto assegnato al Municipio sarà dal Consiglio comunale erogato in opere di pubblica beneficenza.

Art. 3. Le pene pecuniarie pronunciate dal Magistrato di Cassazione per l'Editto e Regolamento 30 ottobre 1847 sono riserbate all'Erario nazionale.

Quelle pronunciate dai Consigli di disciplina per la Legge 4 marzo 1848 spettano al rispettivo Municipio, il quale debbe pagare le spese di cui possa occorrere l'anticipazione per l'istruttoria dei relativi procedimenti.

Quelle pronunciate per violazioni de' Regolamenti di polizia urbana o rurale, stanziati dai Comuni, spettano al rispettivo Municipio.

(a) A forma del Decreto dell'11 Agosto 1860 si devono intendere pubblicati in Toscana solamente li art. 3 e 4 del presente.

Art. 4. Le pene pecuniarie pronunciate dai Consigli di disciplina della Milizia Nazionale sono pareggiate alle contribuzioni dirette, per quanto concerne ai ruoli, ai riclami in via amministrativa e di contenzioso amministrativo, ai modi ed alle spese di riscossione.

Art. 5. Nulla è innovato circa il riparto delle pene pecuniarie stabilite dalle Leggi e Regolamenti sopra le Gabelle, i Dazj, le Poste, ed il Marchio dell' oro e dell' argento.

Art. 6. Sono abrogate le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti contrarii alla presente.

I Ministri delle Finanze, dell' Interno, e di Grazia e Giustizia, sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell' esecuzione di questa Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. a Stupingi addì 12 giugno 1853.

VITTORIO EMANUELE

V.° C. Boncompagni.
V.° Di S. Martino.
V.° Colla.

C. Cavour.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Vista la Legge in data d'oggi colla quale è stabilito un nuovo riparto delle pene pecuniarie pronunciate dalle Autorità Giudiziarie;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. A cominciare dal giorno 1. agosto venturo gli Esattori delle Contribuzioni dirette sono incaricati di riscuotere per conto dell'Erario dello Stato.

1. Il provento delle pene pecuniare e delle spese di giustizia criminale, correzionale e di polizia, le quali siano dovute in forza di sentenze od ordinanze pronunciate dalle Autorità giudiziarie, od in forza di oblazioni debitamente accettate ed approvate posteriormente alla pubblicazione della Legge in data d'oggi;

2. Il provento delle pene pecuniarie stabilite colla Legge d'imposta sui fabbricati in data del 31 marzo 1851;

3. Il provento delle sopratasse portate dalla Legge d'imposta sulle professioni, arti liberali, sull'industria e sul commercio, in data 16 luglio 1851.

Cessa quindi con tutto il 31 luglio prossimo venturo l'incarico ora affidato agli Agenti Contabili dell'Insinuazione e Demanio nel Con-

tinente, ed ai Segretarii dell'ordine giudiziario nell'Isola di Sardegna di riscuotere il provento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia.

Art. 2. Le riscossioni di cui all'articolo precedente saranno effettuate dallo Esattore nel cui Distretto trovansi domiciliati i debitori.

Art. 3. Il provento delle pene pecuniarie portate da sentenze proferite dai Consigli di disciplina della Milizia nazionale, e quelle pronunziate per violazione ai Regolamenti di polizia urbana e rurale stanziati dai Comuni, sarà riscosso dai Tesorieri particolari delle Comunità, o da chi trovisi incaricato di riscuotere i redditi di ciascun Municipio.

Art. 4. L'anticipazione delle spese per l'istruttoria dei procedimenti criminali, correzionali e di polizia, ordinata dall'articolo 112 del Regolamento approvato col R. Decreto 26 aprile 1848, si farà a principiare dal 1. agosto 1853, coi fondi dello Stato dagli Esattori delle Contribuzioni dirette; e le ordinanze del relativo pagamento per tasse a testimoni ed a periti, e per trasferte giudiziarie, saranno rilasciate sulla Cassa dell'Esattore del Distretto nel quale ha sede il Magistrato, Tribunale o Giudice che rilasciò le ordinanze medesime.

Nulla è innovato circa l'anticipazione delle spese relative ai processi per contravvenzioni alle Leggi e Regolamenti sopra le Gabelle, i Dazii, le Poste, ed il Marchio dell'oro e dell'argento.

L'anticipazione delle spese d'istruttoria per contravvenzioni alle Leggi della Milizia nazionale ed ai Regolamenti di polizia urbana e rurale stanziati dai Comuni, sarà fatta dai rispettivi Municipii.

Art. 5. I Contabili dell'Insinuazione e Demanio del Continente continueranno a riscuotere ed a ripartire, in conformità delle precedenti Leggi e Regolamenti, il provento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia dovute in forza di sentenze od ordinanze profferte anteriormente alla pubblicazione della Legge in data di questo giorno.

Art. 6. I Segretarii dell'ordine giudiziario nell'Isola di Sardegna sono obbligati di trasmettere, entro il mese di agosto prossimo venturo, al Direttore delle Contribuzioni dirette della Divisione, le copie di sentenze e le parcelle relative alle pene pecuniarie ed alle spese di giustizia dipendenti da giudicati anteriori alla Legge in data di oggi e non ancora riscosse.

I Direttori poi trasmettono tali copie e parcelle agli Esattori, i quali devono curare la riscossione delle somme dovute dai condannati domiciliati nel rispettivo loro Distretto.

Art. 7. I depositi, a titolo di multa od ammenda, prescritti per ricorrere in cassazione o rivocazione di sentenze, continueranno a farsi, giusta il disposto dalle vigenti Leggi, e sotto le modificazioni introdotte col R. Decreto 7 ottobre 1848, nella cassa degli Emolumentatori od Insinuatori, ai quali spetterà tuttora la riscossione delle somme cui, in eccedenza ai fatti depositi, fossero a titolo di multa od ammenda condannati i ricorrenti.

Art. 8. Il provento delle pene pecuniarie riscosse dagli Esattori è da essi distribuito in ogni trimestre, secondo le proporzioni prescritte dalla Legge in data d' oggi.

Il provento però riscosso dagli Esattori in Sardegna delle pene pecuniarie portate da condanne anteriori alla pubblicazione della citata Legge, sarà ripartito a tenore delle preesistenti Leggi o Regolamenti.

Quello delle spese di giustizia ricuperate sui condannati, si distribuisce egualmente in ogni trimestre a favore degli aventi dritto, secondo le risultanze delle note o parcelle.

Art. 9. Gli ordini di pagamento delle quote spettanti a terzi sul provento delle pene pecuniarie o delle spese di giustizia riscosse, si rilasciano dai Direttori delle Contribuzioni dirette sulla Cassa dell' Esattore nel cui Distretto hanno domicilio le persone o corpi aventi diritto a tali quote.

Art. 10. La trasmissione delle note di spese e degli estratti di sentenze che, giusta il disposto dall' art. 126 del Regolamento 26 aprile 1848, devesi fare dai Segretarii ai Ricevitori dell' Insinuazione, sarà fatta dai Segretarii medesimi nei primi cinque giorni di ciascun mese al Direttore delle Contribuzioni dirette della Divisoine in cui ha sede il Magistrato, Tribunale, o Giudice che proferì la sentenza.

Eguale trasmissione dovrà farsi dai Segretarii dei Consigli di Intendenza, per quanto alle copie di sentenze ed alle parcelle di spese relative a procedimenti nella materia penale; e dagli altri Segretarii dei Magistrati, Tribunali e Giudici, per quanto alle copie delle oblazioni le quali siano state debitamente accettate ed approvate, in tutti quei casi in cui dalle Leggi speciali sia autorizzata la transazione delle incorse contravvenzioni.

Art. 11. La riscossione del provento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia dipendenti da sentenze proferite dai Magistrati, Tribunali e Giudici, si promuove dagli Esattori col mezzo d' ingiunzione resa esecutoria dal Presidente del Tribunale di Prima Cognizione della Provincia da cui dipende il rispettivo Distretto; e le opposizioni si risolvono dallo stesso Tribunale.

La riscossione del provento delle pene pecuniarie e delle spese processuali derivanti da sentenze proferite dai Giudici del contenzioso amministrativo, è attivata dall' Esattore mediante ingiunzione resa esecutoria dall' Intendente Generale della Divisione; seguendosi nel resto le norme prescritte dal R. Editto 29 ottobre 1847.

L' ingiunzione però deve sempre essere preceduta da un avviso al debitore di pagare entro il termine di giorni dieci, o dentro quell' altro maggior termine indicato nel decreto d' esecuzione della nota di spese, la quale, assieme a tale avviso, debbe, a tenore dell' art. 126 del citato Regolamento, essere notificata al debitore stesso.

Art. 12. Le cause d' opposizione sono, nell' interesse delle Finanze,

sostenute dai Direttori delle Contribuzioni dirette davanti i Consigli d' Intendenza; e dai Causidici incaricati del patrocinio delle cause demaniali, davanti i Tribunali di Prima Cognizione e Magistrati d' Appello.

Art. 13. Quando per nullatenenza dei debitori di multe od ammende sia il caso di promuovere contro i medesimi l' applicazione della pena sussidiaria del carcere o degli arresti, di cui nello art. 524 del Codice di Procedura Criminale, si dovrà giustificare l' insolvibilità dei debitori, nella conformità prescritta dall' art. 525 di detto Codice.

Art. 14. Nei primi cinque giorni di ciascun trimestre, l' Esattore trasmette al proprio Direttore lo stato dei debitori insolvibili, e vi unisce le sentenze di condanna coi documenti giustificativi dell' insolvibilità.

Art. 15. Colla scorta degli stati parziali degli Esattori, i Direttori delle Contribuzioni formano lo stato generale, che, accompagnato dai relativi documenti, trasmettono entro i primi quindici giorni di ciascun trimestre al Ministero Pubblico, per l' effetto di cui nell' art. 524 del Codice di Procedura Criminale.

Art. 16. Il Ministero Pubblico, nei primi dieci giorni di ogni trimestre, trasmette al Direttore, dal quale gli pervenne lo stato di cui all' art. 15, una nota dei debitori insolvibili, che durante lo stesse trimestre hanno scontata la pena sussidiaria: ed il Direttore autorizza quindi l' annullamento del credito per multa od ammenda iscritto a carico dei debitori medesimi.

Art. 17. Quanto alle pene pecuniarie e spese di giustizia, che in forza del presente Decreto, devonsi riscuotere dagli Esattori, i relativi versamenti nelle Tesorerie Provinciali saranno effettuati con applicazione alle due specifiche Categorie iscritte nel Bilancio attivo; l' una cioè: *Ricupero Spese di giustizia*; e l' altra *Multe e Pene pecuniarie;* ed in tale conformità saranno emesse dai Tesorieri le relative quitanze.

Il prodotto però delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, che, a termini dell' art. 5, continuerà a riscuotersi dagli Agenti Demaniali nel Continente, sarà da essi versato, come per lo passato, nelle Tesorerie Provinciali, colla generica indicazione — *Prodotti d' Insinuazione e Demanio.*

Il Ministro delle Finanze, e quello di Grazia e Giustizia, sono incaricati, ciascuno nella parte che lo riguarda, dell' esecuzione di questo Decreto, che sarà registrato al Controllo Generale, pubblicato, ed inserto nella Raccolta negli Atti del Governo.

Dat. a Stupingi addì 12 giugno 1853.

VITTORIO EMANUELE

C. CAVOUR.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno;
Vista la legge 12 giugno ultimo;
Visto il Decreto Nostro dello stesso giorno;
Visti gli articoli 109 alinea, e 110 della legge 4 marzo 1848;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A cominciare dal primo agosto prossimo cesserà di avere effetto il Decreto Nostro del 14 ottobre 1852 col quale vennero estesi ai Segretarii dei Consigli di disciplina della Milizia Nazionale gli obblighi ivi menzionati, ed imposti dapprima ai Segretarii dei Magistrati Tribunali e Giudici.

Art. 2. Dalla stessa data comincerà l'obbligo nei Segretarii dei Consigli di disciplina di trasmettere al Sindaco entro dieci giorni copia autenticata di ogni sentenza proferita dal Consiglio, e portante una pena pecuniaria.

Art. 3. Sarà cura del Sindaco di curarne l'esazione, non ostante ricorso in cassazione, nelle forme prescritte dall'art. 136 della Legge 7 ottobre 1848.

Art. 4. Non vi potranno essere spese processuali nei giudizi avanti ai Consigli di disciplina, ad eccezione delle indennità ai testimoni cui occorresse di far trasferire fuori del proprio Comune.

Art. 5. L' anticipazione di queste spese si farà dall' Esattore del rispettivo Comune sulla presentazione di apposita ordinanza del Presidente del Consiglio di disciplina nanti cui verte la causa.

Art. 6. Questa ordinanza sarà tenuta qual fondo di cassa dall' Esattore, al quale incumberà di promuovere la regolarizzazione del pagamento da farsi per mezzo di apposito mandato.

Il Ministro predetto è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato all' Ufficio del Controllo Generale, pubblicato ed inserto nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dato a Torino addì 14 luglio 1853.

VITTORIO EMANUELE

V.° Boncompagni.
V.° C. Cavour.
V.° Colla.

Di S. Martino.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1. Nessuna elezione di Uffiziali Sott' Uffiziali e Caporali nella Guardia Nazionale è valida se, oltre l'adempimento di quanto si dispone dalla legge 4 marzo 1848 non interviene ad essa la metà almeno dei Militi inscritti sui ruoli di servizio ordinario della compagnia o suddivisione di compagnia.

Qualora alla prima adunanza non intervenga il prescritto numero di Militi, se ne convocherà una seconda entro otto giorni successivi.

Se pure in questa per mancanza del numero legale non si può far luogo a valida elezione, la nomina degli Uffiziali sarà devoluta all'Intendente, quella dei Sotto-Uffiziali al Comandante superiore dove esiste ed in difetto al rispettivo Capo legione, Maggiore o Capitano, secondo che la Milizia è formata per legioni, per battaglioni o per compagnie.

I Caporali saranno in tale caso nominati dal Maggiore del battaglione o dal Capitano della compagnia, se questa non è riunita ad un battaglione.

Art. 2. Per la validità delle rose da formarsi secondo il disposto dagli articoli 44 e 47 della citata legge, è pure necessario l'intervento della metà almeno degli individui chiamati a concorrere alla loro formazione.

Mancando il numero legale anche alla seconda convocazione, la rosa sarà formata dall'Intendente.

Art. 3. La divisa della Guardia Nazionale è determinata con Reale Decreto per tutti i Comuni dello Stato. Dovrà essere uniforme, semplice e di poco dispendio.

Essa è dichiarata obbligatoria per tutti gli inscritti sul controllo del servizio ordinario a cominciare dall'epoca che sarà stabilita dal detto Decreto Reale.

Potrà tuttavia essere concessa con Decreto Reale a quei Comuni che ne faranno la domanda, per deliberazione dei respettivi Consigli, un altra divisa di maggiore spesa, purchè uniforme per tutti i Comuni.

In questo caso saranno dispensati dal vestire la speciale divisa i Militi riconosciuti in istato di ristretta fortuna dal Consiglio Delegato, e quelli che avranno raggiunto l'età di cinquant'anni, ma si gli uni che gli altri dovranno sempre vestire in servizio la divisa come sovra determinata per tutti i Comuni dello Stato.

I Militi che trascorso il termine si presentassero al servizio non vestiti dell'uniforme loro prescritto, saranno considerati e puniti quali colpevoli di ricusato servizio.

È mantenuto ed è esteso a tutti i graduati il disposto dall'articolo 46 della legge 4 marzo 1848.

Art. 4. È considerato quale servizio obbligatorio per tutti indistintamente i Militi, inscritti sul controllo del servizio ordinario la tutela delle proprietà contro i furti campestri nei limiti del territorio comunale.

Il Sindaco può richiederne a tale scopo il Comandante della Guardia Nazionale, che dovrà dare le opportune disposizioni.

Art. 5. I corpi distaccati della Guardia Nazionale per servizio di guerra non sono destinati che alla guarnigione delle città e fortezze e ad altri servizj interni d'ordine e di sicurezza pubblica.

Tale servizio non potrà durare oltre 40 giorni, a meno che il luogo di presidio sia dichiarato in istato d'assedio. Ad esso possono essere chiamati successivamente i Militi di una o più Provincie, di uno o o più Mandamenti o Comuni. Nessuno però dovrà essere chiamato per la seconda volta a far parte dei corpi distaccati, se tale servizio non è prima stato prestato da tutti coloro cui nello stesso Comune incumbe tale obbligo secondo la legge.

Il Milite chiamato in servizio deve sempre obbedire, salvo a presentare poi i suoi richiami presso il Comandante del corpo.

Art. 6. Tutti gli inscritti sul registro di matricola stabilito per ogni Comune che non abbiano compito l' età di 35 anni, e che non abbiano legitttime cause di esenzione, possono essere chiamati a far parte dei corpi distaccati in servizio di Guerra.

Se tutti i Militi di un Comune non sono cotemporaneamente chiamati al servizio, la designazione del contingente richiesto sarà fatta dal Consiglio di ricognizione di ciascun Comune, in ragione d' età degli inscritti, cominciando dai più giovani.

Potranno essere ammessi a tale servizio come volontarj anche i Militi che abbiano compiuti i 35 anni, purchè sieno idonei al servizio medesimo e ne facciano spontanea domanda.

Andranno esenti dal servizio dei corpi distaccati i vedovi con prole.

Art. 7. Per l' arruolamento, l' ammissione, l' esenzione o l' esclusione dei Militi nei corpi distaccati della Guardia Nazionale, come per tutto ciò che si riferisce alla formazione di detti corpi e alla designazione e nomina dei graduati, si osserveranno le norme prescritte dal regolamento generale della leva e dalle leggi organiche dell' esercito.

Art. 8. Potranno dal Governo essere formati corpi composti di volontarj inscritti sui ruoli della Guardia Nazionale.

Gli Uffiziali di questi corpi sono nominati dal Re sulla proposta del Ministro della Guerra, ed i Sotto-Uffiziali e graduati dal Comandante del corpo.

Le condizioni per l' ammissione e le norme pel servizio di detti corpi saranno determinate con particolari regolamenti.

In caso di guerra, detti corpi fanno parte integrante dell' esercito e sono sottoposti alle norme e discipline militari.

In questo caso la ferma dei volontarj durerà sino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

Art. 9. Non più tardi di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge si procederà a nuova e generale elezione di tutti i graduati della Milizia Nazionale, secondo le norme prescritte negli articoli primo e secondo.

Art. 10. Per Regio Decreto, sulla proposta del Ministro dell' Interno potranno essere nominati Ispettori temporarj coll' incarico di invigilare l' istruzione della Guardia Nazionale nelle diverse parti dello Stato, la conservazione delle armi ad essa affidate di proprietà del Governo e dei Comuni, e l' osservanza del prescritto dall' articolo 3 della presente legge.

Art. 11. Sano derogati gli articoli 123, 126, 127, 128, 129, 130, 133 134, 142 della legge 4 marzo 1848, ed in genere qualunque disposizione di legge o regolamento contrario alla presente.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 27 febbraio 1859.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*)
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA

C. CAVOUR.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione dei Ministri dell' Interno e della Guerra;
Veduta la legge del 27 febbraio precorso;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Il Regolamento per l' eseguimento della legge 27 febbraio ultimo scorso colla quale vennero sancite alcune modificazioni a quella del 4 marzo 1848, firmato d' ordine Nostro dai Ministri dell' Interno e della Guerra, è approvato.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 6 marzo 1859.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*)
V. il Guardasigilli
DE FORESTA

C. CAVOUR.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 27 febbrajo 1859, contenente alcune modificazioni alla legge organica della Guardia Nazionale del 4 marzo 1848.

CAPITOLO I.

Della nomina ai gradi.

Art. 1. Nel termine che per ciascun Comune sarà determinato dall' Intendente si procederà a nuova generale elezione di tutti i graduati della Guardia Nazionale giusta il disposto dall'art. 9 della legge 27 febbraio 1859.

Art 2. Appena ricevutone l' avviso il Sindaco stabilisce con apposito manifesto il giorno, l' ora ed il luogo in cui si dovranno radunare i militi. La pubblicazione di questo manifesto precederà di tre giorni almeno quello fissato per l' adunanza, e si farà cenno in esso delle disposizioni dell' art. 1 della legge precitata.

Art. 3. Una mezz' ora dopo aperta la seduta il Presidente del Consiglio di ricognizione procede all' appello di tutti i militi per compagnia, e se la metà almeno di essi risponde alla chiamata, dà principio allo squittinio. Se per contro il numero loro è inferiore a quello prescritto dalla legge, scioglie la seduta e fissa una seconda adunanza, la quale non potrà aver luogo prima di tre giorni, nè essere protratta oltre gli otto.

Art. 4. Se l' adunanza fosse legale in sul principio, ma il numero prescritto di militi venisse a mancare in progresso, appena constatato questo fatto, l' adunanza sarà sciolta; e redatto processo verbale delle elezioni validamente fatte, si fisserà una nuova riunione per procedere alle altre.

Art. 5. Il giorno e l' ora determinata per la seconda adunanza sarà portato a conoscenza del pubblico con un nuovo manifesto del Sindaco, con avvertenza agli elettori, che non intervenendo essi in numero legale, la nomina ai gradi competerà alle autorità designate nell' art. 1 della legge.

Art. 6. Qualora dall' appello nominale fatto in conformità dell'articolo 3 venga a risultare che i militi non si trovano presenti in numero legale; oppure avvenendo come all' art. 4 che l'adunanza, legale in sul principio, più nol sia per le successive votazioni, il Presidente scioglie la seduta; non prima però che l' ufficio dirigente abbia steso processo verbale delle seguite operazioni. Questo processo verbale sarà nel termine di due giorni trasmesso all' Intendente della Provincia per cura del Sindaco.

Art. 7. Non più tardi di giorni dieci da quello in cui siagli pervenuto il verbale accennato nel precedente articolo, l' Intendente procederà alla nomina degli Ufficiali a lui devoluta.

Eguale termine, a computarsi dal giorno in cui avranno ricevuto l' avviso dall' Intendente, è assegnato agli Ufficiali Comandanti dei corpi per procedere alle nomine loro affidate dalla legge.

Art. 8. Le disposizioni precedenti si applicheranno pure alla formazione delle *rose* pella nomina degli Ufficiali superiori, giusta il prescritto degli articoli 44 e 47 della legge 4 marzo 1848.

Però li squittinj per le designazioni accennate al terzo alinea dell' art. 44 della citata legge saranno validi qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 9. Nulla è innovato intorno alle altre formalità prescritte dalla legge 4 marzo 1848 e dai relativi regolamenti per la nomina ai gradi nella Guardia Nazionale.

Gli attuali graduati conservano il loro grado ed ufficio sintantochè i nuovi eletti siano stati riconosciuti a termine dell' art. 50 della legge 4 marzo 1848.

CAPITOLO II.

Delle divise.

Art. 10. Vi saranno due divise: una generale per tutta la Milizia dello Stato; l' altra speciale pei Comuni che ne faranno la dimanda.

La prima si compone:

1. Di un camiciotto (*blouse*) conforme al modello (*figurino*) che sarà approvato d' ordine Nostro dal Ministro dell' Interno;

2. Di un berretto di panno turchino con fascia rossa, e superiormente alla visiera nel centro le iniziali G. N. ricamate in lana; il berretto degli Ufficiali in ordine ai distintivi sarà identico a quello adottato nell' armata;

3. Di un cinturino di cuojo bianco con fermaglio d' ottone, porta-baionetta e cartucciera di cuojo nero.

Per gli Ufficiali il cinturino sarà di cuojo bianco verniciato, e la sciabola uguale a quella portata dagli Ufficiali di fanteria.

La seconda sarà conforme a quella attualmente in uso, salve quelle modificazioni che il Ministro dell'Interno per apposito Decreto stimerà di dovervi introdurre.

Art. 11 Al primo del mese di maggio prossimo sarà obbligatorio l'uso della divisa generale. Quanto alla divisa speciale l'epoca in cui l'uso ne sarà obbligatorio verrà determinata con lo stesso R. Decreto di concessione.

Art. 12. È fatta facoltà a tutti gli Ufficiali, senza distinzione di Comuni, di vestire in servizio l'assisa speciale. Vestendo invece la divisa generale non porteranno gli spallini.

CAPITOLO III.

Dei corpi distaccati per servizio di guerra.

Art. 13. Colla scorta del registro di matricola, il Consiglio di ricognizione di ciascun Comune formerà nel termine di giorni quindici dalla pubblicazione del presente un elenco di tutti i militi, che al 1.° gennaio 1959 non avevano ancora compiuti i trentacinque anni.

In tale estratto non si comprenderanno coloro che, avendo compiuti i trentacinque anni, si presenteranno pel servizio volontario; essi saranno descritti in registro apposito.

Art. 14. L'estratto di cui sovra sarà depositato nella Segreteria del Comune. Sarà dato avviso a tutti i cittadini per pubblico manifesto, che è loro fatta facoltà di prenderne visione.

Art. 15. Coloro fra gl'inscritti, i quali avendo compiuto l'età di trentacinque anni, vi sono illegalmente compresi, potranno presentare fra giorni otto i loro richiami al Comitato di revisione, il quale, vedute le carte giustificative, pronuncierà, se vi ha luogo, nel termine di otto giorni, la loro radiazione.

Compiute le operazioni affidate al Comitato predetto, il Sindaco trasmetterà all'Intendente l'estratto rettificato, non che il registro dei volontarj in doppio originale per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 16. Appena che avrà ricevuto dai Comuni della Provincia lo elenco di cui all'art. 13, l'Intendente convoca il Consiglio di leva a tenore dell'art. 16 della legge sul reclutamento, per l'esame degli inscritti, osservate le norme fissate dal regolamento 31 marzo 1855 sul reclutamento dell'esercito.

Art. 17. In conformità pure allo stesso regolamento, ed alla legge 20 marzo 1854, il Consiglio di leva pronuncia sulle cause di riforma,

esenzione, dispensa e su qualunque motivo per cui un inscritto possa chiedere la sua deliberazione dal servizio.

Ad esso pure appartiene il decidere dell'attitudine al servizio dei volontarj, che abbiano compiuti i 35 anni, e che dimandino di essere ammessi a far parte dei corpi distaccati.

Art. 18. Per l'esame dei ritardatarj si eseguiranno le disposizioni del regolamento precitato relative agli inscritii che si presentano dopochè è chiusa la sezione di leva.

Art. 19. Si osserveranno le norme prescritte dalle citate leggi e regolamento per ciò che si riferisce alla partenza e destinazione dei chiamati a far parte dei corpi distaccati.

I Sindaci, nel comunicare ai chiamati l'ordine di partenza, li faranno avvertiti per iscritto che, ricusando di ottemperare alla dimanda, saranno considerati renitenti, a termini dell'art. 146 della legge 4 marzo 1848.

Art. 20. Tutti i documenti di cui gli inscritti potessero abbisognare per giustificare i loro diritti saranno rilasciati gratuitamente e su carta libera, specificandone lo scopo.

Art. 21. Le norme relative alla nomina degli Ufficiali d'ogni grado nei corpi distaccati saranno stabilite d'accordo fra il Ministro dell'Interno e quello della Guerra.

Circa alla nomina de' Sott' Ufficiali e Caporali si osserveranno le disposizioni vigenti per gli stessi graduati dell'esercito.

CAPITOLO IV.

Dei corpi di volontarj.

Art. 22. In ogni Capoluogo di Provincia, appena che dal Governo sarà autorizzata la formazione di corpi di volontarj, verrà aperto nell'Ufficio d'Intendenza un registro di inscrizione per tutti coloro che desidereranno di farne parte, e ne sarà dato avviso in tutti i Comuni per mezzo di un manifesto del Sindaco.

Art. 23. Chiunque trovisi inscritto sul registro di matricola della Milizia stabilito in ogni Comune, può essere ammesso a far parte dei corpi di volontarj quando riunisca le seguenti condizioni:

1. Non ecceda i 35 anni;

2. Abbia l'attitudine al servizio militare, e la statura non minore di un metro e 55 centimetri;

3. Sia libero da ogni vincolo di servizio militare tanto nell'esercito quanto nell'armata di mare.

Art. 24. Gli attestati per comprovare tali condizioni saranno dal-

l'autorità competente rilasciati in carta semplice e senza costo di spesa, indicando lo scopo della richiesta.

Art. 25. Tostochè gli inscritti raggiungono il numero di cento in una Provincia, il Ministero dell'Interno, d'accordo con quello della Guerra, nomina un Ispettore.

Art. 26. Quest'Ispettore in un coll'Ufficiale dei Carabinieri e con un Delegato del Comune del Capoluogo si riuniscono in comitato per la visita e l'ammissione degli inscritti.

Art. 27. Quando gli inscritti ammessi di un Comune raggiungono il numero di cento saranno organizzati in compagnia.

Art. 28. Se i volontarj sommano a trecento nell'intiera Provincia saranno organizzati in battaglione, ed in legione se raggiungono il numero di mille.

Art. 29. I volontarj inscritti posteriormente alla formazione dei corpi accennati agli articoli precedenti saranno immediatamente visitati da una Commissione composta del comandante del corpo che ne sarà Presidente, dell'Ufficiale dei Carabinieri Reali, e di un altro Ufficiale designato dal Comandante stesso; però nei corpi organizzati in battaglioni in luogo di quest'ultimo farà parte di diritto della Commissione l'Aiutante Maggiore.

Art. 30. Questa Commissione sarà sempre assistita da un sanitario designato dal suo Presidente.

Art. 31. I volontarj riconosciuti abili al servizio verranno immediatamente arruolati mediante un atto in carta semplice che sarà sottoscritto da ciascuno di essi dai Membri della Commissione e da due testimoni.

Art. 32. La durata della ferma sarà di un anno intiero; e si esprimerà nell'atto di cui all'articolo precedente che in caso di guerra la ferma sarà continuativa sino a mesi sei dopo la conclusione della pace.

Art. 33. I volontarj finchè non siano chiamati per ordine del Ministro di Guerra al servizio attivo, quali ausiliari dell'esercito, rimangono alle case loro; però anche in tal tempo potranno essere chiamati agli esercizj militari, ed alle riviste nel loro Comune per decreto del Ministro medesimo, che nominerà gli istruttori incaricati di tale uffizio.

Finchè rimangono nel Comune loro, i volontarj sono obbligati a prestare il servizio ordinario di Guardia Nazionale.

Art. 34. Tostochè per ordine del Ministro di Guerra siano i volontarj chiamati a servizio attivo, dovranno riunirsi nel luogo che sarà loro indicato per mezzo dei rispettivi Sindaci. Da quel giorno sono sottoposti alla disciplina militare.

Art. 35. La divisa ed i distintivi dei gradi dei corpi de' volontarj

saranno gli stessi fatti obbligatorj per la Milizia Nazionale. Avranno inoltre un cappotto alla foggia militare.

Art. 36. Dal momento che i volontarj sono chiamati al servizio attivo, la divisa e l'armamento, tranne per gli Ufficiali, è somministrata dal Governo.

Art. 37. Sono applicabili ai detti corpi gli articoli 141 e 144 della legge 4 marzo 1848.

In tutto ciò che si riferisce all'ordinamento di detti corpi, e che non trovasi previsto dal presente regolamento, provvederà il Ministro della Guerra con speciali decreti secondo le circostanze.

Dat. a Torino addì 6 marzo 1859.

Il Ministro dell' Interno
C. Cavour.

Il Ministro della Guerra
A. La Marmora.

Circolare del Ministro dell'Interno agli Intendenti.

In un colla Legge testè votata dal Parlamento diretta ad introdurre alcune modificazioni a quella dęi 4 marzo 1848 sulla Milizia comunale, gli uffizj d'Intendenza riceveranno quanto prima il relativo Regolamento approvato da S. M. con Reale Decreto in data d'oggi.

Questo Regolamento è diviso in quattro distinti capitoli, il primo de' quali riguarda le elezioni dei graduati, il secondo la divisa, il terzo i corpi distaccati, l'ultimo infine la formazione di corpi di volontarj.

Circa alle elezioni dei graduati scorgeranno i signori Amministratori provinciali come siasi lasciato per questa prima volta al loro prudente arbitrio di determinare le epoche entro cui dovranno aver luogo; ed il sottoscritto si limiterà pertanto a far loro presente che sarebbe meno opportuno se desse fossero prescritte contemporaneamente per ogni Comune. Pare anzi che tornerebbe assai vantaggioso di regolare in modo che prima seguissero nei Comuni più importanti, massime laddove vi sono stabilimenti di pena da sorvegliare, e per ultimo nelle località di minor rilievo. Non è poi d'uopo che i signori intendenti stabiliscano un giorno fisso; anzi dovranno prescinderne; e basterà che determinino l'epoca entro la quale le elezioni dovranno compiersi; avvertendo però che desse non potranno essere protratte oltri i 15 giorni dalla data della presente, quanto ai Comuni più cospicui, ed entro un mese per tutti gli altri. Riassumendo essi poscia in apposita tabella le epoche determinate per ogni località, ne trasmetteranno immediatamente un esemplare a questo Ministero

Se si verificasse il caso che in talun Comune non si fosse potuto procedere a legali elezioni, sarà cura dei signori Intendenti di procedere senza indugio alle nomine loro riservate.

Relativamente all'assisa, il Ministero si riserva di spedire ad ogni Ufficio d'Intendenza un competente numero di modelli (*figurini*), che dirameranno poscia ai Comuni per norma della rispettiva Milizia. Frattanto sarà conveniente che siano invitati i Comuni, i quali desiderassero che la Milizia loro possa far uso della divisa speciale, a chiederne prontamente la concessione; ma avvertiranno sempre che il Ministero non potrebbe disporsi a promuoverla, se non in favore di località aventi una certa importanza sia assoluta, sia relativa; e sempre quando sia

ben dimostrato che ciò non potrà tornare soverchiamente gravoso alla grande maggioranza dei militi.

Poco occorre di dire in ordine alla formazione dei corpi distaccati, e basterà solo che i Comuni siano eccitati a procedere prontamente alla confezione dell' elenco dei militi compresi fra il vigesimoprimo ed il trigesimoquinto anno, diffidandoli che in caso di ritardo vi si avviserà per mezzo di speciali delegati a loro precipue spese. Di mano in mano che i signori intendenti riceveranno tali elenchi dai Comuni, ne trasmetteranno un sunto puramente numerico al Ministero.

Per quanto concerne i Consigli di leva a convocarsi per le operazioni richieste dipendentemente della formazione di questi corpi, si osserveranno circa alla loro composizione le norme sancite coi §§ 59. 63 (alinea), ed 83 del Regolamento sul reclutamento dell' esercito.

Relativamente poi alla formazione dei corpi di volontarj avvertiranno i signori amministratori provinciali che dessa vuol essere precedentemente autorizzata dal Governo, e che quindi non potranno fare veruna disposizione in proposito, se prima non ne ricevettero un ordine formale: frattanto, avendo ora il Ministero determinato che si aprano senza indugio i registri di inscrizione accennati all' articolo 27 del Regolamento predetto, i signori intendenti saranno solleciti di fare gli occorrenti provvedimenti, ed avranno cura di trasmettere poscia ogni lunedì invariabilmente, sino a nuovi ordini, un elenco delle persone inscrittesi nel corso della settimana, indicando il Comune cui appartengono e l' età loro.

Non occorre poi di avvertire che, chiusi questi registri, non si potranno più aprire senza un nuovo ordine per parte del governo.

Confida lo scrivente nella sagacità e nella solerzia dei signori amministratori provinciali per il pronto ed esatto eseguimento delle disposizioni che sono dalla legge e dal Regolamento predetto incaricati di dare; ed ove incontrino essi dubbii o difficoltà si rivolgeranno al Ministero per le occorrenti direzioni; avvertendo però, quanto agli intendenti, che, tranne i casi di assoluta urgenza, dovranno sempre seguire la via gerarchica . . . . .

6 marzo 1859.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno;
Vista la Legge del 27 febbraio ultimo scorso, ed il Regolamento del 6 marzo corrente;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo.

Articolo unico.

È approvato il modello (figurino) per la divisa generale della Guardia Nazionale annesso al presente Decreto, e che sarà d'ordine Nostro vidimato dal Ministro dell' Interno.

Il Ministro predetto è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato al Controllo Generale ed inserto nella raccolta degli atti del Governo.

Dato a Torino addì 16 marzo 1859.

VITTORIO EMANUELE

C. CAVOUR.

EUGENIO DI SAVOIA

ECC., ECC., ECC.

In virtù dei poteri straordinarii al Re accordati colla legge del 25 aprile ultimo scorso, ed in virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Tutti i cittadini chiamati dalla legge 4 marzo 1848 al servizio della Guardia Nazionale dovranno, fra giorni 15 dal compimento dei 21 anni, presentarsi al Sindaco del Comune di loro domicilio per essere inscritti sul registro di matricola.

Art. 2. Tutti coloro, che alla pubblicazione del presente Decreto avranno compiuta l'età sovraccennata, e che non si trovano inscritti sui registri della Guardia Nazionale, dovranno fare la loro dichiarazione al Sindaco nel termine di 5 giorni, affinchè provveda alla loro inscrizione.

Art. 3. I contravventori al disposto dei due articoli precedenti saranno puniti colla pena del carcere non maggiore di giorni quindici, o colla multa da lire cento a mille.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 maggio 1859.

EUGENIO DI SAVOIA

C. Cavour.

EUGENIO DI SAVOIA

ECC., ECC., ECC.

In virtù dell' autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 116 e 144 della legge 4 marzo 1848;

Vista la legge 27 febbraio 1859 ed il R. Decreto 6 marzo 1859;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, incaricato del portafoglio della Guerra e dell' Interno;

Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

Art. 1. Le competenze pella Guardia Nazionale chiamata a fare servizj di distaccamento fuori del rispettivo Comune, in concorso o surrogazione della Truppa, sono quelle indicate nella tabella che fa seguito al presente.

Art. 2. Con apposite istruzioni saranno stabilite le norme per la corresponsione, ed il conteggio di tali competenze.

Ordiniamo che il presente Decreto, registrato al Controllo Generale, e munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. a Torino il 17 maggio 1859.

EUGENIO DI SAVOIA

C. Cavour.

TABELLA ***delle competenze giornaliere dovute ai Graduati e Militi della Guardia Nazionale comandati in servizio di distaccamento in concorso o surrogazione della Truppa.***

GRADI	Paga giornaliera		Soprassoldo di marcia giornaliero		Indennità pelle razioni di foraggio		Indennità per la razione di pane		Totale al giorno		*Annotazioni*
UFFICIALI											
Colonnello	16	66	3	»	2	50			22	16	**Paga del grado**
Maggiore	9	72	3	»	1	25			13	97	
Ajutante Maggiore	»	»	»	»	»	»			»	»	
Chirurgo o Medico in primo	6	66	2	»	»	»			8	66	
Chirurgo o Medico di Batt.	4	16	2	»	»	»			6	16	
Capitano	5	83	2	»	»	»			7	83	
Tenente	4	02	2	»	»	»			6	02	
Sotto Tenente	3	61	2	»	»	»			5	61	
BASSA FORZA											
Furiere Maggiore	1	95	»	20	»	»	»	19	2	34	
Caporal Maggiore	»	90	»	10	»	»	»	19	1	19	
Caporal Tamburino	»	90	»	10	»	»	»	19	1	19	
Furiere	1	35	»	20	»	»	»	19	1	74	
Sergente	1	15	»	20	»	»	»	19	1	54	
Caporale	»	70	»	10	»	»	»	19	»	99	
Tamburino	»	65	»	10	»	»	»	19	»	94	
Milite	»	55	»	10	»	»	»	19	»	84	

Le paghe suindicate sono uguali a quelle stabilite per i Corpi di Fanteria, e solo per facilitarne il conteggio si eliminarono le frazioni di centesimo.

Torino, 17 maggio 1859.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
incaricato del Portafoglio della Guerra
C. CAVOUR.

N. B. La presente tabella di competenze è sostituita da altra tabella ordinata dal Ministro della guerra nel di 11 *Settembre* 1860, *e si trova in questa stessa raccolta al luogo corrispondente alla sua data.*

ISTRUZIONE MINISTERIALE

per l'esecuzione del Decreto R. della stessa data relativo alle competenze della Guardia Nazionale chiamata a servizio di distaccamento.

Le competenze cui ha ragione la Guardia Nazionale in base alla Tabella annessa al preaccennato decreto dovranno essere regolate e dimostrate colle norme seguenti:

1. Desse verranno corrisposte dal giorno della partenza sino a quello inclusivo del ritorno nel rispettivo Comune.

2. I fondi occorrenti ai distaccamenti e drappelli destinati ai suddetti servizj verranno per cura dei Municipii anticipati dalle Casse comunali. — Qualora dette Casse si trovassero nell'impossibilità di anticipare per intiero i detti fondi, gl'Intendenti amministrativi provvederanno perchè vi suppliscano le Tesorerie provinciali.

Le competenze suddette saranno dimostrate e conteggiate mediante la compilazione, per parte dei Comandanti di Compagnia o di Distaccamento, di un foglio nominativo, conforme al Modello che fa seguito alla presente Is'ruzione.

4. Tale foglio, debitamente verificato e cerziorato dal Sindaco, verrà da questo trasmesso all' Autorità Amministrativa della Provincia; la quale dopo averlo verificato e convalidato colla propria firma, lo trasmetterà al Ministero della Guerra per gli incumbenti relativi alla liquidazione ed al rimborso dell' importare del medesimo.

5. Tuttavolta che siavene la possibilità, i Distaccamenti dovranno essere trasportati sulle ferrovie, secondo le regole stabilite in proposito pei Corpi di R. Truppa. — Quando, viaggiando sulle strade ordinarie, rendasi necessaria la somministranza di mezzi di trasporto, verranno questi provveduti per cura dei respettivi Sindaci nelle occorrenze e proporzioni segnate dal Regolamento 9 agosto 1835.

6. Il Ministero della Guerra procederà dal canto suo alla verificazione dei ricevuti documenti ed alla liquidazione delle somme in essi comprese; e previi, occorrendo, gli opportuni incombenti per le ratifiche che si fossero riconosciute necessarie, spedirà il mandato dell' ammontare delle competenze a favore dei rispettivi Comuni.

(Modello prescritto dall' art. 3 dell' Istruz. 7 maggio 1859).

PROVINCIA *di* COMUNE *di*

FOGLIO *nominativo delle Competenze dovute* ai Graduati e Militi della Guardia Nazionale *comandati in servizio di distaccamento fuori del suddetto Comune, in seguito ad ordine del in data del*

Casella 1 — Numero d' ordine.
» 2 — Casato e nomi.
» 3 — Grado
» 4 — Luogo di destinazione.
» 5 — Data della partenza dal Comune.
» 6 — Data del ritorno nel Comune.
» 7 — Numero dei giorni di servizio.

Somma dovuta a ciascuno per ogni giornata :

» 8 — Per paga
» 9 — Per soprassoldo di marcia.
» 10 — Per indennità di cent. 19 per tener luogo della razione di pane.
» 11 — Totale.
» 12 — Ammontare per ciascuno.
» 13 — *Annotazioni.*

A *addì* 18

V.° *Il Sindaco*

Il Comandante del

Circolare del Ministro dell'Interno ai signori Intendenti.

In vista della necessità in cui venne a trovarsi il Governo di dover ricorrere alla mobilizzazione della Milizia Nazionale, il Ministero della Guerra, di concerto con quello dell'Interno, ha promosso, in data del 17 volgente, il R. Decreto relativo alle competenze giornaliere dovute alla Guardia Nazionale in servizio di distaccamento.

Per l'esecuzione di tale R. Decreto venne sotto la stessa data compilata apposita Istruzione con cui si stabiliscono le norme che regolare debbono, per le competenze suddette, il modo di pagamento e di rimborso, e si provvede in pari tempo ai mezzi di trasporto dei Corpi distaccati sulle ferrovie, quando siavene la possibilità, e sulle strade ordinarie nelle occorrenze e proporzioni segnate dal R. Regolamento 9 agosto 1836.

Sia il Regio Decreto, che le Istruzioni sono talmente chiare ed esplicite, che non credesi necessaria veruna maggiore spiegazione o direzione al riguardo. Solo occorre di avvertire i Signori Amministratori divisionali e provinciali che dessi dovranno unicamente valersi della facoltà loro fatta coll'alinea nell'articolo 2 delle Istruzioni, quando sia indubitamente riconosciuta l'impossibilità nelle singole casse comunali di poter far fronte agli opportuni pagamenti, in guisa che non sia fattibile di poter provvedere altrimenti.

29 maggio 1859.

EUGENIO DI SAVOIA

ECC., ECC., ECC.

In virtù dell' autorità a Noi delegata e dei pieni poteri al Re conferiti colla legge 25 del aprile 1859;

Sulla proposta del Ministro dell' Interno e sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. La Guardia Nazionale è chiamata a somministrare immediatamente Corpi distaccati pel servizio di guerra.

Il numero degli uomini richiesto successivamente a misura del bisogno ed il loro ordinamento saranno determinati per Decreti del Ministro dell' Interno.

Art. 2. In caso d' urgenza potranno essere chiamati al servizio dei corpi distaccati anche i militi dei Comuni riguardo ai quali non siano ancora eseguite le operazioni determinate dagli articoli 16 e 17 del Regolamento annesso al R. Decreto 6 marzo 1859.

In tale caso la designazione dei militi sarà fatta, per le città di Torino e di Genova dal Comando Generale della Guardia Nazionale, e per gli altri Comuni dall' Intendente assistito dal Comandante la milizia del Capo-luogo, e da tre Ufficiali di grado relativamente superiore presi fra quelli della Provincia.

Il milite designato, qualunque sia la causa di esenzione, di dispensa o di riforma che possa invocare, dovrà partire per la sua destinazione, salvo a far valere i suoi dritti innanzi al Consiglio di leva della Provincia nella quale sarà chiamato a prestare servizio.

Art. 3. Allorquando una parte soltanto dei militi d' una Provincia verrà mobilizzata, l' Intendente determina i Comuni che dovranno somministrare il contingente, cominciando dal Capo-luogo; tranne che dal Ministro dell' Interno venga altrimenti determinato.

Art. 4. È derogato ad ogni legge o regolamento contrario al presente Decreto, che avrà effetto dal giorno d' oggi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Torino addì 29 maggio 1859.

EUGENIO DI SAVOIA

C. Cavour.

ISTRUZIONE MINISTERIALE

per la somministranza e conteggio delle competenze dovute alla Guardia Nazionale mobilizzata.

ART. 1. *Somministranza di fondi.*

§ 1. Le somme necessarie pel pagamento delle competenze alla Guardia Nazionale mobilizzata saranno corrisposte, a diligenza dell'Ufficio d'Intendenza Militare del luogo in cui trovasi, per mezzo di acconti che verranno pagati dalla Tesoreria provinciale, previe le consuete formalità prescritte dai Regolamenti.

§ 2. A tal'effetto i Comandanti della Guardia Nazionale mobilizzata rivolgeranno all'ufficio predetto l'opportuna domanda formolata sui bisogni presuntivi per una decina, e sulla base delle giornaliere competenze per ciascun grado indicate dalla tabella annessa al R. Decreto 17 maggio 1859. — Tale domanda vorrà essere conforme al modello N. 1, e venir successivamente rinnovata ogni dieci giorni per la susseguente diecina.

ART. 2. — *Funzioni dei contabili presso ogni Corpo della Guardia Nazionale mobilizzata.*

§ 3. L'aiutante maggiore, od, in difetto, un altro ufficiale delegato dal Comandante, se trattasi di un Corpo composto di uno o più battaglioni; oppure il Comandante medesimo se trattasi di una sola compagnia o di un distaccamento; terrà un giornale di cassa (modello N. 2) per la registrazione degli introiti e delle spese.

§ 4. Ancorchè la Guardia mobilizzata costituisca uno o più battaglioni, l'aiutante maggiore o l'ufficiale delegato adempirà inoltre all'ufficio di segretario in tutto ciò che interessa l'amministrazione; avrà la direzione e vigilanza dei lavori contabili delle compagnie, e disimpegnerà per gl'individui componenti lo Stato maggiore le incumbenze che, giusta la presente istruzione, sono affidate ai Comandanti di compagnia.

Art. 3 — *Competenze in contanti — Pagamento.*

§ 5. Il pagamento delle competenze in contanti dovute ai graduati e militi si farà ogni giorno, e verrà dimostrato da apposito foglio di paga conforme al modello N. 3.

§ 6. Sarà però facoltativo ai Comandanti della Milizia di disporre, quando il credano conveniente, perchè il pagamento segua a cinquine scadute; ed in tal caso i Comandanti di compagnia potranno essere provvisti anticipatamente di un fondo ragguagliato ai bisogni di una cinquina, onde sopperire alla spese che fossero necessarie per la mensa.

§. 7. Tale foglio, ove trattisi di uno o più battaglioni, sarà dalle compagnie rimesso all'aiutante maggiore od ufficiale delegato; il quale all'appoggio di tale documento pagherà l'ammontare delle competenze dovute per ciascuna compagnia ai rispettivi Comandanti, a cui spetta di soddisfare i proprii subordinati.

Art. 4. — *Competenza in natura — Somministranza.*

§ 8 Per le competenze in natura che siano dovute alla Milizia mobilizzata, secondo il servizio cui è destinata, e le località in cui trovasi, saranno compilati Buoni per ciascun genere distinti, basati sulla forza dei presenti.

§ 9. Tali buoni, quando trattisi di battaglioni, devono essere giornalmente rimessi dalle compagnie all'aiutante maggiore od ufficiale delegato, al quale incumbe di farne il riepilogo, pure distinto per ciascun genere, che da lui sottoscritto sarà presentato per la registrazione e firma all' Uffizio d' Intendenza Militare, e poscia rimesso così regolarizzato ai diversi magazzini pei relativi prelevamenti.

§ 10. Per le compagnie isolate e distaccamenti saranno invece dai rispettivi Comandanti presentati al *visto* dell'ufficio d'Intendenza Militare i relativi Buoni, da essi loro debitamente firmati.

§ 11. Le competenze di foraggio per gli ufficiali superiori, e di pane ai sott'ufficiali ed altri, saranno sempre corrisposte in contanti, meno nel caso in cui fossero dovute le competenze sul piede di guerra.

Art. 5. — *Conteggio delle competenze in contanti ed in natura.*

§ 12. Pel conteggio e successiva liquidazione degli assegnamenti indicati nella tabella preaccennata si compilerà dai Comandanti delle compagnie o distaccamenti un foglio nominativo delle competenze conforme al modello N. 4.

ART. 6. — *Ammalati.*

§ 13. Gli individui che ammalino potranno essere ricoverati nello spedale militare o civile del luogo, previe le stesse formalità prescritte per l'ammissione degli altri Corpi di truppa. Ed in tal caso verranno durante il ricovero, sottoposti alle stesse giornaliere ritenzioni sulla rispettiva paga, che sono da vigenti Regolamenti prescritte pei militari dei Corpi di fanteria.

Art. 7. — *Documenti da trasmettere all'ufficio d'Intendenza Militare.*

§ 14. Il Comandante della Guardia Nazionale mobilizzata, nel giungere al luogo destinato, dovrà consegnare una situazione graduale numerica della medesima, al giorno stesso dell'arrivo, all'ufficio d'Intendenza Militare del presidio.

§ 15. Le variazioni che accadono nei graduati e militi saranno giornalmente notificate, pel giorno precedente, all'uffizio anzidetto per mezzo di uno stato conforme al modello N. 5.

§ 16. L'ufficio d'Intendenza Militare si varrà di tali stati per riconoscere se i prelevamenti segnati sui Buoni corrispondano alla forza, e per stabilire un giornaliero numerico per la via del quale poter giornalmente riscontrare, pel necessario controllo, la forza graduale della Milizia mobilizzata. — Non sarà però tenuto presso lo stesso ufficio alcun ruolo annuale.

ART. 8. — *Minute spese.*

§ 17. La provvista tanto degli oggetti di cancelleria occorrevoli presso gli stati maggiori, compagnie e distaccamenti pel disimpegno dei lavori contabili, come dell'olio e candele pel mantenimento dei lumi, vorrà essere fatta per cura dell'aiutante maggiore se trattisi di uno o più battaglioni, e dei rispettivi Comandanti se trattisi di compagnie o distaccamenti, e regolata sempre con giusta parsimonia.

§ 18. Le spese a tal uopo incontrate saranno dimostrate in calce del foglio nominativo delle competenze dello stato maggiore, oppure del foglio nominativo delle compagnie o dei distaccamenti, se trattisi solo di compagnia o di distaccamento. — Tali fogli dovranno essere documentati dalle relative note debitamente quitanzate.

ART. 9. — *Stampati.*

§ 9. Gli stampati occorrevoli alla Guardia Nazionale mobilizzata saranno alla medesima provveduti dal Ministero per la via degli ufficj di Intendenza Militare.

ART. 10. — *Corso dei documenti contabili e sistemazione dei conti.*

§ 20. Il Comandante della Guardia Nazionale consegnerà, al ritorno nel proprio Comune, i fogli nominativi delle competenze ed il giornale di cassa, corredato dai fogli di paga, note, ec, al rispettivo Sindaco; accompagnando tale consegna con un elenco particolareggiato dei documenti in doppio originale, uno dei quali verrà restituito alla parte consegnante, quitato colla firma della parte ricevente.

§ 21. Tali documenti verranno quindi trasmessi all'Autorità amministrativa della Provincia, la quale, previo esame, ed ove d'uopo rettifica, li rivolgerà al Ministero della Guerra.

§ 22. Gli uffizj d'Intendenza Militare trasmetteranno pure gli stati delle variazioni, modello N. 5, al Ministero della Guerra, il quale procederà dal canto suo alla verificazione dei ricevuti documenti, e provvederà pel definitivo assestamento della contabilità.

ART. 11. -- *Competenze sul piede di guerra.*

§ 23. Sempre quando la Guardia Nazionale mobilizzata sia destinata in luoghi dove la truppa di linea si trovi sul piede di guerra, saranno pure a quella dovute le competenze in contanti, che sono per tal piede stabilite pei Corpi di fanteria: e verranno prelevate e conteggiate colle norme stesse che sono prescritte da questa istruzione per le competenze sul piede di pace.

Torino, addì 8 giugno 1859.

Il Ministro
C. CAVOUR.

EUGENIO DI SAVOIA

ECC., ECC., ECC.

In virtù dell' autorità a Noi delegata, e dei poteri straordinarii al Re concessi colla legge 25 aprile 1859;

Sulla proposta del Minirtro dell' Interno, ed avuto il parere del Consiglio dei Ministri:

Vedute le leggi del 4 marzo 1848 del 27 febbraio 1859;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo;

Art. 1. Non saranno chiamati a far parte dei Corpi distaccati da somministrarsi della Guardia Nazionale i pubblici funzionarj infradesignati:

1. L'Ispettore, il Sotto-Ispettore, i Capi verificatori nel servizio dei telegrafi elettrici, e gli Ufficiali telegrafici addetti ad una stazione;

2. Gli Ingegneri Capi e Sotto-Capi di servizio, gli Ingegneri ed Allievi Ingegneri addetti al servizio speciale delle strade ferrate.

3. I Macchinisti e Scaldatori per le strade ferrate, e pei battelli a vapore sul Lago Maggiore;

4. Gli Impiegati del Ministero della Guerra.

Art. 2. È derogato ad ogni legge o regolamento contrario al disposto del presente Decreto, il quale avrà effetto dal giorno immediatamente successivo a quello in cui sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 14 giugno 1859.

EUGENIO DI SAVOIA

C. CAVOUR.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposta del Ministro della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il *Real Liceo Militare* ora esistente in Firenze sarà riordinato in conformità dei Collegii militari istituiti coi nostri Decreti 12 ottobre 1857, 26 agosto 1859 e 1 agosto volgente, assumendo la denominazione di *Collegio Militare in Firenze*.

Saranno perciò ad esso Collegio applicate le norme stabilite dai precitati Decreti e dall' altro nostro Decreto e Regolamento 26 settembre 1858.

Art. 2. Gli attuali allievi del Liceo Militare che abbiano l'età necessaria per contrarre l' arruolamento volontario faranno passaggio a seconda del loro grado d' istruzione alla Regia Militare Accademia od alle Scuole Militari di fanteria e di cavalleria.

Quelli che non abbiano l' età e l' istruzione necessaria per l' ammissione agli ora detti Istituti, saranno conservati nel Colle-

gio militare e classificati in quell' anno di corso per cui risulteranno idonei.

Art. 3. La riduzione della pensione pegli allievi del Collegio Militare in Firenze alla somma stabilita dall' art. 3 della Legge 19 luglio 1857 avrà effetto dal 1 ottobre venturo. A quelli fra i medesimi che erano provvisti di un posto a mezza retta nel Liceo Militare decorrerà da simile epoca una mezza pensione gratuita nel Collegio stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 11 agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE

M. FANTI.

Seguono la Legge e Decreto per l' istituzione e regolamento dei Collegj Militari, secondo le cui disposizioni è dal presente Decreto riordinato il Liceo Militare di Firenze.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il *Collegio pei figli dei Militari* instituito in Racconigi con Sovrani provvedimenti 23 settembre 1834 e 26 novembre 1844 sarà riordinato nello scopo di fornire un sufficiente numero di Allievi idonei ad essere ammessi nella Regia Militare Accademia.

Art. 2.

Quest' istituto di educazione e d' istruzione secondaria militare prenderà il nome di *Collegio Militare*, e sarà capace di trecento sessanta Allievi convittori.

Art. 3.

La pensione annuale degli Alunni del Collegio Militare sarà di L. 600.

Art. 4.

È assegnata al Collegio Militare la somma di L. 152 e mezzo da stanziarsi nel Bilancio passivo del Ministero della Guerra in apposita categoria sotto il titolo - *Collegio Militare.* -

Questa somma sino alla concorrente di L. 42,000 dovrà essere ripartita in mezze pensioni ed in pensioni intiere gratuite.

Art. 5.

Le pensioni intiere gratuite si accorderanno soltanto ai figli di militari morti sul campo di battaglia, a tenore dell'articolo 29 della legge 27 giugno 150 sulle pensioni di ritiro.

Cinquanta mezze pensioni gratuite saranno poste a concorso ed assegnate a quei concorrenti che negli esami di concorso saranno stati giudicati idonei, e che avranno nei medesimi date maggiori prove di capacità.

Le rimanenti pensioni gratuite saranno concedute a quei figliuoli di Uffiziali o di Impiegati nelle varie Amministrazioni dello Stato, di scarsa fortuna, e che abbiano superati felicemente gli esami di ammissione.

Art. 6.

Gli Alunni del Collegio Militare che dopo l'ultimo anno di corso saranno, mediante gli opportuni esami, riputati idonei avranno diritto di essere ammessi nell'Accademia Militare.

Art. 7.

La Regia Accademia Militare conserverà l'attuale sua denominazione e scopo, e sarà capace di almeno 240 Convittori.

Art 8.

La pensione annuale degli Alunni dell' Accademia Militare sarà ridotta a L. 900.

Art. 9.

È assegnata all' Accademia Militare la somma annua di Lire 161,866. 60 da stanziarsi nel Bilancio passivo del Ministero della Guerra in apposita categoria col titolo - *Regia Accademia Militare.* -

Questa somma sino alla concorrente di L. 45,000 dovrà essere ripartita in mezze pensioni ed in pensioni gratuite.

Art. 10.

Le pensioni intiere gratuite si accorderanno nell' Accademia Militare soltanto nel caso contemplato nell' art. 5 della presente legge, ed agli Allievi Uffiziali dell' ultimo anno di corso destinati ai Corpi speciali.

Trentacinque mezze pensioni gratuite saranno poste a concorso, ed assegnate a quei concorrenti, che negli esami di ammissione all' Accademia Militare saranno stati giudicati idonei, e che avranno nei medesimi date maggiori prove di capacità.

Le rimanenti pensioni gratuite saranno concedute ai giovani figli di militari e di impiegati contemplati all' art. 5 della presente legge, che abbiano superato felicemente gli esami di ammissione.

Art 11.

Sarà istituito un *Battaglione di figli dei militari* mantenuti ed istruiti a spese dello Stato.

Tale Battaglione sarà composto di trecento giovani, ed i figli di militari avranno la precedenza nell' ammissione.

Art. 12.

Nel predetto Battaglione sarà somministrata a giovani una educazione ed istruzione militare intesa a fornire all' Esercito soldati atti a riuscire buoni Sott' Uffiziali.

Art. 13.

All' uscire dal Battaglione i giovani suddetti entreranno soldati nell' Esercito, coll' obbligo di contrarre la ferma di 8 anni nella categoria d' ordinanza.

Art. 14.

È assegnata al Battaglione di figli di militari la somma annua di L. 110,681. 57 da stanziarsi nel Bilancio passivo del Ministero della Guerra in apposita Categoria col titolo - *Battaglione di figli di militari*. -

Le competenze in natura saranno per questo Battaglione stanziate nel bilancio suddetto, in aumento delle categorie alle medesime relative.

Art. 15.

Il Governo provvederà con Decreti Reali per l' esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 19 luglio 1857.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*)
V.° Il Guardasigilli
DE FORESTA.

ALFONSO LA MARMORA.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Vista la legge in data 19 scorso luglio, che determinò l'istituzione di un Collegio di educazione ed istruzione secondaria militare;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

TITOLO I.

Istituzione del Collegio Militare.

Art. 1.

Il Collegio Militare, istituito dalla Legge 19 Luglio 1857, è posto sotto l'immediata autorità e dipendenza del Ministro della Guerra.

Sarà esso capace di trecento sessanta allievi convittori.

Art. 2.

Come Istituto di educazione, e d' istruzione secondaria militare, il cui scopo essenziale è di preparare allievi idonei all' ammessione nella Regia Militare Accademia, il Collegio ora detto riceve giovani uscenti dai pubblici Corsi elementari, e loro fornisce l' educazione ed istruzione necessaria per poter proseguire nella stessa Militare Accademia gli studii superiori militari.

TITOLO II.

Condizioni e modo d' ammissione.

Art. 3.

Per aspirare all' ammissione nel Collegio Militare richiedesi nei giovani:

1. Di essere regnicoli, e, se cittadini di altro Stato, figli di militari od impiegati che si trovino o siano stati al servizio del Governo;

Può lo stesso Governo fare per altri giovani esteri quelle eccezioni che ravvisi opportune.

Di essere cattolici, analogamente al prescritto dell' articolo 15 della Legge 4 ottobre 1848 pei convittori dei Collegii Nazionali, e di compire l' età di dieci anni, nè eccedere quella di tredici al 1 agosto dell' anno in cui devono essere ammessi nel Collegio;

3. Di avere avuto il vaiuolo naturalmente o per vaccinazione, di essere sani e sviluppati in ragione dell' età, e di andare esenti da qualsiasi fisico difetto che renda inabile alla Milizia;

4. Di essere stati promossi o di trovarsi in grado di superare gli esami di promozione dal 3. e 4. anno del corso ele-

mentare stabilito pei Collegii nazionali dai Nostri Decreti 21 agosto 1853 e 29 ottobre 1859.

Art. 4.

Possono altresì essere ammessi giovani che all'epoca stabilita al numero 2 del precedente articolo compiano i quattordici od i quindici anni d'età, purchè superino presso il collegio militare gli esami di promozione gli uni al 2.° e gli altri al 3.° anno di corso nello stesso Istituto.

Art. 5.

L'annua pensione fissata in lire *seicento*, e così la mezza in lire *trecento* è pagabile a trimestri anticipati decorrendi dal 1. ottobre; e per cadun allievo, ammesso a qualsiasi condizione, dev'essere corrisposta all'Amministrazione dell'Istituto la somma di lire *trecento* a titolo di primo corredo.

Mercè quest'ultima somma l'allievo è provvisto per cura della ora detta Amministrazione, e rifornito durante la di lui permanenza nel Collegio, della divisa e di ogni parte del corredo, da determinarsi, e degli oggetti relativi all'istruzione, ad eccezione dei libri di testo che rimangono a spese della famiglia.

Art. 6.

Le domande cogli opportuni documenti devono essere dirette al Ministro della Guerra prima della scadenza del mese di luglio, quelle giunte posteriormente non sono ammesse alle mezze pensioni gratuite devolute al merito di esami od alle condizioni di famiglia.

Art. 7.

Il Ministro della Guerra nel mese di settembre emana i provvedimenti necessarii per l'annuale ammissione di allievi nel Collegio militare.

L'ammissione dei nuovi allievi ha luogo nella prima quindicina di ottobre, ed è subordinata al risultato della visita medico-chirurgica a cui sono sottoposti presso il Collegio.

Art. 8.

I giovani i quali entro il mese di ottobre non siano stati presentati al Collegio scadono da ogni diritto all' ammissione od alla mezza pensione, salvo il caso di comprovato impedimento.

TITOLO III.

Posti a carico dello Stato.

Art. 9.

Sono istituite centoquaranta mezze pensioni gratuite nel Bilancio passivo del Ministero della Guerra.

Art. 10.

Cinquanta fra le anzidette mezze pensioni gratuite sono devolute al concorso, ed il numero di quelle vacanti ogni anno è assegnato parte ad allievi di nuova ammissione, parte ad allievi delle varie classi.

Art. 11.

Il numero delle mezze pensioni gratuite poste ad esame di concorso per l'ammissione nel Collegio militare è ogni anno determinato e pubblicato dal Ministro della Guerra.

In ciascuna delle classi dal 2.° al 5.° anno è annualmente assegnata una mezza pensione gratuita ai due allievi, che negli esami di promozione risultino i primi della loro classe. Ove alcuno già ne sia provvisto, la mezza pensione passa a quello che segue immediatamente.

Art. 12.

Pel conseguimento delle mezze pensioni devolute al concorso sì nell'ammissione come nella promozione a classe superiore, è necessario che l'allievo abbia superato i sette decimi della media totale dei punti di merito.

Le mezze pensioni così ottenute sono continuate durante la permanenza degli allievi nel Collegio Militare, purchè ogni anno siano promossi alla classe superiore col numero di punti anzi divisato.

Art. 13.

Novanta mezze pensioni gratuite sono devolute a benemerenze verso lo Stato e concesse giusta i maggiori servizii e le più ristrette condizioni di fortuna a figli di uffiziali o funzionarii delle varie Amministrazioni dello Stato.

A parità di condizioni deggiono avere la preferenza queglino i cui padri fossero morti in servizio attivo dello Stato o passati in ritiro per infermità dipendenti da causa di servizio.

Art. 14.

Non possono concedersi due mezze gratuite pensioni ad un medesimo allievo, fuorchè nel caso di figli di militari morti sul campo di battaglia, ovvero per ferite riportate in guerra, i quali soddisfacciano alle condizioni stabilite dai precedenti articoli 3, 4 e 5.

Art. 15.

Onde aver ragione ad invocare l'applicazione dei due articoli precedenti è necessario che il matrimonio del militare o dell'Impiegato, se posteriore all'ammissione al servizio, sia seguìto a norma delle prescrizioni in vigore.

I giovani da matrimonio contratto dopo che il genitore passò in riforma od in ritiro non sono ammessi al beneficio san-

cito dall'antecedente articolo 13, fuorchè in mancanza di candidati aventi tutte le condizioni prestabilite.

TITOLO IV.

Personale Militare.

Art. 16.

Il Comando del Collegio militare è affidato ad un Uffiziale superiore da Noi nominato sulla proposizione del Ministro della Guerra da cui ordini diretti esso dipende.

Il Comandante ora detto è incaricato dell'esecuzione dei Decreti e Regolamenti che concernono l'Istituto, la sua autorità si estende a tutte le parti dell'Amministrazione e del servizio, convoca e presiede i Consigli d'istruzione, di disciplina e di amministrazione istituiti dai seguenti Titoli V e VIII.

Art. 17.

È pure da Noi nominato, sulla proposta dell'ora detto Ministro, il Comandante in 2, il quale sarà pel grado di uffiziale superiore o capitano.

Il Comandante in 2. sotto la dipendenza del Comandante del Collegio è Direttore degli studii.

Egli deve pure estendere la sua vigilanza sul regolare andamento di ogni ramo del servizio onde ragguagliarne il Comandante e surrogarlo in caso di assenza in tutte le sue funzioni.

Art. 18.

Sono addetti al Collegio militare, e la destinazione loro ha luogo per determinazione del Ministro della Guerra da Noi approvata

a) Due capitani, di cui uno per l'istruzione e l'altro per l'amministrazione, ed ai quali, oltre le speciali attribuzioni della carica loro, potranno anche all'uopo affidarsi dal Comandante quegli altri incarichi che nell'interesse del servizio si ravvisino opportuni;

b) Nove Uffiziali subalterni, dei quali uno Aiutante maggiore, cinque Uffiziali di Governo, uno Uffiziale a disposizione, un Uffiziale Pagatore, ed un Uffiziale di Massa.

Possono inoltre essere comandati temporaneamente ed a mo' di esperimento presso il Collegio militare, tre o quattro Uffiziali subalterni, ai quali dall'Istituto verrà corrisposto un soprassoldo da determinarsi.

Art 19.

Il Personale militare inferiore è destinato dal Ministro della Guerra, e si compone di,

Un Furiere maggiore;
Tre Furieri,
Ventidue Sergenti,
Un Infermiere maggiore (Sergente),
Otto Soldati di confidenza,
Due infermieri (Soldati),
Un Caporale Tamburino,
Cinque Tamburini.

Art. 20.

Il servizio prestato nel Collegio del personale militare di governo, di istruzione e di amministrazione è servizio attivo e come tale considerato per l'applicazione delle leggi e regolamenti militari.

Il Comandante ed il Comandante in 2.° qualora siano scelti nelle Armi speciali non cessano di appartenervi e conservano i vantaggi alle medesime particolari.

TITOLO V.

Insegnamento e disciplina.

Art. 21.

Il corso nel Collegio militare si ripartirà in cinque anni.

L'educazione religiosa, civile e militare sarà convenientemente sviluppata.

L'istruzione fornita nello stesso periodo deve porgere:

1. Un corso di lingua, lettere e storia della letteratura italiana;

2. Un corso di lingua, lettere e storia della letteratura francese;

3. Un corso di storia e geografia;

Un corso di matematiche elementari (*aritmetica, principii di algebra, geometria piana e solida*);

5. Un corso di logica e filosofia morale;

6. Un corso di nozioni di storia naturale.

Sono inoltre insegnati la calligrafia ed il disegno, specialmente topografico e lineare, con nozioni di disegno di figura e di paese.

Finalmente gli allievi sono addestrati negli esercizj militari nella ginnastica, nel nuoto, nel ballo, nella scherma e nel tiro al bersaglio.

Art. 23.

Quando un allievo per mal esito di esami, dopo aver ripetuto una stessa classe, non riesca idoneo alla promozione a quella superiore, ovvero quando per la terza volta sia confermato in anni di corso differente, è dichiarato inabile a prose-

guire il corso degli studii nel Collegio militare, e cessa ulteriormente a farne parte.

Art. 26.

I Professori, Ripetitori e Maestri nel Collegio militare sono da Noi nominati sulla proposizione del Nostro Ministro della Guerra, il quale può ammetterli precedentemente ad esperimento.

Devono essi risultare forniti di regolare diploma od attestazione rilasciata da una delle Università o da Istituto dello Stato per le scienze, per le lettere e per le arti.

Possono altresì essere destinati a riempire le funzioni di Professore Uffiziali in servizio effettivo nell'Esercito, i quali continueranno a far parte dell'Arma rispettiva ed a riceverne la paga del grado loro e saranno da Noi nominati Professori, o Professori aggiunti a stipendio suppletivo.

Art. 24.

È instituito un Consiglio d'istruzione per promuovere i miglioramenti richiesti dall'interesse degli studii, regolare all'uopo l'impiego del tempo, proporre i programmi ed i testi delle materie di studio, e trattare quanto riguarda l'ordinamento e l'andamento dell'insegnamento.

Esso si riunisce almeno una volta per trimestre per udire la relazione fattagli dal Comandante in 2.° Direttore degli studii, sul modo e sul progresso dell'istruzione; ed è convocato tutte quelle altre volte che il servizio sia per richiederlo.

Un processo verbale delle adunanze è mandato dal Comandante al Ministro della Guerra, quando ne occorre la sanzione per lo eseguimento di proposte deliberazioni.

Art. 25.

Il Consiglio d'istruzione è composto come segue:

Il Comandante, *Presidente,*

Il Comandante in 2. Direttore degli studii,

Il Capitano Istruttore,

Il Professore Bibliotecario, *Segretario,*

Tre Professori (*Membri annuali rinnovabili*).

È in facoltà del Consiglio di chiamare nelle sue sedute uno o più membri del personale insegnante, i quali non avranno voce deliberativa.

Art. 26.

Il Collegio è governato militarmente ed apposito Regolamento stabilirà l'interna disciplina e l'andamento del servizio.

Un Consiglio di disciplina è incaricato di promuovere ogni disposizione necessaria al mantenimento dell'ordine ed alla direzione del corso educativo e militare.

Tale Consiglio si riunisce sulla convocazione del Comandante ed è così composto:

Il Comandante del Collegio, *Presidente,*

Il Comandate in 2. Direttore degli studii,

Il Capitano Istruttore,

Il Primo Cappellano (nei casi che riflettono la disciplina religiosa),

L'Aiutante Maggiore, *Segretario,*

Due Uffiziali di governo (*Membri rinnovabili*),

I due Membri rinnovabili sono nominati per anzianità nel primo ordinamento, ed ogni anno il più anziano cessa d'uffizio ed è surrogato per ordine d'anzianità.

Art. 27.

Gli allievi che hanno commesso una mancanza di tale gravità da essere incorsi nel rinvio dal Collegio sono chiamati dinanzi al Consiglio di disciplina.

Il Nostro Ministro della Guerra determina sulle proposizioni di rinvio, che devono sempre essere accompagnate da un avviso particolareggiato firmato da tutti i Membri del Consiglio.

Art. 28.

Nelle questioni di competenza mista e d' interesse generale, e per gli esami sia lungo l' anno, sia di promozione al fine dell' anno scolastico, i due Consigli anzidetti sono dal Comandante riuniti in Consiglio superiore, d' istruzione e di disciplina, di cui il Professore Bibliotecario sarà Segretario.

Le deliberazioni dei predetti Consigli sono prese a maggioranza assoluta di voti, ed a parità di voti è preponderante quello del Presidente.

TITOLO VI.

Servizio di culto.

Art. 29.

Un primo Cappellano è specialmente incaricato, sotto la sorveglianza del Comandante, del servizio di culto e dell' istruzione religiosa degli alunni.

Esso è coadiuvato da un Secondo Cappellano, il quale inoltre ha l'incarico della conservazione degli arredi e suppellettili dell' Oratorio.

Entrambi sono da Noi nominati sulla proposizione del Ministro della Guerra.

TITOLO VII.

Servizio sanitario.

Art. 30.

Il Nostro Ministro della Guerra provvederà acciò, nel modo che ravviserà più conveniente, sia assicurato il servizio sanitario presso il Collegio militare.

Art. 31.

Un sergente e due soldati del personale inferiore stabilito dall'art. 19. attendono al servizio di sanità come infermiere maggiore od infermieri e sono tratti dal battaglione d'amministrazione.

TITOLO VIII.

Amministrazione.

Art. 32.

Un Consiglio specialmente incaricato di dirigere l'impiego dei fondi destinati alle spese dell'Istituto sopraintende e provvede a tutti i particolari dell'amministrazione interna, stabilisce il bilancio per ciascun esercizio e le domande particolari di fondi per le spese d'ogni trimestre.

Tale Consiglio d'amministrazione si compone come appresso:

Il Comandante, Presidente,

Il Comandante in 2.°, } Membri,

Il Capitano d'ammistrazione, Relatore } Membri,

I due Uffiziali di governo di maggior grado } Membri,

L'Uffiziale Pagatore Segretario.

In caso di assenza o d'impedimento del Presidente o di alcun Membro il Consiglio è completato per ordine di anzianità, e l'Uffiziale di Massa surroga l'Uffiziale Pagatore nelle funzioni di Segretario.

Art. 33.

L'Uffiziale Pagatore ha incarichi analoghi a quello dei Direttori dei conti nei corpi, e l'Uffiziale di Massa è incaricato della Contabilità dei magazzini e del servizio di economia.

Art. 34.

L' Uffiziale Pagatore assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione come segretario, ma senza voto deliberativo, e l' Uffiziale di Massa può essere richiesto nelle medesime con voce consultativa quando il Consiglio lo giudichi opportuno.

Art. 35.

L' Amministrazione militare esercita la sua sorveglianza nel modo determinato dai regolamenti relativi all' amministrazione dei Corpi di Nostra Truppa.

Ogni disposizione inoltre da tali regolamenti prefissa per le adunanze, le attribuzioni e le deliberazioni dei Consigli d' amministrazione dei Corpi sono applicabili al Consiglio amministrativo del Collegio militare.

Art. 36.

Sotto la sorveglianza e risponsabilità del Consiglio d' amministrazione è tenuta una contabilità speciale tanto in danaro quanto in materia per l' impiego dei fondi pel corredo pagato dalle famiglie, e tale contabilità è controllata dall' Amministrazione militare.

L' allievo uscente esporta il proprio corredo nello stato in cui si trova, previo assestamento dei relativi conti: passando nella Regia Militare Accademia, il Consiglio d' amministrazione della stessa gliene calcolerà il valore in deduzione della spesa occorrente pel nuovo corredo.

Art. 37.

Sono a carico del Bilancio passivo del Ministero della Guerra le spese pel personale di governo e di amministrazione, pel personale insegnante e di culto, per la manutenzione del fabbricato del Collegio militare, per le provviste delle armi e degli oggetti di bufalo e di corame, e per le relative indennità.

Il Collegio co' suoi proventi sopperisce ai soprassoldi ed alle competenze in natura dei varii personali, alle paghe di operai e famigli, e ad ogni spesa interna di vitto, di vestiario e di indumento degli allievi, come dell' istruzione per quanto riguarda la parte materiale, ad eccezione dei libri di testo a tenore del precedente art. 5.

Art. 38.

Le paghe ed i vantaggi del personale di governo di culto e di amministrazione addetto al Collegio militare, stabilito dagli articoli 18, 19 e 29, sono determinati dallo Specchio I annesso al presente Decreto e d'ordine Nostro firmato dal Ministro della Guerra.

Gli stipendii dei membri del personale insegnante mentovato all' articolo 23, sono stabiliti dallo Specchio II pure col presente mentovato.

In tali specchii è determinato il grado militare a cui i Cappellani, Professori, Ripetitori e Maestri sono assimilati per l' applicazione delle leggi 27 giugno 1850 sulle pensioni dell' Esercito, e 25 maggio 1852 sullo stato degli Uffiziali.

Art. 39.

Gli Assistenti Maestri possono dopo 25 anni di servizio conseguire, a titolo di ritiro, l'assegnamento determinato dal § 137, art. 39 dei Sovrani Provvedimenti 4 maggio 1839, per gl' impiegati nella R. Militare Accademia non assimilati a grado militare.

Art. 40.

Il Comandante del Collegio nomina sulla proposta del Consiglio d' amministrazione gli agenti snbalterni, retribuiti a carico del Bilancio dell' Istituto, di cui il nnmero, le funzioni ed il trattamento saranno dallo stesso Consiglio determinati.

TITOLO IX.

Ispezioni.

Art. 41.

Speciali disposizioni saranno date dal Nostro Ministro della Guerra per le ispezioni del Collegio militare.

Tali ispezioni avranno per oggetto di esaminare l'andamento dell'Istituto e delle varie parti del servizio, lo stato degli studii scientifici e letterarii, l'attitudine del personale di governo, di istruzione e di amministrazione e di suggerire gli opportuni miglioramenti.

TITOLO X.

Uscita dal Collegio Militare.

Art. 42.

Gli allievi giunti al termine del 5. anno di corso sono sottoposti da una Commissione del Collegio a sperimento per riconoscere il grado loro d'istruzione, e se continuino ad avere l'attitudine fisica necessaria per la carriera delle armi.

Art. 43.

Gli allievi, per cui sia favorevole l'esito dell'esplorazione sulla istruzione loro, sono presentati alla Commissione superiore per gli esami di ammissione nella militare Accademia, che a tale uopo annualmente si reca al Collegio militare.

Art. 44.

Agli allievi che superino gli esami dinanzi la mentovata Commissione superiore è rilasciata una speciale attestazione di aver compiuto con successo il loro corso nel Collegio militare.

Art. 45.

Queglino fra i suddetti alunni che subirono felicemente gli esami di uscita, e che inoltre risultarono idonei nella visita sanitaria, sono nominati di diritto allievi nella Regia militare Accademia.

Essi poi sono classificati giusta i punti di merito conseguiti coi candidati a cui la stessa Commissione superiore altrove diede gli esami d' ammissione all' acccademia militare per competere con questi alle mezze gratuite pensioni devolute al concorso.

Art. 46.

Gli allievi che per mutata vocazione o per essere meno atti alla milizia non siano destinati al passaggio nella militare Accademia sono restituiti alle loro famiglie.

Queglino fra gli allievi dell' ultimo anno di corso che o non fossero ravvisati in grado di presentarsi agli esami di ammissione nell' accademia anzidetta dalla Commissione interna, ovvero rimanessero deficienti in quelli della Commissione superiore, possono ripetere l' anno salvò il disposto dall' art. 22 del presente Decreto.

TITOLO XI.

Disposizioni Generali.

Art. 47.

La divisa del personale militare e degli allievi del Collegio militare dev' essere conforme a quella della Regia militare Accademia.

La distinzione fra i due Istituti consiste nella goletta e nelle mostre delle maniche, che saranno a foggia della Cavalleria leggiera, non che nella speciale iscrizione sui bottoni.

Art. 48.

L' ordinamento del Collegio militare in massima s' intenderà in vigore dall' emanazione del presente Decreto; ed il corso di studii dovrà essere iniziato quanto prima.

Art. 49.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato al Controllo Generale, munito del Sigillo dello Stato, ed inserto nella raccolta degli atti del Governo.

Dato dal Real Castello di Pollenzo 12 ottobre 1857.

VITTORIO EMANUELE

Alfonso La Marmora.

SPECCHIO I.

Personale di governo, di culto e di amministrazione nel Collegio Militare.

Effettivo	CARICA O QUALITÀ	GRADO	Assimilazione a grado militare	PAGA annua e vantaggi	A CARICO DELL'ISTITUTO	
					annuo soprassoldo	vantaggi diversi
	A. *Personale superiore*					
1	Comandante.	Ufficiale superiore	—	Paga e razioni di foraggio del grado loro	600. »	Alloggio, lume e legna.
1	Comandante in 2.° Direttore degli studii . . .	id. o Capit.°	—		600. »	
1	Capitano Istruttore. . .	Capitano	—	Paga del gr.	600. »	
1	Capitano d'Amministraz.	idem	—	idem	600. »	
1	Primo Cappellano. . . .	—	Capitano	1,700 »	—	
1	Secondo Cappellano . .	—	Luogoten.	1,200. »	—	
1	Aiutante Maggiore . . .	Ufficiali subalterni	—	1,500. »	400. »	
5	Ufficiali di governo . .		—	Paga del gr.	360. »	
1	Ufficiale a disposizione		—	idem	360. »	
1	Ufficiale pagatore. . . .		—	idem	600. »	
1	Ufficiale di Massa . . .		—	idem	600. »	
15						
	B. *Personale inferiore*					
1	Furiere Maggiore. . . .	Paga e competenze del grado loro nell'Arma di Fanteria.			180. »	
3	Furieri.				144. »	
22	Sergenti				108. »	
1	Infermiere maggiore — (Sergente).				108. »	
1	Caporale Tamburino. .				48. »	
2	Infermieri (Soldati). . .				» »	
8	Soldati di confidenza. .				» »	
5	Tamburini				30. »	
43						

Pollenzo, 12 ottobre 1857.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
ALFONSO LA MARMORA.

SPECCHIO II.

Personale per l'insegnamento nel Collegio Militare.

Effettivo	Carica	Assimilazione a grado militare	Stipendio annuo	*Annotazioni*
2	Professori anziani	Maggiore	2,500. »	Uno dei Professori sarà incaricato della direzione della Biblioteca e godrà durante tale incarico di un soprassoldo in ragione di lire 300 annue sul Bilancio della Guerra. Gli Uffiziali destinati ad occupare posti di Professore, a senso dell'art. 23, oltre la paga del grado loro ricevono uno stipendio suppletivo di annue L. 600, se adempiono a funzioni di anziano o di 1.ª classe, e di L. 400 o 360 se di 2.ª o di 3.ª classe.
4	Professori. . . di 1.ª Classe	Capitano	2,200. »	
6	di 2.ª »	idem	1,800. »	
6	di 3.ª »	idem	1,500. »	
6	Ripetitori. . . di 1.ª »	Luogoten.	1,400. »	
6	di 2.ª »	idem	1,200. »	
2	Maestri . . . . di 1.ª »	Sottoten.	1,200. »	
3	di 2.ª »	idem	900. »	
2	Assistenti Maestri . . . . . di 1.ª »	—	800. »	
3	di 2.ª »	—	600. »	
40				

Pollenzo, 12 ottobre 1857.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
ALFONSO LA MARMORA

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Vista la Legge del 19 luglio 1857 relativa all' istituzione del Collegio Militare;

Visto il Nostro Decreto del 12 ottobre stesso anno per lo ordinamento di quell' Istituto;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Alle disposizioni contenute nel titolo X del prementovato Nostro Decreto 12 ottobre 1857 sono sostituite le seguenti:

Art. 42. Agli allievi del Collegio Militare, che hanno superato gli esami finali del 5.° anno di corso, è rilasciato un attestato di avere compiuto con successo il corso degli studii in quell' Istituto.

Art. 43. Gli allievi, che hanno ottenuto l' attestato accennato all' articolo precedente, sono in seguito a loro domanda

presentati alla Commissione Ministeriale per gli esami di ammissione nella Regia Militare Accademia.

Art. 44. Quelli però fra i mentovati giovani, i quali abbiano oltrepassato l'età stabilita per tale ammissione, non potranno presentarsi agli esami per l'Accademia Militare che in seguito ad un'eccezionale disposizione ministeriale, la quale verrà solo accordata ai meritevoli di particolare riguardo.

Art. 45. Gli allievi del Collegio Militare, i quali ottengano negli esami i punti d'idoneità per l'ammissione nell'Accademia, e risultino nella visita medico-chirurgica conservare l'attitudine fisica per la carriera delle armi, sono di diritto nominati allievi nella Regia Militare Accademia.

Essi concorrono coi candidati delle altre provenienze per le mezze pensioni gratuite devolute al merito di esame nell'Accademia Militare, giusta l'ordine rispettivo di classificazione sulla lista dei dichiarati idonei.

Art. 46. Queglino fra gli allievi del 5.° anno di corso, che per essere rimasti deficienti negli esami finali non abbiano ottenuto l'attestato, di cui è cenno all'art. 42, ovvero che presentati agli esami per l'ammissione nella Regia Militare Accademia non li abbiano superati, ripetono l'anno, quando non siano incorsi nei casi previsti dall'art. 22.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato al Controllo Generale ed inserto negli atti del Governo.

Dat. Torino 26 settembre 1858.

VITTORIO EMANUELE

ALFONSO LA MARMORA.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto il Codice penale militare in data 1.° ottobre 1859;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato l' unito Regolamento per l' ordine di servizio nell' Amministrazione della giustizia penale nei Tribunali militari.

Ordiniamo che il presente Decreto, coll'annesso Regolamento, firmato d' ordine nostro dal Ministro della Guerra, sia registrato alla Regia Corte dei conti, munito del Sigillo dello Stato, pubblicato ed inserto nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. Torino, 11 agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE

FANTI.

REGOLAMENTO

concernente l' ordine di servizio nell' Amministrazione

della Giustizia penale nei Tribunali Militari

SEZIONE I.

Ministero pubblico.

Art. 1. L' avvocato fiscale militare invigila al mantenimento dell' ordine ed alla retta amministrazione della giustizia penale nelle Commissioni d' inchiesta e nei tribunali militari, ed in tale qualità:

1. Fa le denunzie all' avvocato generale militare di cui all' art. 325 del Codice penale militare;

2. Veglia sulla condotta dei segretarj, degli scrivani e delle ordinanze nell' adempimento dei loro doveri;

3. Esamina gli stati delle cause e delle sentenze che a norma dell' art. 326 del Codice penale militare devono essere trasmessi all' avvocato generale, e prescrive quelle maggiori indicazioni e spiegazioni che il bene del servizio può rendere opportune.

Art. 2. Gli avvocati fiscali militari, per quanto concerne l' istruzione dei processi:

1. Carteggiano direttamente con gli uffizj fiscali delle altre divisioni militari, coi procuratori del re e coi giudici incaricati delle Istruzioni ordinarie;

2. Possono richiedere, oltre i giudici di mandamento, gli uffiziali di polizia giudiziaria per l' esame dei testimonj e per l' esecuzione di altri incumbenti;

3. Vegliano acciò le cedole di assegnazione dei testimonii vengano prontamente e debitamente intimate; ed acciò i segretarii tengano per quanto sia possibile separate le informazioni e gli atti relativi ad ogni reato.

Art. 3. Gli avvocati fiscali invigilano a che siano annotati in apposito registro, e debitamente custoditi nella segreteria del tribunale i corpi dei reati, ed acciò vengano eziandio, quando ne sia il caso, puntualmente restituiti ai proprietarj.

Provvedono pure a che sia in ogni mese formato dal segretario con l' intervento d' un ufficiale del pubblico ministero un inventario dei corpi di reato esistenti nelle segreterie, e copia ne sia trasmessa al principio del mese successivo all' avvocato generale.

Art. 4. L' avvocato fiscale, d' accordo col Presidente della Commissione d' inchiesta e col presidente del tribunale per quanto rispettivamente li riguarda, fissa il numero delle sedute settimanali che dovranno tenersi dalla Commissione e dal tribunale secondo i bisogni del servizio e il numero delle cause.

A tal fine fa compilare ogni quindici giorni un ruolo delle cause da spedirsi, facendovi preferibilmente inserire quelle che per la loro natura ed urgenza richiederanno più pronta spedizione.

Art. 5. Un ufficiale del pubblico ministero deve assistere alle udienze della Commissione d' inchiesta e del tribunale.

L' avvocato fiscale dà le convenienti disposizioni affinchè un altro ufficiale del pubblico ministero sia pronto a supplire le veci di quelli che sono destinati al servizio delle udienze.

Art. 6. L' avvocato fiscale prende gli opportuni concerti colle autorità preposte al governo delle carceri acciò i ditenuti per reati militari non abbiano comunicazione cogli altri ditenuti e vengano custoditi in camere separate.

Invigila pure affinchè i ditenuti per conto della giustizia militare non abbiano colloquio con persone estranee senza averne egli, d'accordo coll' uffiziale istruttore, data la permissione mediante biglietto in iscritto, da consegnarsi al custode.

Art. 7. Nelle sedute pubbliche il rappresentante il pubblico ministero vestirà il proprio uniforme e prenderà la parola stando in piedi.

Art. 8. Invigila affinchè i verbali d' udienza siano stesi, firmati e muniti di tutte le indicazioni, ed inserzioni secondo le forme prescritte dal Codice penale militare.

Deve pure alla fine di ogni mese farsi presentare dal segretario il registro dei verbali stessi per esaminarlo ed apporvi il suo visto, con indicazione della data, ove lo riconosca in ogni sua parte regolare; o in caso contrario farvi quelle annotazioni ed avvertenze che stimerà opportune.

Art. 9. Fa eseguire le sentenze della Commissione d' inchiesta e del tribunale; e nel caso di rilascio dell' imputato, richiede inoltre il comando militare del luogo onde provveda a che lo scarcerato raggiunga le proprie bandiere, dandone contemporaneamente avviso al comandante del corpo.

Art. 10. Invigila acciò siano utilmente impiegate le somme destinate alle spese d' ufficio.

Dispone dei fondi sopravanzati in acquisto di libri e di arredi per il tribunale e per gli uffizj che ne dipendono.

Art. 11. L'avvocato fiscale può, per gravi ed urgenti cause, concedere a' suoi sostituiti ed agli impiegati della segreteria permessi d'assenza dall'uffizio e dalla residenza, purchè questi non eccedano i tre giorni, dandone immediato avviso all'avvocato generale.

L'istesso dovere incumbe all'avvocato fiscale qualora debba per giusti motivi assentarsi dal suo uffizio.

L'assenza non si può protrarre oltre i tre giorni senza avere ottenuto l'assenso dell'avvocato generale.

Art. 12. In caso di assenza o d'impedimento dell'avvocato fiscale, il sostituito più anziano ne fa le veci.

SEZIONE II.

Ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 13. Gli ufficiali di polizia giudiziaria contemplati nell'art. 330 del Codice penale militare e nell'articolo 57 del Codice di procedura penale, esercitano, per quanto spetta ai reati di competenza militare, le loro funzioni sotto la direzione e dipendenza dell'avvocato fiscale presso la divisione militare.

Art. 14. I detti ufficiali ricercano le prove dei reati di militare competenza, sequestrano gli oggetti adoperati per commetterli, e gli effetti che possono servire di mezzo di prova, ricevono le denunzie dalle parti lese, praticano visite, raccolgono le prove, procedono all'arresto dei delinquenti nei casi di flagrante reato, ed eseguiscono tutti gli altri atti d'istruzione preliminare che le circostanze del caso possono rendere opportune.

Trasmettono direttamente all'ufficio dell'avvocato fiscale la loro relazione cogli atti ai quali abbiano proceduto, cogli effetti sequestrati e colle denunzie che abbiano ricevuto, indicando inoltre le generalità dell'imputato, tutte le circostanze del fatto, le persone che vi furono presenti, e quelle che a loro avviso possono essere informate o fornire qualche elemento di prova.

Art. 15. I giudici di mandamento ed i giudici istruttori dei tribunali di circondario, quando esercitano le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria pei reati di militare competenza, sentono regolarmente i testimonj e deferiscono loro il giuramento nei casi previsti dalla legge, procedono a tutti gli atti tendenti a scoprire il reato, osservate le formalità prescritte dal Codice di procedura penale comune, e dal relativo Regolamento.

SEZIONE III.

Dell' istruzione formale.

Art. 16. Gli uffiziali istruttori sono vicendevolmente tenuti ad eseguire gli atti occorrenti per la buona amministrazione della giustizia penale militare, ed a tale effetto carteggiano direttamente fra loro.

Possono ancora a tale uopo richiedere i giudici istruttori presso i tribunali di circondario e gli uffiziali di polizia giudiziaria.

Possono inoltre delegare i giudici di mandamento per l'esame dei testimoni, e per l'esecuzione di altri incumbenti concernenti l'istruttoria dei processi.

Art. 17. Procedendosi contro uno o più individui per diversi reati, gli istruttori devono, per quanto è possibile, separare le informazioni rispettive per modo che gli atti a ciascun reato relativi formino tante parti materialmente distinte del processo.

Questo deve essere interamente affogliato e munito di coperta sulla quale sono indicate la divisione militare e il tribunale cui ne appartiene la cognizione, le generalità dell'imputato ed il titolo del reato.

In fronte di ogni volume è inserto l'indice degli atti e dei documenti che vi esistono, l'elenco degli oggetti formanti il corpo del reato, e la nota delle spese.

Art. 18. All' istruttoria deve unirsi il certificato comprovante la moralità dell' imputato, e la condotta da esso tenuta nel servizio, non che quello di nascita, qualora siasi dichiarato minore, o siavi dubbio sull'età.

Art. 19 Ove si debbano udire come testimoni carabinieri reali od altri militari in attività di servizio, preposti delle gabelle o dogane, impiegati nell' amministrazione forestale od altre dello Stato, l'istruttore richiede per iscritto i capi da cui dipendono acciò diano gli ordini opportuni per la loro comparizione.

Art. 20. Le indennità dovute ai testimoni ed ai periti vengono tassate a norma della tariffa che è in vigore per i tribunali di circondario.

La tassazione è fatta dall' istruttore e vidimata dall' avvocato fiscale militare.

Art. 21. L' istruttore veglia per l'esatto adempimento del prescritto degli art. 375 e 376 del Codice penale militare.

Art. 22. La citazione dei testimonj o periti dimoranti nel luogo in cui ha sede il tribunale si fa con semplice avviso in iscritto, indicando il luogo, il giorno e l'ora per mezzo di un'ordinanza del tribunale.

Non comparendo, od anche trattandosi di prima citazione a farsi

di testimonj o periti residenti in luogo diverso, l'ordine è firmato dall'istruttore e dal segretario.

L'ordinanza fa fede della seguita citazione mediante relazione verbale nel primo caso, e mediante certificato da lui scritto e sottoscritto, nel secondo, che rimette al segretario per essere unito al processo.

SEZIONE IV.

Commissione d' inchiesta

Art. 23. La relazione della causa, che giusta il prescritto dell'art. 394 del Codice penale militare l'uffiziale istruttore deve fare alla Commissione d'inchiesta, non può differirsi oltre la prima adunanza dopo le definitive conclusioni del pubblico ministero.

Art. 24. Il presidente provvede per l'intervento dei giudici supplenti quando ne sia il caso. Dà inoltre le opportune disposizioni affinchè uno dei giudici supplenti si trovi pronto al bisogno pel caso d'impedimento che possa sopravvenire, massime trattandosi di cause che per la loro natura non si possono spedire in una sola seduta.

Art. 25. Qualora l'avvocato fiscale militare si valga contro la decisione della Commissione d'inchiesta della facoltà attribuitagli dall'art. 406 del Codice penale militare, deve immediatamente dopo trasmettere il processo, colla sentenza e coll'atto d'opposizione all'avvocato generale onde sottoporlo alla Commissione di revisione d'inchiesta.

Art. 26. Il presidente della Commissione di revisione, appena ricevuti gli atti deputa un giudice per farne la relazione, e fissa il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza, previo avviso all'avvocato generale affinchè possa provvedere per l'intervento del segretario del tribunale militare incaricato delle funzioni di segretario presso la Commissione stessa.

Art. 27. Dopo la discussione della causa il presidente raccoglie i vôti, e fa stendere dal segretario la sentenza.

Risolta la fatta opposizione, il presidente trasmette gli atti all'avvocato generale per promuovere l'ulteriore corso della causa.

SEZIONE V.

Dei dibattimenti.

Art. 28. Le udienze si tengono nella sala destinata dal presidente. Nella stessa sala stanno sempre affissi il ruolo delle cause a spedirsi e

l'elenco dei giudici, coll'indicazione dei giorni e delle ore in cui si tengono le sedute pubbliche.

Art. 29. Ove si possa prevedere che la discussione di una causa debba continuare per più giorni, il presidente provvede acciò intervenga alle sedute un giudice supplente.

Questo però non ha voto se sono presenti alla votazione i cinque giudici ordinarj.

Art. 30. Le cause sono spedite secondo l'ordine del ruolo: tuttavia il presidente, sentito l'avvocato fiscale, può dare la preferenza a quelle che o per propria natura, o per sopraggiunte circostanze richiedessero una più pronta spedizione, avuto bensì il debito riguardo alle maggiori spese ed aggravii che possa occasionare l'assenza dei testimoni dal luogo della loro residenza

Art. 31. Tre giorni prima dell'udienza stabilita per ogni causa, il segretario ne dà avviso per iscritto al difensore; e se questo è militare ne dà pure avviso per iscritto al superiore da cui dipende.

Art. 32. Ove non possa il dibattimento aver luogo nel giorno stabilito, il presidente rimanda la causa ad altra prossima udienza, e dà avviso al pubblico ministero, all'imputato, al suo difensore ed ai testimoni tanto del rinvio come del giorno fissato per la spedizione della causa.

Art. 33. I membri del tribunale non entrano a prender posto nella sala d'udienza se non dopo che gli imputati vi siano stati introdotti e siasi dato accesso al pubblico.

Vestono nel giorno d'udienza in grande tenuta, con sciarpa; seggono secondo l'ordine di anzianità, e rimangono a capo scoperto.

Art. 34. Nel corso delle udienze nessuno estraneo al tribunale può oltrepassare la sbarra ed i cancelli per introdursi nella parte della sala destinata ai giudici.

Accadendo nella sala d'udienza qualche grave disordine, il presidente può ordinarne lo sgombro, salvo il prescritto dell'art. 500 del Codice penale militare.

Art. 35. I dibattimenti che non possono essere portati a termine in una sola udienza, sono continuati nei giorni immediatamente successivi, senza altra interruzione che quella dei giorni festivi e di precetto.

Art. 36. Ove il difensore nel giorno ed ora fissati non si trovi presente all'udienza, il presidente deputa altro difensore d'ufficio, salva l'applicazione delle pene disciplinari di cui nell'art. 414 del Codice penale militare, qualora ne sia il caso.

Art. 37. I testimonii che debbono essere sentiti nell'interesse dell'accusa e della difesa sono citati per decreto del presidente.

Art. 38. I testimonii devono essere presenti alla lettura delle liste, e rispondere all'appello nominale.

Dopo la lettura delle liste e l'appello dei testimonii, il presidente, presenti tuttavia i medesimi, invita il Pubblico Ministero, l'imputato ed il suo difensore a proporre le loro oggezioni.

Il tribunale statuisce sulle medesime senza ritardo.

Art. 39. Le norme prescritte nei due precedenti articoli si applicano anche ai periti.

È in facoltà del presidente, d'accordo col Pubblico Ministero, di permettere che i periti assistano alle udienze, quando ciò si creda conveniente, onde poter essi emettere un più fondato giudizio sulla materia.

Art. 40. Dopo il dibattimento e pendente la deliberazione, è vietato l'ingresso nella sala ove i giudici sono radunati, a persone non autorizzate.

Art. 41. Il segretario un'ora prima del dibattimento consegna all'ordinanza di servizio la nota delle cause a spedirsi, e quella dei testimonii citati per ciascuna.

All'apertura del dibattimento il segretario dà a ciascuno dei membri del tribunale copia dei capi d'accusa, delle generalità degli accusati e delle liste dei testimonii.

Art. 42. Il segretario od uno dei suoi sostituiti assiste all'udienza in tenuta, e legge, stando in piedi, gli atti e documenti prescritti dal Codice o quegli altri che vengono indicati dal presidente, o dal Pubblico Ministero.

Stende i verbali d'udienza, inserendovi tutte le provvidenze date dal tribunale nel corso del dibattimento.

Art. 43. Avvenendo il caso che alcuno dei giudici non possa sottoscrìvere la sentenza, il presidente ne fa menzione indicando le cause che abbiano reso impossibile la sottoscrizione mancante.

Art. 44 Il Pubblico Ministero nel proporre le sue istanze e conclusioni, ed il presidente nel pronunciare la sentenza tengono il capo coperto.

Art. 45. Pronunciata la sentenza, i corpi di reato vengono nuovamente suggellati, e se ne fa la restituzione a chi di ragione dopo spirati i termini per il ricorso in nullità.

Art. 46. Le indennità dovute ai testimonii ed ai periti sono tassate dal presidente secondo le norme di cui all'art. 20.

SEZIONE VI.

Dei segretarii.

Art. 47. Le segreterie del tribunale e degli ufficii che ne dipendono, devono tenersi aperte per ore 8 almeno ne' giorni non festivi, e per 3 ore ne' dì festivi di precetto.

Il presidente e l'avvocato fiscale rispettivamente designano le ore

Art. 48. Il segretario invigila affinchè tutti gl' impiegati addetti alle segreterie si trovino presenti all'ufficio nelle ore stabilite, ed eseguiscano puntualmente i lavori loro affidati

Ove siano negligenti nell' adempimento dei loro doveri, o si rendano colpevoli di mancanze che compromettono l'esattezza od il decoro del servizio, il segretario ne riferisce all'avvocato fiscale, e questo all'avvocato generale, il quale dà o promuove, secondo i casi, gli opportuni provvedimenti.

Art. 49. I ruoli, i registri e le carte esistenti nella segreteria devono essere diligentemente custoditi; il segretario deve renderne conto ad ogni richiesta.

Egli è pure risponsabile delle somme ed effetti o appartenenti a corpi di reato, e per altro titolo introdotti nella segreteria; nè può farne o consentirne il trasporto fuori della segreteria se non nei casi dalla legge prescritti o permessi, ovvero con autorizzazione del presidente del tribunale e dell'avvocato fiscale, e mediante processo verbale.

Art. 50. Non può il segretario procedere al dissigillamento delle somme od effetti sequestrati all' imputato che gli vengono rimessi, se non previo avviso datone all'avvocato fiscale ed in presenza del medesimo o del giudice istruttore.

Riconosciuta l' integrità dei sigilli, fatta la ricognizione degli effetti, vi appone nuovamente il sigillo del tribunale, e ne stende il processo verbale.

Riconoscendosi però alterati, guasti ed infranti i sigilli, si esprime nel processo verbale lo stato delle cose, e la dichiarazione a tale uopo fatta dal consegnante.

Art. 51. Tiene affisso nella segreteria l'elenco dei giudici componenti la Commissione d'inchiesta, e nella sala d'udienza quello dei giudici del tribunale, con indicazione dei giorni e delle ore delle rispettive udienze.

Forma pure il ruolo delle cause, affiggendone l' originale nella segreteria, e copia nella sala d'udienza e nell' ufficio fiscale, con farvi le occorrenti annotazioni a misura che vengono spedite.

Art. 52. Notifica all' avvocato fiscale le sentenze della Commissione d'inchiesta, e ne fa fede con certificato a calce d'ogni sentenza, munito del visto dell'avvocato fiscale istesso.

Art. 53. Venendo ordinato l' arresto di qualche individuo, spedisce la richiesta di cattura alla forza pubblica per duplicato, affinchè una copia sia consegnata e rimessa all' arrestando.

Art. 54. Notifica mediante avviso per iscritto ai difensori la loro nomina o deputazione a tale ufficio, e ne fa fede sulla relazione dell'ordinanza che ha eseguito la notificazione.

Trattandosi di difensore militare, ne previene ancora il comandante del Corpo cui il medesimo appartiene.

Art. 55. Il segretario nel ricevere dalla parte condannata la dichiarazione prescritta dall' art. 508 del Codice penale militare, la inviterà ad indicare od a fare indicare dal proprio difensore i motivi di nullità che s' intende di proporre contro la sentenza di condanna; diffidandola espressamente, che qualora tali motivi non vengano indicati, oppure variati nei tre giorni successivi, come dispone l' art. 510. dello stesso codice, la dichiarazione stessa rimarrebbe senza effetto.

Art. 56 Il segretario notifica al custode delle carceri il tenore delle sentenze concernenti i ditenuti, per fare le opportune annotazioni nei suoi registri.

Art. 57. Non può spedire copia dei verbali nè delle deposizioni dei testimoni, ancorchè sentiti nell' interesse dell' accusato, se non dietro apposita richiesta in iscritto, e con annuenza del pubblico ministero.

Art. 58. Il segretario, i suoi sostituiti e gli scrivani devono esattamente uniformarsi alle direzioni loro date dall' avvocato fiscale, come pure dall' uffiziale istruttore per quanto spetta all' istruttoria dei processi.

Art. 59. Il segretario nota in apposito registro i corpi di reato, il nome dell' imputato e delle persone alle quali quegli oggetti appartengono, ove ne abbia contezza.

In apposite colonne deve pure notare le trasgressioni fatte ad altri tribunali, le restituzioni ai proprietari, facendovi da questi apporre la firma, e menziona gli ordini relativi, salvo il prescritto dell' alinea dell' articolo 3 riguardo all' inventario che deve in ogni mese formarsi.

Art. 60. In un registro ossia *ruolo* generale alfabetico munito della corrispondente rubrica, il segretario nota in distinte colonne tutte le cause, le generalità degl' imputati e delle parti lese, la trasmissione degli atti, dei documenti o carte relative fatte dal Pubblico Ministero agli ufficiali istruttori, ai presidenti ed ai funzionarii di altri tribunali per l' esecuzione di incumbenti o per la decisione delle cause, l' ulteriore corso delle medesime, e le sentenze emanate.

Art. 61. Sono pure notate in apposito registro le somme che il segretario esige per ispedizione di copie e per altri atti del suo ufficio, per cui possa essere dovuta una retribuzione, attenendosi sempre alla tariffa in vigore pei tribunali ordinarii, ed applicandola per assimilazione ed analogia nei casi non espressi.

Art. 62. Il segretario scrive in un distinto registro gli assegnamenti fatti ai testimonii ed ai periti per le indennità loro dovute, indicando in apposite colonne il nome e cognome dell' imputato ed il numero del processo a cui si riferiscono.

Art. 63. Le spese processuali cui accenna l' art. 27 del Codice penale militare sono quelle che vengono anticipate dall' erario dello Stato.

Siffatte spese sono dal segretario notate in un registro a ciò destinato.

Art. 64. Il segretario tiene un registro dei ditenuti, nel quale nota pure lo stato delle cause a ciascuno di essi relative.

Art. 65. Per il più esatto adempimento del prescritto dell'art. 10 del presente Regolamento, il segretario ha un registro delle spese d'ufficio, e ne compila un conto annuale, che dev'essere vidimato dal Pubblico Ministero.

Art. 66. I processi terminati sono a cura e diligenza e sotto la responsabilità del segretario archiviati per ordine numerico da riportarsi nel corrispondente registro di cui all'art. 60.

SEZIONE VII.

Delle condizioni necessarie per l'ammissione dei sostituiti segretarii e scrivani.

Art. 67. Niuno può aspirare al posto di sostituito segretario o di scrivano presso i tribunali militari e gli ufficii del Ministero Pubblico che ne dipendono, se non è cittadino dello Stato.

Art. 68. L'aspirante all'impiego di scrivano deve inoltre trovarsi nelle seguenti condizioni, cioè:

Aver compiuto l'età di anni 18;

Avere prestato con distinzione l'esame di prima e seconda rettorica.

Art. 60. L'aspirante al posto di sostituito segretario deve avere prestato con distinzione l'esame di istituzioni civili e di procedura, o fare almeno fede di essere stato ammesso all'esercizio dell'ufficio di procuratore, oppure di candidato notaio.

Art. 70. Gli aspiranti all'una od all'altra carriera devono farne la domanda munita dei documenti che facciano fede delle condizioni indicate negli articoli precedenti all'avvocato generale militare, il quale, prese le debite informazioni sulle qualità dei postulanti, la trasmette col suo avviso al ministro della guerra.

Art. 71. Gli aspiranti devono inoltre essere riconosciuti idonei in apposito esame. Questo è in iscritto e verbale.

Per l'aspirante a sostituito segretario versa sulla procedura penale militare.

Per l'aspirante a scrivano, sulla calligrafia, sulla lingua italiana e francese.

Art. 72. La Commissione esaminatrice è nominata dal ministro della guerra sulla proposta che, all'accorrenza, ne farà l'avvocato generale militare, che ne è il presidente.

Il presidente trasmette al ministro della guerra il risultato degli esami coll' avviso della Commissione.

Art. 73. Lo scrivano nel quale concorrono le condizioni volute dall' art. 69 può essere promosso al posto di sostituito segretario, purchè abbia per due anni lodevolmente esercitato le funzioni di scrivano e venga riconosciuto idoneo nell' esame prescritto dall' art. 71.

SEZIONE VIII.

Delle ordinanze.

Art. 74. Le ordinanze fanno il servizio d' usciere presso il tribunale cui sono destinate per le occorrenti citazioni e notificazioni, e per i dibattimenti, per le udienze e per l' eseguimento di ogni altra relativa incumbenza secondo le norme prescritte dal codice penale militare, e che saranno all' occorrenza date dal presidente del tribunale e dall' avvocato fiscale.

Art. 75. L' ordinanza di servizio nei giorni di seduta del tribunale deve trovarsi sul luogo un' ora prima dell' udienza;

Annunzia ad alta voce l' entrata del tribunale nella sala d' udienza e lo precede poi quando passa nella camera di votazione;

All' apertura del dibattimento legge l' estratto delle cause che gli viene consegnato dal segretario;

Invigila onde impedire fra i testimoni ogni concerto prima che siano esaminati, ed acciò si ritirino dalla sala e vi rientrino puntualmente secondo gli ordini del presidente; veglia pure affinchè gli astanti stiano in silenzio, a capo scoperto, col dovuto contegno e rispetto;

Non permette che alcuno s' introduca nella sala con armi, eccettuati i difensori ed i militari che siano di servizio, e neppure con bastoni, canne, ombrelli e simili.

Art. 76. Onde agevolare il servizio delle ordinanze, con apposite istruzioni saranno date norme pratiche più particolarizzate per l' esercizio delle loro incumbenze, ed in quanto sia d' uopo formulate, massime in ciò che spetta alle citazioni, notificazioni, intimazioni ed altri atti riflettenti la procedura, secondo la varietà dei casi e degli oggetti.

Art. 77. Le ordinanze non possono mai assentarsi dal tribunale senza averne ottenuta la permissione dal presidente e dall' avvocato fiscale.

Per le assenze non autorizzate, come per altre mancanze commesse dalle ordinanze nell' esercizio delle loro funzioni, compete pure al presidente del tribunale ed all' avvocato fiscale la facoltà di decretarne la sospensione o la rimozione, secondo la gravità dei casi senza alcuna formalità d' atti.

In caso di dissenso, l' avvocato generale ne informerà il ministro della guerra per gli opportuni provvedimenti.

SEZIONE IX.

Dei difensori.

Art. 78. I difensori possono esaminare gli atti del processo e tutte le carte relative, riconoscere gli oggetti formanti il corpo del reato e prendere tutte le note o copie che stimano utili alla difesa nella segreteria od altra sala a ciò destinata, per lo spazio di otto giorni dalla data dell' avviso loro datone dal segretario.

Ove abbisognino di un termine maggiore per esaminare gli atti, ne fanno domanda al presidente, il quale, avuto riguardo alla voluminosità e gravità del processo ed alle altre circostanze, può concedere una dilazione.

Art. 79. I difensori all' ora fissata per l' udienza devono trovarsi al loro posto nella sala dei dibattimenti prima che il tribunale entri a sedere.

Art. 80. Non possono dare all' imputato o ai testimoni alcun suggerimento nel corso degli interrogatorii, nè fare alcun segno di approvazione o disapprovazione ai loro detti.

Art. 81. Non possono prendere la parola senza averne ottenuto dal presidente la facoltà.

Arringano stando in piedi.

Art. 82. I difensori hanno piena libertà nello svolgere in diritto ed in fatto l' argomento della difesa.

Ove vaghino in oggetti estranei o usino termini sconvenevoli, il presidente li chiama all' ordine.

SEZIONE X.

Delle ferie.

Art. 83. Ogni giudice del tribunale militare ha 45 giorni di ferie nel tempo determinato dal presidente.

L' istesso presidente di concerto coll' avvocato fiscale provvede acciò non venga interrotto il corso della giustizia.

Art. 84. Il presidente può inoltre per giuste cause permettere brevi assenze non eccedenti giorni tre.

Art. 85. Le ferie per gli uffiziali del pubblico ministero e per gli istruttori sono a seconda delle esigenze del pubblico servizio regolate dall' avvocato generale.

Non possono però mai eccedere quarantacinque giorni per ciascun ufficiale.

Agl' impiegati della segreteria potrà accordarsi un congedo di trenta giorni dall' avvocato fiscale, previa autorizzazione dell' avvocato militare generale.

D' ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
M. Fanti.

Circolare del Ministro della Pubblica Istruzione ai Sindaci dei principali Comuni del Regno.

Illustrissimo Signore

« Molti di quei Comuni che per lo passato avevano Collegio di studi classici compiuti, ed ora non possono avere Liceo governativo, mostrarono di temere che la riforma degli studi mezzani, quale è ordinata dalla legge del 13 novembre 1859, possa loro tornare pregiudicevole.

« In questo timore, più che una querela di interessi speciali che si stimano offesi, il Governo del Re volle riconoscere una nuova testimonianza di quel generale amore al bene dell' istruzione che, particolarmente in questi ultimi 12 anni di vita libera, fu nelle antiche provincie del Regno mirabile impulso a ravvivare ogni genere di studii.

« Ma il Ministro sottoscritto crederebbe fallire al debito suo se coi mezzi i quali pigliano forza dalla persuasione molto più che dalla autorità, non si studiasse di rimuovere quelle apprensioni e inquietudini.

« A ciò spera di riescire, per quanto riguarda codesto spettabile Municipio, allorchè per mezzo della S. V. Ill.ma avrà potuto convincerlo dei notevoli vantaggi che saranno per derivare dalla predetta legge, ed avrà chiarito gl' intendimenti del Governo del Re nel mandarla ad effetto.

« L' autore della legge del 13 novembre 1859 nel porre mano alla riforma degli studii classici non potè dissimulare a sè stesso che, se, malgrado delle più diligenti cure adoperate e dal Governo e dalle Provincie, essi non erano prosperosi, la cagione bisognava cercarla nel numero soverchio degli Istituti, e quindi nella difficoltà di avere in ogni scuola eletti insegnanti, copia e ricchezza di gabinetti e strumenti, e tal frequenza di alunni da tener viva la fiamma della emulazione.

« Questo vizio capitale era già conoscinto e lamentato da parecchi anni, e perturbava tutto l' ordine dell' insegnamento. Perchè gli allievi dei Collegi pervenendo alle Università insufficientemente istruiti forzavano l' alto insegnamento a discendere alla scarsa misura della loro capacità. Ciò abbassava altresì le prove e gli esami che si esigevano dai laureati; ciò danneggiava la educazione scientifica dei giovani Professori. Per la qual cosa sempre quando si offerse la opportunità d' introdurre in Parlamento qualche disegno di riforma degli studii classici, il Governo non pose mai in dubbio la necessità di dover restringere il numero de' suoi Istituti almeno per ciò che concerne lo insegnamento filosofico, a fine di ringagliardire quelli studii : e sempre quando, non potendosi ancora mettere in legge tali disegni, qualche Ministro osava per altri modi scemare il numero delle scuole classiche sparse non solo per le città, ma per le borgate, gli atti suoi erano benedetti da quanti portavano in petto verace amore alle cose d' istruzione.

« Oltrechè l' introduzione fattasi fra noi degli studii che generalmente si appellano tecnici fornendo a molti giovani una dottrina più appropriata alla loro indole ed ai loro bisogni senza ricercarsi l' idioma latino e altre parti di letteratura, assottigliò d' assai il concorso degli alunni alle scuole classiche, le quali sole in addietro compartivano una istruzione alquanto superiore a quella delle scuole elementari.

« Queste considerazioni dovevano naturalmente guidare il Legislatore al doppio fine di diffondere quanto è possibile le

scuole elementari e le scuole tecniche inferiori a benefizio del popolo, e per contrario di scemare gli Istituti del secondo grado d'istruzione classica, facendone più vigorosi e quindi più efficaci e fruttuosi gli studi.

« Ed in quest' ultimo concetto, oltre all' esempio pôrto dalle nazioni più savie e civili, lo confortava quello delle Provincie Lombarde, dove, se gli studi classici ebbero a mantenersi in qualche fiore sotto l' uggia del principato straniero, ciò si deve al piccol numero dei Licei ed alla loro bontà che dall' esser pochi proveniva.

« Con tali intendimenti venne dettato il Titolo III della legge 12 novembre 1859.

« Era certamente a prevedersi che nell' attuarlo, come avvien sempre d' ogni riforma sostanziale, si urterebbero antiche abitudini, e che certi interessi municipali se ne dorrebbero. Alcuni membri del Parlamento mossi da siffatto pensiero, e forse ancora dal proposito di procrastinare ogni innovazione a quando si potesse fare una riforma per tutto il Regno Italico, misero innanzi il partito se per avventura non convenisse soprassedere dall' eseguimento di quella parte di legge. Ma la pluralità non potè disconoscere che il differire questo riordinamento avrebbe riconfermato gl' inconvenienti antichi, posto in disordine la legislazione scolastica, allontanato il rialzamento generale di tutto il sistema insegnativo, e arretrato il paese dal segno a cui vuolsi che arrivi.

« Il Governo adunque, oltre all' obbligo che gli veniva dalla legge, era pure indotto dal tacito voto del Parlamento a riordinare le scuole ginnasiali e liceali giusta le discipline di quella.

« Quale concetto gli fosse scorta a distribuire secondo equità i benefizii dell'istruzione liceale governativa, ei già lo dichiarò. Egli prese a norma la popolazione delle Provincie, procurando ad un tempo di eleggere le sedi che gli parevano meglio opportune agli studii, e più atte a soddisfare i bisogni de' cittadini.

« Il Ministro sottoscritto però nell' ordinare questi istituti

del grado medio o secondario dell' istruzione classica non intralasciò di attendere a quei Comuni che volessero del proprio aprire un Liceo od avessero a rimanere colle sole scuole ginnasiali.

« Ai primi egli è disposto ad usare e procacciare tutte le maggiori agevolezze consentite dalla legge, sempre quando la utilità d' un Liceo comunitativo non possa contrastarsi, e che la sua spesa non faccia danno al mantenimento delle scuole elementari e tecniche. Egli però non cessa di credere che anche i Municipii elevandosi a quel concetto da cui fu guidato il Legislatore nel creare i Licei governativi, prima di risolversi, avvertiranno se anche co' sacrifizii a cui sarebbero disposti potranno ottenere che gli studii riescano vigorosi ed utili quali si desiderano.

« Quanto agli altri lo scrivente spera che terranno il prudente consiglio di non determinarsi alla spesa di scuole classiche del primo grado innanzi di avere ponderatamente esaminato se per avventura non tornasse loro più proficuo lo aprire invece scuole tecniche, per le quali il Governo continuerebbe ad assegnare i sussidii finora attribuiti alle scuole ginnasiali regie, o quegli altri che fu autorizzato a concedere in virtù della legge del 16 maggio 1858. Nella quale disamina porranno mente a quel che è detto di sopra, e cioè che le scuole tecniche, come oggi sono ordinate, oltre a condurre i giovani a molte carriere di studii e d' uffizii pei quali prima richiedevasi la conoscenza del latino, somministrano ancora un tutto insieme di dottrine utili e pratiche più che non possano le scuole ginnasiali nelle quali naturalmente predomina l' insegnamento letterario. Il che vuolsi particolarmente ricordare ai giovani (e sono forse i tre quarti) che frequentano le scuole mezzane per ricevervi una tal quale dottrina senza che trovinsi in condizione d' arrivare sino all' Università.

« Che se per ragioni peculiari, dedotte dagli interessi e dalle tendenze delle proprie popolazioni, fossero per dare la prefe-

renza alle scuole ginnasiali, in tal caso il Ministro sottoscritto prega i Magistrati-comunitativi a considerare se non fosse opportuna la creazione di alcuni posti gratuiti per aiutare i migliori ingegni al compimento dei loro studii, e se non tornasse giovevole altresì lo aggiungere alcune scuole completive di matematica elementare e di fisico chimica, di guisa che si fornisse agli alunni più eletti di che potere con breve insegnamento privato mettersi in riga cogli alunni de' Licei per superare l'esame di licenza e quello di ammissione all' Università. Siffatte scuole completive avrebbero di soprappiù il vantaggio di compiere più regolarmente e fruttuosamente la educazione dei molti giovani, i quali non possono trascorrere l' arringo universitario, e di conservare ai Convitti la piena loro efficacia educativa; imperciocchè potrebbero custodire ed allevare i giovani insino all' età in cui si suole richiamarli alle loro case o inviarli alle Università.

« Che se alcuni dei predetti Comuni potessero ad un tempo aprire e mantenere scuole ginnasiali e tecniche, il governo, oltre al concedere i sussidii sopraccennati, cercherà come agevolare il passaggio dalle une alle altre, ed anche come scemare la spesa, procurando che almen in parte gli stessi professori dispensino l' insegnamento in ambe le scuole.

« Similmente il Governo adopera ogni diligenza perchè siano dal Parlamento stanziati gli assegnamenti con che venire all'aiuto dei Comuni che provvederanno largamente ai bisogni della istruzione elementare e mezzana, e promuoverà l'istituzione di scuole completive aggregate ai ginnasj e di posti gratuiti di studio a beneficio de' migliori ingegni nell' alto insegnamento classico o tecnico.

« Dalle quali dichiarazioni, che lo scrivente prega la S. V. di partecipare al Consiglio cui Ella degnamente presiede, codesto Municipio rileverà come il Governo, mentre intende con tutte le forze a migliorare gli studii classici del grado superiore, non dimentica però gli interessi ed i bisogni dei Comuni che ne ri-

marranno privi, poichè si studia con ogni sollecitudine di rendere questa privazione meno pregiudiziale e meno penosa.

« Se la S. V. Ill.ma userà la cortesia di significare allo scrivente l' accoglienza che farà codesto Consiglio Municipale alla presente comunicazione, egli le ne sarà grandemente tenuto. Frattanto si pregia di rassegnarle i sensi della sua particolare stima.

Torino, 12 agosto 1860.

Il Ministro
« TERENZIO MAMIANI. »

Segue la Legge del 13 Novembre 1859 sulla riforma degli studj classici, che è quella ora vigente nel Regno, ed alla quale si riferisce la presente Circolare del Ministro della Pubblica Istruzione.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

In virtù dei pieni poteri a Noi conferiti colla legge del 25 aprile ultimo scorso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

TITOLO I.

DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

---

a) *Amministrazione centrale.*

Art. 1. La pubblica Istruzione si divide in tre rami, al primo dei quali appartiene l'*istruzione superiore*; al secondo *l' istruzione secondaria classica*; al terzo la *tecnica e la primaria*.

Art. 2. Le Autorità che sono preposte all'Amministrazione centrale della pubblica Istruzione sono:

Il Ministro della pubblica Istruzione;

Il Consiglio Superiore di pubblica Istruzione;
L' Ispettore generale degli studj superiori;
L' Ispettore generale degli studj secondarii classici;
L' Ispettore generale degli studj tecnici e primarii e delle scuole normali.

Del Ministro.

Art. 3. Il Ministro della pubblica Istruzione governa l' insegnamento pubblico in tutti i rami e ne promuove l' incremento: sopravveglia il privato a tutela della morale, dell'igiene, delle istituzioni dello Stato e dell' ordine pubblico.

Dipendono da lui, eccettuati gl' istituti militari e di nautica, tutte le scuole e gli istituti pubblici di istruzione e d' educazione, e rispettivi stabilimenti, e tutte le podestà incaricate della direzione ed ispezione dei medesimi, nell' ordine stabilito dalla presente legge.

Art. 4. Il Ministro mantiene fermi tra le Autorità a lui subordinate i vincoli di supremazia e di dipendenza stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; decide sui conflitti che possono sorgere tra di esse; riforma od annulla gli atti delle medesime in quanto questi non sieno conformi alle leggi ed ai regolamenti; pronuncia definitivamente sui ricorsi mossi contro tali Autorità.

Art. 5. Vigila inoltre, col mezzo de' suoi Ufficiali o di altre persone appositamente da lui delegate, le scuole e gl' istituti privati d' istruzione e d'educazione, e qualora i Direttori di tali Istituti ricusino di conformarsi alle leggi, può ordinarne il chiudimento, previo il parere del Consiglio Superiore.

Del Consiglio Superiore

Art. 6. Il Consiglio Superiore di pubblica Istruzione, sotto la presidenza del Ministro, è composto di 21 membri, dei quali 14 sono ordinarj e 7 straordinarj, tutti nominati dal Re. Dei membri del Consiglio, 5 almeno saranno scelti fra persone che non appartengono alla classe degl' insegnanti ufficiali.

I soli Consiglieri ordinarii sono retribuiti.

Tutti i Consiglieri durano in ufficio 7 anni.

Nei primi quattro anni saranno estratti a sorte 3 Consiglieri, di cui due ordinarii ed uno straordinario, non compresi quelli che furono estratti a sorte e confermati nei precedenti anni, o quelli che loro fossero stati sostituiti. In seguito escono d' ufficio i più anziani.

Art. 7. Il Ministro potrà ripartire il Consiglio in tre sezioni corrispondenti ai rami dell' insegnamento. In tal caso un Consigliere desi-

gnato annualmente dal Ministro presiederà a ciascuna sezione. Un regolamento determinerà le rispettive attribuzioni.

Art. 8. Ove il Ministro non presieda in persona, il Consiglio è presieduto dal Vice-Presidente eletto dal Re fra i membri di esso, ad ogni biennio.

Un Ufficiale del Ministero destinato dal Ministro adempie le funzioni di Segretario del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno undici Consiglieri.

Art. 9. Richiesto dal Ministero, il Consiglio prepara ed esamina le proposte di leggi e regolamenti relativi alla pubblica Istruzione, e dà il suo avviso sovra le materie concernenti l' insegnamento e l' amministrazione.

Art. 10. Esamina e propone all' approvazione del Ministro i libri e i trattati destinati alle pubbliche scuole, e i programmi d' insegnamento.

Art. 11. Sarà sempre richiesto il parere del Consiglio, quando si tratti di valutare i titoli degli aspiranti a cattedre vacanti nelle Università del Regno; quando si tratti di conflitti di competenza fra le varie Autorità scolastiche; finalmente quando si tratti di mancamenti e colpe imputate ai Professori di scuole secondarie classiche e tecniche, delle normali e magistrali, se le colpe sien tali da meritare la deposizione. Gli imputati hanno diritto di presentare o per iscritto o verbalmente le loro difese. Il voto però del Consiglio in tutti gl' indicati casi è puramente consultivo.

Art. 12. Il Consiglio giudica dei mancamenti e delle colpe imputate ai Professori delle Università, quando esse possano farli incorrere nella deposizione o sospensione per un tempo maggiore di due mesi, udite sempre le difese dell' incolpato.

Art. 13 Può tuttavia il Ministro, in caso di urgenza o per far cessare un grave scandalo, sospendere d' autorità propria un Professore universitario sino a provvedimento da emanare dal Consiglio Superiore.

Art. 14. Il Consiglio conosce in via d'appello dell'esclusione e della interdizione temporanea dal corso degli studii pronunciata contro gli studenti delle Università.

Esso inoltre esercita tutte quelle altre attribuzioni che gli sono conferite dalle disposizioni successive della presente legge.

Art. 15. Al termine d'ogni quinquennio il Consiglio Superiore presenta al Ministro una relazione generale dello stato di ciascuna parte dell' istruzione, colle osservazioni e proposte che stimerà convenienti. A tal fine sono comunicati al Consiglio i rapporti annuali degli Ispettori generali, e delle altre Autorità scolastiche.

Art. 16. Ogni volta che il Ministro lo giudichi opportuno inter-

vengono alle sedute gli Ispettori generali, ed il Consultore, ma senza voto deliberativo.

Similmente può il Ministro anche su richiesta del Consiglio chiamare alle adunanze le persone il cui avviso sia riputato utile in qualche discussione, sempre quando non trattisi di questioni personali, salvo il caso previsto dall' art. 107. Ma in nessun caso questo avviso sarà computato nel numero dei voti del Consiglio.

Degli Ispettori generali.

Art. 17. L' Ispettore generale degli studii superiori, l' Ispettore generale degli studii secondarii classici e l' Ispettore generale degli studii tecnici e primarii e delle scuole normali sono nominati dal Re.

Essi sono pareggiati ai Membri del Consiglio Superiore nel grado e nei diritti loro conferiti dalle leggi.

Art. 18. Essi vegliano, ciascuno per la sua parte, l'andamento della pubblica istruzione, mantengono fermo l'indirizzo degli studii, dando a nome e sotto gli ordini del Ministro gli schiarimenti e le istruzioni occorrenti alle podestà scolastiche subordinate a tenore delle leggi e dei regolamenti.

Art. 19. Propongono al Ministro le nomine delle Commissioni esaminatrici, le nomine e le promozioni degl' insegnanti, le onorificenze da accordarsi ai medesimi, le censure e punizioni alle quali possa dar luogo la loro condotta.

Art. 20. L' Ispettore generale degli studii superiori visita, per mandato del Ministro, le Università e gli stabilimenti scientifici posti sotto la sua vigilanza.

Art. 21. L' Ispettore generale degli studi secondarii classici e quello degli studii tecnici e primarii e delle scuole normali provvedono personalmente, o per mezzo degli ufficiali ad essi subordinati, alla visita di tutte le scuole e di tutti gl' istituti pubblici e privati, all'ispezione dei quali sono preposti. Il Ministro però può delegare queste visite a persone estranee agli uffizj della pubblica istruzione.

Art. 22. Gl' Ispettori generali, ciascuno pel suo ramo, compilano ogni anno e presentano al Ministro una relazione dello stato di ciascuna parte d' insegnamento posta sotto la loro vigilanza, dietro i ragguagli somministrati dalle varie autorità scolastiche.

Ogni triennio sopra i dati offerti dagl' Ispettori generali e sotto la loro vigilanza viene pubblicata una statistica generale dell' istruzione pubblica del Regno.

Del Consultore legale.

Art. 23. È applicato al Ministero un Consultore legale eletto dal Re.

Art. 24. Egli dà il suo avviso su tutti i dubbi che possono insorgere intorno all' intelligenza ed applicazione delle leggi e dei regolamenti, come pure sulle quistioni giuridiche relative agli istituti e alle fondazioni di pubblica Istruzione.

Art. 25. Per delegazione espressa del Ministro riferisce al Consiglio Superiore i mancamenti e le colpe per cui i Professori universitarj e i Dottori aggregati possono rendersi passibili della sospensione o deposizione.

Art. 26. Le accuse contro gl' insegnanti ed uffiziali delle scuole secondarie classiche, tecniche, normali e magistrali sono pure, per delegazione espressa del Ministro, portate davanti al Consiglio Superiore dal Consultore legale, il quale appoggierà l'accusa sopra gli elementi fornitigli rispettivamente dagl' Ispettori generali.

Art. 27. Il Consultore è chiamato in seno del Consiglio ogniqualvolta si tratti di deliberare intorno a ricorsi di studenti contro ai quali sia stata pronunciata la pena di esclusione o interdizione temporanea dalle scuole.

Degli Ispettori.

Art. 28. Sono posti a disposizione del Ministero due Ispettori delle scuole secondarie classiche ed un Ispettore delle scuole normali, magistrali e tecniche.

Art. 29. I due Ispettori delle scuole secondarie sotto l' immediata autorità dell' Ispettore generale degli studi secondarj classici sono specialmente incaricati l' uno della parte scientifica, l' altro della letteraria. L'Ispettore delle scuole normali, magistrali e tecniche è sotto l' autorità dell' Ispettore generale degli studii tecnici e primarii e delle scuole normali. Ciascun di loro, a norma dei regolamenti, coadiuva il rispettivo Ispettore generale nell' esercizio delle sue attribuzioni e sovratutto nella visita delle scuole e degli stabilimenti.

b) *Amministrazione locale.*

Art. 30. Subordinatamente alle Autorità centrali sovrintendono all' amministrazione locale della pubblica Istruzione ;

Per ogni Università un Rettore ;

In ogni Capo-luogo di Provincia un Regio Provveditore per le scuole secondarie classiche e le tecniche, un Regio Ispettore per gli studii primarii, ed un Consiglio per le scuole.

Art. 31. I Rettori delle Università sono nominati dal Re fra i Professori ordinarii dell'Università a cui appartengono.

Durano in ufficio un anno e possono essere riconfermati.

Art. 32. I Regii Provveditori sono nominati dal Re fra le persone che per dottrina, per autorità morale e per uffizj esercitati nella pubblica Istruzione, sono riputate più idonee a tale carica. Essi sono di tre classi; ed oltre allo stipendio fissato dalla tabella (A) hanno diritto ad una indennità per le spese d'ufficio, e ad un rimborso per le spese di visita.

Essi hanno addetti al loro ufficio un Segretario retribuito pure dal Governo a norma della tabella predetta; ed oltre a questo impiegato, negli uffizj dei Provveditori di prima classe vi sarà eziandio un applicato.

Art. 33. I Regii Ispettori delle scuole primarie sono nominati per Decreto Reale fra le persone che per dottrina ed esercizio nell'insegnamento sono stimate più idonee a tale ufficio.

Essi sono di 3 classi. Il loro stipendio è fissato a norma della tabella (A).

Sarà pure addetto all'ufficio del Regio Ispettore un Segretario.

Art. 34. I Rettori, i Provveditori e gl'Ispettori provinciali, ciascuno nel rispettivo ramo, rappresentano il Ministro e ne fanno eseguire gli ordini.

Art. 35. Vegliano perciò all'osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti gli stabilimenti sottoposti alla loro autorità.

Art. 36. Pronunciano, salvo ricorso alle Autorità superiori, sui richiami che possono venir fatti loro contro le decisioni degli ufficiali posti a capo di tali stabilimenti.

Art. 37. Promuovono presso il Ministero le ricompense per gli insegnanti ed ufficiali nei diversi rami dell'istruzione. Li ammoniscono in caso di negligenza nell'adempimento dei loro doveri, e in caso di mancanze e colpe gravi ne riferiscono al Ministero.

Art. 38. Essi corrispondono fra loro per le attinenze che esistono fra i rispettivi rami d'istruzione, e colle Autorità provinciali e comunali per tutto ciò che concerne l'istruzione pubblica.

I Regii Provveditori e gl'Ispettori visitano personalmente le scuole e gli stabilimenti sottoposti alla loro vigilanza.

Un regolamento determinerà il modo secondo il quale i Rettori, i Provveditori e gl'Ispettori avranno ad esercitare le loro diverse attribuzioni.

Art. 39. Il Consiglio provinciale per le scuole risiedente nel Capoluogo di provincia è composto:

Del Regio Provveditore che lo presiede;

Del Regio Ispettore che ne è Vice-Presidente;

Del Preside (o dei Presidi) del Liceo (o Licei);

Del Direttore (o dei Direttori) di ginnasio (o ginnasi) in quella città esistente;

Del Direttore dell'Istituto tecnico e delle scuole tecniche esistenti nella città stessa;

Di due membri scelti dalla Deputazione provinciale a pluralità di suffragi;

Di due membri scelti dal Municipio del predetto Capo-luogo a pluralità di suffragi.

Uno dei membri del Consiglio, eletto annualmente a maggioranza di voti dal medesimo, vi compierà l'ufficio di Segretario.

Art. 40. Il Consiglio si raduna una volta al mese in giorno determinato dal Presidente, ed ogni volta che il medesimo lo giudichi necessario, o sulla proposta di tre membri.

Art. 41. Esso attende acciò sieno osservate le leggi ed i regolamenti nelle scuole e negli istituti posti entro il territorio di sua giurisdizione; ordina le visite straordinarie che giudica necessarie; dà quei provvedimenti che stima opportuni nei limiti delle sue attribuzioni; propone al Ministro quelli che eccedono tali limiti; provvede d'urgenza chiudendo temporaneamente gl'istituti e le scuole di qualunque natura, senza distinzione d'insegnanti, in cui esistessero gravi disordini, riferendone tosto al Ministro per le definitive disposizioni.

Art. 42. Spetta al Consiglio l'approvare le proposte dei Maestri e delle Maestre di scuole elementari fatte dai Consigli comunali; il proporre l'apertura di nuove scuole, e le spese per l'istruzione primaria e secondaria all'Autorità amministrativa competente, ed il decidere le controversie tra queste Amministrazioni e gli insegnanti in quanto si riferiscono alle discipline scolastiche.

Art. 43. Delibera sull'ammissione ai corsi degli studj ed agli esami delle scuole secondarie classiche e tecniche e delle normali quando insorgano dubbiezze nell'applicazione dei regolamenti.

Art. 44. Esamina i materiali statistici risguardanti l'istruzione pubblica e privata della provincia e li trasmette colle sue avvertenze al Ministro.

Art. 45. Nei Capi-luoghi di circondario vi sono Ispettori eletti dal Ministro.

Oltre allo stipendio portato dalla tabella, sarà loro accordata un'annua indennità per spese di giro e d'ufficio da stabilirsi dai Consigli Provinciali amministrativi.

Il Ministro può, a seconda dei bisogni, assegnare due o più circondarii ad un solo Ispettore.

Art. 46. Essi rappresentano, ciascuno nel proprio circondario, il Regio Provveditore e l'Ispettore Regio, e li coadiuvano nell'esercizio delle

loro incumbenze e nella compilazione della statistica delle scuole e degl' istituti.

TITOLO II.

DELL' ISTRUZIONE SUPERIORE.

CAPO I.

Del fine dell' Istruzione superiore e degli Stabilimenti in cui è data.

Art. 47. L'Istruzione superiore ha per fine di indirizzare la gioventù, già fornita delle necessarie cognizioni generali, nelle carriere sì pubbliche che private in cui si richiede la preparazione di accurati studii speciali, e di mantenere ed accrescere nelle diverse parti dello Stato la cultura scientifica e letteraria.

Art. 48. Essa sarà data a norma della presente legge nelle Università di Torino, di Pavia, di Genova e di Cagliari, nell' Accademia scientifico-letteraria da erigersi in Milano, e nell' Istituto universitario da stabilirsi per la Savoia nella città di Ciamberì.

Art. 49. L'insegnamento superiore comprende cinque Facoltà, cioè:

1. La Teologia:
2. La Giurisprudenza;
3. La Medicina;
4. Scienze fisiche, matematiche e naturali;
5. La Filosofia e le Lettere.

L'Istituto universitario di Ciamberì sarà costituito da una Facoltà di Filosofia e di Lettere, e dalle Scuole universitarie già prima esistenti in quella Città.

Nell' Accademia di Milano saranno dati gli insegnamenti proprii della Facoltà di Filosofia e Lettere, oltre agli altri contemplati all' art. 172.

Art. 50. Le spese di questi Stabilimenti e degli Istituti che ne fanno parte, o vi sono annessi, saranno a carico dello Stato.

Le proprietà però, le ragioni ed i beni di ogni maniera di cui tali Stabilimenti sono o potessero col tempo venire legalmente in possesso, saranno loro mantenuti a titolo di dotazione, nè potranno essere distratti dallo scopo cui furono destinati.

I redditi provenienti da queste dotazioni saranno inscritti annualmente a sgravio dello Stato nell'attivo che sarà attribuito a ciascuno degli Stabilimenti cui appartengono.

CAPO II.

Degli insegnamenti delle diverse Facoltà.

Art. 51. Gli insegnamenti che dovranno essere dati in un determinato stadio di tempo nelle diverse Facoltà sono i seguenti:

Facoltà Teologica.

1. Istituzione bibliche; 2. Sacra Scrittura; 3. Storia ecclesiastica; 4. Istituzioni teologiche; 5. Teologia speculativa; 6 Materia sacramentale; 7. Teologia morale; 8. Eloquenza sacra.

Facoltà Giuridica.

1. Introduzione allo studio delle Scienze giuridiche; 2. Diritto romano; 3. Diritto civile patrio; 4. Diritto ecclesiastico; 5. Diritto penale; 6. Diritto commerciale; 7. Diritto pubblico interno ed amministrativo; 8. Procedura civile e penale; 9. Storia del diritto; 10. Diritto costituzionale; 11. Filosofia del diritto; 12. Diritto internazionale; 31. Economia politica; 14. Le nozioni elementari di medicina legale.

Facoltà Medica.

1. Chimica generale inorganica ed organica; 2. Botanica; 3. Zoonomia e Zoologia medica; 4. Anatomia umana normale; 5. Fisiologia; 6. Patologia generale; 7. Materia medica; 8. Clinica medica e Patologia speciale medica; 9. Clinica chirurgica e Medicina operativa; 10. Patologia speciale chirurgica ed istituzioni chirurgiche; 11. Oculistica teorico-pratica; 12. Ostetrica teorico-pratica; 13. Anatomia patologica; 14. Medicina legale, igiene e polizia medica.

Potranno in seguito essere stabiliti insegnamenti di perfezionamento per varii rami di Scienze mediche negli spedali di Torino e di Milano.

Corso pei Farmacisti.

1. Botanica; 2. Mineralogia; 3. Chimica generale; 4. Farmacia teorico-pratica.

Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali.

1. Introduzione al calcolo; 2. Calcolo differenziale ed integrale; 3. Meccanica razionale; 4 Geodesia teoretica; 5. Geometria descrittiva; 6. Disegno; 7. Fisica; 8. Chimica generale; 9. Mineralogia e Geologia; 10. Zoologia; 11. Botanica.

Facoltà di Filosofia e Lettere.

1. Logica e Metafisica; 2. Filosofia morale; 3. Storia della Filosofia; 4. Pedagogia; 5. Filosofia della Storia; 6. Geografia e Statistica; 7. Storia antica e moderna; 8. Archeologia; 9. Letteratura greca, latina, italiana (e francese nella Facoltà di Ciamberì); 10. Filologia.

Art. 52. Queste diverse materie saranno insegnate, per quanto sarà possibile, dove esistono le singole Facoltà.

Ciò nulla meno l'insegnamento della Facoltà di Filosofia e di Lettere non sarà dato compiutamente, nè i gradi accademici cui indirizzà saranno conferiti che nella Università di Torino, nell'Accademia di Milano, e nell'Istituto universitario di Ciamberì.

Nelle altre Università l'insegnamento filosofico e letterario sarà dato nei limiti di un acconcio sussidio agli studi delle diverse Facoltà che vi sono istituite.

Art. 53. Alla Facoltà di Scienze Fisiche e Matematiche dell'Università di Torino sarà annessa una Scuola d'applicazione in surrogazione all'attuale Regio Istituto tecnico, in cui si daranno i seguenti insegnamenti: 1. Meccanica applicata alle macchine ed Idraulica pratica; 2. Macchine a vapore e ferrovie; 3. Costruzioni civili, idrauliche e stradali; 4. Geodesia pratica; 5. Disegno di macchine; 6. Architettura; 7. Mineralogia e Chimica docimastica; 8. Agraria ed Economia rurale.

Inoltre alla Facoltà anzidetta in Torino e Pavia saranno annesse Cattedre di Analisi, e Geometria superiore, di Fisica-matematica, e di Meccanica superiore.

Art. 54. Nella Facoltà di Filosofia e di Lettere dell'Università di Torino e nell'Accademia di Milano potranno inoltre essere dati insegnamenti di lingue antiche e moderne, come eziandio corsi speciali di Letteratura e di Filosofia, non che corsi temporanei relativi a diversi rami di Scienze a complemento delle altre Facoltà.

Art. 55. La durata, l'ordine e la misura, secondo i quali questi insegnamenti dovranno esser dati, verranno determinati nei regolamenti che in esecuzione della presente legge saranno fatti per ciascuna Facoltà.

CAPO III.

Del Corpo Accademico.

Art. 56. Il Corpo Accademico in tutte le Università è formato dai Professori ordinarii, e, là dove vi sono, dai Dottori aggregati.

Le persone che senza appartenere ad alcuna delle Facoltà, sono deputate a titolo di Professori straordinarii o ad un altro titolo qualunque autorizzate ad esercitare qualche uffizio Accademico nella Università, non fanno parte di questo Corpo.

SEZIONE I.

Dei Professori ordinarii.

Art. 57. I Professori ordinarii sono nominati dal Re fra le persone che, previo concorso a norma di questa legge, saranno state dichiarate idonee a tale uffizio.

Art. 58. Vi sono due forme di concorso il concorso per esame ed il concorso per titoli.

Il concorso per esame consta di una serie di esperimenti orali e per iscritto, ordinati in guisa che dal loro complesso si possa apprezzare non soltanto la perizia dei candidati intorno alle discipline del concorso, ma eziandio la loro attitudine ad insegnare.

Il concorso per titoli consiste nell' esibizione di opere stampate, e di altri documenti atti ad accertare che i candidati posseggono le qualità di cui si cerca la prova nel concorso per esame.

Art. 59. Queste due forme di concorso sono indipendenti l' una dall' altra in ciò che gli aspiranti avranno facoltà di presentarsi o per tutte due in pari tempo, o solamente per l' una di tali forme.

Ogni aspirante quindi dovrà dichiarare, nella domanda in cui chiede di essere iscritto fra i candidati, il modo di concorso al quale intende sottomettersi.

Art. 60. I concorsi saranno denunziati quattro mesi almeno prima del giorno in cui dovranno aver principio le pratiche che ai medesimi si riferiscono.

Art. 61. Essi saranno intimati nelle sedi delle Università in cui avranno avuto luogo le vacanze alle quali si vorrà provvedere.

Non pertanto il Ministro potrà far intimare il concorso anche in altra Città.

Art. 62. Il merito dei singoli candidati sarà apprezzato da una Com-

missione nominata dal Ministro fra le persone conosciute per la loro perizia in simili materie od in quelle che vi sono affini, o per la loro esperienza nell' insegnamento delle medesime.

La Commissione consterà non meno di 5 membri e non più di 9, compreso almeno un membro del Consiglio Superiore che la presiederà.

Art. 63. Gli esperimenti del concorso per esame avranno luogo, per quanto è possibile, in pubblico e dinanzi alla predetta Commissione, alla quale saranno previamente stati sottoposti i titoli che costituiscono l' altra forma di concorso.

Art. 64. Il giudizio della Commissione si risolve in una dichiarazione di eleggibilità in favore dei candidati che nel concorso per esame si saranno chiariti idonei all' insegnamento cui aspirano, classificandoli in ragione di merito scientifico, come pure in favore di quelli che nel concorso di titoli avranno fornita prova d' idoneità.

Art. 65. Il merito del candidato che avrà concorso, in pari tempo, per esame e per titoli, sarà apprezzato complessivamente per le due forme.

Art. 66. I giudizi della Commissione intorno al merito di ciascun candidato saranno stesi, coi motivi su cui saranno fondati, in una relazione diretta al Consiglio Superiore.

Questa relazione dovrà essere firmata dai membri della Commissione. Ognuno di essi potrà aggiungervi le osservazioni che crederà opportune per ispiegare il proprio voto.

Art. 67. Le deliberazioni della Commissione avranno luogo ad assoluta maggioranza di voti, ma non si avranno per valide se non vi saranno concorsi almeno i due terzi de' suoi membri, non compreso il Presidente, il cui voto, in caso di parità, sarà preponderante.

Art. 68. Le solennità del concorso, i termini entro i quali dovranno essere fatte le domande di ammissione ai medesimi, le forme da osservarsi dalla relativa Commissione, come altresì l' ordine secondo il quale dovranno aver luogo i diversi esperimenti, saranno determinati da apposito Regolamento.

Art. 69. Il Ministro potrà proporre al Re per la nomina, prescindendo da ogni concorso, le persone che per opere, per iscoperte, o per insegnamenti dati, saranno venute in meritata fama di singolare perizia nelle materie cui dovrebbero professare.

Art. 70. Il numero dei Professori ordinarii che potranno essere nominati in ciascuna Università è fissato in ogni Facoltà come segue:

Università di Torino e di Pavia coll' Accademia di Milano.

Per la Teologia	N.	6
Per la Giurisprudenza	«	10
Per la Medicina	«	11

Per le Scienze Fisiche e Matematiche compresa la scuola d'applicazione . . . . N. 11
Per la Filosofia e le Lettere . . . . « 10

Università di Genova.

Per la Teologia . . . . N. 5
Per la Giurisprudenza . . . . « 8
Per la Medicina . . . . « 9
Per le Scienze Fisiche e Matematiche . . . . « 7
Per la Filosofia e le Lettere . . . . « 4

Università di Cagliari.

Per la Teologia . . . . N. 3
Per la Giurisprudenza . . . . « 8
Per la Medicina . . . . « 8
Per le Scienze Fisiche e Matematiche . . . . « 6
Per la Filosofia e le Lettere. . . . . « 3

Istituto Universitario di Ciamberì.

Per la Filosofia e le Lettere. . . . . N. 6

Tutti gli altri insegnamenti delle rispettive Facoltà saranno dati da Professori straordinarii e da incaricati speciali.

Art. 71. Gli stipendii dei Professori ordinarii saranno regolati in ciascuna Facoltà in base all'annessa Tabella (B), salvo il disposto degli articoli 73, 74 e 182.

Art. 72. Tutti questi stipendii si accresceranno di un decimo per ogni quinquennio di effettivo servizio.

Il quinquennio per questi aumenti non comincierà a decorrere che dal giorno in cui questa legge sarà posta ad esecuzione.

I Professori però che alla pubblicazione della presente legge conteranno cinque o più anni di non interrotto servizio, godranno immediatamente dell'aumento di un decimo sulla norma de' nuovi stipendi. I Professori poi che a norma della legge avevano l'affidamento di aumenti progressivi senza che abbiano ancora ottenuto nessuno di questi aumenti, ed agli assegnamenti dei quali non è stato recato alcun accrescimento per lo stabilimento dei nuovi stipendj, avranno diritto che per questo rispetto negli aumenti si computino a loro favore gli anni di servizio prestati precedentemente.

Art. 73. Al fine eziandio di chiamare nelle diverse Facoltà i Professori di cui all'art. 69 e di ritenervi quelli che sarebbe meno facile

di surrogare, si potranno aumentare tali stipendi della metà. Questo accrescimento sarà fatto per Decreto Regio, previo parere del Consiglio Superiore. Il Decreto dovrà contenere i motivi dell' aumento. A questo stesso fine e colle stesse riserve si potrà derogare alle norme prescritte all' art. 70.

Art. 74. La condizione di coloro tra i Professori attuali che, a titolo di stipendio o di emolumenti fissi, percepiscono una somma maggiore di quella che loro è assegnata in questa legge, non sarà cambiata se non nella parte per cui lo stabilimento dei nuovi stipendj loro è favorevole.

Questi Professori non avranno diritto all' aumento di cui all'articolo 72, se non se per la parte che concerne gli assegnamenti che, a tenore di questa legge, loro sono attribuiti a titolo di stipendio.

Art. 75. Nessuno può essere investito simultaneamente della qualità di Professore in due diverse Facoltà.

Il titolare di una cattedra però potrà essere chiamato a dare un insegnamento regolare in una Facoltà diversa dalla sua, ma non avrà in quella, tanto rispetto allo stipendio, quanto rispetto alle prerogative accademiche, che i diritti di un Professore straordinario.

Se egli è chiamato ad insegnare o a dirigere esercizj scientifici o letterarii in alcuno degli stabilimenti annessi all' Università di cui fa parte, avrà diritto, a meno che non vi adempia ad un dovere inerente alla sua cattedra, ad una conveniente indennità.

Art. 76. I Professori delle Università potranno essere chiamati a dare, ciascuno nell' ordine de' suoi studii, corsi regolari negli stabilimenti superiori d' Istruzione secondaria classica o tecnica istituiti da questa legge.

Essi avranno in tal caso diritto ad un' indennità annuale, ma non vi assumeranno mai la qualità di Professori addetti a questi stabilimenti.

SEZIONE II.

Dei Dottori aggregati.

Art. 77. I Dottori aggregati sono mantenuti nelle Università nelle quali esistono attualmente.

La qualità di Dottore aggregato si ottiene per mezzo dei concorsi che a questo fine saranno annualmente intimati nelle diverse Facoltà.

Art. 78. Per essere ammessi al concorso di aggregazione in una Facoltà conviene aver ottenuta almeno da due anni la laurea che si conferisce nella medesima, od essere in possesso di titoli riputati equivalenti a questa laurea.

L'estimazione di tali titoli sarà fatta, salvo ricorso al Consiglio Superiore, dalla Facoltà.

Art. 79. Vi sarà un concorso per ogni anno in ciascuna Facoltà, talchè ognuna delle diverse materie che vi si insegnano possa divenire in breve stadio di tempo oggetto di un concorso.

Il numero dei candidati che in ogni concorso potranno essere promossi all'aggregazione non eccederà mai quello di due.

Art. 80. Per l'aggregazione alla Facoltà di Filosofia e Lettere non si apriranno concorsi che nell'Università di Torino.

Art. 81. I concorsi avranno luogo dinanzi a Commissioni appositamente istituite e colla maggior pubblicità possibile per via di esperimenti orali e scritti in ognuna delle materie che formano argomento dei concorsi medesimi.

Art. 82. Ciascuna di queste Commissioni sarà composta del Preside della rispettiva Facoltà, il quale ne avrà la presidenza, del Professore ordinario o straordinario al quale è affidato l'insegnamento della materia del concorso, di tre membri eletti nel suo seno dall'intiera Facoltà, e di quattro altri membri scelti dal Ministro o nel Corpo accademico o fuori di esso fra coloro che saranno riputati idonei a tale uffizio.

Nelle Facoltà dove la stessa materia è affidata a più Professori, ciascuno di essi sarà chiamato alternativamente a far parte delle Commissioni che pei concorsi sopra questa materia saranno istituite.

Art. 83. A queste Commissioni spetterà l'apprezzare il merito di cui i singoli candidati avranno dato prova nei diversi esperimenti, e di pronunciare, ove occorra, definitivamente nei limiti prescritti nell'alinea dell'art. 79 la promozione di coloro che si saranno chiariti più idonei.

Art. 84. Non pertanto la qualità di Dottore aggregato potrà senz'altro essere conferita dal Re, ed anche mediante elezione con due terzi di maggioranza dalle diverse Facoltà a coloro cui può essere, a termini dell'art. 69, conferita quella di Professore ordinario senza concorso.

Art. 85. I Dottori aggregati suppliscono, in caso di temporario impedimento, i Professori per gli insegnamenti di cui questi sono ufficialmente incaricati, fanno parte delle Commissioni istituite per gli esami speciali e generali, e son chiamati ad argomentare nell'ultimo esperimento di laurea.

Nel caso che mancassero Dottori aggregati applicati alla speciale scienza cui occorre supplire nell'insegnamento, o per entrare a formar parte della Commissione d'esame, o finalmente per l'argomentazione, è fatta facoltà al Preside di scegliere persona idonea fra gli estranei al Corpo accademico, ma a preferenza fra i liberi insegnanti.

Art. 86. I Dottori aggregati non hanno stipendio fisso, ma sono loro assegnate convenienti indennità per l'uffizio prestato nel supplire i

Professori, e per le altre funzioni accademiche cui potessero esser chiamati ad esercitare.

Art. 87. Il Consiglio Superiore decide, sopra rapporto del Rettore dell'Università alla fine di ogni anno accademico, salvo ricorso al Ministro, se le indennità da pagarsi ai Dottori aggregati a titolo di supplenti dei Professori debbano prelevarsi in tutto od in parte sugli stipendii dei Professori surrogati.

Tali indennità non saranno interamente a carico dello Stato senonchè nei casi in cui il Professore sia impedito per cagione di pubblico servizio o di malattia

Art. 88. Per ciò che concerne il diritto ad emolumenti superiori di cui alcuni fra i Dottori aggregati sono attualmente in possesso, si osserverà quanto è disposto all'art. 74 in favore de' Professori che si trovano in una analoga condizione relativamente ai loro stipendii.

CAPO IV.

Dei Professori straordinarii.

Art. 89. I Professori straordinarii sono nominati dal Ministro per dare nelle diverse Facoltà una parte degli insegnamenti ordinarii o per darvi gli insegnamenti di perfezionamenti speciali.

Questi Professori saranno scelti indistintamente fra i Dottori aggregati, o fra i privati insegnanti; nè si potrà derogare a questa regola che in favore delle persone contemplate agli art. 64 e 69 e di quelle che per opere scritte o per insegnamenti dati saranno venute in grado di molta dottrina nelle discipline speciali che avranno ad insegnare.

Art. 90. I Professori straordinarii cessano d'uffizio col finire dei corsi de' quali furono incaricati, e non possono riprenderli che per nuova nomina.

Art. 91. Il loro numero in ciascuna Facoltà non potrà oltrepassare quello dei Professori ordinarii.

Nelle Facoltà tuttavia dove vi ha ordinariamente un gran numero di Studenti, quello dei Professori straordinarii potrà essere aumentato in ragione degli insegnamenti, che secondo i casi si crederà opportuno di dividere o duplicare.

Art. 92. Lo stipendio dei Professori straordinari, non potrà eccedere i sette decimi di quello che è assegnato per le stesse funzioni ai Professori ordinarii.

L'ammontare degli stipendii dei Professori straordinarj verrà fissato annualmente nel bilancio preventivo di caduna Università.

CAPO V.

Degli insegnanti a titolo privato.

Art. 93. I Professori ordinarii ed i Professori straordinarii, oltre l'insegnamento che loro è officialmente affidato, potranno dare, nelle Facoltà a cui sono addetti, corsi privati sopra tutte le materie che vi si insegnano o sulle materie affini. Nessuno di essi però potrà ripetere a titolo privato l'insegnamento che dà o dovrebbe dare a titolo pubblico.

I Dottori aggregati sono di diritto liberi insegnanti ciascuno per gli insegnamenti prescritti nel programma ufficiale delle rispettive Facoltà, o ad essi attinenti.

Art. 94. Tutti coloro cui è concesso insegnare a titolo privato, volendo usare di tale facoltà, presenteranno i loro programmi al Consiglio superiore.

Art. 95. Avranno pure diritto di dare lezioni intorno alle materie che s'insegnano nelle Università coloro che, non essendo nè Professori ordinarii nè straordinarj, nè Dottori aggregati, saranno riconosciuti idonei secondo le norme infra stabilite.

Art 96 L'autorizzazione all'insegnamento cui accenna l'articolo precedente può essere concessa dal Ministro a quelli che abbiano date prove non dubbie di capacità nelle materie che si propongono d'insegnare. A meno però che si tratti delle persone a cui si riferisce la disposizione dell'art. 69, il Ministro non può concedere tale autorizzazione se non dopo avere sentito il parere del Consiglio Superiore di pubblica Istruzione.

Art. 97. Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente per potere acquistare la qualità d'insegnante privato, il postulante dovrà dar prova della propria capacità con un esame particolare intorno alla scienza od al ramo di scienza su cui verserà il suo insegnamento.

Art. 98. L'esame consisterà; 1. in una dissertazione scritta sopra un tema proposto dalla Commissione esaminatrice; 2 in una conferenza intorno al tema della dissertazione ed intorno alla scienza od al ramo di scienza che deve formare oggetto dell'insegnamento; 3. in una lezione intorno ad un tema proposto pure dalla Commissione. L'ultimo esperimento sarà fatto in pubblico.

Le norme e le cautele da osservarsi in quest'esame saranno determinate da un regolamento.

Art. 99 L'esame di cui all'articolo precedente sarà dato da una Commissione nominata dal Ministro, presieduta dal Preside della Facoltà cui si riferisce il soggetto dell'esame, e composta in numero eguale di membri scelti nella Facoltà stessa e di membri estranei alla medesima.

Art. 100. L'autorizzazione d'insegnare a titolo privato è conceduta per le città dove esiste un' Università od una Facoltà, e respettivamente pei soli corsi che ivi si professano a titolo pubblico.

La sorveglianza sul privato insegnamento viene esercitata dal Rettore nelle città dove esiste un' Università, ed in quelle dove havvi una sola Facoltà dal Preside di essa.

Art. 101. Per le scuole universitarie di giurisprudenza esistenti nelle diverse città, i cui Professori non sono retribuiti dallo Stato, si seguiranno le norme stabilite per l'insegnamento a titolo privato.

Art 102. I corsi dati a titolo privato secondo le norme prescritte dalla presente legge avranno lo stesso valore legale dei corsi a titolo pubblico.

Art. 103. I corsi di cui nell' articolo precedente non potranno essere sospesi e chiusi definitivamente se non previo il parere del Consiglio Superiore, sentiti gli insegnanti del cui corso si tratta, nelle loro difese, salvo il disposto dall' art 112.

Art. 104. Il privato insegnante perde tale qualità se per cinque anni consecutivi non l'esercitò senza legittimo impedimento.

CAPO VI.

Delle guarentigie concesse ai Membri del Corpo Accademico.

Art. 105. Le qualità di Professore ordinario e di dottore aggregato conferite in una Università a norma della legge sono a vita, e coloro che ne sono investiti non possono essere, salvi i casi di cui all'art. 106, nè sospesi, nè rimossi, nè comecchè sia privati dei vantaggi ed onori che vi sono annessi, se non per le cause e colle forme infrascritte.

Art. 106. Le cause che possono dar luogo a promuovere amministrativamente la sospensione o la rimozione di un membro del Corpo Accademico, sono: l'aver per atti contrarii all' onore incorso la perdita della pubblica considerazione; l'aver coll' insegnamento o cogli scritti impugnate le verità sulle quali riposa l'ordine religioso e morale, o tentato di scalzare i principii e le guarentigie che sono posti a fondamento della costituzione civile dello Stato; l'avere in fine, malgrado replicate ammonizioni, persistito nell' insubordinazione alle Autorità, e nella trasgressione delle leggi e dei regolamenti concernenti l' Università.

Art. 107. Il Ministro tuttavia non può sottoporre al Re un Decreto di sospensione o di rimozione di alcuno fra i membri del Corpo Accademico, che dietro giudizio conforme del Consiglio Superiore.

Il Consiglio Superiore, che in tale caso dovrà essere composto di almeno due terzi de' suoi membri fra ordinarii e straordinarii, non procederà all' esame di questi fatti senza l'intervento del Consultore legale

e senza essersi prima aggiunti due delegati della Facoltà alla quale appartiene l'incolpato.

Questi delegati saranno scelti dalla Facoltà fra i membri pari in grado all'incolpato, ed avranno voto deliberativo nel Consiglio.

Tanto i membri del Consiglio, quanto i delegati della Facoltà non potranno ricusarsi a tale incarico se non se per cause determinate, intorno alla validità delle quali pronuncierà il Ministro.

In ogni caso quelli fra essi che per qualsiasi motivo non potranno assistere a tali tornate del Consiglio verranno surrogati sino al compimento dei due terzi. I surroganti saranno scelti, secondo i casi, dal Ministro o dalla Facoltà nelle stesse categorie in cui vogliono esser presi i surrogati.

L'incolpato dovrà essere ammesso davanti al Consiglio così costituito per esporvi le sue difese.

Il giudizio del Consiglio sarà testualmente inserito nel Decreto ministeriale che emanerà relativamente al procedimento intentato.

Art. 108. La sospensione non può eccedere due anni. Essa importa la perdita dello stipendio. Oltre a ciò il tempo in cui essa dura, non corre per l'anzianità nella Facoltà, nè è computato negli anni di servizio.

La rimozione importa privazione di tutti i diritti inerenti alle funzioni esercitate nelle Università ed al servizio prestato nelle medesime.

Art. 109. Nel caso in cui un Professore ordinario a cagione di malattia o di età non sarà più in istato di riprendere o di continuare utilmente le sue funzioni, il Ministro, dopo aver sentito il Consiglio Superiore, può proporne al Re la collocazione a riposo.

In questo caso, ove coloro che sono collocati a riposo abbiano oltre a dieci anni di servizio, avranno il titolo di Emeriti, e godranno di tutti gli onori e diritti inerenti a questo titolo.

Art. 110. Quando indipendentemente dalle cause previste agli articoli 106 e 109 un membro del Corpo Accademico rinunzia al proprio uffizio, se il servizio che ha prestato nella Università cui è addetto, eccede i dieci anni, potrà ottenervi, secondo le funzioni di cui è investito, il titolo di Professore o di Dottore aggregato onorario; se poi il servizio eccede i venti anni, al predicato di onorario sarà sostituito quello di emerito. Questi titoli sono accordati dal Re, o con approvazione del Re, dalle respettive Facoltà.

Il Professore ordinario che rinunzia al suo uffizio può sempre assumere nella Facoltà cui appartiene, la qualità di Dottore aggregato, od anche di semplice privato insegnante.

Art. 111. I richiami che potessero levarsi contro gl'insegnanti ufficiali che non sono membri del Corpo Accademico, o contro l'insegnanti

a titolo privato, saranno portati dinanzi al Ministro, il quale, sentito il Consiglio Superiore, prenderà i provvedimenti opportuni.

Art. 112. In ogni evento però il Ministro potrà far chiudere temporariamente, senza distinzione di insegnanti, i corsi che fossero occasione di scandali e potessero provocare disordini. In caso di urgenza questa stessa facoltà apparterrà al Rettore dell'Università nella città ove esso si trova, od al R. Provveditore se in altre città. Queste autorità scolastiche dovranno immediatamente riferirne al Ministro per l'approvazione e per le opportune direzioni.

CAPO VI.

Degli Studenti e degli Uditori

Art. 113. Vi sono nelle Università due ordini di Studenti: gli Studenti propriamente detti e gli Uditori.

Art. 114. Per essere inscritti a titolo di Studenti in una Facoltà conviene aver superata la prova degli esami di ammissione che aprono l'adito alla medesima.

Gli esami di ammissione avranno luogo in pubblico dinanzi a Commissioni nominate annualmente dal Rettore dell'Università, presiedute ciascuna da un Professore della relativa Facoltà, e composte in parte di membri del Corpo Accademico ed in parte di persone estranee a questo corpo.

Art. 115. Coloro che chiederanno di poter frequentare i corsi che si danno nelle diverse Facoltà senza essere sottoposti alla prova degli esami richiesti per essere ascritti a titolo di studenti in alcuna di esse, vi saranno ammessi a titolo di Uditori.

Art. 116. L'iscrizione si farà ad ogni semestre. Le norme per essa saranno stabilite da un Regolamento.

Art. 117. Ad ogni iscrizione semestrale è lecito agli Studenti ed Uditori d'iscriversi a qualunque Università dello Stato, comprese le Facoltà staccate di Milano e Ciamberì.

Art. 118 Gli Uditori però non possono mai essere ammessi agli esami che conducono al conseguimento della laurea in alcuna delle Facoltà senza avere superata la prova richiesta per esservi iscritti a titolo di Studenti.

L'Uditore, che in qualsiasi tempo avrà regolarmente superata questa prova, assumerà la qualità di Studente con tutti i privilegi che vi sono annessi.

Art. 119. Gli Studenti pagheranno ogni anno, all'aprirsi della Università, una tassa d'immatricolazione secondo le norme fissate nell'an-

nessa Tabella (C). Il pagamento fatto in una delle Università o Facoltà sarà computato anche quando lo Studente si trasferisca in altre.

Per gli Uditori questa tassa è del doppio della media delle diverse Facoltà.

Gli Uditori però che, senza aspirare alla laurea, chiederanno di essere ammessi a frequentare qualche corso particolare nell'Università, saranno dispensati da questa tassa annuale.

Art. 120. L'Uditore regolarmente iscritto ad un corso di lezioni qualunque potrà chiedere ed ottenere un certificato di frequentazione o di subito esame mediante la tassa stabilita per questi documenti.

Art. 121. Gli Studenti e gli Uditori pagheranno semestralmente per ciascuno dei corsi per cui si faranno inscrivere nelle diverse Facoltà una retribuzione che sarà fissata per ogni corso, secondo le norme specificate nell'annessa Tabella (D). Pei corsi a titolo privato in qualsiasi località non potrassi pagar meno dello stabilito pei corsi pubblici nella Università di Torino; resta facoltativo l'aumento al privato insegnante.

Art. 122. Lo Studente che avrà pagato la retribuzione voluta per uno dei corsi annuali, dati a titolo pubblico, potrà senz'altro farvisi inscrivere, e frequentarlo anche negli anni seguenti.

Art. 123. Gli Studenti che faranno constare di non essere in grado di pagare nè la tassa d'immatricolazione, nè la retribuzione dei corsi, potranno esserne dispensati.

Questo favore, dal quale saranno esclusi sempre gli Uditori, non sarà accordato che di anno in anno dal Ministro sopra rapporto del Rettore a quei soli Studenti che si saranno segnalati per ingegno, per diligenza e buona condotta.

Art. 124. Le somme provenienti dalle retribuzioni dei corsi saranno assegnate agli insegnanti in ragione delle iscrizioni che saranno state prese pei corsi di ciascuno di essi.

Tuttavia tre decimi della parte devoluta ai Professori tanto ordinarii quanto straordinarii saranno prelevati per formare un fondo annuale da ripartirsi, dietro norme che saranno stabilite nel Regolamento di ogni Facoltà, fra i Professori che per l'indole propria dell'insegnamento che loro è affidato, o pel breve stadio al medesimo assegnato, non possono avere che un ristretto numero di Studenti.

Art. 125. Gli Studenti sono liberi di regolare essi stessi l'ordine degli studii che aprono l'adito al grado a cui aspirano.

Tuttavia le Facoltà formeranno ciascuna un piano destinato a servire di guida ai rispettivi alunni per fare un'ordinata ripartizione dei loro studii.

CAPO VIII.

Della Laurea dottorale e degli Esami che vi si riferiscono.

Art. 126. La Laurea dottorale verrà conferita in tutte le Facoltà agli Studenti che avranno superata la prova degli esami speciali e generali che sono richiesti per questo grado accademico.

A quegli Studenti che, non avendo compiuto il corso d'una Facoltà necessario per ottenere la laurea, amano tuttavia ottenere un certificato degli studi universitari fatti, quando superino i relativi esami, sarà rilasciata un' attestazione di *licenza* nelle materie a cui quegli studii si riferiscono.

Art. 127. Gli esami speciali per ogni Laurea versano ciascuno intorno ad una delle materie principali, il cui studio è riputato necessario al conseguimento di tale grado.

Non vi avrà che un solo esame speciale per ogni materia, qualunque sia lo stadio di tempo in cui è insegnata, e qualunque sia il numero dei Professori fra i quali è ripartita.

Art. 128. Gli esami generali si aggirano intorno al complesso di tutte le materie di cui si è dato saggio negli esami speciali.

Tali esami generali sono in numero di tre, e consistono:

Il primo, in una composizione scritta a porte chiuse in un determinato tempo senza alcun soccorso di consiglio o di trattati, intorno ad un tema tratto dalle materie che han formato l'oggetto degli esami speciali;

Il secondo, in uno esperimento verbale intorno a diversi temi tratti da queste stesse materie;

Il terzo, in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnamenti che alla Laurea si riferiscono, ed intorno ad alcune tesi da lui parimenti scelte in questi stessi insegnamenti.

Art. 129 I temi di tutti gli esami tanto speciali, quanto generali, saranno sempre tratti a sorte dai relativi programmi di esame, salve le eccezioni stabilite nell'articolo precedente, per la dissertazione e per le tesi che devono formare l'oggetto della disputa, e salve quelle che potrà essere opportuno lo stabilire con ispeciali regolamenti per qualche particolare esame in alcuna Facoltà.

Art. 130. I programmi per gli esami speciali e per quelli generali saranno comuni a tutte le Facoltà della stessa scienza in ognuna delle Università.

I temi per formare i programmi dei diversi esami speciali saranno

scelti nelle varie parti degli insegnamenti che a ciascuno di questi esami si riferiscono.

I temi pei programmi degli esami generali saranno scelti, ma in modo più largo, complessivamente in tutti gli insegnamenti che formano l'oggetto dei diversi esami speciali.

I programmi predetti saranno compilati da apposite Commissioni create dal Ministro ed approvati dal Consiglio Superiore.

Art. 131. Il numero degli esami speciali richiesti per le diverse lauree, e quello delle materie d'insegnamento che ognuno di essi dovrà abbracciare, come altresì il tempo che dovrà essere dato a ciascun esperimento tanto per gli esami speciali, quanto per gli esami generali, saranno determinati nei regolamenti delle respettive Facoltà.

Art. 132. Gli Studenti sono liberi di regolare essi stessi l'ordine dei loro esami, con questa riserva, che non saranno ammessi ad alcuno degli esami generali se non se dopo aver superati tutti gli esami speciali.

Art. 133. Gli esami, tanto speciali quanto generali, superati in una delle Università del Regno, hanno lo stesso effetto legale, ed aprono l'accesso alle promozioni in tutte le altre.

Art. 134. Gli esami sono pubblici, ed hanno luogo individualmente per ciascun candidato dinanzi a particolari Commissioni istituite tutti gli anni per i diversi esami in ogni Facoltà.

Art 135. Le Commissioni per gli esami speciali saranno composte ciascuna del Professore o di uno dei Professori incaricati dell'insegnamento intorno al quale dovranno aver luogo gli esperimenti, e di due altri Membri; l'uno dei quali potrà essere scelto anche in altra Facoltà, l'altro potrà essere scelto fuori del Corpo Accademico, ed a preferenza fra i privati insegnanti.

La presidenza di ognuna di queste Commissioni apparterrà al Professore della materia intorno alla quale verte l'esame, senza che si faccia distinzione fra i Professori ordinarii e gli straordinarii.

Quando due o più Professori sono incaricati dell'insegnamento della stessa materia, o di due materie che per le loro attinenze possono essere attribuite alla stessa Commissione, saranno chiamati alternativamente a farne parte ed a presiederla.

Nel caso che per un motivo qualunque il Professore cui è officialmente affidata la materia dell'esame non vi possa intervenire, la presidenza apparterrà al più anziano di età fra i Membri di cui verrà composta la Commissione medesima.

Art. 136. Le Commissioni per gli esami generali si comporranno di sei Membri non compreso il Presidente; tre dei quali saranno scelti fra coloro che danno un insegnamento ufficiale nella Facoltà; gli altri tre potranno essere scelti fra persone che, quantunque estranee alla medesima, saranno in concetto di esperte nelle materie dell'esame.

La presidenza di ciascuna di queste Commissioni appartiene al Preside della Facoltà.

Alla Commissione, innanzi alla quale dovrà aver luogo l'ultimo degli esami generali, saranno aggiunti quattro Dottori aggregati designati per ogni esame al fine di fare le argomentazioni necessarie.

Ove non vi sono Dottori aggregati saranno scelti quattro privati insegnanti od altre persone esperte a scelta del Rettore.

Art. 137. I Membri delle Commissioni, che debbono essere scelti fra gli insegnanti officiali, saranno designati dalle respettive Facoltà; gli altri Membri saranno nominati dal Ministro.

Nei casi però in cui sarà d'uopo provvedere senza indugio, il Rettore dell'Università, ed in sua assenza il Preside della Facoltà, potranno far surrogare i Membri di queste Commissioni scegliendo nelle categorie preaccennate i surroganti.

Art. 138. Alla fine di ciascun esame, la Commissione dinanzi alla quale l'esperimento ha avuto luogo si ritira, e previa discussione sul merito dell'esame approva, o rimanda il candidato a fare più diligente preparazione.

Art. 139. Gli esami speciali per ottenere la laurea dovranno esser fatti in uno stadio di anni determinato, a computarsi dal primo esame approvato. Questo stadio sarà fissato nel regolamento di ciascuna Facoltà.

Gli Studenti che avranno protratti i loro esami oltre il termine fissato dal regolamento delle rispettive Facoltà, non potranno conseguire il grado cui aspirano, se non dopo aver ripetuti gli esami che resteranno fuori del termine medesimo.

Art. 140 Gli esami fatti ed i gradi ottenuti fuori del Regno saranno senza effetto nello Stato, salvo il caso di legge speciale.

Ciò non pertanto coloro che avranno ottenuti diplomi di laurea in alcuna delle Università italiane od in una Università estera di maggior fama, e che faranno constare di aver effettivamente fatti gli studi e gli esami richiesti per gli analoghi gradi nelle Università dello Stato, saranno dispensati dall'obbligo di fare gli esami speciali, e verranno senza più ammessi a fare gli esami generali del grado a cui aspirano.

Per le persone considerate all'art. 69 potrà darsi dispensa anche dagli esami generali; questa concessione verrà fatta con Decreto Reale previo il parere del Consiglio Superiore.

Coloro poi che faranno constare d'avere fatto in alcuna delle anzidette Università uno o più corsi fra quelli prescritti dalla presente legge, potranno essere ammessi ai relativi esami.

Art. 141. Gli esami che saranno necessarii per ottenere nelle Università i certificati, i brevetti e le patenti che rendono abili all'esercizio di alcune particolari arti, professioni od uffizj nello Stato, saranno de-

terminati nei regolamenti delle Facoltà in cui vogliono esser fatti gli studi che a simili esami si riferiscono.

Art 142. Le tasse che, per ogni esame, non escluso quello di ammissione nelle diverse Facoltà, dovranno esser pagate dai diversi candidati, e le indennità che quindi dovranno assegnarsi ai Membri delle rispettive Commissioni che non hanno a titolo di Professori ordinari o straordinarii uno stipendio fisso nell' Università, sono regolate nella Tabella (E).

CAPO IX.

Delle pene disciplinarie.

Art. 143. Le pene che le Autorità universitarie pronunciano al fine di mantenere la disciplina scolastica sono le seguenti:

1. L' ammonizione;
2. L' interdizione temporaria di uno o più corsi;
3. La sospensione dagli esami;
4. L' esclusione temporaria dall' Università.

Art. 144. L' applicazione della prima di queste pene può esser fatta dal Preside della Facoltà, quella della seconda dal Rettore: le altre due debbono essere pronunziate dalla Facoltà.

L' applicazione delle prime due pene non può dar luogo a ricorso in fuori dell' ordine delle Autorità costituite nella Università; per le altre vi sarà sempre luogo a ricorso al Ministro.

Art. 145. Sarà rifiutata in qualunque Università dello Stato l' immatricolazione a coloro che si troveranno ancora sotto il peso della seconda, terza e quarta delle anzidette pene.

Art. 146. La giurisdizione disciplinaria delle diverse Autorità Universitarie non si estende fuor della cerchia degli stabilimenti di cui si compone la rispettiva Università.

Art. 147. Con apposito regolamento saranno particolarmente determinati i poteri disciplinari attribuiti a ciascuna delle Autorità Universitarie, e le forme da seguirsi nell' esercizio dei medesimi.

CAPO X.

Delle Autorità Universitarie.

Art. 148. La Direzione Amministrativa e l' Ispezione Accademica in ciascuna Università sono esercitate dal Rettore e dai Presidi.

Sezione I.

Del Rettore.

Art. 149. Il Rettore è preposto, subordinatamente al Ministro, al governo immediato dell'Università.

Art. 150. La sua potestà si estende, in conformità della legge e dei regolamenti, a tutta l'Università, sia che si consideri sotto l'aspetto amministrativo in ordine alle Autorità ed ai diversi Ufficiali ed Impiegati di ogni classe che vi sono istituiti, sia che si consideri sotto l'aspetto accademico in ordine alle diverse categorie d'insegnanti e di studenti che la compongono.

Art. 151. Egli mantiene nelle condizioni che loro sono fatte dalla legge e dai regolamenti, le Autorità e gli Ufficiali che sono preposti alle diverse Facoltà ed agli stabilimenti che sono annessi all'Università.

A questo fine riforma e, secondo i casi, annulla i loro atti, salvo ricorso al Ministro.

Art. 152. Informa il Ministro intorno al modo con cui ciascuno degli insegnanti attende al disimpegno dei proprii doveri accademici.

Fa le opportune ammonizioni officiali ai trasgressori di questi doveri e ne fa tener nota in apposito registro.

Art. 153. Vigila sopra tutta la scolaresca, chiede ai Presidi delle rispettive Facoltà, ed ai membri del Corpo Accademico informazioni intorno ai progressi degli studenti, all'ordine dei loro studi e alla loro diligenza.

Mantiene in tutti gli stabilimenti universitarii l'osservanza della disciplina scolastica.

Conferma, o, secondo i casi, mitiga od annulla, a norma della legge e dei regolamenti, i giudizj disciplinari che in via di ricorso sono portati dinanzi a lui.

Designa al Ministro per gli opportuni riguardi gli studenti che si saranno segnalati per ingegno, diligenza e buona condotta..

Art. 154. Fa annualmente una relazione, che trasmette unitamente a quelle parziali dei Presidi di Facoltà, intorno alle condizioni dell'insegnamento ed ai risultati degli esami e dei concorsi nelle Facoltà stesse, ed intorno allo stato del materiale annesso ai varii stabilimenti dell'Università.

Art. 155. Pronuncia intorno alle domande di dispensa ed intorno ai ricorsi relativi alle immatricolazioni, alle iscrizioni, ai corsi ed ammissione agli esami. Pronuncia egualmente, salvo ricorso al Ministro, intorno alle tasse che a questi diversi oggetti si riferiscono.

Art. 156. Dà i diplomi di laurea ed i certificati degli studi e degli

esami fatti nelle diverse Facoltà, come altresì le patenti ed i brevetti che si acquistano nelle medesime.

Art. 157. Veglia alla conservazione delle Fabbriche, delle Biblioteche, dei Musei, dei Gabinetti, ed in generale di tutti gli Stabilimenti analoghi che sono annessi all' Università.

Art. 158. Convoca il Corpo Accademico, ne presiede le adunanze, e lo precede nelle pubbliche solennità.

Art. 159. Nelle diverse sue funzioni, il Rettore è assistito dai Presidi delle Facoltà.

Il Preside anziano lo surrogherà nei casi d' impedimento.

SEZIONE II.

Dei Presidi delle Facoltà.

Art. 160. I Presidi delle Facoltà sono nominati dal Re fra i Professori ordinarii o tra i Professori emeriti della rispettiva Facoltà. Stanno in ufizio tre anni e sono rieleggibili.

Essi esercitano, subordinatamente al Rettore, nelle Facoltà cui sono preposti, e sopra gli Stabilimenti che sono annessi alle medesime, l'autorità che questi esercita nell'intiera Università.

Convocano le facoltà, ne presiedono le adunanze e le precedono nelle pubbliche solennità.

Art. 161. Ciascuna facoltà delibera intorno alla ripartizione dell' insegnamento fra le diverse cattedre, e presenta i programmi annuali dei corsi in cui questo insegnamento è distribuito, all' esame ed alle deliberazioni del Consiglio Superiore.

Conosce dei fatti che importano contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti relativi alla disciplina scolastica, ed applica, entro i limiti prescritti dall' art. 144, dopo aver sentiti gli incolpati nei loro mezzi di difesa, le pene che a norma dell' art. 144 sono stabilite al fine di mantenere questa disciplina.

Fa annualmente una relazione al Rettore intorno allo stato dell' insegnamento e della disciplina, ed intorno alle provvisioni che crederà necessarii pel miglior andamento degli studi.

Art. 162. Sull' invito del Ministro, o del Rettore, ognuna di esse prepara i progetti di regolamento e dà tutti i pareri che secondo l' ordine della propria competenza accademica possono esserle richiesti.

Sezione III.

Degli Ufficiali preposti all' Accademia di Milano ed all' Istituto di Ciamberì.

Art. 162. L' Accademia stabilita in Milano e l' Istituto di Ciamberì saranno retti da un Preside nominato dal Re colle norme sopraindicate all' art. 160. Egli eserciterà nell' Istituto a cui è preposto l' autorità stessa che è attribuita ai Rettori ed ai Presidi nelle Università

Art. 164. Un Segretario nominato nella Facoltà dell' Istituto, farà presso il Preside l' uffizio dei Segretari delle Università. Potranno essere aggiunti, a norma del bisogno, degl' impiegati inferiori.

Sezione IV.

Degli stipendj degli Ufficiali ed Impiegati addetti agli stabilimenti universitarii.

Art. 165. Lo stipendio dei Rettori delle Università è regolato in base alla tabella (A) annessa al titolo I di questa legge. Quello dei Presidi e quello degli altri Ufficiali saranno regolati a norma di quanto è stabilito dalla tabella (B).

CAPO XI.

Disposizioni generali.

Art. 166. La cittadinanza dello Stato non è una condizione richiesta per essere ammessi ai concorsi e per essere chiamati, eletti, od autorizzati a dare un insegnamento qualunque pubblico, purchè i candidati soddisfacciano ai requisiti voluti dalla legge.

Art. 167. Non possono essere ammessi ai concorsi universitarii, nè eletti a far parte dei Corpi accademici, nè comecchessia chiamati od autorizzati ad insegnare o ad esercitare un ufficio amministrativo od un impiego di qualsiasi ordine negli stabilimenti universitarj, e dovranno in ogni caso cessare immediatamente dalle funzioni che vi esercitano coloro che saranno stati condannati a pene criminali, a meno che non sia intervenuta o non intervenga un' amnistia in loro favore, la quale non potrà invocarsi a favore dei condannati ad una pena qualunque per falso, furto, truffa od attentato ai costumi, benchè non andasse congiunta a questa pena nè l' interdizione, nè la sospensione dall' esercizio dei pub-

blici uffizj. Lo stato di fallimento dichiarato doloso produrrà la stessa incapacità delle pene precitate.

Art. 168. Salve le eccezioni per la Facoltà di Teologia per la quale nulla è innovato, e per alcune materie delle Facoltà di Giurisprudenza e di Lettere, la lingua italiana è la lingua ufficiale dell' insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti universitarii, meno nelle scuole universitarie di Ciamberì dove la lingua ufficiale è la francese.

Tuttavia sarà fatta facoltà agli Studenti delle Provincie dove è in uso la lingua francese ed agli stranieri di valersi della stessa lingua francese, ed a questi ultimi anche della lingua latina, negli esami scritti ed orali che subissero in un qualche Stabilimento universitario italiano.

Art. 169. L'anno accademico sarà di nove mesi, compreso il tempo degli esami, non computato quello necessario alle iscrizioni. L'epoca in cui dovrà aprirsi e quella in cui dovrà chiudersi, in ognuno degli stabilimenti, saranno determinate con apposito Decreto Regio. L'anno accademico è diviso in due semestri. I corsi quindi saranno semestrali.

Art. 170. Le lezioni si daranno tutti i giorni, eccettuate le feste religiose e civili che sono stabilite dalla legge.

Gli esami si faranno al cominciamento ed alla fine di ogni anno accademico, ed avranno luogo, per quanto sarà possibile, in ore diverse da quelle che sono stabilite per le lezioni.

Art. 171. La divisa delle Autorità universitarie, dei Membri del corpo accademico e degl' insegnanti in cadauna Facoltà continua ad essere quale venne stabilita anteriormente a questa legge.

CAPO XII

Disposizioni relative ad alcune Facoltà in particolare.

Art. 172 Sono conservate in Milano le cattedre 1. d'Astronomia presso l'Osservatorio astronomico; 2. d'Archeologia e Numismatica presso il Gabinetto numismatico; 3. di Paleografia e Diplomatica presso i regii archivii; 4. di Contabilità dello Stato già annessa alla Facoltà giuridica dell' Università di Pavia. Questi insegnamenti faranno parte dell' Accademia scientifico-letteraria di Milano.

CAPO XIII.

Disposizioni diverse.

Art. 173. Lo stipendio dei Professori, cui è affidato l'insegnamento nelle scuole universitarie secondarie nelle diverse città dello Stato, sarà regolato in base a quello che loro è assegnato attualmente.

Art. 174. Con Decreto Reale si potranno sopprimere quelle di tali

scuole che fossero riconosciute poco vantaggiose. Per tale soppressione si richiede il voto conforme del Consiglio Superiore.

Art. 175. L'amministrazione e le dotazioni dei Musei, dei Gabinetti, delle Biblioteche e degli altri Stabilimenti annessi alle diverse Università ed alle scuole universitarie, come altresì la loro organizzazione interna, saranno poste, avuto riguardo alle condizioni di conservazione dei medesimi, in armonia cogli ordini stabiliti da questa legge.

Art. 176. Gli ordinamenti richiesti per l'esecuzione di queste disposizioni diverse saranno fatti con appositi Decreti Regii.

CAPO XIV.

Disposizioni concernenti l' Università di Sassari.

Art. 177. L'università di Sassari è soppressa.

I redditi particolari, le fabbriche ed il materiale scientifico e letterario che le appartengono saranno impiegati al fine della pubblica istruzione in vantaggio della città e delle provincie per cui essa fu istituita, e particolarmente per l'istituzione degli stabilimenti inferiori e superiori di istruzione secondaria e tecnica, che, a norma di questa legge, vogliono essere aperti nella città di Sassari.

Art. 178. I titolari delle cattedre che vi sono stabilite avranno diritto ai sei decimi del loro stipendio, finchè non siano chiamati ad altre funzioni accademiche, ad uffizj nell'Amministrazione della pubblica Istruzione, o ad altri uffizj pubblici con vantaggi eguali a quelli che ritraggono dalle loro cattedre.

I beneficii ecclesiastici saranno, a tale riguardo, pareggiati agli uffizj pubblici.

Art. 179. Questi titolari potranno, per eccezione all'art. 63, essere nominati senza concorso alle nuove cattedre istituite per questa legge nelle altre Università, ed a quelle fra le antiche che fossero per divenire vacanti. Essi sono di diritto privati insegnanti per le materie che professavano.

Potranno nella stessa guisa, conservando il grado e le prerogative di Professori delle Facoltà universitarie, essere nominati a Professori nelle scuole universitarie secondarie, nei licei e negli istituti tecnici, come pure essere chiamati ad occupare i diversi uffizj dell'Amministrazione della pubblica Istruzione.

Art. 180. Quando taluno fra questi Professori, avendo le qualità e e la idoneità legale richieste per le accennate funzioni ed uffizj, ne rifiutasse l'incarico, un tale rifiuto sarà considerato come una domanda di collocazione a riposo.

Art. 181. Le norme dei tre articoli precedenti saranno osservate, in

quanto lo consente la natura diversa delle funzioni, per ciò che concerne le condizioni dei Dottori aggregati e degli Ufficiali non soggetti a rielezione, e degli altri Impiegati addetti alla soppressa Università di Sassari.

CAPO XV.

Disposizioni transitorie

Art. 182. I Professori ordinarii i Dottori aggregati, gli Ufficiali non soggetti a rielezione, gli ufficj dei quali sono conservati, che, all'epoca in cui questa legge sarà posta in esecuzione, si troveranno in attività di servizio, assumeranno senz'altro nei mutati ordini le loro nuove funzioni, con tutti i diritti che a queste sono annessi, quand'anche ai medesimi mancasse alcuno dei requisiti che in questa legge sono richiesti per essere chiamati all'esercizio di tali funzioni.

Le disposizioni precedenti si applicheranno parimente a tutti gli Impiegati il cui impiego non rimane soppresso.

Art. 183. Nelle Facoltà ove il numero dei titolari delle diverse cattedre ecceda quello che è fissato all'art. 70, la riduzione al termine normale non avrà luogo se non se per le vacanze che si faranno in ciascuna Facoltà negli insegnamenti, che potranno essere affidati ad un altro Professore od a un Professore straordinario.

Per queste riduzioni si considereranno sempre siccome compresi nel termine normale quei Professori ordinarj cui fosse affidato uno degli insegnamenti di cui all'art. 51.

Art. 184. I Professori che sotto il nome di Reggenti occupano alcuna cattedra in qualche Facoltà saranno pareggiati ai nuovi Professori straordinarii, ed, in eccezione al disposto di questa legge, potranno di più essere nominati Professori ordinarii anche senza concorso.

Agli attuali Professori sostituiti straordinarii e supplementari saranno mantenuti i sei decimi dello stipendio che loro è assegnato, ed ove concorrano in essi le qualità richieste, dovranno essere preferiti per per gli insegnamenti ufficiali che, secondo i nuovi ordini, possono esser dati da Professori straordinarii.

Gli Impiegati, il cui impiego rimane soppresso, avranno diritto ad un assegnamento di aspettativa o, secondo i casi, ad una indennità.

Art. 185. Gli studenti che, a quest'epoca stessa, avranno già fatta la maggior parte degli esami precedentemente richiesti pel grado cui aspirano, saranno dispensati dal dar saggio dei loro studi intorno alle materie che fossero state novellamente introdotte nei programma delle rispettive Facoltà. Questa dispensa concerne tanto gli esami speciali quanto gli esami generali.

Art. 186. In eccezione al disposto dell' art. 57 della presente legge le nomine dei primi Professori ordinarii dell' Istituto universitario di Ciamberì e per l' Accademia di Milano avranno luogo per nomina regia, previo parere del Consiglio Superiore·

Art. 187. Previa speciale autorizzazione del Ministro, saranno abilitati al privato insegnamento per le materie giuridiche coloro che per esse erano già abilitati o in parte o in totalità dalle Università di Pavia o di Padova.

TITOLO III.

DELL' ISTRUZIONE SECONDARIA CLASSICA.

CAPO I.

Dello scopo dei gradi dell' oggetto dell' Istruzione secondaria.

Art. 188. L' Istruzione secondaria ha per fine di ammaestrare i giovani in quegli studi, mediante i quali s' acquista una coltura letteraria e filosofica che apre l' adito agli studi speciali che menano al conseguimento dei gradi accademici nelle Università dello Stato.

Art· 189. Essa è di due gradi e vien data in stabilimenti separati: pel primo grado nello spazio di cinque anni; pel secondo in quello di tre anni.

Art. 190. Gli insegnamenti del primo grado sono i seguenti:

1. La lingua Italiana (e la Francese nelle provincie dov' è in uso tal lingua);
2. La Lingua Latina;
3. La Lingua Greca;
4. Istituzioni Letterarie;
5. L' Aritmetica.
6. La Geografia;
7. La Storia. Nozioni di antichità latine e greche.

Art. 191. Gli insegnamenti del secondo grado sono:

1. La Filosofia;
2. Elementi di Matematica;
3. La Fisica e gli Elementi di Chimica;
4. La Letteratura Italiana (e la Francese nelle provincie dov' è in uso tal lingua);
5. La Letteratura Latina;

6. La Letteratura Greca;
7. La Storia;
8. La Storia Naturale.

Art. 192. L'ordine, la misura e l'indirizzo con cui questi diversi insegnamenti dovranno esser dati, saranno determinati per ciascun grado in apposito regolamento.

Art. 193. L'istruzione religiosa sarà data da un Direttore spirituale nominato dal Ministero della pubblica Istruzione per ciascuno Stabilimento secondo le norme da determinarsi con un regolamento.

CAPO II.

Degli Stabilimenti in cui è data l'Istruzione secondaria.

Art. 194. L'istruzione del primo grado è data in stabilimenti particolari sotto il nome di Ginnasj in tutte le Città capo-luoghi di Provincia od anche nelle città capo-luoghi di Circondario.

Art. 195 I Ginnasj sono di tre classi. Appartengono alla prima quelli che vengono istituiti nelle città, la cui popolazione eccede quaranta mila abitanti; appartengono alla seconda classe quelli che vengono istituiti nelle città la cui popolazione eccede i quindici mila abitanti; tutti gli altri appartengono alla terza.

Art. 196. I Ginnasj sono a carico dei Comuni in cui vengono istituiti, salvo quelli che attualmente sono a carico dello Stato, o che per legge fossero dichiarati tali. In questi casi i Ginnasi assumono il titolo di Ginnasi regii.

Art. 197. I redditi proprii dei Collegi Reali come pure quelli di Ginnasj ora esistenti sono assicurati ai Ginnasj che li surrogano. L'ammontare di tali redditi viene annualmente dedotto in isgravio dei rispettivi Municipii, o dello Stato, per la parte per cui questo o quelli sono chiamati a concorrere nella spesa di tali istituti.

Art. 198. Le somme per le quali lo Stato concorre attualmente al mantenimento dei Collegi Reali saranno, diffalcata la parte per cui dovrà concorrere nelle spese dei Ginnasj, distribuite fra i Circondarii, nei quali non è data a carico dello Stato l'istruzione del secondo grado, e serviranno a fare assegnamenti annuali da attribuirsi per concorso agli Studenti dei rispettivi Ginnasj, che aspireranno a compiere i loro studi negli Istituti dello Stato in cui si dà quest' istruzione.

Art. 199. L'istruzione del secondo grado è data in stabilimenti distinti dai Ginnasj, denominati, Licei, dei quali ve ne sarà uno almeno per caduna Provincia.

Art. 200. I Licei sono di tre classi: appartengono alla prima quelli che sono istituiti nelle città che eccedono la popolazione di quaranta

mila abitanti; alla seconda quelli instituiti nelle città con una popolazione eccedente le venti mila anime; gli altri alla terza.

Art. 201. Le spese di questi Istituti per tutto ciò che concerne gli stipendj e le indennità da assegnarsi alle persone che vi sono addette alla direzione od all' insegnamento, o che appartengono al servizio dei medesimi, non che pel materiale scientifico, sono a carico dello Stato; per tutto ciò che concerne il locale ed il materiale non scientifico, sono a carico dei Comuni dove sono stabiliti.

CAPO III.

Dei Professori e degli Istitutori.

Art. 202. Vi saranno tanto nei Ginnasj, quanto nei Licei due ordini di Professori, i *Titolari* cioè ed i *Reggenti*, fra i quali saranno ripartiti senza distinzione di ordine gli insegnamenti principali che vi sono istituiti.

Art. 203. Nei Ginnasi saranno cinque Professori, tre dei quali potranno avervi la qualità di Titolari.

Nei Licei saranno sette professori, a quattro dei quali potrà essere conferita la predetta qualità di Titolari.

A compire il numero dei Professori assegnato a ciascuno di questi stabilimenti, e per tener luogo all'occorrenza dei Titolari che vi possono essere nominati, saranno chiamati Professori reggenti.

Art 204. Gl' insegnamenti dell' Aritmetica, Geografia e Storia saranno divisi senza distinzione d' ordine fra i Professori, e potranno anche in parte essere affidati, secondo i casi, ad Istitutori od incaricati particolari, ai quali potrà darsi il grado di Professore titolare o reggente.

Art. 205. Nei Licei e nei Ginnasj regii i Professori titolari sono nominati dal Re fra le persone, previo concorso, dichiarate elegibbili a tale uffizio.

Gl' insegnanti degli altri Istituti comunali o provinciali o di particolare fondazione sono nominati dalle rispettive rappresentanze ammistratrici dei fondi che servono a mantenerli, fra le persone dichiarate eleggibili a tale Uffizio. La nomina dovrà riportare l' approvazione del Regio Provveditore, sentito il Consiglio Provinciale per le scuole, ed esser in seguito notificata al Ministro per la conferma.

Art. 206. Non verranno ammessi al concorso se non coloro che sieno Dottori aggregati o laureati nella facoltà cui si riferisce la materia dell' insegnamento al quale si vuol provvedere, ovvero sieno in possesso di un altro titolo legale, da cui consti dei loro studi e della loro capacità

circa le materie del concorso. Il Ministro però potrà dispensare da questi requisiti le persone note per la loro dottrina in tali materie.

Art. 208. Il concorso viene intimato per Decreto Reale ed ha luogo per esame o per titoli, a senso di quanto è prescritto agli articoli 58, 59 e 60 intorno ai concorsi universitarj, salve le diverse norme che per i Professori delle scuole secondarie classiche saranno determinate in un regolamento.

Il merito dei singoli candidati in ciascuna delle due forme di concorso è giudicato da una Commissione, che si riunirà ove dal Ministro verrà indicato. Essa sarà composta di quattro Membri almeno, non compreso il Presidente, nominati dal Ministro fra le persone conosciute per la loro dottrina nella materia del concorso o nelle materie affini, o per la loro esperienza nell' insegnamento delle medesime.

Art. 208. La Commissione sarà presieduta dal Provveditore della Provincia nella circoscrizione della quale il concorso avrà luogo.

Se si tratta di un concorso intimato in un Liceo, ne farà parte il Preside del Liceo stesso.

Art. 209. La Commissione classificherà i candidati in ragione del loro merito, esponendo in una relazione i motivi che avranno determinato il giudicio di lei intorno all' idoneità relativa di ciascun candidato. Questa relazione sarà inviata al Consiglio provinciale per le scuole a cui appartiene il rivedere se tutto fu eseguito a norma della legge; quando nulla emerga in contrario esso trasmette il tutto al Ministro, il quale, col parere del Consiglio Superiore dichiarante il merito relativo dei singoli candidati, propone la nomina al Re.

Art. 210. In eccezione alla regola del concorso, il Re potrà chiamare a Professori nei Licei gli uomini che per opere scritte, o per buone prove nell' insegnamento, saran venuti in concetto di grande perizia nelle materie che loro sarebbero affidate.

Art. 211 In eccezione alla stessa regola il Re potrà provvedere alla vacanza di una cattedra in uno dei Licei, trasferendovi un Professore addetto a simile cattedra in altro di tali Istituti.

Art. 212. Nel caso in cui nessuno dei concorrenti abbia ottenuta l'eleggibilità, sarà provveduto all' insegnamento vacante per mezzo di un incaricato scelto fra coloro che hanno le qualità legali per essere ammessi al concorso.

Colle stesse norme sarà provveduto agl' insegnamenti vacanti nell' intervallo che correrà tra la vacanza e la nomina, come altresì a quelle in cui sarà mestieri surrogare i Professori che ne sono incaricati.

A queste surrogazioni sarà applicato quanto è disposto dall' articolo 87, in ordine a quello dei Professori addetti alla Facoltà.

Art. 213. I Professori reggenti per i Licei e pei Ginnasi regii sa-

ranno nominati dal Ministro; pei comunali dai Municipii e per quelli di fondazione privata dalle rispettive Amministrazioni, con approvazione in ambi i casi del R. Provveditore. Essi saranno scelti fra le persone che hanno qualità per essere nominati Professori titolari senza concorso ed in difetto di questi fra quelle che a norma di questa legge possono essere dichiarate ammissibili al concorso.

Questi Professori sono nominati per un tempo determinato che non può eccedere tre anni: essi possono, osservandosi sempre le medesime norme, essere riconfermati allo spirare del termine per cui furono eletti.

Art. 214. Gl' Istitutori e Incaricati di cui all' art. 204 saranno nominati annualmente, riconfermati ed approvati dalle Autorità a cui compete la nomina dei Reggenti.

Art. 215. Gli stipendj dei Professori titolari saranno regolati in conformità di quanto è stabilito nelle tabelle F. e G.

Questi stipendj si accresceranno di un decimo per ogni sei anni di servizio effettivo. Le norme prescritte agli articoli 72 74 saranno applicabili anche a questi titolari

Gli stipendj dei Reggenti saranno regolati in conformità delle stesse tabelle, ma non avranno l' accrescimento preaccennato.

Oltre al diritto alla pensione che i Professori titolari ed i Reggenti conservano a norma delle vigenti leggi, saranno applicate per le pensioni delle loro vedove e dei loro orfani le norme stabilite per gli altri Impiegati civili dello Stato.

Art. 216. I Titolari dei Ginnasj o dei Licei non possono essere nè sospesi, nè rimossi dai loro ufficii se non se per gravi ed accertate irregolarità nella condotta, e per le cause che a tenore dell' articolo 105 possono dar luogo alla sospensione od alla rimozione dei Membri dei Corpi Accademici.

Il Ministro non sottoporrà alla firma regia un decreto di sospensione o di rimozione contro alcuno fra questi titolari, senza aver sentito, intorno ai fatti di cui il medesimo è imputato, il Consiglio Superiore, il quale non emetterà il suo parere se non dopo aver esaminati i mezzi di difesa che potrà proporre verbalmente o per iscritto l' accusato.

Le stesse guarentigie sono accordate, pel tempo in cui deve durare il loro uffizio, ai Reggenti.

Art. 217 Ogniqualvolta per una delle cause precitate un Professore diventerà occasione di scandalo o di disordine, il Ministro potrà pronunciare provvisoriamente la sospensione del medesimo, sotto riserva di attendere il parere di cui all' articolo precedente, prima di proporre al Re una decisione definitiva.

In caso d' urgenza, i Provveditori, ciascuno per gli Stabilimenti che sono nella sua Provincia, i Municipj pei rispettivi loro Ginnasj, ed

in difetto di questi o di quelli, i Direttori dei Ginnasi od i Presidi dei Licei, avranno la facoltà d'interdire l'accesso degli Stabilimenti cui sovrintendono, ai Professori od ai Reggenti che se ne fossero comunque resi indegni, salvo a riferire immediatamente al Ministro.

Art. 218. I Professori titolari dei Ginnasj e dei Licei che si trovassero nelle condizioni indicate riguardo ai Professori ordinarj delle Università all'art. 109 potranno, colle forme che nel medesimo articolo sono prescritte, essere collocati a riposo.

CAPO IV.

Degli Studenti, degli esami, e delle pene disciplinarie.

Art. 219. Per essere ammessi a titolo di alunni in un Ginnasio od in un Liceo, conviene sostenere l'esame di ammissione richiesto per essere inscritti nella classe in cui si chiede di entrare.

Per l'ammissione alla prima classe ginnasiale si richiede che l'alunno sostenga l'esame su tutte le materie che s'insegnano nelle quattro classi elementari.

Art. 220. Gli esami di ammissione alle diverse classi de' Ginnasi avranno luogo con norme comuni in ogni Ginnasio dinanzi ad una Commissione di 4 Membri eletti dal Direttore dell'Istituto che ne avrà la presidenza.

Gli esami di ammissione alle diverse classi dei Licei, avranno parimenti luogo con norme comuni in ogni Liceo dinanzi ad una Commissione composta del Preside dell'Istituto che ne avrà la presidenza e di quattro Membri scelti annualmente, sia nell'Istituto, sia fuori del medesimo, dal Consiglio provinciale per le scuole.

Art. 221. Gli esami di promozione da una classe all'altra nei due ordini di Istituti, avranno luogo coll'assistenza dei Professori della classe superiore.

Le promozioni ottenute in un Ginnasio o in un Liceo aprono l'adito alle stesse classi negli Stabilimenti che sono del medesimo ordine.

Art. 222. La frequentazione dei corsi, tanto nei Ginnasj, quanto nei Licei è obbligatoria per tutti gli alunni. Gli alunni però accattolici o quelli, il cui padre, o chi ne fa legalmente le veci, avrà dichiarato di provvedere privatamente all'istruzione religiosa dei medesimi saranno dispensati dal frequentare l'insegnamento religioso e dall'intervenire agli esercizj che vi si riferiscono.

Tale dichiarazione dovrà essere fatta per iscritto e con firma autenticata ai Direttori od ai Presidi di questi stabilimenti.

Art. 223. Al termine di ogni anno accademico, vi sarà in ciascun

Ginnasio regio o parificato un esame di licenza per gli alunni dell'ultima classe. Tale esame avrà luogo dinanzi ad una Commissione presieduta dal Direttore e nominata annualmente dal Provveditore.

Agli studenti che avranno superato quest'ultimo sperimento sarà dato un certificato di licenza che varrà loro per essere ammessi agli esami che aprono l'adito ai Licei, e per poter concorrere agli impieghi pubblici in cui si richiede la prova di aver fatti gli studi ginnasiali.

Art. 224. Gli studenti che saranno muniti di questo certificato, potranno essere ammessi a frequentare i corsi dei Licei, quand'anche non avessero potuto superare la prova dei relativi esami d'ammissione; non potranno però esservi ammessi agli esami di promozione da una classe all'altra senza aver superata questa prova.

Art. 225. Un *esame di licenza*, al termine di ogni anno accademico avrà parimenti luogo nei Licei pei giovani che hanno compiuto il corso dinanzi ad una Commissione nominata dal Ministro. Il certificato che ne riporteranno gli studenti varrà loro per essere ammessi agli esami che aprono l'adito alle Facoltà, e li renderà abili a concorrere agli Uffizj pubblici in cui si richiede l'idoneità che si acquista nei Licei.

Art. 226. Potranno essere ammessi a fare gli esami per ottenere il certificato di licenza nei Ginnasj e nei Licei anche i giovani che non avranno fatto i loro studi in simili stabilimenti.

Art. 227. Gli esami saranno individuali e dovranno farsi in pubblico sulle norme di programmi comuni in tutti gli stabilimenti dello stesso ordine. Ogni esame consterà sempre di esercizj scritti ed orali.

Art. 228. Entrando nei Ginnasj e nei Licei, gli alunni pagheranno una tassa per l'esame di ammissione, quindi ogni anno un minervale; infine una tassa per l'esame di licenza il tutto in conformità della tabella H.

Le tasse per gli esami di ammissione e di licenza saranno doppie per gli *esaminandi* che non escono dagli stabilimenti di pubblica istruzione, o da quelli che a norma di questa legge sono loro pareggiati.

Questa sopratassa andrà a benefizio dei Professori che daranno gli esami.

Le disposizioni dell'art. 123 concernente gli studenti meno agiati inscritti alle Facoltà, sono applicabili agli alunni dei Ginnasj e dei Licei.

Art. 229. Le pene disciplinari che le Autorità preposte ai Ginnasj ed ai Licei potranno pronunciare pel mantenimento dell'ordine scolastico e del buon costume sono le seguenti da graduarsi con apposito regolamento.

1. L'ammonizione;

2. La sospensione dai corsi, dagli esami di promozione, e dagli esami di licenza;

3. L' espulsione dall' Istituto;

Si potrà ricorrere per far riformare la seconda di queste pene, la quale non potrà eccedere un anno, all' autorità immediatamente superiore a quella che l' avrà pronunciata. Il ricorso per la riforma della terza pena si potrà in ogni caso portare al Consiglio provinciale per le scuole.

Il Ministro potrà mitigare le pene per le quali saranno esauste le vie di ricorso.

Colui che si troverà sotto il peso della terza di queste pene, non potrà essere ammesso in nessuno degli stabilimenti instituiti da questa legge senza speciale decreto del Ministro.

CAPO V.

Delle Autorità preposte alla direzione dei Ginnasj e dei Licei.

Art. 230. La direzione di ciascun Ginnasio è affidata ad un Direttore: quella di ciascun Liceo ad un Preside scelti fra le persone che per la loro autorità morale e per la loro esperienza nel governo della gioventù e nell' insegnamento saranno riputati idonei a tali uffizj.

I Direttori dei Ginnasj sono eletti e riconfermati definitivamente dopo un triennio dall' istessa Autorità, o rappresentanza cui spetta la nomina dei Professori titolari.

Questi Ufficiali però non assumeranno nè riprenderanno le loro funzioni se non dopo che la loro elezione o la loro conferma non sia stata approvata dal Ministero.

I Presidi dei Licei sono nominati dal Re.

Art. 231. I Direttori dei Ginnasi ed i Presidi dei Licei, fatta riserva delle relazioni che potessero avere coi rispettivi Municipii, o rappresentanze provinciali per quanto tocca la parte, che a questi compete, saranno subordinati per tutto ciò che concerne l' esecuzione delle leggi e dei regolamenti relativi all' ordine degli studj, al sistema degli esami ed alla disciplina, al Provveditore degli studi.

Art. 232. Il Direttore di un Ginnasio non può contemporaneamente essere Professore o Reggente.

Nei Ginnasj di 2. e di 3. classe, egli dovrà supplire pei Professori mancanti. Tale sostituzione non potrà eccedere una quindicina di giorni.

Nei Ginnasj di 1. classe vi sarà un Vice-Direttore specialmente incaricato delle supplenze.

Il Preside del Liceo non può avere alcun insegnamento e non sarà tenuto ad alcuna supplenza.

Art. 233. Gli stipendj dei Direttori e dei Presidi saranno regolati secondo la classe cui appartengono gli stabilimenti ai quali presiedono a norma delle tabelle (F e G).

Art. 234. I doveri degli Impiegati dell'ordine inferiore addetti ai Ginnasi ed ai Licei saranno determinati in via regolamentaria.

Gli stipendj di quelli de' Licei saranno stabiliti nei limiti della tabella.

CAPO VI.

Dei Convitti nazionali e dei Convitti comunali.

Art. 235. I Convitti annessi agli attuali Collegi nazionali delle antiche Provincie sono conservati sotto il nome di Convitti nazionali.

Nelle nuove Provincie poi assumeranno il titolo di Convitti nazionali quelli che furono sinora a carico dello Stato o di Regio patronato.

Essi saranno separati in quanto all'amministrazione ed alla direzione loro interna dai Ginnasj e dai Licei istituiti a norma di questa legge.

Art. 236. Gli alunni dei Convitti nazionali seguiranno i corsi dati nelle diverse classi dei Ginnasi e dei Licei quando non abbiano scuole proprie interne e saranno sottoposti, salve le eccezioni da determinarsi in via regolamentaria, agli ordini scolastici ed alle discipline cui sono sottomessi gli altri Studenti.

Art. 237. Nell'interno dei Convitti saranno stabilite pei soli convittori scuole preparatorie agli studi ginnasiali.

Art. 238. La direzione dei Convitti nazionali sarà affidata ad un Rettore nominato dal Re fra le persone che pel sapere, per l'esperienza nell'educazione della gioventù, e per l'elevatezza del carattere sembreranno più idonee a tale uffizio.

Il Rettore eserciterà le sue funzioni in conformità di quanto è stabilito all'art. 230 per ciò che concerne i Presidi dei Licei.

Art. 239. Colle stesse condizioni potranno essere mantenuti dai rispettivi Municipii i Convitti comunali annessi agli attuali Collegi reali, ed instituirsene dei nuovi in ciascuno dei Comuni dove a termini della presente legge può essere eretto un Ginnasio.

Essi verranno ordinati, per quanto sarà possibile, sul tipo dei nazionali, con regolamento municipale da approvarsi dal Ministero, e saranno sottoposti all'ispezione cui sono sottoposti tutti gli Istituti di scuole secondarie.

I Rettori di questi Convitti comunali saranno eletti dai Municipj colle norme stabilite all' art. 230 per ciò che concerne l' elezione dei Direttori preposti ai Ginnasj.

CAPO VII.

Delle scuole secondarie municipali.

Art. 240. I Municipi che non sono compresi nella categoria di quelli in cui dovranno essere eretti i Ginnasj, avranno facoltà d' instituire scuole in cui si dia, od in tutto od in parte, l' insegnamento ginnasiale.

Ma non potranno usare di tale facoltà se non se dopo d' aver fatto constare al Ministro di essersi conformati alla legge per ciò che concerne le scuole primarie che sono in debito d' istituire e di mantenere in piena attività.

Art. 241. Potranno egualmente i Municipii, dove esiste un Ginnasio, aprire un Instituto in cui sia dato l' insegnamento de' Licei. Ma non useranno di questo potere se non dopo d' aver fatto constare al Ministro di avere a termine del Capo II del Tit. IV della presente legge istituite le loro scuole tecniche.

Art. 242. Gli stabilimenti istituiti in coerenza dei due articoli precedenti saranno sottoposti all' ispezione dei Provveditori

Per l' elezione delle persone che saranno preposte alla direzione e all' insegnamento nei medesimi si eseguiranno le norme stabilite dall' articolo 213.

Art. 243. Gli studj fatti negli Istituti comunali d' Istruzione secondaria saranno pareggiati agli studj fatti nei Ginnasj e nei Licei, ed apriranno l' adito non solo agli esami di ammissione di licenza in tutti questi Stabilimenti, ma altresì agli esami di ammissione nelle Facoltà universitarie, semprechè nei predetti Stabilimenti vengano osservate le norme prescritte per gl' Istituti regii corrispondenti.

CAPO VIII.

Degli Istituti appartenenti a Corpi morali
e degli Stabilimenti privati di Istruzione secondaria.

Art. 244. Gli Istituti di qualsivoglia denominazione con Convitto, o senza, aventi per se stessi, secondo la legge, caratteri di Corpi o persone morali, od affidati dal Governo a Corpi morali, oppure dipendenti da tali Corpi o persone ai quali corre legalmente l' obbligo di dare in tutto od in parte l' istruzione secondaria, e che non sono contemplati all' art. 261 saranno sottoposti, in quanto all' ispezione ed ai requisiti voluti negli in-

segnanti al regime stesso, cui sono sottoposti gli stabilimenti o regii o comunali d'istruzione secondaria, ai quali per ciò che concerne gli studii che vi sono fatti, sono interamente pareggiati.

I sussidj che lo stato fornisce nell'interesse di una parte della popolazione ad alcuni Istituti di tale ordine sono mantenuti.

Art. 245. Gli Istituti di questo stesso ordine cui non corre legalmente l'obbligo di dare, ma nei quali come che sia si dà effettivamente l'istruzione secondaria del primo e del secondo grado, non potranno pretendere ad essere parificati, per ciò che riguarda gli studj che vi si fanno, agli Istituti summenzionati, se non in quanto sottostaranno al regime cui questi sono sottomessi, e impartiranno compiutamente l'istruzione delle materie prescritte dai programmi

Art. 246. È fatta facoltà ad ogni cittadino che abbia l'età di venticinque anni compiti, ed in cui concorrano i requisiti morali necessari, di aprire al pubblico uno Stabilimento d'istruzione secondaria, con o senza convitto, purchè siano osservate le seguenti condizioni:

1. Che le persone cui saranno affidati i diversi insegnamenti abbiano rispettivamente i requisiti voluti da questa legge per aspirare ad insegnare in una scuola secondaria pubblica, o titoli equipollenti.

2. Che gli insegnamenti siano dati in conformità del programma in cui sarà enunciata al pubblico l'apertura dello stabilimento, e che ad uno stesso insegnante non possano essere affidate più di due materie d'insegnamento.

Le modificazioni che potessero essere in progresso recate al sovra indicato programma dovranno essere enunciate con uguale pubblicità;

3. Che lo stabilimento sia aperto in ogni tempo alle Autorità cui è commessa l'ispezione ordinaria delle scuole secondarie, come altresì alle persone cui il Ministro avrà data una delegazione a questo fine.

Art. 247. Il cittadino che vorrà usare di questa facoltà farà conoscere, con una dichiarazione per iscritto, la sua intenzione al Provveditore della rispettiva Provincia

A questa dichiarazione, in cui sarà indicato il Comune ed il locale dove lo stabilimento sarà aperto, saranno annessi il programma degli insegnamenti ed i nomi degli insegnanti coi titoli di cui sono muniti.

Il Provveditore dovrà accertarsi col mezzo dell'Autorità municipale della salubrità del locale, e della sua opportunità per le vicinanze ed assumere le informazioni necessarie sulla moralità dell'individuo che fa la richiesta, e delle persone secolui conviventi.

Se entro due mesi dalla fatta dichiarazione non interviene per parte del Provveditore un'opposizione motivata, officialmente notificata al dichiarante, lo Stabilimento potrà essere aperto, e finchè si mantiene nelle condizioni accennate all'articolo precedente non potrà essere chiuso

se non se per cause gravi, in cui sia impegnata la conservazione dell'ordine morale e la tutela dei principii che governano l'ordine sociale pubblico dello stato o la salute degli allievi

Se però lo Stabilimento non sarà aperto entro sei mesi dal giorno in cui, a tenore di quest'articolo, può esserlo, la dichiarazione precitata sarà considerata come non avvenuta.

Art. 248. I motivi dell'opposizione all'apertura di uno di questi Stabilimenti potranno essere sottoposti, sull'istanza del dichiarante, al giudizio del Consiglio provinciale per le scuole

Al giudizio dello stesso consiglio saranno sempre sottoposte le cause, che possono rendere necessaria la chiusura di questi Stabilimenti.

In ogni caso tale chiusura non si farà che per Decreto ministeriale, sentito il Consiglio Superiore.

Art. 249. Nei casi d'urgenza il Provveditore, riservate le guarentigie dell'articolo precedente, potrà far procedere alla chiusura temporaria di tali Stabilimenti.

Art. 250. I cittadini che abbiano ottenuta l'abilitazione ad un dato insegnamento ginnasiale o liceale, avranno la facoltà di aprire personalmente corsi pubblici intorno a quelle materie per cui avranno titolo legale sufficiente

I loro corsi saranno sottoposti all'ispezione dei Provveditori, nè potranno essere chiusi che per cause gravi, di cui all'art. 247, stando ferme a questo riguardo in favore di tali insegnanti le guarentigie, che nell'articolo stesso sono assicurate ai Corpi degli Stabilimenti privati di istruzione secondaria.

Art. 251. L'istruzione secondaria che si dà nell'interno delle famiglie sotto la vigilanza dei padri o di chi ne fa legalmente le veci, ai figli della famiglia, ed ai figli dei congiunti della medesima, sarà prosciolta da ogni vincolo d'ispezione per parte dello Stato.

Art. 252. All'istruzione di cui all'articolo precedente sarà eguagliata quella che più padri di famiglia associati a questo intento faranno dare sotto l'effettiva loro vigilanza e sotto la loro responsabilità in comune ai propri figli.

Art. 253. Ai giovani che avranno fatto in tutto od in parte i loro studj, sotto la vigilanza paterna, a norma dei due ultimi articoli, o negli Stabilimenti di cui all'art. 245, o seguendo i corsi di cui all'articolo 250, sarà aperto l'adito agli esami di ammissione o di licenza negli Stabilimenti analoghi d'istruzione pubblica secondaria, e agli esami di ammissione negli Stabilimenti di pubblica istruzione superiore.

La tassa però che avranno a pagare per questi esami sarà sempre doppia di quella che sono chiamati a pagare coloro che avranno

fatto i loro studj negli Stabilimenti pubblici, o negli Istituti che a questi sono pareggiati.

Art. 254. Gli Stabilimenti ed i corsi d'istruzione secondaria, che verranno aperti senza che si sia adempiuto al prescritto dell'art 247, saranno senz'altro chiusi, e coloro che li avranno aperti saranno passibili d'una multa estensibile dalle cento alle cinquecento lire. In caso di recidiva, alla multa potrà essere aggiunto il carcere, che non ecceda i tre mesi.

CAPO IX.

Disposizioni generali.

Art. 255. La cittadinanza è una condizione senza la quale non si può essere ammessi ad insegnare in nessuno degli Stabilimenti pubblici di istruzione secondaria, nè essere posto a capo di alcun analogo Stabilimento privato, nessuna eccezione fatta per le Corporazioni religiose.

Il Ministro non pertanto potrà dispensare da questa condizione le persone che dichiareranno di voler fissare il loro domicilio nello Stato, semprechè lo fissino realmente nel termine di tre mesi, scorsi i quali decadono del permesso ottenuto. Tale dispensa potrà darsi dal Ministro a chi per altri titoli meritasse che si faccia a suo riguardo una tale eccezione.

Art. 256. Le cause, per cui, a tenore dell'art. 167, s'incorre nella incapacità legale di essere ammessi ai concorsi, d'insegnare o di essere comecchè impiegati negli Stabilimenti universitarj, producono lo stesso effetto per ciò che tocca i concorsi, l'insegnamento e gli impieghi negli Stabilimenti d'istruzione secondaria sì pubblici che privati.

Art. 257. Le disposizioni concernenti la lingua dell'insegnamento negli Stabilimenti universitarj, sono, per quanto il comporta la natura loro diversa, applicabili agli Stabilimenti di istruzione secondaria.

Art. 258. L'anno accademico tanto per i Ginnasj quanto per i Licei è di dieci mesi compresi gli esami.

Nei Ginnasj e nei Licei le lezioni avranno luogo, meno i giovedì, tutti i giorni della settimana eccettuate le feste religiose e civili.

Art 259. I Professori de'Ginnasj potranno essere obbligati a dare fino a venti ore di lezioni la settimana.

Quelli dei Licei fino a quindici ore.

Nel caso in cui si chieda loro un più gran numero di ore, si fa luogo ad un'indennità.

Art. 260 Le disposizioni concernenti le indennità da accordarsi ai membri delle Commissioni dinanzi alle quali devono aver luogo i concorsi e gli esami universitari si applicano egualmente alle Commissioni

istituite allo stesso fine pei concorsi e pegli esami dei Ginnasj e dei Licei.

CAPO X.

Disposizioni speciali.

Art 261. Gli Istituti retti da corporazioni religiose che in alcune città tengono legalmente il posto dei Collegj reali saranno sottoposti, per ciò che tocca il programma degli insegnamenti, l'ordine degli esami e il regime dei minervali e delle tasse, che a questi insegnamenti ed esami si riferiscono, al sistema da cui sono governati i Ginnasj.

Essi saranno inoltre, per ciò che concerne l'ispezione superiore e l'idoneità legale degli insegnanti che vi sono addetti, sottoposti alle regole stabilite in ordine agli Stabilimenti di cui all'art. 242.

I certificati di licenza vi saranno rilasciati col *visto* del Provveditore, dietro gli esperimenti voluti dalla legge.

A queste condizioni solo potranno tenere nelle città in cui sono stabiliti il posto dei Ginnasj, ricevere i sussidj annuali e fruire dei redditi che a titolo particolare d'Istituti di pubblica istruzione loro furono assegnati o largiti dallo Stato o da fondazioni.

Nessuna corporazione religiosa potrà dare insegnamento in opposizione della regola sotto il regime della quale fu riconosciuta nello Stato come corpo morale.

Art. 262. Si continueranno dal Governo i sussidii agli Istituti comunali e provinciali di scuole secondarie nelle misure attualmente stabilite, purchè concorrano le condizioni sotto le quali furono concessi e che gli Istituti vengano regolati a norma della presente Legge.

CAPO XI.

Disposizioni transitorie.

Art. 263. Le nomine dei Professori titolari che sarà opportuno di fare all'apertura dei Ginnasj e dei Licei, al fine di assicurare ai nuovi Stabilimenti i Professori più distinti fra gli antichi, potranno aver luogo per appello diretto, quand'anche non concorressero in essi tutte le qualità per le quali si può prescindere dalle vie del concorso.

Art. 264. Per queste prime nomine, i Municipj riservata l'approvazione ministeriale non faranno uso di questa facoltà se non se riguardo ai Professori con nomina definitiva che occupano presentemente un posto nei Collegj reali e nei Collegj nazionali stabiliti nei rispettivi Comuni.

Art. 265 Non potranno del pari usare dei diritti che loro conferisce la legge per rispetto alla nomina dei Professori nei loro Ginnasj, se non dopo che avranno chiamati in essi in qualità di Reggenti quelli fra i Professori preaccennati ai quali non avranno potuto assegnare la qualità di titolari.

Art. 266. Le norme dei due precedenti articoli saranno egualmente osservate per ciò che concerne le nomine dei Reggenti nei Licei.

Art. 267. I Professori nominati in conformità dei due articoli precedenti non avranno, salvo il trattamento stato adottato in proposito dei Professori universitarj, che lo stipendio assegnato ai Reggenti; ma saranno nel resto, sia in quanto agli accrescimenti sessennali, sia in quanto agli altri diritti, pareggiati ai titolari.

Art. 268. I titolari dei Collegi reali e dei Collegi nazionali, che non saranno stati chiamati ad uffizi, od accademici, od amministrativi nei Ginnasi o nei Licei, o nelle Scuole e negli Istituti tecnici, o nell'Amministrazione della pubblica Istruzione, avranno diritto di conservare la metà dello stipendio di cui godono presentemente.

Coloro però fra essi che avendo le qualità volute per esercitare i mentovati uffizi ricuseranno di accettarli, scadranno da questo diritto salve le indennità o pensioni che loro potessero essere dovute per i servigi prestati.

Art. 269. Il disposto degli articoli precedenti si applicherà egualmente agli Ufficiali ed Impiegati dell'Ordine amministrativo che sono ora applicati ai Collegi reali ed ai nazionali.

Art. 270 I Convitti nazionali saranno ordinati seguendo le norme sovra stabilite, nello stesso tempo in cui saranno ordinati i Ginnasi ed i Licei delle città in cui essi sono aperti.

Art. 271. Nelle nuove provincie dello Stato, affine di accelerare il definitivo riordinamento degli studi, rimane stabilito che pel prossimo anno scolastico gli alunni che hanno compiuto la VIII classe e superato l'esame d'idoneità possano accedere all'Università; che quelli i quali passerebbero dalla VII classe alla VIII possano essere ammessi al 3. anno di corso liceale; e quelli che dalla VI passerebbero alla VII possano essere ammessi al 2. anno di detto corso. Essi però avranno obbligo di di frequentar le lezioni di filosofia insieme cogli alunni del primo anno di liceo, alla qual cosa i Presidi dovranno aver riguardo nel fissare l'orario scolastico. Gli alunni che hanno compito la classe V entreranno nel 1. anno di corso liceale.

Con un regolamento si determinerà quali parti della presente legge saranno poste ad immediata esecuzione.

TITOLO IV.

DELL' ISTRUZIONE TECNICA.

CAPO I.

Del fine, dei gradi, e dell' oggetto dell' istruzione tecnica.

Art. 172. L'istruzione tecnica ha per fine di dare ai giovani che intendono dedicarsi a determinate carriere del pubblico servizio, alle industrie, ai commerci ed alla condotta delle cose agrarie, la conveniente cultura generale e speciale.

Art. 273 Essa è di due gradi, e vien data tanto pel primo quanto pel secondo nello stadio di tre anni.

Art. 274. Gli insegnamenti del primo grado sono:

1. La lingua italiana (la francese nelle provincie in cui è uso questa lingua;
2. La lingua francese;
3. L'aritmetica e contabilità;
4. Gli elementi di algebra e di geometria;
5. Il disegno, e la calligrafia;
6. La geografia e la storia:
7. Elementi storia naturale, e di fisico-chimica;
8. Nozioni intorno ai doveri ed ai diritti dei cittadini.

Art. 275. Gli insegnamenti del secondo grado sono:

1. La letteratura italiana (la francese nelle provincie in cui è in uso questa lingua;
2 Storia e geografia;
3. Le lingue inglese e tedesca;
4. Istituzioni di diritto amministrativo e di diritto commerciale;
5. Economia pubblica;
6. La materia commerciale;
7. Aritmetica sociale;
8. La Chimica;
9. La fisica e la meccanica elementare;
10. Algebra, geometria piana e solida e trigonometria rettilinea;
11. Disegno ed elementi di geometria descrittiva;
12. Agronomia, e storia naturale.

Art. 276. Questi insegnamenti saranno dati, tanto nel primo quanto nel secondo grado, sotto l' aspetto dei loro risultamenti pratici, e parti-

colarmente sotto quelli delle applicazioni di cui possono essere suscettibili nelle condizioni naturali ed economiche dello Stato.

Art. 277. L'ordine e le proporzioni con cui questi diversi insegnamenti dovranno essere ripartiti nello stadio assegnato al grado d'istruzione cui appartengono, saranno determinati in via regolamentaria.

Art. 278. Per ciò che tocca l'insegnamento religioso si osserveranno, per ogni riguardo, le norme prescritte agli art. 193 e 222 in ordine agli stabilimenti di istruzione secondaria.

CAPO II.

Degli stabilimenti tecnici.

Art. 279. L'istruzione del primo grado verrà data in stabilimenti speciali, che sotto il nome di *Scuole Tecniche*, saranno successivamente aperti, salvo il disposto dell'art. 282, nel capo-luogo di ciascuna Provincia.

Art. 280. Le spese di queste scuole saranno a carico dei Comuni in cui verranno instituite. Lo Stato però concorrerà a sopportare questo carico per una somma eguale alla metà delle spese che importeranno gli stipendii e le indennità da attribuirsi agli insegnanti che saranno applicati a questi stabilimenti.

Art. 281. Il concorso promosso nel precedente articolo non avrà luogo se non in quanto i Municipi che concerne avranno aperte le loro scuole primarie inferiori e superiori, a termini di questa legge.

Art. 282. Nel caso in cui il Municipio del capo-luogo della Provincia non voglia sottostare al carico di questa scuola, il concorso dello Stato potrà essere accordato a quello fra i Comuni più considerevoli della Provincia stessa, il quale avendo adempito alle condizioni dell'articolo precedente per ciò che concerne i suoi stabilimenti di istruzione primaria, si obbligherà di mantenere, a norma di questa legge, la scuola tecnica a vantaggio della Provincia.

Art. 283. L'istruzione del secondo grado verrà data in stabilimenti particolari che sotto il nome di *Istituti Tecnici* potranno essere aperti, a misura che il bisogno se ne farà sentire, nelle città che sono centro di un più notevole movimento industriale e commerciale.

Ognuno di questi istituti sarà diviso in sezioni, in ciascuna delle quali si daranno gli insegnamenti che indirizzano particolarmente ad un determinato ordine di professioni.

Il numero di queste sezioni in ogni istituto e gli insegnamenti propri di ciascuna di esse saranno determinati, secondo le condizioni economiche delle Provincie, a vantaggio delle quali sarà eretto un simile stabilimento.

Art. 284. Le spese di questi stabilimenti saranno a carico delle Provincie a profitto delle quali verranno istituiti, e dello Stato, il quale potrà essere chiamato a sottostarvi sino alla concorrenza di una somma eguale alla metà di quella che sarà necessaria per gli stipendj da assegnarsi ai Professori.

I locali ed il materiale non scientifico saranno forniti dai Comuni nei quali questi istituti avranno sede.

Art. 285. Le scuole e gli istituti tecnici saranno classificati secondo le norme che si son seguite per la classificazione degli stabilimenti di istruzione secondaria classica.

Art. 286. Queste scuole e questi istituti dovranno mantenersi separati dai ginnasj e dai licei.

In ogni caso la direzione immediata degli stabilimenti tecnici istituiti da questa legge non potrà mai essere affidata alla stessa persona cui è affidata quella de' precitati istituti d'istruzione secondaria.

CAPO III.

Dei Professori e degli incaricati dell' insegnamento.

Art. 287. La parte principale dell' insegnamento nelle scuole tecniche sarà data da quattro Professori, due de' quali possono essere titolari.

Art. 288. Il numero dei Professori titolari e reggenti cui saranno affidati i principali insegnamenti in ciascuno degli istituti tecnici, verrà determinato in ragione di quello delle sezioni che, secondo i luoghi, sarà opportuno stabilire in tali istituti.

Art. 289. Gl' insegnamenti che non saranno commessi a Professori titolari o Reggenti, verranno affidati ad Institutori od incaricati.

Art. 290. I Professori titolari per le scuole tecniche saranno nominati, previo concorso, secondo le norme stabilite per le nomine dei Professori titolari dei ginnasi. I concorsi per queste scuole avranno luogo innanzi ad una Commissione presieduta dal Provveditore della Provincia.

Le nomine dei Professori titolari per gli istituti tecnici si faranno parimenti previo concorso, secondo le norme stabilite per i licei.

Il concorso avrà luogo dinanzi ad una Commissione presieduta egualmente dal Provveditore della Provincia.

La nomina dei Professori reggenti e degli incaricati per i due ordini di stabilimenti si farà pure secondo quanto è prescritto per le nomine di queste categorie in ordine ai ginnasi ed ai licei.

Art. 291. Gli stipendj dei Professori titolari e dei reggenti delle scuole e degli istituti tecnici, come pure i diritti alla pensione, saranno regolati in base a quelli che sono assegnati ai Professori dei ginnasj e dei licei.

Le indennità da assegnarsi eventualmente agli incaricati degli insegnamenti, di cui all'art. 289 saranno regolate in ragione del numero delle lezioni che saranno chiamati a dare.

Art. 292. Tutte le disposizioni del titolo III di questa legge relative ai Professori, che sono o possono essere addetti in qualità di titolari o di reggenti ai ginnasj ed ai licei, sono applicabili a quelli delle scuole e degli istituti tecnici.

Art. 293. L'insegnamento delle scuole tecniche potrà in via eccezionale per alcuna parte, previa approvazione del Ministro, essere affidato dai municipj, mediante indennità, ai Professori dei ginnasj, dei licei e degli istituti tecnici.

Nello stesso modo il Ministro potrà affidare ai Professori delle Facoltà universitarie, dei licei, de' ginnasj, e delle scuole tecniche alcune parti dell'insegnamento negli istituti tecnici.

Art. 294. Il regolamento per la esecuzione di questo titolo determinerà le condizioni particolari che dovranno richiedersi per essere ammessi ai concorsi delle scuole e degli istituti tecnici, come altresì le qualità di cui dovranno essere forniti i candidati alle reggenze, e gli altri insegnanti per i quali il concorso non è prescritto.

CAPO IV.

Degli Alunni e degli Uditori.

Art. 295. Per essere ammessi come alunni nelle scuole tecniche conviene dar saggio delle cognizioni e dello sviluppo intellettuale che si acquista nelle scuole primarie del grado superiore, compresa la quarta classe elementare.

Per essere ammessi allo stesso titolo in una delle sezioni degli istituti tecnici conviene dar saggio di possedere l'istruzione che si acquista nelle scuole tecniche.

Art. 296. Non pertanto gli adolescenti e gli adulti, che chiederanno la facoltà di frequentare alcuno dei corsi che sono dati in questi stabilimenti, potranno esservi ammessi, osservando le regole che saranno prescritte in proposito, a titolo di uditori.

Art. 297. Le norme da seguirsi nei diversi esami di ammissione, di promozione, e di licenza; le condizioni di ammissione per gli uditori, l'ordine delle esercitazioni e la disciplina da osservarsi, tanto nelle scuole quanto negli istituti tecnici, saranno determinate in via regolamentare.

Art. 298. L'istruzione tecnica inferiore è gratuita.

Negli istituti tecnici si pagheranno le tasse d'iscrizione e d'esami stabilite dalla Tabella H.

In un regolamento particolare per tutti i servizj pubblici saranno determinati gli impieghi al concorso dei quali le licenze delle scuole e degl' istituti tecnici potranno aprir l' adito.

Art. 299. Per le pene disciplinarie e per la loro applicazione si osserverà quanto è prescritto in ordine ai ginnasj ed ai licei.

CAPO V.

Dell' Ispezione degli Stabilimenti tecnici e della loro direzione immediata.

Art. 300. L' ispezione sugli studj tecnici dei due gradi è esercitata, subordinatamente al Ministro ed all' Ispettore generale di dette scuole, dal Provveditore della Provincia.

L' ispezione degli istituti tecnici è esercitata direttamente dall' Ispettore generale predetto.

Art. 301. La loro direzione immediata per gli studj, e per la disciplina, è affidata per ogni scuola ad un Direttore, per ogni istituto ad un Preside, scelti e nominati, secondo quanto è prescritto in ordine ai Direttori ed ai Presidi degli analoghi stabilimenti di istruzione secondaria.

Art. 302. Le attribuzioni di questi ufficiali relativamente agli insegnanti, agli alunni, agli uditori ed alle persone applicate al servizio, ed in ordine al materiale annesso ai rispettivi stabilimenti, formeranno l'oggetto di apposite disposizioni regolamentarie.

Art. 303. Le funzioni di Direttore e di Preside non saranno incompatibili con quelle dell' insegnamento negli stabilimenti cui sono preposti, purchè essi vi abbiano la qualità di Professori titolari, o concorrano in loro i requisiti voluti per potervi essere chiamati in qualità di Professori reggenti.

I loro stipendj saranno in ogni caso regolati secondo le norme stabilite in ordine ai Direttori dei ginnasj ed ai Presidi dei licei.

CAPO VI.

Disposizioni particolari.

Art. 304. Sarà in facoltà dei Comuni non compresi nelle categorie di quelli in cui vogliono successivamente essere stabilite le scuole tecniche a norma di questa legge, di aprire a proprie spese stabilimenti in cui sia dato in tutto od in parte l' insegnamento tecnico del primo grado.

Essi però non potranno usare di questa facoltà se non in quanto avranno soddisfatto agli obblighi che la legge loro impone relativamente allo stabilimento delle scuole primarie.

Art. 305. Potranno parimente i Comuni od i consorzj comunali in generale aprire a proprie spese scuole in cui sian dati gli insegnamenti tecnici del secondo grado, ma non potranno usare di questa facoltà ove non abbiano adempiuto gli obblighi che loro incombessero d'instituire le scuole tecniche od il Ginnasio.

Art. 306. Gli stabilimenti di cui nei due articoli precedenti saranno sottoposti, riservato l'ordine delle Autorità da cui dipendono, allo stesso regime cui sono sottoposti gli analoghi stabilimenti comunali di istruzione secondaria.

CAPO VII.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 307. Per tutto ciò che in ordine agli stabilimenti tecnici concerne:

Le cause per cui le persone che vi sono addette all'insegnamento, alla direzione, o ad altri impieghi incorrono nella sospensione o nella perdita del loro uffizio;

L'istruzione delle Commissioni dinanzi alle quali devono aver luogo gli esámi ed il conferimento dei relativi certificati, la durata dell'anno scolastico ed i giorni di vacanza;

Gli istituti e gli stabilimenti di cui agli articoli 244, 245, nei quali si dà in tutto od in parte l'istruzione tecnica;

L'insegnamento privato e le guarentigie che vi si riferiscono;

Si osserverà quanto è prescritto in proposito nel titolo III di questa legge.

308. Le eccezioni che per l'indole propria della istruzione tecnica e pel maggior vantaggio delle classi cui è destinata, sarà opportuno o necessario di fare agli ordinamenti per cui il presente si riferisce alle disposizioni del precitato titolo III, saranno determinate con Regio Decreto.

Art 309. Il R. Istituto tecnico di Torino sarà convertito in scuola d'applicazione per gli Ingegneri come all'art. 53, presso la quale rimarrà la scuola speciale per i misuratori od agrimensori istituita col R. Decreto 8 ottobre 1857.

Art. 310. In Milano a spese dello Stato verrà eretto un R. Istituto tecnico superiore cui sarà unita una scuola d'applicazione per gli Ingegneri civili la cui indole e composizione sarà determinata con apposito R. Decreto.

A questo istituto verrà pure annessa una scuola per i misuratori analoga a quella di Torino. Simili scuole pei misuratori verranno con speciali decreti istituite in altre città dello Stato.

Art. 311. I Professori degli istituti tecnici superiori anzidetti avranno titolo, grado e stipendio di Professori universitarj.

Art. 312. Le Provincie che collo Stato dovranno concorrere nelle spese degli istituti in cui si dà il secondo grado d'istruzione tecnica, i termini di questo concorso, le Città in cui dovranno essere aperti ed il numero dei Professori titolari che vi dovranno essere addetti, saranno determinati per ciascun istituto con apposita legge.

Art. 313. Le scuole tecniche si apriranno nel quinquennio che comincierà a decorrere dalla promulgazione di questa legge.

Non pertanto la nomina dei Professori titolari che in coerenza dell'art. 287 possono essere addetti a ciascuna di queste scuole, non si farà se non se tre anni dopo l'apertura della medesima. Nel frattempo sarà provveduto ai diversi insegnamenti per mezzo di Professori reggenti.

Art. 314. Continueranno ad essere impiegati regii con tutti i diritti annessi alla loro qualità gl'insegnanti che or sono a carico dello Stato, e si trovano addetti alle scuole che corrispondono a quelle instituite colla presente legge sotto il nome di scuole tecniche ed istituti tecnici.

Essi però andranno soggetti alla disposizione dell'alinea dell'art. 268.

TITOLO V.

DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE.

CAPO I.

Oggetto ed obbligo dell'insegnamento.

Art 315. L'istruzione elementare è di due gradi, inferiore e superiore.

L'istruzione del grado inferiore comprende: l'insegnamento religioso, la lettura, la scrittura, l'aritmetica elementare, la lingua italiana, nozioni elementari sul sistema metrjco.

L'istruzione superiore comprende, oltre lo svolgimento delle materie del grado inferiore: le regole della composizione, la calligrafia, la tenuta dei libri, la geografia elementare, l'esposizione dei fatti più notevoli della storia nazionale, le cognizioni di scienze fisiche e naturali applicabili principalmente agli usi ordinarii della vita.

Alle materie sovr'accennate saranno aggiunti, nelle scuole maschili superiori, i primi elementi della geometria ed il disegno lineare; nelle scuole femminili i lavori donneschi.

Art. 316. Il corso inferiore ed il corso superiore si compiono ciascuno in due anni; ognuno di essi si divide in due classi distinte.

Nessuno può essere ascritto al primo corso in qualità di allievo regolare, se non ha raggiunto l'età di sei anni.

Art. 317. L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i Comuni.

Questi vi provvedono in proporzione delle loro facoltà e secondo i bisogni dei loro abitanti.

Art. 318. Le scuole comunali, in cui vien data questa istruzione, sono dirette, a norma della legge e dei regolamenti, dai rispettivi Municipj, i quali possono istituire, all'uopo, appositi sorveglianti o Commissioni d'ispezione.

Art. 319. In Ogni Comune vi sarà almeno una scuola, nella quale verrà data l'istruzione elementare del grado inferiore ai fanciulli, ed un'altra per le fanciulle.

Una simile scuola sarà parimente aperta, almeno per una porzione dell'anno, nelle borgate o frazioni di Comuni che non potendo, a cagione delle distanze o d'altro impedimento, profittare della scuola comunale, avranno oltre a 50 fanciulli dell'uno e dell'altro sesso atti a frequentarla.

Art. 320. Ai Comuni, i quali a cagione del piccolo numero o della poca agiatezza dei loro abitanti, od a cagione delle molte scuole cui devono provvedere, non saranno in istato di adempiere gli obblighi imposti da questa legge, potrà essere concessa dal Ministro la facoltà di formare accordi coi Comuni limitrofi, al fine di partecipare in intiero o solo in parte alle scuole che sono stabilite nei medesimi, ovvero di valersi degli stessi maestri per le loro diverse scuole.

In ogni caso un maestro non potrà mai essere applicato a più di due scuole.

Art. 321. Le scuole elementari del grado superiore si maschili che femminili dovranno stabilirsi:

In tutte le città e terre dove esistono Istituti d'istruzione pubblica per essere ammessi ai quali è richiesta o tutta o parte della coltura che si riceve nelle medesime scuole;

In tutti i Comuni che hanno oltre a quattromila abitanti di popolazione agglomerata, non calcolando le frazioni o borgate.

Art. 322. Ai Comuni, cui l'obbligo delle scuole elementari superiori fosse per riuscire troppo grave, potrà esser accordata la facoltà di affidare queste scuole, salva l'opportuna idoneità, ai maestri cui sarà nello stesso tempo affidata una parte dell'insegnamento nelle scuole inferiori.

Art. 323. Nessuna scuola potrà conservare simultaneamente più di settanta allievi.

Quando questo numero sarà oltrepassato per una certa parte del-

l' anno, il Municipio, avuto riguardo al maggior comodo della popolazione, provvederà od aprendo una seconda scuola in altra parte del territorio, o dividendo per classi, in sale distinte, la prima. In questo ultimo caso l'insegnamento della classe inferiore potrà esser affidato, sotto la direzione del maestro principale, ed un sotto-maestro.

Gli allievi delle scuole che hanno una sola classe, potranno eccedere il numero di settanta, ma non potranno oltrepassare quello di cento.

Art. 324. L' insegnamento nelle scuole elementari femminili sarà dato da maestre aventi l' idoneità voluta da questa legge per i maestri.

Art. 325. Alla fine d' ogni semestre vi sarà in ogni scuola comunale un esame pubblico, nel quale gli allievi saranno interrogati ciascuno sopra le materie insegnate nella propria classe.

Il Parroco esaminerà gli allievi di queste scuole sopra l' istruzione religiosa. Questo esame sarà dato nel tempo e nei luoghi che verranno stabiliti di comune accordo tra il Municipio ed il Parroco.

Art. 326. I padri, e coloro che ne fanno le veci, hanno obbligo di procacciare, nel modo che crederanno più conveniente, ai loro figli dei due sessi, in età di frequentare le scuole pubbliche elementari del grado inferiore, l' istruzione che vien data nelle medesime.

Coloro che avendo comodo di adempire quest' obbligo pel mezzo delle scuole comunali, si asterranno dal mandarvi i figli senza provvedere effettivamente in altra guisa all' istruzione loro, saranno esortati dal rispettivo Sindaco ad inviarli a queste scuole, e quando senza legittimo motivo persistano nella loro negligenza saranno puniti a norma delle leggi penali dello Stato.

Art. 327. Le disposizioni dell' articolo precedente sono altresì applicabili a tutti coloro che tengono in custodia, impiegano od hanno comechessia sotto la loro dipendenza fanciulli che siano in età di frequentare la scuola pubblica, ed i cui parenti o tutori non abbiano stanza ordinaria nel Comune.

CAPO II.

Idoneità, elezione e doveri dei Maestri.

Art. 328. Per essere eletto maestro in una scuola pubblica elementare, il candidato deve essere munito di una patente di idoneità e di un attestato di moralità secondo le norme infrascritte.

Le patenti d' idoneità, tanto pel primo grado d' istruzione, quanto pei due gradi riuniti non si ottengono che per esame.

Art. 329. Le scuole, che stanno aperte solo una parte dell' anno potranno, in difetto di candidati muniti di patente regolare, essere affidate a persone che, quantunque non provviste di questo titolo, saranno,

a giudizio del Regio Ispettore provinciale, riputate sufficientemente abili a tale uffizio.

Art. 330. L'attestato di moralità sarà rilasciato, dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal Sindaco del Comune in cui il candidato avrà avuta l'ultima sua dimora. Nel caso in cui questi non abiti nel Comune da oltre un biennio, dovrà pure riportare un simile attestato dal Comune dove avrà precedentemente abitato.

Art. 331. Nessun maestro prima che abbia compiti 18 anni, nessuna maestra prima che abbia compito i 17, possono essere chiamati a reggere una scuola pubblica elementare. Potranno tuttavia prima di questa età insegnare in una classe sotto un maestro od una maestra principali, ma non mai prima dei 16 pei maestri e 14 per le maestre.

Art. 332. I maestri delle scuole comunali elementari sono eletti dai Municipii.

Spetta ai Consigli provinciali per le scuole il riconoscere, salvo ricorso al Ministro, se le elezioni sieno state fatte in conformità della legge.

Art. 333. Ogni elezione, quando tra l'eletto ed il Municipio non siasi convenuto di più breve tempo, s'intenderà fatta per un triennio. Allo scadere del 1. triennio il maestro potrà essere confermato per un 2. triennio e più, od anche a vita ove lo creda il Municipio.

Se sei mesi prima che spiri questo termine, il maestro non è stato licenziato, l'elezione si avrà per riconfermata.

Art. 334. Contro i maestri incolpati di negligenza abituale, di trasgressione dei doveri che loro sono imposti dalla legge e dai regolamenti scolastici, o di fatti onde sia gravemente compromessa la loro riputazione ó la loro moralità, potranno, secondo la gravità dei casi, essere pronunciate le seguenti pene:

1. La censura, che consiste in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso. Essa non è pronunciata se non se dopo che dal Sindaco o dall'Ispettore si sarà invano per ufficiale avvertimento rimostrata la mancanza all'incolpato, con esortazione a non più ricadervi;

2. La sospensione dall'uffizio, la quale consiste nel divieto fatto al maestro di esercitare le sue funzioni nella scuola cui è applicato; non può essere minore di quindici giorni, nè maggiore di tre mesi. Essa trae seco, pel tempo in cui dura, la privazione dello stipendio, ed oltre ciò, questo tempo non è computato negli anni di servizio.

3. La deposizione, la quale importa la perdita dei diritti e dei vantaggi che il maestro tiene dalla sua elezione, e gli è d'impedimento a reggere una scuola pubblica per un tempo determinato, che non può essere minore di sei, nè maggiore di due anni;

4. L'interdizione scolastica, la quale importa, oltre gli effetti della deposizione, la privazione di tutti i diritti e di tutti i vantaggi che il maestro tiene dalla sua patente. Essa è temporaria o perpetua: se temporaria non può essere minore di tre anni

Art. 335. Le pene sono pronunciate, dopo informazione, dal Consiglio provinciale per le scuole. Gl'incolpati hanno diritto di essere sentiti nella loro difesa.

Contro le deliberazioni portanti una delle due ultime pene, vi ha luogo a ricorso al Ministro della pubblica Istruzione.

Art. 336. Le rinuncie volontarie dell'incolpato, tuttochè accettate, non impediscono nè interrompono i procedimenti iniziati o da iniziarsi contro di lui per fatti che possano dar luogo all'applicazione della deposizione o dell'interdizione scolastica.

Art. 337. In caso di urgenza è data, non pertanto, facoltà al Sindaco, d'accordo coll'Ispettore, di sospendere, senz'altro, per modo di provvisione dall'esercizio delle sue funzioni, quel maestro che non potrebbe, senza grave inconveniente, continuarle, o che, per cause a lui imputabili, sarà divenuto, comechessia, occasione di scandalo o di disordini gravi nel Comune.

Dovrà però esserne tosto informato il Consiglio provinciale dall'Ispettore

Avranno un uguale facoltà, e negli stessi casi e per le stesse cause gl'Ispettori di circondario, rispetto ai maestri cui è affidata la reggenza di scuole pubbliche non dipendenti dai Municipii.

I Sindaci e gli Ispettori che avranno usato di questa facoltà dovranno informare immediatamente il Consiglio provinciale per le scuole per gli opportuni provvedimenti.

CAPO III.

Stipendj, sussidii e pensioni.

Art. 338. Per determinare gli stipendj e le pensioni da assegnarsi ai maestri ed alle maestre, le scuole elementari sono divise in urbane e rurali.

Le urbane sono divise in tre classi, secondo l'agiatezza e la popolazione delle Città in cui sono stabilite; le rurali sono parimente divise in tre classi, secondo l'agiatezza del Comune e la popolazione dei luoghi per i quali sono stabilite.

Art. 339. Potranno collocarsi nell'ultima classe delle urbane le

scuole stabilite nel centro dei Comuni i quali, comechè non aventi titolo di città, avranno una popolazione agglomerata di oltre 3000 abitanti.

Così potranno annoverarsi fra le rurali le scuole che, quantunque appartenenti ad un Comune con titolo di città, saranno stabilite in borgate separate e lontane dal centro principale della popolazione.

Art. 340. Il grado di agiatezza dei diversi Comuni, qualunque sia il loro titolo, sarà regolato sopra i proventi delle imposte dirette e le rendite proprie di ciascuno di essi, avuto riguardo alle spese obbligatorie cui sottostanno, e principalmente a quelle che sono poste a loro carico da questa legge.

Art. 341. La classificazione delle diverse scuole per ciascun Comune sarà fatta, secondo le norme preaccennate, dai Governatori, sentiti i Municipii, ed avuto il parere degli Intendenti e dei Consigli provinciali per le scuole

Gli stipendj da assegnarsi ai maestri delle scuole classificate nelle categorie e nelle classi anzi dette non saranno inferiori al minimo stabilito nella tabella I.

Questo minimo verrà ridotto di un terzo per gli stipendi delle maestre. I sotto-maestri e le sotto-maestre non avranno diritto che ad un assegnamento eguale alla metà di quello che spetta a rispettivi titolari.

Art. 342. Oltre le scuole comunali saranno pure classificate, secondo norme da determinarsi con Decreto governativo, ma al solo fine di provvedere alla pensione dei rispettivi maestri, le altre scuole elementari che, a termini delle leggi scolastiche, sono collocate fra gli Istituti pubblici.

Art. 333. Le scuole comunali stabilite nei Comuni o nelle borgate aventi una popolazione inferiore a 500 abitanti, e quelle che non istanno aperte se non se una parte dell' anno, non andranno soggette a tale classificazione.

Non pertanto, al fine solo di cui nell' articolo precedente, ognuna di quelle che stanno aperte tutto l' anno scolastico potrà, ad istanza del rispettivo Municipio, essere collocata nell' ultima classe delle rurali.

I Municipii determineranno, salva l' approvazione dell' Autorità superiore, ciascuno secondo i propri mezzi, lo stipendio da assegnarsi agl' insegnanti preposti a queste scuole.

Art. 334. I Comuni provvedono agli stipendi dei maestri e delle maestre ed alle altre spese occorrenti per lo stabilimento e per la conservazione delle rispettive scuole, colle rendite destinate all' istruzione elementare, colle entrate proprie, coll' imposta comunale ordinaria.

Art. 345. Lo Stato verrà, con annuali stanziamenti, in sussidio dei Comuni che per l'angustia delle loro entrate, e per la poca agiatezza dei

loro abitanti, non saranno in grado di sottostare alle spese che questa legge pone a loro carico per l'istruzione elementare.

Art. 346. Qualora le Provincie stanzino sussidii per lo stesso effetto, questi saranno preferibilmente applicati alle spese occorrenti pel primo stabilimento delle scuole e pel mantenimento del relativo materiale; mentre quelli dello Stato contribuiranno alle spese per lo stipendio degl' Insegnanti.

In ogni caso questi sussidi non saranno concessi che con speciale destinazione a profitto di luoghi e di scuole determinate.

Art. 347. A fine di provvedere al riposo degl' insegnanti delle scuole classificate, a termini degli articoli 338, 339 e 342, sarà istituita sotto il nome di *Monte delle pensioni pei Maestri elementari*, una Cassa particolare i cui statuti saranno stabiliti con Decreto Regio sopra le basi infradeterminate.

Art. 348. I Comuni, le Corporazioni, le Amministrazioni e tutti gli enti morali, senza distinzione, cui appartengono le scuole preaccennate verseranno in questa cassa il 2 e mezzo per cento sopra il minimo degli stipendi stabiliti per le scuole rispettive.

Art. 349. Le somme che vi saranno versate durante il primo decennio dalla sua istituzione, come altresì i legati e le largizioni che la detta cassa potrà ricevere in questo tempo ne formeranno la dotazione, la quale sarà investita in cedole del Debito pubblico.

Art. 350. Alla fine del decennio l'Erario pubblico vi verserà per una sola volta, a compimento della dotazione, una somma non inferiore all' ammontare del terzo di essa dotazione.

Art. 351. Passato questo termine, agli insegnanti che, avendo trenta anni di effettivo servizio e 55 di età, non saranno più in grado di continuare utilmente, a giudizio del Consiglio provinciale per le scuole e del Consiglio Superiore, nelle loro funzioni, sarà accordata dal Ministro sopra questa cassa una pensione di riposo eguale al minimo assegnato alla classe a cui appartiene la scuola che avranno retta durante l'ultimo quinquennio.

Art. 352. Un sussidio vitalizio non inferiore al terzo del relativo minimo potrà essere accordato a coloro che, dopo 15 anni di servizio, non potranno più continuare nelle loro funzioni.

Art. 353. Alla vedova del maestro, se maritata durante l'esercizio delle funzioni da oltre tre anni, ed in ogni evento se con prole, finchè rimane nello stato vedovile; ai figli ed alle figlie non maritate, finchè non abbiano raggiunta la maggiore età, sarà devoluta a ciascun per eguale porzione, ed in ogni caso con diritto di accrescimento reciproco, la metà della pensione di riposo di cui il maestro avrà goduto o che gli sarebbe spettata al momento del decesso.

Un uguale favore sarà fatto, alle stesse condizioni, ai figli ed alle figlie delle maestre, se orfani anche del padre.

Art. 354. I membri delle corporazioni religiose che insegnano nelle scuole pubbliche elementari, come pure gli ecclesiastici che vi insegnano per obblighi inerenti al loro benefizio, non parteciperanno ai vantaggi di questa istituzione.

CAPO IV.

Delle scuole private.

Art. 355. I cittadini in cui concorrono i requisiti voluti da questa legge per essere eletti a reggere una scuola pubblica elementare, sono abili a tenere in proprio nome un istituto privato dello stesso ordine, salvo il produrre all'Ispettore provinciale gli altri titoli comprovanti la capacità legale e la moralità. La licenza ottenuta nei licei e negli Istituti tecnici, terrà luogo di titolo di capacità.

Art. 356. Le persone che insegnano a titolo gratuito nelle scuole festive per i fanciulli poveri o nelle scuole elementari per gli adulti, od in quelle dove si fanno corsi speciali tecnici per gli artieri, e sono dispensate dal far constare la loro idoneità.

CAPO V.

Delle scuole normali.

Art. 357. Sono istituite nove scuole normali per gli allievi maestri, delle quali una nella Savoia, una nella Sardegna, una nella Liguria, tre nelle altre antiche provincie dello Stato e tre nelle nuove.

Egual numero di scuole normali colla medesima distribuzione è pure stabilito per le allieve maestre.

Art. 358. Le materie di insegnamento in tali istituti sono: 1. la lingua e gli elementi di letteratura nazionale: 2. gli elementi di geografia generale; 3. la geografia e la storia nazionale; 4. l'aritmetica e contabilità; 5. gli elementi di geometria; 6. nozioni elementari di storia naturale, di fisica e di chimica; 7. norme elementari d'igiene; 8. disegno lineare e calligrafia; 9. la pedagogia.

Nelle scuole normali per le maestre è aggiunto l'insegnamento dei lavori proprii al sesso femminile; in quelle pei maestri può essere

aggiunto un corso elementare d'agricoltura e di nozioni generali sui diritti e doveri dei cittadini in relazione allo Statuto, alla legge elettorale ed all'amministrazione pubblica

Art. 359. L'insegnamento delle materie predette si compie in tre anni.

Esso però verrà ripartito in guisa, che dopo due anni di corso gli allievi possano essere abilitati all'esame per la patente di corso inferiore delle scuole elementari, e dopo tre anni all'esame per la patente del corso superiore delle scuole medesime.

Art. 360. Nel secondo e terzo anno del corso gli allievi saranno esercitati in una delle quattro classi del corso compiuto elementare, che verrà posta a disposizione dell'Istituto dal Comune in cui è situato.

Art. 361. A ciascuna delle scuole normali sono addetti tre Professori titolari, fra cui sono distribuite le parti principali dell'insegnamento.

L'insegnamento delle altre materie può essere affidato ad insegnanti aggiunti.

Art. 362. I Professori titolari sono di tre categorie, ed i loro stipendi sono regolati a norma della tabella (L).

Ad uno di essi sarà commesso l'ufficio di Direttore della scuola il quale perciò avrà un maggiore assegnamento di lire 500.

Presso ciascuna delle scuole normali femminili sarà costituito un Comitato di Ispettrici, il cui numero ed attribuzioni saranno determinati dal regolamento.

Art. 363. Agli stipendi provvede lo Stato; ai locali ed agli arredi provvedono i Comuni nei quali l'Istituto è posto.

Art. 364. Per l'ammissione alle scuole normali si richiede:

1. L'età di 16 anni compiuti per gli alunni, e di 15 per le alunne;

2. Un attestato del Consiglio delegato del Comune o dei Comuni, in cui l'aspirante ebbe domicilio per tre anni, che lo dichiari per la sua distinta moralità degno di dedicarsi all'insegnamento;

3. Un attestato di un Medico che esso non abbia alcuna malattia od alcun difetto corporale che lo renda inabile all'insegnamento;

4. L'aver superato l'esame d'ammissione, giusta i programmi prescritti.

Art. 365. È stanziata annualmente sul bilancio del Ministero dell'Istruzione pubblica una determinata somma per ripartirla, in proporzione della popolazione di caduna Provincia, in annui sussidi ad alunni e ad alunne delle scuole normali dello Stato.

Tali sussidi non possono essere minori di L. 250 annue caduno, ed il loro numero sarà ragguagliato in ragione di uno almeno per ogni 25 mila abitanti.

Art. 366. Gli accennati sussidi sono conferiti, per cura del Consiglio provinciale per le scuole, agli aspiranti ed alle aspiranti riconosciuti più meritevoli in seguito ad esame di concorso, ed, a pari merito, ai più bisognosi.

Art. 367. Gli alunni e le alunne, provveduti di sussidi, potranno essere riuniti in un convitto comunale o provinciale.

Art. 368. Incorreranno nella perdita del sussidio gli alunni che mancassero gravemente nella condotta morale, o che si rendessero colpevoli di reiterata inosservanza delle discipline scolastiche, come pure quelli che per loro negligenza non subissero l'esame in fine dell'anno scolastico, o fossero rimandati due volte nello stesso esame.

Art. 369. I maestri e le maestre provenienti dalle scuole normali dello Stato saranno preferibilmente scelti per le scuole elementari pubbliche. Questa preferenza non avrà luogo che a parità di merito.

Art. 370. Sarà in facoltà delle Provincie di aprire scuole magistrali maschili e femminili per formare maestri e maestre elementari del grado inferiore, sotto l'osservanza di particolari discipline da stabilirsi con apposito regolamento.

Art. 371. Coloro che aspirano al grado di maestri e di maestre potranno, anche senza aver fatto i corsi regolari come sopra, presentarsi ai relativi esami, tanto nelle scuole normali dello Stato, quanto in quelle provinciali di cui all'articolo precedente, sotto l'osservanza di particolari discipline e di speciali programmi da determinarsi per Decreto Reale.

Art. 372. I maestri e le maestre, muniti delle patenti d'idoneità nel modo stabilito nell'articolo precedente, potranno essere pareggiati a quelli che frequentarono le scuole normali, purchè abbiano insegnato per cinque anni in scuole pubbliche ed abbiano dato prove di distinta capacità e di buona condotta.

CAPO VI.

Disposizioni finali.

Art. 373. Le disposizioni di questa legge nelle quali non è fatto cenno che dell'istruzione elementare maschile si applicheranno egualmente all'istruzione elementare femminile, salve le eccezioni che emergono dall'indole propria di quest'ultima, e che saranno determinate con speciale regolamento.

Art. 374 Nei Comuni dove si parla la lingua francese, essa verrà insegnata invece dell'italiana.

Gli allievi delle scuole pubbliche elementari, i cui parenti avranno dichiarato di prendere essi stessi cura della loro istruzione religiosa saranno dispensati dal seguire le lezioni di religione, e dall'assistere agli esercizi che vi si attengono.

Nulla sarà innovato a quanto si è finora praticato, rispetto all'insegnamento religioso delle scuole destinate particolarmente all'istruzione elementare dei fanciulli appartenenti ai Culti tollerati.

Art. 375. Non possono esercitare un' uffizio qualunque nelle scuole elementari sì pubbliche che private, nè essere a qualsiasi titolo applicati od ascritti agli istituti contemplati in questa legge, coloro che saranno stati condannati a pene criminali o ad una pena qualunque per falso, furto, truffa o pravi costumi.

Art. 376. Al fine di accertare lo stato dei servizi prestati nelle scuole pubbliche elementari dei maestri che a norma di questa legge, possano eventualmente conseguire la pensione od il sussidio vitalizio, saranno incaricati gl' Ispettori di verificare tali servigi.

I maestri che dopo un anno dell' incarico avuto dall' Ispettore non avranno sottoposto il loro stato di servizio al medesimo, saranno riputati aver rinunziato ai loro diritti in proposito.

Art. 377 Continueranno ad essere impiegati regii con tutti i dritti annessi alle loro qualità gl' insegnanti delle scuole elementari, che or sono a carico dello Stato.

Essi però andranno soggetti alla disposizione dell' alinea dall' articolo 268.

Art 378. Coloro che all' epoca in cui questa legge sarà promulgata, si troveranno regolarmente a capo di una scuola od istituto elementare privato, saranno riputati possedere tutti i requisiti legali necessari per continuare nell' intrapreso esercizio.

Disposizioni generali relative a tutti i titoli della presente legge.

Art. 379. Per tutto quanto concerne l' amministrazione generale e locale della pubblica Istruzione, la presente legge comincerà ad applicarsi dal 1 gennaio 1860.

Per ciò poi che riguarda l' ordinamento degli studi e la condizione degl' insegnanti, s' intenderà in vigore dalla stessa data, ma avrà esecuzione con provvedimenti successivi da emanare nel corso dell' anno in guisa che l' applicazione generale della stessa legge sia compita all' aprirsi dell' anno scolastico 1860-1861.

Art 380. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Continuano però in ufficio le attuali autorità scolastiche e sono mantenuti nella loro forma attuale i pubblici istituti d'istruzione e di educazione, finchè le une e gli altri non sieno effettivamente surrogati a norma della legge medesima.

Ordiniamo che la presente Legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta negli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dat. a Torino addì 13 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*)
V.° Il Guardasigilli
U. RATTAZZI.

CASATI.

Tabella A

(ANNESSA AGLI ART. 2, 6, 23, 28, 31, 32, 33 E 165)

Consiglio superiore di pubblica Istruzione

Vice-Presidente	L. 2,500
Ciascuno dei tredici membri ordinarii	» 2,000
Ispettorato degli studi	
Ispettore Generale degli studi superiori	» 6,000
Ispettore Generale degli studi secondarii classici	» 6,000
Ispettore Generale degli studi tecnici e primarii e delle scuole normali	» 6,000
Consultore legale	» 5,000
Caduno dei due Ispettori delle scuole secondarie classiche	» 4,000
Ispettore delle scuole normali, magistrali e tecniche	» 4,000
Rettori delle Università	
Torino e Pavia	» 6,000 [1]
Genova	» 5,000
Cagliari	» 3,500
Uffizii dei Regii Provveditori	
3 Provveditori di prima classe	» 4,000
7 Provveditori di seconda classe	» 3,000
7 Provveditori di terza classe	» 2,600
3 Segretarii di prima classe	» 2,000
7 Segretarii di seconda classe	» 1,500
7 Segretarii di terza classe	» 1,200
3 Applicati agli Uffizj dei Regii Provveditori di prima classe	» 1,200
Uffizii dei Regii Ispettori	
3 Ispettori di prima classe	» 3,000
7 Ispettori di seconda classe	» 2,600
7 Ispettori di terza classe	» 2,200
3 Segretarii di prima classe	» 1,500
7 Segretarii di seconda classe	» 1,200
7 Segretarii di terza classe	» 1,000
Ispettori di circondario	
Per cadun Ispettore, oltre l'indennità per spese di giro e d'ufficio	» 1,200

[1] In questo stipendio si comprende il soldo ordinario dei Rettori nella loro qualità di Professori. Gli attuali Rettori però nominati stabilmente continuano in ufficio col loro assegnamento.

D'ordine di S. M.
CASATI.

Si omettono le tabelle B. C D. E. che riguardano specialmente alcune Università o Accademie.

Tabella F

(ANNESSA ALL' ART. 215)

Del Personale e degli Stipendii per i Licei.

Num. dei Funzionarii addetti a ciascun Liceo	DENOMINAZIONE della carica o del servizio	SOLDO INDIVIDUALE di ciascun Funzionario od Inserviente nei Licei di classe			IMPORTO COMPLESSIVO degli stipendii per ogni categoria nei Licei di classe		
		prima	seconda	terza	prima	seconda	terza
1	Preside . . . . annue L.	3,000	2,500	2,000	3,000	2,500	2,000
1	Direttore spirituale . »	700	500	400	700	500	400
4	Professori titolari . . »	2,200	2,000	1,800	8,800	8,000	7,200
3	Professori reggenti . »	1,760	1,600	1,440	5,280	4,800	4,320
1	Macchinista e custode del gabinetto di fisica »	800	700	600	800	700	600
1	Bidello. . . . . »	750	700	650	750	700	650
1	Inserviente e custode del locale coll' abitazione. . . . . »	700	650	600	700	650	600
	Spesa totale per istipendii . . . . »	. . .	. . .	. . .	20,030	17,850	15,770

D' ordine di S. M
CASATI.

Tabella G

(ANNESSA ALL' ARTICOLO 215)

Del Personale e degli Stipendii per i Ginnasii.

Num. dei Funzionarii addetti a ciascun Ginnasio	DENOMINAZIONE della carica o del servizio	SOLDO INDIVIDUALE di ciascun Funzionario od Inserviente presso i Ginnasii di classe			IMPORTO COMPLESSIVO degli stipendii per ogni categoria del personale presso i Ginnasii di classe		
		prima	seconda	terza	prima	seconda	terza
1	Direttore . . . annue L.	2,000	1,800	1,600	2,000	1,800	1,600
1	Vice-Direttore. . . . . »	1,400	»	»	1,400	»	»
1	Direttore spirituale. . »	700	600	500	700	600	500
1	Professore titolare (per le 2 classi superiori). »	2,000	1,800	1,600	2,000	1,800	1,600
2	Professori titolari (per le 3 classi inferiori) . »	1,800	1,600	1,440	3,600	3,200	2,800
1	Professore reggente (per le classi superiori). . »	1,600	1,440	1,280	1,600	1,440	1,280
1	Professore reggente (per le 3 classi inferiori) . »	1,440	1,280	1,120	1,440	1,280	1,120
1	Incaricato per insegnamenti speciali (p. es.: l'aritmet., la geogr. ec.) »	1,120	980	840	1,120	980	840
1	Bidello . . . . »	700	650	600	700	650	600
1	Inserviente e custode del locale (oltre l'alloggio) »	600	550	500	600	550	500
	Spesa totale per gli stipendii in un Ginnasio »	. . .	. . .	. . .	15,160	12,300	10,840

D' ordine di S. M.
CASATI.

Tabella H

(ANNESSA ALL' ART. 228)

Diritti di esami e d' iscrizioni per i Licei e Ginnasii, e per gl' Istituti tecnici.

	LICEI	GINNASII	INSTITUTI TECNICI
Diritto dell' esame di ammissione . . . . L.	15	5	10
Diritto dell' esame di licenza . . . . »	30	15	20
Diritto dell' iscrizione annua. . . . . »	30	15	15

Le Scuole tecniche inferiori sono gratuite come le elementari.

D' ordine di S. M.
CASATI.

Tabella I

(ANNESSA ALL' ARTICOLO 341)

MINIMO *degli stipendii assegnati ai Maestri elementari secondo la categoria, il grado e la classe delle scuole cui sono applicati.*

NELLA CATEGORIA	NEL GRADO	NELLA CLASSE		
		prima	seconda	terza
Urbane . . .	Superiore . . . . L.	1,200	1,000	900
	Inferiore. . . . . »	900	800	700
Rurali . . .	Superiore . . . . »	800	700	600
	Inferiore. . . . . »	650	550	500

D' ordine di S. M.
CASATI.

Tabella L

(ANNESSA ALL' ARTICOLO 341)

Stipendii dei Professori titolari delle Scuole normali.

14 Professori di 1.ª categoria a. . . . . L. 2,200 caduno.
18 id. di 2.ª categoria a. . . . . » 1,800 id.
22 id. di 3.ª categoria a. . . . . » 1,500 id.

D' ordine di S. M.
CASATI.

Circolare del Ministro dell' Interno ai Governatori ed Intendenti generali.

Torino, 13 agosto 1860.

Sollevati, or son tre mesi, i Siciliani allo acquisto della libertà, ed accorso in aiuto il generale Garibaldi con pochi valorosi, l'Europa fu piena della fama di sue vittorie; tutta Italia ne fu commossa e grande fu lo entusiasmo in questo Regno, dove gli ordini liberi ed il libero costume non pongono impedimento alla manifestazione dei sentimenti della pubblica coscienza. Indi le generose collette di danaro ed il grande numero di volontari partiti per la Sicilia.

Se in tempi meno commossi andarono lodati i popoli che diedero favore e soccorso alla liberazione di nazioni straniere, e se i governi ubbidienti, diremmo, alla autorità del sentimento universale, dove non favorirono apertamente, lasciarono soccorrere le Americhe, la Grecia, il Portogallo, la Spagna, che combattevano per la indipendenza e per la libertà, è a credersi che l'Europa civile porti giudizio equanime sui modi tenuti dal Governo del Re in questo accidente dello irresistibile moto nazionale. Ora la Sicilia è venuta in condizione di esprimere liberamente i proprii voti, ed il Governo del Re, che deve custodire tutte le prerogative costituzionali della Corona e del Parlamento, e deve adempiere eziandio quell' ufficio di suprema moderazione del moto nazionale che a lui s' appartiene, e per le prove che ha fatte e per pubblico consentimento, ora il Governo ha il debito di moderare ogni azione scomposta e di correggere gli in-

gerimenti illegittimi nelle cose di Stato di chi non ha le costituzionali e le morali responsabilità, che esso ha gravissime verso la Corona, il Parlamento e la Nazione. Altrimenti potrebbe avvenire, che per consiglio ed opera di chi non ha mandato nè risponsabilità pubblica, lo Stato venisse a pericolo, e la fortuna d'Italia sinistrasse. E posciachè negli Stati liberi l'ordine e la disciplina civile, più che nel rigore della legge, hanno presidio nella pubblica opinione, il sottoscritto la invita a dare ogni maggiore possibile pubblicità a questa lettera circolare.

Più volte il sottoscritto ammonì non potersi, nè volersi tollerare che nel Regno si facessero preparativi di violenza a governi vicini, ed ordinò che fossero impedite ad ogni costo. Esso spera che la pubblica opinione basti a frenare l'impeti sconsigliati, ma in ogni evento si confida nelle potestà civili e militari per la pronta esecuzione degli ordini che ha dati. Raccomanda pure nuovamente, che con ogni maggiore diligenza sieno ricercati, e con ogni legale severità puniti coloro che, cospirando e trafficando ad ingiuria dell'onore nazionale e della disciplina militare, si fanno fautori e procuratori di diserzioni.

E perchè il sottoscritto deve compiere l'ordinamento della Guardia nazionale mobile, e preparare la formàzione dei corpi composti di volontari della Guardia nazionale che la Legge abilita, non vuolsi altrimenti permettere che altri faccia incetta e raccolta di soldati volontari.

Conchiudendo il sottoscritto deve dichiarare, che se il Governo del Re è costante nella volontà di accettare il leale concorso di tutte le parti politiche, che intendono a libertà, unione e grandezza della pàtria, esso è pur fermo nel proponimento di non lasciarsi soverchiare da chi non ha dal Re e dalla nazione il mandato e le responsabilità del Governo. L'Italia deve e vuole essere degli Italiani, ma non delle sette.

Il Ministro
FARINI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visti gli art. 20 e 21 della Legge 13 novembre 1859;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, ed a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la maggiore spesa di L. 78 milioni 499,532 83 sul bilancio 1860 del Ministero della Guerra per le antiche Provincie del Regno, ripartibile fra varie categorie del bilancio stesso in conformità del Quadro al presente unito.

Art. 2. È autorizzata la spesa straordinaria di L. 1,000,000, con cui provvedere alle spese dipendenti dal deposito e dall' acquisto stalloni.

Per l' applicazione di tale spesa è instituita apposita categoria sul bilancio suddetto col numero 89 *bis* e colla denominazione *Deposito e compra stalloni.*

Art. 3. È annullato per contro un credito di L. 14,567,691 83 sul bilancio 1860 dello stesso Ministero per le Provincie della Toscana.

Tale somma verrà ripartita fra le varie categorie del bilancio predetto con apposito Decreto del nostro Luogotenente generale in Toscana.

La conversione in Legge del presente Decreto sarà proposta al Parlamento nella prossima sua riunione.

Il Ministro delle Finanze e quello della Guerra sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino, addì 15 agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE

F. S. VEGEZZI.
M. FANTI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visti gli articoli 20 e 21 della Legge 13 novembre 1859;
Sulla proposizione del ministro delle finanze, ed in seguito a deliberazione presa del Consiglio dei ministri,
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore spesa di L. 588 al titolo VI *Indennità ai testimoni e mantenimento degli uffizj dei tribunali,* del bilancio 1860 del Ministero di grazia e giustizia per le Provincie della Toscana.

La conversione in Legge di questo Decreto sarà proposta al Parlamento nella prossima sua riunione.

Il ministro delle finanze e quello di grazia e giustizia sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino addì 15 Agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE

F. S. VEGEZZI.
G. B. CASSINIS.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visti gli articoli 20 e 21 della Legge 13 novembre 1859,

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, ed a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di L. 15,456 per la provvista di nuovi registri ad uso delle conservazioni delle ipoteche in Toscana.

Art. 2. Per l'applicazione di tale spesa è instituita apposita categoria in aggiunta a quelle descritte al titolo XXXIV del bilancio 1860 del Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici per le provincie della Toscana, e colla denominazione *Provvista di nuovi registri ad uso della Conservazione delle ipoteche.*

La conversione in Legge del presente Decreto sarà proposta al Parlamento nella prossima sua riunione.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino addì 15 agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE

F. S. VEGEZZI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'articolo 115 della Legge organica sul reclutamento 20 marzo 1854;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma necessaria per la liberazione degli inscritti appartenenti alla leva dell'anno 1860 è fissata in L. 3000, e più L. 100 per fondo di primo corredo.

Il predetto Nostro Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei Conti, pubblicato ed inserto nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. a Torino addì 15 agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE

M. Fanti.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Vista la Legge 13 novembre 1859;

Per la esecuzione della medesima, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Il Regolamento per le scuole mezzane o secondarie annesso al presente Decreto, e firmato d'ordine nostro dal Ministro per la Pubblica Istruzione, è approvato.

Art. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie allo stesso Regolamento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino, addì 15 agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE

TERENZIO MAMIANI.

REGOLAMENTO

per le Scuole mezzane o secondarie.

TITOLO I.

Art. 1. Le scuole mezzane o secondarie si aprono il 15 ottobre, e si chiudono il 15 agosto.

Art. 2. L'insegnamento del ginnasio è dato da cinque Professori e da un incaricato, che v'insegnano le lingue greca, latina, italiana, la storia e geografia, l'aritmetica.

Il Professore della prima classe, quando i suoi scolari sono promossi alla seconda, passa ad insegnare in questa, e il Professore di seconda passa nella prima.

L'insegnamento religioso è commesso al Direttore spirituale, che lo dispensa alle cinque classi insieme adunate nell'oratorio.

Gli esercizj militari e ginnastici vi sono insegnati da istitutori speciali.

Potrà aggiungersi l'insegnamento della lingua francese e del disegno, che sarà facoltativo e alle spese dei giovani che ne profitteranno.

Art. 3. L'insegnamento del liceo ha sette Professori:

Professore di letteratura greca e latina;
» letteratura italiana;
» storia e geografia;
» filosofia;
» matematica;
» fisica e chimica;
» storia naturale.

L'istruzione religiosa appartiene al Direttore spirituale.

V'insegna gli esercizi militari un istitutore.

Vi si potranno dare lezioni di lingue moderne e di disegno, facoltative ed alle spese dei giovani i quali ne profitteranno.

Art. 4. L'insegnamento in tutte le scuole governative e nelle pareggiate si darà secondo i programmi annessi al presente Regolamento.

Art. 5. Il numero delle ore assegnate a ciascun insegnamento nella settimana appare nei seguenti specchi:

Specchio delle ore assegnate all' insegnamento nel Ginnasio.

Classe	Greco	Latino	Italiano	Storia e Geografia	Aritmetica	Religione	Ginnastica eserc. milit.	Ore delle lezioni la settimana
1.ª e 2.ª	0	8	7	4	1	1	4	25
3.ª	2	9	6	2	1	1	4	25
4.ª e 5.ª	4	6	4	3	3	1	2[1]	23

[1] *Nel giovedì passeggiate militari delle due classi unite.*

Specchio delle ore assegnate all' insegnamento nel Liceo.

Anno	Italiano	Latino	Greco	Storia	Filosofia	Matematica	Fisica	Storia naturale	Totale delle ore settiman. per gli scolari
1.°	5	3	2	4	»	8	»	»	22
2.°	4	2	2	4	4	»	6	»	22
3.°	3	2	2	3	4	3	3	5	25
Ore settimanali per ciascun Professore.									
»	12	13		11	8	11	9	5	»

Il Consiglio dei Professori determinerà la durata di ciascuna lezione e l'ordine nel quale si avranno a dare, avvertendo che le lezioni di letteratura non durino meno d'un'ora e mezzo, nè più di due ore.

Nel giovedì passeggiate militari per i due primi anni; passeggiate col Professore di storia naturale pel terzo anno.

Art. 6. Le veci dei Professori in caso di malattia o di altro impedimento sono nei licei tenute da colleghi o da persone sufficienti, anche estranee all'istituto, designate dal Preside.

Nei ginnasi di prima classe dal Vice-Direttore.

Negli altri ginnasi dai Direttori; ma se gli impedimenti de' Professori durano oltre una settimana, le veci loro saranno tenute da colleghi o da persone capaci, anche estranee all'istituto, designate dal Direttore.

TITOLO II.

Degli esami.

Art. 7. Gli esami nei ginnasi e nei licei regii o pareggiati ai regii sono:

1. Di ammissione alla prima classe del ginnasio o del liceo;
2. Di promozione dall'una classe all'altra;
3. Di licenza alla fine dell'ultimo anno dell'insegnamento del ginnasio e del liceo.

Art. 8. L'esame di ammissione si fa al principio dell'insegnamento, gli altri due alla fine.

Chi non si potè presentare a cotesti esami nel tempo determinato, o non fece buona prova, si presenterà agli esami di promozione e di licenza che si aprono al principiare dell'anno accademico.

Chi non potè presentarsi agli esami di ammissione, o di promozione, o di licenza in questo tempo, potrà essere ammesso ad un esame straordinario dalle Autorità reggenti l'istituto nel quale domanda di entrare, semprechè giustifichi le cagioni del ritardo per mezzo di carte autentiche, però entro il mese di novembre.

Art. 9. L'aspirante rimesso in tempo utile dovrà pagare la tassa d'esame e la sopratassa secondo l'art. 224 della Legge, e lo specchio H; ancora dovrà sostenere dopo la promozione un esame di supplemento sulle materie che già furono insegnate.

Art. 10. Gli esami di supplemento sono sempre gratuiti. Gli esami che si ripetono sono gratuiti quando si fanno nel medesimo istituto.

Art. 11. I giorni degli esami sono determinati dall'Autorità superiore per tutti gli istituti pubblici.

Il Provveditore otto giorni prima dell'apertura degli esami tra-

smetterà ai Sindaci, Presidi, e Direttori della sua Provincia la nota dei giorni e delle condizioni degli esami, la quale sarà affissa ne' luoghi pubblici.

Art. 12. La dimanda dell'essere ammesso agli esami e iscritto nei corsi de' ginnasi e de' licei devesi presentare ai Direttori e ai Presidi nei cinque giorni innanzi all'apertura degli esami.

Art. 13. Questa dimanda deve farsi in iscritto, e

1. Indicare il nome, cognome e la patria del padre, il nome dell'alunno, il luogo di sua abitazione, il nome, cognome, qualità dell'ospite, quando l'alunno non conviva colla propria famiglia;

2. Essere corredata:

A. Dell'attestato di nascita debitamente autenticato;

B. Dell'attestato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo;

C. Della quietanza di pagamento fatto all'Insinuatore della tassa prescritta dalla Legge (tab. H) per l'esame d'ammissione, o di licenza;

D. Della carta d'ammissione della classe immediatamente precedente a quella a cui si vuol passare, nella qual carta dovrà essere accennata la promozione avuta nell'esame finale.

Il candidato per l'esame di licenza porgerà una domanda corredata del solo attestato C.

Se l'alunno esce da scuola privata o paterna e chiede di essere iscritto nella pubblica del liceo, invece della carta d'ammissione, presenterà l'attestato di aver superato l'esame finale fatto a norma dell'art. 223 della Legge 13 novembre 1859.

Art. 14. La carta d'ammissione può dispensare l'alunno dall'obbligo di presentare l'attestato di nascita e di vaccinazione.

Niuno può venire iscritto in una di queste classi che non abbia superato l'esame d'ammissione; se già non provenga da istituto pubblico dello stesso ordine ed ivi abbia ottenuto la promozione (art. 22).

Art. 15. L'alunno estraneo all'istituto dove fa l'esame, quando non sia riconosciuto sufficiente alla classe a cui aspira, sarà iscritto in quella classe inferiore della quale senza altro esame si terrà capace.

Art. 16. Innanzi all'apertura degli esami, al fine dell'anno, si farà un primo scrutinio sullo studio e su i costumi di ciascun alunno. In questo scrutinio si terrà conto della *porzione media* dei voti mensuali; come dell'ingegno e della diligenza e delle prove di ravvedimento che l'alunno per avventura avesse dato in buona parte dell'anno. Votano tutti gli insegnanti della classe, e il Direttore o il Preside dell'Istituto.

L'alunno che ottenne meno di cinque decimi de' voti sarà rimesso a provarsi all'esame del principio dell'anno.

Giunte esaminatrici.

Art. 17. Faranno parte della Giunta per l'esame di ammissione alla prima classe del ginnasio, a vicenda, tutti gli insegnanti dell'istituto.

Art. 18. La Giunta per l'esame di licenza del ginnasio è nominata annualmente dal Provveditore; si compone di quattro persone scelte fra gl'insegnanti del ginnasio e ne è Presidente il Direttore.

Art. 19. La Giunta per l'esame di licenza del liceo è nominata dal Ministro: si compone di cinque persone; ne è Presidente il Preside del liceo.

Art. 20. Le Giunte per gli esami di promozione da una classe all'altra nei ginnasi e nei licei si compongono dei Professori di quegl'insegnamenti che formano il soggetto dell'esame degli alunni.

Nei ginnasi sono composte del Professore della classe che si presenta all'esame, del Professore della classe superiore e del deputato all'insegnamento dell'aritmetica.

Sono presiedute dai Capi degli istituti correspettivi.

Art. 21. Sarà surrogato ad uno dei membri delle Giunte per gli esami di ammissione e di promozione un estraneo, insegnante privato, e altrimenti riconosciuto capace, quando si abbiano ad esaminare alunni uscenti da scuola privata o paterna.

Egli godrà delle stesse prerogative e degli stessi diritti che il professore pubblico.

Art. 22. I Direttori dei ginnasi, i Presidi dei licei, il Provveditore agli studi rendono conto dell'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti sopra gli esami, governano l'opera delle Giunte, vegliano che non si contravvenga alla giustizia ed all'urbanità.

Art. 23. Tengono nota dei Professori che intervennero agli esami di ammissione e di licenza, per fare il riparto delle indennità secondo le norme che verranno stabilite.

Esami per iscritto.

Art. 24. I temi per gli esami di licenza sono mandati dal Ministero; per gli altri esami si estrarranno a sorte da una serie di temi preparati dagl'insegnanti.

Art. 25. I temi saranno dal Preside o dal Direttore consegnati nella sala di esame al Professore assistente, che li dissuggella alla presenza della classe e li detta.

È proibito al professore di farvi sopra commenti o dichiarazioni.

L' originale del dettato potrà sempre essere consultato dagli esaminandi.

Art. 26. Sono concesse quattro ore al candidato per fare il suo compito: in questo tempo i giovani non potranno mai essere lasciati soli, nè parlare a voce sommessa gli uni cogli altri, nè consultare altri libri che i vocabolarii.

Se sieno troppi in una sala, si potranno distribuire in due.

Art. 27. Dettato il tema, niun candidato sarà più ammesso a fare l' esame: niun candidato può rivolgere il componimento consegnato, e deve tosto allontanarsi dall' istituto.

Art. 28. I componimenti porteranno la nota del nome e cognome dell' alunno, della scuola donde viene, se pubblica, privata o paterna, della classe a cui aspira.

Il Professore assistente vi appone la sua firma, e registra l' ora in cui il componimento gli fu consegnato.

Art. 29. Negli esami di licenza de' ginnasi e de' licei i componimenti così annotati saranno messi entro una cassetta di cui il Direttore o il Preside custodisce la chiave.

Art. 30. Le diverse Giunte leggeranno e giudicheranno gli scritti degli esaminati nelle sale e nelle ore determinate dai Presidenti.

Art. 31. Il giudizio si esprime con numeri dall' uno al dieci, che sono voti o punti corrispondenti al grado del merito.

Le promozioni e le riprovazioni si fanno per giudizio non sul tutto insieme dell' esame, ma sopra ciascuna materia che diede argomento all' esame.

A dichiarare l' idoneità si richiedono i sei decimi dei voti.

Art. 32. Non sarà escluso dalla promozione l' alunno che in uno de' suoi scritti ottenne cinque decimi dei voti, purchè nell' esame orale sulla stessa materia e nel primo scrutinio abbia ottenuto i nove decimi.

Gode dello stesso favore l' alunno che ottenne solo cinque decimi nell' esame orale, se riportò nell' esame per iscritto e nel primo scrutinio i nove decimi.

Chi nell' esame per iscritto non ottiene i quattro decimi non sarà ammesso all' orale sulla materia medesima.

Chi nel primo scrutinio ottenne solo i cinque decimi, potrà dalla Giunta esaminatrice essere escluso da ogni altro esperimento orale, e rimandato ad altra sessione di esami.

Art. 33. I voti degli esami per iscritto ed orali saranno notati sopra un registro firmato da tutti i componenti la Giunta.

Esami orali.

Art. 34. Nell' esame d' ammissione al ginnasio si esamineranno ad un tempo tanti alunni quanti sono i membri della Giunta; l' esame di ciascuno dura dieci minuti.

Art. 35. L' esame di ammissione alla prima classe del liceo dura 15 minuti per ogni ésaminatore, ed i candidati sono esaminati nel modo definito nell' articolo precedente.

Art. 36. L' esame di promozione dall' una classe all' altra nel ginnasio dura 10 minuti per ciascun esaminatore: nel liceo dura 15 minuti.

Art. 37. L' esame di licenza del ginnasio e del liceo si dà ad un alunno per volta e in pubblico; dura 15 minuti per esaminatore.

Art. 38. Il voto si esprime come è detto all' art. 31.

Per l' idoneità sono richiesti i sei decimi; le promozioni e le riprovazioni si fanno come all' articolo sunnominato.

Ogni voto è registrato; e il registro si firma da tutti i componenti la Giunta.

Qualità delle prove in scritto
per gli esami di ammissione, di promozione e di licenza.

Art. 39. Alle prove per iscritto si assegnano tante tornate quanti sono i temi.

Ogni tornata può durare quattro ore.

Art. 40. Le prove per iscritto sono le seguenti in ciascuna classe:

Per l' ammissione alla prima classe del ginnasio.

1. Analisi grammaticale di un giusto periodo.
2. Composizione italiana col sussidio d' una traccia dettata.
3. Quesito d' aritmetica.

Alla seconda classe.

1. Versione dal volgare in latino.
2. Versione dal latino in volgare.
3. Composizione italiana.

Alla terza classe.

1. Versione dal volgare in latino.
2. Versione dal latino in volgare.
3. Composizione italiana.

Alla quarta classe.

1. Versione dal volgare in latino.
2. Versione dal latino in volgare.
3. Composizione italiana.
4. Esercizi di declinazione e coniugazione de nomi e verbi greci.
5. Saggio di versificazione latina.

Alla quinta classe e per l'esame di licenza ginnasiale

1. Versione dal volgare in latino.
2. Versione dal latino in volgare.
3. Composizione italiana.
4. Composizione latina.
5. Versione dal greco
6. Quesiti di aritmetica.
7. Saggio di versificazione italiana.

Per l'ammissione alla prima classe del liceo.

Composizione italiana.
Composizione latina.
Versione dal greco in volgare.
Quesiti di aritmetica.
Quesiti di storia.

Alla seconda classe.

Composizione italiana.
Composizione latina.
Versione dal greco in volgare.
Quesiti di matematica.
Quesiti di storia.

Alla terza classe.

Composizione italiana.
Composizione latina.
Versione dal greco in volgare.
Dissertazioni e quesiti sulla filosofia.
Quesiti di storia.
Quesiti di fisica.

Per l'esame della licenza del liceo si richiedano le stesse prove come al numero precedente, oltre alcuni quesiti di storia naturale e di matematica.

TITOLO III.

Presidi e direttori. — Consiglio collegiale, Insegnanti.

Art. 41. I Presidi e i Direttori governano i licei e i ginnasi e ne sono i capi immediati, rimanendo tuttavia subordinati al Provveditore.

Art. 42. Sono mallevadori dell'andamento generale dell'Istituto, provveggono all'osservanza delle leggi e dei regolamenti scolastici, sono assistiti dal Consiglio degl'insegnanti in ordine alla direzione degli studi e della disciplina.

Art. 43. Nei ginnasi di prima classe il Vice-Direttore, in quelli di seconda e terza classe i Direttori assistono all'ingresso e all'uscita degli allievi e vigilano la disciplina esterna dell'Istituto.

Art. 44. I Presidi e i Direttori visitano spesso le scuole ed intervengono di tempo in tempo alle lezioni dei Professori per assicurare l'osservanza dei regolamenti e delle discipline scolastiche, e rendersi informati circa l'Istruzione degli allievi e la condizione dell'insegnamento.

Art. 45. Rispetto all'insegnamento, avvertono in ispecie come sia connesso nelle sue parti, e come progressivo, cercano di accordare i metodi seguiti dai Professori colle norme delle istruzioni ministeriali e coi principii fermati nella discussione dei programmi.

Art. 46. Leggono nelle scuole gli specchi degli esami e della buona o cattiva condotta degli scolari, togliendone occasione di accenderli all'emulazione e all'adempimento d'ogni dovere.

Art. 47. Mandano al Provveditore ogni trimestre il registro delle assenze dei Professori e una succinta relazione di quello che operarono pel governo dell'Instituto.

Nelle emergenze gravi riferiscono immediatamente.

Art. 48. Mandano ogni mese al Ministero l'elenco degli insegnanti, il quale deve servire alla spedizione dei mandati per gli stipendj.

Alla fine dell'anno mandano al Ministero per mezzo del Provveditore una relazione generale, riassumendo le relazioni parziali dei Professori, aggiungendovi gli stati degli esami di promozione e di Licenza, e rispondendo specialmente sui punti seguenti:

1. Quale fu il grado d'istruzione di ciascuna classe ricavato dalla porzione media dei voti dell'esame finale.
2. Quale la condotta e la disciplina degli allievi.
3. Quale la condizione materiale dell'Istituto.
4. Quali i desiderii degl'insegnanti, e i bisogni delle scuole.

Art. 49. Debbono mantenersi in corrispondenza coi parenti degli alunni o colle persone che ne fanno le veci; perciò fissano durante il tempo delle lezioni un'ora in ciascun giorno per accogliere la loro visita.

Li ragguagliano delle mancanze gravi commesse dagli alunni, e li avvisano immediatamente delle assenze non giustificate.

In principio del mese preparano una nota sullo studio, il profitto e i costumi dei convittori di convitto pubblico da consegnarsi al Rettore.

Art. 50. Tengono un registro per la descrizione degli alunni agli esami di ammissione, di promozione e di licenza.

Tale registro debbe essere conforme al modulo stabilito.

Art. 51. Nell'assenza di alcun Professore, o quando legittimamente è impedito di recarsi alla scuola, provveggono a farlo supplire.

Art. 52. Vegliano la conservazione del mobile e degli utensili scolastici. Mancando gli oggetti necessarii alla scuola, o bisognando ristaurarne le stanze, fanno i debiti uffizj presso le Autorità cui spetta provvedere.

Art. 53. Gli arredi della cappella sono raccomandati al Direttore spirituale.

Il Professore di fisica ha l'incarico di custodire il gabinetto di fisica, e di vegliare la conservazione delle macchine e degli apparecchj.

Ha lo stesso ufficio il Professore di storia naturale rispetto all'orto botanico e alle collezioni della sua scienza.

E lo stesso hanno gli Istitutori degli esercizi ginnastici e militari rispetto alle armi ed agli arnesi del loro insegnamento.

Dove è un professore di disegno, toccherà a lui altresì di vegliare la conservazione degli esemplari e dei modelli.

Art. 54. I Presidi e i Direttori presiedono alle adunanze del Consiglio degli insegnanti, e tengono appresso di sè il registro delle deliberazioni.

Art. 55. Nella prima convocazione del Consiglio si elegge un Vicepresidente tra i Professori titolari, un Segretario tra i Professori reggenti.

Un altro Professore sarà eletto Bibliotecario.

Art. 56. Vi ha ogni mese una convocazione per discutere le questioni circa gli studi e la disciplina, e per determinare il giro secondo il quale ogni Professore dovrà per una settimana trovarsi nell'Istituto qualche tempo prima dell'ingresso degli scolari, per assistere alle funzioni religiose, e secondo il caso, agli esercizj ginnastici e militari.

Art. 57. In principio dell'anno il Consiglio discute e coordina insieme i programmi d'insegnamento presentati ai Professori.

Art. 58. In fine dell'anno il Consiglio si raduna per udire la lettura delle relazioni compilate dai Professori sull'andamento e risulta-

mento delle scuole, e per raccogliere quelle osservazioni onde si abbiano a vantaggiare gli studj.

Art. 59. I Presidi e i Direttori hanno facoltà di convocare straordinariamente gli insegnanti, quando lo richiede la gravità delle questioni di disciplina e d' insegnamento, o si hanno a far loro conoscere le istruzioni governative.

Art. 60. Tutti gli insegnanti troverannosi presenti all' aperture annuale delle scuole, nè potranno abbandonarle prima del termine degli esami cui debbono assistere.

Art. 61. Consegnano al Direttore prima di entrare in uffizio il loro programma particolareggiato.

Art. 62. Alla fine dell' anno trasmettono allo stesso Direttore una relazione sull' andamento della loro scuola e sui risultamenti ottenuti.

Art. 63. Devono attenersi nelle loro lezioni ai programmi ed alle istruzioni inviate dal Governo, servirsi dei trattati che il Ministero consiglia o permette.

Non pertanto, hanno facoltà di chjedere al Ministero l' ammissione o permissione di altro libro oltre gli accennati.

Art. 64. Ogni Professore assiste all' ingresso degli alunni in iscuola, nota le loro assenze e quanto giudica opportuno in un registro particolare che giornalmente sarà rassegnato al Direttore e piglia nome di Giornale della scuola.

Art. 65. Consegna similmente ogni mese al Preside o al Direttore uno specchio sull' andamento della scuola.

Art. 66. L' istruttore degli esercizi militari avrà cura di eccitare l' emulazione degli alunni col proporre a capi di squadra i migliori pel contegno e per l' abilità.

Art. 67. Esso e l' istruttore di ginnastica riferiranno al Direttore dell' istituto le assenze non giustificate, le mancanze di disciplina, gli inconvenienti avvenuti durante il loro insegnamento; al solo Direttore spetta di provvedervi.

Art. 68. Le domande di congedo temporaneo degli uffiziali dell' istituto debbono indirizzarsi al Provveditore per mezzo del Preside o del Direttore.

TITOLO IV.

Doveri degli alunni.

Art. 69. Nella prima settimana che precede all' apertura delle scuole, gli alunni accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci, presentano al Preside od al Direttore dell' Istituto la domanda d' iscrizione (Art. 12-13 del Regolamento).

Trascorso il 3 di novembre non si concede iscrizione, se il ritardo non è giustificato da legittime cagioni.

Oltre il mese di novembre solo il Consiglio Provinciale sopra le scuole conosce delle cagioni della tardanza e può concedere l'iscrizione.

Art. 70. L'alunno che durante l'anno scolastico cangia d'istituto, deve riportare dal Direttore la carta d'ammissione.

Art 71. Gli alunni devono assistere alle funzioni religiose, se non hanno ottenuto regolare dispensa dal Preside o dal Direttore sopra domanda del padre dell'alunno o di chi legalmente lo rappresenta.

Art. 72. Riportano ogni bimestre tutte le firme sulla carta d'ammissione.

Art. 73. Debbono intervenire tutti alle lezioni di ginnastica e di esercizi militari, salvo quelli che il Direttore dispensasse per avviso del medico o per altre cagioni legittime.

Art. 74. Nel quarto d'ora d'ingresso che precede al cominciamento delle lezioni, gli alunni si troveranno tutti nell'Istituto, e si ordineranno militarmente sotto il comando dei loro capi di squadra.

Trascorso quel tempo niuno potrà più entrare in iscuola senza il permesso della Direzione, alla quale si presenterà accompagnato dal padre, o da chi ne fa le veci.

Art. 75. Le assenze debbono giustificarsi con dichiarazione dei parenti o di chi ne fa le veci, nè può l'alunno dopo un'assenza rientrare nella scuola senza il permesso del Preside o del Direttore.

Le assenze colpevoli saranno dal Preside o dal Direttore notificate ai genitori, e punite a norma del regolamento.

Art. 76. Saranno imposte le seguenti punizioni alle mancanze verso i doveri scolastici e verso la disciplina:

1. Ripetizioni delle lezioni male studiate.

2. Divieto di partecipare agli esercizi militari.

3. Ammonizione privata o in presenza dei compagni fatta dal Preside o dal Direttore.

4. Note di negligenza o di mala condotta sul giornale della scuola.

5. Avviso per iscritto ai genitori, o a chi ne fa le veci.

6. Separazione dell'alunno dai compagni o licenziamento dalla lezione.

7. Sottrazione di giorni sulla carta d'ammissione o rifiuto di sottoscrizione.

8. Divieto temporario dalle lezioni o dagli esami di promozione o di licenza.

9. Espulsione dall'Istituto.

Le pene dei paragrafi 8 e 9 saranno pronunciate dal Consiglio degl'insegnanti.

Art. 77. A promuovere efficacemente l'amore e lo adempimento del bene, i Professori registreranno nel giornale della scuola ogni singolare eccellenza raggiunta dall'alunno in qualunque parte dei suoi doveri, la indicheranno alla Direzione, che secondo il caso potrà ragguagliarne i genitori o chi ne fa le veci, e spedirne attestati, e proclamare nella scuola o alle squadre unite il nome dell'alunno segnalato.

Alla fine del corso il Consiglio degli insegnanti assegnerà premj consistenti in libri od altri oggetti di istruzione.

Art. 78. I premj saranno di tre gradi:

Premio di primo grado ossia di eccellenza;

Premio di secondo grado;

Premio di terzo grado.

Si potranno aggiungere delle menzioni onorevoli.

Art. 79. I premi debbono essere dati al valore provato in tutte e singole parti dell'insegnamento.

Tuttavia i premi di secondo e terzo grado nei licei potranno ottenersi anche pel merito dimostrato in ciascuna materia separatamente o scientifica o letteraria.

L'alunno che non ha buona condotta o non riporta gli otto decimi dei voti in tutte e singole materie dell'esame sarà sempre escluso dal premio.

Art. 80. Alla fine dell'anno i Professori manderanno al Direttore la lista dei giovani che giudicano degni di premio, dinotandone il grado.

Il Consiglio degl'insegnanti, veduta la porzione media dei punti o voti riportati in ciascun mese, e il risultamento degli esami, designerà definitivamente i giovani da premiarsi.

Il premio ottenuto si noterà sempre nel dorso della carta di ammissione coll'indicazione della classe.

Art. 81. La distribuzione dei premj si farà in modo solenne alla fine o in principio dell'anno scolastico.

Comincierà con un discorso fatto ogni anno da un Professore a vicenda e si chiuderà con una concisa relazione del Direttore o Preside.

Dove è unito o vicino un ginnasio, un liceo, od un istituto tecnico, od una scuola tecnica, si potrà fare una sola funzione e distribuzione di premi.

Art. 82. Le Autorità scolastiche faranno i necessari uffizi presso i Comuni perchè provveggano alle spese e a quanto occorre per queste solennità.

Art. 83. La carta d'ammissione è l'unico titolo per provare gli studi fatti nelle scuole pubbliche.

È formata secondo il modulo prescritto, e sarà conceduta dal Preside del liceo o dal direttore del ginnasio a tutti i giovani regolarmente ammessi all'Istituto i quali presenteranno la quietanza della prima rata delle tasse scolastiche.

L'alunno che entro il mese di novembre non si munisse della carta d'ammissione, non potrà essere accolto se non come uditore.

Art. 84. Ogni bimestre sarà sottoscritta quella carta dai Professori della classe.

Il Preside o il Direttore la firmano ogni semestre, e tutti quei bimestri ne' quali si saranno sottratti alcuni giorni all'alunno.

Dieci giorni dopo spirato il bimestre, le carte d'ammissione saranno restituite agli alunni per cura della Direzione.

Art. 85. L'alunno che non riportò in ciascun bimestre tutte le firme, o cui fu sottratto un numero di giorni eguale a due mesi, incorrerà nelle pene disciplinari dei paragrafi 1 e 2 dell' art. 229 della Legge.

Art. 86. Terminati gli esami, la carta d'ammissione si restituirà all'alunno annotata della riuscita del primo scrutinio e dell'esame finale, firmata ed autenticata.

Art. 87. La tassa dell'iscrizione annua ai corsi degli studii si pagherà all'Insinuatore; si può pagare in due rate, la prima sino al 15 novembre, la seconda a tutto il mese di giugno.

Le quietanze di pagamenti si mandano entro il medesimo tempo al Preside o al Direttore, che le trascrivono nel registro della Direzione a canto al nome di ciascun alunno, e alla fine dell'anno mandano una copia di questa nota al Provveditore.

Art. 88. Potranno essere dispensati dal pagamento delle tasse di esame e d'iscrizione gli alunni disagiati della fortuna.

Questo favore può concedersi agli alunni delle scuole pubbliche, singolari per ingegno, diligenza e costumi, di anno in anno dal solo Ministro, e proponente il Consiglio Provinciale sopra le scuole.

Art. 89. Debbono tali dispense richiedersi un mese prima del termine del pagamento.

Le domande si dirigono al Provveditore corredate di un certificato del Sindaco provante il ristretto avere della famiglia, e d'un attestato del Preside o Direttore donde risulti avere il giovane ottenuto qualche premio, o almeno una menzione.

Torino, 15 agosto 1860.

D' ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
TERENZIO MAMIANI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto il Decreto 21 ottobre 1859 del Governo della Toscana;
Vista la necessità di sopprimere il dazio consumo sulla cera greggia in alcune città Toscane;
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Sentito il parere del Consiglio di Stato,
Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Dal giorno della pubblicazione del presente è abolito il dazio di consumo per l'introduzione della cera greggia, in rottami e cerume nelle città di Firenze, Pisa, Lucca, Pistoia e Siena.

Questo Decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in Legge.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che verrà munito del Sigillo dello Stato, ed inserto nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. a Torino, addì 15 agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE

F. S. VEGEZZI.

Circolare ai Governatori Provinciali ed Intendenti Generali.

Torino, 16 agosto 1860.

Dagli atti del Parlamento inserti nel Giornale ufficiale del Regno, i signori Governatori ed Intendenti generali avranno veduto che nella tornata della Camera dei Deputati del 28 precorso giugno, in seguito alle interpellanze mosse dall' onorevole deputato sig Depretis, il Governo del Re assunse l' impegno di fare varii provvedimenti diretti a recare il maggior sollievo possibile ai mali cagionati dalla guerra d' indipendenza combattuta nel 1859.

Premendo di tradurre il più presto in atto siffatti propositi, a raggiungere il desiderato scopo, il Governo del Re ha deciso in Consiglio dei Ministri che gl' interessati tutti sarebbero inviati a proporre le loro domande per risarcimento di danni sofferti per causa della guerra entro un discreto termine da stabilirsi mediante apposito avviso da pubblicarsi dai signori Governatori ed Intendenti generali, e che tali domande raccolte per cura dei signori Intendenti di Circondario, e corredate di tutti i titoli necessari per accertare la natura, la realtà e l' entità dei danni patiti, non che delle occorrenti informazioni sulle condizioni di fortuna dei ricorrenti, sarebbero poscia, riunite per Provincie, trasmesse a questo Ministero dai signori Governatori ed Intendenti generali predetti, accompagnate dalle particolari loro informazioni.

Sebbene le esplicite e precise dichiarazioni da Sua Eccellenza il Presidente del Consiglio dei Ministri fatte alla Camera elettiva nella tornata predetta chiaro dimostrino quali siano le intenzioni del Governo riguardo alle persone ed ai danni che il medesimo s' incarica di risarcire, si crede tuttavia opportuno di qui riassumerle a scanso d' ogni possibile equivoco ed a più sicura norma tanto degli interessati nel proporre, quanto degli Intendenti nel raccogliere le domande di cui si tratta.

A termine adunque delle preaccennate dichiarazioni, conviene ritenere che il Governo si sarebbe proposto:

1. Di provvedere per venire il più sollecitamente possisibile in soccorso dei cittadini più poveri stati danneggiati dalla guerra;

2. Di considerare a carico dello Stato il compenso dei danni cagionati;

A. Dalle requisizioni regolarmente fatte dagli Austriaci in Lombardia;

B. Dalle occupazioni di terreni operate dalle Autorità Austriache in Lombardia e nei Ducati per opere di fortificazioni stabili o campali prima del cominciamento delle ostilità;

C. Dalle occupazioni della stessa natura ordinate dalle Autorità Nazionali e dai Comandanti delle Truppe Nazionali ed Alleate;

D. Dalla distruzione di capitali mobili e dalle inondazioni seguite per ordine delle Autorità stesse per impedire l' invasione dei nemici.

3. Di dare le necessarie disposizioni perchè la Cassa dei depositi e dei prestiti e quelle di risparmio potessero largamente somministrare dei fondi a quei Comuni che più ne avessero bisogno per sopperire agli oneri contratti per la stessa causa;

4. Infine, di adoperarsi efficacemente presso i Consigli provinciali onde promuovere una associazione fra tutte le Provincie del Regno diretta a sovvenire a quei danni che non saranno o non potranno essere allievati dal Governo.

Varii e di vario genere essendo i danni ai quali si tratta di riparare, nè per tutti potendo essere adottato un solo ed uniforme procedimento onde pervenire all'esatta e regolare loro constatazione, lo scrivente si limiterà ad accennare che, o si tratta di danni cagionati da occupazioni di proprietà per opere di difesa, permanente o passeggiera, che non sono ancora state, o non possono più essere restituite al primitivo loro uso, ed in tal caso ove già non esistano regolari perizie si dovrà procedere alla loro assunzione onde far luogo al rimborso del prezzo ed alla refezione dei danni che saranno fissati.

Ovvero si tratta di danni che per la loro natura o per il tempo trascorso non possono più essere determinati per mezzo di periti, ed allora si dovrà ricorrere ad altri idonei mezzi di prova.

Lo stesso dovrà praticarsi riguardo allo stato di fortuna dei ricorrenti, avvertendo inoltre, per rispetto a questi, di far conoscere altresì la situazione delle loro famiglie, il numero cioè dei membri di che sono composte, la loro età, ed i mezzi dei quali ciascuno di essi può disporre per provvedere al proprio ed al comune sostentamento.

Non accade poi di aggiungere che, per quanto sarà possibile, dovranno essere prodotti, od almeno indicati colla maggior precisione gli ordini delle Autorità in virtù dei quali furono occupate le varie proprietà od arrecati i lamentati danni; come necessaria ugualmente sarà la produzione dei titoli constatanti le requisizioni fatte dalle Autorità austriache o nazionali, delle quali si chiederà il rimborso.

A questo fine si trasmettono ai signori Governatori ed Intendenti generali diversi documenti già prodotti da alcuni danneggiati, onde abbiano a servire di norma alla compilazione di siffatto importante lavoro.

Il Governo, del resto, fidente nella conosciuta perspicacia ed oculatezza dei signori Governatori e Intendenti generali, non crede di poter far meglio che di rimettersi intieramente al prudente

loro arbitrio, persuaso che non tralasceranno cure onde circondarsi di tutti i lumi necessarj per porre il Governo in grado di provvedre con piena cognizione di causa perchè nei limiti del diritto sia concesso ai danneggiati un sollievo senza spreco della pubblica finanza.

Non è poi necessario che lo scrivente qui si estenda in minuti particolari per ciò che concerne i mutui che possono occorrere ai Comuni per sopperire agli impegni da essi contratti per la stessa causa: nel limitarsi pertanto a rinnovare le promesse fatte dal Governo di agevolare per quanto stia in lui la concessione dalla Cassa dei depositi e dei prestiti o da quelle di risparmio, delle anticipazioni di fondi dei quali si giustificherà il bisogno, lo scrivente si riferisce quanto al modo di formolare e di istruire le relative domande alle istruzioni che prima d'ora furono diramate su tale materia, invitando i signori Governatori ed Intendenti generali ad uniformarvisi esattamente a scanso di dannosi ritardi che non potrebbero poi essere ascritti a colpa del Governo.

Non rimane quindi più che a parlare del progetto di associazione da attivarsi fra tutte le Provincie dello Stato per venire in soccorso di quei danni ai quali il Governo stesso non è chiamato a riparare; ed a tale proposito ugualmente lo scrivente pienamente affidato ai caldi sentimenti d'affetto dai quali sa essere le Rappresentanze provinciali animate per la causa nazionale, mentre altamente fa plauso al patriottico pensiero che volle tutte le Provincie sorelle associate alla pietosa opera di alleviare i mali di una guerra che ha iniziato la liberazione e l'indipendenza della Patria comune, nutre ferma fiducia che il medesimo sarà col massimo favore accolto da tutti i Consigli Provinciali, e che, grazie al largo e generoso loro concorso, troveranno il maggior possibile riparo i danni cagionati dalla passata guerra, sicchè i popoli ne trarranno argomento e conforto ai maggiori sacrifizi, quando così il bene della Patria richiedesse.

Nel lasciare pertanto ai Consigli stessi tutto il merito del-

l'iniziativa, lo scrivente inviterà solo i signori Governatori ed Intendenti Generali a secondarne colla loro autorità le deliberazioni, ed a farle poi colla maggiore sollecitudine pervenire a questo Ministero.

Nella persuasione che i signori Governatori ed Intendenti Generali penetrandosi della gravità ed importanza del lavoro che loro è demandato, vi apporteranno tutta quella sollecitudine ed impegno che potranno maggiori, sicchè il medesimo concilii in modo soddisfacente gli interessi dei privati e dello Stato, lo scrivente starà attendendone il pronto compimento, non senza soggiungere per maggior chiarezza ed uniformità che le domande d'indennità dovranno essere riepilogate e divise in altrettanti stati quante sono le categorie dei danni ai quali si tratta di riparare, avvertendo inoltre di tener separati i danni e le requisizioni seguite pel fatto dell'Austria, da quelle derivanti dalle Autorità e dalle Armate nazionale ed alleata, e ne porge loro fin d'ora i più sentiti ringraziamenti.

Il Ministro
FARINI.

NOI EUGENIO DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE IN TOSCANA

PER S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Visto il Decreto del 7 gennajo 1860 col quale, ritirata la concessione della strada di ferro di Arezzo al Marchese De Flers, e alla Società successivamente costituitasi per condurla, consentivasi a vantaggio dei già Concessionarj e loro creditori il termine di sei mesi a presentare chi assumesse, dietro sicurezze che il Governo fosse per riscontrare sodisfacenti, l'obbligo di proseguire e compire la linea alle condizioni del Decreto di concessione del 16 agosto 1856, e con, in caso di mancanza, l'applicazione, senza bisogno di nuova dichiarazione, del disposto dell'articolo 46 e dell'ultimo inciso dell'articolo 48 dei relativi capitoli;

Visto il successivo Decreto del 24 marzo 1860, che per facilitare alla già Società per l'Aretina la esibizione di un nuovo impresario di gradimento del Governo, per così sottrarsi dalle rigorose sequele dei citati articoli 46 e 48 dei Capitoli, scendeva a più larghe concessioni a favore di P. A. Adami di Livorno e

Antonio Costa di Genova, qualificatisi come rappresentanti della Casa C. L. Wander Elst frat. e CC. di Bruxelles; il tutto però sotto la espressa condizione, e non altrimenti, che essi riuscissero a riportare, nei sei mesi prefiniti dal Decreto del 7 gennajo 1860, dall'Adunanza generale degli Azionisti per l'Aretina la cessione e il trasferimento, da giudicarsi regolari dal Governo, di tutte le ragioni a lei spettanti in ordine alla concessione del 16 agosto 1856;

Visti i verbali di tre Adunanze tenute dagli Azionisti della Società per l'Aretina nei 25 aprile, 2 maggio e 2 luglio del corrente anno 1860, non che un asserto atto di cessione in data del 30 giugno passato fra Luigi Gio. Francesco Pascal, in nome e per conto della Società cedente, e Antonio Costa, in nome, d'ordine, e per conto dei C. L. Wander Elst frat. e CC. come cessionarj della strada ferrata d'Arezzo;

Vista la Direttoriale di queste Reali Finanze del 31 luglio al Rappresentante della Società già concessionaria dell'Aretina, dove, contestate le imperfezioni dell'esibito atto di cessione, s'invitava a metterlo in buona regola dentro quindici giorni, con dichiarazione che, in mancanza, esso atto si avrebbe come non avvenuto;

Considerato che, se poteva prescindersi dalle irregolarità che pure s'incorsero nelle Adunanze degli Azionisti, di fronte, in specie, agli art. 32 e 33 delli Statuti sociali, ed alla dichiarazione di permanenza che portò a tre riunioni, l'ultima delle quali non coincideva nemmeno col giorno fissato alla proroga dalla riunione immediatamente precedente; non era così delle più gravi e radicali da cui appariva viziato l'atto di cessione, e dalle quali non è stato minimamente purgato nel non breve periodo di tempo decorso, e non ostante lo speciale invito a questo effetto trasmesso;

Considerando infatti che nessun regolare mandato di procura o di ratifica dei Wander-Elst all'operato in loro nome è stato esibito, ora che invece di semplicemente trattare volevasi con-

cludere ed efficacemente obbligare detta casa; come non si è dato primordio di prova sulla verità del deposito di un milione di franchi che del preteso atto di cessione asserivasi eseguito, fino ad oppignorarlo in garanzia delle obbligazioni che si facevano assumere dalli stessi Wander-Elst;

E considerato che in questa posizione l'atto del 30 giugno non presentava i caratteri di quell'atto definitivo e serio, che avrebbe dovuto presentare perchè riuscisse di gradimento al Governo e di conseguente adempimento delle condizioni espressamente riservate tanto col Decreto del 7 gennaio che col Decreto del 24 marzo 1860;

Sulla proposta del Governatore Generale delle Provincie della Toscana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Non constare dell' adempimento della condizione alla quale allegavasi il riservo espresso a favore dei già Concessionarj per la strada ferrata d'Arezzo col Decreto del 7 gennaio 1860, in pregiudizio dei quali e d'ogni avente interesse, rimane perciò applicata puramente e semplicemente la disposizione dell'articolo 46, e dell'ultimo inciso dell'articolo 48 dei capitoli annessi al Decreto di concessione del 16 agosto 1856, non che dell'articolo 7 del Decreto del 7 gennaio 1860.

Il Direttore delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciassette agosto milleottocentosessanta.

EUGENIO DI SAVOIA

Il Governatore Generale
delle Province della Toscana
B. Ricasoli.

NOI EUGENIO DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE IN TOSCANA

PER S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Sulla proposta del Governator Generale delle Provincie di Toscana,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1 È instituito presso l'Amministrazione generale delle RR. Dogane e Aziende riunite un posto di Inspettore delle Regalìe dei Sali e Tabacchi per le Provincie di Toscana, con l'annuo stipendio di lire italiane tremilacinquecento.

È officio di detto Inspettore di sorvegliare, sotto la dipendenza dell'Amministrazione generale delle RR. Dogane e Aziende riunite, a che le attribuzioni variamente stabilite, e le disposizioni dettate dal Decreto del 2 luglio 1860, siano da chi spetta esattamente disimpegnate.

Art 2. Il Direttore delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze il dì diciotto agosto milleottocentosessanta.

EUGENIO DI SAVOIA

Il Governatore Generale
delle Provincie della Toscana
B. Bicasoli.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, che di concerto coi Ministri degli Affari Esteri e del Commercio, si è fatto a rappresentare l'urgenza di adottare alcune modificazioni nei diritti doganali,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Alla promulgazione del presente, i diritti doganali indicati nell'unita Tabella, firmata d'ordine Nostro dal Ministro di Finanze, saranno riscossi all'introduzione delle merci ivi designate, in luogo di quelli vigenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per essere convertito in Legge, sia munito del Sigillo dello Stato, e inserto nella Raccolta degli Atti del Governo. mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino, addì 18 agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE

F. S. VEGEZZI.

Riduzioni fatte alla Tariffa generale delle Dogane sui dritti d'entrata.

CATEGORIE	ENTRATA				
	Unità	Dazio esistente		Dazio ridotto	
		L.	*C.*	*L.*	*C.*
CATEGORIA OTTAVA					
Tele di canapa o di lino anche miste di cotone o lana					
Crude, bianche o miste di bianco, non contemplate nell'art. 4	1 chil.	»	75	»	50
Tessute a colori	1 chil.	1	25	»	75
Stampate	1 chil.	1	50	1	»
CATEGORIA NONA					
Cotone					
In fogli cardati o gommati (ovatte)	100 chil.	20	»	5	»
Filato crudo semplice non super. al num. 45	1 chil.	»	20	»	10
Filato crudo semplice di num. superiore	1 chil.	»	40	»	20
Filato crudo ritorto di qualunque numero	1 chil.	»	50	»	25
Filato imbianchito o tinto di qualunque qualità o numero	1 chil.	»	80	»	30
Tessuti di cotone anche misti di filo o lana.					
Crudi o bianchi	1 chil.	»	75	»	40
Tinti	1 chil.	1	»	»	60
Tessuti a colori	1 chil.	1	25	»	75
Stampati	1 chil.	1	50	1	»
Ricamati in filo, cotone o lana	1 chil.	2	50	2	»
Incerati, verniciati o dipinti su vernice	1 chil.	»	75	»	50
Galloni e nastri	1 chil.	1	»	»	60
Tappeti da pavimento	1 chil.	»	40	»	20
Pizzi, tulle e tricot di Berlino	1 chil.	6	»	2	»
Velluto di cotone	1 chil.	1	25	»	75
CATEGORIA DECIMA					
Filo di lana o di pelo qualunque					
Naturale	1 chil.	»	60	»	40
Tinto	1 chil.	»	80	»	60

CATEGORIE	ENTRATA				
	Unità	Dazio esistente		Dazio ridotto	
		L.	*C.*	*L.*	*C.*
Tessuti di lana o pelo anche misti di filo o cotone					
Non sodati.	1 chil.	2	»	1	»
Sodati (follati), e scardassati o non	1 chil.	2	»	1	50
Pizzi di lana	1 chil.	4	»	2	»
CATEGORIA UNDECIMA					
Tessuti di seta o filosella, sì in pezza che in sciarpe, fazzoletti e scialli-misti di altre materie, nei quali la seta o filosella non costituiscano la trama, oppure l'orditura, quando però la seta o filosella concorrano anche nella trama	1 chil.	4	»	3	»

V. d' ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
F. S. Vegezzi.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Visto l'art. 36 della Legge 20 novembre 1859 sulle Opere pie,

Avuto il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento per la gestione economica e finanziaria delle Opere pie, e per tutto ciò che concerne l'esecuzione della sovracitata Legge, che sarà d'ordine Nostro, sottoscritto dal Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno.

Ordiniamo che questo Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto in un collo stesso Regolamento nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, li 18 Agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE

FARINI.

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE SULLE OPERE PIE

DEL 20 NOVEMBRE 1859.

TITOLO I.

Delle Opere Pie in generale.

Art. 1. Sono compresi nel novero delle Opere pie in senso e per gli effetti della Legge 20 novembre 1856 tutti gl' Istituti ed enti morali contemplati nell'articolo 1 della medesima, e conseguentemente i Ricoveri di mendicità, gli Ospizi dei poveri, i Monti frumentari, quelli di Pietà, le Casse di risparmio, gli Asili infantili, le Scuole gratuite per l'istruzione dei poveri, e delle classi meno agiate, o per il loro avviamento alle arti e mestieri, i Collegi e Conservatorii di simile natura, ed i lasciti per distribuzione continuativa di soccorsi ed elemosine, quand' anche non abbiano una particolare amministrazione.

Art. 2. Vi sono compresi gli Istituti di eguale natura retti ed amministrati nella parte economica da persone o Corporazioni sì regolari che ecclesiastiche.

Art. 3. Vi sono pure compresi gl' Istituti e lasciti caritativi o di beneficenza, ancorchè fondati a favore esclusivo delle persone che professano culti tollerati.

Art. 4. Le istituzioni di natura mista, cioè quelle aventi uno scopo ad un tempo ecclesiastico e di carità o beneficenza, sono egualmente comprese nel novero delle Opere pie contemplate dalla Legge, salvo in quanto concerne, all' oggetto ecclesiastico.

Le persone o Corporazioni ecclesiastiche che hanno il go-

verno di tali istituzioni, dovranno tenere un'amministrazione distinta per riguardo ai diversi scopi delle medesime, ed operare inoltre la separazione dei redditi ed anche del patrimonio, ove quest'ultima, attese le circostanze e condizioni speciali, possa aver luogo senza inconvenienti.

TITOLO II.

Dell' Amministrazione delle Opere Pie.

Art. 5. Le Amministrazioni delle Opere Pie continuano ad esistere a termini dell'art. 3 della Legge quali sono attualmente costituite.

Nei casi previsti dall'alinea dello stesso articolo 3 di mancanza dell'Amministrazione, o quando un'Opera pia sia direttamente amministrata dall'Autorità governativa, e si riconosca dal Governo la convenienza di dismettere questa gestione diretta, si provvederà per la formazione di un'Amministrazione speciale.

Art. 6. Per regola generale le amministrazioni che si sostituiscono a norma dell'alinea dell'articolo precedente saranno collegiali e gratuite, e non ne potranno far parte le persone che percepiscono uno stipendio a carico dell'Opera pia o degli Stabilimenti che ne dipendono.

Art. 7. Sotto il nome di Amministrazione in senso della Legge si comprendono, oltre gli Amministratori del patrimonio, anche coloro che hanno la direzione economica, ovvero dirigono i servizj in modo indipendente dagli Amministratori del patrimonio.

Art. 8. Gli Amministratori nominati a tempo per disposizione di legge od in virtù degli statuti e regolamenti speciali a ter-

mini dell' articolo 4 della Legge, rimangono in uffizio fino all' installazione dei loro successori ancorchè fosse trascorso il termine prefisso.

Questa disposizione non è applicabile ai casi di decadenza, di rimozione o di scioglimento di cui agli articoli 5 e 27 della Legge.

Art. 9. Chi surroga Amministratori anzi tempo scaduti rimane in ufficio sol quanto vi avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 10. Quando si verifichi l' incompatibilità di cui nell' alinea dell' art. 5 della Legge, rimarrà escluso l' Amministratore meno anziano; a pari anzianità, il più giovine; l' ultimo nominato, da chi è in ufficio; e nei casi di elezione, quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il giovane dal provetto.

Art. 11. Gli Amministratori debbono astenersi dal prender parte alle deliberazioni riguardanti contabilità od interessi loro propri coi Corpi cui appartengono, o cogli Stabilimenti soggetti alla loro amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta d' interessi, liti e contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si asterranno pure dal prender parte direttamente o indirettamente in servizj, esazioni, somministranze od appalti di lavori nell' interesse dell' Opera pia o Stabilimenti di cui sovra, salvo il disposto dell' art. 137.

Art. 12. Le convocazioni delle Amministrazioni delle Opere pie avranno luogo sull' avviso scritto che loro ne verrà dato di ordine del Presidente con indicazione degli oggetti principali da trattarsi.

Nei casi d' urgenza le Amministrazioni potranno essere convocate anche con semplice avviso verbale.

Art. 13. Per la validità delle deliberazioni sarà necessario

l' intervento personale della metà dei membri componenti l'Amministrazione.

Art. 14. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 15. Le votazioni possono essere palesi od a suffragj segreti.

Però le deliberazioni concernenti persone si dovranno prendere a suffragj segreti.

Art. 16. Nelle votazioni palesi, ove i suffragj sieno divisi in numero eguale, prevale quello del Presidente.

Quando siavi parità di suffragj nelle votazioni segrete, non vi sarà deliberazione.

Art. 17. Nei verbali delle deliberazioni si dovrà far constare nominativamente dei membri presenti all' adunanza.

Ogni membro dell' Amministrazione ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.

Art. 18. I verbali saranno sottoscritti da tutti i membri intervenuti all' adunanza ed autenticati dal Segretario, il quale dovrà conservarli in apposito registro con rubrica e custodirli nell' archivio.

Art. 19. Ove, malgrado la convocazione delle Amministrazioni non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il Governatore provvederà al regolare andamento del servizio.

TITOLO III.

Del regime economico e della contabilità delle Opere Pie.

CAPO I.

Degli inventarii, dei documenti e della consistenza del patrimonio delle Opere Pie.

Art. 20. L' inventario di cui agli articoli 6 e 34 della legge dovrà essere diviso in due parti.

Nella prima saranno indicati gli atti, documenti, registri ed altre carte che costituiscono l' archivio dell' Opera pia.

Nella seconda saranno indicati i crediti ed i beni mobili ed immobili, dovendo questa costituire il registro di consistenze patrimoniali.

Saranno distinte nello stesso modo le successive aggiunte e modificazioni.

Art. 21. Quando ad una stessa Amministrazione sarà affidata la direzione di diverse Opere pie aventi un' esistenza distinta, l' inventario sarà formato separatamente per ognuna di esse.

Art. 22. L' inventario e le sue copie, da trasmettersi a termini dell' art. 7 della Legge, saranno sottoscritti dal Presidente per ognuna di esse.

CAPO II.

Dei Tesorieri, e delle loro malleverie.

Art. 23. Le Opere pie che possedono redditi fissi dovranno avere un Tesoriere a termini degli articoli 9 e 12 della Legge.

Art. 24. La deliberazione portante nomina del Tesoriere dovrà indicare, a norma dell'art. 11 della Legge, l'ammontare, della cauzione ed il modo in cui sarà prestata, se cioè con vincolo speciale di beni stabili, o di titoli del Debito pubblico dello Stato, o con deposito di numerario nella Cassa dei depositi e prestiti.

Indicherà pure l'assegnamento dell'aggio o stipendio col quale verrà retribuito il Tesoriere.

Art. 25. Nella deliberazione di cui nell'articolo precedente si farà inoltre risultare:

1. Della natura ed ammontare delle rendite e delle spese dell'Opera pia, unendo una nota delle entrate e spese ordinarie degli ultimi cinque anni;

2. Quale sia ordinariamente il fondo che si trova nella cassa;

3. Quale sia l'aggio o stipendio stanziato nell'ultimo bilancio a favore del Tesoriere;

4. I motivi pei quali l'Amministrazione fu indotta a diminuirlo od aumentarlo, od a mutare la specie dell'assegnamento.

Art. 26. Quando più Amministrazioni vogliano nominare uno stesso Tesoriere, dovranno concertarsi sullo stipendio od aggio da assegnarsi ad esso e sul modo ed ammontare della sua malleveria, facendone constare nella rispettiva deliberazione.

Art. 27. Approvata la deliberazione per la nomina e malleveria del Tesoriere, l'Amministrazione dell'Opera pia lo inviterà a prestare la cauzione prescritta.

Art. 28. Se la malleveria è prestata con deposito in denaro o col vincolo di titoli del Debito pubblico dello Stato, dovrà il tesoriere presentarne il documento giustificativo, entro un mese dalla data del medesimo, all'Amministrazione dell'Opera pia ed all'ufficio d'Intendenza del Circondario per esservi registrato.

Art. 29. La malleveria in beni stabili si fornisce mediante

vincolo di determinati stabili, il cui valore libero superi di un terzo la somma fissata per l'ammontare di essa.

Art. 30. Il Tesoriere che si propone di prestare la malleveria in beni stabili deve produrre:

1. I documenti dai quali risulti che la proprietà dei beni da vincolarsi spetta ad esso od a chi ne consente il vincolo in suo favore;

2. La stima giudiziale del valore dei beni medesimi;

3. I documenti che ne comprovino la libertà, o dai quali risulti che, tenuto conto dei vincoli preesistenti, rimane ancora un valore libero per la concorrente di cui all'articolo precedente.

Art. 31. L'Amministrazione dell'Opera pia, colla scorta dei documenti prodotti, riconosciuta la regolarità della malleveria, delibererà sull'ammissione della medesima.

Art. 32. Dopo che la Deputazione provinciale avrà approvata la deliberazione suddetta, il Tesoriere dovrà nel termine di un mese giustificare all'Amministrazione dell'Opera pia, ed all'ufficio d'Intendenza del Circondario di avere stipulato l'atto e fatto seguire le annotazioni od iscrizioni prescritte dalle leggi vigenti sulla materia ipotecaria, e che nel frattempo non siano state inscritte altre ipoteche sugli stessi beni.

Di tale giustificazione si farà constare nei registri dell'Amministrazione dell'Opera pia e dell'ufficio d'intendenza del Circondario.

Art. 33. Il Governatore potrà sulla proposta dell'Amministrazione, e quando lo creda conveniente nell'interesse del pio Istituto, ammettere il Tesoriere all'esercizio delle sue funzioni prima che abbia prestata la prescritta cauzione.

In questo caso il Tesoriere non potrà riscuotere il suo assegnamento pel servizio prestato se non dopo che consti della registrazione di cui agli articoli 28 e 32 del presente Regolamento.

Il Tesoriere che entro sei mesi dalla partecipazione del-

l' approvazione della sua nomina non avrà fatto constare all' Amministrazione dell'Opera pia od all'ufficio d'Intendenza del Circondario di avere fornita la cauzione impostagli, sarà surrogato.

Art. 34. Il Tesoriere cui occorre di prestare un supplemento di malleveria, o di surrogarne in tutto od in parte una diversa da quella precedentemente fornita, dovrà osservare le formalità avanti prescritte.

Art. 35. Il Tesoriere che vorrà ottenere lo svincolamento o riduzione della malleveria dovrà inoltrare alla Amministrazione dell' Opera pia apposita instanza corredata dei documenti che giustifichino l' approvazione dei conti per tutta la sua gestione ed il versamento fatto a saldo d' ogni debitura a mani del successore.

Art. 36. La deliberazione dell' Amministrazione dell' Opera pia, portante assenso allo svincolo della malleveria, sarà per mezzo dell' Intendente rassegnata alla Deputazione provinciale, la quale previe le occorrenti verificazioni, statuisce sull' approvazione della deliberazione medesima.

Art. 37. Una copia della deliberazione, regolarmente approvata, a termini dell' articolo precedente, dovrà essere presentata dal Tesoriere al Conservatore delle Ipoteche od all' Amministrazione del Debito pubblico per ottenere la cancellazione o riduzione delle iscrizioni o della annotazione di vincolo.

Dovrà similmente presentare copia della deliberazione suddetta all' intendente affinchè promuova, a norma dei regolamenti speciali, il rimborso della malleveria somministrata con deposito in numerario.

Art. 38. Tutte le spese inerenti alla prestazione, surrogazione, o svincolamento della malleveria sono a carico del Tesoriere.

Art. 39. Le norme relative alle malleverie dei Tesorieri dovranno osservarsi per le malleverie cui fossero tenuti altri contabili delle Opere pie.

Art. 40. Gli Esattori delle contribuzioni dello Stato assunti

a Tesorieri delle Opere pie, a norma dell' alinea dell' art. 12 della Legge, potranno, avuto riguardo alla poca entità delle riscossioni, essere dispensati dal fornire una malleveria speciale in aumento di quella prestata a garanzia dello Stato.

Art. 41. I Tesorieri delle Opere pie, il cui annuo reddito non eccede le lire mille, potranno dalle Amministrazioni essere autorizzati a fornire invece della malleveria di cui all' articolo 24 del presente Regolamento, una cauzione personale con fideiussore idoneo e responsale.

CAPO III.

Dei bilanci annuali delle Opere pie.

Art. 42. Il bilancio presuntivo prescritto dall' art. 8 della Legge sarà da ciascuna Amministrazione deliberato prima della scadenza del mese di settembre, e verrà trasmesso per l' approvazione entro il mese successivo coi recapiti giustificativi della relativa deliberazione.

Art. 43. La forma materiale del bilancio è determinata da apposite istruzioni.

Art. 44. Il bilancio conterrà un' esatta descrizione di tutte quante le rendite e le spese di qualsiasi natura dell' Opera pia che si prevede possano verificarsi nell' anno cui si riferisce.

Qualora una stessa Amministrazione abbia il governo di più stabilimenti separati aventi un patrimonio o reddito distinto, dovrà fare per ognuno di essi un bilancio speciale.

Art. 45. Però i diversi lasciti affidati semplicemente alla stessa Amministrazione con applicazione determinata faranno bensì parte del bilancio, ma vi saranno soltanto riferiti sommariamente ed in cifre complessive, la cui dimostrazione particolareggiata farà soggetto di appositi allegati al bilancio medesimo.

Art. 46. Il bilancio dovrà comprendere in due parti distinte l' *Attivo* ed il *Passivo*, ossia separatamente le entrate e le spese.

Una terza parte comprenderà i *Residui* tanto attivi, quanto passivi degli esercizj scaduti, che vi saranno inscritti dopo l'approvazione del conto dell'anno precedente a quello del bilancio, a norma dell'art. 123 del presente Regolamento.

Art. 47. Le entrate e le spese sono ripartite per titoli in ordinarie e straordinarie.

I titoli sono divisi in categorie secondo la diversa natura degli oggetti, e le categorie si suddividono in articoli giusta la particolare loro specie.

I numeri d'ordine delle categorie debbono essere continuati e formare una serie separata per ogni titolo.

Art. 48. Nel titolo primo dell'*Attivo* del bilancio, ossia nelle entrate ordinarie, dovranno descriversi:

Il fondo di cassa e di avanzo degli esercizj anteriori apparente dal conto approvato dell'esercizio precedente, non che l'eccedenza dei redditi che risultasse senza destinazione dal bilancio dell'esercizio che trovasi in corso.

Le rendite delle quali è prevista la riscossione entro l'esercizio finanziario fra quelle che si sogliono verificare annualmente, o ad intervalli determinati tanto in danaro, quanto in prodotti o generi in natura, e così i fitti e prodotti delle farmacie e delle giornate dei ricoverati a pagamento, il prodotto di lavori e manifatture, e qualsiasi altro provento.

Un'apposita categoria sarà aperta colla denominazione *Casuali,* nella quale si dovranno inscrivere i proventi che non sono per propria natura applicabili ad alcuna delle altre categorie, e non ne richiedono, per la loro importanza, una nuova.

Art. 49. Nel titolo secondo delle entrate straordinarie dovranno descriversi:

Le riscossioni di capitali che venissero rimborsati;

Il prezzo dei beni venduti, o di tagli straordinarii di boschi;

I legati, eredità, donazioni e qualsiasi altra entrata non ordinaria.

Art. 50. Nel titolo primo del *Passivo* del bilancio dovranno descriversi le spese ordinarie, cioè quelle che, destinate al consueto andamento dei servizi cui provvede l'Opera pia, o stabilite in modo continuativo da leggi, regolamenti o speciali disposizioni, riproduconsi annualmente per lo stesso o per analogo oggetto.

Art. 51. Fra le spese di cui all'articolo precedente dovrà comprendersi la quota che ogni Opera pia deve versare nelle casse dello Stato, a'termini dell'articolo 17 della Legge.

Un decreto reale determinerà ogni anno l'ammontare di questa spesa e accertato il complessivo ammontare della rendita ordinaria di tutte le Opere pie, desunta dalla tabella riepilogativa di cui all'art. 60, stabilirà la base proporzionale del riparto della spesa suaccennata pel totale di detta rendita.

Il Ministro dell'Interno notificherà ai Governatori tale base proporzionale di riparto, e colla scorta di essa e della tabella suddetta si procederà allo stabilimento della quota cadente a carico di ciascuna Opera pia.

Art. 52. Sarà del pari stanziata fra le spese ordinarie la somma dovuta per concorso nella spesa di mantenimento degli esposti da quelle Opere pie che dalla Legge sono chiamate a tale contributo.

Esso sarà proposto dalla Deputazione provinciale per ogni singola Opera pia, e determinato con R. Decreto sulla proposta del Ministero.

Art. 58. Un'apposita categoria sarà esclusivamente destinata alle spese *Casuali*, cioè a quelle che sono di natura affatto accidentale, non comprese in alcuna delle categorie del bilancio, e non sono di tale importanza da richiedere l'istituzione di speciale categoria.

Art. 54. Nel titolo secondo delle spese straordinarie dovranno descriversi quelle relative a nuove costruzioni o rilevanti riparazioni, acquisto di stabili, impiego, o restituzione di capitali ed altre simili che non sogliono ordinariamente riprodursi:

Art. 55. Nello stabilire le diverse categorie di spese tanto ordinarie quanto straordinarie, dovranno sempre distinguersi in modo speciale le spese afferenti all'amministrazione del patrimonio dell'Opera pia, da quelle che, riguardano l'adempimento dello scopo di beneficenza a cui deve provvedere.

Art. 56. I bilanci delle Opere pie che a norma della propria destinazione, danno ricovero e mantenimento a' poveri sani od ammalati, per tempo più o meno lungo, o per tutta la vita, come sarebbero gli ospedali, gli ospizj, gli alberghi di educazione, gli orfanotrofi, gli asili di vecchiaia e dell'infanzia, i ritiri di donne, devono inoltre unire a corredo dei loro bilanci, ma in foglio separato, un quadro numerico, della popolazione ricoverata sia certa che presunta, e delle persone addette alla cura, assistenza, od educazione della medesima durante l'anno cui si riferisce il bilancio.

Art. 57. Le Amministrazioni nel compilare il quadro numerico, di cui all'articolo precedente, prenderanno per base speciale dei loro calcoli il movimento presunto della popolazione del loro Istituto, e la spesa proposta in bilancio per la cura e mantenimento di essa.

Art. 58. Nella deliberazione per lo stabilimento del bilancio si devono inserire tutte le nozioni che possono rendere chiaro ed appagante il quadro suddetto, e dimostrare che le spese stanziate e concorrenti a comporre il costo medio delle giornate di presenza dei ricoverati e delle persone che vi sono addette, sono state calcolate con previdenza ed economia.

Si esprimeranno parimente le basi generali sulle quali viene regolato il vitto e trattamento di ciascuna classe di ricoverati, ed a quali periodi si rinnovino le vestimenta, le biancherie e simili.

Art. 59. Le Amministrazioni dovranno inoltre rendere ragione degli aumenti e delle diminuzioni di qualche entità che presentassero i varj articoli di entrata o di spesa, comparativa-

mente a quelli dell'anno precedente, e tanto più degli articoli che si stanziassero per la prima volta.

CAPO IV.

Della riscossione dei redditi ed esecuzione e pagamento delle spese.

Art. 60. Ricevuti i bilanci approvati, le Amministrazioni dovranno entro un mese formare, secondo le apposite istruzioni, una tabella riassuntiva dei medesimi, e rassegnarla all'ufficio di Intendenza da cui verrà trasmessa alla Deputazione provinciale a termini dell'articolo 23 della Legge.

Art. 61. Faranno con tutta sollecitudine procedere dal Segretario alla compilazione dei ruoli di esazione delle entrate inscritte nei bilanci stessi.

I ruoli verranno quindi pubblicati per mezzo di un manifesto affisso all'albo pretorio del Comune od alla porta esterna del locale in cui risiede l'Amministrazione dell'Opera pia. Con questo manifesto si notificherà essere i ruoli deposti nella segreteria dell'Opera per un termine non minore di tre giorni, durante il quale resta libero agl'interessati di prenderne ivi visione nelle ore dallo stesso manifesto indicate.

Art. 62. I ruoli col certificato della seguìta pubblicazione, coi ricorsi di opposizione e colle relative deliberazioni delle Amministrazioni saranno quindi rassegnati all'Intendente del Circondario, che li approverà con apposito decreto, e saranno poi consegnati insieme con una copia del bilancio al Tesoriere, acciò ne curi la riscossione.

Art. 63. I ruoli delle entrate, ed il numero e la forma dei registri di contabilità da tenersi dai Tesorieri sono oggetto di istruzioni speciali.

Art. 64. I Tesorieri dovranno esattamente annotare nella

colonna a ciò destinata nei ruoli, il montare dei pagamenti che loro verranno fatti, indicando la data ed il numero della quitanza spiccata dal registro a *madre e figlia*, ed eguale annotazione sarà fatta sul giornale delle loro riscossioni.

Essi non potranno ricusare ai debitori che la richiedano, visione degli articoli dei ruoli che li riguardano.

Art. 65. I Tesorieri non possono far esazioni che non siano contemplate nei loro ruoli.

Nascendo poscia, o scoprendosi nel corso dell' anno la ragione a qualche entrata non contemplata nei ruoli, si formerà un ruolo suppletivo colle formalità sovra riferite, a meno che l' Amministrazione creda potervi supplire in qualche caso speciale con un semplice ordine di riscossione che, previa annotazione in fine del bilancio in corso, sarà rimesso al Tesoriere, dandone contemporanea partecipazione all' ufficio d' Intendenza.

Art. 66. I Tesorieri sono contabili in proprio delle somme tutte portate dai ruoli ed ordini di riscossione loro rimessi, ove non abbiano praticato in tempo le diligenze volute.

Essi procedono all' esazione dei redditi delle Opere pie, colle forme e coi privilegi accordati pella riscossione delle rendite comunali.

Art. 67. I Tesorieri dovranno compilare lo stato dei debitori morosi, e sottoporlo all' Amministrazione, che delibererà circa alla convenienza di compellirli al pagamento.

Art. 68. In caso di deliberazione affermativa, il Tesoriere ricorre all' Intendente del Circondario per ottenere nelle forme stabilite dai regolamenti la facoltà di procedere agli atti compulsivi, ed ove essi rimangano inefficaci, agli atti esecutivi a carico dei debitori, previa una nuova deliberazione dell' Amministrazione.

Art. 69. La sospensione degli atti di compulsione o di esecuzione, autorizzati come sovra, non può aver luogo che per decreto dell' Intendente.

Art. 70. Le deliberazioni che accordano more eccedenti il

termine dell' esercizio in corso, od il condono parziale od intiero delle somme dovute alle Opere pie, saranno assoggettate all' approvazione della Deputazione provinciale.

Art. 71. Tutti i provvedimenti che sospendono o modificano le riscossioni a cui è tenuto il Tesoriere, debbono essergli prontamente notificati per copia, a di lui norma e giustificazione.

Art. 72. Qualora l' amministrazione riconosca che per qualsiasi causa non si possa riscuotere durante l' esercizio una parte notevole dei redditi bilanciati, dovrà farne oggetto di apposita deliberazione per sospendere, ridurre od eliminare quelle fra le spese approvate per cui ciò possa farsi senza gravi inconvenienti, o per supplire altrimenti alla suddetta deficienza di fondi.

Art. 73. Le spese non possono eccedere i limiti dei rispettivi articoli del bilancio, nè può farsi una spesa ivi non iscritta senza una apposita deliberazione della Amministrazione che ne provi la necessità ed accenni al modo di sopperirvi, cioè con economie, o storni da altri articoli della medesima, ovvero di altra categoria del bilancio, od anche con maggiori redditi che si verificassero nello stesso esercizio.

Tali deliberazioni, ad eccezione di quelle riflettenti storni da articoli della stessa categoria, dovranno essere approvate a norma di quanto è prescritto pei bilanci.

Art. 74. Le Amministrazioni non possono ordinare, ed i Tesorieri non possono eseguire alcun pagamento se non col mezzo di appositi mandati la cui forma e registrazione sono determinate da speciali istruzioni.

Art. 75. I mandati saranno spediti in relazione agli articoli ed alle categorie e titoli del bilancio approvato, avranno un numero d' ordine progressivo, esprimeranno il nome, cognome e qualità del creditore, l' oggetto del pagamento ed il suo montare in tutte lettere ed in cifre, saranno estesi dal Segretario e firmati da esso e dal Presidente dell' Amministrazione, e corredati dei documenti che giustifichino il debito dell' Opera pia.

Art. 76. Le carte giustificative da unirsi ai mandati per distribuzione di soccorsi a domicilio, consistono nei *Buoni* od altri biglietti analoghi con cui si sogliono far corrispondere le piccole elemosine in danari od in generi, o quanto meno in uno stato nominativo dei poveri sovvenuti, indicante i soccorsi individuali loro corrisposti e certificati dall' Amministratore che ne ha ordinato la distribuzione.

Riguardo però alle elemosine segrete a' poveri vergognosi, od altre fatte per mano immediata degli Amministratori che ne sono specialmente incaricati, si potrà ordinare il pagamento in capo di questi e sulla semplice loro richiesta.

Art. 77. A corredo dei mandati per adempimento di oneri religiosi o di culto saranno sufficienti le dichiarazioni d' avervi sodisfatto per parte degli ecclesiastici cui ne spetti o che ne abbiano assunto l' incarico.

Art. 78. Non potrà il Tesoriere ricusare il pagamento dei mandati spediti in debita forma, eccetto che:

1. Vi siano occorsi errori materiali:

2. Non siano giustificati dai prescritti documenti;

3. Eccedano la somma stanziata in bilancio pel relativo oggetto di spesa, o non risulti autorizzata l' applicazione al medesimo di uno storno di fondi, ovvero di una rendita che non era prevista nel bilancio stesso;

4. Manchi il fondo materiale necessario per farvi fronte.

Art. 79. Nel caso di cui all' articolo precedente ed in quello di sequestro spiccato dall' Autorità giudiziaria e notificato al Tesoriere, questo si asterrà dall' effettuare il pagamento e ne riferirà tosto al Capo dell' Amministrazione per quei provvedimenti che occorressero.

Art. 80. I mandati devono essere quitanzati dalla persona a cui favore sono spediti, sia colla firma apposta al mandato stesso sia con quitanza separata o per mezzo di un *bianco segno* unito al medesimo e debitamente rilasciato.

Il segno di croce che gli illitterati sono ammessi a fare

invece della firma, dovrà essere corroborato dalla sottoscrizione di due testimoni.

Art. 81. È proibito ai Tesorieri di pagare alcuna somma a conto dei mandati, ma dovranno sempre sborsarne l'intiero ammontare.

Art. 82. I Tesorieri sono risponsabili dei pagamenti che non sono giustificati colla presentazione dei relativi mandati debitamente quitanzati, e restano perciò tenuti in proprio al loro rimborso.

CAPO V.

Degli uffizj dei Tesorieri — Casse — Verificazioni di cassa.

Art. 83. Le Amministrazioni determinano il luogo in cui i Tesorieri debbono tenere il loro ufficio, e le ore in cui sarà obbligo loro di trovarvisi.

Quando un'Opera pia abbia rendite cospicue, l'Amministrazione procurerà di stabilire l'ufficio del Tesoriere nell'edifizio stesso dell'Opera.

Art. 84. Le Amministrazioni delle Opere pie che d'ordinario abbiano in cassa fondi considerevoli, dovranno stabilire una cassa speciale di *Deposito* che verrà, come quella *Corrente*, affidata alla custodia del Tesoriere, ma sarà chiusa con due differenti chiavi, che resteranno una nelle mani del Presidente dell'Amministrazione o di un suo Delegato, e l'altra presso il Tesoriere.

Art. 85. L'esistenza di questa cassa non esclude che il Tesoriere rimanga contabile delle somme ivi introdotte e debba conservarne il caricamento; i risultati dei suoi giornali dovranno pertanto rappresentare in ogni tempo e le somme rimaste a sue mani e quelle rinchiuse nella cassa di deposito.

Art. 86. Si faranno passare dalla cassa corrente a quella di deposito le somme che eccedono i bisogni ordinarj dell'Opera pia, e viceversa si faranno ripassare dalla seconda alla prima i fondi

di cui questa abbisognasse di essere rifornita per sopperire alle spese correnti dell' Opera pia.

Art. 87. Queste operazioni dovranno sempre aver luogo coll' intervento personale del Presidente o Delegato dall' Amministrazione, e del Tesoriere, e saranno notate in apposito registro da tenersi in triplice originale. In ciascuno di essi si farà la suddetta annotazione conforme, e sarà sottoscritto volta per volta dal Tesoriere, dal Presidente o Delegato dall' Amministrazione e dal Segretario.

Art. 88. Uno dei tre originali del suddetto registro dovrà rimanere costantemente chiuso nella cassa deposito, donde non potrà essere estratto se non per farvi le occorrenti annotazioni nella circostanza di qualche movimento di fondi; un altro starà presso l' Amministrazione, ed il terzo a mani del Tesoriere.

Art. 89. I trapassi dall' una all' altra Cassa avranno ordinariamente luogo contemporaneamente alle verificazioni periodiche o straordinarie della contabilità; potranno però anche eseguirsi ogni volta che se ne presenti il bisogno, osservando le norme sopra fissate.

Art. 90. Dovranno riporsi nella cassa di deposito le somme versate per guarentigia di contratti coll' Opera pia.

Art. 91. Non sarà necessario lo stabilimento di una cassa di deposito per le Opere pie dotate di tenui rendite. Quando però si trovi a mani del loro Tesoriere un fondo di considerazione, dovranno le Amministrazioni riferirne all' Intendente del Circondario perchè provveda pel deposito delle somme eccedenti i bisogni ordinarj in una cassa pubblica, a norma dell' art. 178 del presente Regolamento.

Art. 92. Le Amministrazioni delle Opere pie le cui entrate ordinarie eccedono le lire 10,000 annue dovranno al fine d' ogni mese far procedere per mezzo del Presidente o di un loro Delegato alla verificazione di Cassa del Tesoriere.

Per le altre Opere pie il cui reddito annuo sia minore, basterà che le verificazioni si facciano ogni trimestre.

Sarà sempre in facoltà dell' Amministrazione di far procedere a verificazioni straordinarie.

Art. 93. Si farà constare del risultato di ogni verificazione di cassa per mezzo di processo verbale in doppia spedizione, sottoscritto nell' atto medesimo della verificazione dal Tesoriere, dal Delegato, e dal Segretario assunto, che di regola sarà quello dell' Opera pia.

Una copia del verbale sarà trasmessa all' Intendente del Circondario.

Art. 94. Nelle verificazioni di cassa si dovranno osservare le seguenti norme:

1. Verificare il fondo esistente nella cassa corrente ed in quella di deposito, specificando nel verbale la quantità in numerario od in altri valori:

2. Verificare i giornali d'entrata e delle spese, e quello delle quitanze a *madre e figlia*, e rivederne le addizioni che vi avrà già operato il Tesoriere, riportandone quindi il totale nel verbale, ove si farà il parallelo del caricamento collo scaricamento, onde accertare se il fondo corrisponda a quello ritrovato in cassa;

3. Tener conto delle riscossioni e dei pagamenti in dipendenza degli atti compulsivi di cui si verificherà il registro, non che di ogni altra contabilità speciale di cui il Tesoriere si trovasse in questa sua qualità incaricato, avvertendo però che consti distintamente del fondo su caduna di esse avanzante;

4. Accertare che le emarginazioni fatte sui ruoli concordino con tutte le partite consegnate nel giornale delle riscossioni e nel registro a madre e figlia delle quitanze;

5. Confrontare i mandati pagati col giornale delle spese, e verificare tutti gli altri documenti di discarico che venissero prodotti dal Tesoriere, ed accertarsi specialmente della regolarità delle quitanze.

Art. 95. Qualora dalla verificazione risultasse d'infedeltà o d'inesattezza per parte del Tesoriere, o di grave irregolarità nella

tenuta dei registri, se ne farà constare nel verbale, e ne sarà tosto informata l' Amministrazione che dovrà provvedere.

Art. 96. Ove diverse Opere pie abbiano un solo Tesoriere, dovranno i Delegati delle rispettive Amministrazioni procedere contemporaneamente alle verificazioni ordinarie e straordinarie, facendone constare nei loro verbali, che saranno compilati distintamente per ogni Istituto.

Potranno per altro eseguirsi verificazioni separate nell' interesse speciale di ogni Opera pia quando l' Amministrazione le reputi necessarie.

Art. 97. Le stesse norme si osserveranno quando si tratti di un Esattore dei regii tributi che riunisca la qualità di Tesoriere di uno o più Istituti.

Dovranno però prendersi gli opportuni concerti coi Funzionarj incaricati della verificazione della cassa dell' Esattore nell' interesse dello Stato, delle Provincie o dei Comuni affinchè vi si proceda contemporaneamente.

Potranno anche le Amministrazioni delle Opere pie delegare i Funzionarj predetti, quand' anche non ne siano membri, a compiere le verificazioni anche nell' interesse delle Opere pie stesse. In questo caso dovrà parimente formarsi un verbale di verificazione per ogni Opera pia distinto da quello cui il Funzionario predetto proceda per proprio ufficio.

Art. 98. Nel verbale di verificazione di cassa sia ordinaria o straordinaria che avesse luogo nell' intervallo in cui trovansi aperti due esercizj finanziarj, si dovrà far risultare distintamente del caricamento e scaricamento e del fondo di cassa a caduno di essi appartenente.

Art. 99. In tutti indistintamente i verbali di verificazione si farà ugualmente risultare delle carte contabili che concorressero a rappresentare il fondo di cassa, e si riconoscerà se sono ammissibili.

Art. 100. I Tesorieri sono tenuti ad aderire a tutte le verificazioni, anche straordinarie, che venissero ordinate per la loro

cassa, o dalle Amministrazioni, o dall' Autorità governativa, e sulla semplice visione delle credenziali di cui sarà munito il Delegato dovranno rappresentargli il fondo di Cassa e comunicargli tutte le carte e registri relativi alla loro contabilità.

Venendone richieste, le Amministrazioni dovranno assistere per mezzo di un loro delegato, alle verificazioni ordinate dall' Autorità governativa. Il Delegato dovrà sottoscrivere il verbale.

Art. 101. Indipendentemente dai controlli di contabilità previsti dal presente Regolamento saranno conservati quegli altri speciali che esistano presso alcune Opere pie, salvo le variazioni che fossero necessarie per l' applicazione delle norme sancite dalla Legge e dal presente Regolamento.

CAPO VI.

Della contabilità particolare degli Economi ed altri agenti.

Art. 102. Le Amministrazioni degli Istituti, cui fossero necessarj Economi ed altri agenti incaricati dei fondi in natura, dovranno determinare per mezzo di Regolamento, da rassegnarsi all' approvazione dell' Autorità che ne approva il bilancio, le norme da osservarsi nella loro contabilità per rispetto ai libri e registri, all' esercizio delle incombenze, all' annuo rendiconto, e al modo e tempo in cui questo debba essere presentato e discusso; il tutto in ragione delle condizioni particolari di ogni Istituto.

Si terranno bensì sempre le basi seguenti.

Art. 103. Tali contabili dovranno essere assoggettati ad una malleveria proporzionata alla importanza dei fondi alle loro mani affidati, la quale sarà dalle Amministrazioni determinata sotto l' approvazione della Deputazione provinciale sì in quanto alla somma che alla forma.

Art. 104. È vietato in generale agli Economi ed agenti di

riscuotere somme in danaro per conto dei pii Istitui, salve le eccezioni che seguono.

Art. 105. Qualora i detti Economi ed agenti siano incaricati dell'agenzia particolare di qualche officina o manifattura, potranno riscuotere la mercede della mano d'opera, ma dovranno almeno trimestralmente versarne la totalità nella cassa del Tesoriere, ritirandone quietanza.

Art. 106. Se in qualche istituto fossero stabiliti magazzini o depositi di merci o di altri fondi per farne commercio, o farmacie, i Direttori od agenti che vi sono addetti saranno pure autorizzati a fare tutte le esazioni e i pagamenti relativi, tenendone un conto distinto. Ma prima della chiusura di ogni esercizio verseranno a mani del Tesoriere quella parte degli utili che sarà stata calcolata in bilancio come entrata ordinaria, o quell'altra che dall'Amministrazione possa venire ordinata secondo le circostanze.

Art. 107. L'approvazione dei conti degli Economi, agenti, direttori ed esercenti suddetti spetta alle pie Amministrazioni. Il loro assestamento deve seguire prima della scadenza d'ogni esercizio, perchè possono essere uniti, ove d'uopo, a giustificazione del conto generale del Tesoriere.

CAPO VII.

Dei conti finanziari dei Tesorieri e di altri Contabili, e dei conti morali dell'Amministrazione.

Art. 108. L'esercizio finanziario comprende i proventi accertati e le spese per lavori e somministranze compiuti o dati in appalto, o cominciati ad economia, non meno che i diritti acquistati dall'Opera pia e dai suoi creditori dal primo gennaio al 31 dicembre. Esso però si protrae fino a tutto marzo dell'anno successivo, unicamente per le operazioni relative alla riscossione di quei proventi, alla liquidazione ed al pagamento di quelle spese.

Art. 109. Nel mese di aprile di ogni anno i Tesorieri dei pii Istituti sono obbligati di presentare alle respettive Amministrazioni il loro conto generale dell'anno precedente, ossia dell'esercizio finanziario scaduto coll'ultimo giorno del mese di marzo.

Art. 110. Esso contiene la dimostrazione di tutte le riscossioni e di tutti i pagamenti fattisi dall'Opera pia nell'esercizio scaduto.

Saranno però formati tanti conti separati quanti sono i bilanci separati di cui ha la gestione la stessa Amministrazione pia, o si uniranno per allegati al conto generale le contabilità speciali che si dovessero tenere nei casi e modi previsti pei bilanci all'art. 45.

Art. 111. La forma del conto è determinata da apposita istruzione.

Art. 112. Il conto si divide come il bilancio in due parti: *Caricamento* e *Scaricamento;* ed ognuna di queste in due titoli, cioè la 1.ª di entrate *ordinarie* ed entrate *straordinarie*, e la seconda di spese *ordinarie* e spese *straordinarie*.

Le categorie e gli articoli corrispondono a quelli del bilancio.

Art. 113. Figureranno anzitutto nel *Caricamento* il fondo di cassa ed i residui attivi risultanti dall'ultimo conto approvato, e nello *Scaricamento* i residui passivi ossia pagamenti fatti per le spese rimaste a pagarsi sugli esercizj anteriori.

Art. 114. Gli articoli d'entrata non stati preveduti in bilancio, ma soltanto nei ruoli suppletivi, od ordini di riscossione, di cui nell'art. 65 del presente Regolamento, faranno parte del Tesoriere, e vi sarà parimente compreso il prodotto che si fosse verificato sugli atti di compulsione, secondo le risultanze del conto speciale ad esso relativo, che sarà unito come Allegato.

Art. 115. Il prodotto figurativo di alloggi, giardini e simili, concessi in usufrutto senza pagamento, sarà riportato nel conto

in *Caricamento* ed in *Scaricamento* colle somme nelle quali è stanziato in bilancio senza che sia d' uopo di quitanze e di mandati.

Art. 116. I mandati giustificativi dello *Scaricamento* saranno uniti al conto ed ordinati secondo la serie delle categorie e degli articoli a cui si riferiscono. Quelli soddisfatti mediante storno di fondi si descrivono alla categoria ed articolo a cui appartiene la spesa, e non a quelli da cui lo storno fu operato.

Art. 117. Ove nel corso del mese di aprile il Tesoriere non adempisse all' obbligo della presentazione del conto, o vi soddisfacesse in modo inesatto o irregolare, potrà essere dall' Amministrazione obbligato a farlo, o correggerlo, o rifarlo per intero in breve termine, passato il quale se ne ordinerà la compilazione o la riforma sotto la di lui responsabilità ed a di lui spese per opera di un commissario.

Art. 118. Le Amministrazioni dei pii Istituti dovranno esaminare sollecitamente il conto del Tesoriere che sarà, ove d' uopo, sentito personalmente per dare le occorrenti spiegazioni, ed emetteranno le proprie deliberazioni definitive sia sul conto che sulle istanze ed osservazioni che il Tesoriere avesse fatte su oggetti concernenti la sua contabilità.

Il conto, con tutti i relativi documenti, sarà rassegnato all' Uffizio d' Intendenza entro il mese di maggio per l' approvazione prescritta dall' art. 15 della Legge.

Art. 119. Nei conti si enuncieranno i motivi pei quali non si fossero eseguite tutte le riscossioni previste nel Bilancio o nei ruoli ed ordini suppletivi.

Nella loro deliberazione dovrà pure constare delle ragioni per le quali si portino definitivamente fra le somme inesigibili, anzichè fra i residui attivi in caricamento al Tesoriere, le somme non state da esso riscosse.

Art. 120. Saranno del pari dalle Amministrazioni diligentemente accertati i residui passivi, e così conservati unicamente fra di essi i fondi vincolati per le spese o debiti afferenti all' esercizio scaduto, in senso del precedente art. 108.

Ogni altro fondo disponibile sarà portato fra le economie da trapassarsi all' esercizio successivo.

Art. 121. La trasmissione all' ufficio d' intendenza del *Conto finanziario* del Tesoriere sarà accompagnata da quella del *Conto morale* di Amministrazione che devono rendere annualmente gli Amministratori delle Opere pie, a termini dell'art. 49 della Legge.

Art. 122. Il conto morale ha essenzialmente per iscopo:

1. Di addurre in relazione al conto finanziario le ragioni delle differenze che presentasse il conto medesimo col bilancio a cui corrisponde;

2. Di giustificare essersi osservate, tanto nelle riscossioni, quanto specialmente nell' eseguimento delle spese, le norme fissate dalle leggi e dai regolamenti sia di contabilità che di amministrazione.

3. Di far conoscere la condizione finanziaria e morale dell' Opera pia, il modo in cui furono eseguiti tutti i servizj ed i miglioramenti opportuni tanto nei rapporti finanziarj che economici per meglio raggiungere lo scopo dell' Opera pia.

Art. 123. Le Amministrazioni delle Opere pie dopo ricevuto l' originale del conto finanziario approvato per l' esercizio anteriore a quello in corso, ricavano colla scorta del decreto di approvazione tutte le partite di credito e di debito che ne risultano, e le descrivono ordinatamente nella parte terza del bilancio dell' esercizio in corso, destinata ai residui degli esercizj scaduti tanto attivi quanto passivi.

Art. 124. I residui attivi saranno inoltre descritti in uno speciale elenco nella forma dei ruoli, che sarà prontamente rimesso al Tesoriere onde ne curi la riscossione e se ne dia caricamento nel conto dell' esercizio corrente.

Ciò eseguito, i ruoli dell' esercizio chiuso saranno deposti nell' archivio del pio istituto.

Art. 125. Il pagamento dei residui passivi sarà ordinato ed eseguito nel modo prescritto per tutte le altre spese e per mezzo di regolari mandati applicati rispettivamente agli articoli, cate-

gorie e titoli della parte terza del bilancio, *residui degli esercizj scaduti.*

Art. 126. Le Amministrazioni faranno redigere una copia del conto approvato per essere depositato nei loro archivii colle carte relative.

L'originale sarà rimesso contro ricevuta al Tesoriere facendone constare con apposito verbale dall' Amministrazione.

Una tabella riassuntiva del conto, in conformità al modulo che verrà fissato da apposita istruzione, dovrà nel termine di un mese successivo essere dalle Amministrazioni rassegnata all' ufficio d' intendenza per l' effetto di cui all' artic. 23 della Legge.

Art. 127. I Tesorieri sono tenuti a reintegrare la cassa dei fondi o reliquati di cui fossero dichiarati debitori nel decreto di approvazione del loro conto.

Art. 128. In caso di ritardo per parte dei Tesorieri a reintegrare la cassa come sovra, saranno loro applicabili le disposizioni vigenti per gli Esattori delle rendite comunali.

CAPO VIII.

Regole di amministrazione economica — Contratti — Accettazioni di doni e lasciti — Liti.

Art. 129 Tutti i contratti che occorrerà di fare alle Amministrazioni dei pii Istituti, dovranno essere preceduti da una regolare loro deliberazione che ne giustifichi la convenienza e ne determini le condizioni.

Art. 130. Nelle deliberazioni per acquisto di beni stabili si dovrà comprovare;

La proprietà nel venditore colla produzione dei relativi titoli;

Il possesso attuale, cogli estratti dei registri censuarj ed in difetto con documenti equipollenti.

La sicurezza dell' acquisto colla scorta dei certificati di

iscrizioni ipotecarie, o di altri vincoli e pesi a carico del venditore e dei possessori che lo avessero preceduto pel decorso degli ultimi 30 anni.

Il valore, mediante relazione giudiziaria di periti;

Ed infine l'utilità dell'acquisto.

Simili dimostrazioni saranno fornite anche per la sicurezza dei contratti di permuta e di quelli di mutuo o censo attivo a favore delle Opere pie.

Art. 131. Quando un'Amministrazione pia credesse conveniente di accostarsi ad un pubblico incanto per acquisto di stabili, dovrà chiederne la preventiva autorizzazione con ragionata deliberazione, ed osservare le condizioni e le cautele che dalla Deputazione provinciale fossero imposte, rimanendo altrimenti il contratto a rischio e pericolo in proprio degli Amministratori.

Art. 132. La trascrizione, ove ne sia il caso, sarà promossa dall'Amministrazione dell'Opera pia nei modi e termini dalle leggi prescritti.

Art. 133. Sarà pure tenuta l'Amministrazione a prendere e rinnovare, in tempo utile alla loro scadenza, le iscrizioni di privilegi ed ipoteche spettanti agli Istituti pii.

Art. 134. Dovrà procurare eziandio di estendere ai fabbricati le assicurazioni contro gl'incendj, ed imporre e vegliare che sia osservato l'obbligo di simili assicurazioni per parte dei proprietari di fabbricati stati vincolati a favore dell'Opera pia per mutui, censi, malleverie e simili.

Art. 235. Dovranno le Amministrazioni delle Opere pie addurre le ragioni di necessità o convenienza delle alienazioni che vengano da esse deliberate, e designare l'impiego fruttifero e sicuro del prezzo che se ne ricavi, quando non sia devoluto al pagamento di spese od alla estinzione di passività dell'Opera pia.

Art. 136. Gli effetti del Debito pubblico che si acquistassero dalle Opere pie dovranno essere loro nominativamente intestati, e lo saranno del pari le sottoscrizioni che si facessero in partecipazione ai prestiti dello Stato, non che i Buoni del Tesoro, sem-

prechè trattisi d'impiego, e non di un semplice giro del fondo di cassa.

Art. 137. Qualora alcuno degli Amministratori domandi di essere autorizzato a fare partito all'asta pubblica in occasione di vendita, affittamento, o appalto di lavori o somministranze cui si proceda nell'interesse dell'Opera pia, tale instanza sarà trasmessa alla Deputazione provinciale, che statuirà in proposito.

Art. 138. Ove le Amministrazioni delle Opere pie ricorrano alla Deputazione provinciale per essere autorizzate ad eseguire per licitazione od a trattativa privata i contratti pei quali è prescritta la solennità degli incanti dall'art. 16 della Legge, dovranno dimostrare in modo particolareggiato la necessità o l'utilità della loro domanda.

Art. 139. Non dovranno le Amministrazioni prescinder dalle solennità dell'incanti pei contratti inferiori alle L. 500 se non previa deliberazione in cui venga dimostrata la convenienza di adottare la licitazione o trattativa privata, ovvero l'esecuzione delle opere o spese ad economia.

Art. 140. Il montare della spesa, la natura ed il modo di eseguimento delle opere di costruzione, di riparazione e simili, dovranno accertarsi preventivamente con regolari stime, piani e capitolati.

Art. 141. Sarà cura delle Amministrazioni di far comprendere nei capitoli d'appalto quelle fra le norme stabilite dalla Legge sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche che possono assicurar meglio l'interesse del pio Istituto, specialmente in ordine alla materia contrattuale.

Art. 142. Questi documenti debbono essere rassegnati alla Deputazione provinciale a corredo del bilancio, o della domanda speciale di autorizzazione della spesa che non fosse stata ivi stanziata.

Art. 143. I beni stabili debbono essere per regola generale concessi in affitto mediante un annuo e determinato corrispettivo in danaro.

Anche l'esercizio delle farmacie proprie dei pii Istituti dovrà in via ordinaria essere dato in affitto, sebbene siano essenzialmente tenute pel loro servizio.

Art. 144. Le Amministrazioni dei pii Istituti che hanno per obbligo la distribuzione dei soccorsi a domicilio, sia in danaro, sia in natura, debbono in una congrega da tenersi sul principio dell'anno compilare uno stato nominativo dei poveri, o quando meno delle famiglie povere che potranno parteciparne, salvo a farvi nel corso dell'anno quelle variazioni che a seconda dei casi occorressero.

Art. 145. Sono però eccettuate le elemosine segrete ai poveri vergognosi. Esse saranno distribuite dalle persone da designarsi dall'Amministrazione in conformità dei rispettivi lasciti, e colle norme tracciate nei regolamenti particolari o nelle apposite deliberazioni.

I fondi occorrenti saranno posti a loro disposizione dal Tesoriere mediante semplice loro quietanza sui mandati da rilasciarsi a richiesta nel modo prescritto.

Art. 146. Le distribuzioni dei soccorsi a domicilio si fanno ordinariamente dalle persone indicate dai regolamenti speciali o dai Delegati dall'Amministrazione medesima per mezzo di *buoni* staccati da un registro a madre e figlia. Essi si rimettono al povero da cui sono consegnati, contro rimessione del soccorso ivi indicato, al Tesoriere, se il soccorso consiste in denaro, od al provveditore se in natura.

Art. 147. Le deliberazioni delle Amministrazioni delle Opere pie portanti accettazione o rifiuto di donazioni tra vivi o disposizioni testamentarie, od accettazione o rifiuto delle eredità intestate delle persone da esse ricoverate cui avessero diritto per disposizione di legge, dovranno contenere la dimostrazione della lor convenienza.

Saranno a tale uopo corredate delle copie od estratti di testamenti, dell'atto di donazione rivestito dalle prescritte for-

malità, dello stato attivo e passivo, e della stima dei beni che formano soggetto del dono o lascito, e di altri simili documenti.

Art. 148. Dovrà inoltre farsi risultare nelle deliberazioni suddette se, indipendentemente dal lascito o donazione di cui si tratta, il pio Istituto trovisi già dotato di sufficienti mezzi per adempiere allo scopo della propria fondazione, e la natura ed entità del suo patrimonio. Si accenneranno pure in generale i bisogni dei poveri nel Comune o Distretto su cui si estende l'Opera pia comparativamente ai mezzi da essa posseduti per alleggerirli o soddisfarli.

Art. 149. Quando vengano comunicati alle amministrazioni delle Opere pie richiami contro i doni e lasciti fatti a favore di esse, saranno quelle tenute ad assumere le occorrenti informazioni, e a deliberare in merito dei richiami stessi.

Art. 150. L'accettazione delle eredità dovrà sempre essere fatta con beneficio d'inventario.

Durante la pratica per l'autorizzazione prescritta gli Amministratori dovranno fare tutti gli atti che tendono a conservare i diritti del pio Istituto.

Art. 151. Trovandosi qualche pio Istituto nel caso di dover intraprendere o sostenere una lite, dovrà farne oggetto di apposita deliberazione da rassegnarsi all'approvazione della Deputazione provinciale.

Gli Amministratori che intraprendano o sostengano lite quando la relativa deliberazione non sia stata approvata, saranno responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.

Art. 152. Nei casi d'urgenza le Amministrazioni possono però fare qualunque atto conservatorio senza aspettare l'approvazione di cui all'articolo precedente, salvo l'obbligo di riportarla per la continuazione della lite.

Art. 153. Le Amministrazioni pie onde godere della gratuita clientela loro concessa dalle leggi debbono uniformarsi al prescritto delle medesime e dei regolamenti relativi.

TITOLO IV.

Della tutela delle Opere pie.

CAPO I.

Dell' approvazione dei bilanci e conti spettante alla Deputazione provinciale.

Art. 154. La tutela affidata dalla Legge alla Deputazione provinciale su tutte le Opere pie della Provincia, è diretta a riconoscere se sono regolari e conformi ai loro interessi gli atti che debbono compiersi colla sua approvazione.

Art. 155. L'approvazione che le è commessa di tutti i bilanci, ad eccezione di quelli contemplati nel num. 2 dell'art. 24 della Legge, ha un duplice scopo, di assicurare il regolare andamento dell'amministrazione finanziaria, e di accertare la legalità e la convenienza degli atti d'amministrazione cui si provvede col bilancio medesimo e pei quali non è prescritta un'ulteriore approvazione.

Art. 156. Le Deputazioni potranno rimandare alle Amministrazioni i bilanci non compilati secondo le norme stabilite perchè siano riformati; in caso di rifiuto vi faranno le rettificazioni che richiedesse l'interesse dell'Opera pia; e vi stanzieranno di ufficio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

Art. 157. Qualora non siano uniti tutti i documenti giustificativi e non si creda di ritardare l'approvazione del bilancio, si farà la riserva di tale approvazione speciale sulla produzione di nuove giustificazioni.

Art. 158. Sono egualmente soggette all'approvazione delle Deputazioni provinciali le deliberazioni che importano una modificazione al bilancio approvato, come sono le more al pagamento

che si accordassero dalle Amministrazioni a debitori delle Opere pie, oltre il termine dell'esercizio, ed i condoni parziali o totali delle somme da essi dovute.

Art. 159. Vi sono pure sottoposte le deliberazioni per nuove o maggiori spese, cui si volesse sopperire con storni da categorie che offrano economie giustificative, e con applicazioni di fondi non compresi nel bilancio.

Art. 160. Il conto morale di amministrazione che abbraccia la giustificazione degli atti a cui si è addivenuto dalle Amministrazioni delle Opere pie formerà oggetto di particolare studio delle Deputazioni provinciali.

Art. 161. Nelle decisioni delle Deputazioni che portino rifiuto di approvazione di qualche parte del conto, si dovranno prescrivere le giustificazioni occorrenti, e in difetto dichiarare gli atti e le somme di cui gli Amministratori delle Opere pie debbano rimanere contabili.

Art. 162. Dovranno le Deputazioni farsi carico delle osservazioni ed istanze delle Amministrazioni delle Opere pie nel compilare la relazione che sono chiamate dall' art. 23 della Legge a rassegnare annualmente al Ministro sull' andamento generale delle Opere pie, a corredo delle tabelle che ne constatano la condizione finanziaria.

CAPO II.

Dell' approvazione dei contratti ed altri atti.

Art. 163. I contratti d'acquisto e d'alienazione di stabili, non che gli altri che interessano il patrimonio delle Opere pie, e così la costituzione di servitù, le divisioni di beni, le contrattazioni di mutui, gl' impieghi di capitali in effetti del Debito pubblico dello Stato, e simili, saranno esaminati per riconoscerne la convenienza, ordinando all' uopo indagini ed incumbenti in senso dell' art. 21 della Legge.

Art. 164. Nell' approvare le deliberazioni prese dalle Opere pie di far partito agli incanti per acquisto di beni stabili le Deputazioni determineranno il *maximum* dell' offerta che si potrà fare a nome del pio Istituto. Questo *maximum* non sarà espresso nella decisione della Deputazione, ma sibbene in una carta suggellata, da non aprirsi se non nell' atto dell' incanto, e non visibile ad altri fuorchè alle persone incaricate di rappresentare l' Opera pia.

Art. 165. Quando le Deputazioni autorizzino gli Amministratori a far partito per loro conto particolare alle aste pubbliche per vendite, affitti od appalti che si facciano dalle Opere pie, prescriveranno sempre che, ove essi se ne prevalgano, debbano rimanere estranei ad ogni atto dell' Amministrazione che vi abbia relazione.

Art. 166. Dovranno pure le Deputazioni avvertire tanto in occasione dell' esame dei bilanci come di speciali deliberazioni a che dalle Amministrazioni delle Opere pie si provveda senza ritardo al sicuro e fruttifero impiego dei loro capitali.

Non potranno approvare le deliberazioni per sostituire ai pubblici incanti la licitazione o trattativa privata pei contratti di cui all' articolo 16 della Legge, se non ne risulti dimostrata la necessità od utilità, a norma dell' art. 137 del presente Regolamento.

Art. 167. La Deputazione provinciale, prima di approvare le deliberazioni relative alle cauzioni dei Tesorieri ed altri Contabili delle Opere pie, riconoscerà se l' aggio o stipendi sia proporzionato agli oneri del Tesoriere ed ai redditi dell' Opera pia, e se la malleveria sia sufficiente a guarentirne gl' interessi ed in proporzione superiore ai fondi che soglionsi lasciare a di lui mani.

Art. 168. Nello statuire sulle deliberazioni delle Amministrazioni delle Opere pie portanti accettazione o rifiuto di doni o lasciti, dovranno le Deputazioni provinciali essenzialmente verifi-

carne la convenienza nell' interesse degli Istituti pii, e prendere in attento esame le opposizioni che venissero fatte dai terzi.

Art. 169. La tutela delle Opere pie affidata alle Deputazioni provinciali si estende pure all' approvazione delle deliberazioni per intraprendere o sostenere le liti necessarie alla difesa delle loro ragioni.

Art. 170. Incumbe alle Deputazioni di provvedere, occorrendo, per l' osservanza delle leggi sulla gratuita clientela a favore delle Opere pie, ed a suggerire quegli altri mezzi che fossero opportuni a far valere i diritti delle medesime.

TITOLO V.

Dell' ingerenza governativa nell' Amministrazione delle Opere pie.

Art. 171. I regolamenti assoggettati all' approvazione del Re, di cui nel n. 1 dell' art. 24 della Legge, sono quelli che provvedono alla costituzione delle Opere pie in senso dell' art. 4 della Legge medesima, e quelli che determinano le norme principali di amministrazione interna analogamente allo scopo della loro istituzione.

Non s' intendono sottoposti alla sovrana approvazione quelli deliberati in esecuzione dei regolamenti suddetti e diretti a stabilire le particolari discipline dei diversi servizj, salvo sempre l' intervento governativo a tenore dell' art. 26 della Legge.

Art 172. L' approvazione sovrana dei regolamenti contemplati nella prima parte del precedente articolo, sarà promossa dai Governatori previa deliberazione delle Deputazioni provinciali.

Art. 173. A corredo dei bilanci e conti da approvarsi dal Re, a tenore del n. 2 dell' art. 24 della Legge, sarà annessa la

deliberazione della Deputazione provinciale in merito dei medesimi.

I bilanci saranno trasmessi al Ministero entro il mese di ottobre, ed i conti entro il mese di giugno, con apposita relazione del Governatore.

Art. 174. I Governatori prima di rassegnare al Ministero le domande delle Amministrazioni pie per essere autorizzate all'acquisto di stabili, ad accettare doni o lasciti, dovranno promuovere il parere del Consiglio di Governo sull'ammissibilità di tali domande a fronte della Legge 5 giugno 1850.

Art. 175. I richiami delle Amministrazioni delle Opere pie, in senso dell'art. 22 della Legge, saranno inoltrati con apposita deliberazione ragionata colla forma di ricorso al Re, e potranno essere direttamente trasmessi al Ministero dell'interno.

Art. 176. I Governatori dovranno prevalersi della facoltà loro attribuita nell'alinea del citato art. 22 della Legge ogni qualvolta le decisioni delle Deputazioni siano contrarie alle leggi od all'interesse dell'Opera pia.

Le loro rappresentanze dovranno essere inoltrate senza ritardo affinchè possa statuirsi sulle medesime prima che le decisioni delle Deputazioni abbiano un principio di esecuzione.

Art. 177. Il Ministro nell'esercizio della sorveglianza domandatagli nell'art. 26 della Legge potrà nel concorso di gravi circostanze sospendere i contabili ed altri impiegati delle Opere pie, ed eccitare le Amministrazioni a provvedere in modo conforme all'interesse di quelle, salva l'applicazione, in caso di rifiuto, dell'art. 17 della Legge.

Art. 178. Gl'Intendenti, nel soddisfare all'obbligo loro imposto dall'art. 28 della Legge, potranno, a seconda delle risultanze delle verificazioni di cassa, prendere quelle determinazioni che l'urgenza richiedesse contro i contabili e per assicurare gli interessi delle Opere pie.

Potranno ordinare in ogni tempo il trapasso dalla cassa corrente a quella di deposito, od in difetto di questa, nella Te-

soreria provinciale, od altra cassa pubblica, dei fondi che eccedessero i bisogni del servizio.

TITOLO VI.

Dell' erezione di nuove Opere pie e delle Congregazioni di carità.

CAPO I.

Dell' erezione di nuove Opere pie.

Art. 179. Qualora un lascito od un' eredità o donazione siano espressamente destinati per la fondazione di un Istituto speciale di carità o beneficenza da governarsi da una particolare amministrazione determinata dal benefattore, se ne dovrà promuovere la sovrana approvazione ed erezione in corpo morale, a termini dell' art. 29 della Legge.

Art. 180. Gli amministratori ed esecutori testamentarj designati dal benefattore dovranno compiere gli incumbenti prescritti per l' emanazione dei sovrani provvedimenti di cui all' art. 29 della Legge.

Ove essi ricusassero di accettare l' incarico, dovranno darne formale avviso alla Congregazione locale di carità.

Art. 181. Nelle domande per ottenere l' approvazione e la erezione in corpo morale di nuove Opere pie si esporrà quale debba essere la sede e la destinazione del pio Istituto da erigersi, i mezzi che porge il lascito, l' eredità o la donazione per sostenere la spesa, sì di beneficenza che d' amministrazione, la utilità che ne ridonderà ai poveri, le circostanze locali dei Comuni, e quelle altre che a seconda dei casi possono rendere evidente il vantaggio sperato dalla nuova istituzione.

Art. 182. Le domande dirette al Re dovranno per mezzo dell'Intendente essere trasmesse al Governatore, e le relative pratiche verranno corredate della deliberazione della Deputazione e del parere del Consiglio di Governo.

Art. 183. Quando si faccia luogo a dispensa in senso dell'art. 29 della Legge dovranno le Amministrazioni delle Opere pie osservare le norme prescritte dalle leggi e regolamenti in tutto ciò che non fu espressamente eccettuato nella dispensa medesima.

CAPO II.

Delle Congregazioni di carità.

Art. 184. Le istituzioni o lasciti, ed i beni di qualunque siasi natura genericamente destinati a scopo di carità e beneficenza, sono amministrati, a termini degli articoli 30 e 33 della Legge, dalla Congregazione di carità del luogo del domicilio del testatore all'epoca di sua morte.

Art. 185. Quando siano fatti doni o lasciti speciali, ed alcuno di essi trovisi amministrato da una Congregazione di carità, potranno per Decreto Reale, a norma dell'art. 31 della Legge, ed in aggiunta al numero dei membri nell'articolo stesso stabilito, essere ammesso a farne parte il benefattore, o la persona da lui destinata, per quanto riguarda la gestione del lascito.

Art. 186. Ove in uno stesso Comune si trovino diversi Istituti con Amministrazioni separate, ma aventi un medesimo scopo di distribuire elemosine o soccorsi ai poveri, potranno riunirsi per provvedervi d'accordo.

Apposito regolamento determinerà i rapporti di queste Amministrazioni e le norme per l'esercizio della loro azione collettiva.

Art. 187. Nei grandi centri di popolazione la Congregazione di carità potrà essere autorizzata con Decreto Reale a formare

dei Comitati composti di persone anche estranee alla Congregazione stessa, per la distribuzione de' sussidii nei varii quartieri o parrocchie del Comune, nelle quali non esista una Congregazione speciale.

Art. 188. Il Governatore d'ogni Provincia raccoglierà dagli Intendenti e rassegnerà al Ministero, tre mesi prima della scadenza d'ufficio dei Presidenti delle Congregazioni di carità le informazioni necessarie alle proposte di conferma o rinnovazione dei medesimi.

Art. 189. Le Congregazioni di carità debbono nominare un Segretario, quando queste funzioni non possono esser esercitate gratuitamente da uno dei loro membri.

Art. 190. Le Congregazioni di carità dovranno chiamare probabilmente all'ufficio di Tesoriere l'Esattore del Distretto, salvo quando, avuto riguardo all'ammontare dei loro redditi, fosse necessario un Tesoriere particolare.

Art. 191. Sono applicabili alle Congregazioni di carità le norme stabilite per le Opere pie in generale.

TITOLO VII.

Disposizioni diverse.

Art. 192. Le Opere pie, le cui entrate ordinarie non eccedono le lire 300 annue, non sono tenute ad osservare le formalità stabilite per i bilanci e conti nel presente Regolamento.

Dovranno però presentare nel mese di aprile d'ogni anno all'Intendente del Circondario un prospetto delle loro entrate e delle loro spese, coi documenti giustificativi che saranno loro richiesti.

Art. 193. Le agevolezze di cui all'articolo precedente sono pure applicabili agli Asili infantili, alle Scuole gratuite per l'istru-

zione dei poveri, o per il loro avviamento alle arti e mestieri, ed agli altri simili stabilimenti, quando non abbiano redditi proprii e fissi, con cui possano far fronte ad un terzo almeno delle proprie spese ordinarie.

Art. 194. I Comitati di soccorso e le altre Istituzioni di beneficenza, non aventi un'esistenza assicurata, e di cui nell'articolo 2 della Legge, sono soltanto sottoposti alla sorveglianza del Governo per il mantenimento del rispetto alle leggi, e per ovviare agli abusi della confidenza pubblica.

Art. 195. Le Opere pie sono soggette, a termini dell'art. 79 della Legge 23 ottobre 1859, alla sorveglianza del Consiglio comunale, che può sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti.

Questa sorveglianza non conferisce ai Membri dei Consigli comunali il diritto di dare ordini o disposizioni pel servizio degl'Istituti suddetti, o d'intervenire alle adunanze delle loro Amministrazioni.

Però il Sindaco od altro Delegato dal Consiglio comunale avranno libero accesso negl'Istituti medesimi, e potranno prendere visioni degli atti e contratti e registri delle Amministrazioni, senza trasportarli fuori dell'uffizio, e senza che mai possano turbare le regole dell'interna disciplina.

Art. 196. Le Congregazioni di carità ed i Consigli comunali indagheranno se nel loro Comune si trovino lasciti o beni destinati a sussidio dei poveri, e stornati per abuso o qualsiasi altro motivo dalla loro caritativa destinazione.

Art. 197. Riconoscendosi l'esistenza di lasciti o beni sovraccennati, ne informeranno prontamente l'Intendente del Circondario, procurandoli le più esatte notizie sulla loro entità e destinazione.

Art. 198. I notai e gli altri pubblici uffiziali, che per ragione del loro uffizio vengano a conoscere l'esistenza di qualche disposizione per atto tra vivi, o di ultima volontà a pro di Opere pie, ne trasmetteranno la notizia nei modi prescritti dai regola-

menti loro proprii agli uffizj da cui dipendono, od in difetto, ne informeranno le Amministrazioni, o gli esecutori testamentari in detti atti contemplati, od in loro mancanza, il Sindaco del Comune cui riguarda.

Art. 199. Gl' istituti pii, e specialmente quelli destinati pel ricovero dei poveri sani od ammalati, che non sieno ancora governati da uno speciale regolamento d' amministrazione interna, dovranno compilarlo analogamente alla loro istituzione ed alle tavole di fondazione, e rassegnarlo entro il termine di un anno all' approvazione sovrana.

Art. 200. Un' apposita istruzione del Ministro dell' Interno prescriverà le norme speciali e i moduli da adottarsi per la contabilità delle Opere pie.

Torino, il 18 agosto 1860.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro dell' Interno
FARINI.

Segue la legge sulle Opere pie 20 *Novembre* 1859, *alla cui esecuzione dee servire il Decreto qui sopra riferito.*

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

In virtù dei poteri straordinarj a noi conferiti colla legge del 25 Aprile 1859;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Opere pie sono rette in conformità delle disposizioni seguenti:

Sono Opere pie gl'Istituti di carità e di beneficenza, e qualsiasi ente morale avente in tutto od in parte per fine di soccorrere alle classi meno agiate tanto in istato di sanità che di malattia, di prestar loro assistenza, educarle, istruirle od avviarle a qualche professione, arte o mestiere.

Art. 2.

Non entrano nel novero delle Opere pie contemplate in questa legge i Comitati di soccorso e le altre istituzioni mantenute esclusivamente per mezzo di temporanee oblazioni di privati, nè le fondazioni di amministrazione meramente privata amministrate da privati, o per titolo di famiglia, e destinate a prò di una o più famiglie certe e determinate nominativamente indicate dal fondatore.

DELLE AMMINISTRAZIONI DELLE OPERE PIE.

Art. 3.

L'amministrazione delle Opere pie è affidata ai corpi morali, consigli, direzioni od individui istituiti dalle rispettive tavole di fondazione, o dagli speciali regolamenti in vigore, o da antiche loro consuetudini.

Quando venga a mancare l'amministrazione di un'Opera pia e non dispongano sufficientemente in proposito gli statuti o regolamenti speciali, sarà provveduto con Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale.

Art. 4.

Le norme da osservarsi per le nomine, e rinnovazioni dei membri delle amministrazioni, per la regolarità delle adunanze e per la validità delle loro deliberazioni sono determinate dai rispettivi statuti o regolamenti.

Art. 5.

Non potranno assumere l'ufficio di Amministratore di una Opera pia, e ne decadranno quando lo avessero assunto, coloro i

quali non abbiano reso il conto di una precedente amministrazione, e coloro che abbiano lite vertente coll' Opera medesima.

Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, lo suocero ed il genero non potranno essere contemporaneamente membri della stessa amministrazione.

DEL REGIME ECONOMICO, E DELLA CONTABILITÀ DELLE OPERE PIE

Art. 6.

Le Amministrazioni delle Opere pie sono tenute a formare un esatto inventario di tutti gli atti, documenti registri ed altre carte che costituiscono il loro archivio, e di tutti i beni mobili ed immobili ad esse spettanti.

Quest' inventario sarà riveduto nelle epoche determinate dai rispettivi regolamenti, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio delle Opere pie vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Art. 7.

Due copie autentiche dell' inventario e delle aggiunte e modificazioni successive, di cui nell' articolo precedente, saranno trasmesse al Governatore della Provincia.

Il Governatore ne riterrà una copia, e spedirà l' altra al Ministro dell' Interno.

Art. 8.

Sono tenute le Amministrazioni a formare ogni anno il bilancio presuntivo ed il conto consuntivo delle rendite e delle spese del proprio Istituto.

Art. 9.

Le Opere pie che possedono redditi fissi avranno un Tesoriere particolare, il quale potrà essere chiamato nel seno delle respettive Amministrazioni per dare le notizie e schiarimenti di cui sarà richiesto, ma non vi avrà in nessun caso voto deliberativo.

Art. 10.

I Contabili verso le Opere pie, e gli Agenti di Amministrazione tenuti a render conto per maneggio di danaro, o per qualunque altra contabilità materiale, non potranno parimente aver voto deliberativo nelle adunanze delle Amministrazioni.

Art. 11.

I Tesorieri e Contabili godranno di un aggio o stipendio proporzionato all'esazione delle rendite, ed alla responsabilità da essi assunta, e dovranno prestare idonea cauzione, nei modi, e per l'ammontare che verrà determinato con apposita deliberazione delle rispettive Amministrazioni.

Art. 12.

Uno stesso Tesoriere potrà essere applicato simultaneamente a diverse Opere pie esistenti nel Comune medesimo.

Gli Esattori delle contribuzioni potranno essere applicati in qualità di Tesorieri delle Opere pie esistenti nei Comuni del loro Distretto.

Art. 13.

Le disposizioni delle leggi relative al modo di riscossione

delle rendite comunali saranno applicabili alla riscossione di quelle delle Opere pie.

Art. 14.

I Tesorieri dovranno curare la regolare esazione delle rendite delle rispettive Opere pie, e pagare le spese legittimamente ordinate, facendone le dovute registrazioni, sotto pena di rimanere contabili in proprio alla scadenza dell'esercizio delle somme non esatte, e dei pagamenti non giustificati.

Essi rendono ogni anno il conto delle entrate e delle spese.

Art. 15.

I conti dei Tesorieri e Contabili delle Opere pie riveduti dalle rispettive Amministrazioni, saranno approvati dal Consiglio di Governo, salvo ricorso alla Camera dei Conti.

Art 16.

Le alienazioni, locazioni, appalti di cose od opere il cui valore complessivo e giustificato oltrepassi le lire cinquecento, si fanno all' asta pubblica colle forme stabilite per l' appalto delle opere dello Stato.

La Deputazione provinciale però potrà permettere che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Art. 17.

Le Opere pie concorrono, in proporzioue della loro rendita, a formare lo stipendio attribuito ad un applicato in ogni Uffizio di Circondario e ad un Segretario di prima classe nell'Uffizio di Governo.

La somma afferente sarà versata nelle casse dello Stato.

Art. 18.

Ogni Opera pia è posta sotto la tutela della Deputazione provinciale da cui dipende

Art. 19.

Sono approvati dalla Deputazione provinciale:

1.° I bilanci e conti, salvo il disposto dall' art. 24;

2.° I contratti d' acquisto o d'alienazione d'immobili, l'accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salve le disposizioni della legge 5 Giugno 1850 relativa alla capacità di acquistare dei corpi morali, che sarà pubblicata nei nuovi territorii.

3.° Le deliberazioni che interessano il patrimonio delle Opere pie.

Ed in generale tutte quelle che non concernono l' esecuzione dei bilanci o di altre precedenti deliberazioni regolarmente approvate.

Art. 20.

L' approvazione di cui all' articolo precedente risulta dal visto del Presidente della Deputazione.

Il rifiuto d' approvazione dovrà essere motivato.

Art. 21.

La Deputazione provinciale prima di concedere o negare l' approvazione delle deliberazioni può ordinare le indagini che ravvisi indispensabili, od anche commettere a periti di esaminare i progetti d' opere e verificare se la spesa non ecceda i confini previsti.

Art. 22.

Contro le decisioni della Deputazione provinciale, l'Amministrazione di ogni Opera pia potrà ricorrere al Re che provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

Nella stessa guisa sarà statuito sulla rappresentanza del Governatore contro le decisioni predette.

Art. 23.

Dovrà la Deputazione provinciale trasmettere in ogni anno al Ministro dell'Interno una relazione sull'andamento generale delle Opere pie poste sotto la sua tutela, corredata delle tabelle riepilogative dei bilanci e dei conti che dopo l'approvazione dei medesimi saranno preparate per cura delle Amministrazioni rispettive.

DELL'INGERENZA GOVERNATIVA NELL'AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE PIE.

Art. 24.

Sono approvati dal Re, previo parere del Consiglio di Stato

1.° I regolamenti organici e di amministrazione interna delle Opere Pie;

2.° I bilanci e conti degli Istituti quando una parte delle spese ordinarie dei medesimi è posta a carico dello Stato.

Art. 25.

Il Re, previo parere del Consiglio di Stato, viste le decisioni della Deputazione provinciale sui bilanci delle Opere pie, potrà cancellare o ridurre le spese che non fossero conformi all'inte-

resse dell' Opera, al fine che essa si propone, o che fossero eccessive.

Art. 26.

Il Ministro dell' Interno veglia al regolare andamento delle Amministrazioni delle Opere pie, ed ove occorra anche per mezzo di speciali delegati ne esamina le condizioni, e riconosce se vi sono osservate le leggi, gli statuti ed i regolamenti che le concernono.

Art. 27.

Quando un' Amministrazione, dopo di esservi stata eccitata, non si conformi agli statuti e regolamenti dell' Opera affidatale, e non compia le obbligazioni che le sono imposte dalle leggi e dai regolamenti generali, o ricusi di provvedere nell' interesse dell' Opera, potrà essere disciolta per Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale e previo parere del Consiglio di Stato.

Collo stesso decreto sarà provvisto all'interinale Amministrazione, e quando ne sia il caso alla ricostituzione della medesima a termini dell' art. 3.

Art. 28.

Gli Intendenti potranno in ogni tempo far procedere alla verificazione dello stato di cassa dei Tesorieri e Contabili delle Opere pie.

DELLA EREZIONE DI NUOVE OPERE PIE,
E DELLE CONGREGAZIONI DI CARITÀ.

Art. 29.

L'erezione in corpo morale di nuovi Istituti di carità e beneficenza aventi una speciale amministrazione sarà fatta per Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, ancorchè tale erezione si faccia per mezzo di sottoscrizioni o di associazioni volontarie.

Nel relativo Decreto Reale possono essere in tutto od in parte dispensati dagli obblighi e dalle formalità prescritte dalla presente legge i fondatori degli Istituti medesimi che ne ritengano personalmente l'amministrazione.

Art. 30.

In ogni Comune dello Stato in cui non esiste una Congregazione di carità vi sarà istituita colle norme infra espresse.

Art. 31.

Le Congregazioni di carità saranno composte di un Presidente e di quattro Membri nei Comuni la cui popolazione non eccede i 10,000 abitanti, e di otto Membri oltre il Presidente negli altri.

In aggiunta ai Membri anzi fissati potrà per Decreto Reale essere ammesso a far parte di una Congregazione di Carità qualora le venga fatto un dono o lascito, ed avuto riguardo alla rilevanza del medesimo, il Benefattore, o la persona da esso designata per quanto riguarda alla gestione di tale liberalità.

Art.° 32.

Il Presidente è nominato dal Re sulla proposta del Ministro dell'Interno, e sta in ufficio quattro anni.

Gli altri Membri sono eletti dal Consiglio Comunale nella tornata d'autunno; è ad essi applicabile l'art. 5; assumono l'ufficio appena eletti; si rinnuovano per quarto ogni anno; e sono sempre rieleggibili.

Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte, in appresso è determinata dall'anzianità.

Art. 33.

Le Congregazioni di Carità amministrano in coerenza alla presente tutti i beni devoluti genericamente ai poveri, in forza di legge, o quando dal benefattore non sia determinato l'uso, Opera pia, o pubblico stabilimento in cui favore abbia disposto, o qualora la persona incaricata di ciò determinare non possa o non voglia accettare l'incarico.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 34.

Le Opere pie che non abbiano a termini delle leggi anteriori trasmesso al Governo l'inventario di cui all'art. 6 della presente, dovranno entro l'anno uniformarsi alla disposizione dell'articolo medesimo, e trasmettere al Governatore le due copie prescritte dal successivo art. 7.

Ciascuna di queste copie sarà accompagnata da una circostanziata relazione sull'origine e sull'oggetto della instituzione, sul modo col quale si provvede al suo mantenimento ed alla sua amministrazione, non che sull'attuale sua condizione.

Art. 35.

I Consigli di Carità, Istituti, ed Uffizj di beneficenza, qualunque ne sia la denominazione, ove non siano nel novero delle amministrazioni particolari di cui all' art. 3, ed abbiano uno scopo conforme a quello di cui all' art. 33, asssumeranno il nome di Congregazioni di Carità, e saranno regolati rispetto alla loro nuova formazione e successiva rinnovazione nel modo per queste anzi determinato.

Art. 36.

Con regolamenti approvati dal Re, saranno stabilite le norme da seguirsi per i bilanci e conti, per le malleverie dei Tesorieri e Contabili, per la gestione economica delle Opere pie in generale, e per tutto ciò che concerne l' esecuzione della presente legge, ferme intanto le discipline vigenti.

È derogato ad ogni disposizione contraria alla presente legge, che sarà in vigore al 1.° Aprile 1860.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Data in Torino addì 20 Novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*)
V. Il Guardasigilli.
U. Rattazzi.

U. Rattazzi.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Veduto il Decreto 22 marzo 1860, col quale è dichiarato che le provincie della Toscana fanno parte integrante dello Stato;

Veduto l'art. 8 del Decreto in data 23 dello stesso mese, pel quale lo stanziamento in bilancio dei crediti nuovi e supplementari avrà luogo anche per le provincie della Toscana secondo i principii sanciti per la antica parte del regno;

Veduti gli articoli 20 e 21 della Legge 13 novembre 1859;

Sulla proposizione del ministro delle finanze ed a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la maggiore spesa di L. 55,607 32 al titolo V del bilancio 1860 pel Ministero degli affari ecclesiastici per le provincie della Toscana (*Spese per gli edifizj sacri*).

Art. 2. È pure autorizzata la maggiore spesa di L. 126,000 per indennizzazione delle decime ecclesiastiche applicabile al titolo XXX: *Spese per gli stabilimenti di culto e loro addetti* del

bilancio suddetto pel Ministero delle finanze, del commercio e dei lavori pubblici.

Art. 3. È da ultimo autorizzata la spesa straordinaria di L. 5224 66 per ispese della Commissione incaricata dell'esame dei progetti per una ferrovia da Firenze alle Romagne, e per acquisto di mobili ed altro in uso del quartiere del comandante i R. Carabinieri in Firenze.

Art. 4. Per l'applicazione di quest'ultima spesa sono instituite le seguenti due categorie in aggiunta a quelle comprese nel titolo XXXIV del bilancio 1860 del Ministero predetto, cioè:

Acquisto di mobili e spese necessarie alla Commissione incaricata dell'esame dei progetti per una ferrovia da Firenze alle Romagne L. 4,000.

Provvista di mobili pel quartiere del comandante i R. Carabinieri in Firenze L. 1,224 66.

La conversione in Legge del presente Decreto sarà proposta al Parlamento nella prossima sua riunione.

Il ministro delle finanze, quello della giustizia e grazia e degli affari ecclesiastici, non che il governatore generale della Toscana, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino il 18 agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE

F. S. Vegezzi.
G. B. Cassinis.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione:

Vista la Legge 13 Novembre 1859;

Per la esecuzione della medesima, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Il Regolamento pel concorso alle cattedre vacanti nei Licei e nei Ginnasi annesso al presente Decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro per la Pubblica Istruzione è approvato.

Art. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie allo stesso Regolamento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 18 Agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE

T. Mamiani.

REGOLAMENTO

pel concorso alle Cattedre vacanti ne'Licei e nei Ginnasj.

Art. 1. Il concorso alle cattedre vacanti nei licei e nei ginnasj regj è di due specie: 1. per titoli, 2. per esame.

Art. 2. Il Ministro pubblica il concorso quattro mesi prima che la Giunta esaminatrice incominci il suo giudicio sul merito dei candidati.

Art. 3. La Giunta esaminatrice viene eletta dal Ministro sulla proposta dell'Ispettore generale delle scuole mezzane o secondarie.

È composta di quattro membri oltre il Presidente, che sarà il Provveditore.

Un membro della Giunta dovrà sempre essere un libero insegnante o persona capace, ma estranea allo insegnamento ufficiale.

Il Preside del liceo, o il Direttore del ginnasio dove è la cattedra vacante sarà un componente la Giunta esaminatrice quando questa si raduna nella città stessa ove è l'Istituto.

Art. 4. La domanda di ammissione si trasmetterà al Presidente entro il primo mese dopo pubblicato il concorso.

In essa verrà significato se il candidato si presenta a tutte e due le specie di concorso, o ad una sola e a quale.

Debbono accompagnarla:

1. La fede di nascita.

2. La fede di buona condotta spedita dal Sindaco del Comune dell'ultimo domicilio con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto.

3. Gli attestati degli studj mezzani e universitarj, il diploma di laurea ovvero di titolo equivalenti, e le altre carte per le quali il candidato creda per avventura di essere eleggibile senza prova d'esami.

4. Di una narrazione ove il richiedente espone in modo particolareggiato l'istruzione ricevuta, gli studj preferiti, gli ufficj sostenuti, e gl'insegnamenti a' quali crede essere idoneo.

Art. 5. Alcuno di questi recapiti mancando o essendo irregolare, il Presidente ne ragguaglia col suo parere il Ministro, il quale decide dell'ammissione.

Un mese prima degli esperimenti si avvisano gli aspiranti della loro ammissione, o delle cause che l'hanno impedita.

Concorso per titoli.

Art. 6. La Giunta esaminatrice delle carte presentate dagli aspiranti al concorso per titoli procede nello escludere a pluralità di voti.

Ordina secondo il merito comparativo i candidati non esclusi, e perciò eleggibili, narrando nella relazione le ragioni che governarono il suo giudizio.

Ciascun membro della Giunta potrà nella relazione notare il suo avviso contrario.

Art. 7. Quando non vi siano aspiranti al concorso per esame, la relazione sarà subito spedita al Consiglio Provinciale sopra le scuole.

Esso vede se tutto fu eseguito secondo la Legge e i Regolamenti, e trasmette la relazione e gli allegati al Ministro, il quale, avuto il parere del Consiglio superiore, propone al Re l'elezione tra i candidati eleggibili.

Art. 8. Se vi ha luogo a concorso per esame, la Giunta fissa i giorni in cui si terranno gli esperimenti.

Concorso per esame.

Art. 9. L' esame si compone di tre prove:

1. Di una composizione scritta a porte chiuse;
2. Di un esperimento orale;
3. Di una lezione.

Ciascuna di queste prove versa nel subbietto dell' insegnamento per cui si concorre.

Art. 10. La prova per iscritto consta di due temi che si dettano in due tornate, coll' intervallo almeno di un giorno tra l' una e l' altra.

Sono concesse dodici ore a ciascuna tornata.

I due temi debbono concernere diverse parti della materia del relativo insegnamento.

Art. 11. I temi sono trasmessi dal Ministro al Presidente della Giunta, sono dissuggellati in sul punto di dettarli alla presenza dei candidati e del Professore assistente, il quale insieme col Presidente della Giunta riconosce l' integrità del suggello.

Art. 12. Tutti i candidati comporranno nella sala medesima; non dovranno mai restare senza chi invigili; non avranno aiuto di libri nè di quaderni salvo i vocabolari; non si abboccheranno con alcuno; niun estraneo potrà entrare nella sala.

Chi contravviene ad alcuna di queste disposizioni sarà escluso dal concorso.

Art. 13. Ciascun concorrente scriverà in una scheda il suo nome, cognome, patria, ed un' epigrafe, e suggellata in forma di lettera scriverà nella parte esteriore la medesima epigrafe, la quale dovrà essere ripetuta su ciascuna delle composizioni.

L' assistente riceverà queste schede e le composizioni, che firmerà e chiuderà nella cassetta, la chiave della quale è custodita dal Presidente.

Art. 14. Per cura del Presidente ciascun membro della Giunta esamina le composizioni dei candidati, pone in iscritto il proprio giudizio, e similmente per sua cura si raduna la Giunta: si leg-

gono e discutono i giudizj ; poi si delibera sul tutto insieme delle due composizioni.

Ciascuno de' membri dispone di dieci voti o punti per ogni tema. Votano sempre tutti, dal Presidente in fuori.

Esame orale.

Art. 15. L'esame orale ha luogo dopo il giudizio sulle composizioni scritte. Si dà a un solo candidato per volta, e dura due ore.

Il Presidente ha pur diritto d'interrogare.

Dopo l'esame di ciascun candidato, la Giunta, compreso il Presidente, ne discute il merito, e vota.

Lezione.

Art. 16. La lezione si fa, presente tutta la Giunta, sopra un tema comunicato al candidato sei ore prima.

È pubblica e deve durare da tre quarti d'ora ad un'ora.

Art. 17. I temi per la lezione saranno tanti quanti sono i candidati.

L'ordine di tempo della lezione e il tema sarà estratto a sorte.

Tra una lezione e l'altra correrà l'intervallo di una mezza ora.

Finite tutte le lezioni, la Giunta dà il suo voto sul merito di ciascun candidato.

Giudizio definitivo.

Art. 18. Terminate le prove, la Giunta esclude quelli che in ciascuna ballottazione non ottennero i tre quinti dei voti, o non raggiunsero in due ballottazioni i quattro quinti. Poi discute sul merito assoluto e comparativo dei candidati non esclusi, pi-

gliando norma dal tutto insieme dell' esame. Ad ultimo dà il voto definitivo su ciascun candidato non escluso.

Art. 19. Saranno dichiarati eleggibili i candidati che ottengono i quattro quinti della somma totale dei voti o punti : e saranno graduati secondo il numero dei voti ottenuti nella ballottazione definitiva.

Art. 20. La Giunta richiesta concederà a qualunque dei candidati un attestato delle prove sostenute, e del risultamento della votazione.

Art. 21. Quando le deliberazioni della Commissione cadranno sopra i candidati che dichiararono di concorrere e per titoli e per esami, ella verrà ad un giudizio complessivo su le due forme.

Art. 22. Quando si avranno candidati o al solo concorso per titoli, o al solo concorso per esame, o ad ambedue le forme, dopo gli scrutinii parziali per ciascuna categoria di candidati, si procederà alla votazione complessiva a fine di stendere una dichiarazione di eleggibilità, ed una gradazione per ordine di merito scientifico, comprendendovi il numero totale dei candidati.

Torino, addì 18 Agosto 1860.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
TERENZIO MAMIANI.

NOI EUGENIO DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE IN TOSCANA

PER S. M. VITTORIO EMANUELE II.

Considerando che le attribuzioni del posto di Regio Commissario per l'Amministrazione cointeressata delle Reali Miniere e Fonderie del Ferro, dopo la giubbilazione concessa al Titolare di quel posto, possono essere convenientemente riunite nell'Uffizio che esercita generale sindacato su tutte le Amministrazioni di queste Provincie;

Sulla proposta del Governatore Generale delle Provincie di Toscana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'alta sorveglianza sull'Amministrazione cointeressata delle Reali Miniere del Ferro dell'Isola dell'Elba e delle Reali Fonderie di Follonica, Cecina, e Valpiana, ed ogni altra attribuzione disimpegnata finquì dal Regio Commissario per tale

Amministrazione, saranno, d'ora innanzi, esercitate dal Regio Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, e Soprintendente all'Ufizio generale delle Revisioni e Sindacati, al quale Ufizio vengono aggregati, col grado e stipendio che respettivamente hânno, gli Impiegati presentemente addetti al Commissario predetto.

Art. 2. Per la più completa trattativa degli affari nei quali ricorra il bisogno delle cognizioni speciali della Scienza, è destinato presso l'Ufizio di sorveglianza per la ridetta Amministrazione un Consultore tecnico nella persona dell'Ingegnere Angiolo Vegni Professore di Metallurgia nell'Istituto di Studj superiori pratici e di perfezionamento in Firenze.

Art. 3. Il Direttore delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici provvederà alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciannove Agosto milleottocentosessanta.

EUGENIO DI SAVOIA.

Il Governatore Generale
delle Provincie di Toscana
B. RICASOLI.

DISCORSO

pronunziato dal Principe Luogotenente per la inaugurazione dei lavori della Commissione per l' esposizione italiana di Agricoltura, Arti, Industria e Commercio per il 1861.

Onorevoli Signori

» Fu provvido pensiero del Parlamento di promuovere una
» Esposizione italiana dell' industria e delle arti belle in questa
» nostra Firenze ove stà bene che duri il primato delle opere di
» civiltà nazionale. Il Governo del Re secondò con ogni studio
» la nobile proposta, ed io ascrivo a ventura di presiedere oggi
» la prima Adunanza della Commissione, che dovrà apparec-
» chiare quanto occorre perchè l'Esposizione riesca degna d'Ita-
» lia e sodisfi agli alti suoi fini. I quali, abbiate a mente o Si-
» gnori, se per una parte sono economici e materiali, toccano per
» l' altra alle ragioni politiche e civili del nazionale risorgimento.

» Ed infatti, ora che i popoli italiani con risoluzione pari
» alla grandezza dell' intento, insieme si uniscono per costituirsi
» Nazione, tutti gli elementi di vita nuova che si svolgono in
» questo salutare fermento, debbono essere diretti ad uno scopo
» di generale concordia ed utilità. Così l' Esposizione del 1861
» non sarà gara di popoli divisi, ma esperimento solenne di
» quanto la intiera nazione sa e può nell' industria e nelle arti
» belle. L' Italia dopo aver dato prova di virtù militare sui campi
» di battaglia, di senno civile nei Parlamenti, farà valere nella
» Esposizione i prodotti del lavoro nazionale e le ispirazioni del
» suo genio artistico. L' Esposizione crescerà il nostro credito

» presso gli stranieri, e a noi darà coscienza della prosperità a
» cui possiamo aspirare, ora che distrutti gli antichi confini,
» nulla contende alle nostre industrie un incremento nuovo e
» degno dei tempi.

» Signori! La fiducia del Re volle che a titolo di onore io
» presiedessi la vostra Commissione, la quale ha nel suo Presi-
» dente effettivo una guida sapiente e sicura per procedere ala-
» cremente nella sua opera. Però io mi terrò pago di avere
» inaugurato le vostre Adunanze, lasciandovi poi libertà di sta-
» tuire secondo il vostro senno. Ognivolta peraltro che la mia
» cooperazione sarà da Voi creduta utile, io sarò sempre pronto
» a partecipare ai vostri lavori, lieto come sono di associare il
» mio nome ad una impresa che tocca sì da vicino gli interessi
» nazionali e che risponde ad un vivissimo desiderio del Re. »

Circolare del Ministro dell'Interno ai Governatori e Intendenti.

Illustrissimo Signore

Nella lettera circolare del 13 corrente mese, il sottoscritto Ministro dell'Interno aveva dichiarato essere intendimento del Governo del Re di preparare la formazione dei Corpi composti di volontari della Guardia Nazionale ne' modi dalla Legge stabiliti.

Volendo ora ridurre ad atto siffatto disegno, il sottoscritto invita i signori Governatori ed Intendenti generali a dare con tutta sollecitudine gli opportuni ordinamenti, affinchè in ciascun uffizio di Governo e di Circondario siano tosto aperti i registri d'iscrizione dei volontari, giusta le norme segnate dalla legge 27 febbraio 1859, e dal relativo regolamento approvato con R. Decreto del 6 Marzo successivo.

Converrà a tal uopo vegliare che in ciascun Comune sia prontamente pubblicato dal Sindaco il manifesto prescritto dall'articolo 22 del Regolamento suindicato, nel quale manifesto voglionsi accennare le condizioni necessarie ad una valida inscrizione, e specialmente quella che i volontarii non siano di età minore de' 18, e non maggiore dei 35 anni, e che non abbiano vincolo alcuno per servizio militare.

A cominciare dal prossimo settembre, e non oltre la metà dell'ottobre, provvederanno, i signori Governatori ed Intendenti generali a che siano preparati in doppio esemplare gli elenchi dei volontarj della Provincia inscritti in ciascuna settimana, da trasmettersi l'uno a questo Ministero, l'altro all'uf-

ficio di ispezione che sarà determinato di concerto col Ministero della guerra, dal quale sarà pure provveduto ai depositi necessarj per l'armamento e vestiario.

Il sottoscritto fa assegnamento sull'assidua ed efficace cooperazione dei signori Amministratori Provinciali perchè la generosa gioventù, rispondendo all'invito del Governo del Re, ed inscrivendosi numerosa nei Corpi dei volontarj destinati ad essere ausiliari dell'esercito nazionale, concorra ad accrescerne la forza a presidio e grandezza della patria.

Torino, li 20 Agosto 1860

Il Ministro FARINI.

Circolare del Governator generale della Toscana ai Gonfalonieri.

Illustrissimo Signore

Sebbene per la mancata sanzione del Senato non siano peranche esecutorie nelle Provincie Toscane le Leggi sulla Guardia Nazionale vigenti nelle altre provincie del Regno, e rese applicabili anche alla Toscana dal voto emesso dalla Camera dei Deputati nella Tornata del 30 maggio prossimo decorso, pur tuttavolta credo mio dovere di eccitare la S. V. a procedere senza indugio a quelle operazioni preliminari, le quali avranno per effetto di render possibile l'immediata applicazione delle nuove Leggi, appena compiuta l' approvazione dei Parlamenti. A ciò mi persuade non tanto la necessità di assimilare al più presto la Guardia Nazionale Toscana a quella delle altre province, quanto ancora il dovere che tengo di corrispondere all' invito fatto da S. E. il Ministro dell' Interno con la sua Circolare del 20 agosto corrente, sulla formazione dei Corpi di Guardia Nazionale distaccati in servizio di guerra.

Le operazioni alle quali invito V. S. a por mano senza indugio riguardano la formazione del Ruolo generale dei Cittadini che debbono essere compresi nella Guardia Nazionale in ogni Comune, e la formazione del Ruolo speciale di coloro che debbono esser chiamati a comporre i Corpi distaccati in servizio di guerra. Le norme per procedere a tali operazioni si contengono nella Legge generale sulla Guardia Nazionale del 4 marzo 1848 e nella successiva del 27 febbraio 1859. Un esemplare di queste due Leggi sarà mia cura di farle trasmettere sollecita-

mente per mezzo della Prefettura, alla quale la S. V. potrà dirigersi per ogni schiarimento in proposito.

Mi auguro che per parte della S. V. niuna diligenza verrà omessa nel condurre a termine questa operazione, la quale deve apparecchiare l'esecuzione di Leggi importantissime. Oggi che la politica non è più un mistero per pochi iniziati, ma argomento libero di quotidiane discussioni, la S. V. al pari di ogni cittadino deve apprendere la gravità dei tempi. In presenza di questi conviene che tutta Italia si armi e si apparecchi. Non è questa una guerra di conquista mossa per ambizioni dinastiche, ma è guerra di difesa e di liberazione. Abbiamo un esercito fiorente e provato da recenti battaglie; abbiamo un Re guerriero e leale pronto a dividere i comuni pericoli e la gloria del riscatto nazionale. Intorno al Re e dietro le file dell'esercito si schieri la nazione armata, non per provocare, ma per difendersi. Questo è il dovere di tutti gl'Italiani, questo è l'intento del Governo del Re. La concordia degli animi e l'operosità civile delle Autorità, son certo che non mancheranno in questo solenne momento; come son certo che la Toscana saprà emulare nel patriottismo ogni altra provincia del Regno.

Mi pregio professarmi con distinto ossequio

Li 25 Agosto 1860.

Il Governatore Generale
delle Provincie di Toscana
B. Ricasoli.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto il Nostro Decreto 10 Giugno 1860 sul temporario divieto d'esportazione della calce da costruzione verso il territorio austriaco;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

Il temporario divieto di esportazione della calce da costruzione per il territorio austriaco è esteso alle pietre calcari.

Il presente Decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione di questo Decreto, che verrà munito del Sigillo dello Stato, ed inserto nella Raccolta degli atti del Governo.

Dat. Torino addì 25 Agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE

F. S. VEGEZZI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visti gli art. 20 e 21 della legge 13 Novembre 1859;
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, ed a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri,
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore spesa di L. 4,293,659 45 sul bilancio 1860 del Ministero della Marina, ripartibili fra le diverse categorie descritte nel Quadro annesso al presente Decreto.

La conversione in Legge di questo Decreto sarà proposta al Parlamento nella prossima sua riunione.

Il Ministro delle Finanze e quello della Marina sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino addì 25 Agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE

F. S. VEGEZZI.
C. CAVOUR.

QUADRO

ANNESSO AL REGIO DECRETO 25 AGOSTO 1860. MAGGIORI SPESE SUL BILANCIO 1860 DEL MINISTERO DELLA MARINA.

CATEGORIE DI SPESE		
Numero	DENOMINAZIONE	Importare
	TITOLO I.	
	SPESE ORDINARIE	
	Amministrazione.	
2	Ministero della Marina (Spese d'ufficio)	8000 »
4	Commissariato generale della Marina (Personale)	24262 50
5	Idem (Spese d'ufficio)	1112 50
6	Amministrazione della Marina mercantile	76750 »
7	Idem della sanità marittima	123266 66
	Stato maggiore.	
10	Stato Maggiore generale della Regia Marina	88950 »
11	Comando dei Porti	51520 »
	Servizio Sanitario.	
12	Corpo sanitario ed Ospedale di Marina	36025 »
	Servizio del Genio.	
13	Genio navale	4740 »
14	Mantenimento di allievi ingegneri e macchinisti all'estero	8000 »
	Corpi e Stabilimenti militari.	
15	Corpo Reale Equipaggi	172296 75
17	Isole Maddalena e Capraja	600 »
	Istituti di educazione ed istruzione.	
18	Regia Scuola di Marina	2700 »
	Segue L.	598223 41

CATEGORIE DI SPESE

Numero	DENOMINAZIONE	Importare
	Riporto L.	598223 41
	Stabilimenti di pena.	
22	Bagni marittimi (Personale)	31079 »
23	Idem (Spese d'ufficio)	1600 »
	Navigazione de' regii legni.	
24	Campagne di mare	300000 »
	Somministrazioni in natura.	
25	Pane e viveri	348954 65
26	Corpi di guardia, casermaggio ed illuminazione	25000 »
	Servizi viventi.	
27	Noli, trasporti, indennità di via e variazioni	64000 »
28	Fitti di case, alloggi ed assegnamenti diversi	9016 67
29	Spese di cancelleria ed altre ad uffizj militari	3154 16
	Conservazione e miglioramento dei fabbricati.	
30	Riparazione ai fabbricati marittimi e sanitarj	28000 »
	Servizio del materiale.	
31	Legnami, canape, tessuti e corami	450000 »
32	Macchine, metalli, combustibili ed altre materie	1200000 »
33	Mano d'opera	250000 »
	Ordini e distinzioni onorifiche.	
34	Medaglie al valor militare	4500 »
	Casuali.	
36	Casuali	12000 »
	L.	3325527 89

Numero	CATEGORIE DI SPESE DENOMINAZIONE			Importare
	TITOLO II. SPESE STRAORDINARIE.			
37	Maggiori assegnamenti.			3062 50
40	Nuove costruzioni navali . . L. 13465069 06			
	ripartibili sul bilancio 1860 per » 965069 06			
	Idem 1861 . » 6500000 »			
	Idem 1862 . » 6000000 »			
	L. 13465069 06			
	Quindi la maggiore spesa risulta pel 1860 sulle sovraindicate		L.	965069 06
			L.	968131 56
			L.	3325527 89
			»	968131 56
			L.	4293659 45

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
F. S. Vegezzi.

VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia e di Genova, ecc. ecc.

Principe di Piemonte, ecc. ecc. ecc.

Visti gli articoli 20 e 21 della Legge 13 Novembre 1859;
Sulla proposta del ministro delle finanze ed a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri,
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore spesa di L. 449 20 alla categoria V, *Personale e spese d'ufficio delle riformagioni ed Avvocatura regia*, del bilancio 1860 del Ministero delle finanze, del commercio e dei lavori pubblici per le provincie della Toscana.

La conversione in Legge di questo Decreto sarà proposta al Parlamento nella prossima sua riunione.

Il ministri delle finanze ed il governo generale della Toscana sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino il 25 Agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE

F. S. Vegezzi.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Veduto il Decreto Reale del 10 Giugno 1860 che fissa la pianta numerica degli Ufficiali ed Impiegati del Ministero per gli Affari Interni;

Considerando che può tornare di giovamento grandissimo alla Amministrazione della pubblica sanità lo istituire presso il Ministero dell' Interno l' ufficio permanente di Ispettore sanitario, affinchè le norme amministrative possano viemeglio informarsi ai principii della scienza, e la stabilità di uno speciale ufficio moltiplicando i frutti dell' esperienza ponga in grado il Ministero di provvedere con sicurezza e facilità ai bisogni talvolta urgentissimi di questo ramo del pubblico servizio;

Sovra proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituito presso il Ministero degli Affari Interni l'ufficio di Ispettore sanitario.

Art. 2. L'Ispettore sanitario disimpegnerà quelle funzioni scientifico-amministrative che nello interesse della pubblica salute gli saranno affidate dal Ministero giusta le attribuzioni del Ministero stesso.

Art. 3. Lo stipendio annuo dell'Ispettore sanitario presso il Ministero degli Affari Interni sarà di lire duemila (2000) e decorrerà dal primo di questo mese.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti, e, munito del Sigillo dello Stato, verrà inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, li 25 Agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE

FARINI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Vista la Legge 13 novembre 1859;

Per la esecuzione della medesima, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Il Regolamento per li Convitti Nazionali annesso al presente Decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro per la Pubblica Istruzione è approvato.

Art. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie allo stesso Regolamento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino, addì 25 Agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE.

TERENZIO MAMIANI.

REGOLAMENTO

PEI CONVITTI NAZIONALI.

Art. 1. I convitti nazionali hanno in proposito l'educazione religiosa, intellettuale e civile degli alunni, insieme coi buoni abiti corporali, affinchè riescano cittadini costumati, assennati e vigorosi.

Vogliono altresì infondere un amore immenso alla patria italiana, coordinato con tutti i doveri dell'uomo, e fortificato dalla pietà verso Dio, e da un puro ed alto senso morale. A ciò debbe intendere lo spirito delle discipline, dei precetti, degli esempj.

Art. 2. La Direzione e l'Amministrazione del convitto è affidata ad un Rettore coadiuvato da un Direttore spirituale, e da un Censore della disciplina.

Art. 3. Il Consiglio del convitto consta di tre ufficiali suddetti, di un Consigliere comunitativo e di un Consigliere provinciale eletti dai Consigli correspettivi.

N'è Presidente il Rettore: il Segretario viene eletto dal Consiglio fra i suoi membri.

Art. 4. Siede almeno ogni quindici giorni: bastano tre membri per la validità delle tornate.

Il Presidente sulla lettera d'invito nota sempre ciò che è da trattarsi nella tornata.

Art. 5. Rivede i conti all'Economo nel principio del mese, ferma il bilancio preventivo nella seconda quindicina di ottobre, e il rendimento de' conti nella prima quindicina di aprile.

Propone al Ministro l'elezione degli Istitutori, dell'Economo, dei Maestri elementari per le scuole interne.

Elegge il Medico, il Chirurgo, i Ripetitori e gli Istruttori di ginnastica, di esercizii militari e di scherma.

Sulla proposta del Rettore decreta attestati di lodevole esercizio, o propone rimunerazioni per gli Istitutori.

Art. 6. Ciascuno degli Ufficiali del convitto ogni mese farà al Consiglio un rapporto orale sullo andamento del convitto, per ciò che gli appartiene.

Noterà quale sia stata l' opera degli Institutori e dei Maestri: quali giovani abbiano meritato bene o male nell' adempimento de' loro doveri: a quali provvedimenti e con quale successo siasi posto mano.

Art. 7. Questi rapporti si scriveranno negli atti delle tornate del Consiglio e forniranno notizie e norme al Rettore per le sue corrispondenze coi parenti dei convittori, e per le sue relazioni al ministro fatte almeno due volte l' anno.

Art. 8. In ordine al presente Regolamento, il Consiglio determina tutti i particolari che lo applicano e lo specificano convenientemente, e lo adattano ai luoghi, alle persone e alle circonstanze. Tale compilazione di regole sarà mandata al Ministro e da lui approvata.

Rettore.

Art. 9. Il solo Rettore, capo e mallevadore del buon andamento del convitto, ha l' autorità esecutiva di ogni legge, regolamento ed ordine concernente il convitto. È Direttore degli studi interni.

Da lui ricevono norma gli altri Ufficiali.

Art. 10. Solo egli è in relazione colle famiglie dei convittori, e concede a questi l' uscita straordinaria dal convitto.

Procura in ogni occasione e con tutti i modi di serbare vivo l' affetto degli alunni inverso le loro famiglie.

Art. 11. Ha cura della biblioteca, e di ogni altro corredo

scientifico: fa dagli istitutori distribuire ai convittori quanto occorre loro per gli studi, e tener conto delle distribuzioni.

Art. 12. Alla fine del mese ricava dal novero delle appuntature che ogni istitutore va registrando, e dal giornale della scuola la porzione media dei voti ottenuti da ciascun convittore, e il numero delle punizioni sostenute.

Esamina le relazioni mensuali ricevute dai Presidi e dai Direttori sul portamento, lo studio e il profitto dei convittori.

Art. 13. Riceve ogni giorno insieme col Censore le relazioni degli Istitutori, esamina le appuntature e provvede.

Art 14. Ragguaglia ogni bimestre i parenti dei convittori intorno alla condotta e allo studio di ciascun alunno nel convitto e nelle scuole, e loro significa sollecitamente le gravi mancanze e le gravi malattie.

Art. 15. Ha cura particolare che nel Convitto si parli il buon italiano, e vi sia sbarbicato l'uso d'ogni qualunque dialetto.

Art. 16. Provvede per mezzo dell'Economo all'azienda: stipula contratti annuali coi fornitori: ordina a tempo opportuno le provvisioni: cura la masserizia e la regolarità dei libri dei conti.

Art. 17. Presenta al Consiglio del convitto i conti mensuali, il bilancio preventivo, il rendimento annuale de' conti, e trasmette per l'approvazione al Ministro il bilancio e il conto annuale insieme con gli atti delle tornate del Consiglio che ne trattarono.

Art. 18. Al solo Rettore s'appartiene ordinare le spese in conformità del bilancio approvato e delle ministeriali istruzioni sul modo di tenere i conti.

Art. 19. In caso di assenza o di grave impedimento, al Rettore sarà surrogato nell'esercizio delle sue funzioni uno degli altri due Ufficiali del convitto da lui designato.

Art. 20. È sua cura speciale, a custodia della moralità e del costume, che nelle scuole i convittori non si addomestichino con gli alunni estranei e rimangano appartati da essi.

Adopera la vigilanza medesima circa le persone che praticano nel convitto e raccomanda ai genitori ogni cautela ed ogni riserbo possibile pel tempo che tengono seco i figliuoli convittori e nel tenore eziandio del loro carteggio con essi, il quale non sarà mai dissuggellato.

Art. 21. Provvede perchè nelle ricreazioni e in tutto il corso della giornata le compagnie dei convittori di più tenera età rimangano separate da quelle di età più adulta.

Direttore spirituale.

Art. 22. Al Direttore spirituale è commessa l'istruzione e l'educazione religiosa dei convittori.

Ogni mattina egli celebra la S. Messa nella cappella del convitto.

Art. 23. Nei giorni festivi fa inoltre nell'oratorio la spiegazione del Vangelo e del Catechismo.

Art. 24. Prepara i convittori alla prima confessione, alla prima comunione e alla cresima. Li dispone all'adempimento del precetto pasquale e alla frequenza dei Sacramenti.

In tutti questi ufficj nessuna specie di coazione sarà usata nè da lui nè dagli altri superiori.

Art. 25. Ha cura degli arredi e degli oggetti appartenenti al culto: ricorre al Rettore per le provvisioni e riparazioni.

Art. 26. Sarà procurato che abbia le sue stanze presso all'infermeria, che gli è specialmente raccomandata: assiste alle visite del Medico e del Chirurgo, veglia l'esecuzione delle loro ordinazioni: provvede di accordo col Rettore ad ogni bisognevole pei malati.

Art. 27. Ammaestra dei doveri religiosi i famigli del convitto, eccitandoli colla persuasione ad adempierli.

Censore di disciplina.

Art. 28. Il Censore è scelto, se puossi, fra i militari; e veglia sotto le norme del Rettore la disciplina dei convittori, la osservanza dell' orario.

Art. 29. Sopraintende agl' Istitutori in tutte le cose che non si riferiscono allo studio.

Art. 30 Visita anche di notte i dormitorii, assiste al coricarsi, al levarsi e al pranzo dei convittori, alle lezioni di nuoto, di ginnastica, di scherma, ai bagni, l' uso dei quali non deb-b' essere troppo infrequente, agli esercizj militari, alle funzioni religiose, interviene sovente alle ricreazioni, indica le passeggiate, invigila l' andata e il ritorno dei convittori dalle scuole.

Art. 31. Assiste col Rettore al rapporto degli Istitutori, scrive sul registro i castighi inflitti, e provvede all' esecuzione.

Art. 32. Ha cura dell' armeria e degli oggetti che servono alla ginnastica e alla scherma; riceve dal guardaroba la consegna del corredo dei convittori e ne invigila la conservazione e distribuzione, cura la regolarità dei registri corrispondenti.

Art. 33. Provvede, sopra domanda in iscritto, alle richieste dei convittori quando non sono di oggetti attinenti all' istruzione.

Art. 34. Bada alla nettezza dei convittori e a quella del casamento e all' esattezza dei servigj.

Ha immediatamente sotto di se tutti i famigli, e distribuisce a ciascuno l' opera loro.

Art. 35. Nella notte tiene apposte le chiavi del convitto, accertandosi che siano chiuse tutte le porte.

Concede i permessi di uscita straordinaria ai famigli.

Institutori.

Art. 36. Gl' Istitutori assistono e vegliano i convittori in tutto il tempo che questi non sono nelle scuole.

Art. 37. Ciascun Istitutore veglia una compagnia non maggiore di 20.

Art. 38. In ogni convitto vi sarà uno o due Istitutori, più che non sia il numero delle compagnie, per supplire a' mancanti.

Art. 39. Gli Istitutori dormono nel dormitorio stesso dei convittori, e pranzano con essi nel medesimo refettorio.

Art. 40. La mattina si levano prima dei convittori, e la sera si coricano dopo di essi.

Non abbandonano mai nella notte i convittori.

Art. 41. Distribuiscono ai convittori gli oggetti di studio, tenendone nota in particolare registro, e badano che nessuno ne consumi più del bisogno.

Art 42. Gl' Istitutori debbono avere grado di Professore in qualcuna delle materie d' insegnamento dei ginnasj o delle scuole tecniche, od essere Maestri elementari.

Fra questi saranno preferiti coloro che escono dai convitti delle scuole normali.

Art. 43. Gl' Istitutori che avranno dato maggiori prove di capacità per l' istruzione ed educazione dei giovani verranno dal Consiglio proposti al Ministro per Maestri elementari nelle scuole che si apriranno ai soli convittori o per altri uffizj dal Consiglio dipendenti.

In caso di merito singolare, potranno gl' Istitutori, se laici, venire raccomandati al Governo per alcun officio più lucroso; e se ecclesiastici, per i beneficii di gius patronato regio.

Art. 44. A ciascun Istitutore divenuto maestro non si potrà assegnare più di due classi ad un tempo, e si seguiranno i programmi prescritti dal Ministero per le scuole elementari.

Art. 45. L' Istitutore incaricato di tale insegnamento sarà dispensato da ogni altro uffizio nei giorni di scuola, e il Consiglio del convitto può concedergli un' indennità.

Art. 46. Gli Istitutori saranno nei diritti alla pensione equiparati agli altri ufficiali del convitto, e sarà loro computato il

servizio prestato, quando venissero nominati Censori o Professori alle cattedre per cui hanno titoli.

Art. 47. Lo stipendio degli Istitutori si accrescerà di un decimo ogni tre anni di lodevole servizio effettivo per i primi dodici anni, e di un decimo ogni sei anni in seguito.

Questi aumenti, finchè non sia provvisto in altro modo per Legge, si pagheranno cogli assegnamenti dello stesso convitto.

Economo.

Art. 48. L' Economo è posto immediatamente sotto la dipendenza del Rettore, e dà malleveria secondo la prescrizione del R. Decreto 15 Luglio 1859.

Art. 49. Riscuote le entrate del convitto, ne paga i debiti sopra particolari ordini di pagamento spediti dal Rettore.

Art. 50. Gli è affidata la vigilanza del magazzino, della cantina, del guardaroba; perciò tiene conto di tutti gli oggetti, di tutte le provvisioni, registra quanto in ciascun giorno entra ed esce dalla dispensa, veglia che nulla si porti fuori del convitto, che nulla si sprechi.

Art. 51. Provvede a tempo opportuno il bisognevole al vitto, ed ha cura che in nulla si deteriorino, o deteriorati si riparino gli arredi, le masserizie ed il casamento del convitto.

Disciplina.

Art. 52. Nessun convittore potrà esimersi dall' eseguire puntualmente un ordine dato o trasmesso da alcuno dei superiori.

Potrà nondimeno, dopo eseguito, fare con modestia e convenienza le sue osservazioni.

Art. 53. Le pene non potranno essere altre che le seguenti:

1. Privazione di parte o d' intera la ricreazione per uno o più giorni, con occupazione, o senza, di lavoro attinente allo studio;

2. Di non partecipare una o più volte agli esercizj militari;
3. Pasto separato dagli altri, e in silenzio;
4. Privazione delle visite dei parenti nel convitto;
5. Privazione delle visite ai parenti, e delle giornate di uscita;
6. Ammonizione del Rettore al cospetto della compagnia;
7. Sospensione o perdita dei gradi militari;
8. Perdita per uno o più giorni della divisa, supplita da un camiciotto (*blouse*);
9. Camera di riflessione dove il convittore deve aver sempre da occuparsi in lavoro allo studio attinente, e dove può essere guardato e vigilato dal di fuori: non potrà rimanervi che qualche giorno;
10. Ammonizione solenne d' innanzi al Consiglio e minaccia di espulsione;
11. Espulsione dal convitto.

Art. 54. Il solo Rettore può conferire ai subalterni la facoltà d' infliggere le punizioni minori; sulle maggiori ne riferirà al consiglio.

Trattandosi di espellere un convittore, la risoluzione sarà presa dal Consiglio sulla proposta del Rettore, con diligente cognizione di causa; e se ne darà conto particolare e immediato al Ministro

Art. 55. I premj alla bontà, alla diligenza ed altro merito morale non saranno mai di natura materiale, come pietanze aggiunte, insolita diminuzione di studio, sonno prolungato.

Invece saranno, qualche libro desiderato ed innocuo, visite a musei e gallerie, gite campestri, frequenza di visite alla famiglia, attestati di lode o scritti od a voce, in presenza della compagnia o di tutte, o del Consiglio adunato.

Per qnalche merito singolare è fatta facoltà al Consiglio, sulla proposta del Rettore, di deliberare nei termini del convenevole alcun premio straordinario, e farlo sapere al Ministro.

Ammissione dei giovani al convitto.

Art. 56. Le dimande per l'ammissione dei giovani al convitto si presentano al Rettore corredate dai certificati seguenti:

1. Fede di battesimo;

2. Id. di vaccinazione o sofferto vaiuolo;

3. Id. di sana complessione, scevra da ogni malattia attaccaticcia o schifosa.

Art. 57. Gli aspiranti non debbono essere in età minore di anni 6, nè maggiore di anni 12. Il Consiglio potrà in casi straordinarii ammetterli anche in età maggiore.

Art. 58. Con la risposta d'accettazione riceverà l'alunno un numero di matricola, col quale contrassegnerà tutti gli oggetti del corredo prescrittogli dal Regolamento speciale del convitto in cui viene accolto.

Art. 59. La divisa sarà militare secondo il modulo proposto dal Ministero. Il suono del tamburo avvertirà i convittori delle opere che fanno in comune.

Art. 60. La retta o pensione si pagherà a trimestri anticipati, nè si farà alcuna diminuzione pel mese di vacanza che il giovane passa in famiglia, nè per qualsiasi altra temporaria assenza dal convitto.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro per la Pubblica Istruzione.
TERENZIO MAMIANI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Ecclesiastici, di Grazia e Giustizia e del Ministro dell' Interno;

Visti gli articoli 641, 642 del Codice penale;

Considerando che il servizio relativo alle consegne di cui nei citati articoli 641, 642 del Codice penale, può nell' interesse della polizia giudiziaria essere più utilmente affidato, invece che ai Sindaci, agli Ufficj e Funzionarj di Pubblica Sicurezza là dove esistono, potendo questi nel ricevere le consegne avere dati per ricavare nozioni maggiori, che non i Sindaci, ed essere così in grado di meglio adempiere allo scopo che dettava la prescrizione dei mentovati articoli,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

In tutti i Comuni nei quali esiste un apposito Ufficio, o Funzionario di Pubblica Sicurezza, è questo destinato a ricevere le consegne prescritte dagli articoli 641 e 642 (a) del Codice penale, invece del Sindaco del Comune.

I Nostri Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno anzidetti sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che, munito del Sigillo dello Stato, sarà pubblicato ed inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Torino, 25 Agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE

G. B. Cassinis.
Farini.

(a) I sopra citati articoli del Codice penale sono i seguenti

Art. 641. I gioillieri, orefici, oriuolai, e qualsivoglia persona che attenda alla compra e vendita di gioie, ori od argenti, gli ottonai, stagnaiuoli, calderai, rigattieri e ferravecchi, dovranno fare al sindaco del comune, o ad altra Autorità a ciò destinata o in mancanza di questi al segretario del comune e in di lui assenza al segretario del giudice, una distinta e circostanziata dichiarazione di tutte le cose che compreranno o riceveranno in pegno, pagamento o permuta, oppure per vendere, esprimendone la quantità, qualità ed altri connotati, ed il prezzo per cui avranno quelle avute, ed indicando altresì il nome, cognome, patria e condizione delle persone che gliele avranno vendute o rimesse. Tale dichiarazione debbe essere fatta entro ventiquattro ore dopo che avrà avuto luogo la vendita o rimessione.

In caso di trasgressione, le persone suddette sono punite con multa estensibile a lire cento; e se fossero recidive, col carcere per mesi tre e colla sospensione dall'esercizio della loro professione.

Sono però eccettuate dall'obbligo della dichiarazione le robe che saranno comprate nei fondachi o negozj aperti.

Art. 642. Alle stesse prescrizioni ed alle stesse pene di cui nel precedente articolo sono soggetti gli osti, i locandieri, i tavernai, i bettolieri per quelle cose che furono rimesse loro in paga, in pegno, od a titolo di custodia, da persone incognite o sospette.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Vista la Legge in data 8 Luglio volgente anno, colla quale è autorizzata una leva suppletiva di mille inscritti marittimi;

Vista la situazione numerica dell' inscrizione marittima;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Marina.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono chiamati al servizio di supplemento nel Corpo Reale Equipaggi duecento cinquanta inscritti marittimi appartenenti alla classe dei marinari.

Le designazioni comincieranno dagli inscritti della classe 1839 procedendo gradatamente verso le altre classi.

Il Contingente è ripartito fra i Circondarj marittimi delle antiche Provincie del Regno nel modo seguente:

Circondario marittimo di Porto Maurizio	. . . .	N. 25
Id.	di Savona	» 29
Id.	di Genova.	» 104
Id.	di Chiavari	» 59
Id.	di Spezia	» 27
Id.	di Cagliari ed Alghero	» 6
		N. 250

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino addì 26 Agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE

C. CAVOUR.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il Decreto Reale in data del 4 corrente Agosto N.° 4232, in virtù del quale venne autorizzata l'alienazione, per mezzo di pubblica sottoscrizione, di una rendita 5 per cento di L. 4,500,000 in aggiunta a quella di creazione 12-16 Giugno 1849;

Veduti gli stati delle sottoscrizioni seguite presso le casse menzionate in quel Reale Decreto, quali sottoscrizioni ascesero a L. 27,593,550 di rendita, cioè:

Dichiarazioni di L. 50 o minori . . .	L.	395,800. »
Dichiarazioni di L. 60 o maggiori . . .	»	27,197,750. »
Totale eguale	L.	27,593,550. »

Ritenuto ciò stante essersi verificato il caso di addivenire alla riduzione prevista dall'art. 10 del precitato Reale Decreto, sulle dichiarazioni maggiori di L 50 di rendita;

Ha dichiarato e dichiara:

Art. 1.

Sono mantenute nella loro integrità le dichiarazioni non eccedenti le L. 50 di rendita ciascuna.

Art. 2.

Le dichiarazioni eccedenti le L. 50 di rendita ciascuna saranno ridotte al 15 per cento, conservato però un *minimum* di rendita di L. 50 alle dichiarazioni che per effetto di tal riduzione venissero a risultare inferiori a L. 50 di rendita.

Le frazioni di decina di Lire di rendita saranno elevate alla decina intiera.

Nelle tavole unite al presente è indicata la quota assegnata a ciascuna dichiarazione in proporzione della rendita sottoscritta.

Art. 3.

La riduzione di cui nel precedente articolo sarà operata per cura della Direzione Generale del Tesoro colla scorta degli stati delle sottoscrizioni, e delle relative dichiarazioni *madri*.

Art. 4.

Sarà provveduto col mezzo di speciali mandati collettivi, sottoscritti dal Direttore Generale del Tesoro, per la restituzione delle somme, che pel fatto della riduzione delle rendite sottoscritte risulteranno pagate in eccedenza del primo decimo.

Tali somme saranno pagate ai portatori delle dichiarazioni *figlie*, contro quitanza dei medesimi, contemporaneamente alla consegna dei *Titoli interinali* corrispondenti alle rendite ridotte.

Art. 5.

I *Titoli interinali*, di cui è cenno all'art. 8 del Decreto Reale del 4 Agosto volgente, saranno consegnati dalle Casse, in cui ebbero rispettivamente luogo le sottoscrizioni, ai portatori delle

dichiarazioni *figlie* rivestite della quitanza di versamento del 1.° decimo, contro il ritiramento delle dichiarazioni medesime.

Sarà con apposito avviso notificato il giorno in cui comincierà la consegna dei *Titoli interinali.*

Art. 6.

I *Titoli interinali* saranno firmati dal Direttore Generale del Tesoro, e controfirmati dal Direttore Capo della 1.ª Divisione della Direzione Generale del Tesoro.

Essi verranno inoltre muniti di un bollo a secco di forma rotonda portante la Croce di Savoia sormontata da Corona Reale, e la leggenda *Ministero delle Finanze.*

Art 7.

Sono delegati a firmare i *Titoli interinali:*

Per il Direttore Generale del Tesoro
ed in concorrenza col medesimo.

Signori Cav. Teodoro ALFURNO } Direttori Capi di Divisione
Cav. Alessandro SAVINA } nella Direzione Generale del Tesoro.

Per il Direttore Capo della 1.ª Divisione
ed in concorrenza col medesimo.

I Signori Cav Pietro SCOTTI } Capi Sezione
Emilio TORRENDELLI } nella Direzione Generale predetta,
Ignazio DEMICHELIS } Segretarj di prima classe
Luigi LANA. } nella Direzione Generale predetta.

Art. 8.

Dopo il ritiramento dei *Titoli interinali* si potrà anticipare

il pagamento del secondo *decimo* non che d' uno o più dei quattro successivi *quinti*.

L' interesse del 4 e 1/2 per cento da abbuonarsi in tal caso all' atto del pagamento a termini dell' art. 9 del precitato Reale Decreto sarà devoluto sovra ciascuna rata anticipata per i giorni che rimangono a decorrere sino alla rispettiva scadenza, in conformità delle apposite Tavole ufficiali di *Conti fatti* che verranno somministrate alle Casse incaricate di ricevere i pagamenti.

Queste Tavole indicheranno altresì la somma che, aggiunto l' interesse del 5 per cento, si dovrà pagare per ciascuna rata in ritardo, a mente del disposto dell' art. 11 del mentovato Reale Decreto.

Non sono ammessi pagamenti che non corrispondano a rate intiere.

Art. 9.

Sulla produzione del *Titolo interinale* rivestito della quitanza di saldo sarà a suo tempo consegnata al portatore del medesimo la corrispondente Cedola, mediante il pagamento del relativo diritto di bollo a cent. 50.

Questa consegna, pei Titoli il cui ultimo quinto sarà stato pagato alle Casse della Banca Nazionale in Torino, verrà fatta direttamente dall' Amministrazione del Debito Pubblico in Torino; e per i Titoli, il cui ultimo quinto sarà stato pagato in altra delle Casse autorizzate, sarà effettuata dalla Cassa medesima.

Dat. a Torino addì 27 Agosto 1860.

F. S. Vegezzi.

DICHIARAZIONI eccedenti ciascuna L. 50 di rendita.

QUOTA di rendita assegnata a ciascuna dichiarazione.

DICHIARAZIONI della Rendita	DECIMO del prezzo pagato all'atto della dichiarazione	RENDITA assegnata a caduna dichiarazione	DECIMO del prezzo sulla rendita assegnata	DIFFERENZA tra la colonna 2 e la colonna 4 ossia eccedenza sul primo decimo a restituire ai portatori delle dichiarazioni	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
60	96 60	50	80 50	16 10	
70	112 70	50	80 50	32 20	
80	128 80	50	80 50	48 30	
90	144 90	50	80 50	64 40	
100	161 —	50	80 50	80 50	
110	177 10	50	80 50	96 60	
120	193 20	50	80 50	112 70	
130	209 30	50	80 50	128 80	
140	225 40	50	80 50	144 90	
150	241 50	50	80 50	161 —	
160	257 60	50	80 50	177 10	
170	273 70	50	80 50	193 20	
180	289 80	50	80 50	209 30	
190	305 90	50	80 50	225 40	
200	322 —	50	80 50	241 50	
210	338 10	50	80 50	257 60	
220	354 20	50	80 50	273 70	
230	370 30	50	80 50	289 80	
240	386 40	50	80 50	305 90	
250	402 50	50	80 50	322 —	
260	418 60	50	80 50	338 10	
270	434 70	50	80 50	354 20	
280	450 80	50	80 50	370 30	
290	466 90	50	80 50	386 40	
300	483 —	50	80 50	402 50	
310	499 10	50	80 50	418 60	
320	515 20	50	80 50	434 70	
330	531 30	50	80 50	450 80	
350	563 50	60	96 60	466 90	
360	579 60	60	96 60	483 —	
370	595 70	60	96 60	499 10	
380	611 80	60	96 60	515 20	
400	644 —	60	96 60	547 40	
420	676 20	70	112 70	563 50	
430	692 30	70	112 70	579 60	
440	708 40	70	112 70	595 70	

DICHIARAZIONI della Rendita	DECIMO del prezzo pagato all' atto della dichiarazione	RENDITA assegnata a caduna dichiarazione	DECIMO del prezzo sulla rendita assegnata	DIFFERENZA tra la colonna 2 o la colonna 4 ossia eccedenza sul primo decimo a restituire ai portatori delle dichiarazioni	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
450	724 50	70	112 70	611 80	
500	805 —	80	128 80	676 20	
520	837 20	80	128 80	708 40	
550	885 50	90	144 90	740 60	
560	901 60	90	144 90	756 70	
580	933 80	90	144 90	788 90	
600	966 —	90	144 90	821 10	
620	998 20	100	161 —	887 20	
630	1,014 30	100	161 —	853 30	
650	1,046 50	100	161 —	885 50	
660	1,062 60	100	161 —	901 60	
670	1,078 70	100	177 10	901 60	
680	1,094 80	100	177 10	917 70	
700	1,127 —	100	177 10	949 90	
750	1,207 50	120	193 20	1,014 60	
800	1,288 —	120	193 20	1,094 80	
900	1,449 —	140	225 40	1,223 60	
920	1,481 20	140	225 40	1,255 80	
940	1,513 40	150	241 50	1,271 90	
950	1,529 50	150	241 50	1,288 —	
1,000	1,610 —	150	241 50	1,368 50	
1,050	1,690 50	160	257 60	1,432 90	
1,150	1,851 50	180	289 80	1,561 70	
1,200	1,932 —	180	289 80	1,642 20	
1,250	2,012 50	190	305 90	1,706 60	
1,300	2,093 —	200	322 —	1,771 —	
1,350	2,173 50	210	338 10	1,835 40	
1,450	2,334 50	220	354 20	1,980 60	
1,500	2,415 —	230	370 30	2,044 70	
1,550	2,495 50	240	386 40	2,109 10	
1,600	2,576 —	240	386 40	2,189 60	
1,750	2,817 50	270	434 70	2,382 80	
1,800	2,898 —	270	434 70	2,463 30	
1,850	2,978 50	280	450 80	2,527 70	
2,000	3,220 —	300	483 —	2,737 —	
2,070	3,332 70	320	515 20	2,817 50	
2,300	3,703 —	350	563 50	3,139 50	
2,400	3,864 —	360	579 60	3,284 40	
2,500	4,025 —	380	611 80	3,413 20	
3,000	4,830 —	450	724 50	4,105 50	
3,250	5,232 50	490	788 90	4,443 60	
3,600	5,796 —	540	869 40	4,926 60	
4,000	6,440 —	600	966 —	5,474 —	
5,000	8,050 —	750	1,207 50	6,842 50	
10,000	16,100 —	1,500	2,415 —	13,685 —	

DICHIARAZIONI della Rendita	DECIMO del prezzo pagato all' atto della dichiarazione	RENDITA assegnata a caduna dichiarazione	DECIMO del prezzo sulla rendita assegnata	DIFFERENZA tra la colonna 2 e la colonna 4 ossia eccedenza sul primo decimo a restituire ai portatori delle dichiarazioni	*Annotazioni*
— 1	— 2	— 3	— 4	— 5	— 6
20,000	32,200 —	3,000	4,830 —	27,370 —	Il premio di cui all'art. 7 del R. Dec. del 4 Agosto 1860 venne stabilito sul capitale nominale delle rendite ridotte giusta il disposto dall'art. 10 dello stesso R. Decreto.
50,000	75,500 —	7,500	11,325 —	64,175 —	
60,000	90,600 —	9,000	13.590 —	77,010 —	
100,000	151,000 —	15,000	22,650 —	128, 350 —	
500,000	705,000 —	75,000	105,750 —	599,250 —	
501,000	706,410 —	75,150	105,961 50	600,448 50	
512,500	764,925 —	81,380	114,745 80	650,179 20	
590,000	831,900 —	88,500	124,785 —	707,115 —	
600,000	846,000 —	90,000	126,900 —	719,100 —	
650,000	916,500 —	97,500	137,475 —	779,025 —	
681,000	960,210 —	102,150	144,031 50	816,178 50	
700,000	987,000 —	105,000	148,050 —	838,950 —	
710,000	1,001,100 —	106,500	150,165 —	850,935 —	
750,000	1,057,500 —	112,500	158,625 —	899,875 —	
800,000	1,128,000 —	120,000	169,200 —	958,800 —	
825,000	1,163,250 —	123,750	174,487 50	988,762 50	
850,000	1,198,500 —	127,500	179,775 —	1,018,725 —	
894,250	1,387,792 50	147,640	208,172 40	1,179,620 10	
1,000,000	1,410,000 —	150,000	211,500 —	1,198,500 —	
1,150,000	1,621,500 —	172,500	243,225 —	1,378,275 —	
1,155,000	1,628,550 —	173,250	244,282 50	1,384,267 50	
1,200,000	1,692,000 —	180,000	253,800 —	1,438,200 —	
1,500,000	2,115,000 —	225,000	317,250 —	1,797,750 —	
2,000,000	2,820,000 —	300,000	423,000 —	2,397,000 —	
3,305,000	4,660,050 —	495,750	699,007 50	3,961,042 50	

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Veduta la Legge del 12 Luglio 1860, n. 4175;

Veduti i Decreti Reali in data del 4 Agosto corrente, nn. 4232 e 4240;

Sulla relazione del Ministro delle Finanze, il quale ci ha riferito che in eseguimento della Legge e dei Reali Decreti precitati è stata alienata parte a partiti privati e parte col mezzo della pubblica soscrizione una rendita 5 per cento di L. 9,321,930, con decorrenza dal 1° Luglio 1860, da aggiungersi a quella di creazione 12-16 Giugno 1849, e che perciò occorre di provvedere per l'iscrizione di quella rendita e per l'assegnazione dei fondi pel servizio tanto della rendita medesima, quanto dell'estinzione relativa in senso della Legge 12 Luglio 1860 summentovata,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata l'iscrizione sul registro generale del

Debito Pubblico dello Stato di una rendita redimibile 5 per cento di L. 9,321,930 con decorrenza dal 1.° Luglio 1860 in aumento a quella di creazione 12-16 Giugno 1860.

Art. 2. Sono applicabili a questa ulteriore emissione di rendita le stesse regole per la sua estinzione, e le altre disposizioni vigenti per quella summentovata del 12-16 Giugno 1849.

Art. 3. Pel servizio della rendita di cui all'art. 1, e pel servizio dell'estinzione della rendita medesima, è fatta sulla Tesoreria Generale dello Stato, incominciando dal 1.° Luglio 1860, l'annua assegnazione di lire *undici milioni cento ottantasei mila trecento sedici*, cioè:

Pel servizio della rendita . . . . L. 9,321,930

Pel servizio dell'estinzione in ragione dell'1 per cento del capitale nominale della rendita . . » 1,864,386

Totale eguale L. 11,186,316

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino, addì 30 Agosto 1860.

VITTORIO EMANUELE

F. S. Vegezzi.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno;

Sentito il Consiglio de' Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il patrimonio dell'Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma con tutti i diritti e pesi al medesimo inerenti è aggregato all' Ordine de' SS. Maurizio e Lazzaro e sarà retto ed amministrato colle norme vigenti per questo.

Salve le speciali disposizioni che Ci riserbiamo di dare al proposito, occorrendone il bisogno.

I Ministri dell'Interno e delle Finanze ed il Nostro Primo Segretario del Gran Magistero Mauriziano sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che, munito del Sigillo dello Stato, sarà pubblicato ed inserto nella Raccolta degli atti del Governo.

Dato a Torino addì 1.° Settembre 1860.

VITTORIO EMANUELE

FARINI.